

# *Consiglio Superiore della Magistratura*

*Seduta del 5 giugno 2024 – ore 10:00*

## **ORDINE DEL GIORNO**

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

PRATICHE DEL COMITATO DI PRESIDENZA (PARTE I).....	
.....	
.....	PAG. 1
PRATICHE DEL COMITATO DI PRESIDENZA (PARTE II).....	
.....	
.....	PAG. 13
PRATICHE DELLA PRIMA COMMISSIONE.....	
.....	
.....	PAG. 29
PRATICHE DELLA TERZA COMMISSIONE.....	
.....	
.....	PAG. 45
PRATICHE DELLA QUARTA COMMISSIONE.....	
.....	
.....	PAG. 91
PRATICHE DELLA QUINTA COMMISSIONE.....	
.....	
.....	PAG. 193
PRATICHE DELLA SESTA COMMISSIONE.....	
.....	
.....	PAG. 665
PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE (PARTE I).....	
.....	
.....	PAG. 671
PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE (PARTE II).....	
.....	
.....	PAG. 681
PRATICHE DELLA OTTAVA COMMISSIONE.....	
.....	
.....	PAG. 693
PRATICHE DELLA NONA COMMISSIONE.....	
.....	
.....	PAG. 789
VARIE ED EVENTUALI	



**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

**COMITATO DI PRESIDENZA**

**INDICE**

1023/CN/2023 – Servizio per la copertura assicurativa sanitaria a favore dei componenti, dei magistrati e del personale del Consiglio Superiore della Magistratura – Presa d’atto di gara deserta e indizione di una nuova procedura negoziata senza bando. .... 1

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

- **1023/CN/2023** – Servizio per la copertura assicurativa sanitaria a favore dei componenti, dei magistrati e del personale del Consiglio Superiore della Magistratura – Presa d’atto di gara deserta e indizione di una nuova procedura negoziata senza bando.

Il Comitato di Presidenza delibera di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea plenaria la seguente proposta di delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

**premesse** che:

il 31 dicembre 2023 è scaduto il contratto, stipulato a seguito di procedura di gara sopra soglia comunitaria con la società Intesa Sanpaolo RBM Salute spa, per lo svolgimento del servizio di copertura sanitaria integrativa a favore dei componenti, dei magistrati e del personale del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché dei loro nuclei familiari, della durata di 36 mesi;

il 13 dicembre 2023, nelle more dell’avvio e dell’espletamento della procedura per la selezione di un nuovo affidatario, il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato la proroga dell’affidamento in questione, per un periodo di 6 mesi, al fine di garantire continuità al servizio di copertura sanitaria;

in data 13 marzo 2024, con delibera dell’assemblea plenaria è stato autorizzato l’avvio di una procedura di gara sopra soglia comunitaria, in un unico lotto, per l’affidamento del servizio di copertura sanitaria integrativa in favore dei componenti, dei magistrati e del personale del Consiglio Superiore della Magistratura, per un periodo di 36 mesi, per un valore complessivo dell’affidamento determinato in euro 3.124.800,00, sulla base di un premio annuo, per ogni nucleo assicurato, di euro 3.360,00, comprensivo di oneri di legge, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 5 dell’articolo 108 del d.lgs. n. 36/2023;

**considerato** che, il 19 aprile 2024, in ottemperanza a quanto disposto dall’Assemblea plenaria, è stata avviata, in modalità Application Service Provider (ASP), mediante utilizzo della piattaforma telematica CONSIP, la gara n.4282736 rivolta a tutti gli operatori economici operanti nel settore di riferimento;

**rilevato** che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12,00 del 20 maggio 2024, non è stata depositata nel sistema di e-procurement alcuna offerta,

e che pertanto la gara è andata deserta, nonostante prima della scadenza del relativo termine fossero pervenuti molti quesiti, ai quali è stato dato regolare riscontro;

**ravvisata** l'urgenza di assicurare senza soluzione di continuità la copertura della polizza assicurativa sanitaria - che afferisce alla sfera della salute e del benessere personale - attraverso una nuova procedura competitiva;

**visto** l'articolo 76 comma 2 lettera a) del d.lgs. 36/2023 che consente l'avvio di una procedura negoziata senza bando quando non sia stata presentata alcuna offerta in esito all'esperimento di una gara aperta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate, prescrivendo al comma 7 ove possibile che siano consultati almeno tre operatori economici;

**ritenuto** necessario avviare - ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. a) e comma 7 - una procedura negoziata senza bando, vista la imminente scadenza della polizza, con inviti agli operatori economici che hanno manifestato interesse all'affidamento del servizio per aver formulato, nel corso della gara andata deserta, le richieste di chiarimenti e che hanno i requisiti per partecipare;

**considerato** che, fermo restando l'ammontare del premio annuo per ogni nucleo assicurato di euro 3.360,00 posto a base di gara ed il Capitolato tecnico, la nuova procedura sarà aggiudicata al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 5 dell'articolo 108 del d.lgs. n. 36/2023 sulla base dello schema di offerta tecnica in allegato con la previsione di varianti peggiorative e/o migliorative, fissando in 45 punti la soglia minima del punteggio tecnico complessivo per la sufficienza qualitativa dell'offerta (c.d. soglia di sbarramento);

**ritenuta** congrua, per l'affidamento in questione, la durata di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi;

**dato** atto dell'invarianza dell'importo complessivo dell'appalto già autorizzato con delibera del 13 marzo 2024, stabilito in euro 3.124.800,00 sulla base della durata complessiva dell'affidamento, della platea dei soggetti da assicurare (n. 310) e del premio da versare per la copertura assicurativa di ciascun nucleo, fissato in euro 3.360,00 annui, comprensivo di oneri di legge;

**ritenuto** inoltre di confermare quale Responsabile Unico di Progetto relativo all'intervento ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2023 la dott.ssa Roberta Spizzica;

tutto quanto premesso:

delibera

- di prendere atto che la procedura di gara aperta n. 4282736, meglio descritta nelle premesse del presente provvedimento, esperita sul sistema di e-procurement ASP di Consip, è andata deserta;

- di autorizzare l'avvio di una nuova procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di copertura sanitaria integrativa in favore dei componenti, dei magistrati e del personale del Consiglio Superiore della Magistratura, per un periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, sulla piattaforma ASP di Consip;

- di disporre che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 5 dell'articolo 108 del d.lgs. n. 36/2023 sulla base dell'offerta tecnica in allegato con la previsione di varianti peggiorative e/o migliorative, fissando in 45 punti la soglia minima del punteggio tecnico complessivo per la sufficienza qualitativa dell'offerta (c.d. soglia di sbarramento);

- di confermare il valore complessivo dell'affidamento posto a base d'asta in euro 3.124.800,00, determinato sulla base del premio annuo per ogni nucleo assicurato di euro 3.360,00, comprensivo di oneri di legge ed il Capitolato tecnico già approvato con delibera del 13 marzo 2024;

- di confermare Responsabile unico del progetto la dott.ssa Roberta Spizzica, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 36/2023.”

## OFFERTA TECNICA

Spett.le  
**Consiglio Superiore della Magistratura**  
Piazza Indipendenza, 6  
**00185 ROMA**

**Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza sanitaria integrativa a favore dei componenti, dei magistrati, del personale del Consiglio Superiore della Magistratura e dei loro nuclei familiari – CIG.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ qualità \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dell'operatore  
economico \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
P.I. \_\_\_\_\_ con sede in via/piazza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ - Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**nella sua qualità di:**

(barrare la casella che interessa)

- Titolare o Legale rappresentante
- Procuratore speciale / generale

*(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/constituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese raggruppande/raggruppate consorziate/consorziate)*

si impegna a garantire la copertura per ogni nucleo assicurato nella misura fissa ed inderogabile di Euro 3.360,00 annui alle condizioni previste dal capitolato di polizza ed alle varianti migliorative e/o peggiorative proposte nel presente prospetto di offerta.

\*\*\*\*\*

L'impresa nell' accettare tutte le condizioni specificate negli atti di gara dichiara altresì:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 90° (novantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo il CSM;
- il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, nonché la presente offerta tecnica, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato con il CSM.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma digitale

\_\_\_\_\_

## **PROSPETTO D'OFFERTA**

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza sanitaria integrativa a favore dei componenti, dei magistrati, del personale del Consiglio Superiore della Magistratura e dei loro nuclei familiari

**CONCORRENTE:** .....

**A) ACCETTAZIONE INTEGRALE delle condizioni previste nel Capitolato tecnico** **PUNTI 50**

**B) VARIANTI PEGGIORATIVE – Il punteggio base di 50 PUNTI - aumentato dei punti relativi alle eventuali varianti migliorative offerte - verrà ridotto dei punteggi corrispondenti all'opzione scelta**

### TABELLA PRESTAZIONI

<i>Descrizione Servizio</i>	<i>Opzione peggiorativa (punteggi in riduzione al punteggio base)</i>	<i>Punteggio attribuito</i>
<b>1</b> <b>SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE IN CONVENZIONE DIRETTA</b> Prestazione da capitolato: Franchigie e scoperti non previsti Proposte peggiorative ( <b>barrare almeno una casella</b> )	<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA PEGGIORATIVA	0
	<input type="checkbox"/> a) scoperto 5% con tetto massimo 500 euro	2
	<input type="checkbox"/> b) scoperto 8% con tetto massimo 800 euro	3
	<input type="checkbox"/> c) scoperto 10% con tetto massimo 1000 euro	4
	<input type="checkbox"/> d) franchigia 500 euro	5

<b>2</b>	<b>DAY HOSPITAL IN CONVENZIONE DIRETTA</b> Prestazione da capitolato: Franchigie e scoperti non previsti Proposte peggiorative ( <b>barrare almeno una casella</b> )	<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA PEGGIORATIVA	0
		<input type="checkbox"/> a) scoperto 5% con tetto massimo 300 euro	2
		<input type="checkbox"/> b) scoperto 10% con tetto massimo 500 euro	3
		<input type="checkbox"/> c) franchigia 200 euro	5
<b>3</b>	<b>INTERVENTI AMBULATORIALI IN CONVENZIONE DIRETTA</b> Prestazione da capitolato: Franchigie e scoperti non previsti Proposte peggiorative ( <b>barrare una casella</b> )	<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA PEGGIORATIVA	0
		<input type="checkbox"/> a) scoperto 5% con tetto massimo 100 euro	2
		<input type="checkbox"/> b) scoperto 10% con tetto massimo 200 euro	3
		<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA PEGGIORATIVA	0
<b>4</b>	<b>ALTA DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE DIRETTA</b> Prestazione da capitolato: Franchigie e scoperti non previsti Proposte peggiorative ( <b>barrare almeno una casella</b> )	<input type="checkbox"/> a) franchigia 30 euro	2
		<input type="checkbox"/> b) scoperto 10% con tetto massimo 40 euro	3
		<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA PEGGIORATIVA	0
		<input type="checkbox"/> a) franchigia 20 euro	2
<b>5</b>	<b>ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI IN CONVENZIONE DIRETTA</b> Prestazione da capitolato: Franchigie e scoperti non previsti Proposte peggiorative ( <b>barrare almeno una casella</b> )	<input type="checkbox"/> b) scoperto 10% con tetto massimo 30 euro	3
		<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA PEGGIORATIVA	0
		<input type="checkbox"/> a) franchigia 30 euro	2
		<input type="checkbox"/> b) scoperto 10% con tetto massimo 40 euro	3
<b>6</b>	<b>ALTA DIAGNOSTICA IN INTRAMOENIA</b> Prestazione da capitolato: Franchigie e scoperti non previsti Proposte peggiorative ( <b>barrare almeno una casella</b> )	<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA PEGGIORATIVA	0
		<input type="checkbox"/> a) franchigia 30 euro	2
		<input type="checkbox"/> b) scoperto 10% con tetto massimo 40 euro	3
		<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA PEGGIORATIVA	0
<b>7</b>	<b>ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI IN INTRAMOENIA</b> Prestazione da capitolato: Franchigie e scoperti non previsti Proposte peggiorative ( <b>barrare almeno una casella</b> )	<input type="checkbox"/> a) franchigia 20 euro	2

<b>8</b> <b>CURE ODONTOIATRICHE</b> Prestazione da capitolato: massimale di € 800 Proposte di decremento percentuale ( <b>barrare una casella</b> )	<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA PEGGIORATIVA	0
	<input type="checkbox"/> a) - 15% (decremento su € 800)	4
	<input type="checkbox"/> b) - 20% (decremento su € 800)	5

**C) VARIANTI MIGLIORATIVE – Il punteggio base di 50 PUNTI - diminuito dei punti relativi alle eventuali varianti peggiorative offerte - verrà aumentato dei punteggi corrispondenti all'opzione scelta**

**TABELLA PRESTAZIONI**

**BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALL'OFFERTA**

**6**

	<i>Descrizione Servizio</i>	<i>Opzione migliorativa (punteggi in aumento al punteggio base)</i>	<i>Punteggio attribuito</i>
<b>1</b>	<b>SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE</b> Prestazione da capitolato: massimale di €250.000 Proposte di incremento percentuale ( <b>barrare una casella</b> )	<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA MIGLIORATIVA	0
		<input type="checkbox"/> a) + 30% (incremento su €250.000)	1
		<input type="checkbox"/> a) + 50% (incremento su €250.000)	2
		<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA MIGLIORATIVA	0
<b>2</b>	<b>SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE A RIMBORSO</b> Prestazione da capitolato: scoperto 20% Proposte migliorative ( <b>barrare una casella</b> )	<input type="checkbox"/> a) scoperto 18%	1
		<input type="checkbox"/> b) scoperto 15%	2

<b>3</b>	<b>CURE ONCOLOGICHE</b> Prestazione da capitolato: massimale di €6.000 Proposte di incremento percentuale ( <b>barrare una casella</b> )	<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA MIGLIORATIVA	0
		<input type="checkbox"/> a) + 50% (incremento su €6.000)	2
		<input type="checkbox"/> b) + 100% (incremento su €6.000)	5
<b>4</b>	<b>ALTA DIAGNOSTICA</b> Prestazione da capitolato: massimale €4.000 Proposte migliorative ( <b>barrare una casella</b> )	<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA MIGLIORATIVA	0
		<input type="checkbox"/> a) + 50% (incremento su €4.000)	3
		<input type="checkbox"/> b) + 80% (incremento su €4.000)	4
		<input type="checkbox"/> c) + 100% (incremento su €4.000)	5
		<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA MIGLIORATIVA	0
<b>5</b>	<b>ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI</b> Prestazione da capitolato: massimale di €2.000 Proposte di incremento percentuale ( <b>barrare una casella</b> )	<input type="checkbox"/> a) + 50% (incremento su €2.000)	3
		<input type="checkbox"/> b) + 80% (incremento su €2.000)	4
		<input type="checkbox"/> c) + 100% (incremento su €2.000)	5
		<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA MIGLIORATIVA	0
		<input type="checkbox"/> a) + 20% (incremento su €800)	3
<b>6</b>	<b>CURE ODONTOIATRICHE</b> Prestazione da capitolato: massimale di €800 Proposte di incremento percentuale ( <b>barrare una casella</b> )	<input type="checkbox"/> d) + 60% (incremento su €800)	4
		<input type="checkbox"/> e) + 100% (incremento su €800)	5

7	<b>CURE ODONTOIATRICHE (SOLO IN CASO DI OFFERTA IN AUMENTO DEL MASSIMALE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 6)</b> Possibilità di utilizzare il massimale offerto in aumento: <b>(barrare una casella)</b>	<input type="checkbox"/> a) incremento di massimale spendibile solo in strutture convenzionate	2
		<input type="checkbox"/> b) incremento di massimale spendibile in strutture convenzionate e/o non convenzionate	3
8	<b>CURE ODONTOIATRICHE</b> Prestazione da capitolato: scoperto 20% Proposte migliorative <b>(barrare una casella)</b>	<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA MIGLIORATIVA	0
		<input type="checkbox"/> a) scoperto 18%	2
		<input type="checkbox"/> b) scoperto 15%	3
9	<b>CURE ODONTOIATRICHE</b> Prestazione da capitolato: scoperto 10% per prestazioni eseguite in struttura convenzionata Proposte migliorative <b>(barrare una casella)</b>	<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA MIGLIORATIVA	0
		<input type="checkbox"/> a) nessuno scoperto (100% rimborsato)	2
		<input type="checkbox"/> a) cure dentarie protesiche	2
10	<b>CURE ODONTOIATRICHE</b> Prestazione NON PREVISTA da capitolato Proposta migliorativa <b>(barrare la casella solo in caso si voglia prevedere la prestazione – è possibile barrare più di una casella)</b>	<input type="checkbox"/> b) chirurgia/implantologia	2
		<input type="checkbox"/> c) gnatologia	2
		<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA MIGLIORATIVA	0
11	<b>TRATTAMENTI RIABILITATIVI</b> Prestazione da capitolato: scoperto 10% per prestazioni eseguite in struttura convenzionata Proposte migliorative <b>(barrare una casella)</b>	<input type="checkbox"/> a) scoperto 5%	1
		<input type="checkbox"/> a) nessuno scoperto (100% rimborsato)	2

12	<b>LENTI DA VISTA</b> Prestazione NON PREVISTA da capitolato Proposta migliorativa <b>(barrare una casella solo in caso si voglia prevedere la prestazione)</b> <i>“Ipotesi di rimborso sino all’80% della spesa con riguardo al costo delle sole lenti, anche a contatto escluse quelle usa e getta, (le spese per la montatura non sono rimborsabili) lenti prescritte dallo specialista, (escluse quelle colorate) a seguito di modifica del visus o per prima prescrizione, per il seguente massimale (per nucleo assicurato):</i>	<input type="checkbox"/> a) €250	3
		<input type="checkbox"/> b) €400	
13	<b>PRESTAZIONI DI ASSISTENZA:</b> <b>Prestazioni NON PREVISTE da capitolato</b> <b>Proposte migliorative (barrare la casella solo in caso si voglia prevedere la prestazione)</b>	<input type="checkbox"/> Invio di personale per assistenza infermieristica diurna e notturna (massimo di 45 gg per anno/nucleo)	3
		<input type="checkbox"/> NESSUNA OFFERTA MIGLIORATIVA	
14	<b>ATTIVITA' DI "PATRONATO":</b> Impegno a garantire la presenza presso la Sede del C.S.M. di personale dell'Impresa per assistenza/consulenza agli Assicurati e/o raccolta delle pratiche di rimborso, etc.. <b>(barrare una casella)</b>	<input type="checkbox"/> c) 4 volte al mese	1
		<input type="checkbox"/> Nessuna copertura per ex assistiti del CSM	
		<input type="checkbox"/> La Società garantirà agli ex assistiti del CSM cessati a partire dal 1/1/2021, con adesione su base volontaria e rapporto diretto tra assicurato e aggiudicatario, la stessa copertura assicurativa di cui alla presente gara, con stipula del contratto e pagamento del premio interamente a carico dell'assicurato	
15	<b>Ex assistiti CSM (Componenti, magistrati e dipendenti)</b>	<input type="checkbox"/>	2

Firmato digitalmente

## COMITATO DI PRESIDENZA

### INDICE

1) - 460/CT/2024 - avv. Luca Palatucci: ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro il Consiglio Superiore della Magistratura relativo al concorso pubblico per titoli ed esami a 6 posti di addetti ai servizi generali. .... 1

2) - 262/AC/2022 – Settima Commissione: Richiesta di ulteriore proroga per un periodo di sei mesi dell'incarico ex art. 28 del R.A.C. del gruppo di lavoro finalizzato alla verifica delle Linee guida in tema di trattazione di procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica. Settima Commissione: Dott.ssa Claudia Caramanna. Richiesta di proroga per un periodo di sei mesi dell'incarico ex art. 28 del R.A.C. del gruppo di lavoro finalizzato alla verifica delle Linee guida in tema di trattazione di procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica. .... 11

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Odg Ordinario - 5 giugno 2024

1) - **460/CT/2024** - avv. Luca Palatucci: ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro il Consiglio Superiore della Magistratura relativo al concorso pubblico per titoli ed esami a 6 posti di addetti ai servizi generali.

(Nota pervenuta in data 13 maggio 2024 - Prot CSM 20654/2024)

Avvocatura dello Stato: ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro il Consiglio Superiore della Magistratura relativo al concorso pubblico per titoli ed esami a 6 posti di addetti ai servizi generali.

(Nota pervenuta in data 13 maggio 2024 - Prot CSM 20774/2024)

Ufficio Studi e documentazione: trasmissione del parere 148/2024.

(Nota pervenuta in data 27 maggio 2024 - Prot. CSM 244/AI/2024)

«Il Comitato di Presidenza, vista la pratica, indicata in oggetto, delibera di proporre all'approvazione dell'Assemblea plenaria la seguente delibera:

Il Consiglio,

visto il ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per l'annullamento, previa sospensione della graduatoria definitiva - profilo B - del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di addetto ai servizi generali, area I, del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura e relativa delibera di approvazione del Comitato di Presidenza del 26 marzo 2024, nella parte in cui include, in posizione superiore a quella del ricorrente Sig. Lorenzo Gissi, il controinteressato sig. Angelo Venuto, anziché escluderlo dal concorso pubblico;

visto il parere dell'Ufficio Studi al riguardo, che di seguito si riporta:

“I. Il ricorso al T.A.R. del Lazio.

Con atto notificato al Consiglio Superiore della Magistratura presso l'Avvocatura Generale dello Stato e pervenuto al C.S.M. in data 13 maggio 2024, il sig. Lorenzo Gissi ha proposto ricorso

CONTRO

- il Consiglio Superiore della Magistratura

E NEI CONFRONTI DI

- Sig. Angelo Venuto

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DI

“Graduatoria definitiva del concorso, profilo 'B', di cui al bando pubblicato in G.U. 9 giugno 2023, IV s.s., n. 43, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di addetto ai servizi generali, area I, del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura e relativa delibera di approvazione del Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2024, nella parte in cui include, in posizione superiore a quella del ricorrente Sig. Lorenzo Gissi, il controinteressato Sig. Angelo Venuto, in luogo dell'esclusione di quest'ultimo dal concorso pubblico;

tutti gli atti amministrativi, antecedenti o susseguenti, connessi a quelli di cui sopra, impugnati anch'essi con il presente ricorso nella parte in cui riammettono o non escludono dalla procedura concorsuale e dalla graduatoria del concorso il Sig. Angelo Venuto, a partire dalla Delibera 14 marzo 2024 del Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, trasmessa con prot. «964/PE/2022 - OMISSIS» e dal Verbale della Commissione esaminatrice del concorso del 20 marzo 2024 nonché, per tuziorismo, ove occorrendo in quanto lesivi per i motivi illustrati, i verbali della Commissione di valutazione del 15 gennaio 2024, del 22 febbraio 2024, ore 10,00, del 22 febbraio 2024, ore 12,45 e dell'11 marzo 2024”.

IN FATTO

Il ricorrente ha allegato che:

- con atto pubblicato in G.U. 9 giugno 2023, IV s.s., n. 43, era stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di addetto ai servizi generali, area I, del ruolo organico del C.S.M., con il quale erano stati banditi un posto per mansioni generaliste - profilo “A” - e cinque posti per mansioni di autista - profilo “B” -;

- egli aveva partecipato al predetto concorso per quest'ultimo profilo, relativamente al quale il bando aveva previsto, tra i requisiti di ammissione, l'«adeguata conoscenza della lingua inglese o francese», prescrivendo quanto segue: «Durante la prova orale si procederà all'accertamento della conoscenza di base della lingua (inglese o francese) indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso»;

- il candidato controinteressato, sig. Angelo Venuto, aveva rifiutato di sottoporsi alla prova nella lingua inglese indicata nella propria domanda, dichiarando di voler sostenere la prova esclusivamente in lingua francese; la Commissione di valutazione (da ora anche

“Commissione”), a fronte del rifiuto del controinteressato, aveva quindi disposto di ammettere «con riserva il candidato a sostenere la prova di lingua francese», esplicitando di riservare la decisione definitiva sull'ammissibilità della richiesta all'esito della procedura concorsuale;

- nella tabella compilata dalla “Commissione”, nel caso del controinteressato Sig. Venuto, con riferimento al «giudizio su prova lingua straniera» era stato esplicitato, invece di «idoneo», la dicitura «valutazione riservata»; nella tabella affiancata nel medesimo verbale era stato altresì aggiunto: «La Commissione si riserva sulla idoneità alla lingua»;

- in data 22 febbraio 2024 la predetta “Commissione” si era riunita per la valutazione definitiva dei titoli e, con specifico riferimento al controinteressato Venuto, aveva sciolto la propria precedente “riserva”, deliberando l'esclusione del candidato; nella riunione conclusiva dell'11 marzo 2024 aveva, quindi, formato la graduatoria definitiva della procedura concorsuale per il profilo “B”, autista, che riportava, tra i candidati ammessi e valutati, esso ricorrente al nono posto di merito;

- nella seduta del 14 marzo 2024 il Comitato di Presidenza (da ora anche “Comitato”) aveva deliberato di «restituire gli atti alla Commissione esaminatrice perché proceda alla definitiva valutazione dei titoli e dei punteggi riconoscibili al candidato Angelo Venuto in esito alle prove sostenute e lo reinserta, nella posizione conseguente al punteggio ottenuto, nella graduatoria finale del concorso»;

- la “Commissione” si era, quindi, riunita straordinariamente il successivo 20 marzo 2024, così disponendo: «Per il candidato Venuto Angelo, si conferma il punteggio di 14 assegnato provvisoriamente nel verbale del 9 novembre 2023 alla luce della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 8 del bando, di cui punti 11 per anzianità, punti 1 per patente C e punti 2 per i 2 corsi di guida sicura (...). Per l'effetto (...) la graduatoria risulta così riformulata (...)»;

- il Sig. Venuto era stato inserito in graduatoria e collocato - in virtù del punteggio relativo all'anzianità - al quinto posto di merito, mentre esso ricorrente era passato dal nono al decimo posto della graduatoria;

- ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del bando di concorso, la graduatoria, per il profilo “B” di autista, «rimarrà efficace per la durata di un triennio, in modo da essere utilizzata per la copertura delle ulteriori disponibilità che vi saranno in questo periodo prefissato»;

- egli aveva interesse qualificato, protetto dall'art. 24, comma 1, Cost., ad agire, poiché l'esclusione “del controinteressato Sig. Venuto comporterà la ricollocazione del ricorrente Sig. Gissi in posizione superiore a quella attuale e il medesimo ricorrente verrà ampliata la propria chance di essere assunto nei ruoli del Consiglio, per il profilo in oggetto, tramite scorrimento della graduatoria nel periodo fissato dal bando”.

## IN DIRITTO

Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi.

1. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 9, del bando di concorso”.

Con il presente motivo il ricorrente sostiene che, attesa la citata disposizione del bando - secondo cui «Durante la prova orale si procederà all'accertamento della conoscenza di base della lingua (inglese o francese) indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso» -, il Comitato di Presidenza, intervenendo motu proprio, non avrebbe potuto ordinare alla Commissione esaminatrice di riammettere in graduatoria il sig. Venuto - già escluso per non aver sostenuto la prova in lingua inglese, indicata nella domanda -, né la predetta Commissione avrebbe dovuto eseguire “questa speciale deliberazione”.

2. “Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento del fatto”.

Con il motivo in questione, il ricorrente medesimo evidenzia l'illegittimità, per erroneità dei presupposti e travisamento del fatto, della delibera - nella parte in cui è affermato che «il candidato VENUTO (...) al momento dell'esame ha dichiarato di essere incorso in un errore materiale richiedendo piuttosto di essere interrogato in francese, lingua in cui effettivamente ha sostenuto l'esame terminato con un giudizio di idoneità» - con cui il Comitato di Presidenza ha disposto la restituzione degli atti alla “Commissione”, non emergendo dal verbale del 15 gennaio 2024 (ove, per quanto di interesse, si legge che «il candidato dichiara di avere conoscenza esclusivamente della lingua francese e rifiuta di sostenere il colloquio in lingua inglese») che il Sig. Venuto avesse dichiarato di esser incorso in un errore materiale, peraltro nel caso non configurabile, né che avesse “mai terminato l'esame con un giudizio di idoneità” (diversamente da quanto avvenuto in relazione agli altri candidati).

Aggiunge che “Ammettere che esista una «domanda originaria» che per un candidato, rispetto alla lingua come rispetto a ogni altra statuizione, possa essere modificata in sede di concorso, costituisce una grave e manifesta violazione della par condicio”.

3. “Violazione dell'art. 3, comma 1, Cost. ed eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento, in relazione all'applicazione dell'art. 8, comma 9, del bando di concorso”.

Con il terzo motivo si riafferma, sotto il profilo dell'eccesso di potere per disparità di trattamento, avuto riguardo alla natura peculiare e manifesta del vizio della sopra richiamata delibera del Comitato di Presidenza, l'illegittimità di quest'ultima, essendo stata la più volte menzionata previsione del bando “applicata a tutti i candidati ad eccezione dell'odierno controinteressato”.

4. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, profilo B, lett. g, e 8, comma 9, del bando di concorso”.

Sotto altro e convergente profilo, in via subordinata, il ricorrente denuncia la illegittimità della delibera, adottata dalla Commissione esaminatrice - in asserita esecuzione di quella del Comitato di Presidenza -, con la quale è stato disposto l'inserimento in graduatoria del sig. Venuto, non avendo quest'ultimo superato la verifica di idoneità prescritta dagli artt. 2, comma 1, profilo "B", lett. g, e 8, comma 9, del bando.

5. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso".

Con l'ultimo motivo, in via ulteriormente subordinata, è affermata l'illegittimità della delibera del Comitato di Presidenza, per avere quest'ultimo esercitato funzioni sostitutive rispetto all'operato della Commissione esaminatrice, "in contrasto con i poteri ed il ruolo immanenti alla disciplina" di cui all'art. 11, comma 4, del bando di concorso, ove è previsto che «la graduatoria di merito e quelle dei vincitori di concorso verranno approvate dal Comitato di Presidenza del CSM, con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego».

II. L'istanza cautelare.

In via cautelare, il ricorrente ha chiesto sospendersi gli atti impugnati.

Con riguardo al profilo del fumus boni iuris ha richiamato i motivi di impugnazione.

Con riferimento al periculum ha precisato - sul presupposto che alla procedura concorsuale, conclusasi con l'approvazione della graduatoria impugnata in parte qua, "seguirà, in assenza di misure cautelari, ad esito delle normali verifiche, l'immissione in ruolo del controinteressato Sig. Venuto" - che egli si vedrà immediatamente privato del posto in più per lo scorrimento al quale egli ha diritto e interesse, "visto che questo posto sarà stato consumato dal controinteressato Sig. Venuto fino alla definizione del giudizio di merito"; peraltro, il danno, oltre che grave, in quanto relativo ad una posizione lavorativa, sarebbe anche irreparabile, perché "la privazione di questa chance, riguardando un interesse lavorativo personale e non semplicemente patrimoniale, non è suscettibile ex se di integrale risarcimento per equivalente".

Ha inoltre aggiunto che la sospensione in parte qua della graduatoria impugnata è nell'interesse sia dell'amministrazione sia del controinteressato Sig. Venuto, in quanto la prima, in assenza di misure cautelari di sospensione, "si vedrebbe intenta ad assumere, in ruolo, un'unità di personale non selezionato correttamente secondo le regole del concorso" e per il quale neppure è stato accertato il possesso del requisito della lingua straniera; il secondo si vedrebbe, a sua volta, immesso in ruolo temporaneamente, per poi cessare dal servizio ad esito del giudizio di merito.

III. Osservazioni dell'Ufficio Studi.

Il ricorso è da disattendere, per le ragioni di seguito illustrate, sicché si ritiene opportuno che il Consiglio si costituisca in giudizio per il conseguimento della declaratoria di inammissibilità e/o rigetto della domanda.

### III.1. Le delibere impugnate.

Si riporta, in primo luogo, per comodità di lettura e nei tratti di immediato interesse, la delibera in data 14 marzo 2024 adottata dal “Comitato”: «rilevato di non condividere l'esclusione stabilita dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 11 del 22 febbraio 2024, in sede di valutazione definitiva del punteggio assegnato ai titoli dichiarati in domanda, con riferimento al candidato per le mansioni di autista Angelo Venuto, in relazione al quale si è osservato “... che il bando non prevede la possibilità di modificare la richiesta, inserita nella domanda di partecipazione al concorso, relativa alla lingua per la quale occorre ottenere l'idoneità. La giurisprudenza del Consiglio di Stato citata in premessa non consente alla Commissione tale modifica in quanto, in ossequio ai principi indicati in premessa, verrebbe a determinarsi una violazione della par condicio tra i candidati. Pertanto, non avendo superato la prova di idoneità nella lingua richiesta, per il candidato Venuto deve concludersi per un giudizio di non idoneità rispetto a tale ultimo requisito ...”; rilevato che il candidato Venuto, dopo avere indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso la scelta della lingua inglese per la prova orale di lingua straniera, al momento dell'esame ha dichiarato di essere incorso in un errore materiale richiedendo piuttosto di essere interrogato in francese, lingua in cui effettivamente ha sostenuto l'esame terminato con un giudizio di idoneità; ritenuto che all'occorrenza, frutto di un mero errore materiale di indicazione, non si attagli la giurisprudenza amministrativa consolidata richiamata dalla commissione secondo cui i requisiti di legittimazione ed i titoli di merito di cui si richiede la valutazione devono essere indicati perentoriamente entro il termine di presentazione della domanda e non possono essere successivamente integrati o modificati per non alterare la condizione di parità di tutti i concorrenti; ritenuto invero che l'indicazione della lingua straniera in cui sostenere la prova orale non costituisce requisito di legittimazione né titolo di merito incidente sulla valutazione comparativa dei candidati, ma incombente procedimentale - neutro rispetto agli esiti della prova - dipendente dall'esercizio di una facoltà rimessa dal bando al candidato di scelta delle materie alternativa su cui essere valutato; ritenuto che l'esercizio tardivo di tale facoltà in modifica dell'indicazione contenuta nella domanda originaria non possa ritenersi integrare violazione di prerogativa di altri candidati né alterazione della pari condizione di tutti gli aspiranti; ritenuto pertanto che il candidato Venuto debba essere ammesso alla valutazione di merito delle prove

e reinserito, sulla base dei punteggi complessivamente ottenuti, nella graduatoria finale del concorso; ritenuto che debba quindi preliminarmente procedersi alla verifica finale dei titoli e dei punteggi riconoscibili al candidato Venuto, cui la Commissione non ha provveduto in ragione della esclusione pregiudiziale; ritenuto che per lo svolgimento di detto incombenza e per la conseguente revisione della graduatoria finale del concorso sia necessario un nuovo intervento della Commissione esaminatrice; delibera di restituire gli atti alla Commissione esaminatrice perché proceda alla definitiva valutazione dei titoli e dei punteggi riconoscibili al candidato Angelo Venuto in esito alle prove sostenute e lo reinserisca, nella posizione conseguente al punteggio ottenuto, nella graduatoria finale del concorso».

Nel verbale di riunione redatto dalla Commissione esaminatrice in data 20 marzo 2024 si legge, tra l'altro: «La Commissione si riunisce in adempimento a quanto richiesto dalla delibera del Comitato di Presidenza del 14 marzo 2024 con cui sono stati restituiti gli atti per procedere alla valutazione dei titoli e punteggi del candidato, per il profilo di autista, Venuto Angelo, non inserito in graduatoria in quanto giudicato non idoneo alla prova di lingua richiesta (...). Per il candidato Venuto Angelo si conferma il punteggio di 14 assegnato provvisoriamente nel verbale del 9 novembre 2023 alla luce della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 8 del bando, di cui punti 11 per anzianità, punti 1 per patente C e punti 2 per i 2 corsi di guida sicura».

### III.2. Sull'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, giacché dall'eventuale accoglimento dello stesso non discenderebbe alcun beneficio alla sfera giuridica del ricorrente, difettando l'elevato grado di probabilità della verifica, in futuro, del paventato danno, dedotto in termini di perdita di chance, integrato dalla ipotetica mancata assunzione per effetto dell'inserimento in graduatoria del sig. Venuto.

Il ricorrente medesimo, infatti, anche ove risultasse nono, anziché decimo, in graduatoria, avrebbe pur sempre dinanzi a sé ben tre idonei, che rendono del tutto aleatoria la sua assunzione entro il triennio, non evincendosi la sussistenza di una situazione di organico destinata, in qualche modo, ad evolversi significativamente in tale arco temporale.

### III.3. Sull'infondatezza del ricorso.

Il ricorso è, comunque, infondato.

Il primo ed il quinto motivo sono da disattendere nella parte in cui è censurata la delibera, adottata dal "Comitato", in data 16 marzo 2024.

Infatti, da un lato, quest'ultima non ha costituito espressione dell'esercizio di un potere sostitutivo - che postula l'adozione del provvedimento di originaria spettanza di altro organismo -, bensì di una legittima prerogativa delineata dal bando, che, demandando all'organo di controllo l'approvazione del deliberato della "Commissione", ha implicitamente contemplato, nella ricorrenza di vizi inficianti il deliberato in questione, il diniego dell'approvazione stessa.

E, nel caso, il vizio riscontrato - non attinente al merito delle valutazioni adottate dalla "Commissione" - ha riguardato un profilo (su cui v. meglio infra) inerente alla corretta applicazione delle previsioni di bando.

Dall'altro lato, il "Comitato", rilevata la illegittimità dell'esclusione di un candidato, non poteva che invitare la "Commissione" ad esprimersi nuovamente rimuovendo il vizio afferente alla originaria delibera, superata, pertanto, dalla approvazione della nuova graduatoria, costituente atto conclusivo a rilevanza esterna della procedura concorsuale.

Il primo motivo va disatteso anche nella parte in cui è censurato l'operato della "Commissione", per essersi quest'ultima adeguata all'asserito "ordine" del "Comitato".

In proposito, la delibera conclusiva della "Commissione" - nel recepire, facendole proprie, le osservazioni del predetto "Comitato", di valenza endo-procedimentale -, lungi dall'inserire coattivamente un candidato in graduatoria, ha linearmente proceduto alla valutazione, in precedenza non formalizzata per effetto della sopraggiunta esclusione, del candidato stesso, da cui è derivata, tenuto conto del punteggio acquisito, la sua collocazione in posizione utile.

Sul piano del rispetto della previsione di bando, la delibera in questione non è affetta dal vizio denunciato nel predetto primo motivo, in quanto la disposizione concernente la prova in lingua straniera lasciava libero il candidato di optare per l'inglese o per il francese, senza porre condizioni o vincoli di sorta, essendo indifferente per l'amministrazione la conoscenza, da parte del candidato, dell'una o dell'altra lingua.

La più volte richiamata previsione di bando (i.e.: «Durante la prova orale si procederà all'accertamento della conoscenza di base della lingua - inglese o francese - indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso») aveva solo lo scopo di chiarire che la prova di lingua sarebbe stata effettuata nel corso dell'esame orale, essendo, per il resto, meramente funzionale ad una efficace gestione, nell'ambito della procedura concorsuale, della prova stessa, il cui espletamento avrebbe richiesto la nomina di un esperto di lingua inglese ed uno di lingua francese solo ove i vari candidati avessero espresso scelte difformi, bastando, in caso contrario, la nomina di un solo esperto.

Ma poiché, nel caso specifico, gli esperti nominati sono stati due, peraltro entrambi presenti il giorno della prova, non vi è stato alcun disagio sul fronte organizzativo per l'amministrazione.

Ciò posto, deve escludersi una violazione della par condicio, non venendo qui in considerazione la mancata produzione di un titolo e/o di un documento da presentarsi a pena di inammissibilità, né una errata compilazione della domanda, bensì la scelta, rimessa al candidato, di una delle due lingue per lo svolgimento della prova, poi effettivamente svolta.

La valenza di un documento attestante un titolo, riferito a fatti del passato, non è infatti equiparabile a quella di una prova - destinata a svolgersi in data successiva a quella di presentazione della domanda -, apprezzabile solo al momento del suo svolgimento.

Così come, pertanto, la par condicio non poteva ritenersi certamente violata al momento della scelta iniziale, neppure poteva esserlo al momento successivo, non essendo, del resto, ragionevolmente ipotizzabile (contrariamente a quanto ritenuto in ricorso, sul generico rilievo che l'esaminatrice in francese possa esser stata “percepita come più agevole per il conseguimento dell'idoneità a cui aspirava il controinteressato”) una decisione “a posteriori” guidata da un giudizio di convenienza - presupponente, peraltro, la conoscenza, ad opera del candidato, di entrambe le lingue - formulato, sul momento, sulla base di una sfuggente sensazione.

D'altra parte, il giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV<sup>^</sup>, 27 ottobre 2005, n. 6039), in relazione a vicenda in cui il candidato non aveva espresso alcuna scelta, ha affermato che “l'esclusione da una procedura selettiva per pubblico concorso è disposta sempre per la mancanza di uno dei requisiti generali o speciali da possedere per la partecipazione al concorso stesso, mentre ogni altra causa di esclusione deve essere precisamente motivata in ordine alla sua ragionevolezza in relazione alla tutela di un preciso interesse pubblico, pena la sua illegittimità: ciò in quanto le disposizioni del bando di gara sono finalizzate esclusivamente alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione <<https://dejure.it/>>”.

Pertanto, avuto riguardo alla singolare previsione del bando, ed alla peculiarità della vicenda, non può che valere il principio secondo cui deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse - non opponendosi a ciò, nel caso specifico, interessi pubblici diversi e di maggior rilievo - che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati.

Anche il secondo motivo è da disattendere, poiché il contenuto rilevante della delibera del “Comitato” non attiene alle ragioni per le quali il candidato ha chiesto di essere sottoposto

alla prova in lingua francese, bensì all'esistenza del vizio inficiante l'esclusione, sancita (a torto) dalla "Commissione", per avere quest'ultima ravvisato nella previsione di bando una preclusione ad una scelta effettuata al momento della prova.

Del resto, il riferimento - eventualmente anche improprio, nonché irrilevante, atteso quanto sopra - all'"errore materiale" offre plausibile spiegazione di una indicazione del candidato palesemente non collimante con l'intenzione, essendo arduo ipotizzare, da un lato, che il medesimo conoscesse (in contrasto con quanto dichiarato alla "Commissione") entrambe le lingue, e, dall'altro, che volesse pregiudicare in partenza, contro ogni logica (indicando consapevolmente una lingua della quale non era a conoscenza), l'esito dell'esame.

Il predetto motivo è da rigettare - e da trattare per connessione unitamente al quarto - anche nella parte in cui, in contrasto con quanto risultante dalla delibera del "Comitato, si nega l'effettivo conseguimento dell'idoneità da parte del sig. Venuto.

Va sul punto evidenziato che quest'ultimo è stato ammesso a sostenere la prova in lingua francese (a conferma dell'insussistenza di alcuna difficoltà organizzativa per la "Commissione"), senza riportare una valutazione negativa, che, nel caso, avrebbe certamente ed immediatamente condotto, essendo il giudizio di idoneità necessario, al mancato superamento della prova (con conseguente superfluità di una "riserva" di decisione).

Sicché, l'affermazione, contenuta nella più volte citata delibera del "Comitato", di raggiunta "idoneità" della prova del candidato, si presta comunque a dare evidenziazione, in chiave meramente rafforzativa della riscontrata illegittimità, di un implicito giudizio di "idoneità" che, alla fine, la stessa "Commissione" ha confermato, mediante l'inserimento del candidato medesimo, in origine escluso, nella graduatoria definitivamente approvata.

Anche il terzo motivo è infondato, poiché disparità di trattamento vi sarebbe stata ove, in presenza di analoga richiesta di altro candidato di voler sostenere la prova nella lingua non indicata nella domanda, la "Commissione" avesse opposto un diniego; il che non risulta essere avvenuto.

#### III.4. Sull'infondatezza dell'istanza cautelare.

L'istanza cautelare è infondata per difetto di fumus, per quanto sopra detto.

Del tutto carente è altresì il requisito del periculum, già sol per il fatto che il ricorrente - decimo in graduatoria - agisce a dichiarata tutela di una chance, nell'auspicio che entro il triennio di validità della graduatoria stessa l'amministrazione proceda, ipoteticamente, all'assunzione di altri idonei, in aggiunta ai cinque già vincitori.

Sicché, la sospensione in parte qua della graduatoria, nell'immediato, finirebbe - nell'insussistenza di qualsiasi esigenza da salvaguardare in via cautelare - per essere, in via esclusiva, funzionale alla estromissione di fatto del controinteressato, che per converso ha effettuato la prova di esame con un punteggio elevato, tale da determinarne il posizionamento al quinto posto.

#### IV. Conclusioni.

In ragione di tutto quanto esposto il ricorso proposto dal sig. LORENZO GISSI è inammissibile, e, comunque, infondato.

Pertanto, è opportuno che il Consiglio si costituisca in giudizio per chiedere la declaratoria di inammissibilità, o, comunque, di rigetto della domanda.”

Sulla base di tali condivisibili argomentazioni il Consiglio,

delibera

di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio per chiedere la declaratoria di inammissibilità, o, comunque, il rigetto della domanda e dell'istanza cautelare.”»

2) - **262/AC/2022** – Settima Commissione: Richiesta di ulteriore proroga per un periodo di sei mesi dell'incarico ex art. 28 del R.A.C. del gruppo di lavoro finalizzato alla verifica delle “Linee guida in tema di trattazione di procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica.”.

Settima Commissione: Dott.ssa Claudia Caramanna. Richiesta di proroga per un periodo di sei mesi dell'incarico ex art. 28 del R.A.C. del gruppo di lavoro finalizzato alla verifica delle “Linee guida in tema di trattazione di procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica.”.

«Il Comitato di Presidenza, viste le pratica indicata in oggetto, delibera di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea plenaria, la proposta che di seguito si riporta:

“Il Consiglio,

- vista la delibera consiliare in data 26 aprile 2023, che qui si richiama integralmente, con cui è stato autorizzato l'incarico dei dottori Flavia Costantini, Marisa Mosetti, Simonetta Rotili, Manuela Morrone, Elisabetta Moreschini, Vittoria Bonfanti, Barbara Cavallo e Livia Locci per un periodo di sei mesi senza compenso e senza esonero, ai sensi dell'art. 28, comma

3 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per le esigenze connesse all'attività della Settima Commissione quali componenti del gruppo di lavoro di cui in oggetto;

- vista la delibera consiliare in data 24 gennaio 2024 con cui è stata autorizzata la proroga del predetto incarico, a decorrere dal 26 ottobre 2023 per un periodo di sei mesi;

- vista la delibera consiliare in data 6 marzo 2024, che qui si richiama integralmente, con cui è stato autorizzato l'incarico della dott.ssa Claudia CARAMANNA per un periodo di tre mesi senza compenso e senza esonero, ai sensi dell'art. 28, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per le esigenze connesse all'attività della Settima Commissione quale componente del gruppo di lavoro di cui in oggetto;

viste le richieste in data 16 maggio 2024 della Settima Commissione, che si riportano di seguito ai fini che qui rilevano:

*“La Settima Commissione, nella seduta del 16 maggio 2024,*

*[...]*

*- tenuto conto del lavoro finora effettuato dal predetto gruppo, compendiato nell'appunto illustrativo presentato al Comitato di Presidenza in data 14 maggio 2024, e considerato che, all'esito dell'analisi delle risposte al monitoraggio, devono essere predisposte le Linee guida per gli Uffici giudiziari in tema di trattazione di procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, [...]*

*- acquisita la disponibilità alla proroga delle componenti precedentemente nominate;*

*- considerato che la Settima Commissione ha ritenuto di dover richiedere la proroga dell'incarico per un ulteriore periodo di sei mesi;*

*delibera*

*di richiedere la proroga dell'incarico, senza esonero dall'attività giudiziaria e senza compensi, salvo il rimborso spese, per un periodo di sei mesi ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità, ai sottoindicati magistrati:*

*- dott.ssa Flavia Costantini, giudice presso il Tribunale di Roma;*

*- dott.ssa Marisa Masetti, giudice presso il Tribunale di Roma,*

*- dott.ssa Simona Rotili, giudice presso il Tribunale di Benevento;*

*- dott.ssa Manuela Morrone, giudice presso il Tribunale di Cosenza;*

*- dott.ssa Elisabetta Moreschini, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Trieste;*

*- dott.ssa Vittoria Bonfanti, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;*

*- dott.ssa Barbara Cavallo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara;*

- dott.ssa Livia Locci, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.”.

“La Settima Commissione, nella seduta del 16 maggio 2024,

- vista la delibera consiliare in data 6 marzo 2024, che qui si richiama integralmente, con cui è stato autorizzato l'incarico della dott.ssa Claudia CARAMANNA per un periodo di tre mesi senza compenso e senza esonero, ai sensi dell'art. 28, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per le esigenze connesse all'attività della Settima Commissione quale componente del gruppo di lavoro di cui in oggetto;

- tenuto conto del lavoro finora effettuato e considerato che la compilazione del monitoraggio per le Procure minorili, diramato congiuntamente con il Ministero della Giustizia, non è ancora conclusa e che i relativi esiti dovranno essere elaborati prima a livello statistico e successivamente analizzati a livello giuridico;

- tenuto altresì conto della coeva richiesta di proroga delle altre componenti del gruppo di lavoro, motivata dalla necessità di predisporre le Linee Guida per gli uffici giudiziari, proseguendo il lavoro finora svolto anche con l'apporto della dott.ssa Claudia Caramanna; [...]

- acquisita la disponibilità alla proroga della dott.ssa Caramanna;

delibera

di richiedere la proroga dell'incarico, senza esonero dall'attività giudiziaria e senza compensi, salvo il rimborso spese, per un periodo di sei mesi ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità, al sottoindicato magistrato:

- dott.ssa Claudia CARAMANNA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.”.

- ritenute condivisibili le esigenze rappresentate dalla Settima commissione;

- rilevato che sussistono i presupposti di cui all'art. 28 RAC per la proroga dei richiesti incarichi

delibera

di prorogare l'incarico, senza esonero dall'attività giudiziaria e senza compensi, salvo il rimborso spese, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 26 aprile 2024 ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità, ai sottoindicati magistrati:

- dott.ssa Flavia Costantini, giudice presso il Tribunale di Roma;

- dott.ssa Marisa Mosetti, giudice presso il Tribunale di Roma,

- dott.ssa Simona Rotili, giudice presso il Tribunale di Benevento;

- dott.ssa Manuela Morrone, giudice presso il Tribunale di Cosenza;

- dott.ssa Elisabetta Moreschini, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Trieste;
- dott.ssa Vittoria Bonfanti, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

- dott.ssa Barbara Cavallo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara;

- dott.ssa Livia Locci, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;

di prorogare l'incarico, senza esonero dall'attività giudiziaria e senza compensi, salvo il rimborso spese, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 6 giugno 2024 ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per la dott.ssa Claudia CARAMANNA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.”.».



**PRIMA COMMISSIONE****ORDINE DEL GIORNO****INDICE****INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI..... 1**

1) - **298/IE/2024** - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Pietro SPERA 2. FUNZIONI: Giudice del Tribunale GENOVA 3. ENTE CONFERENTE: MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: Componente dell'Osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal DM 7 agosto 2023 n. 110 (decreto del 29/3/2024) - luogo di svolgimento ROMA. (relatore Consigliere AIMI)..... 1

2) - **263/IE/2024** - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Damiano SPERA 2. FUNZIONI: Giudice del Tribunale MILANO 3. ENTE CONFERENTE: GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. 4. INCARICO CONFERITO: Direttore scientifico, moderatore dei lavori nel webinar la responsabilità civile e redazione di un testo scritto sul tema delle novità in materia di responsabilità civile (modalità: da remoto) - luogo di svolgimento MILANO. (relatore Consigliere FORZIATI)..... 2

3) - **320/IE/2024** - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Ileana FEDELE 2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: Componente dell'Osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal DM 7 agosto 2023 n 110 (decreto del 16/4/2024) - luogo di svolgimento ROMA. (relatore Consigliere FORZIATI) ..... 4

4) - **331/IE/2024** - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alberto BARBAZZA 2. FUNZIONI: Magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perchè collocato fuori dal ruolo organico della magistratura per assumere incarico presso l'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura 3. ENTE CONFERENTE: AIAF - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI 4. INCARICO CONFERITO: Relatore nell'ambito di un convegno in tema di diritto di famiglia e minorile - luogo di svolgimento TREVISO. (relatore Consigliere FORZIATI) .. 5

- 5) - **342/IE/2024** - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Enzo VINCENTI 2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: Componente dell'Osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal DM 7 agosto 2023 n 110 ( decreto del 16/4/2024) - luogo di svolgimento ROMA. (relatore Consigliere FORZIATI) ..... 6
- 6) - **326/IE/2024** - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Riccardo MASSERA 2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Appello ROMA 3. ENTE CONFERENTE: MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: Componente dell"Osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal DM 7 agosto 2023 n.110 ( decreto del 29/3/2024) - luogo di svolgimento ROMA (relatore Consigliere ABENAVOLI). ..... 8
- 7) - **348/IE/2024** - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Milto Stefano DE NOZZA 2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale LECCE 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - GABINETTO DEL MINISTRO 4. INCARICO CONFERITO: Capo della delegazione italiana presso il GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) - luogo di svolgimento FRANCIA. (relatore Consigliere ABENAVOLI) ..... 9
- VARIE INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI ..... 12**
- 1)- **6/XX/2024** – Rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, per il prossimo quadriennio: richiesta del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Prof. Stefano Solimano, pervenuta in data 6 marzo 2024, di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, per la designazione di due componenti effettivi, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21.12.1999, n.537: *proposta nominativa*.(relatore Consigliere ABENAVOLI)..... 12

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

1) - **298/IE/2024** -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 10/04/2024 - 14/05/2024 N. 22421

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Pietro SPERA

2. FUNZIONI: Giudice del Tribunale GENOVA

3. ENTE CONFERENTE: MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

4. INCARICO CONFERITO: Componente dell'Osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal DM 7 agosto 2023 n. 110 (decreto del 29/3/2024) - luogo di svolgimento ROMA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHIESTO: dal 29/03/2024 al 29/03/2029

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 36 (n.6 ore per il 2024; n.6 ore per il 2025; n.6 ore per il 2026; n.6 ore per il 2027; n.6 ore per il 2028; n.6 ore per il 2029)

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 1

9. INCARICHI IN ATTO: 1 (30/24)

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2024 = 0**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2025 = 0**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2026 = 0**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2027 = 0**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2028 = 0**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2029 = 0**

**(relatore Consigliere AIMI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visto l'art. 16 del regio decreto n. 12/1941;

- visto l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001;
- rilevato che l'istanza è conforme alle disposizioni e ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;
- rilevato, altresì, che non sussistono ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di attività giudiziarie intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'ordine giudiziario;
- preso atto del parere favorevole espresso dal dirigente dell'ufficio;
- preso atto altresì del parere favorevole espresso dal competente Consiglio giudiziario;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico con decorrenza dalla data di approvazione della presente delibera e nei limiti di tre anni e di 80 (ottanta) ore annue (da computarsi cumulativamente con le ore richieste per gli incarichi già autorizzati), con l'impegno per il dott. SPERA di indicare, al termine, le ore effettivamente impiegate nello svolgimento dell'incarico.”

**2) - 263/IE/2024 -**

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 27/03/2024 - 08/05/2024 - 16/05/2024 N. 22363
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Damiano SPERA
2. FUNZIONI: Giudice del Tribunale MILANO
3. ENTE CONFERENTE: GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.
4. INCARICO CONFERITO: Direttore scientifico, moderatore dei lavori nel webinar “la responsabilità civile” e redazione di un testo scritto sul tema delle novità in materia di responsabilità civile (modalità: da remoto) - luogo di svolgimento MILANO
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHiesto: dal 07/05/2024 al 30/05/2024
6. IMPEGNO ORARIO RICHiesto: Ore 16
7. COMPENSO PREVISTO: Euro 4000
8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 9

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì

**Ore già deliberate, al 22/05/2024, per l'anno 2024 = 0**

**(relatore Consigliere FORZIATI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- rilevato, altresì, che non sussistono ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di attività giudiziarie intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- considerato che il dott. SPERA ha correttamente reso in data 27 marzo 2024 le dichiarazioni di cui alle lettere f e h dell'art. 16.2 della circolare n. 22581 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- atteso che l'ente conferente si occupa stabilmente e principalmente di attività formativa (cfr art.3 dello statuto sociale);

- considerato che, negli ultimi anni, sono stati autorizzati dal Consiglio numerosi incarichi conferiti dalla suddetta società nei riguardi di svariati magistrati;

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal dirigente dell'Ufficio e dal competente Consiglio Giudiziario;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

3) - **320/IE/2024** -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 17/04/2024 – 26/4/2024 - 14/05/2024 N. 22464

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Ileana FEDELE

2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione

3. ENTE CONFERENTE: MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

4. INCARICO CONFERITO: Componente dell'Osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal DM 7 agosto 2023 n 110 (decreto del 16/4/2024) - luogo di svolgimento ROMA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHIESTO: dal 16/04/2024 al 16/04/2029

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: non specificato

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: nessun incarico

9. INCARICHI IN ATTO: 1(961/2023)

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2024 = 0**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2025 = 0**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2026 = 0**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2027 = 0**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2028 = 0**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2029 = 0**

**(relatore Consigliere FORZIATI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visto l'art. 16 del regio decreto n. 12/1941;

- visto l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001;

- rilevato che l'istanza è conforme alle disposizioni e ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- rilevato, altresì, che non sussistono ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di attività giudiziarie intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'ordine giudiziario;
- preso atto del parere favorevole espresso dal dirigente dell'ufficio;
- preso atto altresì del parere favorevole espresso dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico con decorrenza dalla data di approvazione della presente delibera e nei limiti di tre anni e di 80 (ottanta) ore annue (da computarsi cumulativamente con le ore richieste per gli incarichi già autorizzati), con l'impegno per la dott.ssa FEDELE di indicare, al termine, le ore effettivamente impiegate nello svolgimento dell'incarico.”

**4) - 331/IE/2024 -**

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 21/04/2024 N. 22473

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alberto BARBAZZA

2. FUNZIONI: Magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perchè collocato fuori dal ruolo organico della magistratura per assumere incarico presso l'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura

3. ENTE CONFERENTE: AIAF - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

4. INCARICO CONFERITO: Relatore nell'ambito di un convegno in tema di diritto di famiglia e minorile - luogo di svolgimento TREVISO

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHIESTO: il 31/05/2024

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 2

7. COMPENSO PREVISTO: Euro 500

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 10

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

**Ore già deliberate, al 22/05/2024, per l'anno 2024 = 2**

**(relatore Consigliere FORZIATI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- letti gli artt. 12.1 e 12.2 della citata circolare, i quali prevedono: *"I magistrati collocati fuori ruolo, considerata la generica formulazione dell'art. 16 R.D. 12/41 nonchè l'esigenza anche per tali magistrati di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il loro status, sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuta la compatibilità dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale. La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio del magistrato collocato fuori ruolo, dunque l'espressione del relativo parere, è rimessa, invece, al soggetto istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni extragiudiziarie"*;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura;

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

**5) - 342/IE/2024 -**

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 22/04/2024 - 14/05/2024 – 30/4/2024 N. 22475

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Enzo VINCENTI

2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione

3. ENTE CONFERENTE: MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

4. INCARICO CONFERITO: Componente dell'Osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal DM 7 agosto 2023 n 110 (decreto del 16/4/2024) - luogo di svolgimento ROMA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHIESTO: dal 16/04/2024 al 16/04/2029

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: non specificato

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 3

9. INCARICHI IN ATTO: 3 (16/2024 – 843/2022 – 809/2022)

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2024 = 30**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2025 = 30**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2026 = 0**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2027 = 0**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2028 = 0**

**Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2029 = 0**

**(relatore Consigliere FORZIATI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visto l'art. 16 del regio decreto n. 12/1941;

- visto l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001;

- rilevato che l'istanza è conforme alle disposizioni e ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- rilevato, altresì, che non sussistono ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di attività giudiziarie intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'ordine giudiziario;

- preso atto del parere favorevole espresso dal dirigente dell'ufficio;

- preso atto altresì del parere favorevole espresso dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

propone

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico con decorrenza dalla data di approvazione della presente delibera e nei limiti di tre anni e di 80 (ottanta) ore annue (da computarsi cumulativamente con le ore richieste per gli incarichi già autorizzati), con l'impegno per il dott. VINCENTI di indicare, al termine, le ore effettivamente impiegate nello svolgimento dell'incarico.”

**6) - 326/IE/2024 -**

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 09/04/2024 – 19/4/2024 - 22/4/2024 – 3/5/2024 – 13/5/2024 – 14/5/2024 N. 22419

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Riccardo MASSERA

2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Appello ROMA

3. ENTE CONFERENTE: MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

4. INCARICO CONFERITO: Componente dell"Osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal DM 7 agosto 2023, n. 110 (decreto del 29/3/2024) - luogo di svolgimento ROMA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHiesto: dal 29/03/2024 al 29/03/2029

6. IMPEGNO ORARIO RICHiesto: 60 ore (n.10 ore nel 2024; n.10 ore nel 2025; n.10 ore nel 2026; n.10 ore nel 2027; n.10 ore nel 2028; n.10 ore nel 2029)

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 1

9. INCARICHI IN ATTO: 1(325/2024)

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

Ore già deliberate, al 22/05/2024, per l'anno 2024 = 10

Ore già deliberate, al 22/05/2024, per l'anno 2025 = 0

Ore già deliberate, al 22/05/2024, per l'anno 2026 = 0

Ore già deliberate, al 22/05/2024, per l'anno 2027 = 0

Ore già deliberate, al 22/05/2024, per l'anno 2028 = 0

Ore già deliberate, al 22/05/2024, per l'anno 2029 = 0

**(relatore Consigliere ABENAVOLI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visto l'art. 16 del regio decreto n. 12/1941;

- visto l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001;

- rilevato che l'istanza è conforme alle disposizioni e ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche;

- rilevato, altresì, che non sussistono ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di attività giudiziarie intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'ordine giudiziario;

- preso atto del parere favorevole espresso dal dirigente dell'ufficio;

- preso atto altresì del parere favorevole espresso dal competente Consiglio giudiziario;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico con decorrenza dalla data di approvazione della presente delibera e nei limiti di tre anni e di 80 (ottanta) ore annue, con l'impegno per il dott. MASSERA di indicare, al termine, le ore effettivamente impiegate nello svolgimento dell'incarico.”

7) - **348/IE/2024** -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 02/05/2024 – 3/5/2024 - 15/05/2024 N. 22523

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Milto Stefano DE NOZZA

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale LECCE

3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - GABINETTO DEL MINISTRO

4. INCARICO CONFERITO: Capo della delegazione italiana presso il GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) - luogo di svolgimento FRANCIA
  5. PERIODO DI SVOLGIMENTO RICHIESTO: dal 17/06/2024 al 14/06/2026
  6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 75 (n.25 ore nel 2024; n.25 ore nel 2025; n.25 ore nel 2026)
  7. COMPENSO PREVISTO: gratuito
  8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 2
  9. INCARICHI IN ATTO: 1 (640/2023)
  10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
  11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno
  12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No
- Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2024 = 6**
- Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2025 = 10**
- Ore già deliberate, al 22/05/2024 per l'anno 2026 = 10**
- (relatore Consigliere ABENAVOLI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la circolare consiliare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche e considerato che l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti;
- rilevato che non sussistono ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di attività giudiziarie intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Ufficio e dal competente Consiglio Giudiziario;
- considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia;
- ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze;

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto l'incarico, ferme restando le determinazioni del dirigente dell'ufficio in ordine alla regolamentazione dell'assenza.”

**VARIE INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI**

1)- **6/XX/2024** –

Rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, per il prossimo quadriennio: richiesta del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Prof. Stefano Solimano, pervenuta in data 6 marzo 2024, di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, per la designazione di due componenti effettivi, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21.12.1999, n.537

**(relatore Consigliere ABENAVOLI)**

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visto l'art. 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

- visto l'art. 16 del d.lgs. n. 398 del 17 novembre 1997;

- visto l'art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999;

- letta la nota pervenuta in data 6 marzo 2024, con la quale il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Prof. Stefano Solimano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano ha chiesto di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, per la designazione di due componenti effettivi, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21.12.1999, n. 537, per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali di detta Università;

- rilevato che con delibera dell'Adunanza Plenaria in data 3 aprile 2024 è stato disposto interpello tra tutti i magistrati in servizio;

- considerato che, a seguito di tale interpello, sono pervenute le dichiarazioni di disponibilità dei dottori: Annarita DONOFRIO, Consigliere della Corte di Appello di Bologna; Alessandra CERRETI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano; Maurizio ASCIONE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano; Giulia DE LUCA, Giudice del Tribunale di Aosta;

- valutata la documentazione prodotta dagli interessati ed acquisite informazioni utili per lo scrutinio degli aspiranti;

- considerato che tutti i magistrati che hanno dato la loro disponibilità, sulla base delle auto relazioni allegate, possiedono adeguate attitudini tecniche e professionali, esperienze didattiche e capacità organizzative, sicuro indice di idoneità all'espletamento dell'incarico in questione;

delibera

- di indicare per l'Università Cattolica del Sacro Cuore- Milano, ai fini della scelta dei componenti del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali di tale Università, i seguenti magistrati: dott.ssa Annarita DONOFRIO, Consigliere della Corte di Appello di Bologna; dott.ssa Alessandra CERRETI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano; dott. Maurizio ASCIONE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano; dott.ssa Giulia DE LUCA, Giudice del Tribunale di Aosta;
- di invitare gli stessi magistrati a comunicare tempestivamente al C.S.M. l'assunzione dell'incarico e a dare assicurazioni all'Università dell'avvenuta rimozione di qualsiasi incompatibilità allo svolgimento dell'incarico."



**TERZA COMMISSIONE**  
**ORDINE DEL GIORNO**

**INDICE**

**VARIE..... 1**

1. - Fasc. n. 546/CA/2023 - ricorso al T.A.R. del Lazio proposto dal dott. Cosimo Maria FERRI.  
(Relatore Consigliere MIELE)..... 1

2. - Fasc. n. 696/CA/2023 - ricorso al T.A.R. del Lazio proposto dalla dott.ssa Isabella GINEFRA.  
(Relatore Consigliere MIELE)..... 25

3. - Fasc. n. 193/CN/2024 - concorso per esami a 400 posti di magistrato ordinario indetto con D.M.  
9 ottobre 2023. Candidati espulsi in occasione delle prove scritte del concorso - dott.ssa Euralba  
SALVATORI. (Relatore Consigliere MIELE) ..... 39

4. - Fasc. n. 194/CN/2024 - concorso per esami a 400 posti di magistrato ordinario indetto con D.M.  
9 ottobre 2023. Candidati espulsi in occasione delle prove scritte del concorso - dott.ssa Valentina  
Sara STANCANELLI. (Relatore Consigliere MIELE) ..... 41

5. - Fasc. n. 195/CN/2024 - concorso per esami a 400 posti di magistrato ordinario indetto con D.M.  
9 ottobre 2023. Candidati espulsi in occasione delle prove scritte del concorso - dott. Marco  
TORDIGLIONE. (Relatore Consigliere MIELE)..... 43

**PRATICHE SEGRETE..... 45**

1. - Fasc. n. 267/VT/2024 - richiesta di trasferimento ad altra sede della dott.ssa Valentina  
TORNATORE. (Relatore Consigliere D’OVIDIO) ..... 45

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

O.d.G. n. 1990

5 giugno 2024

**TERZA COMMISSIONE**  
**Seduta del 5 giugno 2024 – ore 10.00**

**VARIE**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

1. - Fasc. n. 546/CA/2023 - ricorso al T.A.R. del Lazio proposto dal dott. Cosimo Maria FERRI. Relatore **Consigliere MIELE**

Il Consiglio,

- visto il ricorso al T.A.R. del Lazio proposto dal dott. Cosimo Maria FERRI per l'annullamento:

*a)* della Delibera del 17.05.2023 - pratica n. 26/VF/2023- del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale si è disposto «il collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 19 della L. 71/2022 al Ministero della Giustizia del dott. Cosimo Maria Ferri, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità», non notificata [...];

*b)* - della nota prot. P10023/2023 del 17.05.2023 con la quale il Segretario Generale del C.S.M. ha comunicato il contenuto di tale deliberazione [...];

*c)* - della nota del Consiglio Superiore della Magistratura prot. n. 4618 del 22.2.2023 (preavviso di rigetto);

*d)* - dei verbali della Terza Commissione del C.S.M. del 20.02.2023, del 13.03.2023 e del 9.5.2023;

*e)* - della nota prot. n. 1690 del 24.2.2023 della Terza Commissione del C.S.M.;

*f)* - del verbale del Ministero della Giustizia del 1.6.2023 di presa di servizio del ricorrente presso il medesimo Ministero;

*g)* - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

- visto il parere n. 132/2024 del 13 maggio 2024 formulato dall'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio al riguardo, che di seguito si riporta:

**«I. Il ricorso al T.A.R. e l'istanza cautelare.**

Con atto pervenuto al C.S.M. in data 17/07/2023, il dott. Cosimo Ferri ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio contro il Consiglio Superiore della Magistratura e nei confronti del Ministero della Giustizia, per “l’annullamento,

- della Delibera del 17.05.2023 - pratica n. 26/VF/2023- del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale si è disposto «il collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 19 della L. 71/2022 al Ministero della Giustizia del dott. Cosimo Maria Ferri, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità», non notificata [...];

- della nota prot. P10023/2023 del 17.05.2023 con la quale il Segretario Generale del C.S.M. ha comunicato il contenuto di tale deliberazione [...];

- della nota del Consiglio Superiore della Magistratura prot. n. 4618 del 22.2.2023 (preavviso di rigetto);

- dei verbali della Terza Commissione del C.S.M. del 20.02.2023, del 13.03.2023 e del 9.5.2023;

- della nota prot. n. 1690 del 24.2.2023 della Terza Commissione del C.S.M.;

- del verbale del Ministero della Giustizia del 1.6.2023 di presa di servizio del ricorrente presso il medesimo Ministero;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se incognito e la condanna dell’Amministrazione al ricollocamento in ruolo del ricorrente”.

In **fatto**, il ricorrente premette di essere un magistrato ordinario e di essere stato “eletto Consigliere Comunale di Carrara, nella tornata amministrativa dell’estate 2022, a seguito del primo turno elettorale del 12.06.2022, in quanto candidato a Sindaco non eletto”.

Egli ricorda di aver chiesto al C.S.M., in data 12.10.2022, “la concessione dell’aspettativa ex art. 81 del D. Lgs n. 267/2000, che gli è stata concessa” e di aver successivamente richiesto, in data 23.01.2023, di essere ricollocato in ruolo.

Segnala, quindi, il ricorrente che con nota prot. n. 4618 del 22.2.2023 “il C.S.M. (terza Commissione) ha comunicato il preavviso di rigetto, in quanto, richiamato l’art. 19 della legge 17.06.2021 n. 71 entrata in vigore in data 21.06.2022, «il dott. Cosimo Maria FERRI ha assunto la carica di consigliere comunale a decorrere dal 28 giugno 2022 - giorno della proclamazione degli eletti alla carica di consiglieri comunali del Comune di Carrara - e che quindi deve farsi applicazione del citato art. 19, vigente a quella data; - considerato, pertanto, che avuto riguardo agli elementi concreti rappresentati, non pare che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza poiché, da un lato, il dott. Cosimo Maria FERRI non ha - allo stato - cessato di ricoprire la carica di consigliere del Comune di Carrara e, dall’altro, il ricollocamento in ruolo da lui richiesto non è più

*previsto, al termine del mandato elettivo, dall'art. 19 citato»*”.

Il dott. Ferri ricorda che, con nota prot. n. 1690 del 24.2.2023, la Terza Commissione gli ha chiesto “*se si fosse dimesso dalla carica di consigliere comunale del Comune di Carrara o comunque fosse cessato il suo mandato*” e che con nota del 22.3.2023, la medesima Commissione “*chiedeva la disponibilità al Ministero della Giustizia di posti per il collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 19 L. n. 71/2022 per i magistrati che cessano dal mandato elettorale*”.

Con successiva nota del 24 marzo 2023 il ricorrente ha comunicato “*di essere disposto a dimettersi dalla carica per consentire il ricollocamento in ruolo e con nota del 27.3.2023 (osservazioni al preavviso di rigetto) comunicava di aver rassegnato, in pari data, le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale del Comune di Carrara insistendo pertanto per il ricollocamento in ruolo [...]*”.

Rappresenta il ricorrente che il Ministero della Giustizia, con nota prot. n. 12786.U del 3.4.2023 “*comunicava che alla cessazione degli incarichi indicati dall'art. 19, comma 1, L. n. 71/2022 i magistrati «dovrebbero potersi collocare fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia anche in deroga ai limiti quantitativi innanzi richiamati»*” e che il plenum del C.S.M., su proposta della Terza Commissione, deliberava in data 17 maggio 2023, “*il collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 19 della L. 71/2022 al Ministero della Giustizia del dott. Cosimo Maria FERRI, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità*”.

In data 1.6.2023 il ricorrente ha preso servizio (con riserva) presso il Ministero della Giustizia.

Il dott. Ferri ritiene che i provvedimenti impugnati siano illegittimi per i seguenti motivi di **diritto**.

***“1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, comma 1, legge n. 71 del 2022.***

***Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, comma 1, e 73, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 160/2006. Illegittimità derivata*”.**

Con il primo motivo di ricorso il dott. Ferri sostiene che i provvedimenti con cui è stato collocato fuori ruolo “*sono illegittimi per violazione dell'art. 19, comma 1, della Legge n. 71/2022, in quanto ritengono che l'elezione a consigliere comunale del medesimo sia da individuarsi nel verbale della Commissione elettorale del 28.06.2022, all'esito del turno del ballottaggio e, dunque, dopo l'entrata in vigore della norma (21.06.2022)*”.

A sostegno della tesi dell'illegittimità della delibera consiliare il ricorrente richiama, innanzitutto, uno stralcio del dibattito svoltosi nel *Plenum* del 17.5.2023, citando un passaggio del relativo verbale: “*Il cons. E. CARBONE non ritiene che l'art. 19, comma 1, della Legge Cartabia trovi applicazione al caso di specie, perché la legge entra in vigore due giorni dopo la proclamazione*

*del dott. Ferri a consigliere comunale, ma il dott. Ferri aveva accettato la candidatura a Sindaco 50 giorni prima della proclamazione, quando le regole erano diverse”.*

*Sottolinea il ricorrente che, “quindi, l’accettazione della candidatura è avvenuta ben prima dell’entrata in vigore e, dunque, la disposizione non opera nei [suoi] confronti [...], non avendo efficacia retroattiva”.*

*Il dott. Ferri afferma, poi, che, “in ogni caso ed in subordine, anche ove si dovesse aver riguardo all’elezione e non all’accettazione, il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dello stesso art. 19, comma 1, sopra citato, laddove assume che «Nel caso in esame la proclamazione dei consiglieri comunali del Comune di Carrara, eletti nella consultazione elettorale tenutasi nel mese di giugno del 2022 (il 12 e 26 giugno vi sono stati i due turni elettorali), è avvenuta il 28.6.2022 con verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale per le elezioni comunali, come risulta dalla delibera del Consiglio comunale del 28.7.2022, relativa alla convalida alla carica di Sindaca e di consiglieri comunali (fra i quali l’istante)»”.*

*Sottolinea il ricorrente che egli non si era “candidato alla carica di consigliere comunale – per la quale si sarebbe dovuto attendere l’esito del ballottaggio per verificare la sua elezione o meno in Consiglio Comunale – ma bensì si è candidato alla carica di Sindaco del Comune di Carrara (MS) per una lista civica e, all’esito del primo turno elettorale del 12.06.2022, ha riportato un numero di voti tale che la sua elezione a consigliere comunale era certa sin dal primo turno elettorale”.*

*Il dott. Ferri ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 73, comma 11, del D.Lgs n. 267/2000 “una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio”.*

*Pertanto, a suo avviso, l’assunzione della carica di consigliere comunale di cui all’art. 19 “discende dal risultato del primo turno di ballottaggio del 12.06.2022 e non dalla proclamazione degli eletti del 28.06.2022 avendo assunto il ricorrente tale carica «di diritto» in forza dell’art. 73 TUEL [...]”.*

*Di qui l’illegittimità, per violazione degli artt. 19, comma 1, legge n. 71/2022, 38, comma 1 e 73, comma 11, TUEL, nonché dell’art. 50, d.lgs. n. 150/2006, dei provvedimenti impugnati che hanno disposto il collocamento fuori ruolo del ricorrente, “perché hanno utilizzato come data di riferimento il 28.06.2022, quando, invece, avrebbero dovuto utilizzare il 12.06.2022, data del primo turno elettorale, nella quale già il ricorrente aveva assunto lo status di consigliere comunale, costituendo la successiva proclamazione del 28.06.2022 una mera ricognizione di un effetto già prodotto in precedenza”.*

Secondo il ricorrente, dunque, *“l’art. 19, comma 1, non trovava applicazione [...] perché la fattispecie (carica di consigliere comunale) si è era già perfezionata prima dell’entrata in vigore della norma (21.6.2022) e, dunque, trovava applicazione la normativa precedente (art. 50 del D. Lgs. n. 150/2006) che consentiva alla cessazione dell’aspettativa la riammissione nei ruoli della magistratura”*.

***“2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, legge n. 71 del 2022 sotto altro profilo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza di motivazione. Illegittimità derivata”***.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene, in via subordinata, che il provvedimento impugnato sia illegittimo *“anche per violazione dell’art. 19, comma 1, della stessa Legge n. 71/2022 sotto altro profilo”*.

Dopo aver richiamato il contenuto della disposizione suddetta, il ricorrente osserva che nella delibera consiliare del 17.5.2023 si legge che *“«In conseguenza di ciò a lui si applica la disciplina prevista da tale norma la quale, al primo comma, stabilisce che i magistrati ordinari che hanno assunto le cariche di consigliere comunale dopo l’entrata in vigore della norma «sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza» (in assenza, per i magistrati ordinari, di posti in ruolo ove svolgere attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, cui accedere nel rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l’accesso a tali specifiche funzioni)”*.

Ad avviso del dott. Ferri *“nessuna istruttoria ha compiuto l’Amministrazione sulla sussistenza o meno di posti di ruolo ove svolgere attività non direttamente giurisdizionali né giudicanti né requirenti”*, tanto che *“nessuna motivazione si rinviene sul punto nel provvedimento impugnato”*.

Egli sottolinea che *“la norma prescrive che prima di disporre il collocamento fuori ruolo debba verificarsi l’«assenza» di posti di ruolo ove svolgere attività non direttamente giurisdizionali: solo in tal caso è consentita la collocazione fuori ruolo”* e che *“l’Amministrazione non ha effettuato alcuna istruttoria e/o verifica sulla sussistenza di posti di ruolo «non direttamente giurisdizionali» ed ha disposto invece il collocamento fuori ruolo del ricorrente”*.

Di qui la pretesa carenza di istruttoria e di motivazione, da cui deriva l’illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati.

***“3. Illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, della legge 17.06.2022 n. 71 per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione. Illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 1, della legge 17.06.2022 n. 71 per violazione dell’art. 3 della Costituzione.***

***Illegittimità del provvedimento impugnato in quanto assunto in applicazione di una norma incostituzionale. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 160/2006 e della normativa previgente all’art. 19 comma 1, della legge n. 71/2022. Illegittimità derivata”***.

Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente afferma che “*ove si ritenesse invece che l’art. 19, comma 1, della legge n. 71/2022 trovi applicazione al caso di specie, tale disposizione è palesemente incostituzionale per violazione degli art. 3 e 51 della Costituzione*”.

A suo avviso detta disposizione “*viola le seguenti norme costituzionali:*

- a) *violazione dell’art. 3 della Costituzione e dei principi di uguaglianza: la norma impugnata determina un’ingiustificata disparità di trattamento perché discrimina, senza alcuna giustificazione, i magistrati da qualunque altro cittadino, posto che è precluso al solo magistrato il libero esercizio del proprio diritto di elettorato passivo, in quanto l’elezione implica la cessazione della propria attività lavorativa e delle specifiche funzioni giurisdizionali che costituiscono il tratto saliente dello status di Magistrato (con il collocamento fuori ruolo): in tal modo, si preclude, con palese disparità di trattamento posto che non si rinviene altra sanzione analoga nell’Ordinamento, l’accesso alle cariche elettive al Magistrato, sotto pena della perdita definitiva delle funzioni giurisdizionali e, dunque, sostanzialmente, della propria attività lavorativa, alla quale si è acceduto mediante concorso pubblico;*

*oltretutto la norma de qua è del tutto illogica perché può determinare che una certa quota di Magistrati (non definibile a priori) sia collocata fuori ruolo, senza che vi siano neppure le relative posizioni lavorative presso il Ministero della Giustizia e/o gli altri Organi indicati nella disposizione, finendo così per creare, da un lato, carenze in organico (magistratura) e dall’altro sovrapposizioni di ruoli e figure professionali all’interno del Ministero, al di fuori ed anzi in contrasto con tutti i principi che regolano, oltre che l’assunzione mediante concorso pubblico, le norme in materia di organizzazione della P.A., carichi di lavoro e dotazioni organiche, con svilimento della professionalità degli interessati e (anche) grave danno pubblico, posto che risorse qualificate finirebbero per essere sottratte ai loro compiti istituzionali (e per i quali hanno superato il concorso pubblico che ha accertato la relativa preparazione) per essere indirizzate a non meglio precisate funzioni presso il Ministero;*

*ed oltre a ciò, si determina un’ulteriore disparità di trattamento con violazione, anche sotto questo profilo dell’art. 3 della Costituzione, tra coloro che hanno assunto la medesima carica di Consigliere comunale prima dell’entrata in vigore della norma, ad esempio il 20 giugno 2022, e che esercitano le funzioni giurisdizionali in costanza della carica e le continueranno ad esercitare alla cessazione della stessa, e coloro che, invece, assumono la carica dopo l’entrata in vigore, ad esempio dopo 7 giorni come nel caso del ricorrente (se si ritenesse valida la data del 28.6.2022 indicata nel provvedimento impugnato, peraltro illegittimo per quanto detto sopra), non potrebbero più esercitare le funzioni giurisdizionali a differenza dei primi, cosicché a parità di situazione si riscontrano trattamenti palesemente ed ingiustificatamente difformi (ed oltretutto gravemente pregiudizievoli solo per*

*alcuni);*

- b) *Violazione dell'art. 51 della Costituzione: che prescrive che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge»: la norma impugnata invece, come già detto con riferimento all'art. 3 della Costituzione, non consente al Magistrato di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: la sanzione in caso di elezione è talmente grave (collocamento fuori ruolo e perdita delle funzioni) che la norma impugnata mina alla base il diritto costituzionale di elettorato passivo;*
- c) *violazione dell'art. 3 e dell'art. 51 della Costituzione sotto il profilo dei principi di ragionevolezza, logicità, buon andamento e proporzionalità: la «sanzione» (cioè il collocamento fuori ruolo) è del tutto eccessiva, spropositata ed illogica rispetto all'obiettivo che si propone di raggiungere: sanziona con la cessazione delle funzioni giurisdizionali ed il collocamento fuori ruolo, colui (ad esempio, nel caso di specie) che ha ricoperto per un anno la carica di consigliere comunale (di minoranza), eletto a seguito di elezioni amministrative, oltretutto presentatosi quale candidato Sindaco di una lista civica.*

*Quindi è evidente l'illegittimità costituzionale della norma anche sotto questo profilo: non sussiste alcun rischio di compromissione della terzietà del Giudice nel caso in cui questi abbia ricoperto la carica di consigliere comunale (di minoranza) eletto nell'ambito di elezioni di natura amministrativa”.*

*Afferma, inoltre, il ricorrente che la “sanzione è spropositata e irragionevole, anche perché si sarebbero potuti introdurre dei correttivi conformi a Costituzione e congrui rispetto al fatto: ad esempio precludere l'esercizio delle funzioni giurisdizionali nell'ambito della regione di riferimento per un numero predeterminato di anni o simili: invece il Legislatore ha introdotto irragionevolmente la cessazione tout court delle funzioni giurisdizionali, parificando, altrettanto irragionevolmente, il consigliere comunale (nel caso di specie anche di minoranza) al parlamentare nazionale o europeo o al presidente della regione”.*

*Il dott. Ferri evidenzia essere “evidente la differenza di funzioni, presupposti, rilevanza e caratteristiche di tali cariche pubbliche e, dunque, la norma, proprio laddove intende disciplinare figure così diverse nel medesimo modo, senza distinguere le peculiarità di ciascuna di esse, è palesemente incostituzionale”.*

*A tale proposito egli richiama “la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo resa il 6/11/2012 nel caso *Ekoglasnost v. Bulgarie*, che ha riscontrato una violazione dell'art. 3 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nella parte in cui garantisce il diritto a libere elezioni, nei confronti della Repubblica di Bulgaria, che aveva introdotto una norma che ostacolava il diritto a candidarsi prima di una elezione”: a suo*

avviso “*anche nel caso odierno [...] la privazione delle funzioni giurisdizionali a seguito dell’assunzione della carica di consigliere comunale, lede il diritto fondamentale all’elettorato passivo (ostacolando, recte, impedendo, la candidatura) e lo stesso interesse all’integrità delle elezioni, in quanto limita, irragionevolmente, la presentazione di candidati*”.

Infine il ricorrente ritiene che sia “*illegittimo per violazione dell’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento e per violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, logicità e buon andamento anche l’art. 43 (entrata in vigore), comma 1, della medesima legge n. 71/2022, laddove prevede che «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale», posto che non vi era alcun motivo né tantomeno viene esplicitato nel testo normativo per non applicare il consueto termine di vacatio legis (di cui all’art. 10 preleggi) di 15 giorni, necessario al fine di consentire ai destinatari di valutare la portata della normativa, le sue implicazioni e le sue conseguenze*”.

Sottolinea il ricorrente che “[o]ve fosse stato applicato il consueto, corretto e ragionevole termine di 15 giorni per l’entrata in vigore, tutti i destinatari (compreso il ricorrente) avrebbero avuto un tempo ragionevole per valutare gli effetti dell’assunzione o meno di una carica e, oltretutto, nel caso di specie, non sarebbe stata applicabile l’art. 19, comma 1, della stessa legge n. 71/2022, posto che essa sarebbe entrata in vigore il 5.7.2022 (essendo stata pubblicata la Legge sulla G.U. n. 142 del 20.06.2022) e, dunque, dopo la data dell’asserita assunzione della carica di consigliere da parte del ricorrente secondo il provvedimento impugnato (28.6.2022)”.

## **2. Osservazioni dell’Ufficio Studi.**

Il ricorso del dott. Ferri è infondato.

Prima di illustrare le ragioni dell’infondatezza dei motivi di ricorso giova, da un lato, procedere ad un breve riepilogo della disciplina in tema di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative (par. 2.1.) e, d’altro lato, riportare il contenuto integrale della delibera impugnata (par. 2.2.).

Nei paragrafi successivi verranno partitamente illustrate le ragioni dell’infondatezza di ciascuno dei motivi di ricorso (parr. 2.3., 2.4. e 2.5.).

- **2.1. Il quadro normativo di riferimento.**

In tema di ricollocamento in ruolo del magistrato fuori ruolo, giova in primo luogo ricordare che l’art. 50, comma 1, d.lgs. 160 del 2006 prevede, in generale, che il “*periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero,*

*nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto”.*

Il successivo comma 5 della medesima disposizione prevede che il “*ricollocaamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene:*

*a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale, secondo le modalità di cui al comma 1, seconda parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocaamento in ruolo;*

*b) per i magistrati che, all'atto del ricollocaamento in ruolo, non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocaamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;*

*c) per i magistrati che, all'atto del ricollocaamento in ruolo, hanno compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, quando è richiesta dal magistrato la destinazione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocaamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3”.*

Quanto alla disciplina secondaria gli artt. 124 e 125 della Circolare consiliare n. 13778 (recante “*Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie*”) – rubricati, rispettivamente, “*Destinazione del magistrato al termine dell’aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche, amministrative ed europee, nonché dopo la scadenza del mandato elettorale*” e “*Cessazione dalla carica di pubblico amministratore presso gli enti locali e le Regioni*” – prevedono quanto segue:

- art. 124: “*1. Al termine dell’aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche, amministrative ed europee, in caso di mancata elezione, il magistrato è tenuto a richiedere con sollecitudine di essere richiamato in servizio. Nel caso in cui il magistrato non richieda tempestivamente il richiamo in ruolo, il CSM provvede d’ufficio.*

2. *Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale non compresa nel territorio del distretto di appartenenza e questo non sia competente ex articolo 11 c.p.p. rispetto a quello ove si sono svolte le elezioni, il magistrato è assegnato all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca dell'eventuale pubblicazione nelle more intervenuta.*
  3. *Nel caso in cui non sia possibile l'assegnazione al posto di provenienza il magistrato, fermi i limiti su indicati, è assegnato a un altro posto vacante di un ufficio di pari grado della stessa sede o di altri uffici del medesimo distretto o di un distretto viciniore.*
  4. *Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale compresa nel territorio del distretto di appartenenza, il magistrato è assegnato in un posto vacante, anche non pubblicato, che si trovi in un distretto viciniore diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p. rispetto a quello di provenienza.*
  5. *Per la scelta della sede indicata ai commi 3 e 4 si procede con concorso virtuale.*
  6. *Il magistrato che sia stato candidato alle elezioni politiche, amministrative ed europee, nel caso in cui non sia stato eletto non può essere destinato, per il periodo di cinque anni, decorrenti dalla data delle elezioni, a sedi del distretto o dei distretti in cui erano ricomprese la circoscrizione o le circoscrizioni elettorali ove è stato candidato, ovvero del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.*
  7. *Nel caso di elezione, il trasferimento del magistrato a sedi del distretto o dei distretti nell'ambito dei quali è stato eletto, ovvero del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p., non può avvenire prima del termine di cinque anni decorrente dalla scadenza del mandato.*
  8. *Nel caso in cui il magistrato provenga da un posto, anche di merito, della Corte di Cassazione o della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ovvero della Direzione Nazionale Antimafia, i criteri indicati nelle disposizioni che precedono non si applicano e il magistrato è restituito all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca, eventuale, della pubblicazione nelle more intervenuta. Se il posto non sia vacante, il magistrato è essere assegnato, con concorso virtuale, a un altro posto disponibile.*
  9. *Il magistrato collocato fuori ruolo che, durante il periodo di destinazione a funzioni non giudiziarie, si sia candidato o sia stato eletto può essere destinato, con concorso virtuale, a un posto vacante, con esclusione di quelli compresi nei distretti in cui sia stata presentata la candidatura e di quelli compresi nell'ambito dei competenti distretti ex articolo 11 c.p.p.”.*
- art. 125: *“1. Le disposizioni di cui all'articolo 124 si applicano altresì nell'ipotesi di richiamo in ruolo alla cessazione dalla carica di pubblico amministratore presso gli enti locali, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e presso le Regioni, con esclusione del distretto o dei distretti ove si trovava la circoscrizione territoriale nella quale il magistrato è stato*

*chiamato a ricoprire la carica pubblica, nonché del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p...*

*2. Prima del termine di cinque anni, decorrente dalla cessazione della carica pubblica, il magistrato non può essere trasferito nelle sedi del distretto, o dei distretti, ove ha ricoperto la carica ovvero del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.”.*

Come noto, la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante “*Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*”, ha, tra l'altro, profondamente innovato, con le disposizioni contenute nel suo capo III (artt. 15-20), la disciplina in tema di eleggibilità dei magistrati e di assunzione da parte loro di incarichi di governo nazionale, regionale o locale e di successivo ricollocamento in ruolo degli stessi.

Per quanto concerne, in particolare, il ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi, l'art. 19, legge n. 71 del 2022 prevede quanto segue:

*“1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente delle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.*

*2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge”* (neretto aggiunto).

Tale nuovo regime di rango primario rende inapplicabili le disposizioni di matrice secondaria con esso incompatibili.

Da ultimo, giova altresì ricordare che il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede, all'art. 38, rubricato "*Consigli comunali e provinciali*", che l'"*elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico*" (comma 1) e che i "*consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione*" (comma 4). Dal canto suo, l'art. 77, T.U.E.L., rubricato "*Definizione di amministratore locale*", prevede, al secondo periodo del comma 2, che "*Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento*".

- **2.2. La delibera impugnata**

- Si riporta, di seguito, il contenuto della delibera impugnata (all. n. 1).

*"Il Consiglio,*

*- vista la nota pervenuta il 23 gennaio 2023 con la quale il dott. Cosimo Maria FERRI, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 81 D.l.vo n. 267/2000 per mandato di consigliere comunale nel Comune di Carrara, ha chiesto di essere ricollocato in ruolo, facendo presente di essere consigliere comunale del suddetto Comune e di essersi candidato alle elezioni per la Camera dei deputati il 25 settembre 2022, ma di non essere stato eletto;*

*- vista la nota prot. n. 1690 del 24.2.2023 con la quale la Terza Commissione ha chiesto al dott. Cosimo Maria FERRI se si fosse dimesso dalla carica di consigliere comunale del Comune di Carrara o comunque fosse cessato il suo mandato;*

*- vista la nota in data 24 marzo 2023 con la quale il magistrato ha comunicato al Consiglio Superiore di ricoprire la carica di consigliere comunale del Comune di Carrara e di essere disposto a dimettersi dalla carica per consentire il ricollocamento in ruolo;*

*- visto il preavviso di rigetto dell'istanza del dott. FERRI comunicato con nota prot. n. 4618 del 22.2.2023 nel quale si riporta che: «visto l'art. 19 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il quale regola la fattispecie del 'ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi', stabilendo, nella prima parte del primo comma, che: 'I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente delle giunte*

*delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza'; la norma non prevede quindi il ricollocamento in ruolo del magistrato al termine del mandato elettivo, ma il suo collocamento fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza; - considerato altresì che la stessa norma all'ultimo comma stabilisce che 'le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge', e dunque dopo il 21.6. 2022; - considerato ancora che il dott. Cosimo Maria FERRI ha assunto la carica di consigliere comunale a decorrere dal 28 giugno 2022 - giorno della proclamazione degli eletti alla carica di consiglieri comunali del Comune di Carrara - e che quindi deve farsi applicazione del citato art. 19, vigente a quella data; - considerato, pertanto, che avuto riguardo agli elementi concreti rappresentati, non pare che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza poiché, da un lato, il dott. Cosimo Maria FERRI non ha - allo stato - cessato di ricoprire la carica di consigliere del Comune di Carrara e, dall'altro, il ricollocamento in ruolo da lui richiesto non è più previsto, al termine del mandato elettivo, dall'art. 19 citato»;*

*- vista la nota del 22.3.2023 con la quale la Terza Commissione ha chiesto la disponibilità al Ministero della Giustizia di posti per il collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 19 L. n. 71/2022 per i magistrati che cessano dal mandato elettorale;*

*- vista la nota del 28.3.2023 con la quale il dott. Cosimo Maria FERRI ha comunicato di aver rassegnato - in data 27.3.2023 - le dimissioni irrevocabili dalla carica di consigliere comunale del Comune di Carrara con efficacia immediata, chiedendo contestualmente il ricollocamento in ruolo;*

*- vista la nota prot. n. 12786.U del 3.4.2023 del Gabinetto del Ministro della Giustizia con la quale si precisa che alla cessazione degli incarichi indicati dall'art. 19, comma 1, L. n. 71/2022 i magistrati «dovrebbero potersi collocare fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia anche in deroga ai limiti quantitativi innanzi richiamati»;*

*osserva.*

*Con istanza del 23 gennaio 2023 con la quale il dott. Cosimo Maria FERRI, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, in aspettativa ai sensi dell'art. 81 D.l.vo n. 267/2000 per mandato di consigliere comunale nel Comune di Carrara, ha chiesto di essere ricollocato in ruolo.*

*Quanto al ricollocamento in ruolo dei magistrati in aspettativa per mandato elettorale, innovando la previgente disciplina, l'art. 19, comma 1, L. n. 71/2022 ora recita: «1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di*

*presidente delle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri».*

*Quanto poi al regime temporale della sua applicazione, il successivo comma 2 recita: «Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge».*

*A tal proposito, ai sensi dell'art. 38, comma 1, D.l.vo n. 267/2000 «1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico»; a proposito dell'assunzione della carica il successivo comma 4 stabilisce che: «4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione».*

*Secondo la previsione di tale ultima norma, dunque, l'assunzione della carica avviene con la proclamazione degli eletti; né può dubitarsi che la norma si riferisca anche ai consiglieri comunali, atteso il chiaro disposto della rubrica che si riferisce agli «Organi di governo del Comune e della Provincia». A conferma di ciò, nell'interpretare la norma, la stessa giurisprudenza amministrativa individua nell'atto della proclamazione degli eletti l'entrata in carica dei consiglieri comunali o provinciali (a tal proposito Cons. St., n. 4694/2006, nell'affrontare la questione dell'entrata in carica del Presidente della Provincia, a proposito dei consiglieri afferma: «Invero, sebbene il T.u.e.l. non contenga un'espressa previsione in ordine al momento in cui entrano in carica il Sindaco ed il Presidente della Provincia, non è però seriamente contestabile che entrambi gli organi monocratici si insedino immediatamente, per effetto della proclamazione dell'avvenuta elezione consacrata nell'apposito verbale dell'Ufficio elettorale centrale, alla stessa stregua di quanto accade per tutti gli altri consiglieri (in tal senso dispone eloquentemente l'art. 38, comma 4, che recita: 'I consiglieri*

*entrano in carica all'atto della proclamazione ...') e che, nel medesimo istante, cessi il mandato dei loro predecessori)».*

*Dunque l'art. 19, comma 1, L. n. 71/2022 si applica, fra gli altri, a tutti i magistrati che sono stati proclamati eletti quali consiglieri comunali dopo l'entrata in vigore del medesimo art. 19, e cioè dopo il 21.6.2022.*

*Nel caso in esame la proclamazione dei consiglieri comunali del Comune di Carrara, eletti nella consultazione elettorale tenutasi nel mese di giugno del 2022 (il 12 e 26 giugno vi sono stati i due turni elettorali), è avvenuta il 28.6.2022 con verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per le elezioni comunali, come risulta dalla delibera del Consiglio comunale del 28.7.2022, relativa alla convalida alla carica di Sindaca e di consiglieri comunali (fra i quali l'istante).*

*Per tale ragione il dott. Cosimo Maria FERRI è entrato in carica in tale data, e dunque dopo l'entrata in vigore del già citato art. 19.*

*In conseguenza di ciò a lui si applica la disciplina prevista da tale norma la quale, al primo comma, stabilisce che i magistrati ordinari che hanno assunto le cariche carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente delle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale dopo l'entrata in vigore della norma «sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza» (in assenza, per i magistrati ordinari, di posti in ruolo ove svolgere attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, cui accedere nel rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni).*

*La norma non prevede la facoltà di ricollocamento in ruolo e di svolgimento delle funzioni giurisdizionali, come richiesto dal dott. Cosimo Maria FERRI, e come pure era possibile prima della sua entrata in vigore, nelle forme e nei limiti disciplinati dagli artt. 124 e 125, comma 1, della circolare n. 13778/2014, e successive modificazioni.*

*Nella nuova previsione legislativa il collocamento fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia non ammette alternative (in assenza, come detto, di posti in ruolo ove svolgere attività non direttamente giurisdizionali).*

*In conseguenza di ciò, avendo comunicato di avere rassegnato le dimissioni irrevocabili da consigliere comunale del Comune di Carrara, il dott. Cosimo Maria FERRI deve essere collocato fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia.*

*A tal proposito deve osservarsi che con nota del 3.3.2023 il Ministero della Giustizia, in risposta all'istanza della Terza Commissione, ha comunicato di ritenere che l'art. 19 L. n. 71/2022, di immediata applicazione in virtù di quanto previsto dal suo secondo comma, si pone in rapporto di specialità rispetto a quelle generali sul collocamento fuori ruolo di cui alla L. n. 181 del 2008 e alla*

*L. n. 317 del 2001, poiché è volta a introdurre "una specifica regolamentazione di siffatto collocamento per quei magistrati che abbiano ricoperto determinati incarichi, dal cui svolgimento discende l'esplicito e definitivo divieto normativo di esercitare attività direttamente giurisdizionali .*

*Alla luce di tali complessive considerazioni, deve essere rigettata l'istanza del dott. FERRI di ricollocamento in ruolo, non potendo più svolgere funzioni giurisdizionali. Considerato, altresì, che è cessato il suo mandato elettorale, avendo dato le dimissioni da consigliere comunale del Comune di Carrara, lo stesso deve essere collocato fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia.*

*In applicazione dell'art. 19 della L. n. 71/2022, sussistono dunque tutte le condizioni per disporre il collocamento fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia del dott. Cosimo Maria FERRI.*

*Tanto premesso, delibera*

*il collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 19 della L. 71/2022 al Ministero della Giustizia del dott. Cosimo Maria FERRI, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità”.*

- **2.3. L'infondatezza del primo motivo di ricorso.**

Con il primo motivo di ricorso il dott. Ferri sostiene che i provvedimenti impugnati, con cui è stato disposto il suo collocamento fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia, siano illegittimi “*perché hanno utilizzato come data di riferimento il 28.06.2022, quando, invece, avrebbero dovuto utilizzare il 12.06.2022, data del primo turno elettorale, nella quale già il ricorrente aveva assunto lo status di consigliere comunale, costituendo la successiva proclamazione del 28.06.2022 una mera ricognizione di un effetto già prodotto in precedenza*”.

Secondo il ricorrente, dunque, “*l'art. 19, comma 1, non trovava applicazione [...] perché la fattispecie (carica di consigliere comunale) si è era già perfezionata prima dell'entrata in vigore della norma (21.6.2022) e, dunque, trovava applicazione la normativa precedente (art. 50 del D. Lgs. n. 150/2006) che consentiva alla cessazione dell'aspettativa la riammissione nei ruoli della magistratura*”.

La doglianza è infondata.

L'art. 38, comma 4, T.U.E.L. – richiamato *supra* – prevede, infatti, espressamente che i “*consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione*” (neretto aggiunto).

Il dato letterale indica inequivocabilmente quale momento dell'assunzione delle funzioni da parte dei nuovi eletti (“*entrano in carica*”) quello della “*proclamazione*”: come ricordato nella delibera impugnata, la giurisprudenza amministrativa non ha potuto fare altro che prendere atto del

chiaro tenore letterale della disposizione in parola quando, nell'affrontare la questione dell'entrata in carica del Presidente della Provincia, a proposito dei consiglieri provinciali ha affermato che “[i]nvero, sebbene il T.U.E.L. non contenga un'espressa previsione in ordine al momento in cui entrano in carica il Sindaco ed il Presidente della Provincia, non è però seriamente contestabile che entrambi gli organi monocratici si insedino immediatamente, per effetto della proclamazione dell'avvenuta elezione consacrata nell'apposito verbale dell'Ufficio elettorale centrale, alla stessa stregua di quanto accade per tutti gli altri consiglieri (in tal senso dispone eloquentemente l'art. 38, comma 4, che recita: «I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione...») e che, nel medesimo istante, cessi il mandato dei loro predecessori)” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4694/2006).

Che l'assunzione delle funzioni – quale elemento rilevante, ai sensi dell'art. 19, comma 2, l n. 71/2022, per determinare l'applicabilità del nuovo regime di collocamento fuori ruolo – non possa coincidere, come vorrebbe il ricorrente, con la data in cui si sono svolti i comizi elettorali risulta, inoltre, confermato dalle argomentazioni svolte dal supremo giudice amministrativo a proposito dell'individuazione del *dies a quo* per l'impugnazione dei risultati delle elezioni comunali.

Nella sentenza n. 3019 del 2016, infatti, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha affermato quanto segue:

*“L'art. 130, comma 1, lett. a), c.p.a., quanto alle elezioni di Comuni, Province e Regioni, stabilisce che, alla conclusione del procedimento elettorale, nel termine di trenta giorni **dalla proclamazione degli eletti**, qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta può proporre ricorso «contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali... unitamente all'atto di proclamazione degli eletti».*

*Come è noto, a norma degli artt. 71 e 72 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), **le operazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale si svolgono nell'ambito di un unico procedimento e producono, in via contestuale, l'effetto dell'elezione di entrambi gli organi.***

*Il procedimento elettorale comunale, dunque, in ragione della sua funzione armonica ed unitaria, non può dirsi concluso fino a quando non sia pronunciato l'atto conclusivo di proclamazione degli eletti non essendo dato di identificare, ai fini che qui rilevano, differenti (e anteriori) provvedimenti definitivi.*

*In ragione della inscindibilità dei due effetti del medesimo procedimento elettorale, la disposizione processuale di riferimento ha, quindi, inteso differire e concentrare i ricorsi contro tutti gli atti del procedimento elettorale (con l'eccezione di quelli contro le esclusioni, diversamente disciplinati dall'art. 129 c.p.a.) alla sua conclusione, identificando espressamente quale atto*

*definitivo (oggetto di impugnazione) quello di proclamazione degli eletti, senza alcuna distinzione tra la carica di sindaco e quella di consigliere comunale.*

*Ne discende che il termine di trenta giorni, previsto dal primo comma dell'art. 130 c.p.a. come termine perentorio per contestare la legittimità del procedimento elettorale, decorre dalla **data di proclamazione di tutti gli eletti** (per effetto delle medesime elezioni) [...].*

*È solo con quest'ultimo atto, infatti, **che si determina l'effetto giuridico finale dell'esito delle elezioni**, con la conseguenza che il controllo diffuso sulla correttezza e sulla legalità del procedimento elettorale, che la norma in esame ha inteso codificare, non può che essere esercitato con esclusivo riferimento **all'unico atto idoneo a configurare e a costituire, in via definitiva, l'assetto degli organi elettivi del Comune**" (neretto aggiunto; nello stesso senso si è espresso, più recentemente, Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 1407/2023).*

La proclamazione degli eletti, dunque, lungi dal rappresentare un atto meramente ricognitivo "di un effetto già prodotto in precedenza" – come vorrebbe il ricorrente – è, al contrario, "l'unico atto idoneo a configurare e costituire, in via definitiva, l'assetto degli organi elettivi del Comune": nel caso di specie, detta proclamazione è intervenuta il 28 giugno 2022, con verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per le elezioni comunali, e il Consiglio, all'esito di un percorso argomentativo chiaro e privo di vizi, ha correttamente fatto riferimento a tale data al fine di individuare il regime applicabile, ai sensi del comma 2 dell'art. 19, legge n. 71 del 2022, alla istanza di ricollocamento in ruolo del dott. Ferri.

Di qui l'evidente infondatezza del primo motivo di ricorso.

#### • **2.4. L'infondatezza del secondo motivo di ricorso.**

Con il secondo motivo di ricorso il dott. Ferri sostiene, in via subordinata, che il provvedimento impugnato sia illegittimo "anche per violazione dell'art. 19, comma 1, della stessa Legge n. 71/2022 sotto altro profilo": egli contesta all'Organo di governo autonomo di non aver effettuato alcuna istruttoria "sulla sussistenza o meno di posti di ruolo ove svolgere attività non direttamente giurisdizionali né giudicanti né requirenti", tanto che "nessuna motivazione si rinviene sul punto nel provvedimento impugnato", mentre, a suo avviso, "la norma prescrive che prima di disporre il collocamento fuori ruolo debba verificarsi l'«assenza» di posti di ruolo ove svolgere attività non direttamente giurisdizionali [...]".

La doglianza è infondata.

Destituito di fondamento risulta l'assunto secondo cui la norma prescriverebbe una preventiva "verifica" dell'assenza di posti di ruolo dove svolgere attività non direttamente giurisdizionali.

Come ricordato sopra, infatti, l'art. 19, comma 1, legge n. 71 del 2022 si limita a prevedere, in via generale, che i *“magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente delle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie”*.

L'alternativa tra il collocamento del magistrato presso il Ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio e il ricollocamento in ruolo con destinazione allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, presuppone che in concreto esistano posizioni in cui i magistrati in ruolo possono svolgere funzioni non giurisdizionali.

Ebbene, nell'ambito della magistratura ordinaria tali posizioni non esistono, giacché *“le norme dell'ordinamento giudiziario prevedono attualmente che il magistrato in ruolo svolga funzioni giudiziarie, per come individuate dall'art. 10 del d.lgs. 160/2006, ovvero possa essere collocato in posizione di fuori ruolo per svolgere attività di regola diversa da quella giudiziaria”* (cfr. delibera consiliare del 23 marzo 2022, recante il Parere, richiesto ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 dal Ministro della Giustizia, sugli emendamenti al disegno di legge A.C. 2681, Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura: all. **n. 2**).

Se esistono, infatti, attività giudiziarie esercitate dai magistrati ordinari fuori ruolo, come ad esempio quelle presso le Corti internazionali, non sussistono *“nel panorama ordinamentale vigente attività non giudiziarie che il magistrato in ruolo possa svolgere”* (cfr. ancora delibera consiliare del 23 marzo 2022, cit.): come sottolineato dal Consiglio nella delibera richiamata, infatti, anche le funzioni svolte dai magistrati addetti al Massimario della Corte di cassazione – cui la relazione illustrativa della legge n. 71 del 2022 faceva riferimento nel tentativo di chiarire quali potessero essere le attività non giurisdizionali svolte da magistrati in ruolo – pacificamente rientrano, per espresso dettato normativo, tra quelle giudicanti di primo grado (art. 10, del d.lgs. 160/2006 comma 3).

Di qui la correttezza dell'affermazione contenuta nella delibera impugnata secondo cui non esistono “*posti in ruolo ove svolgere attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, cui accedere nel rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni*” e la conseguente radicale infondatezza delle doglianze relative ai presunti difetti di istruttoria e di motivazione compendiate nel secondo motivo di ricorso.

- **2.5. L'infondatezza del terzo motivo di ricorso.**

Con il terzo motivo di ricorso il dott. Ferri ha chiesto al T.A.R. di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della Legge n. 71/2022, nella parte in cui dispone il collocamento fuori ruolo del Magistrato ordinario che sia stato eletto consigliere comunale e dell'art. 43 comma 1 della medesima legge che ha disposto l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione anziché il quindicesimo da tale adempimento, per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, chiedendo altresì, all'esito dell'“*auspicata*” dichiarazione di illegittimità incostituzionale, di annullare i provvedimenti impugnati che hanno collocato fuori ruolo il ricorrente, in quanto illegittimi perché assunti sulla base di norme dichiarate incostituzionali ed in contrasto con le norme previgenti, che consentiva il ricollocamento in ruolo.

Egli osserva, infatti, che “*venuta meno la disposizione che disponeva il collocamento fuori ruolo, trova applicazione la normativa precedente e cioè l'art. 50 del D.Lgs. n. 160/2006, che invece prevedeva al termine dell'aspettativa per la cessazione della carica elettiva, il ricollocamento in ruolo del magistrato (e non il collocamento fuori ruolo) [...]*”, e che “*a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, della Legge n. 71/2022, i provvedimenti impugnati che dispongono il collocamento fuori ruolo sono illegittimi, anche in quanto in applicazione dell'ordinario termine di entrata in vigore della legge e cioè 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l'assunzione della carica di consigliere comunale da parte del ricorrente è avvenuta in data antecedente (anche a ritenere valida quella, contestata, del provvedimento impugnato: 28.6.2022) rispetto alla entrata in vigore della normativa (5.7.2022, pubblicazione sulla G.U. n. 142 del 20.06.2022)*”.

La questione prospettata dal ricorrente è manifestamente infondata.

Egli sostiene, in sintesi, che:

- 1) la previsione del collocamento fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza del magistrato ordinario al momento della cessazione del mandato elettivo determini “*un'ingiustificata disparità di trattamento perché discrimina, senza alcuna giustificazione, i magistrati da qualunque altro cittadino, posto che è precluso al solo magistrato il libero esercizio del proprio diritto di elettorato passivo, in quanto l'elezione implica la cessazione della propria attività lavorativa e delle specifiche*

*funzioni giurisdizionali che costituiscono il tratto saliente dello status di Magistrato [...]*

- 2) che detta previsione “*determina un’ulteriore disparità di trattamento con violazione, anche sotto questo profilo dell’art. 3 della Costituzione, tra coloro che hanno assunto la medesima carica di Consigliere comunale prima dell’entrata in vigore della norma, ad esempio il 20 giugno 2022, e che esercitano le funzioni giurisdizionali in costanza della carica e le continueranno ad esercitare alla cessazione della stessa, e coloro che, invece assunta la carica dopo l’entrata in vigore, ad esempio dopo 7 giorni come nel caso del ricorrente [...], non potrebbero più esercitare le funzioni giurisdizionali a differenza dei primi, cosicché a parità di situazione si riscontrano trattamenti palesemente ed ingiustificatamente difformi (ed oltretutto gravemente pregiudizievoli solo per alcuni)*”;
- 3) che la previsione in parola contrasti con l’art. 51, Cost. – a mente del quale “*Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*” – poiché “*non consente al Magistrato di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: la sanzione in caso di elezione è talmente grave (collocamento fuori ruolo e perdita delle funzioni) che la norma impugnata mina alla base il diritto costituzionale di elettorato passivo*”;
- 4) che l’art. 19 violi altresì gli artt. 3 e 51 della Costituzione “*sotto il profilo dei principi di ragionevolezza, logicità, buon andamento e proporzionalità*”, essendo “*la «sanzione» (cioè il collocamento fuori ruolo) [...] del tutto eccessiva, spropositata ed illogica rispetto all’obiettivo che si propone di raggiungere*”, poiché “*non sussiste alcun rischio di compromissione della terzietà del Giudice nel caso in cui questi abbia ricoperto la carica di consigliere comunale (di minoranza) eletto nell’ambito di elezioni di natura amministrativa*”. La sproporzione e irragionevolezza sarebbero evidenti “*anche perché si sarebbero potuti introdurre dei correttivi conformi a Costituzione e congrui rispetto al fatto: ad esempio precludere l’esercizio delle funzioni giurisdizionali nell’ambito della regione di riferimento per un numero predeterminato di anni o simili*”: mentre “*il Legislatore ha introdotto irragionevolmente la cessazione tout court delle funzioni giurisdizionali, parificando, altrettanto irragionevolmente, il consigliere comunale (nel caso di specie anche di minoranza) al parlamentare nazionale o europeo o al presidente della regione*”;
- 5) che sia “*illegittimo per violazione dell’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento e per violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, logicità e buon andamento anche l’art. 43 [...], comma 1, della medesima legge n. 71/2022, laddove prevede che «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale», posto che non vi era alcun motivo né tantomeno viene esplicitato nel testo normativo per non applicare il consueto termine di vacatio legis (di cui all’art. 10 preleggi) di 15 giorni, necessario al fine di*

*consentire ai destinatari di valutare la portata della normativa, le sue implicazioni e le sue conseguenze”. Sottolinea il ricorrente che “[o]ve fosse stato applicato il consueto, corretto e ragionevole termine di 15 giorni per l’entrata in vigore, tutti i destinatari (compreso il ricorrente) avrebbero avuto un tempo ragionevole per valutare gli effetti dell’assunzione o meno di una carica e, oltretutto, nel caso di specie, non sarebbe stata applicabile l’art. 19, comma 1, della stessa legge n. 71/2022, posto che essa sarebbe entrata in vigore il 5.7.2022 (essendo stata pubblicata la Legge sulla G.U. n. 142 del 20.06.2022) e, dunque, dopo la data dell’asserita assunzione della carica di consigliere da parte del ricorrente secondo il provvedimento impugnato (28.6.2022)”.*

Manifestamente inconferenti e infondate appaiono, in primo luogo, le doglianze relative alla disparità di trattamento tra i magistrati ordinari e gli altri cittadini in punto di elettorato passivo (punti 1), 3) e 4)).

In primo luogo, la disposizione oggetto del dubbio di costituzionalità non stabilisce alcun limite all’eleggibilità dei magistrati ordinari: come visto, essa si limita a prevedere una modalità speciale di collocamento fuori ruolo per i magistrati che abbiano svolto i mandati elettivi ivi previsti.

Una limitazione del diritto di elettorato passivo è, invece, prevista dall’art. 15, legge n. 71 del 2022, a mente del quale i *“magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l’assunzione dell’incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l’assunzione dell’incarico di assessore comunale”.*

Tale disposizione risulta, tuttavia, all’evidenza irrilevante nel caso di specie.

In secondo luogo, errato e fuorviante è il reiterato riferimento alla natura “sanzionatoria” della previsione dell’impossibilità, per il magistrato che abbia ricoperto uno degli incarichi elettivi di cui al comma 1 dell’art. 19, l. 71 del 2022, di tornare a svolgere funzioni giudiziarie.

Lungi dal costituire una misura sanzionatoria, la scelta del legislatore di prevedere che i

magistrati che abbiano assunto incarichi elettivi non possano, alla cessazione del mandato, essere riassegnati a funzioni giurisdizionali appare rispondere all'esigenza di neutralizzare in radice il rischio che lo svolgimento di tali incarichi incida negativamente sull'immagine di imparzialità e di indipendenza dei magistrati.

Detto altrimenti, posto di fronte alla necessità di trovare un punto di equilibrio tra i principi di indipendenza e imparzialità dei magistrati e il diritto di questi ultimi non solo di partecipare alle competizioni elettorali, ma anche di svolgere i conseguenti mandati elettivi, il legislatore ha individuato, quale soluzione idonea a contemperare i diversi valori in gioco, quella del mantenimento dello *status* di magistrato, accompagnata dalla preclusione dello svolgimento di funzioni giudiziarie, con conseguente collocamento fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza.

Non v'è dubbio che in tal modo il legislatore abbia optato per *una* delle possibili soluzioni idonee a contemperare i diversi interessi coinvolti, così come indubbio è il fatto che *altre* soluzioni sarebbero state possibili: si tratta, tuttavia, di valutazioni che chiamano in causa profili di *opportunità* e di *merito* e che, *ove non* si traducano – come nel caso di specie – in scelte palesemente ingiustificate, irragionevoli e sproporzionate, non possono che ricadere nell'ambito del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa.

Quanto appena detto vale anche a spiegare l'infondatezza dell'argomento proposto dal ricorrente secondo cui il legislatore avrebbe potuto, ad esempio, “*precludere l'esercizio delle funzioni giurisdizionali nell'ambito della regione di riferimento per un numero predeterminato di anni o simili*”: una soluzione, quella prospettata dal ricorrente, certamente rientrante nel novero di quelle in astratto enucleabili, e tuttavia altrettanto certamente insuscettibile di integrare quelle “*rime obbligate*” che consentirebbero al Giudice delle leggi di operare interventi manipolativi sulle disposizioni sottoposte al suo vaglio.

Parimenti infondata risulta la doglianza relativa alla asserita disparità di trattamento tra coloro che hanno assunto la carica di Consigliere comunale prima dell'entrata in vigore della norma e coloro che l'hanno assunta successivamente (punto 2)): da un lato, la tutela dell'affidamento dei soggetti – in questo caso, i magistrati ordinari – che abbiano assunto le funzioni elettive prima dell'entrata in vigore della novella legislativa rendeva opportuna – se non addirittura necessaria – la previsione dell'applicabilità delle nuove regole sul collocamento fuori ruolo ai magistrati che quelle medesime funzioni assumano successivamente all'entrata in vigore del nuovo regime; d'altro lato, proprio tale previsione – in linea con le regole generali che disciplinano l'efficacia delle leggi nel tempo (art. 11, preleggi) – consente a coloro che assumano funzioni elettive dopo il 21 giugno 2022 di operare le proprie scelte sulla base di un quadro normativo chiaro e omogeneo, valido per tutti i magistrati che intendano svolgere incarichi elettivi sotto la vigenza della nuova disciplina.

Da ultimo, palesemente infondata risulta la doglianza relativa al presunto contrasto dell'art. 43, l. 71 del 2022 con l'art. 3, Cost. (punto 5)): come noto, infatti, l'art. 10 delle Preleggi stabilisce che le leggi e i regolamenti “*divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto*”.

La scelta del legislatore di ridurre il termine di *vacatio legis*, disponendo l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, rientra, all'evidenza, nel legittimo esercizio della discrezionalità legislativa, e risulta pertanto in radice sottratta al sindacato di legittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza».

- ritenuto che, alla luce delle condivisibili considerazioni di cui al parere dell'Ufficio Studi, che sussistano validi motivi per resistere in giudizio avverso il ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio, proposto dal dott. FERRI, in quanto infondato nel merito;

tutto ciò premesso,

delibera

di invitare l'Avvocatura dello Stato a resistere in giudizio avverso il ricorso, proposto innanzi al T.A.R. del Lazio, dal dott. Cosimo Maria FERRI per l'annullamento:

- a)** della delibera del 17.05.2023 - pratica n. 26/VF/2023- del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale si è disposto «il collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 19 della L. 71/2022 al Ministero della Giustizia del dott. Cosimo Maria Ferri, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità», non notificata [...];
  - b)** della nota prot. P10023/2023 del 17.05.2023 con la quale il Segretario Generale del C.S.M. ha comunicato il contenuto di tale deliberazione [...];
  - c)** - della nota del Consiglio Superiore della Magistratura prot. n. 4618 del 22.2.2023 (preavviso di rigetto);
  - d)** - dei verbali della Terza Commissione del C.S.M. del 20.02.2023, del 13.03.2023 e del 9.5.2023;
  - e)** - della nota prot. n. 1690 del 24.2.2023 della Terza Commissione del C.S.M.;
  - f)** - del verbale del Ministero della Giustizia del 1.6.2023 di presa di servizio del ricorrente presso il medesimo Ministero;
- dandone comunicazione al Ministero della Giustizia.

2. - Fasc. n. 696/CA/2023 - ricorso al T.A.R. del Lazio proposto dalla dott.ssa Isabella GINEFRA. Relatore **Consigliere MIELE**

Il Consiglio,

- visto il ricorso al T.A.R. del Lazio proposto dalla dott.ssa Isabella GINEFRA per l'annullamento della delibera del 03/05/2023 (non comunicata all'istante) relativa alla esclusione della disponibilità della ricorrente ad essere nominata quale componente della Commissione esaminatrice per il concorso in Magistratura indetto con D.M. 18/10/2022 per la copertura di n. 400 posti di magistrato ordinario nonché di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali, lesivi della posizione della ricorrente;
- visto il parere n. 142/2024 del 20 maggio 2024 formulato dall'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio al riguardo, che di seguito si riporta:

**«1. Il ricorso.**

La dott.ssa Isabella GINEFRA, con atto notificato al Consiglio Superiore della Magistratura presso l'Avvocatura generale dello Stato il 24 novembre 2023, ha proposto ricorso al Tar del Lazio contro il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, oltre che nei confronti della dott.ssa Rosangela DI STEFANO, per l'annullamento *“della Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura adottata in Assemblea Plenaria nella seduta del giorno 03/05/2023 (Fasc. n. 72/CN/2023), non comunicata, di esclusione della sua disponibilità ad essere nominata quale componente della Commissione esaminatrice per il concorso in Magistratura indetto con D.M. 18/10/2022 per la copertura di n. 400 posti di magistrato ordinario; di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali, lesivi della posizione della ricorrente, ed in particolare, ove dovesse occorrere, dell'ultimo capoverso del punto 2) dell'interpello nella parte lesiva dell'interesse della ricorrente.”*.

**In fatto** la dott.ssa Ginefra riferisce di avere appreso di essere stata esclusa tramite la delibera impugnata quale componente della Commissione esaminatrice del concorso in Magistratura indetto con D.M. 18/10/2022 per la copertura di n. 400 posti di Magistrato ordinario in asserita applicazione del punto 2, ultimo capoverso, dell'interpello, nella parte in cui prevede l'esclusione dalla nomina dei magistrati in relazione ai quali, sulla base delle valutazioni di professionalità conseguite durante la carriera e delle altre informazioni in possesso del Consiglio, emergono criticità in ordine all'equilibrio, all'indipendenza ed all'imparzialità. Ritiene la suddetta decisione illegittima per i seguenti motivi di diritto:

**1) violazione dell'art. 1, comma 1, della l. 8/8/1990 n. 241, in relazione all'art. 191, 1° e 2° comma, c.p.p. illegittimità derivata per violazione dell'art. 15, comma 1, cost.**

Il provvedimento impugnato si baserebbe sull'illegittimo ed illecito utilizzo delle *chat* intercorse tra la dott.ssa Isabella Ginefra con il dott. Luca Palamara in occasione della procedura concorsuale finalizzata al conferimento dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino conclusosi con la Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura (Assemblea Plenaria) del 12/09/2018 in suo favore.

Il provvedimento impugnato motiva l'esclusione della dott.ssa Ginefra sulla base di una presunta criticità in ordine ai c.d. requisiti.

La ricorrente ritiene che il C.S.M., che avrebbe già illecitamente utilizzato le *chat* per annullare in autotutela la sua nomina a Procuratore di Larino, le avrebbe utilizzate nuovamente per procedere alla sua esclusione dalla Commissione del citato concorso in magistratura. Evidenzia la dott.ssa Ginefra che le *chat* sono conversazioni private intercorse tra lei e il dott. Palamara e che lei stessa sarebbe terza rispetto al procedimento penale a carico del citato *ex* magistrato per il reato di cui all'art. 319 *ter* c.p. sicché l'uso delle stesse sarebbe illegittimo (cfr. in tal senso Consiglio di Stato n. 3570/2022), in quanto si pone in aperto contrasto con il diritto inviolabile, sancito dall'art. 15, 1° comma, Cost., relativamente alla libertà e alla segretezza della corrispondenza.

In tal senso, si sarebbe pronunciata la Corte Costituzionale, con sentenza n. 170 del 2023 dichiarando per l'appunto che lo scambio di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione in forma elettronica trova tutela nell'art. 15 Cost. che, al primo comma, sancisce la libertà e la segretezza della corrispondenza quale diritto inviolabile dell'Uomo e, al secondo comma, precisa che la sua limitazione può avvenire solo tramite atto motivato dell'A.G. nei casi previsti dalla legge.

La qualificazione delle *chat* quali corrispondenza e, quindi, quali altrettante espressioni del diritto inviolabile sancito dall'art. 15 Cost., è pacificamente affermata, altresì, dalle recentissime sentenze della VI della Corte di Cassazione che in data 26 ottobre 2023 con sentenze n. 44154 (imp. "Iaria") e n. 44155 (imp. Kolgiokaj)

Sostiene la dott.ssa Ginefra che gli artt. 253 e 254 c.p.p. vadano letti coerentemente con i principi affermati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza che ha ritenuto illegittimo, perché sproporzionato, il sequestro di un dispositivo informatico che conduca, in assenza di specifiche ragioni (pertinenza alle indagini) ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute (Cassazione VI sez 6623/2021). Sottolinea la ricorrente che a seguito di sequestro del dispositivo del dott. Palamara gli inquirenti avrebbero dovuto effettuare la c.d. copia originale e selezionare le informazioni pertinenti al reato, selezionare tutte le altre, specie quelle che hanno riguardato conversazioni intrattenute con altre persone, ritenute irrilevanti per i fatti oggetto del

procedimento penale, e restituirle, insieme al contenitore, cioè il cellulare, all'avente diritto. Nel caso di specie ciò non sarebbe avvenuto poichè la Procura di Perugia, dalla quale sono partiti gli atti per il C.S.M. riferiti al procedimento penale a carico del dott. Palamara, li ha trasmessi al predetto Organo senza alcuna attività di preliminare selezione (con tre note di trasmissione al C.S.M. n. 1620/2020, n. 1965/2020, n. 1969/2020 e n. 1971/2020 del 20 aprile 2020), così che le stesse sarebbero state utilizzate illegittimamente in sede di annullamento d'ufficio dell'originaria delibera di nomina della dott.ssa Ginefra in data 12/09/2018 e nel contestuale procedimento conclusosi con la nomina a Procuratore di Larino della dott.ssa Elvira Antonelli, e, più di recente, con l'ulteriore utilizzo delle *chat* nel procedimento di esclusione della ricorrente dall'ambito dei sorteggiabili a componente della Commissione del concorso di cui si è detto.

Evidenza, poi, che l'indirizzo ermeneutico recepito dalla Consulta nella sentenza citata è in linea con le posizioni assunte in materia dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha ricondotto nell'ambito della protezione dell'art. 8 CEDU i messaggi di posta elettronica (Corte EDU, sent. 5/09/2017, *Barbulescu c. Romania*, p. 72; Corte EDU, sent. 3/04/2007, *Copland c. Regno Unito*, p. 41), gli SMS (Corte EDU, sent. 17/12/2020, *Saber c. Norvegia*, p. 48) e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta tramite internet (Corte EDU, sent. *Barbulescu*, cit., p. 74)".

In sostanza, a parere della ricorrente, tutti i messaggi contenuti nel telefono cellulare non aventi rilevanza penale sarebbero stati prelevati dal dispositivo del dott. Palamara oggetto di sequestro, distribuiti e pubblicati con modalità illegittime di propalazione dei dati, mentre non avrebbero dovuto essere sequestrati o almeno avrebbero dovuto essere restituiti all'avente diritto, reintegrandolo nel possesso esclusivo dei dati (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 4.3.2020, n. 13165).

Secondo la tesi della ricorrente, la circostanza dirimente da considerare nel caso di interesse è la sua totale estraneità rispetto al procedimento penale e a qualsivoglia procedimento penale nell'ambito del quale le conversazioni dalla stessa intrattenute sono state sequestrate: *“Ed infatti, proprio per la mancanza di qualsiasi esigenza istruttoria in sede penale, detto diritto fondamentale non può subire alcuna limitazione neppure nella misura consentita dal secondo comma dell’art. 15 Cost. che, come è noto, stabilisce: <<La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità Giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge>>. Sostiene che vada applicato analogicamente il disposto dell’art. 191 c.p.p. nella parte in cui prevede l’inutilizzabilità nel processo penale delle prove illegittimamente acquisite. Osserva, infatti, che il processo amministrativo, come quello civile, presenta una lacuna normativa sul punto, da colmare nel senso anzidetto. L’utilizzo delle chat, senza le quali non sarebbe stato neppure possibile, sul piano logico-giuridico, l’apertura del procedimento amministrativo di secondo grado, sarebbe precluso dagli stessi principi dell’ordinamento comunitario che ai sensi dell’art. 1, 1° comma, della L. n. 241/1990, la P.A. nella*

propria attività è tenuta a rispettare. Sarebbe evidente, infatti, per la ricorrente la violazione degli artt. 5, 8, 11 e 52, paragr. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in cui sarebbe incorso il C.S.M. nella fattispecie in esame acquisendo le chat in violazione, dunque, anche del divieto posto dall'ordinamento comunitario come statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 07.09.2023, resa nella causa n. 162/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. in data 23/10/2023.

**2) violazione dell'art. 15, 1° e 2° comma, cost.. eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.**

La dott.ssa Ginefra rileva che la sua esclusione dalla Commissione esaminatrice del concorso in Magistratura sarebbe stata disposta con la deliberazione impugnata del CSM a causa delle conversazioni intercorse, via *chat*, con il dott. Palamara, richiamando la deliberazione del 24/02/2021 con cui il CSM, previo annullamento d'ufficio della nomina della dott.ssa Ginefra, ha nominato Procuratore della Repubblica di Larino la dott.ssa Elvira Antonelli e la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della nomina della dott.ssa Antonelli quale Procuratore di Larino.

Osserva, però, che all'epoca della predetta sentenza della Settima Sezione del Consiglio di Stato non era stata ancora pubblicata la decisione della Corte Costituzionale n. 170/2023 i cui principi sarebbero pienamente applicabili alla fattispecie in esame.

3) violazione degli artt. 5, 7, 8, 11 e 52, par. 1, della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.

Secondo la dott.ssa Ginefra, gli atti impugnati sarebbero, altresì, manifestamente illegittimi per la violazione degli artt. 5, 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, violazione già rilevata con la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Prima Sezione) del 07/09/2023, resa nella causa 162/2022, che in risposta ai giudici di appello lituani (che stavano esaminando il caso di un magistrato lituano rimosso dall'ordinamento giudiziario perché i dati relativi ai tabulati telefonici acquisiti dalle autorità in base ad una legge nazionale erano stati utilizzati in ambito amministrativo per provare la sua corruzione) ha dichiarato che quell'utilizzo non è compatibile con la direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche.

Detta sentenza avrebbe dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche deve essere interpretato nel senso che esso osta a che dati personali relativi a comunicazioni elettroniche che sono stati conservati,

in applicazione di una misura legislativa adottata ai sensi di tale disposizione, dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e che sono stati successivamente messi a disposizione in applicazione della medesima misura delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità grave, possano essere utilizzati nell'ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva. Ritiene che nella fattispecie in esame, in cui, analogamente alla vicenda lituana, un suo diritto inviolabile (diritto alla riservatezza delle comunicazioni private in qualsiasi forma: intercettazioni, chat ecc) sancito dagli artt. 7, 8, 11 e 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sarebbe stato violato non per ragioni di salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica ed in piena violazione di ogni legge nazionale e costituzionale; ciò anche in considerazione del fatto che la ricorrente non è stata indagata in alcun procedimento per corruzione in quanto le chat di cui si discute contenevano una mera doglianza dell'odierna ricorrente, rivolta al dott. Luca Palamara, all'epoca componente del C.S.M., per l'atteggiamento della Quinta Commissione del C.S.M. che aveva, malgrado la sua superiorità della dott.ssa Ginefra in termini di titoli, proposto la nomina del dott. Antonio Clemente all'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica preferendolo alla dott.ssa Ginefra collocando la medesima al secondo posto.

## **2. Osservazioni dell'Ufficio Studi.**

*Deve innanzitutto rammentarsi che la delibera gravata ha escluso la dichiarazione di disponibilità della dott.ssa Ginefra “ai sensi dell'ultimo capoverso del punto 2 dell'interpello” nella parte in cui si preclude la nomina dei magistrati in relazione ai quali, sulla base delle valutazioni di professionalità conseguite durante la carriera e delle altre informazioni in possesso del Consiglio, emergono criticità in ordine all'equilibrio, all'indipendenza, all'imparzialità.*

In particolare, l'impugnata delibera motiva l'esclusione della ricorrente sulla base di due elementi: le circostanze indicate nella delibera plenaria del 24.2.2021, con la quale il C.S.M., dopo avere annullato in sede di autotutela la nomina della ricorrente al posto di Procuratore della Repubblica di Larino, ha nominato per tale ufficio la dott.ssa Elvira Antonelli; la sentenza del Consiglio di Stato del 13.9.2022 che ha definito il giudizio amministrativo di impugnazione della suddetta delibera.

Va dunque smentito l'assunto della ricorrente secondo il quale la delibera *de qua* non recherebbe una motivazione, essendo quest'ultima, invece, rappresentata dal rinvio ai due specifici atti sopra menzionati, da considerarsi, per effetto di detto richiamo, parte integrante di essa. La lettura degli atti in questione, inoltre, in uno con il rinvio all'interpello per la selezione dei membri della commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui si discute, rende perfettamente chiaro il senso dell'esclusione della ricorrente e del ragionamento seguito in

merito dal Consiglio Superiore, sicché nessuna menomazione del diritto di difesa della predetta può essere invocato.

*Appare, altresì, opportuno evidenziare che il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. VII, n. 9343 del 28/10/2022, con cui ha rigettato proprio l'appello proposto dalla odierna ricorrente avverso la decisione del T.A.R. Lazio (Roma), Sez. I, n. 3069 del 2022, con cui era stato respinto il ricorso promosso dalla stessa dott.ssa Ginefra contro la delibera consiliare di conferimento dell'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica di Larino alla dott.ssa Antonelli, ha, tra l'altro, affermato, con riferimento al tema dell'utilizzo delle chat del dott. Palamara, che “[...] Non possono essere condivise neppure le censure relative alla dedotta illegittima utilizzazione dei messaggi intervenuti tra la dott.ssa Ginefra e il dott. Palamara.*

*La trasmissione all'Organo di autogoverno degli elementi riguardanti magistrati emersi nel corso di indagini penali è stata oggetto di disciplina da parte del Consiglio Superiore con la circolare n. 510 del 15 gennaio 1994 (“Rapporti tra segreto investigativo e poteri del Consiglio Superiore della Magistratura”), che ha stabilito che «il pubblico ministero che procede deve dare immediata comunicazione al Consiglio con plico riservato al Comitato di Presidenza di tutte le notizie di reato nonché di tutti gli altri fatti e circostanze concernenti magistrati che possono avere rilevanza rispetto alle competenze del Consiglio; prescindendo dall'obbligo di informazione previsto dall'art. 129 disp. att. c.p.p., gli uffici che procedono devono informare di loro iniziativa il Consiglio, oltre che dei fatti cui il procedimento si riferisce e dell'inizio, anche del suo svolgimento, nelle varie fasi e nei diversi gradi, alternativamente indicando, ove ricorrano, le ragioni che possono rendere inopportuna per il positivo sviluppo delle indagini e/o per la sicurezza delle persone la immediata comunicazione; i suddetti uffici dovranno altresì inviare di loro iniziativa i provvedimenti più rilevanti e quelli conclusivi, nelle diverse fasi e nei vari gradi, del procedimento e del processo a carico di magistrati”.*

Dunque, la predetta sentenza ha concluso per la legittimità della trasmissione al Consiglio Superiore delle informazioni di cui si discute da parte Procura di Perugia e per il legittimo uso delle stesse da parte dell'Organo di Governo autonomo. Ed invero, il citato Ufficio requirente, nel trasmettere il compendio informativo in esame ha adempiuto ad un obbligo specificamente imposto dalla normativa secondaria.

D'altra parte, non può revocarsi in dubbio il rilievo che assume la valutazione dei prerequisiti dell'indipendenza, imparzialità ed equilibrio del magistrato in numerose procedure amministrative gestite dall'Organo di Governo autonomo.

L'indipendenza, imparzialità ed equilibrio sono, infatti, da considerarsi un requisito necessario per lo svolgimento di tutte le funzioni giurisdizionali, ordinarie o dirigenziali, costituendo essi il risvolto, con riferimento all'attività del singolo magistrato, del principio generale,

costituzionalmente cristallizzato negli artt. 101 e 104 Cost. dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

Tale ultimo principio opera tradizionalmente in un duplice senso, sia quale declinazione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura rispetto ai distinti poteri dello Stato, sia quale tratto che connota la funzione giurisdizionale del magistrato sia, all'interno del potere giudiziario, nei rapporti tra i diversi componenti dello stesso, sia nei rapporti con le parti coinvolte a vario titolo nell'affare giudiziario attribuito alla sua competenza, imponendo al magistrato, nell'esercizio della giurisdizione, indipendenza equilibrio ed imparzialità.

I principi costituzionali trovano, inoltre, diretta espressione in una pluralità di indici normativi di grado primario, a partire dalla previsione contenuta, nell'ambito dell'art. 2 del R.d. 31 maggio 1946, n. 511 (cd. legge sulle guarentigie), laddove si chiarisce che i magistrati possono essere trasferiti, anche senza il loro consenso, ogni qualvolta gli stessi versino, rispetto alla sede o funzione esercitata, in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 16, 18 e 19 ovvero allorquando *“per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”*.

Nello stesso senso deve essere menzionato l'art. 1 del D.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006 (relativo alla disciplina degli illeciti disciplinari) il quale, nel delineare i 'Doveri del magistrato', evidenzia, al primo comma, come *“il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza e laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni”*.

Al riguardo deve altresì richiamarsi il combinato disposto degli artt. 12, commi 10 e 11, comma 3 e 4, lett. f) del D.Lgs. n. 160 del 5 aprile 2006, dedicato alla disciplina in tema di accesso alla magistratura nonché di progressione economica e di funzioni dei magistrati.

Nell'ambito dell'art. 12, commi 10 e 11, si chiarisce, infatti, che ai fini del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive (ivi compresa quella di Presidente del Tribunale di Sorveglianza ex art. 10, comma 11 del citato decreto legislativo), sono oggetto di valutazione anche gli *“elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'art. 11, commi 3 e 5”* ovvero sia gli elementi desumibili dalle valutazioni di professionalità conseguite, nel tempo, dal magistrato.

L'art. 11 del citato decreto legislativo evidenzia come ai fini di esprimere un giudizio sul passaggio professionale del magistrato, il Consiglio Superiore acquisisce il parere del Consiglio Giudiziario nell'ambito del quale (ai sensi del comma 4 della lett. f)) sono acquisite e valutate, tra l'altro, anche *“f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla*

*professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. ...omissis...”.*

La giurisprudenza amministrativa ha peraltro reiteratamente evidenziato la rilevanza dei requisiti nella valutazione della professionalità del magistrato ovvero sia in un contesto che, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 12, commi 10 e 11, è funzionale anche al conferimento delle funzioni direttive, attribuendo al riguardo rilievo alla eventuale sanzione disciplinare. In proposito si rammenta che il Consiglio di Stato ha rilevato *“In linea di principio il Collegio osserva che, in realtà, la valutazione in argomento è sì legata ai parametri in questione ma non può prescindere dalla sussistenza anche delle condizioni di indipendenza e imparzialità (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 gennaio 2018, n. 303); (Cons. Stato, Sez. V, 31 agosto 2017, n. 4149).*

In attuazione dei sopra evidenziati precetti sia costituzionali che primari, il Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria evidenzia, infatti, all’art. 1, nell’ambito della prima parte dedicata ai Principi Generali, che per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi: *“1. L’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio, come definiti nel Capo III della circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 e successive modifiche, costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e sono esplicitamente valutate ai fini del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi. 2. Ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità si fa riferimento alle disposizioni dell’ordinamento giudiziario, ivi comprese le previsioni di cui all’art. 3 D.Lgs. 109/06”.*

Al fine di definire l’ambito di riferimento delle menzionate condizioni imprescindibili, la predetta disposizione si richiama, espressamente, alla circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007, la quale, in tema di valutazione di professionalità, dopo aver precisato, al paragrafo 1, del capo III, che *“1. Costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio”*, chiarisce altresì come: *“2. L’indipendenza consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione. 3. L’imparzialità consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo rispetto alle parti. 4. L’equilibrio consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati”.*

La relazione illustrativa del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria evidenzia al riguardo come la *“Parte I, sui Principi generali, individua le precondizioni e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.*

*L'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio, costituendo il caposaldo e il connotato distintivo dell'attività giurisdizionale, sono condizioni che debbono necessariamente essere presenti in ogni magistrato. Si è ritenuto, pertanto, di dedicare a tali requisiti la disposizione di apertura del nuovo T.U.*

*In un'ottica di razionalizzazione e semplificazione del testo, innovando la precedente circolare sul piano redazionale, tali requisiti non vengono più collocati in un capo autonomo, ma disciplinati nella parte prima, unitamente ai parametri del merito e delle attitudini che, in una valutazione integrata, continuano a confluire in un giudizio complessivo e unitario ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali”.*

Nello stesso senso, anche recentemente, si è nuovamente espresso il Consiglio di Stato il quale, nella pronuncia resa dalla Settima Sezione (n.3855 del 17 aprile 2023), ha osservato come “è corretto il percorso motivazionale compiuto dal CSM, secondo cui la valutazione dei “prerequisiti” di idoneità dei magistrati che concorrono al conferimento di un incarico direttivo deve precedere lo svolgimento della comparazione attitudinale e di merito dei candidati.

*Ne consegue che, una volta riscontrata la carenza dei necessari presupposti di idoneità per l'attribuzione dell'incarico, viene meno qualsiasi possibilità di attribuire rilievo agli altri indicatori generali e specifici stabiliti dall'organo di autogoverno.*

*Questi entrano in gioco solo per svolgere la verifica comparativa tra i magistrati ritenuti in possesso di tutti gli indispensabili prerequisiti.*

*Pertanto, anche ipotizzando la “netta prevalenza” degli indicatori attitudinali posseduti dall'appellante, tale evenienza non potrebbe mai supplire all'accertata carenza dei presupposti necessari ai fini del conferimento della posizione direttiva.”.*

Orbene, se è vero che la normativa primaria e secondaria appena richiamata, definiscono i prerequisiti come riferibili all'esercizio dell'attività giudiziaria, è pur vero che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il prestigio della magistratura non dipende soltanto dalla preparazione professionale dei magistrati, ma anche dalla loro condotta nelle quotidiane relazioni interpersonali, potendo talune vicende non direttamente connesse con l'attività giurisdizionale, come ad esempio episodi anche della vita privata, apparire così gravi da essere potenzialmente idonee a pregiudicare la fiducia riposta dai cittadini nell'amministrazione della giustizia e costituente il fondamento dell'investitura costituzionale del potere giurisdizionale stesso: “Ed invero, lo iuris dicere, pur non essendo fondato sul consenso a differenza degli altri due poteri fondamentali dello Stato (legislativo ed esecutivo), presuppone, comunque, l'esistenza di una relazione fiduciaria a presidio della quale è istituzionalmente deputato l'organo di autogoverno del Consiglio Superiore della Magistratura, con

*l'adozione di provvedimenti direttamente incidenti sulla carriera del magistrato nella prospettiva di assicurare un pieno controllo su tutti gli aspetti idonei a garantire il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e la piena fiducia dei cittadini nella giustizia che è amministrata in nome del popolo italiano ex art. 101, primo comma, della Costituzione.*

*Donde, la rilevanza sul piano sia disciplinare, sia della progressione in carriera di episodi (sia della vita privata, sia nell'ambito di incarichi extragiudiziari) particolarmente significativi di un temperamento caratteriale tale da poter ledere l'immagine del magistrato al punto da revocare in dubbio la credibilità del suo operato professionale e la fiducia dei cittadini nell'Autorità giudiziaria.*

*Ecco la ragione per la quale anche episodi extra-professionali o extra-funzionali, se di peculiare gravità, possano destare un significativo allarme sociale in ordine alla credibilità professionale del magistrato al punto da pregiudicare il rapporto fiduciario con i cittadini e la credibilità, financo, dell'intero sistema giudiziario.*

*... omissis... Pertanto, l'imparzialità, l'indipendenza e l'equilibrio costituiscono requisiti fondamentali che, per le ragioni anzidette, il magistrato deve possedere e dimostrare in tutti gli aspetti della sua vita professionale e privata ...” (Consiglio di Stato sez. VII, 30/06/2023, (ud. 30/05/2023, dep. 30/06/2023), n.6415).*

Alla luce di quanto appena rammentato, è evidente il rilievo della valutazione dei c.d. prerequisiti con riguardo alle varie procedure cui il magistrato partecipi quale quella d'interesse, così come peraltro espressamente statuito dall'interpello prima richiamato, essendo i magistrati da individuare, destinati a svolgere la delicata funzione di membri della Commissione volta proprio a selezionare i magistrati ordinari da nominare all'esito del concorso indetto con il citato D.M. 18.10.2022.

Tanto premesso, deve a questo punto ricordarsi che le *chat* intercorse tra il dott. Palamara e numerosi magistrati sono state considerate fino alla data attuale dal Consiglio Superiore, quali prove documentali, in linea con la giurisprudenza di legittimità che così le ha nel tempo qualificate.

Invero, anche secondo la recente sentenza delle SSUU civili n. 9733/2023 emessa proprio in relazione all'uso di messaggi *whatsapp* intercorsi tra il dott. Palamara ed un altro *ex* consigliere del C.S.M., “*i messaggi whatsapp o sms contenuti nella memoria di un telefono cellulare (sottoposto a sequestro) sono da considerarsi documenti "in senso statico" e non "dinamico", come quando gli stessi vengano acquisiti mediante intercettazione telefonica (cfr. Cass. pen., n. 12975 del 06/02/2020 Ud. (dep. 27/04/2020) Rv. 278808 - 0; conformi, nn. 29426-28269/2019, 1822/2020).*

*Né può applicarsi a tali fonti probatorie la disciplina di cui all'art. 254 c.p.p., relativa*

*all'acquisizione di corrispondenza (v. Cass. pen., nn. 22417/2022, 1822/2020, 1822/2018), come invece sostiene il ricorrente.*

*Questa Corte ha infatti affermato che in tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p. (Sez. 6 -, sentenza n. 22417 del 16/03/2022 Cc. (dep. 08/06/2022) Rv. 283319 - 01).*

*Al proposito si e', condivisibilmente, evidenziato che detti testi non rientrano nella nozione di "corrispondenza", poiché tale è la messaggistica oggetto di attività di spedizione in corso ovvero avviata mediante consegna del mittente a terzi per il recapito; che nemmeno può ritenersi che si tratta di risultanze di un'attività di intercettazione la quale, per sua natura, implica la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, mentre (come nel caso di specie) i dati presenti nella memoria di un apparato telefonico cellulare acquisiti ex post rappresentano appunto la mera documentazione di un flusso comunicativo avvenuto (v. Sez. 6 -, Sentenza n. 1822 del 12/11/2019 Ud. (dep. 17/01/2020) Rv. 278124 - 0)".*

Tenuto conto della predetta premessa teorica, la Suprema Corte ha affermato anche che è infondato l'ulteriore profilo di censura relativo all'utilizzabilità dei dati informatici in questione, per la presunta mancanza del rapporto "pertinenziale" degli stessi ai reati oggetto del procedimento penale nel quale è stato sequestrato il dispositivo telefonico in uso al citato dott. Palamara che li conteneva.

In merito la Suprema Corte ha rilevato che il motivo d'impugnazione in questione era stato basato dal ricorrente sulla più recente giurisprudenza penale di legittimità relativa alla strumentalità del bene sequestrato rispetto alla condotta criminosa ed alla finalità probatoria del sequestro e che, tuttavia, la questione è strettamente correlata all'obbligo motivazionale dei provvedimenti di sequestro e non anche alla categoria giuridico – processuale della inutilizzabilità delle prove. Ed infatti le decisioni richiamate dal ricorrente in quella vicenda giudiziaria incidevano sulla legittimità di detti provvedimenti e non si esprimevano, invece, sulle regole di esclusione probatoria ed in particolare su quella di cui all'art. 191 c.p.p.

Ciò posto, la Corte ha anche osservato che effettivamente il materiale probatorio del quale si discute è stato trasmesso integralmente al Consiglio Superiore senza che fosse effettuata da parte della Procura di Perugia la selezione delle informazioni da trasmettere. Ha tuttavia evidenziato in proposito che il competente Tribunale del riesame si è pronunciato sulla legittimità del predetto provvedimento di sequestro, senza che i diretti interessati ed in particolare il dott. Palamara abbia, poi, aggredito tale decisione incidentale.

Appare evidente che la mancata aggressione del predetto provvedimento incidentale refluisca

inevitabilmente anche nel caso d'interesse, poiché, per effetto di essa, non può certamente dirsi che il provvedimento di sequestro di cui si discute, pur "massivo" per le ragioni anzidette, sia illegittimo.

Dovendo al contrario il provvedimento di sequestro essere certamente considerato legittimo alla luce del ragionamento sopra esposto, ed avendo la Procura di Perugia trasmesso, ai sensi della circolare n. 510 del 15 gennaio 1994 ("Rapporti tra segreto investigativo e poteri del Consiglio Superiore della Magistratura"), il materiale informativo di cui si discute al Consiglio Superiore, quest'ultimo aveva non solo il potere, ma anche l'obbligo di vagliarlo e di utilizzarlo, se del caso, nei vari procedimenti amministrativi di sua competenza, come poi effettivamente avvenuto.

Orbene, detto quadro di riferimento non può considerarsi mutato per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2023.

Ed invero, si è già rammentato come la Corte Costituzionale abbia affermato in tale sede che lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, WhatsApp e simili – rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. in quanto il concetto di «corrispondenza» è atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, prescindendo dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, «aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata» (sentenza n. 2 del 2023). La garanzia si estende, quindi, ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017; già in precedenza, con riguardo agli apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza, sentenza n. 1030 del 1988; sulla libertà del titolare del diritto di scegliere liberamente il mezzo con cui corrispondere, sentenza n. 81 del 1993).

Nel caso che ci occupa, tuttavia, non rilevando la figura di un parlamentare soggetto alle garanzie dell'art. 68 Cost., le conversazioni contenute nel telefono del dott. Palamara sarebbero state in ogni caso oggetto di un 'mero' provvedimento di sequestro, sia che fosse loro riconosciuta la natura di documenti, come è stato sino ad ora, sia che esse debbano qualificarsi come corrispondenza, così che in presenza di un provvedimento di sequestro da ritenersi comunque legittimo alla luce di quanto sopra già evidenziato - ovvero, poiché, pur in assenza di indicazione dello specifico nesso di pertinenzialità tra tutte le conversazioni oggetto di sequestro e il fatto di reato oggetto del procedimento penale, esso è stato riconosciuto come legittimo dal competente Tribunale del riesame, la cui decisione non è stata soggetta ad impugnazione da parte del dott. Palamara – la successiva trasmissione di quegli atti al Consiglio Superiore è da considerarsi legittima e doverosa, come pure l'utilizzazione degli stessi nelle procedure amministrative di competenza consiliare.

Non sussiste, infine, nemmeno l'asserita violazione degli artt. 5, 7, 8, 11 e 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. Quanto all'art. 5, lo stesso è stato evidentemente richiamato per errore riguardando esso la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato. Con riferimento, invece, al rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7), alla protezione dei dati di carattere personale (art. 8) e alla libertà di espressione (art. 11), le limitazioni di tali diritti appaiono nel caso di interesse pienamente conformi al disposto dell'art. 52 della citata Carta, oltre che ai principi costituzionali nazionali e alla correlativa normativa rilevante in materia. Ed invero, la Carta europea, come peraltro la stessa Costituzione italiana, prevede che i diritti in essa enunciati possano subire compressioni purchè ciò avvenga nel rispetto del quadro normativo regolativo dei confini delle suddette limitazioni. Nel caso che ci occupa, il diritto della dott.ssa Ginefra di escludere l'ostensione delle proprie conversazioni private intrattenute con il dott. Palamara è stato ritenuto sub valente rispetto all'interesse pubblico ad accertare i fatti di reato addebitati al predetto. In questa prospettiva, infatti, le *chat* scambiate dalla ricorrente con il dott. Palamara sono state sequestrate ed in questo quadro sono entrate nella disponibilità della Procura di Perugia, tenuta, poi, a trasmetterle al Consiglio Superiore così come già sopra evidenziato.

Quanto, poi, al merito della decisione impugnata, il Consiglio, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto, data l'importanza del possesso dei c.d. requisiti in capo al magistrato ai fini dell'esercizio dell'attività giudiziaria, ma anche dello svolgimento di altri incarichi che comunque presuppongono l'appartenenza all'ordine giudiziario, che le criticità espresse dalla ricorrente e cristallizzate nelle conversazioni telefoniche intrattenute, via *chat*, con il dott. Palamara, siano evidentemente attuali e di tale consistenza da dover escludere la dott.ssa Ginefra dalla partecipazione alla Commissione volta alla selezione dei futuri magistrati, in ragione della delicatezza di tale compito. In presenza di una decisione esente da vizi di legittimità per le ragioni sopra esposte, non può che concludersi che sia precluso ai giudici amministrativi sindacare il merito delle scelte compiute dall'Organo di governo autonomo.

In conclusione, l'atto impugnato deve ritenersi innanzitutto formalmente legittimo perché dotato di esaustiva motivazione costituita dal rinvio ai due atti di cui si è detto, leggendo i quali si ha piena contezza delle valutazioni espresse dal Consiglio Superiore sulla carenza nei requisiti della ricorrente, sicché nessuna lesione del suo diritto di difesa può essere invocato. L'utilizzo delle *chat* in questione e la loro valorizzazione ai fini della verifica del possesso dei requisiti da parte della ricorrente è poi da considerarsi legittimo, essendo a monte il provvedimento di sequestro di detto materiale probatorio avvenuto legittimamente ed essendo legittima sia la trasmissione di tale materiale informativo al Consiglio, sia la valorizzazione di esso nell'ambito delle competenze attribuite dal Costituente all'Organo di governo autonomo della magistratura.

Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono ragioni fondate per resistere nel giudizio promosso dalla dott.ssa Ginefra per l'annullamento della delibera del 3.5.2023.».

Ritenuto, alla luce delle condivisibili considerazioni di cui al parere dell'Ufficio Studi innanzi riportato, che sussistano validi motivi per resistere in giudizio avverso il ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio proposto dalla dott.ssa Isabella GINEFRA per l'annullamento della delibera del 3.5.2023 e chiedere il rigetto del predetto ricorso.

Tutto ciò premesso,

delibera

di invitare l'Avvocatura dello Stato a resistere in giudizio avverso il ricorso, proposto innanzi al T.A.R. del Lazio, dalla dott.ssa Isabella GINEFRA per l'annullamento della delibera del 03/05/2023 (non comunicata all'istante) relativa alla esclusione della disponibilità della ricorrente ad essere nominata quale componente della Commissione esaminatrice per il concorso in Magistratura indetto con D.M. 18/10/2022 per la copertura di n. 400 posti di magistrato ordinario nonché di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali, lesivi della posizione della ricorrente, dandone comunicazione al Ministero della Giustizia.

3. - Fasc. n. 193/CN/2024 - concorso per esami a 400 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 9 ottobre 2023. Candidati espulsi in occasione delle prove scritte del concorso - dott.ssa Euralba SALVATORI. Relatore **Consigliere MIELE**

Il Consiglio,

- vista la nota prot. n. 48495 del 27.2.2024 con la quale il Ministero della Giustizia ha trasmesso il verbale di espulsione della candidata, dott.ssa Euralba SALVATORI, redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 9 ottobre 2023, con riferimento alle prove scritte espletate il 24, 25 e 26 gennaio 2024;
- letto il verbale redatto nei confronti della dott.ssa Euralba SALVATORI, espulsa durante le prove concorsuali, in quanto trovata in possesso di numerosi foglietti contenenti appunti occultati all'interno del codice penale;
- visto l'art. 7, co. 4, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, ai sensi del quale *“Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso”*;
- considerato che, ai sensi della suddetta normativa, la Terza Commissione, con delibera del 5 marzo 2024, ha invitato la dott.ssa Salvatori ad inviare osservazioni o memorie difensive e/o ad avvalersi della facoltà di essere ascoltata;
- letta la nota della dott.ssa Salvatori, pervenuta in data 13 maggio 2024, in cui la candidata ha rappresentato le proprie osservazioni;
- considerate, inoltre, le risultanze dell'audizione della dott.ssa Salvatori tenutasi presso la Terza Commissione in data 14 maggio 2024, nel corso della quale non sono emersi elementi, né di carattere oggettivo né di carattere soggettivo idonei a rappresentare una diversa e meno grave ricostruzione dei fatti;
- ritenuto, dunque, che la condotta tenuta dalla dott.ssa Salvatori, espulsa durante le prove concorsuali, per come accertata e descritta dal personale addetto alla vigilanza presenti, ad avviso del Consiglio Superiore, un particolare disvalore si da qualificarsi come fraudolenta ai sensi della normativa citata, e giustifichi anche l'applicazione della sanzione della esclusione dal successivo concorso, oltre alla conferma dell'espulsione dal concorso indetto con D.M. 9 ottobre 2023;

tanto premesso,

delibera

- di confermare l'esclusione, già disposta dalla Commissione esaminatrice, dal concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 9 ottobre 2023, della dott.ssa Euralba SALVATORI;
- di escludere, altresì, ai sensi dell'art. 7, co. 4, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, la dott.ssa Euralba SALVATORI dal prossimo concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 8 aprile 2024.

4. - Fasc. n. 194/CN/2024 - concorso per esami a 400 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 9 ottobre 2023. Candidati espulsi in occasione delle prove scritte del concorso - dott.ssa Valentina Sara STANCANELLI. Relatore Consigliere MIELE

Il Consiglio,

- vista la nota prot. n. 48495 del 27.2.2024 con la quale il Ministero della Giustizia ha trasmesso il verbale di espulsione della candidata, dott.ssa Valentina Sara STANCANELLI, redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 9 ottobre 2023, con riferimento alle prove scritte espletate il 24, 25 e 26 gennaio 2024;
- letto il verbale di espulsione nei confronti della dott.ssa Valentina Sara STANCANELLI, espulsa durante le prove concorsuali, in quanto trovata in possesso di numerosi foglietti contenenti appunti e intenta, quindi, ad occultarli 'all'interno di un fazzolettino di carta';
- visto l'art. 7, co. 4, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, ai sensi del quale *"Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso"*;
- considerato che, ai sensi della suddetta normativa, la Terza Commissione, con delibera del 5 marzo 2024, ha invitato la dott.ssa Stancanelli ad inviare osservazioni o memorie difensive e/o ad avvalersi della facoltà di essere ascoltata;
- considerate le risultanze dell'audizione della dott.ssa Stancanelli, tenutasi presso la Terza Commissione in modalità videoconferenza attraverso l'utilizzo della piattaforma *Microsoft Teams* in data 14 maggio 2024, nel corso della quale la candidata ha ammesso parzialmente la condotta, precisando di avere tentato di occultare un solo 'pizzino' di contenuto non inerente all'argomento di diritto penale oggetto della traccia;
- ritenuto che la condotta di occultamento, comunque tenuta dalla dott.ssa Stancanelli, espulsa durante le prove concorsuali, presenti, ad avviso del Consiglio Superiore, un particolare disvalore sì da qualificarsi come fraudolenta ai sensi della normativa citata, e giustifichi anche l'applicazione della sanzione della esclusione dal successivo concorso, oltre alla conferma dell'espulsione dal concorso indetto con D.M. 9 ottobre 2023;

tanto premesso,

delibera

- di confermare l'esclusione, già disposta dalla Commissione esaminatrice, dal concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 9 ottobre 2023, della dott.ssa Valentina Sara STANCANELLI;
- di escludere, altresì, ai sensi dell'art. 7, co. 4, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, la dott.ssa Valentina Sara STANCANELLI dal prossimo concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 8 aprile 2024.

5. - Fasc. n. 195/CN/2024 - concorso per esami a 400 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 9 ottobre 2023. Candidati espulsi in occasione delle prove scritte del concorso - dott. Marco TORDIGLIONE. Relatore **Consigliere MIELE**

Il Consiglio,

- vista la nota prot. n. 48495 del 27.2.2024 con la quale il Ministero della Giustizia ha trasmesso il verbale di espulsione del candidato, dott. Marco TORDIGLIONE, redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 9 ottobre 2023, con riferimento alle prove scritte espletate il 24, 25 e 26 gennaio 2024;
- letto il verbale redatto nei confronti del dott. Marco TORDIGLIONE, espulso durante le prove concorsuali, in quanto trovato in possesso di materiale non consentito, ovvero un codice civile con appunti manoscritti nelle ultime pagine (“note”) nonché e un codice penale con ulteriori appunti manoscritti nell’ultima pagina;
- visto l’art. 7, co. 4, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, ai sensi del quale *“Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso”*;
- letta la nota del dott. Marco TORDIGLIONE, pervenuta in data 8 febbraio 2024, in cui il candidato, ammettendo i fatti, ha rappresentato il proprio rammarico per l’accaduto, e precisato di avere redatto le note manoscritte, quali appunti personali, solo successivamente alla dettatura delle tracce dei temi;
- considerato che, ai sensi della suddetta normativa, la Terza Commissione, con delibera del 5 marzo 2024, ha invitato il dott. Tordiglione ad inviare osservazioni o memorie difensive e/o ad avvalersi della facoltà di essere ascoltato;
- considerate le risultanze dell’audizione del dott. Tordiglione, tenutasi presso la Terza Commissione in modalità videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma *Microsoft Teams* in data 14 maggio 2024, nel corso della quale il candidato ha confermato le proprie difese;
- osservato che, a fronte delle giustificazioni rese dal candidato, giova sottolineare come il verbale di espulsione precisi che le grafie degli appunti manoscritti siano diverse fra loro e anche diverse dalla grafia dell’elaborato che il candidato stava redigendo sul foglio ministeriale;
- ritenuto, pertanto, che la condotta tenuta dal dott. Tordiglione, espulso durante le prove concorsuali, per come accertata e descritta dal personale addetto alla vigilanza presenti, ad avviso del Consiglio Superiore, un particolare disvalore sì da qualificarsi come fraudolenta ai sensi della normativa citata,

e giustifichi anche l'applicazione della sanzione della esclusione dal successivo concorso, oltre alla conferma dell'espulsione dal concorso indetto con D.M. 9 ottobre 2023;

tanto premesso,

delibera

- di confermare l'esclusione, già disposta dalla Commissione esaminatrice, dal concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 9 ottobre 2023, del dott. Marco TORDIGLIONE;

- di escludere, altresì, ai sensi dell'art. 7, co. 4, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, il dott. Marco TORDIGLIONE dal prossimo concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 8 aprile 2024.

**Pratiche per le quali la Terza Commissione ha deliberato, ai sensi dell'art. 27 R.I., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti dei fascicoli:**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

1. - Fasc. n. 267/VT/2024 - richiesta di trasferimento ad altra sede della dott.ssa Valentina TORNATORE. Relatore **Consigliere D'OVIDIO**

- vista l'istanza del 9 maggio 2024, con la quale la **dott.ssa Valentina TORNATORE**, magistrato ordinario che ha conseguito la I valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, ha chiesto il trasferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, con le funzioni di sostituto procuratore, (*omissis*);

- esaminata la documentazione prodotta;

OSSERVA.

(*omissis*).

Occorre, altresì, evidenziare che presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nola, allo stato, vi sono 2 posti vacanti di sostituto procuratore, non pubblicati.

Sussistono, dunque, tutte le condizioni affinché il magistrato sia trasferito, a prescindere dal termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, in via temporanea fino al permanere delle condizioni richieste, ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 5, della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014, come modificata in data 15 giugno 2022.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

il trasferimento della **dott.ssa Valentina TORNATORE**, magistrato ordinario che ha conseguito la I valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, con le funzioni di sostituto procuratore, in via temporanea fino al permanere delle condizioni richieste, ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 5, della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014, come modificata in data 15 giugno 2022.

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA****QUARTA COMMISSIONE****ORDINE DEL GIORNO****INDICE**

<b>SETTIMA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'</b> .....	<b>1</b>
1) - 33/V7/2020 - dott. Emilio SIRIANNI, magistrato di sesta valutazione di professionalita' con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Catanzaro. ....	1
Proposta A – relatore consigliere Bertolini .....	1
Proposta B - relatore consigliere Bisogni.....	43
<b>SESTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'</b> .....	<b>71</b>
2) - 308/V6/2022 - dott.ssa Angela MASIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo - (relatore Consigliere CARBONE M) .....	71
<b>PRATICHE SEGRETATE</b>	
<b>QUINTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'</b> .....	<b>88</b>
Pratica segretata.....	88
3) - 149/V5/2023 - dott. Giovanni FANTICINI, consigliere della Corte di Cassazione, già magistrato destinato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione - (relatore Consigliere NICOTRA) .....	88
<b>ASSENZE DAL LAVORO</b> .....	<b>89</b>
Pratica segretata.....	89
4) - 345/AL/2024 - Dott.ssa Licinia PETRELLA, presidente sezione del Tribunale di Milano - (relatore Consigliere NICOTRA).....	89
Pratica segretata.....	90
5) - 456/AL/2024 - Dott.ssa Emanuela PORCU, giudice del Tribunale di Milano - (relatore Consigliere NICOTRA) .....	90
Pratica segretata.....	91

6) - 410/AL/2024 - Dott.ssa Stefania Maria MININNI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce - (relatore Consigliere ECCHER) .....	91
Pratica segretata.....	92
7) - 374/AL/2024 - Dott.ssa Eleonora LOMBARDI, giudice del Tribunale di Roma - (relatore Consigliere CARBONE M) .....	92
Pratica segretata.....	93
8) - 465/AL/2024 - Dott.ssa Barbara BORTOT, presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Venezia - (relatore Consigliere CARBONE M) .....	93
Pratica segretata.....	94
9) - 430/AL/2024 - Dott.ssa Daniela LOCOCO, consigliere della Corte di Appello di Firenze - (relatore Consigliere CILENTI) .....	94
<b>CESSAZIONI.....</b>	<b>95</b>
Pratica segretata.....	95
10) - 79/CE/2024 - Dott.ssa Silvia LAROCCA, consigliere della Corte di Appello di Roma - (relatore Consigliere NICOTRA).....	95
Pratica segretata.....	96
11) - 11/CE/2024 - Dott.ssa Eleonora LOMBARDI, giudice del Tribunale di Roma - (relatore Consigliere CILENTI).....	96
<b>DISPENSE DAL SERVIZIO .....</b>	<b>97</b>
Pratica segretata.....	97
12) - 1/DS/2024 - Dott.ssa Silvia LAROCCA, consigliere della Corte di Appello di Roma - (relatore Consigliere NICOTRA).....	97
<b>RICORSI GIURISDIZIONALI.....</b>	<b>98</b>
Pratica segretata.....	98
13) - 1/RC/2024 - Dott. Giuseppe ARTINO INNARIA: ricorso al T.A.R. del Lazio -(relatore Consigliere NICOTRA) .....	98
14) - 7/RC/2021 - - Dott.ssa Maria Pia BIANCHI: ricorso al T.A.R. del Lazio per - (relatore Consigliere CARBONE).....	99

\*\*\*\*\*

(ODG 4225 – 5 GIUGNO 2024)

**SETTIMA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'**

**Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111**

1) - **33/V7/2020** - dott. Emilio SIRIANNI, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Catanzaro.

Proposta A – relatore consigliere Bertolini

La Commissione propone, con il voto a favore dei consiglieri Nicotra, Eccher, Bertolini, Cilenti, con il voto contrario dei consiglieri Carbone e Bisogni, l'adozione della seguente delibera:

Il Consiglio,

- vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;
- vista la circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e successive modifiche;
- visto il D.M. di nomina dell'1.8.1991;
- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Emilio SIRIANNI, magistrato di sesta valutazione di professionalità che svolge attualmente le funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Catanzaro;
- letto il parere per il riconoscimento all'interessato di un giudizio di positivo superamento della settima valutazione di professionalità, sia in ordine ai prerequisiti dell'indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia in relazione agli altri parametri;
- osservato che integralmente positivo, in riferimento a tutti i prerequisiti e parametri in valutazione, è anche il rapporto informativo reso in data 4.10.2019 dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro;
- rilevato, tuttavia, che significativi profili di criticità emergono dagli atti del procedimento penale n. 70/2019 della Procura della Repubblica di Locri e del procedimento disciplinare n. 71/2019, entrambi iscritti a carico del dr. SIRIANNI Emilio (che hanno altresì formato oggetto

di esame in sede di incompatibilità ambientale, poi ritenuta non sussistente); procedimenti nei quali – nonostante l’esito definitivo favorevole al magistrato in valutazione – è stata accertata la sussistenza di condotte idonee ad incidere negativamente sul piano dei prerequisiti dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio;

- considerato che, in ragione delle predette criticità, la Quarta Commissione, dopo avere svolto attività istruttoria, ha deliberato la trasmissione al dott. SIRIANNI dell’avviso di cui al Capo XVII, n. 3 *bis*, della Circolare consiliare in materia di “nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati” (delibere adottate nella seduta del 3.10.2022 e del 7.9.2023), cui hanno fatto seguito il deposito di memorie e le audizioni del magistrato il 17.1.2023 ed il 19.2.2024;

### **OSSERVA**

#### **1) Il percorso professionale del magistrato**

Il dott. SIRIANNI, nominato con D.M. 1.8.1991, dopo il tirocinio svolto presso il Tribunale di Roma, è stato: dal 16.9.1992 sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Locri; dal 8.9.1995 sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cosenza; dal 13.12.2002, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cosenza; dal 9.5.2011 consigliere della sezione lavoro presso la corte di appello di Catanzaro; dal 1.10.2015 presidente della sezione lavoro presso la corte di appello di Catanzaro.

Nella seduta del 12.7.2023 il Consiglio ha deliberato, a maggioranza dei voti, la non conferma del dr. SIRIANNI nelle funzioni semidirettive, delibera che ha superato il vaglio del TAR (cfr sentenza n. 5404/2024 pubblicata il 18.3.2024).

Nel quadriennio oggetto della presente valutazione (1.8.2015 – 31.7.2019), il magistrato ha quindi svolto, negli ultimi 3 mesi, le funzioni di consigliere della sezione lavoro presso la corte di appello di Catanzaro e, per il restante precedente periodo, le funzioni semidirettive presso la medesima sezione.

#### **2) Il procedimento penale n. 70/2019 e la procedura per incompatibilità ambientale**

A seguito della trasmissione, nell’ambito del p.p. n. 3607/16 rgnr Mod. 21 a carico di LUCANO Domenico e altri, dell’annotazione della GdF di Locri del 18.7.2018, relativa agli accertamenti effettuati a riscontro di quanto emerso nella relazione ispettiva della Prefettura di Reggio Calabria in ordine alla gestione del c.d. Progetto S.P.R.A.R. condotto dal Comune di Riace, la Procura di Locri iscriveva SIRIANNI Emilio nel registro degli indagati per il reato di cui all’art. 378 c.p., commesso in Riace fino al gennaio 2018.

Il procedimento veniva definito con richiesta di archiviazione depositata dal P.M. il

4.2.2019, accolta dal GIP con decreto depositato il 12.9.2019.

Nel predetto decreto di archiviazione, in particolare, si dà atto che “ ... *dagli atti di indagine è emerso come Sirianni, ponendo in essere la sua attività di “consigliere” del sindaco Lucano - addirittura predisponendo controdeduzioni o note difensive in suo favore - non abbia in alcun modo indicato o suggerito modalità che potessero ritenersi estranee ad un’ottica meramente difensiva, nè tantomeno atte ad inquinare lo scenario probatorio. Sirianni, dunque, ha sempre svolto un ruolo consultivo, adoperando, talvolta, un contegno poco consono rispetto alla funzione dallo stesso esercitata, accompagnato, sovente, da accese critiche nei confronti di altri magistrati o politici, privo, tuttavia, di rilevanza penale.*

*In definitiva, nel caso di specie, non si ravvisano gli elementi costitutivi del delitto di favoreggiamento, non essendo stata posta in essere un'azione diretta ad aiutare Lucano ad eludere le investigazioni, posto che Sirianni - anche in virtù della propria competenza professionale - si è limitato a fornire a quest'ultimo consigli finalizzati ad imbastire una linea difensiva, senza mai porre in essere alcuna condotta materiale concretamente idonea a sviare le indagini e senza offrire suggerimenti volti ad indurre il predetto Lucano a porre in essere, a sua volta, qualsivoglia azione diretta in tal senso.*

*Ad ogni modo, si rende opportuno richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'indagato/imputato è libero di mentire al fine di difendersi ed il magistrato non è tenuto a prestare fede incondizionata alle sue dichiarazioni, ma ad indagare indipendentemente da esse, per accertare la verità. Conseguentemente, non integra gli estremi del reato di favoreggiamento personale il suggerimento dato all'imputato di rendere dichiarazioni mendaci al magistrato, mancando la idoneità a fuorviare l'attività giudiziaria. Pertanto, come si anticipava, devono ritenersi condivisibili le osservazioni formulate dal Pubblico Ministero con la richiesta di archiviazione, che va conseguentemente accolta.”.*

Gli stessi fatti venivano valutati dal Consiglio sotto il profilo dell'incompatibilità ambientale del dr. Sirianni e la pratica veniva archiviata “*non essendovi provvedimenti di competenza da adottare, visto l'esito del procedimento penale e risultando informati i titolari dell'azione disciplinare*” (pratiche n. 9/2019 definita con delibera 8.1.2020 e n. 630/2019 definita con delibera 23.11.2021).

### **3) Il procedimento disciplinare n. 71/2019**

Il 30.05.2019 – sulla base della medesima informativa della GdF di Locri che aveva determinato l'iscrizione del procedimento penale, trasmessa dalla Procura Generale presso la

Corte di Appello di Reggio Calabria - il Ministro della Giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti del dott. Sirianni per l'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 3, lett. d) del d.lgs. n. 109/2006, chiedendo al sig. Procuratore Generale della Corte di Cassazione di procedere alle conseguenti indagini ai sensi dell'art. 16 del d.lvo 109/2006.

Al dr. SIRIANNI, in particolare, veniva mossa la seguente incolpazione: in qualità di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, poneva in essere un'attività idonea a recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri generali di riserbo, equilibrio e correttezza di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 109, mediante le seguenti condotte: redigeva atti amministrativi per conto di Domenico Lucano, sindaco del Comune di Riace, sottoposto a indagini da parte della Procura della Repubblica di Locri per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, per falso e favoreggiamento dell'immigrazione; si confrontava costantemente con il Lucano sulle indagini penali in corso, fornendo consigli e suggerimenti in ordine alla strategia difensiva da adottare da parte del difensore; forniva suggerimenti in ordine al tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura; sviliva la professionalità dei magistrati che stavano svolgendo le indagini; predisponendo comunicati di solidarietà al Lucano da inoltrare alla mailing-list di magistrati e si offriva di contattare giornalisti per pubblicizzare la situazione e *“far sentire il fiato sul collo”* alla procura procedente, assumendo in tal modo il ruolo di permanente *“consiliori”* del Lucano. Notizia circostanziata del fatto acquisita in data 23 gennaio 2019.

Il 24 ottobre 2019, interrogato in ordine ai fatti di cui ai capi di incolpazione, il dott. Emilio Sirianni dichiarava di volersi integralmente riportare alla memoria difensiva contestualmente depositata nella quale ribadiva di essere legato al sig. Domenico Lucano da una profonda amicizia e di aver agito nel rispetto delle disposizioni dettate in materia.

All'udienza del 10.07.2020, su conforme richiesta del Procuratore Generale, la Sezione Disciplinare pronunciava sentenza di assoluzione del dott. Sirianni per essere rimasto escluso l'addebito. Secondo la Sezione Disciplinare, la condotta del dott. Emilio Sirianni non poteva ricondursi astrattamente ad una di quelle oggetto dei divieti di cui all'art. 3, lett. d) d.lvo 109/2006, non avendo a che fare con le attività di cui all'art. 16 del Regio Decreto 12/1941, essendo consistita in *“una serie di consigli privatamente e gratuitamente dati ad un soggetto al quale l'incolpato e legato da un rapporto di amicizia, non per ciò solo oggetto di divieto”*.

E' stato, altresì, escluso che l'attività svolta potesse rientrare nel divieto di cui alla seconda parte dell'art. 3 del d.lgs. n. 109/2006: *“non avendo il dott. Sirianni mai preso pubblicamente parte alle attività svolte a sostegno dell'ex sindaco di Riace, non si rinvennero elementi da cui poter desumere una paventata lesione del dovere di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio,*

*indipendenza e imparzialità” sicché “I pareri occasionalmente prestati dall’incolpato in seno ad un legame di amicizia non possono, pertanto, essere fonte di responsabilità non essendo suscettibili in alcuna fattispecie disciplinare”.*

La pronuncia è stata confermata dalle Sezioni Unite Civili che, con sentenza n. 6003/21 depositata il 4.3.2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministro. In particolare, dopo avere premesso *“che la motivazione resa dalla Sezione disciplinare si basa, come già detto, su due fondamentali considerazioni: da un lato, quella per cui il comportamento del dott. Sirianni non potrebbe farsi rientrare nel novero delle attività vietate ai magistrati in base all’art. 16 del r.d. n. 12 del 1941; dall’altro, quella per cui tale comportamento, non avendo assunto una rilevanza pubblica ed essendo rimasto sempre nell’ambito di una relazione privata di tipo amicale, non avrebbe leso il dovere di riserbo al quale ogni magistrato è tenuto”*, le S.U. hanno chiarito che *“il ricorso del Ministro, ..., risulta tuttavia formulato in modo tale da non riuscire a scalfire la motivazione della sentenza impugnata”* in quanto *“la valutazione di merito compiuta dal Giudice disciplinare resiste alla proposta censura, la quale finisce col risolversi nel tentativo di ottenere una rivisitazione del quadro probatorio già compiuta in sede di merito.”*

#### **4) Le intercettazioni tra il dr. SIRIANNI e Lucano Domenico o riguardanti il dr. SIRIANNI**

È in atti la documentazione nella quale sono state compendiate le intercettazioni, direttamente o indirettamente inerenti al rapporto tra il dr. SIRIANNI e LUCANO Domenico, eseguite nell’ambito del p.p. n. 3607/16 rgnr Mod. 21, iscritto a carico di quest’ultimo (che è poi stato condannato per alcune delle fattispecie contestate) e di altri, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe, di falso, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina etc.

Si tratta di conversazioni – telefoniche, ambientali o telematiche - di cui a seguire si evidenziano quelle di interesse nella presente procedura, intercorse nell’arco di poco meno di 5 mesi, dal 20.7.2017 al 9.12.2017 (alcune delle quali già valorizzate nella delibera adottata a maggioranza nella seduta del 12.7.2023 di non conferma nelle funzioni semidirettive).

#### **Conversazione 20.07.2017**

**Lucano:** *“...e quindi adesso abbiamo la prima relazione, quella che ho mandato a te e per la quale abbiamo fatto le controdeduzioni, oggi ...due tre giorni fa. Gliel’ho mandata per posta certificata no. Poi c’è la relazione che hai visto...gli ho scritto così, dicendo, ci sarebbe da*

*approfondire, giusto, c'è da approfondire, per imparare. Allora mandatemi l'esito di una ispezione che avete fatto, che ancora sto aspettando senza risposta dal 6 febbraio";*

**Sirianni:** *"però...io non ho avuto tempo in questi giorni, ma tra domani e dopodomani mi ci metto. Secondo me si può fare di meglio. Tu gli hai detto...nel senso..."*

**Lucano:** *"gli ho detto che mi riservo, di ogni punto io sono capace di fornire la documentazione. Non abbiamo dubbi";*

**Sirianni:** *"ora ti dico due tre cose che, secondo me, si possono fare, mi ci metto un attimo e le scrivo e poi magari ci vediamo. Perché ci sono due o tre cose in cui si può essere, secondo me un po' più dettagliati ed efficaci nella risposta e poi dopo quello che cazzo vogliono fare fanno, insomma, va bene?"*.

#### **Conversazione 24.07.2017**

**Lucano:** *"a me la dottoressa Tarzia dice: <<siamo con voi, sindaco>>, mi ha detto ieri, <<c'è stata la riunione di tutti i magistrati democratici. Ci dovete dire come evolve questa situazione con la Prefettura e prenderemo posizione>> dice: "è venuto Sirianni, magistrati di alto livello. Tu ci pensi? Gaetano Paci, il Sostituto Procuratore Musolino, Sostituto Procuratore Gaetano Paci, lavorava con Borsellino".*

#### **Conversazione 1.08.2017**

**Sirianni:** *"...ma vogliamo fare venire questo cazzo di giornalista dell'Espresso? Quello l'altra volta mi ha mandato un Whatsapp per sapere se c'erano novità. Io gli ho detto senti adesso devo parlare con Mimmo (lucano ndr)..."*

**Lucano:** *"sì sì, io sono d'accordo, sono d'accordo";*

**Sirianni:** *"se scende questo mese di agosto organizziamo questa cosa";*

**Lucano:** *"alla dott.ssa Tarzia ho dato la relazione. L'ha voluta pure lei";*

**Sirianni:** *"ma l'hai letta quella cosa che ti ho mandato?";*

**Lucano:** *"no, ancora no. ma me l'hai mandata per e-mail?";*

**Sirianni:** *"te l'ho mandata quando ti ho chiamato, l'altro ieri...tre giorni fa te l'ho mandata!... sono dei suggerimenti che, secondo me, potrebbero rinforzare i nostri argomenti..."*

**Sirianni:** *"facciamo un po' di casino che... senti me, è l'unica cosa!"*

#### **Conversazione 04.08.2017**

**Sirianni:** *"...senti comunque adesso stavo guardando un attimo quella cosa che ti ho mandato, che ti mando un'integrazione, perché ci sono altre cose..."*;

**Lucano:** *"e va bene, mandamela";*

**Sirianni:** *“però sai che c’è, secondo me dovete far funzionare un po’ di più il Comune, avete un...segr..., il segretario com’è?”;*

**Lucano:** *“è completamente disinteressato...inc...”;*

**Sirianni:** *“ma tu non puoi...non è l’amministrazione che decide il segretario’...Non potete chiamarne un altro”;*

**Lucano:** *“ah ah! (ride) Io i primi sessanta giorni posso...da quando inizia il mandato posso fare questo, poi basta più!”;*

**Sirianni:** *“eh!”;*

**Lucano:** *“poi...devo dare delle motivazioni qua...ma non lo concepisco nemmeno io”;*

**Sirianni:** *“e sbagli Mimmo, tu sbagli, non puoi fare tutte cose come se fosse una questione di amicizia, tu devi fare funzionare una macchina amministrativa, se c’hai un tecnico che non fa quello che deve fare lo cambi eh..., questa non è una questione di amicizia o inimicizia, è questione...”;*

**Lucano:** *“da dove...da dove hai rilevato che ci sono delle anomalie”;*

**Sirianni:** *“perché il caos documentale che emerge da queste ispezioni è anche conseguenza di una...di una amministrazione...Ehm.”;*

**Lucano:** *“ah Emilio”;*

**Sirianni:** *“disordinata”;*

**Lucano:** *“Emilio ti voglio fare una domanda tecnica, rimaniamo sul piano tecnico, da dove risulta il caos documentale?”;*

**Sirianni:** *“oh Mimmo se quelli ti dicono che non c’era eh...eh...non c’è nessun...io adesso non so quali sono le normative...”*

**Lucano:** *“no io...inc...”;*

**Sirianni:** *“fammi parlare a me, per esempio là parlava di fascicoli personali degli immigrati non esistono dei fascicoli personali”;*

**Lucano:** *“no non è vero questo, non è vero non è vero, è una stupidaggine che hanno detto, perché chi ha fatto queste...queste, ha fatto questa...eh, io nelle mie controdeduzioni ho messo...”;*

**Sirianni:** *“...non dici niente su questa cosa”;*

**Lucano:** *“no io ho detto così, la premessa e poi...perché questa ispezione non vale niente, ho spiegato il perché e gliel’ho spiegato pure a chi l’ha fatta, ma gli ho detto hai fatto un’audizione con i rifugiati? No, hai fatto un’audizione con gli operatori? No, ti sei limitato, dove ti risulta che non ci sono i fascicoli personali, se tu non li hai visti”;*

**Sirianni:** *“eh! Ho capito Mimmo, ma questo però non c’è nelle tue controdeduzioni, tu non gli dici che non ci sono, se ci sono, se ci sono glieli dovevate mostrare, voglio dire!”;*

**Sirianni:** *“...se voi avete i fascicoli personali...”;*

**Lucano:** *“abbiamo tutto Emilio!”;*

**Sirianni:** *“se ce l’hai, se sei sicuro di quello che mi stai dicendo all’integrazione che farete, tra le altre cose, bisogna proprio dire, chiaro e tondo, non è vero che non ci sono i fascicoli personali, i fascicoli personali stanno là, se volete veniteli a vedere...se è così è importante scriverlo, è importantissimo scriverlo”;*

**Lucano:** *“io ho fatto più delle cose di carattere politico”;*

**Sirianni:** *“io le ho lette le cose di carattere politico ed è giusto che tu abbia fatto perché è giusto dimostrare come è eccentrico rispetto al sistema dello SPRAR l’esperienza di Riace e come è impossibile incasellarcela dentro, hai fatto bene però accanto alle risposte politiche ci vogliono anche delle risposte...come diceva pure Olga (Tarzia ndr) che riducano il più possibile la portata di quello che dicono, quindi se tu ce l’hai i fascicoli personali glielo devi scrivere!...quello che è scritto là non è vero! Questa è una cosa importante!”;*

**Sirianni:** *“secondo me è questo già sarebbe una pietra che smuove lo stagno, dovresti mandare un’altra richiesta, ribadire la richiesta di avere l’accesso agli atti di ispezione di gennaio, gli dici per come già da richiesta del...di quando l’hai mandata, ribadisco la richiesta di avere accesso, chiedo inoltre di avere accesso agli atti di ispezione, quell’altra che mi dici tu che è stata positiva, e chiedo di conoscere il nome del responsabile del procedimento, perché questo secondo la legge sull’accesso agli atti amministrativi, sono obbligati a dartelo e questa richiesta la mandi a loro e per conoscenza alla Procura della Repubblica, così vedi come si cominciano a muovere questi”;*

**Lucano:** *“va bene, la possiamo fare”;*

**Sirianni:** *“comunque ti scrivo un’altra cosa, così poi dopo, la aggiungi a quell’altra di prima”;*

**Lucano:** *“va bene”;*

**Sirianni:** *“va bene”;*

**Lucano:** *“grazie mille Emilio”;*

**Sirianni:** *“ci sentiamo”.*

#### **Intercettazione ambientale 04.08.2017**

Il dott. Lucano e il dott. Alfonso De Stefano parlano del contributo del Dott. Sirianni, teso alla ricostruzione dei rapporti tra il Sindaco e la Prefettura.

**Lucano:** *...queste qua sono le mie controdeduzioni...poi queste qua sono delle integrazioni fatte da un magistrato che si chiama Emilio Sirianni di Magistratura Democratica, che ovviamente è dalla nostra parte e queste qua mi ha detto Emilio...li devi integrare... mi ha dato degli spunti, che gliel'ho mandata a lui ... però io già questi qua gliel'ho mandati... tutti questi qua... con posta certificata del Comune, ce li hanno già nelle mani. L'autore di questa relazione, uno è un viceprefetto, si chiama Gulli, che ci siamo incontrati, sai cosa dice lui, dice: "sindaco il primo ad essere contento delle risposte di questa qua (la relazione) sono io, dice così, però..."*

### Conversazione 17.08.2017

**Lucano:** *"riferisce a Sirianni che Chiara (Sasso) gli ha parlato di un comunicato che stanno firmando anche tanti magistrati inviato in tutta Italia."*

**Sirianni:** *"L'ho fatto io gioia. A parte che ho contribuito a scriverlo perché là mancava la cosa più importante, quando me l'ha mandato Chiara le ho detto scusa qua manca...il destinatario, dovete mandarlo al governo, al Ministero degli interni e a...incomprensibile..."*

**Lucano:** *"io a Chiara l'avevo spiegato, per me era implicito"*

**Sirianni:** *"e bisogna scriverlo, bisogna scriverlo!"*

**Sirianni:** *"poi me l'ha mandato e io ieri l'ho mandato su tutte le mail list dei magistrati, gli ho detto di mandarlo sul mio indirizzario, gli ho detto di farlo girare anche ad altri, già a quest'ora avrà raggiunto un sacco di gente... però ancora non ho visto niente sui giornali"*

**Lucano:** *"vedi che mi ha chiamato quello dell'Espresso!"*

**Sirianni:** *"ah, ti ha chiamato finalmente"*

**Sirianni:** *"...come siete rimasti con Tizian (giornalista)?"*

**Lucano:** *"con Tizian... devo chiamarlo oggi e lui farà in articolo"*

**Sirianni:** *tu gli devi dire Mimmo...però io prima che la pubblichi la voglio leggere"*

**Lucano:** *"vabbè lo dico io a lui"*

**Sirianni:** *"glielo devi dire, ovviamente"*

**Lucano:** *"lui quando mi ha chiamato, mi ha detto così, non so se ti ha detto Emilio; quindi, mi ha chiamato come se ha parlato con te"*

**Sirianni:** *"vabbè io ci ho parlato all'epoca, poi..."*

**Lucano:** *"ma lui così mi ha telefonato oggi, te l'aveva detto Emilio che io volevo...si me l'ha detto. E' uno di Bovalino tra l'altro, è delle nostre zone"*

**Sirianni:** *"sisi, ma poi poveraccio, questo ha avuto il papà ammazzato dalla 'ndrangheta, lui...la sua storia ha scritto un libro, il padre non mi ricordo se era un imprenditore. Non mi ricordo bene questo, ma è stato ammazzato a Bovalino dalla 'ndrangheta e poi lui se ne è*

*andato al nord Italia e poi là ha fatto gli articoli contro la cosca Arena di Isola Capo Rizzuto che ha infiltrazioni in Emilia-Romagna e l'hanno dovuto mettere sotto protezione perché questi se lo volevano "pulire". No, dovrebbe essere uno in gamba, poi ha fatto un articolo l'altro giorno, una bella inchiesta sul ritorno dei fascisti in Italia, su tutta una serie di collegamenti partendo dalla Mafia Capitale. Dovrebbe essere uno in gamba però per principio quando uno ti fa un'intervista telefonica, prima di pubblicarla me la devi mandare per e-mail perché la devo leggere. Perché non si sa mai, meglio non fidarsi mai di nessuno";*

**Lucano:** *"io di solito quando parlo con le persone, che mi fanno...non m'importa, sono libere di interpretare come vogliono";*

**Sirianni:** *"si vabbè libere di interpretare, poi magari scrivono cose diverse da quelle che tu hai detto, raccontato, ma pure per una questione di previsione, per tutte ste cose che ci sono in ballo, tu dici, però, ovviamente, rimaniamo d'accordo che la sera prima, il giorno prima che la pubblichi, me la mandi e me la fai leggere";*

#### **Conversazione 27.08.2017**

**Lucano:** continua a spiegare a Emilio Sirianni e alla Sanlorenzo, il funzionamento del sistema Riace e le criticità rilevate dagli organi di controllo del Ministero.

**Sirianni:** *"io non credo che ci sia un atto normativo che dice che si devono usare i soldi per comprare e poi fare le fatture. C'è un principio generale che dice che si devono rendicontare le spese".*

#### **Conversazione 28.08.2017**

**Sirianni:** *"è possibile che qualcuno ha preso... qualche cazzo di cretino di carabiniere o di poliziotto, a cui hanno mandato una copia di quella relazione là, secondo lui ha pensato che ci fosse qualcosa di rilevante e l'ha mandata in Procura. Quando una cosa arriva in Procura sei obbligato a fare le indagini";*

**Lucano:** *"di queste cose non se ne parla per telefono, è meglio se ne parla di persona, però di questo stiamo parlando; è capace che qualcuno di questi stronzi della Prefettura...";*

omissis

**Sirianni:** *"hai capito? Domani c'è troppa gente perché domani vengono tutti questi colleghi a Ferruzzano, che vogliono andare alla Mendolia a mangiare in un posto ... se vieni però non c'è la calma, dobbiamo parlare con calma a quattr'occhi io e te, dopodomani è meglio, ci mettiamo d'accordo. Se passi il pomeriggio, parliamo un paio d'ore";*

**Sirianni:** *"la solidarietà è nel rapporto a due, non ti preoccupare, ti sostengo, facciamo il documento, facciamo quello, facciamo quell'altro".*

#### **Conversazione 2.09.2017 (tra Lucano e l'avvocato Andrea D'Acqua)**

**Lucano:** *“Mi ha chiamato Emilio Sirianni e mi ha detto: <<ti devo dire una cosa di persona>>. Mi ha detto così: <<quando tu sei stato a Napoli per il convegno di Magistratura Democratica, Lucisano mi ha detto che ha visto il Procuratore di Locri e che pure lui è in Magistratura Democratica, bla bla bla”.*

I due, quindi, convengono di rivolgersi in Procura per un accesso al registro *ex art. 335* del codice di procedura penale.

#### **Conversazione 08.09.2017**

**Sirianni:** *“e che cazzo vuol dire, posso andare appresso a Gratteri. Gratteri è un grandissimo figlio di buona donna, è uno che non se la guasta con nessuno, ma che cazzo ne so che ci passa per la mente a quello, non lo so”;*

**Lucano:** *“ma lui pensa con me...che ci ho timore di lui, che si sbaglia completamente, mo un giornalista mi ha chiamato e dice sindaco lei cosa dice...io gli ho detto mi avvalgo della facoltà di non rispondere”;*

**Sirianni** *“hai fatto bene...hai fatto bene, lascialo fottere Mimmo ci abbiamo cose più serie a cui pensare che andare appresso a Nicola Gratteri”;*

**Lucano:** *“no io non ho fatto con la regione Calabria con 25 mila copie di libri con l'ex presidente...capito?”;*

**Sirianni:** *“lascialo stare, ma Mimmo ma cioè non è che ti puoi mettere a confrontarti con tutta questa gentucola, lascialo fottere, fargli fare quello che ha sempre fatto le passerelle...”;*

**Lucano:** *“ed un'altra cosa che non ho fatto nella mia vita, andare ingiuriando a trovare le raccomandazioni per i miei figli pe mu lavorano, come ha fatto lui. O pensa che in Calabria tutti dobbiamo accettare le lezioni che vengono da lui?”*

**Sirianni:** *“ma figurati, ma figurati”;*

**Lucano:** *“penso di aver dato più io un contributo a questa terra che lui”;*

**Sirianni:** *“ma 150mila volte, Mimmo, 150mila volte, lascialo stare lascialo stare non vale proprio la pena di perdere tempo e pensieri appresso a questo qua e lui è quello che è solo grazie ad una politica squalificata e priva di qualsiasi autorevolezza che ne ha fatto un divo perché in un altro paese non l'avrebbero cacato nemmeno di striscio, ma qua basta che uno arresta 4 mafiosi e fa conferenze stampa e scrive quattro puttanate sopra un libro e tutti quanti vanno alla corte. Infatti, tu lo hai mai sentito fare critiche contro questa o quella politica o contro questo o quel politico, ma lui non se la guasta con nessuno, fa sempre questi cazzo di discorsi generici, generali e che non scomodano a nessuno e non danno fastidio a nessuno...vedi se prende mai una posizione pubblica chiara contro qualcuno potente, trovami una volta, una volta che nella sua vita lui si è schierato in maniera netta contro qualche politico*

*importante...mai! O contro qualche legge politica importante, l'unica volta che ha parlato è quando stavano per fare la legge contro la legalizzazione per le droghe leggere, per dire che sarebbe stato un grandissimo regalo alla mafia, hai capito? Ci cacci introiti per centinaia di milioni di euro alla mafia, e quello, secondo lui, è un regalo, perché lui è un fascistone di merda, capito, vuole che i piccoli spacciatori stiano in galera, i piccoli consumatori stiano in galera, tutto il mondo deve stare in galera a mente sua e la chiave devono darla a lui, lascialo stare che nu fascista i cazzo...un fascista ma soprattutto è un mediocre e un mediocre è un ignorante ed è un mediocre. Quindi è una cosa per me incomprensibile come abbia potuto assurgere a questa fama e questa gloria, addirittura a scrivere libri, quello che non sa scrivere in italiano, non sa scrivere italiano ed io lo so perché le ho lette le cose che scrive, “nu piccirillo” della terza media scrive meglio di Nicola Gratteri, però in questo paese trovi ad uno che scrive libri al posto suo e diventa un grande scrittore, così funziona, lassalu stare, proprio non ci dedicare neanche un mezzo pensiero”.*

**E-mail 09.09.2017 (collegata alla conversazione 8.9.17)**

**Sirianni scrive a Lucano:** *potresti dire qualcosa del genere: mi meraviglia come il Procuratore Gratteri si esprima su di me con un linguaggio così allusivo. Ad una frase del genere non so proprio cosa rispondere. La mia coscienza è assolutamente pulita e vorrei che nei miei confronti si formulassero accuse chiare, così da potermi almeno difendere.*

**Conversazione 09.09.2017**

**Sirianni,** con riferimento alla predetta *e.mail*, dice: *“però leggila solo tu, mi raccomando eh ... omissis ...e poi dopo che l’hai letta te la copi e la cancelli”.*

**Conversazione 11.09.2017**

**Sirianni:** *“...lui (Gratteri ndr) è uno sbirro e gli sbirri ragionano come sbirri, non è che possono vedere ... pensare ... che se uno commette un reato possa essere costretto dalla vita e soprattutto mai penserebbe che quelli che commettono reati sono quasi sempre i poveri perché i ricchi non ne hanno bisogno di commettere reati, questo qui è uno sbirro in senso classico, gettiamo in gal... lui ha proposto i lavori forzati...omissis...” cade la linea.*

**E-mail 06.10.2017**

**Sirianni scrive a Lucano:** *C’è stato un errore nella richiesta. Può darsi che l’abbia fatto io, ma mi sembra strano. Per caso hai fatto riscrivere la richiesta di accesso a Mazzone? Io non sono riuscito a trovare la mail che ti avevo mandato, vedi se la trovi tu e controlla che avevo scritto.*

*La richiesta non andava fatta ai sensi dell'art. 5, comma 1, che effettivamente riguarda i soli atti soggetti a pubblicazione, come loro hanno rilevato e l'ispezione non vi rientra, ma ai sensi dell'art. 5 comma 2 che riguarda anche atti non soggetti a pubblicazione.*

*Inoltre, si doveva chiedere il nome del responsabile del procedimento che eventualmente risponde del reato di omissione d'atti d'ufficio.*

*Infine, la richiesta doveva essere fatta da te, ma in qualità di sindaco di Riace, in quanto il soggetto interessato dall'ispezione è il comune e non la tua persona fisica.*

*Ti mando in allegato la richiesta per come, secondo me, va URGENTEMENTE fatta.*

#### **Conversazione 07.10.2017**

**Sirianni:** *“Bisogna subito ripresentarla, bisogna subito ripresentarla, mi dispiace non so come ho fatto a fare questo errore il comma giusto è il secondo” (n.d.r. Sirianni dice di aver commesso un errore nella richiesta di accesso alla Prefettura poiché ha inserito il primo comma e non il secondo comma dell'articolo di riferimento);*

**Sirianni:** *Bisogna farla ai sensi del secondo comma, ed al secondo comma non possono dire che non te la danno, e poi bisogna anche chiedere il responsabile del procedimento io non so perché in quella lettera c'è scritto il responsabile dell'anticorruzione”;*

**Sirianni:** *“... tu devi difendere, non devi aspettare la Procura, io non so chi cazzo sono questi, io mi fido solo delle persone che conosco; quindi, vai a leggere quello che ti ho scritto, bisogna fare subito quest'altra domanda...e poi devi fare la richiesta di essere sentito”;*

**Lucano:** *“si questo l'avvocato me lo ha detto in primis, subito, abbiamo già fatto la richiesta”;*

**Sirianni:** *“e fatela fatela, voglio sapere cosa cazzo rispondono ed io domani vado a Roma a parlare con i vertici nazionali della Magistratura Democratica, voglio parlare di questa situazione e poi ti faccio sapere”*

*Omissis...*

**Sirianni:** *“Diciamo che ci sono modi e modi di fare le indagini, però lasciamo stare, ora vai a leggere quello che ti ho scritto e poi insisti su questo fatto di essere sentito...”;*

*Omissis...*

**Sirianni:** *“Voglio cercare di fare in modo che magistratura democratica prenda una posizione, anche se non è facile...”;*

#### **Conversazione 08.10.2017**

**Sirianni:** *“poi c'è un'altra cosa che mi hanno suggerito oggi ... mi senti ... che sono a Roma me l'ha suggerita un collega ... dovrete fare ... avete 10 giorni di tempo ... da quanto vi hanno fatto la perquisizione? quando è stata fatta”;*

**Lucano:** *“eh ven... giovedì mi pare”;*

**Sirianni:** *“giovedì ora siamo già a domenica quindi avete un'altra settimana di tempo deve fare un ricorso al tribunale del riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro perché non per ottenere la revoca perché sicuramente non lo revocheranno però se fa un ricorso poi loro sono costretti a mostrare qualche carta e quindi se mostrano qualche carta e voi potrete vederla capiamo di più di quello che c'è dietro ... capito .. è una cosa importante questa per capire se c'è davvero l'ispezione dietro o che qualcos'altro capito questa è la cosa tattica importante se lui fa il ricorso al tribunale del riesame poi quando si terrà l'udienza la Procura dovrà cacciare qualche carta e così possiamo capire che cosa c'è dietro capito ... però ci sono dieci giorni di tempo ...”;*

**Lucano:** *“ora lo dico all'avvocato questo...”;*

**Sirianni:** *“diglielo assolutamente perché questo è importante così capiamo cosa cazzo c'è ...”;*

**Lucano:** *“e poi mi ha detto che dobbiamo farci sentire subito dal magistrato”;*

**Sirianni:** *“eh quello pure, quello pure tanto tu non hai niente da temere dici le cose come stanno e vai tranquillo ...”;*

**Lucano:** *“va bene ... Gasparri ... hanno fatto per il film ...”*

**Sirianni:** *“... quello è un fascista cazzo ... comunque io qua sto cercando di vedere che possiamo organizzare qualcosa poi ti faccio sapere”;*

**Lucano:** *“va bene senti ma Emilio questo avvocato che ho io siamo sicuri che è una persona ... persona ... brava diciamo che fa le cose”;*

**Sirianni:** *“Mazzone?”;*

**Lucano:** *“si”;*

**Sirianni:** *“guarda adesso c'è un collega che può essere ancora più preciso ci parlo poi dopo ti dico che lo conosce meglio di me va bene?”;*

**Lucano:** *“ma c'è uno che si chiama Maio è legato a questo Maio lui? No”*

**Sirianni:** *“Maio”*

**Lucano:** *“c'è un avvocato a Locri che si chiama Maio”;*

**Sirianni:** *“ma quello lo hanno arrestato”;*

**Lucano:** *“non centra nulla Mazzone con questo qua...”;*

**Sirianni:** *“con Mazzone? Che io sappia no però chiedo a questo collega che conosce bene... per o comunque c'è sempre la possibilità di affiancarci a coso la a quello di rifondazione come si chiama ... quello di Reggio Calabria”;*

**Lucano:** *“Ah tu dici a Sgambellone quello che ho fatto...”;*

**Sirianni:** “...no no no Sgambellone no”;

**Lucano:** “A Lorenzo Fasci”;

**Sirianni:** “Esatto a Lorenzo Fasci che lui ha sempre detto che era disponibile in qualsiasi momento a difenderti e mi consta che è una brava persona però per avere notizie più sicure su Mazzone che comunque a me risulta essere una persona onesta ora parlo con questo amico mio collega mio che è di Locri e lo conosce bene e poi ti dico”.

**Conversazione 09.10.2017 h 8,41**

**Sirianni:** “allora Mimmo., però mi devi sentire, ... omissis ... numero uno i tuoi difensori, si chiamano indagini difensive, devono individuare tutti i responsabili di queste associazioni e sentirli come se fosse un pubblico ministero che fa un'indagine, li devono sentire ... e poi questi che sono andati a fare le denunce dovete individuarli uno per uno e fargli il pedigree, cioè tipo questo è il fratello di quello che è il fratello al 41 bis....; ”

**Conversazione 09.10.2017 h 11,58**

**Lucano:** “Emilio”;

**Sirianni:** “ehi Mimmo. Mi sono dimenticato di dirti che gli devi ricordare all'avvocato di fare quel ricorso al Tribunale del riesame”;

**Lucano:** “si sì, questo mi sono scordato di dirglielo”;

**Sirianni:** “eh, no, questo è importante, importantissimo. Chiamalo subito è diglielo. Perché poi quando andate al Tribunale del riesame quelli gli devono far vedere le carte. Capito”;

**Lucano:** “ah sì”;

**Sirianni:** “così uno capisce meglio”;

**Lucano:** “come si chiama quella cosa? Tribunale del riesame”;

**Sirianni:** “dovete fare il ricorso al Tribunale del riesame con il decreto di sequestro. Hanno sequestrato materiale? E quindi contro quel sequestro voi potete fare ricorso al Tribunale del riesame. E' dovete farlo, perché ci sono dieci giorni. Siccome giovedì lo hanno fatto...scadono in questa settimana, alla fine di questa settimana scade”;

**Lucano:** “ok”;

**Sirianni:** “diglielo non ti scordare che questo è importante. Così quelli devono cacciare pure le carte e si vede che hanno”;

**Lucano:** “va bene”;

**Sirianni:** “ok, ciao ciao”;

**Lucano:** “grazie Emilio, grazie ciao ciao”.

**Conversazione 04.12.2017**

**Sirianni:** “me lo devi mandare, Mimmo, sennò non so nemmeno di cosa stiamo parlando.

*Ma chi è il Pm? ... Chi è il Pm? Che c'è scritto? Chi è il pubblico ministero?"*;

**Lucano:** *"ieri mi ha detto l'avvocato: <<questa gliela mandi a Emilio Sirianni>>, glielo avevo detto che avevo parlato con te. Ora te la mando. Comunque si chiama Sostituto Procuratore Vito Valerio"*;

**Sirianni:** *"ma chi è? Comunque, mandamela, anzi, se riesci, mandami una sintesi"*.

#### **Conversazione 09.12.2017**

**Lucano:** *"Forse c'è qualche indagine anche a Catanzaro?"*;

**Sirianni:** riferisce di stare tranquillo perché *"i pubblici ministeri di Catanzaro non sono marionette del Procuratore Gratteri"*;

**Lucano:** dice che vuole incontrare Sirianni di persona per spiegargli alcune cose

**Sirianni:** dice che bisognerà pubblicizzare tale situazione per *"fargli sentire il fiato sul collo"*.

**Sirianni:** *"vedi un po' se me le puoi mandare perché io non ce l'avevo ieri mattina perché quello che si capisce è che loro ipotizzano due reati, che è la classica accoppiata che si fa sempre: i reati basilari della pubblica amministrazione: abuso d'ufficio..."*

**Sirianni:** *"vedi di mandarmi queste cose perché io, come sono intervenuto l'altra volta, sono prontissimo a intervenire di nuovo e a farlo anche sulle mailing list dei magistrati e poi queste cose arrivano alle orecchie di tutti i magistrati, anche dei magistrati di Catanzaro ... e poi quando capiscono che c'è un'attenzione di una parte della magistratura e della stampa su quello che stanno facendo è probabile poi che vanno a riguardarsi le carte con una maggiore attenzione, che questa è la questione"*;

**Lucano:** *"ma Olga Tarzia non mi ha mai chiamato"*;

**Sirianni:** *"Mimmo, quello che faccio io non sono in molti disposti a farlo perché teoricamente, è anche giusto, un magistrato non deve avere rapporti con indagati, ma a me, siccome sono sicuro di chi stiamo parlando, non mi importa, però normalmente questo è l'atteggiamento che si assume. Quindi posso pure capirlo e ti devo dire anche, ne sono sicuro, che con il cuore lei è dalla tua parte perché me lo ha sempre detto"*.

#### **5) Gli adempimenti procedurali e gli atti del fascicolo: il preavviso di rigetto, gli atti difensivi, le attività istruttorie della IV Commissione**

In data 3.10.2022 la Quarta Commissione ha deliberato di comunicare al dr. SIRIANNI il preavviso di rigetto essendo emerse delle criticità in ordine ai prerequisiti dell'indipendenza e dell'imparzialità in relazione alle circostanze oggetto del procedimento disciplinare n. 71/2019 R.G.

Il preavviso è stato comunicato all'interessato il 15.10.2022.

Dopo quella data, risultano pervenuti e/o acquisiti e/o espletati i seguenti ulteriori atti:

- le osservazioni del dr. SIRIANNI pervenute il 31.10.2022, con richiesta di essere sentito;
- l'audizione del dr. SIRIANNI innanzi alla Quinta Commissione in data 5.12.2022;
- la memoria presentata dal difensore del dr. SIRIANNI (alla Quinta e alla Quarta Commissione);
- l'audizione del dr. SIRIANNI innanzi alla Quarta Commissione in data 17.1.2023 (con relativa memoria);
- ulteriori atti trasmessi dal dr. SIRIANNI subito dopo l'audizione del 17.1.2023.

In data 7.9.2023, la Quarta Commissione ha integrato il preavviso di rigetto, contestando criticità anche in relazione al prerequisite dell'equilibrio. Rilevato il mancato ricevimento, l'11.10.2023, è stato disposto il rinnovo della comunicazione dell'integrazione del preavviso di rigetto, regolarmente ricevuta dal magistrato interessato in data 24.10.23.

Il 3.11.2023, ricevuta copia della documentazione contenuta nel fascicolo, il dr. Sirianni ha chiesto di essere sentito e la Quarta Commissione, nella seduta del 21.12.2023, ha fissato l'audizione per il giorno il 19.2.2024.

#### ***5.1) Le osservazioni del dr. SIRIANNI pervenute il 31.10.2022***

Nelle osservazioni pervenute il 31.10.2022, il dr. Sirianni, anche alla luce della sentenza disciplinare passata in giudicato e della pronuncia delle S.U., esclude:

- di essere stato coinvolto in "*rapporti*" ovvero di avere patito "*condizioni*" o "*vincoli*" che possano avere "*influito negativamente*" sull'esercizio della giurisdizione o averne "*limitato le modalita*";
- di avere esercitato la giurisdizione in modo non "*obiettivo*" ovvero "*iniquo rispetto alle parti*";
- di avere esercitato la giurisdizione senza "*senso della misura e moderazione*" o in modo "*determinato*" dai propri "*orientamenti ideologici, politici e religiosi*" o ancora senza ancoraggio "*a fatti concreti obiettivi e verificati*".

Gustifica tali considerazioni con "*l'assorbente ragione che non uno dei fatti (rectius conversazioni telefoniche con l'allora sindaco di Riace, Domenico Lucano, oggetto di intercettazioni nell'ambito del procedimento penale in cui questi era indagato) emersi in quel procedimento disciplinare ha avuto ad oggetto, neppure in via indiretta o mediata, l'esercizio della giurisdizione da parte del sottoscritto*".

Quindi - ricordato il capo VIII, punto 1.1. della circolare n.10691/2017, secondo il quale

*“Il giudizio 'negativo' in ordine a tale profilo è determinato dalla gravità del fatto o dei fatti ascrivibili al magistrato. La gravità del fatto o dei fatti va valutata anche alla luce delle possibili ripercussioni negative nel tempo sulla credibilità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del magistrato”* – spiega che la notorietà acquisita dalla vicenda, a decorrere dall'esecuzione, nei confronti del Lucano, dell'ordinanza cautelare emessa il 26/9/2018, è estranea a *“qualsiasi profilo di colpa in capo allo scrivente”*, essendo riconducibile soltanto alla *“diffusione mediatica di fatti attinenti la vita privata di un magistrato (e privi di rilevanza disciplinare), avvenuta senza alcun profilo di colpa ad esso imputabile”*, ma semplicemente *“una volta divenuti ostensibili gli elementi di indagine da cui risultavano le conversazioni fra lo scrivente e Domenico Lucano”*.

Il magistrato indica, per contro, una serie di circostanze sintomatiche di come, decorsi più di quattro anni dall'esecuzione della misura cautelare in danno di Lucano, *“quei prerequisiti siano stati percepiti in ambito professionale, accademico, culturale e forense e, più in generale, nel territorio del distretto e della Regione di appartenenza ed anche oltre i confini degli stessi”*: dopo il 26.9.2018, infatti, ha ricevuto incarichi di insegnamento; è stato relatore in corsi di formazione per magistrati e convegni pubblici; è stato moderatore in convegni pubblici; autore di articoli su argomenti giuridici ospitati su riviste giuridiche e non.

Esplicita, poi, *“le ragioni del proprio avvicinamento all'esperienza Riace e del successivo legame di amicizia con il Lucano”*, sottolineando che esse *“hanno a che fare con il legame profondo con la propria terra di origine ... hanno a che fare anche con ideali di solidarietà e riscatto ...”*, valori che *“lo scrivente, come diverse altre migliaia di persone di questo paese (fra le quali molti magistrati, calabresi e non) e di molti altri luoghi del mondo, li ha visti riscattati in quel piccolo e sperduto comune della Calabria e questo è all'origine anche della vicenda che qui occupa”*.

### **5.2) L'audizione del dr. SIRIANNI innanzi alla Quinta Commissione in data 5.12.2022**

Nel corso dell'audizione innanzi alla Quinta Commissione, il dr. SIRIANNI ha riferito, in sintesi, quanto segue:

- ha avuto contezza che Lucano fosse indagato solo in data 4.10.2017, allorché veniva eseguita una perquisizione a suo carico; Lucano, peraltro, gli inviava il relativo decreto volendo capire cosa stesse accadendo e, in due conversazioni successive, il dr. SIRIANNI cercava *“di far capire a Lucano, che si trattasse di una ordinaria attività di indagine dovuta”*;

- circa i rapporti con Lucano, spiega *“Io vivo a Cosenza e presto servizio a Catanzaro, ma ho svolto i miei primi tre anni e mezzo di servizio presso la Procura della Repubblica di Locri*

*e conosco molto bene quelle terre e quelle zone. Quando ho saputo dagli organi di stampa di questa esperienza, sono andato, all'incirca nel 2010, a vedere cosa succedeva. Lì ho fatto la conoscenza del sindaco Lucano e ho potuto constatare una realtà che ha colpito non soltanto me, ma molte persone in mezzo mondo, come qui penso sappiano quasi tutti. Ho cercato di essere vicino a quell'esperienza, ho cercato di supportarla, nei limiti del possibile, dal punto di vista economico, di supportarla anche con l'appoggio di quel che poteva valere la mia parola in giro per la regione e anche oltre, fin quando non è successo quello che è successo. Queste mie conversazioni si collocano all'esito di un'esperienza personale di condivisione e, non esito a dirlo, anche di amicizia, durata oltre dieci anni ... ”.*

Gli vengono poi contestate specifiche intercettazioni, che a seguire si riportano unitamente alle dichiarazioni esplicative del dr. SIRIANNI.

- Conversazione 20 luglio 2017, ore 21,47 (l'invio delle controdeduzioni alla prefettura):  
*“non sarei mai in grado, le ho depositate stamattina le controdeduzioni del Comune di Riace, basta leggerle per comprendere che richiedono una competenza specifica e dettagliata della normativa che regola questo settore, che io non ho perché faccio il giudice del lavoro e molti anni prima facevo il Sostituto Procuratore della Repubblica. Non mi sono mai occupato di migranti, né di accoglienza e quindi non sarei in grado di redigere una così articolata serie di controdeduzioni. Le ho lette, però, perché il sindaco Lucano si fidava molto del mio parere e gli ho dato dei suggerimenti su come potevano essere utilmente integrati..... suggerimenti che, peraltro, non sono stati accolti e per avvedersene è sufficiente confrontare le controdeduzioni che effettivamente il Comune di Riace mandò con la mail che io mandai a Lucano”;*

- conversazione del 24 luglio 2017 ore 10:00 (riunione dei magistrati democratici): *“Ci sono stati moltissimi magistrati, non soltanto appartenenti al mio stesso gruppo di Magistratura Democratica, che hanno visitato più volte il Comune di Riace e le strutture di accoglienza che lì si erano realizzate. Il primo che mi viene in mente, che a lungo l'ha sostenuta e difesa, è l'ex Procuratore Armando Spataro, notoriamente non appartenente al mio gruppo e moltissimi altri, però adesso sarebbe sgradevole per me dover nominare magistrati, dicendo: “c'è stato quello, c'è stato quell'altro”, però se si leggessero le cronache di quei mesi, di quelle settimane, di quegli anni, si potrebbe agevolmente constatare che un notevole numero di magistrati, non soltanto calabresi, ma da tutta Italia, abbiano visitato quelle strutture e fatto la conoscenza del sindaco di quel paesino. Questo non ha nessun retroscena di tipo organizzativo di alcun genere. Sono esperienze individuali di magistrati che si sono semplicemente venute a sommare.”;*

- conversazione del 1° agosto del 2017, alle 17:07 (il contatto con il giornalista dell'Espresso): *“Quando mi riferisco a “quella cosa che ti ho mandato che potrebbe rafforzare*

*i nostri argomenti” stiamo parlando, ancora una volta, delle controdeduzioni relative all’ispezione della Prefettura sull’accoglienza Sprar, come le ho detto poco prima, a quegli ulteriori argomenti che, secondo me, bisognava inserire, che poi, se non ricordo male, invece non li inserirono. Quando invece parlo del giornalista e della necessità di fare casino, se mi è consentito il termine, così come in molte altre di queste conversazioni, quello di cui si discute è la necessità di mettere in qualche modo “in mora” l’allora Ministro degli Interni Minniti. Questo perché? Perché a livello regionale c’era un forte appoggio all’esperienza riacese da parte del locale PD e dell’allora Presidente della giunta regionale, Mario Oliverio, mentre invece la Prefettura di Reggio Calabria, organo gerarchicamente subordinato al Ministro degli Interni, appartenente a quello stesso partito e, tra l’altro, anche lui di origine calabrese, Minniti, stava ponendo in essere una serie di atti che erano chiaramente mirati, con quelle contestazioni, a stroncare quella lunga esperienza, cosa che poi effettivamente avvenne con il blocco dei finanziamenti. Quello che io quindi cercavo di dire al sindaco Lucano è che se lui avesse fatto pubblicamente sapere che le difficoltà che stava affrontando l’esperienza di Riace in quel momento erano dovute alla sospensione dei fondi da parte del Ministero dell’Interno e che quindi non era da addebitare alcunché alla magistratura, tanto più che in quel momento non vi era assolutamente alcuna notizia di indagini in corso, ma a scelte politiche del governo, avrebbe potuto creare una grossa difficoltà al governo stesso, nella persona del suo Ministro dell’Interno e anche del Presidente del Consiglio, appartenente allo stesso partito, posto che nella base elettorale di quel partito la vicinanza e il sostegno al sindaco Lucano e all’esperienza di Riace era estremamente forte ed estremamente sentita”;*

*- conversazione del 17 agosto 2017, ore 14:36 (il documento pubblico mandato a Chiara Sasso): “È sempre quel tentativo di pressare mediaticamente il governo affinché sbloccasse i finanziamenti, che erano stati sospesi. Era un documento pubblico ... Il fatto che anche molti altri magistrati lo avessero firmato è sempre collegato a quello che dicevo prima. Non ero l’unico magistrato di questo paese vicino all’esperienza di Riace che cercava di sostenerne le sorti...”;*

*- telefonata del 27 agosto 2017, ore 18:00 (la rilevanza contabile delle condotte del Lucano): “Siamo sempre ad otto mesi di distanza da quelle benedette ispezioni del dicembre 2016, delle quali lungamente discutevamo sempre perché erano quelle ispezioni che avevano determinato il sostanziale blocco dell’esperienza, in ragione del blocco dei relativi fondi...” e “cercavamo di capire e di ipotizzare” cosa “potesse essere di interesse anche per la magistratura contabile e ordinaria”;*

*- telefonata del 28 agosto 2017, ore 22:32 (l’ipotesi dell’indagine penale): dopo avere*

espresso estremo disagio per il proprio “*eloquio, che mi guarderei bene dall’usare in qualsiasi circostanza, ma che forse ognuno di noi, nell’intimo dei propri rapporti personali con le persone, in particolare, alle quali è legato da amicizia, parentela o altro, si esprime in un modo del quale si vergognerebbe se lo facesse in altri luoghi*”, SIRIANNI spiega che “*Quindi, sinceramente, a volerlo aiutare, così come io volevo in quei convulsi giorni, la cosa migliore da fare era cercare di parlare con lui a tu per tu e di persona, sennò è impossibile arginarlo perché comincia in alluvionali tirate, lamentele, pianti, ....*”;

- conversazione del 2 settembre 2017 (l’accesso in Procura ex art. 335 cpp): “*io te lo sto spiegando, posso andare a farti fare un’attestazione dalla Procura, tu continui a non capire, fattelo spiegare da Sirianni*”. *Mi sembra questo il senso di questa affermazione, ma, ripeto, siamo nel campo del commento alle conversazioni altrui.*”;

- telefonata dell’8 settembre 2017 (il riferimento al Procuratore Gratteri): dopo avere manifestato nuovamente vergogna per le “*frasi sgradevoli*”, comunque “*pronunciate nell’ambito di una conversazione privata con un amico*”, spiega che “*Il Procuratore di Catanzaro, all’epoca, a domanda di un giornalista su che cosa ne pensava, non ricordo esattamente in che termini, ma comunque si parlava dell’esperienza di Riace, rispose più o meno così: “mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Questa affermazione fece andare completamente nel pallone, come si suol dire, il sindaco Lucano, che già pativa di parecchi sensi di accerchiamento e di complessi di vario genere, in generale, e in quel periodo in particolare, e quindi mi tempestava di domande per cercare di capire che cosa esattamente avesse voluto dire con quella sibillina affermazione il Procuratore di Catanzaro. Tutte le mie risposte sono volte esclusivamente a cercare di tranquillizzarlo, a cercare di calmarlo e a cercare di fargli capire che non dovesse perdere la testa intorno all’interpretazione di una frase del genere data ai giornalisti, ma occuparsi dei problemi che stavano succedendo lì a Riace in quel momento e che pensavo e penso fossero le cose più importanti di cui dovesse occuparsi, invece lui continuava a farmi sempre domande sul senso di questa affermazione e certe volte questo continuo interrogare mi ha fatto perdere la pazienza ed esplodere in alcune affermazioni di quel tipo lì.*”;

- conversazione dell’8 ottobre 2017, ore 12:52 (i suggerimenti difensivi a seguito della perquisizione): “*gli sto suggerendo di esercitare il diritto di fare ricorso al Tribunale del riesame per costringere la Procura a far vedere le sue carte .... dalle parti nostre il livello professionale della difesa non è così eccelso e Mimmo aveva la fortuna di avere un amico con cognizioni tecniche, quantomeno nella media che ci si attenderebbe da un difensore, ...*”;

- Conversazione del 4 dicembre 2017, ore 9:28, e del 9 dicembre, ore 17:42 (i riferimenti al

Pubblico Ministero, dr. Vito Valerio<sup>1</sup>, a ipotetiche indagini della procura di Catanzaro, alle mailing list dei magistrati); il dr. SIRIANNI fa presente che:

- *“Lucano “ricevette un avviso di garanzia, che fu subito abortito o quasi subito abortito con un’archiviazione, qualche cosa del genere. Mi pare che mi parlò di una cosa del genere. Tant’ è vero che, come penso siamo tutti a conoscenza, a distanza ormai di quattro anni non è emersa nessuna indagine da parte della Procura di Catanzaro”;*

- *“Quando parlo di fare sentire il fiato sul collo, ne sono quasi certo, anche se è difficile a distanza di cinque anni avere memoria di una delle tante conversazioni che abbiamo avuto, mi riferivo sempre alla situazione della sospensione dei finanziamenti per Riace, ai comportamenti ostruzionistici della Prefettura e quindi del governo nei confronti di quell’esperienza dopo oltre quindici anni di appoggio totale.”;*

- *“nessun mio intervento pubblico in nessuna mailing list di magistrati di nessuna parte d'Italia è emersa né prima né dopo quella famosa perquisizione di ottobre 2017. Io cercavo in tutti i modi di tranquillizzarlo”.*

Dopo i chiarimenti sulle single conversazioni, gli vengono poste ulteriori, specifiche domande, alle quali il magistrato così risponde:

- il signor Lucano non ha *“avuto mai a che fare con uffici del distretto di Corte di Appello di Catanzaro. Io lavoro a Catanzaro”;*

- *“Io ero assolutamente convinto dell’innocenza di Mimmo Lucano, che mi permetto di far notare è costituzionalmente da presumere ancora oggi innocente, anzi ho potuto constatare chi fosse Domenico Lucano. E’ una persona che è esattamente l’antitesi di qualsiasi possibile prospettiva criminale per reati di pubblica amministrazione, come testimoniato dal fatto, riscontrato anche nel corso del processo ed espressamente ammesso anche nella sentenza che lo ha condannato, che i suoi conti correnti erano tutti a zero, che non aveva nessun bene, al di là di una vecchia Alfa Romeo, della quale ancora stava ultimando di pagare il finanziamento, che viveva in un piccolissimo appartamento datogli dal padre defunto proprio in quegli anni in uso, che svolgeva un lavoro tutto sommato quasi umile in una scuola di quel comune, che fosse stato abbandonato dalla famiglia, moglie e due figlie, gravate da brutte malattie ...”;*

- ha escluso che sia *“mai accaduto”* o che gli sia *“stato contestato da qualcuno di essere intervenuto presso uffici giudiziari o presso magistrati per favorire in qualche modo il Lucano”*, aggiungendo *“perché non l’ho mai fatto”;*

- sull’amicizia con Lucano, chiarisce che *“Io ero amico di Lucano, anzi mi sento ancora*

---

<sup>1</sup> Sostituito alla procura di Catanzaro a far data dal 23.11.2015.

*suo amico, anche se dopo la sua vicenda processuale e dopo l'arresto non ci siamo più visti né sentiti. Per me questa è una ragione di sofferenza..... Detto questo, attenderò la fine di questa vicenda giudiziaria, nella speranza di poter riabbracciare Mimmo Lucano, la cui cifra di umanità è data da un solo episodio, tra i tanti, che mi permetto di raccontarvi ....”;* il racconto riguardava un ragazzo malato accolto a Riace cui era stata diagnosticata una malattia incurabile, che Mimmo Lucano portò a Milano, con il treno (nel corso del viaggio gli orinò addosso), lo fece ricoverare al Niguarda, dove lo curarono; *“si salvò e ora vive emigrato in Germania e ha una famiglia lì. Questo è il Mimmo Lucano che io ho conosciuto”;*

- sulla necessità di vederlo di persona per parlare di cose di cui non poteva parlare per telefono, ha spiegato che *“Io volevo aiutarlo, ma mi rendevo conto che le nostre conversazioni telefoniche erano senza costrutto perché erano completamente dominate dalle paure e dalle idee ossessive e fisse che lo tormentavano ormai in quei mesi .... cercavo di indurlo a venire a parlare per potere farlo ragionare su quello che gli stava succedendo .... Io sapevo che era l'unico modo per farlo muovere .... se invece gli mettevo nell'orecchio la pulce che c'era qualche motivo non riferibile per telefono, per vederlo, allora si sarebbe mosso.”;*

- circa i nomi dei colleghi magistrati che avevano manifestato stima o solidarietà per l'opera del Lucano, ha risposto *“Non mi vengono in mente nomi diversi da quelli che sono riportati nelle conversazioni, di non ricordarli .... Sono negli atti i nomi”;*

- sulla conversazione del 9/9/2017, ore 19:58 (l'inoltro di una mail e l'invito a cancellarla), ha precisato che *“sicuramente ci stiamo riferendo ancora una volta alla situazione delle ispezioni della revoca dei finanziamenti e delle pressioni politiche per far prendere quei finanziamenti”*, aggiungendo che *“se il sindaco Lucano avesse fatto, cosa che poi come al solito non ha fatto perché non stava mai a sentire i consigli che gli davo, delle dichiarazioni pubbliche contro il governo e qualcuno avesse dovuto scoprire che quelle dichiarazioni pubbliche gliel'aveva scritte un magistrato, mi sembra ovvio che non sarebbe stata per me una situazione tanto piacevole perché si sarebbe trattato di un magistrato che suggeriva a un sindaco come condurre la sua battaglia politica contro il governo che gli aveva sospeso i finanziamenti”*.

### **5.3) La memoria presentata dal difensore**

Nella memoria presentata alla Quinta Commissione il 22.12.2022 e prodotta anche alla Quarta Commissione, il difensore del magistrato, dr. Patrono, premette che, sia in sede penale, sia in sede disciplinare, le condotte del SIRIANNI – rilevate dalle conversazioni – sono state ritenute estranee all'attività professionale del magistrato, attenendo alla sua sfera personale e privata e derivando dall'amicizia con il Lucano, indagato in *“procedimento penale, trattato in*

*sede diversa da quella dove operava il dott. Sirianni e, ovviamente, da un ufficio giudiziario che nessun rapporto funzionale poteva avere con quello ove quest'ultimo prestava servizi*<sup>2</sup>.

Il difensore sottolinea che in entrambe le sedi è stata affermata la legittimità del rapporto di amicizia e la liceità delle modalità con cui si è manifestato, aggiungendo che il dr. SIRIANNI “*si è sempre limitato a parlare con il Lucano, in virtù dell'amicizia e dell'ammirazione che aveva per la sua attività, per ragioni di solidarietà umana, nonché per tranquillizzarlo e fornirgli informazioni basilari sui diritti a lui riconosciuti dalla legge in relazione a procedimenti amministrativi o giudiziari che lo vedessero coinvolto*”.

Dopo avere riepilogato gli esiti delle vicende, penale e disciplinare, il difensore conclude che “*... ciò che è stato appurato in via definitiva sia in sede penale che disciplinare è che il dott. Sirianni non ha fatto niente di illecito, essendosi limitato a dare consigli leciti di natura giuridica ad una persona a cui era profondamente legato da un rapporto di amicizia e ammirazione, da nessuno sindacabile. Come ciò possa avere influito negativamente sull'esercizio delle sue funzioni giudiziarie di presidente della sezione lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro (ufficio che, per competenza funzionale e territoriale, è del tutto estraneo ad ogni vicenda che riguardi il Lucano), e ancor più come possa desumersi che in futuro da ciò possano nascere conseguenze negative se continuasse a esercitare le medesime funzioni, davvero non sarebbe dato comprendere. Eguale considerazione vale con riguardo ad espressioni critiche nei confronti di altri magistrati, non appartenenti al suo ufficio e con competenza in altri territori, che si rinvergono nei colloqui tra il dott. Sirianni e il Lucano, del tutto irrilevanti ai fini delle valutazioni di competenza di codesta Commissione*”.

Ritiene, infine, “*Alla luce delle considerazioni finora esposte, pertanto, è legittimo escludere che circostanze attinenti esclusivamente alla vita privata del dott. Sirianni, oltretutto già sottoposte al vaglio penale e disciplinare senza che sia emerso nulla di riprovevole da esse, e che non abbiano e non possano avere alcuna attinenza all'esercizio delle funzioni semidirettive svolte e comunque alla sua attività professionale per ragioni di competenza funzionale e territoriale, possano avere influenza negativa nel processo di valutazione del magistrato ai fini della conferma di cui trattasi*”.

#### **5.4) Le audizioni del dr. SIRIANNI innanzi alla Quarta Commissione (17.1.2023 e 12.2.2024)**

Nel corso dell'audizione del 17.1.2023, in cui si dà per noto ed acquisito il contenuto della

---

<sup>2</sup> I fatti contestati al dr. Sirianni riguardavano il comune di Riace e, dunque, la Procura di Locri ricompresa nel distretto di Reggio Calabria, diverso dal distretto in cui presta servizio il magistrato in valutazione (Catanzaro).

precedente audizione innanzi alla Quinta (il cui verbale è agli atti della pratica), il dott. Sirianni:

- fornisce più accurate spiegazioni sulla conversazione che riguardava il suo contatto con il giornalista dell'Espresso e la *“necessità di far scoppiare un casino”*: *“Ho trovato la mail che mandai a quel giornalista, si tratta del giornalista Giovanni Tizian, pochi giorni prima di quella telefonata ed era una mail del tutto innocua, che posso, sin da domani stesso, fornire al Consiglio, perché ero stato contattato in quanto era noto il mio interesse e il mio coinvolgimento in questa vicenda, dal dottor Tizian che voleva fare un'inchiesta su Riace. È una normalissima e innocua mail nella quale io riassumo le vicende principali e le caratteristiche principali di quell'esperienza”*; specifica, inoltre, che Lucano non aveva contatti con quel giornalista e che *“No, ha chiamato me, non so come abbia avuto il mio contatto, e poi dopo ci eravamo messi d'accordo per accompagnarlo lì; poi non è più venuto e non ci ha fatto più sapere nulla.”*;

- sul documento cui si riferisce la conversazione del 17.8.2017, spiega che *“Anche questo documento l'ho trovato, ce l'ho qui, poi domani ve lo manderò; è un documento pubblico, che poi ha avuto anche una diffusione consistente, realizzato dalla Rete dei Comuni solidali, Recosol, alla cui redazione io ho dato una mano consistente, che porta come primi firmatari il missionario comboniano Alex Zanotelli, Don Luigi Ciotti e Libera.”*;

- sulla conversazione del 9 settembre 2017, in cui raccomanda a Lucano che cancelli una mail che gli aveva mandato, riferisce *“non mi ricordavo questa benedetta mail fra le tante che ci siamo scambiati qual era .... però l'ho trovata, che quindi voi dovrete avere, è riportata questa mail a pagina 10 dell'annotazione di polizia giudiziaria del 20 dicembre 2018”*, chiarendo *“Io avevo il timore che lui potesse fare dichiarazioni pubbliche che gli avrebbero causato dei guai e io, testualmente, ho scritto una dichiarazione da fare, che poi non ha fatto. Se andate a pagina 10 dell'annotazione di PG del 20 dicembre 2018, vedrete che si tratta di una bozza di comunicato dal contenuto assolutamente innocuo.”*;

- sulle controdeduzioni alla Prefettura di Reggio Calabria, afferma *“... segnalo che sono anch'esse contenute in questa seconda annotazione di polizia giudiziaria del 20 dicembre e sono le famose controdeduzioni che sarebbero state presentate alle ispezioni negative della Prefettura di Reggio Calabria, rispetto alle quali io mi permisi, in quanto giurista, non in quanto esperto di immigrazione, di dare dei suggerimenti, dei quali poi non si tenne alcun conto perché avete in atti sia le controdeduzioni mandate dal Comune di Riace sia i miei suggerimenti, di cui non si è tenuto conto.”*;

- introduce la telefonata del 3 dicembre 2018, ore 16:51, di cui non si era mai parlato, *“A dimostrazione dell'assoluta trasparenza delle conversazioni che avevo col sindaco di Riace”*

spiegando che *“in quella telefonata si discute di una vicenda, che poi ha dato luogo a un capo di imputazione nel processo per abuso d'ufficio e si tratta del fatto che Lucano rilasciava ai migranti, ma non soltanto ai migranti, per un suo senso peculiare di equità, quando lo ha fatto con i migranti ha iniziato a farlo con tutti i cittadini riacesi, rilasciava le carte d'identità senza riscuotere i diritti di natura tributaria. Gli è stato contestato come abuso d'ufficio e in quelle conversazioni io gli dicevo: “guarda, però, che questo è un reato, Mimmo; hai commesso un reato, lo hai fatto con una scelta politica ben precisa. Sarebbe il caso che tu te ne assumi la responsabilità politica, rivendicando che lo hai fatto perché ritenevi che avessero diritto a un'identità e non avessero la possibilità di spendere i soldi necessari per avere quell'identità, te ne sei assunto le responsabilità, rivendicalo, non celarlo”;*

- fa poi un riepilogo dell'esperienza di accoglienza del Comune di Riace, nota a livello internazionale, concludendo *“Questa è la storia di Riace che io ho conosciuto; queste sono le ragioni del mio coinvolgimento in quell'esperienza”*.

Terminata l'audizione, prende la parola il difensore, dr. Patrono, facendo presente *“che innanzitutto, nel corso della sua ormai lunga carriera, non ha mai dato adito a nessun minimo rilievo al riguardo e anche questa vicenda mi sembra che non evidenzi nulla che possa inficiare la sua indipendenza, la sua imparzialità, il suo equilibrio”*, per poi ribadire che *“una straordinaria ammirazione per una persona che ha svolto un ruolo in una vicenda unica.... che non è trascesa in alcuna condotta di rilevanza penale o disciplinare”* non può ripercuotersi sulla capacità del dr. SERIANNI *“anche in futuro, di svolgere le funzioni con quella stessa indipendenza e imparzialità che ha sempre dimostrato”*.

Successivamente all'audizione, come in quella sede concordato, il dott. Sirianni ha prodotto (per posta elettronica il 17.1.2023) una serie di atti cui aveva fatto riferimento nel corso delle sue dichiarazioni: un volume contenente la trascrizione di 18 conversazioni (alcune delle quali oggetto di audizione); il documento Recosol di cui alla conversazione del 17.8.2017; il testo della mail inviata al giornalista Giovanni Tizian; le controdeduzioni alle osservazioni della Prefettura; la documentazione inerente a diversi incarichi conferitigli dopo la vicenda Riace<sup>3</sup>, tesa a dimostrare come la stessa non avesse interferito sulla stima e fiducia in lui riposta dai colleghi del distretto.

---

<sup>3</sup> Questi gli incarichi: in data 1.7.21 veniva nominato dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro componente della Commissione di Sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli Uffici dello Stato; in data 21.12.21 veniva nominato dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro componente della Commissione disciplinare per i pubblici ufficiali; in data 2.2.23 veniva nominato dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro magistrato collaboratore per il tirocinio dei mot nominati con D.M. 23.11.2021 e componente della Commissione di Sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli Uffici dello Stato.

Nel corso dell'audizione del 12.3.2024, il dr. Sirianni ribadiva quanto già sostenuto nelle precedenti audizioni (innanzi alla Quinta e alla Quarta commissione), senza aggiungere circostanze ulteriori, salvo rimarcare la natura privata delle conversazioni con Lucano e la conformità dei suoi suggerimenti, anche quelli con toni particolarmente coloriti inerenti al governo e al ministro, alla “*dialettica vibrante*”, alla “*fisiologia della democrazia*”, alla “*pressione politica legittima*” di un comune, Riace, nei confronti del governo centrale.

## **6) La valutazione del Consiglio**

### **6.1) La normativa di riferimento e i principi applicabili**

Occorre, in linea generale, premettere che, in attuazione dei principi di cui agli articoli 104 e 111 Cost. e 11, comma 4, lett. f), del d.lvo n. 160/06, il Capo III della Circolare n. 20691/2007 prescrive che “*costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio; l’indipendenza consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione; l’imparzialità consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo rispetto alle parti; l’equilibrio consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati*”.

Sul punto, giova evidenziare che, proprio di recente, il giudice amministrativo ha avuto modo di valorizzare la normativa secondaria affermando che “*i prerequisites dell’indipendenza, imparzialità ed equilibrio non siano requisiti ulteriori illegittimamente introdotti dalla circolare del 2007, ma che siano predicati direttamente dalla Costituzione, agli artt. 104 e 111, cosicché la loro preliminare valutazione, in sede di valutazione della professionalità del magistrato, si pone come “esplicitazione della tutela di un principio, di carattere generale e previsto in primo luogo da norme di rango costituzionale, quale è quello della garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia del giudice”*” (C.d.S., Sez. VII, 10 febbraio 2023, n. 1451)<sup>4</sup>.

In un arresto giurisprudenziale ancora più recente (C.d.S., Sez. VII, 23 febbraio 2024, n. 1787), il Consiglio di Stato, richiamando un precedente (C.d.S., Sez. VII, 2 maggio 2023, n. 4456), ha ribadito “*con riferimento al prerequisite dell’equilibrio, ma con argomentazioni estensibili agli altri due prerequisites dell’indipendenza e dell’imparzialità - che si tratta di un “requisito costitutivo dell’esercizio imparziale della funzione giudiziaria che deve*

---

<sup>4</sup> Analogo principio è stato affermato nelle sentenze del C.d.S., Sez. VII, 8 aprile 2022, n. 2630 e 23 febbraio 2024 n. 1787.

*necessariamente concorrere alla valutazione del profilo del magistrato nel suo complesso” in quanto “non può fondatamente dubitarsi che tra le qualità essenziali del magistrato vi sia anche l’equilibrio” che, insieme all’indipendenza e all’imparzialità, costituiscono “presupposti indefettibili ... caratterizzanti l’essenza stessa dell’attività e del ruolo del magistrato”.*

Il rispetto di tali requisiti, pertanto, attenendo alle precondizioni essenziali dell’attività e del ruolo del magistrato, deve mantenersi costante lungo tutto il periodo in valutazione.

Quanto all’apprezzamento dei comportamenti suscettibili di incidere sui prerequisiti, il Capo VIII della vigente circolare, al punto 1.1, specifica che *“Il giudizio ‘negativo’ (...) è determinato dalla gravità del fatto o dei fatti ascrivibili al magistrato. La gravità del fatto o dei fatti va valutata anche alla luce delle possibili ripercussioni negative nel tempo sulla credibilità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del magistrato”*, assumendo, quindi, che anche un singolo fatto è idoneo a pregiudicarne la ricorrenza. Del resto, in linea con le precedenti decisioni del Consiglio e con la giurisprudenza amministrativa, non vi è dubbio che anche singoli episodi siano ostativi ad un giudizio positivo sulla sussistenza dei requisiti predetti quando riguardano condotte che, per le loro caratteristiche ed oggettiva gravità, siano sintomatiche di una carenza che, di per sé, proietta il proprio disvalore nel tempo, e, segnatamente, nell’arco di tempo rilevante ai fini della valutazione del magistrato (*cfr. CdS n. 1339/2019*).

Quanto poi al rapporto tra procedimento disciplinare e/o penale e valutazione di professionalità, com’è noto (*cfr. Capo XII, n. 3 circ. 20691/2007*)<sup>5</sup>, nessun automatismo, nell’una o nell’altra direzione, intercorre tra sentenza disciplinare (o penale) ed esito del procedimento di valutazione della professionalità: il procedimento disciplinare, infatti, ha ad oggetto la valutazione di condotte specifiche e tipizzate in funzione della applicazione di una sanzione ed a tutela dell’immagine e del prestigio della magistratura, mentre il procedimento di valutazione della professionalità del magistrato attiene alla verifica della permanenza dei presupposti della legittimazione all’esercizio delle funzioni giudiziarie, declinata alla luce dei prerequisiti e dei parametri della professionalità che vanno vagliati alla luce dell’attività in concreto esercitata per un intero quadriennio. Nell’ambito di detto vaglio va, dunque, autonomamente apprezzata l’incidenza delle condotte emerse in sede disciplinare – indipendentemente dall’esito finale di assoluzione o di condanna - al diverso fine di una completa ed obiettiva valutazione della personalità professionale del magistrato.

---

<sup>5</sup> **Capo XII, n. 3:** *“I fatti accertati in sede disciplinare sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione di professionalità, indipendentemente dall’esito, di condanna o di assoluzione, del procedimento disciplinare”.*

Anche il giudice amministrativo si è più volte soffermato sul principio secondo cui non vi è “alcuna pregiudizialità tra il procedimento disciplinare (e/o penale) e la periodica valutazione professionale del magistrato, in quanto si tratta di due procedimenti ontologicamente differenti” aggiungendo che “la rispettiva autonomia può spingersi fino ad attribuire al C.S.M. il potere, in sede di vaglio della professionalità del magistrato, di esprimere una valutazione autonoma sui fatti emersi in sede disciplinare e/o penale, declinandoli in ragione della peculiarità del suddetto vaglio: il potere, cioè (...) di apprezzare i fatti storici emersi, onde verificare la loro incidenza sulla progressione di carriera del magistrato e quindi per valutare se essi comportino un vulnus alla sua immagine”, specificando, tuttavia che tale vaglio non può giungere “sino alla riqualificazione di tali fatti sotto il profilo della loro materialità fenomenica” (C.d.S., Sez. VII, 23 febbraio 2024, n. 1787)<sup>6</sup>. Analoghe argomentazioni, naturalmente, fondano l’autonomia di apprezzamento dei fatti nella loro consistenza concreta anche con riguardo al procedimento relativo alla verifica della compatibilità ambientale – a prescindere dalla definizione favorevole o meno - in quanto anch’esso connotato da presupposti strutturali, profili funzionali e scopi istituzionali oggettivamente diversi (CdS n. 3712/2012, n. 6417/2011, n. 5783/2019).

In definitiva, la diversità di oggetto e funzione delle diverse procedure esclude una comparazione solo formale tra i relativi presupposti giuridici, dovendosi in questa sede verificare, in concreto, se gli elementi fattuali emersi – pur ritenuti irrilevanti in ambito penale, disciplinare e di incompatibilità ambientale – acquisiscano significato in funzione della valutazione di professionalità, sotto lo specifico profilo della indipendenza da impropri

---

<sup>6</sup> In proposito, il **giudice amministrativo** già in passato ha rilevato che “la rinnovata considerazione di un fatto già colpito da precedente disciplinare non viene effettuata con una prestabilita finalità punitiva, costituendo piuttosto un accertamento proteso al ben diverso scopo di un completo apprezzamento obiettivo della personalità professionale del magistrato, attraverso la disamina di tutti gli elementi atti a ricostruirla” (cfr. CdS n. 1339/2019); ben può, dunque, un medesimo fatto essere, per un verso, oggetto di condanna disciplinare e per altro verso essere sfavorevolmente apprezzato in sede di valutazione di professionalità (anche sotto il profilo dei prerequisiti), atteso che “Il fatto sebbene successivamente accertato nella sua rilevanza disciplinare, non perde la sua autonomia quale condotta materiale, come confermato dalla circostanza che - mentre in sede disciplinare la sanzione è stata applicata in conseguenza della accertata lesione del prestigio della magistratura - nella diversa sede del giudizio sulla progressione in carriera quella medesima condotta è stata autonomamente apprezzata, nella piena completezza informativa assicurata dal vaglio disciplinare, come sintomatica di una grave mancanza di equilibrio. Sussiste cioè un’ipotesi di pluriqualificazione giuridica della fattispecie, a fini disciplinari e a fini di progressione di carriera, fermo restando che (....) l’esistenza di precedenti disciplinari e penali rileva comunque, in sé, ai fini della progressione di carriera in quanto concorre alla valutazione complessiva della personalità professionale del magistrato” (cfr. CdS n. 1339/2019); pertanto, deve “escludersi che vi sia ... una duplicazione degli effetti sanzionatori, atteso che la sanzione disciplinare ha sì concorso alla valutazione globale della competenze tecniche del magistrato e della sua personalità professionale, ma la condotta materiale sanzionata è stata (viene in questa sede) autonomamente valutata rispetto ai parametri professionali, quale circostanza idonea a rivelare una grave mancanza di equilibrio.” (cfr. CdS n. 1339/2019).

“condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione”.

Va poi escluso, “una volta ritenuta la carenza in ordine ai prerequisiti che, per l'appunto, sono le imprescindibili condizioni dell'esercizio della funzione giurisdizionale” che “la valutazione, anche ampiamente positiva, in ordine agli ulteriori parametri” possa condurre alla formulazione di un giudizio positivo, non sussistendo l'obbligo per l'Amministrazione di comparare il giudizio negativo sul prerequisito con gli altri elementi di valutazione (CdS n. 1339/2019). La nuova circolare, del resto, non lascia dubbi sul punto: la valutazione negativa anche di uno dei tre prerequisiti comporta il mancato superamento della valutazione per giudizio negativo<sup>7</sup>.

Deve, da ultimo, farsi chiarezza circa la correlazione tra mancanza dei prerequisiti ed esercizio delle funzioni giurisdizionali e, conseguentemente, sulla rilevanza dei comportamenti extra funzionali.

Sebbene il tenore letterale del Capo III della vigente circolare n. 2982 del 9 ottobre 2007 e s.m., nel declinare la definizione dei prerequisiti, sembra deporre per la rigida connessione dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio del magistrato all'esercizio della giurisdizione (cfr Capo III, punti 2, 3 e 4)<sup>8</sup>, il medesimo Capo III, al punto 1, indica l'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio quali “*imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali*”, dunque essi costituiscono il *prius* non il *posterius* dell'attività giudiziaria, il presupposto di essa non una sua connotazione.

La valutazione della loro sussistenza (o insussistenza), quindi, va effettuata – non solo in rapporto al concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali – ma, altresì, in relazione ad ogni altra condotta che, pur non rappresentando diretta manifestazione dell'esercizio della giurisdizione, sia ragionevolmente destinata a ripercuotersi sullo stesso secondo un giudizio, anche di tipo inferenziale, rientrando nella insindacabile discrezionalità valutativa del Consiglio, nonché, naturalmente, in relazione a tutti quei comportamenti che siano comunque posti in essere “in quanto magistrati”.

---

<sup>7</sup> **Capo XI** Valutazione di professionalità negativa “**1.** Il giudizio di professionalità è ‘negativo’ quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) risulta negativo il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità o dell'equilibrio; ....”.

<sup>8</sup> **Capo III** “**2.** l'indipendenza consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione; **3.** l'imparzialità consiste nell'esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo rispetto alle parti; **4.** l'equilibrio consiste nell'esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati”.

Sotto tale ultimo profilo, il giudice amministrativo ha da tempo evidenziato la rilevanza sul piano dei prerequisiti delle condotte commesse “*avvalendosi della qualità di magistrato*” ovvero “*quale appartenente allo stesso ordine giurisdizionale*”, dunque, delle condotte che “*nessun privato cittadino avrebbe mai potuto tenere ...*” (CdS n. 2325/2017 pubblicata il 16.5.2017). Più recentemente, “*con riferimento al prerequisito dell’equilibrio, ma con argomentazioni estensibili agli altri due prerequisiti dell’indipendenza e dell’imparzialità*”, il Consiglio di Stato ha ulteriormente chiarito che “*ogni episodio astrattamente idoneo a mettere in discussione una tale qualità personale deve essere valutato in sede di progressione di carriera, anche se riguardante la sfera della vita di relazione privata*” (C.d.S., Sez. VII, 2 maggio 2023, n. 4456)<sup>9</sup>.

In altre parole, il Consiglio ben potrà desumere da condotte extra funzionali la negativa interferenza sui prerequisiti necessari per il corretto esercizio dell’attività giurisdizionale, purché ciò avvenga sulla base di un percorso motivazionale logico e ragionevole, sorretto da comprovati elementi di fatto; elementi che, per le caratteristiche in concreto accertate, dovranno essere di tale pregnanza da proiettare il proprio disvalore anche sul successivo esercizio delle funzioni, ponendone in pericolo il corretto svolgimento, sotto il profilo delle “*possibili ripercussioni negative nel tempo sulla credibilità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del magistrato*”<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Il **Consiglio di Stato** già in passato ha avuto modo di affermare la rilevanza sul piano dei prerequisiti delle condotte extra funzionali; l’ha fatto con specifico riferimento all’“*equilibrio*”, ma le argomentazioni che sorreggono la ragionevolezza della valorizzazione di siffatte condotte in sede di valutazione di quel prerequisito sono di carattere generale e dunque appaiono applicabili anche agli ulteriori presupposti dell’indipendenza e dell’imparzialità. Il giudice amministrativo, in particolare, ha ritenuto pienamente legittimo “*poter desumere una persistente valenza sintomatica della mancanza di equilibrio da un episodio isolato, peraltro accaduto al di fuori dello svolgimento delle funzioni giudiziarie* (trattavasi di un fatto riguardante la vita privata e del tutto estraneo alla qualità di magistrato)”, riconoscendone, secondo l’*id quod plerumque accidit*, “*l’attitudine a disvelare una costitutiva mancanza di equilibrio*” destinata a riverberarsi sulla valutazione di professionalità, sottolineando che “*le doti di equilibrio e del senso della misura che devono costantemente connotare, in servizio come nella vita privata, la condotta del magistrato*” (CdS n. 1339/2019).

Le condotte extra funzionali, quindi, rivestono sicura rilevanza con riguardo all’equilibrio ma – per le medesime ragioni sopra esposte – non può escludersi a priori che esse possano assumere rilievo anche sul piano dell’indipendenza e dell’imparzialità.

<sup>10</sup> A sostegno di tale assunto sovviene la sentenza della **Corte Costituzionale n. 224/2009** (depositata il 17.7.09 e pubblicata in data 22.7.09) che – seppur in un contesto estraneo alla valutazione di professionalità – ha avuto modo di soffermarsi sul principio costituzionale di “*indipendenza*” e imparzialità” dei magistrati, affermando che “*le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l’ordinamento costituzionale* (sentenza n. 100 del 1981). Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel titolo IV della parte II (artt. 101 e ss.): questa disciplina, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall’altro, correlativamente, comporta l’imposizione di speciali doveri. I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità. (...)”, specificando ulteriormente che il dovere di imparzialità “*grava sul magistrato, coinvolgendo anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni*

\*\*\*\*\*

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, è possibile riepilogare i **principi che devono orientare la valutazione del Consiglio** nei seguenti termini:

- anche singoli ed occasionali episodi sono ostativi ad un giudizio positivo sulla sussistenza dei prerequisiti quando, per caratteristiche e gravità, siano sintomatici di una carenza idonea a proiettare i propri effetti negativi nell'arco di tempo rilevante ai fini della valutazione del magistrato;
- le condotte valutate in sede disciplinare, penale e di incompatibilità ambientale ben possono essere considerate, nella loro consistenza materiale, anche in sede di progressione in carriera – indipendentemente dall'esito finale delle predette procedure (in questo caso favorevole al magistrato in valutazione) – stante il diverso ambito e la differente *ratio* delle citate procedure;
- quando sussistono i presupposti per un giudizio negativo sul prerequisito, la valutazione finale non può che essere negativa per espressa previsione della circolare n. 2982/2007 e s.m. e il Consiglio non è tenuto ad effettuare alcuna comparazione con gli altri parametri ancorché, come nel caso di specie, ampiamente positivi;
- i prerequisiti vanno valutati in relazione sia ai comportamenti funzionali, sia a quelli extra funzionali, rilevando a tal fine finanche il singolo episodio “*riguardante la sfera della vita di relazione privata*”<sup>11</sup>.

Dati questi parametri, nei paragrafi che seguono si procede all'autonoma valutazione delle condotte rilevabili dalle intercettazioni in atti, direttamente o indirettamente inerenti il rapporto tra il dr. Sirianni e Domenico Lucano, onde verificare la sussistenza di “*condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione*” (**indipendenza**) nonché di “*orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato*” (**equilibrio**) e vagliarne la “*gravità*” anche “*alla luce delle possibili ripercussioni negative nel tempo sulla credibilità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del magistrato*”, come richiesto, rispettivamente, dai capi III e VIII della circolare.

---

*momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico.*”.

<sup>11</sup> Sulla base della giurisprudenza richiamata, in particolare, può affermarsi che rilevano:

- a) le condotte che costituiscono specifica estrinsecazione dell'esercizio della giurisdizione;
- b) quelle che, sebbene commesse come privato cittadino, siano comunque suscettibili, secondo l'*id quod plerumque accidit*, a ripercuotersi negativamente sullo svolgimento indipendente, imparziale ed equilibrato delle funzioni giudiziarie, mettendone in concreto pericolo il corretto esercizio (in termini di “*possibili ripercussioni negative nel tempo sulla credibilità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del magistrato*” ai sensi del Capo VIII, punto 1.1, della vigente circolare);
- c) qualunque comportamento tenuto nella “*qualità di magistrato*” ovvero “*quale appartenente all'ordine giurisdizionale*” ancorché al di fuori dello specifico compimento di attività giurisdizionale.

## 6.2) La valutazione del caso concreto

### 6.2.1) L'ammissibilità di una valutazione negativa in presenza di altre pronunce favorevoli

L'esame delle conversazioni in atti, direttamente o indirettamente riguardanti il rapporto tra il dr. Sirianni e Domenico Lucano, all'epoca Sindaco del Comune di Riace – intercorse nel periodo tra il 20.7.2017 e il 9.12.2017 e pienamente utilizzabili nella presente procedura<sup>12</sup> - evidenzia una significativa carenza sul piano dei prerequisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio.

Come anticipato, l'esistenza, sui medesimi fatti oggetto della odierna procedura, di pronunce favorevoli al dott. SIRIANNI (in ambito penale, disciplinare e di incompatibilità ambientale) non determina, automaticamente, l'irrelevanza delle condotte (anche) ai fini della valutazione di professionalità. E, infatti, non solo le diverse procedure sono connotate da differenti presupposti funzionali e strutturali, ma nel caso di specie ciascuna di esse ha avuto ad oggetto specifici segmenti di condotte che, in realtà, non assorbono integralmente le vicende desumibili dalle conversazioni né esauriscono il correlato disvalore sotto il profilo dell'equilibrio, dell'indipendenza e della credibilità del magistrato.

In particolare, il procedimento penale (conclusosi con l'archiviazione) ha riguardato la sola sussistenza della ipotesi delittuosa di favoreggiamento personale; **il procedimento disciplinare (definito con l'assoluzione) ha riguardato esclusivamente la valutazione dell'attività continuativa di "consulenza legale" svolta dal dott. SIRIANNI in favore del dott. Lucano** e la conseguente compatibilità dell'incarico di "consiliori" del Sindaco con la funzione giudiziaria; il procedimento di verifica dei presupposti per l'apertura della pratica ex art. 2 L.G. (conclusosi con l'archiviazione) ha ritenuto la insussistenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, essendo informati i titolari dell'azione disciplinare, senza quindi entrare nel merito della vicenda.

Deve, pertanto, escludersi in radice la coincidenza delle valutazioni compiute tanto che, con delibera del 12.7.2023, il dr. Sirianni – sulla base dei fatti in parte già favorevolmente valutati in sede penale e disciplinare e di incompatibilità ambientale - non è stato confermato nelle funzioni semidirettive fino a quella data svolte, essendo state ritenute deficitarie

---

<sup>12</sup> Si tratta, infatti, di intercettazioni, legittimamente acquisite nell'ambito di un procedimento penale e correttamente trasmesse dall'Autorità Giudiziaria procedente al Consiglio; tali intercettazioni, il cui contenuto non è stato contestato dal dott. Sirianni, sono peraltro già state utilizzate dal Consiglio nell'ambito di altri procedimenti amministrativi di sua competenza.

Del resto, il Capo VII, punto 1, della vigente circolare in materia di valutazioni di professionalità, prescrive che "E' altresì consentita l'utilizzazione di ogni altro atto o documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi all'attività professionale e ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato."

*“l’indipendenza da impropri condizionamenti e l’autorevolezza culturale”*. In proposito, il TAR Lazio, proprio nella recente sentenza del 18.3.2024, che ha confermato la richiamata delibera, ha avuto modo di ribadire - seppur con riferimento alla procedura di valutazione delle funzioni semidirettive, ma con argomentazioni pacificamente estensibili al caso di interesse - come *“non si dia alcuna contraddittorietà tra la decisione di non conferma e le valutazioni operate negli altri riferiti ambiti. (...) Ne consegue che gli stessi fatti assunti come rilevanti nelle varie procedure possono ben essere oggetto di diversa valutazione e che l’archiviazione disciplinare o la stessa archiviazione del procedimento di incompatibilità ambientale non vincolano in alcun modo gli esiti del giudizio di conferma”*. Nella medesima sentenza, il giudice amministrativo ha anche chiarito che l’unico limite all’autonomia delle diverse procedure e dei correlati esiti è dato dalla *“contraddittorietà palese”*, ravvisabile ove venga alterata *“l’oggettività naturalistica dei medesimi fatti storici che siano stati oggetto dei diversi procedimenti”*; contraddittorietà che da esclusa laddove il differente esito (negativo) di una delle procedure sia congruamente motivato in ragione dell’ontologica diversa prospettiva di giudizio delle diverse valutazioni.

#### **6.2.2) Le condotte desumibili dalle intercettazioni in atti**

Venendo alla valutazione di interesse in questa sede, occorre premettere – ad ulteriore sostegno dell’autonomia del giudizio di professionalità che il Consiglio è chiamato a formulare - che molti dei fatti emersi dalle intercettazioni sopra riportate non hanno neppure formato oggetto di esame nelle altre procedure (disciplinare, penale e di incompatibilità ex art. 2 l.g.) e che, pertanto, non solo non si pone un problema di *“linearità, coerenza e non contraddittorietà dell’azione consiliare riguardo al singolo magistrato”* (CdS n. 1702/2021), ma neppure ricorre il rischio di una “riqualificazione di tali fatti sotto il profilo della loro materialità fenomenica” come accertata in altra sede (C.d.S., Sez. VII, 23 febbraio 2024, n. 1787).

Orbene, dalla lettura delle conversazioni innanzi illustrate, emerge nitidamente come il dr. Sirianni abbia posto in essere numerose ed improprie iniziative – alcune delle quali anche dopo la pubblicazione della notizia dell’iscrizione del Lucano nel registro degli indagati (4.10.2017) - e, in particolare:

- ha contribuito alla predisposizione di controdeduzioni e relative integrazioni avverso la relazione negativa formulata dagli ispettori prefettizi nel contesto dell’ispezione nel centro SPRAR attivo nel comune di Riace (conv. 20.7.17 e 4.8.17);

- ha partecipato ad una riunione dei “magistrati democratici” avente ad oggetto la vicenda Riace, dove c’erano diversi magistrati che intendono essere aggiornati della evoluzione della situazione con la prefettura “*e prenderemo posizione*” (conv. 24.7.17);

- ha proposto “*di far venire il giornalista dell’Espresso*” con lo scopo “*facciamo un po’ di casino*” (conv. 1.8.17);

- ha predisposto o contribuito a predisporre “*un comunicato ... l’ho fatto io gioia*” (per conto della Rete dei Comuni Solidali Recosol riconducibile a Chiara Sasso), che personalmente provvede a inviare “*su tutte le mail list dei magistrati ... che stanno firmando anche tanti magistrati in tutta Italia ... già a quest’ora avrà raggiunto un sacco di gente*”, suggerendone la destinazione, come poi avvenuto, anche al Governo e al Ministero dell’Interno (conv. 17.8.17);

- dopo avere detto a Lucano di farsi inviare, prima della pubblicazione, l’articolo del giornalista dell’Espresso avente ad oggetto l’intervista telefonica (di Lucano) sulla vicenda Riace, si assume l’onere di leggerlo – e ove necessario di modificarlo - per garantire la pubblicazione di un testo di un certo tenore (conv. 17.8.2017);

- ha fornito suggerimenti e indicazioni di natura tecnica nella vicenda amministrativa dell’ispezione allo SPRAR, elaborando personalmente alcuni atti difensivi (conv. 1.8.2017, 4.8.2017 e 27.8.2017);

- ha avvertito l’amico che la relazione dell’ispezione amministrativa ben poteva essere stata trasmessa in procura con conseguente obbligo per l’ufficio di avviare le indagini, e Lucano conseguentemente sottolineava la necessità di non parlare per telefono “*di queste cose*” (conv. 28.8.2017);

- ha avuto cura di informare Lucano che il Procuratore di Locri “*pure lui è in Magistratura Democratica*”, come a tranquillizzarlo in ragione dell’appartenenza del dirigente dell’ufficio titolare dell’indagine al suo stesso gruppo associativo (conv. 2.9.2017);

- dopo l’intervista resa sulla vicenda Riace dal Procuratore di Catanzaro, dr. Gratteri, si è abbandonato a commenti pesantemente offensivi nei suoi confronti (*gentucola ... ha sempre fatto le passerelle ... fascistone di merda ... mediocre ... ignorante ... non sa scrivere in italiano .... Sbirro*) (8.9.2017, 11.9.2017);

- ha redatto una bozza di testo che Lucano avrebbe dovuto utilizzare per rispondere alle dichiarazioni pubbliche del dr. Gratteri, Procuratore operante nel distretto del dr. Sirianni, provvedendo a inviarla a Lucano tramite mail (9.9.2017), raccomandando poi all’amico di cancellarla dopo averla letta e copiata (conv. 9.9.2017);

- ha formulato un'istanza di accesso agli atti amministrativi funzionale alla difesa del Lucano in ambito penale (mail 6.10.2017), segnalando all'amico l'urgenza e suggerendogli di chiedere di essere sentito in Procura subito dopo avere ottenuto gli atti (conv. 7.10.2017);

- ha interloquuto con i vertici nazionali del gruppo di appartenenza (Magistratura democratica) allo scopo di favorire una presa di posizione sulla vicenda Riace (conv. 7.10.2017);

- ha fornito indicazioni e contributi ai fini delle attività difensive da porre in essere nell'ambito dell'indagine penale svolta nei confronti del dott. Lucano, suggerendo gli avvocati cui rivolgersi, dei quali uno ben conosciuto da un collega di Locri con il quale si propone di parlare (conv. 8.10.2017 e 9.10.2017 ore 8,41 e ore 11,58);

- ha chiesto di avere gli atti ricevuti dal Lucano che riportavano la firma di un sostituto procuratore di Catanzaro, fornendo delucidazioni sui due reati ipotizzabili dalla procura di Catanzaro e manifestando la necessità di *“pubblicizzare tale situazione per fargli sentire il fiato sul collo”*; su questi fatti si è anche detto disponibile ad intervenire *“come sono intervenuto l'altra volta”*, pur riconoscendo che *“un magistrato non deve avere rapporti con indagati”* (conv. 4.12.2017 e 9.12.2017).

### **6.2.3) L'incidenza delle condotte su prerequisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio**

Così riepilogato il contenuto delle conversazioni intercettate, non v'è dubbio che esse restituiscano l'immagine di un magistrato fortemente condizionato, nelle azioni come nelle esternazioni, da vincoli e rapporti (di amicizia personale e di condivisione in tema di immigrazione), oltre che da convincimenti ideologici (inerenti al tema dell'accoglienza e dell'integrazione) che, pur apprezzabili sul piano umano, non ha saputo contenere all'interno della sfera privata né gestire nell'ambito del solo rapporto amicale, assumendo iniziative con palese rilevanza esterna di tale consistenza da far ritenere, secondo l'*id quod plerumque accidit*, l'attitudine ad influire negativamente, anche in prospettiva futura, sulla credibilità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Condizionato dal rapporto di amicizia e di condivisione di pensiero con il dott. Lucano, infatti, il dott. SIRIANNI ha inteso fornire a quest'ultimo il proprio *“apporto”*, con i seguenti, specifici, obiettivi: consentirgli, in una prima fase, di contestare l'azione amministrativa di accertamento (il riferimento è all'attività degli ispettori prefettizi presso il centro SPRAR di Riace); in una seconda fase, permettergli di adottare la migliore strategia difensiva possibile nel procedimento penale a suo carico; nel corso di tutta la vicenda, dargli modo di poter solidamente e costantemente contare sulla sua capacità e dichiarata disponibilità - cui sono seguite iniziative

concrete aventi anche rilevanza esterna - a coinvolgere altri magistrati, influenzare gli organi politici e incidere sulla pubblica opinione. E lo ha fatto anche dopo aver percepito la possibilità che il Lucano fosse indagato a seguito della trasmissione degli atti amministrativi alla procura di Locri.

Ne consegue che il magistrato non si è limitato a fornire all'amico il proprio contributo privato di conoscenza "*tecnico-giuridica*" ma, anche in ragione di privilegiati rapporti con alcuni magistrati e con taluni giornalisti, ha colto l'occasione per diffondere pubblicamente certi convincimenti e affermare, non solo privatamente, la contrarietà a determinati indirizzi, investigativi e politici, in materia di accoglienza.

Nel caso di specie, peraltro, va evidenziato che le iniziative assunte dal dr. Sirianni, lungi dall'essere limitate a singoli ed occasionali episodi, sono consistite in plurime condotte che, per durata, caratteristiche e gravità, appaiono idonee a proiettare i propri effetti negativi nell'arco di tempo rilevante ai fini della valutazione del magistrato e sull'esercizio stesso delle funzioni. Depongono, invero, nella direzione della "gravità", le seguenti circostanze:

- la protrazione delle condotte per ben 4 mesi e 20 giorni da 28.8.17 non 4.10.17
- la consapevolezza apertamente manifestata dal dr. Sirianni che "*un magistrato non deve avere rapporti con indagati*";
- le offese - pesanti, scomposte e gratuitamente personali - riservate al dirigente della procura del suo distretto (Catanzaro) all'indomani delle dichiarazioni da lui rese alla stampa;
- la redazione della risposta che Lucano avrebbe dovuto rendere pubblicamente per prendere posizione sull'intervento mediatico del procuratore di Catanzaro, dr. Gratteri;
- la disponibilità a dare il proprio benestare su un articolo di giornale avente ad oggetto la vicenda Riace e i fatti contestati a Lucano, prima della sua pubblicazione;
- la predisposizione (o il contributo alla predisposizione) di "*un comunicato*" (Recosol), che provvedeva personalmente a divulgare e "*che stanno firmando anche tanti magistrati*"; iniziativa che, sebbene mossa da intenti di solidarietà, riguardava o comunque si intersecava con vicende giudiziarie che qualunque magistrato dovrebbe astenersi dal commentare quantomeno con atti di rilevanza esterna;
- la circostanza che le indagini sulla "vicenda Riace" non riguardavano soltanto la procura di Locri, collocata in un distretto (Reggio Calabria) diverso da quello dove il dr. Sirianni svolgeva le funzioni giudiziarie, ma anche la Procura di Catanzaro (quindi proprio il distretto di appartenenza del magistrato in valutazione), presso cui veniva

iscritto un procedimento assegnato ad un pubblico ministero in servizio presso l'ufficio, di cui il Sirianni chiede il nome e la trasmissione di alcuni atti, suggerendo di *“pubblicizzare tale situazione per fargli sentire il fiato sul collo”*.

Le predette iniziative – alcune delle quali poste in essere dopo che lo stesso magistrato manifestava il rischio che la competente procura, a seguito della trasmissione degli atti amministrativi, avesse doverosamente avviato le indagini (28.8.2017) - ancorché assunte dal dr. Sirianni al di fuori dell'esercizio delle funzioni, appaiono, per un verso, funzionali a minare all'esterno l'immagine di indipendenza e distanza da orientamenti ideologici che ciascun magistrato deve avere cura di preservare; per altro verso, risultano idonee, secondo l'*id quod plerumque accidit* - in considerazione del numero, della frequenza, della insistenza, della scorrettezza di alcuni contenuti, del significativo lasso temporale in cui si collocano (4 mesi e 20 giorni), degli scopi di volta in volta perseguiti - a ripercuotersi negativamente *sulla credibilità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del magistrato*, insinuando il fondato sospetto dello svolgimento non indipendente ed equilibrato della giurisdizione e mettendo in serio pericolo la percezione esterna del corretto esercizio.

Siffatte condotte, cioè, consentono di prevedere ragionevolmente che anche il concreto esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del dr. Sirianni sia o possa essere influenzato dai rapporti e orientamenti del genere di quelli che hanno caratterizzato la gestione della vicenda Riace.

Sotto tale profilo, emblematico risulta il comportamento del dr. Sirianni allorché chiede a Lucano di mandargli gli atti da lui appena ricevuti, che riportavano la firma di un sostituto procuratore di Catanzaro, fornendo delucidazioni sui due reati ipotizzabili dalla procura del suo distretto, manifestando la necessità di *“pubblicizzare tale situazione per fargli sentire il fiato sul collo”*, rendendosi disponibile ad intervenire *“come sono intervenuto l'altra volta”*, al contempo riconoscendo che *“un magistrato non deve avere rapporti con indagati”* (conv. 4.12.2017 e 9.12.2017). Dunque, nella piena consapevolezza delle indagini in corso a Locri, in un momento in cui anche la procura di Catanzaro, ufficio del suo distretto, aveva iscritto un procedimento che riguardava analoghe vicende, ammettendo che un *“magistrato non deve avere rapporti con indagati”*, il dr. Sirianni – lungi dal limitarsi ad un consiglio privato – si dichiara disponibile a intervenire per contrastare indagini sgradite mediante la stampa (*“pubblicizzare tale situazione per fargli sentire il fiato sul collo”*), peraltro confessando di essere già intervenuto in tal senso (*“come sono intervenuto l'altra volta”*).

In definitiva, le condotte tenute dal dr. Sirianni nella gestione della vicenda Riace – desumibili da plurimi fatti, concreti, obiettivi e verificati, commessi nel quadriennio, che hanno

esorbitato la mera sfera privata e di amicizia, sono proseguiti anche dopo la conoscenza delle indagini penali in corso a Locri e hanno finanche riguardato la procura del distretto di appartenenza - per un verso, appaiono pesantemente orientate dal rapporto amicale con il Lucano, per altro verso sono risultate funzionali all'affermazione e alla diffusione di propri convincimenti ideologici, con esternazioni che, per contenuti, toni, frequenza e incidenza all'esterno, sono tali da fondare il rischio concreto che le modalità di intendere ed esercitare le funzioni da parte del magistrato non siano, e non saranno, diverse da quelle poste in essere in occasione delle indagini su Lucano e sul comune di Riace.

Ne deriva «una gravissima caduta professionale», tale da comprometterne «la credibilità ed affidabilità», restituendo l'immagine di un magistrato che nel giudizio e nei comportamenti appare fortemente condizionato da rapporti personali, vincoli, condizionamenti amicali e orientamenti ideologici, tutti fattori incompatibili con le doti di equilibrio e indipendenza che dovrebbero costantemente connotare la condotta del magistrato, sia nell'ambito della giurisdizione, sia al di fuori di esso.

Non v'è dubbio, infatti, che in relazione alla vicenda de qua - connotata da vasto clamore mediatico e caratterizzata da delicati profili politici e ideologici, inerendo ad un settore (quello dell'ingresso e dell'accoglienza degli stranieri) che, al di là della legittimità o liceità dell'opera del Sindaco di Riace, risulta fortemente controverso e dibattuto – il dr. SIRIANNI avrebbe dovuto assicurare il più elevato coefficiente di integrità e intransigenza, attraverso condotte di segno diametralmente opposto a quelle durevolmente serbate, già definite nella delibera del 12.7.2023 irragionevoli, scomposte e in alcuni casi immotivatamente offensive, in quanto risoltesi in un prolungato ed incisivo “*intervento schierato*”.

#### ***6.2.4) L'irrelevanza delle argomentazioni difensive***

Ritenuta l'incidenza negativa delle condotte sopra analizzate sui presupposti dell'indipendenza e dell'equilibrio (in quanto rivelatesi espressione di un'agire non libero da condizionamenti, rapporti, vincoli e orientamenti ideologici), le dichiarazioni fornite dal magistrato nel corso delle audizioni (ivi compresa quella tenutasi il 12.2.2024) e nelle memorie difensive non sono apparse suscettibili di attenuarne il disvalore o ridurne l'impatto sfavorevole.

Risulta evidente, invero, che il dott. SIRIANNI non si è affatto limitato a formulare opinioni o suggerimenti nell'ambito dell'ispezione amministrativa avviata dalla Prefettura, avendo piuttosto predisposto una buona parte delle controdeduzioni nonché la richiesta di

accesso agli atti nell'interesse del Lucano poi rigettata dalla Prefettura per un vizio di forma, e dal dr. Sirianni riformulata.

Il dott. SIRIANNI, poi, non si è limitato a coinvolgere gli organi di stampa – iniziativa che pure non depone per una positiva valutazione dei prerequisiti - ma ha anche contribuito ad elaborare gli articoli da pubblicare e interessato i vertici nazionali del gruppo associativo al quale lo stesso aderisce per favorire una presa di posizione e predisposto un comunicato (per conto di Recosol<sup>13</sup>), poi personalmente inviato sulla *mailing-list* di tutti i magistrati ... auspicandone la risonanza mediatica (*però ancora non ho visto niente sui giornali...*).

Con riguardo alle frasi offensive espresse nei confronti del dr. Gratteri, pur avendone il dott. SIRIANNI ammesso in sede di audizione l'inappropriatezza, non può non stigmatizzarsi la circostanza che egli non si è limitato a commenti privati tra amici, avendo bensì suggerito al dott. Lucano il tenore delle dichiarazioni da rendere alla stampa per rispondere al procuratore di Catanzaro, dunque, al dirigente dell'ufficio requirente del distretto in cui il magistrato in valutazione esercita le funzioni.

A ciò si aggiunga che alcune affermazioni difensive del dr. Sirianni non trovano pieno riscontro nella documentazione in atti:

- la notorietà del caso Riace, a suo dire, sarebbe stata la conseguenza della risonanza mediatica che le vicende penali a carico del Lucano hanno avuto a seguito dell'ostensione degli atti delle perquisizioni e non l'effetto dei suoi interventi; in realtà, proprio a livello mediatico e divulgativo, è il dr. Sirianni a suggerire di far venire una giornalista dell'espresso, che gli aveva personalmente chiesto aggiornamenti (1.8.2017); è lui che scrive i contenuti da rendere pubblici, proponendo "*facciamo un po' di casino che... senti me, è l'unica cosa!*" (1.8.17) ed esternando la necessità di pubblicizzare la situazione per "*fargli sentire il fiato sul collo*", dichiarandosi disponibile ad intervenire personalmente (9.12.2017); è proprio lui che ammette di avere redatto un "*comunicato (ndr documento Recosol) che stanno firmando anche tanti magistrati inviato in tutta Italia*", che sostiene debba essere mandato "*al governo, al Ministero degli interni*" (17.8.17); è sempre lui ad adottare iniziative con rilevanza esterna ("*come sono intervenuto l'altra volta, sono prontissimo a intervenire di nuovo e a farlo anche sulle mailing list dei magistrati*") (9.12.2017);
- il dr. Sirianni riferisce di avere avuto l'esigenza di parlare di persona con il Lucano non perché avesse qualcosa da nascondere ma perché "*mi rendevo conto che le nostre*

---

<sup>13</sup> Rete dei Comuni Solidali.

*conversazioni telefoniche erano senza costrutto perché erano completamente dominate dalle paure e dalle idee ossessive e fisse che lo tormentavano ormai in quei mesi .... cercavo di indurlo a venire a parlare per potere farlo ragionare su quello che gli stava succedendo .... Io sapevo che era l'unico modo per farlo muovere .... se invece gli mettevo nell'orecchio la pulce che c'era qualche motivo non riferibile per telefono, per vederlo, allora si sarebbe mosso.”*; in realtà, l'esigenza di evitare che talune iniziative potessero essere ricondotte al dr. Sirianni emerge inequivocabilmente da quanto affermato in una conversazione del 9.9.2017, in cui dopo avere mandato a Lucano una mail, si raccomanda che venga eliminata dopo averla copiata (*“però leggila solo tu ... mi raccomando eh ... omissis ... e poi dopo che l'hai letta te la copi e la cancelli”*);

- il dr. Sirianni riferisce, poi, di avere avuto contezza che Lucano fosse indagato solo in data 4.10.2017, allorquando veniva eseguita una perquisizione a suo carico di cui davano notizia i giornali; anche in questo caso, è in atti la prova contraria poiché il dr. Sirianni ben prima di quella data aveva avuto contezza della possibile iscrizione del sindaco nel registro degli indagati o comunque di indagini in corso sulla vicenda Riace; già il 28.8.2017, infatti, proprio il dr. Sirianni spiegava all'amico che gli atti dell'ispezione amministrativa potevano essere stati trasmessi in procura con conseguente obbligo di avviare le indagini;
- anche l'affermazione *“il signor Lucano non ha avuto mai a che fare con uffici del distretto di Corte di Appello di Catanzaro. Io lavoro a Catanzaro”* è destituita di fondamento: emerge, infatti, da due conversazioni, che Lucano inviava al dr. Sirianni, su richiesta di quest'ultimo, atti provenienti dalla Procura di Catanzaro, facendogli pure il nome del pubblico ministero che stava procedendo, risultato effettivamente in servizio presso quell'ufficio dal 2015 (conv. 4.12.2017) e il dr. Sirianni lo tranquillizzava (*“i pubblici ministeri di Catanzaro non sono marionette del Procuratore Gratteri”*), spiegandogli la portata dei reati contestati (*“quello che si capisce è che loro ipotizzano due reati, che è la classica accoppiata che si fa sempre: i reati basilari della pubblica amministrazione: abuso d'ufficio...”*)<sup>14</sup>, peraltro manifestando la necessità di *“pubblicizzare tale situazione per fargli sentire il fiato sul collo”* (conv. 9.12.17)<sup>15</sup>;

---

<sup>14</sup> Quanto all'indagine della Procura di Catanzaro, in particolare, il dr. SIRIANNI, innanzi alla Quarta Commissione, ha escluso che il Lucano abbia mai avuto a che fare con uffici del suo distretto, mentre precedentemente, innanzi alla Quinta Commissione, aveva chiarito *“Ora che ricordo mi pare che (Lucano) ricevette un avviso di garanzia, che fu subito abortito o quasi subito abortito con un'archiviazione, qualche cosa del genere. Mi pare che mi parlò di una cosa del genere. Tant'è vero che, come penso siamo tutti a conoscenza, a distanza ormai di quattro anni non è emersa nessuna indagine da parte della Procura di Catanzaro”*.

<sup>15</sup> Con riguardo a tale ultima affermazione, peraltro, fuorviante appare la giustificazione fornita dal dr. SIRIANNI

- la natura privata delle conversazioni con Lucano, poi, se non può essere negata con riferimento ai commenti infelici nei confronti di rappresentanti delle istituzioni o del sistema di gestione dell'accoglienza – ma il Consiglio di Stato ha chiarito che neanche il singolo episodio “*riguardante la sfera della vita di relazione privata*” può assumere rilevanza ai fini della valutazione in esame - perde invece ogni significato quando i dialoghi riguardano vicende che, per stessa ammissione degli interlocutori, devono avere risonanza esterna per il miglior raggiungimento dell'obiettivo perseguito;
- la “*dialettica vibrante*”, la “*fisiologia della democrazia*”, la “*pressione politica legittima*” – cui il dr. SIRIANNI ha fatto riferimento - infine, attengono alle dinamiche e alle relazioni tra un ente locale e il governo centrale e non dovrebbero coinvolgere iniziative esterne di un magistrato che, pur godendo al pari degli altri cittadini, della libertà di manifestazione del pensiero, per la peculiarità delle funzioni esercitate, è soggetto ad alcuni specifici doveri, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata n. 224/2009<sup>16</sup>, che il magistrato ha nel caso di specie platealmente violato. Egli, infatti, si è avvalso della libertà di espressione (art. 21 Cost. e art. 10 CEDU) ma non con discrezione e senso della misura, avendo preso posizione in un dibattito con sensibili implicazioni politiche mediante modalità che hanno messo in discussione la sua indipendenza e imparzialità e, conseguentemente, l'immagine della giustizia e la fiducia che la collettività in essa deve poter riporre.

Analoga inidoneità scriminante, infine, va attribuita alla sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria (il cui dispositivo dell'11.10.2023 è stato depositato dal difensore del dr. Sirianni in sede di audizione del 19.2.2024), che ha decisamente ridimensionato la posizione

---

innanzi alla Quinta Commissione, laddove assumeva che non intendeva rivolgersi alla procura di Catanzaro ma “*alla situazione della sospensione dei finanziamenti per Riace, ai comportamenti ostruzionistici della Prefettura e quindi del governo nei confronti di quell'esperienza dopo oltre quindici anni di appoggio totale. È a loro che, secondo me, dovevano far sentire il fiato sul collo e quindi era semplicemente un consiglio di difesa politica rispetto a vicende di natura amministrativa. Non c'entrano niente le indagini*”.

In realtà, il dr. SIRIANNI suggeriva una “difesa politica” non “rispetto a vicende di natura amministrativa” ma in relazione ad una indagine giudiziaria, come chiaramente si evince da altre affermazioni rese nell'ambito della medesima affermazione con riferimento proprio agli atti che Lucano aveva ricevuto dalla Procura di Catanzaro (“*vedi di mandarmi queste cose perché io, come sono intervenuto l'altra volta, sono prontissimo a intervenire di nuovo e a farlo anche sulle mailing list dei magistrati e poi queste cose arrivano alle orecchie di tutti i magistrati, anche dei magistrati di Catanzaro*”).

<sup>16</sup> “*le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale (sentenza n. 100 del 1981). Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel titolo IV della parte II (artt. 101 e ss.): questa disciplina, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri. I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità. ...*”, tenendo conto che il dovere di imparzialità “*grava sul magistrato, coinvolgendo anche il suo operare da semplice cittadino ...*”.

del LUCANO, riducendo sensibilmente l'originaria condanna<sup>17</sup>: si tratta, infatti, di un fatto sopravvenuto che non muta il pregresso contesto – l'unico da valutare in questa sede - in cui si sono inserite le iniziative del magistrato che, come detto, sono e rimangono di indubbia gravità sul piano dell'incidenza sui prerequisiti.

\*\*\*\*

In **conclusione**, alla luce delle argomentazioni sopra esposte e della neutralità delle deduzioni difensive, ritiene il Consiglio, nell'esercizio della propria insindacabile discrezionalità valutativa, che sussistono i presupposti per un giudizio negativo sui prerequisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio e, per espressa previsione della circolare n. 2982/2007, non va effettuata alcuna comparazione con gli altri parametri ancorché ampiamente positivi.

Tutto ciò premesso,

delibera

il **mancato superamento, per valutazione negativa**, da parte del dr. **Emilio SIRIANNI**, magistrato di VI valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Catanzaro, già Presidente di Sezione lavoro della Corte di Appello di Catanzaro, della VII valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2019, **con invito al Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Catanzaro di procedere a rivalutazione per il periodo dal 1.8.2019 al 31.7.2021**.

Proposta B - relatore consigliere Bisogni

La Commissione propone con il voto a favore dei consiglieri Bisogni e Carbone; con il voto contrario dei consiglieri Nicotra, Eccher, Bertolini, Cilenti, l'adozione della seguente delibera:

Il Consiglio,

- vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;
- vista la circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e successive modifiche;
- visto il D.M. di nomina dell'1.8.1991;

---

<sup>17</sup> Il dispositivo di sentenza in data 11.10.2023 ha ridotto la condanna del Lucano a 18 mesi di reclusione, per il falso di una determina comunale; ha riquilibrato diverse ipotesi di truffa aggravata e peculato in truffe semplici, con pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela; per il resto, ha assolto gli imputati per insussistenza dei fatti.

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Emilio SIRIANNI, magistrato di sesta valutazione di professionalità che svolge attualmente le funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Catanzaro;

- letto il parere per il riconoscimento all'interessato di un giudizio di positivo superamento della settima valutazione di professionalità, sia in ordine ai prerequisiti dell'indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia in relazione agli altri parametri;

- osservato che integralmente positivo, in riferimento a tutti i prerequisiti e parametri in valutazione, è anche il rapporto informativo reso in data 4.10.2019 dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro;

- rilevato, tuttavia, che profili di criticità emergono dagli atti del procedimento penale n. 70/2019 della Procura della Repubblica di Locri e del procedimento disciplinare n. 71/2019, entrambi iscritti a carico del dr. SIRIANNI Emilio (che hanno altresì formato oggetto di esame in sede di incompatibilità ambientale, poi ritenuta non sussistente); procedimenti dai quali – nonostante l'esito definitivo favorevole al magistrato in valutazione – è emersa la necessità di verificare la sussistenza di condotte idonee ad incidere negativamente sul piano dei prerequisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio;

- considerato che, in ragione delle predette criticità, la Quarta Commissione, dopo avere svolto attività istruttoria, ha deliberato la trasmissione al dott. SIRIANNI dell'avviso di cui al Capo XVII, n. 3 *bis*, della Circolare consiliare in materia di “nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati” (delibere adottate nella seduta del 3.10.2022 e del 7.9.2023), cui hanno fatto seguito il deposito di memorie e le audizioni del magistrato il 17.1.2023 ed il 19.2.2024;

## OSSERVA

### 1) Il percorso professionale del magistrato

Il dott. SIRIANNI, nominato con D.M. 1.8.1991, dopo il tirocinio svolto presso il Tribunale di Roma, è stato: dal 16.9.1992 sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Locri; dal 8.9.1995 sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cosenza; dal 13.12.2002, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cosenza; dal 9.5.2011 consigliere della sezione lavoro presso la corte di appello di Catanzaro; dal 1.10.2015 presidente della sezione lavoro presso la corte di appello di Catanzaro.

Nella seduta del 12.7.2023 il Consiglio ha deliberato, a maggioranza dei voti, la non conferma del dr. SIRIANNI nelle funzioni semidirettive, delibera che ha superato il vaglio del TAR (cfr sentenza n. 5404/2024 pubblicata il 18.3.2024).

Nel quadriennio oggetto della presente valutazione (1.8.2015 – 31.7.2019), il magistrato ha quindi svolto, negli ultimi 3 mesi, le funzioni di consigliere della sezione lavoro presso la Corte di appello di Catanzaro e, per il restante precedente periodo, le funzioni semidirettive presso la medesima sezione.

## **2) L'attività istruttoria della Quarta Commissione**

La Quarta commissione ha svolto attività istruttoria in relazione alle vicende disciplinari e penali che hanno interessato il magistrato in valutazione. Si è proceduto, quindi, alla acquisizione degli atti rilevanti:

- sentenze del procedimento disciplinare R.G. n. 71/2019;
- atti del procedimento penale n. 70/2019 R.G.N.R. mod 21 iscritto presso la Procura di Locri.

Alla luce del materiale acquisito la Commissione, con delibera del 3 ottobre 2022, disponeva di comunicare al dott. Sirianni un preavviso di rigetto poiché “nell’ambito del procedimento per il riconoscimento della settima valutazione di professionalità sono emerse criticità in relazione ai prerequisiti dell’indipendenza e della imparzialità per le circostanze oggetto del procedimento disciplinare 71/2019RG”.

Il dott. Sirianni inviava osservazioni ex art. 11 co. 7 d.lgs. 160/06 (con mail del 29 ottobre 2022), e chiedeva di essere sentito personalmente dalla Commissione.

La Commissione accoglieva la richiesta del dott. Sirianni e lo invitava a comparire per essere sentito il giorno 17 gennaio 2023. Prima della audizione la Quarta commissione acquisiva dalla Quinta Commissione la trascrizione dell’audizione resa dal dott. Sirianni il 5 dicembre 2022, nell’ambito della procedura di conferma nelle funzioni di Presidente Sezione lavoro della Corte di Appello di Catanzaro.

Al termine della audizione, il dott. Sirianni trasmetteva alla Commissione (con mail del 17.1.2023) gli atti citati nel corso delle sue dichiarazioni: - un volume contenente la trascrizione di 18 conversazioni (alcune delle quali oggetto di audizione); - il documento Recosol di cui alla conversazione del 17.8.2017; - il testo della mail inviata al giornalista Giovanni Tizian; - le controdeduzioni alle osservazioni della Prefettura.

Il magistrato, inoltre, in pari data, trasmetteva diversi documenti tesi a dimostrare come, in epoca successiva alle vicende che lo avevano coinvolto, gli fossero stati conferiti diversi incarichi professionali e, in particolare: - in data 1.7.21 veniva nominato dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro componente della Commissione di Sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli Uffici dello Stato; - in data 21.12.21 veniva nominato dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro componente della Commissione disciplinare per i pubblici ufficiali; - in data 2.2.23 veniva nominato dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro magistrato collaboratore per il tirocinio dei mot nominati con D.M.23.11.2021; - componente della Commissione di Sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli Uffici dello Stato.

Nella seduta del 7 settembre 2023 la Quarta Commissione deliberava di comunicare al dott. Sirianni una integrazione del preavviso di rigetto poiché “nell’ambito del procedimento per il riconoscimento della settima valutazione di professionalità sono emerse criticità anche in relazione al prerequisite “dell’equilibrio” [...] le predette criticità si rilevano dalle intercettazioni, direttamente o indirettamente, captate tra il dr Sirianni e Lucano Domenico nell’ambito del p.p. n. 3607/16 rgnr Mod. 21 iscritto a carico di quest’ultimo dalla Procura di Lodi, la cui trascrizione è stata acquisita agli atti della presente procedura”.

Il 9 novembre 2023 la Commissione deliberava una nuova audizione del dott. Sirianni che si teneva il 19 febbraio 2024.

Nel corso della istruttoria la Commissione acquisiva anche gli esiti dei procedimenti aperti nei confronti del dott. Sirianni presso la Prima Commissione

In sintesi, gli elementi istruttori acquisiti dalla Commissione - ulteriori rispetto alla autorelazione del magistrato, al rapporto del capo ufficio e al parere del Consiglio giudiziario - e presi in considerazione per la valutazione, con riferimento in particolare ai prerequisite di indipendenza, imparzialità ed equilibrio del magistrato, sono i seguenti:

- atti del procedimento penale n.70/2019 R.G.N.R., con particolare riguardo alla trascrizione delle intercettazioni tra il dott. Sirianni e Domenico Lucano;
- atti del procedimento disciplinare n. 71/2019 R.G.;
- esiti delle pratiche aperte in Prima Commissione per la valutazione di eventuali profili di incompatibilità ambientale o funzionale;
- audizione innanzi alla quinta commissione del 5.12.2022;
- audizioni innanzi alla quarta commissione del 17.1.23 e 19.2.24;
- atti e memorie depositate dal magistrato in valutazione.

### **3) La vicenda Riace e i procedimenti**

Nei paragrafi che seguono si riportano gli esiti dei procedimenti, penale e disciplinare, iscritti a carico del dott. Sirianni, delle pratiche aperte in Prima Commissione, e della procedura di conferma nelle funzioni.

Preliminarmente, ai fini di una migliore comprensione sia dell'oggetto dei suddetti giudizi, sia del contenuto delle intercettazioni – che sarà in seguito analizzato- , si riporta una sintetica ricostruzione della vicenda del Comune di Riace, attorno alla quale si sono poi sviluppati gli episodi da cui sono scaturiti i procedimenti penale e disciplinare.

#### ***3.1) La vicenda Riace***

Presso l'amministrazione comunale di Riace, sotto la guida del sindaco Domenico Lucano, era stato gestito un progetto di integrazione della popolazione immigrata per il quale il Ministero dell'Interno aveva riconosciuto l'accesso ai finanziamenti erogati nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR, previsto dall'art. 1 sexies della L. 28 febbraio 1990, n. 39).

Nel 2016 e nel 2017, all'esito di alcune ispezioni della Prefettura di Reggio Calabria presso il Comune di Riace, finalizzate alla verifica del corretto impiego delle risorse erogate, venivano rilevate diverse criticità nella gestione del progetto. Faceva seguito la rilevazione di penalità da parte del Ministero dell'Interno e la successiva adozione, nel 2018, di un provvedimento di interruzione dei finanziamenti allo SPRAR di Riace. Il Tar, pronunciandosi sul ricorso proposto dal Comune di Riace, annullava il suddetto provvedimento di interruzione dei finanziamenti. Il Consiglio di Stato, in sede di impugnazione, confermava la sentenza di primo grado.

Nel 2017 il sindaco Lucano veniva attinto da un decreto di perquisizione da parte della Procura di Locri presso la quale era stato iscritto a carico suo e di altri il proc pen. n. 3607/16 r.g.n.r. mod. 21 per i reati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe, di falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed altro. In esito al processo di primo grado, il Tribunale di Locri nel 2021 condannava il sindaco Lucano alla pena di 13 anni e mesi 2 di reclusione.

In sede di impugnazione, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 528/2022 r.g. app., assolveva il sindaco Lucano dalla quasi totalità delle imputazioni per insussistenza del fatto; riteneva responsabile il sindaco Lucano per la falsa attestazione contenuta in una

determina (una su 57 determinine inizialmente contestate) con riferimento alla avvenuta effettuazione di un controllo di spesa, e rideterminava la condanna a 1 anno e mesi 6 di reclusione, condizionalmente sospesa<sup>18</sup>.

### **3.2) Il procedimento penale**

In data 09/01/2019 veniva iscritto a carico del dott. Sirianni il procedimento penale n. 70/19 rgnr mod 21 in relazione al delitto di favoreggiamento. L'iscrizione originava dalle indagini preliminari nell'ambito del procedimento n. 3607/19 rgnr mod 21 nei confronti di Lucano Domenico, sindaco di Riace, indagato per reati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe, di falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed altro, in relazione alla gestione amministrativa condotta dal sindaco dei progetti Sprar e Cas. Nel corso delle suddette indagini erano emersi costanti rapporti tra Lucano e il magistrato Emilio Sirianni: *“le telefonate tra i predetti – intercettate nell’arco di oltre 6 mesi, da giugno/luglio 2017 a gennaio 2018 – erano molto frequenti ed il tenore delle stesse consentiva di delineare il ruolo assunto da Sirianni, che era solito fornire indicazioni al sindaco Lucano, anche in ordine alle dichiarazioni da rendere agli inquirenti, studiando gli atti trasmessi da quest’ultimo, predisponendo le controdeduzioni alle relazioni della Prefettura, organizzando in favore dello stesso una base di consenso popolare per sostenere la sua azione nell’ambito dell’accoglienza, esaltando, infine, la sua figura”* (decreto di archiviazione p.p. 70/19 rgnr)

Il procedimento penale si concludeva con decreto di archiviazione del 12 settembre 2019, in accoglimento della richiesta di archiviazione del 4 febbraio 2019.

La richiesta di archiviazione esponeva i seguenti argomenti: *“in buona sostanza dalle intercettazioni in atti è emerso certamente: che i toni usati sono stati, in molti casi, sicuramente sconvenienti (si tratta tuttavia di conversazioni intercorse tra privati nei quali spesso la libertà di espressione consente affermazioni che certamente non si userebbero in luogo pubblico, sicché alcun profilo diffamatorio potrebbe sussistere)”*; *“tali comportamenti registrati nel corso delle comunicazioni intercorse, tuttavia, non costituiscono in alcun modo condotta favoreggiatrice della persona del Lucano in quanto finalizzata ad aiutare il predetto ad eludere le investigazioni dell’Autorità, dovendosi viceversa qualificare la condotta di Sirianni come quella di chi aiuta una persona indagata a difendersi dalle investigazioni, fornendo*

---

<sup>18</sup> Sentenza del Tribunale di Locri e dispositivo della sentenza d’Appello depositate dal dott. Sirianni nel corso della audizione del 19.02.2024.

*(propriamente o meno non è questa la sede per tale problematica) il personale contributo conoscitivo ed il proprio supporto professionale”*

Nel decreto di archiviazione si legge: *“dagli atti di indagine è emerso come Sirianni, ponendo in essere la sua attività di “consigliere” del sindaco Lucano – addirittura predisponendo controdeduzioni e note difensive in suo favore – non abbia in alcun modo indicato o suggerito modalità che potessero ritenersi estranee ad un’ottica meramente difensiva, né tantomeno atte ad inquinare lo scenario probatorio.”*

### **3.3) Il procedimento disciplinare**

Il 30 maggio 2019 il Ministro della giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti del dott. Sirianni, contestando gli illeciti disciplinari di cui all’art. 1 e 3 lett d) del d.lgs. 109/0620. In particolare, il comportamento potenzialmente lesivo dell’immagine del magistrato veniva compendiato nelle seguenti condotte desunte dalle conversazioni intercettate:

- redigeva atti amministrativi per conto di Domenico Lucano, sindaco del comune di Riace, sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Locri per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, per falso e per favoreggiamento dell’immigrazione;
- si confrontava costantemente con il Lucano sulle indagini penali in corso, fornendo consigli e suggerimenti in ordine alla strategia difensiva da attuare da parte del difensore nominato;
- forniva suggerimenti in ordine al tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura;
- sviliva la professionalità dei magistrati dell’Ufficio che stavano svolgendo le indagini;
- predisponeva comunicati di solidarietà al Lucano da inoltrare alle mailing list di magistrati e si offriva di contattare giornalisti per pubblicizzare la situazione e «far

---

<sup>19</sup> art. 3 lett. d): “lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all’articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri disciplinati dall’articolo 1;”

<sup>20</sup> Incolpazione: “artt. 1 e 3, lett. d), del d. lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 perché, in qualità di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, poneva in essere una attività idonea a recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri generali di riserbo, equilibrio e correttezza di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 109 citato mediante le seguenti condotte: redigeva atti amministrativi per conto di Domenico Lucano, sindaco del comune di Riace, sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Locri per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, per falso e per favoreggiamento dell’immigrazione; si confrontava costantemente con il Lucano sulle indagini penali in corso, fornendo consigli e suggerimenti in ordine alla strategia difensiva da attuare da parte del difensore, nominato; forniva suggerimenti in ordine al tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura; sviliva la professionalità dei magistrati dell’Ufficio che stavano svolgendo le indagini; predisponeva comunicati di solidarietà al Lucano da inoltrare alle mailing list di magistrati e si offriva di contattare giornalisti per pubblicizzare la situazione e «far sentire il fiato sul collo» alla Procura precedente, assumendo in tal modo il ruolo di permanente “consiliari” del Lucano. Notizia circostanziata del fatto acquisita in data 23 gennaio 2019.”

sentire il fiato sul collo» alla Procura precedente, assumendo in tal modo il ruolo di permanente "consiliari" del Lucano.

La Sezione disciplinare, valutate le emergenze probatorie, accertava l'insussistenza di una lesione dell'immagine del magistrato, e pronunciava sentenza di assoluzione, confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione in sede di impugnazione. Alcuni passaggi delle citate sentenze motivano in maniera approfondita l'esito del giudizio. In particolare, la **sentenza della Sezione disciplinare** afferma: *“non avendo il dott. Sirianni mai preso pubblicamente parte alle attività svolte a sostegno dell'ex sindaco di Riace, non si rinvengono elementi da cui poter desumere una paventata lesione del dovere di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a compromettere l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità.”*

Ai fini delle successive valutazioni, è significativo sottolineare che, stante l'incolpazione formulata nei confronti del dott. Sirianni, la Sezione disciplinare ha accertato in maniera puntuale l'insussistenza di un pregiudizio arrecato all'assolvimento dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio di cui all'art. 1 del d.lgs. 109/06.

La **sentenza delle Sezioni Unite** n. 24918/2020 chiarisce: *“Va innanzitutto osservato che il giudice disciplinare ha compiuto una valutazione di merito, nel senso che ha letto il materiale probatorio a sua disposizione ed è pervenuto alla conclusione per cui il comportamento tenuto dal Dott. Sirianni non era mai andato oltre la sua sfera privata e personale, posto che il contenuto delle intercettazioni telefoniche - disposte a seguito di indagini penali a carico del Sindaco di Riace L.D. - aveva evidenziato come il magistrato incolpato avesse soltanto dato una serie di consigli e suggerimenti in veste di amico. La mancanza della notorietà pubblica dei comportamenti in questione ha escluso, secondo la Sezione disciplinare, la lesione "del dovere di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità.*

*E' appena il caso di ricordare, su tale argomento, che queste Sezioni Unite, richiamando i ripetuti insegnamenti della Corte costituzionale, hanno già affermato che i magistrati devono godere "degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino", per cui sono da considerare liberamente espletabili "le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità" (così la sentenza 10 dicembre 2013, n. 27493; sulla stessa linea anche le sentenze 17 marzo 2017, n. 6965, e 23 ottobre 2017, n. 24969). Tale libertà deve esplicitarsi, però, tenendo a mente che anche lo svolgimento delle attività consentite non deve*

*compromettere l'affidabilità e la credibilità del magistrato, in termini di indipendenza ed imparzialità (così ancora la sentenza n. 27493 del 2013).*

*Le affermazioni di cui alla sentenza impugnata sono quindi, almeno in linea teorica, conformi ai precetti della giurisprudenza ora richiamata.*

### **3.4) I procedimenti aperti in Prima Commissione**

La Prima Commissione ha aperto a carico del dott. Sirianni le seguenti pratiche:

a) *Pratica 9/RS/2019*: pratica aperta per valutare gli eventuali profili di incompatibilità ambientale o funzionale del dott. Emilio SIRIANNI, Presidente della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro, in relazione agli articoli di stampa riportati dal quotidiano "Il Giornale" in data 29 aprile 2019, relativi ai rapporti ed ai contatti telefonici intercorsi tra il predetto e Domenico Lucano, già Sindaco del Comune di Riace.

La pratica è stata archiviata con delibera del 8.1.2020, *“non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, risultando informati il Ministro della Giustizia ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione”*.

b) *Pratica 630/RR/2019*: pratica aperta in relazione al procedimento penale iscritto a carico del dott. Emilio SIRIANNI, Presidente di sezione lavoro della Corte di Appello di Catanzaro, per il reato di cui all'art. 378 c.p., definito con decreto di archiviazione.

Anche in questo caso, la pratica è stata archiviata con delibera del 23.11.2021, *“non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, risultando informati il Ministro della Giustizia ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione”*.

### **3.5) La procedura di conferma nelle funzioni semidirettive**

A valle degli esiti favorevoli dei procedimenti, disciplinare e penale, diretti all'accertamento della legittimità delle condotte del dott. Sirianni, il Csm con delibera del 19.07.2023 ha votato la non conferma nelle funzioni di Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Catanzaro del dott. Sirianni (delibera Csm del 12 luglio 2023). La delibera, impugnata dal dott. Sirianni, è stata al momento confermata dal Tar Lazio (sentenza non definitiva. n. 5404/24, pubblicata il 18.03.2024).

La delibera di non conferma non implica preclusioni o pregiudizi per la valutazione di professionalità del magistrato. Le condotte sono valutate a fini differenti. Nel caso della conferma nelle funzioni dirigenziali, occorre considerare i requisiti prescritti dal testo unico

della dirigenza giudiziaria per valutare la possibilità di permanenza del magistrato in un ruolo apicale. Nella valutazione di professionalità, invece, la valutazione attiene all'ordinario svolgimento della funzione giudiziaria.

#### 4) La normativa di riferimento e i principi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato

Prima di procedere a una valutazione di merito delle condotte sopra riportate, è utile procedere a una analisi della normativa di riferimento, estrapolando alcuni dei principi elaborati dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato con riguardo:

- alla valutazione dei prerequisiti di imparzialità, equilibrio e indipendenza;
- alla differenza tra condotte funzionali ed extrafunzionali;
- al rapporto tra procedimento di valutazione professionale e procedimenti penali /disciplinari a carico del magistrato.

Il **capo III parte I** della Circolare del Csm n. 20691/2007 contiene la disciplina dei criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati e statuisce che l'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio "costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali"<sup>21</sup>. attributi sono stati qualificati come "prerequisiti", ovvero condizioni che devono assistere sempre l'esercizio dell'attività giurisdizionale, il cui accertamento precede ed eventualmente assorbe, se negativo, la valutazione degli altri parametri (capacità, laboriosità, diligenza e impegno).<sup>22</sup>

La giurisprudenza del Consiglio di Stato sul tema ha affermato che:

- anche singoli ed occasionali episodi sono ostativi ad un giudizio positivo sulla sussistenza dei prerequisiti quando, per caratteristiche e gravità, siano sintomatici di una carenza idonea a proiettare i propri effetti negativi nell'arco di tempo rilevante ai fini della valutazione del magistrato<sup>23</sup>;

<sup>21</sup> La relazione introduttiva alla Circolare chiarisce "L'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio, costituendo per espressa disposizione della Costituzione il fondamento e connotato distintivo dell'attività giurisdizionale, sono condizioni che debbono essere necessariamente presenti in ogni magistrato. Si è ritenuto, pertanto, di dedicare a tali requisiti un apposito Capo, in modo da distinguerli dai parametri di valutazione della professionalità, espressamente previsti dalla legge: capacità, laboriosità, diligenza e impegno."

<sup>22</sup> La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità dell'accertamento di tali ulteriori "prerequisiti", non previsti dalla normativa primaria, nell'ambito della valutazione di professionalità dei magistrati: "Ciò precisato, per venire alla questione posta con il motivo in esame, che si tratti di un "prerequisito" della funzione di magistrato - come si specifica nella delibera impugnata - non è certamente dubitabile. Al di là del puntuale richiamo operato nella delibera all'art. 11, comma 4, lett. f), che già vale a smentire gli assunti dell'appellante, è indiscutibile che il magistrato sia tenuto al rispetto dell'indipendenza e dell'imparzialità, quali valori consustanziali alla funzione giurisdizionale, dall'art. 104, comma 1, della Costituzione, e dunque al massimo livello normativo dell'ordinamento giuridico italiano." Cons. Stato, Sez. V, Sent., 16/05/2017, n. 2325

<sup>23</sup> Cons. Stato, Sez. VII, Sent., (data ud. 21/03/2023) 02/05/2023, n. 4456

- quando sussistono i presupposti per un giudizio negativo sul prerequisite, il Consiglio non è tenuto ad effettuare una comparazione con gli altri parametri<sup>24</sup>.

**Il capo II parte I** della Circolare n. 20691/2007 detta le disposizioni generali del procedimento di valutazione, e prevede, al paragrafo 6, che i fatti attinenti alla sfera privata del magistrato non possano rientrare tra gli elementi posti a fondamento della valutazione di professionalità, salvo che siano provvisti di rilievo ai fini dell'art. 2 R.D. 511/46, disciplinare o penale: "in questi casi, il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione ne verificano l'incidenza sulle qualità professionali del magistrato, anche con riferimento al profilo dell'attualità qualora si tratti di elementi relativi a periodi oggetto di pregresse valutazioni. Gli orientamenti politici, ideologici o religiosi del magistrato non possono costituire elementi rilevanti ai fini della valutazione di professionalità."<sup>25</sup> Tale disposizione, da un lato, delimita l'ambito della valutazione, consentendo di prendere in considerazione solo i fatti privati che abbiano anche rilievo disciplinare/penale/ex art. 2 R.D. 511/46, dall'altro, fornisce una indicazione di metodo, stabilendo che rispetto a tali fatti cosiddetti extrafunzionali, debba essere verificata l'incidenza sulle qualità professionali del magistrato, escluso ogni giudizio su orientamenti politici, ideologici o religiosi.

**Il capo XII** disciplina il rapporto tra le valutazioni di professionalità e i procedimenti disciplinari e penali. Per quanto di interesse nel caso in esame, rileva il paragrafo 3 dove si prevede che "I fatti accertati in sede disciplinare sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione di professionalità, indipendentemente dall'esito, di condanna o di assoluzione, del procedimento disciplinare."<sup>26</sup>

<sup>24</sup> "osserva il collegio che al riguardo è stato chiarito (cfr. Cons. Stato, IV, 5 luglio 2010, n. 4250; Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2009, n. 456) che la valutazione negativa dell'aspirante può derivare anche da singoli elementi, purché idonei a denotare un difetto grave - come accade nel caso di specie - sia pure in uno solo degli ambiti previsti dalla legge. La riscontrata carenza di equilibrio ben può dunque condurre ad una valutazione di professionalità negativa, non sussistendo l'obbligo per l'Amministrazione di compararla con gli altri elementi di valutazione." Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 22/11/2018) 26/02/2019, n. 1339

<sup>25</sup> La relazione introduttiva alla Circolare chiarisce: "Proprio in considerazione della natura e del fondamento delle valutazioni di professionalità, risulta doveroso fissare due direttive di carattere generale. Da un lato, non potrà tenersi conto degli elementi che attengono alla sfera privata del magistrato, salvo che gli stessi assumano rilevanza a fini penali, disciplinari o di fattispecie significative ex art. 2 r.d.l. 31 maggio 1946, n., 511, né dell'attività di interpretazione delle norme di diritto o della valutazione del fatto o delle prove, e neppure degli orientamenti politici, ideologici o religiosi dello scrutinato. Dall'altro, invece, costituirà oggetto di verifica la permanenza di elementi significativi già individuati nelle precedenti valutazioni."

<sup>26</sup> La relazione introduttiva della delibera che ha introdotto nel 2017 tale paragrafo al capo XII chiarisce: "Ferma la disciplina contenuta nei primi due commi del presente capo che stabilisce le ipotesi di sospensione del procedimento di valutazione di professionalità nel caso di pendenza di procedimenti disciplinari o penali, la modifica consiste nell'aggiunta di un terzo comma nel quale si prevede che "i fatti accertati in sede disciplinare sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione di professionalità, indipendentemente dall'esito, di condanna o di assoluzione, del procedimento disciplinare". La novella positivizza quanto già operato nella prassi consiliare e statuito nella giurisprudenza amministrativa, anche più recente, ovvero che, nell'ambito della valutazione autonoma che compete alla Quarta Commissione e

Sulla differenza tra condotte funzionali ed extrafunzionali e sul rapporto tra procedimenti la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha elaborato diversi principi:

- i fatti inerenti all'esercizio delle funzioni giurisdizionali assumono una rilevanza autonoma nel giudizio professionale, mentre i fatti cd. extrafunzionali rilevano quando sono caratterizzati da significativa gravità, risonanza mediatica, e attitudine a compromettere la credibilità professionale del magistrato<sup>27</sup>;
- anche quando nel periodo in valutazione non siano stati accertate carenze nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, la singola condotta extrafunzionale (al di fuori dell'esercizio delle funzioni) può giustificare, se grave, un parere negativo<sup>28</sup>;
- non vi è pregiudizialità tra il procedimento disciplinare (e/o penale) e la periodica valutazione professionale<sup>29</sup>;

---

quindi all'assemblea plenaria del Consiglio, i precedenti disciplinari possono costituire elemento di valutazione che caratterizzi la figura complessiva della persona del magistrato e la sua storia, senza però che tra i due procedimenti sussista un nesso di automatismo<sup>5</sup>. Come sottolineato in un parere dell'Ufficio Studi (n. 107/2015), "la Quarta Commissione può autonomamente valutare, ai fini dello scrutinio di professionalità, quello stesso accadimento già apprezzato dal giudice disciplinare, nell'ambito di un giudizio globale ed unitario che concerne la figura professionale del magistrato in valutazione nel suo complesso, nel quale dovranno trovare adeguata valutazione anche gli elementi favorevoli aliunde ricavabili, che ove ritenuti minusvalenti rispetto al precedente disciplinare debbono essere comunque oggetto di adeguata considerazione in sede di valutazione dell'idoneità del candidato."

<sup>27</sup> "Gli episodi di mancanza di equilibrio, infatti, devono distinguersi in due categorie: quella concernente fatti direttamente incidenti sull'esercizio delle funzioni e quella inerente ai fatti c.d. extra-funzionali. I primi fatti, in quanto direttamente inerenti all'esercizio delle funzioni, assumono una rilevanza autonoma e molto più plateale rispetto a quelli extra-funzionali che, invece, necessitano di talune peculiarità, quali la significativa gravità, la risonanza mediatica e l'attitudine a compromettere la credibilità professionale del magistrato." Cons. Stato, Sez. VII, Sent., (data ud. 1/03/2023) 02/05/2023, n. 4456

<sup>28</sup> "quand'anche nel periodo in valutazione non siano stati accertati a carico del magistrato episodi di mal governo nelle funzioni giudiziarie in concreto esercitate, il singolo fatto extra-funzionale può, di per sé, incidere sulla progressione in carriera se ritenuto dal C.S.M., nell'ambito della sua ampia discrezionalità, così significativo da giustificare un parere negativo sull'operato del magistrato valutato" Cons. Stato, Sez. VII, Sent., (data ud. 21/03/2023) 02/05/2023, n. 4456

<sup>29</sup> "non è configurabile nessun automatismo, nell'uno o nell'altro senso, tra sentenza disciplinare ed esito della valutazione della professionalità del magistrato, poiché, mentre la prima ha ad oggetto condotte specifiche e ben determinate, la seconda ha quale oggetto, per ciascun parametro, l'attività di un intero quadriennio, nel cui ambito si inserisce e va considerata la condotta suscettibile di rilevanza disciplinare." Cons. Stato, Sez. VII, Sent., (data ud. 07/11/2023) 23/02/2024, n. 1787

"il C.S.M. mantiene un'autonomia valutativa sulla professionalità, senza incontrare pregiudiziali o vincoli che derivino dagli altri procedimenti ed anzi potendo riqualificare i fatti emersi in sede disciplinare e/o penale, declinandoli in ragione della peculiarità del giudizio in questione. Si tratta cioè di un giudizio globale, che si incentra su una ponderazione degli elementi positivi e negativi esulante da ogni automatismo potenzialmente scaturente dagli esiti disciplinari o penali, potendo il C.S.M. apprezzare i fatti storici emersi onde verificare la loro incidenza sulla progressione di carriera del magistrato." Cons. Stato, Sez. VII, Sent., (data ud. 30/05/2023) 30/06/2023, n. 6415

- il CSM, in sede di giudizio di professionalità, può esprimere una valutazione autonoma su fatti emersi in sede disciplinare e/o penale<sup>30</sup>, ma **non può procedere a una riqualificazione dei fatti accertati con sentenza definitiva**<sup>31</sup>.

## 5) La valutazione consiliare

La riportata giurisprudenza del Consiglio di Stato impone di individuare due principi fondamentali: da un lato, l'autonomia tra il procedimento di valutazione professionale del Csm e il procedimento disciplinare, dall'altro, l'impossibilità di discostarsi dall'accertamento disciplinare laddove sia stata accertata (o smentita) una circostanza nella sua materialità fenomenica.

Nel caso in esame, la sentenza disciplinare statuito i seguenti elementi di fatto:

- il rapporto che legava il dott. Sirianni e Domenico Lucano era un rapporto amicale<sup>32</sup>;
- la condotta del dott. Sirianni nella vicenda in esame non ha avuto alcuna rilevanza esterna<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> “In definitiva, sebbene, come ricorda il T.A.R., non vi sia alcuna pregiudizialità tra il procedimento disciplinare (e/o penale) e la periodica valutazione professionale del magistrato, in quanto si tratta di due procedimenti ontologicamente differenti, la rispettiva autonomia può spingersi fino ad attribuire al C.S. il potere, in sede di vaglio della professionalità del magistrato, di esprimere una valutazione autonoma sui fatti emersi in sede disciplinare e/o penale, declinandoli in ragione della peculiarità del suddetto vaglio: il potere, cioè - come afferma ancora il primo giudice, in maniera condivisibile - di apprezzare i fatti storici emersi, onde verificare la loro incidenza sulla progressione di carriera del magistrato e quindi per valutare se essi comportino un vulnus alla sua immagine” Cons. Stato, Sez. VII, Sent., (data ud. 07/11/2023) 23/02/2024, n. 1787

<sup>31</sup> “Ed invero, nonostante i due procedimenti, quello disciplinare e quello inerente alla progressione in carriera del magistrato, siano tra loro certamente differenti in ragione della diversità dei parametri di valutazione, la pronuncia di una sentenza disciplinare passata in giudicato non può essere superata o non ritenuta vincolante dal C.S.M. sul piano dei fatti accertati allorché su quei medesimi fatti si debba fondare anche il diverso giudizio sulla professionalità del magistrato.” Cons. Stato, Sez. VII, Sent., (data ud. 30/05/2023) 30/06/2023, n. 6415;

“In questa prospettiva si coglie l'autonomia dei due procedimenti, essendo senz'altro possibile che un medesimo fatto, per il quale si sia proceduto a sentenza assolutoria sul piano disciplinare, sia idoneo, invece, a giustificare un giudizio professionale negativo a carico del magistrato. **Senonché, nel caso di specie la delibera impugnata ha oltrepassato tale ambito, perché non si è limitata a vagliare l'incidenza sulla professionalità del magistrato dei fatti storici emersi in sede di giudizio disciplinare, ma si è spinta sino alla riqualificazione di tali fatti sotto il profilo della loro materialità fenomenica:[...] ad avviso del Collegio non era possibile per il C.S., una volta presa la decisione di utilizzare nel procedimento di valutazione della professionalità del dott. -OMISSIS- le circostanze di fatto emergenti dagli atti del procedimento disciplinare, dare di dette circostanze una lettura del tutto diversa - se non addirittura opposta - a quella fornite dai giudici disciplinari, sullo stesso piano della loro realtà materiale.**” Cons. Stato, Sez. VII, Sent., (data ud. 07/11/2023) 23/02/2024, n. 1787

Il che vale tanto in caso di giudicato disciplinare di condanna, quanto in caso di giudicato disciplinare di assoluzione,

<sup>32</sup> “L’opera concretamente prestata ha piuttosto a che fare con una serie di consigli privatamente e gratuitamente dati ad un soggetto al quale l’incolpato è legato da un rapporto di amicizia”; “i pareri occasionalmente prestati dall’incolpato in seno ad un legame di amicizia non possono pertanto, essere fonte di responsabilità non essendo sussumibili in alcuna fattispecie disciplinare”

<sup>33</sup> “non avendo il dott. Sirianni mai preso pubblicamente parte alle attività svolte a sostegno dell’ex sindaco di Riace, non si rinvennero elementi da cui poter desumere una paventata lesione del dovere di riserbo idoneo a

La valutazione professionale del dott. Sirianni deve, pertanto, partire dal presupposto che non vi può essere un giudizio del Csm, che possa sovrapporsi a quello della Sezione disciplinare, in merito alla risonanza esterna delle condotte esaminate. La Sezione disciplinare ha statuito nei termini sopra specificati, giudicando sul medesimo compendio probatorio di cui si dispone per la presente valutazione.

Ulteriore punto, non diversamente qualificabile dal Csm, è la natura del rapporto tra Sirianni e Domenico Lucano: un rapporto amicale caratterizzato da una particolare affezione ed empatia. Il tratto caratterizzante del rapporto non è, tanto, la vicinanza ideologica, ma, anzitutto, il rapporto amicale.

Fermi i descritti assunti, al Csm compete quindi valutare se il contegno tenuto nelle conversazioni private con un amico da parte del dott. Sirianni, intercettate nell'ambito di un procedimento penale, sia sintomatico di un pregiudizio della sua professionalità, declinandosi in una lesione della sua posizione di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.

È evidente che tale tipo di valutazione investe una sfera privata del magistrato che impone la considerazione dei principi richiamati dalla sentenza delle sezioni unite che ha confermato l'assoluzione disciplinare di Sirianni: *"La mancanza della notorietà pubblica dei comportamenti in questione ha escluso, secondo la Sezione disciplinare, la lesione "del dovere di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità". E' appena il caso di ricordare, su tale argomento, che queste Sezioni Unite, richiamando i ripetuti insegnamenti della Corte costituzionale, hanno già affermato che i magistrati devono godere "degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino"*, per cui sono da considerare liberamente espletabili "le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità" (così la sentenza 10 dicembre 2013, n. 27493; sulla stessa linea anche le sentenze 17 marzo 2017, n. 6965, e 23 ottobre 2017, n. 24969). Tale libertà deve esplicitarsi, però, tenendo a mente che anche lo svolgimento delle attività consentite non deve compromettere l'affidabilità e la credibilità del magistrato, in termini di indipendenza ed imparzialità (così ancora la sentenza n. 27493 del 2013).

Le affermazioni di cui alla sentenza impugnata sono quindi, almeno in linea teorica, conformi ai precetti della giurisprudenza ora richiamata."

---

*ledere l'immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità."*

La condotta del dott. Sirianni rientra, secondo la categorizzazione del Consiglio di Stato, tra le condotte extrafunzionali. L'estraneità dei fatti attenzionati rispetto all'esercizio della funzione giurisdizionale è un dato pacifico. Nel periodo in considerazione, il dott. Sirianni svolgeva la sua funzione giudiziaria nel distretto di Catanzaro. Il Comune di Riace rientrava nel distretto di Reggio Calabria e il procedimento penale iscritto a carico del Sindaco Lucano era iscritto presso la Procura di Locri. La funzione giurisdizionale esercitata dal magistrato non è stata pertanto in alcun modo interessata, neanche in maniera indiretta, dalla vicenda in esame. Sul punto occorre evidenziare che la contestazione disciplinare nei suoi confronti ha, coerentemente, avuto ad oggetto un illecito extrafunzionale (art. 3 lett. d).

La valutazione della condotta extrafunzionale in esame si concentra, dunque, nella attribuzione di un significato al contegno privato assunto dal magistrato. Tale operazione ermeneutica impone l'individuazione di coordinate che orientino la comprensione delle conversazioni intercettate, per evitare che la stessa si risolva nella formulazione di un giudizio soggettivo su dialoghi privati, disancorato da qualsiasi parametro oggettivo di riferimento. Tali coordinate devono ricavarsi dall'indagine sul tipo di rapporto che legava Sirianni a Lucano, e dal contesto territoriale e culturale in cui si è svolta la vicenda.

Nel prosieguo della valutazione si procederà, pertanto, a una preliminare disamina delle condotte rilevanti e a una successiva analisi delle coordinate di contesto.

### *5.1) L'analisi delle singole condotte*

Come già riportato, il contegno tenuto dal dott. Sirianni nelle conversazioni intercettate con il sindaco Lucano è stato oggetto di accertamento, sia in sede penale che disciplinare. Il procedimento penale si è concluso con un'archiviazione, poiché si è accertato che le conversazioni intercettate non costituivano indizio di ulteriori condotte offensive di bene o interesse pubblico penalmente tutelato. Il procedimento disciplinare è stato definito con una assoluzione, che ha sancito la non idoneità delle condotte accertate a ledere l'immagine e il prestigio di cui deve godere il magistrato.

La valutazione sulla professionalità del dott. Sirianni, in ordine ai requisiti di cui al Capo I parte II della Circolare 2007, non può prescindere dall'esame di quelle medesime conversazioni private del magistrato.

Le condotte ritenute rilevanti dalla commissione in sede di istruttoria, e sulle quali è stata resa audizione da parte del dott. Sirianni, sono in buona parte coincidenti con le condotte oggetto del procedimento disciplinare n. 71/2019 RG (come indicato nel primo preavviso di rigetto

deliberato dalla commissione il 3 ottobre 2022). Le restanti condotte sono riconducibili al generale contegno tenuto dal magistrato nelle conversazioni intercettate (come indicato nell'integrazione al preavviso di rigetto del 7 settembre 2023).

Si procede di seguito a una puntuale ricognizione delle condotte, con separata indicazione di quelle oggetto di contestazione disciplinare. Ai fini di una più agile ricognizione delle fonti di conoscenza e degli elementi di valutazione, ciascuna condotta sarà accompagnata da un sintetico riferimento al testo delle intercettazioni e alle rispettive precisazioni rese dal dott. Sirianni in sede di audizione (sia l'audizione acquisita agli atti resa alla Quinta Commissione del Csm nell'ambito della procedura di conferma nelle funzioni semidirettiva, sia le due audizioni resa alla Quarta commissione) o di memoria.

### ***5.1.1) Le condotte contestate in sede disciplinare***

#### ***a) redazione di atti amministrativi per conto di Domenico Lucano, sindaco del comune di Riace***

Le conversazioni rilevanti sono quelle intercettate tra il 17 luglio e il 4 agosto 2017, nelle quali Sirianni e Lucano discutono dell'esito negativo dell'ispezione della prefettura presso il Comune e delle controdeduzioni che il sindaco sta redigendo a riguardo. In una conversazione del 20 luglio Lucano informa Sirianni che ha inviato alla prefettura le controdeduzioni fatte dal magistrato, spiegandogli di aver tolto ed integrato alcune parti, ed in altre parti ha fatto degli approfondimenti.

Sul punto rileva anche la mail inviata da Sirianni a Lucano il 4 agosto 2017 con la quale viene trasmessa "la seconda parte delle indicazioni per le controdeduzioni".

Nell'audizione del 5.12.2022 Sirianni chiarisce: "non sarei mai in grado, le ho depositate stamattina le controdeduzioni del Comune di Riace, basta leggerle per comprendere che richiedono una competenza specifica e dettagliata della normativa che regola questo settore, che io non ho perché faccio il giudice del lavoro e molti anni prima facevo il Sostituto Procuratore della Repubblica. Non mi sono mai occupato di migranti, né di accoglienza e quindi non sarei in grado di redigere una così articolata serie di controdeduzioni. Le ho lette, però, perché il sindaco Lucano si fidava molto del mio parere e gli ho dato dei suggerimenti su come potevano essere utilmente integrati..... suggerimenti che, peraltro, non sono stati accolti e per avvedersene è sufficiente confrontare le controdeduzioni che effettivamente il Comune di Riace mandò con la mail che io mandai a Lucano". Ancora sul tema nell'audizione del 17.1.23: "...le famose controdeduzioni che sarebbero state presentate alle ispezioni negative della Prefettura di Reggio Calabria, rispetto alle quali io mi permisi, in quanto giurista, non in

*quanto espero di immigrazione, di dare suggerimenti, dei quali non si tenne poi alcun conto perché avete in atti sia le controdeduzioni mandate dal Comune di Riace sia i miei suggerimenti, di cui non si è tenuto conto”*

Quanto chiarito dal dott. Sirianni, con riferimento in particolare alla mancanza delle competenze necessarie per redigere un documento come le controdeduzioni in questione, conduce a valorizzare ulteriori passaggi delle intercettazioni dalle quali si desume l’effettiva assenza di precise conoscenze in materia<sup>34</sup>. Dalle conversazioni si evince l’assenza di una padronanza nelle tematiche del diritto degli enti locali (disciplina della revoca del segretario comunale, rendicontazione delle spese e norme sull’accesso civico generalizzato). I chiarimenti forniti dal sott. Sirianni trovano quindi riscontro negli atti.

Considerate le esposte circostanze, deve ritenersi che la condotta descritta sia priva di rilievo. Il dott. Sirianni era consapevole di non avere una preparazione specifica in materia, e i consigli forniti non potevano di conseguenza costituire in alcun modo uno sfruttamento di una superiore conoscenza tecnico-giuridica. Lucano, probabilmente consapevole di ciò, non prestava molto affidamento sui consigli forniti da Sirianni (i suggerimenti di Sirianni non risulteranno poi accolti). L’intento di Sirianni era, quindi, quello di aiutare un amico, anche in relazione a un progetto che supportava, ma per tale aiuto non poteva far ricorso alle proprie qualità professionali, che si erano sviluppate in ambiti diversi dal diritto amministrativo degli enti locali, materia complessa e comprensiva di una vasta legislazione.

*b) confronto costante con il Lucano sulle indagini penali in corso, fornendo consigli e suggerimenti in ordine alla strategia difensiva da attuare da parte del difensore nominato; e suggerimenti in ordine al tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura*

<sup>34</sup> Conversazione 4.8.2017: Sirianni: “però sai che c’è, secondo me dovete far funzionare un po’ di più il Comune, avete un...segr..., il segretario com’è?”; Lucano: “è completamente disinteressato...ine...”; Sirianni: “ma tu non puoi...non è l’amministrazione che decide il segretario’ ...Non potete chiamarne un altro”; Lucano: “ah ah! (ride) Io i primi sessanta giorni posso...da quando inizia il mandato posso fare questo, poi basta più!”; Sirianni: “eh!”; Lucano: “poi...devo dare delle motivazioni qua...ma non lo concepisco nemmeno io”; Sirianni: “e sbagli Mimmo, tu sbagli, non puoi fare tutte cose come se fosse una questione di amicizia, tu devi fare funzionare una macchina amministrativa, se c’hai un tecnico che non fa quello che deve fare lo cambi eh..., questa non è una questione di amicizia o inimicizia, è questione...”;

Conversazione 27.8.2017: Sirianni: “...io non credo ci sia un atto normativo che dice che si devono usare i soldi per comprare e poi fare le fatture, c’è un principio generale che dice che si devono rendicontare le spese, ma se tu hai gli assegni con i quali avete pagato i commercianti, il pagamento al commerciante è stato fatto”

Conversazione 07.10.2017: Secondo Sirianni hanno fatto un errore nella richiesta di accesso alla Prefettura è stato inserito il primo comma e non il secondo comma della legge; Sirianni: “Bisogna ripresentarla subito, bisogna subito ripresentarla, mi dispiace non so come ho fatto a fare questo errore il comma giusto è il secondo”

Le conversazioni rilevanti sono quelle intercettate il 7 e l'8 ottobre 2017 nella quali il dott. Sirianni consiglia a Lucano un ricorso al Tribunale del riesame avverso il decreto di perquisizione a quest'ultimo notificato<sup>35</sup>.

Nell'audizione del 5.12.2022 Sirianni chiarisce: *“gli sto suggerendo di esercitare il diritto di fare ricorso al Tribunale del riesame per costringere la Procura a far vedere le sue carte ... dalle parti nostre il livello professionale della difesa non è così eccelso e Mimmo aveva la fortuna di avere un amico con cognizioni tecniche, quantomeno nella media che ci si attenderebbe da un difensore ...”*

---

<sup>35</sup> Conversazione 07.10.2017

Sirianni: *“... tu devi difendere, non devi aspettare la Procura, io non so chi cazzo sono questi, io mi fido solo delle persone che conosco; quindi, vai a leggere quello che ti ho scritto, bisogna fare subito quest'altra domanda...e poi devi fare la richiesta di essere sentito”*;

Conversazione 8.10.2017

Sirianni: *“poi c'è un'altra cosa che mi hanno suggerito oggi ...mi senti... che sono a Roma me l'ha suggerita un collega ... dovrete fare ... avete 10 giorni di tempo ... da quanto vi hanno fatto la perquisizione? quando è stata fatta Lucano.'eh ven... giovedì mi pare”*; Sirianni: *“giovedì ora siamo già a domenica quindi avete un'altra settimana di tempo deve fare un ricorso al tribunale del riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro perché non per ottenere la revoca perché sicuramente non lo revocheranno però se fa un ricorso poi loro sono costretti a mostrare qualche carta e quindi se mostrano qualche carta e voi potrete vederla capiamo di più di quello che c'è dietro ... capito .. è una cosa importante questa per capire se c'è davvero l'ispezione dietro o che qualcos'altro capito questa è la cosa tattica importante se lui fa il ricorso al tribunale del riesame poi quando si terrà l'udienza la Procura dovrà cacciare qualche carta e così possiamo capire che cosa c'è dietro capito ... però ci sono dieci giorni di tempo ... Lucano: “ora lo dico all'avvocato questo...”*

Sirianni: *“diglielo assolutamente perché questo è importante così capiamo cosa cazzo c'è ... Lucano: “e poi mi ha detto che dobbiamo farci sentire subito dal magistrato Sirianni: “eh quello pure, quello pure tanto tu non hai niente da temere dici le cose come stanno e vai tranquillo ... Lucano: “va bene ... Gasparri ... hanno fatto per il film ...” Sirianni: “... quello è un fascista cazzo ... comunque io qua sto cercando di vedere che possiamo organizzare qualcosa poi ti faccio sapere*

Lucano: *“va bene senti ma Emilio questo avvocato che ho io siamo sicuri che è una persona ... persona ... brava diciamo che fa le cose”*; Sirianni: *“Mozzone? ”*; Lucano: *“si”*; Sirianni: *“guarda adesso c'è un collega che può essere ancora più preciso ci parlo poi dopo ti dico che lo conosce meglio di me va bene? ”*; Lucano: *“ ma c'è uno che si chiama Maio è legato a questo Maio lui? No ”* Sirianni.' *“Maio”* Lucano: *“c'è un avvocato a Locri che si chiama Maio ”*; Sirianni: *“ma quello lo hanno arrestato”*; Lucano: *“non centra nulla Mozzone con questo qua...”* Sirianni: *“con Mozzone? Che io sappia no però chiedo a questo collega che conosce bene... per o comunque c'è sempre la possibilità di affiancarci a cosa la a quello di rifondazione come si chiama ... quello di Reggio Calabria”*; Lucano: *“Ah tu dici a Sgambellone quello che ho fatto...”* Sirianni: *“...no no no Sgambellone no Lucano; “A Lorenzo Fasci”*; Sirianni: *“Esatto a Lorenzo Fasci che lui ha sempre detto che era disponibile in qualsiasi momento a difenderti e mi consta che è una brava persona però però per avere notizie più sicure su Mazzone che comunque a me risulta essere una persona onesta ora parlo con questo amico mio collega mio che è di Locri e lo conosce bene e poi ti dico ”*.

Collegata a questa, la successiva conversazione del 9.10.2017:

Sirianni: *“ehi Mimmo. Mi sono dimenticato di dirti che gli devi ricordare all'avvocato di fare quel ricorso al Tribunale del riesame ”*; Lucano: *“si si, questo mi sono scordato di dirglielo ”*; Sirianni: *“eh, no, questo è importante, importantissimo. Chiamalo subito è diglielo. Perché poi quando andate al Tribunale del riesame quelli gli devono far vedere le carte. Capito ”*; Lucano: *“ah si”*; Sirianni: *“così uno capisce meglio ”*; Lucano: *“come si chiama quella cosa? Tribunale del riesame”*; Sirianni: *“dovete fare il ricorso al Tribunale del riesame con il decreto di sequestro. Hanno sequestrato materiale? E quindi contro quel sequestro voi potete fare ricorso al Tribunale del riesame. E' dovete farlo, perché ci sono dieci giorni. Siccome giovedì lo hanno fatto...scadono in questa settimana, alla fine di questa settimana scade ”*; Lucano: *“ok”*;

Sirianni: *“diglielo non ti scordare che questo è importante. Così quelli devono cacciare pure le carte e si vede che hanno”*; Lucano: *“va bene”*; Sirianni: *“ok, ciao ciao ”*; Lucano: *“grazie Emilio, grazie ciao ciao.*

Sul punto rileva un passaggio della richiesta di archiviazione del procedimento penale a carico di Sirianni ove si specifica *“tali comportamenti registrati nel corso delle comunicazioni intercorse, tuttavia, non costituiscono in alcun modo condotta favoreggiatrice della persona del Lucano in quanto finalizzata ad aiutare il predetto ad eludere le investigazioni dell’Autorità, dovendosi viceversa qualificare la condotta di Sirianni come quella di chi aiuta una persona indagata a difendersi dalle investigazioni, fornendo (propriamente o meno non è questa la sede per tale problematica) il personale contributo conoscitivo ed il proprio supporto professionale”*.

La sezione disciplinare si è pronunciata sul punto non ravvedendo alcuna inopportunità delle condotte e valorizzando piuttosto il vincolo amicale che le ha determinate.

Si ritiene che la valutazione espressa in sede penale e disciplinare, avvalorata ulteriormente dalle spiegazioni rese dal dott. Sirianni in audizione, rendano la condotta in esame priva di profili pregiudizievoli dei requisiti del magistrato. Come verrà sottolineato nel prosieguo della trattazione, la condotta (legittima sotto il profilo disciplinare e penale) non tende ad alcun fine se non a quello di supportare un amico, in un momento in cui veniva sottoposto a forte pressione, e di contrastare il senso di isolamento che lo accompagnava.

Con riferimento ai suggerimenti in ordine al tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura, le conversazioni rilevanti sono quelle intercettate il 17 ottobre 2017<sup>36</sup>. Sirianni suggerisce a Lucano di portare le controdeduzioni, ritenendo che potessero essere rilevanti, e si limita a incoraggiare Lucano a dare la sua versione dei fatti, facendo un breve riassunto dei vari passaggi della vicenda.

*c) sviliva la professionalità dei magistrati dell’Ufficio che stavano svolgendo le indagini:*

Le conversazioni rilevanti sono diverse, tra queste quella del 5.10.17: Sirianni: *“purtroppo ci sono tanti coglioni tra i magistrati, quindi... come ti dicevo la gente non riesce ad andare al di là...”*.

Sul punto rileva anche la conversazione del 6.10.2017: Sirianni si rivolge a Lucano, che è molto scosso dalla vicenda penale, e afferma: *“ascoltami un attimo... prova a calmarti... prova a vederla da questo punto di vista così ti calmi un minuto fai conto che tu non sei Mimmo Lucano e questa indagine non riguarda Riace [...] arrivano su un tavolo di una Procura della Repubblica una notizia che cazzo ne so dell’agenzia delle entrate che tu fai imbrogli con i soldi*

<sup>36</sup> Lucano: *“ha detto di portare documentazione con me. Posso portare documentazione”*; Sirianni: *“certo che te la puoi portare. Si si portatela. Certo, ti devi portare le controdeduzioni che gli hai mandato, quel carteggio con la prefettura”*; [...] Sirianni: *“comunque ti ripeto, tu, se ti fanno parlare spontaneamente gli dai la tua versione sui rilievi che ti hanno fatto gli ispettori, le tue controdeduzioni, e soprattutto quella cosa che gli devi mettere in risalto, quelle sono state ispezioni a campione. [...]”*

*che dovevi dare e te li sei rubati... allora un ufficio di procura non può ... io fin adesso li ho attaccati i magistrati che stanno facendo questa inchiesta... adesso li sto difendendo... un ufficio della procura non può dire va bene questa sicuramente è una minchiata archiviamo... deve fare delle indagini per stabilire che è una minchiata uno degli strumenti di indagine che si usano è la perquisizione perché se uno vuole andare a vedere a cercare a sorprendere dei documenti [...] quindi siamo in questa fase di accertamento di verifica della fondatezza della notizia di reato e quindi qualsiasi magistrato qualsiasi procuratore della repubblica prima di decidere in un senso o nell'altro deve fare delle indagini [...] quindi di questo stiamo parlando non partire dal presupposto che ti hanno già condannato..”*

Sirianni affronta il tema delle indagini e, da un lato, rassicura Lucano come farebbe un amico e, dall'altro, inquadra l'operato dei magistrati che conducono l'indagine nel perimetro della doverosa ricerca della verità; Sirianni tenta, quindi, di porre Lucano nella migliore posizione per fornire il suo supporto alle indagini e lo invita alla massima apertura trasmettendo tutti i documenti necessari e facendosi anche interrogare dagli stessi magistrati. Nel corso di quei giorni le telefonate restituiscono anche scomposti commenti di Sirianni sui magistrati che conducono l'indagine, ma alla luce della conversazione del 6 ottobre si evince che quelle affermazioni sono frutto di stati emotivi dettati dal dispiacere e dall'empatia con il Lucano.

Nel momento in cui occorre dare una spiegazione seria e lucida sull'accaduto, il dott. Sirianni non si distacca dalla imparzialità e dai valori che lo legano all'ordine giudiziario cui appartiene: con le sue parole legittima il lavoro dei magistrati che hanno perquisito Lucano, lo induce a riporre fiducia nell'operato della magistratura, e lo invita a fornire la massima collaborazione. La collaborazione alle indagini chiesta da Sirianni a Lucano va ancora oltre quando, nei giorni successivi, invita Lucano a riflettere anche sulla correttezza di persone che gravitano attorno a Riace e al progetto<sup>37</sup>.

Nelle audizioni Sirianni ha più volte espresso il rammarico per le espressioni rivolte nei confronti dei colleghi, sottolineando al contempo che si trattava di conversazioni private, e che quel contegno da lui non sarebbe mai stato assunto in pubblico<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Conversazione del 9/10/2017: Sirianni: “tu dovresti fare, insomma... C'è qualcuno, secondo te, che gravita in Riace e nell'accoglienza che potrebbero aver fatto qualcosa di sporco?; Lucano “ma le organizzazioni che...sporco sulla rendicontazione, su cose non secondo me sostanziali e gravi. Perché alla fine abbiamo fatto, io l'ho spiegato anche al colonnello della Guardia di Finanza, questa cosa no, attenzione non traetevi in inganno perché ci sono cose oltre Riace, ma sempre con i 35 euro”; Sirianni: “Concussioni significa che qualcuno ha un ruolo...inc...fammi parlare se qualcuno ha un ruolo pubblico ha detto a qualche altro vuoi che facciamo arrivare che ti diamo questo appalto a te per esempio allora dammi il 10% a me una cosa di questo genere”; Lucano: “sono una persona così io...secondo te non mi vergogno di esistere mannaggia”; Sirianni: “ Mimmo ti sto dicendo un'altra cosa ti sto chiedendo di fare mente locale se c'è qualcuno che lavoro intorno a te che potrebbe avere fatto una cosa del genere”.

<sup>38</sup> Audizione 19.2.24: “Consigliere Bisogni – Le sono stati letti alcuni suoi commenti su colleghi calabresi. Quei

d) predisponere comunicati di solidarietà al Lucano da inoltrare alle mailing list di magistrati e si offriva di contattare giornalisti per pubblicizzare la situazione e «far sentire il fiato sul collo» alla Procura procedente;

La conversazione rilevante è quella intercettata il 9.12.17 in cui Sirianni mostra la disponibilità a intervenire su mailing list di magistrati<sup>39</sup>.

Sirianni nell'audizione del 5.12.22 afferma: *“il riferimento a interventi sulle mailing list era un modo per tranquillizzarlo, un modo per rincuorarlo perché veramente era prostrato in quel periodo. Tant'è vero che, nonostante queste lunghe indagini, nessun mio intervento pubblico in nessuna mailing list di magistrati di nessuna parte d'Italia è emersa né prima né dopo quella famosa perquisizione di ottobre 2017. Io cercavo in tutti i modi di tranquillizzarlo.”*

Si ritiene che le spiegazioni fornite dal magistrato siano convincenti, anche perché volte a chiarire il significato di un intento che non ha trovato risvolto in alcuna azione, e rispetto al quale, quindi, non vi sono altri parametri ermeneutici.

Sempre nel corso della conversazione del 9.12.2019 le trascrizioni sintetiche trasmesse dalla Procura di Locri presentano lacune che non consentono di comprendere con precisione verso chi sia rivolta l'espressione “fargli sentire il fiato sul collo”<sup>40</sup>. In ogni caso, occorre precisare che per un brevissimo periodo le vicende di Lucano sono state attenzionate anche dalla Procura di Catanzaro. Sirianni, che in quel momento già aveva una amicizia più che consolidata con Lucano, cerca di rassicurarlo. Le espressioni scelte per le rassicurazioni non sono composte, ma sono quelle più efficaci per tranquillizzare Lucano. Sirianni nelle settimane precedenti era stato tempestato, come confermato nelle audizioni<sup>41</sup>, dalle preoccupazioni di Lucano per la

---

*commenti che sono stati registrati al telefono li ha mai in qualche maniera diffusi all'esterno, al di là delle comunicazioni private, ha mai avuto occasioni in assemblee?; Dott. Sirianni – Assolutamente mai e sarei veramente un folle a fare una cosa del genere.*

Audizione 5.12.22. Sirianni: *“è per me motivo di enorme disagio dover leggere per l'ennesima volta e dover commentare in sedi istituzionali un eloquio, che mi guarderei bene dall'usare in qualsiasi circostanza, ma che forse ognuno di noi, nell'intimo dei propri rapporti personali con le persone, in particolare, alle quali è legato da un rapporto di amicizia, parentela o altro, si esprime in un modo del quale si vergognerebbe se lo facesse in altri luoghi. Ebbene io con questo sentimento di vergogna mis to confrontando da quattro anni e, ritengo, senza alcuna colpa perché non ho mai utilizzato, né mai utilizzare certe espressioni, se non in una conversazione intima con un amico, come forse a molti di noi può capitare”*

<sup>39</sup> Sirianni: *“vedi di mandarmi queste cose perché io, come sono intervenuto l'altra volta, sono prontissimo a intervenire di nuovo e a farlo anche sulle mailing list dei magistrati e poi queste cose arrivano alle orecchie di tutti i magistrati, anche dei magistrati di Catanzaro ... e poi quando capiscono che c'è un'attenzione di una parte della magistratura e della stampa su quello che stanno facendo è probabile poi che vanno a riguardarsi le carte con una maggiore attenzione, che questa è la questione”;*

<sup>40</sup> Conversazione 9.12.17: Lucano riferisce che i suoi avvocati hanno paura che venga rinviato a giudizio e questo potrebbe compromettere l'uscita del film e la sua candidatura. Lucano vuole incontrare Sirianni di persona per spiegarli alcune cose. Sirianni dice che bisognerà pubblicizzare (con i giornali) tale situazione per “fargli sentire il fiato sul collo...”

<sup>41</sup> Audizione 5.12.22. Sirianni: *“Il Procuratore di Catanzaro, all'epoca, a domanda di un giornalista su che cosa*

dichiarazione rilasciata da Gratteri. È possibile intendere che il riferimento alle “marionette”<sup>42</sup> fosse solo volto a disinnescare in Lucano la paura che tutta la Procura di Catanzaro fosse a lui avversa.

### 5.1.2) *Le ulteriori condotte emerse dalle trascrizioni delle intercettazioni*

Come già accennato, la Commissione ha attenzionato, ai fini della valutazione, ulteriori condotte dedotte dalle intercettazioni, e non direttamente contestate in sede disciplinare.

Si tratta delle condotte cui fa riferimento il secondo avviso di rigetto notificato al dott. Sirianni e sulle quali la Commissione ha chiesto chiarimenti nell’audizione che ha fatto seguito. Sono stati chiesti chiarimenti, in particolare, con riguardo: - al coinvolgimento del gruppo di appartenenza del dott. Sirianni, Magistratura Democratica; - ai rapporti avuti con rappresentanti della stampa; - al comunicato di solidarietà per il Comune di Riace sottoscritto; - alle frasi riferite al procuratore Gratteri; - alle espressioni utilizzate per riferirsi agli organi centrali di governo.

Con riferimento al primo aspetto, rileva la conversazione del 7.10.17 in cui Sirianni fa riferimento a una possibile futura interlocuzione con i vertici di Magistratura democratica<sup>43</sup>.

Nell’audizione del 19.2.24 Sirianni chiarisce di non aver mai posto in essere alcuna iniziativa con Magistratura Democratica<sup>44</sup>.

---

*ne pensava, non ricordo esattamente in che termini, ma comunque si parlava dell’esperienza di Riace, rispose più o meno così: “mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Queta affermazione fece andare completamente nel pallone, come si suol dire, il sindaco Lucano, che già pativa di parecchi sensi di accerchiamento e di complessi di vario genere, in generale, e in quel periodo in particolare, e quindi mi tempestava di domande per cercare di capire che cosa esattamente avesse voluto dire con quella sibillina affermazione il procuratore di Catanzaro. Tutte le mie risposte sono volte esclusivamente a cercare di tranquillizzarlo, a cercare di calmarlo e a cercare di fargli capire che non dovesse perdere la testa intorno all’interpretazione di una frase del genere data ai giornalisti, ma occuparsi dei problemi che stavano succedendo lì a Riace in quel momento e che pensavo e penso fossero le cose più importanti di cui dovesse occuparsi, invece lui continuava a farmi sempre domande sul senso di quella affermazione e certe volte questo continuo interrogare mi ha fatto perdere la pazienza ed esplodere in alcune affermazioni di quel tipo lì.”*

<sup>42</sup> Conversazione 9.12.2017. Lucano per Sirianni: parlano dell’indagine di Catanzaro e della volontà di farsi sentire anche da questa Procura. Sirianni riferisce di stare tranquillo perché i pubblici ministeri di Catanzaro non sono marionette del procuratore Gratteri.

<sup>43</sup> Sirianni: “...tu ti devi difendere, non devo aspettare la Procura, io non so chi cazzo sono questi, io mi fido solo delle persone che conosce, quindi vai a leggere quello che ti ho scritto, bisogna fare subito quest’altra domanda... e poi devi fare la richiesta di essere sentito.”, Lucano: “si questo l’avvocato me lo ha detto in primis, subito, abbiamo già fatto la richiesta.”, Sirianni: “e fatela fatela, voglio vedere cosa cazzo rispondono ed io domani vado a Roma a parlare con i vertici nazionali di Magistratura Democratica, voglio parlare di queste situazione e poi ti faccio sapere.”

<sup>44</sup> Consigliere Bisogni – *Rispetto alla tematica del coinvolgimento dei vertici di MD in presunte attività diciamo di assistenza o di prese di posizione vicine al all’esperienza di Riace, ha mai poi effettivamente portato a compimento quelle idee che manifestava?* Dott. Sirianni – *Mai.* Consigliere Bisogni – *Quindi non è mai andato a Roma a chiedere?*

Dott. Sirianni – *Mai.* Consigliere Bisogni – *Le risultano prese di posizione pubblica di MD?* Dott. Sirianni – *Non*

Con riferimento al secondo aspetto rilevano le conversazioni dell'1 e dell'8 agosto 2017 dove Sirianni fa riferimento a contatti che ha ricevuto da un giornalista dell'Espresso e dell'intenzione di contattarlo a sua volta per invitarlo a Riace<sup>45</sup>.

Nella audizione del 19.2.24 Sirianni chiarisce che non si è mai concretizzata l'iniziativa di contattare il giornalista e che non si è tenuta alcuna intervista<sup>46</sup>.

Con riferimento al terzo aspetto rileva la conversazione del 17.08.17 in cui Sirianni e Lucano parlano di un comunicato in cui si manifesta solidarietà al progetto di Riace a seguito della interruzione dei finanziamenti, firmato anche da tanti magistrati<sup>47</sup>.

Nella audizione del 5.12.22 Sirianni chiarisce *“è sempre quel tentativo di pressare mediaticamente il governo affinché sbloccasse i finanziamenti che erano stati sospesi. Era un documento pubblico, [...] in cui in maniera altrettanto pubblica e trasparente si cercavano di mettere in fila le ragioni per le quali si considerava un atto incomprensibile e da respingere quello che aveva portato alla sospensione dei finanziamenti e si cercava di fare una battaglia politica pubblica perché il governo tornasse sui suoi passi e li ripristinasse. Di questo si parla, né più e né meno. Il fatto che anche molti altri magistrati lo avessero firmato è sempre collegato a quello che dicevo prima. Non ero l'unico magistrato di questo paese vicino all'esperienza di Riace che cercava di sostenere le sorti.”*

Con riferimento al quarto aspetto Sirianni nel corso di tutte le audizioni ha espresso il senso di dispiacere ed imbarazzo per le parole utilizzate nei confronti del dott. Gratteri nel corso della

---

*me ne risultano e mi sembrerebbe strano che ce ne siano state senza che mi risultassero, visto il ruolo che nella regione calabrese per Magistratura Democratica ho da sempre ricoperto.*

<sup>45</sup> Conversazione 1.08.17: Lucano riferisce di essere sfiduciato e di non credere più a nulla. Sirianni gli chiede come mai e se sia successo qualcosa di nuovo: Lucano vorrebbe rifiutare i soldi della Prefettura come provocazione. Sirianni: *“... ma lo vogliamo fare venire a questo cazzo di giornalista dell'Espresso? Quello l'altra volta mi ha mandato un whatsapp per sapere se c'erano novità: io gli ho detto senti adesso devo parlare con Mimmo”*; Lucano: *“Si, si, io sono d'accordo, sono d'accordo”*; Sirianni: *“Se scende questo mese d'agosto organizziamo questa cosa”* [...] Sirianni: *“Facciamo un po' di casino senti a me che è l'unica cosa”*

<sup>46</sup> Consigliere Bisogni – *Nella pratica di Quinta Commissione si enfatizza una delle conversazioni che lei avrebbe avuto con un giornalista de L'Espresso, anche in quella circostanza ha mai avuto, oltre quel contatto, manifestazioni esterne dal punto di vista giornalistico, interviste, prese di posizione?* Dott. Sirianni – *Assolutamente mai. La volta scorsa non mi ricordavo il nome del giornalista. Il giornalista in questione è Giovanni Tizian, che mi contattò, visto che è di un paese confinante con quello di mia moglie, dove io vado in ferie d'estate, cioè Bovalino. Mi contattò per dirmi che voleva scrivere qualcosa su Riace e io portai la notizia al mio amico Sindaco Lucano, il quale però posticipò sempre questa famosa intervista con Tizian, che poi alla fine non si fece mai.* Consigliere Bisogni – *Non c'è mai stata un'intervista alla fine?* Dott. Sirianni – *No.*

<sup>47</sup> Lucano: *“riferisce a Sirianni che Chiara (Sasso) gli ha parlato di un comunicato che stanno firmando anche tanti magistrati inviato in tutta Italia.”*; Sirianni: *“L'ho fatto io gioia. A parte che ho contribuito a scriverlo perché là mancava la cosa più importante, quando me l'ha mandato Chiara le ho detto scusa qua manca...il destinatario, dovete mandarlo al governo, al Ministero degli interni e a....incomprensibile...”*. Lucano: *“io a Chiara l'avevo spiegato, per me era implicito”*; Sirianni: *“e bisogna scriverlo, bisogna scriverlo!”*; Sirianni: *“poi me l'ha mandato e io ieri l'ho mandato su tutte le mail lisi dei magistrati, gli ho detto di mandarlo sul mio indirizzario, gli ho detto di farlo girare anche ad altri, già a quest'ora avrà raggiunto un sacco di gente... però ancora non ho visto niente sui giornali”*;

conversazione privata con Lucano. In particolare, nella audizione del 5.12.22 risponde alla richiesta di chiarimenti sui commenti rivolti a Gratteri affermando: *“Si, ce l’ho presente, però le sarei grato se evitasse di ripetere queste frasi sgradevoli perché mi sto vergognando da quattro anni e ritengo ingiustamente perché pronunciate nell’ambito di una conversazione privata con un amico. Il Procuratore di Catanzaro, all’epoca, a domanda di un giornalista su che cosa ne pensava, non ricordo esattamente in che termini, ma comunque si parlava dell’esperienza di Riace, rispose più o meno così: “mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Questa affermazione fece andare completamente nel pallone, come si suol dire, il sindaco Lucano, che già pativa di parecchi sensi di accerchiamento e di compressi di vario genere, in generale, e in quel periodo in particolare, e quindi mi tempestando di domande per cercare di capire che cosa esattamente avesse voluto dire con quella sibillina affermazione il Procuratore di Catanzaro. Tutte le mie risposte sono volte esclusivamente a cercare di tranquillizzarlo, a cercare di calmarlo e a cercare di fargli capire che non dovesse perdere la testa introno all’interpretazione di una frase del genere data dai giornalisti, ma occuparsi dei problemi che stavano succedendo lì a Riace in quel momento e che pensavo e penso fossero le cose più importanti di cui dovesse occuparsi, invece lui continuava a farmi domande sul senso di questa affermazione e certe volte questo continuo interrogare mi ha fatto perdere la pazienza ed esplodere in alcune affermazioni di quel tipo lì”*.

Con riferimento all’ultimo aspetto, Sirianni ha chiarito nella audizione del 19.2.24: *“Quello che io stavo consigliando a Lucano è un’attività di pressione politica assolutamente del tutto trasparente, che però peraltro lui non ha inteso portare avanti (al di là delle espressioni colorite che si usano, penso da chiunque di noi e da chiunque di voi persino, in conversazioni private con amici), una pressione politica nei confronti del partito che rappresentava in quel momento tanto la Presidenza del Consiglio che il Ministro degli Interni e, in sede locale, il Presidente della Giunta Regionale. [...] Questo gli suggerivo di fare. Non credo che vi sia assolutamente niente di illecito, quelle ispezioni hanno enumerato una serie di criticità che poi a posteriori si sono rivelate tutte inesistenti tanto in sede amministrativa che, come ormai tutti sappiamo, anche in sede penale, per cui non credo che vi fosse niente di strano nel discutere di queste cose e nel ragionare su come opporsi a questo che era un evidente attacco politico all’esperienza di Riace.”*

**Le espressioni di Sirianni, al di là delle coloriture dettate dal trasporto emotivo di una conversazione privata con un amico, riportano esortazioni a utilizzare legittimamente lo**

strumento della diffusione dell'idea di Riace per cercare di sbloccare una situazione amministrativa che aveva portato alla interruzione dei finanziamenti<sup>48</sup>.

Lo spirito di tale approccio traspare anche dai commenti di Sirianni nell'audizione innanzi alla Quinta Commissione del 5.12.2022<sup>49</sup>. In nessun punto Sirianni, né nelle audizioni né nelle conversazioni intercettate, orienta il suo pensiero in base a un orientamento politico, poiché la direttrice è data solo dal supporto alla esperienza positiva di un comune della regione di appartenenza. Le dinamiche politiche sono prese in considerazione come un dato che potrebbe aver influenzato le decisioni sui finanziamenti garantiti dal Ministero dell'interno a tale progetto. E rispetto alle dinamiche politiche le "pressioni" che Sirianni supporta si concretizzano in un comunicato indirizzato proprio verso l'amministrazione centrale, con delle firme dirette a testimoniare l'appoggio da parte della popolazione a quel progetto: dinamica questa che rientra nell'ambito di una partecipazione democratica dei cittadini alle dinamiche locali.

Le conversazioni riportate, alla luce dei chiarimenti forniti da Sirianni, non testimoniano una condotta in grado di pregiudicare gli attributi di indipendenza equilibrio e imparzialità di cui deve godere un magistrato. In primo luogo, perché le condotte, essendo rimaste nella sfera privata, non hanno avuto alcuna ricaduta sulla immagine del magistrato (con riferimento in particolare alle espressioni poco consone usate nei confronti di colleghi). In secondo luogo, nessuna delle azioni prospettate (coinvolgimento del gruppo di appartenenza; rapporti con rappresentanti della stampa) ha avuto una traduzione pratica; pertanto, sono attendibili le spiegazioni che riconducono gli intenti espressi da Sirianni alla volontà di rassicurare Lucano, affranto dagli accadimenti del periodo che accrescevano il suo senso di isolamento.

<sup>48</sup> Il provvedimento del Ministero dell'interno che disponeva l'interruzione dei finanziamenti al Comune di Riace, da quest'ultimo impugnato, è stato annullato dal Tar Calabria con sent. n. 356/19, confermata dal Consiglio di Stato. La sentenza di primo grado segnala: *"Del resto che il "modello Riace" fosse assolutamente encomiabile negli intenti ed anche negli esiti del processo di integrazione, è circostanza che traspare anche dai più critici tra i monitoraggi compiuti dall'amministrazione resistente."*

<sup>49</sup> "Quando mi riferisco a "Quando invece parlo del giornalista e della necessità di fare casino, se mi è consentito il termine, così come in molte altre di queste conversazioni, quello di cui si discute è la necessità di mettere in qualche modo "in mora" l'allora Ministro degli Interni Minniti. Questo perché? Perché a livello regionale c'era un forte appoggio all'esperienza riacese da parte del locale PD e dell'allora Presidente della giunta regionale, Mario Oliverio, mentre invece la Prefettura di Reggio Calabria, organo gerarchicamente subordinato al Ministro degli Interni, appartenente a quello stesso partito e, tra l'altro, anche lui di origine calabrese, Minniti, stava ponendo in essere una serie di atti che erano chiaramente mirati, con quelle contestazioni, a stroncare quella lunga esperienza, cosa che poi effettivamente avvenne con il blocco dei finanziamenti. **Quello che io quindi cercavo di dire al sindaco Lucano è che se lui avesse fatto pubblicamente sapere che le difficoltà che stava affrontando l'esperienza di Riace in quel momento erano dovute alla sospensione dei fondi da parte del Ministero dell'Interno** e che quindi non era da addebitare alcunché alla magistratura, tanto più che in quel momento non vi era assolutamente alcuna notizia di indagini in corso, ma a scelte politiche del governo, avrebbe potuto creare una grossa difficoltà al governo stesso, nella persona del suo Ministro dell'Interno e anche del Presidente del Consiglio, appartenente allo stesso partito, posto che nella base elettorale di quel partito la vicinanza e il **sostegno al sindaco Lucano e all'esperienza di Riace era estremamente forte ed estremamente sentita**";

## 5.2) Il rapporto tra Emilio Sirianni e Domenico Lucano

Il rapporto amicale che legava Sirianni a Lucano costituisce una importante circostanza da tenere in considerazione nella lettura delle conversazioni intercettate. Il tenore scomposto di alcune affermazioni di Sirianni sembra doversi ricondurre proprio alle peculiari dinamiche di un rapporto di amicizia e stima che si manifestano nella confidenza delle conversazioni riservate senza quelle autolimitazioni che normalmente ciascuno si impone.

Sirianni ha spiegato diverse volte nelle audizioni rese alle Commissioni di questo Consiglio che certi suoi comportamenti nei confronti di Lucano, ivi comprese le esternazioni più scomposte, erano legate all'esigenza di fornire un supporto morale a Lucano, che viene descritto come uomo di indubitabile onestà ma anche di forti debolezze<sup>50</sup>. Tali spiegazioni risultano convincenti, sia considerato il rapporto amicale che li legava, sia alla luce del riscontro presente in diversi passaggi delle conversazioni, in cui Sirianni reagisce in maniera decisa quando Lucano si scoraggia o si preoccupa.

Altro elemento importante nella vicenda, è la convinzione di Sirianni della assoluta legittimità dell'operato di Lucano, sia da un punto di vista amministrativo che penale. Tale convincimento appare in maniera chiara e manifesta nelle conversazioni intercettate e nelle audizioni. Sirianni non sottrae il proprio supporto culturale e morale a Lucano né al momento della notifica dell'interruzione dei finanziamenti, né al momento della notifica della perquisizione penale. Il supporto è fondato, oltre che sulla stima e sulla amicizia, sulla convinzione del corretto agire di Lucano. Gli episodi in cui Sirianni muove a Lucano la critica su una contabilità disordinata<sup>51</sup>, o chiede di verificare la correttezza dell'operato di chi lavorava vicino a lui<sup>52</sup>, testimoniano la

<sup>50</sup> Audizione 5.12.22. Sirianni: *“Bisognerebbe conoscerlo perché è difficile spiegarsi. Noi apparteniamo a un certo milieu sociale e culturale; Mimmo Lucano è una persona che, ripeto, se non ricordo male, non è neanche mai diplomato e che era personale ATA in una scuola. La moglie, dopo l'esperienza riacese, lo ha abbandonato insieme alle due figlie [...]. Quindi, sinceramente, a volerlo aiutare così come io volevo in quei convulsi giorni, la cosa migliore da fare era cercare di parlare con lui a tu per tu e di persona, sennò è impossibile arginarlo perché comincia in alluvionali tirate, lamentele, pianti, [...].”*

<sup>51</sup> Conversazione 4.8.2017 [...] Lucano: *“da dove...da dove hai rilevato che ci sono delle anomalie”*; Sirianni: *“perché il caos documentale che emerge da queste ispezioni è anche conseguenza di una...di una amministrazione...Ehm..”*; Lucano: *“ah Emilio”*; Sirianni: *“disordinata”*; Lucano: *““Emilio ti voglio fare una domanda tecnica, rimaniamo sul piano tecnico, da dove risulta il caos documentale?”* Sirianni: *“oh Mimmo se quelli ti dicono che non c'era eh...eh...non c'è nessun...io adesso non so quali sono le normative...”* Lucano: *“no io...ine...”* Sirianni: *“fammi parlare a me, per esempio là parlavo di fascicoli personali degli immigrati non esistono dei fascicoli personali”*; Lucano: *“no non è vero questo, non è vero non è vero, è una stupidaggine che hanno detto, perché chi ha fatto queste...queste, ha fatto questa...eh, io nelle mie controdeduzioni ho messo...”*; [...]

<sup>52</sup> Conversazione del 9/10/2017: Sirianni: *“tu dovresti fare, insomma...C'è qualcuno, secondo te, che gravita in Riace e nell'accoglienza che potrebbero aver fatto qualcosa di sporco?”*; Lucano *“ma le organizzazioni che...sporco sulla rendicontazione, su cose non secondo me sostanziali e gravi. Perché alla fine abbiamo fatto, io l'ho spiegato anche al colonnello della Guardia di Finanza, questa cosa no, attenzione non traetevi in inganno*

completa certezza di Sirianni di interloquire con una persona le cui intenzioni erano indubitabilmente trasparenti e in linea con la legge.

La legittimità del comportamento di Lucano è stata, peraltro, confermata dall'esito dei procedimenti. Come già riportato, l'interruzione dei finanziamenti da parte del Ministero è stata ritenuta illegittima con sentenza passata in giudicato, e Domenico Lucano è stato assolto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria per la quasi totalità delle imputazioni.

### 5.3) *La percezione esterna*

Nel paragrafo iniziale della valutazione è stato evidenziato come la Sezione disciplinare ha accertato l'assenza di una rilevanza esterna delle condotte emerse dalle intercettazioni tra Lucano e Sirianni.

Occorre sottolineare che, anche laddove volesse ritenersi, in contrasto con i fatti accertati dalla sentenza disciplinare, che la condotta del dott. Sirianni abbia avuto una risonanza esterna, ciò non sarebbe comunque sufficiente ad affermare che le circostanze emerse abbiano compromesso i requisiti del magistrato né tantomeno l'immagine.

Non possono ritenersi causalmente efficienti rispetto alla lesione dei requisiti del magistrato il tenore a volte scomposto delle conversazioni private avute con Domenico Lucano. Tali conversazioni sono state conosciute all'esterno per ragioni non riconducibili al magistrato e vanno certamente ricondotte al legittimo esercizio della libertà di espressione costituzionalmente garantita (art. 21 Cost. e art. 10 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo), peraltro nel caso di specie limitato alla sfera esclusivamente privata, e che in quanto magistrato il dr. SIRIANNI ha posto in essere nel pieno rispetto del dovere di riserbo, con discrezione e senso della misura e con modalità tali da non porre in discussione la indipendenza, l'imparzialità, la sua immagine e la fiducia che deve poterne avere la società.

Non può neanche ritenersi che i contatti avuti da Sirianni con il giornalista Tizian, non sfociati in alcuna pubblicazione, o la partecipazione al comunicato della Resocol, possano aver compromesso l'immagine del magistrato. Tali comportamenti, come visto, mostrano solo l'aderenza a un progetto locale di sviluppo del territorio. Tale progetto, seppur attinto da controlli amministrativi e procedimenti penali, è risultato privo di profili macroscopici di

---

*perché ci sono cose oltre Riace, ma sempre con i 35 euro”; Sirianni: “Concussioni significa che qualcuno ha un ruolo...inc...fammi parlare se qualcuno ha un ruolo pubblico ha detto a qualche altro vuoi che facciamo arrivare che ti diamo questo appalto a te per esempio allora dammi il 10% a me una cosa di questo genere”; Lucano: “sono una persona così io...secondo te non mi vergogno di esistere mannaggia”; Sirianni: “ Mimmo ti sto dicendo un'altra cosa ti sto chiedendo di fare mente locale se c'è qualcuno che lavoro intorno a te che potrebbe avere fatto una cosa del genere”.*

illegalità o illegittimità. Pertanto, anche da una prospettiva esterna, l'aderenza del dott. Sirianni non può in alcun modo aver incrinato la sua immagine di indipendenza o imparzialità.

A ulteriore conferma dell'inalterata immagine di professionalità del magistrato, il dott. Sirianni, nelle osservazioni depositate nel corso della istruttoria, indica una serie di circostanze sintomatiche di come, decorsi più di quattro anni dall'esecuzione della misura cautelare in danno di Lucano, "quei requisiti siano stati percepiti in ambito professionale, accademico, culturale e forense e, più in generale, nel territorio del distretto e della Regione di appartenenza ed anche oltre i confini degli stessi": dopo il 26.9.2018, infatti, ha ricevuto incarichi di insegnamento; è stato relatore in corsi di formazione per magistrati e convegni pubblici; è stato moderatore in convegni pubblici; autore di articoli su argomenti giuridici ospitati su riviste giuridiche e non.

#### *5.4) Valutazioni conclusive*

Alla luce di quanto esposto, non sono emersi elementi idonei a far ritenere che le condotte di Sirianni abbiano pregiudicato i requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio di cui deve godere il magistrato.

La spontaneità della conversazione con il sindaco Lucano e il suo carattere colloquiale e schietto restituiscono, parallelamente a espressioni forti e contraddistinte da coinvolgimento emotivo, anche scambi da cui emerge la naturale propensione del dott. Sirianni verso un approccio sempre aderente alla legge e rispettoso delle istituzioni.

Visto il parere del Consiglio Giudiziario e il rapporto del capo ufficio, considerato il giudizio ampiamente positivo su tutti i parametri di valutazione, ritiene il Consiglio che il dott. Sirianni, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere giudicato con esito positivo in ordine al conseguimento della settima valutazione di professionalità

Tutto ciò premesso, il Consiglio Superiore della Magistratura

delibera

il superamento della VII valutazione di professionalità, con decorrenza dal 01.08.2019, al dott. Emilio SIRIANNI, magistrato di VI valutazione, attualmente con funzioni di Consigliere presso la Corte d'Appello di Catanzaro.

**SESTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'****Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111**

La Commissione propone, con l'astensione dei consiglieri Bertolini ed Eccher, l'adozione della seguente delibera:

2) - **308/V6/2022** - dott.ssa Angela MASIELLO, magistrato di quinta valutazione di professionalita' con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo.

**(relatore Consigliere CARBONE M)**

Il Consiglio,

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;
- viste le circolari n. 20691 dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985, e successive modifiche;
- visto il D.M. di nomina del 28/07/1998;
- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Angela MASIELLO, alla quale è stata riconosciuta la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo nel periodo oggetto di valutazione (28.7.2018 – 28.7.2022);
- rilevato che, in data 1.12.2022, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze ha formulato “*parere non positivo per il conseguimento da parte della dott.ssa Angela Masiello della sesta valutazione di professionalità*”;

**Osserva****1. Il percorso professionale del magistrato.**

Per quanto interessa specificamente ai fini della presente valutazione – che ha ad oggetto l'attività svolta dal magistrato nel periodo 28.7.2018 / 28.7.2022 – la dott.ssa Masiello ha svolto funzioni requirenti presso la Procura della Repubblica di Arezzo ed ha fatto parte di tre Aree Specialistiche: Ambiente, Economia e Soggetti Deboli (quest'ultima, a partire dall'aprile 2021).

Si è occupata anche di reati generici (che non rientrano nell'ambito delle singole aree specialistiche) ed ha svolto i turni di reperibilità esterna secondo i criteri di rotazione prestabiliti; ha partecipato alle udienze preliminari e dibattimentali, sulla scorta degli ordinari

criteri di ripartizione.

A partire dal 23 maggio 2022, è stata applicata alla Procura Generale della Repubblica di Firenze, ove è stata inserita, unitamente agli altri colleghi, nella turnazione delle udienze e delle urgenze, nei turni di reperibilità, dei visti, delle camere di consiglio.

\*

## 2. Il parere del Consiglio giudiziario.

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze, in data 1.12.2022, ha formulato *“parere non positivo per il conseguimento da parte della dott.ssa Angela Masiello della sesta valutazione di professionalità”*.

A tale conclusione è pervenuto ritenendo carente il parametro della diligenza, per le ragioni qui di seguito illustrate.

Dopo aver dato atto che i pareri resi ai fini delle pregresse valutazioni di professionalità sono sempre stati positivi, con riferimento alla VI valutazione (in oggetto) il Consiglio Giudiziario, sulla scorta degli atti e segnatamente del rapporto del capo dell'ufficio (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo), ha ritenuto che tutti i parametri fossero meritevoli di valutazione positiva, ad eccezione del parametro della diligenza.

Quanto alla **“capacità”**, nell'esaminare i provvedimenti acquisiti, è stato confermato il positivo giudizio espresso dal dirigente nel rapporto informativo, evidenziandosi nello specifico che:

- *“le tecniche d'indagine sono adeguate e denotano un rapporto con la Polizia Giudiziaria improntato a canoni di sicura autorevolezza”*;
- *“l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale è stato assiduo e apprezzabile”*;
- *“la collega nelle udienze a cui ha partecipato ha dimostrato sempre precisa e puntuale preparazione, derivante da uno scrupoloso studio degli atti, manifestando un affidabile equilibrio rispetto al materiale processuale a disposizione”*;
- *“ha saputo organizzare in modo efficiente e rispondente alle esigenze dell'Ufficio la propria segreteria particolare e la Polizia Giudiziaria assegnatagli”*.

In ordine alla **“laboriosità”**, si è dato atto del progressivo abbattimento delle pendenze nell'ambito del quadriennio, oltre che del rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti e del contributo assicurato per il buon andamento dell'ufficio.

A proposito dell'**“impegno”**, sulla scorta del rapporto informativo del dirigente, il Consiglio Giudiziario ha rilevato che *“la collega ha sempre offerto piena e completa disponibilità a supportare o sostituire i colleghi in caso di impedimenti o problematiche varie”*; così come ha riscontrato, sulla scorta della documentazione in atti, che nel periodo in

valutazione la dott.ssa Masiello ha partecipato a cinque corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Quanto al parametro della “**diligenza**”, invece, il giudizio è stato formulato in termini di carenza, avendo segnalato il capo dell’ufficio che:

- *“La dott.ssa Masiello, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni che imponevano, in relazione al diffondersi della epidemia da COVID-19, di dotarsi del cd “green pass” per accedere negli uffici pubblici, e previa comunicazione fatta pervenire in tal senso allo scrivente, non si presentava al lavoro dal 18 ottobre 2021 facendo poi rientro in ufficio il 28 ottobre 2021.*

*In conseguenza di tale assenza ... non si è presentata per far fronte al turno di urgenza esterna a lei delegato e che avrebbe dovuto assumere dal 21 al 25 ottobre ed è stata sostituita nell’incombente da altro magistrato dell’Ufficio;*

*non si è presentata per partecipare alla udienza avanti al Giudice per l’udienza preliminare del 21 ottobre 2021 cui era stata delegata ed è stata sostituita nell’incombente da altro magistrato dell’Ufficio;*

*non si è presentata all’udienza del 25 ottobre avanti al gip ove si svolgeva, con le forme dell’incidente probatorio, l’audizione di una minore persona offesa di reato di cui agli artt. 609 bis e ter CP nell’ambito del procedimento penale alla stessa assegnato ed è stata sostituita nell’incombente da altro magistrato dell’Ufficio.*

- *Successivamente agli episodi sopra indicati, ed a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni che imponevano, stante il perdurare della epidemia da COVID-19, di dotarsi del cd “super green pass” per accedere negli uffici pubblici, la dott.ssa Masiello, anche in tale caso previa comunicazione, è stata assente dall’Ufficio dal 23 febbraio 2022 sino al 28 marzo 2022, data in cui ha fatto rientro a lavoro.*

*In conseguenza di tale assenza, la dott.ssa Masiello non si è presentata alle udienze davanti al Giudice monocratico del 25 febbraio, 17 e 23 marzo 2022 aventi ad oggetto reati di bancarotta contestati all’ultimo CdA della Banca dell’Etruria e del Lazio, processo la cui trattazione era stata alla stessa delegata ed è stata sostituita negli incombenti da altro magistrato dell’Ufficio;*

*non si è presentata per far fronte al turno di urgenza esterna a lei delegato e che avrebbe dovuto ricoprire dal 3 al 7 marzo 2022 ed è stata sostituita nell’incombente da altro magistrato dell’Ufficio;*

*non si è presentata alle udienze avanti al Giudice monocratico del 7 marzo e del 17 marzo, relative a due infortuni sul lavoro alla stessa assegnati ed è stata sostituita negli incombeni da altro magistrato dell'Ufficio;*

*non si è presentata per far fronte al turno di urgenza esterna a lei delegato e che avrebbe dovuto ricoprire dal 21 al 24 marzo 2022 ed è stata sostituita nell'incombente da altro magistrato dell'Ufficio.*

*Le assenze di cui sopra sono riconducibili unicamente alla volontà della dott.ssa Masiello di non munirsi del cd green pass, come dalla stessa espressamente dichiarato nel preannunciare per iscritto allo scrivente tale suo intendimento”.*

Poi, a proposito della partecipazione alle riunioni di Ufficio, il Consiglio Giudiziario ha rilevato come il Dirigente avesse segnalato: “A seguito dei periodi di assenza segnalati al punto che precede, la dott.ssa Masiello non ha partecipato alle riunioni di Ufficio del 27 ottobre 2021 e del 25 febbraio 2022 ove tuttavia si sono affrontate unicamente questioni attinenti alla organizzazione interna dell'Ufficio”.

Questi i fatti, che il Consiglio Giudiziario ha ricostruito alla luce del rapporto informativo del capo dell'Ufficio.

Segue la **valutazione** del Consiglio fiorentino – ampia ed articolata – che muove dal dato normativo, di cui al capo VIII della circolare del CSM sulle valutazioni di professionalità (N. 20691 dell'8.10.2007 e successive modifiche), ove sono indicati i criteri di giudizio in relazione ai singoli parametri di valutazione e con specifico riferimento al parametro della diligenza, al punto 4, è stabilito che:

*4. Il parametro della diligenza può essere ‘positivo’, ‘carente’, ‘gravemente carente’.*

*4.1. E’ ‘positivo’ quando sussistono le seguenti condizioni:*

*- si registra un apprezzabile rispetto del calendario delle udienze e degli impegni prefissati, salva l'esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili. A tal fine la giornata del sabato impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute e indifferibili;*

*- i termini generalmente osservati per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, sono conformi alle prescrizioni di legge o sono comunque accettabili in considerazione dei carichi di lavoro e degli standard degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti alla medesima tipologia di provvedimenti, salvo che sussistano ragioni obiettivamente giustificabili, quali il periodo di ferie o di assenza giustificata a qualsiasi titolo*

- risulta l'assidua partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza, salva l'esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili;
- risulta il corretto ed efficiente adempimento di compiti di direzione amministrativa.

4.2. È 'carente' quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui sopra.

4.3. È 'gravemente carente' quando manca del tutto una delle condizioni di cui sopra o quando difettano significativamente almeno due delle condizioni di cui sopra".

A fronte di siffatta cornice normativa, il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che, nel caso in esame, difettesse l'apprezzabile rispetto del calendario delle udienze e degli impegni prefissati, in conseguenza di assenze ingiustificate, risultando *per tabulas* che:

- la dott.ssa Masiello non si presentava al lavoro dal 18 ottobre 2021 sino al 28 ottobre 2021;
- in tale periodo, proprio perché assente, il magistrato ometteva di far fronte al turno di urgenza esterna, che avrebbe dovuto assumere dal 21 al 25 ottobre 2021; ometteva di partecipare all'udienza avanti al GUP del 21 ottobre 2021, cui era stata delegata; non partecipava all'udienza del 25 ottobre dinanzi al GIP, ove si svolgeva, con le forme dell'incidente probatorio, l'audizione di una minore persona offesa di reato di cui agli artt. 609 bis e ter c.p.;
- per tutti i predetti incombeni la dott.ssa Masiello veniva sostituita da altro magistrato dell'Ufficio;
- successivamente, a fronte dell'entrata in vigore delle disposizioni che imponevano di dotarsi del cd "super green pass" per accedere negli uffici pubblici, la dott.ssa Masiello, previa comunicazione, si assentava per oltre un mese dall'Ufficio, dal 23 febbraio 2022 al 28 marzo 2022;
- in conseguenza di tale assenza, non partecipava alle udienze dinanzi al giudice monocratico del 25 febbraio, 17 e 23 marzo 2022, aventi ad oggetto reati di bancarotta contestati all'ultimo CdA della Banca dell'Etruria e del Lazio; ometteva di far fronte al turno di urgenza esterna che avrebbe dovuto ricoprire dal 3 al 7 marzo 2022; ometteva di partecipare alle udienze dinanzi al giudice monocratico del 7 marzo e del 17 marzo, relative a due infortuni sul lavoro alla stessa assegnati; non faceva fronte al turno di urgenza esterna che avrebbe dovuto ricoprire dal 21 al 24 marzo 2022;

- per i predetti incumbenti, la dott.ssa Masiello veniva sostituita da altro magistrato dell'Ufficio;
- la mancata presenza in Ufficio e la mancata tenuta delle udienze e dei turni predisposti dal Dirigente nei periodi indicati era senz'altro riconducibile alla circostanza che la predetta non si era munita della c.d. certificazione verde.

Si è trattato, quindi, di un preciso atto di volontà del magistrato, che, secondo il Consiglio Giudiziario, non giustifica l'assenza, alla luce del chiaro dettato normativo, che è così articolato:

- quanto al primo periodo di assenza della dott.ssa Masiello, vale l'art. 9 *sexies* del D.L. 52/2021, convertito con modifiche dalla legge N. 165/2021, che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, ha previsto, per il periodo dal 15.10.2021 fino al termine della cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo di possesso e di esibizione del green pass base, per l'accesso agli uffici giudiziari da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché componenti delle commissioni tributarie e, ove compatibile, anche per magistrati onorari e giudici popolari;
- la medesima norma ha previsto che l'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID 19 è considerata assenza ingiustificata senza diritto alla retribuzione, con diritto alla conservazione del posto;
- quanto al secondo periodo di assenza del magistrato in valutazione (dal 23.2.2022 al 28.3.2022), vale il D.L. 7.1.2022 N. 1 e segnatamente l'art. 4 – quinquies, comma 1, che, a decorrere dal 15.2.2022, estendeva ai lavoratori pubblici e privati over 50, ai quali già si applicava l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quater valevole per la generalità dei cittadini, l'obbligo di possedere ed esibire il super green pass (certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o guarigione di cui all'art. 9 co. 2 lett. a), b) e c bis) del decreto-legge n. 52 del 2021) per l'accesso ai luoghi di lavoro in ambito nazionale;
- si tratta, in definitiva, di assenza ingiustificata anche per i magistrati, che comporta la perdita del diritto alla retribuzione.

Il Consiglio fiorentino, a supporto della propria valutazione, ha tra l'altro richiamato la Relazione su novità normativa del 20.1.2022 della Suprema Corte di Cassazione, per cui è da escludere che sia ipotizzabile o attuabile una modifica organizzativa che autorizzi i soli soggetti privi della prescritta certificazione ad astenersi dall'accesso agli uffici giudiziari, per i seguenti motivi:

- la frequentazione delle strutture ove si svolge l'attività giudiziaria costituisce una caratteristica essenziale ed ineludibile per l'espletamento della funzione giurisdizionale con efficienza, diligenza e tempestività;
- la mancanza della prescritta certificazione non costituisce nell'ottica del legislatore un requisito di inidoneità meritevole di protezione, come avviene nelle ipotesi di inidoneità soggettiva connessa alle condizioni di handicap del prestatore di lavoro; anzi, accomodamenti organizzativi volti a superare le conseguenze della violazione dell'obbligo si porrebbero in netto contrasto con una delle finalità della legge, che è volta ad incentivare le vaccinazioni;
- ogni modifica organizzativa andrebbe ad alterare, senza una valida giustificazione, i criteri tabellari predeterminati per legge ai fini dell'assegnazione degli affari e delle controversie, con inevitabili ricadute sul principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., oltre a determinare disfunzioni organizzative (si pensi a rinvii, riassegnazioni, sostituzioni, ecc.), aggravio dei ruoli dei magistrati in possesso dei requisiti di idoneità e conseguenti ritardi nello svolgimento dell'attività giurisdizionali, con un inevitabile *vulnus* al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.; al contrario, le tabelle degli uffici giudiziari già contengono previsioni destinate a regolare le modalità di sostituzione dei magistrati assenti.

Ha precisato, infine, il Consiglio Giudiziario come non potesse darsi rilievo alla circostanza dedotta dalla dott.ssa Masiello nelle sue osservazioni, per cui, a fronte delle sostituzioni rese necessarie durante la sua assenza sia nelle udienze che nei turni di urgenza, aveva compensato quelle sostituzioni con impegni suppletivi ed in ogni caso l'assenza non aveva inciso sulla produttività complessiva, né sul rispetto delle scadenze e dei termini dei procedimenti in generale.

Il dato decisivo – secondo il C.G. – è che quelle assenze hanno imposto, in un delicato periodo di emergenza pandemica, contingenti modifiche organizzative, determinandosi così disfunzioni organizzative ed un aggravio dei ruoli dei magistrati dell'Ufficio in possesso dei requisiti di idoneità, senza che ricorresse una valida giustificazione.

Quindi, tali assenze ingiustificate, a prescindere dal rilievo in sede disciplinare, inciderebbero in modo negativo sul parametro della diligenza.

Di qui, il conclusivo giudizio in termini di carenza sul parametro della “diligenza”: giudizio speculare a quello non positivo espresso dal Dirigente dell'Ufficio sul medesimo parametro.

Sugli altri parametri – come si è detto – la valutazione del Consiglio Giudiziario è positiva.

\*

### 3. Le osservazioni del magistrato in valutazione

In relazione all'illustrato parere del Consiglio Giudiziario, in data 4.1.2023 la dott.ssa Masiello ha formulato osservazioni, che possono essere sintetizzate nei termini che seguono:

- il mancato accesso all'ufficio non integra condotta antigiuridica, bensì doverosa e normativamente obbligata, a fronte di un divieto di accesso di carattere cogente, espressione di una temporanea sospensione *ex lege* del rapporto di lavoro a tutela della salute pubblica, secondo un inquadramento accolto nella medesima relazione su novità normativa che è richiamata nel parere del C.G., ove la Suprema Corte ha espressamente affermato che il “*divieto di accesso dei magistrati privi di green pass base o rafforzato agli uffici giudiziari configura una forma, sia pur peculiare, di sospensione dal servizio*”;
- l'assenza dall'ufficio è stata, secondo la scrivente, corollario di una speciale causa di sospensione temporanea del rapporto di servizio, che è andata ad aggiungersi alle altre già tipizzate dal legislatore (vd. malattia, aspettativa), per cui non si deve tener conto di tale assenza ai fini della valutazione della professionalità;
- l'assenza, peraltro, non ha prodotto alcuna ripercussione nella sfera professionale, con riferimento alla produttività, all'organizzazione del lavoro ed agli altri parametri di interesse ai fini della valutazione di professionalità;
- per tali ragioni, “*non è condivisibile il rilievo del Consiglio Giudiziario in ordine al mancato rispetto da parte della scrivente del calendario delle udienze e degli impegni prefissati*”;
- l'addebito di mancanza di diligenza finisce col tradursi in un paradosso, poiché “*la scrivente ... si è astenuta dall'accedere all'ufficio ... in ossequio e non in violazione della disposizione normativa*”;
- ove, poi, si sposti il focus dell'addebito dalla condotta di mancato accesso all'ufficio a quella, antecedente e prodromica, del mancato conseguimento del green pass base o rafforzato, tale condotta non può assumere rilevanza ai fini della valutazione di professionalità, venendo in rilievo una scelta individuale di natura sanitaria necessariamente estranea all'ambito della valutazione di professionalità;
- una interpretazione di segno diverso sarebbe non costituzionalmente orientata e si risolverebbe in una ingiustificata disparità di trattamento dei magistrati rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti; dei magistrati che non hanno contratto il virus rispetto a quelli che lo hanno contratto ed hanno potuto conseguire il pass sanitario; dei

- magistrati requirenti che dovevano necessariamente recarsi in ufficio per svolgere le proprie funzioni rispetto ai magistrati giudicanti che potevano lavorare anche da casa;
- conclusivamente, se il focus dell'inculpazione cade a valle sull'assenza dall'ufficio, si finisce col sanzionare una condotta doverosa ed imposta dal legislatore; ove, invece, il focus cada a monte sulla mancata acquisizione della certificazione verde, si finisce col sanzionare una scelta personale di carattere sanitario, priva di rilevanza disciplinare ed oggettivamente estranea al parametro della diligenza professionale, determinando tra l'altro una situazione di disparità di trattamento.

\*

#### 4. La vicenda disciplinare

A) In data 16.12.2021, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione esercitava l'azione disciplinare nei confronti della dott.ssa Masiello, incolpata degli illeciti funzionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e r), del D. Lgs. 109/2006, per essersi sottratta, a partire dal 15 ottobre fino al 28 ottobre 2021, senza alcuna giustificazione, all'attività di servizio, così ponendo in essere una condotta gravemente scorretta nei confronti del dirigente e degli altri magistrati, con notevole disagio per l'Ufficio.

La suddetta violazione si configurava in relazione alla normativa anti – Covid ed in particolare all'art. 9 sexies, comma 2, del D.L. 52/2021, convertito in L. 87/2021, nel testo introdotto dall'art. 2 del D.L. 127/2021, convertito in L. 165/2021.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore, nel pronunciare la sentenza di assoluzione N. 38/2023, in data 21.2.2023, ha ritenuto che costituisse questione di diritto **assorbente** il corretto inquadramento del citato art. 9 sexies, comma 2, che recita: *“L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 (tra i quali i magistrati ordinari) è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”*.

Secondo la Sezione Disciplinare, la disposizione in esame contempla due diverse situazioni e, correlativamente, due diverse conseguenze: il caso del magistrato privo di certificazione verde che si assenti dall'ufficio ed il diverso caso in cui, non disponendo della certificazione verde, il magistrato acceda al luogo di lavoro, in violazione del divieto stabilito dal primo comma dello stesso articolo.

In caso di assenza, la sanzione è costituita dalla perdita del diritto alla retribuzione, senza incidenza in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro.

La violazione del divieto di accesso integra, invece, ai sensi del comma 3, illecito disciplinare ed è sanzionata per i magistrati ordinari ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 109/2006.

Di conseguenza, emerge chiaramente, secondo il giudice disciplinare, *“la volontà del legislatore di attribuire rilevanza disciplinare unicamente alla condotta dell'accesso vietato, in quanto più pericolosa per il bene salute, limitando invece le conseguenze sul piano retributivo per la condotta dell'assenza ingiustificata dal servizio in ragione della mancanza del certificato”*.

A fronte di siffatta differenziazione, risulterebbe in contrasto con la *ratio* della disciplina applicare comunque all'ipotesi meno grave di cui al comma 2 le sanzioni di cui al D. Lgs. 109/2006, essendo indubbio che la disciplina di cui all'art. 9 *sexies* si ponga in relazione di specialità rispetto alla disciplina degli illeciti disciplinari di cui al D. Lgs. 109/2006.

Per giunta, una radicale diversità di trattamento dei magistrati rispetto agli altri dipendenti pubblici, in relazione alla stessa condotta di assenza dal servizio in conseguenza della mancanza della certificazione verde, non si giustificherebbe con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Di qui l'assoluzione della dott.ssa Masiello dalle incolpazioni ascritte per insussistenza degli addebiti disciplinari.

**B)** Da ultimo, l'esito assolutorio è stato confermato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., S.U., 14.11.2023, N. 31692), che, nel disattendere il ricorso proposto dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione avverso la sentenza N. 38/2023 della Sezione Disciplinare del C.S.M., hanno sancito che l'art. 9 *sexies*, aggiunto al D.L. N. 52/2021 dall'art. 2, comma 1, del D.L. N. 127/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. N. 165/2021, nel prevedere per i magistrati l'obbligo del possesso e della esibizione del *green pass* per accedere agli uffici giudiziari (fino al 30.4.2022, indicato come termine di cessazione dello stato di emergenza), ha poi distinto e disciplinato due diverse condotte e due diverse conseguenze:

- al comma 2, la non debenza della retribuzione e di qualsiasi altro emolumento (conseguenza) a fronte dell'assenza *“ingiustificata”* dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde (prima condotta);
- al comma 3, l'espressa qualificazione in termini di *“illecito disciplinare ... sanzionato ... ai sensi del D. Lgs. N. 109 del 2006, art. 12, comma 1”* (conseguenza) a fronte dell'*“accesso agli uffici giudiziari nonostante il mancato possesso o la mancata esibizione di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test”* (seconda condotta).

Secondo le Sezioni Unite – come già affermato dalla Sezione Disciplinare del C.S.M. – il legislatore ha, così, inteso attribuire rilievo disciplinare solo alla condotta dell'accesso vietato, ritenendola più pericolosa per il bene – salute e limitando al piano retributivo le conseguenze dell'assenza ingiustificata dal servizio dovuta alla mancanza della certificazione verde.

In altri termini, all'assenza dall'ufficio si è attribuita una *“rilevanza meramente sinallagmatica ... sotto il profilo degli obblighi e dei diritti nascenti dal rapporto di impiego, determinandosi la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il magistrato di svolgere la propria funzione”*.

Secondo le Sezioni Unite, il citato art. 9 *sexies* delinea un autonomo sistema normativo in relazione alla fattispecie in esame (assenza dall'ufficio per mancato possesso del *green pass*), per cui è preclusa la possibilità di valutare la rilevanza disciplinare applicando l'apparato disciplinare “comune” di cui al D. Lgs. N. 109/2006, anche perché la disciplina generale contempla sì la condizione del disservizio e della interruzione della funzione di giustizia implicata dall'omissione dell'attività da parte del magistrato, ma non quando sia dipesa dalla mancanza della certificazione verde.

In tal caso, infatti, non viene in rilievo l'illecito funzionale della sottrazione abituale ed ingiustificata all'attività di servizio, di cui al D. Lgs. N. 109/2006, art. 2, comma 1, lett. r), poiché ai fini della configurabilità di tale illecito occorre, non solo una condotta ingiustificata, ma anche abituale, che si concreti in un'azione od omissione diretta ad evitare l'attività di servizio.

Sottrarsi all'attività di servizio sottintende, evidentemente, l'intenzione del soggetto di sfuggire al proprio dovere.

Nel caso contemplato e regolato dall'art. 9 *sexies*, comma 2, invece, *“l'assenza dall'ufficio è conseguenza di un'impossibilità a recarvisi per il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde”*, per cui viene in rilievo *“non una condotta renitente, neghittosa e deliberatamente incurante delle priorità del servizio giustizia ovvero scorretta verso i colleghi, ma una scelta personale riferita al possesso o meno del green pass”* (così, testualmente, la Suprema Corte).

\*

## **5. L'istruttoria e la valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura.**

A) Il 4 marzo 2024, dinanzi alla Quarta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, si è proceduto all'audizione della dott.ssa Angela Masiello, che, a fronte delle domande dei consiglieri componenti la commissione, ha reso chiarimenti in ordine:

- ai rapporti con i colleghi che l'hanno sostituita nei periodi in cui è stata assente;

- alla collaborazione assicurata ai medesimi colleghi;
- ai tempi ed al tenore della comunicazione che ha preceduto ed ha avuto ad oggetto i due periodi di assenza;
- alla natura dei processi per i quali si è resa necessaria la sostituzione nei periodi assenza;
- alla condotta tenuta dal magistrato ed alle misure organizzative adottate al rientro dai due periodi assenza.

**B)** Com'è già emerso dai precedenti paragrafi, il Consiglio Giudiziario di Firenze, sulla scorta di plurime fonti di conoscenza (autorelazione, rapporto del dirigente, precedenti pareri del C.G., provvedimenti e verbali a campione, statistiche e produzioni spontanee), ha formulato all'unanimità un giudizio positivo su tutti i parametri di valutazione, eccettuato il parametro della diligenza.

Non deve sfuggire, in questa sede, ai fini di una compiuta valutazione del quadriennio in oggetto, che, in relazione ai parametri che sono stati oggetto di un positivo giudizio, la valutazione è stata espressa in termini lusinghieri, ove si consideri che:

- in ordine alla “**capacità**”, si è dato atto che *“la collega nelle udienze a cui ha partecipato ha dimostrato sempre precisa e puntuale preparazione, derivante da uno scrupoloso studio degli atti, manifestando un affidabile equilibrio rispetto al materiale processuale a disposizione”*; *“ha saputo organizzare in modo efficiente e rispondente alle esigenze dell’Ufficio la propria segreteria particolare e la Polizia Giudiziaria assegnatagli”*;
- con riferimento alla “**laboriosità**”, si è evidenziato il progressivo abbattimento delle pendenze nell’ambito del quadriennio, oltre che il rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti e del contributo assicurato per il buon andamento dell’ufficio;
- a proposito dell’“**impegno**”, sulla scorta del rapporto informativo del dirigente, si è rilevato che *“la collega ha sempre offerto piena e completa disponibilità a supportare o sostituire i colleghi in caso di impedimenti o problematiche varie”*.

**C)** Con riferimento al parametro della **diligenza**, invece, il dato decisivo che ha indotto il C.G. a ritenere carente il parametro della diligenza sta nella circostanza che:

- quelle assenze avrebbero imposto, in un delicato periodo di emergenza pandemica, contingenti modifiche organizzative, determinandosi così disfunzioni organizzative ed un aggravio dei ruoli dei magistrati dell’Ufficio in possesso dei requisiti di idoneità, senza che ricorresse una valida giustificazione;

- tali assenze ingiustificate, a prescindere dal rilievo in sede disciplinare, inciderebbero in modo negativo sul parametro in esame, difettando, nello specifico, il requisito – previsto dalla normativa secondaria – dell’*“apprezzabile rispetto del calendario delle udienze e degli impegni prefissati”*.

È evidente che, sul punto, si impone un particolare approfondimento e non v’è dubbio che – proprio come ha fatto il Consiglio Giudiziario – lo scrutinio debba partire dal dato giuridico di riferimento, che si enuclea, per l’appunto, dal capo VIII della circolare CSM sulle valutazioni di professionalità (N. 20691 dell’8.10.2007 e successive modifiche), ove sono indicati i criteri di giudizio in relazione ai singoli parametri di valutazione.

Con specifico riferimento alla diligenza, dal punto 4 si ricava la *regula iuris* per cui il giudizio sulla diligenza è positivo quando sussistono alcune condizioni e segnatamente:

- il rispetto del calendario delle udienze e degli impegni prefissati;
- l’osservanza dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti o comunque per il compimento delle attività giudiziarie;
- la partecipazione alle riunioni;
- l’adempimento dei compiti di direzione amministrativa.

Se difetta una di queste condizioni, il giudizio è “carente” e, come si è visto, il Consiglio Giudiziario ha ritenuto che difettesse la prima condizione tra quelle indicate dalla circolare ovvero il rispetto del calendario delle udienze e degli impegni prefissati.

Ma, non è tutto.

Va considerato un punto decisivo.

La normativa secondaria non si limita ad indicare le condizioni, che devono sussistere perché il giudizio sia positivo o in mancanza delle quali il giudizio è negativo.

La normativa dà delle indicazioni, per così dire, quantitative e qualitative, che sono fondamentali ai fini dello scrutinio.

Proprio alla stregua di tali indicazioni, il giudizio sulla diligenza è positivo ove:

- il rispetto del calendario delle udienze e degli impegni sia *“apprezzabile”*;
- i termini siano *“generalmente”* osservati;
- la partecipazione alle riunioni sia *“assidua”*.

Né deve sfuggire che, coerentemente con questa impostazione, la normativa prevede che il giudizio sia “carente” solo quando una delle predette condizioni difetti *“significativamente”*.

Queste sono le coordinate da tener presenti per la valutazione in oggetto e da esse non può prescindersi.

V'è da stabilire, pertanto, se, a fronte delle assenze del magistrato in valutazione e di quanto ne è conseguito:

- sia difettata “*significativamente*” la condizione del rispetto del calendario delle udienze e degli impegni;
- o se, invece, tale condizione sia stata sussistente, avendo il rispetto del calendario raggiunto quel livello di “*apprezzabilità*” che secondo la normativa segna la soglia di riferimento.

V'è da chiedersi, allora, cosa debba intendersi per “apprezzabile”.

L’aggettivo, dal punto di vista letterale, sta ad indicare o meglio va a qualificare un’attività o un’opera che è degna di considerazione, ma non è eccelsa.

E, a ben vedere, il senso letterale dell’aggettivo è coerente con l’impostazione sistematica che emerge da una lettura complessiva del citato punto 4 del capo VIII della circolare, poiché ai fini del giudizio positivo:

- non è richiesto che il rispetto del calendario delle udienze e degli impegni sia assoluto, ma, per l’appunto, “*apprezzabile*”;
- non è richiesto che i termini per il deposito dei provvedimenti siano sempre osservati, ma “*generalmente*” osservati;
- quanto alla partecipazione alle riunioni, è richiesta l’“*assiduità*” e, quindi, la costanza o se si vuole la regolarità.

In definitiva, le indicazioni che la normativa secondaria fornisce (“apprezzabile”, “generalmente”, “assiduo”) evocano la necessità di una valutazione complessiva e compiuta e, quindi, la necessità di considerare l’intero quadriennio di riferimento ed anche di apprezzare in concreto l’impatto e le conseguenze che hanno prodotto i due periodi di assenza.

Solo così si può stabilire se il rispetto del calendario delle udienze e degli impegni sia stato “*apprezzabile*” o se la condizione relativa al rispetto del calendario sia difettata “*significativamente*”.

Si deve, in sostanza, saggiare la consistenza e la gravità dell’assenza del magistrato in relazione al requisito prescritto dalla normativa.

Come si è visto, il magistrato si è assentato in due periodi:

- dal 18.10.2021 al 28.10.2021 (giorno del rientro);
- e dal 23.2.2022 al 28.3.2022 (giorno del rientro).

Ed è da subito evidente che, pur trattandosi di assenze ingiustificate – come espressamente le qualifica il legislatore nel citato art. 9 *sexies*, comma secondo –, trattasi di un lasso temporale circoscritto, dieci giorni nel primo periodo e poco più di un mese nel secondo periodo, a fronte

di un quadriennio, in cui, per quanto risulta, il magistrato ha costantemente (con l'eccezione dei due soli periodi qui indicati) partecipato alle udienze ed ai turni prestabiliti.

Quindi, è immediatamente chiaro che si è trattato di assenze ingiustificate, ma non connotate da abitualità.

Per giunta, le Sezioni Unite testé citate, nel tratteggiare la differenza sostanziale tra l'illecito funzionale della sottrazione abituale ed ingiustificata all'attività di servizio, di cui al D. Lgs. N. 109/2006, art. 2, comma 1, lett. r) – laddove vengono in rilievo una condotta non solo ingiustificata, ma anche abituale, che si concreta in un'azione od omissione diretta ad evitare l'attività di servizio – ed il caso che ci occupa, contemplato e regolato dall'art. 9 *sexies*, comma 2, ha chiarito che questo caso afferisce ad:

- un'assenza dall'ufficio che è conseguenza di un'impossibilità a recarvisi per il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde”;
- una condotta “non ... renitente, neghittosa e deliberatamente incurante delle priorità del servizio giustizia ovvero scorretta verso i colleghi, ma una scelta personale riferita al possesso o meno del green pass”.

Quindi, si può far sintesi affermando che l'assenza del magistrato in valutazione, pur essendo ingiustificata, non abbia le connotazioni dell'abitualità, della neghittosità e della deliberata incuranza delle priorità del servizio giustizia e delle esigenze dell'ufficio e dei colleghi.

Questo è l'inquadramento che hanno dato del caso le Sezioni Unite ed il Consiglio lo fa proprio, anche perché, a ben vedere, le specificità del caso enucleate dalle Sezioni Unite trovano, nella fattispecie concreta, significativi riscontri nelle emergenze dell'audizione, ove il magistrato in valutazione, a fronte di specifiche domande formulate dai componenti della quarta commissione, ha fornito coerenti, puntuali e circostanziate delucidazioni in ordine ai due periodi di assenza, chiarendo in particolare che:

- scrisse una lettera al Procuratore, in cui si diceva “*dispiaciuta per quello che era successo*” e formalizzava “*probabilmente in maniera impropria ... una disponibilità*”, offrendosi di assicurare la propria prestazione lavorativa “*se era possibile in altre forme e il Procuratore ritenne ... a ragione, che non fosse prevista una prestazione a domicilio ... che non c'era modo di lavorare da casa ...*”;
- con i colleghi che l'hanno sostituita, la dott.ssa Masiello ha “*mantenuto sempre un buon rapporto, anche durante il periodo dell'assenza*”, fornendo “*anche indicazioni ai colleghi sugli adempimenti da fare*” nonché “*il materiale che ... hanno richiesto*”;
- ha comunicato al dirigente dell'Ufficio “*con certo anticipo ... l'assenza*” ed ha dato indicazioni sui fascicoli che i colleghi avrebbero dovuto trattare, elaborando un

*“prospetto in tal senso”, anche perché “il Procuratore richiese ... di indicare quali erano le pendenze, quali erano i procedimenti più urgenti, le scadenze nel periodo di assenza”;*

- in uno dei due processi più delicati in cui fu sostituita (quello in cui doveva svolgersi, con le forme dell'incidente probatorio, l'audizione di una minore, persona offesa da un reato di violenza sessuale) fu sostituita da altro pubblico ministero specializzato nella materia delle fasce deboli e non era la prima volta che si verificavano sostituzioni in un ambito come quello;
- peraltro, in relazione a quel processo, assicurò la propria reperibilità telefonica;
- in un altro processo delicato e complesso, quello afferente alla bancarotta di Banca Etruria, nel momento in cui si assentò, aveva già *“esaurito tutta l'istruttoria del pubblico ministero, a carico dell'accusa”* ed al rientro tenne personalmente la requisitoria, depositando *“una corposa memoria di circa 52 pagine”*, cui aveva lavorato durante l'assenza;
- a seguito dei due periodi di assenza sopra indicati, riconducibili alla mancanza del *green pass*, non vi sono state altre assenze dal servizio;
- nell'assentarsi, ha *“optato”* per una *“soluzione, che sembrava una possibilità che la normativa offrì”,* ricorrendovi, comunque, per *“ragioni personali, anche di salute, sottese a questo tipo di scelta ... perdere la retribuzione ... è stata questa la mia scelta”;*
- *“Naturalmente la preoccupazione per le esigenze organizzative dell'ufficio c'è stata e proprio per questo”,* nel rientrare in servizio, ha *“cercato veramente in qualunque modo di recuperare ... e c'è stata una ripresa normale del rapporto con i colleghi ... senza strascichi ...”;*
- rientrata in servizio, ha *“fatto davvero del”* suo *“meglio per poter anche recuperare queste assenze”,* dando per esempio la *“disponibilità anche per fare un turno d'urgenza in più ... e questo dovrebbe risultare dagli allegati ... così come ... anche qualche udienza in più ... il Consiglio potrà verificare e riscontrare che numericamente non c'è stato poi uno sbilanciamento di udienze o di turni ...”.*

Risulta, allora, vieppiù evidente, sulla scorta di tali chiarimenti, come i due periodi di assenza del magistrato siano stati, non solo circoscritti temporalmente, ma siano stati anche effettivamente scervi da neghittosità, per cui non sono sintomatici di negligenza o inoperosità o di scarsa sensibilità rispetto alle esigenze dell'ufficio, atteso che il magistrato non ha fatto mancare la propria collaborazione ed il proprio apporto, sia nella fase antecedente alle assenze, fornendo ogni indicazione utile, sia al dirigente che ai colleghi, in ordine ai processi in cui

sarebbe stato necessario sostituirla; sia durante le assenze, avendo assicurato la propria reperibilità telefonica; sia, infine, nella fase immediatamente successiva, sforzandosi di recuperare prima e meglio possibile tutto ciò che v'era da recuperare.

In quest'ottica e per le ragioni sin qui illustrate ed evidenziate, ritiene il Consiglio Superiore che i due periodi di assenza non ostino alla formulazione di un giudizio complessivamente positivo ai fini del superamento della sesta valutazione di professionalità della dott.ssa Masiello, poiché, pur trattandosi di assenze ingiustificate, tutti i parametri di valutazione risultano ampiamente positivi e particolarmente positivi risultano quelli afferenti alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro ed alla laboriosità, per cui – anche alla luce dei chiarimenti resi in sede di audizione – è ragionevole ritenere che quei periodi di assenza siano effettivamente dipesi da una precisa scelta personale, che il magistrato ha ritenuto di poter compiere nel frangente dell'emergenza pandemica, in cui il legislatore contemplava quale conseguenza – a fronte dell'assenza dal servizio – la sola perdita della retribuzione.

Può, in definitiva, concludersi che, alla luce di una valutazione necessariamente globale di tutti gli elementi di giudizio di cui si dispone, i due circoscritti periodi di assenza non ridondano nel senso di determinare una “*carezza significativa*” del parametro della diligenza e che sia soddisfatta la condizione dell'apprezzabile rispetto del calendario delle udienze e degli impegni, tanto più che, non solo risulta decisamente apprezzabile l'attività complessivamente svolta dal magistrato durante il quadriennio di riferimento, ma risulta anche, con specifico riferimento ai due periodi di assenza, che il magistrato ha compiuto un apprezzabile sforzo per contenerne il più possibile le conseguenze.

Tutto ciò premesso, ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti ed alla luce della espletata istruttoria, la dott.ssa Angela MASIELLO, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della sesta valutazione di professionalità;

**delibera**

- di riconoscere alla dott.ssa Angela MASIELLO, magistrato di quinta valutazione di professionalità con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28/7/2022.

## QUINTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'

### Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

Pratica per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

Pratica segretata:

3) - **149/V5/2023** - dott. Giovanni FANTICINI, magistrato di quarta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, già magistrato destinato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione.

**(relatore Consigliere NICOTRA)**

Il Consiglio,

OMISSIS

delibera

- di riconoscere al dott. Giovanni FANTICINI, magistrato di quarta valutazione di professionalità con attuali funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, già magistrato destinato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

## ASSENZE DAL LAVORO

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

Pratica per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

Pratica segretata:

4) - **345/AL/2024** - Dott.ssa Licia PETRELLA, presidente sezione del Tribunale di Milano  
Aspettativa per infermità dal 27/02/2024 al 05/03/2024 ed esclusione dal computo del comporto  
(**relatore Consigliere NICOTRA**)

Il Consiglio,

OMISSIS

delibera

il collocamento in aspettativa per infermità della dott.ssa Licia PETRELLA, Presidente di Sezione del Tribunale di Milano, per il periodo dal 27/02/2024 al 05/03/2024, con esclusione del periodo di assenza dal computo del periodo di comporto.

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

Pratica per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

Pratica segretata:

5) - **456/AL/2024** - Dott.ssa Emanuela PORCU, giudice del Tribunale di Milano  
Aspettativa per infermità ed esclusione dal computo del comporta dal 22/02/2024 al 06/04/2024  
(**relatore Consigliere NICOTRA**)

Il Consiglio,

OMISSIS

delibera

il collocamento in aspettativa per infermità, a domanda, della dott.ssa Emanuela PORCU, giudice del Tribunale di Milano, per il periodo dal 22/02/2024 al 06/04/2024, con esclusione del periodo di assenza dal periodo di comporta.

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

Pratica per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

Pratica segretata:

6) - **410/AL/2024** - Dott.ssa Stefania Maria MININNI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce

Aspettativa per infermità ed esclusione dal computo del comportamento per il periodo dall'11/04/2024 al 10/05/2024

**(relatore Consigliere ECCHER)**

Il Consiglio,

OMISSIS

delibera

- il collocamento in aspettativa per infermità, a domanda, della dott.ssa Stefania Maria MININNI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, per il periodo dall'11/04/2024 al 10/05/2024 con esclusione dell'intero periodo di assenza dal periodo di comportamento.

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

Pratica per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

Pratica segretata:

7) - **374/AL/2024** - Dott.ssa Eleonora LOMBARDI, giudice del Tribunale di Roma  
Conferma aspettativa per infermità ed esclusione dal computo del comparto per il periodo dall'08/04/2024 al 08/05/2024

**(relatore Consigliere CARBONE M)**

Il Consiglio,

OMISSIS

delibera

- la conferma dell'aspettativa per infermità per il periodo dall'8/04/2024 all'8/05/2024 (già in aspettativa dal 04/09/2023) della dott.ssa Eleonora LOMBARDI, giudice del Tribunale di Roma, con esclusione dell'intero periodo dal computo del comparto. Delibera, inoltre, il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura dal 05/11/2023 e l'invio della comunicazione alla Terza Commissione per quanto di competenza.

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

Pratica per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

Pratica segretata:

8) - **465/AL/2024** - Dott.ssa Barbara BORTOT, presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Venezia

Conferma aspettativa per infermità ed esclusione dal computo del comporto dal 23/04/2024 al 15/07/2024

(relatore Consigliere **CARBONE M**)

Il Consiglio,

OMISSIS

delibera

la conferma dell'aspettativa per infermità della dott.ssa Barbara BORTOT, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Venezia, per il periodo dal 23/04/2024 al 15/07/2024 (già in aspettativa dal 23/02/2024), con esclusione del periodo di assenza dal computo del periodo di comporto. Delibera, inoltre, il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura dal 24/04/2024 e il contestuale richiamo in ruolo dal 16/07/2024 nella stessa sede e con le medesime funzioni.

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

Pratica per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

Pratica segretata:

9) - **430/AL/2024** - Dott.ssa Daniela LOCOCO, consigliere della Corte di Appello di Firenze  
Aspettativa per infermità ed esclusione dal computo del periodo per il periodo dal 26/03/2024 al 10/05/2024

**(relatore Consigliere CILENTI)**

Il Consiglio,

OMISSIS

delibera

il collocamento in aspettativa per infermità della dott.ssa Daniela LOCOCO, consigliere della Corte di Appello di Firenze, per il periodo dal 26/03/2024 al 10/05/2024, con esclusione del periodo di assenza dal computo del periodo di computo.

## CESSAZIONI

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

Pratica per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonchè di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

Pratica segretata:

10) - **79/CE/2024** - Dott.ssa Silvia LAROCCA, consigliere della Corte di Appello di Roma  
Pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 , comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335  
(**relatore Consigliere NICOTRA**)

Il Consiglio,

OMISSIS

delibera

- di riconoscere la sussistenza dei presupposti per il diritto alla pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore della dott.ssa Silvia Larocca, consigliere della Corte d'appello di Roma, previa sua cessazione dall'Ordine Giudiziario dalla data di emissione del decreto con cui il Ministro della Giustizia recepisce la presente delibera consiliare.

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

Pratica per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

Pratica segretata:

11) - **11/CE/2024** - Dott.ssa Eleonora LOMBARDI, giudice del Tribunale di Roma.  
Pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 , comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335  
**(relatore Consigliere CILENTI)**

Il Consiglio,

OMISSIS

delibera

- di riconoscere la sussistenza dei presupposti per il diritto alla pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della L. 8.8.1995 n. 335, in favore della dott.ssa Eleonora LOMBARDI, giudice del Tribunale di Roma, previa sua cessazione dall'ordine giudiziario dalla data di emissione del decreto con cui il Ministro della Giustizia recepisce la delibera consiliare, ai sensi della normativa su citata.”

**DISPENSE DAL SERVIZIO**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

Pratica per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

Pratica segretata:

12) - **1/DS/2024** - Dott.ssa Silvia LAROCCA, consigliere della Corte di Appello di Roma.  
Procedura di dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 3 R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511.

**(relatore Consigliere NICOTRA)**

Il Consiglio,

OMISSIS

delibera

- di archiviare la pratica di dispensa dal servizio aperta, ai sensi dell'art. 3 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, nei confronti della dott.ssa Silvia Larocca, stante la sopraggiunta definizione del distinto procedimento per l'accertamento dell'inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 335/95.

**RICORSI GIURISDIZIONALI**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

Pratica per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

Pratica segretata:

13) - **1/RC/2024** - Dott. Giuseppe ARTINO INNARIA: ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, con richiesta di misure cautelari ex art. 55 co. 10 c.p.a. della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 dicembre 2023 (144/V6/2022), con la quale è stato adottato giudizio negativo nei confronti del ricorrente per la sesta valutazione di professionalità con invito al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Bologna di procedere a rivalutazione per il periodo dal 23.12.2021 al 23.12.2023.

Motivi aggiunti al ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 dicembre 2023.

**(relatore Consigliere NICOTRA)**

Il Consiglio,

OMISSIS

delibera

- di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio dal dott. Giuseppe ARTINO INNARIA anche in relazione al ricorso per motivi aggiunti chiedendo il rigetto dello stesso;

- di dare comunicazione al Ministero della Giustizia – Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale dei magistrati – della delibera adottata.

14) - **7/RC/2021** - - Dott.ssa Maria Pia BIANCHI: ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera consiliare in data 23 giugno 2021, con la quale è stato disposto il mancato superamento, per valutazione non positiva, della quinta valutazione di professionalità con decorrenza dal 24.02.2017, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

- sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1046 del 20 gennaio 2023 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla dott.ssa BIANCHI avverso la delibera consiliare del 23 giugno 2021;

- sentenza del Consiglio di Stato n. 3241 del 9 aprile 2024 con la quale è stato accolto l'appello interposto dalla dott.ssa BIANCHI avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1046 del 20 gennaio 2023.

**(relatore Consigliere CARBONE)**

Il Consiglio,

- vista la sentenza n. 3241 in data 9 aprile 2024 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello interposto dalla dott.ssa Maria Pia BIANCHI avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1046/2023, pronunciata nell'ambito del giudizio introdotto dalla ricorrente per l'annullamento della delibera del C.S.M. data 23 giugno 2021, e per l'effetto ha caducato la predetta delibera, facendo salvo l'ulteriore esercizio del potere da parte dell'Amministrazione;

delibera

- di prendere atto della sfavorevole sentenza del Consiglio di Stato n. 3241 del 9 aprile 2024, come in parte motiva.



**QUINTA COMMISSIONE**  
**CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI**  
**ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO**

**INDICE**

<b>CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI .....</b>	<b>1</b>
1.- Fasc. n. 75/CO/2022. Conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di TERNI - vac. 01/01/2023 - dott.ssa Rosanna Ianniello - pubblicato con bollettino n. 23861 del 22/12/2022.....	1
Proposta A – in favore della dott.ssa Emilia FARGNOLI (votanti i consiglieri Mazzola, Carbone E., D’Auria – astenuto il consigliere Bianchini). Relatore: cons. MAZZOLA..	2
Proposta B – in favore del dott. Alessandro PEPE (votanti i consiglieri Mirenda, Cosentino – astenuto il consigliere Bianchini). Relatore: cons. MIRENDA.....	19
Concerto in favore della dott.ssa Emilia Fagnoli e del dott. Alessandro Pepe.....	51
2.- Fasc. n. 81/CO/2022. Conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di LECCO - vac. 09/06/2023 - dott. Ersilio Secchi - pubblicato con bollettino n. 23861 del 22/12/2022.....	53
Proposta A – in favore del dott. Marco TREMOLADA (votanti i consiglieri Mazzola, Bianchini, D'Auria, Carbone E. – assente il consigliere Mirenda). Relatore: cons. MAZZOLA .....	54
Proposta B – in favore del dott. Patrizio GATTARI (votante il consigliere Cosentino – assente il consigliere Mirenda). Relatore: cons. COSENTINO.....	68
Concerto in favore del dott. Marco Tremolada e del dott. Patrizio Gattari. ....	92
3.- Fasc. n. 33/CO/2023. Conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di TRAPANI - vac. 01/06/2023 - dott. Andrea Genna, pubblicato con bollettino n. 12349 del 21.06.2023.....	93
Proposta A – in favore della dott.ssa Gabriella DI MARCO (votanti i consiglieri Bianchini, Carbone E., Mazzola – assente il consigliere Mirenda). Relatore: cons. BIANCHINI.....	94

Proposta B – in favore della dott.ssa Alessandra CAMASSA (votanti i consiglieri Cosentino, D’Auria – assente il consigliere Mirenda). Relatore: cons. COSENTINO 132	
Concerto in favore della dott.ssa Gabriella Di Marco e della dott.ssa Alessandra Camassa.	
.....	172
<b>CONFERIMENTO UFFICI SEMIDIRETTIVI.....</b>	<b>174</b>
1.- Fasc. n. 3/SD/2022. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione C.A. CATANIA - vac. 18.02.2022 - settore penale - dott. Rosario Cuteri - pubblicato con bollettino n. 6218 del 25.03.2022. ....	174
Proposta A – in favore del dott. Sebastiano MIGNEMI (votanti i consiglieri Cosentino, D’Auria, Carbone E. e Mirenda – astenuto il consigliere Mazzola). Relatore: cons. COSENTINO.....	175
Proposta B – in favore della dott.ssa Tiziana CARRUBBA (votante il consigliere Bianchini – astenuto il consigliere Mazzola). Relatore: cons. BIANCHINI.....	191
2.- Fasc. n. 39/SD/2022. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione C.A. VENEZIA - vac. 25.01.2023 - settore civile - dott. Giovanni Callegarin - pubblicato con bollettino n. 16128 del 16/09/2022 - Relatore: cons. MAZZOLA.....	209
Proposta, all'unanimità dei presenti, in favore della dott.ssa Caterina PASSARELLI (assente il consigliere Mirenda). ....	210
3.- Fasc. n. 53/SD/2022. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto del Tribunale di ASTI - vac. 09.02.2023 - dott. Vincenzo Paone - pubblicato con bollettino n. 16128 del 16/09/2022 - Relatore: cons. MIRENDA.....	222
Proposta, all'unanimità, in favore della dott.ssa Laura DEODATO.....	223
4.- Fasc. n. 59/SD/2022. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione C.A. POTENZA - vac. 01/04/2023 - settore penale - dott. Pasquale Raffaele Materi - pubblicato con bollettino n. 23862 del 22/12/2022. ....	238
Proposta A – in favore della dott.ssa Lucia CASALE (votanti i consiglieri Mirenda, Bianchini, Cosentino – astenuto il consigliere Carbone E.). Relatore: cons. MIRENDA .....	239
Proposta B – in favore del dott. Cataldo Carmine COLLAZZO (votanti i consiglieri Mazzola, D'Auria – astenuto il consigliere Carbone E.). Relatore: cons. MAZZOLA	265

5.- Fasc. n. 7/SD/2023. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Avvocato Generale presso la Corte di Appello di PALERMO - vac. 20/07/2023 - dott.ssa Annamaria Palma Guarnier, pubblicato con bollettino n. 6435 del 06.04.2023.....	276
Proposta A – in favore del dott. Sergio BARBIERA (votanti i consiglieri Bianchini, Mazzola, Carbone E., D'Auria – assente il consigliere Mirenda). Relatore: cons. BIANCHINI.....	277
Proposta B – in favore della dott.ssa Roberta BUZZOLANI (votante il consigliere Cosentino – assente il consigliere Mirenda). Relatore: cons. COSENTINO .....	322
6.- Fasc. n. 8/SD/2023. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Avvocato Generale presso la Corte di Appello di VENEZIA - vac. 14/08/2023 - dott. Giancarlo Buonocore, pubblicato con bollettino n. 6435 del 06.04.2023 - Relatore: cons. COSENTINO.....	354
Proposta, all'unanimità dei presenti, in favore del dott. Nicola PROTO (assente il consigliere Mirenda).....	355
7.- Fasc. n. 10/SD/2023. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione della Corte di Appello di SALERNO - vac. 20/09/2023 - settore civile - dott. Bruno De Filippis, pubblicato con bollettino n. 6435 del 06.04.2023 - Relatore: cons. D'AURIA.....	389
Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Vito COLUCCI.....	390
<b>CONFERMA NELLE FUNZIONI DIRETTIVE .....</b>	<b>413</b>
1.- Fasc. n. 11/QD/2023. Dott. Antonello Maria FABBRO - Presidente del Tribunale di TREVISO. Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006 (N.L.P. – uscito O.G.) - Relatore: cons. CARBONE E. ....	413
<b>CONFERME NELLE FUNZIONI SEMIDIRETTIVE .....</b>	<b>415</b>
1.- Fasc. n. 11/QS/2023. Dott.ssa Fabrizia PIRONTI DI CAMPAGNA - Presidente di Sezione presso il Tribunale di MILANO. Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 160/2006 (parere favorevole alla conferma) - Relatore: cons. CARBONE E. ....	415
2.- Fasc. n. 25/QS/2023. Dott.ssa Rita RIGONI - Presidente di Sezione presso la Corte d'Appello di VENEZIA. Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 160/2006 (parere favorevole alla conferma) - Relatore: cons. BIANCHINI .....	417

3.- Fasc. n. 29/QS/2023. Dott.ssa Mariavittoria PAPA - Presidente di sezione lavoro presso la Corte d'Appello di NAPOLI. Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 160/2006 (parere favorevole alla conferma) - Relatore: cons. CARBONE E. .... 419

**CONTENZIOSI AMMINISTRATIVI..... 421**

1.- Fasc. n. 17/AQ/2021. Dott. Giancarlo BIANCHI: ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera del C.S.M. del 6 maggio 2021 con la quale è stato conferito l'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione della Corte d'appello di Catanzaro alla dott.ssa Francesca GAROFALO, successivo DM di nomina, della proposta di quinta Commissione, relativi verbali nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con istanza ex art. 116, co 2, cpa avverso le determinazioni del CSM relative alla istanza di accesso della ricorrente (presa atto sentenza TAR Lazio) - Relatore: cons. BIANCHINI..... 421

2.- Fasc. n. 17/AQ/2024. Dott.ssa Gabriella Maria CASELLA: ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento: della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 marzo 2024 con cui è stata nominata Presidente della Corte di Appello di Napoli la dott.ssa Maria Rosaria Covelli; di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto ivi incluso il parere reso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli in ordine alla domanda della ricorrente per la procedura di conferimento; del relativo concerto espresso dal Ministro della Giustizia (costituzione – assente il consigliere Mirenda) - Relatore: cons. COSENTINO..... 422

3.- Fasc. n. 17/AQ/2023. Dott. Giuseppe DI GIORGIO: ricorso al TAR Lazio per l'annullamento della delibera consiliare del 10 maggio 2023 con la quale è stato conferito l'Ufficio semidirettivo di Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte di Appello di Bologna al dott. Ciro CASCONI, della proposta di Quinta Commissione, del D.M. di nomina, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali (presa atto sentenza TAR Lazio) - Relatore: cons. CARBONE E..... 466

4.- Fasc. n. 30/AQ/2023. Dott.ssa Roberta BUZZOLANI: ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera CSM in data 26 luglio 2023 con la quale è stato conferito l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento al dott. Giovanni DI LEO (14/CO/2022), della proposta di Quinta Commissione e del relativo DPR di recepimento (presa atto sentenza TAR Lazio) - Relatore: cons. MAZZOLA ..... 467

\*\*\*\*\*

## QUINTA COMMISSIONE

O.D.G. n. 1926

05.06.2024 – Ordinario

### CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI

1.- Fasc. n. 75/CO/2022.

Conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di TERNI - vac. 01/01/2023 - dott.ssa Rosanna Ianniello - pubblicato con bollettino n. 23861 del 22/12/2022.

La Commissione, con tre voti in favore della dott.ssa Emilia FARGNOLI, due voti in favore del dott. Alessandro PEPE ed una astensione, di concerto con il Ministro della Giustizia, propone al Plenum di deliberare:

**Proposta A:** la nomina a **Presidente del Tribunale di Terni**, a sua domanda, della **dott.ssa Emilia FARGNOLI**, magistrato di VI valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione presso il Tribunale di Roma, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

**Proposta B:** la nomina a **Presidente del Tribunale di Terni**, a sua domanda, del **dott. Alessandro PEPE**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Proposta A – in favore della dott.ssa Emilia FARGNOLI (votanti i consiglieri Mazzola, Carbone E., D’Auria – astenuto il consigliere Bianchini). Relatore: cons. MAZZOLA

***Conferimento dell’Ufficio semidirettivo di Presidente del Tribunale di TERNI  
(magistrato uscente dott.ssa Rosanna IANNIELLO, vacanza del 22.12.2022)***

***Relatore Cons. Mazzola***

**1. Premessa.**

Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

BUONOMO Giovanni, **SOCCI Angelo Matteo**, DE MARTIIS Paola, **PATRONE Francesco**, SCIARRILLO Leopoldo, **PEPE Alessandro**, **PANARIELLO Pierluigi**, CENCI Daniele, ADILARDI Giulio, **FARGNOLI Emilia**, ROSETTI Riccardo.

Si rileva, preliminarmente, che:

-i dott.ri BUONOMO Giovanni, DE MARTIIS Paola, CENCI Daniele e ADILARDI Giulio hanno revocato la domanda;

-il dott. SCIARRILLO Leopoldo è stato destinato ad altro incarico direttivo (art. 51 T.U.);

-il dott. ROSETTI Riccardo è stato tramutato a domanda (art. 51 T.U.).

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Si illustra il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (di seguito “T.U.” o “TU”) – secondo l’ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1) Il dott. SOCCI Angelo Matteo (VII valutazione di professionalità)**, nominato con D.M. 31.7.1986, è stato: dall’1.4.1988 pretore presso la Pretura di Terni (successivamente giudice presso il Tribunale di Terni); dal 15.9.2015 consigliere della Corte di Cassazione.

**2.2) Il dott. PATRONE Francesco (VII valutazione di professionalità)**, nominato con D.M. 7.6.1989, è stato: dal 13.7.1990 sostituto procuratore presso il Tribunale di Verbania; dall’8.8.1994 fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia; dall’11.1.2002 giudice del Tribunale di Roma; dal 29.12.2011 fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia; dal 13.4.2015 giudice del Tribunale di Roma.

**2.3) Il dott. PEPE Alessandro (VII valutazione di professionalità)**, nominato con D.M. 3.12.1991, è stato: dal 21.1.1993 giudice del Tribunale di Napoli; dal 31.7.2010 fuori ruolo

quale componente del C.S.M.; dal 24.12.2014 giudice del Tribunale di Napoli; dal 28.7.2016 sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

**2.4)** Il dott. **PANARIELLO Pierluigi** (*VII valutazione di professionalità*), nominato con D.M. 29.9.1992, è stato: dal 17.11.1993 giudice del Tribunale di Terni; dal 7.8.2014 consigliere della Sezione lavoro della Corte di appello Perugia.

**2.5)** La dott.ssa **FARGNOLI Emilia** (*VI valutazione di professionalità*), nominata con D.M. 23.12.1997, è stata: dal 2.5.2000 giudice presso il Tribunale di Latina; dal 17.5.2007 fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia; dal 5.7.2017 giudice presso il Tribunale di Latina; dal 20.12.2017 Presidente di Sezione presso il Tribunale di Roma (delibera consiliare di conferma del 3.5.2023).

### **3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.**

Occorre, in primo luogo, rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858.2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua, nella Parte I sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini. Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato. Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (*artt. 7-13*) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'*art. 7 (funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse)*, con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (*artt. 15-23*) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia d'incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

L'odierna procedura attiene, nella specie, all'incarico di **Presidente del Tribunale di Terni**.

L'*art. 17 T.U.*, riguardo agli uffici direttivi giudicanti di primo grado di piccole e medie dimensioni, tra i quali rientra l'Ufficio a concorso (art. 3, c. III, T.U.), stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Il successivo Capo II del vigente T.U. consegna all'interprete le coordinate del giudizio comparativo. L'*art. 25 T.U.* ne tipizza innanzitutto la finalità, ovvero preporre all'Ufficio il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. Quanto alle attitudini, soccorre l'*art. 26 T.U.*, che impone la valutazione – complessiva e unitaria – degli indicatori contemplati dall'autovincolo consiliare (generali e specifici), attuativi dei parametri di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, d.lgs. n. 160/06, pur nella considerazione dello “*speciale rilievo*” accordato ai secondi. L'*art. 28 T.U.*, sui criteri di valutazione per Uffici direttivi – giudicanti e requirenti – di primo grado di piccole e medie dimensioni prevede che, a tale fine, abbiano “*speciale rilievo*”, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui all'articolo 17 (indicatori specifici per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni) e, tra questi, per i soli Uffici giudicanti, la pluralità delle esperienze.

#### **4. La candidata proposta: la dott.ssa Emilia FARGNOLI.**

Esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione versata in atti, la dott.ssa **Emilia FARGNOLI** risulta senza dubbio il candidato più idoneo al conferimento dell'incarico direttivo, premettendosi sin d'ora che tutti i concorrenti vantano un profilo di merito di ottimo livello, sicché – in relazione a tale parametro – non può che assumersi un giudizio di piena equivalenza. Piena equivalenza tra i candidati può d'altra parte assumersi con riferimento all'indicatore di cui all'*art. 10 T.U.*, risultando le proposte organizzative in atti pertinenti rispetto al posto richiesto.

#### **4.1. Il “merito”.**

*Nominata con D.M. 23.12.1997, è stata: dal 2.5.2000 giudice presso il Tribunale di Latina; dal 17.5.2007 fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia; dal 5.7.2017 giudice presso il Tribunale di Latina; dal 20.12.2017 Presidente di Sezione presso il Tribunale di Roma (delibera consiliare di conferma del 3.5.2023).*

La dott.ssa FARGNOLI ha iniziato la carriera di magistrato il 2.5.2000, quale giudice presso il Tribunale di Latina. Assegnata alla I Sezione civile ha trattato, in particolare, le materie della famiglia, la materia societaria, i diritti reali, le successioni, i diritti della personalità ed i contratti, oltre ai procedimenti cautelari, possessori e di reclamo, la volontaria giurisdizione ordinaria e societaria, i procedimenti camerale in materia di famiglia e societari. Ha svolto altresì le funzioni di giudice tutelare ed ha composto il collegio della Sezione agraria. E' stata inoltre applicata alla trattazione delle controversie in materia di lavoro in grado di appello; ha composto il collegio della sezione fallimentare ed è stata designata come giudice estensore delle sentenze di opposizione a fallimento. Nel periodo feriale ha inoltre composto il collegio penale e ha svolto, per singole udienze, le funzioni di presidente.

Dal 17.5.2007, la candidata proposta è stata collocata fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia. Ha ivi esercitato le funzioni di direttore del servizio disciplinare, di vicecapo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, di direttore generale del personale e della formazione, di direttore generale dei magistrati.

Rientrata in ruolo e riassegnata all'Ufficio di provenienza, dal 5.7.2017, la dott.ssa FARGNOLI ha svolto le funzioni di giudice civile presso il Tribunale di Latina, prima sezione civile, dove ha espletato le funzioni di competenza del presidente della Sezione medesima, competente in materia di famiglia. Ha trattato le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi nei procedimenti di separazione e divorzio iscritti presso il Tribunale, provvedendo alla assunzione dei relativi provvedimenti provvisori ed urgenti; ha svolto funzioni di presidente del collegio. Ha svolto, inoltre, di fatto, le funzioni di Presidente della seconda sezione civile.

Dal 20.12.2017, la dott.ssa FARGNOLI esercita le funzioni di Presidente della IX Sezione civile presso il Tribunale di Roma – ufficio del giudice tutelare –, trattando, in particolare, procedimenti in tema di amministrazione di sostegno, tutela dei minori, interdetti, autorizzazione al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione concernenti il patrimonio di minori, autorizzazione al rilascio del documento valido per l'espatrio, autorizzazione al trapianto di organi tra viventi, autorizzazione della minore all'interruzione volontaria di gravidanza, trattamenti sanitari obbligatori.

Il parere attitudinale specifico del Consiglio Giudiziario in atti è ampiamente positivo (come del resto tutti i pareri ricevuti dalla dott.ssa FARGNOLI nel corso della carriera), attesta equilibrio, solida preparazione professionale, diligenza, laboriosità e precisa che la candidata proposta “...ha sempre dimostrato di possedere un’ottima preparazione professionale, grande capacità organizzativa e spiccata dedizione al lavoro...” e che la stessa “...si è positivamente e validamente profusa nelle attività connesse alla gestione dell’ufficio...”.

#### **4.2. Le “attitudini”.**

Particolarmente elevato risulta il parametro attitudinale riconducibile alla dott.ssa FARGNOLI. Quanto agli indicatori specifici e, in particolare, all’indicatore di cui all’**art. 17, lett. a), T.U.**, la dott.ssa FARGNOLI vanta un percorso professionale ampio e variegato, avendo esercitato – con eccellenti risultati – funzioni giudicanti estese a tutte le materie del settore civile (compresa la volontaria giurisdizione e la materia fallimentare), oltre che al settore del lavoro. La candidata proposta ha d’altra parte esercitato anche le funzioni giudicanti penali, quale componente, del collegio, durante i periodi feriali. Come detto, presso il Tribunale di Latina, la dott.ssa FARGNOLI si è, in particolare, occupata di questioni di stato, diritto di famiglia, successioni, divisioni, contratti, responsabilità professionale, societario, appello lavoro e appello civile vecchio rito. Ha composto il collegio della sezione fallimentare ed è stata designata come giudice estensore delle sentenze in opposizione al fallimento. Ha svolto le funzioni di giudice tutelare ed ha composto il collegio della sezione agraria. Presso il Tribunale di Latina ha altresì svolto le funzioni di competenza del Presidente della prima sezione civile e le funzioni di presidente del collegio della prima sezione civile. Presso la IX Sezione del Tribunale di Roma si è occupata degli affari relativi alla materia del giudice tutelare, in particolare dei procedimenti in tema di amministrazione di sostegno, tutela dei minori, degli interdetti, autorizzazione al compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione concernenti il patrimonio di minori, autorizzazione al rilascio del documento valido per l’espatrio, autorizzazione al trapianto di organi tra viventi, autorizzazione della minore all’interruzione volontaria della gravidanza, trattamenti sanitari obbligatori.

In ordine all’indicatore di cui all’**art. 17, lett. b), T.U.**, la dott.ssa FARGNOLI, come detto, dal 20.12.2017 ricopre l’incarico semidirettivo di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Roma (delibera consiliare di conferme del 3.5.2023).

Già in precedenza la candidata proposta ha esercitato le funzioni presidenziali in materia di famiglia presso il Tribunale di Latina e le funzioni di Presidente della seconda sezione civile. Vanta altresì la stabile presidenza dei collegi.

In qualità di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Roma (come detto, IX sezione civile), sin dall'insediamento, la dott.ssa FARGNOLI ha introdotto misure organizzative funzionali alle esigenze del settore di competenza, introducendo “*best practices*” organizzative che hanno inciso positivamente sull'andamento dell'ufficio. Ha, infatti, stipulato numerosi protocolli da cui si evince l'attenzione volta alla ricerca di soluzioni organizzative in grado di migliorare i servizi resi dal Tribunale. Sulla base di tali attività sono stati raggiunti risultati estremamente positivi, tra cui: la digitalizzazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti iscritti dal 2014, l'omogeneità e la prevedibilità nella risposta liquidatoria del giudice, l'uniformità di indirizzo nella sezione, la rotazione degli incarichi di amministratore di sostegno e di tutore. Particolarmente rilevante è, inoltre, l'istituzione dell'Ufficio per il processo (costituito, presso la IX Sezione civile, da tre strutture funzionali e coordinato dalla stessa candidata proposta). L'organizzazione descritta ha consentito di evitare inflessioni nella produttività media complessiva della Sezione e di potenziare le attività di *back office* di competenza della cancelleria, ha eliminato i ritardi nelle comunicazioni dei provvedimenti. Risulta, peraltro, che la dott.ssa FARGNOLI ha periodicamente e regolarmente indetto le riunioni ex art. 47-*quater* finalizzate al coordinamento e aggiornamento, alla formazione di orientamenti uniformi, alla condivisione dei provvedimenti e delle variazioni tabellari, all'adozione del progetto organizzativo dell'Ufficio per il processo, all'approvazione del criterio tabellare per la composizione delle udienze collegiali, alla risoluzione di questioni organizzative e alla introduzione di innovazioni tecnologiche.

Presso il Tribunale di Roma la candidata ha, inoltre, ricevuto una serie di deleghe organizzative: è stata nominata dal Presidente del Tribunale componente del gruppo di lavoro incaricato di formulare ipotesi di revisione dell'assetto tabellare per il triennio 2023-2025. È stata delegata a presiedere il Comitato Albo CTU. È stata nominata dal presidente della Corte di Appello referente per il distretto riguardo al progetto “*Uffici di prossimità*”. Ha partecipato alle riunioni con i rappresentanti istituzionali del Ministero della Giustizia, della Regione Lazio e di Roma Capitale svolgendo attività di impulso e di coordinamento. È stata nominata componente del Tavolo permanente interistituzionale e di consultazione e confronto per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e dei minori, istituito presso la Presidenza del Tribunale. Ha collaborato alla predisposizione del progetto tabellare del Tribunale di Roma per gli anni 2020- 2022 in relazione alle disposizioni relative alla IX Sezione civile che sono state trasfuse nel documento organizzativo generale del Tribunale di Roma. Ha collaborato, dall'inizio di marzo 2020, con la Presidenza e gli altri Presidenti delle sezioni civili alla predisposizione e all'attuazione di tutti i decreti organizzativi emanati dal Presidente del

Tribunale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ha predisposto il progetto della "*feriale autonoma*" della sezione civile per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Passando all'esame degli "*indicatori generali*", deve osservarsi che il percorso professionale della candidata proposta annovera una relevantissima esperienza fuori ruolo (*art. 13 T.U.*), dal 17.5.2007 al 4.7.2017, presso il Ministero della Giustizia durante la quale la medesima aspirante ha ricoperto incarichi apicali. Il riferimento è, in particolare, alle funzioni di "*Direttore*" del servizio disciplinare, "*Vicecapo di Gabinetto*" del Ministro della Giustizia, "*Direttore generale*" del personale e della formazione e "*Direttore generale*" dei magistrati. Occorre evidenziare che le esperienze svolte dalla dott.ssa FARGNOLI presso il Ministero attengono ad incarichi "*dirigenziali*", che comportano competenze operative per il funzionamento dell'intero apparato amministrativo giudiziario su tutto il territorio nazionale. Trattasi, quindi, di esperienza connotata di rilievo nazionale, della quale si precisano – per ragioni di sintesi – le principali attività. In particolare, nel ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, la candidata ha stabilito la calendarizzazione delle sedute, l'ordine del giorno, i relatori, ha redatto i pareri per le valutazioni di professionalità dei magistrati collocati fuori ruolo presso l'Ente e per gli incarichi direttivi e semidirettivi relativi a domande avanzate dai medesimi magistrati. Presso il Gabinetto del Ministro ha curato e gestito tutti gli atti tipici dell'ufficio di diretta collaborazione e, in occasione di impedimento del Capo di Gabinetto, ha esercitato le funzioni di Capo di Gabinetto "*di fatto*", occupandosi della direzione e del coordinamento del Servizio Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, promuovendo e coordinando il lavoro di cinque magistrati e dei dirigenti amministrativi e dei funzionari addetti al Gabinetto. La dott.ssa FARGNOLI, inoltre, ha esaminato gli esposti indirizzati al Ministero della Giustizia per l'attività dei magistrati, coordinando l'attività di approfondimento conoscitivo ed esaminando i risultati delle istruttorie. Ha, altresì, valutato la proposizione dell'azione disciplinare da parte del Ministro (o la proposta di archiviazione), ha analizzato le sentenze disciplinari con eventuale proposta di presentazione del ricorso per Cassazione, ha esercitato funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti dei referenti interni dell'amministrazione rappresentati dalle articolazioni ministeriali e dei referenti interni; ha diretto e coordinato il Servizio Interrogazioni Parlamentari (4 magistrati addetti al Gabinetto, dirigenti di cancelleria e funzionari giudiziari). Ha ricoperto, inoltre, il ruolo di Direttore generale del personale e della formazione presso il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministro della Giustizia. Si è occupata della procedura per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti, ha diretto il Reparto Disciplina. Ha svolto attività di supporto alla

stesura del codice di comportamento dell'amministrazione giudiziaria. Nello stesso ambito, si evidenzia che la dott.ssa FARGNOLI è stata: componente del gruppo di studio per la depenalizzazione dei reati minori e di rivisitazione dei reati perseguibili a querela e delle misure alternative alla detenzione costituito presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia con D.M. 5.9.2011; delegata dal Capo di Gabinetto a comporre il Tavolo tecnico con il CSM, la Scuola Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia. Con riferimento alle attività internazionali, la candidata proposta ha rappresentato il Ministro della Giustizia al Consiglio GAI a Sopot (Polonia) il 19 luglio 2011, è stata designata a rappresentare il Ministero della Giustizia al seminario di magistrati organizzato dalla Corte di Giustizia Europea su *"l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e le ripercussioni che ne derivano per il sistema giurisdizionale in Europa"* il 15 e 16 novembre 2011 a Bruxelles. La dott.ssa FARGNOLI è stata altresì componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 9 posti di funzionario nel ruolo organico dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali; componente del Comitato scientifico presso l'Istituto Regionale di studi giuridici del Lazio *"Arturo Carlo Jemolo"* per la programmazione delle attività di formazione e selezione dei docenti per i corsi per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, componente del *"Tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili"* istituito presso il Ministero della Giustizia con provvedimento del Capo di Gabinetto del Ministro de 18.10.2021.

## **5. Gli altri aspiranti.**

Si procede, nei paragrafi che seguono, alla breve descrizione del profilo professionale degli altri aspiranti candidati in vista della successiva comparazione con il percorso della dott.ssa FARGNOLI. Quanto, in particolare, alla valutazione delle attitudini e, quindi, delle esperienze valorizzabili come *"indicatori specifici e generali"*, si precisa che la valutazione in parola è stata effettuata prendendo in esame l'intero percorso professionale di ciascuno degli aspiranti, come ricostruito attraverso il fascicolo personale e la complessiva documentazione prodotta ai fini della presente procedura, con espressa indicazione, tuttavia, in questa sede, delle sole esperienze più significative, qui riportate in sintesi per le finalità di stretta comparazione.

### **5.1. Il dott. Angelo Matteo SOCCI.**

*Nominato con D.M. 31.7.1986, è stato: dall'1.4.1988 pretore presso la Pretura di Terni (successivamente giudice presso il Tribunale di Terni); dal 15.9.2015 consigliere della Corte di Cassazione.*

Il dott. SOCCI ha iniziato la carriera di magistrato in data 1.4.1988 come pretore e, successivamente, giudice presso il Tribunale di Terni. Si è ivi occupato sia del settore civile, del settore lavoro e del settore penale. Quale giudice penale ha esercitato le funzioni GIP, le funzioni di presidente del collegio (anche per il riesame). Dal 2007 al 2015 è stato, inoltre, giudice della Corte di Assise.

Dal 15.9.2015, il dott. SOCCI è consigliere presso la Corte di Cassazione, dapprima assegnato alla terza sezione penale e, dal 2016, coassegnato alla settima sezione penale.

Quanto agli “*indicatori specifici*” e, in particolare, all’indicatore di cui all’*art. 17, lett. a), T.U.*, l’aspirante in valutazione vanta una esperienza ampia e completa, avendo il medesimo esercitato, come detto, le funzioni giudicanti di merito di primo grado – sostanzialmente in tutti i settori e funzioni – e le funzioni giudicanti di legittimità (queste ultime nel settore penale).

Quanto all’indicatore di cui all’*art. 17, lett. b), T.U.*, il dott. SOCCI non ha svolto funzioni direttive o semidirettive. Il medesimo aspirante vanta tuttavia la stabile presidenza dei collegi e talune esperienze di collaborazione nella gestione degli Uffici. Con riferimento a queste ultime, si segnala che, presso il Tribunale di Terni, il dott. SOCCI ha elaborato un “*protocollo*” onde organizzare il lavoro secondo uno schema adeguato e condiviso dai colleghi e dal personale amministrativo. Presso la Corte di Cassazione, il medesimo aspirante ha partecipato a tutte le riunioni di carattere organizzativo della Terza sezione penale ed a quelle di cui all’art. 16 della circolare CSM per l’attuazione delle tabelle per il biennio in corso.

Quanto agli “*indicatori generali*” il dott. SOCCI ha rivestito il ruolo di giudice affidatario per il tirocinio dei giudici di pace presso il Tribunale di Terni e, presso la Corte di Cassazione, cura la formazione dei tirocinanti (*art. 11 T.U.*). Esercita le funzioni giudiziarie anche nella giurisdizione tributaria (*art. 13 T.U.*). È stato componente della commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

## **5.2. Il dott. Francesco PATRONE.**

*Nominato con D.M. 7.6.1989, è stato: dal 13.7.1990 sostituto procuratore presso il Tribunale di Verbania; dall’8.8.1994 fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia; dall’11.1.2002 giudice del Tribunale di Roma; dal 29.12.2011 fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia; dal 13.4.2015 giudice del Tribunale di Roma.*

Il dott. PATRONE ha iniziato la carriera di magistrato il 13.7.1990, quale sostituto procuratore presso la Procura di Verbania. Si è ivi occupato dei reati di criminalità comune, di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, di delitti in materia di stupefacenti e contro la pubblica amministrazione nonché, per quanto di competenza, di procedimenti relativi a reati

ambientali ed urbanistici. Nello stesso periodo è stato applicato alla Procura della Repubblica di Novara, sostenendo l'accusa anche in procedimenti di competenza della Corte di Assise.

Dall'8.8.1994, il dott. PATRONE è stato collocato fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Rientrato nel ruolo organico della magistratura, dall'11.1.2002 l'aspirante in valutazione ha prestato servizio presso il Tribunale di Roma con funzioni di giudice del dibattimento, presso la sesta sezione, e successivamente, a partire dal 16.9.2010, con funzioni di GIP/GUP.

Collocato nuovamente fuori ruolo dal 29.12.2011, l'aspirante in valutazione ha svolto, dapprima, le funzioni di capo segreteria del Sottosegretario di Stato alla Giustizia e, poi, funzioni di magistrato addetto al servizio interrogazioni parlamentari presso il Gabinetto del Ministro.

Dal 13.4.2015, il dott. PATRONE presta servizio presso il Tribunale di Roma, con le funzioni di GIP/GUP.

Quanto agli "*indicatori specifici*" e, in particolare, all'indicatore di cui all'*art. 17, lett. a), T.U.*, il dott. PATRONE vanta il pluriennale esercizio delle funzioni giudiziarie, nel settore penale, requirenti e giudicanti (queste ultime sia quale giudice del dibattimento sia quale GIP/GUP).

Quanto all'indicatore di cui all'*art. 17, lett. b), T.U.*, il dott. PATRONE non ha mai ricoperto incarichi direttivi o semidirettivi. Tuttavia, dal novembre 2006 al dicembre 2011 e dall'aprile 2015 ha svolto l'incarico di "*magistrato collaboratore*" della Presidenza del Tribunale di Roma. Nel corso del primo periodo di collaborazione ha seguito, tra il 2009 e il 2011, la predisposizione del piano generale di riorganizzazione del dibattimento penale, che ha portato alla predisposizione di un nuovo progetto volto ad assicurare una maggiore efficienza tanto all'assetto organico quanto ai criteri di distribuzione dei processi da trattare nella fase dibattimentale. Tale progettualità si è concretizzata, in prima battuta, in un generale ripensamento delle regole di assegnazioni sin allora vigenti e nella predisposizione di un nuovo progetto organizzativo, avente come assi portanti: a) l'attribuzione per i reati collegiali di specifiche competenze alle sezioni; b) l'assicurazione, nei processi di maggiore rilevanza, del collegamento fra sostituto "*titolare*" del procedimento e collegio di assegnazione; c) la omogeneizzazione dei carichi di lavoro fra i giudici collegiali e monocratici e tra le diverse Sezioni; d) la predisposizione, attraverso l'ausilio di cancellieri del distretto in possesso di particolari professionalità informatiche, di un apposito *software* di gestione delle assegnazioni dei processi ai vari collegi, vigente sino al 31 dicembre 2018. Non meno importante sul piano organizzativo è stata, d'altra parte, l'attività di predisposizione e gestione del calendario delle udienze ordinarie e delle udienze direttissime, sia monocratiche che collegiali, di tutte le nove

sezioni dibattimentali penali (complessivamente trentatré collegi e circa novanta giudici), nonché dei turni di riserva. Il dott. PATRONE ha seguito, unitamente ad altri colleghi – su incarico della Presidenza del Tribunale –, la predisposizione del progetto tabellare 2017-2019 e del progetto tabellare 2020-2022, con riferimento al settore penale.

Analoga collaborazione è stata e viene, tuttora, assicurata dal dott. PATRONE all'interno dell'ufficio GIP/GUP dove presta servizio, collaborando, costantemente, con la Presidenza nell'analisi delle questioni tabellari che riguardano sia l'elaborazione che l'applicazione delle regole di distribuzione degli affari tra i giudici addetti alla sezione. L'aspirante in valutazione partecipa attivamente a tutte le riunioni indette dall'ufficio, spesso curandone le attività preparatorie. Inoltre, il dott. PATRONE ha svolto funzioni di presidente del primo collegio penale della sesta sezione dibattimentale del Tribunale di Roma per oltre tre anni (dal marzo 2002 ad ottobre 2004 e da maggio a novembre 2006). Da settembre 2019 riveste le funzioni di MAGRIF presso la sezione Gip-Gup del medesimo Ufficio di Roma.

Quanto agli “*indicatori generali*”, il dott. PATRONE vanta rilevanti esperienze fuori ruolo, valorizzabili ai sensi dell'indicatore di cui all'*art. 13 T.U.* In particolare, dall'8.8.1994 al 10.1.2002 è stato collocato fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal 29.12.2011 al 12.4.2015 ha svolto l'incarico di Capo segreteria del Sottosegretario di Stato alla Giustizia. Successivamente ha esercitato le funzioni di magistrato addetto al servizio interrogazioni parlamentari presso il Gabinetto del Ministro. Presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha svolto funzioni di magistrato addetto alla Segreteria Generale ed all'ufficio detenuti e trattamento. Mantenendo le funzioni di Responsabile della Sezione Stampa della Segreteria Generale, dal 1997 è stato responsabile della gestione organizzativa del servizio di “*multivideocomunicazione*” (per i procedimenti a distanza mediante videoconferenza) ed ha esercitato le funzioni di Vicedirettore della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento. Quale Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato ha fornito ausilio diretto al Sottosegretario e ha partecipato, in sua rappresentanza e su sua delega, a convegni e incontri pubblici, curando personalmente lo studio dei disegni di legge e seguendo l'iter parlamentare di quelli assegnati al sottosegretario. Nel corso dell'ultimo periodo come magistrato addetto all'ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia si è occupato del Servizio Interrogazioni Parlamentari. È stato, inoltre, Presidente del Consiglio di Disciplina della Società Subalpina Imprese Ferroviarie di Domodossola – Confine Svizzero (Domodossola, 1993/1994); sostituto giudice sportivo presso la FIGC – Lega Nazionale Dilettanti (dal 1994 al 1999); componente del Giudice di Ultima Istanza antidoping – CONI

(2004/2006); giudice tributario presso la Commissione Tributaria provinciale di Roma dal 2012 a ottobre 2022.

### **5.3. Il dott. Alessandro PEPE (*destinatario dell'altra proposta di Commissione*).**

*Nominato con D.M. 3.12.1991, è stato: dal 21.1.1993 giudice del Tribunale di Napoli; dal 31.7.2010 fuori ruolo quale componente del C.S.M.; dal 24.12.2014 giudice del Tribunale di Napoli; dal 28.7.2016 sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.*

Il dott. PEPE ha iniziato la carriera da magistrato in data 21.1.1993 quale giudice civile presso l'VIII sezione del Tribunale di Napoli, originariamente specializzata in materia "contrattuale" e successivamente destinata alla trattazione della materia condominiale, delle successioni della responsabilità extracontrattuale e delle locazioni. Dal settembre 2009 sino al 31 luglio 2010 è stato assegnato alla Sezione esecuzioni mobiliari, immobiliari e presso terzi. Il dott. PEPE stato, inoltre, applicato al Tribunale di Ariano Irpino per due mesi nel 1994 con funzioni civili e penali, anche di presidente di collegio in sede di dibattimento penale e applicato al Tribunale del Riesame di Napoli in alcuni periodi feriali nel biennio 1995/1997.

Eletto al C.S.M. nel 2010, il dott. PEPE è stato collocato fuori ruolo per l'intera consiliatura, conclusasi nel 2014. Nel corso della stessa è stato presidente e componente della IX Commissione, nonché componente della III, IV, V, VII, VIII e X Commissione, giudice disciplinare, componente del "Comitato di indirizzo" dell'Ufficio Statistico.

Ricollocato in ruolo presso il Tribunale di Napoli, dal 24.12.2014 è stato assegnato alla X sezione civile, competente in materia di controversie contro la P.A. (appalti pubblici, espropriazioni, responsabilità dello Stato per violazione di normativa comunitaria, appelli a sentenze del giudice di pace in materia di contravvenzioni stradali).

Dal 28.7.2016 è in servizio presso la Procura generale della Corte Suprema di cassazione, quale sostituto procuratore generale. Assegnato nell'immediato alle funzioni civili (udienze pubbliche e camerale della II e della III Sezione, ma in alcuni casi anche della I e della V sezione, pareri sui regolamenti di competenza e di giurisdizione), dal febbraio 2019 è anche addetto al servizio disciplinare. Dal 2020 è componente dell'"Ufficio spoglio" per la selezione dei ricorsi assegnati all'adunanza camerale meritevoli di intervento scritto. Dal giugno 2020 è "coordinatore" del gruppo di lavoro per la reingegnerizzazione e gestione del sito internet della Procura generale; dal luglio 2020 è assegnatario di ricorsi civili fissati dinanzi alle Sezioni Unite; da circa un anno è responsabile dei rapporti dell'Ufficio della Procura generale con la Seconda sezione civile della Corte.

Quanto agli “*indicatori specifici*” e, in particolare, all’indicatore di cui all’*art. 17, lett. a), T.U.*, il percorso professionale del dott. PEPE è caratterizzato dall’esercizio di funzioni giudicanti in primo grado, nel settore civile e dall’esercizio delle funzioni di legittimità presso la Procura Generale della Corte di Cassazione (prevalentemente nel settore civile, ma non solo). Ha maturato, negli anni, come già innanzi sintetizzato, una esperienza nella giurisdizione molto ampia e variegata.

Quanto all’indicatore di cui all’*art. 17, lett. b), T.U.*, il dott. PEPE non vanta pregresse esperienze direttive o semidirettive. Il candidato in esame vanta, tuttavia, numerose esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici. Il medesimo aspirante è stato, in particolare, nominato componente della Commissione per la formazione delle tabelle 2006-2008 del Tribunale di Napoli; è stato delegato dal Presidente f.f. del medesimo Ufficio a partecipare alle riunioni operative in vista dell’accorpamento Tribunale-Pretura di Napoli, anche ai fini della gestione di problemi di edilizia giudiziaria. Anche presso la Procura generale, il dott. PEPE ha dimostrato il possesso di capacità organizzativa. Il medesimo aspirante è stato, infatti, nominato magistrato addetto ai rapporti con la Seconda sezione civile; ha svolto la strategica attività di coordinamento del gruppo di lavoro per la reingegnerizzazione ed ammodernamento del sito internet della Procura generale.

Quanto agli “*indicatori generali*” il dott. PEPE vanta la relevantissima esperienza ordinamentale quale componente del CSM (*art. 11 T.U.*). Ha, inoltre, ricoperto numerose volte l’incarico di magistrato collaboratore dei MOT. È stato, altresì, componente del Comitato Scientifico del CSM nel triennio 2000/2003, con il compito di coordinatore del settore civile.

#### **5.4. Il dott. Pierluigi PANARIELLO.**

*Nominato con D.M. 29.9.1992, è stato: dal 17.11.1993 giudice del Tribunale di Terni; dal 7.8.2014 consigliere della Sezione lavoro della Corte di appello Perugia.*

Il dott. PANARIELLO ha iniziato la carriera di magistrato in data 17.11.1993 quale giudice del Tribunale di Terni. Ha ivi esercitato le funzioni di giudice civile, giudice del dibattimento e del riesame penale, giudice del lavoro, giudice delegato ai fallimenti. Dal 2004 ha svolto sia le funzioni di giudice civile sia le funzioni di GIP/GUP (funzioni che ha continuato a svolgere fino al 2014, unitamente a quelle di giudice del dibattimento penale).

Dal 7.8.2014, l’aspirante in valutazione esercita funzioni di secondo grado quale Consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Perugia. Sino al marzo 2018 è stato altresì applicato alla Sezione equa riparazione. Dall’1.10.2022, è stato assegnato provvisoriamente e poi applicato alla Sezione penale.

Quanto agli “*indicatori specifici*” e, in particolare, all’indicatore di cui all’*art. 17, lett. a), T.U.*, nel corso della carriera, il dott. PANARIELLO ha svolto funzioni giudicanti in tutti i settori della giurisdizione, con riguardo alla materia civile, al settore lavoro e alla materia penale, in primo grado ed in appello, acquisendo così una vasta e variegata esperienza.

Quanto all’indicatore di cui all’*art. 17, lett. b), T.U.*, il dott. PANARIELLO non ha mai ricoperto incarichi direttivi e semidirettivi. Ha collaborato attivamente con i Dirigenti degli uffici in cui ha prestato servizio. In particolare, durante l’esercizio di funzioni di GIP/GUP presso il Tribunale di Terni ha collaborato con il Presidente nell’elaborazione dei criteri di assegnazione degli affari, svolgendo, di fatto, le funzioni di “*coordinatore*”. Inoltre, quale Consigliere della sezione lavoro presso la Corte d’Appello di Perugia ha, più volte, presieduto i collegi.

Passando agli “*indicatori generali*”, il dott. PANARIELLO è stato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Perugia dal 1999 al 2001 e dal 2013 al 2016; componente del Comitato Pari Opportunità dal 2008 al 2012 e, dal 2017 al 2021, componente della Commissione Flussi (*art. 11 T.U.*). E’ stato, inoltre, componente della commissione esami d’avvocato negli anni 2006/2007, 2010/2011, 2018/2019 e, nel 2021, è stato Presidente supplente della commissione per il reclutamento del personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di direttore nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, Amministrazione giudiziaria (*art. 13 T.U.*).

## **6. Le ragioni della prevalenza della dott.ssa FARGNOLI.**

La valutazione comparativa dei profili degli aspiranti (tutti, come detto, di ottimo livello), mediante l’esame delle esperienze professionali in base agli indicatori (specifici e generali) consegnati dall’autovincolo consiliare, restituisce la prevalenza della candidata proposta.

L’assoluto rilievo del percorso professionale sin qui maturato dalla dott.ssa FARGNOLI evidenzia, infatti, un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica, ma anche spiccate e comprovate attitudini organizzative e direttive, che la rendono il candidato certamente più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso, sulla base di una complessiva ed unitaria valutazione dei diversi indicatori, generali e specifici, previsti dal T.U. (ed applicabili alla procedura in esame), tenuto conto delle esigenze funzionali da soddisfare (art. 25 T.U.).

La preferenza accordata alla dott.ssa FARGNOLI trova, in particolare, fondamento in almeno tre ordini di ragioni.

In primo luogo, nella valutazione del proficuo esercizio, da parte di quest'ultima, delle funzioni giudicanti. La dott.ssa FRAGNOLI, invero, si è occupata, come detto, quale giudice civile presso il Tribunale di Latina, dell'intero contenzioso civilistico ed ha altresì svolto le funzioni presidenziali nelle udienze di comparizione dei coniugi nei procedimenti di separazione e divorzio. Ha altresì trattato la materia del lavoro, assumendo inoltre, nel periodo feriale, le funzioni giudicanti penali anche quale presidente del collegio.

La prevalenza della dott.ssa FARGNOLI si fonda, in secondo luogo, nella valutazione del proficuo esercizio – unica tra gli aspiranti in comparazione – delle funzioni semidirettive quale Presidente di Sezione civile presso il Tribunale di Roma (a far data dal 20.12.2017 e ancora oggi, oltre cinque anni alla data della vacanza), con gli eccellenti risultati già enunciati nella descrizione del percorso professionale, già oggetto peraltro di conferma quadriennale.

In terzo ed ultimo luogo, rafforzano la preferenza accordata alla candidata proposta – rendendo il relativo percorso professionale invero “*unico*” tra quelli in comparazione – le attività esercitate fuori ruolo (da valutarsi in modo unitario rispetto alle attività giudiziarie, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 26, co.2 T.U.). Nel caso della dott.ssa FARGNOLI tali attività sono, peraltro, connotate da una spiccata vocazione manageriale, avendo la candidata maturato esperienze che attengono ad incarichi dirigenziali e che comportano competenze operative per il funzionamento dell'intero apparato amministrativo giudiziario su tutto il territorio nazionale, particolarmente rilevanti in vista dell'attribuzione del posto a concorso (si pensi all'attività di componente del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia e, ancor di più, all'incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, Direttore generale del personale e della formazione e Direttore generale presso il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministro della Giustizia).

Soltanto il percorso professionale della candidata proposta si giova, pertanto, contestualmente della conoscenza acquisita nel corso di una brillante carriera spesa nell'esercizio di funzioni omologhe a quelle da conferire, oltre che della chiara e incontestabile capacità direttiva acquisita nell'esercizio di funzioni semidirettive presso un ufficio di grandi dimensioni come il Tribunale di Roma, ulteriormente confermata dall'esercizio di funzioni apicali presso il Ministero della Giustizia.

Posto quanto appena precisato, passando alla valutazione dei singoli indicatori e, in particolare, alla valutazione degli “*indicatori specifici*”, deve osservarsi che, in relazione all'indicatore di cui all'*art. 17 lett. a) T.U.*, sussiste equivalenza del percorso professionale della dott.ssa FARGNOLI rispetto a quello degli aspiranti in comparazione (dott.ri SOCCI, PATRONE, PEPE e PANARIELLO): tutti i candidati della presente procedura vantano un percorso

professionale poliedrico ed esteso a diversi settori e materie della giurisdizione ed hanno conseguito risultati brillanti dal punto di vista qualitativo e quantitativo (cfr. i percorsi professionali innanzi sintetizzati). alcuna regola di prevalenza può, pertanto, in concreto trarsi dalla considerazione dell'indicatore in discussione.

Sussiste, invece, l'oggettiva e incontestabile prevalenza della candidata proposta rispetto al parametro di cui all'*art. 17 lett. b) T.U.*

Soltanto la dott.ssa FARGNOLI, invero, vanta l'esercizio delle dette funzioni semidirettive (oggetto, peraltro, di conferma quadriennale), per oltre cinque anni alla data della vacanza, con i risultati eccellenti innanzi descritti. Già prima di tale incarico semidirettivo, la dott.ssa FARGNOLI ha del resto svolto funzioni di coordinamento presso il Tribunale di Latina nei termini già indicati. Di contro, i profili professionali dei candidati in comparazione (dott.ri SOCCI, PATRONE, PEPE e PANARIELLO) sono privi di incarichi direttivi o semidirettivi, vantando gli stessi soltanto esperienze di collaborazione, di certo meno pregnanti delle funzioni semidirettive svolte dalla candidata proposta.

La valutazione attitudinale specifica restituisce, pertanto, la certa prevalenza della dott.ssa FARGNOLI sui dott.ri SOCCI, PATRONE, PEPE e PANARIELLO, risultando in particolare la prima prevalente con riferimento ad un indicatore specifico su due.

L'esame degli "*indicatori generali*" non consente di sovvertire l'argomentata prevalenza attitudinale specifica della candidata proposta, potendo invece trarsi dalla medesima valutazione ulteriore conferma della sicura idoneità della stessa aspirante a ricoprire l'incarico a concorso.

La dott.ssa FARGNOLI, invero, vanta le citate significative esperienze fuori ruolo (*art. 13 T.U.*), caratterizzate dall'esercizio delle funzioni apicali innanzi descritte presso il Ministero della Giustizia. Le esperienze in parola non possono come tali ritenersi recessive rispetto alle pur significative esperienze vantate, sempre sul piano degli indicatori generali, dai candidati in comparazione (cfr. i percorsi professionali innanzi sintetizzati). D'altra parte, gli indicatori specifici hanno uno "*speciale rilievo*" rispetto agli indicatori generali, mentre questi ultimi sono utilizzati quali "*ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale*", secondo il disposto dell'art. 26, c. III e IV del Testo Unico, ragion per cui occorre assicurare agli elementi sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sul punto, v., di recente, TAR Lazio, sentenza n. 500/2023. Cfr. anche CdS 6137/2018, CdS 84/2020, 71/2020.

All'esito delle illustrate comparazioni, effettuate sulla base degli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati e dell'intera documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, deve, pertanto, concludersi che la dott.ssa **Emilia FARGNOLI** è senz'altro la candidata più idonea, per merito ed attitudini, a ricoprire lo specifico posto a concorso.

Tanto premesso, il Consiglio

DELIBERA

la nomina a **Presidente del Tribunale di Terni**, a sua domanda, della **dott.ssa Emilia FARGNOLI**, magistrato di VI valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione presso il Tribunale di Roma, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Proposta B – in favore del dott. Alessandro PEPE (votanti i consiglieri Mirenda, Cosentino – astenuto il consigliere Bianchini). Relatore: cons. MIRENDA

*Conferimento dell'Ufficio direttivo di  
Presidente del Tribunale di Terni  
(magistrato uscente dott.ssa Rosanna Ianniello, vacanza del 22.12.22)  
Rel. Cons.MIRENDA*

**1. Premessa.**

Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati, indicati secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

**BUONOMO Giovanni, SOCCI Angelo, DE MARTIIS Paola, PATRONE Francesco, SCIARRILLO Leopoldo, PEPE Alessandro, PANARIELLO Pierluigi, CENCI Daniele, ADILARDI Giulio, FARGNOLI Emilia, ROSETTI Riccardo**

Si rileva, preliminarmente:

che il dott. Giovanni BUONOMO, la dott.ssa DE MARTIIS e il dott. Daniele CENCI hanno revocato la domanda;

che il dott. SCIARRILLO è stato, nelle more della procedura, destinato ad altro incarico.

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Ciò premesso, si illustra, quindi, il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della Circolare consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1)** Il dott. **Angelo SOCCI**, nominato con D.M. 31.7.1986, è stato dal 1/04/1988 al 14/09/2015 pretore, prima, presso la Pretura e giudice, poi, presso il Tribunale di Terni; dal 15/09/2015 ad oggi è Consigliere della Corte di Cassazione.

**2.2)** Il dott. **Francesco PATRONE**, nominato con D.M. 7.6.89, dal 13.7.1990 al 7.8.1994 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania; dal 8.8.1994 al 10.1.2002 è stato collocato fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia; dall'11.1.2002 al 28.12.2011 giudice del Tribunale di Roma; dal 29.12.2011 12.4.2015

collocato fuori ruolo quale Capo Segreteria presso il Ministero della Giustizia; dal 13.4.2015 è giudice del Tribunale di Roma.

**2.3)** Il dott. **Alessandro PEPE**, nominato con D.M. 3.12.1991, dal 21.1.1993 al 30.7.2010 è stato giudice del Tribunale di Napoli; dal 31.7.2010 al 23.12.2014 collocato fuori ruolo quale componente del C.S.M.; in data 24.12.2014 è stato richiamato in ruolo quale giudice del Tribunale di Napoli; dal 28.7.2016 alla data della vacanza del posto è sostituito procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

**2.4)** Il dott. **Pierluigi PANARIELLO**, nominato con D.M. 29.9.1992, dal 17.11.1993 al 6.8.2014 è stato giudice del Tribunale di Terni; dal 7.8.2014 all'attualità è Consigliere della Sezione Lavoro della Corte di Appello Perugia.

**2.5)** Il dott. **Giulio ADILARDI**, nominato con D.M. 28.11.1996, dal 30.9.1999 è stato giudice del Tribunale di Trento; dall'1.3.2010 al 27.3.2011 giudice del Tribunale di Velletri; dal 28.3.2011 al 23.1.2018 collocato fuori ruolo quale Magistrato segretario del C.S.M.; dal 24.1.2018 è Presidente del Tribunale di Rovereto.

**2.6)** La dott.ssa **Emilia FARGNOLI**, nominata con D.M. 23.12.1997, dal 2.5.2000 al 16.5.2007 è stata giudice civile presso il Tribunale di Latina; dal 17.5.2007 al 4.7.2017 è stata collocata fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia; dal 5.7.2017 al 19.12.2017 giudice civile presso il Tribunale di Latina; dal 20.12.2017 ad oggi è Presidente di Sezione civile presso il Tribunale di Roma.

**2.7)** Il dott. **Riccardo ROSETTI**, nominato con D.M. 23.12.1997, dal 30.9.99 al 22.10.06 è stato pretore, prima, e giudice, dopo, del Tribunale di Isernia; dal 23.10.2006 collocato fuori ruolo presso l'ufficio legislativo del Ministero delle Finanze; dal 4.11.2009 all'11.12.01 collocato fuori ruolo quale esperto giuridico e Capo dell'ufficio legislativo del Ministero per le riforme e le Innovazioni nella p.a.; dal 13.12.2001 al 16.7.2018 giudice del Tribunale di Roma; dal 17.7.2018 alla data della vacanza del posto a concorso è Presidente di Sezione del Tribunale di Civitavecchia.

**3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.**

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui Principi generali, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia d'incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie, l'ufficio di Presidente del Tribunale di TERNI afferisce a un incarico direttivo in un Tribunale che consta di una pianta organica costituita – oltre che dal Presidente – da 1 Presidente di sezione, 17 Giudici, 1 Giudice della sezione lavoro, 13 Giudici onorari di Tribunale.

L'articolo 17, riguardo agli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni, che presentano in pianta organica un numero di Presidenti di Sezione non superiore a cinque, come quello in esame, e gli uffici requirenti presso di essi istituiti (art. 3 TU), stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva:

- le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione;
- le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Tanto considerato, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, il dott. Alessandro PEPE risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.

### **3.1. Parametro del “merito”.**

Nominato con DM 3.12.1991, il dott. PEPE è stato dal 21 gennaio 1993 giudice civile presso la VIII sezione civile del Tribunale di Napoli, originariamente specializzata in materia “contrattuale”, in particolare “appalto, vendita, transazione, mandato, mutuo, comodato, etc..”; nel 1997 la sezione non era più caratterizzata da specializzazione e di conseguenza il dott. PEPE trattava anche la materia condominiale, le successioni ereditarie, la responsabilità extracontrattuale, le locazioni, etc. È stato applicato al Tribunale di Ariano Irpino per due mesi nella primavera del 1994, con svolgimento di funzioni civili e penali; in quel periodo ha svolto anche le funzioni di presidente del collegio. È stato applicato al Tribunale del Riesame di Napoli in alcuni periodi feriali (1995 -1997).

Dal settembre 2009 sino al 31 luglio 2010 è stato assegnato alla sezione che si occupava delle esecuzioni mobiliari, immobiliari e presso terzi.

È stato eletto al C.S.M. nella consiliatura 2010-2014: nel corso della stessa è stato Presidente e componente della IX Commissione, nonché componente della III, IV, V, VII, VIII e X Commissione, giudice disciplinare, componente del “Comitato di indirizzo” dell'Ufficio Statistico.

Dal 24 dicembre 2014, ricollocato in ruolo presso il Tribunale di Napoli, è stato assegnato alla X sezione civile, competente in materia di controversie contro la P.A. (appalti pubblici,

espropriazioni, responsabilità dello Stato per violazione di normativa comunitaria, appelli a sentenze del giudice di pace in materia di contravvenzioni stradali, etc.).

Dal 28 luglio 2016 è in servizio presso la Procura generale della Corte Suprema di Cassazione. Nell'immediato è stato assegnato alle funzioni civili (udienze pubbliche e camerali della II e della III Sezione, ma in alcuni casi anche della I e della V sezione, pareri sui regolamenti di competenza e di giurisdizione), e dal febbraio 2019 è stato anche addetto al servizio disciplinare "prevalente". Dal 2020 è componente dell' "Ufficio spoglio" per la selezione dei ricorsi assegnati all'adunanza camerale meritevoli di intervento scritto; dal giugno 2020 "coordinatore" del gruppo di lavoro per la reingegnerizzazione e gestione del sito internet della Procura generale; dal luglio 2020 assegnatario di ricorsi civili fissati dinanzi alle Sezioni Unite su questioni di rilevanza nomofilattica; da circa un anno responsabile dei rapporti dell'Ufficio della Procura generale con la Seconda sezione civile della Corte.

Quanto al merito, il dott. PEPE è magistrato di grande esperienza e di consolidate capacità professionali e giuridiche, come si evince dai pareri e dalle valutazioni rese nel corso della sua carriera. In particolare, può essere riportato il parere attitudinale espresso all'unanimità dal Consiglio Direttivo della Cassazione in data 11.4.22: *"Questo Consiglio direttivo ha sottolineato la notevolissima preparazione del dott. Pepe, la sua forte propensione all'approfondimento tecnico-scientifico, la quale si è coniugata a una relevantissima laboriosità, che ha anzi sorretto e agevolato. Le notevoli capacità di cui egli è dotato, ha rimarcato il Consiglio direttivo, richiamando il rapporto del Presidente del Tribunale di Napoli, gli hanno consentito, anche in esito alla consiliatura del CSM, di reimmergersi nel lavoro giudiziario padroneggiandone in maniera esemplare i tempi e le difficoltà, di modo che è riuscito ad assicurare sempre una produttività superiore alla media, senza ritardo alcuno, e tempi di definizione di procedimenti complessi anch'essi superiori alla media, tali da meritarsi espressioni di encomio particolare da parte del Presidente del Tribunale. In seno alla Procura generale, si legge nel parere in questione, il suo acume e la schiettezza nell'esporre i suoi ragionati e ragionevoli convincimenti lo hanno reso un interlocutore di rilievo per il miglioramento dell'organizzazione dell'Ufficio, con riguardo anche al settore disciplinare, al punto che l'allora Avvocato generale Salvato gli ha manifestato di essergliene "personalmente e particolarmente grato"*.

Il parere espresso dal Consiglio Direttivo del 24.2.2020 per il conseguimento della settima valutazione di professionalità espressamente richiama la valutazione del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli per il conseguimento della sesta valutazione di professionalità, che concludeva affermando: *«da tutti gli elementi che precedono emerge la figura di un*

*eccellente magistrato in possesso di rilevanti doti di professionalità e di grande equilibrio, nonché munito di una solida preparazione giuridico, di capacità organizzativa e di spirito di sacrificio e di dedizione al lavoro».*

### **3.2. Parametro delle “attitudini”.**

Il parametro delle attitudini relativo al dott. PEPE è particolarmente elevato, alla luce degli indicatori generali e specifici in relazione all'Ufficio oggetto di concorso (Ufficio direttivo di primo grado di piccole e medie dimensioni).

Sul piano degli *indicatori specifici*, e con particolare riferimento *all'art. 17, lettera a), T.U.* (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione) un dato sicuramente rilevante è quello della pluralità di esperienze maturate nei vari settori della giurisdizione.

Il dott. PEPE ha maturato una vasta e approfondita esperienza in vari settori della giurisdizione: in particolare ha esercitato le funzioni giudicanti civili in primo grado per 19 anni e le funzioni requirenti quale sostituto procuratore generale presso la Cassazione per 6 anni e 5 mesi.

In alcune contingenze ha svolto anche funzioni penali in primo grado all'inizio della carriera nel corso delle applicazioni presso il Tribunale di Ariano Irpino e presso il tribunale del riesame di Napoli.

Particolarmente ricca risulta l'esperienza nella funzione requirente di legittimità, anche dinanzi alle Sezioni Unite, che, pur nella diversa prospettiva di pubblico ministero, appare di completamento della complessiva esperienza giudiziaria maturata sia nel settore civile che in quello penale.

Con riferimento alla complessità delle materie trattate nel corso della carriera, il dott. PEPE ha segnalato nell'autorelazione diverse sentenze che sono state oggetto di pubblicazione e di commenti da parte della dottrina.

Presso la Procura Generale della Cassazione il dott. PEPE vanta anche una esperienza nella materia disciplinare.

In relazione a questo impegno, come si legge nel parere attitudinale specifico, lo stesso Avvocato Generale ha riconosciuto che il dott. PEPE è divenuto *“un sicuro punto di riferimento per l'approfondimento e la risoluzione delle questioni quotidianamente sottoposte all'ufficio in materia disciplinare”*.

Quanto all'indicatore di cui *all'art.17, lett. b), T.U.* (pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all'articolo

7, tenendo conto anche della loro durata quali requisiti di validazione, nonché esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici), il dott. PEPPE non può vantare pregresse esperienze direttive o semidirettive in uffici omologhi a quello cui aspira, ma annovera significative esperienze di collaborazione in tutti gli uffici presso i quali è stato assegnato.

Presso il Tribunale di Napoli è stato delegato dal Presidente del Tribunale facente funzioni a partecipare alle riunioni operative in vista dell'accorpamento Tribunale- Pretura di Napoli disposto dal d.lgs.n.51/98 per la gestione dei problemi inerenti all'edilizia giudiziaria.

È stato nominato componente della Commissione per la formazione delle tabelle 2006-2008 del Tribunale di Napoli allo scopo di elaborare il progetto organizzativo dell'allora Presidente del Tribunale di Napoli e di tornare alla semi-specializzazione nel settore civile, abbandonata anni addietro dal precedente dirigente, con la conseguente necessità di risolvere notevoli problemi organizzativi, di valutazione dei flussi di lavoro, di gestione e mobilità del personale.

Anche in seno all'ufficio della Procura generale il dott. PEPE ha dato mostra delle proprie spiccate capacità organizzative. Egli è stato difatti nominato magistrato addetto ai rapporti con la seconda sezione civile, per propiziare un rapporto utile a ricevere tempestivamente i fascicoli da studiare per le udienze e qualsivoglia documento o comunicazione utile allo scopo.

Egli ha poi svolto la strategica attività di coordinamento del gruppo di lavoro per la reingegnerizzazione ed ammodernamento del sito internet della Procura generale, sito che è stato aggiornato, reso più facilmente leggibile e, soprattutto, "popolato" da numerosi documenti di interesse per la vita ed attività dell'Ufficio, ossia dalle relazioni inaugurali, dai discorsi e dagli interventi del Procuratore generale; dalle più rilevanti requisitorie redatte in materia civile e penale; dai vari provvedimenti organizzativi generali in materia disciplinare nonché l'archivio delle massime di archiviazione disciplinare.

Sul piano degli *indicatori generali*, di cui *all'art.8 T.U.*, il candidato ha maturato una esperienza qualitativamente e qualitativamente rilevante nella giurisdizione civile, ma anche penale, di merito e in sede di legittimità nella funzione requirente.

Quanto all'indicatore generale di cui *all'art.11 T.U.* viene certo in rilievo l'eccezionale esperienza presso il C.S.M. nella consiliatura 2010/2014, nel corso della quale il candidato ha maturato una decisiva esperienza nelle conoscenze ordinamentali e nelle competenze organizzative. Egli è stato per un anno Presidente della IX Commissione del CSM, anno nel quale l'offerta formativa del Consiglio ha raggiunto massimi livelli qualitativi e quantitativi, anche per l'importante integrazione dell'approvazione del progetto "European Gaius" per la

formazione professionale in diritto europeo; presso la IX Commissione, il dott. PEPE ha anche gestito la prima fase di trasferimento delle competenze consiliari alla SSM, partecipando ad appositi incontri e riunioni presso il Ministero della Giustizia.

Presso le altre Commissioni del CSM (III, IV, V, VII, VIII) si è occupato di tutte le materie riservate al Consiglio.

Ha quindi avuto modo di affrontare, quale relatore/correlatore, numerosi problemi organizzativi e ordinamentali in una prospettiva ampia e privilegiata.

Ancora, il candidato in rilievo è stato componente del Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura tra giugno 2000 e giugno 2003, da ultimo con compiti di coordinatore del settore civile.

Nel percorso professionale nella giurisdizione ha ricoperto numerose volte l'incarico di magistrato collaboratore di uditori giudiziari, M.O.T. e stagisti.

Da segnalare, infine, l'attività scientifica e formativa, che si caratterizza per la qualità e quantità degli argomenti affrontati e per la compiuta descrizione della quale non può che farsi rinvio alle fonti di conoscenza in atti.

In definitiva, come conclusivamente affermato dal Consiglio Direttivo della Cassazione nel p.a.s. in atti, il dott. PEPE, magistrato di notevole profilo professionale, *“ha dato prova, nell'intera sua vita professionale, di acume organizzativo, capacità d'innovazione, attitudine a rapportarsi proficuamente con i colleghi e col personale amministrativo, nei più disparati settori e in vari contesti, anche internazionali. A tanto si aggiungono l'estrema laboriosità e la solida attitudine all'approfondimento scientifico.”*

#### **4. La comparazione con gli altri candidati.**

L'art. 25 del Testo Unico fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia di preporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del medesimo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori (art. 26, comma 2). Nell'ambito di tale valutazione, tuttavia, la norma puntualizza che “*speciale rilievo*” è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di Ufficio (art. 27). Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

Ciò posto, passando ad applicare i criteri appena richiamati al caso di specie, l'Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Presidente del Tribunale di Terni.

L'articolo 28 del TU, sui criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni, prevede che a tal fine hanno un valore tra loro pari ordinato gli indicatori di cui all'articolo 17.

Si aggiunge, inoltre, che la valutazione del lavoro giudiziario è condotta privilegiando, negli uffici giudicanti, la pluralità delle esperienze.

L'articolo 17, riguardo agli Uffici direttivi di primo grado di piccole e medie dimensioni, stabilisce quali siano gli indicatori specifici di attitudine direttiva (dei quali si è già detto), tutti valutati secondo gli elementi di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Si tratta di tutte quelle esperienze che, per la specificità delle problematiche con le quali il magistrato si deve confrontare, aprono ad uno sguardo più ampio sulla giurisdizione (esperienza in pluralità di settori) o pongono il magistrato davanti alla necessità di affrontare problemi organizzativi complessi (pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, tenuto conto della loro durata e delle esperienze, comunque, di collaborazione con gli uffici).

Per gli uffici direttivi di piccole-medie dimensioni, dunque, che indubbiamente presentano profili di peculiare complessità sul piano dell'organizzazione, si attribuisce un peso specifico allo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive, fermo restando che la relativa valutazione deve essere effettuata con riferimento ai concreti risultati ottenuti nella gestione dell'ufficio o del settore affidato al magistrato in valutazione.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il brillante percorso professionale sin qui maturato dal dott. PEPE evidenzia un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di assoluto spessore, ma anche spiccate e comprovate attitudini organizzative e direttive, che lo rendono il candidato certamente più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico

posto a concorso, il tutto sulla base di una complessiva ed unitaria valutazione dei diversi indicatori, generali e specifici, previsti dal T.U. ed applicabili alla procedura in esame.

Si procede, nei paragrafi che seguono, alla comparazione con gli altri candidati, con la precisazione preliminare che la valutazione comparativa è stata effettuata prendendo in esame l'intero percorso professionale degli aspiranti, come ricostruito attraverso i rispettivi fascicoli personali e la complessiva documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, con espressa indicazione, in questa sede, delle sole esperienze più significative dei candidati – con particolare riferimento a quelle ritenute maggiormente rilevanti sul piano degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel T.U. –, qui riportate per le finalità di stretta comparazione che ha condotto all'individuazione del candidato più idoneo a ricoprire l'ufficio a concorso.

**4.1) Recessivo è, innanzitutto, il profilo riconducibile al dott. Angelo Matteo SOCCI.**

Nominato con DM 31.7.1986, il dott. SOCCI è stato dall'1.04.1988 al 02.01.2000, pretore presso la Pretura di Terni; dal 02.01.2000 al 15.09.2015 è stato giudice presso il Tribunale di Terni nei settori civile, lavoro, volontaria giurisdizione, giudice penale dibattimentale (anche con funzioni di presidente di collegio), presidente del collegio del riesame, GIP.

Dall'8.06.2007 al 14.09.2015 è stato giudice a latere della Corte di Assise.

Dal 15/09/2015 all'attualità è consigliere della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione e dal 1/3/2016 ad oggi coassegnato alla Settima Sezione penale.

Sul piano dell'indicatore specifico di cui *all'art. 17, lettera a), T.U.* (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione), il dott. SOCCI nel corso della carriera si è confrontato sia con il settore civile che con quello penale, come emerge dal suo percorso professionale e ha svolto funzioni sia di merito che di legittimità.

Quanto all'indicatore di cui *all'art. 17, lettera b), T.U.* (pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni e le esperienze di collaborazione), il dott. SOCCI non ha svolto incarichi direttivi e/o semidirettivi. L'intero corso della sua esperienza professionale è, comunque, contrassegnato da attività di collaborazione organizzativa, tutte proficuamente svolte.

Al riguardo il Presidente della Terza sezione penale ha enumerato le seguenti attività, delle quali si dà conto anche nell'autorelazione e nel parere del Consiglio Giudiziario della Corte di appello di Perugia: il dott. Socci ha provveduto alla sostituzione del presidente della Sezione Penale del Tribunale di Terni svolgendo i compiti organizzativi richiesti dall'attività

della Sezione, anche con riferimento al riesame dei provvedimenti cautelari, e presiedendo in diverse occasioni il collegio penale e del riesame, ed, inoltre, è stato il primo giudice presso il Tribunale di Terni ad elaborare un protocollo al fine di organizzare il lavoro secondo uno schema adeguato e condiviso dagli altri operatori giuridici.

Con riferimento a ulteriori esperienze maturate in carriera, di rilievo sul piano degli **indicatori generali**, il dott. SOCCI ha rivestito il ruolo di giudice affidatario per il tirocinio dei giudici di pace, come da incarico del Consiglio Giudiziario, e gestisce i tirocinanti assegnati alla Cassazione (*art.11*).

Ha svolto, per due volte, il ruolo di componente della commissione di esami per gli avvocati.

È autore di una proficua produzione scientifica, quale autore di saggi, note a sentenza e testi (adottati anche a livello universitario), nonché docente e relatore in convegni e seminari.

Si rinvia alle pagine 9 e s.s. dell'autorelazione per l'esame dell'attività di approfondimento scientifico e le numerose pubblicazioni e note a sentenza pubblicate.

Ciò premesso, pur dovendosi sottolineare gli ottimi risultati professionali del dott. SOCCI e la sua solida preparazione, va affermata la prevalenza sullo stesso del dott. PEPE nei termini di seguito precisati.

Per quanto attiene agli indicatori specifici, in relazione *all'art. 17, lettera a), T.U.* (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione), va ricordato come la valutazione delle esperienze nel lavoro giudiziario va effettuata privilegiando negli uffici giudiziari la pluralità delle esperienze.

I candidati in comparazione presentano entrambi un profilo professionale equivalente e completo nel settore giudicante di primo grado, nonché nelle funzioni di legittimità.

Ne discende una sostanziale equivalenza tra i profili in comparazione avuto riguardo all'indicatore in disamina.

Il profilo del dott. PEPE risulta, invece, certi prevalente sul piano dell'indicatore specifico di cui *all'art. 17, lett. b), T.U.* (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici). Entrambi i candidati non hanno esperienze direttive o semidirettive, ma solo il dott. PEPE ha svolto una attività di collaborazione negli uffici cui è stato assegnato che coinvolge più complesse competenze organizzative e conoscenze ordinamentali (delegato per le riunioni sull'accorpamento Tribunale-Pretura di Napoli; componente della Commissione per la formazione delle tabelle 2006-2008 del Tribunale di Napoli; magistrato addetto ai rapporti con

la seconda sezione civile della Cassazione; coordinamento del gruppo di lavoro per la reingegnerizzazione e ammodernamento del sito della Procura Generale).

Di contro, l'esperienza di collaborazione del candidato in comparazione è ben più limitata e circoscritta, come visto illustrando il percorso professionale.

In definitiva, sul piano degli indicatori specifici, può osservarsi che avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. a, T.U. sussiste una sostanziale equivalenza tra i candidati in comparazione ma il candidato proposto risulta prevalente sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. b, T.U.

L'esame degli **indicatori generali** riconducibili ai due candidati in comparazione non offre elementi di valutazione di tale rilievo da renderli idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata ed anzi conferma il giudizio di prevalenza.

Sul piano dell'indicatore generale di cui **all'art. 8 T.U.** entrambi candidati vantano una pluralità di esperienze nei vari settori della giurisdizione, ottima qualità del lavoro giudiziario svolto e risultati conseguiti, per come attestati dai pareri emessi nel corso delle rispettive carriere.

Entrambi i candidati sono stati magistrati collaboratori per il tirocinio dei m.o.t. o dei giudici di pace e tirocinanti.

Il profilo del dott. PEPE risulta, di contro, nettamente prevalente quanto alle esperienze ordinamentali e organizzative (*art. 11 T.U.*), in forza della sua attività quale componente del CSM nella consiliatura 2010/2014, nonché quale componente del Comitato Scientifico del CSM, anche con compiti di coordinatore del settore civile.

Nell'ottica dell'acquisizione di competenze utili alla funzione giudiziaria direttiva, il dott. PEPE ha acquisito, in particolare, nell'esperienza presso il CSM ampie e approfondite conoscenze della normativa ordinamentale in tutta la sua complessità, delle modalità di gestione e di organizzazione di tutta la giurisdizione non limitate a settori o ambiti territoriali particolari, ma estese a tutte le tipologie di uffici giudiziari e a tutte le problematiche che ivi possono determinarsi.

In definitiva, considerando l'elevato profilo di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva ed integrata degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza del dott. PEPE sul dott. SOCCI.

#### **4.2) Recessivo è anche il profilo del dott. Francesco PATRONE.**

Nominato con D.M. 7.6.89, il candidato è stato dal 13.7.1990 al 7.8.1994 sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Verbania, occupandosi, tra l'altro, di indagini

relative a delitti di criminalità organizzata, di delitti in materia di stupefacenti e contro la pubblica amministrazione nonché, nelle materie allora di competenza pretorile, di procedimenti relativi a reati ambientali ed urbanistici. Nello stesso periodo è stato applicato presso la Procura della Repubblica di Novara, sostenendo l'accusa anche in procedimenti di competenza della Corte di Assise.

Dall'8.8.1994 al 10.1.2002, è stato collocato fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dove ha svolto funzioni di magistrato addetto alla Segreteria Generale ed all'ufficio detenuti e trattamento. Sempre presso quell'ufficio, dal 1997, pur mantenendo le funzioni di Responsabile della Sezione Stampa della Segreteria Generale, ha esercitato le funzioni di Vicedirettore dell'allora Ufficio Centrale dei detenuti e del trattamento.

Dall'11.1.2002 al 29.12.2011 ha prestato servizio presso il Tribunale di Roma con funzioni di giudice penale presso la sesta sezione dibattimentale e successivamente, a partire dal 16.9.2010, con funzioni di Gip-Gup.

Il dott. PATRONE ha svolto le funzioni di presidente del primo collegio della sesta sezione dibattimentale penale del Tribunale di Roma per circa tre anni (da marzo 2002 a ottobre 2004 e da maggio a novembre 2006).

È stato quindi nuovamente collocato fuori ruolo dal 29.12.2011 al 12.4.2015 presso il Ministero della Giustizia, dove ha svolto, dapprima, funzioni di Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato alla Giustizia e, poi, funzioni di magistrato addetto al servizio interrogazioni parlamentari presso il Gabinetto del Ministro.

Dal 13.4.2015 alla data della vacanza del posto a concorso presta servizio presso il Tribunale di Roma, esercitando le funzioni Gip-Gup.

Sul piano dell'indicatore specifico di cui *all'art. 17 lett. a) T.U.* (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione), il dott. PATRONE ha sempre svolto funzioni nel settore penale: dapprima per circa 4 anni e 1 mese quale sostituto procuratore, poi quale giudice per complessivi 17 anni e 6 mesi alla data della vacanza, garantendo sempre tempi celeri di definizione dei procedimenti ed elevata produttività.

L'esperienza complessiva di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura è durata 10 anni e 8 mesi circa.

Con riferimento all'indicatore specifico di cui *all'art. 17 lett. b) T.U.* (pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni e le esperienze di collaborazione), il dott. PATRONE da sempre assicura un'attiva di collaborazione

all'organizzazione degli uffici cui è destinato, mettendo a disposizione dei dirigenti e dei colleghi la sua vasta esperienza maturata sia nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali che in quelle amministrative fuori ruolo.

Dal novembre 2006 al dicembre 2011 e, dopo la seconda parentesi fuori ruolo, dall'aprile 2015 ad oggi, ha svolto l'incarico di magistrato collaboratore della Presidenza del Tribunale. Nello svolgimento dell'incarico il dott. PATRONE si è occupato: della predisposizione dei calendari delle udienze dibattimentali penali monocratiche e collegiali; delle questioni tabellari in materia penale; degli interPELLI per la mobilità interna; della predisposizione dei turni feriali per le sezioni dibattimentali penali; delle questioni inerenti alla ripartizione della competenza interna per i procedimenti penali tra la sede centrale del Tribunale e la ex sede distaccata di Ostia. Nel corso del suo primo periodo di collaborazione con la Presidenza del Tribunale il dott. PATRONE ha seguito, personalmente, tra il 2009 e il 2011 la predisposizione del piano generale di riorganizzazione del dibattimento penale che ha portato alla predisposizione di un nuovo progetto volto ad assicurare una maggiore efficienza tanto all'assetto organico quanto ai criteri di distribuzione dei processi da trattare nella fase dibattimentale.

Il dott. PATRONE si è occupato dell'attività di predisposizione e gestione del calendario delle udienze ordinarie e delle udienze direttissime, sia monocratiche che collegiali, di tutte le nove sezioni dibattimentali penali (complessivamente 33 collegi e circa 90 giudici), nonché dei turni di riserva.

Ha seguito, unitamente ad altri colleghi – su incarico della Presidenza del Tribunale - la predisposizione del progetto tabellare 2017-2019 e del progetto tabellare 2020-2022, concernente il settore penale.

Analoga collaborazione è stata e viene, tuttora, assicurata dal dott. PATRONE nell'ufficio gip-gup dove presta servizio.

Sul piano degli **indicatori generali** e, innanzitutto, di quello di cui **all'art.8 T.U.**, il dott. PATRONE ha maturato esperienza nel settore penale, inizialmente nella funzione requirente e, quindi, in quella giudicante.

Il candidato segnala nell'autorelazione di aver partecipato a numerose esperienze di carattere scientifico in ragione della sua specifica esperienza e professionalità nel settore penale sostanziale e processuale e nel settore penitenziario (quale componente di gruppi di lavoro interministeriale, di Commissione di studio, di Comitati Scientifici, di cui alle pagg. 14 e ss. dell'autorelazione).

Dal settembre 2019 è MAGRIF per il settore penale.

Sempre in materia di diritto penale e penitenziario, il candidato segnala nell'autorelazione anche una ricca attività scientifica quale relatore o docente in convegni o incontri di studio e in pubblicazioni.

Significativa è l'attività extragiudiziaria svolta dal dott. PATRONE (*art.13 T.U.*) nel periodo di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia: in particolare, ha avuto la responsabilità, in qualità di vicedirettore dell'attuale Direzione generale detenuti e trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), delle materie della gestione dei detenuti sotto il profilo sanitario e della gestione organizzativa del servizio sanitario penitenziario; ha ricoperto il ruolo di responsabile della gestione organizzativa del Servizio Multivideocomunicazione (c.d. procedimenti a distanza mediante videoconferenza) sin dall'entrata in vigore della legge n. 11 del 1998; ha svolto (dal 29.12.11 al 28.4.13) le funzioni di Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato alla Giustizia (per una compiuta analisi dell'attività svolta si rinvia alle pagg. 11 e ss. dell'autorelazione).

Venendo alla comparazione con il dott. PEPE, deve ritenersi la sicura prevalenza del profilo di quest'ultimo in relazione al posto a concorso oggetto di questa procedura nei termini di seguito precisati.

Per quanto attiene agli indicatori specifici, in relazione *all'art. 17, lettera a), T.U.* (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione), si deve ricordare come ai sensi dell'art. 28 TU la valutazione delle esperienze nel lavoro giudiziario vada effettuata privilegiando negli uffici giudiziari la pluralità dei settori e delle materie trattate considerando anche la "*durata delle esperienze quale requisito di validazione*".

Il dott. PATRONE ha un percorso professionale caratterizzato dallo svolgimento di funzioni nel solo settore penale, sia requirenti che giudicanti di primo grado, ma non ha mai svolto funzioni civili.

Il dott. PEPE si è occupato per molti anni delle materie civilistiche, svolte in primo grado e anche nella funzione requirente di legittimità e ha anche, indubbiamente, una esperienza di sicuro rilievo che è, per l'appunto, quella data svolgimento delle funzioni di legittimità, assente nel curriculum del candidato in comparazione.

Già da quanto esposto discende la prevalenza, sotto il profilo dell'indicatore specifico in rilievo, del dott. PEPE.

Ulteriore elemento che rafforza tale prevalenza è data dall'effettivo più prolungato esercizio delle funzioni giudiziarie che milita, al netto del periodo di collocamento fuori ruolo, in favore del candidato proposto.

Una sostanziale equivalenza si riscontra, invece, avuto riguardo all'indicatore specifico di cui *all'art. 17, lett. b), T.U.* (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici).

Entrambi i candidati, infatti, non hanno mai ricoperto incarichi direttivi o semidirettivi, ma hanno avuto importanti esperienze di collaborazione negli uffici. Il dott. PATRONE ha svolto il ruolo di magistrato collaboratore della Presidenza del Tribunale ed ha svolto in tale veste le attività sopra riferite.

Il dott. PEPE, di contro, ha svolto una importante attività di collaborazione negli uffici cui è stato assegnato, che ha necessitato di complesse competenze organizzative e conoscenze ordinamentali quale magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Napoli a partecipare alle riunioni operative in vista dell'accorpamento Tribunale- Pretura di Napoli disposto dal d.lgs.n.51/98, per la gestione dei problemi inerenti all'edilizia giudiziaria, magistrato componente della Commissione per la formazione delle tabelle 2006-2008 del Tribunale di Napoli, magistrato addetto ai rapporti con la seconda sezione civile della Cassazione, magistrato addetto al coordinamento del gruppo di lavoro per la reingegnerizzazione e ammodernamento del sito della Procura Generale.

In definitiva i profili dei candidati in comparazione risultano equivalenti sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. B, T.U., ma una decisa prevalenza del candidato proposto si registra sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. A, T.U.

Una volta affermata tale prevalenza l'esame degli **indicatori generali** non appare idonea a smentirla ed, anzi, la conferma.

Ed, infatti, quanto alle esperienze ordinamentali e organizzative (*art. 11 T.U.*) che certo assumono sicuro rilievo ai fini della proficua gestione di un posto quale quello a concorso il profilo professionale del dott. PEPE prevale su quello del dott. PATRONE, per aver il primo maturato importanti esperienze ordinamentali di ampio respiro quale componente del CSM nella consiliatura 2010/2014, nonché quale componente del Comitato Scientifico del CSM.

Nell'ottica dell'acquisizione di competenze utili alla funzione giudiziaria direttiva, il dott. PEPE, quindi, ha acquisito nell'esperienza presso il CSM ampie e approfondite conoscenze della normativa ordinamentale in tutta la sua complessità, delle modalità di gestione e di organizzazione di tutta la giurisdizione non limitate a settori o ambiti territoriali particolari, ma

estese a tutte le tipologie di uffici giudiziari e a tutte le problematiche che ivi possono determinarsi.

D'altra parte, l'esperienza professionale maturata dal dott. PATRONE fuori dal ruolo organico della magistratura (**art.13**) ha riguardato incarichi importanti anche in uffici di diretta collaborazione del Ministro, ma le pur eccellenti doti di organizzazione del magistrato hanno riguardato prevalentemente l'amministrazione penitenziaria e *“l'efficace coordinamento, in relazione agli specifici obiettivi prefissati, delle attività di raccordo delle strutture amministrative e delle valutazioni delle diverse articolazioni amministrative”*. Tale esperienza è indubbiamente più limitata, e pertanto recessiva, di fronte all'ampia esperienza maturata dal dott. PEPE nell'organo di autogoverno, che gli è valsa una decisiva maturazione delle conoscenze ordinamentali e acquisizione di competenze organizzative estese a tutto il campo della giurisdizione, nei termini sopra esposti.

Nessun altro elemento desumibile dalle fonti di conoscenza consente di sovvertire il complessivo giudizio di prevalenza formulato in favore del dott. PEPE.

In definitiva, considerando l'elevato profilo di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva ed integrata degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza del dott. PEPE sul dott. PATRONE.

**4.3)** Anche il dott. **Pierluigi PANARIELLO** è recessivo rispetto al candidato proposto.

Nominato con D.M. 29.9.1992, dopo il prescritto periodo di tirocinio, il dott. PANARIELLO è stato assegnato al Tribunale di Terni.

Presso il Tribunale di Terni ha svolto le seguenti funzioni:

-dal 17.11.1993 al 2.6.1999 è stato giudice civile, giudice del dibattimento e del riesame penale, giudice del lavoro di appello.

-dal 2.6.1999 al 16.1.2003 sempre presso lo stesso Tribunale è stato giudice civile, giudice del dibattimento e del riesame penale, giudice delegato ai fallimenti.

-dal 17.1.2003 al 31.3.2004 giudice delegato ai fallimenti e giudice civile.

-dal 1.4.2004 al 30.9.2009 giudice per le indagini preliminari/giudice dell'udienza preliminare e giudice civile.

-dal 1.10.2009 al 6.8.2014 giudice per le indagini preliminari/giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento penale.

Dal 7.8.2014 all'attualità è consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello e, sino a marzo 2018, anche applicato alla sezione equa riparazione, dal 1.10.2022, assegnato provvisoriamente e poi applicato alla sezione penale.

Sul piano dell'indicatore specifico di cui *all'art. 17, lettera a), T.U.* (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione), il dott. PANARIELLO ha svolto funzioni giudicanti in tutti i settori della giurisdizione, con riguardo sia alla materia civile, che a quella penale, in primo grado ed in appello, acquisendo così una vasta e variegata esperienza, e conseguendo sempre ottimi risultati in termini di produttività.

Quanto all'indicatore specifico di cui *all'art. 17, lett. b), T.U.* (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici) il dott. PANARIELLO non ha mai ricoperto formali incarichi direttivi e semidirettivi, ma ha sempre collaborato attivamente con i Presidenti degli uffici in cui ha prestato servizio. Nelle valutazioni di professionalità si dà atto che il dott. PANARIELLO, sebbene mai destinatario di specifiche deleghe organizzative, ha sempre fornito contributo per la soluzione dei problemi organizzativi relativi all'ufficio di primo grado (Tribunale di Terni, dove ha collaborato con il Presidente del Tribunale nella elaborazione dei criteri di assegnazione degli affari) e di quelli riguardanti la Sezione Lavoro della Corte d'Appello.

Con riferimento agli *indicatori generali* e alle altre esperienze, il dott. PANARIELLO è stato: componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Perugia (1999 – 2001); componente del Comitato Pari Opportunità (2008 – 2012); componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Perugia (2013-2016); componente della Commissione Flussi (2017- 2021) (*art. 11 T.U.*).

È stato nominato componente della Commissione esami di avvocati in tre differenti sessioni e nel 2021 nominato Presidente supplente della Commissione per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Direttore, Area funzionale III, ruolo del personale del Ministero della Giustizia.

Venendo alla comparazione con il dott. PEPE deve ritenersi la sicura prevalenza del profilo di quest'ultimo.

Per quanto attiene all'indicatore specifico di cui *all'art. 17, lettera a), T.U.*, può affermarsi che entrambi i candidati presentano un profilo professionale completo nella funzione giudicante di primo grado nei settori civili e penali ed entrambi hanno una esperienza nei gradi superiori della giurisdizione di merito quanto al dott. PANARIELLO, e di legittimità quanto al dott. PEPE.

Può, dunque, affermarsi una sostanziale equivalenza tra i profili dei candidati in comparazione avuto riguardo all'indicatore in rilievo.

Il candidato proposto prevale, invece, con riferimento all'indicatore specifico di cui all'*art. 17, lett. b), T.U.* (pregresse esperienze direttive e semi-direttive in uffici omologhi per funzioni).

Entrambi i candidati non hanno mai ricoperto incarichi direttivi o semidirettivi, ma il dott. PEPE ha avuto importanti esperienze di collaborazione negli uffici cui è stato assegnato (sopra riportate) di maggior complessità rispetto a quelle del dott. PANARIELLO, che hanno riguardato contributi per la soluzione ordinaria dei problemi organizzativi degli uffici di assegnazione e che assumono speciale rilievo rispetto all'incarico oggetto del presente concorso.

Se ne ha che, a fronte della equivalenza sub specie dell'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. a, T.U., il candidato proposto prevale sub specie dell'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. b, T.U.

Tale giudizio di prevalenza viene rafforzato anche si passa all'esame degli **indicatori generali**.

Se, infatti, il dott. PANARIELLO è stato componente del Consiglio giudiziario, della Commissione flussi e del Comitato per le pari opportunità, il dott. PEPE ha ricoperto il ruolo di componente del CSM, per la consiliatura 2010/2014, che gli ha certo consentito di conoscere a tutto campo l'organizzazione giudiziaria e l'ordinamento giudiziario e di affrontare direttamente le relative problematiche.

Nell'ottica dell'acquisizione di competenze utili alla funzione giudiziaria direttiva, il dott. PEPE ha acquisito nell'esperienza presso il CSM ampie e approfondite conoscenze della normativa ordinamentale in tutta la sua complessità, delle modalità di gestione e di organizzazione di tutta la giurisdizione non limitate a settori o ambiti territoriali particolari, ma estese a tutte le tipologie di uffici giudiziari e a tutte le problematiche che ivi possono determinarsi.

D'altra parte, anche ove si volesse affermare l'assoluta equivalenza dei candidati in comparazione, prevalenza al dott. PEPE andrebbe comunque accordata in base al criterio residuale dell'anzianità di ruolo.

**4.4) Il profilo del dott. PEPE prevale, ancora, rispetto a quello del dott. Giulio ADILARDI.**

Nominato con D.M. 28.11.1996, dopo il prescritto periodo di tirocinio, il candidato dal 30.09.1999 al 27.02.2010 ha svolto le funzioni di giudice presso il Tribunale di Trento sia nel settore civile (giudice addetto al contenzioso ordinario, giudice tutelare e giudice del registro immobiliare tavolare) che penale (giudice del Tribunale del riesame e giudice per le indagini preliminari).

Dal 01.03.2010 al 27.03.2011 ha svolto presso il Tribunale di Velletri le funzioni di Giudice addetto al settore civile, commerciale e societario.

Dal 28.03.2011 al 23.01.2018 è stato collocato fuori ruolo quale Magistrato addetto alla Segreteria Generale del C.S.M.

Dal 24.1.18 all'attualità svolge le funzioni direttive giudicanti quale Presidente del Tribunale di Rovereto (delibera 27.07.2017).

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione (*art.17, lett. a, T.U.*), il dott. ADILARDI vanta un percorso professionale variegato nelle funzioni giudicanti di primo grado: il candidato ha svolto per 10 anni e 5 mesi funzioni promiscue civili e penali presso il Tribunale di Trento, e per un anno funzioni civili esclusive presso il Tribunale di Velletri.

Quale Presidente del Tribunale di Rovereto esercita nel settore civile le funzioni tabellarmente previste.

Con riferimento all' indicatore specifico di cui *all'art. 17, lett. b), T.U.* il dott. ADILARDI esercita funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Rovereto dal gennaio 2018 e, quindi, da circa 4 anni e 11 mesi rispetto alla data della vacanza odierna.

In tale veste, assolvendo anche alle competenze del dirigente amministrativo, ha dato corso ad una sostanziale riorganizzazione dell'ufficio in un periodo in cui si è verificata una scopertura media nell'organico della magistratura togata del Tribunale del 15%, con punte del 25%, dei giudici onorari pari al 50% e del personale amministrativo sino al 40% circa (nell'anno 2020).

Anche grazie ai provvedimenti organizzativi adottati, nonostante tale situazione, (particolarmente gravosa date le ridotte dimensioni dell'ufficio), la complessiva produttività è stata mantenuta, non deprimendosi significativamente neanche nel corso degli anni della pandemia.

Una notevole attività è stata svolta quanto ai programmi di gestione, attraverso l'elaborazione di specifiche tabelle statistiche, prima assenti, che costituiscono oggi banca dati indispensabile per la necessaria previsione della produttività prognostica dell'ufficio, l'adozione degli obiettivi e degli accorgimenti necessari a raggiungerli.

Il dott. ADILARDI ha, inoltre, dato vita ad ulteriori iniziative e di buone prassi in diversi ambiti, compiutamente illustrate nell'autorelazione a cui si rinvia.

All'inizio della carriera, dal 1999 al 2009 è stato coordinatore della sezione distaccata del Tribunale di Trento, composta da sette unità di personale amministrativo, un giudice togato e due giudici onorari.

Quanto agli *indicatori generali*, viene in rilievo l'esperienza maturata sia nel settore civile che nel settore penale (*art.8 T.U.*).

Quanto alle esperienze ordinamentali e organizzative (*art.11 T.U.*) il dott. ADILARDI è stato componente effettivo della Commissione flussi costituita presso la Corte di Appello di Trento.

Nel periodo 2005-2008 è stato componente effettivo del Consiglio Giudiziario.

È stato delegato dal Presidente del Tribunale di Trento a sovrintendere ai sistemi informatici dell'Ufficio e, successivamente, nominato Referente Informatico del Tribunale.

Per 6 anni e 10 mesi è stato magistrato addetto alla Segreteria generale del CSM e ha anche coordinato i magistrati addetti e il personale amministrativo addetto alle commissioni cui è stato assegnato. Dal mese di settembre 2017 è stato nominato supplente nella posizione vacante di Vicesegretario del CSM e si è occupato di numerose pratiche delegategli dal Segretario Generale.

Quanto alle altre esperienze organizzative, è stato delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Trento ad assumere il ruolo di referente unico dell'A.G. locale per il coordinamento con la Provincia Autonoma di Trento ai fini della realizzazione del nuovo polo giudiziario distrettuale; nominato Presidente della Commissione Forestale Provinciale di cui all'art. 32 della Legge della Provincia Autonoma di Trento 23 novembre 1978 n. 48; nominato membro effettivo della "Commissione Uditori" istituita presso la Corte di Appello di Trento.

Ha svolto le mansioni di Leader del Progetto di Gemellaggio "*Strengthening efficiency, accountability and transparency of the judicial and prosecutorial System in Kosovo*", svolte su incarico dell'Adunanza Plenaria del CSM, dal mese di ottobre 2016 sino al maggio 2019 (progetto finanziato dalla EURO).

Per l'attività scientifica e quale relatore in convegni non può che rinviarsi alle fonti conoscenza in atti.

Ciò posto, venendo alla comparazione con il candidato proposto dott. PEPE, quest'ultimo risulta, certo, prevalente.

Per quanto attiene agli indicatori specifici, in relazione *all'art. 17, lettera a), T.U.* (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione), va ricordato come ai sensi dell'art. 28 TU la valutazione delle esperienze nel lavoro giudiziario va effettuata privilegiando negli uffici giudiziari la pluralità dei settori e delle materie trattate considerando anche la “*durata delle esperienze quale requisito di validazione*”.

I candidati vantano un percorso professionale caratterizzato dallo svolgimento di funzioni giudicanti civili, ma solo il dott. PEPE ha potuto arricchire le proprie esperienze attraverso lo svolgimento delle funzioni requirenti presso la Procura generale della Cassazione, svolte per un periodo di tempo significativo tale da far maturare un più completo percorso nella giurisdizione.

Entrambi hanno poi una più limitata esperienza nel settore penale, svolta dal dott. PEPE nell'ambito delle applicazioni presso il Tribunale di Napoli e nelle requisitorie presso la Procura generale della Cassazione e dal dott. ADILARDI nel corso dei primi anni della sua carriera presso il Tribunale di Trento dove ha svolto funzioni promiscue civili e penali.

Ancora, il dott. PEPE ha esercitato la giurisdizione per un numero significativamente maggiore di anni rispetto al dott. ADILARDI: infatti, a partire dall'assunzione delle funzioni giurisdizionali e fino alla vacanza del posto a concorso, ed escludendo dal percorso professionale di ciascuno i rispettivi periodi di collocamento fuori dal ruolo della magistratura, il dott. PEPE ha svolto attività giurisdizionale per circa 25 anni e 5 mesi, mentre il dott. ADILARDI per 16 anni e 3 mesi.

Sotto questo profilo, il periodo di tempo trascorso dal magistrato nel lavoro giurisdizionale effettivo (al netto degli eventuali periodi di collocamento fuori ruolo, valutabili invece nell'ambito degli indicatori generali) costituisce un ulteriore elemento per desumerne la maturazione di una maggiore esperienza nel “lavoro giudiziario” richiesta dall'indicatore in oggetto, rispetto al magistrato che abbia trascorso minor tempo nella giurisdizione.

Ne discende la prevalenza del dott. PEPE sul piano dell'indicatore in disamina,

Il dott. ADILARDI prevale, di contro, quanto all'indicatore specifico di cui *all'art. 17, lett. b), T.U.* (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici) perché solo il candidato in comparazione può vantare una piena esperienza direttiva quale Presidente del Tribunale di Rovereto per 4 anni e 11 mesi (alla data della vacanza del posto a concorso).

Il dott. PEPE, di contro, non è stato titolare di incarichi semidirettivi o direttivi: la sua esperienza di collaborazione negli uffici cui è stato assegnato e sopra riportata ha necessitato di

complesse competenze organizzative e conoscenze ordinamentali ma non può essere assimilata al più ampio incarico direttivo del dott. ADILARDI.

Ne discende la prevalenza del dott. ADILARDI avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. b, T.U.

In definitiva se il dott. PEPE prevale sub specie dell'indicatore specifico di cui all'art. 17 lett. a, T.U., il dott. ADILARDI prevale sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 17 lett. b, T.U.

E' sul piano degli indicatori generali che può poi riconoscersi una lieve preferenza al dott. PEPE.

Ed, infatti, quanto alle esperienze ordinamentali e organizzative (*art. 11 T.U.*), che certo assumono precipua rilevanza ai fini del concreto e proficuo esercizio dell'incarico a concorso, il dott. PEPE può vantare l'esperienza di componente del CSM per la consiliatura 2010/2014, che gli ha consentito di conoscere a tutto campo l'organizzazione giudiziaria e l'ordinamento giudiziario e di affrontare direttamente le relative problematiche.

Anche il dott. ADILARDI può vantare esperienze ordinamentali ai sensi *dell'art.11 T.U.* quale stato componente del Consiglio Giudiziario, magistrato referente per l'informatica, componente della Commissione Flussi, magistrato segretario presso il C.S.M.: ma si tratta di incarichi a contenuto più limitato rispetto al ruolo a più ampia portata di componente del CSM, che abbraccia tutti i campi dell'organizzazione degli uffici giudiziarie delle conoscenze ordinamentali.

Anche ove, comunque, si volesse affermare una sostanziale equivalenza tra i profili in comparazione il candidato proposto prevarrebbe in forza del criterio residuale della maggiore anzianità di ruolo.

#### **4.5) Il profilo del dott. PEPE prevale, ancora, nei confronti di quello della dott.ssa Emilia FARGNOLI.**

Nominata con D.M. 23.12.1997, dopo il prescritto periodo di tirocinio, la candidata dal 2.5.2000 al 16.5.2007 è stata giudice civile presso il Tribunale di Latina, dove ha svolto le funzioni tabellari di giudice della prima sezione civile (famiglia, società, diritti reali, successioni, diritti della personalità e contratti, procedimenti cautelari, possessori e di reclamo, volontaria giurisdizione ordinaria e societaria, procedimenti camerali in materia di famiglia e societari); ha svolto funzioni di giudice tutelare ed ha composto il collegio della sezione agraria; è stata applicata alla trattazione delle controversie di lavoro in grado di appello; ha composto il collegio della sezione fallimentare ed è stata designata come giudice estensore delle sentenze

di opposizione a fallimento. Nel periodo feriale ha composto il collegio penale e ha svolto, per singole udienze, le funzioni di presidente del collegio.

Dal 17.5.2007 al 4.7.2017 è stata collocata fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia con i seguenti ruoli:

- dal 17. 5. 2007 al 8.2.2011 magistrato addetto all'ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia; -dall'11.1.2011 direttore del servizio disciplinare (servizio per i rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura) presso il Gabinetto del Ministro;
- dall'8.2.2011 al 15.4.2012 vicecapo di Gabinetto del Ministro della Giustizia;
- dal 16.4.2012 al 13.4.2016 direttore generale del personale e della formazione presso il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- dal 10.5.2012 al 6.3.2013 e dal 12.1.2016 al 13.4.2016 direttore generale reggente dei Magistrati (in contemporanea all'incarico di Direttore Generale del personale);
- dal 14.4.2016 al 10.7.2016 direttore generale reggente del personale e della formazione (in contemporanea all'incarico di Direttore Generale dei Magistrati).

È rientrata in ruolo presso il Tribunale di Latina dove, dal 5.7.17 al 19.12.2017, è stata giudice civile con funzioni di competenza del presidente della prima sezione civile del gruppo "persone – famiglia", e funzioni di presidente del collegio della prima sezione civile.

Dal 20.12.2017 ad oggi è Presidente di Sezione civile presso il Tribunale di Roma, nona sezione – con competenze tabellari di giudice tutelare.

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione (*art.17, lett. a), T.U.*), la dott.ssa FARGNOLI vanta una esperienza giudiziaria in plurimi settori del contezioso civile e lavoristico, oltre che della volontaria giurisdizione e del settore penale.

Con riferimento agli indicatori di cui *all'art. 17, lett. b), T.U.* la dott.ssa FARGNOLI esercita funzioni semidirettive di Presidente di sezione presso il Tribunale di Roma da 5 anni alla data della vacanza del posto messo a concorso.

Già in precedenza aveva svolto funzioni presidenziali in materia di famiglia presso il Tribunale di Latina, tenendo tutte le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi nei procedimenti di separazione e divorzio e funzioni di presidente del collegio della prima sezione civile.

Presso il Tribunale di Roma la candidata ha ricevuto una serie di deleghe organizzative: è stata nominata dal Presidente del Tribunale componente del gruppo di lavoro incaricato di formulare ipotesi di revisione dell'assetto tabellare per il triennio 2023 – 2025; delegata a presiedere il Comitato Albo CTU del Tribunale di Rona; è stata nominata dal presidente della

Corte d'Appello di Roma referente per il distretto riguardo al progetto “*Uffici di prossimità*” – *pon Governance* e ha partecipato alle riunioni con i rappresentanti istituzionali del Ministero della Giustizia, della Regione Lazio e di Roma Capitale svolgendo attività di impulso e di coordinamento; è stata nominata componente del Tavolo permanente interistituzionale e di consultazione e confronto per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e dei minori, istituito presso la Presidenza del Tribunale.

Quale Presidente di sezione ha collaborato alla predisposizione del progetto tabellare del Tribunale di Roma per gli anni 2020- 2022 in relazione alle disposizioni relative alla nona sezione civile e ha collaborato, dall'inizio di marzo 2020, con la Presidenza e gli altri Presidenti delle sezioni civili alla predisposizione e all'attuazione di tutti i decreti organizzativi emanati dal Presidente del Tribunale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Sempre quale Presidente di sezione ha adottato specifiche misure organizzative per la nona sezione, ha predisposto i progetti della “feriale autonoma”, ha predisposto proposta organizzativa per l'Ufficio per il Processo della nona sezione civile, ha introdotto misure organizzative funzionali alle esigenze del settore di competenza introducendo “*best practices*” organizzative che hanno inciso positivamente sull'andamento dell'ufficio.

Quanto agli *indicatori generali*, la dott.ssa FARGNOLI esercita funzioni giurisdizionali dal 1999, essendo stata posta fuori ruolo dal 2007 al 2017. Nel corso del suo percorso professionale ha espletato prevalentemente funzioni civili, ma si è confrontata anche con il settore penale e con materie caratterizzate da specializzazione (**art. 8 T.U.**).

È stata relatrice in corsi organizzati dalla SSM in sede centrale e in sede decentrata (per i quali si rinvia a pag.42 dell'autorelazione) ed è autrice di note a sentenza pubblicate in riviste scientifiche.

Deve inoltre segnalarsi (**art. 13 T.U.**) l'attività svolta dalla candidata fuori del ruolo organico della magistratura, nei ruoli sopra descritti e illustrata nell'autorelazione, in relazione a ciascun incarico a cui non può che farsi rinvio.

Ciò posto, venendo alla comparazione con il candidato proposto dott. PEPE, il profilo del candidato proposto risulta prevalente nei termini di seguito precisati.

Per quanto attiene agli indicatori specifici, in relazione *all'art. 17, lettera a), T.U.* (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione), va ricordato come ai sensi dell'art. 28 TU la valutazione delle esperienze nel lavoro giudiziario va effettuata privilegiando negli uffici giudiziari la

pluralità dei settori e delle materie trattate considerando anche la “*durata delle esperienze quale requisito di validazione*”.

Entrambi i candidati vantano un percorso professionale caratterizzato prevalentemente dallo svolgimento di funzioni giudicanti nel settore civile, ma solo il dott. PEPE ha potuto arricchire le proprie esperienze attraverso lo svolgimento delle funzioni requirenti presso la Procura generale della Cassazione, svolte per un periodo di tempo significativo tale da far maturare un più completo percorso nella giurisdizione.

Inoltre, il dott. PEPE ha esercitato la giurisdizione per un numero di anni superiore a quelli della dott.ssa FARGNOLI: infatti, a partire dall’assunzione delle funzioni giurisdizionali (e fino alla data dell’odierna vacanza) ed escludendo dal percorso professionale di ciascuno i rispettivi periodi di collocamento fuori dal ruolo della magistratura, il dott. PEPE ha svolto attività giurisdizionale per circa 25 anni e 5 mesi (di cui 19 anni in primo grado), mentre la dott.ssa FARGNOLI ha lavorato nella giurisdizione per 12 anni e 5 mesi.

Da quanto appena esposto può farsi discendere la prevalenza del candidato proposto in relazione all’indicatore specifico in rilievo

La dott.ssa FARGNOLI prevale, di contro, quanto all’indicatore specifico di cui **all’art. 17, lett. b), T.U.** (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici).

Solo la candidata in comparazione, infatti, può vantare una piena esperienza semidirettiva quale Presidente di sezione del Tribunale di Roma da 5 anni (alla data della vacanza del posto a concorso) ed altre esperienze di collaborazione con la presidenza dell’ufficio cui è stata assegnata.

In definitiva se il dott. PEPE prevale sub specie dell’indicatore specifico di cui all’art. 17 lett. a, T.U., la dott.ssa FARGNOLI prevale sul piano dell’indicatore specifico di cui all’art. 17 lett. b, T.U.

E’ sul piano degli indicatori generali che può, poi, riconoscersi la sicura prevalenza del dott. PEPE.

Quanto alle esperienze ordinamentali e organizzative (**art. 11 T.U.**), infatti, che assumono sicuro rilievo ai fini del proficuo esercizio dell’incarico a concorso, il profilo professionale del dott. PEPE prevale su quello della dott.ssa FARGNOLI, per aver il primo maturato importanti esperienze organizzative quale componente del CSM nella consiliatura 2010/2014, nonché quale componente del Comitato Scientifico del CSM, anche con compiti di coordinatore del settore civile, che gli hanno consentito di conoscere a tutto campo l’organizzazione giudiziaria e l’ordinamento giudiziario e di affrontare direttamente le relative problematiche.

La dott.ssa FARGNOLI non presenta esperienze ordinamentali e organizzative ai sensi *dell'art.11 T.U.*, bensì una significativa esperienza fuori ruolo negli incarichi direttivi apicali presso il Ministero della Giustizia (*art.13*). L'elencazione nell'autorelazione delle attività svolte e, d'altro canto il ruolo istituzionale dei direttivi apicali ricoperti, evidenziano chiaramente l'attinenza del loro contenuto alla funzione giudiziaria: ciò con particolare riferimento al ruolo direttivo apicale presso la Direzione generale magistrati, che si caratterizza per il necessario collegamento con la funzione giurisdizionale e che richiede una solida preparazione tecnico-giuridica ed una specifica conoscenza della normativa ordinamentale, nei termini descritti dalla candidata nell'autorelazione.

Ma, nell'ottica dell'acquisizione di competenze utili alla funzione giudiziaria direttiva, sicuramente prevale il lavoro prestato dal dott. PEPE nell'organo di autogoverno (*art.11*) dove egli ha potuto acquisire ampie e approfondite conoscenze della normativa ordinamentale in tutta la sua complessità (ben oltre i settori di competenza ministeriale), delle modalità di gestione e di organizzazione di tutta la giurisdizione non limitate a settori o ambiti territoriali particolari, bensì estese a tutte le tipologie di uffici giudiziari e a tutte le problematiche che ivi possono determinarsi.

Anche ove, comunque, si volesse affermare una sostanziale equivalenza tra i profili in comparazione il candidato proposto prevarrebbe in forza del criterio residuale della maggiore anzianità di ruolo.

#### **4.6) Il profilo del dott. PEPE prevale, infine, nei confronti di quello del dott. **Riccardo ROSETTI.****

Nominato con D.M. 23.12.1997, dopo il prescritto periodo di tirocinio, il candidato dal 29.09.1999 al 22.10.2006 ha svolto funzioni giudicanti prima promiscue presso il Tribunale di Isernia e quindi di giudice civile presso il medesimo Tribunale con un ruolo riguardante ogni aspetto della materia civile; funzioni di giudice del lavoro e della previdenza sociale per un anno (1999-2000); funzioni penali quale giudice dell'udienza preliminare per sei anni e, per lo stesso periodo, giudice delle indagini preliminari supplente (2000-2006); in via di supplenza, per un periodo di sette anni, ha trattato e deciso procedimenti penali monocratici e collegiali, questi ultimi anche con funzioni di presidente del collegio.

Dal 2000 al 2006 ha avuto una applicazione infradistrettuale presso la Corte di appello di Campobasso, con funzioni di consigliere supplente nel collegio che trattava cause di lavoro e previdenza sociale.

Dal 23.10.2006 a maggio del 2008 è stato collocato fuori ruolo quale consigliere giuridico

presso l'ufficio legislativo finanze - Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dal 15.6.2008 al 14.6.2011 è stato fuori ruolo quale esperto della Presidenza del Consiglio -Dipartimento della funzione pubblica per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure ai sensi dell'art.11, comma 3, l.n.137/02.

Dal 21.9.2009 al 16.11.2011 è stato collocato fuori ruolo come capo dell'ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione presso Presidenza del Consiglio - Dipartimento funzione pubblica.

È rientrato in ruolo il 13.12.2011 presso il Tribunale di Roma, dove fino al 20.5.2012 ha svolto funzioni giudicanti civili nella settima sezione civile.

Dal 21.5.2012 al 14.10.2017 ha svolto funzioni giudicanti civili presso la prima sezione civile del Tribunale di Roma. Nel periodo indicato, tale sezione integrava ed esauriva l'area della famiglia e dei diritti della personalità. Inoltre, erano assegnati alla prima civile le rettifiche di stato civile, le dichiarazioni di assenza e di morte presunta, la nomina di curatore allo scomparso, le autorizzazioni ex art. 87, 89, 98, 99 e 100 codice civile, le adozioni, le nomine di curatori speciali ai minori e agli incapaci, le autorizzazioni a vendere nell'interesse dei minori e interdetti, le autorizzazioni alla concessione di ipoteche nei casi di minori e di incapaci, i trasferimenti di tutele, i mutamenti di convenzioni matrimoniali, gli svincoli di beni dotali e dei fondi patrimoniali nonche gli interventi sull'indirizzo familiare ex art. 145 codice civile, le autorizzazioni al trapianto di rene, i trattamenti sanitari obbligatori, le convalide di fermi, i ricorsi contro i decreti di espulsione, i provvedimenti a rito collegiale in tema di legge sulla privacy e le cancellazioni dei dati inseriti nel CED del Ministero dell'Interno.

Dal 15.10.2017 al 15.7.2018 ha svolto funzioni giudicanti civili presso la diciottesima sezione civile del Tribunale di Roma competente per diritti della persona e immigrazione, in materia di diritti della persona, cittadinanza, apolidia, diritti di elettorato passivo, diritto alla riservatezza e alla privacy, protezione internazionale e cause relative alia condizione dello straniero (impugnazione dinieghi permessi di soggiorno, impugnazioni espulsioni cittadini comunitari).

Ha esercitato funzioni giudicanti monocratiche e collegiali quale giudice relatore nelle materie innanzi indicate, ha altresì trattato le convalide dei trattenimenti dei cittadini stranieri extracomunitari; ha partecipato in via ordinaria al collegio della sezione;

Dal 16.7.2018 all'attualità il candidato esercita funzioni semidirettive quale Presidente della sezione civile presso il Tribunale di Civitavecchia.

Presso il Tribunale di Civitavecchia dal luglio del 2018 all'ottobre del 2021 ha svolto funzioni presidenziali in materia di famiglia quale delegato del presidente del tribunale ai sensi

dell'art. 89 della circolare sulle tabelle; dal 3.9.2020, in aggiunta alle funzioni giurisdizionali sopra elencate ha presieduto tutti i collegi civili, ad eccezione del collegio fallimentare; dal 15.10.2021, ha assunto anche le funzioni di giudice delegato ai fallimenti e di presidente del collegio fallimentare, continuando ad esercitare le funzioni presidenziali sopraindicate; dal 15.9.2022 ha ripreso a trattare - quale presidente e giudice delegato dal collegio per l'istruttoria e la relazione - tutte le modifiche delle separazioni e dei divorzi.

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione (*art.17, lett. a), T.U.*), il dott. ROSETTI dopo un periodo iniziale nel quale, come evidenziato, ha svolto funzioni penali e di giudice del lavoro, contemporaneamente alle funzioni civili, si è dedicato esclusivamente a quest'ultimo settore, del quale ha trattato pressoché tutte le materie.

Nel parere attitudinale è evidenziato che il dott. ROSETTI, in accordo con il Presidente del Tribunale, per fronteggiare le continue e gravi scoperture di organico che hanno afflitto la sezione civile, ha rinunciato all'esonero spettante al Presidente di sezione.

Con riferimento agli indicatori di cui *all'art. 17, lett. b), T.U.* il dott. ROSETTI esercita funzioni semidirettive di Presidente di sezione presso il Tribunale di Civitavecchia da 4 anni e 5 mesi alla data della vacanza del posto messo a concorso.

Per una compiuta elencazione dei provvedimenti organizzativi adottati e dei risultati positivi che gli stessi hanno determinato si rinvia all'autorelazione e al parere attitudinale specifico.

Il Presidente del Tribunale di Civitavecchia ha riferito che il dott. ROSETTI ha contribuito in maniera certo rilevante alla predisposizione del progetto tabellare per il periodo 2020-2022, redigendo per intero la parte relativa al settore civile, previa definizione con il Presidente delle linee guida generali e ha di fatto predisposto tutte le modifiche tabellari adottate nel quadriennio, anche grazie alla competenza specifica in materia ordinamentale acquisita nei periodi in cui ha fatto parte dei Consigli giudiziari, dapprima di Campobasso poi di Roma.

Il dott. ROSETTI è stato designato quale Presidente Vicario ed ha così esercitato le funzioni direttive nei periodi di congedo del Presidente del tribunale e, negli stessi periodi, anche le funzioni di direzione del personale amministrativo, attesa la vacanza del posto.

È stato nominato coordinatore degli uffici del processo costituiti presso la Sezione civile, coordinatore dell'attività dei giudici onorari di tribunale in servizio presso la sezione, coordinatore del settore famiglia della sezione civile, coordinatore del settore lavoro della sezione civile, coordinatore della attività degli stagisti ex art. 73 d.l. 69/2013 nel settore civile.

In precedenza, dal 7.6.2004 all'ottobre 2006, ha svolto anche funzioni di presidente e

coordinatore della sezione stralcio del Tribunale di Isernia.

Dal 9 novembre 2012 al mese di aprile del 2016, e cioè per tre anni e 6 mesi circa, ha svolto con continuità le funzioni di magistrato collaboratore della Presidenza per il settore civile per il Presidente del Tribunale di Roma.

Quale Presidente della sezione civile è stato fautore dell'adozione di buone prassi di organizzazione e convenzioni, più compiutamente illustrate nella autorelazione.

Quanto agli *indicatori generali*, il dott. ROSETTI esercita funzioni giurisdizionali dal 1999 ed è stato collocato fuori ruolo dal 23.10.06 al 12.12.11. Nel lavoro giudiziario si è confrontato, sostanzialmente, con tutte le materie del settore civile ed ha, inizialmente, svolto anche funzioni giudicanti penali. Si è confrontato anche con le funzioni di secondo grado (**art. 8 T.U.**).

Con riferimento alle esperienze ordinamentali e organizzative (**art.11 T.U.**) è stato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Campobasso, con funzioni di Segretario per il biennio 2005 – 2006 fino al collocamento fuori ruolo; componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, dall'aprile 2016 fino al mese di ottobre 2020.

Dal mese di aprile 2016 è stato, altresì, membro della Commissione flussi costituita presso il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma.

È stato magistrato presso il Tribunale di Isernia dal 2002 al 2006.

È stato più volte magistrato affidatario dei MOT.

Presso il Tribunale di Civitavecchia è stato delegato dal Presidente quale responsabile del coordinamento e della formazione della magistratura onoraria nel periodo dal 2018 all'attualità, seguendo gli otto magistrati onorari in servizio presso la sezione civile.

È stato relatore e docente in incontri di studio organizzati dalla SSM, nonché relatore in convegni su materie giuridiche (pag.53 e s.s. dell'autorelazione).

Vanta pubblicazione scientifiche relative con articoli su riviste giuridiche e contributi monografici in commentari (si rinvia a pag.57 dell'autorelazione).

Si segnalano, poi, le esperienze svolte fuori ruolo quale Consigliere giuridico presso l'Ufficio legislativo delle finanze dal 22.10.2006 al maggio del 2008, confermato fuori ruolo con delibera del 11.6.2008 quale Esperto giuridico per il Ministero delle Riforme e della Innovazioni nella P.A., ulteriormente confermato fuori ruolo quale esperto giuridico e capo dell'ufficio legislativo per il medesimo ministero con delibera del 4.11.2009 (**art. 13 T.U.**). Il candidato ha partecipato a otto diverse Commissioni legislative che hanno predisposto testi

normativi di rilievo. Per una compiuta descrizione dell'attività svolta fuori ruolo e in seno alle già menzionate commissioni si rinvia all'autorelazione.

Ciò posto, venendo alla comparazione con il candidato proposto dott. PEPE, risulta la sicura prevalenza di quest'ultimo.

Per quanto attiene agli indicatori specifici, in relazione *all'art. 17, lettera a), T.U.* (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione), va ricordato come ai sensi dell'art. 28 TU la valutazione delle esperienze nel lavoro giudiziario va effettuata privilegiando negli uffici giudiziari la pluralità dei settori e delle materie trattate considerando anche la *“durata delle esperienze quale requisito di validazione”*.

Entrambi i candidati vantano un percorso professionale caratterizzato prevalentemente dallo svolgimento di funzioni giudicanti nel settore civile, ma solo il dott. PEPE ha potuto arricchire le proprie esperienze attraverso lo svolgimento delle funzioni requirenti presso la Procura generale della Cassazione, svolte per un periodo di tempo significativo tale da far maturare un più completo percorso nella giurisdizione.

Deve poi segnalarsi che il dott. PEPE ha esercitato la giurisdizione per un numero di anni superiore a quelli del dott. ROSETTI: infatti, a partire dall'assunzione delle funzioni giurisdizionali (e fino all'odierna vacanza) ed escludendo dal percorso professionale di ciascuno i rispettivi periodi di collocamento fuori dal ruolo della magistratura, il dott. PEPE ha svolto attività giurisdizionale per circa 25 anni e 5 mesi (di cui 19 anni in primo grado, il resto quale sostituto procuratore generale presso la Cassazione), mentre il dott. ROSETTI ha lavorato nella giurisdizione per 18 anni.

Da quanto sopra discende la prevalenza del candidato proposto sul piano dell'indicatore specifico in rilievo.

Il dott. ROSETTI prevale, di contro, quanto all'indicatore specifico di cui *all'art. 17, lett. b), T.U.* (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici).

Solo il candidato in comparazione, infatti, può vantare una esperienza semidirettiva quale Presidente di sezione del Tribunale di Civitavecchia di 4 anni e 5 mesi (alla data della vacanza del posto a concorso) e altre esperienze di collaborazione con la presidenza dell'ufficio cui è assegnato.

Il dott. PEPE non è stato titolare di incarichi semidirettivi o direttivi: la sua esperienza di collaborazione negli uffici cui è stato assegnato sopra riportata ha necessitato di complesse

competenze organizzative e conoscenze ordinamentali ma non può essere assimilata al più ampio incarico direttivo del dott. ROSETTI.

In definitiva se il dott. PEPE prevale sub specie dell'indicatore specifico di cui all'art. 17 lett. a, T.U., il dott. ROSETTI prevale sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 17 lett. b, T.U.

E' sul piano degli indicatori generali che può, poi, riconoscersi la sicura prevalenza del dott. PEPE.

Solo il dott. PEPE può vantare l'esperienza di sicuro rilievo di cui **all'art.11** quale componente del CSM per la consiliatura 2010/2014, che gli ha consentito di conoscere a tutto campo l'organizzazione giudiziaria e l'ordinamento giudiziario e di affrontare direttamente le relative problematiche, consentendo una decisiva maturazione delle conoscenze ordinamentali e l'acquisizione di competenze organizzative, non limitate a singoli settori o materie.

Anche il dott. ROSETTI può vantare esperienze ordinamentali ai sensi **dell'art.11 T.U.** quale componente del Consiglio Giudiziario e componente della Commissione flussi: ma si tratta di incarichi a contenuto più limitato rispetto al ruolo di componente del CSM, che abbraccia tutti i campi dell'organizzazione degli uffici giudiziarie delle conoscenze ordinamentali, e che determina pertanto la prevalenza del dott. PEPE.

L'esperienza professionale maturata dal dott. ROSETTI fuori dal ruolo organico della magistratura per i Ministeri delle Finanze e delle Riforme e Innovazione della p.a. (**art.13 T.U.**) (consigliere giuridico, esperto giuridico, capo dell'Ufficio legislativo) ha certamente riguardato incarichi che hanno consentito al candidato di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, ma si tratta di esperienze indubbiamente più limitate e settoriale, e pertanto recessive, di fronte all'ampia esperienza maturata dal dott. PEPE nell'organo di autogoverno per la consiliatura 2010/2014, che gli ha consentito una decisiva maturazione delle conoscenze ordinamentali e acquisizione di competenze organizzative estese a tutto il campo della giurisdizione, nei termini sopra esposti.

Il criterio residuale della anzianità di servizio vedrebbe, comunque, la prevalenza del dott. PEPE.

In definitiva, considerando l'elevato profilo di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva ed integrata degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza del dott. PEPE sul dott. ROSETTI.

Tanto premesso, il Consiglio

DELIBERA

la nomina a **Presidente del Tribunale di Terni**, a sua domanda, del dott. Alessandro Pepe, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.



*Il Ministro della Giustizia*

Prot. n. 37/7/69-2024

Roma, 21 MAG. 2024



AL CONSIGLIO SUPERIORE  
DELLA MAGISTRATURA  
Commissione per il conferimento  
degli Uffici direttivi  
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per il conferimento dell'Ufficio direttivo giudicante di primo grado di Presidente del Tribunale di Terni, do il mio concerto sia a favore del magistrato che ha ottenuto tre voti, dott.ssa Emilia FARGNOLI, sia a favore del magistrato che ha ottenuto due voti, dott. Alessandro PEPE.

*Il Ministro della Giustizia*  
*On. Carlo Nordio*

2.- Fasc. n. 81/CO/2022.

Conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di LECCO - vac. 09/06/2023 - dott. Ersilio Secchi - pubblicato con bollettino n. 23861 del 22/12/2022.

La Commissione, con quattro voti in favore del dott. Marco TREMOLADA, un voto in favore del dott. Patrizio GATTARI ed una assenza, di concerto con il Ministro della Giustizia, propone al Plenum di deliberare:

**Proposta A:** la nomina a **Presidente del Tribunale di Lecco**, a sua domanda, del **dott. Marco TREMOLADA**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

**Proposta B:** la nomina a **Presidente del Tribunale di Lecco**, a sua domanda, del **dott. Patrizio GATTARI**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Milano, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Proposta A – in favore del dott. Marco TREMOLADA (votanti i consiglieri Mazzola, Bianchini, D'Auria, Carbone E. – assente il consigliere Mirenda). Relatore: cons. MAZZOLA

***Conferimento dell'Ufficio semidirettivo di Presidente del Tribunale di LECCO***

***(magistrato uscente dott. Ersilio SECCHI, vacanza del 9.6.2023)***

***Relatore Cons. Mazzola***

1. Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati: CHIULLI Maria Caterina, ALMA Marco Maria, **TREMOLADA Marco**, PRATTICO' Natina, GIORDANO Bruno, **GATTARI Patrizio**, **CATALANO Salvatore**, **LOMBARDI Mirco**.

Si rileva, preliminarmente, che i dott.ri CHIULLI Maria Caterina, GIORDANO Bruno e PRATTICO' Natina hanno revocato la domanda; il dott. ALMA Marco Maria è stato tramutato a domanda (art. 51 T.U.).

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Si illustra il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (di seguito “T.U.” o “TU”) – secondo l’ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1) Il dott. TREMOLADA Marco (VII valutazione di professionalità)**, nominato con D.M. 7.6.1989, è stato: dal 16.7.1990 sostituto procuratore presso il Tribunale di Enna; dal 16.11.1993 giudice del Tribunale di Milano; dal 18.10.2016 Presidente di Sezione del Tribunale di Milano (delibera consiliare di conferma del 25.11.2021).

**2.2) Il dott. GATTARI Patrizio (VII valutazione di professionalità)**, nominato con D.M. 1.8.1991, è stato: dal 16.9.1992 giudice del Tribunale di Lecco; dal 22.11.1995 giudice del Tribunale di Macerata; dal 29.6.1998 giudice del Tribunale di Lecco; dal 3.6.2004 giudice del Tribunale di Perugia; dal 21.4.2008 giudice del Tribunale di Milano; dal 7.11.2016 Presidente di sezione del Tribunale di Milano (delibera consiliare di conferma del 14.9.2022).

**2.3) Il dott. CATALANO Salvatore (VII valutazione di professionalità)**, nominato con D.M. 3.12.1991, è dal 21.1.1993 giudice del Tribunale di Lecco.

**2.4)** Il dott. **LOMBARDI Mirco** (*VI valutazione di professionalità*), nominato con D.M. 28.7.1998, è dal 22.5.2000 giudice del Tribunale di Lecco.

### **3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.**

Occorre, in primo luogo, rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858.2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua, nella Parte I sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali. I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II. Gli indicatori generali (*artt. 7-13*) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'*art. 7 (funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse)*, con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti. Gli indicatori specifici (*artt. 15-23*) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia d'incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa, infine, i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da preporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato (*art. 26*). Quanto al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

L'odierna procedura attiene, nella specie, all'incarico di **Presidente del Tribunale di Lecco**. L'*art. 17 T.U.*, riguardo agli uffici direttivi giudicanti di primo grado di piccole e medie

dimensioni, tra i quali rientra l'Ufficio a concorso (*art. 3 c. III, T.U.*), stabilisce i seguenti indicatori specifici di attitudine direttiva: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Il successivo Capo II del vigente T.U. consegna all'interprete le coordinate del giudizio comparativo. L'*art. 25 T.U.* ne tipizza innanzitutto la finalità, ovvero preporre all'Ufficio il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. Quanto alle attitudini, soccorre l'*art. 26 T.U.*, che impone la valutazione – complessiva e unitaria – degli indicatori contemplati dall'autovincolo consiliare (generali e specifici), attuativi dei parametri di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, d.lgs. n. 160/06, pur nella considerazione dello “*speciale rilievo*” accordato ai secondi. L'*art. 28 T.U.*, sui criteri di valutazione per Uffici direttivi – giudicanti e requirenti – di primo grado di piccole e medie dimensioni prevede che, a tale fine, abbiano “*speciale rilievo*”, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui all'articolo 17 (indicatori specifici per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni) e, tra questi, per i soli Uffici giudicanti, la pluralità delle esperienze.

#### **4. Il candidato proposto: il dott. Marco TREMOLADA.**

Esaminati i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione versata in atti, il dott. **Marco TREMOLADA** risulta indubbiamente il candidato più idoneo al conferimento dell'incarico direttivo, premettendosi sin d'ora che tutti i concorrenti vantano un profilo di merito di ottimo livello, sicché – in relazione a tale parametro – non può che assumersi un giudizio di piena equivalenza. Piena equivalenza può, d'altra parte, assumersi, tra i candidati, con riferimento al parametro di cui all'*art. 10 T.U.*, risultando le proposte organizzative in atti pertinenti rispetto al posto richiesto.

##### **4.1. Il “merito”.**

*Nominato con D.M. 7.6.1989, è stato: dal 16.7.1990 sostituto procuratore presso il Tribunale di Enna; dal 16.11.1993 giudice del Tribunale di Milano; dal 18.10.2016 Presidente di Sezione del Tribunale di Milano (delibera consiliare di conferma del 25.11.2021).*

Il dott. TREMOLADA vanta un lungo e variegato percorso professionale, prevalentemente speso nel settore penale. Il candidato proposto ha, in particolare, svolto, nel corso della carriera, sia funzioni requirenti (anche nel settore civile) sia giudicanti, così acquisendo una competenza ampia e diversificata.

In particolare, il candidato proposto ha svolto le funzioni requirenti dal 16.7.1990 al 16.11.1993 presso la Procura della Repubblica di Enna, con competenza estesa a tutti i reati (anche sui procedimenti civili di volontaria giurisdizione), venendo tra l'altro applicato, dal 16.11.1992 al 16.11.1993, alla Procura distrettuale di Caltanissetta e alla Procura di Nicosia.

Trasferito, a domanda, al Tribunale di Milano, dal 16.11.1993, il dott. TREMOLADA ha svolto funzioni di giudice del dibattimento. In tale sede, il medesimo aspirante ha maturato una vasta esperienza nell'ambito delle diverse specializzazioni ed ha stabilmente presieduto i collegi dal 2006, occupandosi di reati contro la P.A., fattispecie in materia ambientale, reati di criminalità organizzata, reati economici, reati contro soggetti deboli e fattispecie colpose. È stato, inoltre, giudice del riesame e giudice delle misure di prevenzione. Quale giudice del riesame si è occupato dei provvedimenti cautelari relativi a tutto il settore penale fino all'istituzione della sezione specializzata; quale giudice delle misure di prevenzione si è occupato di misure personali e patrimoniali, in particolare nell'ambito della criminalità organizzata.

Dal 18.10.2016, il candidato proposto è Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano (delibera di conferma del CSM del 25.11.2021).

Il parere attitudinale specifico del Consiglio Giudiziario, in atti, richiamando le precedenti valutazioni estremamente positive, attesta equilibrio, solida preparazione professionale, diligenza e laboriosità del candidato, affermando che *“dall'analisi di tutti gli elementi conoscitivi a disposizione [...] emerge un profilo elevato del Presidente Marco Tremolada sia sul piano strettamente giuridico che su quello organizzativo, evidenziandosi apprezzabili e non comuni doti di conoscenza delle norme, capacità interpretativa e argomentativa, nonché spiccate doti organizzative e di gestione dei problemi in tutte le articolazioni di gestione delle risorse magistratali ed amministrative e ciò anche nei confronti con la dirigenza amministrativa del settore penale. Merita anche una particolare menzione la disponibilità e la sensibilità umana del dottor Marco Tremolada evidenziate in tutte le situazioni che comportano l'applicazione di parametri di benessere lavorativo per l'attività di giudice e per le unità lavorative giudiziarie”*.

#### **4.2. Le “attitudini”.**

Eccellente risulta il profilo attitudinale riconducibile al candidato proposto.

Quanto agli “*indicatori specifici*” e, in particolare, all’indicatore di cui all’*art. 17, lett. a), T.U.*, il dott. TREMOLADA vanta, come detto, un percorso professionale ampio e variegato, per complessivi 33 anni circa alla data della vacanza. Il medesimo aspirante ha svolto, nel corso della carriera, funzioni requirenti, anche nel settore civile e (soprattutto) funzioni giudicanti.

Nello svolgimento delle funzioni giudiziarie, il dott. TREMOLADA ha costantemente raggiunto elevati livelli qualitativi e quantitativi, dando prova, confermano le fonti di conoscenza in atti, di non comuni doti di perspicacia, preparazione, efficienza, laboriosità, dedizione e disponibilità ad ogni esigenza dell’ufficio. Si segnala, peraltro – a dimostrazione della sicura capacità del candidato di conduzione, con equilibrio e riservatezza, anche di complessi processi di enorme attenzione mediatica – la trattazione del procedimento cd. “*Eni-Nigeria*”, in materia di corruzione internazionale e il processo cd. “*Ruby-ter*”, in materia di corruzione in atti giudiziari.

In ordine all’indicatore di cui all’*art. 17, lett. b), T.U.*, vengono in rilievo le importanti esperienze di direzione degli uffici svolte dal dott. TREMOLADA e le esperienze di collaborazione antecedenti all’assunzione dell’incarico semidirettivo. In particolare, oltre a vantare la stabile presidenza dei collegi (nel 2016 ha altresì presieduto il Tribunale dei Ministri), il candidato ha maturato significative esperienze di collaborazione organizzativa con la dirigenza del Tribunale di Milano sin dal 2000. Dal 16.10.2016, il medesimo dott. TREMOLADA ricopre, come detto, l’incarico semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Milano, oggetto peraltro di rituale conferma all’esito del primo quadriennio.

Nella qualità di Presidente di Sezione, il dott. TREMOLADA presiede la VII sezione penale del Tribunale di Milano, competente fino al marzo 2018 per la materia della criminalità organizzata e, successivamente, per i reati contro la Pubblica Amministrazione e ambientali. La Sezione in parola è composta da 5 giudici togati, 3 giudici onorari e 6 addetti UPP. Fin dall’assunzione di tale incarico semidirettivo, il candidato proposto ha raggiunto importanti risultati grazie alle capacità organizzative e la laboriosità che lo caratterizza.

Nella specie, i plurimi provvedimenti organizzativi adottati (per i quali, precisa l’autorelazione in atti, vi è sempre stata condivisione con i giudici e con il personale amministrativo) e i verbali delle riunioni periodiche danno conto di una gestione della Sezione autorevole, sempre improntata all’ascolto e al coinvolgimento attivo di tutti, nonché sempre attenta alla serenità del clima relazionale. Le statistiche, inoltre, evidenziano che, a fronte di un incremento esponenziale della pendenza del settore penale dibattimentale, la Sezione diretta dal dott. TREMOLADA è riuscita a mantenere un livello di pendenza fisiologico, con un

incremento minimale, arrivando ad essere, peraltro, la Sezione con il minor arretrato dell'Ufficio.

Sempre nella detta qualità di Presidente di Sezione, il dott. TREMOLADA ha, d'altra parte, ricevuto deleghe organizzative di rilevante impegno: il 22.11.2017 è stato delegato, nell'ambito di un gruppo di lavoro per lo studio e la redazione di linee guida per la tecnica di redazione dei dispositivi, nonché per l'inserimento degli atti processuali nel registro informatico SICP; il 24.9.2018 è stato delegato al coordinamento del servizio per i processi direttissimi (in tale veste si è occupato del coordinamento di 74 giudici, del funzionamento del servizio giudiziario e di cancelleria, ha predisposto i calendari trimestrali, ha coordinato gli impegni ordinari dei giudici con i turni; ha inoltre innovato il regolamento delle direttissime, introducendo il criterio della continuità tra il giudice della convalida dell'arresto e giudice del processo direttissimo). Inoltre, il 3.2.2020 è stato delegato allo svolgimento di una serie di attività di coordinamento del settore penale tra cui: collaborazione con la Presidenza per i provvedimenti aventi rilevanza tabellare del settore dibattimentale penale e per l'esame delle istanze di astensione dei giudici del settore penale, nonché per l'istruttoria dei pareri relativi a semidirettivi del settore penale; referente per attuazione TIAP e programmi informatici destinati al dibattimento penale; vigilanza sull'applicazione dei sistemi di assegnazione automatica dei procedimenti, con delega a provvedere sulle richieste di riunione e sulle riassegnazioni dei procedimenti penali; partecipazione al nucleo operativo per programma di gestione, relazione anno giudiziario, bilancio responsabilità sociale, redazione DOG e Documento Tabellare del Tribunale. Nel febbraio 2023 è stato altresì incaricato dal Presidente del Tribunale f.f. di coordinare il gruppo di lavoro per la predisposizione di modelli comuni per l'applicazione della riforma "*Cartabia*".

Il dott. TREMOLADA ha altresì correttamente gestito, dal punto di vista organizzativo, l'emergenza pandemica, che, soprattutto nel settore penale, ha posto la necessità di individuare delicati equilibri tra compimento dell'attività processuale (anche alla presenza delle parti) e disposizioni sanitarie volte a limitare gli spostamenti delle persone e la presenza fisica di personale in Ufficio. Il dott. TREMOLADA ha predisposto la bozza del primo "*protocollo*", poi assunto a "*buona prassi*" recepita dal CSM a livello nazionale, per la celebrazione a distanza delle udienze nei processi direttissimi.

Dal 15.10.2014 al 15.10.2016, il candidato proposto è stato altresì MAGRIF per il settore penale del Tribunale di Milano.

All'eccellenza del profilo attitudinale specifico appena descritto, corrisponde un corredo di esperienze valorizzabili come "*indicatori generali*" di assoluto rilievo.

Ed invero, il dott. TREMOLADA è stato, in plurime occasioni, magistrato affidatario di uditori giudiziari e MOT ed è stato nominato magistrato collaboratore per la gestione del tirocinio dei MOT; inoltre, ha svolto anche le funzioni di magistrato coordinatore e affidatario dei Giudici di Pace di Milano. Vanta solite competenze ordinamentali essendo altresì stato, dal 2004 al 2006, componente della prima Commissione Flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario e, dal 2009 al 2011, componente dell'Ufficio Innovazione del Tribunale di Milano (*art. 11 T.U.*). Il 14.4.2022 il candidato è stato nominato, con decreto del Ministro della Giustizia, collaboratore dell'ufficio legislativo per la predisposizione dei decreti attuativi della cd. riforma "Cartabia".

## **5. Gli altri aspiranti.**

Si procede, nei paragrafi che seguono, alla breve descrizione del profilo professionale degli altri candidati in vista della successiva comparazione con il percorso del dott. TREMOLADA. Quanto, in particolare, alla valutazione delle attitudini e, quindi, delle esperienze valorizzabili come "indicatori specifici e generali", si precisa che la valutazione in parola è stata effettuata prendendo in esame l'intero percorso professionale di ciascuno degli aspiranti, come ricostruito attraverso il fascicolo personale e la complessiva documentazione prodotta ai fini della presente procedura, con espressa indicazione, tuttavia, in questa sede, delle sole esperienze più significative, qui riportate, in sintesi, per le finalità di stretta comparazione.

### **5.1. Il dott. GATTARI Patrizio (*destinatario dell'altra proposta di Commissione*).**

*Nominato con D.M. 1.8.1991, è stato: dal 16.9.1992 giudice del Tribunale di Lecco; dal 22.11.1995 giudice del Tribunale di Macerata; dal 29.6.1998 giudice del Tribunale di Lecco; dal 3.6.2004 giudice del Tribunale di Perugia; dal 21.4.2008 giudice del Tribunale di Milano; dal 7.11.2016 Presidente di sezione del Tribunale di Milano (delibera consiliare di conferma del 14.9.2022).*

Il dott. GATTARI vanta il trentennale esercizio di funzioni giudicanti in tutti i settori della giurisdizione di primo grado, con prevalenza nel settore civile.

In particolare, l'aspirante in valutazione ha iniziato la carriera il 16.9.1992 presso il Tribunale di Lecco dove ha esercitato funzioni promiscue. Si è ivi occupato del contenzioso civile quale giudice istruttore e componente del collegio in materia di famiglia, lavoro, fallimentare e agraria, nonché del settore penale quale componente del collegio e presidente del collegio giudicante (in assenza del presidente della Sezione penale). Trasferito, a domanda, al Tribunale di Macerata, dal 22.11.1995 al giugno 1998, ha svolto funzioni giudicanti sia nel settore civile

(giudice istruttore, giudice del registro delle imprese, componente del collegio per gli appelli in materia di lavoro e della sezione specializzata agraria) sia nel settore penale (come componente del collegio e supplente del GIP/GUP titolare).

Tornato al Tribunale di Lecco, ha svolto, dal 29.6.1998 al giugno 2004, funzioni di giudice civile (giudice istruttore, giudice delle esecuzioni immobiliari, componente del collegio in materia di famiglia e fallimentare, giudice della sezione specializzata agraria, giudice relatore nei procedimenti camerale e giudice applicato alla sezione stralcio). Nell'intero periodo, in caso di assenza o impedimento del presidente del Tribunale, il dott. GATTARI ha sostituito il capo dell'ufficio come presidente del collegio della prima sezione civile e nei procedimenti di separazione e divorzio; inoltre, quando le scoperture di organico lo hanno reso necessario, ha svolto le funzioni giudicanti anche nel settore penale (con particolare riferimento al turno settimanale per i giudizi direttissimi).

Successivamente, dal 3.6.2004 all'aprile 2008, l'aspirante in esame ha esercitato le funzioni giudicanti presso il Tribunale di Perugia, come giudice nella Sezione I civile (giudice istruttore, giudice relatore nei procedimenti camerale e collegiali, giudice tutelare e giudice relatore nei processi con il c.d. "*rito societario*"). Ha svolto anche funzioni nel settore penale quale componente del Tribunale del Riesame.

Trasferito al Tribunale di Milano, dal 21.4.2008 al giugno 2015, ha svolto le funzioni di giudice nel settore civile. Inizialmente è stato applicato per 7 mesi alla Sezione VI, che tratta controversie in materia bancaria e di garanzia. All'esito del concorso interno, dal novembre 2004 è stato assegnato alla Sezione I civile, tabellarmente competente in materia di diritti della persona, responsabilità professionale, controversie della PA, tutela dei dati personali, diritto tributario e opposizioni a sanzioni amministrative. Il dott. GATTARI, ancora, è stato applicato in tale periodo, in coassegnazione, alla Sezione Immigrazione e, nei periodi in cui le esigenze dell'Ufficio lo hanno richiesto, alla Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale e Intellettuale per la trattazione dei procedimenti cautelari *ante causam*.

Dal 7.11.2016 svolge le funzioni semidirettive di presidente titolare della Sezione VII civile del Tribunale di Milano (delibera di conferma CSM del 14.9.2022), cui sono assegnate le controversie in materia di appalto, contratti d'opera, deposito, subfornitura e contratti atipici. Dal 6.11.2017 al 26.6.2018 ha presieduto anche la Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita con legge n. 46 del 2017.

Quanto agli indicatori specifici e, in particolare, all'indicatore di cui all'**art. 17, lett. a), T.U.**, il dott. GATTARI, come detto, ha maturato un'esperienza ultratrentennale in tutti i settori della

funzione giudicante di primo grado (con prevalenza del settore civile), presso quattro uffici giudiziari. L'attività nel settore penale ha riguardato, nella prima parte della carriera, l'attività di giudice dibattimentale, di supplente nelle funzioni GIP/GUP e di riesame. La ben più cospicua attività civile ha abbracciato praticamente tutto il settore, compresi il diritto del lavoro, di famiglia e tutele, fallimentare e societario/commerciale.

Con riferimento all'indicatore di cui all'*art. 17, lett. b), T.U.*, il dott. GATTARI esercita funzioni semidirettive di Presidente della VII Sezione civile del Tribunale di Milano dal 7.11.2016 (delibera consiliare di conferma del 14.9.2022) e, tra il novembre 2017 e il giugno 2018, ha contemporaneamente presieduto la neoistituita Sezione specializzata per l'immigrazione. Quale Presidente della VII sezione civile, il dott. GATTARI ha adottato numerosi provvedimenti organizzativi, descritti nell'autorelazione, che hanno determinato una riduzione dell'arretrato. Dal novembre 2017 al giugno 2018, il dott. GATTARI è stato incaricato dal Presidente del Tribunale di presiedere, in secondo incarico, la neoistituita Sezione Specializzata per l'immigrazione e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Giova poi ricordare che dal 2013 il dott. GATTARI svolge l'attività di collaboratore del Presidente del Tribunale per il controllo, la vigilanza e il coordinamento dei Giudici di Pace di Milano nel settore civile. Tale incarico è stato da ultimo rinnovato dall'attuale Presidente del Tribunale con provvedimento n. 13 del 19/1/2018. Oltre a svolgere le varie attività delegate dal Presidente, quale magistrato collaboratore, il dott. GATTARI ha provveduto a redigere la bozza delle Linee guida previste dall'art. 83 del DL 18/2020 per la ripresa dell'attività giudiziaria dei giudici onorari nella cd seconda fase dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Quanto agli "*indicatori generali*", e con particolare riferimento all'indicatore di cui all'*art. 11 T.U.*, il dott. GATTARI, dal 2004 al 2008, è stato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Perugia e della relativa Commissione Flussi. È stato, inoltre, componente della Commissione esaminatrice del concorso a 340 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 5.11.2014 (*art. 13 T.U.*).

## **5.2. Il dott. Salvatore CATALANO.**

*Nominato con 3.12.1991, è dal 21.1.1993 giudice del Tribunale di Lecco.*

Il dott. CATALANO ha iniziato il proprio percorso professionale il 21.1.1993 e per l'intero arco della sua carriera ha svolto funzioni giudicanti presso il Tribunale di Lecco. In tale arco temporale si è occupato di diverse materie e, in particolare, ad inizio carriera ha trattato il contenzioso del settore civile quale giudice delegato ai fallimenti, giudice della I sezione civile, occupandosi altresì delle controversie ex art. 447bis c.p.c. in materia di locazione, comodato e

affitto. In seguito, il medesimo aspirante ha esercitato funzioni giudicanti penali presso la II sezione (funzioni che esercita ancora oggi come GIP/GUP). Quale giudice civile ha inoltre composto il collegio della sezione specializzata agraria.

Quanto agli “*indicatori specifici*” e, in particolare, all’indicatore di cui all’*art. 17, lett. a), T.U.*, il dott. CATALANO ha maturato significative e variegate esperienze nel lavoro giudiziario, vantando lo stesso una carriera, interamente spesa nell’esercizio delle funzioni giudicanti, pari a circa 30 anni alla data della vacanza. Si è invero occupato, come detto, nel corso del tempo, di plurime materie, spaziando dal settore civile al settore penale, sia quale giudice monocratico che componente del collegio. Si evidenzia, in particolare, l’esperienza decennale quale unico giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Lecco, oltre che assegnatario di un ruolo di cause civili, comprensivo di procedimenti cautelari e possessori. Dismesse le funzioni di giudice delegato ai fallimenti, dal febbraio 2003, il candidato ha peraltro continuato a trattare gli affari civili, componendo altresì il collegio della Sezione Specializzata Agraria. Dal 16.11.1995 al 29.4.2013, il dott. CATALANO ha inoltre esercitato le funzioni di Giudice del Registro delle Imprese. Dal 2011, il medesimo aspirante è stato assegnato a una sezione promiscua occupandosi, fino al 23.2.2013, delle controversie *ex art. 447 bis c.p.c.* in materia di locazione, di comodato e di affitto, nonché di cause civili ordinarie, compresi i procedimenti cautelari e possessori, procedimenti di volontaria giurisdizione, con esclusione delle sole cause in materia di lavoro e previdenza e delle procedure esecutive. Dal 24.1.2013, è stato assegnato al settore penale della stessa Sezione Seconda dismettendo il ruolo civile a partire dal febbraio 2013 e, dall’ottobre 2018, svolge, nell’ambito della stessa Sezione Seconda Penale, le funzioni di GIP/GUP.

Quanto all’indicatore di cui all’*art. 17, lett. b), T.U.*, il dott. CATALANO non ha ricoperto formali incarichi direttivi o semidirettivi ma vanta esperienze semidirettive di fatto, nonché esperienze di collaborazione nell’Ufficio di appartenenza. Quale giudice anziano della Sezione Prima civile, ha in più occasioni sostituito il Presidente del Tribunale nelle funzioni giurisdizionali, per sua assenza o impedimento, presiedendo il collegio civile nonché tenendo le udienze presidenziali nei procedimenti di separazione e di divorzio, le udienze di cui agli artt. 708 c.p.c. e 4 della legge 1.12.1970 n 898 e successive modificazioni, adottando i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse dei coniugi e dei minori nonché, infine, le udienze delle procedure di accertamento tecnico preventive *ex art. 696 c.p.c.* e consulenze tecniche preventive *ex art. 696 bis c.p.c.* Vanta altresì la presidenza dei collegi anche nel settore penale. Dal 9.7.2013 al 25.7.2014, ha invero rivestito il ruolo di Presidente di sezione f.f., presiedendo tutti i collegi penali, nonché il Tribunale per il riesame ed il Tribunale per le misure

di prevenzione. Dal maggio 2019 al novembre 2022, è stato coordinatore dell'Ufficio GIP GUP e, nell'esercizio di tali funzioni, è stato delegato dal Presidente del Tribunale per l'attuazione dei criteri tabellari in materia di assegnazione dei fascicoli, ai sensi dell'art. 71 comma secondo della Circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022. Dal 20.4.2006, inoltre, il dott. CATALANO è delegato alla sorveglianza degli addetti all'UNEP del Tribunale di Lecco ai sensi dell'art. 59 Ord. Giud.

Quanto agli “*indicatori generali*”, si segnala che il dott. CATALANO, con riferimento all'indicatore di cui all'*art. 11 T.U.*, nel corso del 2006, del 2007 e da ultimo in data 23.1.2012 è stato nominato magistrato di riferimento per il settore civile per il tirocinio dei giudici onorari di tribunale di nuova nomina. È stato inoltre giudice tributario, anche con funzioni di presidente (*art. 13 T.U.*).

### **5.3. Il dott. Mirco LOMBARDI.**

*Nominato con D.M. 28.7.1998, è dal 22.5.2000 giudice del Tribunale di Lecco.*

Il dott. LOMBARDI ha iniziato il proprio percorso professionale il 22.5.2000, quale giudice del Tribunale di Lecco, dove ha prestato servizio in modo continuativo. Ha sempre esercitato funzioni civili trattando molteplici e variegate materie. Ha inoltre maturato esperienze nel settore penale.

In particolare, dal 22.5.2000 ha svolto funzioni di giudice civile presso il Tribunale di Lecco occupandosi di una pluralità di controversie, oltre ad acquisire competenze specifiche nella materia delle opposizioni a precetto ed all'esecuzione (615, 617 e 619 c.p.c.); dal 22.5.2000 al marzo 2004 è stato componente del collegio penale e, fino al 12.4.2011, ha svolto anche funzioni di (unico) giudice dell'Esecuzione Immobiliare. In aggiunta a tali funzioni, dal marzo 2002 al marzo 2004, ha sempre svolto le funzioni di Giudice monocratico penale: non avendo il Tribunale una suddivisione interna per materie, si è occupato pressoché di tutti i reati di competenza.

Dal 2002 è stato componente del Collegio per le controversie agrarie; dal gennaio 2004 al 13.4.2011 ha svolto funzioni di giudice delegato ai fallimenti. Dal 7.6.2021 ad oggi svolge funzioni di giudice dell'Esecuzione Immobiliare in aggiunta ad un ruolo di contenzioso civile. Inoltre, dal 2013 al 31.3.2019 è stato giudice del Registro del Tribunale di Lecco.

Quanto agli “*indicatori specifici*” e, in particolare, all'indicatore di cui all'*art. 17, lett. a), T.U.*, come detto, il dott. LOMBARDI esercita funzioni giudicanti da 23 anni circa rispetto alla data della vacanza, ininterrottamente quale giudice civile – salve le esperienze nella trattazione

della materia penale quale giudice del collegio penale e giudice monocratico – spaziando, come detto, in ogni possibile oggetto di causa, compresa la materia agraria.

Quanto agli indicatori specifici e, in particolare, all'indicatore di cui all'*art. 17, lett. b), T.U.*, il dott. LOMBARDI non vanta pregresse esperienze direttive o semidirettive. Tuttavia, nel corso della carriera, ha coadiuvato il dirigente dell'ufficio nell'espletamento di incarichi ricevuti. In particolare, con decreto n. 1965 del 16.6.2016 del Presidente del Tribunale il dott. LOMBARDI è stato delegato all'espletamento di talune funzioni di coordinamento dei Giudici di Pace di Lecco quale magistrato collaboratore (in tale veste affianca il Presidente di Tribunale nella redazione della proposta tabellare per il Giudice di Pace; provvede all'assegnazione delle cause ai G.d.P.; vigila sulla tempestività nel deposito dei loro provvedimenti e sulla regolare celebrazione delle udienze civili e penali; emette i provvedimenti di riunione delle cause; cura la predisposizione delle tabelle feriali; autorizza congedi feriali e rilascia e permessi del personale; organizza e presenzia a incontri con cadenza quadrimestrale per il coordinamento e lo scambio delle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati onorari addetti a quell'Ufficio; collabora con la Cancelleria e con il Funzionario dirigente per garantire un corretto svolgimento degli incombenzi amministrativi).

Quanto agli "*indicatori generali*", si segnala che il dott. LOMBARDI, con riferimento all'indicatore di cui all'*art. 11 T.U.*, è responsabile dei tirocini *ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, conv. in L. 9.8.2013 n. 98*; dal 17.2.2022 è stato nominato magistrato referente degli UPP aggregati alla prima sezione civile nonché, successivamente, Coordinatore degli UPP presso il Tribunale di Lecco.

#### **6. Le ragioni della prevalenza del profilo professionale del dott. TREMOLADA.**

Nonostante l'indubbio pregio del percorso professionale degli altri aspiranti, tutti, come detto, di ottimo livello, la prevalenza del dott. TREMOLADA, nel caso di specie, può essere agevolmente argomentata.

L'assoluto rilievo del percorso professionale sin qui maturato dal dott. TREMOLADA evidenzia, infatti, un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di eccellenza, ma anche spiccate e comprovate attitudini organizzative e direttive, che lo rendono il candidato certamente più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso, sulla base di una complessiva ed unitaria valutazione dei diversi indicatori, generali e specifici, previsti dal T.U. (ed applicabili alla procedura in esame), tenuto conto delle esigenze funzionali da soddisfare (art. 25 T.U.). La preferenza accordata al dott. TREMOLADA trova fondamento, in particolare, nell'ampio percorso professionale da lui maturato nell'esercizio di

plurime funzioni giudiziarie, oltre che nell'esercizio di funzioni semidirettive che rivelano la eccellente capacità direttiva e organizzativa del candidato proposto, come attestato nelle fonti di conoscenza di atti. A ciò si aggiunge il possesso, da parte del candidato proposto, di solide competenze ordinamentali.

La “*valutazione attitudinale specifica*” conferma la prevalenza del dott. TREMOLADA rispetto agli altri aspiranti nella presente procedura comparativa.

In particolare, con riferimento all'indicatore di cui all'*art. 17 lett. a) T.U.*, il candidato proposto vanta una esperienza giudiziaria più ampia rispetto a quella degli altri aspiranti, spesa in prevalenza nell'esercizio delle funzioni giudicanti (omologhe a quelle da conferire), in una grande varietà di materie e funzioni e ulteriormente arricchita dalla parallela sperimentazione, ad inizio carriera, delle funzioni requirenti. Il percorso professionale del dott. TREMOLADA integra, quindi, di certo, il requisito della pluralità di “*esperienze*” maturate nel tempo, testualmente prescritto dall'art. 28 T.U. I dott.ri GATTARI, CATALANO e LOMBARDI, di contro, vantano una esperienza giudiziaria, unicamente giudicante e di minore durata e devono, quindi, ritenersi, nel caso di specie, recessivi (la differenza rispetto all'ampiezza del percorso professionale del candidato proposto è, in particolare, pari ad oltre due anni, con riferimento alla comparazione con il dott. GATTARI, a circa tre anni, con riferimento alla comparazione con il dott. CATALANO ed a circa dieci anni con riferimento alla comparazione con il dott. LOMBARDI).

Quanto all'indicatore di cui all'*art. 17 lett. b) T.U.*, il profilo professionale del dott. TREMOLADA prevale, senza dubbio, rispetto a quello dei dott.ri CATALANO e LOMBARDI, atteso che questi ultimi annoverano soltanto esperienze di collaborazione (e talune esperienze di coordinamento di fatto), come tali meno pregnanti rispetto al prolungato ed eccellente esercizio delle funzioni semidirettive da parte del candidato proposto.

Sussiste, invece, sostanziale equivalenza tra il dott. TREMOLADA e il dott. GATTARI quanto all'indicatore in esame (art. 17, lett. b, T.U.) vantando entrambi – come detto – il fruttuoso esercizio delle funzioni semidirettive (oggetto, peraltro, sempre in entrambi i casi, di conferma all'esito del primo quadriennio).

Alcun dubbio vi è, quindi, circa la prevalenza del candidato proposto, nella comparazione con gli altri aspiranti, rispetto alla valutazione degli “*indicatori specifici*”.

Sebbene il percorso professionale dei candidati in comparazione possa essere valorizzato anche alla luce degli indicatori di seguito precisati (cfr. i profili professionali innanzi richiamati), l'esame degli “*indicatori generali*” non consente di sovvertire l'argomentata prevalenza attitudinale specifica del candidato proposto, che vanta peraltro, come detto, solide

competenze ordinamentali. Gli indicatori specifici, infatti, hanno uno “*speciale rilievo*” rispetto agli indicatori generali, mentre questi ultimi sono utilizzati quali “*ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale*”, secondo il disposto dell’art. 26, c. III e IV del Testo Unico, ragion per cui occorre assicurare agli elementi sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva<sup>2</sup>.

All’esito delle illustrate comparazioni, deve, pertanto, concludersi che il dott. Marco TREMOLADA è senz’altro il candidato più idoneo a ricoprire lo specifico posto a concorso, prevalendo quest’ultimo, quanto al dott. GATTARI, rispetto ad un indicatore specifico su due (il riferimento è all’indicatore di cui all’art. 17, lett. a, T.U.) e, quanto agli altri aspiranti, rispetto ad entrambi gli indicatori specifici applicabili nel caso di specie.

Da ultimo, anche qualora si volesse pervenire a un giudizio di sostanziale equivalenza tra i profili in comparazione – ma non è questo il caso per le ragioni già innanzi esposte – prevarrebbe comunque il profilo del dott. TREMOLADA in virtù del residuale criterio della maggior anzianità maturata nel ruolo della magistratura (*ex art. 24 co. III T.U.*).

Tanto premesso, il Consiglio

#### DELIBERA

la nomina a **Presidente del Tribunale di Lecco**, a sua domanda, del **dott. Marco TREMOLADA**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

---

<sup>2</sup> Sul punto, v., di recente, TAR Lazio, sentenza n. 500/2023. Cfr. anche CdS 6137/2018, CdS 84/2020, 71/2020.

Proposta B – in favore del dott. Patrizio GATTARI (votante il consigliere Cosentino – assente il consigliere Mirenda). Relatore: cons. COSENTINO

***Conferimento dell'Ufficio direttivo di  
Presidente del Tribunale di LECCO  
(magistrato uscente dott. Ersilio SECCHI, vacanza del 9.6.2023)***

**Rel. Consigliere Cosentino**

**1. Premessa**

Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati: CHIULLI Maria Caterina, ALMA Marco Maria, TREMOLADA Marco, PRATTICO' Natina, GIORDANO Bruno, GATTARI Patrizio, CATALANO Salvatore e LOMBARDI Mirco.

Si rileva, preliminarmente, che:

- i dott. ri CHIULLI Maria Caterina, PRATTICO' Natina e GIORDANO Bruno hanno revocato la domanda.

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Si illustra, preliminarmente, il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (di seguito “T.U.” o “TU”) – secondo l’ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1) Il dott. ALMA Marco Maria**, nominato con D.M. 25.2.1989 (***VII valutazione di professionalità***), è stato dal 12.3.1990 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano; dal 25.2.2002 giudice del Tribunale di Milano; dal 4.5.2010 collocato fuori ruolo quale collaboratore della Commissione Parlamentare Antimafia; con delibera del 20.4.2011 confermato fuori ruolo quale capo del team di esperti del progetto CORMS; dal 6.5.2014 richiamato in ruolo con funzioni di Consigliere di Corte di Cassazione; dal 29.1.2020 alla data della vacanza collocato fuori ruolo quale componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.

**2.2) Il dott. TREMOLADA Marco**, nominato con D.M. 7.6.1989 (***VII valutazione di professionalità***), è stato dal 16.7.1990 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna; dal 16.11.1993 giudice del Tribunale di Milano; dal 18.10.2016 Presidente di Sezione del Tribunale di Milano.

**2.3) Il dott. GATTARI Patrizio**, nominato con D.M. 1.8.1991 (VII valutazione di professionalità), è stato dal 16.9.1992 giudice del Tribunale di Lecco; dal 22.11.1995 giudice del Tribunale di Macerata; dal 29.6.1998 giudice del Tribunale di Lecco; dal 3.6.2004 giudice del Tribunale di Perugia; dal 21.4.2008 giudice del Tribunale di Milano; dal 7.11.2016 Presidente di sezione del Tribunale di Milano (conferimento confermato, in sede di riedizione del potere, con delibera del C.S.M. del 19.9.2018 a seguito di annullamento della nomina da parte del G.A.; successiva conferma quadriennale nelle funzioni con delibera del 14.9.2022).

**2.4) Il dott. CATALANO Salvatore**, nominato con D.M. 3.12.91 (*VII valutazione di professionalità*), è stato dal 21.1.93 Giudice del Tribunale di Lecco;

**2.5) Il dott. LOMBARDI Mirco**, nominato con D.M. 28.7.1998 (*VI valutazione di professionalità*), è stato dal 22.5.2000 giudice del Tribunale di Lecco.

### **3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici**

Occorre, in primo luogo, rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui Principi generali, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse) con la quale viene introdotto il

principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto piuttosto i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23), invece, si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa, infine, i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato (art. 26).

Quanto al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "*speciale rilievo*" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie, l'ufficio messo a concorso è quello di Presidente del Tribunale di Lecco. L'ufficio del Tribunale di Lecco consta di una pianta organica costituita – oltre che dal Presidente – da 1 Presidente di sezione, 12 giudici, 1 giudice della sezione lavoro e 7 giudici onorari di Tribunale.

L'articolo 17 stabilisce i seguenti indicatori specifici di attitudine per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni, tra i quali rientra l'ufficio a concorso (art. 3, c. III, T.U.): a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'art. 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7 (riguardante le funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse), tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici puntualmente specificate nell'art. 9.

Tanto considerato, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nella presente procedura di concorso, il dott. Patrizio GATTARI, risulta, certamente, il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio di Presidente del Tribunale di Lecco.

### **3.1 Parametro del "merito"**

Il dott. GATTARI vanta un lungo e articolato percorso professionale in cui ha maturato, come si vedrà, esperienze sia nel settore civile che in quello penale.

Dal 16.9.1992 al novembre 1995, presso il Tribunale di Lecco, il dott. GATTARI ha svolto, in prevalenza, funzioni di giudice nel settore civile (giudice istruttore e componente del collegio in materia di famiglia, lavoro, fallimentare e agraria), ma si è confrontato anche con il settore penale (componente del collegio e presidente del collegio giudicante in assenza del presidente della sezione penale).

Dal 22.11.1995 al giugno 1998, presso il Tribunale di Macerata, ha svolto funzioni di giudice nel settore civile (giudice istruttore, giudice del registro delle imprese, componente del collegio per gli appelli in materia di lavoro e della sezione specializzata agraria) e nel settore penale è stato sia componente del collegio che GIP/GUP supplente.

Dal 29.6.1998 al giugno 2004, presso il Tribunale di Lecco, il candidato ha svolto in prevalenza funzioni di giudice nel settore civile (giudice istruttore, giudice delle esecuzioni immobiliari, componente del collegio in materia di famiglia e fallimentare, giudice della sezione specializzata agraria, giudice relatore nei procedimenti camerale e giudice applicato alla sezione stralcio); nell'intero periodo, in caso di assenza o impedimento del presidente del Tribunale, il dott. GATTARI ha sostituito il capo dell'ufficio come presidente del collegio della prima sezione civile e nei procedimenti di separazione e divorzio; inoltre, quando le scoperture di organico lo hanno reso necessario, ha svolto anche funzioni nel settore penale (turno settimanale per i giudizi direttissimi).

Dal 3.6.2004 all'aprile 2008, presso il Tribunale di Perugia, il candidato ha svolto le funzioni di giudice nella Sezione I° civile (giudice istruttore, giudice relatore nei procedimenti camerale e collegiali, giudice tutelare e giudice relatore nei processi con il c.d. rito societario/commerciale) tabellarmente competente nei procedimenti in materia di famiglia, oltre che per il contenzioso generico; per esigenze dell'ufficio ha svolto anche funzioni nel settore penale quale componente del Tribunale del Riesame.

Dal 21.4.2008 al giugno 2015, presso il Tribunale di Milano, ha svolto funzioni di giudice nel settore civile. Inizialmente è stato applicato, per sette mesi, alla Sezione VI°, che trattava controversie in materia bancaria e di garanzia, e, all'esito di concorso interno, dal novembre 2004, è stato assegnato alla Sezione I° civile, tabellarmente competente in materia di diritti della persona, di responsabilità professionale, di controversie della PA, di tutela dei dati personali, di diritto tributario e di opposizioni a sanzioni amministrative. Il candidato, ancora, è stato applicato, in tale periodo, in coassegnazione, alla Sezione Immigrazione e, nei periodi in cui le esigenze dell'Ufficio lo hanno richiesto, anche alla Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale e Intellettuale per la trattazione dei procedimenti cautelari *ante causam*.

Dal 7.11.2016 svolge le funzioni di presidente titolare della Sezione VII° civile del Tribunale di Milano, a cui vengono assegnate le controversie in materia di appalto (sia privato che pubblico “sotto soglia comunitaria”), di contratti d'opera, di deposito, di subfornitura e di contratti atipici.

Dal 6.11.2017 al 26.6.2018 ha presieduto anche la Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita con legge n. 46 del 2017.

Sotto il profilo del merito, che qui specificamente rileva, il parere attitudinale specifico del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano rammenta i pareri precedentemente formulati in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità, nei quali sono sempre attestati equilibrio, solida preparazione professionale, diligenza e laboriosità.

È, segnatamente, in menzione il parere espresso ai fini del riconoscimento della VII valutazione di professionalità alla stregua del quale: *“il dott. Gattari ha confermato, nel periodo di valutazione, di essere un ottimo magistrato, molto preparato nelle funzioni giudicanti e che ha dimostrato assai elevate conoscenze tecnico giuridiche, doti di efficienza, diligenza, impegno, laboriosità, capacità tecnico-giuridica, oltre a significativa capacità organizzativa, che gli ha consentito, dal 7.11.16, di svolgere le funzioni di Presidente della Sezione Settima Civile del Tribunale di Milano e, dal 6.11.17 al 26.6.18, in doppio incarico, pure quelle di Presidente della Sezione Specializzata in materia di immigrazione. Ha anche ricevuto deleghe dalla Presidenza del Tribunale per il controllo, la vigilanza e il coordinamento dei Giudici di Pace di Milano nel settore civile, con la quale ha collaborato positivamente e attivamente”*.

### **3.2 Il parametro delle attitudini.**

Eccellente risulta il profilo attitudinale riconducibile al dott. GATTARI (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17 T.U).

Sul piano degli indicatori specifici, con particolare riferimento all'indicatore di cui **all'art. 17, lett. a), T.U.** (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi), il candidato ha maturato una ultratrentennale, lusinghiera esperienza in tutti i settori della funzione giudicante di primo grado (con prevalenza del settore civile) presso quattro uffici giudiziari di diverse dimensioni.

L'attività nel settore penale ha riguardato, nella prima parte della carriera, il dibattimento e si è sostanziata, anche, nell'esercizio delle funzioni GIP/GUP, quale supplente, e di giudice del riesame.

La ben più cospicua attività civile ha abbracciato praticamente tutto il settore, compresi il diritto del lavoro, di famiglia e tutele, fallimentare e societario/commerciale.

Per circa dieci anni, dal 2005 al 2015, il candidato è stato assegnato alla I sezione civile del Tribunale di Milano, specializzata in materia di diritti della persona, responsabilità professionale, controversie con la P.A. e tributarie, tutela dei dati personali.

In tale arco temporale, il dott. GATTARI è stato anche applicato alla neo costituita Sezione Immigrazione ed alla Sezione specializzata ex “marchi e brevetti” per la trattazione dei procedimenti cautelari *ante causam*.

Nella sua autorelazione, alla quale non può che farsi rinvio, il candidato ha indicato, compiutamente, e documentato talune delle questioni giuridiche più complesse trattate con i relativi provvedimenti, sovente oggetto di pubblicazione su riviste giuridiche specializzate.

Quanto all'indicatore di cui all'art. 17, lett. b), T.U. (pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, nonché esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici), il candidato proposto ha dato prova di eccellenti doti gestionali nelle vesti di Presidente di Sezione.

In particolare, il dott. GATTARI presiede dal 7.11.2016, vale a dire da circa sei anni e sette mesi avuto riguardo alla odierna vacanza, la VII sezione civile del tribunale di Milano, specializzata in contratti di appalto, d'opera, di deposito, subfornitura e in contratti atipici, il cui organico è composto attualmente da 1 presidente di sezione, 8 giudici professionali e 8 giudici onorari. La Cancelleria della Sezione è composta da un direttore di cancelleria e quattro dipendenti amministrativi.

Numerosi i provvedimenti organizzativi adottati e descritti nell'autorelazione che hanno determinato una riduzione dell'arretrato, rilevanti, dunque, sul piano degli effettivi e positivi risultati raggiunti.

Proprio in forza delle eccellenti doti organizzative dimostrate, dal novembre 2017 al giugno 2018, il dott. GATTARI è stato incaricato dal Presidente del Tribunale di presiedere, in secondo incarico, la neo-istituita Sezione Specializzata per l'immigrazione e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

La Sezione all'epoca aveva un organico composto da 1 presidente (posto vacante), 2 giudici, 1 giudice applicato da altro distretto, 8 giudici co-assegnati da altre sezioni civili del Tribunale di Milano e 4 giudici onorari.

Lo sforzo organizzativo per strutturare la nuova sezione, e coordinare il lavoro di numerosi giudici, molti dei quali con un diverso incarico principale, è stato notevole.

Giova poi ricordare che dal 2013 - ben prima, dunque, della nomina a presidente di sezione - il dott. GATTARI svolge l'attività di collaboratore del Presidente del Tribunale per il controllo, la vigilanza e il coordinamento dei Giudici di Pace di Milano nel settore civile.

Tale incarico è stato, da ultimo, rinnovato con provvedimento n. 13 del 19/1/2018, a testimonianza dell'apprezzamento per l'adempimento della delega.

L'attività di collaboratore del Presidente del Tribunale per il settore civile si è articolata, su delega del Presidente, anche nell'esame delle ricusazioni e delle astensioni dei giudici onorari, nella riassegnazione di ruoli civili rimasti privi del giudice titolare e nella partecipazione alle fasi del procedimento di formazione del progetto tabellare dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano.

Oltre a svolgere le varie attività delegate dal Presidente, quale magistrato collaboratore, il dott. GATTARI ha provveduto a redigere la bozza delle Linee guida previste dall'art. 83 del DL 18/2020 per la ripresa dell'attività giudiziaria dei giudici onorari nella cd seconda fase dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Nella redazione, come il capo dell'Ufficio ha riportato nel suo rapporto, il candidato si è dovuto misurare con la difficoltà di gestione del grande afflusso quotidiano di utenti a tale ufficio, che risultava difficilmente compatibile con l'esigenza di garantire le misure necessarie a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, nonché della specificità dell'attività giudiziaria svolta dai giudici di pace, sia per la mancanza del PCT sia per le peculiarità processuali (non necessità di difesa tecnica, possibilità di iscrizione a ruolo delle cause fino al giorno dell'udienza ecc.) che caratterizzano i procedimenti civili davanti al Giudice di Pace.

Come viene evidenziato nel parere attitudinale specifico, la delega per l'Ufficio del GdP ha consentito di maturare una solida esperienza e competenza organizzativa anche in quel peculiare settore della giurisdizione, preziosa per le responsabilità di un presidente di Tribunale che si estende alla organizzazione e alla vigilanza dell'ufficio giurisdizionale onorario circondariale.

Dal giugno del 2022 è stato delegato dal Presidente f.f. per la nomina degli arbitri e dei curatori speciali.

Passando agli indicatori generali, deve, innanzitutto, evidenziarsi come il candidato proposto, pur avendo svolto prevalentemente funzioni civili, si sia ampiamente confrontato anche con il settore penale (art. 8 T.U.).

Ancora, il dott. GATTARI, dal 2004 al 2008, è stato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Perugia e della Commissione Flussi di quel distretto (art. 11 T.U.).

Dal 22 giugno 2015 al 6 novembre 2016, egli è stato esonerato dall'attività giudiziaria, essendo stato nominato dal C.S.M. componente della Commissione esaminatrice del concorso a 340 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 5.11.2014.

Giova segnalare al riguardo che nel parere parziale redatto al termine dei lavori, il Presidente della commissione ha espresso sull'operato del dott. Gattari un giudizio estremamente positivo: “[...] *nella lunga fase di valutazione degli elaborati dei candidati ha sempre dimostrato una profonda conoscenza del diritto civile e del diritto amministrativo, consentendo in tal modo una approfondita disamina dei temi sottoposti al suo giudizio e una puntuale e corretta selezione dei candidati stessi; nella fase degli esami orali ha mostrato di possedere anche una eccellente conoscenza del diritto processuale civile, del diritto commerciale e del diritto fallimentare, oltre che una carica di equilibrio e serenità, idonea a mettere i candidati da lui interrogati a proprio agio; inoltre, il dottor Gattari in entrambi i periodi è stato sempre puntuale, laborioso, attento e disponibile nei confronti dei colleghi e del personale amministrativo. [...] Ha dimostrato di essere un eccellente organizzatore del suo lavoro, come ho potuto constatare personalmente assistendo alle interrogazioni da lui svolte nel corso degli esami orali e osservando, in quell'occasione, la varietà delle domande dallo stesso proposte ai vari esaminandi. [...] Ha costantemente fornito la sua disponibilità per assicurare il buon andamento della commissione ed ha sempre collaborato con lo scrivente alla ricerca delle opportune soluzioni organizzative, finalizzate al raggiungimento dei migliori livelli di efficienza*”.

Per la significativa attività in ambito formativo e scientifico non può che farsi rinvio all'autorelazione.

Ne discende, in definitiva, che il dott. GATTARI, deve ritenersi, di certo, il candidato più idoneo a ricoprire le funzioni direttive di cui alla presente procedura comparativa.

#### **4. Il giudizio comparativo. La Comparazione con gli altri candidati**

L'art. 25 del nuovo Testo Unico fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia quella di preporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare nonché, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del medesimo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I,

attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 del D. L.vo n. 160 del 2006. Il giudizio attitudinale, come già chiarito, è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori.

Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che "*speciale rilievo*" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

Come detto, l'ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello direttivo di Presidente del Tribunale di Lecco.

L'articolo 28 del Testo Unico, sui criteri di valutazione per uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni, prevede che a tal fine hanno un valore tra loro pari ordinato gli indicatori di cui all'articolo 17. Si aggiunge, inoltre, che la valutazione del lavoro giudiziario è condotta privilegiando, negli uffici giudicanti, la pluralità delle esperienze.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il brillante percorso professionale sin qui maturato dal dott. GATTARI evidenzia un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica eccellente, oltre a spiccate e comprovate attitudini organizzative e direttive che lo rendono il candidato certamente più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso, il tutto sulla base di una complessiva ed unitaria valutazione dei diversi indicatori, generali e specifici, previsti dal T.U. ed applicabili alla procedura in esame.

In particolare, la preferenza accordata al dott. GATTARI trova fondamento nella ampiezza e completezza dell'esperienza maturata in carriera sia nel settore civile che in quello penale, con ciò denotando indubbia versatilità, nonché nelle rilevanti doti organizzative e direttive che ha avuto modo di dimostrare nell'ambito dell'attività fin qui svolta.

Si procede, nei paragrafi che seguono, alle singole comparazioni con gli altri candidati, con la precisazione preliminare che la valutazione comparativa è stata effettuata prendendo in esame l'intero percorso professionale degli aspiranti, come ricostruito attraverso i rispettivi fascicoli personali e la complessiva documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, con espressa indicazione, in questa sede, delle sole esperienze più significative dei candidati – con particolare riferimento a quelle ritenute maggiormente rilevanti sul piano degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel T.U. – qui riportate per le finalità di stretta

comparazione che ha condotto all'individuazione del candidato più idoneo a ricoprire l'ufficio a concorso.

**4.1** Il profilo professionale del dott. GATTARI prevale, innanzitutto, su quello del dott. Marco Maria ALMA.

Nel corso della carriera, al netto delle esperienze svolte fuori ruolo, il dott. ALMA è stato sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (dal 12/3/1990 al 28/2/2002) assegnato ai seguenti dipartimenti: dal 12/3/1990 al 14/5/1991 primo dipartimento ("Reati fallimentari e societari"); dal 15/5/1991 al 5/12/1996 sesto dipartimento ("Estorsioni e rapine gravi, associazioni finalizzate a furto o ricettazione di veicoli o merci, reati commessi tramite o contro sistemi informatici, abuso di carte di credito, usura, prostituzione, immigrazione clandestina e reati collegati"); dal 6/12/1996 al 28/2/2002 quinto dipartimento - Direzione Distrettuale Antimafia ("Reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., e omicidi connessi, misure di prevenzione, riciclaggio").

Dal 29.2.2002 al 3.4.2010, presso il Tribunale di Milano, ha svolto le funzioni di giudice presso la sezione g.i.p.

Dal 6.5.2014 fino al 28.1.20 è stato consigliere della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, coassegnato alla Settima Sezione penale (competenza tabellare: delitti contro il patrimonio previsti dagli artt. 627-648 ter c.p.; leggi speciali in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di valori; criminalità organizzata).

Sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 17 – lett. A- T.U. - le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione - il candidato ha svolto funzioni di merito, sia requirenti che giudicanti, e di legittimità, conseguendo sempre risultati qualitativi e quantitativi eccellenti.

Avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 17 – lett. B – T.U. – le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni e le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9 - pur non avendo il candidato in rilievo svolto funzioni direttive o semidirettive in ambito giudiziario, rilevante è l'attività di direzione, organizzazione e di coordinamento svolta, anche a livello internazionale, in gruppi di studio, progetti a livello europeo e commissioni parlamentari in settori qualificanti e di rilevante interesse giuridico (crimine organizzato. rapporti con autorità giudiziarie straniere).

Presso la Suprema Corte, nell'ambito della Seconda sezione penale, il dott. ALMA, anche nel periodo di esonero dal lavoro giudiziario, dal luglio 2017 alla fine del 2018 quale commissario del concorso per l'accesso in magistratura, ha contribuito, valendosi delle sue ottime conoscenze informatiche, allo scambio di informazioni e documenti attraverso una banca dati interna sulla piattaforma Dropbox destinata a rendere più agevole l'aggiornamento dei magistrati e più rapida la redazione dei provvedimenti.

Variegate e di indubbio valore, sul piano degli indicatori generali, le esperienze ordinamentali e formative vantate dal candidato in rilievo.

Il candidato è stato:

- componente del Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'art. 29 comma 5 del Regolamento Interno (delibera C.S.M. del 20.4.2006) e coordinatore del settore penale del Comitato stesso fino al luglio 2009;
- componente della Commissione per l'analisi dei flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Milano.

Si tratta di attività che non hanno mai dato luogo a rilievi negativi e, per contro, sono state richiamate in chiave positiva in tutti i pareri espressi in occasione delle valutazioni di professionalità.

Si segnalano ancora le seguenti esperienze professionali svolte fuori ruolo: 1) presso la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali; 2) quale capo del team di esperti del progetto dell'Unione Europea CORMS (acronimo di Cocaine Route Monitorintg and Support); 3) Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura; 4) Componente della Commissione per il concorso in magistratura 2017 a far tempo dal 3 luglio 2017 (decreto di nomina 23.6.2017).

Per l'imponente attività in ambito scientifico non può che farsi rinvio all'autorelazione.

Passando alla comparazione tra il profilo professionale del dott. ALMA e quello del dott. GATTARI, deve ritenersi la prevalenza di quest'ultimo in relazione all'odierno posto a concorso, sul piano della complessiva valutazione degli indicatori, generali e specifici, applicabili alla presente procedura.

In particolare, la prevalenza del dott. GATTARI deve certamente essere affermata sul piano degli indicatori specifici che vengono in rilievo nella presente procedura.

Sul piano dell'indicatore di cui all'art. 17 lett. a, T.U. il dott. GATTARI vanta una carriera ultratrentennale tutta svolta nell'esercizio delle funzioni giudicanti di primo grado, prevalentemente nel settore civile, ma anche in quello penale, peraltro in diversi contesti

territoriali, che gli ha consentito, certo, di acquisire esperienze particolarmente rilevanti avuto riguardo al tipo di posto a concorso (dato a cui l'art. 28 T.U. conferisce primario rilievo).

Di contro, infatti, al netto dei periodi trascorsi fuori ruolo, il dott. ALMA ha esercitato funzioni giudicanti per un periodo decisamente più breve, della durata di circa 14 anni, avuto riguardo alla odierna vacanza, avendo lo stesso, ad inizio carriera, svolto funzioni requirenti per circa 12 anni.

Analoghe considerazioni valgono sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 17 lett. b, T.U.

Il dott. ALMA non vanta pieni e formali incarichi direttivi o semidirettivi e annovera esperienze di collaborazione e *lato sensu* organizzative comunque circoscritte.

Si è visto, invece, come il candidato proposto abbia svolto in modo eccellente l'incarico, ancora in atto, di Presidente di Sezione di Tribunale, e come, ancor prima della formale assunzione del predetto incarico, abbia svolto attività di collaborazione di ampio respiro per la cui descrizione si rinvia a quanto sopra osservato.

Una volta affermata la prevalenza del dott. GATTARI sul piano degli indicatori specifici, l'esame degli indicatori generali non è idoneo a sovvertire il giudizio come formulato.

Deve osservarsi, innanzitutto, che talune esperienze ordinamentali e formative sono presenti nei curricula di entrambi i candidati in comparazione.

Sia il dott. GATTARI che il dott. ALMA sono stati componenti della Commissione Flussi e componenti della Commissione per il concorso a magistrato ordinario.

Solo il dott. GATTARI, però, è stato componente del Consiglio Giudiziario così risultando prevalente, sul piano dell'art. 11 T.U.

Di contro, solo il dott. ALMA è stato componente del Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'art. 29 comma 5 del Regolamento Interno (delibera C.S.M. del 20.4.2006) e coordinatore del settore penale del Comitato stesso fino al luglio 2009; solo il dott. ALMA, ancora, ha maturato le esperienze professionali fuori ruolo presso la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali; quale capo del team di esperti del progetto dell'Unione Europea CORMS (acronimo di Cocaine Route Monitoring and Support); quale componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura – esperienze tutte rilevanti sul piano degli artt. 12 e 13 T.U. -.

Tuttavia, si tratta di esperienze che per quanto rilevanti non assumo quel connotato di eccezionalità idoneo a sovvertire il giudizio di prevalenza peraltro espresso sul piano di entrambi gli indicatori specifici che vengono in rilievo nella presente procedura.

Deve, dunque, in definitiva, essere affermata la prevalenza del profilo del candidato proposto su quello riconducibile al dott. ALMA.

**4.2.** Subvalente, ancora, rispetto al profilo professionale del dott. GATTARI, risulta quello del dott. Marco TREMOLADA.

Il dott. TREMOLADA ha svolto le funzioni requirenti dal 16.07.1990 al 16.11.1993 presso la Procura della Repubblica di Enna.

E' stato, inoltre, applicato dal 16.11.1992 al 16.11.1993 presso la Procura distrettuale di Caltanissetta.

Successivamente, dal 16.11.1993, come giudice del dibattimento presso il Tribunale di Milano, ha maturato l'esperienza anche di presidente di collegio dal 2006, occupandosi di reati contro la P.A., in materia ambientale, di criminalità organizzata, e di reati economici.

E' stato giudice del riesame ed in tale veste si è occupato dei provvedimenti cautelari relativi a tutto il settore penale fino all'istituzione della sezione specializzata.

Come giudice delle misure di prevenzione si è occupato di misure personali ed anche patrimoniali, in particolare nell'ambito della criminalità organizzata.

Dal 18.10.2016, è Presidente di Sezione penale del Tribunale di Milano.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 17 – lett. A- T.U. - le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione - il dott. TREMOLADA vanta una lunga esperienza nel settore penale, avendo svolto nel corso della sua carriera funzioni sia (seppure per un breve periodo iniziale) requirenti che, soprattutto, giudicanti (anche, ininterrottamente dal lontano 2006, di presidente di collegio); in pressochè tutte le branche del diritto penale stesso ed in uffici molto diversi fra loro (per territorio e dimensioni).

Con riferimento all'indicatore specifico di cui all'art. 17 – lett. B – T.U. – le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni e le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9 - nell'autorelazione il candidato segnala esperienze di collaborazione già antecedenti all'assunzione del formale e pieno incarico semidirettivo.

Segnala, in particolare, la presidenza di collegi e di essersi sempre occupato di organizzazione dell'ufficio collaborando con i Presidenti di Sezione e con i Presidente coordinatori del settore penale.

Dal 2004 al 2016 è stato incaricato dal Consiglio Giudiziario, nella qualità di magistrato coordinatore, di organizzare, per l'istituendo ufficio di Giudice di Pace di Milano, il piano di tirocinio e i relativi incontri formativi dei Giudici.

Una volta assunto il formale incarico semidirettivo tutte le fonti di conoscenza indicano come ragguardevoli i risultati raggiunti grazie ad efficienza, capacità organizzative e laboriosità del candidato.

Il dott. TREMOLADA ha anche ricevuto deleghe organizzative di rilevante impegno: il 22 novembre 2017 è stato delegato, nell'ambito di un gruppo di lavoro, per lo studio e la redazione di linee guida per la tecnica di redazione dei dispositivi, nonché per l'inserimento degli atti processuali nel registro informatico SICP;

il 24 settembre 2018 è stato delegato al coordinamento del servizio per i processi direttissimi, servizio che comporta il coordinamento di oltre 80 giudici del dibattimento penale con la redazione di turni. Tale attività comporta la delicata soluzione di conflitti, per l'evidente difficoltà di tener conto degli impegni dei giudici che già hanno udienze fissate nelle rispettive sezioni ed impegni istituzionali o ferie già programmate;

il 3 febbraio 2020 è stato delegato allo svolgimento delle seguenti attività di coordinamento del settore penale: collaborazione con la Presidenza per i provvedimenti aventi rilevanza tabellare del settore dibattimentale penale e per l'esame delle istanze di astensione dei giudici del settore penale, nonché per l'istruttoria dei pareri relativi a semidirettivi del settore penale; Referente per attuazione TIAP e programmi informatici destinati al dibattimento penale; Vigilanza sull'applicazione dei sistemi di assegnazione automatica dei procedimenti, con delega a provvedere sulle richieste di riunione e sulle riassegnazioni dei procedimenti penali; partecipazione al nucleo operativo per Programma di gestione, Relazione Anno giudiziario, Bilancio responsabilità sociale, redazione DOG e Documento Tabellare del Tribunale.

Deve peraltro essere segnalato che, neppure un mese dopo essere stato investito dell'incarico di coordinamento del settore penale, il candidato ha dovuto affrontare la gestione della pandemia, che specie nel settore penale stesso poneva delicati equilibri tra necessità di svolgimento di atti urgenti che necessitano la presenza delle parti e disposizioni sanitarie volte ad evitare la presenza in ufficio. Egli ha pertanto istruito e predisposto la bozza del primo protocollo, poi assunto a buona prassi recepita dal CSM a livello nazionale, della celebrazione a distanza delle udienze nei processi direttissimi.

Ancora, dal 15 ottobre 2014 al 15 ottobre 2016 (incarico interrotto per incompatibilità con la nomina a presidente di sezione nell'ottobre 2016) è stato Magrif del Tribunale di Milano.

Sul piano degli indicatori generali, dal 2004 al 2006, il dott. TREMOLADA è stato designato componente della prima Commissione Flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario.

Dal 2009 al 2011 è stato componente dell'Ufficio Innovazione del Tribunale di Milano.

Il 14 aprile 2022 al candidato è stato conferito dalla Ministra della Giustizia l'incarico di collaboratore dell'ufficio legislativo per la predisposizione dei decreti attuativi della riforma "Cartabia".

Per l'attività formativa e di approfondimento scientifico si rinvia all'autorelazione.

Venendo alla comparazione tra il profilo professionale del dott. TREMOLADA e quello del dott. GATTARI, deve ritenersi la prevalenza di quest'ultimo in relazione all'odierno posto a concorso, sul piano della complessiva valutazione degli indicatori, generali e specifici, applicabili alla presente procedura.

Una sicura prevalenza deve essere accordata al dott. GATTARI sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. a, T.U.

Il dott. GATTARI vanta una carriera ultratrentennale tutta svolta nell'esercizio delle funzioni giudicanti di primo grado, prevalentemente nel settore civile, ma anche in quello penale, peraltro in diversi contesti territoriali, che gli ha consentito certo di acquisire esperienze particolarmente rilevanti avuto riguardo al tipo di posto a concorso (circostanza a cui l'art. 28 T.U. attribuisce primaria rilevanza).

Di contro, il dott. TREMOLADA, al netto di un iniziale periodo in cui ha esercitato funzioni requirenti, ha anche lui svolto per circa 30 anni funzioni giudicanti, ma sempre in un unico contesto territoriale e sempre in ambito penale.

Ne discende che l'esperienza del candidato proposto in ambito giudicante, ambito a cui afferisce il posto a concorso, risulta più variegata per materie e territori e, dunque, foriera di un più ampio bagaglio conoscitivo certo più strumentale rispetto all'incarico in rilievo.

È soprattutto decisiva la considerazione che, mentre il dott. Tremolada ha maturato una esperienza esclusivamente penalistica, il dott. Gattari cumula alla prevalente esperienza civilistica anche consistenti progressi penalistici, così da presentare un profilo particolarmente idoneo alla direzione di un tribunale di non grandi dimensioni, in cui il presidente è ancora coinvolto, non marginalmente, nell'esercizio diretto della giurisdizione sia in materia civile che in materia penale.

Ne discende, dunque, la prevalenza del dott. GATTARI sul piano dell'indicatore specifico in disamina.

Un giudizio di equivalenza deve, invece, essere espresso in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. b, T.U.

Entrambi i candidati, infatti, sono Presidenti di Sezione dello stesso Tribunale, per un arco di tempo sostanzialmente sovrapponibile.

Se il dott. GATTARI ha cumulato, dal novembre 2017 al giugno 2018, in secondo incarico, la Presidenza della neo-istituita Sezione Specializzata per l'immigrazione e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, attesa la sua precedente esperienza nella materia dell'immigrazione come giudice della Sezione I civile del Tribunale oltre che come giudice della ex Sezione immigrazione, e dal 2013 svolge l'attività di collaboratore del Presidente del Tribunale per il controllo, la vigilanza e il coordinamento dei Giudici di Pace di Milano nel settore civile (incarico da ultimo rinnovato con provvedimento n. 13 del 19/1/2018, il che testimonia l'apprezzamento per l'adempimento della delega), il candidato in comparazione, di contro, annovera importanti incarichi di coordinamento: dal 24 settembre 2018 è stato designato coordinatore della Sezione direttissime del Tribunale dei Milano e dal 3 febbraio 2020 coordinatore del settore penale del Tribunale di Milano.

Ne discende che entrambi i candidati in comparazione hanno maturato complete e complesse esperienze organizzative in uffici di primo grado, quale quello a concorso.

In definitiva, sul piano degli indicatori specifici che vengono in rilievo nella presente procedura, deve essere affermata la sicura prevalenza del candidato proposto in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 17 lett.a, T.U. e una sostanziale equivalenza dei profili in comparazione sul piano dell'altro indicatore specifico – art. 17 lett. b, T.U. -.

L'esame degli indicatori generali non sovverte il giudizio di prevalenza così formulato ed, anzi, lo conferma.

Se, infatti, il dott. GATTARI si è cimentato sia con il settore civile che con quello penale, solo il dott. TREMOLADA, ha svolto, sia pure ad inizio carriera, funzioni requirenti, così che può affermarsi una sostanziale equivalenza sul piano dell'art. 8 T.U.

Ancora, sia il dott. GATTARI che il dott. TREMOLADA, sono stati componenti della Commissione Flussi ma solo il primo è stato anche componente del Consiglio Giudiziario.

E' dato, dunque, riscontrare una sicura prevalenza del dott. GATTARI sul piano dell'art. 11 T.U. proprio in forza della sua esperienza quale componente del Consiglio Giudiziario che certo gli ha consentito di acquisire un bagaglio di conoscenze ordinamentali particolarmente consone alla gestione di un ufficio quale quello cui afferisce il posto a concorso.

Infine, se il dott. TREMOLADA è stato designato dalla Ministra della Giustizia, nell'aprile del 2022, collaboratore dell'ufficio legislativo per la predisposizione dei decreti

attuativi della riforma “Cartabia”, il candidato proposto vanta l’esperienza, di sicuro rilievo, di componente della commissione per il concorso a magistrato ordinario.

Da quanto sopra, discende, pertanto, la prevalenza del dott. GATTARI nei termini sopra esposti.

#### **4.3. Recessivo è anche il profilo del dott. Salvatore CATALANO.**

Nominato con D.M. 3.12.91 il dott. CATALANO è, dal 21.1.93 all’attualità, Giudice del Tribunale di Lecco.

Il percorso professionale del dott. CATALANO si caratterizza per completezza e varietà delle funzioni svolte, tutte in ambito giudicante, spaziando da funzioni civili, esercitate anche in ambiti specialistici, a funzioni penali, esercitate sia quale giudice del dibattimento che quale giudice delle indagini preliminari.

Si evidenzia, in questa sede, l’esperienza decennale quale unico giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Lecco, oltre che assegnatario di un ruolo di cause civili, comprensivo di procedimenti cautelari e possessori. Dismesse le funzioni di giudice delegato ai fallimenti, dal febbraio 2003, il candidato ha continuato a trattare gli affari civili, componendo altresì il collegio della Sezione Specializzata Agraria.

Quale giudice anziano della Sezione Prima civile, ha, in più occasioni, sostituito il Presidente del Tribunale nelle funzioni giurisdizionali, per sua assenza o impedimento, presiedendo il collegio civile nonchè tenendo le udienze presidenziali nei procedimenti di separazione e di divorzio, le udienze di cui agli artt. 708 c.p.c. e 4 della legge 1.12.1970 n 898 e successive modificazioni, adottando i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse dei coniugi e dei minori nonchè, infine, le udienze delle procedure di accertamento tecnico preventive ex art 696 c.p.c. e consulenze tecniche preventive ex art 696 bis c.p.c.

Già nel corso del periodo di assegnazione alla Sezione Prima Civile, in casi di assenze o impedimenti dei giudici penali, il dott. CATALANO ha, altresì, presieduto il collegio penale e quello del Tribunale per le misure di prevenzione, celebrando i giudizi penali direttissimi nei periodi di turno feriali, sostituendo, in caso di assenza o impedimento, il GIP ed il GUP.

Successivamente, dal 2011, il candidato è stato assegnato alla Sezione Seconda, allora promiscua, occupandosi, fino al 23 febbraio 2013, delle controversie ex art 447 bis c.p.c. in materia di locazione, di comodato e di affitto, nonchè di cause civili ordinarie, compresi i procedimenti cautelari e possessori, procedimenti di volontaria giurisdizione, con esclusione delle sole cause in materia di lavoro e previdenza e delle procedure esecutive.

Con decreto presidenziale in data 24 gennaio 2013, il candidato è stato assegnato al settore penale della stessa Sezione Seconda, dismettendo il ruolo civile a partire dal febbraio 2013.

Dal 16 novembre 1995 al 29 aprile 2013, il dott. CATALANO ha, inoltre, esercitato le funzioni di Giudice del Registro delle Imprese.

Dall'ottobre 2018, svolge, nell'ambito della stessa Sezione Seconda Penale, le funzioni di GIP/GUP.

Sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. art. 17 – lett. A- T.U. - le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione - significative e variegata sono le esperienze maturate dal dott. CATALANO nel lavoro giudiziario, essendosi egli occupato, nel corso della sua carriera, di plurime materie, spaziando dal settore civile al settore penale, denotando una versatilità e competenza professionale nei vari ambiti della giurisdizione che, come annota il Presidente del Tribunale, lo "*rendono senza dubbio idoneo allo svolgimento delle funzioni direttive richieste*".

Nella materia civile ed in quella penale, il dott. CATALANO ha svolto funzioni sia monocratiche che collegiali, misurandosi con riti diversi, nonché presiedendo, per significativi periodi di tempo, il collegio, in ragione delle assenze/incompatibilità che nel tempo hanno connotato il Tribunale di Lecco, ufficio di piccole dimensioni soggetto ad un significativo turnover.

Con riferimento all'indicatore specifico di cui all'art. 17 – lett. B – T.U. – le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni e le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9 - il dottor CATALANO vanta esperienze semidirettive di fatto - svolte quale facente funzioni - nonché esperienze di collaborazione nell'Ufficio di appartenenza.

In particolare, dal 9 luglio 2013, a seguito del trasferimento ad altra sede del Presidente della Sezione Seconda e fino all'arrivo del nuovo Presidente - 25 luglio 2014 - il dott. CATALANO ha rivestito il ruolo di Presidente f.f. di detta Sezione, presiedendo tutti i collegi penali, nonché il Tribunale per il riesame ed il Tribunale per le misure di prevenzione.

Dal maggio 2019 al novembre 2022, è stato coordinatore dell'Ufficio GIP GUP, ruolo che, come si evince da rapporto informativo per la settima valutazione di professionalità, il candidato ha esercitato "con riconosciuta professionalità, avendo saputo preservare l'esistente rapporto di proficua collaborazione con l'altro magistrato addetto al settore".

Nell'esercizio di tali funzioni, il dottor CATALANO è stato delegato dal Presidente del Tribunale per l'attuazione dei criteri tabellari in materia di assegnazione dei fascicoli, ai sensi dell'art. 71 comma secondo della Circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022.

Dal 20 aprile 2006, inoltre, il candidato è delegato alla sorveglianza degli addetti all'UNEP del Tribunale di Lecco ai sensi dell'art. 59 Ord. Giud.

Avuto riguardo, infine, agli indicatori generali, nel corso del 2006 e del 2007 e, da ultimo, in data 23.01.2012 il dott. CATALANO è stato nominato magistrato di riferimento per il settore civile per il tirocinio dei giudici onorari di tribunale di nuova nomina.

Venendo alla comparazione con il candidato proposto, il profilo di quest'ultimo risulta senza dubbio prevalente, sia sul piano degli indicatori specifici che sul piano degli indicatori generali.

Una sicura prevalenza deve essere accordata al dott. GATTARI sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. a, T.U.

Il dott. GATTARI vanta una carriera ultratrentennale tutta svolta nell'esercizio delle funzioni giudicanti di primo grado, prevalentemente nel settore civile, ma anche in quello penale, in diversi contesti territoriali, anche in Tribunali di grandi dimensioni, che gli ha consentito, certo, di maturare esperienze particolarmente rilevanti e proficue avuto riguardo al tipo di posto a concorso.

Di contro, il dott. CATALANO, ha maturato le proprie esperienze unicamente presso il Tribunale di Lecco, con ciò confrontandosi con un contenzioso meno vario e articolato.

Ne discende, dunque, la prevalenza del dott. GATTARI sul piano dell'indicatore specifico in disamina.

Un giudizio di prevalenza in favore del candidato proposto è formulabile anche in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. b, T.U.

Solo il candidato proposto, vanta, infatti, il pieno e formale incarico semidirettivo ancora in atto, che gli ha consentito di affrontare complesse questioni organizzative, nell'ambito, peraltro, di un Tribunale di grandi dimensioni.

Ciò risulta viepiù evidente ove si consideri che il dott. GATTARI presiede dal 7.11.2016 la VII sezione civile del tribunale di Milano, specializzata in contratti di appalto, d'opera, di deposito, subfornitura e in contratti atipici, il cui organico è composto attualmente da 1 presidente di sezione e da ben 8 giudici professionali e 8 giudici onorari.

Inoltre, dal novembre 2017 al giugno 2018 il candidato è stato incaricato dal Presidente

del Tribunale di presiedere, in secondo incarico, la neo-istituita Sezione Specializzata per l'immigrazione e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, attesa la sua precedente esperienza nella materia dell'immigrazione come giudice della Sezione I civile del Tribunale oltre che come giudice della ex Sezione immigrazione. La Sezione all'epoca aveva un organico composto da 1 presidente (posto vacante), 2 giudici, 1 giudice applicato da altro distretto, 8 giudici co-assegnati da altre sezioni civili del Tribunale di Milano e 4 giudici onorari.

Si è visto, poi, come il dott. GATTARI, già prima della formale assunzione dell'incarico semidirettivo, si fosse cimentato con una complessa attività di collaborazione, posto che dal 2013 svolge l'attività di collaboratore del Presidente del Tribunale per il controllo, la vigilanza e il coordinamento dei Giudici di Pace di Milano nel settore civile.

Le esperienze del candidato in comparazione risultano, invero, più limitate e circoscritte.

Il dott. CATALANO, infatti, dal 9 luglio 2013, a seguito del trasferimento ad altra sede del Presidente della Sezione Seconda e fino all'arrivo del nuovo Presidente - 25 luglio 2014 - ha rivestito il ruolo di Presidente f.f. di detta Sezione, presiedendo tutti i collegi penali, nonché il Tribunale per il riesame ed il Tribunale per le misure di prevenzione; dal maggio 2019 al novembre 2022, è stato coordinatore dell' Ufficio GIP GUP, funzioni che, come si evince da rapporto informativo per la settima valutazione di professionalità, il candidato ha esercitato "con riconosciuta professionalità, avendo saputo preservare l'esistente rapporto di proficua collaborazione con l'altro magistrato addetto al settore"; infine, dal 20 aprile 2006, inoltre, il candidato è delegato alla sorveglianza degli addetti all'UNEP del Tribunale di Lecco ai sensi dell'art. 59 Ord. Giud.

Una volta affermata la prevalenza sul piano degli indicatori specifici, l'esame degli indicatori generali non è idoneo a sovvertire il giudizio formulato ed, anzi, lo conferma.

Solo il candidato proposto annovera esperienze ordinamentali e formative di sicuro rilievo, assenti nel curriculum del candidato in comparazione, quale componente del Consiglio Giudiziario e quale commissario del concorso per magistrati ordinari.

D'altra parte, anche ove i profili dei due candidati si volessero assumere equivalenti, ipotesi non seriamente prospettabile alla luce di quanto esposto, il dott. GATTARI prevarrebbe, comunque, in forza della maggiore anzianità di ruolo.

#### **4.4. Recessivo è, infine, il profilo del dott. Mirco LOMBARDI.**

Il dott. LOMBARDI ha sempre esercitato funzioni civili, trattando molteplici e

variegate materie nel corso del proprio percorso professionale, e confrontandosi anche con il settore penale.

In particolare, le fonti di conoscenza ricostruiscono il percorso professionale nei termini di seguito indicati, che danno conto di come, nel corso della ultratrentennale carriera, il candidato abbia svolto funzioni giudicanti, sia civili che penali, a tratti anche congiuntamente:

- dal 22.5.2000, data di conferimento delle funzioni giurisdizionali come uditore giudiziario, sino al 31.12.2003, ha svolto funzioni di giudice civile presso il Tribunale di Lecco; non avendo il Tribunale una ripartizione interna di materie, di fatto si è occupato di una pluralità di cause con molteplici oggetti, oltre ad acquisire competenze specifiche nella materia delle opposizioni a precetto ed all'esecuzione (615, 617 e 619 c.p.c.), che da allora ad oggi gli sono poi sempre state assegnate in base a specifica indicazione tabellare;

- dal 22.5.2000 al marzo 2004 è stato componente del Collegio penale;

- dal 22.5.2000 al 12.4.2011 ha svolto funzioni di (unico) giudice dell'Esecuzione Immobiliare;

- dal marzo 2002 al marzo 2004 (in aggiunta alle funzioni sopra indicate), ha sempre svolto le funzioni di Giudice monocratico penale: non avendo il Tribunale una suddivisione interna per materie, si è occupato pressochè di tutti i reati di competenza del Tribunale;

- dal mese di marzo 2002 al febbraio 2020, in base alle previsioni tabellari del Tribunale di Lecco, è stato inserito nella turnazione per la celebrazione dei procedimenti penali con rito direttissimo;

- dal 2002 ad oggi, è stato componente del Collegio per le cause agrarie;

- dal gennaio 2004 al 13.4.2011 ha svolto funzioni di (unico) Giudice Delegato ai fallimenti, ed in tale veste si è occupato dell'intera materia fallimentare (dichiarazione di fallimento; ammissione allo stato passive; opposizioni ex art. 98 L.P.; tardive ex art. 101 L.P.; concordati fallimentari; concordati preventivi; amministrazione di quattro grandi imprese in crisi; transazioni al tempo con trattazione collegiale);

- dal 13.4.2011 al 7.6.2021 ha svolto funzioni di giudice civile in modo esclusivo (nei termini ampi di cui si è detto non avendo il Tribunale di Lecco alcuna distribuzione interna delle materie) continuando comunque a comporre il Collegio Fallimentare, al fine di mettere a disposizione del Tribunale la competenza nel frattempo maturata nel diritto fallimentare;

- dal 2013 al 31.3.2019 (data dell'unificazione della Camera di Commercio di Lecco con quella di Como) è stato giudice del Registro del Tribunale di Lecco;

- dal 7.1.2019 al 30.4.2019, ha dato disponibilità a ricoprire il ruolo di giudice del

lavoro a causa del pensionamento di un collega, per l'adempimento degli affari urgenti;

- dal 7.6.2021 ad oggi ha svolto funzioni di giudice dell'esecuzione immobiliare in aggiunta ad un ruolo (numericamente inferiore) di contenzioso civile.

Sul piano degli indicatori specifici, e cominciando l'esame da quello di cui all'art. 17 – lett. A- T.U. - le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione – emerge, dal percorso professionale sopra ricostruito, come il candidato in rilievo abbia svolto, per poco più di trenta anni, funzioni giudicanti, sempre in primo grado, sia nel civile che nel penale, sempre con ottimi risultati, sia in termini di qualità che di produttività.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 17 – lett. B – T.U. – le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni e le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9 - il candidato non vanta pregresse esperienze direttive o semidirettive.

Per quanto attiene alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici giova sottolineare come abbia coadiuvato il dirigente dell'ufficio nell'espletamento di incarichi ricevuti e segnatamente:

- con decreto n. 1965 del 16.6.2016 del Presidente del Tribunale egli è stato delegato all'espletamento di talune funzioni di coordinamento dei Giudici di Pace di Lecco quale magistrato collaboratore (in tale veste affianca il Presidente di Tribunale nella redazione della proposta tabellare per il Giudice di Pace; provvede all'assegnazione delle cause ai G.d.P.; vigila sulla tempestività nel deposito dei loro provvedimenti e sulla regolare celebrazione delle udienze civili e penali; emette i provvedimenti di riunione delle cause; cura la predisposizione delle tabelle feriali; autorizza congedi feriali e rilascia e permessi del personale; organizza e presenzia a incontri con cadenza quadrimestrale per il coordinamento e lo scambio delle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati onorari addetti a quell'Ufficio; collabora con la Cancelleria e con il Funzionario dirigente per garantire un corretto svolgimento degli incombenzi amministrativi, avuto riguardo anche alla necessità di mantenere i rapporti con le Amministrazioni comunali del territorio, dalle quali proviene un numero significativo di unità di personale in forza di comandi annuali rinnovati; è responsabile dei tirocini ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98);

- in occasione del deposito del Progetto organizzativo per l'Ufficio per il Processo (POUPP) è stato nominato, con il proprio consenso, magistrato referente degli UPP aggregati alla prima sezione civile nonché, successivamente, Coordinatore degli UPP presso il Tribunale

di Lecco;

- cura i rapporti con l'Università dell' Insubria nell'ambito del progetto Next Generation Upp (Nuovi schemi collaborativi fra università e uffici giudiziari per il miglioramento dell'efficienza e le prestazioni della giustizia nell'Italia Nord-Ovest).

Sul piano degli indicatori generali, infine, non si rinvergono nelle fonti di conoscenza ulteriori esperienze da segnalare.

Venendo alla comparazione con il candidato proposto, il profilo di quest'ultimo risulta senza dubbio prevalente, sia sul piano degli indicatori specifici che sul piano degli indicatori generali.

Una sicura prevalenza deve essere accordata al dott. GATTARI sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. a, T.U.

Il dott. GATTARI vanta una carriera ultratrentennale tutta svolta nell'esercizio delle funzioni giudicanti di primo grado, prevalentemente nel settore civile, ma anche in quello penale, in diversi contesti territoriali, anche in Tribunali di grandi dimensioni, che gli ha consentito certo di maturare esperienze particolarmente rilevanti e certo proficue avuto riguardo al tipo di posto a concorso

Di contro, il dott. LOMBARDI, ha maturato le proprie esperienze unicamente presso il Tribunale di Lecco, confrontandosi, dunque, con un contenzioso meno vario e articolato.

Ne discende, dunque, la prevalenza del dott. GATTARI sul piano dell'indicatore specifico in disamina.

Un giudizio di prevalenza in favore del candidato proposto è formulabile anche in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. b, T.U.

Solo il candidato proposto, vanta, infatti, il pieno e formale incarico semidirettivo ancora in atto, che certo gli ha consentito di confrontarsi, nell'ambito, peraltro, di un Tribunale di grandi dimensioni, con le questioni organizzative in senso ampio.

Ciò risulta vieppiù evidente ove si consideri che il dott. GATTARI presiede dal 7.11.2016 la VII sezione civile del tribunale di Milano, specializzata in contratti di appalto, d'opera, di deposito, subfornitura e in contratti atipici, il cui organico è composto attualmente da 1 presidente di sezione e da ben 8 giudici professionali e 8 giudici onorari.

Inoltre, dal novembre 2017 al giugno 2018 il candidato è stato incaricato dal Presidente del Tribunale di presiedere, in secondo incarico, la neo-istituita Sezione Specializzata per l'immigrazione e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, attesa la sua precedente esperienza nella materia dell'immigrazione come giudice della Sezione I civile del

Tribunale oltre che come giudice della ex Sezione immigrazione. La Sezione all'epoca aveva un organico composto da 1 presidente (posto vacante), 2 giudici, 1 giudice applicato da altro distretto, 8 giudici co-assegnati da altre sezioni civili del Tribunale di Milano e 4 giudici onorari.

Si è visto, poi, come il dott. GATTARI, già prima della formale assunzione dell'incarico semidirettivo si fosse cimentato con una complessa attività di collaborazione, posto che dal 2013 svolge l'attività di collaboratore del Presidente del Tribunale per il controllo, la vigilanza e il coordinamento dei Giudici di Pace di Milano nel settore civile.

Le esperienze di collaborazione del candidato in comparazione, sopra riportate, risultano, certo, più limitate e circoscritte.

Una volta affermata la prevalenza sul piano degli indicatori specifici, l'esame degli indicatori generali non è idoneo a sovvertire il giudizio formulato ed, anzi, lo conferma.

Solo il candidato proposto annovera esperienze ordinamentali e formative di sicuro rilievo, assenti nel curriculum del candidato in comparazione, quale componente del Consiglio Giudiziario e quale commissario del concorso per magistrati ordinari.

D'altra parte, anche ove i profili dei due candidati si volessero assumere equivalenti, ipotesi non seriamente prospettabile alla luce di quanto esposto, il dott. Patrizio GATTARI prevarrebbe, comunque, in forza della maggiore anzianità di ruolo.

All'esito delle illustrate comparazioni, effettuate sulla base degli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati e dell'intera documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, deve, pertanto, concludersi che il dott. Patrizio GATTARI è, senz'altro, il candidato più idoneo, per merito ed attitudini, a ricoprire lo specifico posto a concorso.

Tanto premesso,

#### DELIBERA

la nomina a **Presidente del Tribunale di Lecco**, a sua domanda, del **dott. Patrizio GATTARI**, magistrato di VII valutazione dc professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Milano, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.



*Il Ministro della Giustizia*

Prot. n. 37/7/70-2024

Roma, 21 MAG. 2024



AL CONSIGLIO SUPERIORE  
DELLA MAGISTRATURA  
Commissione per il conferimento  
degli Uffici direttivi  
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per il conferimento dell'Ufficio direttivo giudicante di primo grado di Presidente del Tribunale di Lecco, do il mio concerto sia a favore del magistrato che ha riportato quattro voti, dott. Marco TREMOLADA, sia a favore del magistrato che ha riportato un voto, dott. Patrizio GATTARI.

*Il Ministro della Giustizia*  
*On. Carlo Nordio*

3.- Fasc. n. 33/CO/2023.

Conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di TRAPANI - vac. 01/06/2023  
- dott. Andrea Genna, pubblicato con bollettino n. 12349 del 21.06.2023.

La Commissione, con tre voti in favore della dott.ssa Gabriella DI MARCO, due voti in favore della dott.ssa Alessandra CAMASSA ed una assenza, di concerto con il Ministro della Giustizia, propone al Plenum di deliberare:

**Proposta A:** la nomina a **Presidente del Tribunale di Trapani**, a sua domanda, della **dott.ssa Gabriella DI MARCO**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

**Proposta B:** la nomina a **Presidente del Tribunale di Trapani**, a sua domanda, della **dott.ssa Alessandra CAMASSA**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Marsala.

Proposta A – in favore della dott.ssa Gabriella DI MARCO (votanti i consiglieri Bianchini, Carbone E., Mazzola – assente il consigliere Mirenda). Relatore: cons. BIANCHINI

*Conferimento dell'ufficio direttivo di  
Presidente del Tribunale di TRAPANI  
(magistrato uscente dott. Andrea Genna, vacanza del 1.6.2023)*

*Rel. Cons. D. Bianchini*

*1. Premessa*

Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

**Raffaele MALIZIA, Gabriella DI MARCO, Maria Giuseppa DI MARCO, Fabio CIVILETTI, Antonio NAPOLI, Alessandra CAMASSA, Bruno FASCIANA, Michele DE MARIA, Vittorio D'ANTONI ALCAMO, Alfonso MALATO, Daniele TROJA, Daniele GALAZZI.**

Si rileva, preliminarmente:

- che il dott. **Raffaele MALIZIA**, il dott. **Antonio NAPOLI** e la dott.ssa **Daniela GALAZZI** sono decaduti dalla domanda, ex art. 51 T.U., in quanto destinati nelle more della procedura ad altro incarico;
- che la dott.ssa **Maria Giuseppa DI MARCO**, il dott. **Vittorio D'ANTONI ALCAMO** e **Alfonso MALATO** hanno revocato la domanda.

*2. Il percorso professionale dei candidati.*

Ciò premesso, si illustra, quindi, il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

**2.1 La dott.ssa Gabriella DI MARCO**, nominata con D.M. 29.5.1986, è stata dal 18.7.1988 al 20.1.1993 giudice del Tribunale di Termini Imerese; dal 21.1.1993 al 26.2.2001 giudice del Tribunale di Palermo; dal 27.2.2001 al 16.1.2017 consigliere della Corte d'appello di Palermo; dal 17.1.2017 è Presidente di sezione del Tribunale di Palermo;

**2.2 Il dott. Fabio CIVILETTI**, nominato con D.M. 22.12.1987, è stato dal 23.10.1989 al 10.11.2003 giudice della sezione lavoro del Tribunale di Palermo; dall'11.11.2003 al 5.9.2016 consigliere della sezione lavoro della Corte d'appello di Palermo; dal 6.9.2016 è Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Palermo;

**2.3 La dott.ssa Alessandra CAMASSA**, nominata con D.M. 22.12.1987, è stata dal 23.1.1990 al 27.12.1992 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala; dal 28.12.1992 al 17.8.2000 giudice del Tribunale di Marsala; dal 18.8.2000 al 19.1.2010 giudice del Tribunale di Trapani; dal 20.1.2010 al 29.6.2016 Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani; dal 30.6.2016 è Presidente del Tribunale di Marsala;

**2.4 Il dott. Bruno FASCIANA**, nominato con D.M. 25.2.1989, è stato dall'11.1.1990 al 19.10.1992 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Termini Imerese; dal 20.10.1992 al 4.5.2012 giudice del Tribunale di Palermo; dal 5.5.2017 è Presidente di sezione del Tribunale di Palermo;

**2.5 Il dott. Michele DE MARIA**, nominato con D.M. 1.9.1991, è stato dal 16.9.1992 al 9.6.2010 giudice del Tribunale di Trapani; dal 10.6.2010 è consigliere della Corte d'appello di Palermo;

**2.6 La dott.ssa Daniela TROJA**, nominata con D.M. 23.6.1993, è stata dall'11.10.1994 al 27.6.2011 giudice del Tribunale di Palermo; dal 28.6.2011 al 31.8.2017 consigliere della Corte d'appello di Palermo; dall'1.9.2017 è Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani.

**3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.**

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto piuttosto i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici invece (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa, infine, i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato (art. 26). Quanto al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie, l'ufficio messo a concorso è quello di Presidente del Tribunale di Trapani. L'ufficio consta di una pianta organica costituita – oltre che dal Presidente – da 3 Presidenti di Sezione, 21 giudici e 15 giudici onorari.

L'articolo 17 stabilisce i seguenti indicatori specifici di attitudine per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni, tra i quali rientra l'ufficio qui di interesse: a) *le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'art. 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione*; b) *le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7 (riguardante le funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse), tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici puntualmente specificate nell'art. 9.*

Tanto considerato, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nella presente procedura di concorso, la dott.ssa Gabriella DI

MARCO risulta certamente la candidata più idonea, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio di Presidente del Tribunale di Trapani.

### **3.1 Parametro del “merito”.**

Nominata con D.M. 29.5.1986, è stata, dal 18.7.1988 al 20.1.1993, Giudice del Tribunale di Termini Imerese; dal 21.1.1993 al 26.2.2001, Giudice del Tribunale di Palermo; dal 27.2.2001 al 16.1.2017, Consigliere della Corte d'appello di Palermo; dal 17.1.2017 è Presidente di sezione del Tribunale di Palermo.

La dott.ssa DI MARCO vanta una solida e ricca esperienza professionale.

In particolare, dal 18.7.1988 al 20.1.1993 è stata Giudice del Tribunale di Termini Imerese. Ha svolto le funzioni di giudice civile, con ruolo istruttorio e collegiale – giudice della sezione lavoro, della sezione Agraria, delegato ai fallimenti ed ai provvedimenti relativi al registro delle imprese – e di giudice del collegio penale. Quale componente dell'unica sezione civile ha trattato tutte le materie del contenzioso civile ordinario ed in materia di lavoro. Quale componente del collegio penale (in via esclusiva dal 1990) ha trattato ogni tipo di processi, dai reati contro il patrimonio ai reati in materia sessuale, a quelli contro la pubblica amministrazione e in tema di criminalità organizzata.

Dal 21.1.1993 al 26.2.2001 è stata giudice del Tribunale di Palermo: inizialmente assegnata alla Seconda Sezione Civile, tabellarmente competente alla trattazione delle controversie in materia di diritto successorio, diritti reali ed obbligazioni; dall'aprile 1996, quale componente della Seconda Sezione Penale, ha svolto funzioni di giudice del collegio penale e giudice monocratico, trattando ogni tipo di materia (reati di bancarotta, reati sessuali, reati contro il patrimonio, reati di criminalità organizzata); fino al mese di gennaio 1999 è stata anche componente del Tribunale del riesame.

Dal 27.2.2001 al 16.1.2017 è stata Consigliere della Corte d'appello di Palermo, dove ha svolto funzioni penali: inizialmente assegnata alla Quarta Sezione Penale, ove ha prestato servizio fino al 2011, presiedendo più volte il collegio nel secondo semestre del 2010 e nel primo semestre del 2011; in seguito è stata assegnata alla Quinta Sezione Penale, ove fino all'1.9.2014 si è occupata della trattazione di procedimenti in materia di misure di prevenzione (sia personali sia patrimoniali) e di rapporti giurisdizionali con le autorità straniere (estradizioni e M.A.E.); è stata, infine, assegnata – a partire dal 2.9.2014 – alla Prima Sezione Penale (deputata alla trattazione dei reati contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia e in materia di stupefacenti), nella quale ha stabilmente presieduto – in qualità di consigliere anziano – il secondo collegio.

Dal 17.1.2017 è Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo. Ha inizialmente diretto la Sezione per il Riesame; in seguito, a partire dall'1.7.2017, ha diretto la Sesta Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari; dal 17.6.2019 dirige la Seconda Sezione Civile – Sezione Specializzata Agraria. Inoltre, dall'11.9.2017 al 10.3.2018 è stata co-assegnata parzialmente al posto di Presidente del Tribunale del Riesame e dall'1.7.2019 al 19.11.2019 è stata co-assegnata parzialmente al posto di Presidente della Sesta Sezione Civile-Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari.

### 3.2 Parametro delle “attitudini”.

Elevato è il profilo attitudinale riconducibile alla candidata proposta alla luce degli indicatori generali e specifici, in relazione al posto oggetto della presente procedura.

Sul piano degli *indicatori specifici* e, con particolare riferimento al parametro di cui all'**art. 17, lett. a, T.U.**, la dott.sa DI MARCO vanta una solida esperienza, avendo svolto positivamente, come emerge dai lusinghieri giudizi sempre ottenuti nel corso di un percorso professionale ultratrentennale (**35 anni e 10 mesi** rispetto alla vacanza), funzioni giudicanti sia nel settore civile – anche nell'esercizio di funzioni semidirettive – sia del settore penale, anche in secondo grado. Ha, inoltre, sperimentato funzioni di Presidente di Collegio anche prima dell'assunzione delle funzioni semidirettive presso la Corte d'appello di Palermo.

Anche con riferimento all'indicatore specifico di cui all'**art. 17, lett. b, T.U.**, la dott.ssa DI MARCO vanta una robusta esperienza. Viene, innanzitutto, in rilievo l'esperienza semidirettiva maturata quale Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo, protrattasi per complessivi **6 anni 4 mesi e 14 giorni** (dal 17.2.2016) rispetto alla vacanza.

In particolare, per più di 5 mesi (dal 17.1.2017 al 30.6.2017) ha diretto la sezione riesame; al predetto periodo deve aggiungersi l'ulteriore periodo di 6 mesi (dall'11.9.2017 al 10.3.2018) in cui, pure destinata alla Presidenza della Sesta sezione civile, la candidata è stata coassegnata alla Presidenza della Sezione riesame.

Si legge nel rapporto informativo che nella predetta veste la dott.ssa DI MARCO “*oltre ai gravosissimi compiti organizzativi che gravano sul presidente della predetta sezione*”, ha “*attivamente contribuito con eccezionale capacità e impegno al regolare funzionamento della sezione, che in quel periodo scontava gravi carenze di organico*”. In particolare:

- “*ha ridotto il numero dei collegi, evitando la contestuale presenza di più collegi nella medesima giornata, presiedendone in media due/tre a settimana in modo da garantire ai giudici della sezione un tempo adeguato per scrivere e depositare tempestivamente i provvedimenti loro assegnati*”;

- *“ha garantito una equa distribuzione degli affari, nel pieno rispetto delle prescrizioni tabellari in materia di assegnazione dei procedimenti in quella sezione ed ha assicurato un continuo e fattivo raccordo tra i giudici della Sezione, fondamentale al fine di diffondere la più ampia circolazione di tutte le informazioni giuridiche e giurisprudenziali”.*

Dall’1.7.2017 al 16.6.2019 ha diretto la Sesta sezione civile – Esecuzioni mobiliari e immobiliari; dal 17.6.2019 dirige la Seconda sezione civile – Sezione specializzata agraria (dall’1.7.2019 al 19.11.2019 è stata co-assegnata parzialmente al posto di Presidente della Sesta sezione civile – Esecuzioni mobiliari e immobiliari).

Nella veste di Presidente della Sesta sezione civile – Esecuzioni mobiliari e immobiliari:

- ha anteposto la definizione delle procedure più risalenti (e in particolare quelle iscritte da oltre un trentennio, oggetto di prescrizioni ispettive) e poiché la predetta Sezione nel periodo di riferimento scontava una grave carenza di organico ha assegnato a se stessa le procedure pendenti ed iscritte fino al 1988 (che alla data del 5 giugno 2017 erano n. 112) con riferimento alle quali ha richiesto ai professionisti delegati una relazione dettagliata sullo stato della procedura, disponendo la comparizione delle parti in apposita udienza per adottare, previo confronto diretto con i professionisti e con le parti, le misure di volta in volta opportune per rimuovere gli ostacoli che si erano frapposti al completamento delle operazioni delegate. Tale attività ha comportato una riattivazione di molte procedure che fino a quel momento versavano in una condizione di stasi ed ha consentito di registrare fin da subito risultati lusinghieri;
- ha assegnato a sé stessa anche le numerose procedure esecutive a quella data pendenti dinanzi la sezione e ‘sospese’ in attesa del deposito della documentazione richiesta dal G.E. per lo smaltimento delle quali ha proceduto, secondo un ordine cronologico a cominciare da quelle iscritte a ruolo nell’anno 1996, ad assegnare termine alle parti per il deposito della documentazione carente e, in caso positivo, a nominare il custode e l’esperto per la stima degli immobili pignorati;
- ha previsto, per le numerose procedure ultradecennali pendenti nel Settore delle Esecuzioni Immobiliari, la contestuale adozione di specifiche misure in occasione delle modifiche organizzative intraprese per assicurare una maggiore velocizzazione di tutte le procedure. Per consentire un costante monitoraggio da parte dei singoli G.E. delle procedure esecutive loro assegnate in particolare, la dott.ssa DI MARCO ha

previsto la rimessione degli atti da parte del professionista con una relazione dettagliata sull'attività svolta, la descrizione sintetica del compendio pignorato, il numero di tentativi di vendita effettuati e i relativi prezzi, le possibili ragioni di diserzione delle vendite e quelle ostative alla sollecita definizione della procedura, le spese sostenute e i compensi liquidati e da liquidare in favore del professionista, l'ammontare dei crediti per cui si procede, con le eventuali cause di prelazione ai fini della previsione di un ipotetico riparto, con una tempistica legata alla data di conferimento dell'incarico, con una stringente tempistica che teneva conto della risaleza della procedura.

Al fine di ridurre le pendenze e smaltire gradualmente la notevole mole di arretrato la dott.ssa DI MARCO di concerto con i colleghi della sezione, ha proceduto alla elaborazione e all'adozione di misure organizzative generali per riformare i modelli di nomina degli ausiliari e, con essi, la disciplina delle varie fasi del processo esecutivo, recependo pressoché integralmente le linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera dell'11 ottobre 2017 in tema di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari che avevano introdotto, infatti, la custodia anticipata – mediante la contestualità della nomina di esperto stimatore e custode giudiziario al momento della fissazione dell'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. – e la rideterminazione dei compiti affidati a tali ausiliari nel quadro di una nuova sinergia operativa; dando altresì un significativo impulso alla più celere definizione delle procedure esecutive prevedendo la generalizzata emissione dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato contestualmente all'ordinanza di vendita nonché, per le procedure già in delega, nel caso di riscontrata infruttuosità dei primi due tentativi di vendita.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni relative all'obbligatoria pubblicazione degli avvisi di vendita sul nuovo Portale delle Vendite Pubbliche e alle modalità telematiche della stessa vendita forzata, rispettivamente, nei mesi di febbraio e di aprile del 2018, ha poi sensibilmente modificato il modello di ordinanza di delega delle operazioni di vendita prevedendo, tra l'altro:

- l'introduzione di un termine di durata della delega e l'obbligo di completare almeno un ciclo di cinque tentativi di vendita;

- il passaggio da un sistema caratterizzato dall'esistenza di un conto corrente unico intestato al Tribunale, con accentramento di ogni potere attuativo-dispositivo in capo alla Cancelleria, ad un sistema basato sull'affidamento al professionista delegato del compito di individuare, secondo criteri di concorrenzialità, un istituto di credito presso il quale attivare un

singolo conto corrente per ogni procedura delegata, con mandato a operare in capo allo stesso professionista, su disposizione del giudice;

- il potenziamento degli obblighi di relazione periodica degli ausiliari sullo stato delle attività oggetto degli incarichi conferiti e, con esso, un significativo rafforzamento del controllo del giudice sull'andamento del processo esecutivo;

- accorgimenti finalizzati alla semplificazione procedurale e ispirati a una logica di concentrazione dell'intervento giudiziale al fine di contenere, per quanto possibile, i rischi di rallentamento della procedura legati alla proliferazione di istanze e alla frammentazione degli adempimenti;

- una più efficiente regolamentazione dei privilegi legati alla natura fondiaria del credito e una più compiuta disciplina dei possibili profili di interferenza con le procedure concorsuali;

- il passaggio dal decreto di trasferimento pubblicato in forma cartacea (e siglato anche dal professionista delegato) al decreto di trasferimento telematico, con la notevole semplificazione derivante dalla esternalizzazione ed informatizzazione degli adempimenti conseguenti alla pubblicazione del decreto che, in precedenza, impegnavano in larga misura risorse della Cancelleria.

Inoltre, poiché tali radicali innovazioni potevano essere applicate solo alle procedure di nuova iscrizione e a quelle per cui non era stata ancora disposta la vendita, la dott.ssa DI MARCO ha provveduto ad individuare in via generale dei meccanismi di transizione al nuovo sistema per il consistente numero di procedure per le quali erano in corso le operazioni di vendita delegate; dopo la pubblicazione del Decreto del 5.12.2017 che ha attestato la piena operatività e funzionalità del Portale delle vendite pubbliche, il quale comporta l'obbligatorietà, decorsi 90 giorni dalla sua pubblicazione, della c.d. vendita telematica, tra i giudice della Sezione, su impulso del Presidente, è stato immediatamente attivato un gruppo di studio e lavoro al fine di fornire un contributo per l'analisi dell'impatto della riforma sulle prassi applicative in uso e predisporre i nuovi modelli di ordinanza di vendita in modo da recepire le nuove forme di pubblicità e vendita telematica (segnalando – fra le varie soluzioni possibili – quelle che evidenziano maggiori livelli di fattibilità, in specie la vendita sincrona mista), offrendo la massima disponibilità a effettuare incontri di studio e di approfondimento con i Professionisti Delegati.

Ancora, su impulso della dott.ssa DI MARCO:

- è stato predisposto il nuovo modello per le vendite forzate dei beni immobili con modalità telematiche, secondo la previsione di cui all'art. 569 comma 4 c.p.c.;

- si è proceduto alla integrale informatizzazione delle procedure esecutive anche nella parte relativa alla emissione dei decreti di trasferimento, con la definitiva sostituzione della prassi in precedenza utilizzata dai delegati di depositare il decreto di trasferimento cartaceo, oltre che l'autorizzazione ai professionisti delegati alla apertura di un conto corrente per ciascuna procedura su cui fare convogliare le somme ricavate dalla liquidazione del compendio pignorato, e questo allo scopo di rendere più celeri gli adempimenti connessi alla esecuzione dei piani di riparto e in genere ai pagamenti da eseguire nel corso della procedura, che in precedenza gravavano sulla Cancelleria.

Con riferimento al settore delle esecuzioni mobiliari, riscontrato il numero sempre maggiore di espropriazione presso terzi e, al contempo, la sensibile riduzione dei procedimenti di esecuzione presso il debitore, al fine di garantire una più equa ripartizione degli affari, ha proposto una modifica tabellare del precedente assetto (i due soli giudici togati in servizio presso la sezione avevano una distinta competenza, essendo l'uno sostanzialmente assegnatario dei procedimenti di espropriazione mobiliare c/il debitore e il secondo dei procedimenti di espropriazione forzata c/terzi) che prevede l'assegnazione delle procedure esecutive mobiliari ai due giudici togati addetti al settore con criterio rotatorio, in base al numero progressivo del registro generale e dell'anzianità di ruolo (la proposta è stata recepita dal Presidente del Tribunale con provvedimento di variazione tabellare del 28.2.2019 e approvata all'unanimità dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 21.3.2019).

Nella veste di Presidente della Seconda sezione civile – Sezione specializzata agraria:

- ha affrontato con particolare attenzione la problematica legata alla pendenza di procedimenti molto risalenti nel tempo e ai ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte dei giudici della Sezione – profilo quest'ultimo oggetto di specifici piani di rientro concordati con il magistrato interessato, che hanno consentito, attraverso una ponderata riduzione temporanea delle nuove assegnazioni, il deposito dei provvedimenti per cui erano scaduti i termini di legge;
- ha adottato con eguale tempestività – al fine di contenere l'emergenza epidemiologica per il COVID 19, che ha comportato la temporanea sospensione di una serie di attività ritenute non urgenti (tra queste i procedimenti di convalida di sfratto, ricompresi nella competenza tabellare della seconda sezione civile) – le necessarie misure atte a limitare l'accumulo dell'arretrato e ad assicurare la costante osservanza delle disposizioni adottate dalle competenti autorità sanitarie, sia attraverso il ricorso alle modalità di trattazione delle udienze c.d. da remoto o con trattazione scritta, che

attraverso una opportuna ricalendarizzazione delle udienze al fine di garantire uno scaglionamento ad orario delle stesse. In particolare, a fronte della prolungata assenza in sezione di alcuni giudici, al fine di garantire la celebrazione delle udienze già calendarizzate evitando disfunzioni organizzative e un inutile maggiore aggravio per la Cancelleria, ha fatto ricorso ad un magistrato onorario della sezione che aveva dato la sua disponibilità e i cui giorni di udienza coincidevano con i giorni di udienza del giudice assente, disponendo contestualmente la progressiva riassegnazione agli altri giudici in servizio dei procedimenti cautelari e dei procedimenti contenziosi che già in precedenza avevano subito dei rinvii di ufficio a causa della assenza del giudice titolare del ruolo;

- contestualmente all'arrivo dei nuovi funzionari assunti ex d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, e tabellarmente inseriti nell'Ufficio per il Processo istituito presso la Seconda Sezione Civile, ha proceduto all'adozione di misure concrete per dare avvio alla detta struttura organizzativa e, in particolare, d'intesa con il Direttore della Cancelleria e con i magistrati della sezione, ha provveduto alla elaborazione di un programma volto al progressivo abbattimento dell'arretrato e ad una complessiva riduzione dei tempi di definizione dei giudizi.

Con un provvedimento organizzativo adottato nel settembre 2021 la dott.ssa DI MARCO, come segnalato dal Presidente del Tribunale, ha in parte rettificato i criteri di distribuzione di detti affari tra giudici togati e onorari (privilegiando, nel rispetto dei criteri tabellari di distribuzione degli affari, l'assegnazione esclusivamente ai primi dei procedimenti di convalida di sfratto per le locazioni ad uso non abitativo).

Ha predisposto un protocollo, condiviso con il locale Consiglio dell'Ordine e sottoscritto in data 8.11.2021, al fine di concordare una serie di regole procedurali che rendessero più lineare la trattazione di detti procedimenti, intervenendo in particolare sulla prassi ancora seguita da parte del foro di iscrivere a ruolo i fascicoli di convalida nella stessa data indicata in atto di citazione, evitando i conseguenti disservizi connessi alla difficoltà per il giudice di programmare in modo adeguato l'udienza anche attraverso una sua ricalendarizzazione oltre che la difficoltà per le stesse parti di conoscere tempestivamente il giorno in cui il giudice designato tiene effettivamente udienza e prevedendo, altresì, anche al termine del periodo emergenziale, l'iscrizione a ruolo con modalità telematica dei fascicoli dei procedimenti in materia di locazione (di convalida di sfratto per morosità e/o per finita locazione, di licenza per finita locazione) al fine di garantire il migliore funzionamento del sistema di assegnazione e

distribuzione dei fascicoli ai Magistrati e, dunque, una più celere ed organizzata trattazione delle cause.

Nella veste di Presidente della Sesta e poi della Seconda sezione civile la dott.ssa Di Marco è stata inoltre destinataria di numerose deleghe:

- con provvedimento del 31 maggio 2018 è stata delegata per gli adempimenti di cui alla risoluzione del CSM n. 9359 del 25 maggio 2018 sulla nomina dei gestori delle vendite telematiche;
- con provvedimento del 7 marzo 2019 è stata delegata per il controllo della regolare tenuta dei registri dell'Istituto Vendite Giudiziarie;
- con provvedimento del 15 gennaio 2020 è stata delegata agli adempimenti di cui all'art. 5 legge 47/48 relativi all'iscrizione nel Registro della Stampa ed all'emissione dei mandati di pagamento per il settore civile;
- con provvedimento del 9 novembre 2020 è stata delegata per la collaborazione ai fini dell'attuazione delle linee guida approvate con delibera del CSM del 5 novembre 2020 relative all'organizzazione dei servizi e all'esercizio dell'attività giurisdizionale nel settore civile nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con provvedimento del 22 settembre 2021 è stata nominata Coordinatore delle Sezioni Civili;
- ha continuato ad essere delegata alla predisposizione dei programmi di gestione ex art. 37 d.l. 98/2011 per il settore civile del Tribunale e alla elaborazione delle tabelle feriali.

Vengono, poi, in rilievo esperienze di collaborazione gestionale maturate presso la Corte d'appello di Palermo, ossia in funzioni di secondo grado.

È stata componente della "Commissione innovazione" istituita dal Presidente della Corte – nel giugno 2015 – e preordinata alla realizzazione di uno schema di "nuove e buone prassi" (anche tecnologiche) dell'Ufficio, sulla base di studi ed input organizzativi dei tre componenti la Commissione stessa. Su impulso della predetta commissione, nel settembre 2015, è stata realizzata – al fine di migliorare la fruizione dei servizi di accesso ai registri informatici e di facilitare lo svolgimento delle attività di studio preliminare e di redazione delle sentenze in Appello – l'importante innovazione concernente l'accesso da parte di tutti i Consiglieri del settore penale alla consultazione dei registri SICP (fruibili, in precedenza, solo dagli addetti alla cancelleria attraverso le loro postazioni) per la immediata reperibilità delle sentenze di primo

grado e dei principali atti istruttori (ad es. perizie e trascrizioni di udienza, di cui già il Tribunale di Palermo, il principale del distretto, cura l'inserimento del Sistema Informatico).

Nel novembre 2015, su delega del Presidente della Corte d'appello, è stata Presidente della Commissione per il rinnovo degli inventari dei beni mobili presso la Corte d'appello di Palermo, secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 5, DPR 254/2002.

Sul piano degli indicatori generali, viene in rilievo (**art. 11**) l'esperienza maturata, nel quadriennio 2016/2020, quale componente del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Palermo, nonché quale Presidente della relativa Commissione Flussi. In tale ultima veste si è occupata, unitamente agli altri membri, dell'elaborazione dei pareri resi in occasione dei progetti tabellari per lo scorso triennio e degli annuali programmi di gestione ex art. 37 dei Tribunali del distretto.

Vanta, poi, una solida esperienza nel settore della formazione, avendo partecipato a numerosi corsi organizzati dalla SSM sia in sede centrale che decentrata.

Con decreto del Presidente della Corte d'appello del 10 luglio 2015 è stata nominata componente effettivo del Collegio regionale di Garanzia Elettorale per la Regione Sicilia (l'incarico è stato rinnovato per il quadriennio successivo).

#### **4. Il giudizio comparativo. Comparazione con gli altri candidati.**

L'art. 25 del nuovo Testo Unico fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia quella di proporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare nonché, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del medesimo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. Il giudizio attitudinale, come già chiarito, è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che "*speciale rilievo*" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel

Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

Come detto, l'ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello direttivo di Presidente del Tribunale di Trapani.

L'articolo 28 del Testo Unico, sui criteri di valutazione per uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni, prevede che a tal fine hanno un valore tra loro pari ordinato gli indicatori di cui all'articolo 17. Si aggiunge, inoltre, che la valutazione del lavoro giudiziario è condotta privilegiando, negli uffici giudicanti, la pluralità delle esperienze.

Trattandosi di ufficio direttivo giudicante di primo grado di piccole e medie dimensioni, dunque, assumono rilievo gli indicatori previsti dall'art. 17 T.U. e, in particolare:

*a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'art. 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione;*

*b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7 (riguardante le funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse), tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici puntualmente specificate nell'art. 9.*

Ciò premesso, la dott.ssa DI MARCO, come si illustrerà nelle comparazioni che verranno di seguito effettuate, è titolare, sotto il profilo degli indicatori di attitudine direttiva, valutati nella loro complessiva portata, di esperienze decisamente più solide, robuste e pregnanti rispetto a quelle degli altri candidati.

Passando, quindi, alle singole comparazioni, va in via preliminare osservato come oggetto di valutazione sarà l'intero percorso professionale dei candidati, desumibile dal fascicolo personale e dalla documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale.

Di seguito saranno indicate le esperienze più significative dei candidati, alla luce degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel Testo Unico, unicamente ai fini di stretta comparazione, premettendosi sin da ora che tutti gli aspiranti vantano un profilo di merito di ottimo livello, hanno elaborato una adeguata proposta organizzativa ai sensi dell'art. 10 TU ed hanno partecipato o chiesto di partecipare al corso per aspiranti dirigenti; in relazione a tali parametri, pertanto, non può che assumersi sin da ora un giudizio di equivalenza dei candidati.

**4.1** Recessivo è, innanzitutto, il profilo del dott. **Fabio CIVILETTI**.

Nominato con D.M. 22.12.1987, è stato: dal 23.10.1989 al 10.11.2003 Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Palermo; dall'11.11.2003 al 5.9.2016 Consigliere della sezione lavoro della Corte d'appello di Palermo; dal 6.9.2016 è Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Palermo.

Il dott. CIVILETTI vanta una ricca e solida esperienza professionale.

Dal 23.10.1989 al 10.11.2003 è stato giudice della sezione lavoro del Tribunale di Palermo.

Dall'11.11.2003 al 5.9.2016 è stato consigliere della sezione lavoro della Corte d'appello di Palermo.

Dal 6.9.2016 è Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Palermo.

Si è occupato sostanzialmente di tutto il contenzioso giuslavoristico – anche durante l'esercizio delle funzioni semidirettive – e, in particolare, di accertamenti tecnici preventivi, cause previdenziali e assistenziali, ordinarie, controversie di lavoro; si è occupato del contenzioso ordinario in materia di rapporto di lavoro pubblico e privato e, in particolare, controversie relative alla disciplina delle mansioni, alla materia retributiva, alle sanzioni disciplinari, esaminando anche questioni attuali come quelle relative all'accesso dei cittadini stranieri al c.d. assegno di natalità e all'assegno temporaneo per i figli minori, in relazione a profili di contrasto tra la disciplina nazionale e quella comunitaria.

Sul piano degli indicatori specifici, e con particolare riferimento all'indicatore di cui all'art. **17, lett. a), T.U.**, il dott. CIVILETTI ha svolto l'intera carriera, protrattasi per **33 anni e 8 mesi** rispetto alla vacanza, nel settore giudicante, occupandosi – come emerge dal ricostruito percorso professionale – esclusivamente della materia giuslavoristica sia in primo sia in secondo grado nonché nell'esercizio delle funzioni semidirettive. Ha, inoltre, sperimentato, nell'esercizio delle funzioni semidirettive, le funzioni di Presidente di collegio.

Quanto all'indicatore di cui all'**art. 17, lett. b), T.U.**, viene in rilievo l'esperienza semidirettiva maturata quale Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Palermo, protrattasi per complessivi **6 anni e 9 mesi** (dal 6.9.2016) circa rispetto alla vacanza.

Si legge nel rapporto informativo che *“grazie all'eccezionale capacità organizzativa mostrata dal dott. Civiletti nell'esercizio delle funzioni semidirettive, la Sezione lavoro del Tribunale è divenuta un vero modello di armonia, di cultura giuridica e di tempestiva risposta alle domande di giustizia anche nei settori più complessi e controversi, dove si è espressa una*

*forte sensibilità per la tutela dei nuovi diritti dei lavoratori, con speciale riferimento alle categorie più bisognose di protezione”.*

*In particolare, l’organizzazione della sezione è stata attuata “attraverso il costante monitoraggio dei flussi di entrata e dei carichi di ruolo nonché attraverso una sistematica analisi statistica condotta su base mensile, in ordine alle sopravvenienze, alle pendenze ed alle definizioni, con una verifica periodica dell’arretrato ultratriennale ed ultraquinquennale al fine di contenerne al massimo la formazione e di garantire un efficace perseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di gestione. Il dott. Civiletti, inoltre, ha anche provveduto a redistribuire periodicamente i ruoli rimasti privi di titolare, sia temporaneamente che per trasferimento, assicurando così una prioritaria e tempestiva definizione dei procedimenti più datati e contribuendo, per quanto possibile, all’abbattimento dell’arretrato...Nell’esercizio delle funzioni semidirettive, il dott. Civiletti ha perseguito costantemente gli obiettivi previsti dal programma di gestione dell’Ufficio per ciascun anno, che sono stati puntualmente raggiunti e superati con una significativa percentuale di scostamento dal dato medio, sia complessivo, sia con riferimento al numero delle sentenze depositate...ha elaborato annualmente le proposte di programma di gestione e, per ciascun anno giudiziario, le relazioni sull’attività svolta dall’ufficio, compiendo una analitica ricognizione dei dati statistici, al fine di verificare sia l’andamento del contenzioso ed i risultati raggiunti, sia la formazione degli obiettivi da perseguire nell’anno successivo. In tali occasioni ha, poi, operato l’analisi disaggregata dei dati statistici in relazione alle diverse tipologie di contenzioso, per valutare l’impatto delle riforme legislative sulla evoluzione del medesimo, anche in funzione delle scelte organizzative. Il Presidente Civiletti ha dedicato particolare cura all’elaborazione delle proposte organizzative per l’istituzione, prima in via sperimentale e poi in via definitiva, dell’Ufficio del Processo nell’ambito della Sezione Lavoro, delineando le modalità della sua struttura e della sua operatività, anche in relazione alle peculiarità della medesima”.*

*Con provvedimento del 23.2.2022 è stato nominato Referente per gli addetti all’Ufficio del Processo. In tale veste ha “prestato una collaborazione straordinariamente competente ed efficace ai fini della redazione della proposta tabellare per l’istituzione nell’ambito del Tribunale di Palermo dell’Ufficio del Processo, curando le interviste preliminari dei candidati e occupandosi degli aspetti relativi alla logistica ed alla formazione sul campo. Ha coadiuvato il Presidente del Tribunale nei rapporti con il Ministero della Giustizia, mediante la partecipazione alle riunioni tenute dal Capo Dipartimento, nonché quelli con la Scuola Superiore della Magistratura, anche attraverso i referenti per la formazione, ha interloquuto con i Presidenti di Sezione e con il Dirigente amministrativo per le problematiche relative*

*all'inserimento degli addetti nelle singole Sezioni, alle vacanze determinatesi, alla ricognizione delle esigenze formative e di quelle relative alle dotazioni informatiche, favorendo lo scambio d'informazioni e l'adozione di linee d'indirizzo comuni. Il suo apporto alla concreta implementazione di questa nuova struttura organizzativa è stato veramente determinante”.*

Ha ricevuto plurime deleghe:

- per la cura delle relazioni sindacali; in tale veste ha diretto le trattative negoziali con le rappresentanze sindacali per la contrattazione decentrata relativa al Fondo Unico di Amministrazione da assegnare da parte dell'Ufficio;

- per la Presidenza del Comitato per la tenuta dell'Albo dei Consulenti tecnici e periti, organizzandone i lavori anche in funzione della complessa attività di aggiornamento e revisione degli Albi, a seguito della L. n. 24/2017 e dei Protocolli di intesa intervenuti con le varie categorie professionali, che ha richiesto un intenso incremento del numero delle sedute, mostrando particolare cura nello studio delle singole posizioni e nella elaborazione degli atti deliberativi. Nell'espletamento della predetta delega ha redatto un elenco di consulenti tecnici iscritti all'Albo del Tribunale e accreditati presso la Sezione, al fine di disciplinare il conferimento degli incarichi di C.T.U., escludendo la nomina, salvo casi eccezionali, di soggetti iscritti ad Albi di altri Tribunali, emanando una circolare anche per la verifica di eventuali incompatibilità dei C.T.U. in relazione a rapporti con Istituti previdenziali, e promuovendo un costante monitoraggio degli incarichi conferiti, con rilevazione statistica trimestrale, al fine di assicurare il rispetto della percentuale prevista ed assicurare il criterio della rotazione, rilevazione che è stata poi estesa anche ad altre sezioni del Tribunale;

- per l'organizzazione del tirocinio ex art. 73, comma 1, d.l. n. 69/2013, conv. in l. 98/2013 per il settore civile.

Vanta, infine, una solida esperienza nel settore della formazione, avendo partecipato a numerosi corsi organizzati dalla SSM sia in sede centrale che decentrata.

È stato Componente (nominato dal CSM) del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Palermo per sei anni, con l'incarico di organizzare il tirocinio degli specializzandi presso gli uffici giudiziari e ha svolto le funzioni di Presidente della Commissione per gli esami di diploma della medesima Scuola di Specializzazione per la sessione 2014.

È stato Docente al Master di Diritto del Lavoro Pubblico DEMS presso l'Università di Palermo.

È stato nominato Componente della Commissione esaminatrice degli esami di Avvocato nelle sessioni 2002 e 2008.

È stato componente del Collegio per i reati ministeriali per il biennio 2001-2003; componente della Commissione di disciplina per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso la Corte d'Appello di Palermo dal 1994 al 1996.

Ciò premesso, fermo restando che entrambi i candidati presentano un elevato profilo di merito, dalla comparazione risulta tuttavia prevalente quello della dott.ssa Gabriella DI MARCO.

Il profilo della dott.ssa DI MARCO prevale indubbiamente sul piano degli *indicatori specifici*, ai quali va attribuito “speciale rilievo” nel presente giudizio comparativo (ai sensi degli artt. 26 e 28 T.U.)

Quanto all'indicatore specifico di cui all'**art. 17, lett. a, T.U.** va affermata la netta prevalenza della candidata proposta. Pur avendo entrambi i candidati maturato esperienze come presidente di Collegio, il dott. CIVILETTI ha, invero, svolto esclusivamente funzioni di giudice del lavoro, in primo e in secondo grado. La dott.ssa Gabriella DI MARCO, di contro, ha svolto funzioni sia civili sia penali (queste anche in secondo grado) occupandosi di molteplici materie nell'uno e nell'altro settore. Il curriculum della candidata proposta, risulta, dunque, di certo più ricco e completo e foriero di un bagaglio di esperienze più ampio anche ai fini del proficuo esercizio dell'incarico a concorso.

Analogamente, sul piano dell'indicatore specifico di cui all'**art. 17, lett. b, T.U.**, l'esperienza semidirettiva maturata dalla dott.ssa Gabriella DI MARCO, quale Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo, che ha visto la candidata, anche in tale veste, cimentarsi sia con il settore civile che con quello penale, risulta più ampia rispetto all'esperienza semidirettiva maturata dal concorrente quale Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Palermo.

Ne discende, in definitiva, la sicura prevalenza della candidata proposta sul piano di entrambi gli indicatori specifici che vengono in rilievo nella presente procedura.

L'esame degli *indicatori generali*, poi, conferma gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell'**art. 26 T.U.**).

Invero, solo la dott.ssa Gabriella DI MARCO è stata componente del Consiglio Giudiziario e della Commissione Flussi.

In via meramente residuale, quand'anche si predicasse un'equivalenza in termini attitudinali e di merito tra i candidati (non creduta, per le superiori considerazioni), comunque prevarrebbe il profilo della dott.ssa Gabriella DI MARCO in considerazione del sussidiario

criterio della maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, a mente dell'**art. 24, comma 3, T.U.**

**4.3** Recessivo è anche il profilo della dott.ssa **Alessandra CAMASSA**.

Nominata con D.M. 22.12.1987, è stata dal 23.1.1990 al 27.12.1992 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala; dal 28.12.1992 al 17.8.2000 giudice del Tribunale di Marsala; dal 18.8.2000 al 19.1.2010 giudice del Tribunale di Trapani; dal 20.1.2010 al 29.6.2016 Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani; dal 30.6.2016 è Presidente del Tribunale di Marsala.

La dott.ssa CAMASSA vanta una ricca, solida e variegata esperienza professionale.

In particolare, dal 23.1.1990 al 27.12.1992 ha svolto funzioni requirenti quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala e ha acquisito competenze anche nella materia della criminalità organizzata tanto da essere stata applicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

Dal 28.12.1992 al 17.8.2000 è stata giudice del Tribunale di Marsala; ha prestato servizio presso la sezione promiscua e ha quindi svolto sia funzioni civili – anche nel settore giuslavoristico – sia funzioni penali, presiedendo il collegio in numerosi dibattimenti – alcuni dei quali riguardanti reati di criminalità organizzata – e ricevendo specifico elogio dal Presidente della sezione.

Dal 18.8.2000 al 19.1.2010 è stata giudice del Tribunale di Trapani e si è occupata del settore penale, quale giudice monocratico, componente del Collegio e della Corte d'assise e giudice delle misure di prevenzione.

Dal 20.1.2010 al 29.6.2016 è stata Presidente della sezione penale del Tribunale di Trapani. Nonostante gravi problemi personali, si è occupata con grande efficacia dei processi collegiali e monocratici, con particolare attenzione a quelli ambientali e urbanistici.

Dal 30.6.2016 è Presidente del Tribunale di Marsala. Quanto all'attività giurisdizionale, dal 30.6.2016 al settembre 2017 ha svolto esclusivamente funzioni civili (udienze presidenziali in materia di famiglia; omologazioni di separazioni e divorzi congiunti; accertamenti tecnici preventivi; decreti ingiuntivi); dal settembre 2017 svolge anche funzioni penali (Presidente del 2° collegio con 3 udienze mensili); si occupa, inoltre, dei giudizi di opposizione avverso la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.

Sul piano degli *indicatori specifici*, e con particolare riferimento all'indicatore di cui all'**art. 17, lett. a, T.U.** (le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini

qualitativi e quantitativi), la dott.ssa Camassa vanta una solida, robusta e completa esperienza professionale, avendo positivamente sperimentato, come emerge dai lusinghieri giudizi sempre ottenuti nel corso di un percorso professionale ultratrentennale (**33 anni 4 mesi e 7 giorni** rispetto alla vacanza), funzioni requirenti – per **2 anni 11 mesi e 4 giorni** – e funzioni giudicanti sempre in primo grado – per complessivi **30 anni 5 mesi e 3 giorni** – sia nel settore civile (nel settore giuslavoristico, della famiglia e del contenzioso ordinario) sia nel settore penale (giudice del dibattimento, componente del collegio penale nonché del collegio delle misure di prevenzione, componente della Corte d'Assise) nonché nell'esercizio delle funzioni semidirettive (nel settore penale) e direttive (nel settore penale come nel settore civile). Ha, inoltre, sperimentato la Presidenza di collegi anche prima dell'assunzione delle funzioni semidirettive e direttive.

Quanto all'indicatore di cui all'art. **17, lett. b, T.U.** (pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, nonché esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici), viene innanzitutto in rilievo l'esperienza direttiva maturata quale Presidente del Tribunale di Marsala, protrattasi, avuto riguardo alla vacanza, per quasi **7 anni** (dal 30.1.2016).

In tale veste si è, innanzitutto, occupata del trasferimento degli Uffici del Tribunale nella nuova sede, adottando una serie di iniziative – dettagliatamente descritte nell'autorelazione – che hanno consentito la definizione di una procedura in corso da anni.

Ha, poi, adottato numerose iniziative in materia tabellare e più in generale organizzativa, con provvedimenti che sono stati tutti approvati dal Consiglio Giudiziario e dal CSM.

In vista dell'adozione delle tabelle per il triennio 2017/2019 ha apportato una serie di correttivi alle tabelle relative al triennio 2014/2016, che hanno anticipato la visione organizzativa successivamente condensata nelle nuove tabelle.

Ha predisposto il progetto organizzativo per il triennio 2017/2019, istituendo, tra l'altro, gli "Sportelli di prossimità" nonché gli Osservatori, uno civile ed uno penale, composti da magistrati, avvocati, destinati alla valutazione delle problematiche emergenti nel lavoro giudiziario, affrontate in un'ottica di comune dialettica diretta al costante miglioramento del servizio giustizia del circondario marsalese.

Dopo l'adozione delle tabelle relative al triennio 2017/2019 ha previsto nuove ed ulteriori misure integrative/modificative finalizzate a migliorare l'organizzazione dell'ufficio.

Con decreto del 30.3.2021 ha varato il nuovo progetto di organizzazione del Tribunale di Marsala secondo le più recenti direttive del CSM, adottando diversi decreti di variazione in funzione di sopraggiunte esigenze organizzative.

Ha puntualmente predisposto i programmi di gestione ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011, in relazione ai quali il Consiglio Giudiziario ha sempre espresso lusinghieri pareri.

Ha inoltre provveduto:

- a una globale e capillare attività di monitoraggio dei flussi e delle pendenze anche con riferimento ai Giudici di pace;

- a una puntuale attività di vigilanza;

- alla stipula di numerosi protocolli e convenzioni;

- all'adozione di buone prassi (bollettino statistico, Commissione per l'Innovazione);

- all'adozione di linee guida in diversi ambiti (in particolare, quanto alle “Indicazioni operative per la formazione e la tenuta dell'albo dei professionisti delegati”, con decreto del 9.2.2023 ha costituito il “*Comitato per la formazione ed indicazioni per la tenuta dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*”, da essa presieduto e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e un professionista iscritto all'albo professionale. Con lo stesso decreto è stato adottato il *Regolamento* contenente le prescrizioni di legge quanto alla tenuta dell'elenco, oltre che una disciplina sulle modalità di funzionamento del *Comitato*);

- all'adozione di provvedimenti “gestionali” correlati all'emergenza pandemica e al PNRR (in particolare: ha gestito brillantemente l'emergenza pandemica, adottando accorgimenti organizzativi che, pur limitando gli accessi presso i locali del Tribunale, non hanno determinato “*alcun serio deficit*” in punto di attività giudiziaria; al fine di dare attuazione alle misure previste dal PNRR ha puntualmente disciplinato l'apporto degli UPP).

Sempre nella veste di Presidente del Tribunale di Marsala, ha portato avanti numerose esperienze di collaborazione con istituzioni ed enti fra le quali si segnalano:

1) Iniziativa della Regione Sicilia per il miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario siciliano, di cui alla convenzione tra Regione Sicilia - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale e Formez PA. Tra le soluzioni proposte per il Tribunale di Marsala si segnalano:

- Tabella Pivot, creata da Formez per il monitoraggio delle proposte conciliative, è stata richiesta dal Tribunale di Marsala al fine di verificare il numero di proposte conciliative formulate dai giudici del contenzioso civile ed il loro esito;

- Tool dell'ufficio dei consulenti tecnici, per consentire la più ampia rotazione dei consulenti tecnici d'ufficio e, al tempo stesso, per permettere ai magistrati dell'area civile di effettuare in maniera più semplice ed immediata la richiesta di un consulente;

- Sistema di monitoraggio fascicoli “*dormienti*”, alimentato attraverso le estrazioni del c.d. pacchetto ispettivo, al fine di monitorare i fascicoli non movimentati da un certo lasso temporale;

- Pagamenti telematici-tutorial, predisposto da Formez per accompagnare l’utenza nell’effettuare il pagamento telematico dei diritti, da eseguirsi in modalità digitale anche da parte di soggetti non professionali.

2) Tribunale on line, in una prospettiva di sviluppo e di informatizzazione dell’Ufficio tutelare e della volontaria giurisdizione;

3) Progetto *Just Smart*, finalizzato alla elaborazione di un modello operativo dell’UPP (Ufficio per il processo) che consenta azioni efficaci di smaltimento dell’arretrato ed una efficiente gestione dei flussi, nonché l’implementazione dell’attività di massimazione dei provvedimenti redatti dai singoli giudici.

Merita ancora di essere segnalato l’impegno profuso nella digitalizzazione degli atti sia nel settore civile che nel settore penale attraverso le iniziative illustrate nell’autorelazione, alla quale si rinvia.

Con graduali interventi soggettivi ed oggettivi ha, inoltre, potenziato la Struttura statistico-informatica del Tribunale, composta essenzialmente da magistrati e principalmente dedicata alla redazione del bollettino statistico (la produttività in tutti i settori), della stratigrafia (con l’indicazione dell’anno di iscrizione dei procedimenti pendenti in tutti i settori) e del cruscotto (grado di raggiungimento degli obiettivi del programma di gestione), tutti con cadenza mensile.

Viene, poi, in rilievo l’esperienza semidirettiva maturata quale Presidente della Sezione penale del Tribunale di Marsala, protrattasi per **6 anni e 5 mesi** (dal 20.1.2010 al 29.6.2016). Nel parere espresso dal Consiglio giudiziario in data 21.9.2023 si legge che la dott.ssa Camassa ha assunto un elevato numero di iniziative pluridirezionali “*già nelle fasi iniziali del nuovo incarico, sulle quali ha certamente influito positivamente la non breve esperienza di giudice del medesimo ufficio che le aveva consentito di maturarne una significativa conoscenza*”.

Lo stesso giorno in cui ha assunto le funzioni semidirettive ha redatto un progetto di riorganizzazione del settore penale, confluito in apposita modifica tabellare integralmente adottata dal Presidente del Tribunale, e un pedissequo ordine di servizio esecutivo attraverso i quali si è provveduto a:

1. rimodulare la composizione dei collegi giudicanti penali, razionalizzando la distribuzione settimanale delle udienze e degli affari con criteri obiettivati in termini quantitativi (per criterio percentuale) e qualitativi (per fasce di complessità) anche in funzione di

un'ottimizzazione dei tempi di durata d'intesa con la Procura della Repubblica, curandone l'armonizzazione con gli impegni di Corte d'Assise e del collegio per il riesame dei provvedimenti cautelari reali;

2. introdurre criteri di riequilibrio della distribuzione degli affari ai singoli giudici componenti del collegio;

3. razionalizzare il settore del monocratico penale sia in sede centrale che in sezione distaccata (Alcamo) attraverso criteri ponderati di assegnazione degli affari anche ai presidenti di sezione;

4. riorganizzare il settore penale, in progressivo e sensibile incremento specie con riguardo ai provvedimenti patrimoniali e alle misure di prevenzione, disancorando dall'impegno principale della Sezione, onde immunizzarla da coinvolgimenti di tipo seriale, la cura degli affari minuti da assegnare invece a tutti i giudici della Sezione penale.

Con direttiva dell'1.2.2010 ha riorganizzato l'ambito degli affari affidato ai GOT, curandone la coerente armonizzazione con le fonti normative e para-normative del settore e coordinandolo con l'innovato assetto organizzativo dei giudici togati.

Con direttiva del 3.3.2010 ha comunicato ai giudici togati ed onorari in servizio presso la Sezione penale la disposta razionalizzazione delle misure cautelari pendenti, effettuata con monitoraggio delle stesse previo collegamento informatico sul server *trt-s003/dib-pm* in apposito *file* formato *excel* organizzato su schede relative a ogni singolo collegio e a ogni distinto giudice monocratico.

Con provvedimento del 5.10.2010, in occasione del rientro in servizio di un giudice fino a quella data assente per aspettativa di studio, è stato ridistribuito il carico dei processi ai giudici della Sezione, è stata promossa una nuova modifica tabellare per la momentanea assegnazione di un giudice all'ufficio GIP/GUP ed è stato riequilibrato il carico dei presidenti di sezione; tutto secondo criteri di razionalizzazione delle risorse in campo e delle priorità e, soprattutto, senza alterazione alcuna degli *standard* di produttività, sia della sede centrale che di quella distaccata, fino a quel momento raggiunti.

Con provvedimento del 27.10.2010 – adottato all'esito di specifica riunione Tribunale-Procura, promossa dalla candidata – nell'ottica di soddisfare l'esigenza di concentrazione del PM d'indagine con quello addetto alle funzioni dell'accusa in dibattimento, ha stilato un doppio elenco di processi in fase dibattimentale, selezionati per complessità oggettiva e rilevanza soggettiva, onde agevolare l'ufficio requirente nella specifica organizzazione di incarichi di PM dedicati alle udienze relative ai dibattimenti elencati.

Con ulteriori provvedimenti organizzativi *a)* ha disciplinato, in aderenza alla regolamentazione consiliare, la supplenza dei GOT e il loro specifico impiego nel settore monocratico anche per vacanze e assenze perduranti di magistrati togati secondo apposite turnazioni, *b)* ha provveduto all'individuazione di una serie di procedimenti penali riferibili ad epoche di iscrizione risalenti (2006-2009), redigendo un ragionato programma di smaltimento e cadenzandone la tempistica di definizione, con invito ai giudici destinatari di fornire *medio tempore* indicazioni sullo stato delle definizioni, in modo da consentire verifiche ed aggiustamenti in corso d'opera.

Con nuovo ed articolato provvedimento del 7.3.2012, in vista dell'imminente adozione del nuovo progetto tabellare e considerata l'insorgenza di alcuni accadimenti destinati ad incidere sull'efficienza del servizio, ha riorganizzato gli interi settori monocratico e collegiale, Corte d'Assise, misure di prevenzione e collegio per il riesame delle misure cautelari reali, proponendo una soluzione che è stata integralmente recepita nel progetto organizzativo presidenziale e successivamente approvata dal CSM.

In relazione all'aumento delle udienze straordinarie – determinato dall'accelerata intensità del lavoro e dal conseguente incremento della produzione – ha disciplinato nel dettaglio la disponibilità da parte dei giudici della Sezione in relazione alle predette udienze nell'ottica di una migliore e armonica funzionalità del servizio.

A seguito della circolare interpretativa del CSM (n. 415/VV/2012) in punto di organizzazione circa gli effetti della riforma di cui alla legge n. 9/12 (modifica dei tempi del rito direttissimo per reati di competenza del giudice monocratico), ha adottato una tempestiva modifica organizzativa introducendo un turno di reperibilità per magistrati e personale di cancelleria in caso di doppia festività.

Nel luglio del 2013 – divenuto effettivo l'incremento quantitativo delle pendenze in sede centrale con la migrazione dei fascicoli provenienti dalla soppressa Sezione distaccata di Alcamo – ha adottato una generale direttiva organizzativa, coeva all'entrata in vigore del nuovo assetto geografico giudiziario (13 settembre 2013), con la quale ha dato (anche) soluzione ad alcune criticità nascenti dal sovraffollamento del ruolo di un GOT tramite un immediato opportuno riequilibrio.

In esecuzione dell'incarico delegato di vigilanza sui GOT assegnati al penale, favorendone al tempo stesso la loro formazione, ha adottato numerosi provvedimenti di tipo organizzativo, molti dei quali specificamente finalizzati alla periodica rimodulazione del settore monocratico penale e del servizio affidato ai GOT, sia in sede centrale che presso la sezione distaccata. Da segnalare che con cadenza periodica la dott.ssa Camassa ha tenuto una camera

di consiglio collettiva con i GOT addetti alla Sezione (nel primo periodo in numero di tre, poi divenuti quattro), destinata a vagliarne il lavoro in termini consuntivi e a curarne l'aggiornamento nella prospettiva del migliore servizio da rendere.

Con provvedimento del 26.11.2014 ha individuato le soluzioni organizzative per far fronte alla maturata decennalità di un GIP/GUP.

Ha predisposto dettagliate relazioni sulla situazione della Sezione penale in occasione e in funzione della più ampia relazione redatta dal Presidente del Tribunale per l'inaugurazione degli anni giudiziari.

Ha redatto i programmi di gestione negli anni 2012 e 2013.

Ha regolarmente tenuto le riunioni previste dall'art. 47-quater O.G. per lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della Sezione anche al fine di ottimizzare i servizi di cancelleria.

Quale addetta alla vigilanza sul servizio del gratuito patrocinio ha dettato specifiche direttive alle Cancellerie.

Vanta, inoltre, esperienze di collaborazione gestionale; presso il Tribunale di Marsala, in particolare, è stata di fatto delegata a coordinare l'intero settore delle Misure di Prevenzione e ha offerto validissimi contributi all'organizzazione della Sezione Promiscua.

Sul piano degli *indicatori generali*, viene in rilievo (art. 11 T.U.) l'esperienza maturata nel biennio 2003/2005 quale componente del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Palermo, nonché della relativa Commissione Flussi.

Vanta, poi, una solida esperienza nel settore della formazione.

Ha partecipato a numerosi corsi organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale che decentrata.

È stata esperto coordinatore e/o docente di diversi corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e relatrice in incontri su aspetti di carattere scientifico-organizzativo.

Vanta pubblicazioni e ha svolto attività di docenza.

Con delibera CSM del 30 luglio 2010 è stata autorizzata ad espletare l'incarico, nella coeva legislatura, di consulente a tempo parziale della Commissione parlamentare antimafia.

Ha collaborato con lo sportello anti violenza gestito all'interno del Tribunale di Trapani dall'associazione "Co.Tu.Le.Vi." (contro tutte le violenze) attraverso lezioni tenute presso varie scuole della città di Trapani nonché facendo partecipare studenti di vari istituti alle udienze aventi ad oggetto procedimenti relativi alle c.d. fasce deboli, precedute da illustrazioni fatte dalla candidata sulle delicate tematiche in trattazione.

Con delibera CSM dell'11 giugno 2003 è stata nominata Componente del Consiglio di amministrazione della Scuola di Formazione Forense "P. Drago" di Trapani.

È stata ispiratrice, in collaborazione con il CPO (Comitato Pari Opportunità) del Foro di Marsala di diverse iniziative a carattere giuridico e sociale puntualmente indicate nell'autorelazione.

Ciò posto, il profilo della dott.ssa Gabriella DI MARCO risulta prevalente nei termini di seguito precisati.

Quanto all'indicatore specifico di cui all'**art. 17, lett. a, T.U.**, la prevalenza della dott.ssa Gabriella DI MARCO scaturisce non tanto e non solo dal più prolungato esercizio delle funzioni giudiziarie da parte della candidata proposta ma soprattutto dalla circostanza che, a fronte di percorsi professionali certo entrambi completi e variegati, solo la dott.ssa Di MARCO risulta essersi confrontata con le funzioni giudicanti – a cui afferisce il posto a concorso – anche in secondo grado, con ciò acquisendo un bagaglio di esperienze più ampio e una prospettiva sulla giurisdizione di più vasta portata.

Sul piano dell'indicatore specifico di cui all'**art. 17, lett. b, T.U.**, può, invece, affermarsi l'equivalenza dei profili delle candidate in comparazione: sotto tale aspetto, infatti, il più prolungato esercizio di funzioni semidirettive (come presidente di sezione del Tribunale di Trapani) e direttive (come presidente del Tribunale di Marsala da parte della dott.ssa CAMASSA) è compensato dall'esercizio delle funzioni semidirettive come presidente di sezione del Tribunale di Palermo da parte della dott.ssa DI MARCO, sia nel settore civile che in quello penale. Lo svolgimento di funzioni semidirettive in un Tribunale di grandi dimensioni quale quello di Palermo ha infatti consentito alla candidata proposta di confrontarsi con problematiche organizzative di notevole portata, tali da farle acquisire conoscenze di certo utili per l'assunzione di un incarico quale quello in rilievo.

Va altresì considerato che la dott.ssa DI MARCO ha anche maturato esperienze di presidente di collegio in grado di appello, esperienza che non può vantare la dott.ssa CAMASSA.

In definitiva la candidata proposta risulta certo prevalente *sub specie* dell'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett.a, T.U. mentre una sostanziale equivalenza deve affermarsi, tra le candidate in comparazione, sul piano dell'altro indicatore specifico in rilievo.

L'esame degli **indicatori generali**, consente di registrare la prevalenza della dott.ssa Gabriella DI MARCO, rafforzando l'esito della comparazione attitudinale sin qui effettuata alla

stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell'**art. 26 T.U.**).

Invero, entrambe le candidate hanno maturato esperienze quali componenti del Consiglio Giudiziario e della Commissione Flussi (**art. 11**); tuttavia, quanto alla dott.ssa CAMASSA per il solo biennio dal 2003 al 2005, laddove ampie conoscenze ordinamentali sono state maturate dalla dott.ssa Gabriella DI MARCO più recentemente e più a lungo, ovvero nel quadriennio 2016 – 2020.

In via meramente residuale, quand'anche si predicasse un'equivalenza in termini attitudinali e di merito tra i candidati (non creduta, per le considerazioni di cui sopra), comunque prevarrebbe il profilo della dott.ssa Gabriella DI MARCO in considerazione del sussidiario criterio della maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, a mente dell'**art. 24, comma 3, T.U.**

#### **4.3 Ancora sub valente risulta il profilo del dott. Bruno FASCIANA.**

Nominato con D.M. 25.2.1989, è stato dall'11.1.1990 al 19.10.1992 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Termini Imerese; dal 20.10.1992 al 4.5.2012 Giudice del Tribunale di Palermo; dal 5.5.2017 è Presidente di sezione del Tribunale di Palermo.

Il dott. FASCIANA vanta una ricca e solida esperienza professionale.

Dall'11.1.1990 al 19.10.1992 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese ove ha svolto anche funzioni di direzione dell'ufficio nei periodi di assenza e di ferie del Procuratore; è stato inoltre applicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo a seguito dell'emergenza creatasi nella lotta alla criminalità organizzata dopo vari delitti culminati nell'omicidio dell'on. Salvo Lima.

Dal 10.10.1992 al 4.5.2017 è stato Giudice del Tribunale di Palermo. In particolare: fino al maggio 1993 ha prestato servizio presso la seconda sezione civile competente in materia di sfratti, procedimenti ex art. 700 c.p.c., procedimenti possessori, diritti reali, locazioni, successioni; contestualmente è stato applicato alla prima sezione penale, competente per reati di criminalità economica ed organizzata anche per le misure di prevenzione e per i procedimenti di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari; fino al 1995 è stato giudice *a latere* presso la seconda sezione di Corte d'assise del Tribunale di Palermo, proseguendo tali funzioni in applicazione fino al giugno 1996 – unitamente alle funzioni di G.I.P. – occupandosi di processi in materia di criminalità organizzata; dal 1995 al 2006 ha svolto funzioni di G.I.P., trattando numerosi processi in materia di criminalità organizzata e svolgendo anche attività di rogatoria internazionale negli USA nell'ambito di un processo per violenza sessuale su minori;

dal settembre 2006 al 4.5.2017 ha prestato servizio presso la seconda sezione penale del Tribunale di Palermo, specializzata in reati fallimentari e societari, contro la famiglia, contro la personalità individuale e contro la libertà personale (anche in materia di violenza sessuale e pedofilia) e procedimenti in tema di criminalità organizzata, quale Presidente di due distinti collegi e giudice monocratico; dall'1.10.2008 all'1.12.2010 ha svolto funzioni di Presidente f.f. della seconda sezione penale.

Dal 5.5.2017 è Presidente di sezione del Tribunale di Palermo. Dirige, in particolare, la IV sezione penale, tabellarmente competente, oltre che per i processi di criminalità organizzata di tipo mafioso, distribuiti tra tutte le sezioni, anche per quelli aventi ad oggetto i reati di tentato omicidio, fallimentari, societari ed economici, di associazione mafiosa finalizzata all'immigrazione clandestina e di immigrazione clandestina.

Sul piano degli *indicatori specifici*, e con particolare riferimento all'indicatore di cui all'art. 17, lett. a, T.U., il dott. FASCIANA vanta una ricca e completa esperienza, avendo positivamente sperimentato, come emerge dai lunsighieri giudizi sempre ottenuti nel corso di un percorso professionale ultratrentennale (più di **31 anni e 4 mesi** rispetto alla vacanza; non si è tenuto conto del periodo di circa 2 anni in cui, quale componente della Commissione per il concorso in magistratura, ha beneficiato dell'esonero totale dalle funzioni giudiziarie), sia funzioni requirenti – per oltre **2 anni e 9 mesi** – sia funzioni giudicanti – per oltre **28 anni e 7 mesi** – sia nel settore civile che nel settore penale sempre in primo grado nonché – quanto al settore penale – anche nell'esercizio delle funzioni semidirettive. Ha, inoltre, sperimentato, anche prima dell'assunzione dell'incarico semidirettivo, le funzioni di Presidente di collegio.

Quanto all'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. b, T.U. viene in rilievo l'esperienza semidirettiva maturata dal candidato quale Presidente della IV Sezione penale del Tribunale di Palermo, protrattasi per poco più di **6 anni** (dal 5.5.2017) rispetto alla vacanza.

Con decreto 19.5.2022, quale Presidente di sezione, è stato nominato coordinatore delle attività volte ad assicurare l'adeguatezza e l'aggiornamento del sito internet del Tribunale per il settore penale.

Viene, poi, in rilievo l'esperienza semidirettiva di fatto maturata quale Presidente f.f. della seconda sezione penale del Tribunale di Palermo, protrattasi per **1 anno e 4 mesi** (dall'1.10.2008 all'1.2.2010). In tale veste ha rielaborato l'assetto organizzativo della sezione, elaborando un progetto di lavoro con l'obiettivo del mantenimento inalterato della funzionalità della sezione e dei suoi standard di produttività; ha anche proceduto a una innovazione informatica che ha consentito l'ottimizzazione dei servizi e il risparmio delle risorse umane. Si legge nell'autorelazione che “*nel corso del predetto periodo è stata migliorata l'efficienza della*

*Sezione, con il conseguimento di risultati concreti in termini di produttività e tempi di definizione dei processi di gran lunga superiori a quelli delle altre Sezioni penali di questo Tribunale”.*

Sul piano degli indicatori generali viene, anzitutto, in rilievo l’esperienza direttiva di fatto svolta presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese nei periodi di assenza del Procuratore (art. 7 T.U.), e, in secondo luogo, l’attività svolta quale componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo nel quadriennio 2008/2012 (art. 11 T.U.).

Completa l’elevato profilo professionale la solida esperienza maturata nel settore della formazione; ha partecipato, anche in qualità di relatore, a numerosi corsi organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale che decentrata.

Ha svolto l’incarico di coordinatore del tirocinio degli uditori giudiziari nominati con D.M. 19.10.2004.

In data 9.5.2012 è stato nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 22.9.2011, con esonero dalle funzioni giurisdizionali.

Ha svolto le funzioni di tutor in diritto e procedura penale (lezioni, esami, assistenza, redazione di elaborati) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Palermo negli anni 2002-2003.

È stato componente della commissione di esami di Avvocato nella sessione 2005.

Ha tenuto lezioni al “Corso di formazione per Cancellieri C1 neoassunti” organizzato dal Ministero della Giustizia.

Ciò premesso, fermo restando che entrambi i candidati presentano un elevato profilo di merito, deve essere tuttavia affermata la prevalenza della dott.ssa DI MARCO nei termini di seguito precisati.

Quanto all’indicatore specifico di cui all’**art. 17, lett. a, T.U.** la prevalenza della candidata proposta discende sia dal più prolungato esercizio delle funzioni giudicanti – a cui afferisce il posto a concorso – sia dall’esercizio delle predette funzioni anche in secondo grado, con conseguente acquisizione di un bagaglio di esperienze più ampio e completo e di una più vasta prospettiva sulla giurisdizione.

Analogamente è a dirsi sul piano dell’indicatore specifico di cui all’**art. 17, lett. b, T.U.**

Per quanto, infatti, entrambi i candidati vantino una esperienza semidirettiva svolta con proficui risultati, solo la candidata proposta si è cimentata, anche nell’esercizio delle funzioni

semidirettive, sia con il settore civile che con quello penale, acquisendo dunque un più ampio ed eterogeneo bagaglio di esperienze, anche organizzative.

Una volta affermata, dunque, la prevalenza della candidata proposta sul piano degli indicatori specifici che assumono speciale rilievo nella presente procedura, l'esame degli **indicatori generali** non appare idoneo a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata.

Entrambi i candidati hanno maturato esperienza quali componenti del Consiglio Giudiziario.

Solo il dott. FASCIANA ha svolto anche funzioni requirenti (art. 8 T.U.), maturando anche esperienze di collaborazione (art. 9 T.U.), tuttavia solo la dott.ssa Gabriella DI MARCO è stata Consigliere di Corte di Appello (art. 8 T.U.) e componente della Commissione Flussi (ulteriore esperienza rilevante sul piano dell'art. 11 T.U.).

Con riferimento agli indicatori generali, pertanto, i due profili risultano sostanzialmente equivalenti.

L'ulteriore esperienza, poi, certo significativa, presente solo nel *curriculum* del candidato in comparazione, quale componente della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 22.9.2011, con esonero dalle funzioni giurisdizionali, non appare di tale eccezionalità, da sola, da sovvertire il giudizio di prevalenza formulato sulla base degli indicatori specifici che assumo speciale rilievo nella presente procedura.

In via meramente residuale, quand'anche si predicasse un'equivalenza in termini attitudinali e di merito tra i candidati (non creduta, per le considerazioni di cui sopra), comunque prevarrebbe il profilo della dott.ssa Gabriella DI MARCO in considerazione del sussidiario criterio della maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, a mente dell'**art. 24, comma 3, T.U.**

#### **4.4** La dott.ssa DI MARCO prevale anche sul dott. **Michele DE MARIA**.

Nominato con D.M. 1.9.1991, è stato dal 16.9.1992 al 9.6.2010 Giudice del Tribunale di Trapani; dal 10.6.2010 è Consigliere della Corte d'appello di Palermo.

Il dott. DE MARIA vanta una solida esperienza professionale.

Dal 16.9.1992 al 9.6.2010 ha svolto funzioni di giudice civile presso il Tribunale di Trapani. In particolare: fino al 1995 ha svolto funzioni giudicanti penali anche quale componente della Corte d'assise; dal 1995 al 2005 è stato assegnato al settore civile; dal 2005 al 2010, oltre a svolgere funzioni di giudice del contenzioso civile, è stato anche giudice delegato ai fallimenti.

Dal 10.6.2010 è consigliere della Corte d'appello di Palermo. Assegnato alla sezione lavoro ha manifestato particolare interesse per la complessa materia del pubblico impiego, dedicandosi con attenzione all'analisi e alla ricostruzione della complessa normativa di sistema e di dettaglio. Nell'autorelazione vengono segnalate – per la novità delle questioni trattate e per lo sforzo di ricostruzione giuridica – la sentenza n. 2644/2013 riguardante i rapporti tra potestà dell'amministrazione statale ed autonomia decisionale del dirigente scolastico rispetto al potere di risolvere un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione scolastica e la sentenza n. 2267/2014 concernente le relazioni di carattere intertemporale tra fonti normative concorrenti in materia di collaborazione presso l'Ufficio Stampa e Documentazione della Regione Sicilia.

Sul piano degli *indicatori specifici*, e con particolare riferimento all'indicatore di cui all'art. 17, lett. a, T.U., il dott. DE MARIA vanta una solida esperienza professionale, protrattasi per circa **30 anni 9 mesi** rispetto alla vacanza, nel corso dei quali ha sempre svolto funzioni giudicanti, occupandosi – come emerge dal ricostruito percorso professionale – sia del settore penale che del settore civile generalista, nonché della materia fallimentare in primo grado e del settore giuslavoristico in secondo grado. Presso la Corte d'appello ha anche sperimentato funzioni di Presidente di collegio, quale consigliere anziano.

Quanto all'indicatore di cui all'art. 17, lett. b, T.U., può contare su esperienze di collaborazione gestionale.

Presso il Tribunale di Trapani ha, infatti, svolto funzioni di coordinamento del settore fallimentare, occupandosi in particolare della *“implementazione della pubblicità immobiliare su internet mediante esternalizzazione del servizio”*.

Presso la Corte d'appello di Palermo – si legge nel rapporto informativo – ha collaborato con la Presidente della sezione nell'ambito dell'unità organizzativa “Ufficio del Processo”, in particolare coordinando l'attività dei tirocinanti, provvedendo allo studio delle questioni delegategli per la definizione delle controversie previamente individuate dalla Presidente della Sezione, redigendo la bozza del provvedimento che ha messo a disposizione degli altri colleghi della sezione.

Completa il profilo professionale la solida esperienza maturata nel settore della formazione, sia attraverso la partecipazione – anche in qualità di relatore e coordinatore – a numerosi corsi organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale che decentrata.

Vanta pubblicazioni scientifiche.

È Presidente di sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani.

Ciò premesso, pur nella consapevolezza che entrambi i candidati presentano un elevato profilo di merito, deve essere affermata la netta prevalenza della dott.ssa DI MARCO.

Il profilo della dott.ssa Gabriella DI MARCO prevale indiscutibilmente sul piano degli **indicatori specifici**, ai quali va attribuito “*speciale rilievo*” nel presente giudizio comparativo (ai sensi degli artt. 26 e 28 T.U.).

Quanto all’indicatore specifico di cui all’**art. 17, lett. a, T.U.**, è nettamente prevalente la dott.ssa Gabriella DI MARCO.

Se entrambi i candidati hanno, infatti, esercitato funzioni giudiziarie sia nel settore penale che nel settore civile in primo grado, l’esercizio delle funzioni giudicanti – a cui afferisce il posto a concorso – da parte della candidata proposta risulta più prolungato ma, circostanza assai più pregnante, la dott. DI MARCO si è confrontata sia con il settore penale anche in appello, mentre il candidato in comparazione, in secondo grado, si è confrontato con lo specialistico settore del lavoro.

In definitiva il bagaglio di esperienze nella giurisdizione della candidata proposta risulta certo più ricco e completo, con conseguente prevalenza della stessa sub specie dell’indicatore specifico in disamina avuto riguardo alla tipologia di posto a concorso.

Sul piano dell’indicatore specifico di cui all’**art. 17, lett. b, T.U.**, è già sufficiente rilevare come soltanto la dott.ssa Gabriella DI MARCO abbia egregiamente sperimentato funzioni semidirettive, quale Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo, così maturando una esperienza – peraltro variegata, come innanzi descritta, nonché connotata anche dalla adozione di numerosi provvedimenti organizzativi – tale da far ritenere il profilo della candidata proposta prevalente anche sotto tale aspetto.

Una volta affermata, in definitiva, la prevalenza della candidata proposta sul piano di entrambi gli indicatori specifici in rilievo, l’esame degli **indicatori generali**, poi, conferma gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell’**art. 26 T.U.**).

Invero, solo la candidata proposta vanta esperienze rilevanti sotto il profilo in esame, essendo stata componente del Consiglio Giudiziario e della Commissione Flussi (**art. 11**).

In via meramente residuale, quand’anche si predicasse un’equivalenza in termini attitudinali e di merito tra i candidati (non creduta, per le superiori considerazioni), comunque prevarrebbe il profilo della dott.ssa DI MARCO, in considerazione del sussidiario criterio della maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, a mente dell’**art. 24, comma 3, T.U.**

**4.5** La dott.ssa DI MARCO prevale, infine, sulla dott.ssa **Daniela TROJA**.

Nominata con D.M. 23.6.1993, è stata dall'11.10.1994 al 27.6.2011 Giudice del Tribunale di Palermo; dal 28.6.2011 al 31.8.2017 Consigliere della Corte d'appello di Palermo; dall'1.9.2017 è Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani.

La dott.ssa TROJA vanta una ricca e solida esperienza professionale.

Dall'11.10.1994 al 27.6.2011 è stata Giudice del Tribunale di Palermo. Fino all'1.2.1999 ha prestato servizio presso la Seconda Sezione Civile, tabellarmente competente in materia di diritti reali e possesso, successioni e donazioni, locazioni ed altri contratti aventi ad oggetto beni immobili; a decorrere dal 2.2.1999 è stata assegnata, a domanda, alla Sezione per il Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro, ove ha prestato servizio fino al 2.2.2009; a partire dal 3.2.2009 – sempre a domanda – è stata assegnata alla Sezione GIP/GUP e ha svolto prevalentemente la funzione di giudice dell'udienza preliminare.

Dal 28.6.2011 al 31.8.2017 è stata Consigliere della Corte d'appello di Palermo. Si è occupata esclusivamente del settore penale e, in particolare, di processi per delitti di violenza sessuale, maltrattamenti, minacce, molestie, lesioni e atti persecutori (per lo più commessi in danno di donne o minori) nonché di processi in materia di criminalità organizzata.

Dall'1.9.2017 è Presidente di sezione del Tribunale di Trapani. Ha presieduto la Seconda Sezione della Corte d'assise nonché uno dei collegi preposti al dibattimento penale, alle misure di prevenzione e al riesame di misure cautelari reali. In data 24.1.2018, a seguito della cessazione delle funzioni semidirettive di un collega per decorso del termine massimo di durata dell'incarico, ha assunto anche la direzione della Prima Sezione della Corte d'assise e dell'intera Sezione Penale (ruolo che dal luglio 2018 svolge congiuntamente con altro Presidente di Sezione).

Sul piano degli *indicatori specifici*, e con particolare riferimento all'indicatore di cui all'art. 17, lett. a, T.U., la dott.ssa TROJA vanta una solida esperienza professionale, protrattasi per **28 anni e 8 mesi** circa rispetto alla vacanza, nel corso dei quali ha sempre svolto funzioni giudicanti, occupandosi – come emerge dal ricostruito percorso professionale – del settore civile nonché – anche in secondo grado e nell'esercizio delle funzioni semidirettive – del settore penale. Ha, inoltre, sperimentato funzioni di Presidente di collegio anche prima dell'assunzione delle funzioni semidirettive.

Quanto all'indicatore di cui all'art. 17, lett. b, T.U., viene innanzitutto in rilievo l'esperienza semidirettiva maturata quale Presidente di sezione del Tribunale di Trapani, protrattasi per **5 anni e 9 mesi** (dall'1.9.2017) rispetto alla vacanza.

Nell'autorelazione la candidata dà conto:

- di avere, in primo luogo, espletato le normali incombenze del Presidente di Sezione, quali la nomina dei relatori dei fascicoli, la ripartizione del carico di lavoro tra i magistrati della Sezione seguendo il criterio della valutazione preliminare del valore ponderale dei fascicoli, la vigilanza sui doveri d'ufficio e sugli adempimenti successivi al deposito delle sentenze, l'attento esame delle sentenze e dei provvedimenti di altra natura redatti dai colleghi prima del deposito;
- di avere redatto i decreti di partecipazione degli imputati a distanza, le autorizzazioni a visite mediche ed accertamenti clinici esterni al circuito penitenziario, i permessi ex art. 30 O.P.;
- di avere stilato i rapporti per le valutazioni di professionalità dei magistrati addetti al comparto penale;
- di essersi impegnata nel monitoraggio dei flussi del dibattimento penale (collegiale e monocratico), proponendo al Presidente del Tribunale variazioni in ordine all'organizzazione della Sezione e dei criteri di distribuzione dei procedimenti collegiali;
- di avere predisposto i report annuali sull'andamento del settore penale del Tribunale in vista della relazione sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, nonché le proposte inerenti ai programmi di gestione ex art. 37 D.L. 98/2011 per l'ambito penale;
- di aver organizzato le riunioni di approfondimento giuridico ex art. 47quater O.G., confrontandosi con i colleghi su questioni organizzative, poi trasfuse in proposte di variazioni tabellari da rimettere alla valutazione del Presidente del Tribunale;
- di essere stata nominata, con decreto presidenziale del 28 marzo 2022, coordinatrice degli addetti all'UPP per il settore penale e di avere, in tal veste, rassegnato al Dirigente dell'Ufficio un' articolata proposta di organizzazione del lavoro degli stessi e, successivamente, una dettagliata relazione in merito alla loro attività di supporto ai magistrati nello smaltimento delle pendenze del settore penale dibattimentale;

- di aver partecipato alla sottoscrizione, in data 15 dicembre 2022, di un protocollo per l'attuazione di buone prassi per la tutela dei soggetti fragili nei processi civili e penali;
- di aver curato, su delega del Presidente del Tribunale, l'aggiornamento degli albi dei consulenti tecnici e dei periti, trattando i relativi procedimenti disciplinari;
- di essere stata incaricata dal Dirigente a redigere tre relazioni dirette all'Avvocatura dello Stato, ai fini della costituzione di quest'ultima nei processi intentati dagli imputati contro il Ministero della Giustizia per ingiusta detenzione;
- di avere elaborato e realizzato, in riscontro ad una nota del Provveditorato Sicilia del DAP, un programma volto alla formazione di allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria attraverso la partecipazione ad alcune udienze dibattimentali.

Nel rapporto informativo il Presidente del Tribunale di Trapani, nel riportare i flussi di lavoro relativi agli anni 2021 e 2022, dopo aver osservato che essi *“evidenziano il superamento in ogni comparto del penale delle criticità correlate alle pause imposte dalla legislazione emergenziale diretta a contrastare l'epidemia da covid-19”*, sottolinea l'assenza di pendenze ultratriennali in Corte di Assise, che *“rende conto dell'attenzione prestata in tal settore al rispetto del principio della ragionevole durata del processo”*.

Ancora, dal rapporto informativo emerge che *“anche nel 2021 e nel 2022 il presidente Troja si è impegnata prima nell'opera di monitoraggio e studio delle problematiche del comparto penale nel suo complesso e poi di stimolo e di proposizione dei progetti migliorativi, opportunamente illustrati nelle molteplici proposte di mutamento dell'assetto tabellare da essa puntualmente redatte: i contenuti di esse hanno trovato piena conferma nelle variazioni tabellari urgenti riguardanti la sezione penale adottate da questa Presidenza nell'arco di tempo in esame, riscontrando il parere favorevole del Consiglio Giudiziario e la successiva approvazione del CSM (n. 7 variazioni). Nello stesso contesto temporale le modifiche organizzative in questione hanno trovato sempre la condivisione dei magistrati del settore (nessuno ha mai proposto osservazioni alle variazioni tabellari che le hanno recepite) e che gli obiettivi, i programmi e l'assetto che in ultimo sono stati disegnati per la sezione penale, costituiscono anche il risultato di un confronto approfondito e costruttivo da esso tenuto con questa Presidenza. Di rilievo nel periodo in questione la variazione tabellare urgente n. 60/2022 che ha introdotto nel comparto penale l'ufficio del processo [...] I recenti monitoraggi eseguiti rendono conto che nel primo semestre 2022 gli standards di produzione del comparto*

*penale, rafforzati dall'ausilio fornito dagli UPP, sono conformi agli obiettivi fissati in sede di pnr*".

Ciò posto, il Dirigente osserva che *"gli ottimi risultati raggiunti nella gestione qualitativa e quantitativa del carico di lavoro della sezione penale di quest'ufficio, superando anche le criticità derivate dalla pausa imposta dal regime di lockdown prescritto dalla legislazione emergenziale, rendono conto anche del prezioso e proficuo impegno organizzativo di produttività svolto dal magistrato in valutazione"* per poi rimarcare *"gli esiti assolutamente positivi dell'impegno della dr.ssa Troja quale presidente di sezione presso il Tribunale di Trapani"* nonché *"le opportune direttive da essa fornite per migliorare l'efficienza del comparto ad esso destinato, oltre che la preziosa opera di collaborazione da essa lealmente svolta con questa presidenza"*.

Quale Presidente di sezione, inoltre:

- ha rivestito il ruolo di coordinatrice delle Corti d'assise e del dibattimento penale (monocratico e collegiale);
- è stata incaricata della vigilanza sui giudici onorari assegnati al comparto penale nonché dell'organizzazione della loro attività; ha invero inoltrato al Presidente del Tribunale delle modifiche organizzative – condivise dai giudici del comparto penale togato ed onorario – che potessero essere di supporto ai ruoli OOP;
- è stata nominata coordinatrice degli addetti all'UPP per il settore penale;
- ha curato le attività di aggiornamento degli elenchi giurati della Corte d'assise nonché degli albi dei consulenti tecnici e dei periti, trattando i relativi procedimenti disciplinari, all'esito dei quali la sottoscritta ha redatto i relativi provvedimenti;
- con provvedimento del 31.1.2018, in relazione alla nota ministeriale del 27.12.2018 prot. N. 257481 avente ad oggetto il monitoraggio permanente in tema di diritti, assistenza e protezioni di vittime di reato (D.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212 e misure ulteriori della Direttiva n. 29/2012/UE), è stata nominata dal Presidente del Tribunale magistrato referente in materia di tutela delle vittime di reato;
- in data 26.3.2018 (prot. 1139) in risposta dalla nota del CSM del 15.3.2018 è stata indicata quale magistrato specializzato per la partecipazione all'incontro di studio sulle tematiche inerenti alla violenza di genere e su eventuali proposte di modifiche normative che miravano a favorire la partecipazione

processuale delle vittime e delle associazioni, corso che si è tenuto a Roma – Sala Conferenza della Biblioteca Centrale il 12-13 aprile 2018;

- su incarico del Presidente del Tribunale ha redatto tre relazioni per l'Avvocatura di Stato, ai fini della costituzione di quest'ultima, nei processi intentati dagli imputati contro il Ministero della Giustizia per ingiusta detenzione.

Nell'ambito dell'ordinaria attività di collaborazione con il Capo dell'Ufficio vengono in rilievo:

- le segnalazioni tempestive delle situazioni di incompatibilità, della sussistenza di motivi di opportunità di astenersi del presidente e dei giudici – o di tutto il collegio – per mettere la Presidenza in condizioni di poter decidere sulle relative dichiarazioni di astensione e sull'eventuale assegnazione del processo in questione all'altro collegio o in alternativa sulla destinazione in supplenza dei giudici previsti tabellarmente;

- i periodici report trasmessi alla Presidenza sullo stato delle pendenze del Collegio presieduto per ogni opportuna determinazione in ordine all'eventuale riequilibrio dei rispettivi carichi (provvedimento del Presidente del Tribunale del 10.1.2018 e decreto 11/2020);

- la gestione dell'aula Bunker con un programma informatizzato per le prenotazioni dell'uso dell'aula che tenga conto anche di altre autorità giudiziarie (Giudici dell'Ufficio GIP) e delle esigenze di video-conferenza ove vi siano soggetti detenuti.

Vanta, inoltre, esperienze di collaborazione gestionale.

Con decreto del Presidente della Corte di Appello del 19.6.2015 è stata nominata componente della "Commissione per la valutazione del peso dei processi penali" (introdotta dal Dirigente dell'Ufficio in vista di una più razionale distribuzione dei carichi di lavoro).

Vanta una solida esperienza nel settore della formazione.

Ha partecipato a numerosi incontri di studio, organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale che in sede decentrata, anche in qualità di relatrice.

È stata nominata esperto formatore del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e, in tale veste, ha coordinato il corso in tema di "*Applicazione e verifica delle misure cautelari*", che si è tenuto a Scandicci dal 29 settembre all'1 ottobre 2014.

È stata destinataria di incarichi di docenza da parte del COINS (Consorzio per la internalizzazione e lo sviluppo) e dell'Università degli Studi di Palermo.

È stata relatrice in seminari organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e di altri enti.

Nel 1995, durante il servizio presso il Tribunale di Palermo, è stata scelta per svolgere lezioni di procedura civile ai giudici di pace in occasione dell'entrata in vigore della nuova disciplina del processo civile.

È stata nominata dal Presidente della Corte d'Appello di Palermo magistrato affidatario di due giovani laureate in tirocinio ai sensi dell'art 73 D.L. 21.6.2013, n. 69 convertito nella L. 9.8.2013 n. 98.

È stata nominata dal Presidente del Tribunale di Trapani magistrato affidatario di laureati in tirocinio ai sensi dell'art. 73 D.L. 21.6.2013, n. 69 convertito nella L. 9.8.2013 n. 98 (decreti n. 44/18 del 13.3.2018; n. 5/20 del 9.1.2020; n. 136/17 del 22.9.2017; n. 99/21 del 24.9.2021), curando la formazione degli stessi e redigendo alla fine del periodo di tirocinio i rispettivi pareri.

Ciò premesso, pur nella consapevolezza che entrambi i candidati presentano un elevato profilo di merito, deve tuttavia essere affermata la prevalenza della dott.ssa DI MARCO.

Il profilo della dott.ssa DI MARCO prevale, innanzitutto, sul piano degli *indicatori specifici*, ai quali va attribuito “speciale rilievo” nel presente giudizio comparativo (ai sensi degli artt. 26 e 28 T.U.).

Quanto all'indicatore di cui all'art. **17, lett. a, T.U.**, la candidata proposta ha sperimentato un più lungo periodo di esercizio delle funzioni giudicanti nel complesso e segnatamente in secondo grado, con ciò acquisendo, come già sopra evidenziato, un bagaglio di esperienze più ampio e strumentale al proficuo esercizio dell'incarico in rilievo.

Ne discende la prevalenza della dott.ssa DI MARCO sul piano dell'indicatore in disamina.

Analogamente è a dirsi sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. **17, lett. b, T.U.**, in forza dell'incarico semidirettivo che solo la candidata proposta ha ricoperto in un Tribunale di grandi dimensioni, confrontandosi sia con il settore civile che con quello penale, maturando, dunque, anche sotto tale aspetto, una esperienza più articolata e completa.

In definitiva la candidata proposta prevale sul piano di entrambi gli indicatori specifici in rilievo.

L'esame degli *indicatori generali*, poi, conferma gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell'**art. 26 T.U.**).

Invero, solo la candidata proposta vanta esperienze rilevanti sotto il profilo in esame, essendo stata componente del Consiglio Giudiziario e della Commissione Flussi (**art. 11**).

Le altre esperienze di ordine essenzialmente formativo presenti nel *curriculum* della candidata in comparazione non valgono a sovvertire il giudizio di prevalenza come sopra complessivamente formulato.

In via meramente residuale, quand'anche si predicasse un'equivalenza in termini attitudinali e di merito tra le candidate (non creduta, per le considerazioni di cui sopra), comunque prevarrebbe il profilo della dott.ssa DI MARCO, in considerazione del sussidiario criterio della maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, a mente dell'**art. 24, comma 3, T.U.**

All'esito delle illustrate comparazioni, effettuate sulla base degli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati e dell'intera documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, deve, pertanto, concludersi che la **dott.ssa Gabriella DI MARCO** è senz'altro la candidata più idonea, per merito ed attitudini, a ricoprire lo specifico posto a concorso.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

la nomina a **Presidente del Tribunale di Trapani**, a sua domanda, della **dott.ssa Gabriella DI MARCO**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Proposta B – in favore della dott.ssa Alessandra CAMASSA (votanti i consiglieri Cosentino, D’Auria – assente il consigliere Mirenda). Relatore: cons. COSENTINO

*Conferimento dell’ufficio direttivo di  
Presidente del Tribunale di TRAPANI  
(magistrato uscente dott. Andrea Genna, vacanza del 1.6.2023)  
Rel. Cons. R. D’Auria*

**2. Premessa**

Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

**Raffaele MALIZIA, Gabriella DI MARCO, Maria Giuseppa DI MARCO, Fabio CIVILETTI, Antonio NAPOLI, Alessandra CAMASSA, Bruno FASCIANA, Michele DE MARIA, Vittorio D’ANTONI ALCAMO, Alfonso MALATO, Daniele TROJA, Daniela GALAZZI.**

Si rileva, preliminarmente:

- che il dott. **Raffaele MALIZIA**, il dott. **Antonio NAPOLI** e la dott.ssa **Daniela GALAZZI** sono decaduti ex art. 51 T.U., in quanto destinati nelle more alle attuali funzioni;
- che il dott. **Vittorio D’ANTONI ALCAMO**, la dott.ssa **Maria Giuseppa DI MARCO** e il dott. **Alfonso MALATO** hanno revocato la domanda.

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Ciò premesso, si illustra, quindi, il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria – secondo l’ordine di anzianità nel ruolo:

**2.1 La dott.ssa Gabriella DI MARCO**, nominata con D.M. 29.5.1986, è stata: dal 18.7.1988 al 20.1.1993 giudice del Tribunale di Termini Imerese; dal 21.1.1993 al 26.2.2001 giudice del Tribunale di Palermo; dal 27.2.2001 al 16.1.2017 consigliere della Corte d’appello di Palermo; dal 17.1.2017 è Presidente di sezione del Tribunale di Palermo;

**2.2 Il dott. Fabio CIVILETTI**, nominato con D.M. 22.12.1987, è stato: dal 23.10.1989 al 10.11.2003 giudice della sezione lavoro del Tribunale di Palermo; dall'11.11.2003 al 5.9.2016 consigliere della sezione lavoro della Corte d'appello di Palermo; dal 6.9.2016 è Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Palermo;

**2.3 La dott.ssa Alessandra CAMASSA**, nominata con D.M. 22.12.1987, è stata: dal 23.1.1990 al 27.12.1992 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala; dal 28.12.1992 al 17.8.2000 giudice del Tribunale di Marsala; dal 18.8.2000 al 19.1.2010 giudice del Tribunale di Trapani; dal 20.1.2010 al 29.6.2016 Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani; dal 30.6.2016 è Presidente del Tribunale di Marsala;

**2.4 Il dott. Bruno FASCIANA**, nominato con D.M. 25.2.1989, è stato: dall'11.1.1990 al 19.10.1992 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Termini Imerese; dal 20.10.1992 al 4.5.2012 giudice del Tribunale di Palermo; dal 5.5.2017 è Presidente di sezione del Tribunale di Palermo;

**2.5 Il dott. Michele DE MARIA**, nominato con D.M. 1.9.1991, è stato: dal 16.9.1992 al 9.6.2010 giudice del Tribunale di Trapani; dal 10.6.2010 è consigliere della Corte d'appello di Palermo;

**2.6 La dott.ssa Daniela TROJA**, nominata con D.M. 23.6.1993, è stata: dall'11.10.1994 al 27.6.2011 giudice del Tribunale di Palermo; dal 28.6.2011 al 31.8.2017 consigliere della Corte d'appello di Palermo; dall'1.9.2017 è Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani.

**3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.**

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto piuttosto i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici invece (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa, infine, i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato (art. 26). Quanto al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie, l'ufficio messo a concorso è quello di Presidente del Tribunale di Trapani. L'ufficio consta di una pianta organica costituita – oltre che dal Presidente – da 3 Presidenti di Sezione, 21 giudici e 15 giudici onorari.

L'articolo 17 stabilisce i seguenti indicatori specifici di attitudine per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni, tra i quali rientra l'ufficio qui di interesse: a) *le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'art. 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione*; b) *le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7 (riguardante le funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse), tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici puntualmente specificate nell'art. 9.*

Tanto considerato, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nella presente procedura di concorso, la dott.ssa Alessandra

CAMASSA risulta certamente la candidata più idonea, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio di Presidente del Tribunale di Trapani.

### **3.1 Parametro del “merito”.**

*Nominata con D.M. 22.12.1987, è stata: dal 23.1.1990 al 27.12.1992 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala; dal 28.12.1992 al 17.8.2000 giudice del Tribunale di Marsala; dal 18.8.2000 al 19.1.2010 giudice del Tribunale di Trapani; dal 20.1.2010 al 29.6.2016 Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani; dal 30.6.2016 è Presidente del Tribunale di Marsala.*

La dott.ssa Camassa vanta una ricca, solida e variegata esperienza professionale.

In particolare, dal 23.1.1990 al 27.12.1992 ha svolto funzioni requirenti quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala e ha acquisito competenze anche nella materia della criminalità organizzata tanto da essere stata applicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

Dal 28.12.1992 al 17.8.2000 è stata giudice del Tribunale di Marsala; ha prestato servizio presso la sezione promiscua e ha quindi svolto sia funzioni civili – anche nel settore giuslavoristico – sia funzioni penali, presiedendo il collegio in numerosi dibattimenti – alcuni dei quali riguardanti reati di criminalità organizzata – e ricevendo specifico elogio dal Presidente della sezione.

Dal 18.8.2000 al 19.1.2010 è stata giudice del Tribunale di Trapani e si è occupata del settore penale, quale giudice monocratico, componente del Collegio e della Corte d'assise e giudice delle misure di prevenzione.

Dal 20.1.2010 al 29.6.2016 è stata Presidente della sezione penale del Tribunale di Trapani. Nonostante gravi problemi personali, si è occupata con grande efficacia dei processi collegiali e monocratici, con particolare attenzione a quelli ambientali e urbanistici.

Dal 30.6.2016 è Presidente del Tribunale di Marsala. Quanto all'attività giurisdizionale, dal 30.6.2016 al settembre 2017 ha svolto esclusivamente funzioni civili (udienze presidenziali in materia di famiglia; omologazioni di separazioni e divorzi congiunti; accertamenti tecnici preventivi; decreti ingiuntivi); dal settembre 2017 svolge anche funzioni penali (Presidente del 2° collegio con 3 udienze mensili); si occupa, inoltre, dei giudizi di opposizione avverso la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.

Quanto al merito, il parere attitudinale specifico del Consiglio giudiziario della Corte d'appello di Palermo del 21.9.2023 è ampiamente positivo e richiama i precedenti pareri formulati in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità del magistrato, nei quali

sono sempre stati attestati l'equilibrio, la solida preparazione professionale, la diligenza e la laboriosità della candidata. Viene sottolineato come la candidata abbia *“una capacità professionale elevatissima che si pone in piena e coerente continuità con l'intera luminosa storia del magistrato in valutazione, per la quale appare realmente difficile aggiungere ulteriori valutazioni elogiative”*. Con particolare riferimento all'esperienza direttiva in corso si ribadisce quanto espresso nel parere reso per la conferma nell'incarico di Presidente del Tribunale di Marsala: *“emerge agevolmente l'esistenza di un'elevata capacità progettuale indirizzata alla ricerca di un modello organizzativo duttile, calibrato sulle caratteristiche dimensionali di un ufficio medio-piccolo, che però presenta profili non secondari di difficoltà sia con riferimento al settore dei magistrati, soggetto a frequente turnover, sia con riferimento a quello del personale amministrativo...Il coronamento di tale metodo e di tale capacità organizzativa è rappresentato dai risultati raggiunti nella gestione del Tribunale di Marsala...tra i quali merita menzione specifica l'azzeramento in cinque anni delle pendenze ultratriennali. E questo impegno organizzativo non ha certamente condizionato l'attività giudiziaria della dott.ssa CAMASSA, che coerentemente con la normativa vigente e con una corretta visione della dirigenza delli Uffici giudiziari ha proseguito nello svolgimento dell'attività giudiziaria in senso stretto con elevatissimo rendimento”*.

### **3.2 Parametro delle “attitudini”.**

Particolarmente elevato risulta il parametro attitudinale (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17 T.U.) riconducibile alla candidata proposta.

Sul piano degli *indicatori specifici*, e con particolare riferimento all'indicatore di cui all'art. 17, lett. a, T.U. (le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi), la dott.ssa Camassa vanta una solida, robusta e completa esperienza professionale, avendo positivamente sperimentato, come emerge dai lusinghieri giudizi sempre ottenuti nel corso di un percorso professionale ultratrentennale (**33 anni 4 mesi e 7 giorni** rispetto alla vacanza), funzioni requirenti – per **2 anni 11 mesi e 4 giorni** – e funzioni giudicanti sempre in primo grado – per complessivi **30 anni 5 mesi e 3 giorni** – sia nel settore civile (nel settore giuslavoristico, della famiglia e del contenzioso ordinario) sia nel settore penale (giudice del dibattimento, componente del collegio penale nonché del collegio delle misure di prevenzione, componente della Corte d'Assise) nonché nell'esercizio delle funzioni semidirettive (nel settore penale) e direttive (nel settore penale come nel settore civile). Ha,

inoltre, sperimentato la Presidenza di collegi anche prima dell'assunzione delle funzioni semidirettive e direttive.

Quanto all'indicatore di cui all'art. 17, lett. b, T.U. (pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, nonché esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici), viene innanzitutto in rilievo l'esperienza direttiva maturata quale Presidente del Tribunale di Marsala, protrattasi, avuto riguardo alla vacanza, per quasi **7 anni** (dal 30.1.2016).

In tale veste si è, innanzitutto, occupata del trasferimento degli Uffici del Tribunale nella nuova sede, adottando una serie di iniziative – dettagliatamente descritte nell'autorelazione – che hanno consentito la definizione di una procedura in corso da anni.

Ha, poi, adottato numerose iniziative in materia tabellare e più in generale organizzativa, con provvedimenti che sono stati tutti approvati dal Consiglio Giudiziario e dal CSM.

In vista dell'adozione delle tabelle per il triennio 2017/2019 ha apportato una serie di correttivi alle tabelle relative al triennio 2014/2016, che hanno anticipato la visione organizzativa successivamente condensata nelle nuove tabelle.

Ha predisposto il progetto organizzativo per il triennio 2017/2019, istituendo, tra l'altro, gli "Sportelli di prossimità" nonché gli Osservatori, uno civile ed uno penale, composti da magistrati, avvocati, destinati alla valutazione delle problematiche emergenti nel lavoro giudiziario, affrontate in un'ottica di comune dialettica diretta al costante miglioramento del servizio giustizia del circondario marsalese.

Dopo l'adozione delle tabelle relative al triennio 2017/2019 ha previsto nuove ed ulteriori misure integrative/modificative finalizzate a migliorare l'organizzazione dell'ufficio.

Con decreto del 30.3.2021 ha varato il nuovo progetto di organizzazione del Tribunale di Marsala secondo le più recenti direttive del CSM, adottando diversi decreti di variazione in funzione di sopraggiunte esigenze organizzative.

Ha puntualmente predisposto i programmi di gestione ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011, in relazione ai quali il Consiglio Giudiziario ha sempre espresso lusinghieri pareri.

Ha inoltre provveduto:

- a una globale e capillare attività di monitoraggio dei flussi e delle pendenze anche con riferimento ai Giudici di pace;
- a una puntuale attività di vigilanza;
- alla stipula di numerosi protocolli e convenzioni;
- all'adozione di buone prassi (bollettino statistico, Commissione per l'Innovazione);

- all'adozione di linee guida in diversi ambiti (in particolare, quanto alle “Indicazioni operative per la formazione e la tenuta dell'albo dei professionisti delegati”, con decreto del 9.2.2023 ha costituito il “*Comitato per la formazione ed indicazioni per la tenuta dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*”, da essa presieduto e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e un professionista iscritto all'albo professionale. Con lo stesso decreto è stato adottato il *Regolamento* contenente le prescrizioni di legge quanto alla tenuta dell'elenco, oltre che una disciplina sulle modalità di funzionamento del *Comitato*);
- all'adozione di provvedimenti “gestionali” correlati all'emergenza pandemica e al PNRR (in particolare: ha gestito brillantemente l'emergenza pandemica, adottando accorgimenti organizzativi che, pur limitando gli accessi presso i locali del Tribunale, non hanno determinato “*alcun serio deficit*” in punto di attività giudiziaria; al fine di dare attuazione alle misure previste dal PNRR ha puntualmente disciplinato l'apporto degli UPP).

Sempre nella veste di Presidente del Tribunale di Marsala, ha portato avanti numerose esperienze di collaborazione con istituzioni ed enti; si segnalano le seguenti:

- 1) Iniziativa della Regione Sicilia per il miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario siciliano, di cui alla convenzione tra Regione Sicilia - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale e Formez PA. Tra le soluzioni proposte per il Tribunale di Marsala si segnalano:
  - Tabella Pivot, creata da Formez per il monitoraggio delle proposte conciliative, è stata richiesta dal Tribunale di Marsala al fine di verificare il numero di proposte conciliative formulate dai giudici del contenzioso civile ed il loro esito;
  - Tool dell'ufficio dei consulenti tecnici, per consentire la più ampia rotazione dei consulenti tecnici d'ufficio e, al tempo stesso, per permettere ai magistrati dell'area civile di effettuare in maniera più semplice ed immediata la richiesta di un consulente;
  - Sistema di monitoraggio fascicoli “*dormienti*”, alimentato attraverso le estrazioni del c.d. pacchetto ispettivo, al fine di monitorare i fascicoli non movimentati da un certo lasso temporale;
  - Pagamenti telematici-tutorial, predisposto da Formez per accompagnare l'utenza nell'effettuare il pagamento telematico dei diritti, da eseguirsi in modalità digitale anche da parte di soggetti non professionali.
- 2) Tribunale on line, in una prospettiva di sviluppo e di informatizzazione dell'Ufficio tutelare e della volontaria giurisdizione;

- 3) Progetto *Just Smart*, finalizzato alla elaborazione di un modello operativo dell'UPP (Ufficio per il processo) che consenta azioni efficaci di smaltimento dell'arretrato ed una efficiente gestione dei flussi, nonché l'implementazione dell'attività di massimazione dei provvedimenti redatti dai singoli giudici.

Merita ancora di essere segnalato l'impegno profuso nella digitalizzazione degli atti sia nel settore civile che nel settore penale attraverso le iniziative illustrate nell'autorelazione, alla quale si rinvia.

Con graduali interventi soggettivi ed oggettivi ha, inoltre, potenziato la Struttura statistico-informatica del Tribunale, composta essenzialmente da magistrati e principalmente dedicata alla redazione del bollettino statistico (la produttività in tutti i settori), della stratigrafia (con l'indicazione dell'anno di iscrizione dei procedimenti pendenti in tutti i settori) e del cruscotto (grado di raggiungimento degli obiettivi del programma di gestione), tutti con cadenza mensile.

Viene, poi, in rilievo l'esperienza semidirettiva maturata quale Presidente della Sezione penale del Tribunale di Marsala, protrattasi per **6 anni e 5 mesi** (dal 20.1.2010 al 29.6.2016). Nel parere espresso dal Consiglio giudiziario in data 21.9.2023 si legge che la dott.ssa Camassa ha assunto un elevato numero di iniziative pluridirezionali *“già nelle fasi iniziali del nuovo incarico, sulle quali ha certamente influito positivamente la non breve esperienza di giudice del medesimo ufficio che le aveva consentito di maturarne una significativa conoscenza”*

Lo stesso giorno in cui ha assunto le funzioni semidirettive ha redatto un progetto di riorganizzazione del settore penale, confluito in apposita modifica tabellare integralmente adottata dal Presidente del Tribunale, e un pedissequo ordine di servizio esecutivo attraverso i quali si è provveduto a:

1. rimodulare la composizione dei collegi giudicanti penali, razionalizzando la distribuzione settimanale delle udienze e degli affari con criteri obiettivati in termini quantitativi (per criterio percentuale) e qualitativi (per fasce di complessità) anche in funzione di un'ottimizzazione dei tempi di durata d'intesa con la Procura della Repubblica, curandone l'armonizzazione con gli impegni di Corte d'Assise e del collegio per il riesame dei provvedimenti cautelari reali;
2. introdurre criteri di riequilibrio della distribuzione degli affari ai singoli giudici componenti del collegio;
3. razionalizzare il settore del monocratico penale sia in sede centrale che in sezione distaccata (Alcamo) attraverso criteri ponderati di assegnazione degli affari anche ai presidenti di sezione;

4. riorganizzare il settore penale, in progressivo e sensibile incremento specie con riguardo ai provvedimenti patrimoniali e alle misure di prevenzione, disancorando dall'impegno principale della Sezione, onde immunizzarla da coinvolgimenti di tipo seriale, la cura degli affari minuti da assegnare invece a tutti i giudici della Sezione penale.

Con direttiva dell'1.2.2010 ha riorganizzato l'ambito degli affari affidato ai GOT, curandone la coerente armonizzazione con le fonti normative e para-normative del settore e coordinandolo con l'innovato assetto organizzativo dei giudici togati.

Con direttiva del 3.3.2010 ha comunicato ai giudici togati ed onorari in servizio presso la Sezione penale la disposta razionalizzazione delle misure cautelari pendenti, effettuata con monitoraggio delle stesse previo collegamento informatico sul server *trt-s003/dib-pm* in apposito *file* formato *excel* organizzato su schede relative a ogni singolo collegio e a ogni distinto giudice monocratico.

Con provvedimento del 5.10.2010, in occasione del rientro in servizio di un giudice fino a quella data assente per aspettativa di studio, è stato ridistribuito il carico dei processi ai giudici della Sezione, è stata promossa una nuova modifica tabellare per la momentanea assegnazione di un giudice all'ufficio GIP/GUP ed è stato riequilibrato il carico dei presidenti di sezione; tutto secondo criteri di razionalizzazione delle risorse in campo e delle priorità e, soprattutto, senza alterazione alcuna degli *standard* di produttività, sia della sede centrale che di quella distaccata, fino a quel momento raggiunti.

Con provvedimento del 27.10.2010 – adottato all'esito di specifica riunione Tribunale-Procura, promossa dalla candidata – nell'ottica di soddisfare l'esigenza di concentrazione del PM d'indagine con quello addetto alle funzioni dell'accusa in dibattimento, ha stilato un doppio elenco di processi in fase dibattimentale, selezionati per complessità oggettiva e rilevanza soggettiva, onde agevolare l'ufficio requirente nella specifica organizzazione di incarichi di PM dedicati alle udienze relative ai dibattimenti elencati.

Con ulteriori provvedimenti organizzativi *a)* ha disciplinato, in aderenza alla regolamentazione consiliare, la supplenza dei GOT e il loro specifico impiego nel settore monocratico anche per vacanze e assenze perduranti di magistrati togati secondo apposite turnazioni, *b)* ha provveduto all'individuazione di una serie di procedimenti penali riferibili ad epoche di iscrizione risalenti (2006-2009), redigendo un ragionato programma di smaltimento e cadenzandone la tempistica di definizione, con invito ai giudici destinatari di fornire *medio tempore* indicazioni sullo stato delle definizioni, in modo da consentire verifiche ed aggiustamenti in corso d'opera.

Con nuovo ed articolato provvedimento del 7.3.2012, in vista dell'imminente adozione del nuovo progetto tabellare e considerata l'insorgenza di alcuni accadimenti destinati ad incidere sull'efficienza del servizio, ha riorganizzato gli interi settori monocratico e collegiale, Corte d'Assise, misure di prevenzione e collegio per il riesame delle misure cautelari reali, proponendo una soluzione che è stata integralmente recepita nel progetto organizzativo presidenziale e successivamente approvata dal CSM.

In relazione all'aumento delle udienze straordinarie – determinato dall'accelerata intensità del lavoro e dal conseguente incremento della produzione – ha disciplinato nel dettaglio la disponibilità da parte dei giudici della Sezione in relazione alle predette udienze nell'ottica di una migliore e armonica funzionalità del servizio.

A seguito della circolare interpretativa del CSM (n. 415/VV/2012) in punto di organizzazione circa gli effetti della riforma di cui alla legge n. 9/12 (modifica dei tempi del rito direttissimo per reati di competenza del giudice monocratico), ha adottato una tempestiva modifica organizzativa introducendo un turno di reperibilità per magistrati e personale di cancelleria in caso di doppia festività.

Nel luglio del 2013 – divenuto effettivo l'incremento quantitativo delle pendenze in sede centrale con la migrazione dei fascicoli provenienti dalla soppressa Sezione distaccata di Alcamo – ha adottato una generale direttiva organizzativa, coeva all'entrata in vigore del nuovo assetto geografico giudiziario (13 settembre 2013), con la quale ha dato (anche) soluzione ad alcune criticità nascenti dal sovraffollamento del ruolo di un GOT tramite un immediato opportuno riequilibrio.

In esecuzione dell'incarico delegato di vigilanza sui GOT assegnati al penale, favorendone al tempo stesso la loro formazione, ha adottato numerosi provvedimenti di tipo organizzativo, molti dei quali specificamente finalizzati alla periodica rimodulazione del settore monocratico penale e del servizio affidato ai GOT, sia in sede centrale che presso la sezione distaccata. Da segnalare che con cadenza periodica la dott.ssa Camassa ha tenuto una camera di consiglio collettiva con i GOT addetti alla Sezione (nel primo periodo in numero di tre, poi divenuti quattro), destinata a vagliarne il lavoro in termini consuntivi e a curarne l'aggiornamento nella prospettiva del migliore servizio da rendere.

Con provvedimento del 26.11.2014 ha individuato le soluzioni organizzative per far fronte alla maturata decennalità di un GIP/GUP.

Ha predisposto dettagliate relazioni sulla situazione della Sezione penale in occasione e in funzione della più ampia relazione redatta dal Presidente del Tribunale per l'inaugurazione degli anni giudiziari.

Ha redatto i programmi di gestione negli anni 2012 e 2013.

Ha regolarmente tenuto le riunioni previste dall'art. 47-quater O.G. per lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della Sezione anche al fine di ottimizzare i servizi di cancelleria.

Quale addetta alla vigilanza sul servizio del gratuito patrocinio ha dettato specifiche direttive alle Cancellerie.

Vanta, inoltre, esperienze di collaborazione gestionale; presso il Tribunale di Marsala, in particolare, è stata di fatto delegata a coordinare l'intero settore delle Misure di Prevenzione e ha offerto validissimi contributi all'organizzazione della Sezione Promiscua.

Sul piano degli *indicatori generali*, viene in rilievo (art. 11 T.U.) l'esperienza maturata nel biennio 2003/2005 quale componente del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Palermo, nonché della relativa Commissione Flussi.

Vanta, poi, una solida esperienza nel settore della formazione.

Ha partecipato a numerosi corsi organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale che decentrata.

È stata esperto coordinatore e/o docente di diversi corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e relatrice in incontri su aspetti di carattere scientifico-organizzativo.

Vanta pubblicazioni e ha svolto attività di docenza.

Con delibera CSM del 30 luglio 2010 è stata autorizzata ad espletare l'incarico, nella coeva legislatura, di consulente a tempo parziale della Commissione parlamentare antimafia.

Ha collaborato con lo sportello anti violenza gestito all'interno del Tribunale di Trapani dall'associazione "Co.Tu.leVi." (contro tutte le violenze) attraverso lezioni tenute presso varie scuole della città di Trapani nonché facendo partecipare studenti di vari istituti alle udienze aventi ad oggetto procedimenti relativi alle c.d. fasce deboli, precedute da illustrazioni fatte dalla candidata sulle delicate tematiche in trattazione.

Con delibera CSM dell'11 giugno 2003 è stata nominata Componente del Consiglio di amministrazione della Scuola di Formazione Forense "P. Drago" di Trapani.

È stata ispiratrice, in collaborazione con il CPO (Comitato Pari Opportunità) del Foro di Marsala di diverse iniziative a carattere giuridico e sociale puntualmente indicate nell'autorelazione.

#### **4. Il giudizio comparativo. Comparazione con gli altri candidati.**

L'art. 25 del nuovo Testo Unico fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia quella di proporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare nonché, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del medesimo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. Il giudizio attitudinale, come già chiarito, è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che "*speciale rilievo*" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

Come detto, l'ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello direttivo di Presidente del Tribunale di Trapani.

L'articolo 28 del Testo Unico, sui criteri di valutazione per uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni, prevede che a tal fine hanno un valore tra loro pari ordinato gli indicatori di cui all'articolo 17. Si aggiunge, inoltre, che la valutazione del lavoro giudiziario è condotta privilegiando, negli uffici giudicanti, la pluralità delle esperienze.

Trattandosi di ufficio direttivo giudicante di primo grado di piccole e medie dimensioni, dunque, assumono rilievo gli indicatori previsti dall'art. 17 T.U. e, in particolare:

a) *le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'art. 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione;*

b) *le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7 (riguardante le funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse), tenendo conto anche della loro durata quale criterio di*

*validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici puntualmente specificate nell'art. 9.*

Ciò premesso, la dott.ssa Camassa, come si illustrerà nelle comparazioni che verranno di seguito effettuate, è titolare, sotto il profilo degli indicatori di attitudine direttiva, valutati nella loro complessiva portata, di esperienze decisamente più solide, robuste e pregnanti rispetto a quelle degli altri candidati.

Passando, quindi, alle singole comparazioni, va in via preliminare osservato come oggetto di valutazione sia l'intero percorso professionale dei candidati, desumibile dal fascicolo personale e dalla documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale.

Di seguito saranno indicate le esperienze più significative dei candidati, alla luce degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel Testo Unico, unicamente ai fini di stretta comparazione, premettendosi sin da ora che tutti gli aspiranti vantano un profilo di merito di ottimo livello, hanno elaborato una adeguata proposta organizzativa ai sensi dell'art. 10 TU ed hanno partecipato o chiesto di partecipare al corso per aspiranti dirigenti; in relazione a tali parametri, pertanto, non può che assumersi sin da ora un giudizio di equivalenza dei candidati.

**4.1** Recessivo è, innanzitutto, il profilo della dott.ssa **Gabriella DI MARCO**, destinataria di altra proposta di Commissione.

*Nominata con D.M. 29.5.1986, è stata: dal 18.7.1988 al 20.1.1993 Giudice del Tribunale di Termini Imerese; dal 21.1.1993 al 26.2.2001 Giudice del Tribunale di Palermo; dal 27.2.2001 al 16.1.2017 Consigliere della Corte d'appello di Palermo; dal 17.1.2017 è Presidente di sezione del Tribunale di Palermo.*

La dott.ssa Di Marco vanta una solida e ricca esperienza professionale.

In particolare, dal 18.7.1988 al 20.1.1993 è stata Giudice del Tribunale di Termini Imerese. Ha svolto le funzioni di giudice civile, con ruolo istruttorio e collegiale – giudice della sezione lavoro, della sezione Agraria, delegato ai fallimenti ed ai provvedimenti relativi al registro delle imprese – e di giudice del collegio penale. Quale componente dell'unica sezione civile ha trattato tutte le materie del contenzioso civile ordinario ed in materia di lavoro. Quale componente del collegio penale (in via esclusiva dal 1990) ha trattato ogni tipo di processi, dai reati contro il patrimonio ai reati in materia sessuale, a quelli contro la pubblica amministrazione e in tema di criminalità organizzata.

Dal 21.1.1993 al 26.2.2001 è stata giudice del Tribunale di Palermo: inizialmente assegnata alla Seconda Sezione Civile, tabellarmente competente alla trattazione delle

controversie in materia di diritto successorio, diritti reali ed obbligazioni, dall'aprile 1996, quale componente della Seconda Sezione Penale, ha svolto funzioni di giudice del collegio penale e giudice monocratico, trattando ogni tipo di materia (reati di bancarotta, reati sessuali, reati contro il patrimonio, reati di criminalità organizzata); fino al mese di gennaio 1999 è stata anche componente del Tribunale del riesame.

Dal 27.2.2001 al 16.1.2017 è stata Consigliere della Corte d'appello di Palermo, dove ha svolto funzioni penali; è stata inizialmente assegnata alla Quarta Sezione Penale, ove ha prestato servizio fino al 2011, presiedendo più volte il collegio nel secondo semestre del 2010 e nel primo semestre del 2011; in seguito è stata assegnata alla Quinta Sezione Penale, ove fino all'1.9.2014 si è occupata della trattazione di procedimenti in materia di misure di prevenzione (sia personali che patrimoniali) e di rapporti giurisdizionali con le autorità straniere (estradizioni e M.A.E.); è stata, infine, assegnata - a partire dal 2.9.2014 - alla Prima Sezione Penale (deputata alla trattazione dei reati contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia e in materia di stupefacenti), nella quale ha stabilmente presieduto – in qualità di consigliere anziano – il secondo collegio.

Dal 17.1.2017 è Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo. Ha inizialmente diretto la Sezione per il Riesame; in seguito, a partire dall'1.7.2017, ha diretto la Sesta Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari; dal 17.6.2019 dirige la Seconda Sezione Civile – Sezione Specializzata Agraria. Inoltre, dall'11.9.2017 al 10.3.2018 è stata co-assegnata parzialmente al posto di Presidente del Tribunale del Riesame e dall'1.7.2019 al 19.11.2019 è stata co-assegnata parzialmente al posto di Presidente della Sesta Sezione Civile-Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari.

Sul piano degli *indicatori specifici* e, con particolare riferimento al parametro di cui all'art. 17, lett. a, T.U., la dott.sa Di Marco vanta una solida esperienza, avendo svolto positivamente, come emerge dai lusinghieri giudizi sempre ottenuti nel corso di un percorso professionale ultratrentennale (**35 anni e 10 mesi** rispetto alla vacanza), funzioni giudicanti sia nel settore civile – anche nell'esercizio di funzioni semidirettive – sia nel settore penale, anche in secondo grado. Ha, inoltre, sperimentato funzioni di Presidente di Collegio anche prima dell'assunzione delle funzioni semidirettive presso la Corte d'appello di Palermo.

Anche con riferimento all'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. b, T.U., la dott.ssa Di Marco vanta una robusta esperienza. Viene, innanzitutto, in rilievo l'esperienza semidirettiva maturata quale Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo, protrattasi per complessivi **6 anni 4 mesi e 14 giorni** (dal 17.2.2016) rispetto alla vacanza.

In particolare, per poco più di 5 mesi (dal 17.1.2017 al 30.6.2017) ha diretto la sezione riesame; al predetto periodo deve aggiungersi l'ulteriore periodo di 6 mesi (dall'11.9.2017 al 10.3.2018) in cui, pure destinata alla Presidenza della Sesta sezione civile, la candidata è stata coassegnata alla Presidenza della Sezione riesame.

Si legge nel rapporto informativo che nella predetta veste la dott.ssa Di Marco *“oltre ai gravosissimi compiti organizzativi che gravano sul presidente della predetta sezione”*, ha *“attivamente contribuito con eccezionale capacità e impegno al regolare funzionamento della sezione, che in quel periodo scontava gravi carenze di organico”*. In particolare:

- *“ha ridotto il numero dei collegi, evitando la contestuale presenza di più collegi nella medesima giornata, presiedendone in media due/tre a settimana in modo da garantire ai giudici della sezione un tempo adeguato per scrivere e depositare tempestivamente i provvedimenti loro assegnati”*;

- *“ha garantito una equa distribuzione degli affari, nel pieno rispetto delle prescrizioni tabellari in materia di assegnazione dei procedimenti in quella sezione ed ha assicurato un continuo e fattivo raccordo tra i giudici della Sezione, fondamentale al fine di diffondere la più ampia circolazione di tutte le informazioni giuridiche e giurisprudenziali”*.

Dall'1.7.2017 al 16.6.2019 ha diretto la Sesta sezione civile – Esecuzioni mobiliari e immobiliari; dal 17.6.2019 dirige la Seconda sezione civile – Sezione specializzata agraria (dall'1.7.2019 al 19.11.2019 è stata co-assegnata parzialmente al posto di Presidente della Sesta sezione civile – Esecuzioni mobiliari e immobiliari).

Nella veste di Presidente della Sesta sezione civile – Esecuzioni mobiliari e immobiliari:

*“ha anteposto la definizione delle procedure più risalenti (e in particolare quelle iscritte da oltre un trentennio, oggetto di prescrizioni ispettive) e...poiché la predetta Sezione nel periodo di riferimento scontava una grave carenza di organico...ha assegnato a se stessa le procedure pendenti ed iscritte fino al 1988 (che alla data del 5 giugno 2017 erano n. 112)”* con riferimento alle quali *“ha richiesto ai professionisti delegati una relazione dettagliata sullo stato della procedura, disponendo la comparizione delle parti in apposita udienza per adottare, previo confronto diretto con i professionisti e con le parti, le misure di volta in volta opportune per rimuovere gli ostacoli che si erano frapposti al completamento delle operazioni delegate. Tale attività ha comportato una riattivazione di molte procedure che fino a quel momento versavano in una condizione di stasi ed ha consentito di registrare fin da subito risultati lusinghieri”*;

*“...ha assegnato a se stessa anche le numerose procedure esecutive a quella data pendenti dinanzi la sezione e ‘sospese’ in attesa del deposito della documentazione richiesta*

*dal G.E. per lo smaltimento delle quali ha proceduto, secondo un ordine cronologico a cominciare da quelle iscritte a ruolo nell'anno 1996, ad assegnare termine alle parti per il deposito della documentazione carente e, in caso positivo, a nominare il custode e l'esperto per la stima degli immobili pignorati*";

ha previsto, per le numerose procedure ultradecennali pendenti nel Settore delle Esecuzioni Immobiliari, *“la contestuale adozione di specifiche misure in occasione delle modifiche organizzative intraprese per assicurare una maggiore velocizzazione di tutte le procedure. Per consentire un costante monitoraggio da parte dei singoli G.E. delle procedure esecutive loro assegnate in particolare, la dott.ssa Di Marco ha previsto la rimessione degli atti da parte del professionista con una relazione dettagliata sull'attività svolta, la descrizione sintetica del compendio pignorato, il numero di tentativi di vendita effettuati e i relativi prezzi, le possibili ragioni di diserzione delle vendite e quelle ostative alla sollecita definizione della procedura, le spese sostenute e i compensi liquidati e da liquidare in favore del professionista, l'ammontare dei crediti per cui si procede, con le eventuali cause di prelazione ai fini della previsione di un ipotetico riparto, con una tempistica legata alla data di conferimento dell'incarico, con una stringente tempistica che teneva conto della risalenza della procedura”*.

Al fine di ridurre le pendenze e smaltire gradualmente la notevole mole di arretrato la dott.ssa Di Marco *“di concerto con i colleghi della sezione, ha proceduto...alla elaborazione e all'adozione di misure organizzative generali per riformare i modelli di nomina degli ausiliari e, con essi, la disciplina delle varie fasi del processo esecutivo, recependo pressoché integralmente le linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera dell'11 ottobre 2017 in tema di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari che avevano introdotto, infatti, la custodia anticipata – mediante la contestualità della nomina di esperto stimatore e custode giudiziario al momento della fissazione dell'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. – e la rideterminazione dei compiti affidati a tali ausiliari nel quadro di una nuova sinergia operativa”*; dando altresì *“un significativo impulso alla più celere definizione delle procedure esecutive prevedendo la generalizzata emissione dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato contestualmente all'ordinanza di vendita nonché, per le procedure già in delega, nel caso di riscontrata infruttuosità dei primi due tentativi di vendita”*.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni relative *“all'obbligatoria pubblicazione degli avvisi di vendita sul nuovo Portale delle Vendite Pubbliche e alle modalità telematiche della stessa vendita forzata, rispettivamente, nei mesi di febbraio e di aprile del 2018, ha poi sensibilmente modificato il modello di ordinanza di delega delle operazioni di vendita prevedendo, tra l'altro:*

- l'introduzione di un termine di durata della delega e l'obbligo di completare almeno un ciclo di cinque tentativi di vendita;

- il passaggio da un sistema caratterizzato dall'esistenza di un conto corrente unico intestato al Tribunale, con accentramento di ogni potere attuativo-dispositivo in capo alla Cancelleria, ad un sistema basato sull'affidamento al professionista delegato del compito di individuare, secondo criteri di concorrenzialità, un istituto di credito presso il quale attivare un singolo conto corrente per ogni procedura delegata, con mandato a operare in capo allo stesso professionista, su disposizione del giudice;

- il potenziamento degli obblighi di relazione periodica degli ausiliari sullo stato delle attività oggetto degli incarichi conferiti e, con esso, un significativo rafforzamento del controllo del giudice sull'andamento del processo esecutivo;

- accorgimenti finalizzati alla semplificazione procedurale e ispirati a una logica di concentrazione dell'intervento giudiziale al fine di contenere, per quanto possibile, i rischi di rallentamento della procedura legati alla proliferazione di istanze e alla frammentazione degli adempimenti;

- una più efficiente regolamentazione dei privilegi legati alla natura fondiaria del credito e una più compiuta disciplina dei possibili profili di interferenza con le procedure concorsuali;

- il passaggio dal decreto di trasferimento pubblicato in forma cartacea (e siglato anche dal professionista delegato) al decreto di trasferimento telematico, con la notevole semplificazione derivante dalla esternalizzazione ed informatizzazione degli adempimenti conseguenti alla pubblicazione del decreto che, in precedenza, impegnavano in larga misura risorse della Cancelleria".

Inoltre, "poiché tali radicali innovazioni potevano essere applicate solo alle procedure di nuova iscrizione e a quelle per cui non era stata ancora disposta la vendita, la dott.ssa Di Marco ha provveduto ad individuare in via generale dei meccanismi di transizione al nuovo sistema per il consistente numero di procedure per le quali erano in corso le operazioni di vendita delegate"; "dopo la pubblicazione del Decreto del 5.12.2017 che ha attestato la piena operatività e funzionalità del Portale delle vendite pubbliche, il quale comporta l'obbligatorietà, decorsi 90 giorni dalla sua pubblicazione, della c.d. vendita telematica, tra i giudice della Sezione, su impulso del Presidente, è stato immediatamente attivato un gruppo di studio e lavoro al fine di fornire un contributo per l'analisi dell'impatto della riforma sulle prassi applicative in uso e predisporre i nuovi modelli di ordinanza di vendita in modo da recepire le nuove forme di pubblicità e vendita telematica (segnalando – fra le varie soluzioni possibili – quelle che evidenziano maggiori livelli di fattibilità, in specie la vendita sincrona

*mista), offrendo la massima disponibilità a effettuare incontri di studio e di approfondimento con i Professionisti Delegati”.*

Ancora, *“su impulso della dott.ssa Di Marco:*

- *è stato predisposto il nuovo modello per le vendite forzate dei beni immobili con modalità telematiche, secondo la previsione di cui all’art. 569 comma 4 c.p.c.;*
- *si è proceduto alla integrale informatizzazione delle procedure esecutive anche nella parte relativa alla emissione dei decreti di trasferimento, con la definitiva sostituzione della prassi in precedenza utilizzata dai delegati di depositare il decreto di trasferimento cartaceo, oltre che l’autorizzazione ai professionisti delegati alla apertura di un conto corrente per ciascuna procedura su cui fare convogliare le somme ricavate dalla liquidazione del compendio pignorato, e questo allo scopo di rendere più celeri gli adempimenti connessi alla esecuzione dei piani di riparto e in genere ai pagamenti da eseguire nel corso della procedura, che in precedenza gravavano sulla Cancelleria”.*

Con riferimento al settore delle esecuzioni mobiliari, riscontrato il numero sempre maggiore di espropriazione presso terzi e, al contempo, la sensibile riduzione dei procedimenti di esecuzione presso il debitore, al fine di garantire una più equa ripartizione degli affari, ha proposto una modifica tabellare del precedente assetto (i due soli giudici togati in servizio presso la sezione avevano una distinta competenza, essendo l’uno sostanzialmente assegnatario dei procedimenti di espropriazione mobiliare c/il debitore e il secondo dei procedimenti di espropriazione forzata c/terzi) che prevede l’assegnazione delle procedure esecutive mobiliari ai due giudici togati addetti al settore con criterio rotatorio, in base al numero progressivo del registro generale e dell’anzianità di ruolo (la proposta è stata recepita dal Presidente del Tribunale con provvedimento di variazione tabellare del 28.2.2019 e approvata all’unanimità dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 21.3.2019).

Nella veste di Presidente della Seconda sezione civile – Sezione specializzata agraria:

- *ha affrontato con particolare attenzione la problematica legata alla pendenza di procedimenti molto risalenti nel tempo e ai ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte dei giudici della Sezione – profilo quest’ultimo oggetto di specifici piani di rientro concordati con il magistrato interessato, che hanno consentito, attraverso una ponderata riduzione temporanea delle nuove assegnazioni, il deposito dei provvedimenti per cui erano scaduti i termini di legge;*

- ha adottato con eguale tempestività – *“al fine di contenere l'emergenza epidemiologica per il COVID 19”*, che ha comportato *“la temporanea sospensione di una serie di attività ritenute non urgenti (tra queste i procedimenti di convalida di sfratto, ricompresi nella competenza tabellare della seconda sezione civile)”* – le necessarie misure atte a limitare l'accumulo dell'arretrato e ad assicurare la costante osservanza delle disposizioni adottate dalle competenti autorità sanitarie, sia attraverso il ricorso alle modalità di trattazione delle udienze c.d. da remoto o con trattazione scritta, che attraverso una opportuna ricalendarizzazione delle udienze al fine di garantire uno scaglionamento ad orario delle stesse. In particolare, a fronte della prolungata assenza in sezione di alcuni giudici, *“al fine di garantire la celebrazione delle udienze già calendate evitando disfunzioni organizzative e un inutile maggiore aggravio per la Cancelleria”*, ha *“fatto ricorso ad un magistrato onorario della sezione che aveva dato la sua disponibilità e i cui giorni di udienza coincidevano con i giorni di udienza del giudice assente, disponendo contestualmente la progressiva riassegnazione agli altri giudici in servizio dei procedimenti cautelari e dei procedimenti contenziosi che già in precedenza avevano subito dei rinvii di ufficio a causa della assenza del giudice titolare del ruolo”*;
- contestualmente all'arrivo dei nuovi funzionari assunti ex d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, e tabellarmente inseriti nell'Ufficio per il Processo istituito presso la Seconda Sezione Civile, ha proceduto all'adozione di misure concrete per dare avvio alla detta struttura organizzativa e, in particolare, d'intesa con il Direttore della Cancelleria e con i magistrati della sezione, ha provveduto alla elaborazione di un programma volto al progressivo abbattimento dell'arretrato e ad una complessiva riduzione dei tempi di definizione dei giudizi.

Con un provvedimento organizzativo adottato nel settembre 2021 la dott.ssa Di Marco, come segnalato dal Presidente del Tribunale, *“ha in parte rettificato i criteri di distribuzione di detti affari tra giudici togati e onorari (privilegiando, nel rispetto dei criteri tabellari di distribuzione degli affari, l'assegnazione esclusivamente ai primi dei procedimenti di convalida di sfratto per le locazioni ad uso non abitativo)”*.

Ha predisposto un protocollo, condiviso con il locale Consiglio dell'Ordine e sottoscritto in data 8.11.2021, *“al fine di concordare una serie di regole procedurali che rendessero più lineare la trattazione di detti procedimenti, intervenendo in particolare sulla prassi ancora seguita da parte del foro di iscrivere a ruolo i fascicoli di convalida nella stessa data indicata in atto di citazione, evitando i conseguenti disservizi connessi alla difficoltà per il giudice di*

*programmare in modo adeguato l'udienza anche attraverso una sua ricalendarizzazione oltre che la difficoltà per le stesse parti di conoscere tempestivamente il giorno in cui il giudice designato tiene effettivamente udienza e prevedendo, altresì, anche al termine del periodo emergenziale, l'iscrizione a ruolo con modalità telematica dei fascicoli dei procedimenti in materia di locazione (di convalida di sfratto per morosità e/o per finita locazione, di licenza per finita locazione) al fine di garantire il migliore funzionamento del sistema di assegnazione e distribuzione dei fascicoli ai Magistrati e, dunque, una più celere ed organizzata trattazione delle cause”.*

Nella veste di Presidente prima della Sesta e poi della Seconda sezione civile la dott.ssa Di Marco è stata inoltre destinataria di numerose deleghe:

- con provvedimento del 31 maggio 2018 è stata delegata per gli adempimenti di cui alla risoluzione del CSM n. 9359 del 25 maggio 2018 sulla nomina dei gestori delle vendite telematiche;
- con provvedimento del 7 marzo 2019 è stata delegata per il controllo della regolare tenuta dei registri dell'Istituto Vendite Giudiziarie;
- con provvedimento del 15 gennaio 2020 è stata delegata agli adempimenti di cui all'art. 5 legge 47/48 relativi all'iscrizione nel Registro della Stampa ed all'emissione dei mandati di pagamento per il settore civile;
- con provvedimento del 9 novembre 2020 è stata delegata per la collaborazione ai fini dell'attuazione delle linee guida approvate con delibera del CSM del 5 novembre 2020 relative all'organizzazione dei servizi e all'esercizio dell'attività giurisdizionale nel settore civile nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con provvedimento del 22 settembre 2021 è stata nominata Coordinatore delle Sezioni Civili;
- ha continuato ad essere delegata alla predisposizione dei programmi di gestione ex art. 37 d.l. 98/2011 per il settore civile del Tribunale e alla elaborazione delle tabelle feriali.

Vengono, poi, in rilievo esperienze di collaborazione gestionale maturate presso la Corte d'appello di Palermo.

È stata componente della “Commissione innovazione” istituita dal Presidente della Corte – nel giugno 2015 – e preordinata alla realizzazione di uno schema di “nuove e buone prassi” (anche tecnologiche) dell'Ufficio. Su impulso della predetta commissione, nel settembre 2015, è stata realizzata – al fine di migliorare la fruizione dei servizi di accesso ai registri informatici

e di facilitare lo svolgimento delle attività di studio preliminare e di redazione delle sentenze in Appello – l'importante innovazione concernente l'accesso da parte di tutti i Consiglieri del settore penale alla consultazione dei registri SICP (fruibili, in precedenza, solo dagli addetti alla cancelleria attraverso le loro postazioni) per la immediata reperibilità delle sentenze di primo grado e dei principali atti istruttori (ad es. perizie e trascrizioni di udienza, di cui già il Tribunale di Palermo, il principale del distretto, cura l'inserimento del Sistema Informatico).

Nel novembre 2015, su delega del Presidente della Corte d'appello, è stata Presidente della Commissione per il rinnovo degli inventari dei beni mobili presso la Corte d'appello di Palermo, secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 5, DPR 254/2002.

Sul piano degli *indicatori generali*, viene in rilievo (art. 11) l'esperienza maturata nel quadriennio 2016/2020 quale componente del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Palermo, nonché quale Presidente della relativa Commissione Flussi. In tale ultima veste si è occupata, unitamente agli altri membri, dell'elaborazione dei pareri resi in occasione dei progetti tabellari per lo scorso triennio e degli annuali programmi di gestione ex art. 37 dei Tribunali del distretto.

Vanta, poi, una solida esperienza nel settore della formazione, avendo partecipato a numerosi corsi organizzati dalla SSM sia in sede centrale che decentrata.

Con decreto del Presidente della Corte d'appello del 10 luglio 2015 è stata nominata componente effettivo del Collegio regionale di Garanzia Elettorale per la Regione Sicilia (l'incarico è stato rinnovato per il quadriennio successivo).

Ciò premesso, pur nella consapevolezza che entrambe le candidate presentano un elevato profilo di merito, deve essere affermata la netta prevalenza della dott.ssa Camassa.

Il profilo della dott.ssa Camassa prevale indiscutibilmente sul piano degli *indicatori specifici*, ai quali va attribuito "*speciale rilievo*" nel presente giudizio comparativo (ai sensi degli artt. 26 e 28 T.U).

Quanto all'indicatore di cui all'art. 17, lett. a, T.U. (che attribuisce valenza selettiva, non alla durata, ma alla eterogeneità delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario facendo espresso riferimento alla "*pluralità dei settori e delle materie trattate*") vengono in rilievo profili sostanzialmente equivalenti. Entrambe le candidate hanno, infatti, esercitato funzioni giudiziarie sia nel settore penale che nel settore civile e si sono occupate di molteplici e variegata materie; se solo la dott.ssa Di Marco ha svolto funzioni civili di giudice dell'esecuzione e delegato ai fallimenti e ha maturato esperienza nelle funzioni giudicanti di secondo grado, solo la dott.ssa Camassa ha svolto funzioni requirenti nonché funzioni di giudice

civile in materia di famiglia (nell'esercizio delle funzioni direttive) né è dotata di specifica valenza selettiva in termini di prevalenza la maggiore durata dell'esperienza – di appena 2 anni e 6 mesi – su cui può contare la concorrente (35 anni e 10 mesi la dott.ssa Di Marco; poco più di 33 anni e 4 mesi la dott.ssa Camassa); trattasi, invero, di una differenza, che, nell'ambito di percorsi professionali comunque ultratrentennali, non può essere considerata espressione di maggiore padronanza delle funzioni.

Quanto all'indicatore di cui all'art. **17, lett. b, T.U.**, deve essere, invece, affermata la netta prevalenza della dott.ssa Camassa; solo la candidata proposta ha egregiamente sperimentato funzioni direttive in uffici omologhi per funzioni per quasi 7 anni (è Presidente del Tribunale di Marsala dal 30.6.2016), così maturando un'esperienza – peraltro arricchita dalla pregressa positiva sperimentazione di funzioni semidirettive (è stata Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani) e dalle ulteriori e pregnanti esperienze di collaborazione gestionale di cui si è dato conto nell'illustrazione del profilo – che, in quanto sovrapponibile al posto direttivo messo a concorso, è ampiamente idonea a superare l'esperienza semidirettiva maturata dalla concorrente quale Presidente di sezione del Tribunale di Palermo, pure protrattasi per circa 6 anni e mezzo. E invero, i profili di complessità organizzativa sottesi agli incarichi direttivi e alla connessa diretta responsabilità dell'intero ufficio giudiziario – con i quali solo la candidata proposta si è confrontata – non sono in concreto equiparabili a quelli, più settoriali e limitati, riconducibili ad esperienze semidirettive, per ciò solo riguardanti singole articolazioni di un ufficio, soprattutto sotto il profilo della complessiva gestione dei flussi nei diversi settori (civile, penale e lavoro), dell'attività giurisdizionale dell'ufficio e delle correlate competenze in materia di allocazione intersettoriale delle risorse disponibili. Le ulteriori esperienze di collaborazione gestionale maturate dalla dott.ssa Di Marco presso la Corte d'appello di Palermo (è stata componente della Commissione Innovazione e Presidente della Commissione per il rinnovo degli inventari dei beni mobili) non sono idonee nemmeno a bilanciare l'affermata prevalenza della candidata proposta; trattasi, invero, di esperienze che, oltre ad essere limitate nella durata, sono settoriali, legate a specifiche e contingenti esigenze organizzative dell'Ufficio e, comunque, poco pertinenti, in quanto maturate in Uffici di secondo grado.

L'esame degli *indicatori generali*, poi, non offre elementi di valutazione idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell'art. **26 T.U.**), venendo in rilievo, sul piano dei predetti parametri, profili sostanzialmente equivalenti.

Entrambe le candidate, infatti, vantano progressi ordinamentali, quali componenti del Consiglio giudiziario e della Commissione flussi (art. **11 T.U.**).

**4.2** Recessivo è anche il profilo del dott. **Fabio CIVILETTI**.

*Nominato con D.M. 22.12.1987, è stato: dal 23.10.1989 al 10.11.2003 Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Palermo; dall'11.11.2003 al 5.9.2016 Consigliere della sezione lavoro della Corte d'appello di Palermo; dal 6.9.2016 è Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Palermo.*

Il dott. Civiletti vanta una ricca e solida esperienza professionale.

Dal 23.10.1989 al 10.11.2003 è stato giudice della sezione lavoro del Tribunale di Palermo.

Dall'11.11.2003 al 5.9.2016 è stato consigliere della sezione lavoro della Corte d'appello di Palermo.

Dal 6.9.2016 è Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Palermo.

Si è occupato sostanzialmente di tutto il contenzioso giuslavoristico – anche durante l'esercizio delle funzioni semidirettive – e, in particolare, di accertamenti tecnici preventivi, cause previdenziali e assistenziali, ordinarie, controversie di lavoro; si è occupato del contenzioso ordinario in materia di rapporto di lavoro pubblico e privato e, in particolare, controversie relative alla disciplina delle mansioni, alla materia retributiva, alle sanzioni disciplinari, esaminando anche questioni attuali come quelle relative all'accesso dei cittadini stranieri al c.d. assegno di natalità e all'assegno temporaneo per i figli minori, in relazione a profili di contrasto tra la disciplina nazionale e quella comunitaria.

Sul piano degli indicatori specifici, e con particolare riferimento all'indicatore di cui all'art. **17, lett. a), T.U.**, il dott. Civiletti vanta una solida e ricca esperienza, protrattasi per **33 anni e 8 mesi** rispetto alla vacanza, nel corso dei quali ha sempre svolto funzioni giudicanti, occupandosi – come emerge dal ricostruito percorso professionale – esclusivamente della materia giuslavoristica sia in primo sia in secondo grado nonché nell'esercizio delle funzioni semidirettive. Ha, inoltre, sperimentato, nell'esercizio delle funzioni semidirettive, le funzioni di Presidente di collegio.

Quanto all'indicatore di cui **all'art. 17, lett. b), T.U.**, viene in rilievo l'esperienza semidirettiva maturata quale Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Palermo, protrattasi per complessivi **6 anni e 9 mesi** (dal 6.9.2016) circa rispetto alla vacanza.

Si legge nel rapporto informativo che *“grazie all'eccezionale capacità organizzativa mostrata dal dott. Civiletti nell'esercizio delle funzioni semidirettive, la Sezione lavoro del Tribunale è divenuta un vero modello di armonia, di cultura giuridica e di tempestiva risposta alle domande di giustizia anche nei settori più complessi e controversi, dove si è espressa una*

*forte sensibilità per la tutela dei nuovi diritti dei lavoratori, con speciale riferimento alle categorie più bisognose di protezione”.*

*In particolare, l’organizzazione della sezione è stata attuata “attraverso il costante monitoraggio dei flussi di entrata e dei carichi di ruolo nonché attraverso una sistematica analisi statistica condotta su base mensile, in ordine alle sopravvenienze, alle pendenze ed alle definizioni, con una verifica periodica dell’arretrato ultratriennale ed ultraquinquennale al fine di contenerne al massimo la formazione e di garantire un efficace perseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di gestione. Il dott. Civiletti, inoltre, ha anche provveduto a redistribuire periodicamente i ruoli rimasti privi di titolare, sia temporaneamente che per trasferimento, assicurando così una prioritaria e tempestiva definizione dei procedimenti più datati e contribuendo, per quanto possibile, all’abbattimento dell’arretrato...Nell’esercizio delle funzioni semidirettive, il dott. Civiletti ha perseguito costantemente gli obiettivi previsti dal programma di gestione dell’Ufficio per ciascun anno, che sono stati puntualmente raggiunti e superati con una significativa percentuale di scostamento dal dato medio, sia complessivo, sia con riferimento al numero delle sentenze depositate...ha elaborato annualmente le proposte di programma di gestione e, per ciascun anno giudiziario, le relazioni sull’attività svolta dall’ufficio, compiendo una analitica ricognizione dei dati statistici, al fine di verificare sia l’andamento del contenzioso ed i risultati raggiunti, sia la formazione degli obiettivi da perseguire nell’anno successivo. In tali occasioni ha, poi, operato l’analisi disaggregata dei dati statistici in relazione alle diverse tipologie di contenzioso, per valutare l’impatto delle riforme legislative sulla evoluzione del medesimo, anche in funzione delle scelte organizzative. Il Presidente Civiletti ha dedicato particolare cura all’elaborazione delle proposte organizzative per l’istituzione, prima in via sperimentale e poi in via definitiva, dell’Ufficio del Processo nell’ambito della Sezione Lavoro, delineando le modalità della sua struttura e della sua operatività, anche in relazione alle peculiarità della medesima”.*

*Con provvedimento del 23.2.2022 è stato nominato Referente per gli addetti all’Ufficio del Processo. In tale veste ha “prestato una collaborazione straordinariamente competente ed efficace ai fini della redazione della proposta tabellare per l’istituzione nell’ambito del Tribunale di Palermo dell’Ufficio del Processo, curando le interviste preliminari dei candidati e occupandosi degli aspetti relativi alla logistica ed alla formazione sul campo. Ha coadiuvato il Presidente del Tribunale nei rapporti con il Ministero della Giustizia, mediante la partecipazione alle riunioni tenute dal Capo Dipartimento, nonché quelli con la Scuola Superiore della Magistratura, anche attraverso i referenti per la formazione, ha interloquuto con i Presidenti di Sezione e con il Dirigente amministrativo per le problematiche relative*

*all'inserimento degli addetti nelle singole Sezioni, alle vacanze determinatesi, alla ricognizione delle esigenze formative e di quelle relative alle dotazioni informatiche, favorendo lo scambio d'informazioni e l'adozione di linee d'indirizzo comuni. Il suo apporto alla concreta implementazione di questa nuova struttura organizzativa è stato veramente determinante”.*

Ha ricevuto plurime deleghe:

- per la cura delle relazioni sindacali; in tale veste ha diretto le trattative negoziali con le rappresentanze sindacali per la contrattazione decentrata relativa al Fondo Unico di Amministrazione da assegnare da parte dell'Ufficio;

- per la Presidenza del Comitato per la tenuta dell'Albo dei Consulenti tecnici e periti, *“organizzandone i lavori anche in funzione della complessa attività di aggiornamento e revisione degli Albi, a seguito della L. n. 24/2017 e dei Protocolli di intesa intervenuti con le varie categorie professionali, che ha richiesto un intenso incremento del numero delle sedute, mostrando particolare cura nello studio delle singole posizioni e nella elaborazione degli atti deliberativi”.* Nell'espletamento della predetta delega *“ha redatto un elenco di consulenti tecnici iscritti all'Albo del Tribunale e accreditati presso la Sezione, al fine di disciplinare il conferimento degli incarichi di C.T.U., escludendo la nomina, salvo casi eccezionali, di soggetti iscritti ad Albi di altri Tribunali, emanando una circolare anche per la verifica di eventuali incompatibilità dei C.T.U. in relazione a rapporti con Istituti previdenziali, e promuovendo un costante monitoraggio degli incarichi conferiti, con rilevazione statistica trimestrale, al fine di assicurare il rispetto della percentuale prevista ed assicurare il criterio della rotazione, rilevazione che è stata poi estesa anche ad altre sezioni del Tribunale”;*

- per l'organizzazione del tirocinio ex art. 73, comma 1, d.l. n. 69/2013, conv. in l. 98/2013 per il settore civile.

Vanta, infine, una solida esperienza nel settore della formazione, avendo partecipato a numerosi corsi organizzati dalla SSM sia in sede centrale che decentrata.

È stato Componente (nominato dal CSM) del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Palermo per sei anni, con l'incarico di organizzare il tirocinio degli specializzandi presso gli uffici giudiziari e ha svolto le funzioni di Presidente della Commissione per gli esami di diploma della medesima Scuola di Specializzazione per la sessione 2014.

È stato Docente Master di Diritto del Lavoro Pubblico DEMS presso l'Università di Palermo.

È stato nominato Componente della Commissione esaminatrice degli esami di Avvocato nelle sessioni 2002 e 2008.

È stato componente del Collegio per i reati ministeriali per il biennio 2001-2003; componente della Commission di disciplina per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso la Corte d'Appello di Palermo dal 1994 al 1996.

Ciò premesso, pur nella consapevolezza che entrambi i candidati presentano un elevato profilo di merito, deve essere affermata la netta prevalenza della dott.ssa Camassa.

Il profilo della dott.ssa Camassa prevale indiscutibilmente sul piano degli *indicatori specifici*, ai quali va attribuito “*speciale rilievo*” nel presente giudizio comparativo (ai sensi degli artt. 26 e 28 T.U.

Quanto all'indicatore di cui all'art. **17, lett. a, T.U.**, che attribuisce valenza selettiva, non alla durata, ma alla eterogeneità delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario facendo espresso riferimento alla “*pluralità dei settori e delle materie trattate*”, va affermata la netta prevalenza della dott.ssa Camassa; entrambi i candidati hanno svolto funzioni giurisdizionali per un periodo prolungato, con una differenza, a vantaggio del concorrente, di appena 4 mesi, che, nell'ambito di percorsi professionali comunque ultratrentennali (33 anni e 8 mesi il dott. Civiletti; poco più di 33 anni e 4 mesi la dott.ssa Camassa), non assume specifica valenza selettiva in termini di prevalenza, non essendo sintomatica di maggiore padronanza delle funzioni; tuttavia, l'esperienza sulla quale può contare la candidata proposta è incontestabilmente più variegata. La dott.ssa Camassa si è, invero, occupata – sempre in primo grado – sia del settore civile che del settore penale, trattando molteplici materie nell'uno (lavoro, famiglia, ATP e decreti ingiuntivi) e nell'altro settore (giudice del dibattimento monocratico e collegiale, componente della Corte d'Assise), e ha anche sperimentato funzioni requirenti; diversamente, il dott. Civiletti – sia in primo che in secondo grado nonché nell'esercizio delle funzioni semidirettive – si è occupato esclusivamente del settore giuslavorista.

Anche con riferimento all'indicatore di cui all'art. **17, lett. b, T.U.**, deve essere affermata la netta e indiscutibile prevalenza della dott.ssa Camassa; solo la candidata proposta ha egregiamente sperimentato funzioni direttive in uffici omologhi per funzioni per quasi 7 anni (è Presidente del Tribunale di Marsala dal 30.6.2016), così maturando un'esperienza – peraltro arricchita dalla pregressa positiva sperimentazione di funzioni semidirettive (è stata Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani) e dalle ulteriori e pregnanti esperienze di collaborazione gestionale di cui si è dato conto nell'illustrazione del profilo – che, in quanto sovrapponibile al posto direttivo messo a concorso, è ampiamente idonea a superare l'esperienza semidirettiva maturata dal concorrente quale Presidente di sezione del Tribunale di Palermo, pure protrattasi

per 6 anni e 9 mesi. E invero, i profili di complessità organizzativa sottesi agli incarichi direttivi e alla connessa diretta responsabilità dell'intero ufficio giudiziario – con i quali solo la candidata proposta si è confrontata – non sono in concreto equiparabili a quelli, più settoriali e limitati, riconducibili ad esperienze semidirettive, per ciò solo riguardanti singole articolazioni di un ufficio, soprattutto sotto il profilo della complessiva gestione dei flussi nei diversi settori (civile, penale e lavoro), dell'attività giurisdizionale dell'ufficio e delle correlate competenze in materia di allocazione intersettoriale delle risorse disponibili.

Il globale giudizio comparativo sin qui svolto alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell'art. 26 T.U.), è corroborato e rafforzato dall'esame degli *indicatori generali*.

Solo la candidata proposta può, invero, contare su esperienze idonee a integrare il parametro di cui all'art. 11 T.U. (è stata componente del Consiglio giudiziario e della Commissione flussi), mentre non sono ravvisabili analoghe esperienze nel profilo del concorrente.

#### **4.3** Recessivo è inoltre il dott. **Bruno FASCIANA**.

*Nominato con D.M. 25.2.1989, è stato: dall'11.1.1990 al 19.10.1992 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Termini Imerese; dal 20.10.1992 al 4.5.2012 Giudice del Tribunale di Palermo; dal 5.5.2017 è Presidente di sezione del Tribunale di Palermo*

Il dott. Fasciana vanta una ricca e solida esperienza professionale.

Dall'11.1.1990 al 19.10.1992 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese ove ha svolto anche funzioni di direzione dell'ufficio nei periodi di assenza e di ferie del Procuratore; è stato inoltre applicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo a seguito dell'emergenza creatasi nella lotta alla criminalità organizzata dopo vari delitti culminati nell'omicidio dell'on. Salvo Lima.

Dal 10.10.1992 al 4.5.2017 è stato Giudice del Tribunale di Palermo. In particolare: fino al maggio 1993 ha prestato servizio presso la seconda sezione civile competente in materia di sfratti, procedimenti ex art. 700 c.p.c., procedimenti possessori, diritti reali, locazioni, successioni; contestualmente è stato applicato alla prima sezione penale, competente per reati di criminalità economica ed organizzata anche per le misure di prevenzione e per i procedimenti di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari; fino al 1995 è stato giudice *a latere* presso la seconda sezione di Corte d'assise del Tribunale di Palermo, proseguendo tali funzioni in applicazione fino al giugno 1996 – unitamente alle funzioni di G.I.P. – occupandosi di

processi in materia di criminalità organizzata; dal 1995 al 2006 ha svolto funzioni di G.I.P., trattando numerosi processi in materia di criminalità organizzata e svolgendo anche attività di rogatoria internazionale negli USA nell'ambito di un processo per violenza sessuale su minori; dal settembre 2006 al 4.5.2017 ha prestato servizio presso la seconda sezione penale del Tribunale di Palermo, specializzata in reati fallimentari e societari, contro la famiglia, contro la personalità individuale e contro la libertà personale (anche in materia di violenza sessuale e pedofilia) e procedimenti in tema di criminalità organizzata, quale Presidente di due distinti collegi e giudice monocratico; dall'1.10.2008 all'1.12.2010 ha svolto funzioni di Presidente f.f. della seconda sezione penale.

Dal 5.5.2017 è Presidente di sezione del Tribunale di Palermo. Dirige, in particolare, la IV sezione penale, tabellarmente competente, oltre che per i processi di criminalità organizzata di tipo mafioso, distribuiti tra tutte le sezioni, anche per quelli aventi ad oggetto i reati di tentato omicidio, fallimentari, societari ed economici, di associazione mafiosa finalizzata all'immigrazione clandestina e di immigrazione clandestina.

Sul piano degli *indicatori specifici*, e con particolare riferimento all'indicatore di cui all'art. 17, lett. a, T.U., il dott. Fasciana vanta una ricca e completa esperienza, avendo positivamente sperimentato, come emerge dai lusinghieri giudizi sempre ottenuti nel corso di un percorso professionale ultratrentennale (più di **31 anni e 4 mesi** rispetto alla vacanza; non si è tenuto conto del periodo di circa 2 anni in cui, quale componente della Commissione per il concorso in magistratura, ha beneficiato dell'esonero totale dalle funzioni giudiziarie), sia funzioni requirenti – per oltre **2 anni e 9 mesi** – sia funzioni giudicanti – per oltre **28 anni e 7 mesi** – sia nel settore civile che nel settore penale sempre in primo grado nonché – quanto al settore penale – anche nell'esercizio delle funzioni semidirettive. Ha, inoltre, sperimentato, anche prima dell'assunzione dell'incarico semidirettivo, le funzioni di Presidente di collegio.

Quanto all'indicatore di cui all'art. 17, lett. b, T.U. viene in rilievo l'esperienza semidirettiva maturata dal candidato quale Presidente della IV Sezione penale del Tribunale di Palermo, protrattasi per poco più di **6 anni** (dal 5.5.2017) rispetto alla vacanza.

Si legge nel parere attitudinale specifico che *“la sapiente organizzazione del lavoro del dott. Fasciana ha consentito di raggiungere straordinari risultati sia in termini di produttività che di riduzione dei procedimenti ultratriennali”*.

I risultati ottenuti appaiono ancor più significativi in considerazione delle criticità che il candidato ha dovuto affrontare (la frequente carenza di un'unità nell'organico dei magistrati; il frequente avvicendamento dei giudici, causa di una ripetuta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche in complessi processi, con conseguente dispersione di attività lavorativa,

necessità di riassunzione delle prove e spendita di tempo; il peso del notevole incremento delle sopravvenienze monocratiche, conseguente alla soppressione delle Sezioni Distaccate e all'eliminazione delle competenze dibattimentali della I Sezione Penale; le frequenti applicazioni di Giudici ad altre Sezioni del Tribunale; la grave carenza di personale amministrativo di tutte le Sezioni del Tribunale).

Per superare le predette criticità ha posto *“in essere misure organizzative specifiche al fine di modulare i servizi per sopperire alla mancanza di risorse, far fronte alla mole di lavoro e mantenere costanti gli elevati indici di efficienza della Sezione”*, attraverso una *“calibrata distribuzione degli affari e sostituzione dei giudici assenti”*, *“utilizzando i risultati di un costante monitoraggio dei flussi e delle pendenze”*, provvedendo a una *“programmazione di udienze ravvicinate nei processi più complessi, in quelli con imputati sottoposti a misura cautelare, in quelli da più tempo pendenti sui ruoli”*, ricorrendo *“a udienze straordinarie nei casi necessari”* e *“utilizzando preminentemente gli addetti all'UPP nei servizi di assistenza al giudice”*.

Riferisce il Presidente del Tribunale che ottima è stata la gestione dell'Ufficio del Processo da parte del dott. Fasciana, per la cui organizzazione *“si è ispirato al criterio della preminenza della funzione di assistenza, in tutte le sue forme, all'attività giudiziaria, limitando l'assistenza ai servizi di Cancelleria a una turnazione degli addetti e alla predisposizione di programmi specifici affidati a gruppi di lavoro. Contestualmente ha istituito un team dallo stesso diretto per la realizzazione di progetti di interesse complessivo della Sezione, per il monitoraggio dei flussi, dei processi ultratriennali, per il controllo dello stato di avanzamento della produttività in relazione agli obiettivi fissati dal piano di gestione, per la verifica dell'esito dei procedimenti nei gradi successivi”*.

Con la costituzione *“di gruppi di lavoro finalizzati alla soluzione delle criticità esistenti ha pienamente raggiunto tutti gli obiettivi finora posti. In particolare sono stati azzerati gli arretrati (dovuti alle condizioni di salute di uno dei giudici della Sezione) di richieste di liquidazioni presentate da difensori e periti e, salvo pochi casi in cui è prevista l'udienza, di procedimenti di esecuzione con il deposito di numerose ordinanze”*.

Nella funzione di assistenza ai servizi di Cancelleria è stato, poi, *“realizzato il progetto di eliminazione del notevole arretrato nella lavorazione dei procedimenti divenuti esecutivi, eredità di molti anni precedenti, con il risultato raggiunto della definizione di oltre 1100 procedimenti”*.

Con decreto 19.5.2022, quale Presidente di sezione, è stato nominato coordinatore delle attività volte ad assicurare l'adeguatezza e l'aggiornamento del sito internet del Tribunale per il settore penale.

Viene, poi, in rilievo l'esperienza semidirettiva di fatto maturata quale Presidente f.f. della seconda sezione penale del Tribunale di Palermo, protrattasi per **1 anno e 4 mesi** (dall'1.10.2008 all'1.2.2010). In tale veste ha rielaborato l'assetto organizzativo della sezione, elaborando un progetto di lavoro con l'obiettivo del mantenimento inalterato della funzionalità della sezione e dei suoi standard di produttività; ha anche proceduto a una innovazione informatica che ha consentito l'ottimizzazione dei servizi e il risparmio delle risorse umane. Si legge nell'autorelazione che *“nel corso del predetto periodo è stata migliorata l'efficienza della Sezione, con il conseguimento di risultati concreti in termini di produttività e tempi di definizione dei processi di gran lunga superiori a quelli delle altre Sezioni penali di questo Tribunale”*.

Sul piano degli indicatori generali viene, anzitutto, in rilievo l'esperienza direttiva di fatto svolta presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese nei periodi di assenza del Procuratore (art. 7 T.U.), e, in secondo luogo, l'attività svolta quale componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo nel quadriennio 2008/2012 (art. 11 T.U.).

Completa l'elevato profilo professionale la solida esperienza maturata nel settore della formazione; ha partecipato, anche in qualità di relatore, a numerosi corsi organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale che decentrata.

Ha svolto l'incarico di coordinatore del tirocinio degli uditori giudiziari nominati con D.M. 19.10.2004.

In data 9.5.2012 è stato nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 22.9.2011, con esonero dalle funzioni giurisdizionali.

Ha svolto le funzioni di tutor in diritto e procedura penale (lezioni, esami, assistenza, redazione di elaborati) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Palermo negli anni 2002-2003.

È stato componente della commissione di esami di Avvocato nella sessione 2005.

Ha tenuto lezioni al “Corso di formazione per Cancellieri C1 neoassunti” organizzato dal Ministero della Giustizia.

Ciò premesso, pur nella consapevolezza che entrambi i candidati presentano un elevato profilo di merito, deve essere affermata la netta prevalenza della dott.ssa Camassa.

Il profilo della dott.ssa Camassa prevale indiscutibilmente sul piano degli *indicatori specifici*, ai quali va attribuito “*speciale rilievo*” nel presente giudizio comparativo (ai sensi degli artt. 26 e 28 T.U.).

Quanto all'indicatore di cui all'art. 17, lett. a, T.U., vengono in rilievo profili sostanzialmente equivalenti; entrambi i candidati hanno esercitato – sempre in primo grado – sia funzioni requirenti che funzioni giudicanti per un periodo prolungato, con una differenza, a vantaggio della candidata proposta, di circa 2 anni, che, nell'ambito di percorsi professionali comunque ultratrentennali (poco più di 33 anni e 4 mesi la dott.ssa Camassa; 31 anni e 4 mesi il dott. Fasciana), non assume specifica valenza selettiva in termini di prevalenza, non essendo sintomatica di maggiore padronanza delle funzioni; nello svolgimento delle funzioni giudicanti, si sono occupati sia del settore civile che del settore penale e hanno trattato, peraltro in plurimi ruoli, molteplici e variegate materie, sperimentando anche funzioni di Presidente di collegio.

Sul piano dell'art. 17, lett. b, T.U., invece, deve essere affermata la netta e indiscutibile prevalenza della dott.ssa Camassa; solo la candidata proposta ha egregiamente sperimentato funzioni direttive in uffici omologhi per funzioni per quasi 7 anni (è Presidente del Tribunale di Marsala dal 30.6.2016), così maturando un'esperienza – peraltro arricchita dalla pregressa positiva sperimentazione di funzioni semidirettive (è stata Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani) e dalle ulteriori e pregnanti esperienze di collaborazione gestionale di cui si è dato conto nell'illustrazione del profilo – che, in quanto sovrapponibile al posto direttivo messo a concorso, è ampiamente idonea a superare l'esperienza semidirettiva maturata dalla concorrente, pure protrattasi per oltre 7 anni (è Presidente di sezione della IV sezione del Tribunale di Palermo dal 5.5.2017 ed è stato Presidente f.f. della II sezione penale del medesimo Tribunale dall'1.10.2008 all'1.2.2010). E invero, i profili di complessità organizzativa sottesi agli incarichi direttivi e alla connessa diretta responsabilità dell'intero ufficio giudiziario – con i quali solo la candidata proposta si è confrontata – non sono in concreto equiparabili a quelli, più settoriali e limitati, riconducibili ad esperienze semidirettive, per ciò solo riguardanti singole articolazioni di un ufficio, soprattutto sotto il profilo della complessiva gestione dei flussi nei diversi settori (civile, penale e lavoro), dell'attività giurisdizionale dell'ufficio e delle correlate competenze in materia di allocazione intersettoriale delle risorse disponibili.

L'esame degli *indicatori generali*, poi, non offre elementi di valutazione idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell'art. 26 T.U.), venendo in rilievo, sul piano dei predetti parametri, profili sostanzialmente equivalenti.

Premesso, invero, che entrambi i candidati sono stati componenti del Consiglio giudiziario (art. **11 T.U.**), la prevalenza del concorrente sul piano dell'art. **7 T.U.** (solo il dott. Fasciana può contare sull'esperienza direttiva di fatto maturata presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese quale Procuratore f.f. nei periodi di assenza del titolare) è ampiamente bilanciata dalla prevalenza della candidata proposta sul piano dell'art. **11 T.U.** (solo la dott.ssa Camassa vanta ulteriori competenze ordinamentali acquisite nella veste di componente della Commissione flussi, mentre non sono ravvisabili analoghe esperienze nel profilo del dott. Fasciana).

In via meramente residuale, quand'anche si predicasse un'equivalenza in termini attitudinali e di merito tra i candidati (non creduta, per le superiori considerazioni), comunque prevarrebbe il profilo della dott.ssa Camassa, in considerazione del sussidiario criterio della maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, a mente dell'art. **24, comma 3, T.U.**

#### **4.4** La dott.ssa Camassa prevale anche sul dott. **Michele DE MARIA.**

*Nominato con D.M. 1.9.1991, è stato: dal 16.9.1992 al 9.6.2010 Giudice del Tribunale di Trapani; dal 10.6.2010 è Consigliere della Corte d'appello di Palermo.*

Il dott. De Maria vanta una solida esperienza professionale.

Dal 16.9.1992 al 9.6.2010 ha svolto funzioni di giudice civile presso il Tribunale di Trapani. In particolare: fino al 1995 ha svolto funzioni giudicanti penali anche quale componente della Corte d'assise; dal 1995 al 2005 è stato assegnato al settore civile; dal 2005 al 2010, oltre a svolgere funzioni di giudice del contenzioso civile, è stato anche giudice delegato ai fallimenti.

Dal 10.6.2010 è consigliere della Corte d'appello di Palermo. Assegnato alla sezione lavoro ha manifestato particolare interesse per la complessa materia del pubblico impiego, dedicandosi con attenzione all'analisi e alla ricostruzione della complessa normativa di sistema e di dettaglio. Nell'autorelazione vengono segnalate – per la novità delle questioni trattate e per lo sforzo di ricostruzione giuridica – la sentenza n. 2644/2013 riguardante i rapporti tra potestà dell'amministrazione statale ed autonomia decisionale del dirigente scolastico rispetto al potere di risolvere un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione scolastica e la sentenza n. 2267/2014 concernente le relazioni di carattere intertemporale tra fonti normative concorrenti in materia di collaborazione presso l'Ufficio Stampa e Documentazione della Regione Sicilia.

Sul piano degli *indicatori specifici*, e con particolare riferimento all'indicatore di cui all'art. **17, lett. a, T.U.**, il dott. De Maria vanta una solida esperienza professionale, protrattasi per circa **30 anni 9 mesi** rispetto alla vacanza, nel corso dei quali ha sempre svolto funzioni

giudicanti, occupandosi – come emerge dal ricostruito percorso professionale – sia del settore penale che del settore civile generalista, nonché della materia fallimentare in primo grado e del settore giuslavoristico in secondo grado. Presso la Corte d’appello ha anche sperimentato funzioni di Presidente di collegio, quale consigliere anziano.

Quanto all’indicatore di cui **all’art. 17, lett. b, T.U.**, può contare su esperienze di collaborazione gestionale.

Presso il Tribunale di Trapani ha, infatti, svolto funzioni di coordinamento del settore fallimentare, occupandosi in particolare della “*implementazione della pubblicità immobiliare su internet mediante esternalizzazione del servizio*”.

Presso la Corte d’appello di Palermo – si legge nel rapporto informativo – ha collaborato con la Presidente della sezione nell’ambito dell’unità organizzativa “Ufficio del Processo”, in particolare coordinando l’attività dei tirocinanti, provvedendo allo studio delle questioni delegategli per la definizione delle controversie previamente individuate dalla Presidente della Sezione, redigendo la bozza del provvedimento che ha messo a disposizione degli altri colleghi della sezione.

Completa il profilo professionale la solida esperienza maturata nel settore della formazione, sia attraverso la partecipazione – anche in qualità di relatore e coordinatore – a numerosi corsi organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale che decentrata.

Vanta pubblicazioni scientifiche.

È Presidente di sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani.

Ciò premesso, pur nella consapevolezza che entrambi i candidati presentano un elevato profilo di merito, deve essere affermata la netta prevalenza della dott.ssa Camassa.

Il profilo della dott.ssa Camassa prevale indiscutibilmente sul piano degli *indicatori specifici*, ai quali va attribuito “*speciale rilievo*” nel presente giudizio comparativo (ai sensi degli artt. 26 e 28 T.U.).

Quanto all’indicatore di cui all’art. **17, lett. a, T.U.**, vengono in rilievo profili sostanzialmente equivalenti. Entrambi i candidati hanno, infatti, esercitato funzioni giurisdizionali per un periodo prolungato, occupandosi sia del settore penale che del settore civile e trattando molteplici e variegate materie; se solo il dott. Di Maria ha svolto funzioni civili di giudice delegato ai fallimenti e ha maturato esperienza nelle funzioni giudicanti di secondo grado, solo la dott.ssa Camassa ha svolto funzioni requirenti nonché funzioni giudicanti civili in materia di famiglia (nell’esercizio delle funzioni direttive) e penali quale componente del collegio delle misure di prevenzione né è dotata di specifica valenza selettiva

in termini di prevalenza la maggiore durata dell'esperienza – di poco più di 2 anni e mezzo – su cui può, in ogni caso, contare la candidata proposta (poco più di 33 anni e 4 mesi la dott.ssa Camassa; 30 anni e 9 mesi il dott. De Maria); trattasi, invero, di una differenza, che, nell'ambito di percorsi professionali comunque ultratrentennali, non può essere considerata espressione di maggiore padronanza delle funzioni.

Sul piano dell'art. **17, lett. b, T.U.**, invece, deve essere affermata la netta e indiscutibile prevalenza della dott.ssa Camassa; solo la candidata proposta ha egregiamente sperimentato funzioni direttive in uffici omologhi per funzioni per quasi 7 anni (è Presidente del Tribunale di Marsala dal 30.6.2016), così maturando un'esperienza – peraltro arricchita dalla pregressa positiva sperimentazione di funzioni semidirettive (è stata Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani) e dalle ulteriori e pregnanti esperienze di collaborazione gestionale di cui si è dato conto nell'illustrazione del profilo – che, in quanto sovrapponibile al posto direttivo messo a concorso, è ampiamente idonea a superare le mere esperienze di collaborazione gestionale su cui può contare il candidato, in parte risalenti (ha svolto funzioni di coordinamento del settore fallimentare presso il Tribunale di Palermo, ove ha prestato servizio fino al 9.5.2010) e comunque settoriali e relative a specifiche e contingenti esigenze organizzative degli Uffici.

Il globale giudizio comparativo sin qui svolto alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell'art. **26 T.U.**), è corroborato e rafforzato dall'esame degli *indicatori generali*.

Solo la candidata proposta può, invero, contare su esperienze idonee a integrare il parametro di cui all'art. **11 T.U.** (è stata componente del Consiglio giudiziario e della Commissione flussi), mentre non sono ravvisabili analoghe esperienze nel profilo del concorrente.

In via meramente residuale, quand'anche si predicasse un'equivalenza in termini attitudinali e di merito tra i candidati (non creduta, per le superiori considerazioni), comunque prevarrebbe il profilo della dott.ssa Camassa, in considerazione del sussidiario criterio della maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, a mente dell'art. **24, comma 3, T.U.**

#### **4.5** La dott.ssa Camassa prevale, infine, sulla dott.ssa **Daniela TROJA**.

*Nominata con D.M. 23.6.1993, è stata: dall'11.10.1994 al 27.6.2011 Giudice del Tribunale di Palermo; dal 28.6.2011 al 31.8.2017 Consigliere della Corte d'appello di Palermo; dall'1.9.2017 è Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani.*

La dott.ssa Troja vanta una ricca e solida esperienza professionale.

Dall'11.10.1994 al 27.6.2011 è stata Giudice del Tribunale di Palermo. Fino all'1.2.1999 ha prestato servizio presso la Seconda Sezione Civile, tabellarmente competente in materia di diritti reali e possesso, successioni e donazioni, locazioni ed altri contratti aventi ad oggetto beni immobili; a decorrere dal 2.2.1999 è stata assegnata, a domanda, alla Sezione per il Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro, ove ha prestato servizio fino al 2.2.2009; a partire dal 3.2.2009 – sempre a domanda – è stata assegnata alla Sezione GIP/GUP e ha svolto prevalentemente la funzione di giudice dell'udienza preliminare.

Dal 28.6.2011 al 31.8.2017 è stata Consigliere della Corte d'appello di Palermo. Si è occupata esclusivamente del settore penale e, in particolare, di processi per delitti di violenza sessuale, maltrattamenti, minacce, molestie, lesioni e atti persecutori (per lo più commessi in danno di donne o minori) nonché di processi in materia di criminalità organizzata.

Dall'1.9.2017 è Presidente di sezione del Tribunale di Trapani. Ha presieduto la Seconda Sezione della Corte d'assise nonché uno dei collegi preposti al dibattimento penale, alle misure di prevenzione e al riesame di misure cautelari reali. In data 24.1.2018, a seguito della cessazione delle funzioni semidirettive di un collega per decorso del termine massimo di durata dell'incarico, ha assunto anche la direzione della Prima Sezione della Corte d'assise e dell'intera Sezione Penale (ruolo che dal luglio 2018 svolge congiuntamente con altro Presidente di Sezione).

Sul piano degli *indicatori specifici*, e con particolare riferimento all'indicatore di cui all'art. 17, lett. a, T.U., la dott.ssa Troja vanta una solida esperienza professionale, protrattasi per **28 anni e 8 mesi** circa rispetto alla vacanza, nel corso dei quali ha sempre svolto funzioni giudicanti, occupandosi – come emerge dal ricostruito percorso professionale – del settore civile nonché – anche in secondo grado e nell'esercizio delle funzioni semidirettive – del settore penale. Ha, inoltre, sperimentato funzioni di Presidente di collegio anche prima dell'assunzione delle funzioni semidirettive.

Quanto all'indicatore di cui all'art. 17, lett. b, T.U., viene innanzitutto in rilievo l'esperienza semidirettiva maturata quale Presidente di sezione del Tribunale di Trapani, protrattasi per **5 anni e 9 mesi** (dall'1.9.2017) rispetto alla vacanza.

Nell'autorelazione la candidata dà conto:

- di avere, in primo luogo, espletato le normali incombenze del Presidente di Sezione, quali la nomina dei relatori dei fascicoli, la ripartizione del carico di lavoro tra i magistrati della Sezione seguendo il criterio della valutazione preliminare del valore ponderale dei fascicoli, la vigilanza sui doveri d'ufficio e

sugli adempimenti successivi al deposito delle sentenze, l'attento esame delle sentenze e dei provvedimenti di altra natura redatti dai colleghi prima del deposito;

- di avere redatto i decreti di partecipazione degli imputati a distanza, le autorizzazioni a visite mediche ed accertamenti clinici esterni al circuito penitenziario, i permessi ex art. 30 O.P.;
- di avere stilato i rapporti per le valutazioni di professionalità dei magistrati addetti al comparto penale;
- di essersi impegnata nel monitoraggio dei flussi del dibattimento penale (collegiale e monocratico), proponendo al Presidente del Tribunale variazioni in ordine all'organizzazione della Sezione e dei criteri di distribuzione dei procedimenti collegiali;
- di avere predisposto i report annuali sull'andamento del settore penale del Tribunale in vista della relazione sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, nonché le proposte inerenti ai programmi di gestione ex art. 37 D.L. 98/2011 per l'ambito penale;
- di aver organizzato le riunioni di approfondimento giuridico ex art. 47quater O.G., confrontandosi con i colleghi su questioni organizzative, poi trasfuse in proposte di variazioni tabellari da rimettere alla valutazione del Presidente del Tribunale;
- di essere stata nominata, con decreto presidenziale del 28 marzo 2022, coordinatrice degli addetti all'UPP per il settore penale e di avere, in tal veste, rassegnato al Dirigente dell'Ufficio un'articolata proposta di organizzazione del lavoro degli stessi e, successivamente, una dettagliata relazione in merito alla loro attività di supporto ai magistrati nello smaltimento delle pendenze del settore penale dibattimentale;
- di aver partecipato alla sottoscrizione, in data 15 dicembre 2022, di un protocollo per l'attuazione di buone prassi per la tutela dei soggetti fragili nei processi civili e penali;
- di aver curato, su delega del Presidente del Tribunale, l'aggiornamento degli albi dei consulenti tecnici e dei periti, trattando i relativi procedimenti disciplinari;
- di essere stata incaricata dal Dirigente a redigere tre relazioni dirette all'Avvocatura dello Stato, ai fini della costituzione di quest'ultima nei processi intentati dagli imputati contro il Ministero della Giustizia per ingiusta detenzione;

- di avere elaborato e realizzato, in riscontro ad una nota del Provveditorato Sicilia del DAP, un programma volto alla formazione di allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria attraverso la partecipazione ad alcune udienze dibattimentali.

Nel rapporto informativo il Presidente del Tribunale di Trapani, nel riportare i flussi di lavoro relativi agli anni 2021 e 2022, dopo aver osservato che essi “*evidenziano il superamento in ogni comparto del penale delle criticità correlate alle pause imposte dalla legislazione emergenziale diretta a contrastare l’epidemia da covid-19*”, sottolinea l’assenza di pendenze ultratriennali in Corte di Assise, che “*rende conto dell’attenzione prestata in tal settore al rispetto del principio della ragionevole durata del processo*”.

Ancora, dal rapporto informativo emerge che “*anche nel 2021 e nel 2022 il presidente Troja si è impegnata prima nell’opera di monitoraggio e studio delle problematiche del comparto penale nel suo complesso e poi di stimolo e di proposizione dei progetti migliorativi, opportunamente illustrati nelle molteplici proposte di mutamento dell’assetto tabellare da essa puntualmente redatte: i contenuti di esse hanno trovato piena conferma nelle variazioni tabellari urgenti riguardanti la sezione penale adottate da questa Presidenza nell’arco di tempo in esame, riscontrando il parere favorevole del Consiglio Giudiziario e la successiva approvazione del CSM (n. 7 variazioni). Nello stesso contesto temporale le modifiche organizzative in questione hanno trovato sempre la condivisione dei magistrati del settore (nessuno ha mai proposto osservazioni alle variazioni tabellari che le hanno recepite) e che gli obiettivi, i programmi e l’assetto che in ultimo sono stati disegnati per la sezione penale, costituiscono anche il risultato di un confronto approfondito e costruttivo da esso tenuto con questa Presidenza. Di rilievo nel periodo in questione la variazione tabellare urgente n. 60/2022 che ha introdotto nel comparto penale l’ufficio del processo [...] I recenti monitoraggi eseguiti rendono conto che nel primo semestre 2022 gli standards di produzione del comparto penale, rafforzati dall’ausilio fornito dagli UPP, sono conformi agli obiettivi fissati in sede di pnr*”.

Ciò posto, il Dirigente osserva che “*gli ottimi risultati raggiunti nella gestione qualitativa e quantitativa del carico di lavoro della sezione penale di quest’ufficio, superando anche le criticità derivate dalla pausa imposta dal regime di lockdown prescritto dalla legislazione emergenziale, rendono conto anche del prezioso e proficuo impegno organizzativo di produttività svolto dal magistrato in valutazione*” per poi rimarcare “*gli esiti assolutamente positivi dell’impegno della dr.ssa Troja quale presidente di sezione presso il Tribunale di Trapani*” nonché “*le opportune direttive da essa fornite per migliorare l’efficienza del*

*comparto ad esso destinato, oltre che la preziosa opera di collaborazione da essa lealmente svolta con questa presidenza”.*

Quale Presidente di sezione, inoltre:

- ha rivestito il ruolo di coordinatrice delle Corti d’assise e del dibattimento penale (monocratico e collegiale);
- è stata incaricata della vigilanza sui giudici onorari assegnati al comparto penale nonché dell’organizzazione della loro attività; ha invero inoltrato al Presidente del Tribunale delle modifiche organizzative – condivise dai giudici del comparto penale togato ed onorario – che potessero essere di supporto ai ruoli OOP;
- è stata nominata coordinatrice degli addetti all’UPP per il settore penale;
- ha curato le attività di aggiornamento degli elenchi giurati della Corte d’assise nonché degli albi dei consulenti tecnici e dei periti, trattando i relativi procedimenti disciplinari, all’esito dei quali la sottoscritta ha redatto i relativi provvedimenti;
- con provvedimento del 31.1.2018, in relazione alla nota ministeriale del 27.12.2018 prot. N. 257481 avente ad oggetto il monitoraggio permanente in tema di diritti, assistenza e protezioni di vittime di reato (D.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212 e misure ulteriori della Direttiva n. 29/2012/UE), è stata nominata dal Presidente del Tribunale magistrato referente in materia di tutela delle vittime di reato;
- in data 26.3.2018 (prot. 1139) in risposta dalla nota del CSM del 15.3.2018 è stata indicata quale magistrato specializzato per la partecipazione all’incontro di studio sulle tematiche inerenti la violenza di genere e su eventuali proposte di modifiche normative che miravano a favorire la partecipazione processuale delle vittime e delle associazioni, corso che si è tenuto a Roma – Sala Conferenza della Biblioteca Centrale il 12-13 aprile 2018;
- su incarico del Presidente del Tribunale ha redatto tre relazioni per l’Avvocatura di Stato, ai fini della costituzione di quest’ultima, nei processi intentati dagli imputati contro il Ministero della Giustizia per ingiusta detenzione.

Nell’ambito dell’ordinaria attività di collaborazione con il Capo dell’Ufficio vengono in rilievo:

- le segnalazioni tempestive delle situazioni di incompatibilità, della sussistenza di motivi di opportunità di astenersi del presidente e dei giudici – o di tutto il collegio – per mettere la Presidenza in condizioni di poter decidere sulle

relative dichiarazioni di astensione e sull'eventuale assegnazione del processo in questione all'altro collegio o in alternativa sulla destinazione in supplenza dei giudici previsti tabellarmente;

- i periodici report trasmessi alla Presidenza sullo stato delle pendenze del Collegio presieduto per ogni opportuna determinazione in ordine all'eventuale riequilibrio dei rispettivi carichi (provvedimento del Presidente del Tribunale del 10.1.2018 e decreto 11/2020);

- la gestione dell'aula Bunker con un programma informatizzato per le prenotazioni dell'uso dell'aula che tenga conto anche di altre autorità giudiziarie (Giudici dell'Ufficio GIP) e delle esigenze di video-conferenza ove vi siano soggetti detenuti.

Vanta, inoltre, esperienze di collaborazione gestionale.

Con decreto del Presidente della Corte di Appello del 19.6.2015 è stata nominata componente della "Commissione per la valutazione del peso dei processi penali" (introdotta dal Dirigente dell'Ufficio in vista di una più razionale distribuzione dei carichi di lavoro).

Solida è l'esperienza nel settore della formazione.

Ha partecipato a numerosi incontri di studio, organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale che in sede decentrata, anche in qualità di relatrice.

È stata nominata esperto formatore del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e, in tale veste, ha coordinato il corso in tema di "*Applicazione e verifica delle misure cautelari*", che si è tenuto a Scandicci dal 29 settembre all'1 ottobre 2014.

È stata destinataria di incarichi di docenza da parte del COINS (Consorzio per la internalizzazione e lo sviluppo) e dell'Università degli Studi di Palermo.

È stata relatrice in seminari organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e di altri enti.

Nel 1995, durante il servizio presso il Tribunale di Palermo, è stata scelta per svolgere lezioni di procedura civile ai giudici di pace in occasione dell'entrata in vigore della nuova disciplina del processo civile.

È stata nominata dal Presidente della Corte d'Appello di Palermo magistrato affidatario di due giovani laureate in tirocinio ai sensi dell'art 73 D.L. 21.6.2013, n. 69 convertito nella L. 9.8.2013 n. 98.

È stata nominata dal Presidente del Tribunale di Trapani magistrato affidatario di laureati in tirocinio ai sensi dell'art. 73 D.L. 21.6.2013, n. 69 convertito nella L. 9.8.2013 n. 98 (decreti

n. 44/18 del 13.3.2018; n. 5/20 del 9.1.2020; n. 136/17 del 22.9.2017; n. 99/21 del 24.9.2021), curando la formazione degli stessi e redigendo alla fine del periodo di tirocinio i rispettivi pareri.

Ciò premesso, pur nella consapevolezza che entrambe le candidate presentano un elevato profilo di merito, deve essere affermata la netta prevalenza della dott.ssa Camassa.

Il profilo della dott.ssa Camassa prevale indiscutibilmente sul piano degli *indicatori specifici*, ai quali va attribuito “*speciale rilievo*” nel presente giudizio comparativo (ai sensi degli artt. 26 e 28 T.U.).

Quanto all’indicatore di cui all’art. **17, lett. a, T.U.** (che attribuisce valenza selettiva, non alla durata, ma alla eterogeneità delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario facendo espresso riferimento alla “*pluralità dei settori e delle materie trattate*”) vengono in rilievo profili sostanzialmente equivalenti. Entrambe le candidate hanno esercitato funzioni giurisdizionali sia nel settore penale che nel settore civile e si sono occupate di molteplici e variegate materie; se solo la dott.ssa Troja ha svolto funzioni di GIP/GUP e penali anche in appello, solo la dott.ssa Camassa ha svolto funzioni requirenti nonché funzioni di giudice civile in materia di famiglia (nell’esercizio delle funzioni direttive); tuttavia, l’esperienza su cui può contare la candidata proposta è significativamente più prolungata, con una differenza, a suo vantaggio, di oltre 4 anni (poco più di 33 anni e 4 mesi la dott.ssa Camassa; circa 28 anni e 8 mesi la dott.ssa Troja), che, ancorché priva di valenza selettiva privilegiata, in quanto requisito di validazione dell’esperienza, è con tutta evidenza sintomatica di maggiore padronanza delle funzioni.

Sul piano dell’art. **17, lett. b, T.U.**, invece, deve essere affermata la netta e indiscutibile prevalenza della dott.ssa Camassa; solo la candidata proposta ha egregiamente sperimentato funzioni direttive in uffici omologhi per funzioni per quasi 7 anni (è Presidente del Tribunale di Marsala dal 30.6.2016), così maturando un’esperienza – peraltro arricchita dalla pregressa positiva sperimentazione di funzioni semidirettive (è stata Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani) e dalle ulteriori e pregnanti esperienze di collaborazione gestionale di cui si è dato conto nell’illustrazione del profilo – che, in quanto sovrapponibile al posto direttivo messo a concorso, è ampiamente idonea a superare l’esperienza semidirettiva maturata dalla concorrente quale Presidente di sezione del Tribunale di Trapani, pure protrattasi per 5 anni e 9 mesi. E invero, i profili di complessità organizzativa sottesi agli incarichi direttivi e alla connessa diretta responsabilità dell’intero ufficio giudiziario – con i quali solo la candidata proposta si è confrontata – non sono in concreto equiparabili a quelli, più settoriali e limitati, riconducibili ad esperienze semidirettive, per ciò solo riguardanti singole articolazioni di un ufficio,

soprattutto sotto il profilo della complessiva gestione dei flussi nei diversi settori (civile, penale e lavoro), dell'attività giurisdizionale dell'ufficio e delle correlate competenze in materia di allocazione intersettoriale delle risorse disponibili. L'ulteriore esperienza di collaborazione gestionale maturata dalla dott.ssa Troja presso la Corte d'appello di Palermo (è stata componente della Commissione per la valutazione dei processi penali) non è idonea nemmeno a bilanciare l'affermata prevalenza della candidata proposta; trattasi, invero, di esperienza che, oltre ad essere limitata nella durata, è settoriale, legata a specifiche e contingenti esigenze organizzative dell'Ufficio e, comunque, poco pertinente, in quanto maturata in Uffici di secondo grado.

Il globale giudizio comparativo sin qui svolto alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell'art. 26 T.U.), è corroborato e rafforzato dall'esame degli *indicatori generali*.

Solo la candidata proposta può, invero, contare su esperienze idonee a integrare il parametro di cui all'art. 11 T.U. (è stata componente del Consiglio giudiziario e della Commissione flussi), mentre non sono ravvisabili analoghe esperienze nel profilo della concorrente.

In via meramente residuale, quand'anche si predicasse un'equivalenza in termini attitudinali e di merito tra le candidate (non creduta, per le superiori considerazioni), comunque prevarrebbe il profilo della dott.ssa Camassa, in considerazione del sussidiario criterio della maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, a mente dell'art. 24, comma 3, T.U..

All'esito delle illustrate comparazioni, effettuate sulla base degli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati e dell'intera documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, deve, pertanto, concludersi che la **dott.ssa Alessandra CAMASSA** è senz'altro la candidata più idonea, per merito ed attitudini, a ricoprire lo specifico posto a concorso.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

la nomina a **Presidente del Tribunale di Trapani**, a sua domanda, della **dott.ssa Alessandra CAMASSA**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Marsala.



*Il Ministro della Giustizia*

Prot. n. 37/7/71-2024


Roma, 21 MAG. 2024



AL CONSIGLIO SUPERIORE  
DELLA MAGISTRATURA  
Commissione per il conferimento  
degli Uffici direttivi  
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per il conferimento dell'Ufficio direttivo giudicante di primo grado di Presidente del Tribunale di Trapani, do il mio concerto sia a favore del magistrato che ha riportato tre voti favorevoli, dott.ssa Gabriella DI MARCO, sia a favore del magistrato che ha riportato due voti favorevoli, dott.ssa Alessandra CAMASSA.

*Il Ministro della Giustizia*  
*On. Carlo Nordio*



**CONFERIMENTO UFFICI SEMIDIRETTIVI**

1.- Fasc. n. 3/SD/2022.

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione C.A. CATANIA - vac. 18.02.2022 - settore penale - dott. Rosario Cuteri - pubblicato con bollettino n. 6218 del 25.03.2022.

La Commissione, con quattro voti in favore del dott. Sebastiano MIGNEMI, un voto in favore della dott.ssa Tiziana CARRUBBA ed una astensione:

**Proposta A:** la nomina a **Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Catania, settore penale**, a sua domanda, del **dott. Sebastiano MIGNEMI**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Catania, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

**Proposta B:** la nomina a **Presidente di Sezione della Corte d'appello di CATANIA, settore penale**, a sua domanda, della **dott.ssa Tiziana CARRUBBA**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione presso il Tribunale di Siracusa, settore penale, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Proposta A – in favore del dott. Sebastiano MIGNEMI (votanti i consiglieri Cosentino, D’Auria, Carbone E. e Mirinda – astenuto il consigliere Mazzola). Relatore: cons. COSENTINO

*Conferimento dell’Ufficio semidirettivo  
di Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Catania – settore penale  
(magistrato uscente dott. Rosario Cuteri, vacanza del 18.2.22)  
Rel. Cons. Cosentino*

**1. Premessa**

Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

**Sebastiano MIGNEMI, Vincenzo Antonio PANEBIANCO, Stefania SCARLATA, Riccardo PIVETTI, Tiziana CARRUBBA, Francesca CERCONE e Alessandro CENTONZE.**

Si rileva, preliminarmente, che la dott.ssa **CERCONE** e il dott. **CENTONZE** hanno revocato la domanda.

I dott.ri **PANEBIANCO** e **PIVETTI** sono, di contro, decaduti dalla domanda, siccome nelle more destinati alle attuali funzioni (**art. 51 T.U.**).

**2. Il percorso professionale dei candidati**

Si illustra, dunque, il percorso professionale dei residui candidati – individuati ai sensi della circolare P-14858 del 28.7.15, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria – secondo l’ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1** Il dott. **Sebastiano MIGNEMI**, nominato con D.M. 20.11.86, è stato dal 7.4.89 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta; dal 2.4.91 giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania; dal 17.5.93 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania; dal 18.2.03 consigliere presso la Corte d’Appello di Catania; dal 18.9.17 è Presidente di Sezione presso il Tribunale di Catania.

**2.2** La dott.ssa **Stefania SCARLATA**, nominata con D.M. 8.3.90, è stata dal 13.5.91 giudice presso il Tribunale di Siracusa; dal 28.9.15 è consigliere presso la Corte d’Appello di Catania.

**2.3** La dott.ssa **Tiziana CARRUBBA**, nominata con D.M. 23.6.93, è stata dall'11.10.94 sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Catania; dall'1.9.97 giudice presso il Tribunale di Siracusa; dal 14.2.11 consigliere presso la Corte d'Appello di Catania; dal 18.9.17 è Presidente di Sezione presso il Tribunale di Siracusa.

### **3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: indicatori generali e specifici**

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858 del 28.7.15, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (**artt. 7-13**) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, da valutare anche in chiave prognostica, nonché conoscenze ordinarie. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'**art. 7** (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*), con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (**artt. 15-23**) si differenziano in ragione della tipologia degli Uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'Ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "*speciale rilievo*" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di Ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono

essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

La presente procedura attiene all'incarico di Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Catania (settore penale).

L'**art. 16 T.U.**, riguardo agli Uffici semidirettivi di secondo grado, stabilisce i seguenti indicatori specifici di attitudine direttiva:

- a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;
- b) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in Uffici di secondo grado e di legittimità;
- c) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'Ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli Uffici di cui all'art. 9.

Tanto considerato, esaminati approfonditamente i fascicoli personali dei residui aspiranti e la documentazione depositata nell'odierno procedimento, il dott. **Sebastiano MIGNEMI** risulta indubbiamente il candidato più idoneo, per merito e attitudini, al conferimento dell'Ufficio a concorso.

### **3.1 Parametro del merito**

*Nominato con D.M. 20.11.86, il candidato è stato dal 7.4.89 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta; dal 2.4.91 giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania; dal 17.5.93 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania; dal 18.2.03 consigliere presso la Corte d'Appello di Catania; dal 18.9.17 è Presidente di Sezione presso il Tribunale di Catania.*

Il dott. Mignemi è titolare di protrato e articolato **percorso professionale**, in funzioni sia giudicanti che requirenti (in primo e secondo grado).

Nel dettaglio, dal 7.4.89 all'1.4.91 è stato assegnato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, ivi trattando l'intera materia penale. In più occasioni è stato anche applicato alla locale Procura Generale.

Tramutato alle funzioni giudicanti, dal 2.4.91 al 16.5.93 è stato giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania, ove ha trattato tutte le materie del settore penale (anche con funzioni di GIP/GUP e magistrato di Sorveglianza) e del settore civile.

Dal 17.5.93 al 17.2.03 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in tale veste trattando tutte le materie del settore penale. Dal settembre 1994 è stato altresì componente della locale D.D.A.

Nuovamente tramutato alle funzioni giudicanti, dal 18.2.03 al 17.9.17 è stato consigliere presso la Corte d'Appello di Catania, ove ha trattato l'intera materia penale e sperimentato la presidenza collegiale.

Dal 18.9.17 è Presidente di Sezione presso il Tribunale di Catania, sino al 31.12.19 preposto alla Quinta Sezione Penale (riesame) e, dall'1.1.20, alla Prima Corte d'Assise.

Quanto al **merito**, il parere attitudinale specifico del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Catania in data 18.5.22 – altamente positivo – rammenta i pareri precedentemente formulati in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità, ove sono sempre attestati equilibrio, solida preparazione professionale, diligenza e laboriosità.

*“Le caratteristiche che connotano il profilo professionale del dott. Mignemi, sia sotto il profilo della completezza delle esperienze giurisdizionali che delle competenze organizzative e gestionali ed attitudini direttive, fanno esprimere un giudizio positivo al fine del conferimento dell'ufficio di presidente di sezione della Corte di appello di Catania”*, conclude il Consiglio Giudiziario.

Con riferimento al periodo successivo al conseguimento dell'ultima valutazione di professionalità – come da parere attitudinale specifico (sulla scorta del rapporto preliminare del Presidente di Sezione) – il Consiglio Giudiziario rileva che *“dalle statistiche allegare emerge la elevata produttività del lavoro, sia svolto dalla sezione, che individuale del Presidente, con elevatissima percentuale di conferme in Cassazione dei provvedimenti adottati”*.

\*\*\*

Nell'ambito della presente procedura sono stati acquisiti 27 *post* pubblicati dal dott. Mignemi sulla propria pagina *Facebook* tra aprile e luglio 2023.

Trattasi, per lo più, di condivisioni di articoli di stampa (Ansa, La Repubblica, Il Corriere della Sera), pagine satiriche (Satiraptus, Sinapsi Satiriche, Spinoza) e *post* di terzi iscritti al *social network*, talora accompagnati da commenti del candidato.

Tutti presentano contenuto critico nei confronti dell'azione di governo, su tematiche varie (diritti dei lavoratori, rincaro dei prezzi dei beni di prima necessità, antifascismo, diritti della comunità LGBT).

Il candidato, sentito alle sedute di Quinta Commissione del 12.12.23 e 14.5.24, ha confermato la paternità dei *post*, come chiarito pubblicati su profilo *Facebook* privato, ossia visualizzabile unicamente dalle persone ammesse dal dott. Mignemi (un migliaio di conoscenti).

*“Voglio dire che questi post non sono stati condivisi da nessuno perché il mio profilo è chiuso e nessuno può condividere. Quindi possono essere presi, ma non condivisi. Hanno ricevuto pochissimi ‘mi piace’ o ‘like’, come si dice nel linguaggio informatico, a riprova del fatto che non erano né fatti né hanno ottenuto una sorta di riconoscimento pubblico, non sono stati commentati, non si è aperto un dibattito”*, ha precisato il candidato all'audizione del 14.5.24.

Il dott. Mignemi, pur premettendo di aver avviato *“un percorso di analisi critica del linguaggio”*, ha recisamente escluso che l'attività di libera espressione del pensiero sul *social network* ne abbia compromesso indipendenza, autonomia e credibilità.

*“Io credo che nei post sui quali mi avete invitato a soffermarmi queste esternazioni, magari in parte inopportune, per come ho già detto e per come sono state espresse da altri, e ho mancato nella valutazione di questa inopportunità, non hanno mai messo in discussione però il limite dell'equilibrio e del bilanciamento dei valori, della mia credibilità e della credibilità del magistrato che ho rappresentato. Questi post in questione non consentono di desumere assolutamente idee preconcepite, riserve mentali, condizionamenti rispetto a particolari controversie, che sono state o possono essere sottoposte all'esame del sottoscritto; non sono legati a fatti verificabili, accaduti sotto la mia giurisdizione, né hanno potuto mai ingenerare dubbi sull'imparzialità del sottoscritto. Nessuna mia convinzione personale ha mai inficiato il rigore, la completezza, l'adeguata ponderazione, spesso collegiale, quasi sempre collegiale, devo dire, dal 2003 a questa parte, e anche prima del 2003, quando facevo parte della magistratura requirente, ho fatto per otto anni parte della Direzione Distrettuale Antimafia; tutte le valutazioni di richieste di misure cautelari, parlo dei procedimenti più rilevanti, erano a firma congiunta e venivano fuori da dibattiti nei quali si cesellava la valutazione della gravità dell'indizio. Adeguata ponderazione nello studio dei casi, alcuni di rilevanza nazionale. A riprova di ciò sono orgoglioso fino adesso di affermare che non ho avuto alcun problema tecnico, alcun esposto, alcun rilievo da parte dei capi degli uffici con i quali*

*ho lavorato, alcuni oggi ai vertici della magistratura, anche romana, che hanno attestato profonda stima nei miei confronti, dandomi delicati incarichi e deleghe”.*

A dimostrazione dell’assoluta correttezza del proprio operato giurisdizionale, il candidato ha riferito di essersi addirittura astenuto in un processo dinanzi alla Corte d’Appello di Catania per un *like* a un *post* di un’associazione poi costituitasi parte civile. *“Nel momento in cui, in un processo che si svolgeva 13 anni fa di fronte alla Corte d’Appello di Catania, mi accorsi di avere messo un like, quando ancora non sapevo che quell’associazione sarebbe stata parte civile in un processo, che poi mi è capitato e che sarebbe potuto non capitarmi mai, quando mi accorsi che avevo messo un like ad un post che aveva messo questa associazione, che non riguardava il processo che stavamo trattando, ma tutt’altra tematica, per evitare che si potesse anche lontanamente pensare che ci poteva essere un minimo di contatto, ho fatto direttamente un passo indietro attraverso un’astensione”.*

Tali essendo le emergenze dell’integrazione istruttoria, non è in alcun modo predicabile un concreto offuscamento dei requisiti di legge – quali *“imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali [...] esplicitamente valutate ai fini del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi”* (così l’**art. 1 T.U.**) – ossia indipendenza (che *“consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione”*, secondo la circolare n. 20691 in data 8.10.07), imparzialità (intesa come *“esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo rispetto alle parti”*) ed equilibrio (che *“consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati”*) del magistrato.

Non risulta, in primo luogo, alcuna connessione tra le esternazioni del candidato e l’esercizio della giurisdizione.

Deve, inoltre, evidenziarsi che la pubblicazione dei *post* – attinenti peraltro a tematiche di interesse pubblico, che attualmente animano il dibattito tra i consociati – è avvenuta su profilo *Facebook* ad accesso limitato (dunque con elevato livello di *privacy*) e che la diffusione degli stessi è dipesa esclusivamente da una violazione delle regole della comunità virtuale, non già da un desiderio di visibilità del dott. Mignemi.

Occorre, infine, rammentare che il candidato ha dimostrato di saper attuare adeguate contromisure in ipotesi di potenziale conflitto tra legittimo esercizio della libertà di espressione e svolgimento della funzione.

Tanto, in definitiva, soppesce qualsivoglia perplessità in ordine alla figura del magistrato.

### 3.2 Parametro delle attitudini

Eccellente risulta il **profilo attitudinale**.

Quanto all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, il dott. Mignemi – come da biografia professionale – ha svolto l'intera carriera nel settore penale (in funzioni sia giudicanti che requirenti) in via sostanzialmente esclusiva (con la breve parentesi dei due anni di servizio presso il Tribunale per i minorenni in funzioni promiscue), per complessivi **32 anni e 10 mesi** all'odierna vacanza.

Ha trattato tutte le materie del settore penale, anche in funzioni requirenti (peraltro componendo la D.D.A. di Catania per oltre 8 anni).

Ha esercitato le funzioni nel settore d'interesse in primo e secondo grado, quale giudice del dibattimento, GIP/GUP, giudice del riesame, magistrato di Sorveglianza. Vanta altresì esperienze presso la Corte di Assise e cospicua sperimentazione di presidenze collegiali in tutti e tre gli Uffici presso cui ha svolto funzioni giudicanti.

In definitiva, emerge la figura di un magistrato con un profilo professionale di rara completezza. È stato relatore e presidente di collegio in processi di rilevante complessità, sia per numero d'imputati che per fattispecie concrete loro ascritte (oltre che per questioni giuridiche poste). I principali procedimenti trattati in primo e in secondo grado sono evidenziati nel parere attitudinale specifico e nell'autorelazione in atti, cui senz'altro si rinvia.

Con riferimento all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.**, il candidato è titolare di consistente percorso nel gravame quale consigliere presso la Corte d'Appello di Catania per complessivi **14 anni e 7 mesi** (oltre alle applicazioni alla Procura Generale di Caltanissetta tra il 1989 e il 1991), interamente spesi nel settore penale, con ripetute presidenze collegiali (anche in Corte di Assise d'Appello, in due procedimenti).

Assegnato alla Seconda Sezione Penale sino al 14.2.12 e, poi, alla Prima Sezione Penale, l'esperienza presso diverse articolazioni ha consentito al candidato di trattare in appello una notevole pluralità di fattispecie criminose. Presso la Prima Sezione della Corte, il dott. Mignemi si è occupato anche di M.A.E. e, su delega del Presidente di Sezione, ha trattato le udienze presidenziali di convalida dell'arresto e quelle di trattazione.

Nel parere attitudinale specifico sono evidenziate le ottime capacità organizzative dell'aspirante, che gli hanno consentito di collocarsi al vertice della produttività sezionale, nonostante le incombenze di presidente di collegio e le deleghe ricevute dal Presidente della Prima Sezione in materia di provvedimenti speciali.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**, sovviene innanzitutto lo svolgimento di funzioni semidirettive quale Presidente di Sezione presso il Tribunale di Catania da **4 anni e 5 mesi** alla vacanza.

Dal 18.9.17 al 31.12.19, il candidato ha presieduto la Quinta Sezione Penale (riesame). Dall'1.1.20 presiede la Prima Corte di Assise. Presiede stabilmente i collegi oltre a svolgere tutte le funzioni organizzative e di coordinamento proprie dell'incarico. Il parere attitudinale specifico segnala il continuo e proficuo rapporto di collaborazione mantenuto con le cancellerie delle due Sezioni. Come da autorelazione, inoltre, nessuna delle due articolazioni nel tempo presiedute dal candidato ha registrato ritardi nel deposito dei provvedimenti. Da evidenziare anche l'elevato numero di conferme in sede di legittimità dei provvedimenti adottati.

Quale Presidente della Quinta Sezione Penale, ha regolarmente presieduto un'udienza settimanale del riesame e due/tre udienze mensili per gli appelli. Ha adottato diversi provvedimenti organizzativi, avanzando proposte di variazioni tabellari (poi accolte) per migliorare lo svolgimento dell'attività di udienza, incrementare il numero dei procedimenti di appello in trattazione e favorire la contrazione dei tempi di definizione degli stessi, diminuire il numero degli appelli iscritti negli anni 2018 e 2019 ancora pendenti. Al riguardo, le misure organizzative adottate includono la previsione di due udienze settimanali per il riesame e una specifica udienza settimanale per gli appelli, disponendo la trattazione di circa 20/25 appelli per udienza. Ha altresì assicurato il rispetto dei termini di legge per l'emissione dei provvedimenti e il deposito delle motivazioni. Inoltre, ha redatto le relazioni sezionali per l'inaugurazione degli anni giudiziari 2018/2020, ha regolarmente convocato e presieduto le riunioni con i colleghi e ha redatto il progetto per la costituzione dell'Ufficio per il processo della Quinta Sezione Penale.

In veste di Presidente della Prima Corte di Assise, ha conseguito la riduzione delle pendenze di quasi la metà (da n. 14 processi pendenti al 31.12.19 a n. 8 processi pendenti al 10.6.21). Ha adottato provvedimenti organizzativi per far fronte alle difficoltà legate all'emergenza pandemica, in modo di garantire la regolare trattazione e definizione dei processi con imputati detenuti a fronte dei rinvii *ex lege*. Ha disposto la celebrazione di due udienze ordinarie settimanali (escluse quelle straordinarie), con la trattazione anche di due/tre processi per udienza (procedimenti per lo più di notevole complessità e delicatezza, attesa la competenza per materia della Corte di Assise). Inoltre, ha redatto il programma di gestione per l'anno 2021, la relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 e il progetto tabellare per il triennio 2020/22.

Al candidato, nella qualità di Presidente di Sezione, sono state conferiti ulteriori e rilevanti incarichi di collaborazione con la Dirigenza: è stato delegato alla redazione delle tabelle feriali per il settore penale per gli anni 2018/2022; dal 2017 è “magistrato addetto alla salute e sicurezza dei lavoratori”; dal 22.3.21 è delegato a presiedere la Commissione sulla dismissione dei beni non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche; è stato delegato a partecipare a numerosi incontri con rappresentanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Catania per la predisposizione di diversi protocolli d’intesa sulle modalità di svolgimento dell’attività giudiziaria durante il periodo dell’emergenza pandemica.

Il dott. Mignemi vanta pregnanti collaborazioni anche presso gli altri Uffici ove ha prestato servizio prima del conferimento dell’incarico semidirettivo in atto.

Presso la Corte d’Appello di Catania ha svolto funzioni vicarie di Presidente di Sezione. In qualità di consigliere anziano ha, inoltre, collaborato all’organizzazione dell’attività interna della Sezione (preparazione dei calendari di udienza, fissazione dei processi, suddivisione degli affari, redazione dei programmi di gestione). Ha ricevuto delega dal Presidente della Prima Sezione Penale per le udienze presidenziali di convalida dell’arresto e quelle di trattazione in materia di M.A.E.

Nel periodo di servizio presso il Tribunale per i minorenni di Catania, infine, è stato delegato dal Presidente del Tribunale al coordinamento dell’Ufficio GIP/GUP. In merito, il candidato riferisce di aver conseguito il dimezzamento delle pendenze disponendo la celebrazione di tre udienze preliminari settimanali.

Venendo agli **indicatori generali**, sovengono i progressi civilistici presso il Tribunale per i minorenni (**art. 8 T.U.**).

Il candidato è stato, poi, componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Catania (2001/2003 e 2016/2020) nonché Presidente della locale Commissione flussi per il secondo quadriennio (**art. 11 T.U.**).

#### **4. La comparazione con gli altri candidati**

L’**art. 25 T.U.** fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia di proporre all’Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'**art. 26** del medesimo Testo Unico. La disposizione prevede si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, d.lgs. n. 160/06.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori (**art. 26, comma 2**). Nell'ambito di tale valutazione, tuttavia, la norma puntualizza che "*speciale rilievo*" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di Ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie d'incarico.

L'**art. 27 T.U.**, sui criteri di valutazione per Uffici semidirettivi – giudicanti e requirenti – di primo e secondo grado, prevede che, a tal fine, abbiano "*speciale rilievo*", in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli artt. 15 (indicatori specifici per gli Uffici semidirettivi di primo grado) e 16 (indicatori specifici per gli Uffici semidirettivi di secondo grado, summenzionati) e, tra questi, per i soli Uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.

Operato tale inquadramento giuridico, deve rilevarsi che il brillante percorso professionale sin qui maturato dal **dott. Mignemi** evidenzia un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di assoluto spessore, ma anche spiccate e comprovate attitudini organizzative, che lo rendono il candidato certamente più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso.

Tanto premesso in termini generali, e passando alle singole comparazioni, in via preliminare va osservato come oggetto di valutazione sia l'intero percorso professionale dei candidati, desumibile dal fascicolo personale e dalla documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale.

Di seguito saranno indicate le esperienze più significative degli stessi, alla luce degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel Testo Unico, unicamente ai fini di stretta comparazione, premettendosi sin da ora che tutti gli aspiranti vantano un profilo di merito di ottimo livello sicché, in relazione a tale parametro, non può che assumersi un giudizio di equivalenza.

#### **4.1 Il dott. Mignemi prevale, innanzitutto, sulla dott.ssa Stefania SCARLATA**

*Nominata con D.M. 8.3.90, la candidata è stata dal 13.5.91 giudice presso il Tribunale di Siracusa; dal 28.9.15 è consigliere presso la Corte d'Appello di Catania.*

La dott.ssa Scarlata è titolare di significativo **percorso professionale** in funzioni giudicanti di primo e secondo grado.

Dal 13.5.91 al 27.9.15 è stata giudice presso il Tribunale di Siracusa, in funzioni unicamente penali, destinata al settore dibattimentale, GIP/GUP, misure di prevenzione, riesame e Corte d'Assise.

Dal 28.9.15 è consigliere presso la Corte d'Appello di Catania, assegnata alla Prima Sezione della Corte d'Assise d'Appello.

Notevole il **profilo attitudinale**.

Con riferimento all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, la dott.ssa Scarlata ha svolto funzioni nel settore d'interesse, nel doppio grado di merito, per complessivi **30 anni e 9 mesi** alla vacanza, maturando trasversali competenze (in ogni declinazione della funzione di primo grado), con solida sperimentazione di presidenze collegiali (anche in appello). Risulta, in particolare, la trattazione di complessi procedimenti di criminalità organizzata di stampo mafioso e per reati associativi *ex art. 74, d.P.R. n. 309/90* (come da autorelazione).

In ordine all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.**, la candidata esercita le funzioni di consigliere presso la Corte d'Appello di Catania (Corte d'Assise d'Appello) dal 28.9.15 e, quindi, da **6 anni e 5 mesi** avuto riguardo alla vacanza. Ivi si occupa di gravosi processi per delitti di associazione di stampo mafioso, omicidio volontario o preterintenzionale, anche commessi nell'ambito della criminalità organizzata, associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tratta di persone e riduzione in schiavitù.

In ordine all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**, sovviene innanzitutto il coordinamento dell'Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Siracusa per complessivi due anni (dal 6.10.94 per circa un anno e, nuovamente, dal 13.10.14 al 27.9.15). Nella veste – come da rapporto informativo del Dirigente – la dott.ssa Scarlata ha curato la complessa gestione dell'Ufficio, anche sotto il profilo della vigilanza del personale amministrativo. In particolare, ha adottato diversi provvedimenti organizzativi per lo smaltimento dell'arretrato, dovuto al sottodimensionamento dell'articolazione, elaborando a tal fine talune proposte di variazione tabellare, anche di particolare complessità, che hanno trovato accoglimento da parte del Presidente del Tribunale.

Soccorrono rilevanti collaborazioni anche in secondo grado, a far tempo dal dicembre 2015. Si rammenta l'istituzione di uno scadenario delle misure cautelari (condiviso in tempo

reale con la cancelleria) nonché la convocazione delle periodiche riunioni dei colleghi, come da circolari vigenti.

Presso la Corte d'Assise d'Appello la candidata ha, inoltre, elaborato una significativa proposta di variazione tabellare – poi adottata con decreto presidenziale in data 15.11.18 – sui supplenti delle due Sezioni. La proposta prevedeva l'individuazione dei supplenti non più in magistrati delle Sezioni penali ordinarie ma, reciprocamente, nei magistrati dell'altra Sezione di Corte di Assise d'Appello, così ottenendo una più proficua organizzazione del lavoro, sia sotto il profilo della semplificazione delle connesse attività di attivazione delle supplenze sia con riferimento alle Sezioni penali ordinarie (che ora vedono un utilizzo soltanto residuale dei loro magistrati quali supplenti).

La candidata ha, altresì, supportato attivamente la Presidente della Terza Sezione Penale nonché Presidente f.f. della Prima Sezione della Corte d'Assise (ove presta servizio) nell'organizzazione dell'Ufficio per il processo. Nel rapporto informativo, la Dirigente evidenzia che la dott.ssa Scarlata *“ha svolto in proposito ampia attività di collaborazione sia con l'allora Presidente titolare della Prima Sezione della Corte di Assise di appello, dott. Rosario Cuteri, sia con la scrivente, dimostrando grande interesse al buon andamento dell'Ufficio, segnalando criticità, dando il proprio contributo all'adozione di soluzioni e offrendo la propria disponibilità in relazione alle varie necessità di volta in volta presentatesi. Ha sempre mantenuto corretti rapporti con il personale di cancelleria ed il Foro”*.

Non risultano esperienze autonomamente valutabili alla stregua di **indicatori generali**.

Ciò premesso, a fronte di un positivo profilo della dott.ssa SCARLATA, una valutazione integrata degli indicatori attitudinali – che a seguire verranno analiticamente comparati, senza tuttavia ripetere quanto già ampiamente esposto circa la consistente attività svolta e i notevoli risultati conseguiti (se non nei limiti in cui sia funzionale alla ponderazione) – porta alla prevalenza del dott. MIGNEMI.

Si ravvisa sostanziale equipollenza in relazione all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, avendo ambo i candidati maturato percorsi ultratrentennali nella giurisdizione penale, arricchiti da significative presidenze collegiali.

Di contro, netta prevalenza del dott. Mignemi restituisce l'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.**, in considerazione dell'estensione del trascorso suo di secondo grado (pari a 14 anni e 7 mesi), con scarto di oltre 8 anni rispetto all'alternativa biografia della dott.ssa Scarlata (6 anni e 5 mesi), che assume dirimente valenza selettiva.

E, così, l'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**, in ragione del differenziale esercizio di funzioni semidirettive che il solo dott. Mignemi annovera – con i brillanti risultati già in rassegna – a suffragio di un sicuro giudizio prognostico di maggiore attitudine dirigenziale (apprezzato nell'attualità), a fronte di convergenti esperienze di collaborazione gestionale in Uffici di primo e secondo grado (nel coordinamento dell'Ufficio GIP/GUP e nel costante e multiforme supporto alla Dirigenza).

La disamina degli **indicatori generali** corrobora la prevalenza accordata al candidato proposto, attesi i trascorsi ordinamentali che ne completano il *curriculum*.

Peraltro, quand'anche si postulasse un'equivalenza in termini attitudinali (non creduta, per i superiori argomenti), comunque prevarrebbe il dott. Mignemi, in virtù del residuale criterio della maggior anzianità maturata nel ruolo della magistratura (*ex art. 24, comma 3, T.U.*).

#### **4.2 Recessivo è, del pari, il profilo della dott.ssa Tiziana CARRUBBA, destinataria di altra proposta di Commissione**

*Nominata con D.M. 23.6.93, la candidata è stata dall'11.10.94 sostituito procuratore della Repubblica presso la Pretura di Catania; dall'1.9.97 giudice presso il Tribunale di Siracusa; dal 14.2.11 consigliere presso la Corte d'Appello di Catania; dal 18.9.17 è Presidente di Sezione presso il Tribunale di Siracusa.*

La dott.ssa Carrubba è titolare di significativo **percorso professionale** in funzioni sia giudicanti (in primo e secondo grado) che requirenti.

Dall'11.10.94 al 31.8.97 è stata sostituito procuratore della Repubblica presso la Pretura di Catania, destinata al Gruppo "alimenti" (oltre alla trattazione di quota generica).

Tramutata alle funzioni giudicanti, dall'1.9.97 al 13.2.11 è stata giudice presso il Tribunale di Siracusa, settore penale (inizialmente coassegnata alla Sezione Civile quale componente del collegio in materia di lavoro), svolgendo dapprima funzioni dibattimentali (monocratiche e collegiali, con sperimentazione di presidenze collegiali) e, poi (dal 12.10.04), GIP/GUP. Ivi risulta essersi occupata anche di esecuzione penale e misure di prevenzione.

Dal 14.2.11 al 17.9.17 è stata consigliere presso la Corte d'Appello di Catania, destinata d'ufficio alla Prima Sezione Penale e poi (16.9.13) assegnata alla Terza Sezione Penale.

Dal 18.9.17 è Presidente di Sezione presso il Tribunale di Siracusa (Corte d'Assise e Sezione GIP/GUP).

Notevole il **profilo attitudinale**.

Con riferimento all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, la dott.ssa Carrubba ha svolto funzioni nel settore d'interesse – sia giudicanti (in entrambi i gradi di

merito) che requirenti – per complessivi **27 anni e 4 mesi** alla vacanza, maturando trasversali competenze nelle varie declinazioni giurisdizionali (dibattimento, GIP/GUP, esecuzione penale, misure di prevenzione e, da ultimo, Corte d’Assise).

La candidata rammenta in autorelazione complessi procedimenti di criminalità economica e organizzata, in tema di stupefacenti, omicidio, violenze sessuali.

In ordine all’indicatore specifico di cui all’**art. 16, lett. b), T.U.**, è stata consigliere presso la Corte d’Appello di Catania dal 14.2.11 al 17.9.17 e, dunque, per **6 anni e 7 mesi**.

Presso la Prima Sezione Penale si è occupata in particolare di M.A.E., confische di prevenzione e numerosi processi di criminalità organizzata. Alla Terza Sezione Penale ha trattato procedimenti per reati in materia di criminalità organizzata, stupefacenti, colpa professionale e reati sessuali, di revisione e per ingiusta detenzione. Ha anche stabilmente presieduto il collegio.

In relazione all’indicatore specifico di cui all’**art. 16, lett. c), T.U.**, sovviene innanzitutto l’attuale incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Siracusa a far tempo dal 18.9.17 (**4 anni e 5 mesi** alla vacanza).

In tale veste, la dott.ssa Carrubba presiede la locale Corte di Assise e coordina l’Ufficio GIP/GUP (incluso il relativo Ufficio per il processo). In particolare, ha redatto la relazione sull’andamento della giustizia (anni 2018/2020); ha svolto attività di vigilanza sui servizi di cancelleria (segnalando al Presidente del Tribunale le difficoltà in cui versa la cancelleria della Corte di Assise che, in numero di personale ridottissimo, funge anche da cancelleria del Tribunale del Riesame e delle misure di prevenzione e svolge l’attività di assistenza all’udienza preliminare e camerale per le funzioni di GIP/GUP del Presidente di Sezione); ha provveduto all’aggiornamento biennale delle liste generali dei giudici popolari ai sensi della l.n. 287/51; si è occupata dell’attività di estrazione dei giudici popolari che, da ultimo, avviene attraverso sistema telematico; presiede l’udienza di giuramento dei giudici popolari estratti per ciascuna sessione (all’atto di insediamento, la dott.ssa Carrubba organizza una breve riunione, allo scopo di rendere edotti i nuovi giurati dei loro doveri e illustrare l’attività della Corte di Assise e i principali istituti processuali). In autorelazione si menzionano anche taluni protocolli organizzativi conclusi – quale delegata del Dirigente (unitamente al Presidente della Sezione Penale) – con la locale Avvocatura e il Procuratore della Repubblica, per far fronte all’emergenza sanitaria (il riferimento è ai protocolli in materia di istanze a mezzo pec, trasmissione e deposito dei provvedimenti penali, celebrazione di udienze da remoto). La dott.ssa Carrubba ha, inoltre, predisposto: le segnalazioni di variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale di Siracusa riguardanti la Sezione GIP/GUP, previo confronto con

i magistrati addetti (integralmente recepite dalla Dirigenza); la relazione di Sezione per la formazione delle tabelle organizzative dell'Ufficio; i rapporti sulla professionalità dei magistrati assegnati alla Corte di Assise e alla Sezione GIP/GUP ai fini della valutazione quadriennale.

Ha adottato criteri di gestione dei processi pendenti presso la Corte di Assise improntati all'attenta calendarizzazione delle udienze e delle attività istruttorie, al fine di ridurre le richieste di rinvio e consentire alle parti di citare per tempo i testimoni. L'udienza preliminare e l'udienza camerale per la trattazione delle opposizioni alle archiviazioni sono gestite attraverso la predisposizione di fasce orarie preventivamente comunicate al Consiglio dell'Ordine. Le scadenze delle misure cautelari sono monitorate, oltre che attraverso l'annotazione sui fascicoli cartacei, attraverso uno scadenziario informatico condiviso tra tutti i magistrati della Sezione GIP/GUP. È stata istituita una cartella informatica per veicolare agevolmente e tempestivamente sopravvenienze legislative e giurisprudenziali ritenute significative in vista delle riunioni periodiche. La candidata ha promosso la costituzione dell'Ufficio per il processo presso la Sezione GIP/GUP, redigendo la relativa proposta di istituzione, con l'inserimento di tirocinanti, un GOP e i due cancellieri più anziani.

Rammenta la candidata in autorelazione che, nel corso del quadriennio, a causa dei continui trasferimenti e delle assenze di giudici per maternità, la Corte di Assise ha operato in condizioni di grave instabilità. Ciononostante, ha conseguito il notevole abbattimento delle pendenze di oltre due terzi (come da rapporto informativo).

Da ultimo, ai fini dell'indicatore specifico in esame, rileva la precedente esperienza di coordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace allorquando giudice presso il Tribunale di Siracusa.

Venendo agli **indicatori generali**, soccorre la parallela sperimentazione di funzioni lavoristiche (**art. 8 T.U.**).

Ciò premesso, a fronte di un positivo profilo della dott.ssa CARRUBBA, una valutazione integrata degli indicatori attitudinali – che a seguire verranno analiticamente comparati, senza tuttavia ripetere quanto già ampiamente esposto circa la consistente attività svolta e i notevoli risultati conseguiti (se non nei limiti in cui sia funzionale alla ponderazione) – porta alla prevalenza del dott. MIGNEMI.

Innanzitutto in relazione all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.** registrandosi tra i due (brillanti) percorsi nella giurisdizione penale uno scarto temporale di oltre un lustro (in favore del candidato proposto), che assume dirimente valenza selettiva ai sensi

dell'**art. 27 T.U.**, ove – per gli Uffici giudicanti – s'attribuisce rilievo alla maggior durata di esercizio delle funzioni nel settore in cui si colloca il posto a concorso.

Netta prevalenza del dott. Mignemi restituisce, del pari, l'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.**, per significativo disallineamento temporale tra i due tragitti di secondo grado (14 anni e 7 mesi contro 6 anni e 7 mesi).

E, così, l'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**, giacché – a fronte della comune sperimentazione di incarichi gestionali di primo grado (da ultimo nel ruolo semidirettivo che entrambi vantano) – si ravvisano nella biografia professionale del candidato proposto complementari (e significative) collaborazioni gestionali anche nel gravame (come sopra), che ne completano il profilo in aderenza alle esigenze funzionali sottese alla presente procedura (**art. 25 T.U.**).

L'apprezzamento degli **indicatori generali** corrobora la prevalenza accordata al candidato proposto, attesi i trascorsi ordinamentali che ne impreziosiscono il *curriculum*.

Peraltro, quand'anche si predicasse un'equivalenza in termini attitudinali (non creduta, per i superiori argomenti), comunque prevarrebbe il dott. Mignemi, in virtù del residuale criterio della maggior anzianità maturata nel ruolo della magistratura (*ex art. 24, comma 3, T.U.*).

Tanto premesso,

#### DELIBERA

la nomina a **Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Catania, settore penale**, a sua domanda, del **dott. Sebastiano MIGNEMI**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Catania, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Proposta B – in favore della dott.ssa Tiziana CARRUBBA (votante il consigliere Bianchini – astenuto il consigliere Mazzola). Relatore: cons. BIANCHINI

*Conferimento dell'Ufficio semidirettivo di*

*Presidente di sezione presso la Corte d'appello di CATANIA – settore penale*

*(magistrato uscente dott. Rosario Cuteri, vacanza del 18.2.2022)*

*Relatore Cons. Bianchini*

**1. Premessa.**

Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

**Sebastiano MIGNEMI**, Vincenzo Antonio PIANEBIANCO, **Stefania SCARLATA**, Riccardo PIVETTI, **Tiziana CARRUBBA**, Francesca CERCONE, Alessandro CENTONZE.

Si rileva, preliminarmente, che:

- il dott. Riccardo PIVETTI è stato destinato ad altro incarico semidirettivo (art. 51 T.U.);
- il dott. Vincenzo Antonio PIANEBIANCO è stato destinato ad altro incarico direttivo (art. 51 T.U.);
- la dott.ssa Francesca CERCONE e il dott. Alessandro CENTONZE hanno revocato la domanda.

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Ciò premesso, si illustra, quindi, il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1) Il dott. Sebastiano MIGNEMI (VII valutazione di professionalità)**, nominato con D.M. 20.11.1986, è stato: dal 7.4.1989 sostituto procuratore presso il Tribunale di Caltanissetta; dal 2.4.1991 giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania; dal 17.5.1993 sostituto procuratore presso il Tribunale di Catania; dal 18.2.2003 consigliere presso la Corte di Appello di Catania; dal 18.9.2017 Presidente di Sezione presso il Tribunale di Catania (funzioni semidirettive confermate con delibera consiliare del 17.11.2022).

**2.2) La dott.ssa Stefania SCARLATA (VII valutazione di professionalità)**, nominata con D.M. 8.3.1990, è stata: dal 13.5.1991 giudice presso il Tribunale di Siracusa; dal 28.9.2015 consigliere presso la Corte di Appello di Catania.

**2.3)** La dott.ssa **Tiziana CARRUBBA** (*VII valutazione di professionalità*), nominata con D.M. 23.6.1993, è stata: dall'11.10.1994 sostituto procuratore presso la Pretura di Catania; dall'1.9.1997 giudice presso il Tribunale di Siracusa; dal 14.2.2011 Consigliere presso la Corte di Appello di Catania; dal 18.9.2017 Presidente di Sezione del Tribunale di Siracusa (funzioni semidirettive confermate con delibera consiliare del 23.11.2022).

**3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.**

Occorre, in primo luogo, rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858.2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*), con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia d'incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da preporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Il giudizio comparativo attribuisce "*speciale rilievo*" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo

restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie, il posto a concorso è quello di **Presidente di Sezione della Corte d'appello di Catania, settore penale**. L'Ufficio in parola consta di una pianta organica costituita – oltre che dal Presidente – da 8 Presidenti di Sezione, 1 Presidente di sezione Lavoro, 41 Consiglieri, 6 Consiglieri della Sezione Lavoro, 5 Magistrati della pianta organica flessibile giudicante, 12 componenti privati della sezione minorenni e 16 Giudici ausiliari.

L'articolo 16 del T.U., riguardo agli uffici semidirettivi di secondo grado, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva:

a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;

b) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità;

c) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Tanto considerato, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, tenuto conto dell'istruttoria svolta, la dott.ssa **Tiziana CARRUBBA** risulta, senza dubbio, il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.

### **3.1 Parametro del “merito”.**

*Nominata con D.M. 23.6.1993, è stata: dall'11.10.1994 sostituto procuratore presso la Pretura di Catania; dall'1.9.1997 giudice presso il Tribunale di Siracusa; dal 14.2.2011 Consigliere presso la Corte di Appello di Catania; dal 18.9.2017 Presidente di Sezione del Tribunale di Siracusa (funzioni semidirettive confermate con delibera consiliare del 23.11.2022).*

La dott.ssa CARRUBBA, che il p.a.s. in atti descrive come “...magistrato in possesso di ottima preparazione giuridica, sempre attenta allo studio ed all'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale, dotata di altrettanto elevate capacità organizzative...”, ha iniziato la carriera, in data 11.10.1994, come sostituto procuratore presso la Pretura di Catania (assegnata al gruppo “alimenti”).

In data 1.9.1997, la medesima è passata alle funzioni giudicanti presso il Tribunale di Siracusa, con assegnazione alla Sezione penale (inizialmente anche alla Sezione civile, quale componente del Collegio del settore lavoro). In seguito all'introduzione del giudice unico di primo grado, la dott.ssa CARRUBBA ha ricoperto, dapprima in applicazione, successivamente in via definitiva, la funzione giudice del dibattimento, assumendo, pertanto, in via esclusiva, le funzioni penali. Nel periodo in esame ha altresì svolto le funzioni di presidente del Collegio.

Dal 12.10.2004 al 13.2.2011 è stata assegnata, a domanda, all'Ufficio GIP/GUP, dove ha trattato complessi procedimenti, tra i quali si segnala la misura cautelare personale emessa in seguito a fermo di indiziati di P.G., su richiesta della Procura Distrettuale di Catania, nei confronti di "*Vasques Pietro + 10*", per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. in relazione all'operazione denominata "*Game Over*". Per la rilevanza della materia e la delicatezza delle trattazioni vanno ricordati anche gli incidenti probatori relativi all'assunzione di testimonianza di soggetti minorenni vittime di reati sessuali, nonché l'incidente probatorio relativo all'assunzione della testimonianza di circa trenta soggetti extracomunitari e di alcuni indagati di reato connesso, nell'ambito del procedimento a carico di 9 indagati, avente ad oggetto il delitto di omicidio avvenuto nel corso di un trasporto in mare clandestino.

La dott.ssa CARRUBBA ha, inoltre, definito numerosi procedimenti con riti alternativi (anche per processi caratterizzati dalla complessità, in ragione delle novità delle questioni affrontate, come precisato in autorelazione).

In data 14.2.2011, la dott.ssa CARRUBBA ha assunto le funzioni di Consigliere presso la Corte di Appello di Catania. È stata assegnata d'ufficio alla I sezione penale e, successivamente, dal 16.9.2013, a domanda, alla III sezione penale ove ha preso parte alle udienze secondo le disposizioni tabellari. Presso la prima Sezione penale della menzionata Corte di Appello, la dott.ssa CARRUBBA ha partecipato alle udienze, secondo i criteri tabellari, provvedendo alla stesura di numerosi provvedimenti. Si è occupata, tra l'altro, di numerosi processi aventi ad oggetto reati di criminalità organizzata. Presso la terza Sezione, la candidata proposta, ha preso parte alle udienze secondo le disposizioni tabellari, presiedendo il collegio per un'udienza fissa settimanale. Sono stati oggetto di trattazione, nel periodo di riferimento, numerosi processi relativi alle materie di competenza della sezione, tra cui si segnalano reati in materia di criminalità organizzata, in materia di stupefacenti, contro la persona (con particolare riguardo ai reati sessuali e al settore della colpa professionale), procedimenti di revisione e di ingiusta detenzione. Tra i processi di maggiore rilievo e di maggiore complessità si segnala la sentenza di revisione dei processi "*Borsellino 1 e 1-bis*".

Dal 18.9.2017, la dott.ssa CARRUBBA esercita le funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Siracusa, funzioni semidirettive confermate, per il secondo quadriennio, con delibera

consigliare del 23.11.2022. Nella citata qualità di Presidente di Sezione penale, la dott.ssa CARRUBBA coordina l'Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Siracusa e presiede, altresì, la Corte di Assise. In ordine al lavoro giudiziario svolto (anche) in qualità di Presidente della Corte di Assise, la dott.ssa CARRUBBA ha trattato e definito numerosi processi. Va segnalato, in particolare, che l'intera materia dei reati di competenza della Corte di Assise, trattata dalla candidata, ha presentato profili di elevata complessità in ragione della gravità delle medesime fattispecie di reato e del notevole numero di processi con imputati in stato di custodia cautelare. Alla criminalità relativa ai delitti cd. “*di sangue*” si sono d'altra parte aggiunti, sempre con riferimento alla competenza della Corte di Assise presso l'Ufficio di Siracusa, numerosi processi per delitti di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina e alla tratta di persone (fenomeno, quest'ultimo, legato sia allo sfruttamento della prostituzione sia allo sfruttamento lavorativo).

### **3.2 Parametro delle “attitudini”.**

Particolarmente elevato risulta il parametro attitudinale riconducibile alla dott.ssa CARRUBBA, che possiede, in particolare, tutti gli indicatori specifici di cui all'art. 16 T.U.

Ed invero, quanto all'indicatore di cui **all'art. 16, lett. a), T.U.**, la candidata proposta, come innanzi sinteticamente esposto, vanta una carriera interamente spesa nel settore in cui si colloca il posto da conferire, per oltre 27 anni alla data della vacanza, nel corso dei quali la medesima ha peraltro esercitato sia le funzioni requirenti sia le funzioni giudicanti, queste ultime altresì sia in primo grado sia in appello. Con riferimento alle funzioni giudicanti, la dott.ssa CARRUBBA ha, d'altra parte, esercitato sia le funzioni dibattimentali, monocratiche e collegiali (queste ultime, come detto, anche come presidente di collegio e in Corte di Assise), sia le funzioni Gip/Gup. Sia presso il Tribunale di Siracusa che presso la Corte di Appello di Catania si è occupata di complessi procedimenti, come già innanzi ricordato.

Quanto all'indicatore di cui **all'art. 16, lett. b), T.U.**, la candidata proposta vanta, nel settore penale, l'esperienza presso la Corte di Appello di Catania, innanzi richiamata, dal 14.2.2011 al 17.9.2017, per un periodo complessivo di oltre 6 anni. Anche presso tale ultimo Ufficio la candidata proposta ha ottenuto, come detto, ottimi risultati sia quantitativi che qualitativi. Vanta, in secondo grado, la stabile presidenza dei collegi.

Quanto all'indicatore di cui **all'art. 16, lett. c), T.U.**, la dott.ssa CARRUBBA è, come anticipato, Presidente di Sezione presso il Tribunale di Siracusa dal 18.9.2017 e, quindi, per oltre 4 anni alla data della vacanza (coordina in tale qualità, come detto, l'Ufficio GIP/GUP e presiede la Corte di Assise). Le funzioni semidirettive in parola sono state oggetto di conferma da parte del Consiglio al termine del primo quadriennio.

Nella citata qualità di Presidente di Sezione, la candidata in valutazione ha, tra l'altro, redatto la relazione sull'andamento della giustizia ed ha svolto attività di vigilanza sui servizi di Cancelleria (segnalando, più volte, al Presidente del Tribunale le difficoltà della Cancelleria della Corte di Assise che, in numero di personale ridottissimo, funge anche da Cancelleria del Tribunale del Riesame e delle misure di prevenzione, oltre all'attività di assistenza all'udienza preliminare e camerale per le funzioni di GIP/GUP del presidente di Sezione). Ha provveduto all'aggiornamento biennale delle liste generali dei giudici popolari previsto dalla legge n. 287/1951; si è occupata dell'attività di estrazione dei giudici popolari che, da ultimo, avviene attraverso sistema telematico; ha presieduto l'udienza di giuramento dei giudici popolari estratti per ciascuna sessione (all'atto di insediamento delle sessioni, la dott.ssa CARRUBBA organizza una breve riunione, onde rendere edotti i nuovi giurati dei loro doveri – con particolare riferimento alla puntualità per le udienze, all'obbligo di riservatezza della Camera di Consiglio – ed illustrare l'attività della Corte di Assise ed i principali istituti processuali).

La dott.ssa CARRUBBA ha, inoltre, elaborato la proposta di istituzione dell'ufficio per il processo presso la Sezione Gip/Gup (che, come detto, coordina), struttura che, sebbene con un ristretto numero di componenti, ha prodotto fruttuosi risultati nello smaltimento dell'arretrato.

Nel periodo di esercizio delle funzioni semidirettive, l'autorelazione in atti segnala anche la conclusione di taluni “*protocolli organizzativi*” con l'avvocatura e il Dirigente della locale Procura (il riferimento è al protocollo in materia di istanze a mezzo pec, al protocollo in materia di trasmissione e deposito dei provvedimenti penali da remoto, al protocollo per la celebrazione da remoto di talune udienze).

La dott.ssa CARRUBBA ha, inoltre, nella qualità ora in esame di Presidente di sezione, predisposto:

- le segnalazioni di variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale di Siracusa riguardanti la sezione Gip/Gup (variazioni poi adottate dai Dirigenti);
- la relazione, relativa alla medesima Sezione, per la formazione delle tabelle organizzative del Tribunale;
- talune proposte di variazione tabellare, previo confronto con i magistrati in servizio presso la sezione Gip/Gup;
- plurimi provvedimenti organizzativi, anche nella qualità di Presidente f.f. La dott.ssa CARRUBBA ha, d'altra parte, coordinato, in precedenza, presso il Tribunale di Siracusa, i Giudici di Pace.

Quanto agli “*indicatori generali*”, la dott.ssa CARRUBBA vanta esperienze giudiziarie anche nel settore del lavoro (*art. 8 T.U.*), oltre a plurime esperienze in ambito formativo (*art. 12 T.U.*).

#### **4. La comparazione con gli altri candidati.**

L'art. 25 T.U. fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia di proporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo, per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Ciò premesso, deve rilevarsi che l'ottimo percorso professionale sin qui maturato dalla **dott.ssa CARRUBBA** evidenzia un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di assoluto spessore, ma anche spiccate e comprovate attitudini organizzative e direttive, che la rendono la candidata certamente più idonea, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso, sulla base di una complessiva ed unitaria valutazione dei diversi indicatori, generali e specifici, previsti dal T.U. ed applicabili alla procedura in esame.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del nuovo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 d.lgs. 160/2006. Nell'ambito di tale valutazione, tuttavia, la norma puntualizza che "*speciale rilievo*" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

Come anticipato in premessa, l'ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di **Presidente di Sezione della Corte d'appello di Catania, settore penale**. In relazione a detta tipologia di Ufficio, l'art. 27 T.U. prevede che hanno speciale rilievo, in posizione pari ordinata, gli indicatori di cui all'art. 16 lett. a)-b)-c), e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.

La preferenza accordata alla dott.ssa CARRUBBA, nel caso di specie, trova ragione, in primo luogo, nella valutazione dell'ampia, variegata e completa esperienza maturata dal magistrato nel settore penale (dove ha svolto, come detto, le funzioni giudiziarie per oltre 27 anni), in secondo luogo, nella considerazione del proficuo esercizio della giurisdizione, da parte della stessa, (anche) in Corte di Appello e, in terzo ed ultimo luogo, nella considerazione del perdurante e proficuo esercizio delle dette funzioni semidirettive, quale Presidente di Sezione Penale del Tribunale di Siracusa.

D'altra parte, durante il percorso professionale fin qui svolto, la dott.ssa CARRUBBA ha maturato una vastissima esperienza nel settore in cui si colloca il posto da conferire, come pubblico ministero, GIP/GUP, giudice del dibattimento – altresì componente della Corte di Assise – avendo inoltre la stessa candidata proposta, anche prima delle attuali funzioni semidirettive, assunto la presidenza dei collegi penali.

La dott.ssa CARRUBBA ha del resto ottenuto in carriera sempre valutazioni lusinghiere, anche con chiaro richiamo alle capacità organizzative.

Si procede, nei paragrafi che seguono, alle singole comparazioni con gli altri candidati, con la precisazione preliminare che la valutazione comparativa è stata effettuata prendendo in esame l'intero percorso professionale degli aspiranti, come ricostruito attraverso i rispettivi fascicoli personali e la complessiva documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, con espressa indicazione, in questa sede, delle sole esperienze più significative dei candidati – con particolare riferimento a quelle ritenute maggiormente rilevanti sul piano degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel T.U. –, qui riportate per le finalità di stretta comparazione.

**4.1)** Non prevalente risulta il profilo del dott. **Sebastiano MIGNEMI** (destinatario di altra proposta).

*Nominato con D.M. 20.11.1986, è stato: dal 7.4.1989 sostituto procuratore presso il Tribunale di Caltanissetta; dal 2.4.1991 giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania; dal 17.5.1993 sostituto procuratore presso il Tribunale di Catania; dal 18.2.2003 consigliere presso la Corte di Appello di Catania; dal 18.9.2017 Presidente di Sezione presso il Tribunale di Catania (funzioni semidirettive confermate con delibera consiliare del 17.11.2022).*

Il dott. MIGNEMI ha iniziato la carriera in data 7.4.1989 svolgendo le funzioni requirenti come sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Caltanissetta, dove ha trattato tutte le materie del settore penale. Dal 2.4.1991, il candidato in parola ha esercitato le funzioni di giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania, trattando tutte le materie, sia del settore penale (compresa la competenza GIP/GUP e la materia della sorveglianza), sia del settore civile. Dal 17.5.1993 è tornato alle funzioni requirenti, come sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Catania, dove, oltre ad occuparsi di tutte le materie del settore penale, è stato altresì componente della DDA.

Dal 18.2.2003, il dott. MIGNEMI è stato consigliere presso la Corte di Appello di Catania assegnato al settore penale. Durante tale periodo, il medesimo ha presieduto i collegi.

Dal 18.9.2017 è Presidente di Sezione Penale presso il Tribunale di Catania, con funzioni semidirettive confermate con delibera consiliare del 17.11.2022. Nella qualità in esame, il dott.

MIGNEMI ha presieduto, in particolare, la V sezione penale e il Tribunale del Riesame. Dall'1.1.2020 presiede la prima Corte di Assise.

Quanto agli “*indicatori specifici*” e, in particolare, all'indicatore di cui all'*art. 16, lett. a), T.U.*, il dott. MIGNEMI vanta una esperienza giudiziaria, nel settore penale, della durata complessiva di oltre 32 anni alla data della vacanza, avendo lo stesso, come detto, esercitato sia funzioni requirenti sia funzioni giudicanti e svolto tali ultime funzioni anche in appello. Ha trattato tutte le materie del settore penale ed ha esercitato le funzioni requirenti (anche) presso la DDA. Come giudice penale, ha esercitato tutte le funzioni del settore (giudice del dibattimento, GIP/GUP, giudice del Riesame, magistrato di sorveglianza, Corte di Assise). I principali procedimenti trattati in primo ed in secondo grado, oltre che quale sostituto procuratore (anche presso la DDA), sono evidenziati nel p.a.s. e nell'autorelazione in atti.

Quanto all'indicatore specifico di cui all'*art. 16, lett. b), T.U.*, viene in rilievo l'esperienza del dott. MIGNEMI presso la Corte di Appello di Catania, nel settore penale, anche come presidente dei collegi, per complessivi 14 anni e 7 mesi alla data della vacanza.

Quanto all'indicatore specifico di cui all'*art. 16, lett. c), T.U.*, deve evidenziarsi l'esperienza semidirettiva, ancora in atto, di Presidente di Sezione (settore penale) presso il Tribunale di Catania, che il dott. MIGNEMI esercita da circa 4 anni e 5 mesi rispetto alla vacanza. Nella qualità in esame, il dott. MIGNEMI presiede invero il collegio del dibattimento e la prima Corte di Assise, oltre a svolgere tutte le funzioni organizzative e di coordinamento proprie dell'incarico. Riguardo, in particolare, alle deleghe di collaborazione conferite dal presidente del Tribunale al dott. MIGNEMI nella qualità di Presidente di Sezione, vanno segnalate le seguenti: -dal 2018 sino al 2022 delega per la redazione delle tabelle feriali per il settore penale per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; -dal 2017 delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; -dal 22.3.2021 delega per la presidenza della commissione sulla dismissione dei beni non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche. Le fonti di conoscenza in atti segnalano altresì la partecipazione a numerosi incontri con rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e della Camera Penale di Catania per la predisposizione di plurimi “*protocolli d'intesa*” sulle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da covid-19, la presidenza del collegio elettorale costituito presso il Tribunale di Catania per le elezioni suppletive del C.S.M. del 2019. Prima del conferimento dell'incarico semidirettivo in atto il dott. MIGNEMI è stato, del resto, delegato dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania al coordinamento dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell'Udienza Preliminare. Oltre a svolgere, come detto, le funzioni di presidente dei collegi, presso la Corte di Appello di Catania il dott. MIGNEMI ha altresì

esercitato le funzioni “*vicarie*” di Presidente di Sezione. In qualità di consigliere anziano ha inoltre collaborato, sempre presso la Corte di Appello di Catania, nell’organizzazione dell’attività interna della sezione (in particolare, nella preparazione e redazione dei calendari di udienze, nella suddivisione degli affari e nella redazione dei programmi di gestione).

Passando agli “*indicatori generali*”, il dott. MIGNEMI vanta esperienze anche nel settore civile, oltre alla specifica esperienza (civile e penale) maturata presso il Tribunale per i Minorenni (*art. 8 T.U.*). È stato inoltre componente del Consiglio Giudiziario di Catania (2001/2003 e 2016/2020) e componente della Commissione Flussi del medesimo distretto (*art. 11 T.U.*). Ha curato costantemente l’aggiornamento professionale, partecipando a corsi organizzati dal CSM e dalla SSM.

Venendo alla comparazione con il profilo della dott.ssa CARRUBBA, deve ritenersi la prevalenza della candidata proposta, in relazione all’odierno posto a concorso, per le ragioni che seguono.

Occorre, preliminarmente, constatare la sussistenza, nel caso di specie, di ragioni tali da determinare l’oggettivo affievolimento – con riferimento alla posizione del dott. MIGNEMI – delle imprescindibili condizioni di *indipendenza, imparzialità ed equilibrio* (cd. “*prerequisiti*”), condizioni che, ai sensi dell’art. 1 del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, “*costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e sono esplicitamente valutate ai fini del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi...*”.

In particolare, dall’istruttoria della Commissione (il riferimento è, in particolare, alle audizioni dell’aspirante dott. Mignemi del 12.12.2023 e del 14.5.2024), è emerso che il dott. MIGNEMI, attraverso il suo profilo *Facebook*, ha in diverse occasioni espresso commenti polemici e sarcastici nei confronti di rappresentanti di altre Istituzioni dello Stato.

Il dott. MIGNEMI ha riconosciuto la paternità dei commenti in parola (cfr. audizione del 14 maggio 2024), alcuni dei quali scritti da altre persone e da lui condivisi sul suo profilo. A tale proposito giova osservare che, attraverso la condivisione sul suo profilo *social* di *post* già pubblicati da altri (alcuni tratti da una pagina nominata “*Satiraptus-Sinapsi satiriche*”), il dott. MIGNEMI ha chiaramente manifestato non solo la volontà di diffondere quei commenti, ma altresì la propria adesione al contenuto degli stessi.

Il dott. MIGNEMI ha riferito, nel corso delle due audizioni citate, di avere un profilo *Facebook* “*privato*”, ossia aperto soltanto ai suoi “*amici*”, quantificabili, per sua stessa ammissione, in circa “*un migliaio*” di persone, un numero tutt’altro che esiguo, tale da aumentare il rischio di

condivisione dei contenuti con persone estranee al gruppo *social*. Circostanza che si è in concreto verificata, in quanto i messaggi pubblicati dal dott. MIGNEMI sulla sua pagina *Facebook* sono stati diffusi all'esterno e, ripresi dalla stampa, hanno trovato ulteriore ed incontrollata pubblicità.

Sulla vicenda appena sintetizzata è stato sentito il dott. MIGNEMI, in ossequio al disposto di cui all'art. 36, c. I, lett. i), T.U., previa trasmissione allo stesso magistrato sia di uno degli articoli di giornale che ha ripreso i menzionati contenuti, sia dei *post* oggetto della richiamata pubblicità.

Si tratta, come già detto, di *post* dal contenuto politico e dal tono sarcastico, alcuni scritti direttamente dal dott. MIGNEMI, altri scritti da terze persone e dallo stesso condivisi e diffusi tramite il suo profilo *social*.

Fra i primi, vi è, ad esempio, il *post* con cui il Dott. MIGNEMI ha commentato la seduta del Consiglio dei ministri fissata per il primo maggio, affermando: *“questa idea/slogan che è una cosa di cui ‘vantarsi’ lavorare oggi 1 Maggio festa Mondiale del lavoro (ma fare un Consiglio dei ministri significa lavorare come altri lavori...chiedo per un amico)...oggi festa dedicata al riconoscimento del diritto costituzionale fondamentale del lavoro e dei lavoratori (anziché chiamare le cose con il loro nome: la più bassa delle provocazioni fasciste) mi fa schifo. È come se i politici volessero ‘provare’ che anche loro ‘lavorano’ (anziché fare altro...) facendo il loro dovere un giorno dedicato alla festa di chi lavora veramente. Un excusatio non petita accusatio manifesta”*<sup>3</sup>.

E, ancora, il dott. MIGNEMI, riferendosi ad un discorso del Presidente del Senato Ignazio La Russa, in data 22 aprile 2023 ha scritto e pubblicato il seguente commento: *“ho aspettato 24 ore. Tanti disquisiscono sul ‘sesso degli angeli’ (solo quelli di sinistra però...) restano in silenzio assoluto sullo sproloquio del Presidente del Senato (ricordo a tutti seconda carica dello Stato che significa che anche temporaneamente in caso di impedimento di Mattarella – Dio non voglia – assumerebbe la carica di Capo dello Stato) a proposito di Costituzione e antifascismo. O sono collusi...o sono devoti perché ‘riconoscenti’ (per sé o per altri) o sono cretini...Dimenticavo: ci sono tanti ‘Don Abbondio’ col potere e leoni da tastiera per il resto”*.

Fra i secondi, vi è ad esempio il lungo *post* condiviso dal dott. MIGNEMI sul suo profilo *facebook* in data 5 aprile 2023, ove in un passaggio, dopo aver definito *“ignorante”* un discorso della Presidente del Consiglio, si legge: *“I fascisti, i post fascisti, i neo fascisti, i fascisti mascherati, i La Russa, le Meloni, stanno facendo quel che era previsto facessero: negare la storia, oltraggiare la Resistenza, sdoganare quella pratica disgustosa che è il revisionismo storico”*. E, ancora, nel *post* condiviso in data 28 aprile 2023, a proposito dei parlamentari di destra, accanto ad una foto

---

<sup>3</sup> Questo *post* è stato pubblicato in data 1° maggio 2023. I punti di sospensione sono del dott. Mignemi.

della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si legge: *“quelli ieri stavano al mare e in montagna a farsi aperitivi, lautii pranzi e a prendere il sole primaverile. La prossima volta eleggete gente più seria”*.

Dello stesso tenore denigratorio il *post* condiviso dal dott. Mignemi in data 1° luglio 2023 ove, sempre accanto ad una foto della Presidente del Consiglio, si legge il seguente commento relativo all'aumento delle pensioni 2023: *“provo imbarazzo perché questa è una volgarissima truffa che ti aspetteresti dal tizio in stazione che ti fa il gioco delle tre carte, non da un Governo della Repubblica. In che mani siamo, amici, in che mani”*.

Il Consiglio rileva che è di certo onere del magistrato prestare attenzione all'atteggiarsi, in concreto, del rapporto tra il diritto fondamentale di manifestare il proprio pensiero e la necessità di evitare che tale manifestazione possa declinarsi secondo modalità tali da incidere sulla immagine di *“imparzialità”* che deve connotare chi è chiamato ad esercitare funzioni giudiziarie.

Si tratta del rispetto di quei basilari principi che impongono al magistrato una particolare cautela nella manifestazione del pensiero e, in particolare, laddove questa avvenga tramite l'uso dei *social network*. Un *self-restraint*, un autocontrollo necessario per evitare che questi strumenti, ove non amministrati con prudenza e discrezione, possano vulnerare il riserbo che deve sempre contraddistinguere l'azione dei magistrati e, di conseguenza, possano offuscare la credibilità e il prestigio della funzione giudiziaria.

La Corte di Cassazione, attraverso un documento elaborato dall'ufficio del massimario nel 2021 avente ad oggetto il tema dell'uso dei *social* da parte dei magistrati<sup>4</sup>, ha osservato, che *“le regole deontologiche impongono un self-restraint ancor più rigoroso nei casi in cui le esternazioni o le pubblicazioni (ma anche la creazione di amicizie o connessioni virtuali o la partecipazione a gruppi) abbiano rilevanza politica o investano temi di interesse generale”*.

Il medesimo onere in discussione assume una connotazione ancora più ampia e penetrante nel caso in cui il magistrato sia gravato da funzioni (o intenda gravarsi di funzioni), ulteriori a quelle prettamente giudiziarie e ontologicamente dotate di rilevanza esterna, come avviene sia nell'ipotesi del Dirigente giudiziario sia nel caso del Presidente di Sezione, essendo quest'ultimo, come il primo, dotato del potere (e dovere) di rappresentare, nel costante dialogo con il Foro ed i cittadini tutti, l'operato e gli orientamenti dell'Ufficio e dei settori nei quali lo stesso si articola, oltre che il quotidiano impegno dei magistrati ivi assegnati nella soluzione degli affari, spesso di particolare complessità dal punto di vista tecnico o direttamente incisi da tematiche eticamente pregnanti.

---

<sup>4</sup> Cfr. Corte di Cassazione-Ufficio del Massimario, *Risposte della Corte Suprema di Cassazione al questionario proveniente dalla Corte Suprema della Repubblica Ceca su “Le attività secondarie e l'uso dei social media da parte dei magistrati”*, ottobre 2021.

La vicenda in esame – come agevolmente si desume dai contenuti innanzi trascritti e come peraltro ha ammesso lo stesso interessato (cfr. l’audizione del 14 maggio 2024, dove si legge “...*Devo ammettere che alcune cose sono di dubbio gusto, oggi non le riposterei...Molti sono tratti da questa pagina di satira; battute di dubbio gusto, sarcasmo sbagliato, che probabilmente in una pagina di un magistrato non possono sempre trovare ingresso...è chiaro che è opportuna questa autocritica perché un magistrato, volente o nolente, è un personaggio pubblico e deve esprimersi sempre in modo che le sue parole non possano essere né fraintese né strumentalizzate...*”) – è sintomatica non dell’esistenza in concreto di un caso isolato in cui una opinione privata (ovviamente insindacabile) è giunta ad una dimensione pubblica, quanto piuttosto della discutibile inclinazione del magistrato in questione a prendere sistematica “*posizione*” sulle questioni che quotidianamente agitano il dibattito politico.

Inclinazione che, peraltro, si è esplicitata, nel caso del dott. MIGNEMI, in un luogo virtuale, quindi senza confini, potenzialmente accessibile a tutti (direttamente o indirettamente) e in violazione di qualsiasi criterio di continenza e proporzionalità, che pure legittimamente e ragionevolmente devono ispirare ed orientare la pubblica manifestazione del pensiero da parte del magistrato, soprattutto allorquando lo stesso esprima opinioni sulle altre Istituzioni dello Stato, se non altro per prevenire l’alterazione della dinamica democratica, provenendo le espressioni medesime non solo da un cittadino, ma da una persona che si trova in una posizione di potere ed è quindi in grado di determinare, anche solo potenzialmente, il condizionamento della dinamica democratica.

Ebbene, i messaggi pubblicati dal dott. MIGNEMI sulla sua pagina *Facebook* – contro il Governo, contro la Presidente del Consiglio, contro i politici, contro il Presidente del Senato – non possono ritenersi espressione di una legittima manifestazione del pensiero, in quanto sono messaggi che esprimono astio, acredine, messaggi che fomentano il sospetto nei confronti delle autorità e la sfiducia verso le istituzioni.

Un magistrato, per l’alto ruolo che ricopre nella società, deve astenersi dal diffondere – specie attraverso lo strumento dei *social* – messaggi divisivi, polemici, sarcastici perché messaggi come questi sono contrari a quella sobrietà che deve sempre contraddistinguere il magistrato, affinché possa non solo *essere* ma anche *apparire* imparziale e indipendente<sup>5</sup>.

La condotta del dott. MIGNEMI, innanzi sintetizzata, incide pertanto – per quanto rileva nell’odierna procedura – nella valutazione dei cd. “*prerequisiti*”, nel senso di sconsigliare l’attribuzione allo stesso delle domandate funzioni semidirettive.

---

<sup>5</sup> Cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 8906/2020.

Peraltro, l'inclinazione del dott. MIGNEMI a prendere pubblicamente parte al dibattito politico trova conferma nel fatto che già nel 2012 il medesimo (come dallo stesso confermato durante l'audizione del 12.12.2023), a causa di un "like" che aveva messo ad un contenuto sui *social*, si è dovuto astenere dal trattare una procedura assegnata al suo ruolo, quando peraltro era già stata depositata istanza di ricsuzione nei suoi confronti. Inoltre, nel corso dell'audizione del 14 maggio 2024, alla domanda "la sua convinzione e posizione è che un magistrato possa davvero esprimere delle considerazioni di carattere anche politico attraverso canali di comunicazione cosiddetti *social network*?", il dott. MIGNEMI, ad ulteriore conferma dell'inclinazione in discussione, ha risposto: "...confesso che non credo che nel futuro si possa pensare ad un magistrato che non intervenga su tematiche che hanno risvolti di natura politica...".

Passando alla valutazione delle attitudini – e fermo il rilievo dirimente di quanto appena precisato in ordine ai requisiti – deve osservarsi, quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (**art. 16, lett. a, T.U.**), che la dott.ssa CARRUBBA deve ritenersi prevalente, risultando più variegata l'esperienza giurisdizionale maturata dalla stessa nel settore penale qui di rilievo.

Ed invero, mentre entrambi i candidati hanno una ampia esperienza giudiziaria nel settore penale, nell'esercizio di funzioni sia requirenti sia giudicanti, sia in primo grado sia in appello, le esperienze giudiziarie presso l'Ufficio GIP/GUP e nella materia della sorveglianza maturate dal dott. MIGNEMI sono confinate al settore dei Minorenni e quindi sono meno pregnanti rispetto alle esigenze funzionali da soddisfare nel caso di specie, in ragione della relativa specializzazione (specializzazione valorizzabile, peraltro, rispetto a diverso indicatore specifico, non applicabile al caso di specie).

A differenza del dott. MIGNEMI, la dott.ssa CARRUBBA ha esercitato le funzioni GIP/GUP (oltre a quelle dibattimentali, altresì nella qualità di Presidente dei collegi), presso il Tribunale di Siracusa, sia alla data della vacanza – nella qualità di Presidente di Sezione (incaricato, come detto, del coordinamento del settore GIP/GUP oltre che della Presidenza della Corte di Assise ) – sia in precedenza (presso lo stesso Ufficio giudiziario di Siracusa), con trattazione di plurimi e complessi procedimenti, come evidenziato nelle fonti di conoscenza in atti.

Proprio perché contestualmente connotato dall'esercizio delle funzioni giudiziarie sia in primo grado (giudicanti e requirenti) sia in secondo grado e dall'acquisizione di variegata e pluriennali esperienze giudicanti di merito in primo grado – anche anteriori al periodo di esercizio delle funzioni semidirettive – deve, pertanto, ritenersi il percorso professionale della dott.ssa CARRUBBA oggettivamente più completo (art. 25 T.U.), con conseguente prevalenza della stessa rispetto all'indicatore in esame.

Deve, invece, evidenziarsi l'esistenza di una sostanziale equivalenza tra i profili professionali in comparazione, con riferimento agli indicatori specifici di cui all'**art. 16, lett. b) e c), T.U.**, atteso che entrambi i candidati, come detto, vantano una pluriennale esperienza in uffici di secondo grado (entrambi peraltro vantano, in secondo grado, anche la stabile presidenza dei collegi) ed esercitano, con risultati lusinghieri, le richiamate funzioni semidirettive (la dott.ssa CARRUBBA vanta, invero, a differenza dell'aspirante in comparazione e quanto all'indicatore di cui all'art. 16, lett. c, T.U., nel periodo di assunzione delle citate funzioni semidirettive, anche le funzioni di Presidente f.f. del Tribunale e, in precedenza, presso l'Ufficio di Siracusa e su delega del Dirigente, le funzioni di coordinatore dei GdP).

La maggiore durata dell'esperienza giudiziaria del dott. MIGNEMI in secondo grado non è, del resto, come tale idonea a ritenere quest'ultimo prevalente rispetto alla dott.ssa CARRUBBA, in primo luogo, perché l'indicatore di cui all'art. 16, lett. b), T.U. non prevede soglie temporali di validazione e, in secondo luogo, perché il riferimento alla durata dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, di cui all'art. 27 T.U., riguarda la valutazione delle esperienze giudicanti "*...nel settore in cui si colloca il posto da conferire...*", senza alcun riferimento, quindi, alla connotazione delle medesime esperienze in parola in termini di esperienza giudiziaria di primo grado o di appello.

Ritenuta, per i motivi esposti, la prevalenza del dott.ssa CARRUBBA con riferimento agli indicatori specifici (la candidata proposta prevale infatti rispetto all'indicatore di cui all'art. 16, lett. a, T.U.), l'esame degli "**indicatori generali**" riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle esperienze ed agli ulteriori incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) è inidoneo a ribaltare la valutazione di prevalenza della candidata proposta. Entrambi i candidati vantano infatti esperienze giudiziarie anche in settori diversi rispetto a quelli in cui si colloca il posto da conferire (**art. 8 T.U.**), non potendo la sola considerazione delle pur rilevanti esperienze ordinamentali (**art. 11 T.U.**) vantate dal dott. MIGNEMI sovvertire gli esiti della comparazione compiuta sulla base dei richiamati indicatori specifici<sup>6</sup>.

#### 4.2) Non prevalente risulta, infine, il profilo della dott.ssa **Stefania SCARLATA**.

---

<sup>6</sup> Giova osservare che gli indicatori specifici hanno uno "*speciale rilievo*" rispetto agli indicatori generali, mentre questi ultimi vengono utilizzati quali "*ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale*", secondo il disposto dell'art. 26, c. III e IV del Testo Unico; sul punto, v., di recente, TAR Lazio, sentenza n. 500/2023 del 12.1.2023, dove si legge, sul piano della disciplina, che «*...nell'ambito della valutazione, "speciale rilievo" è attribuito agli indicatori "specifici", mentre quelli "generali" sono utilizzati esclusivamente quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Tanto al fine precipuo di assicurare che gli elementi sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva...*» (cfr. anche CdS 6137/2018, CdS 84/2020, 71/2020).

*Nominata con D.M. 8.3.1990, è stata: dal 13.5.1991 giudice presso il Tribunale di Siracusa; dal 28.9.2015 consigliere presso la Corte di Appello di Catania.*

La dott.ssa SCARLATA ha iniziato la carriera in data 13.5.1991 come giudice presso il Tribunale di Siracusa, assegnata alla Sezione penale, dove, nel 1992, è stata incaricata della trattazione di una udienza settimanale con funzioni di presidente di collegio. Dal marzo 1993 al 4 ottobre 2004 ha svolto funzioni di GIP e presso il suddetto ufficio, a far data dal 6 ottobre 1994 e per circa un anno, ha svolto le funzioni di magistrato coordinatore. Nel corso del 1996 la dott.ssa SCARLATA è stata chiamata a svolgere, unitamente alle funzioni G.I.P., anche quelle di presidente del collegio penale incaricato della trattazione di una udienza ogni due settimane. Per alcuni giorni (dal 4.10.2004 al 12.10.2014 ha svolto anche funzioni di giudice della Corte di Assise di Siracusa). Dal 13.10.2014 al 27.9.2015 ha svolto nuovamente funzioni di Gip/Gup, anche con l'incarico di coordinatore.

Dal 28.9.2015 è consigliere presso la Corte di Appello di Catania assegnata alla I sezione della Corte di Assise di appello. La dott.ssa SCARLATA presiede altresì la Corte della prima sezione ogni qualvolta si verifichi l'incompatibilità dei presidenti titolari.

Quanto agli “*indicatori specifici*” e, in particolare, all'indicatore di cui all'*art. 16, lett. a), T.U.*, la dott.ssa SCARLATA vanta una carriera interamente spesa nel settore penale (per oltre 30 anni alla data della vacanza), nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali sia in primo grado sia in secondo grado. Ha esperienze sia di giudice del dibattimento sia di Gip/Gup. I principali procedimenti trattati in primo ed in secondo grado sono evidenziati nel p.a.s. e nell'autorelazione in atti.

Quanto all'indicatore specifico di cui all'*art. 16, lett. b), T.U.*, la dott.ssa SCARLATA esercita le funzioni di Consigliere presso la Corte di Appello di Catania, settore penale, dal settembre 2015 e, quindi, per oltre 6 anni alla vacanza.

Quanto all'indicatore specifico di cui all'*art. 16, lett. c), T.U.*, la dott.ssa SCARLATA non ha esercitato allo stato funzioni direttive o semidirettive. Vanta, tuttavia, la stabile presidenza dei collegi penali, anche in secondo grado, oltre a talune collaborazioni gestionali, tra cui, presso il Tribunale di Siracusa, la richiamata esperienza di coordinamento del settore Gip/Gup (l'esperienza in parola riguarda in particolare due distinti periodi, per complessivi due anni). In secondo grado ha d'altra parte svolto funzioni vicariali di Presidente di Sezione, essendo vacante il relativo posto.

Quanto agli “*indicatori generali*”, la dott.ssa SCARLATA ha curato costantemente l'aggiornamento professionale partecipando ai corsi organizzati dal CSM e dalla SSM (*art. 12 T.U.*). Con delibera del 14.1.1993 è stata nominata Presidente della commissione censuaria dell'undicesimo distretto di Siracusa. E' stata componente della commissione di esami per

l'abilitazione professionale di ragionieri e periti commercialisti per le sessioni 1991 e 1992. Nell'anno 2004 è stata componente di sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato, impegno che si è protratto per tutto il 2005. Nel 2009 è stata nominata Presidente della commissione esaminatrice mediatori marittimi per il quadriennio 2009-2012. Dal 18 febbraio 2006 al 2015 è stata componente del Consiglio Scientifico Regionale dell'Istituto Superiore di Scienze Criminali di Siracusa per lo sviluppo di attività scientifiche, convegni e seminari in materia di scienze penali.

Venendo alla comparazione con il profilo della dott.ssa CARRUBBA, nonostante il rilievo delle esperienze maturate in carriera dalla dott.ssa SCARLATA, deve ritenersi la prevalenza della candidata proposta, in relazione all'odierno posto a concorso, soprattutto sul piano degli indicatori specifici, ai quali va attribuito "*speciale rilievo*" nella presente valutazione comparativa (ai sensi dell'art. 26, terzo comma, T.U.).

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (**art. 16, lett. a, T.U.**), i profili professionali in comparazione devono ritenersi equivalenti considerato che le esperienze giudiziarie maturate dalle candidate in esame in primo grado nel settore penale sono sostanzialmente sovrapponibili. Entrambe, infatti, hanno esercitato le funzioni giudiziarie, per molti anni (31 anni la dott.ssa SCARLATA e 28 anni la dott.ssa CARRUBBA), nel settore in cui si colloca il posto da conferire (la dott.ssa CARRUBBA anche le funzioni requirenti), risultando peraltro l'esperienza giudiziaria in parola parimenti estesa (entrambe hanno esercitato le funzioni Gip/Gup, anche con il coordinamento del relativo settore ed entrambe ha altresì maturato esperienze giudiziarie in Corte di Assise).

Parimenti equivalenti devono ritenersi i profili professionali in esame con riferimento all'indicatore di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.** vantando entrambe le candidate in comparazione una pluriennale esperienza in Corte di Appello nel settore in cui si colloca il posto da conferire (entrambe vantano d'altra parte, in appello, la stabile presidenza dei collegi).

Netta è, invece, la prevalenza della dott.ssa CARRUBBA con riferimento all'indicatore di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**

In primo luogo, perché soltanto la candidata proposta esercita, allo stato (e da oltre quattro anni rispetto alla vacanza), le richiamate formali funzioni semidirettive, già oggetto – peraltro – di conferma da parte del Consiglio.

In secondo luogo, perché in alcun modo le esperienze di coordinamento di fatto vantate dalla dott.ssa SCARLATA, di certo valutabili nell'ambito dell'indicatore in esame, possono ritenersi equivalenti o prevalenti rispetto a quelle – formali e di fatto – maturate in carriera dalla candidata

proposta. Ed invero, entrambe le candidate vantano la stabile presidenza dei collegi ed hanno altresì esercitato le funzioni di coordinatore dell'Ufficio Gip/Gup (la dott.ssa CARRUBBA anche nella qualità di Presidente di Sezione, altresì incaricata della Presidenza della Corte di Assise). Mentre la dott.ssa SCARLATA vanta il limitato esercizio delle funzioni vicariali di Presidente di Sezione, la dott.ssa CARRUBBA – oltre a rivestire formalmente, come detto, tale incarico semidirettivo – ha altresì esercitato le funzioni di Presidente f.f. oltre a quelle, in precedenza, di coordinatore dell'Ufficio del GdP.

Alcun dubbio vi è, pertanto, circa l'oggettiva prevalenza del percorso professionale della candidata proposta rispetto all'indicatore in esame.

Ritenuta, per i motivi esposti, la prevalenza della dott.ssa CARRUBBA con riferimento agli indicatori specifici (la candidata proposta prevale infatti rispetto all'indicatore di cui all'art. 16, lett. c, T.U.), l'esame degli “*indicatori generali*” riconducibili alle due candidate (avuto riguardo alle esperienze ed agli ulteriori incarichi menzionati nelle fonti di conoscenza in atti) è inidoneo a ribaltare la valutazione di prevalenza della candidata proposta. Soltanto la candidata proposta vanta, peraltro, esperienze giudiziarie anche in settori diversi rispetto a quelli in cui si colloca il posto da conferire (*art. 8 T.U.*), non risultando, nel percorso professionale della dott.ssa SCARLATA ulteriori esperienze di rilevanza tale da sovvertire gli esiti della comparazione compiuta sulla base dei richiamati indicatori specifici<sup>7</sup>.

All'esito delle illustrate comparazioni, effettuate sulla base degli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati e dell'intera documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, deve, pertanto, concludersi che la **dott.ssa Tiziana CARRUBBA** è senz'altro la candidata più idonea, per merito ed attitudini, a ricoprire lo specifico posto a concorso.

Tanto premesso, il Consiglio

#### DELIBERA

la nomina a **Presidente di Sezione della Corte d'appello di CATANIA, settore penale**, a sua domanda, della **dott.ssa Tiziana CARRUBBA**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione presso il Tribunale di Siracusa, settore penale, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

---

<sup>7</sup> Sul rapporto tra “*indicatori specifici*” e “*indicatori generali*”, v. quanto già innanzi evidenziato in nota.

2.- Fasc. n. 39/SD/2022. Relatore: cons. MAZZOLA

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione C.A. VENEZIA - vac.  
25.01.2023 - settore civile - dott. Giovanni Callegarin - pubblicato con bollettino n. 16128 del  
16/09/2022.

La Commissione, all'unanimità dei presenti, propone al Plenum di deliberare:

la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Appello di Venezia (settore civile), a sua  
domanda, della dott.ssa Caterina PASSARELLI, magistrato di VII valutazione di  
professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Venezia, previo  
conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Proposta, all'unanimità dei presenti, in favore della dott.ssa Caterina PASSARELLI (assente il consigliere Mirenda).

***Conferimento dell'Ufficio direttivo di Presidente di Sezione***

***presso la Corte di Appello di Venezia (settore civile)***

***(magistrato uscente dott. Giovanni Callegarin, vacanza del 25.1.2023)***

***Relatore Cons. Mazzola***

**1. Premessa.**

Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati: Gaetano CAMPO, Giuseppe DE ROSA, Lanfranco Maria TENAGLIA, **Caterina PASSARELLI**, Anna FASAN, **Marco CAMPAGNOLO**, Giovanna SANFRATELLO, Lisa MICOCHERO, **Andrea FIDANZIA**.

Si rileva, preliminarmente, che i dottori CAMPO, DE ROSA, TENAGLIA, FASAN, SANFRATELLO, MICOCHERO sono decaduti ex art. 51 T.U. in quanto destinati ad altri incarichi.

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Si illustra il percorso professionale dei candidati –individuati ai sensi della circolare P-14858 del 28.7.15, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria– secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1.** La dr.ssa **Caterina PASSARELLI** (*VII valutazione di professionalità*), nominata con D.M. 1.8.1991, è stata: dal 16.9.1992 giudice presso il Tribunale di Venezia; dall'11.11.96 giudice presso il Tribunale di Treviso; dal 6.3.2018 consigliere presso la Corte di Appello di Venezia.

**2.2.** Il dott. **Marco CAMPAGNOLO** (*VII valutazione di professionalità*), nominato con D.M. 1.8.1991, è stato: dal 16.9.1992 pretore presso la Pretura di Belluno (successivamente giudice presso il Tribunale di Belluno); dal 9.6.2000 giudice presso il Tribunale di Venezia; dal 23.9.2015 consigliere presso la Corte di Appello di Venezia.

**2.3.** Il dott. **Andrea FIDANZIA** (*VII valutazione di professionalità*), nominato con D.M. 23.6.1993, è stato: dall'11.10.1994 giudice presso la Pretura di Vibo Valentia; dal 3.9.1997 giudice presso la Pretura di Gorizia (successivamente giudice presso il Tribunale di Gorizia);

dal 22.10.2001 giudice presso il Tribunale di Venezia; dal 15.9.2015 consigliere presso la Corte di cassazione.

### **3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.**

Occorre, in primo luogo, rilevare che la presente procedura è disciplinata dalla circolare P-14858 del 28.7.15, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato. Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (*artt. 7-13*) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'*art. 7 (Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse)*, con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti. Gli indicatori specifici (*artt. 15-23*) si differenziano in ragione della tipologia degli Uffici a concorso, individuandosi, per ciascuna categoria, le esperienze giudiziarie repute espressione di una particolare idoneità alle funzioni.

L'odierna procedura attiene, nella specie, all'incarico di **Presidente di Sezione della Corte di Appello di Venezia (settore civile)**.

L'*art. 16 T.U.* stabilisce i seguenti indicatori specifici di attitudine in relazione al conferimento di funzioni semidirettive: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'*art. 8*, considerata anche la loro durata quale requisito di validazione; b) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità; c) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi

di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Il successivo Capo II del vigente T.U. consegna all'interprete le coordinate del giudizio comparativo. L'**art. 25 T.U.** ne tipizza innanzitutto la finalità, ovvero preporre all'Ufficio il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. Quanto alle attitudini, soccorre l'**art. 26 T.U.**, che impone la valutazione – complessiva e unitaria – degli indicatori contemplati dall'autovincolo consiliare (generali e specifici), attuativi dei parametri di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, d.lgs. n. 160/06, pur nella considerazione dello “*speciale rilievo*” accordato ai secondi. L'**art. 27 T.U.**, sui criteri di valutazione per uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado prevede che, a tale fine, hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16 e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.

#### **4. La candidata proposta: la dott.ssa Caterina PASSARELLI.**

Esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione versata in atti, la **dott.ssa Caterina PASSARELLI** risulta indubbiamente il candidato più idoneo al conferimento dell'incarico semidirettivo a concorso, premettendosi sin d'ora che tutti i concorrenti vantano un profilo di merito di ottimo livello, sicché – in relazione a tale parametro – non può che assumersi un giudizio di piena equivalenza.

##### **4.1. Il “merito”.**

*Nominata con D.M. 1.8.1991, è stata: dal 16.9.1992 giudice presso il Tribunale di Venezia; dall'11.11.96 giudice presso il Tribunale di Treviso; dal 6.3.2018 consigliere presso la Corte di Appello di Venezia.*

La dott.ssa PASSARELLI vanta un ampio e variegato percorso professionale, speso in prevalenza nel settore civile, nel corso del quale ha svolto funzioni sia in primo grado che in grado di appello; consta anche un'esperienza al penale, a seguito di applicazione al Tribunale del Riesame di Venezia. In ogni settore e funzione, la candidata ha raggiunto sempre ottimi risultati e conseguenti valutazioni lusinghiere.

In particolare, dal 16.9.1992 al 10.11.1996 la dott.ssa PASSARELLI è stata giudice presso la II Sezione Civile del Tribunale di Venezia, trattando il contenzioso in materia di successioni, divisioni, cause marittime, diritti reali, obbligazioni, famiglia e appelli in materia di lavoro. È

stata inoltre delegata per la fase presidenziale delle cause di separazione e divorzio per l'adozione dei provvedimenti provvisori.

Dall'11.11.96 al 5.3.2018 è stata giudice civile del Tribunale di Treviso. Si è occupata della responsabilità extra-contrattuale, del contenzioso in materia di responsabilità sanitaria. Ha altresì trattato le azioni possessorie e le materie delle successioni, divisioni, diritti reali, separazione e divorzi. È stata inoltre giudice delegato alle procedure concorsuali, nonché assegnataria di un ruolo di contenzioso civile in materia societaria, commerciale, bancaria, finanziaria e di contratti atipici. In tale periodo, ha altresì svolto: dal 2008 al 2015, funzioni di Giudice del Registro; dal 2014, funzioni di Presidente f.f. in caso di impedimento o incompatibilità del Presidente titolare della Sezione; dal 2015 al 2018, funzioni di Presidente della Sezione Specializzata Agraria.

Dal 6.3.2018 ad oggi la candidata è consigliere presso la I Sezione della Corte di Appello di Venezia. Si è occupata, tra l'altro, di impugnazione di lodi nazionali e stranieri, azioni revocatorie fallimentari, contratti bancari, intermediazione finanziaria, mutui, appalti pubblici e privati, contratti atipici, contenzioso con la PA e mediazione immobiliare, fallimentare in genere, contenzioso relativo alla *“legge Pinto”*, impugnazioni avverso i provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti dei notai e dalla CONSOB. Dal 10.5.2018 la dott.ssa PASSARELLI è stata componente della Sezione Specializzata in materia di Impresa (I Collegio). Si è occupata di responsabilità degli amministratori di società di capitali, della compravendita di azioni, delle impugnazioni di delibere di assemblea societaria. Dal 30.1.2019, la candidata proposta è componente (anche) del II Collegio della Sezione Specializzata in materia di Impresa-Proprietà (marchi, brevetti, proprietà industriale, concorrenza sleale). Risulta, sia dall'autorelazione sia dal parere attitudinale, che la dott.ssa PASSARELLI presiede, stabilmente ed in via del tutto consolidata, i collegi della sezione. A tal proposito, si legge nel rapporto del Presidente della Sezione I della Corte di Appello di Venezia che la collega dimostra, nello svolgimento di detto ruolo, *“notevoli doti di organizzazione e coordinamento, anche per l'approfondimento della camera di consiglio i cui lavori dirige con grande autorevolezza e con l'apporto delle sue non comuni conoscenze”*. Ancora, si dà conto della *“proficua collaborazione della dott.ssa Passarelli con il presidente della sezione sia con riguardo alla organizzazione del lavoro sezionale che alla disamina delle novità normative e di nuovi indirizzi giurisprudenziali, di carattere processuale o di diritto sostanziale, discusse anche nell'ambito delle periodiche riunioni sezionali”*.

La candidata proposta ha ricevuto in carriera valutazioni sempre lusinghiere. Il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Venezia per il conseguimento della VII valutazione di

professionalità precisa, in particolare, che *“...la dott.ssa Passarelli ha confermato nel periodo in valutazione le positive doti già dimostrate in tutta la sua carriera. Magistrato scrupoloso ed attento, ha sempre fornito la massima disponibilità per ogni esigenza dell'ufficio, dando in ogni contesto il suo apporto di competenza ed esperienza. Si è occupata di variegata materie, dando dimostrazione di versatilità ed ha fatto fronte a tutti gli impegni con dedizione e capacità di organizzazione del ruolo. Ha maturato anche esperienze di Presidenza di collegio sia presso il Tribunale di Treviso che presso la Corte d'appello dimostrando anche in questo ambito capacità di organizzazione ed impegno...”*.

Il parere attitudinale specifico in atti attesta, altresì, l'equilibrio, la solida preparazione professionale, la diligenza e la laboriosità. Conferma, inoltre, la positiva valutazione delle considerevoli doti professionali già evidenziate nei precedenti pareri, affermando: *“Il percorso professionale della dottoressa Passarelli si caratterizza per la varietà delle materie dalla stessa trattate nel settore civile, con conseguente ampia, approfondita e consolidata sua conoscenza di tutti gli istituti, da quelli attinenti al diritto privato ‘classico’ (diritti reali, famiglia e così via) a quelli più prettamente specialistici (in particolare, diritto fallimentare e diritto societario). Come emerge dai pareri espressi in occasione delle sette valutazioni di professionalità della dott.ssa Passarelli, la stessa possiede indiscusse doti di organizzazione, preparazione, equilibrio e laboriosità. La dott.ssa Passarelli coniuga, in particolare, una solida preparazione giuridica e una ottima tecnica di redazione dei provvedimenti a una spiccata capacità organizzativa, che le ha sempre consentito di gestire in maniera efficace il proprio ruolo e di risultare tra i magistrati più laboriosi delle sezioni di cui è stata parte. Con precipuo riferimento alla qualità di lavoro svolto dalla dott.ssa Passarelli, si rimanda alla lettura di tutti i provvedimenti allegati all'autorelazione, i quali mettono in luce l'elevato livello tecnico delle materie trattate e la chiarezza nella motivazione di provvedimenti anche molto complessi (ci si riferisce, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti in materia societaria, fallimentare e di impugnativa delle delibere CONSOB). La indiscussa preparazione giuridica della dott.ssa Passarelli trova conferma nella pubblicazione di plurimi suoi provvedimenti in riviste di settore e nella attività dalla stessa svolta quale docente in incontri di studio organizzati dalla SSM (si rimanda all'elenco delle pubblicazioni e degli incontri di formazione di cui all'autorelazione). Le doti organizzative di cui si è detto e la costante disponibilità dimostrata dalla collega le hanno, altresì, consentito di svolgere al meglio gli incarichi ricevuti all'interno dell'Ufficio di appartenenza, i quali sono stati ricoperti con scrupolosa attenzione e in un'ottica di risoluzione concreta dei problemi (si pensi ai ruoli, ricoperti dalla dott.ssa Passarelli, di Presidente del collegio presso il Tribunale di Treviso e presso la Corte di Appello*

*nonché di Giudice del registro). Infine, la dott.ssa Passarelli ha dimostrato una piena dimestichezza nell'utilizzo di tutti gli strumenti informatici. Per tutte le ragioni esposte, può affermarsi la dott.ssa Caterina Passarelli possiede tutte le caratteristiche necessarie per assumere l'incarico semi direttivo di secondo grado richiesto (Presidente di sezione presso la Corte d'Appello di Trento)".*

#### **4.2. Le "attitudini".**

Eccellente risulta il **profilo attitudinale** del candidato proposto.

Quanto agli "**indicatori specifici**" e, in particolare, all'indicatore di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, la dott.ssa PASSARELLI esercita funzioni giurisdizionali da oltre 30 anni rispetto alla vacanza, nel corso dei quali si è occupata in via sostanzialmente esclusiva del contenzioso civilistico, sia in primo grado che in appello. Ha trattato negli anni, come detto (cfr. il percorso professionale già innanzi sintetizzato), anche il contenzioso di natura specialistica (il riferimento è alla materia societaria e fallimentare).

In relazione all'indicatore ex **art. 16, lett. b), T.U.**, la dott.ssa PASSARELLI vanta una specifica esperienza in uffici di secondo grado. In particolare, come detto, dal marzo 2018, ovvero da circa 5 anni rispetto alla vacanza, la medesima esercita funzioni di appello come consigliere della Corte d'Appello di Venezia, sezione civile. Già ad inizio carriera, peraltro, nel 1998, la candidata proposta è stata applicata, sempre con funzioni civili, alla Corte di Appello di Venezia, onde concorrere allo smaltimento dell'arretrato di quell'ufficio mediante l'assegnazione di alcune cause in materia di successioni, divisioni e diritti reali. Attualmente la dott.ssa PASSARELLI esercita stabilmente le funzioni di Presidente del secondo collegio e sostituisce il Presidente della Sezione, laddove impedito, nella presidenza delle udienze collegiali camerale; in qualità di giudice più anziano compone tutti i collegi del rito camerale.

Quanto all'indicatore ex **art. 16 lett. c) T.U.**, la dott.ssa PASSARELLI nel corso del suo percorso professionale non annovera l'esercizio di funzioni direttive o semidirettive. Dal 2015 al 2018, ha tuttavia presieduto la Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Treviso, assolvendo alle relative incombenze, quali, ad esempio, la formazione del calendario predisposto annualmente, l'assegnazione dei fascicoli ai colleghi in conformità alle tabelle, il coordinamento con i componenti esperti che integrano il collegio e la direzione dell'udienza collegiale. Dall'ottobre del 2014, in sostituzione del Presidente di sezione del Tribunale di Treviso, per impedimento o incompatibilità di quest'ultimo, la dott.ssa PASSARELLI ha esercitato le funzioni di Presidente di Sezione f.f. e presieduto numerose udienze in camera di consiglio. Presso la Corte di Appello di Venezia, la dott.ssa PASSARELLI svolge stabilmente

le funzioni di Presidente del secondo Collegio e sostituisce il Presidente della sezione, laddove impedito, presiedendo le udienze collegiali camerale. Sotto il profilo delle esperienze di collaborazione negli uffici emerge dalle fonti di conoscenza in atti che la dott.ssa PASSARELLI ha sempre partecipato alle riunioni indette dal Presidente della Corte di Appello di quell'Ufficio per questioni organizzative. Ha sempre partecipato, fornendo il proprio contributo, alle riunioni della Sezione, finalizzate alla predisposizione dei programmi annuali di gestione ex art. 37 D.L.98/11 o alla istituzione dell'UPP. In data 31/3-1/4/22, la candidata proposta ha partecipato, quale delegata dal Presidente della Corte di Appello di Venezia all'incontro con i consigli giudiziari organizzato dal CSM per un confronto in ordine alle prassi e dalle criticità eventualmente riscontrate nella prima fase applicativa delle recenti riforme della normativa secondaria in materia regolamentare. Ha inoltre collaborato al progetto di "*Giustizia Predittiva*" per il settore bancario ed in materia di impresa, un progetto finalizzato a mettere a confronto gli orientamenti giurisprudenziali di primo e di secondo grado del distretto su questioni specifiche in aree tematiche di particolare interesse e, ciò, attraverso la collaborazione dell'università "*Ca'Foscari*" di Venezia.

Quanto agli "*indicatori generali*", la dott.ssa PASSARELLI vanta la parallela sperimentazione delle funzioni giudicanti penali, nel corso delle applicazioni al Tribunale del Riesame di Venezia dal 2.5.97 al 16.5.97 (*art. 8 T.U.*). Rilevante, ai sensi dell'indicatore di cui all'*art. 11 T.U.*, è peraltro l'esperienza di componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Venezia, a far data dal 14 ottobre 2020, oltre che di Presidente della Commissione Flussi. La dott.ssa PASSARELLI è stata, inoltre, Presidente di sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (*art. 13 T.U.*). Ha curato la formazione di MOT, GOT, giudici di pace e di tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 (*art. 11 T.U.*). Ha svolto attività di relatore in alcuni incontri organizzati dal CSM sia in sede centrale che decentrata. Ha partecipato come discente a numerosi incontri di studio organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale che decentrata, tra cui corsi specifici in materia organizzativa (*art. 12 T.U.*). È stata componente della Commissione di esami di Avvocato (DM 1/12/06). Ha fatto parte, negli anni 1997 e 1999, della Commissione di Studio per la formazione delle cd. "*Tablette del Triveneto*" per la liquidazione del danno biologico e morale. È stata più volte nominata in occasione di elezioni o di referendum quale presidente degli Uffici Elettorali appositamente istituiti.

## **5. Gli altri aspiranti.**

Si procede, nei paragrafi che seguono, alla descrizione del profilo professionale degli altri candidati in vista della successiva comparazione con il percorso della dott.ssa PASSARELLI.

Quanto, in particolare, alla valutazione delle attitudini e, quindi, delle esperienze valorizzabili come “*indicatori specifici e generali*”, si precisa che la valutazione in parola è stata effettuata prendendo in esame l’intero percorso professionale di ciascuno degli aspiranti, come ricostruito attraverso il fascicolo personale e la complessiva documentazione prodotta ai fini della presente procedura, con espressa indicazione, tuttavia, in questa sede, delle sole esperienze più significative, qui riportate, in sintesi, per le finalità di stretta comparazione.

#### **5.1. Il dott. Marco CAMPAGNOLO.**

*Nominato con D.M. 1.8.1991, è stato: dal 16.9.1992 pretore presso la Pretura di Belluno (successivamente giudice presso il Tribunale di Belluno); dal 9.6.2000 giudice presso il Tribunale di Venezia; dal 23.9.2015 consigliere presso la Corte di Appello di Venezia.*

Il dott. CAMPAGNOLO ha iniziato la carriera di magistrato il 16.9.1992 quale pretore presso la Pretura di Belluno (successivamente presso il Tribunale di Belluno). In particolare, dal 16.9.1992 all’8.6.2000 è stato pretore presso la menzionata Pretura, assegnato alla sede centrale, alla sezione distaccata di Pieve di Cadore ed all’ufficio tavolo di Cortina d’Ampezzo. Ha svolto funzioni promiscue di giudice civile e del dibattimento penale, nonché di giudice tutelare e giudice tavolo. Dal 9.6.2000 al 22.9.2015 è stato giudice civile presso il Tribunale di Venezia, assegnato alla seconda sezione civile, competente alla trattazione di cause in materia di diritti reali, successioni e donazioni, controversie di diritto amministrativo, reclami ex artt. 669-*terdecies* c.p.c., volontaria giurisdizione. Dal 16.9.2009 è stato assegnato alla terza sezione civile, dove si è occupato di controversie in materia di responsabilità civile e professionale, contratti d’opera, appalto, assicurazione, famiglia e diritti della persona, protezione internazionale, volontaria giurisdizione, amministrazione di sostegno. È stato inoltre componente delle sezioni specializzate agrarie.

Dal 23.9.2015 è consigliere presso la Corte di Appello di Venezia, dove è stato assegnato alla seconda sezione civile, che si occupa di controversie in materia di diritti reali, successioni e donazioni, opposizioni ex l. 689/1981, controversie di diritto amministrativo ed opposizioni alla stima nell’espropriazione.

Dal 3.11.2016 è stato assegnato alla terza sezione civile, in cui si è occupato di controversie in materia di famiglia, di diritti della persona, protezione internazionale e contratti. È stato componente del collegio di garanzia per le spese elettorali nonché componente della sezione specializzata per i minorenni. Dal 19 luglio 2021 è stato assegnato alla IV Sezione civile, trattando controversie in materia di responsabilità civile, sanitaria e professionale, locazione di

immobili, comodato immobiliare e affitto di azienda. Sia presso la terza che presso la quarta sezione civile ha presieduto i collegi.

In relazione agli “*indicatori specifici*”, e, in particolare, all’indicatore di cui all’*art. 16, lett. a), T.U.*, il dott. CAMPAGNOLO esercita funzioni giurisdizionali da oltre 30 anni alla data della vacanza, nel corso dei quali si è occupato prevalentemente del settore civile sia in primo grado che in grado di appello (cfr. il percorso professionale già innanzi sintetizzato). In relazione all’indicatore di cui all’*art. 16, b) T.U.* il dott. CAMPAGNOLO vanta specifiche esperienze di secondo grado. È infatti consigliere presso la Corte di Appello di Venezia dal settembre 2015, dove si è occupato esclusivamente di diritto civile ed è stato componente della sezione minorenni. Vanta, in appello, la stabile presidenza dei collegi. In relazione all’indicatore di cui all’*art. 16, c) T.U.* il dott. CAMPAGNOLO non vanta il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive. Peraltro, nel corso della carriera, ha presieduto i collegi (come detto, anche in secondo grado). È stato altresì MAGRIF per il settore civile del Tribunale di Venezia dal 2012 al settembre 2015.

Passando all’esame degli “*indicatori generali*”, il dott. CAMPAGNOLO vanta la parallela sperimentazione delle funzioni giudicanti penali, ad inizio carriera (*art. 8 T.U.*).

## **5.2. Il profilo del dott. Andrea FIDANZIA.**

*nominato con D.M. 23.6.1993, è stato: dall’11.10.1994 giudice presso la Pretura di Vibo Valentia; dal 3.9.1997 giudice presso la Pretura di Gorizia (successivamente giudice presso il Tribunale di Gorizia); dal 22.10.2001 giudice presso il Tribunale di Venezia; dal 15.9.2015 consigliere presso la Corte di cassazione.*

Il dott. FIDAZIA ha iniziato la carriera di magistrato in data 11.10.1994. In particolare, dall’ottobre 1994 al settembre 1997 il medesimo è stato giudice presso la Pretura di Vibo Valentia, svolgendo funzioni promiscue, penali, civili e di diritto del lavoro.

Dal settembre 1997 all’ottobre 2001 è stato giudice presso la Pretura (successivamente presso il Tribunale) di Gorizia, dove ha svolto funzioni di giudice addetto al settore civile ed alle esecuzioni immobiliari. Dall’ottobre 2001 al settembre 2015 è stato giudice della sezione civile del Tribunale di Venezia, ove si è occupato di controversie in materia di contratti ed obbligazioni in generale, diritto societario, diritto bancario. È stato anche componente della sezione specializzata in materia di proprietà industriale. Dal 2011 ha svolto le funzioni di giudice delegato delle procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari e di giudice del Registro delle Imprese.

Dal settembre 2015, il dott. FIDANZIA è Consigliere presso la Corte di cassazione, dapprima (e fino al 2019), presso la V sezione penale, dove si è occupato di reati fallimentari e societari, successivamente presso la I e la VI-I sezione civile, presso la quale si occupa di diritto fallimentare, diritto bancario, diritto societario, diritto industriale, nonché delle materie della famiglia e dell'immigrazione, in coassegnazione alla sottosezione Sesta-I dal 2020.

Quanto agli “*indicatori specifici*” e, in particolare, all'indicatore di cui all'*art. 16, lett. a), T.U.*, il dott. FIDANZIA esercita funzioni giurisdizionali, nel settore in cui si colloca il posto da conferire, da circa 25 anni alla data della vacanza. Ha in particolare esercitato, come detto, funzioni promiscue, ad inizio carriera e, successivamente, funzioni civili, sia presso gli Uffici di Gorizia e Venezia sia presso la Corte di cassazione (a far data dal 2019). In relazione all'indicatore di cui all'*art. 16, lett. b) T.U.*, il dott. FIDANZIA vanta specifica esperienza in uffici di legittimità; esercita infatti le funzioni in parola dal 2015, nel settore in cui si colloca il posto da conferire dal 2019 (cfr. il percorso professionale già innanzi sintetizzato). Quanto all'indicatore di cui all'*art. 16 lett. c)*, il dott. FIDANZIA nel corso del suo percorso professionale non ha svolto funzioni direttive o semidirettive. È stato MAGRIF presso il Tribunale di Gorizia.

Passando all'esame degli “*indicatori generali*”, il dott. FIDANZIA vanta la parallela sperimentazione delle funzioni giudicanti penali, anche presso la Corte di cassazione (*art. 8 T.U.*). Con D.M. 10.5.2012 è stato altresì nominato componente titolare della Commissione esaminatrice per il concorso a magistrato ordinario (art. 13 T.U.). È stato, inoltre, “formatore decentrato” presso la Corte di Appello di Venezia per il settore civile (per due mandati, dal 2008 e dal 2009-2011), oltre che magistrato collaboratore per i MOT nominati con D.M.20.2.2014 (*art. 11 T.U.*). Ha svolto numerosa attività di formazione sia in sede centrale che decentrata (*art. 12 T.U.*).

## **6. Le ragioni della prevalenza della dott.ssa Caterina PASSARELLI.**

La valutazione comparativa dei profili degli aspiranti (tutti, come detto, di ottimo livello), mediante l'esame delle esperienze professionali in base agli indicatori (specifici e generali) consegnati dall'autovincolo consiliare, restituisce la prevalenza della candidata proposta.

Il percorso professionale ampio e poliedrico della dott.ssa PASSARELLI deve ritenersi, innanzitutto, particolarmente pregnante alla luce delle esigenze funzionali da soddisfare nel caso di specie (art. 25 T.U.), dovendo valorizzarsi, per il conferimento di Uffici semidirettivi come quello in esame, la maggiore durata di esercizio delle funzioni, nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire (art. 27 T.U.) e il fruttuoso esercizio (nel medesimo menzionato

settore) delle funzioni giudicanti di secondo grado, omologhe a quelle da conferire. Va, inoltre, richiamata la significativa esperienza, di fatto, maturata dalla candidata proposta, quale Presidente di Sezione f.f. presso il Tribunale di Treviso, nonché la stabile presidenza dei collegi, vantata dalla stessa, sia in primo che in secondo grado. Deve essere d'altra parte rimarcata l'estesa competenza ordinamentale acquisita dalla dott.ssa PASSARELLI, sia come componente del consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia sia come Presidente della relativa “*Commissione Flussi*”.

La “*valutazione attitudinale specifica*” conferma l'argomentata prevalenza.

Ed invero, quanto alla comparazione con il dott. CAMPAGNOLO – a fronte della sostanziale equivalenza con riferimento agli indicatori di cui all'*art. 16, lett. a) e b)*, T.U. (entrambi i candidati vantano una lunga esperienza giudiziaria nel settore civile in primo grado e in appello) – sussiste l'indubbia prevalenza della dott.ssa PASSARELLI con riferimento all'indicatore di cui all'*art. 16, lett. c)*, T.U.: entrambi i candidati vantano la stabile presidenza dei collegi (ed esperienze di collaborazione nella gestione dell'ufficio), ma soltanto la candidata proposta annovera l'esercizio di fatto delle funzioni semidirettive.

Quanto alla comparazione con il dott. FIDANZIA sussiste, invece, la prevalenza della dott.ssa PASSARELLI con riferimento a tutti gli indicatori specifici applicabili al caso di specie, considerati la maggiore durata dell'esperienza giudicante (*art. 16, lett. a, T.U.*), maturata dalla stessa nel settore civile (come detto, circa 25 anni il dott. FIDANZIA, oltre 30 la candidata proposta), la maggiore durata dell'esperienza in appello (*art. 16, lett. b, T.U.*) tenuto conto che l'aspirante in comparazione esercita le funzioni di legittimità nel settore in cui si colloca il posto da conferire soltanto dal 2019 e il già citato esercizio delle funzioni semidirettive di fatto (*art. 16, lett. c, T.U.*), che manca nel (pur significativo) percorso professionale del dott. FIDANZIA. La candidata proposta prevale, pertanto, per le ragioni innanzi precisate, con riferimento a tutti gli indicatori specifici, rispetto alla posizione del dott. FIDANZIA e con riferimento all'indicatore di cui all'*art. 16, lett. c)*, T.U., quanto alla posizione del dott. CAMPAGNOLO. Passando all'esame degli “*indicatori generali*”, la comparazione tra il profilo professionale della candidata proposta e quello degli altri aspiranti non consente di sovvertire la prevalenza attitudinale specifica della dott.ssa PASSARELLI, che vanta peraltro, come detto, significative esperienze ordinamentali (quale componente del Consiglio Giudiziario e Presidente della Commissione Flussi), sebbene anche gli aspiranti in comparazione vantino esperienze valorizzabili alla luce degli indicatori ora in esame (cfr. i profili professionali innanzi sintetizzati). Del resto, gli indicatori specifici hanno uno “*speciale rilievo*” rispetto agli indicatori generali, mentre questi ultimi sono utilizzati, come detto, quali “*ulteriori elementi*”

*costitutivi del giudizio attitudinale*”, secondo il disposto dell’art. 26, c. III e IV del Testo Unico, con la conseguenza che occorre assicurare agli elementi sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva<sup>8</sup>.

Da ultimo, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza tra tutti i profili in comparazione – ma non è questo il caso per le ragioni già innanzi esposte – prevarrebbe comunque il profilo della dott.ssa PASSARELLI in virtù del residuale criterio della maggior anzianità maturata nel ruolo della magistratura (ex **art. 24, comma 3, T.U.**).

Tanto premesso, il Consiglio

DELIBERA

la nomina a **Presidente di Sezione della Corte di Appello di Venezia (settore civile)**, a sua domanda, della **dott.ssa Caterina PASSARELLI**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Venezia, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

---

<sup>8</sup> Sul punto, v., di recente, TAR Lazio, sentenza n. 500/2023 (cfr. anche CdS 6137/2018, CdS 84/2020, 71/2020).

3.- Fasc. n. 53/SD/2022. Relatore: cons. MIRENDA

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto del Tribunale di ASTI - vac.  
09.02.2023 - dott. Vincenzo Paone - pubblicato con bollettino n. 16128 del 16/09/2022.

La Commissione, all'unanimità, propone al Plenum di deliberare:

la nomina a **Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Asti**, a sua domanda, della dott.ssa Laura DEODATO, magistrato di VI valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

Proposta, all'unanimità, in favore della dott.ssa Laura DEODATO.

***Conferimento dell'Ufficio semidirettivo  
di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Asti  
(magistrato uscente dott. Paone Vincenzo, vacanza del 9.02.2023)***

***Rel. Cons. MIRENDA***

**1. Premessa.**

hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:  
**Tiziano MASINI, Enrico ARNALDI DI BALME, Mauro CRUPI RUGGERO, Paolo TOSO, Nicola SERIANNI, Antonio D'ALESSIO, Laura DEODATO, Manuela PEDFROTTA e Paolo SIRLEO.**

Si rileva, preliminarmente, che:  
i dott.ri Tiziano MASINI e Enrico ARNALDI DI BALME, sono stati, nelle more della procedura, destinati ad altro incarico;  
i dott.ri Paolo TOSO, Nicola SERIANNI, Antonio D'ALESSIO e Paolo SIRLEO hanno revocato la domanda.

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Ciò premesso, si illustra, quindi, il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della Circolare consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1)** il dott. **Mauro CRUPI RUGGERO**, nominato con D.M. 29.9.92 (**VII valutazione di professionalità**), è stato dal 22.11.93 al 27.10.96 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria; dal 28.10.96 al 10.7.11 pretore presso la Pretura di Biella e, poi (dal 2.6.99), giudice presso il Tribunale di Biella; dall'11.7.11 all'8.1.12 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia; dal 9.1.12 al 25.2.18 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea; dal 26.2.18 all'attualità: sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

**2.2)** La dott.ssa **Laura DEODATO**, nominata con D.M. 28.7.98 (*VI valutazione di professionalità*), è stata dal 22.5.2000 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba e, a seguito della soppressione della sede, presso il Tribunale di Asti.

**2.3)** La dott.ssa **Manuela PEDROTTA**, nominata con D.M. 12.07.99 (*VI valutazione di professionalità*) è stata dal 28.4.2001 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

**3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.**

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo unico sulla dirigenza giudiziaria che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo

attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce “speciale rilievo” alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie, l’ufficio a concorso è quello di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Asti.

L’articolo 15, riguardo agli Uffici semidirettivi giudicanti e requirenti di primo grado, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva, per uffici del tipo di quello oggetto della presente procedura: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché delle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9.

Tanto considerato, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, la dott.ssa DEODATO risulta la candidata più idonea, per merito e attitudini, al conferimento dell’ufficio messo a concorso.

### **3.1 Parametro del “merito”.**

Quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, dal 22.5.2000 al 12.9.2013, si è occupata di tutte le materie, ordinarie e specialistiche, in assenza di ripartizione in gruppi; inoltre, la candidata ha seguito la materia degli affari civili sia in ambito tutelare che societario, fallimentare e d’impresa.

Presso la Procura della Repubblica di Asti, dal 13.9.2013 ad oggi, è stata assegnataria di procedimenti attinenti le materie specialistiche in ambito fallimentare, societario, dell’economia e la responsabilità professionale sanitaria, oltre che ovviamente di procedimenti cd. ordinari.

L’ultimo parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Torino in data 25.10.2022 in ordine alla VI valutazione di professionalità, parere condiviso dal Consiglio Superiore della Magistratura, ha attestato che *“La Dr.ssa Laura DEODATO unisce all’elevata preparazione tecnico - giuridica e capacità investigativa, una spiccata abilità organizzativa che con alto senso di responsabilità mette a servizio dell’ufficio, curando con lodevole impegno il*

*coordinamento e la proficua sinergia dei diversi operatori del diritto nel perseguimento del comune scopo di assicurare il miglior funzionamento del sistema; tali doti unite all'equilibrio, alla correttezza e all'esperienza maturata nell'ufficio, l'hanno resa un sicuro e affidabile punto di riferimento per i colleghi".*

### **3.2 Parametro delle "attitudini".**

Elevato risulta anche il parametro attitudinale (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 T.U.) riconducibile alla candidata proposta.

Sul piano degli indicatori specifici, e con particolare riferimento all'indicatore di cui *all'art. 15, lett. a), T.U.* (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi), la candidata ha svolto funzioni requirenti per l'intera carriera (vale a dire per circa 22 anni e 9 mesi avuto riguardo alla odierna vacanza).

Nell'autorelazione in atti vengono elencati compiutamente i complessi procedimenti trattati nel corso degli anni di lavoro nel settore requirente, prima quale sostituto procuratore ad ALBA, poi, a seguito della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, nella sede di ASTI.

La dott.ssa DEODATO ha coordinato e svolto direttamente indagini, anche complesse, che hanno riguardato sia materie ordinarie sia reati specialistici e che hanno trovato, nella maggior parte dei casi, riscontro e conferma nelle conseguenti sentenze.

Tra i procedimenti trattati dalla candidata si segnala il procedimento scaturito da una istanza di fallimento di una Fondazione.

La dott.ssa DEODATO, in sede di autorelazione, ha poi ricordato le richieste cautelari in tema di omicidio in ambito familiare, di omicidio nel contesto della degenerazione di una rapina in un esercizio pubblico, di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione delle truffe tese all'indebito ottenimento di erogazioni e finanziamenti pubblici

La candidata ha richiamato, altresì, la richiesta cautelare ed il relativo ricorso per Cassazione a seguito dell'annullamento del sequestro in sede di riesame (che ha condotto alla definitiva conferma dei sequestri funzionali alla confisca) nell'ambito di indagine per il delitto di contrabbando di aeromobili - occasione per approfondire complesse questioni di diritto in materia di contrabbando comunitario di aeromobili e lo studio della normativa legata all'importazione e al regime fiscale conseguente -.

La candidata ha ricordato, ancora, una complessa indagine riguardante 21 soggetti chiamati a rispondere del delitto di maltrattamenti di animali nel contesto della manifestazione del Palio di Asti. Ha illustrato come l'attività abbia comportato un delicato, anche per le

esigenze di riservatezza, coordinamento con le Asl del territorio, con gli Istituti zooprofilattici dislocati su scala nazionale, con i consulenti chimici e tossicologi, oltre ad avere comportato la gestione di decine di perquisizioni da svolgere simultaneamente.

Sempre in sede di autorelazione la dott.ssa DEODATO ha citato, come degno di nota, un giudizio di prevenzione, seguito ad un'accuratissima indagine internazionale, e all'istituzione di una Squadra di Investigazione Comune con la polizia dell'anticorruzione di Madrid. Molti sono stati gli incontri, da remoto ed in presenza, con la Procura di Madrid, e con l'ufficio deputato al controllo fiscale. L'ufficio ha chiesto ed ottenuto il sequestro di prevenzione, divenuto definitivo con la confisca ed è in corso il processo per riciclaggio, autoriciclaggio ed intestazione fittizia di decine di società spagnole, oltre che di beni immobili, tutto ciò grazie anche alla fattiva ed attiva collaborazione con le autorità spagnole.

Per una compiuta elencazione non può, comunque, che farsi rinvio all'autorelazione.

Le indubbie capacità di organizzare il proprio lavoro hanno consentito alla candidata di contenere in tempi assai ragionevoli anche la trattazione dei procedimenti più complessi.

Quanto all'indicatore di cui *all'art. 15, lett. b), T.U.* (pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, nonché esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici), la dott.ssa DEODATO non ha mai assunto funzioni direttive e semidirettive, ma nell'autorelazione e nel parere per la III valutazione di professionalità si fa riferimento ad una esperienza, non meglio specificata nella sua durata, quale Procuratore F.F. presso la Procura di Alba.

Quanto alle esperienze di collaborazione nell'ufficio, occorre evidenziare che la massima disponibilità verso l'Ufficio è stata una costante in tutta la carriera della dott.ssa DEODATO ed è un aspetto caratterizzante la sua professionalità che tutti i Dirigenti succedutisi nel tempo hanno apprezzato.

Quale sostituto anziano, la dott.ssa DEODATO ha coordinato il gruppo di 4 sostituti cui è affidata la trattazione della materia fallimentare, fiscale, tributaria e societaria. In tale ambito la candidata ha organizzato incontri con i curatori fallimentari, riunioni periodiche con la Polizia Giudiziaria, con l'ufficio centrale e decentrato dell'Agenzia delle Entrate, dell'Ufficio delle Dogane, con professionisti consulenti per garantire aggiornamento, approfondimento, condivisione di protocolli e questionari investigativi, soluzione alle fattispecie più controverse via via emergenti, mai disgiunte dall'adattamento delle prassi investigative all'orientamento giurisprudenziale in uno con le novelle legislative e con l'evoluzione dei mezzi di ricerca della prova.

In veste di coordinatore, ha curato riunioni ed incontri con i colleghi per armonizzare la prassi e per gestire in modo condiviso i protocolli di indagine, anche attraverso scambi sulle novità legislative e sugli sviluppi giurisprudenziali.

La dott.ssa Laura DEODATO ha riferito, inoltre, di essersi occupata della attuazione del codice della crisi d'impresa, predisponendo protocolli, buone prassi e linee guida per dare attuazione alla riforma anche allo scopo di adottare, nel rispetto delle singole autonomie, criteri comuni e condivisi nella gestione e nella trattazione degli affari, anche nel corso della partecipazione alle udienze civili in materia di concordato. Ha aggiunto di avere istituito un aggiornamento costante, periodico, dell'elenco degli esperti da nominare consulenti, per garantire la turnazione degli incarichi e l'ampiezza della piattaforma cui attingere.

Sempre quale coordinatore del gruppo sopra detto, la dott.ssa DEODATO ha curato il dialogo formale con la sezione civile per armonizzare la conoscenza di eventuali profili di insolvenza, legati, ad esempio, al numero di decreti ingiuntivi avanzati, così da coordinare con la sezione di polizia giudiziaria dell'Aliquota della Guardia di Finanza (a ciò espressamente da lei formata), l'approfondimento della vicenda per promuovere l'istanza di fallimento.

Ha caldeggiato l'istituzione del registro degli affari civili anche per l'iscrizione dei concordati preventivi, prenotativi e delle istanze di fallimento, divenuta Prassi organizzativa per l'intero ufficio.

Nel periodo dell'emergenza covid la dott.ssa DEODATO si è fatta carico, delegata dal Procuratore della Repubblica, di curare i rapporti con le direzioni sanitarie delle strutture ospedaliere del territorio e le numerose RSA.

Presso la Procura di Alba era stata delegata a partecipare alle periodiche riunioni presso la Procura Generale di Torino.

Non raramente, ha partecipato con il Procuratore a riunioni informative ed operative presso gli uffici della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, essendo stata anche assegnataria di tutti i procedimenti connessi a quelli distrettuali i cui processi si sono celebrati presso il Tribunale di Asti.

Durante il periodo di servizio presso la Procura della Repubblica di Alba è stata referente per l'informatica ed ha partecipato anche ad un incontro di raccordo e di coordinamento a Roma.

Sul piano degli indicatori generali la dott.ssa DEODATO è stata nominata più volte tutor di MOT.

#### ***4. La comparazione con gli altri candidati.***

L'art. 25 del Testo Unico fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia di preporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del medesimo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori (art. 26, comma 2). Nell'ambito di tale valutazione, tuttavia, la norma puntualizza che "*speciale rilievo*" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di Ufficio (art. 27). Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

L'Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Asti.

L'articolo 27 del Testo Unico, sui criteri di valutazione per uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado, prevede che, a tal fine, hanno speciale rilievo, in posizione pari-ordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 (indicatori specifici per gli uffici semidirettivi di primo grado) e 16 (indicatori specifici per gli uffici semidirettivi di secondo grado) e, tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.

Trattandosi di ufficio semidirettivo di primo grado, dunque, assumono rilievo gli indicatori previsti dal citato articolo 15 ed in particolare:

a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione;

b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro

durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il percorso professionale sin qui maturato dalla dott.ssa DEODATO evidenzia un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di elevato spessore, ma anche comprovate attitudini organizzative e direttive, che la rendono la candidata certamente più idoneo, nel confronto gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso, il tutto sulla base di una complessiva ed unitaria valutazione dei diversi indicatori, generali e specifici, previsti dal T.U. ed applicabili alla procedura in esame.

Si procede, nei paragrafi che seguono, alla comparazione con gli altri aspiranti, con la precisazione preliminare che la valutazione comparativa è stata effettuata prendendo in esame l'intero percorso professionale degli aspiranti, come ricostruito attraverso i rispettivi fascicoli personali e la complessiva documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, con espressa indicazione, in questa sede, delle sole esperienze più significative dei candidati – con particolare riferimento a quelle ritenute maggiormente rilevanti sul piano degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel T.U. –, qui riportate per le finalità di stretta comparazione che ha condotto all'individuazione del candidato più idoneo a ricoprire l'ufficio a concorso.

**4.1) Il profilo della dott.ssa DEODATO prevale, innanzitutto, su quello del dott. Mauro CRUPI RUGGERO.**

Dal 22.11.93 al 27.10.96, quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, s'è occupato specificamente di reati contro la pubblica amministrazione, oltre che degli altri affari penali ordinari di competenza dell'Ufficio (compresi plurimi processi per omicidio e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti connessi alla criminalità organizzata).

Dal 28.10.96 al 10.7.11 è stato pretore presso la Pretura di Biella e, poi (2.6.99), giudice presso il Tribunale di Biella. Ivi ha svolto funzioni promiscue, nel settore civile quale giudice del contenzioso civile, giudice tutelare e delle esecuzioni immobiliari, nel penale quale addetto al dibattimento (monocratico e collegiale) sino al 2001 e, dal 2001 al 2011, in veste di GIP/GUP.

Risultano due applicazioni infradistrettuali al Tribunale di Aosta negli anni 2010 e 2011.

Dall'11.7.11 all'8.1.12, quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, è stato assegnatario di procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione,

societari e fallimentari, di usura e riciclaggio e in materia ambientale, occupandosi anche di esecuzione penale.

Dal 9.1.12 al 25.2.18, quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, oltre ad avere trattato procedimenti per reati comuni, ha fatto parte di gruppi aventi per oggetto i reati contro la pubblica amministrazione, fallimentari, edilizia ed ambiente e c.d. “fasce deboli”.

Il candidato è stato applicato alla D.D.A. di Torino nel 2013 e per due volte, per singoli giorni (19.9.13 e 28.10.13), alla Procura Generale di Torino.

Dal 26.2.18 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Compone i gruppi che si occupano di esecuzione penale e di criminalità organizzata, per reati diversi da quelli di attribuzione della D.D.A, essendo peraltro ad essa applicato per la trattazione di plurimi procedimenti.

Risultano due applicazioni alla Procura Generale di Torino (2018) per il dibattimento in secondo grado in due distinti procedimenti (di cui uno di competenza della D.D.A.).

Con decreto del Procuratore Generale di Torino in data 26.6.18 è stato coassegnato alla Procura di Ivrea.

Sul piano degli indicatori specifici, avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 15, lett.a, T.U. – le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione - il candidato ha svolto funzioni nel settore d'interesse, in diversi Uffici (anche di secondo grado), per circa 29 anni e 3 mesi alla vacanza, di cui 14 anni e 7 mesi circa nel ruolo requirente.

Come da parere attitudinale specifico, *“nel corso della sua carriera svolta sia presso Uffici requirenti che giudicanti il dott. Crupi si è praticamente sempre occupato della materia penale, salvo una breve parentesi presso il Tribunale di Biella in cui ha svolto funzioni promiscue. Nel corso della sua carriera il collega ha acquisito una esperienza variegata essendosi occupato praticamente di tutte le materie specialistiche e soprattutto di criminalità organizzata, in particolare nel periodo trascorso presso la Procura della Repubblica di Ivrea, in cui le dimensioni dell'Ufficio significativamente inferiori al bacino di utenza cui doveva fare fronte lo hanno portato ad occuparsi di un ventaglio di materie assolutamente eterogenee”*.

Sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 15, lett. B, T.U. - le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici - Presso il Tribunale di Biella è stato coordinatore dell'Ufficio GIP

(dall'anno 2009) nonché Presidente della Commissione per l'alienazione dei veicoli in sequestro. Nel 2013 – per circa un mese – ha assunto la reggenza della Procura di Ivrea. Presso la Procura di Ivrea è inoltre stato magistrato di riferimento per l'informatica dall'anno 2012 fino al 21.1.15, in concomitanza con la sostituzione del sistema R.E.G.E. con il nuovo S.I.C.P.

In relazione agli indicatori generali si rammenta l'iniziale sperimentazione di funzioni giudicanti anche civili, nel settore delle esecuzioni immobiliari e tutelare (art. 8 T.U.).

Venendo alla comparazione con la dott.ssa DEODATO, deve ritenersi la sicura prevalenza del profilo di quest'ultima in relazione al posto a concorso oggetto della presente procedura, sul piano degli indicatori specifici che vengono in rilievo nella presente procedura.

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (*art. 15, lett. a, T.U.*), prevalente risulta il profilo della dott.ssa DEODATO.

La candidata proposta, come evidenziato, vanta una ricca esperienza nel settore requirente a cui, d'altra parte, afferisce il posto a concorso.

In particolare, il dott. CRUPI RUGGERO ha svolto, a ben vedere, funzioni requirenti per circa 14 anni e 7 mesi avuto riguardo alla odierna vacanza.

Vero è che egli vanta una proficua esperienza e prolungata esperienza anche nel settore giudicante penale, ma altrettanto vero è che l'esercizio di funzioni requirenti per circa 22 anni e 9 mesi avuto riguardo alla odierna vacanza da parte della candidata proposta non può che averle fatto acquisire un bagaglio di conoscenze anche delle problematiche organizzative degli uffici di procura certo più ampio e completo.

Da quanto sopra discende, con tutta evidenza, la prevalenza della candidata proposta sub specie dell'indicatore specifico in disamina.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi sul piano dell'altro indicatore specifico, di cui all'art. 15, lett. b), T.U. (esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici).

Se il candidato in comparazione vanta esperienza di coordinamento nel settore giudicante, - sia pure penale -, e se nel 2013 – per circa un mese – ha assunto la reggenza della Procura di Ivrea ove è stato, inoltre, magistrato di riferimento per l'informatica dall'anno 2012 fino al 21.1.15, di contro, la dott.ssa DEODATO vanta esperienze di collaborazione più ampie e specifiche maturate proprio nell'esercizio delle funzioni requirenti.

Nell'autorelazione e nel parere per la III valutazione di professionalità si fa riferimento ad una esperienza, non meglio specificata nella sua durata, quale Procuratore F.F. presso la Procura di Alba.

Quale sostituto anziano, la dott.ssa DEODATO ha coordinato il gruppo di 4 sostituti cui è affidata la trattazione della materia fallimentare, fiscale, tributaria e societaria. In tale ambito la candidata ha organizzato incontri con i curatori fallimentari, riunioni periodiche con la Polizia Giudiziaria, con l'ufficio centrale e decentrato dell'Agenzia delle Entrate, dell'Ufficio delle Dogane, con professionisti consulenti per garantire aggiornamento, approfondimento, condivisione di protocolli e questionari investigativi, soluzione alle fattispecie più controverse via via emergenti, mai disgiunte dall'adattamento delle prassi investigative all'orientamento giurisprudenziale in uno con le novelle legislative e con l'evoluzione dei mezzi di ricerca della prova.

In veste di coordinatore, ha curato riunioni ed incontri con i colleghi per armonizzare la prassi e per gestire in modo condiviso i protocolli di indagine, anche attraverso scambi sulle novità legislative e sugli sviluppi giurisprudenziali.

La dott.ssa DEODATO ha riferito, inoltre, di essersi occupata della attuazione del codice della crisi d'impresa, predisponendo protocolli, buone prassi e linee guida per dare attuazione alla riforma anche allo scopo di adottare, nel rispetto delle singole autonomie, criteri comuni e condivisi nella gestione e nella trattazione degli affari, anche nel corso della partecipazione alle udienze civili in materia di concordato. Ha aggiunto di avere istituito un aggiornamento costante, periodico, dell'elenco degli esperti da nominare consulenti, per garantire la turnazione degli incarichi e l'ampiezza della piattaforma cui attingere.

Sempre quale coordinatore del gruppo sopra detto, la dott.ssa DEODATO ha curato il dialogo formale con la sezione civile per armonizzare la conoscenza di eventuali profili di insolvenza, legati, ad esempio, al numero di decreti ingiuntivi avanzati, così da coordinare con la sezione di polizia giudiziaria dell'Aliquota della Guardia di Finanza (a ciò espressamente da lei formata), l'approfondimento della vicenda per promuovere l'istanza di fallimento.

Ha caldeggiato l'istituzione del registro degli affari civili anche per l'iscrizione dei concordati preventivi, prenotativi e delle istanze di fallimento, divenuta Prassi organizzativa per l'intero ufficio.

Nel periodo dell'emergenza covid la dott.ssa DEODATO si è fatta carico, delegata dal Procuratore della Repubblica, di curare i rapporti con le direzioni sanitarie delle strutture ospedaliere del territorio e le numerose RSA.

Presso la Procura di Alba era stata delegata a partecipare alle periodiche riunioni presso la Procura Generale di Torino.

Anche la dott.ssa DEODATO, durante il periodo di servizio presso la Procura della Repubblica di Alba, è stata referente per l'informatica ed ha partecipato anche ad un incontro di raccordo e di coordinamento a Roma.

Ritenuta, per i motivi esposti, la sicura prevalenza della dott.ssa DEODATO sul piano di entrambi gli indicatori specifici che assumono speciale rilievo nella presente procedura, l'esame degli indicatori generali riconducibili ai due candidati in comparazione non offre elementi di valutazione di tale rilievo da renderli idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata.

Sebbene, infatti, debba riconoscersi la prevalenza del dott. CRUPI RUGGERO sul piano dell'art. 8 T.U., in forza dell'esercizio delle funzioni giudicanti anche civili, deve, tuttavia, osservarsi che si tratta di esperienza che non vale, certo, a sovvertire il giudizio di prevalenza come sopra formulato.

Può, in definitiva, essere affermata la complessiva prevalenza della candidata proposta.

**2.2)** Il profilo della dott.ssa DEODATO prevale, anche, su quello della dott.ssa PEDROTTA.

Dal 28.4.01 al mese di luglio 2012 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Gruppo diritto penale dell'economia; dal mese di luglio 2012 al mese di aprile 2015 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Gruppo tutela degli ambienti di lavoro e dei consumatori; dal 4.6.20 ad oggi sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Direzione Distrettuale Antimafia;

L'ultimo parere per il conseguimento della valutazione di professionalità è quello formulato dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino in data 14.1.20, prodromico al conseguimento della V valutazione di professionalità. In esso è stato espresso un giudizio pienamente positivo in relazione a tutti i parametri esaminati, sottolineando la grande laboriosità, la diligenza, la puntualità e la spiccata disponibilità a fare fronte alle esigenze dell'ufficio.

Sul piano degli indicatori specifici, cominciando l'esame dall'indicatore specifico di cui all'art. 15, lett. a T.U. - esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione - la candidata ha svolto funzioni requirenti per l'intera carriera affrontando indagini anche di notevole complessità tecnica compiutamente indicate in autorelazione.

Avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 15, lett. b), T.U. - le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici - la candidata in rilievo non ha mai ricoperto formali incarichi direttivi o semidirettivi e non è destinataria di deleghe organizzative. Collabora, comunque, attivamente alla organizzazione del gruppo di appartenenza. E' stata Magrif presso la Procura di Torino dal novembre 2016 al dicembre 2021.

Sul piano degli indicatori generali si segnala che è stata relatrice in numerosi convegni.

Venendo alla comparazione con la dott.ssa DEODATO, deve ritenersi la prevalenza del profilo di quest'ultima in relazione al posto a concorso oggetto della presente procedura, sul piano degli indicatori specifici che vengono in rilievo nella presente procedura nei termini di seguito precisati

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (*art. 15, lett. a, T.U.*), può essere affermata la sostanziale equivalenza tra i profili in comparazione.

La candidata proposta, come evidenziato, vanta una ricca esperienza nel settore requirente a cui, d'altra parte, afferisce il posto a concorso, pari a circa 22 anni e 9 mesi avuto riguardo alla odierna vacanza.

D'altra parte anche la dott.ssa PEDROTTA ha svolto funzioni requirenti per circa 21 anni e 10 mesi avuto riguardo alla odierna vacanza e, da ultimo, anche come componente della d.d.a.

Ne discende una sostanziale equivalenza dei due profili sia sotto il profilo della durata dell'esperienza che della varietà della stessa.

Diversamente è a dirsi avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 15, lett. b, T.U.

Se la candidata in comparazione non ha mai ricoperto formali incarichi direttivi o semidirettivi e non è destinataria di deleghe organizzative ma collabora, comunque, attivamente alla organizzazione del gruppo di appartenenza ed è stata Magrif presso la Procura di Torino dal novembre 2016 al dicembre 2021, ben più articolate e complete risultano le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici in capo alla candidata proposta.

Nell'autorelazione e nel parere per la III valutazione di professionalità si fa riferimento ad una esperienza, non meglio specificata nella sua durata, quale Procuratore F.F. presso la Procura di Alba.

Quale sostituto anziano, la dott.ssa DEODATO ha coordinato il gruppo di 4 sostituti cui è affidata la trattazione della materia fallimentare, fiscale, tributaria e societaria. In tale ambito la candidata ha organizzato incontri con i curatori fallimentari, riunioni periodiche con la Polizia Giudiziaria, con l'ufficio centrale e decentrato dell'Agenzia delle Entrate, dell'Ufficio delle Dogane, con professionisti consulenti per garantire aggiornamento, approfondimento, condivisione di protocolli e questionari investigativi, soluzione alle fattispecie più controverse via via emergenti, mai disgiunte dall'adattamento delle prassi investigative all'orientamento giurisprudenziale in uno con le novelle legislative e con l'evoluzione dei mezzi di ricerca della prova.

In veste di coordinatore, ha curato riunioni ed incontri con i colleghi per armonizzare la prassi e per gestire in modo condiviso i protocolli di indagine, anche attraverso scambi sulle novità legislative e sugli sviluppi giurisprudenziali.

La dott.ssa DEODATO ha riferito, inoltre, di essersi occupata della attuazione del codice della crisi d'impresa, predisponendo protocolli, buone prassi e linee guida per dare attuazione alla riforma anche allo scopo di adottare, nel rispetto delle singole autonomie, criteri comuni e condivisi nella gestione e nella trattazione degli affari, anche nel corso della partecipazione alle udienze civili in materia di concordato. Ha aggiunto di avere istituito un aggiornamento costante, periodico, dell'elenco degli esperti da nominare consulenti, per garantire la turnazione degli incarichi e l'ampiezza della piattaforma cui attingere.

Sempre quale coordinatore del gruppo sopra detto, la dott.ssa DEODATO ha curato il dialogo formale con la sezione civile per armonizzare la conoscenza di eventuali profili di insolvenza, legati, ad esempio, al numero di decreti ingiuntivi avanzati, così da coordinare con la sezione di polizia giudiziaria dell'Aliquota della Guardia di Finanza (a ciò espressamente da lei formata), l'approfondimento della vicenda per promuovere l'istanza di fallimento.

Ha caldeggiato l'istituzione del registro degli affari civili anche per l'iscrizione dei concordati preventivi, prenotativi e delle istanze di fallimento, divenuta Prassi organizzativa per l'intero ufficio.

Nel periodo dell'emergenza covid la dott.ssa DEODATO si è fatta carico, delegata dal Procuratore della Repubblica, di curare i rapporti con le direzioni sanitarie delle strutture ospedaliere del territorio e le numerose RSA.

Presso la Procura di Alba era stata delegata a partecipare alle periodiche riunioni presso la Procura Generale di Torino.

Anche la dott.ssa DEODATO, durante il periodo di servizio presso la Procura della Repubblica di Alba, è stata referente per l'informatica ed ha partecipato anche ad un incontro di raccordo e di coordinamento a Roma.

Ne discende, in definitiva, che, a fronte di una sostanziale equivalenza dei profili in comparazione avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 15, lett. a, T.U., il profilo della candidata proposta risulta nettamente prevalente sul piano dell'altro indicatore specifico di cui all'art. 15, lett.b, T.U.

L'esame degli indicatori generali riconducibili alle due candidate in comparazione non offre elementi di valutazione di tale rilievo da renderli idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata.

Può, in definitiva, essere affermata la complessiva prevalenza della candidata proposta.

D'altra parte, anche ove si volesse affermare l'assoluta equivalenza dei due profili in rilievo – circostanza non prospettabile alla luce di quanto esposto – la candidata proposta prevarrebbe, comunque, in forza della maggiore anzianità in ruolo.

All'esito delle illustrate comparazioni, effettuate sulla base degli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati e dell'intera documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, deve, pertanto, concludersi che la dott.ssa Laura DEODATO è, senz'altro, la candidata più idonea, per merito ed attitudini, a ricoprire lo specifico posto a concorso.

Tanto premesso,

#### DELIBERA

la nomina a **Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Asti**, a sua domanda, della dott.ssa Laura DEODATO, magistrato di VI valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

4.- Fasc. n. 59/SD/2022.

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione C.A. POTENZA - vac. 01/04/2023 - settore penale - dott. Pasquale Raffaele Materi - pubblicato con bollettino n. 23862 del 22/12/2022.

La Commissione, con tre voti in favore della dott.ssa Lucia CASALE, due voti in favore del dott. Cataldo Carmine COLLAZZO ed una astensione, propone al Plenum di deliberare:

**Proposta A:** la nomina a **Presidente di sezione della Corte di Appello di Potenza, settore penale**, a sua domanda, della **dott.ssa Lucia CASALE**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Salerno, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

**Proposta B:** la nomina a Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Potenza, settore penale, del dott. **Cataldo Carmine COLLAZZO**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente **consigliere presso la Corte di Appello di Potenza**, a sua domanda, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Proposta A – in favore della dott.ssa Lucia CASALE (votanti i consiglieri Mirenda, Bianchini, Cosentino – astenuto il consigliere Carbone E.). Relatore: cons. MIRENDA

**CONFERIMENTO DELL'UFFICIO SEMIDIRETTIVO DI  
PRESIDENTE SEZIONE CORTE D'APPELLO DI POTENZA**

- settore PENALE -

*Vacanza: 1.4.23 - dott. Materi*

*Rel. Consigliere Mirenda*

**1. Premessa.**

Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

**FERRARA Vincenzo, COLLAZZO Cataldo Carmine, CASALE Lucia, D'AMELIO Angela, DI SABATO Giuseppe, FERRARO Adele, SORRENTINO Mariano.**

Si rileva, preliminarmente:

che i dott.ri FERRARA Vincenzo e FERRARO Adele hanno revocato la domanda.

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Ciò premesso, si illustra, quindi, il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1) il dott. COLLAZZO Cataldo Carmine**, nominato con D.M. 1.8.91 (*VII valutazione di professionalità*), è stato: dal 18.9.1992, giudice presso il Tribunale di Castrovillari; dall'11.10.1995, giudice presso il Tribunale di Sala Consilina; dal 12.7.2000, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura per mandato elettorale regionale; dal 28.7.2005, giudice presso il Tribunale di Castrovillari; dal 19.9.2011, consigliere presso la Corte di Appello di Potenza.

**2.2) CASALE Lucia**, nominata con D.M. 3.12.91 (*VII valutazione di professionalità*), è stata: dal 21.1.93 al 7.7.96 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; dal 8.7.96 al 12.5.08 giudice presso il Tribunale di Salerno; dal 13.5.08 all'8.12.11 magistrato presso l'Ufficio di Sorveglianza di Potenza; dal 9.12.11 al 30.11.16 giudice presso il Tribunale di Salerno; dall'1.12.2016 Presidente di Sezione presso il Tribunale di Salerno (delibera di conferma per il secondo quadriennio del 9.3.22).

**2.3) D'AMELIO Angela**, nominata con D.M. 3.12.91 (*VII valutazione di professionalità*), è stata: dall'1.7.1993 pretore presso la Pretura di Melfi (successivamente giudice presso il Tribunale di Melfi); dal 12.7.2012, consigliere presso la Corte di Appello di Potenza.

**2.4) DI SABATO Giuseppe**, nominato con D.M. 8.07.94 (*VI valutazione di professionalità*), è stato: dall'1.12.1995, pretore presso la Pretura di Taranto (successivamente giudice presso il Tribunale di Taranto); dal 15.9.2011, giudice presso il Tribunale di Bari (applicazioni extra-distrettuali al Tribunale di Matera e alla Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto); dal 18.2.2015, giudice presso il Tribunale di Matera.

**2.5) SORRENTINO Mariano**, nominato con D.M. 19.11.2002 (*V valutazione di professionalità*), è stato: dal 12.10.2004, giudice presso il Tribunale di Vallo della Lucania; dall'1.12.2011, giudice presso il Tribunale di Salerno; dal 26.7.2018, giudice presso il Tribunale di Lagonegro.

***3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.***

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858.2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*), con la quale viene introdotto il

principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia d'incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie, il posto a concorso è quello di presidente di sezione della Corte d'appello di Potenza, settore penale.

L'articolo 16 del T.U., riguardo agli uffici semidirettivi di secondo grado, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva:

a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;

b) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità;

c) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Tanto considerato, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, la **dott.ssa Lucia CASALE** risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.

### **3.1 Parametro del "merito".**

Ripercorrendo la carriera della dott.ssa CASALE, la candidata proposta dal 21.1.93 al 7.7.96, quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è stata delegata e/o codelegata alla trattazione di procedimenti penali nell'ambito della cosiddetta

ricostruzione post-terremoto e in numerosi procedimenti in materia di criminalità organizzata (soprattutto per omicidi di matrice camorristica e reati scopo), affrontando nel corso delle indagini le delicate problematiche relative alle collaborazioni di giustizia, all'epoca molto numerose, sia in termini di gestione amministrativa dei collaboratori che di riscontri investigativi delle loro dichiarazioni.

Dall'8.7.96 al 12.5.08, quale giudice presso il Tribunale di Salerno, ha inizialmente svolto funzioni civili (Quarta e Prima Sezione Civile). Successivamente destinata alla Seconda Sezione Penale (dibattimento), ha trattato, quale giudice estensore di complesse e voluminose sentenze, processi di criminalità organizzata. Dal novembre 1999 ha operato presso la Sezione riesame, occupandosi di numerosi procedimenti cautelari di particolare complessità in materia di criminalità organizzata, reati contro la pubblica amministrazione, omicidi, reati ambientali, reati di criminalità economica, continuando, nondimeno, in questo periodo a trattare i processi ancora pendenti presso la Seconda Sezione Penale.

Dal 13.5.08 all'8.12.11, la dott.ssa CASALE è stata magistrato presso l'Ufficio di Sorveglianza di Potenza, svolgendo per circa otto mesi anche funzioni presidenziali, essendo unico magistrato in servizio ed avviando anche il procedimento per la redazione del progetto tabellare.

Dal 9.12.11 al 30.11.16 la candidata proposta è stata giudice presso il Tribunale di Salerno; in tale sede ha svolto funzioni penali, quale giudice monocratico (in sede centrale e presso la Sezione distaccata di Eboli, di cui è stata pure coordinatore), occupandosi di processi, anche complessi, in materia di edilizia ed urbanistica, stalking, stupefacenti (spesso con detenuti) ed altro, e in veste di Presidente del secondo collegio della Terza Sezione Penale, definendo, in tale funzione, processi complessi in materia di criminalità organizzata, violenza sessuale, di pedopornografia, criminalità economica, societaria e fallimentare, di reati contro la Pubblica amministrazione. È stata, inoltre, giudice dell'esecuzione penale.

Dal 22.6.15 al 5.12.16 è stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Magistrati ordinari indetto con D.M. 5.11.14 (con esonero dalle funzioni giurisdizionali).

Dall'1.12.2016 è Presidente della Seconda Sezione Penale presso il Tribunale di Salerno, competente per i reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia edilizia, urbanistica, ambientale ed alimentare.

È stata, inoltre, nominata Magistrato Coordinatore per il settore dibattimentale penale.

Il parere attitudinale specifico reso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno in data 15.06.2022 è positivo e richiama i precedenti pareri formulati in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità del magistrato, nei quali sono sempre stati

attestati l'equilibrio, la preparazione professionale, la diligenza e la laboriosità della candidata. In particolare, la dott.ssa CASALE è descritta, in termini elogiativi nei seguenti termini *“dall'esame dei provvedimenti a campione emerge con chiarezza l'ottimo valore professionale della collega, che, avvalendosi dell'esperienza maturata nel corso di una carriera poliedrica, rivela la puntuale ed accurata analisi del materiale disponibile, la valutazione altrettanto approfondita delle questioni giuridiche di interesse, espressa in forma tecnica, ma al tempo stesso efficace e comprensibile. L'apprezzamento contenuto nel rapporto informativo trova riscontro nella lettura dei provvedimenti allegati dal magistrato in valutazione. Si tratta infatti di provvedimenti caratterizzata da un'ampiezza di motivazione degna di menzione, nonché dotati di un intrinseco coefficiente di linearità espositiva, i provvedimenti in parola, del resto, si segnalano per la puntualità della ricostruzione dei presupposti fattuali e del corretto inquadramento in diritto: si apprezzano, inoltre, per la congruità in relazione ai problemi processuali affrontati e contengono numerosi riferimenti giurisprudenziali, che attestano la preparazione giuridica e la conoscenza della materia trattata. Sul punto risulta altresì significativa l'esposizione del capo dell'ufficio: “la dott.ssa Casale ha eccellenti capacità espositive: i suoi provvedimenti sono sempre caratterizzati da chiarezza argomentativa e completezza, frutto di padronanza della materia e di una elevata dote di sintesi che gli consente di esprimere compiutamente gli elementi valutati...La pluriennale ed ampia e variegata esperienza maturata dalla dott.ssa Casale nel settore penale, prima con funzioni requirenti e, successivamente, con funzioni giudicanti oltre che per un triennio anche alla Magistratura di sorveglianza, ha consentito alla collega di maturare lo sua naturale propensione al dibattito che conduce con grande sicurezza garantendo modalità di gestione delle udienze assolutamente corrette e rispettose del proprio ruolo, di quello degli altri componenti del collegio, del pubblico ministero, dei difensori, delle parti e dei testimoni. La dott.ssa Casale si distingue per preparazione, professionalità, equilibrio e grande dedizione al lavoro; gode pertanto, meritoriamente, per la sua autorevolezza, della stima e della considerazione dell'intero ambiente giudiziario, magistrati, avvocati e personale amministrativo.... dalle fonti di conoscenza sopra indicate emerge la figura di un magistrato di indubbe doti professionali, che ha maturato, nel corso della sua carriera, una pluralità di esperienze, avendo svolto funzioni requirenti, funzioni giudicanti civili, funzioni di magistrato di Sorveglianza, funzioni giudicanti penali, monocrotiche e collegiali. Si riporta qui di seguito uno stralcio del rapporto informativo del Presidente del Tribunale: " la dott.ssa Casale ha confermato nel quadriennio di essere un Magistrato di elevata capacità, equilibrato ed indipendente, dotata di un bagaglio di esperienza professionale completo che ha messo al servizio delle funzioni semidirettive al fine*

*del raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dell'efficienza dell'ufficio da lei diretto e del settore dibattimentale penale più in generale. La profonda conoscenza del suo ruolo professionale ne fanno un punto di riferimento insostituibile, sia dei Presidenti delle oltre sezioni, che dei colleghi. Ha svolto con impegno, equilibrio e capacità il ruolo di coordinatrice del settore penale. Prezioso è sempre sfato il suo contributo in presenza di innovazioni legislative. La sua laboriosità, la diligenza, la dedizione al lavoro sono sfate messe al servizio delle funzioni semidirettive che ho svolto garantendo risultati congrui nonostante le difficoltà dovute nell'ultimo periodo in ragione della grave crisi epidemiologica ancora in corso. Gode di grande stima da parte del personale amministrativo e di prestigio e di riconoscimento da parte dell'avvocatura. E' intervenuta tempestivamente in presenza di criticità gestionale proponendo modelli di riorganizzazione più performanti nonostante /e scarse risorse disponibili. Ha partecipato all'attività direttiva non facendo mancare il proprio consapevole apporto in tutte le occasioni in cui è stata coinvolta. Per le indicate ragioni deve ritenersi abbia meritata la piena conferma a continuare ad esercitare le funzioni semidirettive per un ulteriore quadriennio".*

Per una compiuta elencazione dei numerosissimi e complessi procedimenti con cui la candidata si è confrontata nelle svariate materie non può che rinviarsi all'autorelazione.

Le spiccate doti professionali risultano attestate nei rapporti e nei pareri, tutti positivi, riportati nel corso della carriera.

### **3.2 Parametro delle "attitudini"**

Particolarmente pregnante risulta il parametro attitudinale (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt.6,7,8,9,10,11,12,13 e 16 T.U.) riconducibile alla dott.ssa CASALE.

Avuto riguardo agli indicatori specifici ed, innanzitutto, alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (**art. 16, lett. a), T.U.**), la candidata ha svolto funzioni nello specifico settore penale, unicamente in primo grado (in parte requirenti ovvero specializzate, quale magistrato di Sorveglianza), per oltre 28 anni (decurtata la partecipazione ai lavori concorsuali).

Non risultano, invece, esperienze rilevanti sul piano dell'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.** (*esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità*).

Purtuttavia, la candidata in comparazione ha svolto le funzioni di giudice del riesame nel corso della carriera, così confrontandosi con le problematiche connesse a un giudizio di secondo grado.

Relativamente alle esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici (**art. 16, lett. c, T.U.**), deve evidenziarsi che la candidata per circa 8 mesi ha esercitato funzioni presidenziali di fatto presso il Tribunale di sorveglianza di Potenza, essendo unico magistrato in servizio, avviando anche il procedimento per la redazione del progetto tabellare.

Inoltre, presso la Sezione distaccata di Eboli del Tribunale di Salerno (Ufficio di notevoli dimensioni, sia in termini di dotazioni organiche che di competenza territoriale) ha svolto le funzioni di magistrato coordinatore e durante tale periodo (dal dicembre 2011 fino alla soppressione), ha proceduto, in costante collaborazione con il Presidente del Tribunale ed il Dirigente amministrativo, ad una decisa opera di riorganizzazione dei servizi di cancelleria e dell'attività giudiziaria di sette giudici ordinari e nove giudici onorari, adottando vari provvedimenti organizzativi.

Sovviene, da ultimo, l'attuale incarico semidirettivo di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Salerno, dall'1.12.16 (più di sei anni dalla vacanza).

Nell'esercizio di tali funzioni ha dovuto riorganizzare l'intera Sezione gravata da carichi di lavoro, collegiali e monocratici, molto impegnativi anche per effetto di un continuo turnover dovuto al trasferimento progressivo dei magistrati. A tal fine si è resa necessaria, da un lato l'adozione di numerosi provvedimenti (ordini di servizio interni, proposte di variazioni tabellari, richieste di applicazioni anche extradistrettuali) e, dall'altro, una costante azione di monitoraggio delle attività dei magistrati (onorari e togati) nonché dello smaltimento delle pendenze, ciò facendo attraverso riunioni periodiche anche con il personale di cancelleria.

La dott.ssa CASALE ha coadiuvato la Dirigenza nella predisposizione del progetto tabellare per il triennio 2016/2019, occupandosi dello studio ed attivazione del sistema di assegnazione automatica dei procedimenti penali Giada2; partecipando alla redazione dei nuovi protocolli con la Procura della Repubblica, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con la Camera Penale salernitana.

Quanto alle deleghe e all'attività di collaborazione, è Magistrato Coordinatore del Settore Dibattimentale Penale, delega che è stata confermata anche con il nuovo progetto tabellare (adottato con decreto n. 76/2021). In tale qualità: a) ha tenuto riunioni periodiche con i Presidenti delle altre due Sezioni e con i giudici del settore; b) ha avanzato varie proposte di modifiche tabellari nonché proposte organizzative, sempre richiamando l'attenzione dei Presidenti del Tribunale che si sono succeduti, sulle criticità e sofferenze del dibattimento penale; c) ha, inoltre, operato quale tramite tra i giudici del settore e il Presidente per soluzioni alle varie problematiche del settore penale dibattimentale, ciò facendo sempre attraverso una

gestione partecipata e collaborativa con i Presidenti delle altre Sezioni e della Sezione GIP/GUP.

Quale Magistrato Coordinatore la dott.ssa CASALE è delegata al controllo sul sistema di assegnazione automatica dei procedimenti penali Giada2 (delega anche questa confermata con il nuovo progetto tabellare adottato con decreto n. 76/2021) e, nell'esercizio di tale funzione di vigilanza, la candidata esegue un controllo costante, unitamente al responsabile tecnico, sul funzionamento del sistema (tenendo a tal fine anche riunioni e interlocuzioni con l'Ufficio GIP/GUP e con la Procura); inoltre, ha adottato ed adotta numerosi provvedimenti di assegnazione dei processi tra i vari giudici/sezioni nei casi di non funzionamento del sistema automatico di assegnazione, ovvero di erroneo inserimento dei dati da parte degli uffici di Procura e GIP/GUP, sempre in ossequio alle vigenti disposizioni tabellari.

Nell'espletamento di tali deleghe la dott.ssa CASALE ha proposto alla Presidenza varie soluzioni, ha eseguito l'attività di vigilanza e segnalazione di criticità e disfunzioni, anche mediante interlocuzioni con la Procura della Repubblica e l'Avvocatura, ha tenuto riunioni periodiche del settore, sia in punto di confronto sugli orientamenti giurisprudenziali che sulle criticità dei carichi di lavoro del dibattimento; coadiuva il Presidente nelle attività di predisposizione dei turni di supplenza e di applicazione dei magistrati, sia all'interno dell'Ufficio del Tribunale che rispetto ad altri uffici del distretto, nel rispetto delle previsioni delle circolari, sempre sollecitando la proficua previa concertazione con i colleghi, prassi che spesso ha consentito di addivenire a soluzioni organizzative condivise.

Nella qualità di Presidente di Sezione, la dott.ssa CASALE dirige l'ufficio per il Processo sezionale, composto dai tirocinanti affidati ai singoli magistrati; prassi virtuosa che ha, in sostanza, anticipato parte della odierna programmazione dell'attività del nuovo istituito UPP del settore penale.

Dopo l'insediamento (avvenuto a dicembre 2016, quindi ad anno giudiziario ormai concluso) e nei primi sei mesi del 2017, la dott.ssa CASALE: 1) ha posto in essere una articolata attività di ragguglio dei ruoli, in particolare quelli collegiali, ha riorganizzato i due collegi inserendo, in caso di vacanza in organico, secondo le vigenti disposizioni tabellari interne, i giudici onorari (per evitare che i magistrati ordinari fossero talora impegnati anche in cinque udienze settimanali, attesi i collegi "misti" creatisi per far fronte alle vacanze); 2) ha eseguito un ragguglio puntuale dello stato dei servizi di cancelleria, con richieste al Dirigente amministrativo ed al Presidente del Tribunale per far fronte agli arretrati che si erano determinati nella pregressa gestione amministrativa; 3) ha formulato varie richieste di variazioni tabellari (molte recepite dal Presidente del Tribunale) sia per la riorganizzazione

della Sezione che del settore dibattimentale quale Coordinatore, ovvero in accordo ed unitamente agli altri presidenti di sezione.

Sono sempre state redatte le relazioni periodiche sui ritardi nel deposito dei provvedimenti, sulla attività e sull'utilizzo dei magistrati onorari, le relazioni funzionali alla predisposizione della relazione sull'Amministrazione della Giustizia, le relazioni ex art. 37 d.l. n. 98/11.

In seguito all'emergenza epidemiologica la candidata proposta, unitamente ai Presidenti delle altre due Sezioni Penali, e nella qualità di Magistrato Coordinatore, ha prestato la propria collaborazione al Presidente del Tribunale e, sulla scorta delle linee guida presidenziali e delle novità normative via via succedutesi, ha adottato provvedimenti organizzativi interni, direttive ai propri magistrati e al personale di cancelleria sezionale, proposte per la predisposizione di turni e servizi, procedendo al ragguaglio dei processi con imputati detenuti e sottoposti a misura cautelare di tutto il settore dibattimentale.

Da ultimo, in occasione della redazione delle tabelle per gli anni 2020/2022 la dott.ssa CASALE, unitamente ai Presidenti della Prima e della Terza Sezione Penale ha formulato ulteriori proposte organizzative.

La candidata esegue un controllo periodico (sinora semestrale) sui ruoli dei giudici onorari e dei giudici ordinari, per i primi attraverso verifiche e relazioni semestrali, e per i secondi, in occasione della redazione dei format annuali per la verifica degli obiettivi di smaltimento.

Quanto agli indicatori generali sovviene, in primo luogo, la seppur breve esperienza nell'esercizio di funzioni civili (**art. 8 T.U.**) presso il Tribunale di Salerno.

Avuto riguardo, poi, all'indicatore di cui **all'art. 11 T.U.** (esperienze ordinamentali e organizzative) deve evidenziarsi che la candidata è stata componente del Consiglio Giudiziario di Salerno dal 1997 al 1999. Negli anni 2009 e 2010 è stata componente del Comitato Pari Opportunità istituito presso la Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura e, in passato, del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Potenza dal 2008 sino alla data del suo trasferimento.

Attualmente è, nuovamente, componente elettivo del Consiglio Giudiziario di Salerno, Presidente del Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio giudiziario e componente della Commissione flussi.

Degna di menzione l'esperienza quale componente della commissione esaminatrice del concorso per Magistrati ordinari indetto con D.M. 5.11.14, di cui si è dato atto ricostruendo il percorso professionale.

Alla luce del brillante percorso professionale fin qui maturato, il parere attitudinale specifico conclude esprimendosi, con giudizio ampiamente condivisibile, in termini ampiamente positivi sulla idoneità della dott.ssa CASALE ad assumere l'incarico semidirettivo di secondo grado cui legittimamente aspira.

**4. Il giudizio comparativo. La comparazione con gli altri candidati.**

L'art. 25 T.U. fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia di preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del nuovo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 d.lgs. 160/2006. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale valutazione, tuttavia, la norma puntualizza che "*speciale rilievo*" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

Come anticipato in premessa, l'ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Presidente di Sezione della Corte d'appello di Napoli, settore penale.

L'articolo 27 del TU, sui criteri di valutazione per il conferimento degli uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado, prevede che hanno speciale rilievo, in posizione pari-ordinata, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16 e, tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.

L'art. 16, riguardo agli indicatori specifici per gli Uffici semidirettivi di secondo grado, attribuisce particolare rilievo a:

a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini

qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;

b) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità;

c) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7 (funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse), tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il brillante percorso professionale sin qui maturato dalla dott.ssa CASALE evidenzia un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di assoluto spessore, oltre a spiccate e comprovate attitudini organizzative e direttive, che la rendono la candidata certamente più idonea, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso, il tutto sulla base di una complessiva ed unitaria valutazione dei diversi indicatori, generali e specifici, previsti dal T.U. ed applicabili alla procedura in esame.

In particolare, la preferenza accordata alla dott.ssa CASALE trova fondamento, in prevalenza, nell'ampia, completa e prolungata esperienza maturata dal magistrato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali nel settore penale qui di interesse, nonché nelle significative doti organizzative che la candidata ha avuto modo di dimostrare in tutte le esperienze fin qui maturate nella giurisdizione, sia sotto il profilo dell'efficace gestione dei ruoli affidatigli che, soprattutto, nell'ambito dell'incarico semidirettivo assunto nel Tribunale di Salerno.

Si procede, nei paragrafi che seguono, alle singole comparazioni con gli altri candidati, con la precisazione preliminare che la valutazione comparativa è stata effettuata prendendo in esame l'intero percorso professionale degli aspiranti, come ricostruito attraverso i rispettivi fascicoli personali e la complessiva documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, con espressa indicazione, in questa sede, delle sole esperienze più significative dei candidati – con particolare riferimento a quelle ritenute maggiormente rilevanti sul piano degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel T.U. – qui riportate per le finalità di stretta comparazione che ha condotto all'individuazione del candidato più idoneo a ricoprire l'ufficio a concorso.

**4.1) Il profilo della dott.ssa CASALE risulta prevalente, innanzitutto, rispetto a quello del dott. Cataldo COLLAZZO.**

Quest'ultimo, dal 18.9.1992 è stato giudice presso il Tribunale di Castrovillari esercitando funzioni giudicanti promiscue (civile, compresa la materia fallimentare e penale);

dall'11.10.1995 ha svolto le funzioni di giudice presso il Tribunale di Sala Consilina, con svolgimento di funzioni giudicanti promiscue (civile, penale compresa la funzione GIP/GUP).

Dal 12.7.2000, il dott. COLLAZZO è stato collocato fuori ruolo organico della magistratura per mandato elettorale, rivestendo la carica di Consigliere regionale della Regione Basilicata; ricollocato in ruolo, dal 28.7.2005 il candidato in comparazione è stato giudice presso il Tribunale di Castrovillari, con funzioni giudicanti penali (dibattimento, monocratico e quale componente del collegio, GIP/GUP).

Dal 19.9.2011 il dott. COLLAZZO è consigliere presso la Corte di Appello di Potenza, svolgendo funzioni giudicanti civili (collegio specializzato protezione internazionale); dal settembre 2021 è assegnato al settore penale.

Sul piano degli indicatori specifici e prendendo le mosse dall' **art. 16 lett. a), T.U.** (*esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi*) il dott. COLLAZZO vanta l'esercizio delle funzioni giudicanti nel settore in cui si colloca il posto da conferire, a lungo promiscue (dall'inizio della carriera fino al 2000) ed esclusive per circa sei anni. La competenza maturata nel settore penale è variegata, avendo il candidato esercitato sia le funzioni dibattimentali (quale giudice monocratico e componente del collegio) sia le funzioni GIP/GUP, presso gli Uffici di Castrovillari e Sala Consilina.

Nell'esercizio delle funzioni giudicanti penali ha altresì trattato processi relativi a fattispecie di criminalità organizzata, come precisato nelle fonti di conoscenza in atti. L'aspirante ha sempre ricevuto, in carriera, valutazioni ampiamente positive.

Il parere attitudinale specifico reso in data 19.04.2023 dal Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Potenza valuta in termini di "eccellenza" il profilo attitudinale del dott. COLLAZZO.

In ordine all'indicatore specifico rappresentato dal lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità di cui **all'art. 16, lett. b), T.U.**, il dott. COLLAZZO esercita le funzioni di consigliere presso la Corte di Appello di Potenza, nel settore penale, a far data dal settembre 2021 (un anno e mezzo circa dalla data della vacanza).

Quanto, poi, alle pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, tenendo anche conto della loro durata, nonché alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9 (**art. 16, lett. c, T.U.**) il candidato non vanta nel proprio percorso professionale l'esercizio di formali funzioni direttive o semidirettive. Il candidato è stato tuttavia "coordinatore" dell'Ufficio GIP di Castrovillari per sei anni dal

2005 al 2011 nonché Presidente f.f. della Sezione penale presso il Tribunale di Castrovillari per alcuni mesi dal luglio al dicembre 2008.

Annovera la stabile presidenza dei collegi anche nel settore penale (da ultimo presso la Corte di Appello di Potenza, quale Presidente del II collegio penale).

Ha, inoltre, svolto plurime esperienze di collaborazioni nella gestione dell'Ufficio, quale magistrato di riferimento per l'informatica (presso il Tribunale di Castrovillari), Presidente della Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti del Tribunale di Castrovillari

Dall'1.4.2023 esercita le funzioni di Presidente di Sezione f.f. presso la Corte di Appello di Potenza (si riporta solo per completezza essendo l'esperienza in parola successiva alla vacanza e, come tale, non valutabile nella presente procedura selettiva).

Con riferimento agli indicatori generali, il dott. COLLAZZO ha esercitato in carriera anche le funzioni giudicanti civili (**art. 8 T.U.**), anche di secondo grado (e quale Presidente di collegio); ha maturato una esperienza fuori ruolo nella qualità di Consigliere regionale (**art. 13 T.U.**). E' stato magistrato di riferimento per l'informatica della Corte di Appello di Potenza, settore civile (**art. 9 T.U.**) nonché formatore decentrato (**art. 11 T.U.**) e punto di contatto della SSM per i progetti di ricerca internazionale.

Venendo alla comparazione del profilo del dott. COLLAZZO con quello della dott.ssa CASALE, deve ritenersi prevalente il profilo della candidata proposta in relazione all'odierno posto a concorso, soprattutto sul piano della complessiva valutazione degli indicatori specifici, ai quali va attribuito "speciale rilievo" nella presente valutazione comparativa (ai sensi dell'art. 26, terzo comma, T.U.).

Quanto all'indicatore specifico di cui all' **art. 16 lett. a), T.U.** (*esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi*) si rappresenta che nel corso delle rispettive esperienze professionali i candidati hanno avuto modo di occuparsi di ogni aspetto del diritto penale sostanziale e processuale, peraltro distinguendosi costantemente, in tutti gli uffici ove hanno prestato servizio, per l'ottima produttività, mai disgiunta dall'elevato livello qualitativo dei provvedimenti redatti, come attestato dai vari pareri di professionalità riportati in carriera e dai prospetti statistici.

A fronte di esperienze nel lavoro giudiziario connotate per entrambi dal raggiungimento di ottimi risultati, sul piano sia qualitativo che quantitativo, una sicura preferenza deve accordarsi al profilo della dott.ssa CASALE, in considerazione del fatto che il percorso

professionale della candidata proposta si è caratterizzato, praticamente in forma esclusiva (ad eccezione di un breve periodo di tempo nel settore civile) per l'esercizio della funzione giudicante penale (anche specializzata, quale magistrato di Sorveglianza), con ciò consentendole di acquisire una elevatissima specializzazione nel settore in tutte le sue articolazioni; peraltro, la dott.ssa CASALE ha svolto anche funzioni requirenti denotando completezza e versatilità nell'approccio alla materia penalistica.

Viceversa, il dott. COLLAZZO vanta l'esercizio delle funzioni giudicanti nel settore in cui si colloca il posto da conferire, a lungo promiscue (dall'inizio della carriera fino al 2000) ed esclusive nel settore penale per circa sei anni; per inciso, l'esperienza di secondo grado vantata dal dott. COLLAZZO (iniziata dal 2011) si è caratterizzata per il lungo esercizio (praticamente per dieci anni circa) delle funzioni giudicanti civili (collegio specializzato protezione internazionale), svolgendo il candidato in comparazione quelle penali solo dal settembre 2021.

Emerge, quindi, come il profilo curricolare posseduto dal dott. COLLAZZO appaia meno strumentale rispetto all'incarico in rilievo se confrontato con quello della dott.ssa CASALE, significativo del possesso da parte di quest'ultima di un compendio esperienziale nel settore penale sicuramente più consolidato, maturo e di più ampio respiro rispetto a quello del dott. COLLAZZO.

Sotto il profilo delle esperienze giurisdizionali di rilievo ai fini dell'indicatore specifico di cui all'art. **16, lett. b), T.U.** (esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità), deve ritenersi la sostanziale equivalenza tra i candidati: se da un lato è vero la che candidata proposta non vanta specifiche esperienze in uffici di secondo grado e di legittimità, dall'altro il dott. COLLAZZO svolge funzioni d'appello, nello specifico settore penale solo dal settembre 2021 (un anno e mezzo circa dalla data della vacanza) avendo in precedenza (dal settembre 2001) svolto funzioni civili; ne consegue che l'esperienza maturata dal dott. COLLAZZO quale giudice d'appello nel settore penale non appare essere significativa in termini prevalenza rispetto a quella parimenti rilevante posseduta dalla dott.ssa CASALE quale giudice delle impugnazioni - segnatamente come componente del Tribunale riesame - così confrontandosi con le problematiche connesse a un giudizio di secondo grado (operando dal novembre 1999 al maggio 2008 presso la relativa Sezione occupandosi di numerosi procedimenti cautelari di particolare complessità in materia di criminalità organizzata, reati contro la pubblica amministrazione, omicidi, reati ambientali, reati di criminalità economica, continuando, nondimeno, in questo periodo a trattare i processi ancora pendenti presso la Seconda Sezione Penale).

Relativamente alle esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici (**art. 16, lett. c), T.U.**), prevale nettamente la dott.ssa CASALE.

Solo la candidata proposta, infatti, annovera nel proprio curriculum un pieno e formale incarico semidirettivo di Presidente di sezione nel Tribunale di Salerno (più di sei anni dalla data della vacanza), che a tutt'oggi ricopre, distinguendosi per i risultati raggiunti e per la fattiva collaborazione prestata al Presidente del Tribunale (*funditus*, v. par 3.2).

Sovviene, inoltre, l'esercizio da parte della dott.ssa CASALE, per circa 8 mesi, anche di funzioni presidenziali presso il Tribunale di Sorveglianza di Potenza, avviando anche il procedimento per la redazione del progetto tabellare; dal 9.12.11 al 30.11.16 è stata coordinatore della Sezione distaccata di Eboli (cfr. par 3.2 sulla pregevole attività espletata in tale sede).

Viceversa, il dott. COLLAZZO ha svolto il ruolo di "coordinatore" dell'Ufficio GIP di Castrovillari per sei anni dal 2005 al 2011 nonché Presidente f.f. della Sezione penale presso il Tribunale di Castrovillari per alcuni mesi dal luglio al dicembre 2008, vanta inoltre plurime collaborazioni nella gestione dell'Ufficio, quale magistrato di riferimento per l'informatica (presso il Tribunale di Castrovillari), Presidente della Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti del Tribunale di Castrovillari

Dall'1.4.2023 esercita le funzioni di Presidente di Sezione f.f. presso la Corte di Appello di Potenza (si riporta per completezza essendo l'esperienza in parola successiva alla vacanza e, quindi, non valutabile in questa sede comparativa).

Tali circoscritte esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa appaiono sia per durata che per qualità, all'evidenza, del tutto recessive rispetto alla formale ed ampia assunzione di responsabilità semidirettive da parte della candidata proposta.

Pertanto, all'esito di una valutazione unitaria, va ritenuto prevalente il profilo professionale della dott.ssa CASALE rispetto a quello del dott. COLLAZZO in ordine agli indicatori specifici di cui all'art. 16 lett. a), e c), T.U.

Ritenuta, per i motivi esposti, la sicura prevalenza della dott.ssa CASALE sul piano della complessiva valutazione degli indicatori specifici applicabili alla presente procedura, l'esame degli indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle altre esperienze ed agli ulteriori incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione di tale rilievo da renderli idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata, anzi, conferma quanto già ritenuto.

Dato atto della sostanziale equivalenza dei due profili in ordine all'indicatore generale di cui all'**art. 8 del T.U.** (i candidati vantano un lungo e fruttuoso percorso nella giurisdizione), il dott. COLLAZZO annovera una esperienza fuori ruolo nella qualità di Consigliere Regionale (**art. 13 T.U.**) nonché come magistrato di riferimento per l'informatica della Corte di Appello di Potenza, settore civile (**art. 9 T.U.**); la dott.ssa CASALE risulta, invece, prevalente con riferimento all'indicatore di cui all'**art. 11 T.U.** avendo la predetta, oltre ad avere svolto attività formativa (così come il dott. COLLAZZO), ha rivestito la carica di membro eletto del Consiglio Giudiziario di Salerno dal 1997 al 1999. Negli anni 2009 e 2010 è stata componente del Comitato Pari Opportunità istituito presso la Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura e, in passato, del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Potenza dal 2008 sino alla data del suo trasferimento. Attualmente è, nuovamente, componente elettivo del Consiglio Giudiziario di Salerno, Presidente del Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio giudiziario e componente della Commissione flussi.

Ne consegue che la dott.ssa CASALE vanta una robusta esperienza in materia ordinamentale, viceversa non posseduta dal dott. COLLAZZO.

Per quanto precede, pur tenendo conto del brillante profilo professionale del dott. COLLAZZO, lo stesso è senza dubbio sub-valente rispetto a quello della dott.ssa CASALE.

**4.2) Il profilo della dott.ssa CASALE prevale anche su quello della dott.ssa Angela D'AMELIO.**

La dott.ssa D'AMELIO, dall'1.7.1993 è stata pretore presso la Pretura di Melfi (successivamente giudice presso il Tribunale di Melfi), esercitando funzioni giudicanti promiscue fino al 2006; successivamente, dal 6.11.2006, funzioni giudicanti penali esclusive (dibattimentali monocratiche e collegiali) e dal 2010 al 2012 quelle di GIP/GUP.

Dal 12.07.2012 la dott.ssa D'AMELIO è consigliere presso la Corte di Appello di Potenza, assegnata al settore penale con presidenza del collegio ordinario e quello della Sezione per i minorenni; componente della Corte di Assise di Appello. Nel 2013 e nel 2014 è stata, altresì, applicata al settore civile per alcuni mesi.

Con riferimento all'indicatore specifico di cui all'**art. 16 T.U. lett. a), T.U.** (*esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi*) si osserva come la carriera della dott.ssa D'AMELIO si caratterizzi per l'impegno prevalente nell'esercizio delle funzioni giudicanti nel settore penale, in primo ed in secondo grado, per circa 30 anni alla data della vacanza. Nel settore penale ha invero esercitato le funzioni dibattimentali sia quale giudice

monocratico che quale componente del collegio e le funzioni GIP/GUP. Sia in primo grado sia in appello, la candidata ha, altresì, presieduto il Collegio.

Vanta, inoltre, l'esperienza in Corte di Assise.

Le fonti di conoscenza attestano l'equilibrio, la solida preparazione professionale, la diligenza e la laboriosità del magistrato in comparazione; ha trattato in carriera anche processi cd. "DDA" (il parere attitudinale specifico in atti evidenzia i procedimenti più rilevanti trattati).

Quanto all'indicatore specifico di cui all'art. **16, lett. b), T.U.** (*esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità*), la dott.ssa D'AMELIO esercita le funzioni giudicanti di secondo grado, nel settore in cui si colloca il posto da conferire, dal luglio 2012 e, quindi, per oltre 10 anni alla data della vacanza. Come detto, svolge le funzioni in parola nella qualità di Presidente del collegio ordinario; compone altresì la Sezione per i minorenni. E' stata componente supplente della Corte di Assise di Appello e dal marzo 2022 è componente effettiva.

Relativamente alle esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici (**art. 16, lett. c, T.U.**), la dott.ssa D'AMELIO non ha esercitato formali funzioni direttive o semidirettive. Vanta la stabile presidenza dei collegi sia in primo grado che in appello. Ha esercitato le funzioni "vicariali" presso il Tribunale di Melfi (presso il medesimo Ufficio ha altresì svolto ad inizio carriera, presso la Sezione distaccata di Venosa, funzioni dirigenziali).

E' stata inoltre magistrato referente per l'informatica presso il Tribunale di Melfi e Presidente della Commissione di Sorveglianza sugli Archivi del medesimo Ufficio.

Quanto agli indicatori generali, la dott.ssa D'AMELIO ha esercitato (**art. 8 T.U.**) funzioni giudicanti (anche) nel settore civile, in primo e in secondo grado (in tale ultimo caso in regime di applicazione per alcuni mesi nel 2013 e nel 2014); è stata componente del Consiglio Giudiziario negli anni 2003/2004 e 2004/2006 referente distrettuale per la formazione nel settore penale e, ancora oggi, referente per l'archivio di merito (**art. 11 T.U.**). E' stata affidataria di tirocinanti.

Venendo alla comparazione del profilo della dott.ssa D'AMELIO con quello della dott.ssa CASALE, deve ritenersi prevalente quello della candidata proposta in relazione all'odierno posto a concorso, soprattutto sul piano della complessiva valutazione degli indicatori specifici, ai quali va attribuito "speciale rilievo" nella presente valutazione comparativa (ai sensi dell'art. 26, terzo comma, T.U.).

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (**art. 16, lett. a, T.U.**), entrambe le candidate hanno

maturato una vasta esperienza nel settore penale. Nel corso delle rispettive attività, le candidate hanno dato prova, in tutti gli uffici ove hanno prestato servizio, di ottima produttività, mai disgiunta dall'elevato livello qualitativo dei provvedimenti redatti, come attestato dai vari pareri di professionalità riportati in carriera da ciascuna e dai prospetti statistici. A fronte di esperienze nel lavoro giudiziario connotate per entrambe dal raggiungimento di ottimi risultati, sul piano sia qualitativo che quantitativo, attestati sia dai pareri in atti che dai prospetti statistici, emerge una sostanziale equivalenza dei profili in comparazione.

Una sostanziale equivalenza tra i due profili in comparazione deve registrarsi anche avuto riguardo all'indicatore di cui all'art. 16, lett. b), T.U. (esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità).

Al riguardo, se solo la dott.ssa D'AMELIO, infatti, vanta lo svolgimento di funzioni giudicanti quale Consigliere di appello (settore penale), esperienza che non annovera la dott.ssa CASALE quest'ultima, tuttavia, si è confrontata con funzioni proprie del giudice delle impugnazioni operando lungamente quale giudice del riesame (cfr. par. 3.2).

Relativamente alle esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici (**art. 16, lett. c, T.U.**), prevale, nettamente, la dott.ssa CASALE.

La candidata proposta, come visto, vanta il formale e pieno incarico semidirettivo di Presidente di sezione del Tribunale di Salerno, che a tutt'oggi ricopre, oltre alle pregresse esperienze direttive/semidirettive di fatto: per circa 8 mesi ha esercitato funzioni presidenziali presso il Tribunale di sorveglianza di Potenza, essendo unico magistrato in servizio, avviando anche il procedimento per la redazione del progetto tabellare; presso la Sezione distaccata di Eboli del Tribunale di Salerno (Ufficio di notevoli dimensioni, sia in termini di dotazioni organiche che di competenza territoriale) ha svolto le funzioni di magistrato coordinatore e durante tale periodo (dal dicembre 2011 fino alla soppressione), ha proceduto, in costante collaborazione con il Presidente del Tribunale ed il Dirigente amministrativo, ad una decisa opera di riorganizzazione dei servizi di cancelleria e dell'attività giudiziaria di sette giudici ordinari e nove giudici onorari, adottando vari provvedimenti organizzativi.

Quale Presidente di Sezione, la candidata si è distinta per i risultati raggiunti e per la fattiva collaborazione prestata al Presidente del Tribunale (*funditus*, par. 3.2).

Di contro le esperienze della dott.ssa D'AMELIO, che non ha mai ricoperto formali incarichi direttivi o semidirettivi, risultano ben più circoscritte.

Pertanto, all'esito di una valutazione unitaria, va ritenuto prevalente il profilo professionale della dott.ssa CASALE rispetto a quello del dott.ssa D'AMELIO con riferimento

al terzo degli indicatori specifici in rilievo e segnatamente sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c, T.U., a fronte di una sostanziale equivalenza sul piano degli altri due indicatori specifici.

Ritenuta, per i motivi esposti, la prevalenza della dott.ssa CASALE sul piano della complessiva valutazione degli indicatori specifici applicabili alla presente procedura, l'esame degli indicatori generali riconducibili alle due candidate non offre elementi di valutazione di tale rilievo da renderli idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata.

I due profili, infatti, risultano, a ben vedere, sovrapponibili sul piano degli indicatori generali e segnatamente avuto riguardo al complessivo percorso professionale (**art. 8 T.U.**) e alla esperienza formativa e ordinamentale maturata da entrambe le candidate (**art. 11 T.U.**).

Ne consegue in sintesi che, pur tenendo conto del rilevante profilo professionale della dott.ssa D'AMELIO, lo stesso è senza dubbio sub-valente rispetto a quello della dott.ssa CASALE.

In via meramente residuale, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei due profili professionali qui in comparazione – e non è questo il caso, per le ragioni che sono state esposte – la dott.ssa CASALE prevarrebbe comunque per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, alla luce del criterio di cui all'art. 24, terzo comma, T.U.

#### **4.3) Subvalente risulta anche il profilo del dott. Giuseppe DI SABATO.**

Ad inizio carriera, segnatamente dall'1.12.1995, il dott. DI SABATO è stato pretore presso la Pretura di Taranto (successivamente giudice presso il Tribunale di Taranto), esercitando le funzioni giudicanti nel settore penale, quale giudice del dibattimento (monocratico e componente del collegio) e GIP/GUP; dal 15.9.2011, giudice presso il Tribunale di Bari con esercizio di funzioni giudicanti civili (anche in regime di applicazione presso il Tribunale di Matera) e penali (in regime di applicazione presso la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto).

Dal 18.2.2015, il dott. DI SABATO è giudice presso il Tribunale di Matera, esercitando funzioni sia nel settore penale, quale giudice del dibattimento, sia nel settore civile.

Avuto riguardo agli indicatori specifici e, innanzitutto, alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (**art. 16, lett. a, T.U.**), il dott. DI SABATO ha svolto prevalentemente funzioni giudicanti nel settore penale (per oltre 20 anni), sia dibattimentali (quale giudice monocratico e componente del

collegio) che di GIP/GUP. Il candidato in comparazione ha, sostanzialmente, trattato tutte le materie inerenti il settore qui di interesse; le fonti di conoscenza evidenziano i pareri positivi ricevuti dal dott. DI SABATO in carriera, segnalando anche l'efficiente gestione dei ruoli in termini di produttività e smaltimento dell'arretrato.

Con riferimento all'indicatore specifico di cui **all'art. 16, lett. b), T.U.** (*esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità*), il dott. DI SABATO ha svolto funzioni giudicanti in appello, in regime di applicazione presso la Sezione penale della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto nel 2007 e nel 2009 (il complessivo periodo di applicazione in Corte di Appello di Lecce, presso la quale ha invero svolto prevalentemente funzioni penali è pari a circa un anno).

Relativamente alle esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici (**art. 16, lett. c, T.U.**), si rileva come il dott. DI SABATO non abbia mai esercitato formali funzioni direttive o semidirettive.

Pur tuttavia, deve evidenziarsi oltre alla stabile presidenza dei collegi nel settore in cui si colloca il posto da conferire, anche il possesso di esperienze di "coordinamento" di Sezioni distaccate e articolazioni (il riferimento è alla Sezione distaccata di Ginosa – Tribunale di Taranto – alla Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti – Tribunale di Bari – e all'articolazione di Modugno del medesimo Ufficio appena citato, presso le quali il candidato ha altresì svolto le funzioni amministrative di dirigenza).

Sul piano degli indicatori generali il candidato in rilievo vanta l'esercizio delle funzioni giudicanti anche nel settore civile (**art. 8 T.U.**), anche in secondo grado e l'esercizio di funzioni di coordinamento nel medesimo settore (**art. 7 T.U.**). Presso il Tribunale di Matera è stato altresì MAGRIF per il settore civile (**art. 9 T.U.**). Presso l'Ufficio in parola è stato altresì nominato quale "referente" per l'attuazione del PNRR. E' formatore decentrato presso la struttura territoriale di Potenza della SSM (**art. 11 T.U.**).

Venendo alla comparazione tra il profilo del dott. DI SABATO e quello della dott.ssa CASALE, deve ritenersi prevalente quello della candidata proposta in relazione all'odierno posto a concorso, soprattutto sul piano della complessiva valutazione degli indicatori specifici, ai quali va attribuito "speciale rilievo" nella presente valutazione comparativa (ai sensi dell'art. 26, terzo comma, T.U.).

Nel dettaglio, una certa prevalenza della dott.ssa CASALE si registra sul piano dell'indicatore specifico di cui **all'art. 16, lett. a), T.U.** (*esperienze maturate nel lavoro*

*giudiziario tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e dei risultati conseguiti, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione).*

Al riguardo, per quanto entrambi i candidati annoverino plurime valide esperienze professionali nel settore penale, non può non evidenziarsi che solo la dott.ssa CASALE ha svolto, sostanzialmente, l'intera carriera nel settore giudicante penale ordinario (anche nel settore specializzato della Sorveglianza) e financo requirenti, mentre il dott. DI SABATO annovera anche significative esperienze nel settore civile, certo arricchenti, ma meno strumentali avuto riguardo al posto a concorso; peraltro, la candidata proposta vanta una maggiore anzianità di servizio (quasi tre anni) rispetto al dott. DI SABATO dal quale discende, logicamente, che la dott.ssa CASALE ha certo acquisito un bagaglio di esperienze più rilevante e pregnante avuto riguardo alla tipologia di posto a concorso.

Una sostanziale equivalenza tra i due profili in comparazione deve registrarsi avuto riguardo all'indicatore specifico di cui **all'art. 16, lett. b), T.U.** (*esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità*).

Se solo il dott. DI SABATO, infatti, vanta lo svolgimento di funzioni giudicanti (in applicazione) quale Consigliere di appello, sia nel settore civile che penale, esperienza che non annovera la dott.ssa CASALE, quest'ultima si è confrontata, lungamente, con funzioni proprie del giudice delle impugnazioni operando quale giudice del riesame.

La dott.ssa CASALE risulta, invece, nettamente prevalente sul piano delle esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici (**art. 16, lett. c), T.U.**).

Solo la candidata proposta, infatti, annovera nel proprio curriculum un pieno e formale incarico semidirettivo di Presidente di sezione nel Tribunale di Salerno; veste quest'ultima nella quale la candidata proposta ha assicurato il raggiungimento di ottimi risultati, tenuto conto dell'ottimale gestione dei flussi di lavoro, delle risorse e la riduzione dei tempi di definizione degli affari conseguente al suo operato per come già evidenziato (cfr. par. 3.2.).

A fonte di ciò, il dott. DI SABATO vanta, come visto, circoscritte esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa nel settore penale qui di interesse.

La dott.ssa CASALE, in definitiva, risulta prevalente, sul piano degli indicatori specifici, avuto particolare riguardo agli indicatori specifici di cui all'art. 16, lett. a) e lett. c), T.U. sulla dirigenza giudiziaria.

Ritenuta, per i motivi esposti, la sicura prevalenza della dott.ssa CASALE sul piano della complessiva valutazione degli indicatori specifici applicabili alla presente procedura, l'esame

degli indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle altre esperienze ed agli ulteriori incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione di tale rilievo da renderli idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata, anzi conferma quanto già ritenuto.

Sul piano dell'indicatore generale di cui all'**art. 8 T.U.**, infatti, i due profili risultano sostanzialmente equivalenti, per avere esercitato entrambi i candidati la funzione civilistica.

Entrambi i candidati posseggono l'indicatore di cui all'**art. 11 T.U.**, da valutarsi, tuttavia, in termini più pregnanti – in un'ottica prodromica e funzionale rispetto a precipue tematiche che connotano la direzione di uffici giudiziari - in capo alla candidata proposta rispetto al dott. DI SABATO che pure ha svolto attività di formatore decentrato presso la struttura territoriale di Potenza della SSM: la dott.ssa CASALE oltre ad avere svolto attività formativa, ha rivestito la carica di membro eletto del Consiglio Giudiziario di Salerno dal 1997 al 1999. Negli anni 2009 e 2010 è stata componente del Comitato Pari Opportunità istituito presso la Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura e, in passato, del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Potenza dal 2008 sino alla data del suo trasferimento. Attualmente è, nuovamente, componente elettivo del Consiglio Giudiziario di Salerno, Presidente del Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio giudiziario e componente della Commissione flussi.

Ne consegue che la dott.ssa CASALE vanta una robusta esperienza in materia ordinamentale, viceversa non posseduta dal dott. DI SABATO.

L'indicatore di cui all'**art. 9 T.U.** è invece posseduto dal solo dott. DI SABATO, avendo quest'ultimo svolto l'incarico di Magistrato referente per l'informatica presso il Tribunale di Matera – settore civile.

Tuttavia, la preminenza su questo unico aspetto da accordare al dott. DI SABATO non può valere a superare quella che invece rileva in maniera netta a favore della dott.ssa CASALE, sul piano degli indicatori specifici precipuamente previsti per il posto a concorso.

In via meramente residuale, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei due profili professionali qui in comparazione – e non è questo il caso, per le ragioni che sono state esposte – la dott.ssa CASALE prevarrebbe comunque per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, alla luce del criterio di cui all'art. 24, terzo comma, T.U.

**4.4)** Anche il profilo del dott. Mariano SORRENTINO è recessivo rispetto al profilo della dott.ssa CASALE.

Ad inizio carriera, segnatamente dal 12.10.2004 il dott. SORRENTINO è stato giudice presso il Tribunale di Vallo della Lucania, svolgendo funzioni giudicanti civili (si è occupato di diritti reali, famiglia, obbligazioni e contratti, contenzioso in cui è parte la P.A.); dall'1.12.2011, giudice presso il Tribunale di Salerno ove ha svolto funzioni di giudice del dibattimento (fino al 25.7.2016), occupandosi in prevalenza di reati contro la persona e contro la P.A. e di giudice civile (dal 26.7.2016 al 25.7.2018), seguendo in parte le materie già trattate nella precedente esperienza in parte materie ulteriori come il condominio, le locazioni, il diritto bancario e societario.

Dal 26.7.2018, il dott. SORRENTINO è giudice presso il Tribunale di Lagonegro: esercita funzioni di GIP/GUP, trattando tutte le materie non essendo prevista specializzazione.

Con riferimento agli indicatori specifici, ed in particolare quello relativo alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire (art. 16, lett. a, T.U.), il dott. SORRENTINO ha esercitato funzioni giudicanti nel settore penale, per circa 10 anni alla vacanza, sia quale giudice del dibattimento (monocratico e componente del collegio) sia quale GIP/GUP (funzioni attuali). Le fonti di conoscenza in atti evidenziano i risultati ampiamente positivi conseguiti dal dott. SORRENTINO, essendo, altresì, i provvedimenti redatti dal medesimo qualitativamente apprezzati.

Non risultano, invece, esperienze rilevanti sul piano dell'indicatore specifico di cui **all'art. 16, lett. b), T.U.** (*esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità*).

Relativamente alle esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici (**art. 16, lett. c, T.U.**), deve evidenziarsi che il dott. SORRENTINO non ha esercitato formali funzioni direttive o semidirettive. Pur tuttavia, si evidenziano presso il Tribunale di Lagonegro, talune esperienze di collaborazione. Il parere attitudinale specifico reso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Potenza del 19.04.2023 evidenzia in proposito quanto segue: 1) con decreto presidenziale prot. n. 5346 del 29 dicembre 2018, a seguito del pensionamento del dott. Giuseppe Ferraro che aveva reso vacante il posto di Dirigente Amministrativo, furono emanate le "Disposizioni di servizio per la direzione amministrativa dell'ufficio durante la fase di scoperta del posto del Dirigente amministrativo", per effetto delle quali, in esito ad apposito interpellò, al dott. SORRENTINO è stato delegato il compimento, nelle materie di gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie e strumentali, una volta ricevuti gli atti dal direttore amministrativo, l'attività successiva sino alla formulazione di una proposta di atto conclusivo del procedimento da sottoporre ai Presidente del tribunale; 2) su delega del

Presidente del Tribunale, nel novembre 2019 ha partecipato al gruppo di lavoro coordinato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, per la stesura del Protocollo Operativo del 10.12.2019 in tema di misure di sicurezza psichiatriche nel territorio del Distretto della Corte di Appello di Potenza; 3) durante l'emergenza sanitaria da Covid 19, ha collaborato alla redazione del Protocollo di Intesa del 23.3.2020 per lo svolgimento delle udienze in videoconferenza di convalida dell'arresto o del fermo e del giudizio direttissimo, stipulato tra la Presidenza del Tribunale di Lagonegro, la Procura, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale locali; 4) con decreto del 18.6.2020 n. 37/2020 è stato designato magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale di Lagonegro e, nella qualità, ha coadiuvato il Presidente nella disamina e soluzione di problematiche di natura per lo più giuridica; 5) con decreto del 15.2.2022 n. 9/2022, istitutivo tra l'altro degli U.P.P. presso l'Ufficio G.I.P. e il presso l'Ufficio del Dibattimento, è stato nominato quale referente degli addetti dell'U.P.P. del Tribunale di Lagonegro per i profili logistici e formativi; 6) ha partecipato a diverse riunioni infradistrettuali della Corte di Appello di Potenza su delega del Presidente del Tribunale.

Con riferimento agli indicatori generali, il dott. SORRENTINO annovera l'esercizio delle funzioni giudicanti anche nel settore civile (**art. 8 T.U.**); è stato magistrato affidatario e collaboratore di MOT (**art. 11 T.U.**).

Venendo alla comparazione tra il profilo del dott. SORRENTINO e quello della dott.ssa CASALE, deve ritenersi prevalente quello della candidata proposta in relazione all'odierno posto a concorso, soprattutto sul piano della complessiva valutazione degli indicatori specifici, ai quali va attribuito "speciale rilievo" nella presente valutazione comparativa (ai sensi dell'art. 26, terzo comma, T.U.).

In particolare, una certa prevalenza della dott.ssa CASALE si registra sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16 lett. a) T.U. (*esperienze maturate nel lavoro giudiziario tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e dei risultati conseguiti, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione*).

Nello specifico, per quanto entrambi i candidati annoverino plurime valide esperienze professionali nel settore penale, non può non evidenziarsi che solo la dott.ssa CASALE ha svolto, sostanzialmente, l'intera carriera nel settore giudicante penale ordinario, mentre il dott. SORRENTINO annovera anche una significativa esperienza nel settore civile, certo arricchente, ma sicuramente meno strumentale avuto riguardo al posto messo a concorso; peraltro, la candidata proposta vanta una notevolissima maggiore anzianità di servizio (quasi

undici anni) rispetto al dott. SORRENTINO dal quale discende, logicamente, che la dott.ssa CASALE ha certo acquisito un bagaglio di esperienze più rilevante e pregnante avuto riguardo alla tipologia di posto a concorso.

La dott.ssa CASALE risulta prevalente anche rispetto all'indicatore specifico di cui **all'art. 16, lett. b), T.U.** (*esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità*): pur non avendo entrambi i candidati maturato formali esperienze d'appello, la dott.ssa CASALE, tuttavia, si è confrontata, lungamente, con funzioni proprie del giudice delle impugnazioni operando quale giudice del riesame.

La dott.ssa CASALE risulta, ancora, nettamente prevalente anche sul piano delle esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ed alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici (**art. 16, lett. c, T.U.**).

Solo la candidata proposta, infatti, vanta nel proprio curriculum un pieno e formale incarico semidirettivo di Presidente di sezione nel Tribunale di Salerno; veste quest'ultima nella quale la candidata proposta ha assicurato il raggiungimento di ottimi risultati, tenuto conto dell'ottimale gestione dei flussi di lavoro, delle risorse e la riduzione dei tempi di definizione degli affari conseguente al suo operato.

A fronte di ciò, il dott. SORRENTINO annovera, come visto, circoscritte esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa nel settore penale qui di interesse.

La dott.ssa CASALE in definitiva, risulta prevalente sul piano degli indicatori specifici, avuto particolare riguardo agli indicatori specifici di cui all'art. 16, lett. a), lett. b), e lett. c), T.U. sulla dirigenza giudiziaria.

Ritenuta, per i motivi esposti, la sicura prevalenza della dott.ssa CASALE sul piano della complessiva valutazione degli indicatori specifici applicabili alla presente procedura, l'esame degli indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle altre esperienze ed agli ulteriori incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione di tale rilievo da renderli idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata, anzi conferma quanto già ritenuto.

Sul piano degli indicatori generali, infatti, l'indicatore di cui all'**art. 8 T.U.** risulta posseduto da entrambi i candidati avendo gli stessi esercitato funzioni civili; quello di cui all'**art. 11 T.U.** pur posseduto dal dott. SORRENTINO avendo svolto incarico di magistrato affidatario e collaboratore di MOT, deve essere apprezzato in termini di prevalenza in favore della dott.ssa CASALE che, oltre ad avere svolto attività formativa, ha rivestito la carica la carica di membro eletto del Consiglio Giudiziario di Salerno dal 1997 al 1999. Negli anni 2009 e 2010 è stata componente del Comitato Pari Opportunità istituito presso la Sesta Commissione

del Consiglio Superiore della Magistratura e, in passato, del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Potenza dal 2008 sino alla data del suo trasferimento. Attualmente è, nuovamente, componente elettivo del Consiglio Giudiziario di Salerno, Presidente del Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio giudiziario e componente della Commissione flussi.

Ne consegue una robusta esperienza in materia ordinamentale maturata dalla dott.ssa CASALE, viceversa non posseduta dal dott. SORRENTINO.

In via meramente residuale, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei due profili professionali qui in comparazione – e non è questo il caso, per le ragioni che sono state esposte – la dott.ssa CASALE prevarrebbe comunque per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, alla luce del criterio di cui all'art. 24, terzo comma, T.U.

All'esito delle illustrate comparazioni, effettuate sulla base degli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati e dell'intera documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, deve, pertanto, concludersi che la dott.ssa Lucia CASALE è senz'altro la candidata più idonea, per merito ed attitudini, a ricoprire lo specifico posto a concorso.

Tanto premesso,

#### DELIBERA

la nomina a **Presidente di sezione della Corte di Appello di Potenza, settore penale**, a sua domanda, della **dott.ssa Lucia CASALE**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Salerno, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Proposta B – in favore del dott. Cataldo Carmine COLLAZZO (votanti i consiglieri Mazzola, D'Auria – astenuto il consigliere Carbone E.). Relatore: cons. MAZZOLA

**Conferimento dell'Ufficio semi direttivo di  
Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Potenza Settore Penale  
(Magistrato uscente dott. Materi -Vacanza 1.4.2023)**

**Relatore Cons. Mazzola**

**1. Premessa.**

Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

FERRARA Vincenzo, **COLLAZZO Cataldo Carmine**, **CASALE Lucia**, **D'AMELIO Angela**, DI SABATO Giuseppe, FERRARO Adele, SORRENTINO Mariano.

Si rileva, preliminarmente, che:

- i dott.ri FERRARA, DI SABATO e FERRARO hanno revocato la domanda;
- il dott. SORRENTINO è stato tramutato a domanda (art. 51 T.U.).

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Si illustra il percorso professionale dei residui candidati – individuati ai sensi della circolare P-14858 del 28.7.15, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1.** Il dott. **COLLAZZO Cataldo Carmine** (*VII valutazione di professionalità*), nominato con D.M. 1.8.1991, è stato: dal 18.9.1992, giudice presso il Tribunale di Castrovillari; dall'11.10.1995, giudice presso il Tribunale di Sala Consilina; dal 12.7.2000, fuori ruolo per mandato amministrativo regionale; dal 28.7.2005, giudice presso il Tribunale di Castrovillari; dal 19.9.2011 consigliere presso la Corte di Appello di Potenza.

**2.2.** La dott.ssa **CASALE Lucia** (*VII valutazione di professionalità*), nominata con D.M. 3.12.91 è stata: dal 21.1.93 sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno; dall'8.7.96 giudice presso il Tribunale di Salerno; dal 13.5.08 magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di Potenza; dal 9.12.11 giudice presso il Tribunale di Salerno; dall'1.12.2016 Presidente di Sezione presso il Tribunale di Salerno (delibera consiliare di conferma del 9.3.22).

**2.3.** La dott.ssa **D'AMELIO Angela** (*VII valutazione di professionalità*), nominata con D.M. 3.12.1991 è stata: dall'1.7.1993 pretore presso la Pretura di Melfi (successivamente

giudice presso il Tribunale di Melfi); dal 12.7.2012 consigliere presso la Corte di Appello di Potenza.

**3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.**

Occorre, in primo luogo, rilevare che la presente procedura è disciplinata dalla circolare P-14858 del 28.7.15, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali. I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato. Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II. Gli indicatori generali (**artt. 7-13**) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'**art. 7** (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*), con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti. Gli indicatori specifici (**artt. 15-23**) si differenziano in ragione della tipologia degli Uffici a concorso, individuandosi, per ciascuna categoria, le esperienze giudiziarie reputate espressione di una particolare idoneità alle funzioni.

L'odierna procedura attiene, nella specie, all'incarico di **Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Potenza, settore penale**.

Il successivo Capo II del vigente T.U. consegna all'interprete le coordinate del giudizio comparativo. L'**art. 25 T.U.** ne tipizza innanzitutto la finalità, ovvero preporre all'Ufficio il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. Quanto alle attitudini, soccorre l'**art. 26 T.U.**, che impone la valutazione – complessiva e unitaria – degli indicatori contemplati dall'autovincolo consiliare (generali e specifici), attuativi dei parametri di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, d.lgs. n. 160/06, pur nella considerazione dello "*speciale rilievo*" accordato ai secondi. L'**art. 27 T.U.**, sui criteri di valutazione per uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti,

di primo e secondo grado prevede che, a tale fine, hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16 e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire. L'**art. 16 T.U.** stabilisce che costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi semidirettivi di secondo grado: **a)** le esperienze maturate nel lavoro giudiziario tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione; **b)** le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità; **c)** le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

#### **4. Il candidato proposto: il dott. Cataldo Carmine COLLAZZO.**

Esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione versata in atti, il dott. **Cataldo Carmine COLLAZZO** risulta indubbiamente il candidato più idoneo al conferimento dell'incarico semidirettivo a concorso, premettendosi sin d'ora che tutti i concorrenti vantano un profilo di merito di ottimo livello, sicché – in relazione a tale parametro – non può che assumersi un giudizio di piena equivalenza.

##### **4.1 Il “merito”.**

*Nominato con D.M. 1.8.1991, è stato: dal 18.9.1992, giudice presso il Tribunale di Castrovillari; dall'11.10.1995, giudice presso il Tribunale di Sala Consilina; dal 12.7.2000, fuori ruolo per mandato amministrativo regionale; dal 28.7.2005, giudice presso il Tribunale di Castrovillari; dal 19.9.2011 consigliere presso la Corte di Appello di Potenza.*

Il dott. COLLAZZO è stato, dal 18.9.1992, giudice presso il Tribunale di Castrovillari. Ha ivi svolto funzioni giudicanti promiscue (civile, compresa la materia fallimentare e penale).

Dall'11.10.1995 è stato giudice presso il Tribunale di Sala Consilina, dove ha parimenti esercitato funzioni giudicanti promiscue (civile e penale, compresa la funzione GIP/GUP).

Dal 12.7.2000 è stato collocato fuori del ruolo della magistratura per mandato amministrativo regionale. Ha, in particolare, svolto le funzioni di Consigliere regionale della Regione Basilicata.

Rientrato in ruolo, il dott. COLLAZZO ha esercitato, dal 28.7.2005, le funzioni di giudice presso il Tribunale di Castrovillari. Ha, in particolare, esercitato, le funzioni giudicanti penali (dibattimento, monocratico, componente del collegio, GIP/GUP).

Dal 19.9.2011, il candidato proposto è consigliere presso la Corte di Appello di Potenza ove ha svolto dapprima funzioni giudicanti civili (collegio specializzato protezione internazionale) e dal settembre 2021 funzioni giudicanti penali.

Il dott. COLLAZZO ha ricevuto in carriera valutazioni ampiamente positive. Il parere attitudinale specifico in atti giudica “*eccellente*” il profilo attitudinale del medesimo aspirante.

#### **4.2. Le “attitudini”.**

Particolarmente significativo il “*profilo attitudinale specifico*”.

Quanto all’indicatore di cui all’**art. 16, lett. a), T.U.**, il candidato vanta l’esercizio delle funzioni giudicanti nel settore in cui si colloca il posto da conferire per circa 26 anni alla data della vacanza (è escluso il quinquennio fuori ruolo).

La competenza maturata dal dott. COLLAZZO nel settore penale è invero ampia, sia in primo che di secondo grado, avendo il medesimo candidato esercitato sia le funzioni dibattimentali (quale giudice monocratico e componente del collegio) sia le funzioni GIP/GUP, presso gli Uffici di Castrovillari e Sala Consilina sia, da ultimo, le funzioni di consigliere presso la Corte di Appello di Potenza.

. Nell’esercizio delle funzioni giudicanti penali, l’aspirante in discussione ha altresì trattato processi relativi a fattispecie di criminalità organizzata, come precisato nelle fonti di conoscenza in atti.

Quanto all’indicatore di cui all’**art. 16, lett. b), T.U.**, viene in rilievo il positivo esercizio, da parte del candidato proposto, delle funzioni di consigliere presso la Corte di Appello di Potenza, nel settore penale, a far data dal settembre 2021.

Quanto all’indicatore di cui all’**art. 16, lett. c), T.U.**, il dott. COLLAZZO non ha allo stato esercitato funzioni direttive o semidirettive. Il medesimo aspirante, tuttavia, è stato “*coordinatore*” dell’Ufficio GIP di Castrovillari per un significativo lasso di tempo (sei anni dal 2005 al 2011), nonché Presidente f.f. della Sezione penale presso il medesimo Ufficio (per alcuni mesi dal luglio al dicembre 2008). Da rimarcare, peraltro, la stabile presidenza dei collegi anche nel settore penale (da ultimo presso la Corte di Appello di Potenza, quale Presidente del II collegio penale). Il candidato proposto vanta inoltre plurime collaborazioni nella gestione dell’Ufficio, quale MAGRIF (presso il Tribunale di Castrovillari), Presidente della Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti del Tribunale di

Castrovillari. Dall'1.4.2023, il dott. COLLAZZO esercita, peraltro, le funzioni di Presidente di Sezione f.f. presso la Corte di Appello di Potenza (si riporta per mera completezza essendo l'esperienza in parola *successiva* alla vacanza).

Venendo agli “*indicatori generali*”, vengono in rilievo la parallela sperimentazione delle funzioni giudicanti civili (*art. 8 T.U.*), anche in secondo grado (e quale Presidente di collegio) e l'esperienza maturata fuori ruolo nella qualità di Consigliere regionale (*art. 13 T.U.*). Il dott. COLLAZZO è stato inoltre magistrato di riferimento per l'informatica della Corte di Appello di Potenza, settore civile (*art. 9 T.U.*) nonché formatore decentrato (*art. 11 T.U.*) e punto di contatto della SSM per i progetti di ricerca internazionale.

## **5. Gli altri aspiranti.**

Si procede, nei paragrafi che seguono, alla descrizione del profilo professionale degli altri candidati in vista della successiva comparazione con il percorso del dott. COLLAZZO.

Quanto, in particolare, alla valutazione delle attitudini e, quindi, delle esperienze valorizzabili come “*indicatori specifici e generali*”, si precisa che la valutazione in parola è stata effettuata prendendo in esame l'intero percorso professionale di ciascuno degli aspiranti, come ricostruito attraverso il fascicolo personale e la complessiva documentazione prodotta ai fini della presente procedura, con espressa indicazione, tuttavia, in questa sede, delle sole esperienze più significative, qui riportate, in sintesi, per le finalità di stretta comparazione.

### **5.1. La dott.ssa CASALE Lucia (*destinataria dell'altra proposta di Commissione*).**

*Nominata con D.M. 3.12.91 è stata: dal 21.1.93 sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno; dall'8.7.96 giudice presso il Tribunale di Salerno; dal 13.5.08 magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di Potenza; dal 9.12.11 giudice presso il Tribunale di Salerno; dall'1.12.2016 Presidente di Sezione presso il Tribunale di Salerno (delibera consiliare di conferma del 9.3.22).*

La dott.ssa CASALE è stata dal 21.1.93 sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno. In tale veste, la stessa è stata delegata alla trattazione, tra l'altro, di numerosi procedimenti in materia di criminalità organizzata. L'aspirante in valutazione ha affrontato, nel corso delle indagini, le delicate problematiche relative alle collaborazioni di giustizia sia in termini di gestione amministrativa dei collaboratori che di riscontri investigativi delle loro dichiarazioni.

Dall'8.7.96, l'aspirante in valutazione ha svolto funzioni giudicanti quale giudice presso il Tribunale di Salerno. Inizialmente ha ivi svolto funzioni civili (Quarta e Prima Sezione Civile); successivamente, è stata destinata alla Seconda Sezione Penale (dibattimento), presso la quale

ha trattato, quale giudice estensore di complesse sentenze, processi di criminalità organizzata. Dal novembre 1999, la dott.ssa CASALE ha operato presso la Sezione riesame del Tribunale di Salerno. Si è occupata di numerosi procedimenti cautelari di particolare complessità in materia di criminalità organizzata, reati contro la pubblica amministrazione, omicidi, reati ambientali, reati di criminalità economica (continuando peraltro a trattare, in questo periodo, i processi ancora pendenti presso la Seconda Sezione Penale).

Dal 13.5.08, la dott.ssa CASALE è stata magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di Potenza. Ivi per circa otto mesi ha esercitato le funzioni di presidente, quale unico magistrato in servizio (avviando anche il procedimento per la redazione del progetto tabellare).

Dal 9.12.11 è stata (nuovamente) giudice presso il Tribunale di Salerno. Ivi ha svolto funzioni penali, quale giudice monocratico (in sede centrale e presso la Sezione distaccata di Eboli, di cui è stata pure coordinatore), occupandosi di processi, anche complessi, in materia di edilizia e urbanistica, *stalking*, stupefacenti (spesso con detenuti). Ha definito processi complessi in materia di criminalità organizzata, violenza sessuale, criminalità economica, societaria e fallimentare, reati contro la Pubblica amministrazione. È stata, inoltre, giudice dell'esecuzione penale.

Dal 22.6.15 al 5.12.16 è stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Magistrati ordinari indetto con D.M. 5.11.14 (con esonero dalle funzioni giurisdizionali).

Dall'1.12.2016 è Presidente della Seconda Sezione Penale presso il Tribunale di Salerno, competente per i reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia edilizia, urbanistica, ambientale ed alimentare (delibera consiliare di conferma del 9.3.2022). È stata, inoltre, nominata Magistrato Coordinatore per il settore dibattimentale penale.

Quanto agli “*indicatori specifici*” e, in particolare, all'indicatore di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, la dott.ssa CASALE vanta una ampia e variegata carriera (innanzi sintetizzata), interamente spesa nell'esercizio delle funzioni (requirenti e giudicanti) nel settore in cui si colloca il posto da conferire, per circa 30 anni alla data della vacanza.

La dott.ssa CASALE non ha svolto funzioni di secondo grado né di legittimità e non vanta, pertanto, esperienze valorizzabili con riferimento all'indicatore di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.**

Quanto all'indicatore di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**, la dott.ssa CASALE vanta il fruttuoso esercizio delle funzioni semidirettive penali, presso il Tribunale di Salerno, per circa sette anni alla data della vacanza. Le funzioni in parola sono state oggetto di rituale conferma all'esito del primo quadriennio. Nell'esercizio delle funzioni semidirettive la candidata ha raggiunto risultati ampiamente positivi, come confermato nelle fonti di conoscenza in atti. Ha da ultimo svolto le funzioni di magistrato coordinatore del settore penale.

In tale qualità ha tenuto riunioni periodiche con i Presidenti delle altre due Sezioni e con i giudici del settore; ha avanzato proposte di modifiche tabellari nonché proposte organizzative, sempre richiamando l'attenzione del Dirigente sulle criticità e sofferenze del dibattimento penale. Quale Magistrato Coordinatore, la dott.ssa CASALE è delegata al controllo sul sistema di assegnazione automatica dei procedimenti penali, coadiuva il Presidente del Tribunale nelle attività di predisposizione dei turni di supplenza e di applicazione, dirige l'Ufficio per il Processo sezionale, composto dai tirocinanti affidati ai singoli magistrati. Dopo l'insediamento (avvenuto a dicembre 2016, quindi ad anno giudiziario ormai concluso) e nei primi sei mesi del 2017, la dott.ssa CASALE ha posto in essere una articolata attività di verifica dei ruoli, in particolare quelli collegiali, ha riorganizzato i due collegi inserendo, in caso di vacanza in organico, secondo le vigenti disposizioni tabellari interne, i giudici onorari; ha eseguito un puntuale controllo dello stato dei servizi di cancelleria, con richieste al Dirigente amministrativo ed al Presidente del Tribunale per far fronte all'arretrato; ha formulato varie richieste di variazione tabellari sia per la riorganizzazione della Sezione che dell'intero settore dibattimentale. In seguito all'emergenza epidemiologica la candidata, unitamente ai Presidenti delle altre due Sezioni Penali e nella qualità di Magistrato Coordinatore, ha prestato la propria collaborazione al Presidente del Tribunale e, sulla scorta delle linee guida presidenziali e delle novità normative succedutesi, ha adottato provvedimenti organizzativi interni, proposte per la predisposizione di turni e servizi, procedendo al controllo dei processi con imputati detenuti e sottoposti a misura cautelare di tutto il settore dibattimentale. Da ultimo, in occasione della redazione delle tabelle per gli anni 2020/2022 la candidata, unitamente ai Presidenti della Prima e della Terza Sezione Penale ha formulato ulteriori proposte organizzative.

Quanto alle ulteriori esperienze di gestione e collaborazione, l'aspirante in valutazione ha esercitato, per circa 8 mesi, le funzioni dirigenziali presso l'Ufficio di sorveglianza di Potenza (quale unico magistrato in servizio). Presso la Sezione distaccata di Eboli del Tribunale di Salerno, la dott.ssa CASALE ha inoltre svolto le funzioni di "*magistrato coordinatore*".

Passando all'esame degli "*indicatori generali*", sovviene, in primo luogo, la breve sperimentazione delle funzioni civili (*art. 8 T.U.*), presso il Tribunale di Salerno. La candidata è stata, inoltre, componente del Consiglio Giudiziario di Salerno dal 1997 al 1999. Negli anni 2009 e 2010 è stata componente del Comitato Pari Opportunità istituito presso la Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura e, in precedenza, del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Potenza (dal 2008 sino alla data del tramutamento). Attualmente è componente del Consiglio Giudiziario di Salerno, Presidente del relativo Comitato per le Pari Opportunità e componente della Commissione flussi (*art. 11 T.U.*).

Dal 22.6.15 al 5.12.16 è stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Magistrati ordinari indetto con D.M. 5.11.14 (*art. 13 T.U.*).

## **5.2. La dott.ssa D'AMELIO Angela.**

*Nominata con D.M. 3.12.1991 è stata: dall'1.7.1993 pretore presso la Pretura di Melfi (successivamente giudice presso il Tribunale di Melfi); dal 12.7.2012 consigliere presso la Corte di Appello di Potenza.*

La dott.ssa D'AMELIO è stata, dall'1.7.1993, pretore presso la Pretura di Melfi (successivamente giudice presso il Tribunale di Melfi). Ha ivi svolto funzioni giudicanti promiscue fino al 2006. Successivamente, dal 6.11.2006, ha esercitato le funzioni giudicanti penali esclusive (dibattimentali monocratiche e collegiali). Dal 2010 al 2012 ha esercitato le funzioni GIP/GUP.

Dal 12.7.2012, l'aspirante in valutazione è consigliere presso la Corte di Appello di Potenza assegnata al settore penale. Presiede il collegio ordinario e quello della Sezione per i minorenni. È componente della Corte di Assise di Appello. Nel 2013 e nel 2014 è stata altresì applicata al settore civile per alcuni mesi.

Venendo agli "*indicatori specifici*", la candidata vanta una carriera spesa, in prevalenza, nell'esercizio delle funzioni giudicanti nel settore penale, in primo ed in secondo grado, per circa 30 anni alla data della vacanza (*art. 16, lett. a, T.U.*). Nel settore penale ha invero esercitato le funzioni dibattimentali sia quale giudice monocratico che quale componente del collegio e le funzioni GIP/GUP. Sia in primo grado sia in appello, la candidata ha altresì esercitato le funzioni di presidente di collegio. Vanta inoltre l'esperienza in Corte di Assise.

La dott.ssa D'AMELIO esercita le funzioni giudicanti di secondo grado (*art. 16, lett. b, T.U.*) nel settore in cui si colloca il posto da conferire, dal luglio 2012 e, quindi, per oltre 10 anni alla data della vacanza. Come detto, la medesima esercita le funzioni in parola nella qualità di Presidente del collegio ordinario. Compone altresì la Sezione per i minorenni. È stata componente supplente della Corte di Assise di Appello. Dal marzo 2022 è componente effettiva.

La candidata non ha allo stato esercitato formali funzioni direttive o semidirettive (*art. 16, lett. c, T.U.*). Vanta la stabile presidenza dei collegi sia in primo grado sia in appello. Ha esercitato le funzioni "*vicariali*" presso il Tribunale di Melfi (presso il medesimo Ufficio ha

altresì svolto ad inizio carriera, presso la Sezione distaccata di Venosa, funzioni di coordinamento). Presso il medesimo citato ufficio è stata MAGRIF e Presidente della Commissione di Sorveglianza sugli Archivi del medesimo Ufficio.

Venendo agli “*indicatori generali*”, la candidata vanta (*art. 8 T.U.*) l’esercizio delle funzioni giudicanti (anche) nel settore civile, in primo e in secondo grado (in tale ultimo caso in regime di applicazione per alcuni mesi nel 2013 e nel 2014) È stata componente del Consiglio Giudiziario negli anni 2003/2004 e 2004/2006 (*art. 11 T.U.*), referente distrettuale per la formazione nel settore penale e, ancora oggi, referente per l’archivio di merito (*art. 11 T.U.*). È stata affidataria di tirocinanti.

#### **6. Le ragioni della prevalenza del dott. Carmine Cataldo COLLAZZO.**

La valutazione comparativa dei profili in scrutinio (tutti, come detto, di ottimo livello), mediante sussunzione dei tratti curriculari sotto gli indicatori (specifici e generali) consegnati dall’autovincolo consiliare, restituisce – nell’operazione di sintesi demandata – la prevalenza del candidato proposto.

Quanto alla comparazione con la dott.ssa CASALE e tenuto conto delle esigenze funzionali da soddisfare nel caso di specie (*art. 25 T.U.*), deve evidenziarsi che sia il dott. COLLAZZO sia la dott.ssa CASALE vantano il pluriennale esercizio delle funzioni giudiziarie nel settore in cui si colloca il posto da conferire (*art. 16, lett. a, T.U.*). Entrambi i candidati hanno, altresì, fruttuosamente sperimentato (*art. 16, lett. c, T.U.*), in uffici di primo grado, per diversi anni, funzioni di direzione e coordinamento (in particolare, la dott.ssa CASALE le dette funzioni semidirettive, per circa sette anni, il dott. COLLAZZO il coordinamento del citato settore GIP/GUP, per circa sei anni e le ulteriori citate funzioni semidirettive di fatto presso il Tribunale di Castrovillari, vantando altresì entrambi i candidati il detto significativo corredo di esperienze di collaborazione).

Soltanto il dott. COLLAZZO vanta, tuttavia, il fruttuoso esercizio delle funzioni giudicanti di secondo grado (*art. 16, lett. b, T.U.*): a fronte della totale assenza, nel percorso professionale dell’aspirante in comparazione, dell’esperienza in parola, alcun dubbio vi è circa la certa prevalenza del candidato proposto, considerato l’incarico da conferire.

Quanto, invece, alla comparazione con la dott.ssa D’AMELIO, sussistendo sostanziale equivalenza tra il percorso professionale della stessa e il profilo del dott. COLLAZZO con riferimento agli indicatori di cui all’*art. 16, lett. a) e b), T.U.* (entrambi gli aspiranti vantano il pluriennale esercizio delle funzioni giudiziarie nel settore in cui si colloca il posto da conferire; entrambi vantano altresì la sperimentazione delle funzioni giudicanti di secondo grado), la

prevalenza del candidato proposto trova ragione nella considerazione delle esperienze valorizzabili con riferimento all'indicatore di cui all'*art. 16, lett. c), T.U.*

A fronte, infatti, della (sola) esperienza "*vicariale*" vantata dalla dott.ssa D'AMELIO presso il Tribunale di Melfi (per dieci mesi dal maggio 2009 al marzo 2010), delle funzioni di coordinamento svolte dalla stessa ad inizio carriera (per due mesi) presso la Sezione distaccata di Venosa, dell'esercizio, da parte di entrambi, delle funzioni di presidente di collegio sia in primo sia in secondo grado e del possesso, sempre da parte di entrambi, di un corredo di esperienze di collaborazione, vi sono, infatti, il protratto e maggiormente significativo esercizio, da parte del (solo) dott. COLLAZZO, delle funzioni di coordinamento di fatto presso il Tribunale di Castrovillari, per circa sei anni dal 2005 al 2011 e l'ulteriore esercizio (di fatto) delle funzioni semidirettive presso il medesimo Ufficio.

La "*valutazione attitudinale specifica*" restituisce, pertanto, la prevalenza del candidato proposto, con riferimento all'indicatore di cui all'*art. 16, lett. b), T.U.*, quanto alla posizione della dott.ssa CASALE e con riferimento all'indicatore di cui all'*art. 16, lett. c), T.U.*, quanto alla posizione della dott.ssa D'AMELIO.

Passando all'esame degli "*indicatori generali*", la comparazione tra il profilo professionale del candidato proposto e quello degli altri aspiranti non consente di sovvertire la prevalenza attitudinale specifica del dott. COLLAZZO, sebbene anche gli aspiranti in comparazione vantino esperienze valorizzabili alla luce degli indicatori ora in esame (cfr. i profili professionali innanzi sintetizzati). Il candidato proposto vanta, d'altra parte, come detto, la parallela sperimentazione di funzioni giudicanti civili, anche in secondo grado. L'esperienza in parola è altresì arricchita dalla presidenza dei collegi e dall'esercizio delle funzioni di MAGRIF (funzioni svolte dal candidato anche nel settore penale, sempre in secondo grado). Del resto, gli indicatori specifici hanno uno "*speciale rilievo*" rispetto agli indicatori generali, mentre questi ultimi sono utilizzati, come detto, quali "*ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale*", secondo il disposto dell'*art. 26, c. III e IV del Testo Unico*, con la conseguenza che occorre assicurare agli elementi sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva<sup>9</sup>.

Da ultimo, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza tra tutti i profili in comparazione – ma non è questo il caso per le ragioni già innanzi esposte –

---

<sup>9</sup> Sul punto, v., di recente, TAR Lazio, sentenza n. 500/2023 (cfr. anche CdS 6137/2018, CdS 84/2020, 71/2020).

prevarrebbe comunque il profilo del dott. COLLAZZO in virtù del residuale criterio della maggior anzianità maturata nel ruolo della magistratura (ex *art. 24, comma 3, T.U.*).

Tanto premesso, il Consiglio

DELIBERA

la nomina a Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Potenza, settore penale, del dott. **Cataldo Carmine COLLAZZO**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Potenza, a sua domanda, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

5.- Fasc. n. 7/SD/2023.

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di **Avvocato Generale** presso la Corte di Appello di **PALERMO** - vac. 20/07/2023 - dott.ssa Annamaria Palma Guarnier, pubblicato con bollettino n. 6435 del 06.04.2023.

La Commissione, con quattro voti in favore del dott. Sergio BARBIERA, un voto in favore della dott.ssa Roberta BUZZOLANI ed una assenza, propone al Plenum di deliberare:

**Proposta A:** la nomina ad **Avvocato Generale della Corte di Appello di Palermo**, a sua domanda, del dott. **Sergio BARBIERA**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado.

**Proposta B:** la nomina ad **Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Palermo**, a sua domanda, della dott.ssa **Roberta BUZZOLANI**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado.

Proposta A – in favore del dott. Sergio BARBIERA (votanti i consiglieri Bianchini, Mazzola, Carbone E., D'Auria – assente il consigliere Mirenda). Relatore: cons. BIANCHINI

*Conferimento dell'Ufficio direttivo di  
Avvocato Generale della Corte di Appello di Palermo  
(magistrato uscente dott.ssa Annamaria Palma Guarnier, vacanza del 20.7.23)  
Rel. Consigliere BIANCHINI*

**1. Premessa.**

Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

**Massimo Francesco PALMERI, Franca Maria Rita IMBERGAMO, Massimo Giovanni Vito RUSSO, Maria Daniela Patrizia BORSELLINO, Maria Grazia PULIATTI, Umberto DE GIGLIO, Francesca LO VERSO, Vittorio D'ANTONI ALCAMO, Sergio BARBIERA, Rita FULANTELLI, Marzia Eugenia SABELLA, Roberta BUZZOLANI e Sergio DEMONTIS.**

Si rileva, preliminarmente:

che i dott.ri IMBERGAMO, D'ANTONI ALCAMO e SABELLA hanno revocato la domanda;

che Il dott. PALMERI è decaduto dalla domanda ai sensi dell'art. 51 T.U. sulla dirigenza giudiziaria.

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Si illustrano, quindi, i tratti salienti della carriera dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (T.U.) –, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1** Il dott. **Massimo Giovanni Vito RUSSO**, nominato con D.M. 22.12.87, è stato dal 23.10.89 pretore alla Pretura di Marsala; dal 24.10.91 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala; dal 12.10.94 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 21.7.07 in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura quale Vicecapo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della giustizia; dal 27.5.08 collocato in aspettativa per mandato amministrativo quale componente della Giunta Regionale della Regione Siciliana; dal 6.5.13

magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di Napoli; dal 30.7.18 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.

**2.2** La dott.ssa **Maria Daniela Patrizia BORSELLINO**, nominata con D.M. 7.6.89, è stata dal 12.7.90 giudice del Tribunale di Trapani; dall'11.10.93 giudice del Tribunale per i minorenni di Palermo; dal 10.12.10 consigliere della Corte d'Appello di Palermo; dal 12.9.17 è consigliere della Corte di Cassazione.

**2.3** La dott.ssa **Maria Grazia PULIATTI**, nominata con D.M. 1.8.91, è stata dal 16.9.92 giudice del Tribunale di Palermo; dall'11.9.95 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 4.2.03 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo; dal 4.9.17 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

**2.4** Il dott. **Umberto DE GIGLIO**, nominato con D.M. 1.8.91, è stato dal 16.9.92 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 17.4.00 giudice del Tribunale di Palermo; dal 3.7.06 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dall'1.7.11 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

**2.5.** La dott.ssa **Francesca LO VERSO**, nominata con D.M. 1.8.91, è stata dal 16.9.92 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 14.11.03 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo; dall'8.9.17 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

**2.6.** Il dott. **Sergio BARBIERA**, nominato con D.M. 3.12.91, è stato dal 21.1.93 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 15.10.08 in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura quale Vicecapo di Gabinetto presso il Ministero della giustizia; dal 29.8.11 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 5.11.15 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

**2.7.** La dott.ssa **Rita FULANTELLI**, nominata con D.M. 3.12.91, è stata dal 21.1.93 pretore alla Pretura di Palermo; dal 30.5.95 sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Palermo e, poi (2.6.99), presso il Tribunale di Palermo; dal 5.11.15 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

**2.8.** La dott.ssa **Roberta BUZZOLANI**, nominata con D.M. 23.6.93, è stata dall'11.10.94 sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Palermo e, poi (2.6.99), presso il Tribunale di Palermo; dal 26.4.13 in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura quale Ispettore generale presso l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia; dal 18.3.16 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 25.7.16 è Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca.

**2.9.** Il dott. **Sergio DEMONTIS**, nominato con D.M. 24.2.97, è stato dal 10.11.98 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia; dal 30.5.03 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 4.7.17 è Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo.

### **3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici.**

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui Principi generali, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia d'incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie, l'ufficio messo a concorso è quello semidirettivo requirente di Appello di Avvocato Generale di Corte di Appello.

L'articolo 16, riguardo agli Uffici semidirettivi requirenti di secondo grado, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva:

a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;

b) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità;

c) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici.

Tanto considerato, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, il dott. Sergio BARBIERA risulta, senza dubbio, il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.

### **3.1 Parametro del "merito".**

Il dott. BARBIERA vanta una solida esperienza professionale.

Dal 21.1.1993 al 14.10.2008 e dal 30.8.2011 al 4.11.2015 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. In particolare: con ordine di servizio del 27.3.1993 è stato designato componente delle sezioni competenti per i reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro il patrimonio commessi da soggetti noti, reati di usura, estorsione e reati in materia di stupefacenti; con ordine di servizio del 18.5.1994 è stato inoltre inserito

anche nella sezione cd. “Appalti”, competente per i reati commessi in materia di appalti pubblici, nonché designato come P.M. competente per la vigilanza sull’Ufficio “corpi di reato”; con provvedimento del 23.6.1994 è stato delegato alla vigilanza sul Pubblico Registro Automobilistico; con ordine di servizio del 14.3.1996 è stato incaricato anche del “Settore Civile-Commerciale”; con ordine di servizio del 28.6.1996 è stato confermato nella sezione 3 “usura- estorsione-droga-incendi” e incaricato della trattazione dei procedimenti penali ex art. 11 c.p.p. oltre ad essere stato designato quale P.M. competente per la vigilanza sull’ordine degli Psicologi; con disposizione interna del 24.2.1997, sebbene non formalmente assegnato alla DDA, è stato designato, unitamente ad altri sostituti procuratori, per la trattazione dei fatti di reato di competenza distrettuale ex art. 51 comma 3-bis c.p.p. commessi nel territorio del circondario di Marsala; con ordine di servizio dell’11.5.1999 è stato confermato nel gruppo di lavoro competente per i reati in materia di “usura, estorsione, droga”, e incaricato tra gli altri, quale “sostituto anziano”, della trattazione dei procedimenti relativi a “fallimenti, reati bancari e societari”, oltre che confermato quale P.M. competente per il settore “Civile”.

Dal 23.11.99 è stato formalmente designato quale componente della D.D.A. di Palermo (gruppo di lavoro competente per i reati di mafia, traffico di sostanze stupefacenti e appalti di rilevanza regionale, gruppo “Cosa Nostra Palermo” e gruppo specializzato per reati in materia di terrorismo).

Con provvedimento del 7.2.2012 è stato assegnato anche al “Gruppo specializzato per reati in materia di terrorismo”.

Al termine del periodo massimo di permanenza decennale presso la Direzione Distrettuale Antimafia è stato assegnato – dal 29.8.2011 al 4.11.2015 – al Dipartimento 1, competente per i reati di criminalità diffusa, e ha coordinato numerose indagini in materia di narcotraffico internazionale.

Dal 15 ottobre 2008 al 28.8.2011 ha svolto le funzioni di Vicecapo di Gabinetto presso il Ministero della Giustizia.

Dal 5.11.2015 è sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo; è componente del Gruppo di lavoro in materia di “affari internazionali penali”, del Gruppo “revisione sentenze penali”, del “Gruppo dell’esecuzione penale” e del “Gruppo per le misure di prevenzione e per il contrasto all’economia criminale”; è stato inoltre nominato “Punto di contatto titolare della Rete Giudiziaria Europea”.

### **3.2 Il parametro delle attitudini.**

Eccellente risulta il parametro attitudinale (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 20 T.U.) riconducibile al dott. BARBIERA.

Sul piano degli indicatori specifici, e cominciando l'esame da quello di cui all'art. 16, lett. a, T.U. (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione) il dott. BARBIERA ha sempre svolto funzioni requirenti, nell'esercizio delle quali ha maturato complete esperienze organizzative e giudiziarie.

In particolare, il dott. BARBIERA ha svolto funzioni requirenti (in primo e secondo grado) per 27 anni e 8 mesi (decurtato il periodo trascorso fuori ruolo), acquisendo notevoli competenze investigative con riguardo a ogni tipologia di reato e maturando, altresì, solidissima esperienza in ambiti specialistici e altamente complessi quali il contrasto alla criminalità organizzata (anche di stampo mafioso), il traffico internazionale di stupefacenti e l'usura.

Nel PAS si osserva che: *“la sua ormai lunga carriera professionale come magistrato requirente, da sempre svolta presso gli uffici della Procura della Repubblica, prima (anche all'interno della Direzione Distrettuale Antimafia), e, dal 2015, della Procura Generale di Palermo, lo ha visto spaziare in tutti gli ambiti del diritto penale ed impegnato nella trattazione di procedimenti di particolare complessità e delicatezza, maturando un'esperienza professionale di particolare valore – riconosciuta anche al di fuori dell'ambito strettamente giudiziario – in tutti i settori di intervento degli Uffici requirenti di primo e di secondo grado. [...] Le doti di laboriosità, puntualità, attiva disponibilità a collaborare per il buon andamento dell'ufficio, costantemente emerse nella sua carriera professionale, perfezionano il profilo di un magistrato completo e maturo, profondo conoscitore delle dinamiche e dell'organizzazione degli uffici requirenti, nei quali ha svolto gran parte della sua carriera”*.

Sul piano delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità – art. 16, lett. b, T.U. – il dott. BARBIERA svolge funzioni requirenti di secondo grado (Procura Generale di Palermo) a far tempo dal 5.11.15 (7 anni e 8 mesi alla vacanza).

Dalle fonti di conoscenza emerge che il candidato si è occupato di procedimenti di particolare complessità in fatto e diritto.

Riferisce il candidato nell'autorelazione: *“dal novembre 2015 e sino alla data odierna, in particolare, ho apposto il visto su più di 11.000 sentenze, più di 8.000 altri visti e pareri in materia penale, partecipando a più di 500 udienze. Ho presentato più di 100 appelli e 18 ricorsi per cassazione. Ho inoltre emesso 36 Mandati di Arresto Europei, 11 provvedimenti ex art. 720 c.p.p., 9 Certificati ex art. 4 Decisione quadro n. 2008/909 GAI e, in materia di Esecuzione,*

*più di 118 ordini di esecuzione pena, 44 provvedimenti di unificazione pene e 690 provvedimenti di altra natura. In particolare, tra i numerosi altri, ho redatto appelli in materia di violenza sessuale, legislazione speciale e reati contro la P.A., misure di prevenzione, lesioni e omicidio stradale ante riforma, proponendo una diversa ricostruzione del fatto sovente avanzando, al contempo, richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ho inoltre redatto diversi ricorsi per cassazione, tra i quali meritano di essere ricordati per la particolarità delle vicende in diritto trattate nel gravame, quelli in materia di pena illegale, di riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità della violenza sessuale, di riconoscimento di sentenza di condanna straniera, di proroga del differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare e di riconoscimento in sede esecutiva dell'aumento per recidiva".*

Avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c, T.U. (le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici) meritano menzione le significative esperienze di collaborazione gestionale.

In particolare, presso la Procura di Palermo è stato destinatario di numerose deleghe: alla vigilanza sull'Ufficio "corpi di reato"; alla vigilanza sul Pubblico Registro Automobilistico; alla vigilanza sull'ordine degli Psicologi; alla vigilanza sull'Ordine dei Medici.

Con provvedimento del 28.1.2012 è stato designato quale Magistrato di Riferimento per l'Informatica dell'intero Ufficio di Procura: in tale veste ha organizzato due incontri seminariali destinati ai Magistrati dell'Ufficio di Procura e ha coordinato i lavori per il passaggio al sistema delle notifiche penali, occupandosi, tra l'altro, della creazione e del varo del portale istituzionale dell'Ufficio della Procura della Repubblica.

In virtù della specifica e vasta esperienza in materia di reati concernenti il traffico di stupefacenti, a seguito dell'abrogazione referendaria della cd. "dose media giornaliera", è stato incaricato dal Procuratore di redigere una circolare interna "al fine di assicurare uniformità di risposte", poi adottata con provvedimento n. 417/93 del 9.11.1993.

Grazie all'esperienza in materia di reati di usura, a fine anni novanta, ha redatto un protocollo d'indagine adottato anche attraverso sinergie con gli Uffici delle Sezioni Fallimentare ed Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari del Tribunale di Palermo.

Con provvedimento del 23.2.2015 è stato designato Coordinatore del tirocinio formativo degli stagisti ex art. 73 del cd. decreto del fare (D.L. n. 69/2014) destinati alla Procura

della Repubblica di Palermo: in tale veste ha redatto, unitamente all'altro Collega coordinatore, il piano di tirocinio degli stagisti, organizzando taluni incontri di studio appositamente destinati a costoro, occupandosi della formazione di taluni stagisti a lui affidati per lo svolgimento del tirocinio formativo.

Presso la Procura generale di Palermo, con provvedimento del Procuratore generale f.f. del 5.5.2021 è stato incaricato di svolgere compiti di collaborazione con il Capo dell'Ufficio in materia di "Revisione delle sentenze penali", "Risoluzione dei contrasti di competenza tra i Pubblici Ministeri del Distretto" nonché nel settore degli "Affari interazionali".

È stato nominato Punto di contatto della Rete giudiziaria europea.

Sul piano degli indicatori generali, nel biennio 2001/2003, è stato componente del Consiglio giudiziario della Corte d'appello di Palermo nonché componente della relativa Commissione Uditori Giudiziari (art. 11 T.U.).

Sul piano dell'art. 13 T.U. viene in rilievo l'esperienza maturata quale Vicecapo di Gabinetto del Ministro della giustizia protrattasi per circa 3 anni (dal 15.10.2008 al 29.8.2011).

Nell'autorelazione il candidato riferisce: *"Durante il periodo di lavoro presso il Ministero della Giustizia con funzioni di Vice Capo di Gabinetto, ho svolto le seguenti attività di coordinamento e direttive. In particolare:*

*Ho organizzato e presieduto i lavori del tavolo tecnico per la costituzione dell'Agenzia Nazionale Reinserimento al Lavoro dei Detenuti (A.N.Re.L) concludendo i lavori con la predisposizione della convenzione poi sottoscritta dal Ministro con la Fondazione "Mons. Di Vincenzo" a Caltagirone nell'ottobre 2009. Sono stato pure nominato Componente della Commissione di vigilanza e impulso ex art. 10 della predetta Convenzione incaricata di approvare i progetti per il reinserimento al lavoro dei detenuti poi finanziati dalla Cassa delle Ammende;*

*Ho presieduto il Gruppo di lavoro incaricato della ristrutturazione del nuovo sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it);*

*Sono stato designato responsabile del sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) ed ho creato ed organizzato, strutturandola ex novo, la nuova struttura redazionale;*

*Ho diretto i lavori della postazione Web al salone della Giustizia di Rimini dal 3 al 6 dicembre 2009;*

*Ho presieduto i lavori della Commissione relativa agli adempimenti periodici ex art. 35 D. L.vo n. 81/2008 (ex 626) nel dicembre 2008 e 2009;*

*Sono stato Responsabile del Ministero della Giustizia in seno al Comitato di Sorveglianza FON Sicurezza Obiettivo-Convergenza 2007-2013 giusta provvedimento del 23.10.2008 ed in*

*tale qualità oltre ad aver varato numerosi progetti di legalità poi finanziati dall'UE (come sotto indicati) ho creato una "Cabina di regia Interdipartimentale" (con provvedimento prot. n. 31908 del 24/06/2009 - fase. 66/7) deputata al raccordo delle varie iniziative progettuali di ciascuna area funzionale del Ministero con la precipua finalità di orientare tutte le iniziative verso il medesimo scopo della "diffusione della legalità" nelle aree d'intervento dell'iniziativa comunitaria, così anche evitando eventuali possibili sovrapposizioni che avrebbero certamente potuto arrecare pregiudizio all'amministrazione rallenandone, poi di fatto, l'incisività dell'azione sul territorio;*

*Con decreto del Ministro della Giustizia in data 23.12.2008 sono stato designato quale "Delegato dell'Ufficio di Gabinetto" per la delegazione di parte pubblica nelle materie della contrattazione, riorganizzazione del ministero, piante organiche, per il personale di dirigenziale e non dirigenziale del Ministero;*

*Ho curato l'esecuzione delle disposizioni normative sulla trasparenza nella P.A. ex lege 69/2009, affrontando diverse, numerose complesse problematiche interpretative e ostacoli non solo ordinamentali anche al cospetto del D. L.vo 196/2003, impartendo le opportune direttive di carattere tecnico ed amministrativo per la pubblicazione sul sito internet dei curricula, degli emolumenti e dei tassi di assenza del Personale con funzioni Dirigenziali del Ministero; Sono stato delegato per l'Ufficio di Gabinetto per il Fondo Unico Giustizia e per Equitalia Giustizia;*

*Sono stato responsabile per il Ministero della Giustizia del Progetto per la razionalizzazione degli spazi (Legge n.296 del 27 dicembre 2006) e responsabile del Progetto per la riduzione degli assetti organizzativi (art 74 del D.L. 25 del 25 giugno 2008);*

*Con decreto del Ministro della Giustizia in data 19.11.2009 sono stato incaricato di presiedere i lavori dell'istituita Unità per la Semplificazione dell'attività amministrativa ex art 7 L. 69/2009 incaricata di procedere al monitoraggio di tutti i procedimenti amministrativi riducendone i tempi;*

*Ho istituito, diretto e coordinato, presiedendolo, il tavolo tecnico per il servizio di vigilanza presso le strutture giudiziarie di Roma e Napoli;*

*Ho presieduto i lavori del tavolo tecnico istituito per la individuazione ed elaborazione delle linee guida per la emanazione del regolamento relativo all'istituzione ed al funzionamento della banca dati nazionale e del laboratorio centrale del DNA;*

*Ho promosso lo sviluppo dell'iter legislativo volto alla modifica normativa in tema di dottorato di ricerca e personale di magistratura;*

*Ho diretto e coordinato i lavori per la redazione del Piano della Performance e,*

*successivamente, del Piano della Trasparenza, approvati a conclusione dei Gruppi di Lavoro, da me presieduti, rispettivamente in data 27 gennaio 2011 e 22 febbraio 2011. Per tale attività, invero, ho anche promosso, partecipandovi personalmente, incontri con i Rappresentanti di altri Ministeri (Funzione Pubblica, Difesa, Interno), per adottare soluzioni comuni anche in considerazione della peculiarità del Ministero della Giustizia ove prestano la loro attività Personale Civile (amministrativi e magistrati) e del Corpo della Polizia Penitenziaria;*

*Ho svolto l'attività di Referente-Responsabile del Centro di Responsabilità del Ministero della Giustizia per la previsione annuale dei fabbisogni per beni e servizi;*

*Ho redatto la Circolare prot. n. 52634 dell'11/11/2009 diretta a tutte le AA.GG. con la quale venivano impartite le opportune direttive di carattere tecnico volte a dar corso alle disposizioni normative di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69 (artt. 45 comma 16 e 67 comma 1) sulla pubblicazione delle sentenze sul sito internet istituzionale, dopo aver impartito le necessarie indicazioni agli uffici interni sulla creazione del link sulla HP del sito WWW.giustizia.it (nota prot. n. 45316 del 30/09/2009);*

*Ho redatto una serie di circolari interne volte:*

*alla ottimizzazione della catalogazione dei flussi d'informazione pervenuti presso l'Ufficio di Gabinetto (prot. n. 50362 del 4/5 novembre 2010), all'accessibilità dei locali (prot. n. 58869 del 17/12/2009);*

*alla implementazione delle bestpractices nell'azione amministrativa per assicurare l'uniformità di orientamento e di risposta dell'Amministrazione attraverso la pubblicazione nel sito internet ovvero nella intranet di tutte le circolari e le risposte a quesiti (previa eventuale anonimizzazione) emanate da tutti i Dipartimenti (note del 21 e 22 gennaio 2010, fase, n. 27/3);*

*all'inserimento on-line nel sito www.giustizia.it dell'elenco degli idonei alle prove scritte del concorso in magistratura (nota prot. n. 27416 del 28-5-2009) e del concorso per notaio (nota prot. n. 33986 del 9-7-2009);*

*Ho promosso e seguito l'iter normativo volto alla concessione della Bandiera d'istituto al Gruppo Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria (fase, n. 44/48) poi riconosciuta con D.P.R. dell'11/03/2011".*

Ancora, in data 15.9.93 e 8.10.98 è stato convocato dalla Commissione Parlamentare Antimafia per essere ascoltato quale esperto sul problema dell'usura nel contesto della criminalità organizzata; nel maggio 2002 è stato nominato consulente giuridico (a titolo gratuito) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, al fine di redigere la bozza delle modifiche da apportare al d.P.R. n. 309/90; nel 2005 è stato nominato consulente

giuridico (a titolo gratuito) della Sezione Antimafia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America; dal febbraio 2009 è stato componente (a titolo gratuito) della Commissione per la elaborazione del Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione istituita in seno alla Regione Sicilia; nell'ottobre 2009 è stato nominato esperto giuridico (a titolo gratuito) delle Nazioni Unite nel settore delle indagini internazionali.

Vanta solida esperienza nel settore della formazione.

#### **4. Il giudizio comparativo. La comparazione con gli altri candidati.**

L'art. 25 T.U. fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare nonché, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

Con riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del Testo Unico. Tale disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, T.U., attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D. L.vo n. 160/2006.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera *“complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrale e non meramente cumulativa degli indicatori”*.

Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che *“speciale rilievo”* è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

L'Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Avvocato Generale di Corte di Appello.

L'articolo 27 del Testo Unico, sui criteri di valutazione per il conferimento degli uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado, statuisce che hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.

Trattandosi, nel caso di specie, di Ufficio semidirittivo requirente di secondo gli indicatori specifici a cui fare riferimento sono quelli di cui all'art. 16 T.U. già sopra riportati.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il brillante percorso professionale sin qui maturato dal dott. BARBIERA evidenzia un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di assoluto spessore, ma anche spiccate e comprovate attitudini organizzative e direttive, che lo rendono il candidato certamente più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso, il tutto sulla base di una complessiva ed unitaria valutazione dei diversi indicatori, generali e specifici, previsti dal T.U. ed applicabili alla procedura in esame.

Si procede, nei paragrafi che seguono, alle singole comparazioni con gli altri candidati, con la precisazione preliminare che la valutazione comparativa è stata effettuata prendendo in esame l'intero percorso professionale degli aspiranti, come ricostruito attraverso i rispettivi fascicoli personali e la complessiva documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, con espressa indicazione, in questa sede, delle sole esperienze più significative dei candidati – con particolare riferimento a quelle ritenute maggiormente rilevanti sul piano degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel T.U. –, qui riportate per le finalità di stretta comparazione che ha condotto all'individuazione del candidato più idoneo a ricoprire l'ufficio a concorso.

**4.1) Il dott. BARBIERA prevale, innanzitutto, nei confronti del dott. Massimo Giovanni Vito RUSSO.**

Il dott. RUSSO vanta un completo percorso professionale nel corso del quale ha espletato sia funzioni giudicanti che requirenti e anche specializzate.

Dal 23.10.89 al 23.10.91 è stato pretore alla Pretura di Marsala in funzioni GIP.

In tale periodo (dal 22.5.90) è stato applicato anche alla Sezione distaccata di Salemi per la trattazione degli affari penali nonché al Tribunale di Marsala per l'integrazione dei collegi penali.

Dal 24.10.91 all'11.10.94 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, occupandosi di diversi settori (criminalità economica, comune, mafiosa e reati contro la pubblica amministrazione).

Dal 12.10.94 al 20.7.07 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per un ottennio (dal 2.2.98) quale componente della locale D.D.A. (gruppo "Trapani").

Dal 21.7.07 al 26.5.08, previo collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, è stato Vicecapo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

Dal 27.5.08 è stato collocato in aspettativa per mandato amministrativo quale componente della Giunta Regionale della Regione Siciliana, nominato Assessore alla Salute.

Dal 6.5.13 al 29.7.18 è stato magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di Napoli.

Dal 30.7.18 all'attualità è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.

Con riferimento agli indicatori specifici, e cominciando l'esame dall'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. a), T.U., il dott. RUSSO ha svolto funzioni nel settore penale, anche quale magistrato di sorveglianza e quale sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni, nella duplice veste requirente e giudicante, sin dal 23.10.89, ossia per complessivi 27 anni e 11 mesi (decurtati i periodi trascorsi fuori ruolo ed in aspettativa), maturando solide competenze e dimostrando indubbia versatilità, anche in materie altamente specializzate e in particolare nel contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Nel pas si legge che: *“Il complessivo percorso professionale svolto ha consentito al magistrato in valutazione di maturare competenze in diversi settori, tra di loro complementari, arricchendo in maniera significativa il bagaglio di conoscenze e rendendo poliedrica e multiforme la sua esperienza. Spiccano, nello svolgimento delle funzioni requirenti, l'elevata preparazione giuridica, le attitudini al coordinamento ed alla direzione delle indagini, il notevole dinamismo investigativo, la brillante ed acuta intelligenza, caratteristiche che hanno consentito al dott. Russo, nell'arco della sua carriera di conseguire rimarchevoli risultati, tra i quali, in particolare, quelli conseguiti nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nel periodo di maggiore allarme sociale successivo alle stragi di mafia del '92-93.”.*

Non risultano esperienze rilevanti ai sensi dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b), T.U.

In ordine all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c), T.U. viene in rilievo la reggenza della Procura per i minorenni di Palermo dall'1.10.20 al 29.7.21 (9 mesi) quale sostituto anziano.

Nel pur breve periodo, ha brillantemente adempiuto a plurime incombenze, in particolare:

- ha predisposto il documento organizzativo dell'Ufficio, curando la predisposizione di un nuovo progetto organizzativo con validità dall'1.4.21 al 31.12.22 (di cui il C.S.M. ha preso atto senza rilievi), che si caratterizza per la previsione di rilevanti novità, in particolare la modifica del meccanismo di distribuzione degli affari per consentire la trattazione unitaria delle vicende relative al minore e assicurare l'equa ripartizione del carico di lavoro;

- ha varato le misure per il contenimento dell'emergenza pandemica; in data 20.11.20 ha stipulato un protocollo d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo per promuovere l'utilizzo delle comunicazioni informatiche;
- ha curato le procedure di gara per l'acquisizione del servizio di vigilanza armata diurna per il biennio 2021/2023;
- ha predisposto la direttiva contenente disposizioni organizzative per l'applicazione della nuova disciplina in materia di intercettazioni e archivio digitale (d.l. n. 161/19);
- in data 12.3.21 ha sottoscritto il protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Palermo per l'utilizzo degli impianti in dotazione a quest'ultima per le operazioni di intercettazione e per la gestione del relativo archivio;
- in data 11.2.21 ha sottoscritto un protocollo d'intesa (aperto alla sottoscrizione da parte dei Servizi Sociali Comunali, delle Forze di Polizia e degli Uffici Giudiziari) finalizzato al "Monitoraggio degli Enti Assistenziali in favore di soggetti minorenni";
- ha designato un magistrato referente cui delegare la tenuta del sito *internet* della Procura;
- si è adoperato per l'attivazione del tirocinio formativo *ex art. 73*, d.l. n. 69/13;
- ha provveduto alla redazione dei rapporti parziali per la valutazione di professionalità nei confronti dei magistrati dell'Ufficio.

Il candidato vanta, inoltre, collaborazioni gestionali.

Presso la Pretura di Marsala è stato designato coordinatore dell'Ufficio GIP per due anni dal 24.10.89 al 23.10.91.

Con decreto dirigenziale in data 15.5.17 è stato nominato magistrato di riferimento per l'informatica per l'Ufficio di Sorveglianza di Napoli.

Sul piano degli indicatori generali, assumono rilevanza le esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, quale Vicecapo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia dal 21.7.07 al 27.5.08 (dunque per 10 mesi) e collaboratore a tempo parziale della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie (art. 13 T.U.).

Il dott. RUSSO vanta sen'altro un brillante percorso professionale, tuttavia dalla comparazione risulta prevalente il profilo del dott. BARBIERA, sia sul piano degli indicatori specifici, che assumono speciale rilievo nella presente procedura, sia sul piano degli indicatori generali.

Una certa prevalenza del candidato proposto si registra, innanzitutto, sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.a, T.U.

Per quanto, infatti, entrambi i candidati vantino un percorso professionale sostanzialmente equipollente per durata nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, da ultimo, il dott. RUSSO si è però confrontato con realtà altamente specializzate quale magistrato di sorveglianza e sostituto procuratore presso il Tribunale per i Minorenni (esperienze certo qualificanti che completano il percorso professionale ma che appaiono altamente settoriali e specializzate).

Netta la prevalenza del dott. BARBIERA anche avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b, T.U., posto che solo questi ha infatti maturato l'esperienza quale sostituto P.G.

Ad analoghe conclusioni, nel senso della prevalenza del dott. BARBIERA, deve pervenirsi sul piano del terzo indicatore specifico in rilievo (art. 16, lett.c, T.U.), in ragione delle significative esperienze di collaborazione gestionali maturate dallo stesso, sia in primo che in secondo grado.

Presso la Procura di Palermo al dott. BARBIERA sono stati attribuiti numerosi compiti di vigilanza (Ufficio corpi di reato, Pubblico Registro Automobilistico, Ordine degli Psicologi, Ordine dei Medici). Dal giugno 1996 ha ricevuto deleghe dal Dirigente nel settore civile e commerciale.

In virtù della specifica esperienza maturata, è stato incaricato di predisporre la circolare interna in materia di stupefacenti sull'abrogazione referendaria della c.d. "dose media giornaliera" (poi adottata con provvedimento n. 417/93 in data 9.11.93) nonché il protocollo d'indagine sui reati di usura adottato in sinergia con il Tribunale (Sezioni fallimentare ed esecuzioni).

Con provvedimento del 28.1.12 è stato designato magistrato di riferimento per l'informatica.

Con provvedimento del 23.2.15 è stato nominato co-coordinatore del tirocinio formativo *ex art. 73, d.l. n. 69/13*: nella veste ha redatto il piano di tirocinio degli stagisti e organizzato incontri di studio (insieme ad altro magistrato).

Presso la Procura Generale il candidato è stato nominato Punto di contatto della Rete giudiziaria europea.

Con provvedimento in data 5.5.21 è stato incaricato di collaborare con il Dirigente in materia di revisione delle sentenze penali, risoluzione dei contrasti tra pubblici ministeri del distretto e affari internazionali.

Si tratta di esperienze che appaiono certo più complete nel settore requirente – a cui specificamente afferisce il posto a concorso – rispetto a quella circoscritta e settoriale presente nel curriculum del dott. RUSSO (il riferimento è alla reggenza della Procura per i minorenni di Palermo dall'1.10.20 al 29.7.21 – 9 mesi – quale sostituto anziano).

Giova evidenziare, sul punto, che le altre esperienze di collaborazione maturate dal dott. RUSSO afferiscono ad uffici giudicanti ed appaiono, dunque, meno strumentali al proficuo esercizio dell'incarico a concorso.

In definitiva, è possibile affermare la prevalenza del candidato proposto sul piano di tutti e tre gli indicatori specifici che assumono speciale rilievo nella presente procedura.

Il giudizio di prevalenza non muta, ed anzi viene rafforzato, se si passa ad esaminare gli indicatori generali.

Il dott. BARBIERA vanta esperienze rilevanti ai sensi degli artt. 11 e 13 T.U., ben più prolungate nel tempo ed eterogenee rispetto a quelle pure presenti nel curriculum del dott. RUSSO.

Se il dott. RUSSO è stato Vicecapo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia dal 21.7.07 al 27.5.08 (dunque per 10 mesi) e collaboratore a tempo parziale della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie (art. 13 T.U.); di contro, il dott. BARBIERA è stato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Palermo e della relativa Commissione uditori giudiziari, venendo altresì incaricato della formazione penale dei giudici di pace (**art. 11 T.U.**).

Ancora, quest'ultimo ha svolto rilevante attività di natura istituzionale al di fuori della giurisdizione (**art. 13 T.U.**). In data 15.9.93 e 8.10.98 è stato convocato dalla Commissione Parlamentare Antimafia per essere ascoltato quale esperto sul problema dell'usura nel contesto della criminalità organizzata; nel maggio 2002 è stato nominato consulente giuridico (a titolo gratuito) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, al fine di redigere la bozza delle modifiche da apportare al d.P.R. n. 309/90; nel 2005 è stato nominato consulente giuridico (a titolo gratuito) della Sezione Antimafia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America; dal febbraio 2009 è stato componente (a titolo gratuito) della Commissione per la elaborazione del Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione istituita in seno alla Regione Sicilia; nell'ottobre 2009 è stato nominato esperto giuridico (a titolo gratuito) delle Nazioni Unite nel settore delle indagini internazionali.

Viene, poi, in rilievo, l'esperienza fuori ruolo quale Vicecapo di Gabinetto del Ministro della giustizia, protrattasi dal 15.10.08 al 29.8.11 e, dunque, per 2 anni e 10 mesi.

Può, dunque, essere affermata la prevalenza del profilo del dott. BARBIERA su quello del dott. RUSSO, sulla base della complessiva valutazione degli indicatori, specifici e generali, che vengono in rilievo nella presente procedura.

**4.2) Il profilo del dott. BARBIERA prevale anche sul profilo della dott.ssa Maria Daniela Patrizia BORSELLINO.**

La dott.ssa BORSELLINO ha svolto funzioni giudicanti per l'intera carriera.

Dal 12.7.90 al 10.10.93 è stata giudice del Tribunale di Trapani, ivi assegnata all'unica Sezione Penale e, nel secondo semestre del 1992, anche in funzioni di giudice *a latere* della Corte d'Assise.

Dall'11.10.93 al 9.12.10 ha svolto funzioni promiscue presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.

Dal 10.12.10 all'11.9.17 è stata consigliere della Corte d'Appello di Palermo (Quarta Sezione Penale).

Dal 12.9.17 è consigliere della Corte di Cassazione (Seconda e Settima Sezione Penale).

Quanto al profilo attitudinale, e muovendo dall'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. a), T.U., la candidata ha svolto funzioni unicamente giudicanti, nei due gradi di merito (anche nello specializzato settore minorile) e nella legittimità, a far tempo dal 12.7.90, dunque per 33 anni alla vacanza, sperimentando anche presidenze collegiali (alla Corte d'Appello di Palermo e, occasionalmente, in Corte di Cassazione).

Con riferimento all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b), T.U., la candidata vanta solida esperienza nelle funzioni giudicanti di secondo grado (6 anni e 9 mesi) e di legittimità (5 anni e 10 mesi alla vacanza), per complessivi 12 anni e 7 mesi alla vacanza.

Nel PAS si legge che: *“Durante lo svolgimento delle funzioni di secondo grado, quale consigliere della quarta sezione penale della Corte d'appello di Palermo ha costantemente presieduto un collegio a settimana, il giovedì. In tale veste ha organizzato il calendario di udienza, gestendone il carico e stabilendo, nel caso di procedimenti più complessi, i tempi di trattazione e i diversi adempimenti istruttori da distribuire nelle udienze successive. Nel periodo trascorso presso la Corte di cassazione ha partecipato, anche da remoto, alle riunioni sezionali fornendo utili e proficui contributi per la elaborazione della giurisprudenza della sezione e si è mostrata partecipe ed interessata alla circolazione delle informazioni concernenti le novità di dottrina e giurisprudenza. Anche in questa sede la Cons. Borsellino, dunque, ed in linea con quanto sul punto affermato in occasione dei precedenti pareri per valutazioni di professionalità, si è fatta apprezzare per la sua costante, piena e incondizionata collaborazione*

*con i colleghi ed il personale di cancelleria ai fini del buon andamento dell'Ufficio. Ha fatto parte di collegi che hanno trattato processi molto delicati di criminalità organizzata (tra cui il processo Aemilia) fornendo un importante contributo alla decisione finale, pur non rivestendo il ruolo formale di relatrice”* (così il parere attitudinale specifico).

In ordine all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c), T.U., rileva l'incarico di collaborazione conferitole dal Presidente della Corte d'Appello di Palermo in data 19.6.15, quale componente della commissione per la valutazione del peso dei processi dell'area penale, con il compito di elaborare uno schema per la determinazione del peso dei singoli processi (poi adottato dal Dirigente con decreto 12.4.16).

Infine, sul piano degli indicatori generali, in data 5.6.15 la candidata è stata nominata componente della Commissione flussi del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Palermo (art. 11 T.U.).

Così evidenziati il valido profilo professionale della dott.ssa BORSELLINO e il suo ricco curriculum, deve, tuttavia, affermarsi la prevalenza del candidato proposto nei termini di seguito precisati.

Sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.a, T.U. deve essere affermata una sostanziale equivalenza tra i profili dei candidati in comparazione.

Per quanto, infatti, la dott.ssa BORSELLINO vanta un ben più protratto e articolato percorso professionale, non può sottacersi che quello del dott. BARBIERA si appalesa maggiormente funzionale al proficuo esercizio dell'incarico in rilievo.

Solo il dott. BARBIERA, infatti, ha sempre svolto funzioni requirenti – quelle a cui afferisce il posto a concorso – sia in primo che in secondo grado.

Se la dott.ssa BORSELLINO vanta maggiore durata e varietà delle esperienze, il dott. BARBIERA vanta tuttavia una specifica esperienza requirente.

Per analoghe ragioni può pervenirsi ad un giudizio di equivalenza anche avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 16 lett. b, T.U.

Sebbene solo la candidata in comparazione vanta esperienze di legittimità e sebbene entrambi i candidati annoverino l'esperienza in grado di appello, solo il dott. BARBIERA vanta l'esercizio delle funzioni in appello quale sostituto P.G. e, dunque, in un ruolo in grado di assicurare quel bagaglio di conoscenze, anche organizzative, rilevanti avuto riguardo alla tipologia di posto a concorso.

Pertanto, la più prolunagata e variegata attività della dott.ssa BORSELLINO, sia quale Consigliere di Corte di Appello sia quale Consigliere di Corte di Cassazione, risulta compensata

dalle specifiche competenze acquisite dal candidato proposto, quale sostituto P.G. avuto riguardo al posto a concorso.

Netta la prevalenza del dott. BARBIERA in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.c, T.U.

La dott.ssa BORSELLINO annovera, come visto, l'incarico di collaborazione conferitole dal Presidente della Corte d'Appello di Palermo in data 19.6.15, quale componente della commissione per la valutazione del peso dei processi dell'area penale, con il compito di elaborare uno schema per la determinazione del peso dei singoli processi (poi adottato dal Dirigente con decreto 12.4.16).

Più ampie, complete e variegata risultano le esperienze di collaborazione gestionale del dott. BARBIERA, al quale presso la Procura di Palermo sono stati attribuiti numerosi compiti di vigilanza (Ufficio corpi di reato, Pubblico Registro Automobilistico, Ordine degli Psicologi, Ordine dei Medici). Dal giugno 1996 ha ricevuto deleghe dal Dirigente nel settore civile e commerciale.

In virtù della specifica esperienza maturata, il dott. BARBIERA è stato incaricato di predisporre la circolare interna in materia di stupefacenti sull'abrogazione referendaria della c.d. "dose media giornaliera" (poi adottata con provvedimento n. 417/93 in data 9.11.93) nonché il protocollo d'indagine sui reati di usura adottato in sinergia con il Tribunale (Sezioni fallimentare ed esecuzioni).

Con provvedimento del 28.1.12 è stato designato magistrato di riferimento per l'informatica.

Con provvedimento del 23.2.15 è stato nominato co-coordinatore del tirocinio formativo *ex art. 73, d.l. n. 69/13*: nella veste ha redatto il piano di tirocinio degli stagisti e organizzato incontri di studio (insieme ad altro magistrato).

Presso la Procura Generale il candidato è stato nominato Punto di contatto della Rete giudiziaria europea.

Con provvedimento in data 5.5.21 è stato incaricato di collaborare con il Dirigente in materia di revisione delle sentenze penali, risoluzione dei contrasti tra pubblici ministeri del distretto e affari internazionali.

Ne discende, dunque, la prevalenza del candidato proposto sul piano dell'indicatore in disamina.

In definitiva, è possibile affermare che a fronte di una sostanziale equivalenza tra i candidati in comparazione sul piano degli indicatori specifici di cui all'art. 16, lett.a e b, T.U.,

si registra una netta prevalenza del candidato proposto avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.c, T.U.

Il giudizio di sostanziale prevalenza formulato nei termini sopra esposti non muta se si considerano gli indicatori generali.

La candidata in comparazione annovera, nel suo curriculum, l'attività quale componente della Commissione flussi.

Come visto, invece, il dott. BARBIERA ha maturato variegata e prolungata esperienze, sopra descritte e alle quali si rinvia, di rilievo sia sul piano dell'art. 11 che sul piano dell'art. 13 T.U.

Se ne ha che anche sul piano degli indicatori generali netta risulta la prevalenza del candidato proposto.

In base ad una lettura complessiva degli indicatori specifici e generali che vengono in rilievo nella presente procedura deve, dunque, concludersi per la prevalenza del profilo del dott. BARBIERA.

4.3) Il profilo del dott. BARBIERA prevale, ancora, rispetto a quello della dott.ssa Maria Grazia PULIATTI.

La dott.ssa PULIATTI è stata dal 16.9.92 al 10.9.95 giudice del Tribunale di Palermo, ove ha svolto funzioni penali, trattando procedimenti per reati contro la persona e il patrimonio nonché le materie della prevenzione e del riesame; dall'11.9.95 al 3.2.03 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, occupandosi di reati contro la pubblica amministrazione, reati in danno di minori e c.d. fasce deboli, criminalità organizzata; dal 4.2.03 al 3.9.17 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo; dal 4.9.17 sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

Con riferimento al profilo attitudinale, avuto riguardo, innanzitutto, all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. a), T.U., la candidata esercita la giurisdizione a far tempo dal 16.9.92, ossia 30 anni e 10 mesi alla vacanza, in funzioni eminentemente requirenti in entrambi i gradi di merito, a lungo nello specializzato settore minorile (14 anni e 7 mesi), con sperimentazione delle funzioni giudicanti (3 anni), vantando qualificanti trascorsi in materie ordinarie (comunque impegnative, quali criminalità organizzata, economica e pubblica amministrazione) e specialistiche (prevenzione e riesame).

Come da rapporto informativo, *“la dott.ssa Puliatti è magistrato di grandissima e poderosa esperienza che ha trattato, anche nel settore giudicante, le diverse materie*

*penalistiche anche riguardanti il settore minorile. Inoltre, mostra un bagaglio di esperienze significativo anche nel settore civile”.*

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b), T.U., la candidata esercita funzioni requirenti di secondo grado a far tempo dal 4.9.17 (5 anni e 10 mesi alla vacanza).

Presso la Procura Generale di Palermo è assegnata al gruppo di lavoro “misure di prevenzione e per il contrasto all'economia criminale”. Svolge servizi di udienza penale, cura gli affari penali “generali” (esame, apposizione del visto ed eventuale impugnazione di sentenze penali), svolge i turni di servizio, cura l'esecuzione dei provvedimenti di confisca anche per equivalente emessi dalla Corte d'Appello. Nel primo anno di servizio si è inoltre occupata di affari internazionali (estradizioni, rogatorie, riconoscimento di sentenze penali straniere, MAE).

In ordine all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c), T.U., risultano diverse collaborazioni gestionali nei due gradi di merito.

Presso la Procura Generale di Palermo è stata delegata a presiedere la Commissione per lo scarto degli atti di archivio e ha prestato supporto alla Dirigenza nella implementazione della c.d. riforma Cartabia redigendo note e schemi riepilogativi ad uso interno sulle modifiche al giudizio di appello introdotte dalla novella (unitamente a due magistrati dell'Ufficio).

Presso la Procura per i minorenni di Palermo ha svolto funzioni vicariali dal giugno 2009 al gennaio 2011; è stata magistrato di riferimento per l'informatica; è stata delegata alle attività connesse al tavolo tecnico di mediazione penale relativo ai percorsi di mediazione nei casi derivanti da atti commessi all'interno dell'I.P.M.

Non risultano esperienze autonomamente valutabili alla stregua degli indicatori generali.

Così ricostruito il rilevante profilo professionale della dott.ssa PULIATTI deve tuttavia affermarsi la prevalenza di quello riconducibile al dott. BARBIERA, sia sul piano degli indicatori specifici che sul piano degli indicatori generali.

Prevalenza deve essere riconosciuta al dott. BARBIERA sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.a, T.U. in forza della circostanza che una significativa parte della esperienza professionale della candidata in comparazione è maturata nel settore specializzato minorile.

L'esperienza del dott. BARBIERA appare, in sostanza, più affine al tipo di incarico in rilievo.

Il profilo del dott. BARBIERA risulta prevalente anche sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b, T.U. in considerazione del più prolungato periodo di esercizio delle funzioni di sostituto P.G., foriero di un più ampio bagaglio di esperienze.

Netta è inoltre la prevaranza del dott. BARBIERA avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c, T.U.

Se la dott.ssa PULIATTI, presso la Procura Generale di Palermo, è stata delegata a presiedere la Commissione per lo scarto degli atti di archivio e ha prestato supporto alla Dirigenza nella implementazione della c.d. riforma Cartabia redigendo note e schemi riepilogativi ad uso interno sulle modifiche al giudizio di appello introdotte dalla novella (unitamente a due magistrati dell'Ufficio), il dott. BARBIERA, dal canto suo, vanta più ampie esperienze di collaborazione, nell'esercizio delle funzioni requirenti – a cui afferisce il posto a concorso – sia in primo che in secondo grado.

Presso la Procura di Palermo al candidato sono stati attribuiti numerosi compiti di vigilanza (Ufficio corpi di reato, Pubblico Registro Automobilistico, Ordine degli Psicologi, Ordine dei Medici). Dal giugno 1996 ha ricevuto deleghe dal Dirigente nel settore civile e commerciale.

In virtù della specifica esperienza maturata, è stato incaricato di predisporre la circolare interna in materia di stupefacenti sull'abrogazione referendaria della c.d. “dose media giornaliera” (poi adottata con provvedimento n. 417/93 in data 9.11.93) nonché il protocollo d'indagine sui reati di usura adottato in sinergia con il Tribunale (Sezioni fallimentare ed esecuzioni).

Con provvedimento del 28.1.12 è stato designato magistrato di riferimento per l'informatica.

Con provvedimento del 23.2.15 è stato nominato co-coordinatore del tirocinio formativo *ex art. 73, d.l. n. 69/13*: nella veste ha redatto il piano di tirocinio degli stagisti e organizzato incontri di studio (insieme ad altro magistrato).

Presso la Procura Generale il candidato è stato nominato Punto di contatto della Rete giudiziaria europea.

Con provvedimento in data 5.5.21 è stato incaricato di collaborare con il Dirigente in materia di revisione delle sentenze penali, risoluzione dei contrasti tra pubblici ministeri del distretto e affari internazionali.

Vero è che la dott.ssa PULIATTI ha svolto funzioni vicariali ed è stata magistrato di riferimento per l'informatica, ma altrettanto vero è che tali funzioni sono state svolte in un settore altamente specializzato, quale quello minorile, sì da apparire recessive rispetto a quelle presenti nel curriculum del dott. BARBIERA.

Ne discende, in definitiva, la prevalenza del dott. BARBIERA sul piano di tutti e tre gli indicatori specifici che assumono speciale rilievo nella presente procedura.

Il giudizio di prevalenza non muta, ed anzi viene confermato, se si passa ad esaminare gli indicatori generali.

Mentre, infatti, la dott.ssa PULIATTI non vanta alcuna ulteriore esperienza, oltre a quelle già segnalate, autonomamente rilevanti sul piano degli indicatori generali, il dott. BARBIERA annovera, come visto ricostruendo il profilo, attività rilevanti sia sul piano dell'art. 11 che sul piano dell'art. 13 T.U.

Deve, in definitiva, essere affermata la sicura prevalenza del dott. BARBIERA.

**4.4) Il profilo del dott. BARBIERA, prevale, ancora, rispetto a quello del dott. Umberto DE GIGLIO.**

Il candidato in rilievo è stato dal 16.9.92 al 16.4.00 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e si è occupato di criminalità organizzata (anche di stampo mafioso), reati in materia di stupefacenti, sessuali, contro la famiglia, il patrimonio, la pubblica amministrazione, reati fallimentari, estorsione, incendio, usura, procedimenti riguardanti i magistrati, reati in materia di appalti e del settore specialistico della prevenzione.

Dal 17.4.00 al 2.7.06 è stato giudice del Tribunale di Palermo, prestando servizio presso la Seconda Sezione Penale, la Sezione distaccata di Carmi (dal 17.4.00 al 25.9.00) e la Sezione distaccata di Bagheria (dal 26.9.00 al 17.6.02). Dal 18.6.02 al 2.7.06 ha svolto funzioni GIP/GUP.

Dal 3.7.06 al 30.6.11 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, assegnato al Terzo Dipartimento (reati ambientali, criminalità economica, sicurezza e igiene del lavoro, criminalità informatica).

Dall'1.7.11 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo, assegnato ai gruppi di lavoro che si occupano di misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e avocazioni.

Con riferimento al profilo attitudinale e muovendo dall'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. a), T.U., il dott. DE GIGLIO esercita la giurisdizione nell'esclusiva materia penale a far tempo dal 16.9.92, ossia 30 anni e 10 mesi alla vacanza, per lo più in funzioni requirenti (nel doppio grado di merito) ma anche in funzioni giudicanti (6 anni e 2 mesi).

Nel PAS si legge che: *“il dott. De Giglio è magistrato dotato di straordinaria preparazione tecnico-giuridica, capacità organizzative di assoluta eccellenza, spiccato spirito di servizio, indiscussa autorevolezza, naturale riservatezza, doti che gli hanno consentito di guadagnare la stima incondizionata di tutti i dirigenti con i quali ha collaborato, anche per la sua assoluta affidabilità nel trattare processi particolarmente impegnativi per la mole degli atti*

*e la delicatezza delle questioni giuridiche sottese. Il dott. De Giglio, inoltre, ha maturato una spiccatissima specializzazione nell'ambito della magistratura requirente ed ha dimostrato di possedere straordinarie capacità di organizzare e programmare le attività affidategli, costituendo un punto di riferimento per l'Ufficio ove presta servizio”.*

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b), T.U., il candidato esercita funzioni requirenti di secondo grado (Procura Generale di Palermo) a far tempo dall'1.7.11 (12 anni alla vacanza).

Presso la Procura Generale di Palermo partecipa alle udienze penali e di Sorveglianza e si occupa di controllo delle sentenze emesse dai giudici di primo grado (GIP/GUP, giudice monocratico e collegiale, Giudice di Pace), visti su provvedimenti della Corte d'Appello e del Tribunale di Sorveglianza, esame degli elenchi inviati *ex art.* 127 disp. att. cod. proc. pen. (comunicazione settimanale delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge), pareri e provvedimenti relativi alla libertà personale degli imputati, misure di prevenzione personali e patrimoniali, affari internazionali penali (dal 2011 al 2018), avocazioni e altri servizi (risoluzione di contrasti tra pubblici ministeri, esame e valutazione di innovazioni normative)

In ordine all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c), T.U., risultano incarichi di collaborazione alla Procura Generale di Palermo.

Con provvedimento del Procuratore Generale f.f. in data 4.5.21 il candidato è stato delegato all'esame delle relazioni dei sostituti procuratori generali sul visto delle decisioni dei Tribunali, delle Corti di Assise e relative impugnazioni. *“Tale compito, avente ad oggetto la gestione di una attività nevralgica dell'ufficio requirente di secondo grado, è stato delegato anche in ragione del contributo organizzativo fornito dal sottoscritto con la ideazione e la predisposizione (in collaborazione col responsabile informatico dell'ufficio) di un sistema informatizzato di rilevamento statistico degli esiti delle sentenze emesse dai giudici di primo grado dell'intero distretto, con la raccolta di dati significativi utili per valutare i risultati dell'esercizio dell'azione penale da parte dei diversi uffici requirenti del distretto. [...] Il suddetto sistema di rilevazione statistica è stato approvato e conseguentemente adottato, in via sperimentale, dalla procura generale di Palermo”*, rammenta il candidato in autorelazione.

Ha apportato un contributo decisivo alla piena attuazione delle novità introdotte dalla riforma Cartabia: assieme ad altri due magistrati dell'Ufficio, ha curato la redazione di note e schemi riepilogativi ad uso interno; con la collaborazione del responsabile informatico dell'Ufficio ha ideato e predisposto il registro informatico delle comunicazioni al Procuratore Generale dei casi di inosservanza dei termini di conclusione delle indagini preliminari; ha

proposto soluzioni organizzative agili e funzionali con specifico riguardo alle novità di cui agli artt. 127 disp. att. cod. proc. pen. e da 415-bis a 415-quinquies del codice di rito. *“Proprio le innovazioni organizzative proposte dal dott. De Giglio sopra descritte, come la scrivente ha potuto direttamente constatare a far data dal 23 aprile 2022, allorché ha assunto le funzioni di Procuratore Generale, hanno consentito a questo Ufficio requirente di secondo grado un salto di qualità sotto il profilo della modernizzazione dell’approccio al servizio giustizia in chiave prospettica. Invero, merita di essere evidenziato, altresì, che la prospettiva organizzativa di rilevantissimo pregio che contraddistingue il dott. De Giglio è tanto più apprezzabile, degna del massimo rilievo e meritevole di menzione, perché è frutto maturo di un impegno via via crescente, di una costante presenza in ufficio e di una davvero non comune propensione a tradurre in buone prassi organizzative l’esperienza ultra trentennale maturata dal collega nel settore penale ed, in particolare, negli uffici requirenti di secondo grado”*.

Infine, allorquando giudice destinato alla Sezione distaccata di Bagheria, il candidato ne è stato responsabile quale magistrato anziano, occupandosi anche della gestione amministrativa (particolarmente gravosa, considerata la inagibilità di parte dei locali dell’edificio in cui era ubicato l’Ufficio).

Non risultano esperienze autonomamente valutabili alla stregua di indicatori generali.

Venendo alla comparazione con il dott. BARBIERA, il profilo di quest’ultimo risulta, senza dubbio, prevalente nei termini di seguito precisati.

Se i percorsi professionali dei due candidati risultano sostanzialmente equivalenti per completezza delle esperienze sia sul piano dell’attività svolta in primo grado che specificamente in grado di appello (artt. 16, lett.a e b, T.U.), netta risulta la prevalenza del dott. BARBIERA sul piano dell’indicatore specifico di cui all’art. 16, lett.c, T.U.

Infatti, mentre il dott. De GIGLIO è stato delegato all’esame delle relazioni dei sostituti procuratori generali sul visto delle decisioni dei Tribunali, delle Corti di Assise e relative impugnazioni, ha apportato un contributo decisivo alla piena attuazione delle novità introdotte dalla riforma Cartabia e, allorquando giudice destinato alla Sezione distaccata di Bagheria, ne è stato responsabile quale magistrato anziano, occupandosi anche della gestione amministrativa; il, dott. BARBIERA. di contro, vanta esperienze più vaste e complete di collaborazione, tutte, peraltro, maturate in uffici requirenti sia di primo che di secondo grado e, quindi, particolarmente apprezzabili avuton riguardo al posto a concorso.

Presso la Procura di Palermo al dott. BARBIERA sono stati attribuiti numerosi compiti di vigilanza (Ufficio corpi di reato, Pubblico Registro Automobilistico, Ordine degli Psicologi,

Ordine dei Medici). Dal giugno 1996 ha ricevuto deleghe dal Dirigente nel settore civile e commerciale.

In virtù della specifica esperienza maturata, è stato incaricato di predisporre la circolare interna in materia di stupefacenti sull'abrogazione referendaria della c.d. "dose media giornaliera" (poi adottata con provvedimento n. 417/93 in data 9.11.93) nonché il protocollo d'indagine sui reati di usura adottato in sinergia con il Tribunale (Sezioni fallimentare ed esecuzioni).

Con provvedimento del 28.1.12 è stato designato magistrato di riferimento per l'informatica.

Con provvedimento del 23.2.15 è stato nominato co-coordinatore del tirocinio formativo *ex art. 73, d.l. n. 69/13*: nella veste ha redatto il piano di tirocinio degli stagisti e organizzato incontri di studio (insieme ad altro magistrato).

Presso la Procura Generale il candidato è stato nominato Punto di contatto della Rete giudiziaria europea.

Con provvedimento in data 5.5.21 è stato incaricato di collaborare con il Dirigente in materia di revisione delle sentenze penali, risoluzione dei contrasti tra pubblici ministeri del distretto e affari internazionali.

Ne discende la sicura prevalenza del dott. BARBIERA sub specie dell'indicatore in disamina.

In definitiva se i due candidati risultano equivalenti sul piano degli indicatori specifici di cui all'art. 16, lett. a e b, T.U., il dott. BARBIERA risulta nettamente prevalente sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.c, T.U.

Analoga prevalenza del dott. BARBIERA si riscontra sul piano degli indicatori generali.

Mentre, infatti, il dott. DE GIGLIO non vanta alcuna ulteriore esperienza, oltre quelle già segnalate, autonomamente valutabile sul piano degli indicatori generali, il candidato proposto annovera, come visto ricostruendo il profilo, attività rilevanti sia sul piano dell'art. 11 che sul piano dell'art. 13 T.U.

Deve, in definitiva, essere affermata la sicura prevalenza del dott. BARBIERA.

**4.5) Il profilo del dott. BARBIERA, prevale, ancora, rispetto a quello della dott.ssa dott.ssa Francesca LO VERSO.**

La dott.ssa LO VERSO è stata dal 16.9.92 al 13.11.03 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, occupandosi di reati contro la famiglia e le persone

vulnerabili, criminalità diffusa (omicidi, associazioni per delinquere, rapine, violenze sessuali) ed esecuzione penale.

Dal 14.11.03 al 7.9.17 è stata sostituito procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, ivi trattando sia la materia penale (inclusa l'esecuzione) che quella civile.

Dall'8.9.17 è sostituito procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo, occupandosi di affari sia penali che civili e, in particolare, del controllo delle sentenze emesse dal Tribunale per i minorenni, servizio di udienza penale e civile (opposizione alla dichiarazione di stato di adottabilità) ed esecuzione penale.

Con riferimento al profilo attitudinale e prendendo le mosse dall'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. a), T.U., la dott.ssa LO VERSO ha esercitato funzioni requirenti (nel doppio grado di merito) ininterrottamente dal 16.9.92, ossia per 30 anni e 10 mesi alla vacanza, con particolare dedizione alla materia minorile (13 anni e 10 mesi), ed anche in secondo grado. Risultano significative competenze nel coordinamento investigativo.

*“La dott.ssa Lo Verso, nel corso della sua ultratrentennale carriera, ha sempre esercitato le funzioni requirenti, maturando una consolidata e variegata esperienza negli Uffici di Procura, sia di primo grado (ordinaria e minorile) che di secondo grado. Nello svolgimento dell'attività di pubblico ministero, la stessa ha dimostrato di possedere una elevata preparazione giuridica, una non comune sensibilità, un alto senso del dovere, una spiccata capacità di studio e di approfondimento sia nella preparazione delle udienze che nella stesura degli atti, nei quali la stessa riesce a coniugare sintesi, chiarezza espositiva e completezza argomentativa”* (così il parere attitudinale specifico).

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b), T.U., la candidata esercita funzioni requirenti di secondo grado (Procura Generale di Palermo) a far tempo dall'8.9.17 (5 anni e 10 mesi alla vacanza).

Si è così occupata di affari penali e civili. Alla stessa inoltre è stato assegnato il compito di controllare, in base ai criteri di ripartizione interna tra i singoli sostituti, le sentenze penali e civili emesse dai giudici di primo grado e dal Tribunale per i minorenni di Palermo nonché di intervenire, in pendenza dei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, con il deposito di pareri e memorie scritte. È stata inserita, a seguito di recente modifica del modulo organizzativo, nel gruppo avocazioni relativo ai procedimenti penali minorili. Successivamente è stata inserita nel gruppo specialistico delle esecuzioni penali.

In ordine all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c), T.U., ricorrono plurimi incarichi di collaborazione in Procura Generale.

È delegata al controllo delle decisioni disciplinari del Consiglio Distrettuale dell'Ordine degli Avvocati; collabora alla redazione dei pareri sulle richieste di grazia dei condannati (incarico conferitole con provvedimento del 4.5.21); dal giugno 2022 è delegata per la collaborazione nell'attività di orientamento e coordinamento delle Procure della Repubblica del distretto di Palermo, al fine di uniformare l'azione penale nel contrasto al fenomeno della violenza di genere e degli abusi sui minori, veicolare la diffusione di linee guida e buone prassi nonché promuovere nuove iniziative in conformità alle indicazioni fornite dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Con provvedimento del Presidente della Corte d'Appello di Palermo in data 30.11.18 è stata nominata componente della Commissione per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili della Sezione per i minorenni della Corte per il triennio 2020/2022. Nel rapporto informativo del Dirigente in data 28.2.22 si evidenziava che tale incarico era stato espletato *“con puntualità e scrupolo al fine di fornire, nel rispetto rigoroso dei requisiti e criteri stabiliti dalla legge, un valido contributo per individuare gli esperti dotati dell'esperienza, preparazione e competenze necessarie per assolvere il compito assai delicato di affiancare i giudici togati nella composizione dei collegi apportando il necessario contributo di saperi extragiuridici”*.

Venendo agli indicatori generali, in autorelazione vengono riportate le esperienze maturate nell'ambito della “Rete Antiviolenza” del Comune di Palermo e dell'Osservatorio Regionale contro la dispersione scolastica e in materia di tossicodipendenza (art. 13 T.U.).

Così ricostruito il completo percorso professionale della dott.ssa LO VERSO, dalla comparazione il profilo del dott. BARBIERA risulta prevalente sia sul piano degli indicatori specifici che sul piano degli indicatori generali.

Prevalenza deve essere riconosciuta al dott. BARBIERA sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.a, T.U. in forza della circostanza che una significativa parte della esperienza professionale della candidata in comparazione è maturata nel settore specializzato minorile.

L'esperienza del dott. BARBIERA appare, in sostanza, più affine al tipo di incarico in rilievo.

Una certa prevalenza deve accordarsi al dott. BARBIERA anche sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b, T.U. quantomeno in considerazione del più prolungato periodo di esercizio delle funzioni di sostituto P.G., foriero di un più ampio bagaglio di esperienze.

La prevalenza del candidato proposto si registra anche avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c, T.U.

La candidata in comparazione vanta, come visto, plurimi incarichi di collaborazione in Procura Generale.

Di contro, il dott. BARBIERA, annovera più ampie esperienze di collaborazione, nell'esercizio delle funzioni requirenti – a cui afferisce il posto a concorso – sia in primo che in secondo grado: presso la Procura di Palermo–gli sono stati attribuiti numerosi compiti di vigilanza (Ufficio corpi di reato, Pubblico Registro Automobilistico, Ordine degli Psicologi, Ordine dei Medici). Dal giugno 1996 ha ricevuto deleghe dal Dirigente nel settore civile e commerciale.

In virtù della specifica esperienza maturata, è stato incaricato di predisporre la circolare interna in materia di stupefacenti sull'abrogazione referendaria della c.d. “dose media giornaliera” (poi adottata con provvedimento n. 417/93 in data 9.11.93) nonché il protocollo d'indagine sui reati di usura adottato in sinergia con il Tribunale (Sezioni fallimentare ed esecuzioni).

Con provvedimento del 28.1.12 è stato designato magistrato di riferimento per l'informatica.

Con provvedimento del 23.2.15 è stato nominato co-coordinatore del tirocinio formativo *ex art. 73, d.l. n. 69/13*: nella veste ha redatto il piano di tirocinio degli stagisti e organizzato incontri di studio (insieme ad altro magistrato).

Presso la Procura Generale il candidato è stato nominato Punto di contatto della Rete giudiziaria europea.

Con provvedimento in data 5.5.21 è stato incaricato di collaborare con il Dirigente in materia di revisione delle sentenze penali, risoluzione dei contrasti tra pubblici ministeri del distretto e affari internazionali.

Ne discende, in definitiva, la prevalenza del candidato proposto sul piano di tutti e tre gli indicatori specifici che assumono speciale rilievo nella presente procedura.

Il giudizio di prevalenza non muta, ed anzi viene confermato, se si passa ad esaminare gli indicatori generali.

Mentre, infatti, la dott.ssa LO VERSO vanta esperienze maturate nell'ambito della “Rete Antiviolenza” del Comune di Palermo e dell'Osservatorio Regionale contro la dispersione scolastica e in materia di tossicodipendenza (art. 13 T.U.), il dott. BARBIERA è stato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Palermo e della relativa

Commissione uditori giudiziari, venendo altresì incaricato della formazione penale dei giudici di pace (**art. 11 T.U.**).

Ancora, ha svolto rilevante attività di natura istituzionale al di fuori della giurisdizione (**art. 13 T.U.**). In data 15.9.93 e 8.10.98 è stato convocato dalla Commissione Parlamentare Antimafia per essere ascoltato quale esperto sul problema dell'usura nel contesto della criminalità organizzata; nel maggio 2002 è stato nominato consulente giuridico (a titolo gratuito) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, al fine di redigere la bozza delle modifiche da apportare al d.P.R. n. 309/90; nel 2005 è stato nominato consulente giuridico (a titolo gratuito) della Sezione Antimafia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America; dal febbraio 2009 è stato componente (a titolo gratuito) della Commissione per la elaborazione del Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione istituita in seno alla Regione Sicilia; nell'ottobre 2009 è stato nominato esperto giuridico (a titolo gratuito) delle Nazioni Unite nel settore delle indagini internazionali.

Viene, poi, in rilievo, l'esperienza fuori ruolo quale Vicecapo di Gabinetto del Ministro della giustizia, protrattasi dal 15.10.08 al 29.8.11 e, dunque, per 2 anni e 10 mesi.

Deve, in definitiva, essere affermata la sicura prevalenza del dott. BARBIERA.

**4.6) Il profilo del dott. BARBIERA, prevale anche rispetto a quello della dott.ssa dott.ssa Rita FULANTELLI.**

La dott.ssa FULANTELLI vanta una solida esperienza professionale.

Dal 21.1.1993 al 29.5.1995 è stata pretore della Pretura Circondariale di Palermo; a partire dal 25.1.1993 ha svolto funzioni promiscue (penale, civile, lavoro) presso la Sezione distaccata di Carini, occupandosi altresì di volontaria giurisdizione e di esecuzioni, sia penali che civili; dall'1.4.1995 è stata anche applicata come GIP alla sede centrale per due giorni alla settimana.

Dal 30.5.1995 al 4.11.2015 ha svolto funzioni requirenti inizialmente presso la Pretura Circondariale di Palermo (fino all'1.6.1999) e, successivamente – a partire dal 2.6.1999 –, presso il Tribunale di Palermo. Fino al mese di aprile del 2001 si è occupata della trattazione di reati assegnati al Dipartimento 3, ossia di misure di prevenzione e violazioni delle stesse, reati fallimentari e societari, reati che vedevano come persone sottoposte ad indagini o persone offese magistrati esercenti le funzioni nel distretto di Corte d'appello di Cagliari, truffe e appropriazioni indebite, usura, reati commessi a mezzo stampa, reati tributari, riciclaggio, inquinamento, lavoro, alimenti, artt. 1 e 4 legge 401/89, demanio, omicidi e lesioni colpose derivanti da infortuni sul lavoro e maltrattamenti di animali, oltre che di esecuzioni penali; a

partire dal mese di aprile del 2001 e fino al 29 maggio 2007 si è occupata della trattazione di reati assegnati al Dipartimento 1, ossia di reati contro il patrimonio, incendi, stupefacenti, contrabbando, omicidi e lesioni colpose non dipendenti da infortuni sul lavoro, estorsioni, artt. 336, 337, 385, 636 e 612 c.p., violazioni del TULPS e delitti concernenti le armi, tentati omicidi, sequestri di persona, sfruttamento della prostituzione; dal mese di marzo 2006 si è inoltre occupata di reati di violenza sessuale in danno di minori; a partire dal 29.5.2007 è stata formalmente designata quale componente della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e inserita nel medesimo gruppo di lavoro, competente per i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. commessi nel territorio della provincia di Agrigento.

Dal 5.11.2015 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo; è stata assegnata, fin dall'inizio, a gruppi specializzati, e, in particolare, al gruppo che si occupa delle avocazioni con riferimento ai procedimenti della Procura di Trapani e della Procura di Marsala, al gruppo che si occupa di misure di prevenzione e confisca ex art. 12 sexies di 306/92, al gruppo che si occupa di demolizioni di immobili abusivi e, fino al 26 giugno 2018, al gruppo che si occupa di esecuzioni penali. Si occupa inoltre dell'esame delle sentenze pronunciate dai Giudice addetti alla III Sezione penale del Tribunale di Palermo, da alcuni GUP di Palermo, Agrigento e Sciacca e dalla Corte di Assise di Agrigento.

Sul piano degli indicatori specifici, e cominciando l'esame da quello di cui all'art. 16, lett. a, T.U. – le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi - la dott.ssa FULANTELLI vanta una solida esperienza nello specifico settore – penale – in cui si colloca il posto da conferire. Nel corso di un percorso professionale protrattosi rispetto alla vacanza per oltre 30 anni, ha, infatti, svolto funzioni giudicanti penali per 1 anno e 2 mesi (si è tenuto conto del periodo di 2 anni e 4 mesi – dal 21.1.1993 al 29.5.1995 – in cui ha svolto funzioni promiscue ) e funzioni requirenti (per oltre 27 anni), queste ultime sia in primo grado che in secondo grado. Nell'esercizio delle funzioni requirenti ha trattato tutte le materie penalistiche sia con riguardo ai reati di criminalità comune che organizzata e ha seguito processi di particolare complessità, redigendo richieste cautelari (allorché svolgeva funzioni di primo grado), atti di appello e ricorsi per Cassazione che si contraddistinguono per particolare cura stilistica e contenutistica.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b, T.U. – le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità – la candidata in rilievo esercita infatti funzioni requirenti di secondo grado dal 5.11.2015 e può, pertanto, contare su un'esperienza protrattasi per circa 7 anni e 9 mesi rispetto alla vacanza.

La Dirigente evidenzia che la dott.ssa FULANTELLI *“Ha mostrato sempre grande padronanza e sicurezza nello svolgimento dell’attività di udienza di secondo grado, ove ha riscosso l’apprezzamento delle altre parti processuali per la sua capacità argomentativa sempre conforme al tenore delle risultanze probatorie in atti; Nelle delicatissime e complesse materie (per citarne solo alcune) relative all’edilizia-ambiente e misure di prevenzione patrimoniale...è divenuta prezioso punto di riferimento della scrivente, con la quale collabora anche per la soluzione di complesse questioni organizzative connesse alle due tematiche sopra richiamate”*.

Con riferimento alle pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici (art. 16, lett. c, T.U.) non vanta progressi direttivi o semidirettivi nemmeno di fatto.

Annovera, tuttavia, esperienze di collaborazione gestionale maturate presso la Procura generale di Palermo.

In particolare: è stata nominata referente supplente per la Procura Generale presso la Corte di Cassazione per i reati ambientali; è stata nominata referente della Procura Generale nel protocollo stipulato tra Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo e Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza relativo ai rapporti di collaborazione nell'ambito dei procedimenti di accertamento dell'illecito amministrativo dell’ente di cui al d.lgs. n. 231/2001; ha collaborato con il Procuratore Generale nella predisposizione dei protocolli relativi alla collaborazione, in materia di misure di prevenzione, tra Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo e Comando Regione Sicilia Guardia di Finanza, Legione Carabinieri Sicilia, Questura di Palermo, Questura di Trapani e Questura di Agrigento.

Sul piano degli indicatori generali, ha sperimentato, come visto, funzioni giudicanti civili, anche in ambito giuslavoristico, per 1 anno e 2 mesi (art. 8 T.U.).

Vanta solida esperienza nel settore della formazione.

Ha partecipato a numerosi corsi organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale che decentrata nonché a seminari e convegni.

È stata affidataria di uditori giudiziari e tirocinanti ed è stata, anche, nominata magistrato affidatario per i giudici di pace nominati con D.M. 6.4.2001.

Venendo alla comparazione con il dott. BARBIERA, il profilo della candidata in comparazione risulta recessivo nei termini di seguito precisati.

Una sostanziale equivalenza tra i profili in comparazione si registra sul piano degli indicatori specifici di cui all’art. 16, lett. a e b, T.U.

Entrambi i candidati, infatti, annoverano esperienze requirenti, sia in primo che in secondo grado, sostanzialmente sovrapponibili per durata e completezza.

Una sicura prevalenza del dott. BARBIERA si registra, invece sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.c, T.U.

Per quanto entrambi i candidati non abbiano mai ricoperto formali incarichi direttivi o semidirettivi, e per quanto entrambi i candidati vantino esperienze di collaborazione gestionale, non può non evidenziarsi che quelle del dott. BARBIERA risultano più varie, articolate e complete, sia in primo che in secondo grado.

Inoltre solo il dott. BARBIERA vanta la significativa esperienza di collaborazione quale MAGRIF.

In definitiva, a fronte della sostanziale equivalenza dei profili in comparazione sul piano degli indicatori specifici di cui all'art. 16, lett. a e b, T.U., si registra una sostanziale prevalenza del candidato proposto sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c, T.U.

Il giudizio di prevalenza in favore del candidato proposto risulta rafforzato se si passa ad esaminare gli indicatori generali.

Se una lieve preferenza deve essere accordata alla candidata in comparazione sul piano dell'art. 8 T.U. – in forza della esperienza giudicante maturata anche nel settore civile – netta risulta la prevalenza del dott. BARBIERA sul piano delle esperienze ordinarie e organizzative in ruolo e fuori ruolo.

Come visto, infatti, il dott. BARBIERA è stato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Palermo e della relativa Commissione uditori giudiziari, venendo altresì incaricato della formazione penale dei giudici di pace (**art. 11 T.U.**).

Ha svolto, altresì, rilevante attività di natura istituzionale al di fuori della giurisdizione (**art. 13 T.U.**). In data 15.9.93 e 8.10.98 è stato convocato dalla Commissione Parlamentare Antimafia per essere ascoltato quale esperto sul problema dell'usura nel contesto della criminalità organizzata; nel maggio 2002 è stato nominato consulente giuridico (a titolo gratuito) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, al fine di redigere la bozza delle modifiche da apportare al d.P.R. n. 309/90; nel 2005 è stato nominato consulente giuridico (a titolo gratuito) della Sezione Antimafia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America; dal febbraio 2009 è stato componente (a titolo gratuito) della Commissione per la elaborazione del Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione istituita in seno alla Regione Sicilia; nell'ottobre 2009 è stato nominato esperto giuridico (a titolo gratuito) delle Nazioni Unite nel settore delle indagini internazionali.

Ancora, viene, certo, in rilievo, l'esperienza fuori ruolo quale Vicecapo di Gabinetto del Ministro della giustizia, protrattasi dal 15.10.08 al 29.8.11 e, dunque, per 2 anni e 10 mesi.

In definitiva, è possibile affermare la sicura prevalenza del dott. BARBIERA sulla base della complessiva e unitaria valutazione degli indicatori specifici e generali che rilevano nella presente procedura.

Anche ove, poi, si volesse prospettare una perfetta equivalenza tra i profili in comparazione – ipotesi non seriamente prospettabile per le ragioni sopra esposte – il dott. BARBIERA prevarrebbe in forza della maggiore anzianità in ruolo.

**4.7) Il profilo del dott. BARBIERA, prevale anche rispetto a quello della dott.ssa dott.ssa Roberta BUZZOLANI.**

La candidata in comparazione è stata dall'11.10.1994 al 2.6.1999 sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Palermo e ha trattato tutte le materie di competenza dell'Ufficio, occupandosi in particolare di numerosi procedimenti aventi ad oggetto reati ambientali ed omicidi e lesioni per colpa medica nonché dovuti alla violazione delle norme in materia di salute sui luoghi di lavoro; con riferimento specifico al settore della tutela dell'ambiente ha avuto modo di confrontarsi con complessi procedimenti in materia di smaltimento di rifiuti riguardanti le discariche pubbliche della provincia di Palermo, nonché di trattare procedimenti in materia di inquinamento delle acque e di inquinamento dell'aria; ha inoltre approfondito la materia della tutela del demanio marittimo.

Dal 3.6.1999 al 25.4.2013 è stata sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; assegnata inizialmente al Gruppo Specializzato in materia di criminalità economica, tutela dell'ambiente e dei luoghi di lavoro e misure di prevenzione, ha avuto modo di occuparsi della trattazione di numerosi procedimenti relativi a reati fallimentari e societari, tributari, di usura, estorsione, riciclaggio, ambientali e a presidio della sicurezza del lavoro; nello stesso periodo è stata anche titolare di procedimenti penali ai sensi dell'art. 11 c.p.p. relativi a magistrati in servizio presso gli Uffici Giudiziari della Regione Sardegna, mentre nel suo ruolo di magistrato assegnato al gruppo delle Misure di Prevenzione ha proceduto a formulare numerose proposte per l'applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale ai sensi della legislazione antimafia. Dal 3.7.2002 è stata nominata quale componente della Direzione Distrettuale Antimafia, presso la quale è stata sempre confermata al termine di ogni biennio previsto dalla normativa secondaria per la permanenza all'interno della stessa sino all'aprile 2013 (già dall'anno 2000 era stata applicata ex art 70 bis. O.G., allora vigente, alla Direzione Distrettuale Antimafia per la trattazione di procedimenti, sia in fase di

indagini preliminari che dibattimentali, aventi ad oggetto reati ascrivibili all'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra"). A partire dall'anno 2000, pertanto, si è occupata essenzialmente di procedimenti per reati di criminalità mafiosa e misure di prevenzione antimafia.

Dal 26.4.2013 al 17.3.2016, previo collocamento fuori ruolo, ha svolto le funzioni di Ispettore Generale presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

Dal 18.3.2016 al 24.7.2016 è stata sostituito procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;

Dal 25.7.2016 è Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca. Anche in tale veste svolge attività giurisdizionale, trattando "sia procedimenti penali sia procedimenti afferenti le cd. competenze speciali. In particolare, con riferimento ai primi, ha trattato i fascicoli relativi alle fattispecie che consentono una pronta definizione del fascicolo processuale con particolare riferimento ai procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica definibili attraverso il decreto penale di condanna (come ad esempio i furti riguardanti utenze domestiche di energia elettrica, di acqua e gas; occupazione abusiva di alloggi popolari; reati previsti dal codice della strada). Inoltre, in materia penale, la dott.ssa BUZZOLANI ha trattato, in co-assegnazione con i colleghi dell'Ufficio, numerosi procedimenti penali che presentavano profili di delicatezza e complessità in ragione della gravità dei fatti e/o della particolare valenza e natura degli interessi tutelati ovvero circostanze tali da comportare significativi livelli di esposizione dell'Ufficio. A tal proposito giova richiamare i procedimenti, afferenti principalmente complesse fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, diffusamente indicati nell'autorelazione. Con riferimento alle cd. competenze speciali, altresì, la dott.ssa BUZZOLANI ha trattato in via esclusiva gli affari civili con particolare riferimento alla materia della famiglia e alla materia attinente lo stato e la capacità delle persone, caratterizzata dunque da profili di delicatezza ed immediatezza dell'intervento giudiziario".

Venendo all'esame degli indicatori specifici (art. 16 T.U.), cominciando l'esame da quello di cui alla lett. a - le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi - la dott.ssa BUZZOLANI vanta una solida esperienza nello specifico settore - penale - in cui si colloca il posto da conferire. Nel corso di un percorso professionale protrattosi per oltre 24 anni e 7 mesi (sono stati esclusi il periodo - di 2 anni 2 11 mesi - in cui è stata collocata fuori ruolo e il periodo - di 1 anno e 3 mesi - in cui, quale componente della Commissione concorso ha beneficiato di esonero totale

dall'attività giudiziaria) ha sempre svolto funzioni requirenti di primo grado anche nell'esercizio delle funzioni direttive.

La candidata in rilievo non ha, tuttavia, maturato esperienze in uffici di secondo grado e di legittimità (art. 16, lett. b, T.U.)

Vanta, di contro, significative pregresse esperienze direttive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, nonché esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici (art. 16, lett. c, T.U.).

Viene, innanzitutto, in rilievo l'esperienza direttiva maturata quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, protrattasi rispetto alla vacanza per poco più di 7 anni (dal 25.7.2016) e nel corso della quale ha anche svolto le funzioni di Dirigente amministrativo.

Nella veste di Procuratore:

- ha adottato il primo documento organizzativo dell'Ufficio per il triennio 2017/2019 in data 29.11.2017; con delibera del 19.12.2017 il Consiglio Giudiziario di Palermo ha espresso parere favorevole;
- il 24.6.2020 è stata resa dal C.S.M. delibera di presa d'atto;
- con provvedimento del 22.3.2021 ha adottato il nuovo progetto organizzativo per il triennio 2020-2022 in linea con la Circolare del CSM del 16 novembre 2020 sulla organizzazione degli Uffici di Procura;
- il Consiglio Giudiziario di Palermo ha espresso parere favorevole con delibera del 22 aprile 2021; il predetto progetto prevede un sistema di organizzazione interna con la costituzione di gruppi di lavoro specializzati per la trattazione di materie che richiedono particolari tecniche di indagine e la conoscenza di settori specialistici (Gruppi di lavoro); tra questi merita menzione il gruppo di lavoro specializzato per la trattazione dei reati contro le cosiddette "fasce deboli";
- ha costituito un ufficio centralizzato per la trattazione di affari seriali (T.A.S.), provvedendo al suo coordinamento; al predetto ufficio sono stati assegnati, oltre ai magistrati, due unità di personale delle Sezioni di P.G., i vice procuratori onorari che avevano manifestato la disponibilità nonché due unità di personale amministrativo per la gestione dei servizi di segreteria. Con direttiva del 28 febbraio 2017 sono stati definiti nel dettaglio i criteri di organizzazione dell'Ufficio T.A.S. nonché le modalità di utilizzo e di liquidazione dei vice procuratori onorari;
- con provvedimento del 3.10.2017, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 116/2017 sulla riforma organica della magistratura onoraria, ha istituito l'Ufficio di collaborazione del Procuratore ed

emanato i necessari provvedimenti organizzativi; i viceprocuratori onorari sono inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica;

- con ordine di servizio del 2.12.2016 ha costituito un ufficio di Front-Office per la standardizzazione delle procedure e per i rapporti con l'utenza;

- ha costituito e coordinato un gruppo di lavoro, formato da personale dell'ufficio, Per la progettazione/aggiornamento del sito web dell'Ufficio;

- ha costituito un gruppo di lavoro, composto da personale dell'ufficio, con il compito di raccogliere i dati di interesse, predisporre e pubblicare ogni anno sul sito web dell'ufficio il Bilancio di Responsabilità Sociale;

- ha adottato iniziative per consentire i tirocini ex art. 73 legge n. 98/2011;

- ha dato corso a due procedure evidenziali per l'aggiudicazione del servizio di vigilanza armata;

- ha adottato diversi provvedimenti organizzativi nel periodo emergenziale;

- ha introdotto la prassi della rilevazione trimestrale dei flussi di lavoro dei singoli sostituti anche per eventuali provvedimenti di impulso e/o di riequilibrio dei carichi di lavoro;

- ha dedicato particolare attenzione al settore della informatizzazione ed innovazione, individuando come uno degli obiettivi programmatici fondamentali la digitalizzazione del fascicolo processuale del PM in particolare attraverso l'utilizzo dell'applicativo ministeriale T.I.A.P., che consente peraltro di utilizzare il sistema integrato di notifiche. L'Ufficio grazie al pieno utilizzo integrato dell'applicativo Document@ (ex T.I.A.P.), del Portale NdR e del Portale Deposito Atti Penali, ha conseguito come risultato la completa digitalizzazione del fascicolo processuale del p.m., dall'atto della sua formazione, con l'arrivo della notizia di reato sul Portale NdR, fino all'atto definitorio;

- al fine di dare attuazione alla nuova disciplina in materia di intercettazioni (legge 23 giugno 2017 n. 103 e successivo d.l. 30 dicembre 2019 n. 161, modificato in sede di conversione), ha proceduto alla riorganizzazione dell'Ufficio centralizzato incaricato della gestione delle attività tecniche;

- ha stipulato protocolli di intesa per definire strategie investigative/organizzative condivise con altri attori istituzionali e ha diramato numerose direttive che hanno inciso sull'organizzazione dell'Ufficio, sia con riferimento agli aspetti giudiziari che a quelli amministrativi. Parimenti, altre direttive sono state indirizzate agli organi di P.G. sia in relazione a novità legislative, sia per disciplinare le modalità dei rapporti tra la Procura e la polizia giudiziaria in determinati ambiti. Inoltre, al fine di definire modalità uniformi ed efficaci nella trattazione di specifiche materie, la scrivente ha adottato alcune linee guida condivise nel corso di riunioni con gli altri magistrati dell'Ufficio, tra le quali meritano menzione quelle indirizzate "alla polizia giudiziaria

per le indagini in materia di contrasto ai reati in danno di vittime vulnerabili” (si rinvia all'autorelazione per la puntuale illustrazione delle plurime iniziative adottate);

- ha riservato particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie e alla razionalizzazione della spesa. In particolare: con direttiva del 13.12.2016 sono stati adottati criteri più rigorosi per la liquidazione dei compensi per le consulenze tecniche e, al fine di evitare che un numero eccessivo di incarichi venga conferito allo stesso professionista, è stato previsto un meccanismo di rotazione dei consulenti; con direttiva del 23.3.2017, al fine di esercitare la vigilanza sulla distribuzione degli incarichi, ha disposto la trasmissione al Procuratore di un elenco trimestrale degli incarichi conferiti dai magistrati; nel settore delle intercettazioni ha adottato un listino prezzi, definito prendendo in esame le varie offerte pervenute per ogni tipologia di servizio adottando il cosiddetto metodo del "taglio delle ali", ossia individuando il prezzo risultante dalla media delle tre offerte poste al "centro" dell'elenco così formato sul quale è stato, quindi, operato un ulteriore ribasso del 10 %;

- ha riservato attenzione al monitoraggio delle entrate, disponendo la raccolta e annotazione delle entrate per diritti di copia, imposte di bollo, diritti per la redazione degli atti amministrativi;

- ha operato una ricognizione dei servizi amministrativi, dei registri e degli affari pendenti con particolare riguardo ai fascicoli relativi alla esecuzione delle sentenze di condanna definitive per reati di abusivismo edilizio con le quali è stata ordinata la demolizione delle opere abusive realizzate;

- nel settore delle misure di prevenzione, nell'ambito di competenza della Procura ordinaria, ha strutturato l'azione dell'Ufficio, creando specifiche professionalità all'interno della Sezione di Polizia Giudiziaria Aliquota Guardia di Finanza che si occupano, in collaborazione con i magistrati, della materia. Inoltre, sono state concordate ed attuate con la Procura della Repubblica di Palermo le modalità per la comunicazione di informazioni utili ai procedimenti e per la trasmissione di atti.

Dalle fonti di conoscenza emerge che durante la dirigenza Buzzolani vi è stata una significativa riduzione delle pendenze (si veda tabella riportata nel PAS e nell'autorelazione).

Nella qualità di dirigente amministrativo:

- ha redatto annualmente entro i termini previsti il programma delle attività ex art. 4 d.lgs. n. 240/2006 funzionale alla individuazione delle priorità e degli obiettivi dell'attività amministrativa dell'Ufficio;

- negli anni 2016, 2017, 2018 anche in qualità di dirigente amministrativo, ha provveduto in sede di contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali, alla distribuzione tra il

personale amministrativo delle somme del Fondo Unico di Amministrazione (cd. F.U.A.) secondo gli accordi definiti a livello centrale dal Ministero della Giustizia;

- ha provveduto ad espletare l'attività del cd. "fuori uso" è cioè la dismissione dei beni mobili durevoli dell'ufficio danneggiati, usurati e comunque inservibili.

La candidata può, inoltre, contare su esperienze di collaborazione gestionale.

Presso la Procura di Palermo, a seguito del ricollocamento in ruolo, in ragione della pregressa esperienza maturata presso l'Ispettorato, è stata coassegnataria del coordinamento di tutte le attività prodromiche e conseguenti all'ispezione ministeriale avviata il 31.5.2016 (quali formulazione di richieste e acquisizione dati presso le segreterie centralizzate e dei singoli magistrati, estrazione e verifica dei dati tratti dai registri informatizzati, elaborazione e predisposizione dei prospetti e delle richieste statistiche, raccolta dei dati e della documentazione, verifica della regolarità dei servizi amministrativi, contabili e penali alla luce dei risultati del precedente controllo ispettivo, riscontro ai rilievi ispettivi e ad eventuali prescrizioni impartite, attività finalizzate alla regolarizzazione dei rilievi risultanti all'esito del controllo e alla predisposizione del rapporto di normalizzazione da trasmettere al Ministero della Giustizia).

Sul piano degli indicatori generali assume sicuro rilievo l'esperienza maturata quale Ispettore generale dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia protrattasi per circa 3 anni (dal 26.4.2013 al 17.3.2016) e in relazione alla quale il Capo dell'Ufficio riferisce: *"nell'esercizio delle funzioni di Ispettore Generale ha diretto, coordinando l'attività di magistrati, dirigenti e funzionari amministrativi, le delegazioni ispettive incaricate delle attività istituzionali di controllo nei seguenti Uffici Giudiziari, alcuni dei quali fra i più grandi e complessi del sistema giudiziario nazionale..."*.

Vanta solida esperienza nel settore della formazione.

Ha partecipato a numerosi corsi organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale che decentrata.

Dall'1.6.2011 all'1.9.2012 è stata componente della commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. 12.10.2010 (beneficiando di esonero totale dall'attività giudiziaria).

Passando alla comparazione con il candidato proposto, il profilo della dott.ssa BUZZOLANI risulta recessivo nei termini di seguito precisati.

Prevalenza deve essere accordata al dott. BARBIERA innanzitutto sul piano dell'art. 16, lett. a, T.U.

Al netto, infatti, dei periodi trascorsi fuori ruolo da entrambi i candidati, il dott. BARBIERA risulta avere svolto funzioni requirenti sia in primo che in secondo grado per un periodo di tempo più prolungato rispetto alla candidata in comparazione che, comunque, ha da ultimo svolto funzioni direttive, certo assorbenti, e non ha mai maturato l'esperienza di secondo grado.

Netta risulta inoltre la prevalenza del dott. BARBIERA anche sul piano dell'indicatore di cui all'art. 16, lett. b, T.U, proprio in forza di quanto da ultimo evidenziato.

Mentre, infatti, il candidato proposto svolge funzioni requirenti di secondo grado (Procura Generale di Palermo) a far tempo dal 5.11.15 (7 anni e 8 mesi alla vacanza), la candidata in comparazione non ha maturato alcuna esperienza di secondo grado o di legittimità.

Una sicura prevalenza deve, invece, essere accordata alla candidata in comparazione, sul piano dell'art. 16, lett.c, T.U.

Pur a fronte delle proficue esperienze di collaborazione gestionale, maturate, sia in primo che in secondo grado, dal dott. BARBIERA, solo la dott.ssa BUZZOLANI vanta un pieno e formale incarico direttivo, ancora in atto, ricoperto con lusinghieri risultati.

In definitiva, il dott. BARBIERA risulta prevalente avuto riguardo a due dei tre indicatori specifici che vengono in rilievo nella presente procedura.

Il giudizio di prevalenza risulta confermato e rafforzato se si passa ad esaminare gli indicatori generali.

Se solo la candidata proposta può vantare l'esperienza quale componente della commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. 12.10.2010 (beneficiando di esonero totale dall'attività giudiziaria), il candidato proposto annovera significative esperienze, più articolate e complete, sia sul piano dell'art. 11 T.U. che sul piano dell'art. 13 T.U.

Solo il candidato proposto è stato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Palermo e della relativa Commissione uditori giudiziari, venendo altresì incaricato della formazione penale dei giudici di pace (**art. 11 T.U.**).

Ancora, il dott. BARBIERA ha svolto rilevante attività di natura istituzionale al di fuori della giurisdizione (**art. 13 T.U.**). In data 15.9.93 e 8.10.98 è stato convocato dalla Commissione Parlamentare Antimafia per essere ascoltato quale esperto sul problema dell'usura nel contesto della criminalità organizzata; nel maggio 2002 è stato nominato consulente giuridico (a titolo gratuito) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, al fine di redigere la bozza delle modifiche da apportare al d.P.R. n. 309/90; nel 2005

è stato nominato consulente giuridico (a titolo gratuito) della Sezione Antimafia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America; dal febbraio 2009 è stato componente (a titolo gratuito) della Commissione per la elaborazione del Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione istituita in seno alla Regione Sicilia; nell'ottobre 2009 è stato nominato esperto giuridico (a titolo gratuito) delle Nazioni Unite nel settore delle indagini internazionali.

D'altra parte, se la dott.ssa BUZZOLANI è stata Ispettore generale dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, il dott. BARBIERA ha ricoperto il ruolo di Vicecapo di Gabinetto del Ministro della giustizia.

In conclusione, è possibile affermare che una lettura unitaria e complessiva di tutti gli indicatori specifici e generali che vengono in rilievo nella presente procedura conduce a un giudizio di prevalenza in favore del dott. BARBIERA.

Anche ove, poi, si volesse prospettare una perfetta equivalenza tra i profili in comparazione – ipotesi non seriamente prospettabile per le ragioni sopra esposte – il dott. BARBIERA prevarrebbe in forza della maggiore anzianità in ruolo.

**4.8)** Il profilo del dott. BARBIERA, prevale, infime, su quello del dott. Sergio DEMONTIS.

Il dott. DEMONTIS vanta un significativo percorso professionale in funzioni unicamente requirenti.

Dal 10.11.98 al 12.3.03 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, dapprima occupandosi di diverse fattispecie di reato (in assenza di specializzazione interna all'Ufficio) e venendo, poi, assegnato alla sezione specializzata in materia societaria. Nel periodo risulta anche un'applicazione alla D.D.A. di Bologna in un procedimento per traffico di stupefacenti. Nel periodo è stato, inoltre, in applicazione extradistrettuale alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo dall'8.1.01 al 31.3.03, trattando procedimenti relativi a reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. commessi nelle Province di Palermo, Trapani e Agrigento.

Dal 30.5.03 al 3.7.17 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, assegnato al Dipartimento 2 (reati contro la pubblica amministrazione), al gruppo di lavoro in materia di misure di prevenzione (dal 28.1.09) e, infine (dal 15.1.13), alla D.D.A. di Palermo.

Dal 4.7.17 è Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo (confermato nelle funzioni con delibera del C.S.M. in data 17.11.22).

Con riferimento al profilo attitudinale e muovendo dall'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. a), T.U., il dott. DEMONTIS svolge funzioni requirenti a far tempo dal 10.11.98, ossia 24 anni e 8 mesi alla vacanza, trattando ogni tipologia di reato di criminalità comune e organizzata e seguendo procedimenti di particolare complessità.

Come da parere attitudinale specifico, *“il dott. Demontis ha maturato una esperienza straordinaria e davvero non comune in ogni ambito del diritto penale e processuale, ricoprendo anche, come detto, funzioni requirenti di secondo grado e svolgendo con notevole competenza ed autorevolezza funzioni semidirettive di primo grado presso un Ufficio – la Procura della Repubblica di Palermo – di dimensioni assai rilevanti ed ha trattato, con professionalità notevolissima ed unanimemente riconosciuta, processi estremamente delicati e complessi in materia sia di criminalità comune che organizzata”*.

In ordine all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b), T.U., il dott. DEMONTIS ha svolto funzioni requirenti di secondo grado (Procura Generale di Palermo) in applicazione extradistrettuale dall'8.1.01 al 31.3.03 (2 anni e 2 mesi), trattando complessi procedimenti per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso (anche in materia di prevenzione).

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c), T.U., il candidato vanta l'attuale esercizio di funzioni semidirettive quale Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo dal 4.7.17 (6 anni alla vacanza).

Già prima dell'assunzione delle funzioni semidirettive, ha collaborato con la Dirigenza quale referente del Dipartimento 2 per le attività della D.D.A. di Palermo (nomina conferita con provvedimento in data 16.4.16).

Nel ruolo semidirettivo è incaricato del coordinamento del Dipartimento 2 (pubblica amministrazione) e, dal 5.5.23 (due mesi alla vacanza), dei gruppi di lavoro “Anti-Terrorismo” e “Tratta e Immigrazione” della D.D.A. Le fonti di conoscenza attestano significativi incrementi di produttività nelle articolazioni coordinate dal candidato.

Dal 23.8.19 al 18.12.20 (stante l'avvenuto collocamento a riposo di altro Procuratore Aggiunto), inoltre, è stato designato per il coordinamento del Dipartimento 3 (criminalità economica), del gruppo di lavoro “Rame” (furto e ricettazione di rame) e del gruppo di lavoro che tratta i procedimenti di competenza del Giudice di Pace.

Nel ruolo semidirettivo il candidato ha implementato un modello di gestione partecipata, con particolare attenzione alla promozione del benessere organizzativo e alla tutela della genitorialità. In concreto, l'attività di coordinamento dei Dipartimenti Secondo e Terzo si è articolata nelle seguenti attività: apposizione del “visto” sulle richieste di misure cautelari (personali e reali), sulle iscrizioni a registro generale, sulle richieste di intercettazione telefonica

e le relative proroghe e sui provvedimenti definitivi dei procedimenti; assegnazione dei procedimenti secondo l'ordine cronologico di ricezione, applicando il criterio oggettivo automatico dell'anzianità decrescente degli assegnatari, con le eccezioni riguardanti procedimenti delicati, complessi e di pubblica rilevanza, per i quali è stata predisposta specifica assegnazione o coassegnazione, secondo il criterio della specifica esperienza con esito positivo in analoghe fattispecie o, in subordine, nella materia di interesse; coassegnazione a se stesso dei procedimenti più rilevanti ed impegnativi; costante monitoraggio, d'intesa con i sostituti assegnatari, dei procedimenti trattati (soprattutto quelli di maggiore rilevanza e complessità); svolgimento di frequenti riunioni di coordinamento tra magistrati (sia interne ai singoli Dipartimenti sia aperte ad esterni nei casi di indagini con aspetti di connessione); svolgimento di incontri di coordinamento investigativo tra magistrati e forze di polizia; regolare tenuta delle riunioni di Dipartimento su innovazioni legislative e giurisprudenziali, per l'adozione di soluzioni condivise e protocolli di indagine e per la definizione di procedimenti seriali; quotidiano confronto con i magistrati dei Dipartimenti e con il personale amministrativo; emanazione di numerose circolari e direttive.

È altresì titolare di deleghe.

È responsabile per l'analisi e lo studio delle buone prassi e la predisposizione delle relative bozze di provvedimenti (assieme ad altro Procuratore Aggiunto).

Collabora con il Procuratore della Repubblica in tutti gli affari concernenti le sezioni di polizia giudiziaria.

Si occupa delle pratiche amministrative specificamente delegate dal Dirigente.

Con provvedimento dell'11.10.17 è stato nominato magistrato responsabile per la materia ambientale.

È stato inoltre delegato dal Dirigente a rappresentare l'Ufficio al Comitato di indirizzo dell'Università degli Studi di Palermo e alla Conferenza Permanente per il funzionamento degli Uffici giudiziari.

All'esito di interpello riservato ai Procuratori Aggiunti, è stato nominato referente organizzativo e punto di contatto per i rapporti tra la Procura di Palermo ed EPPO (con provvedimento del 20.10.21).

È delegato a rilasciare le autorizzazioni agli organi di polizia giudiziaria sulla diffusione di comunicati stampa e sull'effettuazione di conferenze stampa previste dal comma 3-bis dell'art. 5 del d.lgs. n. 188/21 (giusta nomina con provvedimento del 23.11.21).

Non risultano esperienze autonomamente valutabili alla stregua di indicatori generali.

Passando alla comparazione con il candidato proposto, il profilo del dott. DEMONTIS risulta recessivo nei termini di seguito precisati.

Prevalenza deve essere accordata al dott. BARBIERA innanzitutto sul piano dell'art. 16, lett. a, T.U.

Al netto, infatti, dei periodi trascorsi fuori ruolo dal dott. BARBIERA, egli risulta avere svolto funzioni requirenti sia in primo che in secondo grado per un periodo di tempo più prolungato rispetto al candidato in comparazione che, comunque, ha da ultimo svolto funzioni semidirettive, certo assorbenti, ed ha maturato una esperienza di secondo grado più limitata nel tempo, rispetto a quella del candidato proposto, ed in applicazione.

Netta risulta la prevalenza del dott. BARBIERA anche sul piano dell'indicatore di cui all'art. 16, lett. b, T.U, proprio in forza di quanto da ultimo evidenziato.

Mentre, infatti, il candidato proposto svolge funzioni requirenti di secondo grado (Procura Generale di Palermo) a far tempo dal 5.11.15 (7 anni e 8 mesi alla vacanza), il candidato in comparazione ha svolto funzioni requirenti di secondo grado (Procura Generale di Palermo) in applicazione extradistrettuale dall'8.1.01 al 31.3.03 (2 anni e 2 mesi), trattando complessi procedimenti per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso (anche in materia di prevenzione).

Una sicura prevalenza deve, invece, essere accordata al candidato in comparazione, sul piano dell'art. 16, lett.c, T.U.

Pur a fronte delle proficue esperienze di collaborazione gestionale, maturate sia in primo che in secondo grado dal dott. BARBIERA, solo il dott. DEMONTIS vanta un pieno e formale incarico semidirettivo, ancora in atto, ricoperto con lusinghieri risultati.

In definitiva, il candidato proposto risulta prevalente avuto riguardo a due dei tre indicatori specifici che vengono in rilievo nella presente procedura.

Il giudizio di prevalenza risulta confermato e rafforzato se si passa ad esaminare gli indicatori generali.

Solo, infatti, il dott. BARBIERA annovera significative esperienze, di cui si è dato ampiamente conto, sia sul piano dell'art. 11 T.U. che sul piano dell'art. 13 T.U.

In conclusione, è possibile affermare che una lettura unitaria e complessiva di tutti gli indicatori specifici e generali che vengono in rilievo nella presente procedura conduce a un giudizio di prevalenza in favore del dott. BARBIERA.

Anche ove, poi, si volesse prospettare una perfetta equivalenza tra i profili in comparazione – ipotesi non seriamente prospettabile per le ragioni sopra esposte – il dott. BARBIERA prevarrebbe in forza della maggiore anzianità in ruolo.

All'esito delle illustrate comparazioni, effettuate sulla base degli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati e dell'intera documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, deve, pertanto, concludersi che il dott. Sergio BARBIERA è, senz'altro, il candidato più idoneo, per merito ed attitudini, a ricoprire lo specifico posto a concorso.

Tanto premesso,

DELIBERA

la nomina ad **Avvocato Generale della Corte di Appello di Palermo**, a sua domanda, del dott. **Sergio BARBIERA**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado.

Proposta B – in favore della dott.ssa Roberta BUZZOLANI (votante il consigliere Cosentino – assente il consigliere Mirenda). Relatore: cons. COSENTINO

*Conferimento dell'Ufficio semidirettivo  
di Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Palermo  
(magistrato uscente dott.ssa Annamaria Palma Guarnier, vacanza del 20.7.23)  
Rel. Cons. Cosentino*

### 1. Premessa

Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

**Massimo Francesco PALMERI, Franca Maria Rita IMBERGAMO, Massimo Giovanni Vito RUSSO, Maria Daniela Patrizia BORSELLINO, Maria Grazia PULIATTI, Umberto DE GIGLIO, Francesca LO VERSO, Vittorio D'ANTONI ALCAMO, Sergio BARBIERA, Rita FULANTELLI, Marzia Eugenia SABELLA, Roberta BUZZOLANI e Sergio DEMONTIS.**

Si rileva, preliminarmente, che i dott.ri **IMBERGAMO, D'ANTONI ALCAMO e SABELLA** hanno revocato la domanda.

Il dott. **PALMERI** è, di contro, decaduto dalla domanda, siccome nelle more destinato alle attuali funzioni (**art. 51 T.U.**).

### 2. Il percorso professionale dei candidati

Si illustra, dunque, il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare P-14858 del 28.7.15, recante il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1** Il dott. **Massimo Giovanni Vito RUSSO**, nominato con D.M. 22.12.87, è stato dal 23.10.89 pretore alla Pretura di Marsala; dal 24.10.91 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala; dal 12.10.94 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 21.7.07 in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura quale Vicecapo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della giustizia; dal 27.5.08 collocato in aspettativa per mandato amministrativo quale componente della Giunta Regionale della Regione Siciliana; dal 6.5.13 magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di Napoli; dal 30.7.18 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.

**2.2** La dott.ssa **Maria Daniela Patrizia BORSELLINO**, nominata con D.M. 7.6.89, è stata dal 12.7.90 giudice del Tribunale di Trapani; dall'11.10.93 giudice del Tribunale per i minorenni di Palermo; dal 10.12.10 consigliere della Corte d'Appello di Palermo; dal 12.9.17 è consigliere della Corte Suprema di Cassazione.

**2.3** La dott.ssa **Maria Grazia PULIATTI**, nominata con D.M. 1.8.91, è stata dal 16.9.92 giudice del Tribunale di Palermo; dall'11.9.95 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 4.2.03 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo; dal 4.9.17 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

**2.4** Il dott. **Umberto DE GIGLIO**, nominato con D.M. 1.8.91, è stato dal 16.9.92 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 17.4.00 giudice del Tribunale di Palermo; dal 3.7.06 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dall'1.7.11 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

**2.5.** La dott.ssa **Francesca LO VERSO**, nominata con D.M. 1.8.91, è stata dal 16.9.92 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 14.11.03 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo; dall'8.9.17 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

**2.6.** Il dott. **Sergio BARBIERA**, nominato con D.M. 3.12.91, è stato dal 21.1.93 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 15.10.08 in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura quale Vicecapo di Gabinetto presso il Ministero della giustizia; dal 29.8.11 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 5.11.15 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

**2.7.** La dott.ssa **Rita FULANTELLI**, nominata con D.M. 3.12.91, è stata dal 21.1.93 pretore alla Pretura di Palermo; dal 30.5.95 sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Palermo e, poi (2.6.99), presso il Tribunale di Palermo; dal 5.11.15 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

**2.8.** La dott.ssa **Roberta BUZZOLANI**, nominata con D.M. 23.6.93, è stata dall'11.10.94 sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Palermo e, poi (2.6.99), presso il Tribunale di Palermo; dal 26.4.13 in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura quale Ispettore generale presso l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia; dal 18.3.16 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 25.7.16 è Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca.

**2.9.** Il dott. **Sergio DEMONTIS**, nominato con D.M. 24.2.97, è stato dal 10.11.98 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia; dal 30.5.03 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 4.7.17 è Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo.

### **3. Il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo**

Occorre in primo luogo rilevare che la presente procedura è disciplinata dalla circolare P-14858 del 28.7.15, recante il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (**artt. 7-13**) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'**art. 7** (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*), con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (**artt. 15-23**) si differenziano in ragione della tipologia degli Uffici a concorso, individuandosi, per ciascuna categoria, le esperienze giudiziarie repute espressione di una particolare idoneità alle funzioni.

L'odierna procedura attiene, nella specie, all'incarico di Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

L'**art. 16 T.U.**, riguardo agli Uffici semidirettivi di secondo grado, stabilisce i seguenti indicatori specifici di attitudine direttiva:

- d) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;
- e) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in Uffici di secondo grado e di legittimità;
- f) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'Ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli Uffici di cui all'art. 9.

Il successivo Capo II del vigente T.U. consegna all'interprete le coordinate del giudizio comparativo.

L'**art. 25 T.U.** ne tipizza innanzitutto la finalità, ovvero preporre all'Ufficio il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

Quanto alle attitudini, soccorre l'**art. 26 T.U.**, che impone la valutazione – complessiva e unitaria (non meramente cumulativa) – degli indicatori contemplati dall'autovincolo consiliare (generali e specifici), attuativi dei parametri di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, d.lgs. n. 160/06, pur nella considerazione dello "*speciale rilievo*" accordato ai secondi.

L'**art. 27 T.U.**, sui criteri di valutazione per Uffici semidirettivi – giudicanti e requirenti – di primo e secondo grado, prevede che, a tal fine, abbiano "*speciale rilievo*", in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli artt. 15 (indicatori specifici per gli Uffici semidirettivi di primo grado) e 16 (indicatori specifici per gli Uffici semidirettivi di secondo grado, summenzionati) e, tra questi, per i soli Uffici giudicanti, la maggior durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.

Tanto considerato, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione versata in atti, la dott.ssa **Roberta BUZZOLANI** risulta indubbiamente il candidato più idoneo al conferimento dell'incarico semidirettivo, premettendosi sin d'ora che

tutti i concorrenti vantano un profilo di merito di ottimo livello, sicché – in relazione a tale parametro – non può che assumersi un giudizio di piena equivalenza.

### **3.1 Parametro del merito**

*Nominata con D.M. 23.6.93, la candidata è stata dall'11.10.94 sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Palermo e, poi (2.6.99), presso il Tribunale di Palermo; dal 26.4.13 in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura quale Ispettore generale presso l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia; dal 18.3.16 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 25.7.16 è Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca.*

La dott.ssa Buzzolani è titolare di protrato e articolato **percorso professionale**.

Dall'11.10.94 al 25.4.13 è stata sostituto procuratore della Repubblica dapprima presso la Pretura di Palermo e, dal 2.6.99, presso il Tribunale di Palermo.

Alla Procura circondariale ha trattato tutte le materie di competenza dell'Ufficio, occupandosi in particolare di reati ambientali, colpa medica e malattie professionali.

Alla Procura distrettuale è stata inizialmente assegnata al gruppo specializzato in materia di criminalità economica, tutela dell'ambiente e dei luoghi di lavoro e misure di prevenzione; nello stesso periodo è stata anche titolare di procedimenti penali ai sensi dell'art. 11, codice di rito. A partire dal 3.7.02 e sino all'aprile 2013 è stata componente della Direzione Distrettuale Antimafia (cui era stata applicata già dall'anno 2000 per la trattazione di procedimenti aventi ad oggetto reati ascrivibili all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra).

Dall'1.6.11 all'1.9.12 ha beneficiato dell'esonero dal lavoro giudiziario quale componente della commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 12.10.10.

Dal 26.4.13 al 17.3.16 è stata in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura quale Ispettore generale presso l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.

Dal 18.3.16 al 24.7.16 è stata sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Dal 25.7.16 è Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca (delibera consiliare di conferma in data 18.1.23).

Quanto al **merito**, il parere attitudinale specifico del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Palermo in data 22.6.23 rammenta i pareri precedentemente formulati in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità, ove sono sempre attestati equilibrio, solida preparazione professionale, diligenza e laboriosità.

È, segnatamente, in menzione il parere reso in occasione della settima valutazione di professionalità, ove si leggono apprezzamenti ampiamente positivi in ordine al lavoro svolto dalla dott.ssa Buzzolani, alla preparazione giuridica, alla capacità di organizzazione e conseguente riscontro in termini di produttività e pregio dell'attività svolta, nonché alla capacità di gestione delle risorse umane e materiali.

*“Dalla lettura degli atti del fascicolo personale della dott.ssa Buzzolani emerge indubbiamente come la stessa, nel corso della sua lunga carriera, esercitando le proprie funzioni requirenti sia nelle materie di competenza distrettuale che ordinaria, abbia avuto modo di maturare una solida e variegata esperienza in pressoché tutti i campi del diritto penale, affiancando doti di elevata preparazione giuridica ad una naturale inclinazione all'organizzazione del lavoro proprio ed altrui”*, conclude il parere attitudinale specifico.

### **3.2 Parametro delle attitudini**

Eccellente risulta il **profilo attitudinale**.

In ordine all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, la dott.ssa Buzzolani ha svolto funzioni requirenti sin dall'11.10.94, dunque per **24 anni e 7 mesi** alla vacanza (al netto del trascorso fuori ruolo e dell'esonero per partecipazione ai lavori concorsuali), quasi interamente in una Procura distrettuale di grandi dimensioni (Palermo), maturando trasversali competenze in svariati ambiti sostanzialistici.

*“La dott.ssa Buzzolani possiede [...] una non comune, significativa e poderosissima esperienza nel lavoro giudiziario con riguardo ad ogni settore requirente sia per reati di criminalità comune che organizzata. Quanto esposto nell'autorelazione, il contenuto del fascicolo personale ed il tenore della documentazione allegata consentono di ricostruire il profilo di un magistrato dirigente assolutamente completo e che mostra una spiccata predisposizione per la capacità di coniugare l'analisi delle carte processuali (anche in materia di criminalità organizzata, settore ove ha svolto una significativa esperienza) con uno sguardo attentissimo e perspicace ai profili organizzativi dell'Ufficio”*, si legge nel parere attitudinale specifico, dovendosi qui rammentare il significativo impegno nel contrasto alla criminalità organizzata e in procedimenti per reati ambientali e contro la pubblica amministrazione.

Non ricorrono trascorsi valorizzabili alla stregua dell'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.**

Con riferimento, invece, all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**, soccorre, in primo luogo, l'attuale incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca a far tempo dal 25.7.16 (**7 anni** alla vacanza), nell'onerosa doppia dirigenza.

Nella veste, la dott.ssa Buzzolani ha profondamente e sapientemente innovato l'organizzazione dell'Ufficio.

La candidata ha adottato il primo documento organizzativo dell'Ufficio per il triennio 2017/2019 in data 29.11.17. Con provvedimento del 22.3.21 ha adottato il progetto organizzativo per il triennio 2020/2022, prevedendo la costituzione di gruppi di lavoro specializzati per la trattazione di materie che richiedono particolari tecniche di indagine e la conoscenza di settori specialistici, tra i quali merita menzione il gruppo di lavoro specializzato per la trattazione dei reati contro le cosiddette "fasce deboli".

Ha costituito l'Ufficio per la trattazione di affari seriali (T.A.S.) aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale monocratico, provvedendo al suo coordinamento. Al predetto Ufficio sono stati assegnati, oltre ai magistrati, due unità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria, i viceprocuratori onorari che avevano manifestato la disponibilità nonché due unità di personale amministrativo per la gestione dei servizi di segreteria. Con direttiva del 28.2.17 sono stati definiti nel dettaglio i criteri di organizzazione dell'Ufficio T.A.S. nonché le modalità di utilizzo e di liquidazione dei viceprocuratori onorari.

Con provvedimento del 3.10.17 ha istituito l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica (cui sono stati assegnati i viceprocuratori onorati) ed emanato i necessari provvedimenti organizzativi.

Si è adoperata per l'attivazione dei tirocini *ex art.* 73 l.n. 98/11.

Ha dato corso a due procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione del servizio di vigilanza armata.

Degna di menzione è l'introduzione della prassi virtuosa della rilevazione trimestrale dei flussi di lavoro dei singoli sostituti anche per eventuali provvedimenti di impulso e/o di riequilibrio dei carichi di lavoro.

Significativa la spinta all'informatizzazione e innovazione. Grazie alla piena implementazione dell'applicativo Document@ (*ex T.I.A.P.*), del Portale Notizie di Reato e del Portale Deposito Atti Penali, è stato raggiunto l'obiettivo programmatico della completa digitalizzazione del fascicolo processuale del pubblico ministero, dall'atto della sua formazione sino all'atto definitorio.

Al fine di dare attuazione alla nuova disciplina in materia di intercettazioni (l.n. 103/17 e successivo d.l. n. 161/19, modificato in sede di conversione), ha proceduto alla riorganizzazione dell'Ufficio centralizzato incaricato della gestione delle attività tecniche.

Ha adottato diversi provvedimenti organizzativi nel periodo emergenziale.

Notevole l'attenzione dedicata ai rapporti esterni. Con ordine di servizio del 2.12.16 ha costituito un ufficio di *front office* per la standardizzazione delle procedure e per i rapporti con l'utenza. Ha costituito e coordinato un gruppo di lavoro per l'aggiornamento del sito *web* dell'Ufficio nonché un gruppo di lavoro incaricato di curare la redazione e pubblicazione annuale sul sito *web* del bilancio di responsabilità sociale.

Ha stipulato protocolli di intesa per definire strategie investigative e organizzative condivise con altri attori istituzionali e ha diramato numerose direttive che hanno inciso sull'organizzazione dell'Ufficio, sia con riferimento agli aspetti giudiziari che a quelli amministrativi. Parimenti, ha emanato direttive indirizzate agli organi di polizia giudiziaria, sia in relazione a novità legislative sia per disciplinare i rapporti con la Procura in determinati ambiti. Inoltre, all'esito di riunioni con gli altri magistrati dell'Ufficio, ha adottato linee guida relative a specifiche materie, tra le quali meritano menzione quelle indirizzate alla polizia giudiziaria per le indagini in materia di contrasto ai reati in danno di vittime vulnerabili.

Ha riservato particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie e alla razionalizzazione della spesa. In particolare: con direttiva del 13.12.16 sono stati adottati criteri più rigorosi per la liquidazione dei compensi per le consulenze tecniche ed è stato introdotto un meccanismo di rotazione dei consulenti; con direttiva del 23.3.17, al fine di esercitare la vigilanza sulla distribuzione degli incarichi, ha disposto la trasmissione al Procuratore di un elenco trimestrale degli incarichi conferiti dai magistrati; nel settore delle intercettazioni ha adottato un listino prezzi, definito prendendo in esame le varie offerte pervenute per ogni tipologia di servizio adottando il cosiddetto metodo del "taglio delle ali", ossia individuando il prezzo risultante dalla media delle tre offerte poste al "centro" dell'elenco così formato sul quale è stato, quindi, operato un ulteriore ribasso del 10%.

Ha scrupolosamente monitorato le entrate, disponendo la raccolta e annotazione delle entrate per diritti di copia, imposte di bollo, diritti per la redazione degli atti amministrativi.

Ha operato una ricognizione dei servizi amministrativi, dei registri e degli affari pendenti con particolare riguardo ai fascicoli relativi alla esecuzione delle sentenze di condanna definitive per reati di abusivismo edilizio con le quali è stata ordinata la demolizione delle opere abusive realizzate.

Nel settore delle misure di prevenzione, ha promosso la creazione di specifiche professionalità all'interno della Guardia di Finanza. Inoltre, sono state concordate con la Procura di Palermo le modalità per la comunicazione di informazioni utili ai procedimenti e per la trasmissione di atti.

Dalle fonti di conoscenza emerge che sotto la direzione della dott.ssa Buzzolani l'Ufficio ha registrato una significativa riduzione delle pendenze nonostante lo stesso sia stato soggetto a un elevato *turnover* con prolungati periodi di gravi scoperture di organico.

In particolare, con riferimento ai procedimenti penali più significativi iscritti nei confronti di noti (mod. 21) vi è stata una diminuzione della pendenza finale pari al 37%. Risulta, peraltro, pienamente rispettato il termine di sei mesi previsto per la conclusione delle indagini, dal momento che il tempo medio di definizione dei procedimenti iscritti nei confronti di noti è pari a giorni 164. Risultano in significativa diminuzione anche i procedimenti pendenti nei confronti di indagati noti iscritti al reg. mod. 21-*bis* di competenza del Giudice di Pace, rispetto ai quali si è registrata una diminuzione della pendenza finale del 71%.

Sulla definizione dei fascicoli iscritti contro noti ha inciso positivamente l'istituzione dell'Ufficio T.A.S. disposta dalla dott.ssa Buzzolani.

Anche con riferimento ai procedimenti iscritti contro ignoti (mod. 44) la pendenza finale è diminuita notevolmente (-75,5%).

Parimenti, dai dati statistici emerge una significativa diminuzione della pendenza degli affari non costituenti reato iscritti (mod 45) pari al 91.8% nel settennio (alla data del 31.3.23 risultano pendenti n. 34 fascicoli a fronte dei n. 419 fascicoli pendenti al 26.7.16). La significativa diminuzione della pendenza è da collegare alla direttiva emanata dalla dott.ssa Buzzolani il 18.11.16 sulle modalità di iscrizione e trattazione dei fascicoli iscritti a mod. 45 e mod. 46, nella quale è stato previsto che devono essere iscritti a mod. 45 i fatti che palesemente non costituiscono notizia di reato, cioè quelli per i quali non vi è un ragionevole *fumus* di reato (in linea con le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della giustizia dell'11.11.16).

Nel parere reso in occasione della conferma nelle funzioni direttive, il Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Palermo si esprime in toni ampiamente lusinghieri: *“la dott.ssa Buzzolani ha mostrato elevatissima competenza organizzativa e direttiva, come ampiamente rilevato nel rapporto informativo del Procuratore Generale e nella relazione ispettiva ministeriale già richiamata ed invero, come risulta dalla relazione ispettiva, sia nel corso dell'attività ispettiva che in esito all'attività di verifica, non sono state formulate prescrizioni, raccomandazioni o rilievi. [...] La dott.ssa Buzzolani negli anni di esercizio delle funzioni di dirigente dell'Ufficio ha profondamente rinnovato l'assetto organizzativo dell'Ufficio sia dal punto di vista del lavoro giudiziario vero e proprio sia dal punto di vista dell'organizzazione dell'attività amministrativa, con il raggiungimento di significativi obiettivi in termini di produttività, organizzazione, innovazione, rapporti tra i colleghi e il personale amministrativo, rapporti con l'ufficio giudicante e l'avvocatura, servizi al cittadino. A fronte*

*di quanto sopra riferito, può affermarsi, senza alcuna enfasi retorica, che la Procura della Repubblica di Sciacca, con la dirigenza della dott.ssa Buzzolani, ha raggiunto livelli di efficienza importanti che rendono l'Ufficio modello di efficacia concreta per le sapienti scelte organizzative adottate dal suo vertice”.*

Nel ruolo di dirigente amministrativo, la candidata ha redatto tempestivamente il programma annuale delle attività ex art. 4, d.lgs. n. 240/06, funzionale all'individuazione delle priorità e degli obiettivi dell'attività amministrativa dell'Ufficio. Negli anni 2016, 2017 e 2018 ha provveduto, in sede di contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali, alla distribuzione tra il personale amministrativo delle somme del Fondo Unico di Amministrazione (c.d. F.U.A.) secondo gli accordi definiti a livello centrale dal Ministero della giustizia. Ha provveduto ad espletare l'attività del c.d. “fuori uso” è cioè la dismissione dei beni mobili durevoli dell'Ufficio danneggiati, usurati e comunque inservibili.

La candidata può, inoltre, contare su pregresse esperienze di collaborazione gestionale.

Presso la Procura di Palermo, con provvedimento dell'allora Procuratore della Repubblica in data 18.3.16, la candidata, in ragione della esperienza maturata presso l'Ispettorato generale, è stata incaricata (assieme ad altro collega) del coordinamento di tutte le attività prodromiche e conseguenti all'ispezione ministeriale avviata il 31.5.16 (quali formulazione di richieste e acquisizione dati presso le segreterie centralizzate e dei singoli magistrati, estrazione e verifica dei dati tratti dai registri informatizzati, elaborazione e predisposizione dei prospetti e delle richieste statistiche, raccolta dei dati e della documentazione, verifica della regolarità dei servizi amministrativi, contabili e penali alla luce dei risultati del precedente controllo ispettivo, riscontro ai rilievi ispettivi e ad eventuali prescrizioni impartite, attività finalizzate alla regolarizzazione dei rilievi risultanti all'esito del controllo e alla predisposizione del rapporto di normalizzazione da trasmettere al Ministero della giustizia), ricevendo per l'eccellente lavoro svolto una lusinghiera nota di encomio dallo stesso Procuratore in data 11.7.16. Così si esprimeva il Dirigente al riguardo: *“ha saputo subito, forte della sua profonda esperienza derivante dagli anni trascorsi all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, individuare i settori in cui era necessario effettuare controlli preventivi, correzioni di alcune procedure, miglioramento dell'efficienza dei servizi. [...] Ancora, la diligenza e l'attenzione dimostrata nell'assistenza alle operazioni ispettive, unitamente alla capacità di immediata risposta alle richieste degli Ispettori e di chiara spiegazione del funzionamento dell'Ufficio, sono indici di grande professionalità, di profonda conoscenza degli aspetti sia giuridici che organizzativi che regolano l'attività di una Procura*

*e di capacità di intrattenere con serenità ed autorevolezza rapporti con tutti i soggetti con i quali si è trovata a collaborare”.*

Anche grazie al meticoloso lavoro di verifica svolto dalla candidata, l'ispezione si è conclusa senza la formulazione di note di prescrizione o raccomandazioni all'Ufficio.

Venendo agli **indicatori generali**, la candidata è stata Ispettore generale presso il Ministero della giustizia dal 26.4.13 al 17.3.16, ossia per 2 anni e 11 mesi (**art. 13 T.U.**).

Al riguardo, la candidata ha diretto le delegazioni ispettive (coordinando l'attività di magistrati, dirigenti e funzionari amministrativi) incaricate delle attività istituzionali di controllo in diciassette Uffici giudiziari, alcuni dei quali fra i più grandi e complessi del sistema giudiziario nazionale (quali Milano, Bari, Foggia, Reggio Calabria, Salerno). Come da rapporto informativo, *“in qualità di capo della delegazione ispettiva la dott.ssa Buzzolani ha predisposto le richieste di informazioni e relazioni preliminari dirette ai capi degli Uffici ispezionati, l'organigramma per la ripartizione dei servizi tra i componenti della delegazione ispettiva, il cronoprogramma della attività ispettiva con indicazione dei criteri generali di organizzazione dell'attività presso l'Ufficio ispezionato, le modalità di segnalazione dei rilievi riscontrati nel corso della istruttoria in sede. Ha redatto le relative relazioni ispettive, numerose segnalazioni disciplinari e complesse denunce di danno erariale ed, inoltre, numerosi provvedimenti di prescrizione e raccomandazione agli Uffici nonché provvedimenti diretti alla regolarizzazione di vari servizi ai sensi dell'art. 10 della l. 1962, n. 1311”.*

#### **4. Gli altri aspiranti**

##### **4.1 Il profilo del dott. Massimo Giovanni Vito RUSSO**

*Nominato con D.M. 22.12.87, il candidato è stato dal 23.10.89 pretore alla Pretura di Marsala; dal 24.10.91 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala; dal 12.10.94 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 21.7.07 in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura quale Vicecapo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della giustizia; dal 27.5.08 collocato in aspettativa per mandato amministrativo quale componente della Giunta Regionale della Regione Siciliana; dal 6.5.13 magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di Napoli; dal 30.7.18 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.*

Il dott. Russo vanta articolato **percorso professionale** in funzioni sia giudicanti che requirenti, da ultimo specializzate.

Dal 23.10.89 al 23.10.91 è stato pretore alla Pretura di Marsala in funzioni GIP, venendo nel periodo (dal 22.5.90) applicato anche alla Sezione distaccata di Salemi per la trattazione degli affari penali nonché al Tribunale di Marsala per l'integrazione dei collegi penali.

Dal 24.10.91 all'11.10.94 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, occupandosi di diversi settori (criminalità economica, comune, mafiosa e reati contro la pubblica amministrazione).

Dal 12.10.94 al 20.7.07 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per un ottennio (dal 2.2.98) quale componente della locale D.D.A. (gruppo "Trapani").

Dal 21.7.07 al 26.5.08, previo collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, è stato Vicecapo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

Dal 27.5.08 è stato collocato in aspettativa per mandato amministrativo quale componente della Giunta Regionale della Regione Siciliana, nominato Assessore alla Salute.

Dal 6.5.13 al 29.7.18 è stato magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di Napoli.

Dal 30.7.18 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.

Con riferimento al **profilo attitudinale** e prendendo le mosse dall'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, il dott. Russo ha svolto funzioni nel settore penale, da ultimo negli specializzati settori della Sorveglianza e minorile, nella duplice veste requirente e giudicante (sperimentando la presidenza collegiale presso il Tribunale di Sorveglianza di Napoli), a far tempo dal 23.10.89, ossia per complessivi **27 anni e 11 mesi** (decurtati fuori ruolo e aspettativa), maturando solide competenze e dimostrando indubbia versatilità, anche in materia altamente specializzate e in particolare nel contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

*“Il complessivo percorso professionale svolto ha consentito al magistrato in valutazione di maturare competenze in diversi settori, tra di loro complementari, arricchendo in maniera significativa il bagaglio di conoscenze e rendendo poliedrica e multiforme la sua esperienza. Spiccano, nello svolgimento delle funzioni requirenti, l'elevata preparazione giuridica, le attitudini al coordinamento ed alla direzione delle indagini, il notevole dinamismo investigativo, la brillante ed acuta intelligenza, caratteristiche che hanno consentito al dott. Russo, nell'arco della sua carriera di conseguire rimarchevoli risultati, tra i quali, in particolare, quelli conseguiti nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata di tipo*

*mafioso, nel periodo di maggiore allarme sociale successivo alle stragi di mafia del '92-93.*", si legge nel parere attitudinale specifico.

Non risultano esperienze rilevanti ai sensi dell'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.**

In ordine all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.** soccorre la reggenza della Procura per i minorenni di Palermo dall'1.10.20 al 29.7.21 (**9 mesi**) quale sostituto anziano.

Nel pur breve periodo, ha brillantemente adempiuto a plurime incombenze, in particolare: ha predisposto il documento organizzativo dell'Ufficio, curando la predisposizione di un nuovo progetto organizzativo con validità dall'1.4.21 al 31.12.22 (di cui il C.S.M. ha preso atto senza rilievi), che si caratterizza per la previsione di rilevanti novità, in particolare la modifica del meccanismo di distribuzione degli affari per consentire la trattazione unitaria delle vicende relative al minore e assicurare l'equa ripartizione del carico di lavoro; ha varato le misure per il contenimento dell'emergenza pandemica; in data 20.11.20 ha stipulato un protocollo d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo per promuovere l'utilizzo delle comunicazioni informatiche; ha curato le procedure di gara per l'acquisizione del servizio di vigilanza armata diurna per il biennio 2021/2023; ha predisposto la direttiva contenente disposizioni organizzative per l'applicazione della nuova disciplina in materia di intercettazioni e archivio digitale (d.l. n. 161/19); in data 12.3.21 ha sottoscritto il protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Palermo per l'utilizzo degli impianti in dotazione a quest'ultima per le operazioni di intercettazione e per la gestione del relativo archivio; in data 11.2.21 ha sottoscritto un protocollo d'intesa (aperto alla sottoscrizione da parte dei Servizi Sociali Comunali, delle Forze di Polizia e degli Uffici Giudiziari) finalizzato al "Monitoraggio degli Enti Assistenziali in favore di soggetti minorenni"; ha designato un magistrato referente cui delegare la tenuta del sito *internet* della Procura; si è adoperato per l'attivazione del tirocinio formativo *ex art. 73*, d.l. n. 69/13; ha provveduto alla redazione dei rapporti parziali per la valutazione di professionalità nei confronti dei magistrati dell'Ufficio.

Il candidato vanta, inoltre, collaborazioni gestionali.

Presso la Pretura di Marsala è stato designato coordinatore dell'Ufficio GIP per due anni dal 24.10.89 al 23.10.91.

Con decreto dirigenziale in data 15.5.17 è stato nominato magistrato di riferimento per l'informatica per l'Ufficio di Sorveglianza di Napoli.

Venendo agli **indicatori generali**, risultano plurime esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, quale Vicecapo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia dal 21.7.07 al 27.5.08 (dunque per **10 mesi**) e

collaboratore a tempo parziale della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie (**art. 13 T.U.**).

#### **4.2 Il profilo della dott.ssa Maria Daniela Patrizia BORSELLINO**

*Nominata con D.M. 7.6.89, è stata dal 12.7.90 giudice del Tribunale di Trapani; dall'11.10.93 giudice del Tribunale per i minorenni di Palermo; dal 10.12.10 consigliere della Corte d'Appello di Palermo; dal 12.9.17 è consigliere della Corte Suprema di Cassazione.*

La dott.ssa Borsellino è titolare di significativo **percorso professionale** in funzioni unicamente giudicanti (in ogni grado).

Dal 12.7.90 al 10.10.93 è stata giudice del Tribunale di Trapani, ivi assegnata all'unica Sezione Penale e, nel secondo semestre del 1992, anche in funzioni di giudice *a latere* della Corte d'Assise.

Dall'11.10.93 al 9.12.10 ha svolto funzioni promiscue presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.

Dal 10.12.10 all'11.9.17 è stata consigliere della Corte d'Appello di Palermo (Quarta Sezione Penale).

Dal 12.9.17 è consigliere della Corte di Cassazione (Seconda e Settima Sezione Penale).

Quanto al **profilo attitudinale** e muovendo dall'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, la candidata ha svolto funzioni unicamente giudicanti, nei due gradi di merito (anche nello specializzato settore minorile) e nella legittimità, a far tempo dal 12.7.90, dunque per **33 anni** alla vacanza, sperimentando anche presidenze collegiali (alla Corte d'Appello di Palermo e, occasionalmente, in Corte di Cassazione).

Come da parere attitudinale specifico, la candidata *“ha mostrato notevolissime capacità nell'aggiornamento delle sue conoscenze di giurisprudenza e di dottrina in tutte le materie di competenza della sezione di appartenenza e ha raggiunto ottimi livelli di preparazione e capacità professionali che le hanno consentito di svolgere al meglio le sue funzioni”*.

Con riferimento all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.**, la candidata vanta solida esperienza nelle funzioni giudicanti di secondo grado (6 anni e 9 mesi) e di legittimità (5 anni e 10 mesi alla vacanza), per complessivi **12 anni e 7 mesi** alla vacanza.

*“Durante lo svolgimento delle funzioni di secondo grado, quale consigliere della quarta sezione penale della Corte d'appello di Palermo ha costantemente presieduto un collegio a settimana, il giovedì. In tale veste ha organizzato il calendario di udienza, gestendone il carico e stabilendo, nel caso di procedimenti più complessi, i tempi di trattazione e i diversi adempimenti istruttori da distribuire nelle udienze successive. Nel periodo trascorso presso la*

*Corte di cassazione ha partecipato, anche da remoto, alle riunioni sezionali fornendo utili e proficui contributi per la elaborazione della giurisprudenza della sezione e si è mostrata partecipe ed interessata alla circolazione delle informazioni concernenti le novità di dottrina e giurisprudenza. Anche in questa sede la Cons. Borsellino, dunque, ed in linea con quanto sul punto affermato in occasione dei precedenti pareri per valutazioni di professionalità, si è fatta apprezzare per la sua costante, piena e incondizionata collaborazione con i colleghi ed il personale di cancelleria ai fini del buon andamento dell'Ufficio. Ha fatto parte di collegi che hanno trattato processi molto delicati di criminalità organizzata (tra cui il processo Aemilia) fornendo un importante contributo alla decisione finale, pur non rivestendo il ruolo formale di relatrice” (così il parere attitudinale specifico).*

In ordine all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**, sovviene l'incarico di collaborazione conferitole dal Presidente della Corte d'Appello di Palermo in data 19.6.15, quale componente della commissione per la valutazione del peso dei processi dell'area penale, con il compito di elaborare uno schema per la determinazione del peso dei singoli processi (poi adottato dal Dirigente con decreto 12.4.16).

Venendo agli **indicatori generali**, in data 5.6.15 la candidata è stata nominata componente della Commissione flussi del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Palermo (**art. 11 T.U.**).

#### **4.3 Il profilo della dott.ssa Maria Grazia PULIATTI**

*Nominata con D.M. 1.8.91, la candidata è stata dal 16.9.92 giudice del Tribunale di Palermo; dall'11.9.95 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 4.2.03 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo; dal 4.9.17 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.*

La dott.ssa Puliatti vanta significativo **percorso professionale** in funzioni eminentemente requirenti, a lungo specializzate.

Dal 16.9.92 al 10.9.95 è stata giudice del Tribunale di Palermo, ove ha svolto funzioni penali, trattando procedimenti per reati contro la persona e il patrimonio nonché le materie della prevenzione e del riesame.

Dall'11.9.95 al 3.2.03 è stata sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, occupandosi di reati contro la pubblica amministrazione, reati in danno di minori e c.d. fasce deboli, criminalità organizzata.

Dal 4.2.03 al 3.9.17 è stata sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.

Dal 4.9.17 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

Con riferimento al **profilo attitudinale** e prendendo le mosse dall'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, la candidata esercita la giurisdizione a far tempo dal 16.9.92, ossia **30 anni e 10 mesi** alla vacanza, in funzioni eminentemente requirenti in entrambi i gradi di merito, a lungo nello specializzato settore minorile (14 anni e 7 mesi), con sperimentazione delle funzioni giudicanti (3 anni), vantando qualificanti trascorsi in materie ordinarie (comunque impegnative, quali criminalità organizzata, economica e pubblica amministrazione) e specialistiche (prevenzione e riesame).

Come da rapporto informativo, *“la dott.ssa Puliatti è magistrato di grandissima e poderosa esperienza che ha trattato, anche nel settore giudicante, le diverse materie penalistiche anche riguardanti il settore minorile. Inoltre, mostra un bagaglio di esperienze significativo anche nel settore civile”*.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.**, la candidata esercita funzioni requirenti di secondo grado a far tempo dal 4.9.17 (**5 anni e 10 mesi** alla vacanza).

Presso la Procura Generale di Palermo è assegnata al gruppo di lavoro “misure di prevenzione e per il contrasto all'economia criminale”. Svolge servizi di udienza penale, cura gli affari penali “generali” (esame, apposizione del visto ed eventuale impugnazione di sentenze penali), svolge i turni di servizio, cura l'esecuzione dei provvedimenti di confisca anche per equivalente emessi dalla Corte d'Appello. Nel primo anno di servizio si è inoltre occupata di affari internazionali (estradizioni, rogatorie, riconoscimento di sentenze penali straniere, MAE).

In ordine all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**, risultano diverse collaborazioni gestionali nei due gradi di merito.

Presso la Procura Generale di Palermo è stata delegata a presiedere la Commissione per lo scarto degli atti di archivio e ha prestato supporto alla Dirigenza nella implementazione della c.d. riforma Cartabia redigendo note e schemi riepilogativi ad uso interno sulle modifiche al giudizio di appello introdotte dalla novella (unitamente a due magistrati dell'Ufficio).

Presso la Procura per i minorenni di Palermo ha svolto funzioni vicariali dal giugno 2009 al gennaio 2011; è stata magistrato di riferimento per l'informatica; è stata delegata alle attività connesse al tavolo tecnico di mediazione penale relativo ai percorsi di mediazione nei casi derivanti da atti commessi all'interno dell'I.P.M.

Non risultano esperienze autonomamente valutabili alla stregua di **indicatori generali**.

#### **4.4. Il profilo del dott. Umberto DE GIGLIO**

*Nominato con D.M. 1.8.91, il candidato è stato dal 16.9.92 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 17.4.00 giudice del Tribunale di Palermo; dal 3.7.06 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dall'1.7.11 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.*

Il dott. De Giglio è titolare di protrato **percorso professionale** in funzioni eminentemente requirenti (nei due gradi di merito).

Dal 16.9.92 al 16.4.00 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, occupandosi di criminalità organizzata (anche di stampo mafioso), reati in materia di stupefacenti, sessuali, contro la famiglia, il patrimonio, la pubblica amministrazione, reati fallimentari, estorsione, incendio, usura, procedimenti riguardanti i magistrati, reati in materia di appalti e del settore specialistico della prevenzione.

Dal 17.4.00 al 2.7.06 è stato giudice del Tribunale di Palermo, prestando servizio presso la Seconda Sezione Penale, la Sezione distaccata di Carmi (dal 17.4.00 al 25.9.00) e la Sezione distaccata di Bagheria (dal 26.9.00 al 17.6.02). Dal 18.6.02 al 2.7.06 ha svolto funzioni GIP/GUP.

Dal 3.7.06 al 30.6.11 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, assegnato al Terzo Dipartimento (reati ambientali, criminalità economica, sicurezza e igiene del lavoro, criminalità informatica).

Dall'1.7.11 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo, assegnato ai gruppi di lavoro che si occupano di misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e avocazioni.

Con riferimento al **profilo attitudinale** e muovendo dall'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, il dott. De Giglio esercita la giurisdizione nell'esclusiva materia penale a far tempo dal 16.9.92, ossia **30 anni e 10 mesi** alla vacanza, in funzioni eminentemente requirenti (nel doppio grado di merito), con aggiuntiva sperimentazione delle giudicanti (6 anni e 2 mesi). Ha maturato solide competenze in ogni ambito del penale sostanziale e processuale nonché nel coordinamento investigativo, ovunque attestate.

Come da parere attitudinale specifico, *“il dott. De Giglio è magistrato dotato di straordinaria preparazione tecnico-giuridica, capacità organizzative di assoluta eccellenza, spiccato spirito di servizio, indiscussa autorevolezza, naturale riservatezza, doti che gli hanno consentito di guadagnare la stima incondizionata di tutti i dirigenti con i quali ha collaborato, anche per la sua assoluta affidabilità nel trattare processi particolarmente impegnativi per la mole degli atti e la delicatezza delle questioni giuridiche sottese. Il dott. De Giglio, inoltre, ha maturato una spiccatissima specializzazione nell'ambito della magistratura requirente ed ha*

*dimostrato di possedere straordinarie capacità di organizzare e programmare le attività affidategli, costituendo un punto di riferimento per l'Ufficio ove presta servizio”.*

In relazione all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.**, il candidato esercita funzioni requirenti di secondo grado (Procura Generale di Palermo) a far tempo dall'1.7.11 (**12 anni** alla vacanza).

Presso la Procura Generale di Palermo partecipa alle udienze penali e di Sorveglianza e si occupa di controllo delle sentenze emesse dai giudici di primo grado (GIP/GUP, giudice monocratico e collegiale, Giudice di Pace), visti su provvedimenti della Corte d'Appello e del Tribunale di Sorveglianza, esame degli elenchi inviati *ex art. 127 disp. att. cod. proc. pen.* (comunicazione settimanale delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge), pareri e provvedimenti relativi alla libertà personale degli imputati, misure di prevenzione personali e patrimoniali, affari internazionali penali (dal 2011 al 2018), avocazioni e altri servizi (risoluzione di contrasti tra pubblici ministeri, esame e valutazione di innovazioni normative)

Come da rapporto informativo, *“le competenze del dott. De Giglio costituiscono l'epifenomeno di un modello di magistrato requirente di secondo grado di straordinario e non comune spessore per il bagaglio tecnico-giuridico che egli possiede, in uno con un tratto estremamente cordiale e signorile che lo rende particolarmente ed unanimemente apprezzato anche dai colleghi della giudicante, dal foro e dal personale amministrativo”.*

In ordine all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**, risultano incarichi di collaborazione alla Procura Generale di Palermo.

Con provvedimento del Procuratore Generale f.f. in data 4.5.21 il candidato è stato delegato all'esame delle relazioni dei sostituti procuratori generali sul visto delle decisioni dei Tribunali, delle Corti di Assise e relative impugnazioni. *“Tale compito, avente ad oggetto la gestione di una attività nevralgica dell'ufficio requirente di secondo grado, è stato delegato anche in ragione del contributo organizzativo fornito dal sottoscritto con la ideazione e la predisposizione (in collaborazione col responsabile informatico dell'ufficio) di un sistema informatizzato di rilevamento statistico degli esiti delle sentenze emesse dai giudici di primo grado dell'intero distretto, con la raccolta di dati significativi utili per valutare i risultati dell'esercizio dell'azione penale da parte dei diversi uffici requirenti del distretto. [...] Il suddetto sistema di rilevazione statistica è stato approvato e conseguentemente adottato, in via sperimentale, dalla procura generale di Palermo”*, rammenta il candidato in autorelazione.

Ha apportato un contributo decisivo alla piena attuazione delle novità introdotte dalla riforma Cartabia: assieme ad altri due magistrati dell'Ufficio, ha curato la redazione di note e

schemi riepilogativi ad uso interno; con la collaborazione del responsabile informatico dell'Ufficio ha ideato e predisposto il registro informatico delle comunicazioni al Procuratore Generale dei casi di inosservanza dei termini di conclusione delle indagini preliminari; ha proposto soluzioni organizzative agili e funzionali con specifico riguardo alle novità di cui agli artt. 127 disp. att. cod. proc. pen. e da 415-bis a 415-quinquies del codice di rito. *“Proprio le innovazioni organizzative proposte dal dott. De Giglio sopra descritte, come la scrivente ha potuto direttamente constatare a far data dal 23 aprile 2022, allorché ha assunto le funzioni di Procuratore Generale, hanno consentito a questo Ufficio requirente di secondo grado un salto di qualità sotto il profilo della modernizzazione dell'approccio al servizio giustizia in chiave prospettica. Invero, merita di essere evidenziato, altresì, che la prospettiva organizzativa di rilevantissimo pregio che contraddistingue il dott. De Giglio è tanto più apprezzabile, degna del massimo rilievo e meritevole di menzione, perché è frutto maturo di un impegno via via crescente, di una costante presenza in ufficio e di una davvero non comune propensione a tradurre in buone prassi organizzative l'esperienza ultra trentennale maturata dal collega nel settore penale ed, in particolare, negli uffici requirenti di secondo grado”*, si legge nel rapporto informativo della Dirigente.

Infine, allorquando giudice destinato alla Sezione distaccata di Bagheria, il candidato ne è stato responsabile quale magistrato anziano, occupandosi anche della gestione amministrativa (particolarmente gravosa, considerata la inagibilità di parte dei locali dell'edificio in cui era ubicato l'Ufficio).

Non risultano esperienze autonomamente valutabili alla stregua di **indicatori generali**.

#### **4.5. Il profilo della dott.ssa Francesca LO VERSO**

*Nominata con D.M. 1.8.91, la candidata è stata dal 16.9.92 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 14.11.03 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo; dall'8.9.17 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.*

La dott.ssa Lo Verso è titolare di protrato **percorso professionale** in funzioni requirenti ordinarie (nel doppio grado di merito) e specializzate.

Dal 16.9.92 al 13.11.03 è stata sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, occupandosi di reati contro la famiglia e le persone vulnerabili, criminalità diffusa (omicidi, associazioni per delinquere, rapine, violenze sessuali) ed esecuzione penale.

Dal 14.11.03 al 7.9.17 è stata sostituito procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, ivi trattando sia la materia penale (inclusa l'esecuzione) che quella civile.

Dall'8.9.17 è sostituito procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo, occupandosi di affari sia penali che civili e, in particolare, del controllo delle sentenze emesse dal Tribunale per i minorenni, servizio di udienza penale e civile (opposizione alla dichiarazione di stato di adottabilità) ed esecuzione penale.

Con riferimento al **profilo attitudinale** e prendendo le mosse dall'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, la dott.ssa Lo Verso ha esercitato funzioni requirenti (nel doppio grado di merito) ininterrottamente dal 16.9.92, ossia per **30 anni e 10 mesi** alla vacanza, con particolare dedizione alla materia minorile sia in funzioni specializzate (13 anni e 10 mesi) che in secondo grado. Risultano rimarchevoli competenze nel coordinamento investigativo.

*“La dott.ssa Lo Verso, nel corso della sua ultratrentennale carriera, ha sempre esercitato le funzioni requirenti, maturando una consolidata e variegata esperienza negli Uffici di Procura, sia di primo grado (ordinaria e minorile) che di secondo grado. Nello svolgimento dell'attività di pubblico ministero, la stessa ha dimostrato di possedere una elevata preparazione giuridica, una non comune sensibilità, un alto senso del dovere, una spiccata capacità di studio e di approfondimento sia nella preparazione delle udienze che nella stesura degli atti, nei quali la stessa riesce a coniugare sintesi, chiarezza espositiva e completezza argomentativa”* (così il parere attitudinale specifico).

In relazione all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.**, la candidata esercita funzioni requirenti di secondo grado (Procura Generale di Palermo) a far tempo dall'8.9.17 (**5 anni e 10 mesi** alla vacanza).

Si è così occupata di affari penali e civili. Alla stessa inoltre è stato assegnato il compito di controllare, in base ai criteri di ripartizione interna tra i singoli sostituti, le sentenze penali e civili emesse dai giudici di primo grado e dal Tribunale per i minorenni di Palermo nonché di intervenire, in pendenza dei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, con il deposito di pareri e memorie scritte. È stata inserita, a seguito di recente modifica del modulo organizzativo, nel gruppo avocazioni relativo ai procedimenti penali minorili. Successivamente è stata inserita nel gruppo specialistico delle esecuzioni penali.

Come da rapporto informativo, *“portando in Procura Generale il bagaglio del suo già elevato livello professionale (affinatosi, nel corso degli anni, nel passaggio dalla Procura ordinaria a quella Minorile) coniugato alla sua non comune sensibilità (quella già per tanti anni versata nelle problematiche dei minori), la dott.ssa Lo Verso ha arricchito del suo*

*impegno e della sua cura la partecipazione alle udienze in grado d'appello ove, rappresentante della Procura Generale, ha dimostrato grande conoscenza e studio approfondito dei fascicoli, rilevanti capacità critiche e dialettiche, tratto signorile nei confronti della Corte e dei rappresentanti del Foro di cui riscuote l'indiscussa stima".*

In ordine all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**, ricorrono plurimi incarichi di collaborazione in Procura Generale.

È delegata al controllo delle decisioni disciplinari del Consiglio Distrettuale dell'Ordine degli Avvocati; collabora alla redazione dei pareri sulle richieste di grazia dei condannati (incarico conferitole con provvedimento del 4.5.21); dal giugno 2022 è delegata per la collaborazione nell'attività di orientamento e coordinamento delle Procure della Repubblica del distretto di Palermo, al fine di uniformare l'azione penale nel contrasto al fenomeno della violenza di genere e degli abusi sui minori, veicolare la diffusione di linee guida e buone prassi nonché promuovere nuove iniziative in conformità alle indicazioni fomite dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Con provvedimento del Presidente della Corte d'Appello di Palermo in data 30.11.18 è stata nominata componente della Commissione per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili della Sezione per i minorenni della Corte per il triennio 2020/2022. Nel rapporto informativo del Dirigente in data 28.2.22 si evidenziava che tale incarico era stato espletato *“con puntualità e scrupolo al fine di fornire, nel rispetto rigoroso dei requisiti e criteri stabiliti dalla legge, un valido contributo per individuare gli esperti dotati dell'esperienza, preparazione e competenze necessarie per assolvere il compito assai delicato di affiancare i giudici togati nella composizione dei collegi apportando il necessario contributo di saperi extragiuridici”*.

Venendo agli **indicatori generali**, in autorelazione vengono riportate le esperienze maturate nell'ambito della “Rete Antiviolenza” del Comune di Palermo e dell'Osservatorio Regionale contro la dispersione scolastica e in materia di tossicodipendenza (**art. 13 T.U.**).

#### **4.6. Il profilo del dott. Sergio BARBIERA, destinatario di altra proposta di Commissione**

*Nominato con D.M. 3.12.91, il candidato è stato dal 21.1.93 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 15.10.08 in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura quale Vicecapo di Gabinetto presso il Ministero della giustizia; dal 29.8.11 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 5.11.15 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.*

Il dott. Barbiera vanta protratto **percorso professionale** in funzioni requirenti (nel doppio grado di merito).

Dal 21.1.93 al 14.10.08 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nel tempo destinato a diverse articolazioni dell'Ufficio (reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, in materia di stupefacenti, usura, estorsione, incendi, appalti pubblici, procedimenti penali nei confronti dei magistrati, reati fallimentari, bancari e societari, settore civile, criminalità organizzata anche di stampo mafioso), infine formalmente designato quale componente della D.D.A. di Palermo a far tempo dal 23.11.99 (gruppo di lavoro competente per i reati di mafia, traffico di sostanze stupefacenti e appalti di rilevanza regionale, gruppo "Cosa Nostra Palermo" e gruppo specializzato per reati in materia di terrorismo).

Dal 15.10.08 al 28.8.11 è stato in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura quale Vicecapo di Gabinetto presso il Ministero della giustizia.

Dal 29.8.11 al 4.11.15 è stato nuovamente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, assegnato al Dipartimento I (criminalità diffusa); con provvedimento del 7.2.12 è stato assegnato anche al "Gruppo specializzato per reati in materia di terrorismo".

Dal 5.11.15 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo. È inserito nei gruppi di lavoro in materia di affari internazionali penali, revisione delle sentenze penali, esecuzione penale e misure di prevenzione e per il contrasto all'economia criminale.

Con riferimento al **profilo attitudinale** e muovendo dall'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, il dott. Barbiera ha svolto funzioni requirenti (in primo e secondo grado) per **27 anni e 8 mesi** (decurtato il trascorso fuori ruolo), acquisendo notevoli competenze investigative con riguardo a ogni tipologia di reato e maturando, in particolare, solidissima esperienza in ambiti specialistici e altamente complessi quali il contrasto alla criminalità organizzata (anche di stampo mafioso), il traffico internazionale di stupefacenti e l'usura.

Come da parere attitudinale specifico, *"la sua ormai lunga carriera professionale come magistrato requirente, da sempre svolta presso gli uffici della Procura della Repubblica, prima (anche all'interno della Direzione Distrettuale Antimafia), e, dal 2015, della Procura Generale di Palermo, lo ha visto spaziare in tutti gli ambiti del diritto penale ed impegnato nella trattazione di procedimenti di particolare complessità e delicatezza, maturando un'esperienza professionale di particolare valore – riconosciuta anche al di fuori dell'ambito strettamente giudiziario – in tutti i settori di intervento degli Uffici requirenti di primo e di secondo grado. [...] Le doti di laboriosità, puntualità, attiva disponibilità a collaborare per il buon andamento dell'ufficio, costantemente emerse nella sua carriera professionale, perfezionano il profilo di*

*un magistrato completo e maturo, profondo conoscitore delle dinamiche e dell'organizzazione degli uffici requirenti, nei quali ha svolto gran parte della sua carriera”.*

In relazione all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.**, il dott. Barbiera svolge funzioni requirenti di secondo grado (Procura Generale di Palermo) a far tempo dal 5.11.15 (**7 anni e 8 mesi** alla vacanza).

Dalle fonti di conoscenza emerge che il candidato si è occupato di procedimenti di particolare complessità in fatto e diritto. Come da autorelazione, *“dal novembre 2015 e sino alla data odierna, in particolare, ho apposto il visto su più di 11.000 sentenze, più di 8.000 altri visti e pareri in materia penale, partecipando a più di 500 udienze. Ho presentato più di 100 appelli e 18 ricorsi per cassazione. Ho inoltre emesso 36 Mandati di Arresto Europei, 11 provvedimenti ex art. 720 c.p.p., 9 Certificati ex art. 4 Decisione quadro n. 2008/909 GAI e, in materia di Esecuzione, più di 118 ordini di esecuzione pena, 44 provvedimenti di unificazione pene e 690 provvedimenti di altra natura. In particolare, tra i numerosi altri, ho redatto appelli in materia di violenza sessuale, legislazione speciale e reati contro la P.A., misure di prevenzione, lesioni e omicidio stradale ante riforma, proponendo una diversa ricostruzione del fatto sovente avanzando, al contempo, richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ho inoltre redatto diversi ricorsi per cassazione, tra i quali meritano di essere ricordati per la particolarità delle vicende in diritto trattate nel gravame, quelli in materia di pena illegale, di riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità della violenza sessuale, di riconoscimento di sentenza di condanna straniera, di proroga del differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare e di riconoscimento in sede esecutiva dell'aumento per recidiva”.*

In ordine all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**, ricorrono collaborazioni gestionali nei due gradi di merito.

Presso la Procura di Palermo al candidato sono stati attribuiti numerosi compiti di vigilanza (Ufficio corpi di reato, Pubblico Registro Automobilistico, Ordine degli Psicologi, Ordine dei Medici). Dal giugno 1996 ha ricevuto deleghe dal Dirigente nel settore civile e commerciale.

In virtù della specifica esperienza maturata, è stato incaricato di predisporre la circolare interna in materia di stupefacenti sull'abrogazione referendaria della c.d. “dose media giornaliera” (poi adottata con provvedimento n. 417/93 in data 9.11.93) nonché il protocollo d'indagine sui reati di usura adottato in sinergia con il Tribunale (Sezioni fallimentare ed esecuzioni).

Con provvedimento del 28.1.12 è stato designato magistrato di riferimento per l'informatica.

Con provvedimento del 23.2.15 è stato nominato co-coordinatore del tirocinio formativo ex art. 73, d.l. n. 69/13: nella veste ha redatto il piano di tirocinio degli stagisti e organizzato incontri di studio (insieme ad altro magistrato).

Presso la Procura Generale il candidato è stato nominato Punto di contatto della Rete giudiziaria europea.

Con provvedimento in data 5.5.21 è stato incaricato di collaborare con il Dirigente in materia di revisione delle sentenze penali, risoluzione dei contrasti tra pubblici ministeri del distretto e affari internazionali.

Venendo agli **indicatori generali**, nel biennio 2001/2003 il candidato è stato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Palermo e della relativa Commissione uditori giudiziari, venendo altresì incaricato della formazione penale dei giudici di pace (**art. 11 T.U.**).

Ha svolto rilevante attività di natura istituzionale al di fuori della giurisdizione (**art. 13 T.U.**). In data 15.9.93 e 8.10.98 è stato convocato dalla Commissione Parlamentare Antimafia per essere ascoltato quale esperto sul problema dell'usura nel contesto della criminalità organizzata; nel maggio 2002 è stato nominato consulente giuridico (a titolo gratuito) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, al fine di redigere la bozza delle modifiche da apportare al d.P.R. n. 309/90; nel 2005 è stato nominato consulente giuridico (a titolo gratuito) della Sezione Antimafia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America; dal febbraio 2009 è stato componente (a titolo gratuito) della Commissione per la elaborazione del Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione istituita in seno alla Regione Sicilia; nell'ottobre 2009 è stato nominato esperto giuridico (a titolo gratuito) delle Nazioni Unite nel settore delle indagini internazionali.

Viene, poi, in rilievo, l'esperienza fuori ruolo quale Vicecapo di Gabinetto del Ministro della giustizia, protrattasi dal 15.10.08 al 29.8.11 e, dunque, per 2 anni e 10 mesi. Al riguardo, giova rammentare il giudizio altamente positivo espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Palermo nel parere del 20.9.12 (quinta valutazione di professionalità): *“il dott. Sergio Barbiera ha provveduto ad organizzare l'ufficio in modo efficiente e, attraverso le continue e costanti riunioni con i magistrati ed il personale ed il continuo monitoraggio delle attività svolte, è riuscito a garantire l'ordinata gestione degli affari, la tempestività degli adempimenti, nonché il puntuale ed immediato riscontro ad ogni evenienza. Si sottolinea, poi,*

*che nello svolgimento di tutte le attività direttive il dott. Barbiera ha mostrato notevoli doti di organizzazione, di coordinamento e di indirizzo, manifestando, nella trattazione delle incombenze cui era delegato, un'attenta e costante tensione verso l'uniforme interpretazione della normativa di settore ed una sicura conoscenza e padronanza della relativa giurisprudenza di merito e di legittimità, proponendo talvolta soluzioni innovative che hanno permesso di coniugare le diverse e talvolta difformi esigenze [...], divenendo ben presto un valido punto di riferimento nell'attività di organizzazione e direzione del Ministero della giustizia”.*

### **2.7. Il profilo della dott.ssa Rita FULANTELLI**

*Nominata con D.M. 3.12.91, la candidata è stata dal 21.1.93 pretore alla Pretura di Palermo; dal 30.5.95 sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Palermo e, poi (2.6.99), presso il Tribunale di Palermo; dal 5.11.15 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo.*

La dott.ssa Fulantelli è titolare di significativo **percorso professionale** in funzioni eminentemente requirenti (nel doppio grado di merito).

Dal 21.1.93 al 29.5.95 è stata pretore alla Pretura di Palermo, svolgendo funzioni promiscue (penale, civile, lavoro) presso la Sezione distaccata di Carini; dall'1.4.95 è stata anche applicata come GIP alla sede centrale per due giorni alla settimana.

Dal 30.5.95 è stata sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Palermo e, poi (2.6.99), presso il Tribunale di Palermo.

Alla Procura circondariale dal 30.5.95 all'aprile 2001 è stata assegnata al Dipartimento 3 (misure di prevenzione, reati fallimentari e societari, reati riguardanti magistrati del distretto di Cagliari, truffa e appropriazione indebita, usura, reati commessi a mezzo stampa, reati tributari, riciclaggio, inquinamento, lavoro, alimenti, artt. 1 e 4 l.n. 401/89, demanio, infortuni sul lavoro, maltrattamento di animali, esecuzioni penali); dall'aprile 2001 al 28.5.07 al Dipartimento 1 (reati contro il patrimonio, incendi, stupefacenti, contrabbando, omicidi e lesioni colpose, estorsioni, artt. 336, 337, 385, 636 e 612 cod. pen., violazioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delitti concernenti le armi, tentato omicidio, sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione), occupandosi anche di violenza sessuale in danno di minori (dal marzo 2006); dal 29.5.07 al 4.11.15 è stata formalmente designata quale componente della locale D.D.A. (reati commessi nel territorio della Provincia di Agrigento).

Dal 5.11.15 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Oltre a occuparsi dell'esame delle sentenze pronunciate dai Tribunali di Palermo (Terza Sezione

Penale e GUP), Agrigento (GUP e Assise) e Sciacca (GUP), è assegnata a diversi gruppi specializzati (avocazioni con riferimento ai procedimenti delle Procure di Trapani e Marsala, misure di prevenzione e confisca, demolizione di immobili abusivi e, sino al 26.6.18, esecuzioni penali).

Con riferimento al **profilo attitudinale** e prendendo le mosse dall'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, la dott.ssa Fulantelli ha esercitato la giurisdizione, in funzioni eminentemente requirenti (con sperimentazione di funzioni giudicanti promiscue per un biennio nella veste pretorile), per **30 anni e 6 mesi** alla vacanza, in entrambi i gradi di merito, trattando ogni tipologia di reato di criminalità comune e organizzata e seguendo procedimenti di particolare complessità.

Come da rapporto informativo, *“ha svolto, in maniera encomiabile, tutte le tappe del suo variegato percorso professionale che ha preso le mosse dalle funzioni giudicanti, anche civili. Attentissima, scrupolosa, dettagliata nelle motivazioni dei provvedimenti, sempre puntuale nell'espletamento dei suoi compiti, in tutti gli uffici ove ha prestato servizio è stata modello di professionalità, competenza e diligenza”*.

In ordine all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.**, la dott.ssa Fulantelli svolge funzioni requirenti di secondo grado (Procura Generale di Palermo) dal 5.11.15, ossia **7 anni e 8 mesi** alla vacanza.

La candidata *“ha mostrato sempre grande padronanza e sicurezza nello svolgimento dell'attività di udienza di secondo grado, ove ha riscosso l'apprezzamento delle altre parti processuali per la sua capacità argomentativa sempre conforme al tenore delle risultanze probatorie in atti. Nelle delicatissime e complesse materie (per citarne solo alcune) relative all'edilizia-ambiente e misure di prevenzione patrimoniale [...] è divenuta prezioso punto di riferimento della scrivente, con la quale collabora anche per la soluzione di complesse questioni organizzative connesse alle due tematiche sopra richiamate”*, prosegue la Dirigente.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**, la candidata è titolare di esperienze di collaborazione gestionale alla Procura Generale.

Ha collaborato alla predisposizione dei protocolli in materia di misure di prevenzione siglati tra Procura Generale di Palermo, Corte d'Appello di Palermo, Comando Regione Sicilia della Guardia di Finanza, Legione Carabinieri Sicilia e Questure di Palermo, Trapani e Agrigento.

È stata, inoltre, nominata referente supplente per la Procura Generale presso la Corte di Cassazione per i reati ambientali nonché referente per il protocollo stipulato con la Corte

d'Appello e la Guardia di Finanza in materia di accertamento degli illeciti amministrativi degli enti di cui al d.lgs. n. 231/01.

In materia di demolizioni degli immobili abusivi ha contribuito alla stesura di linee guida unitarie e ha partecipato ad incontri interistituzionali con il Sindaco di Palermo, i Dirigenti degli Uffici interessati e il Prefetto di Palermo volti a stabilire modalità operative concrete (specialmente per demolizioni di immobili di particolare rilievo o siti in zone a rischio idrogeologico).

Nel rapporto informativo del Dirigente si evidenzia che la candidata si è anche occupata *“della vigilanza su alcune Procure del Distretto e, in particolare, delle avocazioni e dei controlli sugli elenchi trasmessi alla Procura Generale (di Palermo) ai sensi dell’art. 127 disp. att. c.p.p., ottenendo risultati ottimali anche grazie alla capacità di interlocuzione con i Capi degli uffici interessati”*.

Non risultano esperienze autonomamente valutabili alla stregua di **indicatori generali**.

## **2.8. Il profilo del dott. Sergio DEMONTIS**

*Nominato con D.M. 24.2.97, il candidato è stato dal 10.11.98 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia; dal 30.5.03 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; dal 4.7.17 è Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo.*

Il dott. Demontis vanta notevole **percorso professionale** in funzioni unicamente requirenti.

Dal 10.11.98 al 12.3.03 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, dapprima occupandosi di diverse fattispecie di reato (in assenza di specializzazione interna all'Ufficio) e venendo, poi, assegnato alla sezione specializzata in materia societaria. Nel periodo risulta anche un'applicazione alla D.D.A. di Bologna in un procedimento per traffico di stupefacenti. Nel periodo è stato, inoltre, in applicazione extradistrettuale alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo dall'8.1.01 al 31.3.03, trattando procedimenti relativi a reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. commessi nelle Province di Palermo, Trapani e Agrigento.

Dal 30.5.03 al 3.7.17 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, assegnato al Dipartimento 2 (reati contro la pubblica amministrazione), al gruppo di lavoro in materia di misure di prevenzione (dal 28.1.09) e, infine (dal 15.1.13), alla D.D.A. di Palermo.

Dal 4.7.17 è Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo (confermato nelle funzioni con delibera del C.S.M. in data 17.11.22).

Con riferimento al **profilo attitudinale** e muovendo dall'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**, il dott. Demontis svolge funzioni requirenti a far tempo dal 10.11.98, ossia **24 anni e 8 mesi** alla vacanza, trattando ogni tipologia di reato di criminalità comune e organizzata e seguendo procedimenti di particolare complessità.

Come da parere attitudinale specifico, *“il dott. Demontis ha maturato una esperienza straordinaria e davvero non comune in ogni ambito del diritto penale e processuale, ricoprendo anche, come detto, funzioni requirenti di secondo grado e svolgendo con notevole competenza ed autorevolezza funzioni semidirettive di primo grado presso un Ufficio – la Procura della Repubblica di Palermo – di dimensioni assai rilevanti ed ha trattato, con professionalità notevolissima ed unanimemente riconosciuta, processi estremamente delicati e complessi in materia sia di criminalità comune che organizzata”*.

In ordine all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b), T.U.**, il dott. Demontis ha svolto funzioni requirenti di secondo grado (Procura Generale di Palermo) in applicazione extradistrettuale dall'8.1.01 al 31.3.03 (**2 anni e 2 mesi**), trattando complessi procedimenti per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso (anche in materia di prevenzione).

Eloquente il rapporto informativo, nel quale si attesta che il candidato *“nella qualità di magistrato applicato presso la Procura Generale della Corte di Appello di Palermo, ha avuto modo di occuparsi di processi relativi all'intero tenitorio del distretto in materia di criminalità organizzata; con riferimento alla città di Palermo, si è occupato di procedimenti riguardanti i principali mandamenti mafiosi del capoluogo [...] e che hanno visto quali imputati non solo i maggiori esponenti dell'associazione criminale denominata “cosa nostra” [...] ma anche alcuni notissimi imprenditori palermitani accusati di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso”*.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**, il candidato vanta l'attuale esercizio di funzioni semidirettive quale Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo dal 4.7.17 (**6 anni** alla vacanza).

Già prima dell'assunzione delle funzioni semidirettive, ha collaborato con la Dirigenza quale referente del Dipartimento 2 per le attività della D.D.A. di Palermo (nomina conferita con provvedimento in data 16.4.16).

Nel ruolo semidirettivo è incaricato del coordinamento del Dipartimento 2 (pubblica amministrazione) e, dal 5.5.23 (due mesi alla vacanza), dei gruppi di lavoro “Anti-Terrorismo”

e “Tratta e Immigrazione” della D.D.A. Le fonti di conoscenza attestano significativi incrementi di produttività nelle articolazioni coordinate dal candidato.

Dal 23.8.19 al 18.12.20 (stante l’avvenuto collocamento a riposo di altro Procuratore Aggiunto), inoltre, è stato designato per il coordinamento del Dipartimento 3 (criminalità economica), del gruppo di lavoro “Rame” (furto e ricettazione di rame) e del gruppo di lavoro che tratta i procedimenti di competenza del Giudice di Pace.

Nel ruolo semidirettivo il candidato ha implementato un modello di gestione partecipata, con particolare attenzione alla promozione del benessere organizzativo e alla tutela della genitorialità. In concreto, l’attività di coordinamento dei Dipartimenti Secondo e Terzo si è articolata nelle seguenti attività: apposizione del “visto” sulle richieste di misure cautelari (personali e reali), sulle iscrizioni a registro generale, sulle richieste di intercettazione telefonica e le relative proroghe e sui provvedimenti definitivi dei procedimenti; assegnazione dei procedimenti secondo l’ordine cronologico di ricezione, applicando il criterio oggettivo automatico dell’anzianità decrescente degli assegnatari, con le eccezioni riguardanti procedimenti delicati, complessi e di pubblica rilevanza, per i quali è stata predisposta specifica assegnazione o coassegnazione, secondo il criterio della specifica esperienza con esito positivo in analoghe fattispecie o, in subordine, nella materia di interesse; coassegnazione a se stesso dei procedimenti più rilevanti ed impegnativi; costante monitoraggio, d’intesa con i sostituti assegnatari, dei procedimenti trattati (soprattutto quelli di maggiore rilevanza e complessità); svolgimento di frequenti riunioni di coordinamento tra magistrati (sia interne ai singoli Dipartimenti sia aperte ad esterni nei casi di indagini con aspetti di connessione); svolgimento di incontri di coordinamento investigativo tra magistrati e forze di polizia; regolare tenuta delle riunioni di Dipartimento su innovazioni legislative e giurisprudenziali, per l’adozione di soluzioni condivise e protocolli di indagine e per la definizione di procedimenti seriali; quotidiano confronto con i magistrati dei Dipartimenti e con il personale amministrativo; emanazione di numerose circolari e direttive.

Come da parere in data 8.7.21 reso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Palermo per la conferma nelle funzioni semidirettive, *“il dott. Demontis ha mostrato piena padronanza degli strumenti organizzativi utili a consentire una periodica, puntuale ricognizione dello stato dei dipartimenti dal medesimo diretti in termini di sopravvenienze, pendenze e definizioni: la precisa conoscenza di tali dati, riguardati anche nel loro dinamismo, si atteggia ad imprescindibile presupposto per l’adozione di efficaci misure di gestione dell’Ufficio, dirette ove necessario a sopperire a situazioni di squilibrio dei carichi di lavoro ed a ovviare ad eventuali criticità (dovute a periodici picchi di sopravvenienze ovvero ad*

*eventuali transitorie scoperture dell'organico), in modo da garantire sempre e comunque un'azione efficace rivolta allo smaltimento dell'arretrato esistente e al contenimento della formazione di ulteriore arretrato”.*

È altresì titolare di deleghe.

È responsabile per l'analisi e lo studio delle buone prassi e la predisposizione delle relative bozze di provvedimenti (assieme ad altro Procuratore Aggiunto).

Collabora con il Procuratore della Repubblica in tutti gli affari concernenti le sezioni di polizia giudiziaria.

Si occupa delle pratiche amministrative specificamente delegate dal Dirigente.

Con provvedimento dell'11.10.17 è stato nominato magistrato responsabile per la materia ambientale.

È stato inoltre delegato dal Dirigente a rappresentare l'Ufficio al Comitato di indirizzo dell'Università degli Studi di Palermo e alla Conferenza Permanente per il funzionamento degli Uffici giudiziari.

All'esito di interpello riservato ai Procuratori Aggiunti, è stato nominato referente organizzativo e punto di contatto per i rapporti tra la Procura di Palermo ed EPPO (con provvedimento del 20.10.21).

È delegato a rilasciare le autorizzazioni agli organi di polizia giudiziaria sulla diffusione di comunicati stampa e sull'effettuazione di conferenze stampa previste dal comma 3-bis dell'art. 5 del d.lgs. n. 188/21 (giusta nomina con provvedimento del 23.11.21).

Come da parere attitudinale specifico, *“il dottor Demontis ha potuto coordinare un rilevantissimo numero di sostituti della Procura di Palermo, compresi quelli appartenenti alla D.D.A. oltre che i complessi uffici di segreteria specializzati, posti a supporto di tali unità operative. Si tratta, altresì, di competenze che, per la loro ampiezza e diversità, hanno richiesto un continuo relazionarsi all'interno e all'esterno dell'Ufficio, richiedendo contatti continui con i requirenti e i giudicanti dell'intero Distretto, con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con le Prefetture, con gli amministratori degli Enti pubblici, con organismi internazionali”.*

Non risultano esperienze autonomamente valutabili alla stregua di **indicatori generali**.

## **5. Le ragioni della prevalenza della dott.ssa BUZZOLANI**

La valutazione comparativa dei profili in disamina (di ottimo livello), mediante sussunzione dei tratti curriculari sotto gli indicatori (specifici e generali) consegnati

dall'autovincolo consiliare, restituisce – nell'operazione di sintesi demandata – un'indubbia prevalenza della candidata proposta.

Tanto in ragione della preminente titolarità di esperienza direttiva, quale Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca (da 7 anni), con i brillanti risultati già in rassegna, che sostanzia in termini di eccellenza l'indicatore gestionale di cui all'**art. 16, lett. c), T.U.**

La candidata proposta è l'unica a essersi già ottimamente confrontata, per congruo lasso di tempo, con le mansioni dirigenziali apicali, il cui positivo esercizio consegna assoluta idoneità – concreta e non meramente prognostica – all'incarico a concorso (in Ufficio omologo per funzioni). Recessivi risultano al riguardo i profili dei concorrenti, portatori esclusivamente di collaborazioni con la Dirigenza ovvero, quanto ai dott.ri Russo e Demontis, di non raffrontabili trascorsi dirigenziali, il primo nella contenuta reggenza della Procura minorile di Palermo (9 mesi), il secondo nell'attuale ruolo semidirettivo (che si traduce in responsabilità organizzative di minore ampiezza).

Al notevole percorso direttivo della dott.ssa Buzzolani si affianca solido esercizio della giurisdizione, ai sensi dell'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a), T.U.**

La candidata proposta è, invero, titolare di protratto tragitto professionale, ampiamente ultraventennale (quale adeguata soglia di validazione temporale), al pari degli altri aspiranti. Nettamente prevale, comunque, sulla dott.ssa Borsellino (che non ha mai svolto funzioni requirenti), sul dott. Russo (che non svolge funzioni requirenti ordinarie da luglio 2007) e sulle dott.sse Puliatti e Lo Verso (che per 14 anni hanno svolto funzioni minorili), presentando un profilo maggiormente aderente alle esigenze che animano la presente procedura (**art. 25 T.U.**), per tipologia di Ufficio in conferimento.

Così argomentata l'indiscussa prevalenza della dott.ssa Buzzolani con riferimento all'indicatore specifico che propriamente attiene alle competenze organizzative (**lett. c**) e l'equivalenza (o, ancora, prevalenza) in ordine all'indicatore che misura l'impegno giurisdizionale (**lett. a**), non dirimente risulta che ella non abbia mai svolto funzioni di secondo grado (**lett. b**).

Né vale l'apprezzamento degli **indicatori generali** al sovvertimento del globale giudizio comparativo sin qui svolto in ragione dei prioritari indicatori specifici, a ogni modo assistiti da rafforzata valenza selettiva (a mente degli **artt. 26 e 27 T.U.**), giacché:

- comune ai dott.ri Buzzolani, Russo, Lo Verso e Barbiera è la titolarità di esperienze al di fuori dell'attività giudiziaria (**art. 13 T.U.**), di indubbio spessore per i dott.ri Buzzolani e Barbiera, la prima quale Ispettore generale presso il

Ministero della giustizia per circa un triennio, il secondo in veste di Vicecapo di Gabinetto al medesimo Ministero per convergente lasso temporale (e aggiuntivi incarichi quale consulente giuridico);

- i pregressi ordinamentali dei dott.ri Borsellino e Barbiera (**art. 11 T.U.**) risultano più che compensati dalle competenze organizzative che derivano alla dott.ssa Buzzolani dall'attuale ruolo direttivo.

Tanto premesso, il Consiglio

DELIBERA

la nomina ad **Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Palermo**, a sua domanda, della dott.ssa **Roberta BUZZOLANI**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado.

6.- Fasc. n. 8/SD/2023. Relatore: cons. COSENTINO

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di **Avvocato Generale** presso la Corte di Appello di VENEZIA - vac. 14/08/2023 - dott. Giancarlo Buonocore, pubblicato con bollettino n. 6435 del 06.04.2023.

La commissione, all'unanimità dei presenti, propone al Plenum di deliberare:

la nomina ad **Avvocato Generale della Corte di Appello di Venezia**, a sua domanda, del dott. **Nicola PROTO**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado.

Proposta, all'unanimità dei presenti, in favore del dott. Nicola PROTO (assente il consigliere Mirenda).

***Conferimento dell'Ufficio direttivo di  
Avvocato Generale della Corte di Appello di Venezia  
(magistrato uscente dott. Buonocore Giancarlo, vacanza del 14.8.2023)***

**1. Premessa.**

Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:  
**Lorenzo SALAZAR, Nicola PROTO, Angelo BUSACCA, Giuseppe DI GIORGIO, Rita Anna Emilia CACCAMO, Pietro MOLINO, Isabella CAVALLARI, Achille BIANCHI, Giancarlo BRAMANTE, Barbara SARGENTI e Giulia LABIA.**

Si rileva, preliminarmente:

- che i dott.ri Giuseppe DI GIORGIO e Giancarlo BRAMANTE, sono stati, nelle more della procedura, destinati ad altro incarico;
- che il dott. Angelo BUSACCA è stato proposto per altro incarico – e non risultano formulate proposte alternative -;
- che i dott.ri Pietro MOLINO, Achille BIANCHI e Barbara SARGENTI hanno revocato la domanda.

2. Si illustrano, quindi, i tratti salienti della carriera dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (T.U.) –, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

**2.1 Il dott. Lorenzo SALAZAR**, nominato con D.M. 19.3.83 (*VII valutazione di professionalità*), è stato dal 19.6.1984 giudice presso il Tribunale di Busto Arsizio; dal 1.2.1987 collocato fuori ruolo presso Organismo Internazionale con sede in Lussemburgo; con delibera del 21.9.1988 confermato fuori ruolo per svolgere funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia; con delibera del 20.1.1999 confermato fuori ruolo quale Esperto rappresentanza permanente per l'Italia; con delibera del 2.12.2004 confermato fuori ruolo quale membro del Gabinetto del Commissario Lib., Sic., Giu.; con delibera del 17.9.2008 confermato fuori ruolo per assumere funzioni amministrative presso il Dipartimento Affari Giustizia del Ministero

della Giustizia; con delibera del 4.6.2014 richiamato in ruolo con funzioni di giudice di Busto Arsizio; dal 18.3.2015 sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli.

**2.2 Il dott. Nicola PROTO**, nominato con DM 30.4.1986 (*VII valutazione di professionalità*), è stato dal 02/12/1987 Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica c/o Tribunale di Catanzaro; dal 06/11/1990 Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Ferrara e dal 17/06/1996 presso la Procura di Ferrara; dal 20/04/2016 Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna.

**2.3 La dott.ssa Rita Anna Emilia CACCAMO**, nominata con D.M. 29.9.92 (*VII Valutazione di professionalità*), è stata dal 19.11.1993 sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Monza; dal 11.2.1998 giudice del Tribunale di Bergamo; dal 28.12.2004 giudice del Tribunale di Verona; dal 6.3.2019 sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia.

**2.4 La dott.ssa Isabella CAVALLARI**, nominata con D.M. D.M. 23.6.93 (*VII valutazione di professionalità*), è stata dal 11.10.94 al 10.5.98 sostituto procuratore presso la Pretura di Santa Maria Capua Vetere; dall'11.5.98 al 20.9.16: sostituto procuratore presso la Pretura di Ravenna (poi Tribunale di Ravenna); dal 21.9.16 sostituto procuratore presso il Tribunale di Ferrara.

**2.5 La dott.ssa Giulia LABIA**, nominata con D.M. 24.2.97 (*VI valutazione di professionalità*), è stata dal 10.11.1998 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento; dal 28.09.2004 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona; dal 30.11.2017 sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia.

### **3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici.**

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui Principi generali, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia d'incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie, l'ufficio messo a concorso è quello semidirettivo requirente di Appello di Avvocato Generale di Corte di Appello.

L'articolo 16, riguardo agli Uffici semidirettivi requirenti di secondo grado, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva:

a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;

b) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità;

c) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici.

Tanto considerato, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, il dott. Nicola PROTO risulta, senza dubbio, il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.

### **3.1 Parametro del “merito”.**

Il candidato proposto ha svolto, per l'intera carriera e, dunque, per poco meno di 36 anni, funzioni requirenti in primo e in secondo grado (queste ultime per circa 7 anni avuto riguardo alla odierna vacanza).

In particolare, dall'11.3.1987 al 4.11.1990 è stato Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Catanzaro; dal 5.11.1990 al 16.6.1996 Sostituto Procuratore presso la Procura Circondariale di Ferrara. Durante tale periodo è stato applicato più volte alla Procura presso il Tribunale della medesima città.

Dal 17.6.1996 al 19.4.2016 Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Ferrara. In tale periodo è stato applicato spesso alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna e alla DDA (con applicazione prorogata dal 1996 al 2012).

Da ultimo, dal 20.4.2016 ad oggi, il dott. PROTO svolge le funzioni di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna.

Con specifico riferimento al profilo del merito, che qui rileva, si richiama il parere del Consiglio Giudiziario, espresso il 22.7.2014, in relazione al riconoscimento della VII valutazione di professionalità. Nell'ambito del periodo preso in considerazione per la VII valutazione di professionalità, il dott. PROTO ha svolto le funzioni di reggente della Procura della Repubblica di Ferrara per quasi due anni (dal luglio 2011 al maggio 2013, con una breve interruzione da settembre a novembre 2011). Dal citato parere risulta come il candidato in rilievo abbia svolto egregiamente il compito affidatogli, tanto che nella relazione dell'ispezione ministeriale conclusasi nella primavera del 2013, richiamata nel parere, si è affermato che “proprio per la prolungata mancanza di un Procuratore della Repubblica titolare risulta ancor più apprezzabile il proficuo sforzo anche organizzativo profuso dal facente funzioni dott. Nicola Proto, cui va riconosciuto il merito di aver garantito un servizio giustizia di più che adeguato livello”.

Anche nel parere del Consiglio Giudiziario per la VI valutazione di professionalità, del resto, si sono sottolineate le spiccate attitudini organizzative del dott. PROTO, indicandolo come “fra tutti i sostituti il più dotato di criteri organizzativi, che poi vengano adottati de plano dai colleghi”.

### 3.3 Il parametro delle attitudini.

Eccellente risulta il parametro attitudinale (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 20 T.U.) riconducibile al dott. PROTO.

Sul piano degli indicatori specifici, e cominciando l'esame da quello di cui all'art. 16, lett. a, T.U. (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione) il dott. PROTO ha sempre svolto funzioni requirenti, nell'esercizio delle quali ha maturato esperienze, conoscitive e giudiziarie in ogni ramo dell'ordinamento interno e internazionale, come confermato anche nei più recenti pareri espressi dal Consiglio Giudiziario per la VI e la VII valutazione di professionalità.

Le plurime ed articolate esperienze maturate dal dott. PROTO hanno indotto il Procuratore generale ad affermare che il candidato in rilievo *“non solo ha acquisito conoscenze di fatto e investigative assolutamente non comuni per i pubblici ministeri, ma ha affinato pratiche e conoscenze anche di carattere internazionale che accrescono le competenze e l'efficacia organizzativa”*.

Il dott. PROTO, in servizio presso la Procura della Repubblica di Catanzaro (dal 1987 al 1990) e presso la Procura di Ferrara (dapprima alla Procura presso la Pretura e, dal 1996 al 2016, alla Procura presso il Tribunale), ha maturato plurime esperienze di lavoro giudiziario, approfondendo un numero consistente di settori specializzati.

In occasione della VII valutazione di professionalità, il parere del Consiglio Giudiziario ha espresso giudizi lusinghieri in ordine all'attitudine del dott. Proto ad organizzare il lavoro proprio e dei diretti collaboratori, dote che gli ha sempre consentito di ottenere ottimi risultati, sia sotto il profilo qualitativo che sotto il profilo quantitativo.

Nell'autorelazione e nel rapporto si dà atto che sono state numerose le applicazioni alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna (almeno 21), principalmente per traffico internazionale di stupefacenti, con conseguente possibilità di approfondire i collegamenti tra la criminalità locale e soggetti stranieri e, più in generale, di conoscere a fondo la criminalità organizzata operante in Emilia-Romagna. Tale esperienza si è certamente ampliata nell'ambito del processo c.d. “Aemilia” che è stato forse il più importante processo tenutosi negli ultimi anni nel Nord Italia, oltre che in occasione delle indagini relative alla strage del 2 agosto 1980, particolarmente gravose per la mole dei documenti esaminati, per l'attività istruttoria esperita e per il coordinamento delle varie forze di polizia.

I più importanti procedimenti trattati sono elencati dal candidato stesso nell'autorelazione a cui, pertanto, si fa rinvio.

Tra essi meritano particolare menzione, come ritenuto anche dal Procuratore Generale:

- il procedimento c.d. “doping”, a carico di un noto Professore di medicina (F. C.);
- il noto “processo Aldrovandi” riferito alla morte del giovane Federico Aldrovandi, deceduto a seguito di colluttazione con alcuni appartenenti alle forze di Polizia;
- il procedimento a carico di imputato accusato dei delitti di cui agli artt. 609 bis e ter c.p. e 600 ter cp. conclusosi con la condanna definitiva dell'imputato;
- le indagini nei confronti di un ex Ministro dell'ambiente (ed altri) per il delitto di peculato;
- complessi procedimenti per reati contro la Pubblica Amministrazione (a carico di imputati chiamati a rispondere di corruzione per l'aggiudicazione di appalti per la realizzazione di opere pubbliche, che ha consentito di disvelare una serie di rapporti illeciti non occasionali tra i vertici della Cooperativa Coop Costruttori e l'amministrazione comunale di Comacchio);
- diversi procedimenti per molteplici ed articolati reati fallimentari.

Sul piano delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità – art. 16, lett. b, T.U. - il dott. PROTO è in servizio presso la Procura Generale di Bologna dal 20.4.2016 e, in qualità di Sostituto Procuratore Generale, si è occupato di processi particolarmente complessi come “Aemilia” e quello relativo ai mandanti della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna.

In particolare, ha partecipato al giudizio di appello del processo cd. Aemilia (di impugnazione della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bologna a seguito di rito abbreviato), protrattosi per alcuni mesi e conclusosi con la conferma, pressoché totale, delle condanne inflitte in primo grado e già confermato anche dalla Corte di Cassazione (con l'esclusione di due posizioni). Il Capo dell'Ufficio, nel suo rapporto, ha evidenziato la particolare complessità di tale processo, con oltre 70 appellanti e riguardante il delitto di cui all'art. 416bis c.p. nella forma pluriaggravata, il concorso esterno in associazione mafiosa, il reimpiego di denaro proveniente dalla cosca di Cutro facente capo a Grande Alacri Nicol in numerose società riconducibili ai sodali, la frode fiscale per il reimpiego e l'intestazione fittizia di società.

Nel rapporto del Capo dell'Ufficio, inoltre, si dà atto che il dott. PROTO ha prestato un impegno straordinario nella conduzione, in coassegnazione, dell'indagine avocata sui “mandanti della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna”. Le investigazioni preliminari (protrattesi dall'ottobre 2017 al dicembre 2019) hanno implicato: a) lo studio di

numerosi processi per fatti risalenti ai cd. anni di piombo (tra i quali il processo per il crack del Banco Ambrosiano, il primo processo per la strage del 2.8.1980, per l'italicus bis, per la strage di piazza Fontana, nonché nei confronti di diverse formazioni eversive di estrema destra) e, conseguentemente, l'esame di centinaia di faldoni; b) lo svolgimento di una corposa attività istruttoria, mediante l'escussione diretta di 95 persone informate sui fatti, l'esecuzione di oltre 200 "bersagli di intercettazioni telefoniche e ambientali", molteplici accessi presso organi di sicurezza nazionale e l'acquisizione del relativo materiale informativo, l'espletamento di varie richieste di assistenza giudiziaria presso autorità straniere. All'esito dell'attività investigativa, è stato chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio e, attualmente, il dott. Nicola PROTO, unitamente ad altri colleghi, sostiene l'accusa innanzi alla Corte d'Assise di Bologna.

Il Procuratore Generale ha rimarcato che, nonostante i gravosi impegni, *"il Dr. Proto non ha mai fatto mancare al Dirigente dell'Ufficio il proprio apporto, quando necessario, per l'ordinaria attività di udienza in grado d'appello in processi importanti"*.

Giova ricordare che il candidato, già nel periodo in cui ha espletato funzioni quale sostituto presso la Procura di Ferrara, è stato anche applicato alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna.

Avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c, T.U. (le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici) meritano menzione l'attività di direzione della Procura di Ferrara come facente funzioni per quasi due anni e le numerose deleghe organizzative ricevute nel corso degli anni.

Sotto il primo profilo, nel pas si dà atto che nel biennio in cui ha ricoperto il ruolo di procuratore f.f. (dal luglio 2011 al maggio 2013, con una interruzione da settembre a novembre 2011) il dott. PROTO ha: a) riorganizzato la Sezione di Polizia Giudiziaria, disponendo l'affiancamento di due ufficiali/agenti di PG per ogni sostituto, così da far fronte alle scoperture di organico; b) previsto una nuova organizzazione delle modalità di iscrizione e definizione dei procedimenti a carico di ignoti; c) introdotto nuove modalità di assegnazione dei procedimenti con richiesta di intercettazione telefonica, secondo criteri automatici; d) indicato le modalità da seguire per il flusso delle notizie da inviare alla Procura Generale; e) disciplinato l'assegnazione della posta ordinaria e dell'area specializzata; f) sottoscritto un accordo con la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna per le notizie relative a reati fiscali; g) riorganizzato parzialmente i ruoli; h) redatto specifiche relazioni per far fronte all'emergenza derivata dagli eventi sismici che hanno colpito duramente la provincia

di Ferrara nel 2012.

Sotto il secondo profilo deve evidenziarsi che con il provvedimento organizzativo del 18.12.2008, sono stati assegnati al dott. PROTO specifici compiti e, in particolare: a) la predisposizione delle incombenze da assegnare ai Vice Procuratori onorari e dei vari turni dei magistrati (il Dott. Proto riferisce di aver eseguito tali incarichi cercando di delegare al dibattimento il magistrato che aveva già seguito le indagini preliminari); b) l'organizzazione delle funzioni dei Vice Procuratori onorari, sotto il profilo della formazione, del tirocinio e dell'organizzazione del lavoro mensile; c) la delega all'istituzione dell'ufficio "Affari Semplici" (U.A.S.), che ha comportato l'individuazione di alcuni ufficiali della sezione di polizia giudiziaria per seguire la definizione di una serie di reati di non particolare difficoltà e non bisognosi di particolari indagini (la delega è stata poi estesa alla cura del corretto funzionamento dell'ufficio affari semplici ed all'aggiornamento dei modelli); e) la delega ai rapporti con la Stampa ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 06/06, con la finalità di evitare la "sovraesposizione" dei colleghi titolari delle indagini ed evidenziare l'unità dell'ufficio di Procura.

Ancora, il dott. PROTO è stato per anni magistrato referente per l'informatica.

Sul piano degli indicatori generali non si rinvergono ulteriori esperienze da segnalare.

#### **4. Il giudizio comparativo. La comparazione con gli altri candidati.**

L'art. 25 T.U. fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel proporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare nonché, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

Con riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del Testo Unico. Tale disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, T.U., attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D. L.vo n. 160/2006.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera "*complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrale e non meramente cumulativa degli indicatori*".

Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che "*speciale rilievo*" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati

quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

L'Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Avvocato Generale di Corte di Appello.

L'articolo 27 del Testo Unico, sui criteri di valutazione per il conferimento degli uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.

Trattandosi, nel caso di specie, di Ufficio semidirittivo requirente di secondo gli indicatori specifici a cui fare riferimento sono quelli di cui all'art. 16 T.U. già sopra riportati.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il brillante percorso professionale sin qui maturato dal dott. PROTO evidenzia un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di assoluto spessore, ma anche spiccate e comprovate attitudini organizzative e direttive, che lo rendono il candidato certamente più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso, il tutto sulla base di una complessiva ed unitaria valutazione dei diversi indicatori, generali e specifici, previsti dal T.U. ed applicabili alla procedura in esame.

Si procede, nei paragrafi che seguono, alle singole comparazioni con gli altri candidati, con la precisazione preliminare che la valutazione comparativa è stata effettuata prendendo in esame l'intero percorso professionale degli aspiranti, come ricostruito attraverso i rispettivi fascicoli personali e la complessiva documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, con espressa indicazione, in questa sede, delle sole esperienze più significative dei candidati – con particolare riferimento a quelle ritenute maggiormente rilevanti sul piano degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel T.U. –, qui riportate per le finalità di stretta comparazione che ha condotto all'individuazione del candidato più idoneo a ricoprire l'ufficio a concorso.

**4.1) Il dott. PROTO prevale, innanzitutto, nei confronti del dott. Lorenzo SALAZAR.**

Il dott. SALAZAR vanta una lunga carriera caratterizzata da una significativa attività svolta fuori ruolo.

Dal 19.6.1984 al 31.1.1987 è stato giudice del collegio civile e penale presso il Tribunale di Busto Arsizio.

In tale periodo il dott. SALAZAR ha svolto una assai completa esperienza giudicante, estesa, sostanzialmente, a tutti i settori della giurisdizione. Ha, infatti, ricoperto i ruoli di giudice del collegio civile e di quello penale, di giudice della sezione societaria, di giudice della sezione fallimentare, di giudice della volontaria giurisdizione, di giudice della famiglia e di giudice istruttore penale.

Tra i principali processi trattati, in qualità di giudice del collegio penale, merita menzione il troncone radicato in Busto Arsizio del processo “petroli” relativo alla maxi frode con evasione delle accise sui carburanti in tutto il nord Italia.

In qualità di giudice istruttore si è anche occupato di procedimenti collegati al radicamento di mafiosi gelesi nel territorio grazie anche a influenze illecite della criminalità organizzata nelle procedure di assegnazione di alloggi popolari IACP.

Dal 1.2.1987 al 9.10.1988 è stato referendario dell’Avvocato Generale italiano alla Corte di giustizia delle Comunità europea.

In questo ambito temporale il candidato in rilievo è stato collocato fuori ruolo per assumere le funzioni di referendario dell’Avvocato Generale italiano presso la Corte di Giustizia, Federico Mancini. In qualità di Referendario dell’Avvocato generale ha svolto compiti di studio ed analisi dei fascicoli assegnati allo stesso e predisposizione dei progetti di conclusione nei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia. Ha predisposto, tra gli altri, il progetto di conclusioni dell’Avvocato generale nel caso “Mol vs Inspecteur der Invoerrechten en Aceijnzen” relativo alla non assoggettabilità a tassazione del commercio di stupefacenti nei Paesi Bassi.

Ancora, ha svolto compiti di rappresentanza del Gabinetto dell’Avvocato generale negli incontri con le delegazioni di magistrati nazionali in visita di studio presso la Corte di giustizia, illustrando agli stessi le competenze e il funzionamento della Corte e il ruolo dell’Avvocato generale.

Dal 10.10.1988 al 14.1.1997 è stato magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero di grazia e giustizia, di diretta collaborazione del Ministro.

In tale ruolo ha curato la predisposizione di disegni di legge di iniziativa governativa di competenza dei Ministri di grazia e giustizia, ha espresso pareri sulle iniziative di competenza degli altri Dicasteri, ha analizzato le proposte legislative di iniziativa parlamentare, ha curato la predisposizione dei disegni di legge diretti all’implementazione della normativa europea ed internazionale, ha curato l’istruttoria e l’elaborazione di pareri nell’ambito dell’attività di esame dei provvedimenti sottoposti al Visto del Guardasigilli, ha svolto attività di coordinamento e segretariato dei lavori delle Commissioni di studio istituite presso l’Ufficio Legislativo, ha

partecipato in rappresentanza del Ministero alle Commissioni di studio istituite presso altre Amministrazioni e ha rappresentato il Governo italiano in Commissioni e Gruppi di lavoro nelle sedi dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e delle Nazioni Unite.

Sempre in tale veste è stato delegato nei gruppi di lavoro in materia di cooperazione giudiziaria penale e civile nel corso della Presidenza italiana del Consiglio delle CE del 1990 e presidente degli stessi nel corso della Presidenza italiana del Consiglio UE del 1996. Ha, tra l'altro, particolarmente curato il negoziato della Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea del 1992 e dei suoi protocolli e ha personalmente predisposto, presentato e condotto ad adozione la proposta di Convenzione dell'Unione europea contro la corruzione del 1997 e l'azione comune sui magistrati di collegamento del 1996.

Nel periodo di riferimento ha rappresentato il Ministero di grazia e giustizia seguendo, con il Prof. Giorgio Sacerdoti, i lavori del Gruppo di lavoro dell'OCSE sulla corruzione internazionale (Working Group on Bribery) che hanno condotto alla adozione della Convenzione dell'OCSE sulla corruzione nelle transazioni di affari internazionali del 1995 nonché quelli del Gruppo di Azione Finanziaria - GAFI in materia di riciclaggio, nel cui quadro ha anche svolto il ruolo di esperto valutatore del Lussemburgo nel primo ciclo di valutazione (1993) sull'attuazione delle 40 Raccomandazioni GAFI.

Dal 15.1.1997 al 31.12.2004, assegnato presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, nella qualità di Esperto per la cooperazione giudiziaria penale e civile (Consigliere GAI).

Il dott. SALAZAR è stato il primo magistrato italiano a ricoprire tale funzione comportante attività di diretta collaborazione e assistenza all'Ambasciatore Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione, in particolare per la preparazione delle riunioni dei Rappresentanti permanenti (COREPER), nell'ambito del diretto negoziato di tutti gli strumenti di cooperazione e ravvicinamento normative, vincolanti o meno, adottati in materia penale (e anche civile fine al 2003) nella sede dell'Unione europea, e dell'attività di consulenza e supporto per il Ministero della giustizia, il Consiglio superiore della Magistratura e gli altri soggetti esponenziali del mondo giudiziario in tutte le relazioni con le attività dell'Unione europea nei rispettivi settori di competenza.

Nel corso degli otto anni di attività quale Consigliere GAI ha direttamente seguito tutta l'intensa attività normativa dell'Unione condotta nel settore penale e in quello civile (coperto da un secondo esperto presso la Rappresentanza solo a partire dall'agosto del 2003). Tra gli strumenti adottati si segnalano l'azione comune contro il crimine organizzato, l'azione comune

sulla creazione di una Rete giudiziaria europea in materia penale - EJN8, le Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, la Convenzione UE sull'assistenza giudiziaria in materia penale, la decisione quadro sul mandato di arresto europeo, la decisione istitutiva di Eurojust, la direttiva relativa all'indennizzo delle vittime di reato, le decisioni quadro contro il terrorismo, la protezione dell'euro contro la falsificazione, contro il riciclaggio e sul congelamento, sequestro e confisca dei proventi di reato, la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, la tratta di esseri umani, il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, la corruzione privata, e quella contro il traffico di droga (sulla quale ultima, in particolare, decisiva ebbe a rivelarsi la personale opera di mediazione del Cons. Salazar, nel corso di tutto il semestre di Presidenza di turno italiana, ai fini di un compromesso tra le contrapposte posizioni, in particolare, delle delegazioni francese e olandese, che consentì il raggiungimento dell'accordo politico in seno al Consiglio a fine semestre) e ancora le decisioni quadro sul mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di congelamento dei beni e di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Per una compiuta e analitica descrizione dell'ulteriore attività svolta non può che farsi rinvio all'autorelazione.

Dal 1.1.2005 al 6.10.2008 presso la Commissione europea, Membro del Gabinetto del Vice Presidente della Commissione, Commissario responsabile per la Libertà, la Sicurezza e la Giustizia.

In qualità di membro del Gabinetto il candidato è stato responsabile delle materie della cooperazione giudiziaria penale, di polizia, della prevenzione e lotta al terrorismo e al crimine organizzato, della lotta antifrode, dell'economia e finanze (ECOFIN) e dell'agricoltura e pesca.

Tra le iniziative legislative personalmente seguite dal dott. SALAZAR predisposte e presentate in tale periodo vengono segnalate nelle fonti di conoscenza la decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, la decisione quadro relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione in occasione di un nuovo procedimento penale, la decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, le decisioni quadro relative all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle misure di sorveglianza post-sentenziale e pre-sentenziale, la decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia.

Ha anche personalmente concepito e predisposto la Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2006 sulla formazione giudiziaria nell'Unione europea e avviato le iniziative di sostegno della Commissione europea per una formazione europea dei magistrati e in favore

della Rete Europea di formazione giudiziaria (EJTN), promuovendo anche la creazione di un quadro di scambi di breve, medio e lungo periodo per magistrati nazionali presso le giurisdizioni degli Stati membri, la Corte di giustizia europea, la Corte dei Diritti dell'Uomo ed Eurojust.

Ha ancora seguito, tra le materie c.d. "fuori portafoglio", l'intero percorso delle riforme di settore del mercato del vino e di quello dello zucchero nel quadro della PAC (Politica Agricola Comune), avendo, in tal modo, l'occasione di completare il bagaglio di conoscenze ed esperienze anche con materie altamente tecniche e specializzate di natura giuridica ancorchè non direttamente legate alla giurisdizione.

Dal 7.10.2008 al 17.3.2015 ha prestato servizio presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, DG Affari penali, in qualità di Direttore dell'Ufficio Affari legislativi, penali internazionali, grazie e monitoraggio.

Negli anni della direzione del dott. SALAZAR, l'Ufficio, prima della recente riorganizzazione del Ministero, aveva numerose e diversificate competenze in varie materie: elaborazione di pareri su disegni e proposte di legge in materia penale; attività di negoziato in materia penale, in sede europea e internazionale multilaterale; istruzione delle istanze, dei ricorsi e delle interrogazioni su sollecitazione del Gabinetto del Ministro con richiesta di informazioni agli Uffici giudiziari; predisposizione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale; attività di controllo relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia anche in diretto collegamento con il competente ufficio della Presidenza della Repubblica; monitoraggio dell'attuazione degli strumenti legislativi in materia penale in particolare nel settore delle confische e delle misure di prevenzione.

Particolarmente rilevante l'attività svolta sul fronte dei negoziati in sede europea e internazionale nel quadro dei quali l'Ufficio ha un ruolo determinante nella conduzione degli stessi, nella c.d. "fase ascendente", e nel concorso alla preparazione delle posizioni in sede di Consiglio dei Ministri UE.

Nella veste di Direttore dell'Ufficio, oltre a seguire personalmente e attraverso i magistrati e i funzionari addetti, l'intero ambito delle attività dell'Ufficio il dott. SALAZAR è stato anche nominato Coordinatore, per la materia penale, della Presidenza di turno italiana del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea del 2014 e Presidente del Gruppo di negoziato sulla proposta di regolamento diretta a istituire una procura europea per la protezione degli interessi finanziari (EPPO); in tale ruolo ha organizzato, in cooperazione con la Rappresentanza

permanente, l'intero programma del semestre di Presidenza in materia penale, tanto sotto il profilo dei contenuti che sotto quello della logistica e dei rapporti con le altre Amministrazioni a cominciare da quella degli Affari Esteri.

Dal 18.3.2015 ad oggi presso Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli svolge le funzioni di Sostituto procuratore generale.

In qualità di Sostituto Procuratore Generale il candidato ha rappresentato l'Ufficio alle udienze di discussione dinanzi alla Corte di appello, anche in numerosissimi processi di competenza della DDA - spesso con appello del pubblico ministero e conseguente necessità di procedere a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 epp -, alla Corte di Assise di appello, al Tribunale di sorveglianza e alle udienze in materia di misure di prevenzione e cooperazione internazionale.

Il candidato, in ragione della importantissima esperienza internazionale, è membro coordinatore del gruppo di lavoro sulla cooperazione internazionale, punto di contatto della Rete giudiziaria europea in materia penale e Corrispondente nazionale per Eurojust. In tale veste ha curato l'organizzazione delle attività del Gruppo di lavoro al fine precipuo di snellire la comunicazione con la Segreteria dell'Ufficio, i contatti con i funzionari a essa preposti e velocizzare le comunicazioni e i passaggi di documentazione. Ha predisposto requisitorie e atti in materia di estradizione, di mandato di arresto europeo, di mutuo riconoscimento delle decisioni in materia di sanzioni pecuniarie, di misure di sorveglianza pre-sentenziale e post-sentenziale, etc.

Su delega del Procuratore generale, e in raccordo con i magistrati responsabili della Formazione decentrata, ha costantemente organizzato l'accoglienza e il personale ricevimento presso la Procura generale di numerose delegazioni di magistrati stranieri in visita alla Procura generale in particolare nel quadro dei programmi di scambio coordinati European Judicial Training Network (EJTN).

E' membro del Gruppo di lavoro ex art. 6 del d.Lvo n. 106/2006 per assicurare il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale, il rispetto delle norme sul giusto processo, la puntualità nell'esercizio dei poteri di direzione, controllo e organizzazione da parte dei Capi degli Uffici requirenti. In tale veste ha preso conoscenza delle buone prassi poste in essere dalle Procure ricadenti nel Distretto della Corte d'appello di Napoli in particolare in occasione delle diverse riforme legislative succedutesi nel corso degli anni.

Sempre in tale ambito di attività, nel quadro del processo di predisposizione del nuovo progetto organizzativo della Procura generale di Napoli, ha proposto al Procuratore generale e all'Avvocato generale di inserire uno specifico riferimento alla necessità di raccordo

dell'attività dei Procuratori del Distretto con le neo-istituite figure dei procuratori europei delegati (PED), costituenti il livello decentrato della Procura europea (EPPO), al fine, in particolare, di garantire che l'azione penale nei confronti dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, nella parte in cui continuerà a venire esercitata da parte dei pubblici ministeri nazionali per le sfere di residua competenza, venga a svolgersi in maniera coerente con le iniziative e la conduzione, del tutto indipendente, delle indagini da parte dei PED ed in armonia con la stessa. Tale proposta è stata accettata ed è, anzi, divenuta una buona prassi ripresa, nella sede della Conferenza dei Procuratori generali, anche da altri Uffici omologhi.

Il dott. SALAZAR si è fatto anche promotore e organizzatore dell'assegnazione all'Ufficio di tirocinanti ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari, sino a quel momento non presenti in Procura generale a differenza da altri Uffici giudiziari del Distretto.

Sul piano degli indicatori specifici, avuto riguardo, innanzitutto, alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione (art. 16, lett.a, T.U.) nel corso della carriera il candidato si è confrontato, come risulta dal sopra ricostruito percorso professionale, sia con le funzioni giudicanti che con quelle requirenti.

Nell'esercizio delle prime ha operato sia in ambito civile che in ambito penale.

Le seconde sono state svolte in secondo grado.

Giova evidenziare che a fronte dei 39 e 2 mesi circa di carriera, il candidato in rilievo ha esercitato effettivamente la giurisdizione, al netto, dunque, dei periodi di collocamento fuori ruolo, per circa 12 anni.

In relazione alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità (art. 16, lett. b, T.U.) come visto, il dott. SALAZAR ha esercitato le funzioni di Sostituto Procuratore Generale della Corte d'Appello di Napoli dal 2015 all'attualità.

Non risultano esperienze di legittimità.

Con riferimento, poi, all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.c), T.U. (le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici) il candidato non ha mai ricoperto formali incarichi direttivi o semidirettivi. Risultano, piuttosto, le esperienze di collaborazione evidenziate in sede di percorso professionale e riferibili all'attività, da ultimo svolta, come sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli.

Significativi gli indicatori generali.

Durante l'arco dell'intera carriera il candidato si è confrontato sia con le funzioni giudicanti, sperimentate sia in ambito civile che penale, sia con le funzioni requirenti di secondo grado (art. 8 T.U.).

Si sono già descritte, poi, le innumerevoli, varie e certo non comuni esperienze fuori ruolo, tutte rilevanti ai sensi dell'art. 13 T.U.

Per l'attività formativa e di rilievo scientifico si rinvia all'autorelazione.

Ciò posto, così illustrata la carriera del dott. SALAZAR, deve comunque affermarsi la prevalenza del profilo relativo al dott. PROTO, quantomeno sul piano degli indicatori specifici che assumo speciale rilievo nella presente procedura.

Più precisamente, una sicura prevalenza del candidato proposto si registra sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.a, T.U.

Il dott. PROTO, come visto, vanta un lugo e articolato percorso professionale maturato, a differenza del candidato in comparazione, per intero nella giurisdizione, per circa 35 anni e 8 mesi, e segnatamente nell'esercizio, sia in primo che in secondo grado, di quelle funzioni requirenti a cui afferisce il posto a concorso.

Di contro il candidato in comparazione ha svolto buona parte del proprio percorso professionale in esperienze, per quanto rilevanti, fuori ruolo.

Se ne ha una sicura prevalenza del candidato proposto sotto il profilo dell'indicatore specifico in disamina.

Una sostanziale equivalenza si registra, invece, in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.b, T.U.

Entrambi i candidati, infatti, vantano una proficua esperienza quali sostituti P.G.

Una prevalenza del candidato proposto si registra nuovamente sul piano del terzo indicatore specifico in rilievo (art. 16, lett.c, T.U.).

A fronte di esperienze di collaborazione, tutte maturate nel secondo grado, e comunque circoscritte, del dott. SALAZAR, il dott. PROTO vanta sia l'esperienza piena di f.f. in ufficio di primo grado sia esperienze di collaborazione che restituiscono un bagaglio di conoscenze organizzative più proficue avuto riguardo al posto a concorso.

In particolare, si è detto, come il candidato abbia svolto l'attività di direzione della Procura di Ferrara come facente funzioni per quasi due anni, e di come abbia sempre ricevuto numerose deleghe organizzative ricevute nel corso degli anni.

Sotto il primo profilo, nel pas si dà atto che nel biennio di esercizio delle funzioni di Procuratore il dott. PROTO ha: a) riorganizzato la Sezione di Polizia Giudiziaria, disponendo l'affiancamento di due ufficiali/agenti di PG per ogni sostituto, così da far fronte alle scoperture di organico; b) previsto una nuova organizzazione delle modalità di iscrizione e definizione dei procedimenti a carico di ignoti; c) introdotto nuove modalità di assegnazione dei procedimenti con richiesta di intercettazione telefonica, secondo criteri automatici; d) indicato le modalità da seguire per il flusso delle notizie da inviare alla Procura Generale; e) disciplinato l'assegnazione della posta ordinaria e dell'area specializzata; f) sottoscritto un accordo con la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna per le notizie relative a reati fiscali; g) riorganizzato parzialmente i ruoli; h) redatto specifiche relazioni per far fronte all'emergenza derivata dagli eventi sismici che hanno colpito duramente la provincia di Ferrara nel 2012.

Sotto il secondo profilo va dato atto che con il provvedimento organizzativo del 18.12.2008, sono stati assegnati al dott. PROTO specifici compiti e, in particolare: a) la predisposizione delle incombenze da assegnare ai Vice Procuratori onorari e dei vari turni dei magistrati. Il Dott. Proto riferisce di aver eseguito tali incarichi cercando di delegare al dibattimento il magistrato che aveva già seguito le indagini preliminari; b) l'organizzazione delle funzioni dei Vice Procuratori onorari, sotto il profilo della formazione, del tirocinio e dell'organizzazione del lavoro mensile; c) delega all'istituzione dell'ufficio "Affari Semplici" (U.A.S.), che ha comportato l'individuazione di alcuni ufficiali della sezione di polizia giudiziaria per seguire la definizione di una serie di reati di non particolare difficoltà e non bisognosi di particolari indagini; d) la delega è stata poi estesa alla cura del corretto funzionamento dell'ufficio affari semplici ed all'aggiornamento dei modelli; e) la delega ai rapporti con la Stampa ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 06/06, con la finalità di evitare la "sovraesposizione" dei colleghi titolari delle indagini ed evidenziare l'unità dell'ufficio di Procura.

Ancora, il dott. PROTO è stato per anni magistrato referente per l'informatica.

Ne discende, da tutto quanto sopra esposto, la chiara prevalenza del candidato proposto.

In definitiva, può affermarsi la prevalenza del dott. PROTO sia sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.a, T.U., sia sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.c, T.U.

Una sostanziale equivalenza si registra, invece, sub specie dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b, T.U.

Sul piano degli indicatori generali non può che prendersi atto della prevalenza del candidato in comparazione sia in forza di una più eterogena – per quanto temporalmente assai più limitata – esperienza giudiziaria, quale giudice e quale requirente (art. 8 T.U.), sia in forza delle attività svolte fuori ruolo.

Sul punto si ritiene di poter affermare che si tratti di esperienze, per quanto rilevanti, non eccezionali, non idonee a sovvertire il giudizio di prevalenza formulato sulla base di ben due degli indicatori specifici che vengono in rilievo nella presente procedura, ciò soprattutto ove si consideri la natura degli incarichi sopra passati in rassegna che non si palesano di diretta afferenza alle problematiche di gestione di un ufficio e di tipo ordinamentale.

Può, dunque, in definitiva, affermarsi la prevalenza del candidato proposto con riguardo a due degli indicatori specifici che vengono in rilievo nella presente procedura.

**4.2)** Il profilo del dott. PROTO prevale, ancora, anche sul profilo riconducibile alla dott.ssa Rita Anna Emilia CACCAMO.

Dopo il prescritto periodo di uditorato svolto presso gli Uffici Giudiziari di Roma, è stata destinata alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Monza, dove ha esercitato le funzioni dal 19/11/1993 fino al 10/02/1998.

Si è occupata, principalmente, di reati connessi alla violazione delle normative in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, di omicidi e lesioni colpose conseguenti alla mancata o erronea predisposizione o attuazione dei presidi antinfortunistici partecipando, per i casi più complessi e per i procedimenti per omicidio colposo, anche alle udienze dibattimentali (spesso ricorrendo alla collaborazione del personale della Usl che aveva svolto le indagini al fine della rappresentazione in udienza, a mezzo di riproduzioni in scala ridotta, dei macchinari a causa dei quali si era verificato l'infortunio e della dinamica dell'avvenimento quanto più possibile aderente alla verosimile ricostruzione del fatto).

Ha affrontato anche le peculiari tematiche connesse agli abusi edilizi con violazioni ambientali e violazioni di vincoli storico-artistici e la materia dell'inquinamento in atmosfera e delle acque, sia in sede di indagini preliminari che di udienza dibattimentale.

Si è occupata, ancora, della esecuzione penale.

Dall' 1.02.1998 fino al 27.12.2004, previo conferimento delle funzioni giudicanti, ha svolto le funzioni di Giudice per le Indagini Preliminari e per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Bergamo, occupandosi indistintamente di tutte le materie, sia in fase di indagini preliminari (attraverso l'emissione di misure cautelari personali e reali, autorizzazione alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, incidenti probatori per assunzione di testimonianze ed

esami, anche nelle forme della audizione “protetta” di minorenni, applicazioni di pene su richiesta e giudizi abbreviati, emissione di decreti penali di condanna, archiviazioni), sia in fase di udienza preliminare, svolgendo anche la funzione di Giudice dell’esecuzione.

Dal 28/12/2004 fino all’8/11/2015 ha svolto le funzioni di Giudice per le Indagini Preliminari e per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Verona, anche in tale sede occupandosi indistintamente di tutte le materie, sia in fase di indagini preliminari che di udienza preliminare così come in sede di esecuzione.

Dal 9/11/2015 fino al 5/03/2019 ha svolto le funzioni di Giudice Monocratico, di componente del Collegio fino al 7/11/2018 e di Presidente del Collegio fino al 5/03/2019, di Giudice della Corte d’Assise, infine di Vicepresidente della Corte d’Assise presso il Tribunale di Verona.

Anche nello svolgimento di tali funzioni ha trattato indistintamente tutte le materie, compresi i reati di competenza distrettuale (tra i quali, reati aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa, riduzione in schiavitù, agevolazione di immigrazione clandestina di stampo transnazionale). Quale componente del Collegio e, in seguito, quale Presidente del Collegio si è occupata, altresì, dei Riesami e degli Appelli avverso le misure cautelari reali e delle misure di prevenzione personali e reali.

In tale periodo, con provvedimento della Presidente della Corte d’Appello di Venezia, è stata applicata alla Sezione I della Corte d’Appello di Venezia nei mesi di giugno e luglio 2018 per le udienze e la stesura delle decisioni in materia di riconoscimento di sentenze straniere di condanna a pene pecuniarie (d.lgs 37/2016).

Dal 6/03/2019 ad oggi, previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, svolge le funzioni di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, partecipando alle udienze davanti alla Corte d’Appello, davanti al Tribunale di Sorveglianza e davanti alla Corte d’Appello per i minorenni e redigendo impugnazioni, senza distinzione di materie; nonchè occupandosi di estradizioni, mandati di arresto europei, riconoscimenti di sentenze straniere, rogatorie, contrasti tra pubblici ministeri degli uffici del distretto, avocazioni ed esecuzione penale.

Con riguardo al settore delle esecuzioni penali, è stata da subito assegnata al relativo gruppo di lavoro, sia in relazione alla esecuzione delle pene detentive e di quelle pecuniarie (con redazione di provvedimenti di carcerazione, di sospensione della carcerazione ex lege Simeone, di esecuzione di pene concorrenti), sia con riguardo alle pene condizionalmente sospese per le quali, salva l’archiviazione, ha richiesto al Giudice dell’esecuzione di revocare

il beneficio; in relazione altresì alla esecuzione di condanne all'estero ed alla esecuzione delle confische.

In tale periodo, con provvedimento del CSM in data 30.04.2019, è stata applicata al Tribunale di Verona, quale Presidente del Collegio, senza esonero dal lavoro di Brescia, per trattare e concludere due delicati processi relativi a violenze sessuali pluriaggravate e continuate ai danni di minorenni, definiti con sentenze di condanna alle udienze del 30.04.2019 e del 16.07.2019, confermate dalla Corte d'Appello di Venezia.

In relazione agli indicatori specifici e avuto riguardo, innanzitutto, alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione – art. 16, lett.a, T.U. - emerge distintamente dalla lettura congiunta di tutti gli apporti informativi in atti la vasta ed approfondita esperienza maturata nell'ambito della giurisdizione penale dalla Dott.ssa CACCAMO nel corso del suo più che trentennale percorso professionale, desumibile, d'altra parte, da quanto sopra esposto.

Sul piano delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità (art. 16, lett.b. T.U.) nel suo rapporto il dirigente dell'Ufficio formula un giudizio assolutamente lusinghiero in ordine ai risultati conseguiti dalla Dott.ssa CACCAMO nel corso della sua esperienza presso la Procura Generale di Brescia, che viene descritta nei termini che seguono: *"Da tutti viene riconosciuto il suo elevatissimo livello di preparazione professionale ed apprezzata la sua grande capacità di svolgere le funzioni requirenti in udienza. I brillanti risultati sempre conseguiti nel lavoro giudiziario rappresentano un dato di riscontro inconfutabile. All'interno dell'Ufficio rappresenta per tutti un punto di riferimento ed un elemento di collegamento e coesione"*.

Con riferimento all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.c), T.U. (le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici) va segnalato che dalla seconda metà dell'anno 2022 e fino all'insediamento dell'Avvocato Generale (8.02.2023) la Dott.ssa CACCAMO ha coordinato il gruppo di lavoro delle esecuzioni penali, fungendo da riferimento per la Segreteria in relazione ai provvedimenti di iscrizione e relative problematiche, nonché promuovendo l'applicazione di prassi condivise con i magistrati del gruppo, sia nel settore della esecuzione delle pene detentive ed accessorie, sia in quello della esecuzione delle confische.

Merita, inoltre, specifica menzione la collaborazione della dott.ssa CACCAMO alla redazione del memorandum operativo stipulato il 25.06.2021 tra la Procura Generale di Brescia

ed il Comando Regionale della Lombardia della Guardia di Finanza in tema di esecuzione delle confische, riconosciuto “di particolare valenza strategica” dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Al memorandum è seguito il vademecum operativo in tema di confische contenente le indicazioni di dettaglio per assicurare la piena operatività del memorandum.

Sul piano degli indicatori generali iene in rilievo, innanzitutto, l’esercizio di funzioni sia giudicante che requirenti (art. 8 T.U.).

Sotto il profilo delle esperienze di collaborazione deve evidenziarsi che la candidata ha svolto le funzioni di presidente di collegio nel corso del periodo di servizio presso il Tribunale di Verona, nel corso del quale, anche grazie al costante monitoraggio dell’attività dei colleghi, sono state depositate in termini tutte le sentenze.

Ancora, merita menzione l’attività svolta su delega del Presidente della Sezione Dibattimentale del Tribunale di Verona, di organizzazione dei turni dei magistrati della sezione per gli adempimenti urgenti connessi alle udienze di convalida degli arresti in sede de giudizio direttissimo.

Così evidenziati il valido profilo professionale della dott.ssa CACCAMO e il suo ricco curriculum, deve, tuttavia, affermarsi la prevalenza del candidato proposto, dott. PROTO, per quanto attiene agli indicatori specifici di cui all’art. 16 T.U.

Innanzitutto, deve evidenziarsi come, a fronte di lunghi e articolati percorsi professionali, solo il dott. PROTO ha sempre operato in giurisdizione come requirente.

Per quanto, infatti, la candidata in comparazione abbia operato nel settore penale, la stessa ha svolto più a lungo funzioni giudicanti.

Il candidato proposto, di contro, vanta una esperienza in giurisdizione complessiva superiore per durata di circa 6 anni, sempre, peraltro, come detto, quale requirente e, quindi, tale da avergli permesso di acquisire, sia in primo che in secondo grado, una visione più completa, anche nel tempo, delle problematiche giuridiche e organizzative proprie di un ufficio requirente quale quello a concorso.

Ne discende, dunque, la prevalenza del candidato proposto sul piano dell’indicatore in disamina.

Analogamente è a dirsi, sul piano dell’indicatore specifico di cui all’art, 16, lett.b, T.U. in forza della più prolungata esperienza del dott. PROTO quale sosituto P.G.

Parimenti prevalente risulta il candidato proposto anche avuto riguardo all’ultimo indicatore specifico che viene in rilievo nella presente procedura.

Vero è, infatti, che la candidata in comparazione dalla seconda metà dell'anno 2022 e fino all'insediamento dell'Avvocato Generale (8.02.2023) ha coordinato il gruppo di lavoro delle esecuzioni penali, fungendo da riferimento per la Segreteria in relazione ai provvedimenti di iscrizione e relative problematiche, nonché promuovendo l'applicazione di prassi condivise con i magistrati del gruppo, sia nel settore della esecuzione delle pene detentive ed accessorie, sia in quello della esecuzione delle confische.

Vero è che la stessa ha collaborato alla redazione del memorandum operativo stipulato il 25.06.2021 tra la Procura Generale di Brescia ed il Comando Regionale della Lombardia della Guardia di Finanza in tema di esecuzione delle confische.

Ma altrettanto vero è che il candidato proposto vanta esperienze di gestione di fatto e collaborazione negli uffici che restituiscono anche sul punto un bagaglio di conoscenze più articolato e completo.

In particolare, si è detto, come il candidato abbia svolto l'attività di direzione della Procura di Ferrara come facente funzioni per quasi due anni, e di come abbia sempre ricevuto numerose deleghe organizzative ricevute nel corso degli anni e di come sia stato, per molti anni, magrif (per una compiuta elencazione delle attività svolte si rinvia a quanto sopra già più volte osservato).

In definitiva, deve affermarsi la prevalenza del profilo del candidato proposto su quello della candidata in comparazione avuto riguardo agli indicatori specifici che rilevano nella presente procedura.

Il giudizio di prevalenza appena formulato non muta se si considerano gli indicatori generali.

La candidata in comparazione, senza dubbio, vanta anche funzioni giudicanti (art. 8 T.U.) ed esperienze di collaborazione gestionale proprio quale giudicante (art. 9 T.U.) e risulta, sotto tali aspetti, prevalenti, ma si tratta di prevalenza che non può sovvertire quella formulata sulla base degli indicatori specifici che assumono speciale rilievo nella presente procedura.

Deve, dunque, in definitiva, affermarsi la prevalenza complessiva del dott. PROTO, avuto riguardo, come visto, agli indicatori specifici di rilievo nella presente procedura.

Anche ove, poi, si volesse assumere – ipotesi non seriamente prospettabile per quanto sopra esposto, l'assoluta equivalenza dei profili in comparazione, il candidato proposto, comunque, prevarrebbe in forza della maggiore anzianità nel ruolo della magistratura.

4.3) Il profilo del dott. PROTO prevale anche rispetto a quello della dott.ssa Isabella CAVALLARI.

Dal 11.10.94 al 10.5.98, quale sostituto procuratore presso la Pretura di Santa Maria Capua Vetere, oltre al ruolo assegnatole (2.400 procedimenti circa), ha gestito una sopravvenienza media annua di procedimenti contro noti mai inferiore alle 3.000 unità, con punte di oltre 4.000. La qualità dell'attività, come si legge nel rapporto informativo del Dirigente, era fortemente influenzata dalla tipologia dei reati che caratterizzavano la zona territoriale della Campania, quali i reati contro il patrimonio, in materia edilizia, di inquinamento e di salute pubblica. È stata altresì delegata a seguire le esecuzioni penali.

Dall'11.5.98 al 20.9.16, sostituto procuratore presso la Pretura di Ravenna (poi Tribunale di Ravenna). Assegnata alla Procura presso la Pretura, ha inizialmente trattato procedimenti penali già iscritti e in origine attribuiti ad altri colleghi non più in servizio, per un totale complessivo di circa 1.600 procedimenti. Anche presso questo Ufficio la trattazione degli affari penali avveniva senza suddivisione per materia: la dott.ssa CAVALLARI ha trattato pertanto procedimenti appartenenti a tutte le materie di competenza della Pretura, tra cui quelle con maggiore specializzazione costituite dai reati a tutela della salute dei lavoratori, a tutela dell'ambiente e in materia edilizia. In tale Ufficio la candidata ha svolto, in diverse circostanze, anche le funzioni di Procuratore in qualità di sostituto anziano, rimanendo anche per un certo periodo, circa quattro settimane, unico Pubblico Ministero in servizio.

Destinata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, ha continuato a trattare, sino al gennaio 2000, i procedimenti della ex Pretura circondariale e quelli che rientravano nell'area comune non specializzata. All'inizio del 2000 fu inserita nel gruppo di specializzazione per materia impegnato nella trattazione dei reati finanziari, tributari, societari, fallimentari e contro l'economia pubblica. Successivamente si è anche occupata della materia dei reati edilizi, urbanistici, e a tutela dei beni ambientali e culturali.

Da segnalare che a partire dal 2009 e sino al 2014 la dott.ssa CAVALLARI è stata applicata alla D.D.A. di Bologna in diversi procedimenti originati dall'omicidio di Guerra Gabriele avvenuto il 14.07.09. In relazione all'impegno prestato in tali procedimenti, il Procuratore distrettuale propose, e il Procuratore Generale concesse, una nota di elogio.

Dal 21.9.16 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara. Ivi è stata inserita nel gruppo di materie relative al Diritto penale dell'economia (comprendente reati societari, fallimentari, di contrabbando, fiscali, frodi comunitarie, riciclaggio, usura) e nel gruppo Area Reati contro la Pubblica amministrazione di cui divenne la coordinatrice.

Dal giugno 2017 è subentrata al Procuratore della Repubblica, trasferito ad altro incarico direttivo, nella trattazione delle misure di prevenzione patrimoniali, queste ultime inserite nell'area D, e delegata alla trattazione di tutte le esecuzioni penali, incarico che tuttora svolge.

Nel marzo 2018 ha lasciato l'Area Reati contro la Pubblica Amministrazione subentrando nell'Area B Lavoro, che comprende i reati in materia di tutela del lavoro e del lavoratore, reati di omicidio e lesioni colpose da infortunio sul lavoro e malattia professionale, altri reati in materia di prevenzione sul lavoro, reati di cui agli artt. 437 e 451 c.p. se connessi con i reati precedenti, e divenendo coordinatrice dell'Area penale dell'economia, incarico che tuttora svolge.

Sul piano degli indicatori specifici, e cominciando dall'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.a, T.U. (le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione), la candidata è titolare di lungo percorso nelle funzioni requirenti che le ha consentito certo di acquisire una vasta esperienza professionale in ogni settore degli uffici di Procura di primo grado e in tutte indistintamente le materie penali.

Significativo l'impegno della dott.ssa CAVALLARI nell'ambito delle indagini internazionali che vedono l'interessamento, tramite rogatorie attive, delle A.G. straniere. In tale contesto, la candidata ha per prima utilizzato presso l'ufficio di Ferrara lo strumento dell'OEI attivo con il coinvolgimento di Eurojust. In altra rilevante indagine per reati fiscali ha ottenuto la presa in carico del caso da parte dell'Olaf, riuscendo a svolgere numerose attività in svariati paesi dell'UE.

Meritano altresì di essere segnalate le applicazioni come pubblico ministero per singole udienze (per un totale di cinque) davanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna.

In relazione alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità (art. 16, lett.b, T.U.) la dott.ssa CAVALLARI ha prestato attività anche presso la Procura Generale della Corte di Appello di Bologna nel corso di una applicazione a tempo pieno di tre mesi da maggio a luglio 2016.

Con riferimento, poi, all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.c, T.U. - le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici - deve, in primo luogo, rammentarsi la reggenza della Procura presso la Pretura di Ravenna, assunta in più occasioni dalla candidata, in qualità di sostituto anziano, rimanendo anche per un certo periodo, circa quattro settimane, unico Pubblico Ministero in servizio.

Ancora, nel maggio 2006 la candidata in rilievo è stata nominata Responsabile e coordinatrice delle attività dei V.P.O. presso la Procura di Ravenna. Nell'ambito di questo

compito ha provveduto ad adottare e suggerire una serie di misure legate alla immissione in servizio di tre nuovi Vice Procuratori onorari, svolgendo la relazione sul tirocinio dei primi due, mentre il terzo era affidato ad altro magistrato. Ha provveduto altresì a dare indicazioni circa il riequilibrio dei ruoli del V.P.O. Nella stesura complessiva dei criteri organizzativi dell'ufficio nel febbraio 2013 è stata nuovamente nominata, dal Procuratore della Repubblica, Referente per l'attività dei V.P.O. e in tale veste ha proceduto a tenere alcune riunioni con gli interessati, redigendo i relativi verbali, nonché ad introdurre, a partire da settembre 2013, il visto sullo statino di udienza, al fine di valutare l'esito complessivo della fase dibattimentale dei processi e ricavare degli spunti di riflessione da sviluppare nel corso degli incontri periodici. Ha stabilito con loro anche l'opportunità di realizzare una formazione permanente cui è stato dato corso tra il luglio 2013 e gennaio 2014 sui temi dei reati fiscali di cui al D.Lgs. n. 74/2000 e sulla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Ha altresì svolto attività di coordinamento della struttura organizzativa per i procedimenti davanti al Giudice di Pace, seguendo l'andamento del complesso dei procedimenti, in relazione ai quali si è rapportata con il Presidente del Tribunale, chiamato a svolgere una funzione di vigilanza in quel settore, il tutto per cercare di risolvere le difficoltà ed i pesanti ritardi riscontrati nella fissazione delle date di udienza per la celebrazione dei processi.

Dalla seconda metà del 2006 sino al gennaio 2014 ha coordinato, su espressa delega del Procuratore della Repubblica, la struttura organizzativa per i procedimenti davanti al Giudice di Pace della Procura di Ravenna composta da personale amministrativo e da due ufficiali di P.G., che hanno contribuito allo smaltimento di arretrati creatisi in precedenza in tale settore.

Dal 2006 al 2008 è stata indicata quale coordinatrice del gruppo di materia dei reati finanziari, tributari, societari e di contrabbando (Attività d'impresa). Nell'ambito di tale funzione ha tenuto contatti anche con il giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Ravenna e con il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei ragionieri e commercialisti.

Dal dicembre 2008 sino alla fine del 2009, ha svolto funzioni di coordinatrice del gruppo Ambiente e Territorio comprendente reati in materia di edilizia, urbanistica e tutela dei beni culturali, ambientali e art. 1161 del codice della navigazione.

Su indicazione del Procuratore ha partecipato, quale referente della Procura della Repubblica di Ravenna, al Gruppo di lavoro Protocollo di indagine delle Procure del distretto sul tema dei reati contro la P.A. In tale veste ha preso parte a due riunioni tenutesi nel corso del 2012 presso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna ed ha tenuto due riunioni dell'ufficio.

L' 8 agosto 2012 è stata designata quale magistrato coordinatore addetto alla cura della corretta esecuzione del protocollo d'intesa sottoscritto dai Procuratori della Repubblica del distretto di Bologna e la Procura regionale della Corte dei Conti.

Dal febbraio 2014, a seguito della riorganizzazione dei gruppi specialistici di materie, è stata inserita nel gruppo comprendente, oltre ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, i reati contro le fasce deboli, completando così tutto l'arco delle materie specialistiche previste all'interno dell'organizzazione dell'Ufficio. In questo contesto ha assunto il coordinamento del gruppo Infortuni sul lavoro e malattie professionali.

La dott.ssa CAVALLARI, a Ravenna, ha inoltre svolto le funzioni di MAGRIF fino al termine del 2010 e ha contribuito ad impostare un sistema di cartelle condivise con i collaboratori in Procura, con l'ufficio GIP e con l'ufficio Dibattimento. Si tratta di un sistema perfezionato poi nel corso dell'esperienza delle Best Practices, cui l'Ufficio partecipò tra il 2010 ed il 2012 ed ulteriormente implementato con cartelle condivise contenenti le trascrizioni dei verbali di udienza stenotipici e le sentenze (anno 2013) e con la creazione di una nuova cartella, denominata Ufficio UAS a servizio dell'Ufficio Affari Semplici introdotto dal Procuratore in quel periodo (anno 2014).

Tale sistema di cartelle per le sue caratteristiche è stato individuato a livello ministeriale come esempio da proporre agli altri uffici giudiziari italiani e la dott.ssa CAVALLARI venne chiamata ad illustrarlo in quattro occasioni a livello nazionale.

Anche negli anni 2013 e 2014, sino al mese di ottobre, è stata MAGRIF.

Presso la Procura della Repubblica di Ferrara ha svolto funzioni di coordinatrice del gruppo di materia Area - Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Dal marzo 2018 è stata coordinatrice dell'Area D (Diritto penale dell'economia) e in tale veste, oltre a promuovere diverse riunioni, convocate d'intesa con il Procuratore, ha proceduto a programmare le attività che hanno portato alla firma di un protocollo tra Procura e Tribunale civile sulla relazione ex art 37.

All'inizio del 2009 la dott.ssa CAVALLARI è stata designata dal Procuratore della Repubblica referente tecnico - operativo del progetto finanziato dall'Unione Europea di Buone Pratiche negli Uffici Giudiziari Italiani e modello di Autovalutazione (CAF), a cui la Procura della Repubblica di Ravenna aveva aderito.

Sul piano degli indicatori generali, nell'aprile 2016, la dott.ssa CAVALLARI è stata eletta componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna e nella prima seduta è stata nominata componente della Commissione Flussi (della quale aveva già fatto parte

dal settembre 2008 al marzo 2012), con il compito di presiederla per i primi due anni, nonché componente della Commissione per eventuali modifiche del regolamento del Consiglio Giudiziario.

Nel 2018 è stata nominata componente della Commissione per lo studio della nuova circolare sulle Procure della Repubblica.

Numerosi i corsi cui la candidata ha partecipato, sia in veste di discente che quale relatore, anche in prestigiosi contesti internazionali.

Così ricostruito il rilevante profilo professionale della dott.ssa CAVALLARI deve, però, affermarsi la prevalenza di quello riconducibile al dott. PROTO nei termini di seguito precisati.

Prevalenza deve essere riconosciuta al candidato proposto sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.a, T.U. in forza del più prolungato periodo di esercizio delle funzioni giudiziarie requirenti sia in primo grado che in secondo grado, pari, complessivamente, a circa 35 anni 4 otto mesi a fronte dei circa 28 anni e 10 mesi della candidata in comparazione.

Parimenti prevalenza deve essere accordata al dott. PROTO in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b, T.U.

Solo il dott. PROTO vanta, infatti, l'esercizio di funzioni requirenti in secondo grado.

Nessuno dei due candidati annovera esperienze di legittimità.

Una sostanziale equivalenza tra i profili in comparazione si registra avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c, T.U.

Nessuno dei due candidati ha mai sperimentato formali e pieni incarichi direttivi o semi direttivi ma entrambi vantano esperienze di fatto e di collaborazione sostanzialmente equivalenti.

In definitiva, il dott. PROTO prevale sub specie degli indicatori specifici di cui all'art.16, lett. a e b, mentre una equivalenza si rinviene sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.c, T.U.

Con riferimento agli indicatori generali una sicura prevalenza deve essere riconosciuta alla candidata in comparazione in forza di esperienze ordinamentali presenti solo nel curriculum della stessa.

La dott.ssa CAVALLARI, come visto, è stata eletta componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna e nella prima seduta è stata nominata componente della Commissione Flussi (della quale aveva già fatto parte dal settembre 2008 al marzo 2012), con il compito di presiederla per i primi due anni, nonché componente della Commissione per eventuali modifiche del regolamento del Consiglio Giudiziario.

Si tratta, tuttavia, di esperienze che, per quanto rilevanti, non valgono a superare e sovvertire il giudizio di prevalenza espresso in favore del dott. PROTO sulla base di due degli indicatori specifici che assumono speciale rilievo nella presente procedura.

Infine, anche qualora si volessero ritenere i due profili in rilievo del tutto equivalenti – ipotesi non seriamente prospettabile per le ragioni esposte – il candidato proposto prevarebbe, comunque, in forza della maggiore anzianità in ruolo.

**4.4)** Il profilo del dott. PROTO, prevale, infine, rispetto a quello della dott.ssa Giulia LABIA.

Dal 10.11.1998 al 27.9.2004 la dott.ssa LABIA ha svolto le funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Agrigento, dove si è inizialmente occupata, in prevalenza, di reati in materia di violenza sessuale, abusi su minori, prostituzione e maltrattamenti in famiglia; successivamente, dopo l'istituzione di veri e propri gruppi di lavoro specializzati, è stata destinata a quelli che si occupavano: - dei reati contro la famiglia, degli abusi sessuali anche su minori, della pedopornografia e dei reati ad essi connessi; dei reati di usura e di estorsione e di quelli a questi ultimi connessi (incendio, minaccia, ecc.).

Dalla fine del 1999 al giugno del 2003 si è occupata anche delle esecuzioni penali, venendo poi destinata, a partire dal 2003, al gruppo specializzato in misure di prevenzione.

Dal 28.9.2004 al 29.11.2017 ha svolto funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Verona, addetta al gruppo specializzato in reati societari e finanziari, bancarotte, riciclaggio, usura e truffe contrattuali, infortuni sul lavoro (con conseguenze di morte e lesioni per i lavoratori) e malattie professionali, nonché in colpe c.d. “mediche” (lesioni ed omicidi colposi causati da responsabilità professionale degli operatori sanitari) ed ha fatto parte dello stesso sino al marzo 2015.

Successivamente, per intervenuta decennalità, ha cambiato gruppo specialistico, occupandosi di violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia e reati in materia di famiglia, abusi su minori, pedopornografia, immigrazione clandestina e prostituzione.

Dal 1.2.2010 al 31.7.2010 è stata applicata (4 giorni su 6, senza esonero dal lavoro di Verona), su sua domanda, alla Procura della Repubblica di Venezia con funzioni di sostituto procuratore.

Dal 30.11.2017 ad oggi, previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, dove è stata assegnata all'area specialistica relativa agli “affari penali” relativi ai seguenti settori: 1. Contrasti tra P.M. ex art. 54, 54 bis, 54 ter, 54 quater c.p.p. nel caso di contrasti tra

Procure del distretto; 2. Richieste ex art. 4 D.Lvo 27/7/05 convertito in legge 31/7/05 n. 155 - intercettazioni antimafia; 3. Atti da assumere su richiesta di Autorità giudiziarie di altre circoscrizioni; 4. Reati commessi all'estero.

Nel medesimo Ufficio è assegnata al settore delle esecuzioni penali (attività esecutiva in senso stretto; adempimenti connessi alle comunicazioni provenienti dalla Corte di Cassazione; pareri sulle istanze di rateizzazione dei debiti per spese di giustizia; istanze per applicazione dei provvedimenti di condono; esecuzioni all'estero di sentenze definitive italiane e in Italia di sentenze emesse da autorità giudiziarie di altri paesi; incidenti d'esecuzione per qualsiasi motivo promossi e relativi a sentenze passate in giudicato; questioni relative all'esecuzione della sentenza; richieste di confisca, anche diretta o per equivalente, ovvero allargata ai sensi dell'art. 240 bis c.p.).

La dott.ssa LABIA partecipa, inoltre, alle udienze previste, appone i visti relativi alle sentenze ed agli altri provvedimenti impugnabili di Tribunali, Corti d'Assise, G.u.p./G.i.p. e Giudici di pace, svolge il turno di reperibilità durante il quale, come previsto, tratta tutti gli affari urgenti, intendendosi per tali, in particolare: pareri sulle istanze di scarcerazione e di sostituzione di misure cautelari personali, per qualsiasi motivo presentate; pareri sulle istanze per permessi urgenti a detenuti e i provvedimenti di scarcerazione per fine pena da emettersi nei confronti di detenuti, nel caso di assenza o di impedimento di tutti i magistrati addetti alla esecuzione; questioni, anche relative al gruppo "Affari generali e civili", che, per qualsiasi motivo, richiedano una trattazione immediata, specialmente allorchè vengano proposte di sabato ovvero in giorni precedenti quelli festivi.

Alla dott.ssa LABIA sono infine assegnati tutti gli affari (relativi al Circondario del Tribunale di Bergamo) relativi a: 1. Comunicazioni ex artt. 409, comma 3, e 421 bis, comma 1, c.p.p.; 2. Comunicazioni pervenute dai Procuratori della Repubblica ex art. 407, comma 3bis c.p.p., nonchè richieste di avocazione eventualmente avanzate dalle parti; 3. Avocazioni; 4. Esposti ed istanze varie riguardanti procedimenti o, comunque, fatti avvenuti nei circondari di competenza; 5. Comunicazioni ex art. 9, comma 8, Legge 16.3.2006 nr. 146 ed altre comunicazioni provenienti dai circondari di competenza; 6. Estradizioni attive e passive; 7. Mandati di arresto europeo (MAE); 8. Richieste di autorizzazioni a procedere; 9. Rinunzie alla giurisdizione (N.A.T.O.); 10. Visti sulle archiviazioni ex art. 58 D. L.vo 8/6/2001 n. 231; 11. Riconoscimento delle sentenze penali straniere; 12. Adempimenti assegnati alla Procura Generale dai D.L.vi del febbraio 2016 in materia di cooperazione in ambito UE.

Sul piano degli indicatori specifici e avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.a, T.U. (esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del

settore in cui si colloca il posto da conferire e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione) nel rapporto del dirigente sono descritte in maniera dettagliata le esperienze professionali della dott.ssa LABIA.

Le esperienze maturate dal magistrato nel lavoro giudiziario, svolto sempre nel settore requirente, sono state numerose ed eterogenee, avendo la dott.ssa LABIA esercitato funzioni requirenti in primo e in secondo grado e in diversi uffici (di piccole, medie e grandi dimensioni), così consentendo alla stessa di confrontarsi con una pluralità di realtà criminali territorialmente caratterizzate, di collaborare con un numero apprezzabile di colleghi e di sperimentare diversi moduli organizzativi, a seconda dell'Ufficio in cui ha svolto la sua attività professionale.

Per una compiuta elencazione dei più rilevanti procedimenti trattati non può che farsi rinvio all'autorelazione.

Con riferimento alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità – art. 16, lett.b, T.U. – quanto all'esperienza giudiziaria presso la Procura Generale di Brescia, la candidata ha svolto le sue funzioni in materia di esecuzione penale (sia in relazione alla esecuzione delle pene pecuniarie e detentive, sia in relazione alle pene condizionalmente sospese, con richiesta — in alcuni casi — al Giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena), occupandosi altresì della esecuzione di condanne all'estero e della esecuzione delle confische e degli ordini di demolizione.

Tra le competenze quale appartenente al gruppo della esecuzione penale, si segnala quella relativa alla formulazione dei pareri in materia di istanze di grazia.

A tale ultimo proposito si evidenzia che la dott.ssa LABIA, fra le altre, ha trattato l'istanza presentata da un cittadino tedesco, volta ad ottenere la grazia in relazione a 4 condanne (tra cui 2 ergastoli) inflitte dalle Corti di Assise di Appello di Milano, Firenze, Brescia e Bologna per una serie di gravi fatti di terrorismo commessi in Alto Adige tra il 1963 ed il 1967 finalizzati alla secessione dell'Alto Adige dallo Stato italiano; in accordo con il Procuratore Generale dell'epoca, ha espresso un parere favorevole.

Sempre nell'ambito dell'esecuzione penale, si occupa delle demolizioni ordinate nelle sentenze (si segnala nell'Autorelazione l'articolata vicenda relativa alla demolizione di tre nuovi fabbricati a uso residenziale siti nel Comune di Aviatico, località Ganda (BG); si segnala inoltre l'attività svolta dal magistrato in occasione dell'adozione dei provvedimenti ablatori emessi a seguito di pronunce di condanna.

Nella materia della definizione dei contrasti tra pubblici ministeri del Distretto, si segnalano due provvedimenti di risoluzione di altrettanti contrasti negativi in materia di maltrattamenti e di frodi informatiche.

Con riferimento alle richieste di riconoscimento di sentenze straniere, si segnalano le richieste di riconoscimento, al solo fine della esecuzione in Italia della confisca per equivalente, di due sentenze emesse dalla Repubblica di San Marino a carico di Mazzoleni Mariliano e Balsamo Valentina, trattate dal magistrato; entrambe le richieste sono state accolte dalla Corte di Appello, con sentenze irrevocabili e già poste in esecuzione quanto alle confische.

Le competenze principali relative all'attività professionale in Procura Generale sono quella del visto delle sentenze dei Giudici del Distretto al fine di valutare l'eventuale impugnazione e quella dello studio delle udienze e partecipazione alle stesse.

Nell'ambito del turno di reperibilità si occupa, principalmente, della redazione di pareri in materia di misure cautelari, con eventuali richieste di aggravamento di misure cautelari, e del controllo e sottoscrizione di ordini urgenti di scarcerazione a seguito di provvedimenti di liberazione anticipata emessi dal Tribunale di Sorveglianza.

Con riferimento alle pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici – art. 16, lett. c, T.U. - si segnalano nel rapporto del dirigente diverse esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici.

Di particolare rilievo, ai fini dell'apprezzamento dell'attività di collaborazione nella gestione degli uffici in cui la dott.ssa LABIA ha operato e opera attualmente, appare quanto dalla stessa fatto in occasione della redazione del memorandum operativo stipulato il 25 giugno 2021 tra la Procura Generale di Brescia ed il Comando Regionale della Lombardia della Guardia di Finanza in tema di confische in sede esecutiva. Al memorandum è seguito il vademecum operativo in tema di confische in executivis contenente le indicazioni di dettaglio per assicurare la piena operatività di tale memorandum.

A riprova della concreta efficacia di tale strumento operativo, il dirigente ha rappresentato che ad oggi lo stesso ha permesso alla sola Procura Generale di Brescia, grazie al fattivo contributo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della G.d.F. di Brescia, di ottenere il recupero di un ammontare complessivo di denaro, beni e altre utilità per circa 10 milioni di euro.

Infine, si rappresenta la disponibilità manifestata della dott.ssa LABIA a partecipare alle riunioni del Consiglio Giudiziario per la trattazione di alcune pratiche in cui il Procuratore Generale era incompatibile.

Nel settore “informatica e intercettazioni” si rileva che la dott.ssa LABIA nel 2005 è stata nominata magistrato referente per l’informatica della Procura di Verona e, in tale qualità, è stata individuata anche quale responsabile dell’Ufficio Intercettazioni.

In tale veste, si è occupata dell’individuazione dei fornitori delle apparecchiature per le operazioni di intercettazione e del conferimento degli incarichi alle stesse, tenendo con loro continui contatti per i necessari aggiornamenti di apparecchiature, programmi e prezzi.

Avuto riguardo agli indicatori generali, nell’ottobre 2012 la dott.ssa LABIA è stata nominata dal CSM referente distrettuale per l’informatica per il Veneto, settore penale, mantenendo l’incarico sino all’ottobre 2016 (art. 11 T.U.)

In qualità di referente distrettuale per l’informatica si è occupata di vari progetti volti alla sempre maggiore informatizzazione degli Uffici giudiziari.

Sempre in qualità di referente distrettuale per l’informatica, ha fatto parte della Commissione flussi e ha partecipato, come da documentazione allegata all’Autorelazione, ad alcune delle riunioni aventi ad oggetto la realizzazione di uno schema unico nazionale di rilevamento dei flussi statistici.

Si segnala, ancora, l’attività svolta dalla dott.ssa LABIA quale affidataria di VPO, MOT e Stagisti durante lo svolgimento delle sue funzioni presso la Procura di Verona.

Inoltre, alla Procura Generale di Brescia segue, unitamente al Procuratore Generale, lo stage degli studenti della locale scuola di specializzazione per le professioni legali, che frequentano il suo ufficio al fine di approfondire tematiche di fatto e di diritto utili per l’approfondimento delle loro conoscenze giuridiche.

Nell’autorelazione e nel rapporto si segnalano ulteriori esperienze organizzative rilevanti maturate al di fuori dell’attività giudiziaria.

In particolare, la dott.ssa LABIA è stata nominata, con decreto ministeriale del 14.9.2011 (a seguito di delibera del CSM del 28.6.2011), commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici per la Regione Veneto, venendo immessa nelle funzioni il 2.12.2011 e mantenendo l’incarico per 4 anni sino al dicembre 2015.

Quale reggente del Commissariato si è altresì occupata di questioni di merito quali la definizione e liquidazione di Usi civici nel Comune di Enego (VI) e nei comuni di Rotzo (VI) e Valdastico (VI) incontrandosi anche, a tal fine, con funzionari della Regione e con amministratori locali.

In assenza del Commissario titolare, essendo il posto vacante, durante l’incarico la dott.ssa Labia ha diretto l’Ufficio, prendendo di volta in volta decisioni sia amministrative che relative alla gestione dei affari.

Con provvedimento del 19.2.2020 la dott.ssa LABIA è stata nominata, avendone dato la disponibilità, punto di contatto della Rete Giudiziaria Europea per il Distretto di Brescia: in tale ruolo intrattiene rapporti (via mail e telefonici) con punti di contatto, colleghi ed altri organismi europei (es. Eurojust) al fine di una più agile cooperazione giudiziaria tra i diversi Stati e annualmente trasmette alla Rete Giudiziaria, su moduli informatici, un succinto elenco delle attività di cooperazione svolte.

Ciò posto, illustrata nei termini di cui sopra la carriera della dott.ssa LABIA, va, tuttavia, riconosciuto che nella valutazione comparativa con il dott. PROTO il profilo della candidata in comparazione risulta recessivo.

La prevalenza del dott. PROTO, si registra, innanzitutto, in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. a, T.U., in forza della ben più prolungata esperienza nel concreto esercizio delle funzioni requirenti (poco meno di dieci anni in più rispetto alla candidata in comparazione) che si deve ritenere gli abbia consentito di acquisire un bagaglio di esperienze più vasto e completo.

D'altra parte, a conferma di quanto appena affermato, solo il candidato proposto vanta significative esperienze frutto anche della applicazione a procedimenti di competenza della DDA.

Sotto il profilo, invece, dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett.b, T.U. – avuto riguardo alla esperienza in grado di appello – può riscontrarsi una sostanziale equivalenza dei profili in comparazione (avendo entrambi i candidati svolto proficuamente le funzioni di sostituto P.G.).

La prevalenza del dott. PROTO si registra, ancora una volta nettamente, sul piano dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. c, T.U.

Il candidato proposto, infatti, vanta, come visto ricostruendo i percorsi professionali, esperienze di direzione di fatto e di collaborazione più ampie, complete e prolungate rispetto a quelle riscontrabili nel curriculum della candidata in comparazione.

Il dott. PROTO, in particolare, è stato Procuratore f.f. della Procura di Ferrara per quasi due anni e annovera numerose deleghe organizzative.

Di contro, nelle fonti in atti, in relazione alla candidata in comparazione si segnala la collaborazione prestata in occasione della redazione del memorandum operativo stipulato il 25 giugno 2021 tra la Procura Generale di Brescia ed il Comando Regionale della Lombardia della Guardia di Finanza in tema di confische in sede esecutiva.

Si tratta di esperienza certo limitata e circoscritta.

Vero è che la dott.ssa LABIA è stata anche MAGRIF, ma altrettanto vero è che analoga esperienza risulta maturata anche dal dott. PROTO.

In definitiva, è possibile affermare la sicura prevalenza del dott. PROTO sul piano degli indicatori specifici di cui all'art. 16, lett. a e c, T.U. sulla dirigenza giudiziaria, a fronte di una equivalenza dei profili in comparazione avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b, T.U.

La sostanziale prevalenza del dott. PROTO sul piano degli indicatori specifici, nei termini sopra esplicitati, non viene sovvertita dall'esame degli indicatori generali.

Le esperienze, infatti, presenti nel curriculum della sola candidata in comparazione, e sopra esposte, non assumono i connotati della eccezionalità e non sono tali, dunque, da sovvertire il giudizio di prevalenza formulato in favore del candidato proposto sulla base di due dei tre indicatori specifici che assumono speciale rilievo nella presente procedura.

In via meramente residuale, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei due profili professionali qui in comparazione – e non è questo il caso, per le ragioni che sono state esposte –, il dott. PROTO prevarrebbe, comunque, per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, alla luce del criterio di cui all'art. 24, terzo comma, T.U.

All'esito delle illustrate comparazioni, effettuate sulla base degli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati e dell'intera documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, deve, pertanto, concludersi che il dott. Nicola PROTO è senz'altro il candidato più idoneo, per merito ed attitudini, a ricoprire lo specifico posto a concorso.

Tanto premesso,

#### DELIBERA

la nomina ad **Avvocato Generale della Corte di Appello di Venezia**, a sua domanda, del dott. **Nicola PROTO**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado.

7.- Fasc. n. 10/SD/2023. Relatore: cons. D'AURIA

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione della Corte di Appello di SALERNO - vac. 20/09/2023 - settore civile - dott. Bruno De Filippis, pubblicato con bollettino n. 6435 del 06.04.2023.

La Commissione, all'unanimità, propone al Plenum di deliberare:

la nomina a **Presidente di Sezione della Corte d'appello di Salerno**, a sua domanda, del **dott. Vito COLUCCI**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Nocera Inferiore, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Vito COLUCCI.

*Conferimento dell'ufficio semidirettivo di  
Presidente di Sezione della Corte di Appello di SALERNO - Settore Civile  
(magistrato uscente dott. Bruno De Filippis, vacanza del 20.9.2023)  
Rel. Cons. R. D'Auria*

**3. Premessa**

Hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

**Paolo CELENTANO, Raffaella SIMONE, Maria Assunta NICCOLI, Vito COLUCCI, Regina Marina ELEFANTE, Francesco BRUNO.**

Si rileva, preliminarmente che il dott. **Paolo CELENTANO** e la dott.ssa **Raffaella SIMONE** hanno revocato la domanda.

**2. Il percorso professionale dei candidati.**

Ciò premesso, si illustra, quindi, il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

**2.1 La dott.ssa Maria Assunta NICCOLI**, nominata con D.M. 22.12.1987, è stata: dal 21.10.1989 al 18.10.1992 Giudice del Tribunale di Lagonegro; dal 19.10.1992 all'1.9.2011 Giudice del Tribunale di Salerno; dal 2.9.2011 è Consigliere della Corte d'appello di Salerno;

**2.2 Il dott. Vito COLUCCI**, nominato con D.M. 1.8.1991, è stato: dal 16.9.1992 al 20.8.1995 Pretore della Pretura di Sala Consilina; dal 21.8.1995 all'1.6.1999 Pretore della Pretura di Salerno; dal 2.6.1999 al 2.6.2010 Giudice del Tribunale di Salerno; dal 3.6.2010 al 31.5.2017 Consigliere della Corte d'appello di Salerno; dall'1.6.2017 è Presidente di Sezione del Tribunale di Nocera Inferiore;

**2.3 La dott.ssa Regina Marina ELEFANTE**, nominata con D.M. 12.7.1999, è stata: dal 2.5.2001 al 30.4.2004 sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia; dall'1.5.2004 al 23.6.2010 magistrato distrettuale requirente della Procura generale

presso la Corte d'appello di Salerno; dal 24.6.2010 al 4.11.2013 Giudice del Tribunale di Torre Annunziata; dal 5.11.2013 è Consigliere della Corte d'appello di Napoli;

**2.4 Il dott. Francesco BRUNO**, nominato con D.M. 19.11.2002, è stato: dal 12.10.2004 al 9.8.2010 Giudice del Tribunale di Castrovillari; dal 10.8.2010 al 2.10.2017 Giudice del Tribunale di Salerno; dal 3.10.2017 è Consigliere della Corte d'appello di Salerno.

**3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.**

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto piuttosto i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici invece (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa, infine, i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da preporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato (art. 26). Quanto al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici

in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

La presente procedura attiene all'incarico di Presidente di Sezione della Corte d'appello di Salerno (settore civile).

L'**art. 16 T.U.**, riguardo agli Uffici semidirettivi di secondo grado, stabilisce i seguenti indicatori specifici di attitudine direttiva:

**g)** *le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;*

**h)** *le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in Uffici di secondo grado e di legittimità;*

**i)** *le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'Ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli Uffici di cui all'art. 9.*

Tanto considerato, esaminati approfonditamente i fascicoli personali dei residui aspiranti e la documentazione depositata nell'odierno procedimento, il dott. **Vito COLUCCI** risulta indubbiamente il candidato più idoneo, per merito e attitudini, al conferimento dell'Ufficio a concorso.

### **3.1 Parametro del “merito”.**

*Nominato con D.M. 1.8.1991, è stato: dal 16.9.1992 al 20.8.1995 Pretore della Pretura di Sala Consilina; dal 21.8.1995 all'1.6.1999 Pretore della Pretura di Salerno; dal 2.6.1999 al 2.6.2010 Giudice del Tribunale di Salerno; dal 3.6.2010 al 31.5.2017 Consigliere della Corte d'appello di Salerno; dall'1.6.2017 è Presidente di Sezione del Tribunale di Nocera Inferiore.*

Il dott. Colucci vanta una ricca, solida e variegata esperienza professionale, avendo svolto, nell'ambito di un percorso ultratrentennale, funzioni giudicanti sia nel settore penale che nel settore civile (anche in grado di appello).

In particolare, dal 16.9.1992 al 20.8.1995 è stato Pretore della Pretura circondariale di Sala Consilina: è stato addetto al dibattimento penale e, per un periodo più circoscritto, è stato assegnatario anche di un ruolo civile; in assenza del titolare della funzione, poi, ha svolto le funzioni di G.I.P. e, quale magistrato più anziano in servizio presso l'ufficio (dopo il Pretore

Dirigente), durante i periodi di assenza del pretore dirigente titolare ha svolto le funzioni di dirigente della Pretura; nel corso del predetto periodo è stato anche applicato al Tribunale di Sala Consilina per comporre il collegio penale.

Dal 21.8.1995 all'1.6.1999 ha prestato servizio presso la Pretura Circondariale di Salerno: destinato inizialmente alla Sezione Distaccata di Montecorvino Rovella, ha esercitato le funzioni di pretore addetto al dibattimento penale, di pretore civile e di giudice della volontaria giurisdizione, oltre che di giudice tutelare; dal 18.1.1998 ha prestato servizio presso la sede centrale quale pretore addetto al dibattimento fino al 27.1.1999 e quale GIP dal 28.1.1999; nel corso del predetto periodo è stato, inoltre, destinato alla trattazione di processi di particolare delicatezza presso altre Sezioni Distaccate della Pretura Circondariale di Salerno, come, ad esempio, presso la Sezione Distaccata di Eboli per un processo in materia di reati concernenti l'esercizio abusivo di attività bancaria e presso la Sezione Distaccata di Amalfi per un processo per omicidio colposo a carico di militari dell'Arma dei Carabinieri.

Dal 2.6.1999 al 2.6.2010 è stato Giudice del Tribunale di Salerno: fino al 14.3.2003 ha svolto le funzioni di GIP/GUP, trattando, fra l'altro, sia in fase cautelare sia in sede di giudizio abbreviato, numerosi e complessi procedimenti aventi ad oggetto, in particolare, reati di criminalità organizzata, reati di criminalità economica, reati di indole sessuale e reati di pubblici amministratori contro la Pubblica Amministrazione; a partire dal 15.3.2003 ha prestato servizio presso la prima sezione civile e ha trattato, prima come giudice monocratico poi come relatore nel collegio, numerosi processi in materia di intermediazione mobiliare, di separazione fra coniugi e di divorzio, relativi a prestazioni alimentari reclamate nei confronti di congiunti, relativi alla interdizione o alla inabilitazione delle persone; ha, inoltre, trattato diversi procedimenti in materia di adozione di maggiorenni, di dichiarazione di morte presunta, di mutamento di sesso, di amministrazione di sostegno; ha trattato, in generale, numerosi procedimenti di volontaria giurisdizione; ha, inoltre, trattato diversi procedimenti in materia di ricorsi elettorali; è stato delegato dal Presidente del Tribunale a tenere le udienze presidenziali in materia di separazione personale e di divorzio. Nel corso del predetto periodo – dal 28.5.2004 al 19.7.2004 – è stato anche applicato – sia per la materia civile che per la direzione amministrativa degli Uffici – alle Sezioni Distaccate di Amalfi e di Cava de' Tirreni.

Dal 3.6.2010 al 31.5.2017 è stato consigliere della Corte d'appello di Salerno: ha prestato servizio presso la seconda Sezione Civile e ha avuto modo di trattare, fra l'altro, la materia dei diritti reali, la materia possessoria, la materia bancaria, la materia societaria, la materia fallimentare, la materia contrattuale in generale, la materia della responsabilità

extracontrattuale, la materia condominiale; è stato, inoltre, componente della Sezione per i Minorenni e della Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie.

Dall'1.6.2017 è Presidente di sezione del Tribunale di Nocera Inferiore: dirige la seconda sezione civile, all'interno della quale sono inglobati il collegio lavoro ed il collegio per le controversie agrarie; si occupa di cause in materia di successioni ereditarie, di proprietà e di possesso, di locazioni, di opposizione a decreto ingiuntivo (anche in materia contrattuale), di responsabilità sanitaria, di responsabilità professionale in generale, di responsabilità extracontrattuale, di rapporti agrari, di compensi professionali di avvocato, di rapporti di assicurazione, di appello avverso sentenze del giudice di pace, di accertamento tecnico preventivo, di ricorsi per decreto ingiuntivo, di condominio, di volontaria giurisdizione; ha, inoltre, definito numerosi processi in materia di divisione di beni, anche a seguito di successione ereditaria, concludendo con sentenza anche procedimenti pendenti da oltre un decennio sul ruolo assegnatogli al momento della sua immissione in possesso presso l'attuale sede di servizio; ha anche emesso sentenze in materia di contratti bancari, di rapporti di intermediazione finanziaria, di responsabilità sanitaria, di responsabilità extracontrattuale, di contratto di appalto, di contratti in generale, di locazione. Quale Presidente di sezione presiede i collegi della Seconda Sezione Civile, sia per la materia civile, sia per la materia del lavoro.

Dal 22.11.2018 al 9.9.2019 ha svolto le funzioni di Presidente f.f. del Tribunale di Nocera Inferiore e in tale veste ha presieduto il Collegio Fallimentare ed il Collegio che tratta la materia delle separazioni personali.

Dall'1.7.2022 svolge nuovamente le funzioni di Presidente f.f. del Tribunale di Nocera Inferiore e dirige anche la prima sezione civile.

A partire dal 14.6.2018 è Vicario del Presidente.

Quanto al **merito**, il parere attitudinale specifico del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Salerno del 5.7.2023 è ampiamente positivo e richiama i precedenti pareri formulati in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità del magistrato nonché ai fini del conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi, nei quali sono sempre stati evidenziati l'encomiabile impegno, la laboriosità, la spiccata capacità sotto ogni aspetto (eccellente tecnica motivazionale, costante ed attento aggiornamento, scrupoloso studio degli atti, ottima conoscenza ed ottimale utilizzo degli strumenti informatici) del candidato. Vengono, poi, evidenziate le inappuntabili doti di indipendenza, di equilibrio e di autonomia dell'aspirante e le brillanti capacità organizzative e di gestione del proprio ruolo, denotate dai lusinghieri risultati ottenuti nel corso di tutta la carriera ed anche nell'ultimo quadriennio, sia nella gestione del proprio ruolo che nella direzione degli Uffici a lui affidati. In particolare, nel parere espresso

il 14.2.2022 per l'idoneità allo svolgimento di funzioni direttive, si afferma che *“il dr. Colucci ha dimostrato di sapersi disimpegnare egregiamente come Capo dell'Ufficio Giudiziario...se ne apprezzano la correttezza sul piano ordinamentale e la idoneità al raggiungimento degli scopi di assicurare il buon andamento dell'ufficio. Il dr. Colucci in questi anni ha dimostrato di saper essere un punto di riferimento per il tribunale di Nocera Inferiore, per i colleghi, adottando misure organizzative idonee alla risoluzione delle criticità che affliggono l'Ufficio giudiziario in questione...Ha dimostrato nel corso di tutta la carriera la autorevolezza del magistrato, che gli viene riconosciuta dai colleghi e dal Foro”*.

### **3.2 Parametro delle “attitudini”.**

Particolarmente elevato risulta il parametro attitudinale (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 T.U.) riconducibile al candidato proposto.

Quanto all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a, T.U.**, il dott. Colucci ha svolto egregiamente, come emerge dai lusinghieri giudizi sempre ottenuti nel corso di un percorso professionale ultratrentennale (**31 anni** rispetto alla vacanza), funzioni giudicanti nello specifico settore civile – sia in primo che in secondo grado nonché nell'esercizio delle funzioni semidirettive e direttive di fatto – per **21 anni circa** (si è tenuto conto del periodo di 2 anni e 5 mesi – dal 21.8.1995 al 17.1.1998 – in cui ha svolto funzioni promiscue<sup>10</sup>). Ha, inoltre, sperimentato plurimi ruoli, nonché funzioni di Presidente del Collegio nell'esercizio delle funzioni semidirettive.

Nel parere attitudinale specifico si sottolinea come il candidato *“abbia maturato una vasta e poliedrica esperienza come magistrato giudicante in tutti i settori della giurisdizione, acquisendo, poi, grazie alle attività svolte nel corso degli ultimi venti anni, una rilevante e qualificata esperienza specifica nel settore civile, nel cui ambito ha avuto modo di trattare sostanzialmente tutte le materie sia in primo che in secondo grado, avendo fatto parte della medesima sezione di Appello per la quale ha proposto ora domanda semidirettiva (ed avendo, quindi, acquisito specifica competenza nelle materie trattate dalla stessa), nonché avendo diretto per molti anni, come si è già detto, una sezione civile/lavoro”*.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b, T.U.**, viene in rilievo lo svolgimento di funzioni giudicanti di secondo grado – peraltro nello specifico settore civile –

---

<sup>10</sup> La valutazione delle funzioni promiscue non può che essere effettuata secondo un criterio empirico ma ragionevolmente volto ad evitare la duplicazione dei titoli, sicchè, avendo svolto le illustrate funzioni promiscue dal 21.8.1995 al 17.1.1998 senza la prevalenza di uno o dell'altro settore (penale o civile), la durata può essere coerentemente e approssimativamente calcolata, per il settore civile, nella metà del periodo che viene in rilievo, imputandosi l'altra metà al diverso settore (penale), da considerare successivamente, esaminando gli indicatori generali. Tale criterio è stato ritenuto del tutto ragionevole dal G.A. (in termini, sent. n. 12541/2023 pubblicata il 25.7.2023).

dal 3.6.2010 al 31.5.2017; il dott. Colucci può, pertanto, contare su una pregnante esperienza protrattasi **per circa 7 anni**.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c, T.U.**, viene innanzitutto in rilievo l'esperienza semidirettiva maturata dal candidato quale Presidente della Seconda sezione civile del Tribunale di Nocera Inferiore, protrattasi per **oltre 6 anni** rispetto alla vacanza (dall'1.6.2017) e arricchita dall'esperienza maturata quale Coordinatore dell'intero Settore Civile/Lavoro, che comprende anche la Prima Sezione Civile.

Quale Presidente di sezione ha provveduto:

- a tenere le riunioni periodiche di entrambe le sezioni civili nonché al coordinamento delle attività dei magistrati, sia togati, sia onorari, delle due sezioni;

- a fornire, ogni volta in cui gli sia stato chiesto o sia risultato necessario, risposta alle richieste del Presidente del Tribunale concernenti l'intero Settore Civile e Lavoro (risposta a istanze di informazioni, informative su esposti, etc.);

- a redigere (o a contribuire a redigere) i rapporti informativi per alcuni magistrati, in vista delle valutazioni di professionalità degli stessi;

- all'organizzazione del lavoro dell'intero Settore, impartendo le opportune direttive per il corretto e costante svolgimento dell'attività giurisdizionale, nel rispetto delle prerogative dei singoli magistrati;

- a redigere le varie proposte in ordine alla redazione del DOG e degli obiettivi indicati nel programma di cui all'art. 37 D.L. 98/11; in particolare, quale Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale e Coordinatore dell'intero Settore Civile/Lavoro, ha contribuito a individuare le soluzioni organizzative più opportune per organizzare l'attività dei magistrati del Settore Civile/Lavoro in modo da far fronte all'ingente carico di lavoro che grava sui ruoli di tale settore del Tribunale e nel 2020 ha provveduto a proporre un progetto di riequilibrio dei ruoli civili del Tribunale, che è stato recepito dal Presidente del Tribunale, e che ha comportato il trasferimento di oltre il 10% dei procedimenti civili (in numero di 2000) fra le due sezioni civili; a seguito dell'approvazione dello stesso, poi, il dott. Colucci ha impartito le opportune direttive concrete funzionali all'attuazione del provvedimento;

- a contribuire alla stesura di diversi provvedimenti tabellari concernenti il settore civile e del lavoro, anche quelli resisi necessari in occasione delle scoperture dei ruoli di volta in volta determinatesi;

- ad adottare gli opportuni provvedimenti tabellari per disciplinare il funzionamento dell'Ufficio a seguito del prossimo raggiungimento del limite di permanenza decennale dei magistrati nella medesima posizione tabellare;

- a coordinare l'attività dei Giudici Onorari in servizio presso il Settore Civile e del Lavoro, anche in attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Tribunale; consulta periodicamente i GOP in relazione all'andamento del loro lavoro, verificando tale andamento ed assicurando l'osservanza, da parte dei Giudici Onorari, delle istruzioni ad essi impartite;

- a presiedere, su delega del Presidente *pro tempore*, una commissione, istituita dal Presidente, che ha seguito l'attuazione di un progetto finanziato dal locale Consiglio dell'Ordine per consentire la verifica anche da remoto, per i difensori, dei tempi occorrenti per la chiamata dei processi. Attualmente, difatti, è in corso, in alcuni settori del Tribunale, l'utilizzazione del programma a tal fine rivolto (denominato "Just in time").

Quale Presidente di sezione è stato designato Vicario del Presidente.

Viene, poi, in rilievo l'esperienza direttiva di fatto maturata quale Presidente f.f. del Tribunale di Nocera Inferiore, protrattasi per circa 2 anni rispetto alla vacanza (dal 22.11.2018 al 9.9.2019 e dall'1.7.2022).

In tale veste, oltre a dirigere – dall'1.7.2022 – anche la prima sezione civile:

- ha istituito una "cabina di regia" destinata a seguire l'avvio della utilizzazione dell'applicativo "GIADA 2", finalizzato all'assegnazione automatica informatizzata dei procedimenti penali, presso il Tribunale di Nocera Inferiore;

- ha formulato proposte per l'organizzazione del lavoro delle colleghe con figli di età minore, anche al fine di assicurare il rispetto del principio delle pari opportunità;

- ha svolto attività di coordinamento e di collaborazione con il Personale Amministrativo e, dall'1.7.2022, svolge le funzioni di Dirigente Amministrativo; in tale ultima veste si occupa di tutte le attività di carattere amministrativo connesse alla gestione del personale;

- sovrintende al Coordinamento dei quattro Uffici del Giudice di Pace presenti nel Circondario del Tribunale, anche con riferimento alle attività connesse alla gestione del personale e sovrintende all'esercizio della sorveglianza sul locale Ufficio N.E.P.;

- ha stipulato protocolli con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati (in data 22.12.2022 e in data 24.3.2023);

- ha provveduto all'individuazione di un magistrato coordinatore per la raccolta dei provvedimenti del Tribunale di Nocera Inferiore destinati all'archivio della giurisprudenza di merito di ItalgireWeb;

- presiede le riunioni della locale Conferenza Permanente, anche relative alle tematiche in materia di gestione delle dotazioni dell'ufficio e in materia di sicurezza;

- intrattiene gli opportuni rapporti con altri Uffici Giudiziari.

Vanta, inoltre, esperienze di collaborazione gestionale. Dal 28.5.2004 al 19.7.2004 è stato, infatti, applicato alle Sezioni Distaccate di Amalfi e di Cava de' Tirreni del Tribunale di Salerno anche per la direzione amministrativa.

Presso la Corte d'appello di Salerno si è occupato del gruppo di lavoro sulle *best practices* e ha collaborato all'attività del gruppo che si occupa del sito web; ha, inoltre, ricoperto l'incarico di Magistrato di Riferimento per l'Informatica.

Passando all'esame degli indicatori generali, quale Presidente f.f., per circa 10 mesi (dal 22.11.2018 al 9.9.2019) il dott. Colucci ha anche diretto la sezione penale del Tribunale di Nocera Inferiore (**art. 7 T.U.**); nell'esercizio delle predette funzioni semidirettive di fatto:

- ha disciplinato i rapporti fra i Collegi addetti al dibattimento penale e l'Ufficio G.I.P.;
- ha svolto l'attività di coordinamento e di collaborazione con il personale amministrativo anche per il settore penale; in particolare, ha presieduto e presiede le riunioni sindacali con i rappresentanti del personale e ha anche curato, unitamente al Dirigente amministrativo dell'epoca, una pratica relativa ad un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente.

Viene, poi, in rilievo la proficua sperimentazione di funzioni giudicanti nel settore penale per circa **10 anni (art. 8 T.U.)**.

Può, inoltre, contare su esperienze idonee a integrare l'indicatore di cui all'**art. 9 T.U.**; presso la Pretura Circondariale di Sala Consilina, quale magistrato più anziano in servizio dopo il Consigliere Pretore Dirigente, ha svolto le funzioni di organizzazione e di direzione dell'Ufficio in tutti i periodi di assenza del Dirigente stesso, provvedendo alla direzione ed al coordinamento delle attività,

Numerose, inoltre, le esperienze rilevanti sotto il profilo dell'**art. 11 T.U.**:

- è stato componente del Consiglio giudiziario della Corte d'appello di Salerno nel biennio 1995-1997, ricoprendo la carica di Segretario, nonché nel biennio 2005/2007 (la durata di tale Consiglio è stata prorogata per un terzo anno, sino al 2008), ricoprendo la carica di Presidente della Commissione Flussi, di componente della Commissione Uditori e di componente della Commissione per la Formazione Decentrata;

- anche dopo la fine della consiliatura 2005/2007 ha continuato a far parte della Commissione Flussi (quale componente indicato per l'ufficio di appartenenza) e continua a far parte della detta Commissione;

- è stato nominato Magistrato Referente per la formazione della Magistratura Togata per il Distretto di Salerno – Settore Civile per il biennio 2011/2013 con delibera del C.S.M. del 18/5/2011 e, in tale veste, ha provveduto a diffondere tra i Magistrati del Distretto, attraverso la posta elettronica, periodici notiziari sulle decisioni più significative della Corte Suprema di

Cassazione e sulle questioni pendenti presso la Corte Suprema, e ha diffuso anche alcune decisioni di giudici di merito di altri Distretti utili per realizzare un confronto con gli orientamenti giurisprudenziali dei giudici del Distretto di Salerno su talune tematiche (talora sono stati anche diffusi contributi dottrinali su questioni specifiche); ha, inoltre, curato l'arricchimento della biblioteca dell'Ufficio della Formazione mediante l'acquisto di diverse opere;

- è stato, poi, confermato quale Responsabile della struttura didattica territoriale di Salerno della Scuola Superiore della Magistratura e ha svolto questa funzione sino al mese di novembre del 2015.

Quale responsabile delle attività formative del Distretto (per il periodo dal 2011 al 2015) ha provveduto all'organizzazione di numerosi incontri di studio, anche in coordinamento e in collaborazione con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con l'Università degli Studi di Salerno, con il locale Osservatorio per la Giustizia, oltre che in coordinamento con altre organizzazioni forensi, e ha posto attenzione al tema delle pari opportunità, assicurando agli incontri di studio una presenza adeguata di relatori appartenenti ad entrambi i sessi.

Completa l'elevato profilo professionale la solida esperienza nel settore della formazione: ha partecipato a numerosi corsi organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale che in sede decentrata; ha esercitato le funzioni di magistrato affidatario di giudici di pace (con compiti di coordinamento del tirocinio dei giudice di pace stessi); è stato magistrato collaboratore del Consiglio Giudiziario in relazione al tirocinio degli uditori giudiziari nominati con D.M. 19.11.2002 e destinati al tirocinio presso il Tribunale di Salerno; è stato relatore in diversi convegni ed incontri di studio; vanta pubblicazioni scientifiche.

Durante la permanenza presso la Sezione di Montecorvino Rovella della Pretura Circondariale di Salerno ha svolto le funzioni di Presidente della locale Sottocommissione elettorale.

É stato Componente della Commissione per gli Esami di Procuratore Legale per l'anno 2006.

#### ***4. La comparazione con gli altri candidati***

L'**art. 25** del Testo Unico fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia di proporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'**art. 26** del medesimo Testo Unico. La disposizione prevede si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, d.lgs. n. 160/06.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori (**art. 26, comma 2**). Nell'ambito di tale valutazione, tuttavia, la norma puntualizza che "*speciale rilievo*" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di Ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie d'incarico.

L'**art. 27** del Testo Unico, sui criteri di valutazione per Uffici semidirettivi – giudicanti e requirenti – di primo e secondo grado, prevede che, a tal fine, abbiano "*speciale rilievo*", in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli artt. 15 (indicatori specifici per gli Uffici semidirettivi di primo grado) e 16 (indicatori specifici per gli Uffici semidirettivi di secondo grado, summenzionati) e, tra questi, per i soli Uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il brillante percorso professionale sin qui maturato dal **dott. Colucci** evidenzia un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di assoluto spessore, ma anche spiccate e comprovate attitudini organizzative, che lo rendono il candidato certamente più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso.

Passando, quindi, alla comparazione, deve osservarsi, in via preliminare, come oggetto di valutazione sia l'intero percorso professionale dei candidati, desumibile dal fascicolo personale e dalla documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale.

Di seguito saranno indicate le esperienze più significative degli stessi, alla luce degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel Testo Unico, unicamente ai fini di stretta comparazione, premettendosi sin da ora che tutti gli aspiranti vantano un profilo di merito di ottimo livello sicché, in relazione a tale parametro, non può che assumersi un giudizio di equivalenza.

#### **4.1** Recessivo è, innanzitutto, il profilo della dott.ssa **Maria Assunta NICCOLI**.

*Nominata con D.M. 22.12.1987, è stata: dal 21.10.1989 al 18.10.1992 Giudice del Tribunale di Lagonegro; dal 19.10.1992 all'1.9.2011 Giudice del Tribunale di Salerno; dal 2.9.2011 è Consigliere della Corte d'appello di Salerno.*

La dott.ssa Niccoli vanta una solida e ricca esperienza professionale.

Dal 21.10.1989 al 18.10.1992 è stata Giudice del Tribunale di Lagonegro; ha svolto funzioni civili, occupandosi di tutte le materie, funzioni giuslavoristiche e funzioni penali quale giudice del dibattimento.

Dal 19.10.1992 all'1.9.2011 è stata giudice del Tribunale di Salerno: ha prestato, inizialmente, servizio presso la terza sezione civile, occupandosi di infortunistica stradale, colpa professionale, diffamazione a mezzo stampa, controversie assicurative, appello a sentenza di lavoro/previdenza (vecchio rito) e, successivamente, a partire dal 2004, presso la prima sezione civile, occupandosi di famiglia, separazioni/divorzi (comprese prime comparizioni in fase presidenziale), *status personae*, volontaria giurisdizione, controversie societarie e bancarie, controversie foro erariale, appalti di opere pubbliche, locazioni. Ha sperimentato, quale giudice anziano, funzioni di Presidente di collegio.

Dal 2.9.2011 è consigliere della Corte d'appello di Salerno: ha, inizialmente, prestato servizio presso la prima sezione civile, occupandosi di contratti, locazioni, procedure concorsuali, infortunistica stradale, azioni revocatorie, colpa professionale, protezione internazionale, opposizioni a decreti ingiuntivi; dal 2021 presta servizio presso la seconda sezione civile e si occupa di famiglia e *status personae*, minorenni, diritti reali, espropriazione per p.u., condominio, controversie bancarie, societarie ed elettorali, lodi arbitrali, danni da attività della P.A., protezione internazionale, opposizione a decreti ingiuntivi. Ha presieduto il collegio agrario e i collegi concorsuali della prima sezione e ha fatto parte della sezione minorenni della Corte d'appello.

Sul piano degli *indicatori specifici* e, con particolare riferimento al parametro di cui all'**art. 16, lett. a, T.U.**, la dott.sa Niccoli vanta una solida e robusta esperienza nello specifico settore – civile – in cui colloca il posto da conferire. Nell'ambito di un percorso professionale ultratrentennale (**33 anni e 10 mesi** rispetto alla vacanza), ha svolto funzioni giudicanti civili – sia in primo che in secondo grado – per **oltre 32 anni** (si è tenuto conto del periodo di circa 3 anni – dal 21.10.1989 al 20.9.1992 – in cui ha svolto funzioni promiscue<sup>11</sup>). Ha, inoltre,

---

<sup>11</sup> La valutazione delle funzioni promiscue non può che essere effettuata secondo un criterio empirico ma ragionevolmente volto ad evitare la duplicazione dei titoli, sicchè, avendo svolto le illustrate funzioni promiscue dal 21.10.1989 al 20.9.1992 senza la prevalenza di uno o dell'altro settore (penale o civile), la durata può essere coerentemente e approssimativamente calcolata, per il settore civile, nella metà del periodo che viene in rilievo, imputandosi l'altra metà al diverso settore (penale), da considerare successivamente, esaminando gli indicatori generali. Tale criterio è stato ritenuto del tutto ragionevole dal G.A. (in termini, sentenza n. 12541/2023, pubblicata il 25.7.2023).

sperimentato plurimi ruoli nonché funzioni di Presidente di collegio sia in primo che in secondo grado.

Nel parere attitudinale specifico si evidenzia che la candidata *“si distingue per la sua elevata diligenza e puntualità nella presenza in Ufficio e nelle udienze, rispettando i termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti; per il suo enorme impegno, essendo disponibile a tutte le applicazioni e supplenze necessarie in Ufficio e alla collaborazione per organizzare l’Ufficio; per la sua laboriosità, mantenendo inalterato nel tempo l’elevato livello di produttività, non aumentando mai l’arretrato della sezione”*.

Anche con riferimento all’indicatore specifico di cui all’**art. 16, lett. b, T.U.**, la dott.ssa Niccoli vanta una robusta esperienza. Svolge, infatti, funzioni giudicanti di secondo grado presso la Corte d’appello di Salerno – peraltro nello specifico settore civile – da **poco più di 12 anni** (dal 2.9.2011).

Quanto, infine, all’indicatore specifico di cui all’**art. 16, lett. c, T.U.**, viene, innanzitutto, in rilievo l’esperienza semidirettiva di fatto maturata quale Presidente f.f. della prima sezione civile del Tribunale di Salerno, quale giudice più anziano, a seguito del trasferimento del precedente Giudice anziano. In tale veste ha provveduto al coordinamento dei magistrati togati ed onorari della sezione.

In Corte d’appello ha prestato ampia collaborazione con il presidente della seconda sezione civile.

La dott.ssa Niccoli ha, poi, svolto funzioni giudicanti nel settore penale per **1 anno e 6 mesi (art. 8 T.U.)**.

Vanta solita esperienza in materia di formazione avendo partecipato a numerosi corsi organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale sia in sede decentrata ed avendo svolto relazioni in incontri di studio organizzati da avvocati.

È stata affidataria di numerosi magistrati in tirocinio, sia generico che mirato, e ha partecipato alla formazione dei Giudici di pace e dei Funzionari UPP; da anni è affidataria di giovani laureati nei tirocini formativi sia ex art. 37 D.L. 98/2011 che ex art. 73 D.L. 69/2013.

Ha ricoperto l’incarico di Presidente della Commissione disciplinare delle Poste.

È stata componente della Commissione di esame di avvocato negli anni 2002, 2009 e 2011.

Ciò premesso, pur nella consapevolezza che entrambi i candidati presentano un elevato profilo di merito, deve essere affermata la prevalenza del **dott. Colucci**.

Sul piano degli *indicatori specifici*, ai quali va attribuito “speciale rilievo” nel presente giudizio comparativo (ai sensi degli artt. 26 e 27 T.U.), vengono in rilievo profili sostanzialmente equivalenti.

Quanto all’indicatore specifico di cui all’**art. 16, lett. a, T.U.**, va accordata prevalenza alla dott.ssa Niccoli; entrambi i candidati, infatti, hanno proficuamente sperimentato funzioni giudiziarie nel settore – civile – in cui si colloca il posto da conferire per un significativo lasso temporale; tuttavia, l’esperienza su cui può contare la concorrente è più prolungata rispetto a quella del candidato (**art. 27 T.U.**).

Vengono, invece, in rilievo profili sostanzialmente equivalenti sul piano dell’indicatore specifico di cui all’**art. 16, lett. b, T.U.**, posto che entrambi i candidati hanno sperimentato funzioni giudicanti di secondo grado nello specifico settore civile per periodi prolungati e significativi. Né la più lunga esperienza maturata dalla dott.ssa Niccoli è tale da qualificare in termini di prevalenza la sua posizione rispetto a tale indicatore rappresentativo della acquisita consapevolezza e competenza – validata da un adeguato lasso temporale – della peculiarità delle funzioni di appello, competenza e conoscenza che entrambi i candidati, per la significativa durata delle rispettive esperienze di secondo grado, hanno ampiamente acquisito.

Deve essere, infine, affermata la netta e indiscutibile prevalenza del dott. Colucci sul piano dell’indicatore specifico di cui all’**art. 16, lett. c, T.U.**; solo il candidato proposto può, infatti, contare sul prolungato esercizio di funzioni semidirettive (è Presidente di sezione del Tribunale di Nocera Inferiore dall’1.6.2017 e, quindi, da 6 anni e 5 mesi rispetto alla vacanza) conferite all’esito di una formale procedura comparativa, che, in quanto arricchito dall’esercizio di funzioni direttive di fatto (per circa 2 anni) nonché dall’esperienza maturata quale Coordinatore dell’intero settore civile/lavoro e dalle ulteriori esperienze di collaborazione gestionale – alcune delle quali maturate nell’ambito dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di secondo grado – di cui si è dato conto nell’illustrazione del profilo, è ampiamente idoneo – per consistenza e pregnanza – a superare l’esperienza semidirettiva di fatto maturata dalla concorrente, nel cui profilo non sono ravvisabili né esperienze direttive di fatto né su ulteriori significative esperienze di collaborazione gestionale.

In relazione all’attitudine specifica, pertanto, premesso che entrambi i candidati soddisfano tutti e tre i parametri in valutazione, a fronte dell’affermata equivalenza in relazione a uno di essi (art. 16, lett. b), il dott. Colucci prevale in relazione a uno soltanto degli ulteriori parametri (art. 16, lett. c).

Deve essere, invece, affermata la netta prevalenza del dott. Colucci sul piano degli *indicatori generali*.

Entrambi i candidati hanno, invero, sperimentato funzioni giudicanti nel settore penale (**art. 8 T.U.**); tuttavia solo il candidato proposto può contare su esperienze idonee a integrare i parimenti di cui all' **art. 7 T.U.** (quale Presidente f.f. del Tribunale di Nocera Inferiore ha diretto, per circa dieci mesi, anche la sezione penale e ha, pertanto, maturato un'esperienza semidirettiva di fatto in settore diverso da quello in cui si colloca il posto da conferire), all'**art. 9 T.U.** (vanta esperienze di collaborazione gestionale – indicate nell'illustrazione del profilo – maturate presso la Pretura circondariale di Sala Consilina) e all'**art. 11 T.U.** (è stato per ben due volte componente del Consiglio Giudiziario, è stato componente della Commissione flussi nonché Magistrato Referente per la formazione), mentre non sono ravvisabili analoghe esperienze nel profilo professionale della concorrente.

Conclusivamente, la valutazione integrata degli indicatori – specifici e generali – di attitudine direttiva porta a preferire il dott. Colucci, che risulta il candidato più idoneo a ricoprire il posto messo a concorso avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare.

**4.2** Recessivo è anche il profilo della dott.ssa **Regina Marina ELEFANTE**.

*Nominata con D.M. 12.7.1999, è stata: dal 2.5.2001 al 30.4.2004 sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia; dall'1.5.2004 al 23.6.2010 magistrato distrettuale requirente della Procura generale presso la Corte d'appello di Salerno; dal 24.6.2010 al 4.11.2013 Giudice del Tribunale di Torre Annunziata; dal 5.11.2013 è Consigliere della Corte d'appello di Napoli.*

La dott.ssa Elefante vanta una solida esperienza professionale.

In particolare, dal 2.4.2001 al 30.4.2004 è stata sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia: si è occupata di reati contro il patrimonio e di reati colposi contro la persona e dal 15.11.2002 al 2.3.2003, in virtù di applicazione parziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, si è occupata di tutti i reati di competenza del predetto Tribunale.

Dall'1.5.2004 al 23.6.2010, in qualità di Magistrato distrettuale requirente, ha svolto:

- le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali di Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania, occupandosi di reati contro il patrimonio, contro la persona e contro la PA, nonché di reati economico-finanziari;
- le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, occupandosi di tutti i reati di competenza del predetto Tribunale;
- le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno, occupandosi di indulto e di reati associativi.

Dal 24.6.2010 al 2.11.2013 è stata Giudice del Tribunale di Torre Annunziata; si è occupata del settore civile e ha trattato controversie in materia di obbligazioni, contratti, successioni, diritti reali, nonché controversie agrarie, svolgendo, inoltre, le funzioni di giudice tutelare.

Dal 3.11.2013 è consigliere della Corte d'appello di Napoli; presta servizio in una sezione civile e si occupa di obbligazioni e contratti nonché di procedimenti in materia di equa riparazione.

Sul piano degli *indicatori specifici* e, con particolare riferimento al parametro di cui all'**art. 16, lett. a, T.U.**, la dott.ssa Elefante vanta una solida e robusta esperienza nello specifico settore – civile – in cui si colloca il posto da conferire. Nell'ambito di un percorso professionale ultraventennale (**oltre 22 anni e 6 mesi**), ha svolto funzioni giudicanti civili – sia in primo che in secondo grado – per **13 anni e 3 mesi circa**.

Il parere attitudinale specifico richiama il rapporto del Capo dell'Ufficio ove sono state evidenziate – con riferimento allo svolgimento delle funzioni civili – le spiccate doti professionali della candidata sia in fase di studio delle controversie sia in fase di redazione dei provvedimenti definitivi.

Quanto all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b, T.U.**, la dott.ssa Elefante svolge funzioni giudicanti di secondo grado – peraltro nello specifico settore civile – dal 5.11.2013 e può, pertanto, contare su un'esperienza protrattasi per **9 anni e 11 mesi circa**.

Quanto, infine, all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c, T.U.**, non vanta progressi direttivi o semidirettivi nemmeno di fatto.

Può, tuttavia, contare su esperienze di collaborazione gestionale.

Nel 2011, su delega del Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, ha organizzato l'annuale giornata europea della giustizia civile, con una tavola rotonda e processi simulati per i ragazzi delle scuole medie superiori.

Presso la Corte d'appello di Napoli ha organizzato l'Ufficio del processo.

Venendo agli *indicatori generali*, la candidata ha svolto funzioni requirenti, anche quale magistrato distrettuale, per **9 anni circa**, maturando anche esperienze di coordinamento investigativo (**art. 8 T.U.**).

Vanta, inoltre, solida esperienza nel settore della formazione; ha partecipato a numerosi corsi organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale che in sede decentrata; ha svolto l'attività di tutor presso la SSPL dell'Università di Salerno per l'anno accademico 2006/2007; ha svolto attività di docenza; è stata relatrice sia in un convegno che in un incontro di studio.

Ciò premesso, pur nella consapevolezza che entrambi i candidati presentano un elevato profilo di merito, deve essere affermata la netta prevalenza del **dott. Colucci**.

Il profilo del dott. Colucci prevale indiscutibilmente sul piano degli *indicatori specifici*, ai quali va attribuito “*speciale rilievo*” nel presente giudizio comparativo (ai sensi degli artt. 26 e 27 T.U.).

Innanzitutto, quanto all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. a, T.U.**, deve essere accordata prevalenza al dott. Colucci; entrambi i candidati, infatti, hanno proficuamente sperimentato funzioni giudiziarie nel settore – civile – in cui si colloca il posto da conferire; tuttavia, l'esperienza su cui può contare il candidato proposto è decisamente più prolungata rispetto a quella della concorrente.

Vengono, invece, in rilievo profili sostanzialmente equivalenti sul piano dell'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. b, T.U.**, posto che entrambi i candidati hanno sperimentato funzioni giudicanti di secondo grado nello specifico settore civile per periodi prolungati. Né la più lunga esperienza maturata dalla dott.ssa Elefante è tale da qualificare in termini di prevalenza la sua posizione rispetto a tale indicatore rappresentativo della acquisita consapevolezza e competenza – validata da un adeguato lasso temporale – della peculiarità delle funzioni di appello, competenza e conoscenza che entrambi i candidati, per la significativa durata delle rispettive esperienze di secondo grado, hanno ampiamente acquisito.

Deve essere, infine, affermata la netta e indiscutibile prevalenza del dott. Colucci sul piano dell'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c, T.U.**; solo il candidato proposto può, infatti, contare sul prolungato esercizio di funzioni semidirettive (è Presidente di sezione del Tribunale di Nocera Inferiore dall'1.6.2017 e, quindi, da 6 anni e 5 mesi rispetto alla vacanza) che, in quanto arricchito dall'esercizio di funzioni direttive di fatto (per circa 2 anni) nonché dall'esperienza maturata quale Coordinatore dell'intero settore civile/lavoro e dalle ulteriori esperienze di collaborazione gestionale – alcune delle quali maturate nell'ambito dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali di secondo grado – di cui si è dato conto nell'illustrazione del profilo, è ampiamente idoneo – per consistenza e pregnanza – a superare le settoriali esperienze di collaborazione gestionale, peraltro limitate nel numero.

In relazione all'attitudine specifica, pertanto, premesso che entrambi i candidati soddisfano tutti e tre i parametri in valutazione, il dott. Colucci, a fronte dell'affermata equivalenza in ordine a uno di essi (art. 16, lett. b), prevale insuperabilmente in relazione agli ulteriori due parametri (art. 16, lett. a; art. 16, lett. c).

Il globale giudizio comparativo sin qui svolto alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell'**art. 26 T.U.**), risulta vieppiù corroborato e rafforzato dall'esame degli indicatori generali.

Entrambi i candidati hanno, invero, sperimentato funzioni giudicanti nel settore penale (**art. 8 T.U.**); tuttavia solo il candidato proposto può contare su esperienze idonee a integrare i paramenti di cui all' **art. 7 T.U.** (quale Presidente f.f. del Tribunale di Nocera Inferiore ha diretto, per circa dieci mesi, anche la sezione penale e ha, pertanto, maturato un'esperienza semidirettiva di fatto in settore diverso da quello in cui si colloca il posto da conferire), all'**art. 9 T.U.** (vanta esperienze di collaborazione gestionale – indicate nell'illustrazione del profilo – maturate presso la Pretura circondariale di Sala Consilina) e all'**art. 11 T.U.** (è stato per ben due volte componente del Consiglio Giudiziario, è stato componente della Commissione flussi nonché Magistrato Referente per la formazione), mentre non sono ravvisabili analoghe esperienze nel profilo professionale del concorrente.

In via meramente residuale, quand'anche si predicasse un'equivalenza in termini attitudinali e di merito tra i candidati (non creduta, per le superiori considerazioni), comunque prevarrebbe il profilo del dott. Colucci, in considerazione del sussidiario criterio della maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, a mente dell'**art. 24, comma 3, T.U.**

#### **4.3** Recessivo è, infine, il profilo del dott. **Francesco BRUNO.**

*Nominato con D.M. 19.11.2002, è stato: dal 12.10.2004 al 9.8.2010 Giudice del Tribunale di Castrovillari; dal 10.8.2010 al 2.10.2017 Giudice del Tribunale di Salerno; dal 3.10.2017 è Consigliere della Corte d'appello di Salerno.*

Il dott. Bruno vanta una solida esperienza professionale.

Dal 12.10.2004 al 9.8.2010 è stato Giudice del Tribunale di Castrovillari, ove ha svolto essenzialmente e in prevalenza funzioni civili; è stato, in particolare, assegnatario di un ruolo istruttorio civile numericamente piuttosto cospicuo ed estremamente variegato per materia, la cui gestione gli ha sostanzialmente permesso di trattare e approfondire i temi e le questioni di maggiore interesse inerenti a tutti i settori del diritto civile (in materia di persone e famiglia, in materia successoria, di divisione ereditaria e di donazione, in materia di proprietà e diritti reali, in materia di obbligazioni e contratti, in materia di società di persone, di capitali e cooperative, concorrenza e consorzi, in materia di trascrizione, cause di prelazione e di conservazione della garanzia patrimoniale ed in materia di risarcimento dei danni da fatto illecito) e ha svolto le funzioni di Giudice delegato ai fallimenti, occupandosi anche di tutto il relativo contenzioso (opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, opposizione allo stato passivo, azioni

revocatorie fallimentari e di inefficacia, insinuazioni tardive di crediti, opposizione a rendiconto del curatore, ecc.), nonché – per alcuni mesi e a rotazione con gli altri giudici della sezione civile – le funzioni di giudice tutelare in sostituzione del titolare del ruolo; a partire dall'anno 2006 è stato delegato dal Presidente del Tribunale all'espletamento dell'udienza presidenziale prevista in materia di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ai fini dell'emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti stabiliti dalla legge; ha presieduto il Collegio agrario fin dal 2006 e tutti i collegi civili a partire dal mese di giugno del 2008. Nel corso dei primi 3 anni di servizio presso il Tribunale di Castrovillari è stato chiamato a comporre alcuni collegi penali, occupandosi, tra le altre fattispecie, di imputazioni per tentato omicidio, disastro doloso, correlato ad un traffico di rifiuti tossici provenienti da industrie con sede in regioni dell'Italia del nord sversati in Calabria, rapina aggravata, estorsione aggravata, usura, bancarotta fraudolenta.

Dal 10.8.2010 al 2.10.2017 è stato Giudice del Tribunale di Salerno; ha prestato servizio presso la seconda sezione civile ove si è occupato di gran parte dei settori del diritto civile, trattando la materia successoria, le divisioni ereditarie e le donazioni, la materia della proprietà e dei diritti reali, la materia delle obbligazioni e contratti, la materia della trascrizione, le cause di prelazione e di conservazione della garanzia patrimoniale e la responsabilità da fatto illecito; ha, inoltre, maturato esperienza presso la Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie, affrontando molteplici ed interessanti tematiche inerenti al peculiare contenzioso che caratterizza il settore, sia con riguardo a domande presentate in via ordinaria sia con riguardo a domande presentate in via cautelare, e ha svolto le funzioni di giudice tutelare, così familiarizzando con le problematiche di maggiore interesse in tema di rappresentanza ed amministrazione dei beni del minore, di autorizzazione al compimento di atti nell'interesse del minore, dell'interdetto e dell'inabilitato, di tutela, di formazione dell'inventario, rendimento del conto ed amministrazione di sostegno, di interdizione legale, di ammortamento di titoli.

Dal 3.10.2017 è Consigliere della Corte d'appello di Salerno; destinato al settore civile, per la composizione – complessa e multiforme – del ruolo affidatogli, ha avuto l'occasione di ulteriormente approfondire, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale, questioni e temi di rilevante interesse attinenti a diversi settori del diritto civile.

Sul piano degli *indicatori specifici*, e con particolare riferimento al parametro di cui all'**art. 16, lett. a, T.U.**, il dott. Bruno vanta una solida e robusta esperienza nello specifico settore – civile – in cui si colloca il posto da conferire. Nell'ambito di un percorso professionale protrattosi per circa **19 anni** (poco più di 18 anni e 8 mesi) rispetto alla vacanza, ha sempre

svolto funzioni giudicanti civili sia in primo che in secondo grado; ha, inoltre, sperimentato – nell’esercizio delle funzioni di primo grado – la Presidenza dei collegi.

Come evidenziato nel rapporto del Dirigente dell’Ufficio, il dott. Bruno sin dalla sua prima esperienza presso il Tribunale di Castrovillari ha svolto con impegno e dedizione le proprie funzioni, dimostrando ottima preparazione giuridica e notevole cultura generale, nonché versatilità di carattere, pronto intuito e capacità di adottare le soluzioni più consone al caso concreto. Ugualmente presso il Tribunale di Salerno risulta aver gestito i ruoli a lui affidati organizzando l’attività con impegno e laboriosità, svolgendo le proprie funzioni con entusiasmo ed attenzione, partecipando attivamente e proficuamente alle riunioni periodiche per l’approfondimento delle novità legislative e delle questioni particolarmente dibattute in dottrina e giurisprudenza e redigendo un numero notevole di sentenze, tutte adeguatamente motivate alla luce delle ultime acquisizioni dottrinarie e giurisprudenziali, in forma chiara e corretta e con approfondita disamina delle emergenze processuali. La vastità e rilevanza dell’esperienza professionale maturata dal dott. Bruno è stata ulteriormente incrementata nel periodo di servizio svolto presso la Corte d’appello di Salerno.

Anche con riferimento all’indicatore specifico di cui all’**art. 16, lett. b, T.U.**, il dott. Bruno vanta una robusta esperienza. Svolge, infatti, funzioni giudicanti di secondo grado nello specifico settore civile da circa **6 anni** (dal 3.10.2017).

Quanto, infine, all’indicatore specifico di cui all’**art. 16, lett. c, T.U.**, non vanta pregressi direttivi o semidirettivi nemmeno di fatto.

Può, tuttavia, contare su esperienze di collaborazione gestionale.

Presso il Tribunale di Castrovillari, per oltre due anni – a decorrere dal mese di giugno del 2008 al 9.8.2010 – ha svolto le funzioni di Giudice coordinatore della Sezione Civile; in tale veste ha redatto la bozza istitutiva di un Osservatorio delle Buone Pratiche per il Settore Civile presso il detto Tribunale, tendente a promuovere l’adozione generalizzata e sempre più convinta di prassi virtuose, nella prospettiva di migliorare il servizio reso all’utenza e di ottimizzare le risorse umane, strutturali e tecniche a disposizione; ha indetto frequenti riunioni di coordinamento (almeno quattro o cinque all’anno) con i colleghi della Sezione; ha tenuto periodiche riunioni con i responsabili delle diverse articolazioni in cui è strutturata la cancelleria civile e, quando è stato necessario, con il personale addetto a tali articolazioni.

Presso il Tribunale di Salerno ha svolto per circa due anni le funzioni di Magistrato di Riferimento per l’Informatica del Settore Civile; ha attivamente collaborato – con riferimento all’intero settore civile – alla razionalizzazione delle udienze gravate dai processi pendenti nelle Sezioni Distaccate soppresse.

Presso la Corte d'appello di Salerno ha svolto le funzioni di coordinamento di un gruppo di lavoro, costituito dagli stagisti affidati ad alcune colleghe della Prima Sezione Civile, in relazione alla materia della protezione internazionale e ha, pertanto, avuto l'occasione di approfondire la complessa normativa di riferimento e gli orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel corso del tempo; è stato nominato dalla Presidente di Sezione collaboratore per l'Ufficio per il Processo, con compiti di orientamento e formazione dei relativi addetti, tenendo, all'uopo, anche un incontro di studio, diffuso tramite la piattaforma Teams, nonché di organizzazione del lavoro e di gestione dei rapporti con i magistrati e il personale di cancelleria, attraverso la creazione di una banca dati e di individuazione di prassi virtuose, anche in virtù dell'uso di strumenti informatici, digitali e telematici; è stato nominato Presidente della Commissione di sorveglianza per lo scarto di atti di archivio.

Venendo agli *indicatori generali*, il candidato ha svolto funzioni giudicanti nel settore penale presso il Tribunale di Castrovillari – quale componente del collegio – in via non esclusiva né prevalente (**art. 8 T.U.**).

Vanta una solida esperienza nel settore della formazione.

Ha partecipato a numerosi corsi organizzati dal CSM e dalla SSM sia in sede centrale che in sede decentrata; è stato affidatario di giudici onorari sia presso gli uffici di primo grado che presso la Corte d'appello nonché di uditori giudiziari, magistrati ordinari in tirocinio, stagisti e tirocinanti; ha partecipato, quale relatore, ad un convegno e a diversi incontri di studio, organizzati dalla Scuola Forense istituita presso il Tribunale di Castrovillari; ha tenuto diverse lezioni organizzate dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli Studi di Salerno.

È stato componente della Commissione Esami Avvocato nell'anno 2012.

Dall'anno 2018 è Presidente della Commissione esaminatrice per il conseguimento della abilitazione all'esercizio dell'attività di Mediatore marittimo.

Ciò premesso, pur nella consapevolezza che entrambi i candidati presentano un elevato profilo di merito, deve essere affermata la netta prevalenza del **dott. Colucci**.

Il profilo del dott. Colucci prevale indiscutibilmente sul piano degli *indicatori specifici*, ai quali va attribuito “*speciale rilievo*” nel presente giudizio comparativo (ai sensi degli artt. 26 e 27 T.U.).

Vengono, innanzitutto, in rilievo profili sostanzialmente equivalenti sul piano dell'**art. 16, lett. a, T.U.**; entrambi i candidati, infatti, hanno proficuamente svolto funzioni giudicanti

nello specifico settore – civile – in cui si colloca il posto da conferire per periodi prolungati di analoga consistenza (21 anni circa il dott. Colucci; circa 19 anni il dott. Bruno).

Vengono, poi, in rilievo profili sostanzialmente equivalenti anche sul piano dell'**art. 16, lett. b, T.U.**; entrambi i candidati hanno esercitato funzioni giudicanti civili di secondo grado – peraltro nello specifico settore civile – per periodi di analoga consistenza temporale (7 anni circa il dott. Colucci; 6 anni circa il dott. Bruno).

Quanto, invece, all'indicatore specifico di cui all'**art. 16, lett. c, T.U.**, deve essere affermata la netta e indiscutibile prevalenza del dott. Colucci; solo il candidato proposto può, infatti, contare sul prolungato esercizio di funzioni semidirettive (è Presidente di sezione del Tribunale di Nocera Inferiore dall'1.6.2017 e, quindi, da 6 anni e 5 mesi rispetto alla vacanza) conferite all'esito di una formale procedura comparativa, che, in quanto arricchito dall'esercizio di funzioni direttive di fatto (per circa 2 anni) nonché dall'esperienza maturata quale Coordinatore dell'intero settore civile/lavoro e dalle ulteriori esperienze di collaborazione gestionale – alcune delle quali maturate nell'ambito dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali di secondo grado – di cui si è dato conto nell'illustrazione del profilo, è ampiamente idoneo – per consistenza e pregnanza – a superare le settoriali esperienze di collaborazione gestionale su cui può contare il concorrente.

In relazione all'attitudine specifica, pertanto, premesso che entrambi i candidati soddisfano tutti e tre i parametri in valutazione, il dott. Colucci, a fronte dell'affermata equivalenza in ordine a due di essi (art. 16, lett. a; art. 16, lett. b), prevale insuperabilmente in relazione al residuo parametro (art. 16, lett. c).

Il globale giudizio comparativo sin qui svolto alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell'**art. 26 T.U.**), risulta vieppiù corroborato e rafforzato dall'esame degli indicatori generali.

Entrambi i candidati hanno, invero, sperimentato funzioni giudicanti nel settore penale (**art. 8 T.U.**); tuttavia solo il candidato proposto può contare su esperienze idonee a integrare i parametri di cui all'**art. 7 T.U.** (quale Presidente f.f. del Tribunale di Nocera Inferiore ha diretto, per circa dieci mesi, anche la sezione penale e ha, pertanto, maturato un'esperienza semidirettiva di fatto in settore diverso da quello in cui si colloca il posto da conferire), all'**art. 9 T.U.** (vanta esperienze di collaborazione gestionale – indicate nell'illustrazione del profilo – maturate presso la Pretura circondariale di Sala Consilina) e all'**art. 11 T.U.** (è stato per ben due volte componente del Consiglio Giudiziario, è stato componente della Commissione flussi nonché Magistrato Referente per la formazione), mentre non sono ravvisabili analoghe esperienze nel profilo professionale del concorrente.

In via meramente residuale, quand'anche si predicasse un'equivalenza in termini attitudinali e di merito tra i candidati (non creduta, per le superiori considerazioni), comunque prevarrebbe il profilo del dott. Colucci, in considerazione del sussidiario criterio della maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, a mente dell'**art. 24, comma 3, T.U.**

All'esito delle illustrate comparazioni, effettuate sulla base degli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati e dell'intera documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, deve, pertanto, concludersi che il **dott. Vito COLUCCI** è senz'altro il candidato più idoneo, per merito ed attitudini, a ricoprire lo specifico posto a concorso.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

la nomina a **Presidente di Sezione della Corte d'appello di Salerno**, a sua domanda, del **dott. Vito COLUCCI**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Nocera Inferiore, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

**CONFERMA NELLE FUNZIONI DIRETTIVE**

1.- Fasc. n. 11/QD/2023. Relatore: cons. CARBONE E.

Dott. Antonello Maria FABBRO - Presidente del Tribunale di TREVISO. Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006.

Il Consiglio, rilevato preliminarmente che:

- gli artt. 45 e 46 del D. Lgs. n. 160/2006, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta;

- nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

Ciò precisato, osserva che:

- a) in data 12/02/2020 il dott. Antonello Maria FABBRO assumeva le funzioni di Presidente del Tribunale di TREVISO, conferite con delibera plenaria del 22/01/2020;
- b) in data 12/02/2024 il dott. Antonello Maria FABBRO maturava il periodo quadriennale di permanenza nelle predette funzioni, sicché - come previsto dal vigente TU sulla Dirigenza - si procedeva ad avviare d'ufficio il procedimento di conferma;
- c) con delibera consiliare del 21/02/2024 il dott. Antonello Maria FABBRO è stato collocato a riposo per età a decorrere dal 02/05/2024, per cui deve ritenersi cessata la finalità sottesa al presente procedimento;

Per tali motivi,

delibera

il non luogo a provvedere sulla conferma nelle funzioni di Presidente del Tribunale di TREVISO, per cessata appartenenza all'ordine giudiziario del dott. Antonello Maria FABBRO, collocato a riposo per età a decorrere dal 02/05/2024.

**CONFERME NELLE FUNZIONI SEMIDIRETTIVE**

1.- Fasc. n. 11/QS/2023. Relatore: cons. CARBONE E.

Dott.ssa Fabrizia PIRONTI DI CAMPAGNA - Presidente di Sezione presso il Tribunale di MILANO. Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 160/2006.

Il Consiglio, preliminarmente, osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. L.vo n. 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione – da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nell'efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che, in data 20.12.2023, la dott.ssa Fabrizia PIRONTI DI CAMPAGNA ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente

di Sezione del Tribunale di MILANO, che le sono state conferite con delibera del 10.10.2019 e che ha assunto in data 20.12.2019.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano, nella seduta del 7.5.2024, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi qui trascritte.

Nessun dato ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio Superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che la dott.ssa Fabrizia PIRONTI DI CAMPAGNA si è rivelata Presidente di Sezione di sicura competenza ed in possesso di doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

**delibera**

di confermare la dott.ssa Fabrizia PIRONTI DI CAMPAGNA nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di MILANO con decorrenza dal 20.12.2023, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

2.- Fasc. n. 25/QS/2023. Relatore: cons. BIANCHINI

Dott.ssa Rita RIGONI - Presidente di Sezione presso la Corte d'Appello di VENEZIA.  
Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 160/2006.

Il Consiglio, preliminarmente, osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. L.vo n. 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione – da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nell'efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 16.3.2024 la dott.ssa Rita RIGONI ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Venezia, che le sono state conferite con delibera del 13.02.2020 e che ha assunto in data 16.3.2020.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Venezia, nella seduta del 17.4.2024, ha espresso all'unanimità un giudizio favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che la dott.ssa Rita RIGONI si è rivelata Presidente di Sezione di Corte di Appello di sicura competenza ed in possesso di doti organizzative che le hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

**delibera**

di confermare la dott.ssa Rita RIGONI nell'incarico di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Venezia, con decorrenza dal 16.3.2024, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

3.- Fasc. n. 29/QS/2023. Relatore: cons. CARBONE E.

Dott.ssa Mariavittoria PAPA - Presidente di sezione lavoro presso la Corte d'Appello di NAPOLI. Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 160/2006.

Il Consiglio, preliminarmente, osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. L.vo n. 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione – da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nell'efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che, in data 24.3.2024, la dott.ssa Mariavittoria PAPA ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di Sezione Lavoro della Corte d'appello di NAPOLI, che le sono state conferite con delibera del 22.1.2020 e che

ha assunto in data 24.3.2020.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di NAPOLI, nella seduta dell'8.4.2024, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi qui trascritte.

Nessun dato ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio Superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che la dott.ssa Mariavittoria PAPA si è rivelata Presidente di Sezione di sicura competenza e in possesso di doti organizzative che le hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

**delibera**

di confermare la dott.ssa Mariavittoria PAPA nell'incarico di Presidente di Sezione Lavoro della Corte d'appello di NAPOLI con decorrenza dal 24.3.2024, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

**CONTENZIOSI AMMINISTRATIVI**

1.- Fasc. n. 17/AQ/2021. Relatore: cons. BIANCHINI

Dott. Giancarlo BIANCHI: ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera del C.S.M. del 6 maggio 2021 con la quale è stato conferito l'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione della Corte d'appello di Catanzaro alla dott.ssa Francesca GAROFALO, successivo DM di nomina, della proposta di quinta Commissione, relativi verbali nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con istanza ex art. 116, co 2, cpa avverso le determinazioni del CSM relative alla istanza di accesso della ricorrente.

Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visto il ricorso al T.A.R. del Lazio proposto dal dott. Giancarlo BIANCHI per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera del C.S.M. del 6 maggio 2021 con la quale è stato conferito l'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione della Corte d'appello di Catanzaro alla dott.ssa Francesca GAROFALO, successivo DM di nomina, della proposta di quinta Commissione, relativi verbali nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con istanza ex art. 116, co 2, cpa avverso le determinazioni del CSM relative alla istanza di accesso della ricorrente;

- vista la sentenza del TAR Lazio n. 8634/2024 che ha respinto il suddetto ricorso

delibera

di prendere atto della sentenza del TAR Lazio n. 8634/2024.

2.- Fasc. n. 17/AQ/2024. Relatore: cons. COSENTINO

Dott.ssa Gabriella Maria CASELLA: ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento: della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 marzo 2024 con cui è stata nominata Presidente della Corte di Appello di Napoli la dott.ssa Maria Rosaria Covelli; di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto ivi incluso il parere reso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli in ordine alla domanda della ricorrente per la procedura di conferimento; del relativo concerto espresso dal Ministro della Giustizia.

Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visto il ricorso al T.A.R. del Lazio proposto dalla dott.ssa Gabriella Maria CASELLA per l'annullamento: della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 marzo 2024 con cui è stata nominata Presidente della Corte di Appello di Napoli la dott.ssa Maria Rosaria Covelli; di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto ivi incluso il parere reso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli in ordine alla domanda della ricorrente per la procedura di conferimento; del relativo concerto espresso dal Ministro della Giustizia;
- visto il parere dell'Ufficio Studi al riguardo, che di seguito si riporta:

<<

#### I. Il ricorso al TAR

Con atto pervenuto al Consiglio in data 10 maggio 2024 la Dott.ssa Gabriella Maria Casella ha proposto ricorso al TAR Lazio per chiedere l'annullamento:

- della delibera Consiglio Superiore della Magistratura, assunta in data 20.3.24, con cui è stata nominata Presidente della Corte di Appello di Napoli la dott.ssa Maria Rosaria Covelli e di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto e, in particolare, del parere attitudinale del 9.1.23, reso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli in ordine alla domanda proposta dalla ricorrente per il conferimento del predetto incarico;
- per quanto occorra, del concerto intervenuto da parte del Ministro della Giustizia.

#### **In fatto**

In premessa è stato evidenziato che:

- la ricorrente ricopre dal 5.7.17 le funzioni di Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio di Grandi dimensioni, ai sensi dell'art. art. 3, co. 3, TU Dirigenza Giudiziaria (CSM Circ. P-14858- 2015 del 28.7.15 – Delib. 28.7.15 e ss.mm.ii.).

- la dott.ssa Casella, avendo presentato domanda a seguito dell'interpello pubblicato dal CSM per il conferimento delle funzioni di Presidente della Corte di Appello di Napoli, ha richiesto il prescritto parere al competente Consiglio Giudiziario:

- in tale contesto, il Presidente della Corte di Appello (con il quale i rapporti della ricorrente avevano subito un deterioramento a causa della scelta da parte della stessa di "*presentare domanda per il posto in parola*"), pur a fronte della sicura idoneità della ricorrente a ricoprire il posto messo a concorso, nel proprio rapporto informativo, evidenziava "*alcune asserite criticità nella condotta della deducente*";

- la dott.ssa Casella presentava, sul punto, documentate osservazioni al citato rapporto;

- in occasione della seduta del Consiglio Giudiziario del 9.1.23, il Presidente della Corte di Appello, invece di astenersi dal partecipare alla trattazione dell'argomento (e prima ancora all'audizione della ricorrente), in violazione non solo di regole generali, ma anche della specifica disciplina dettata al riguardo dal CSM, partecipava alla relativa seduta peraltro allegando proprie integrazioni al rapporto informativo, in replica alle deduzioni della ricorrente, senza che venisse garantito a quest'ultima il contraddittorio su tali integrazioni;

- il Consiglio giudiziario, pur dovendo concludere con un parere positivo, "*nel corpo dello stesso, con riferimento all'indicatore specifico di cui all'art. 20 lett. d) TU Dirig. Giud. (Espletamento di funzioni direttive di primo grado) allegato la "presenza di alcune criticità rappresentate nel rapporto informativo (del Presidente della CdA ndr) e nella sua successiva integrazione" affermando che avrebbe "trovato in particolare conferma istruttoria che in due circostanze, provvedimenti di variazione tabellare non erano stati inoltrati al Consiglio giudiziario per l'emissione del prescritto parere e che la loro conoscenza è avvenuta solo dopo il deposito delle osservazioni contro gli stessi"; e che avrebbe "trovato inoltre conferma il fatto che in più occasioni le richieste di informazioni e di relazioni formulate dalla presidenza della Corte di Appello, anche riguardanti pratiche delicate, non hanno avuto risposta o l'hanno ricevuta da parte dell'Ufficio di presidenza del Tribunale di Smcv con effettivo ritardo, e che con analogo ritardo sono state trasmesse alcune richieste di fruizione di congedo straordinario da parte di magistrati ordinari, comunicate dopo che il beneficio era stato goduto". Il tutto come testualmente affermato dal Presidente allora in carica della CdA nel suo Rapporto e nella successiva integrazione senza dare, il Consiglio giudiziario, alcun conto delle documentate deduzioni della ricorrente anche fondate su specifiche decisioni del CSM proprio sugli episodi allegati quali pretese criticità, né della relativa audizione.*

- il procedimento per la nomina del nuovo Presidente della Corte di Appello di

Napoli si è concluso con la delibera in data 20.3.24 di nomina della dott.ssa Maria Rosaria Covelli.

*In diritto*

**In diritto è stato dedotto che la delibera è illegittima per i motivi di seguito indicati.**

1. *Illegittimità derivante dall'illegittimità del parere del Consiglio Giudiziario sulla domanda della ricorrente*

Con questo motivo è stato dedotto che, nelle procedure per il conferimento di incarichi direttivi, il parere reso dal Consiglio Giudiziario costituisce uno dei principali elementi valutati dal CSM nel considerare il merito e le attitudini del candidato anche nella comparazione con gli altri aspiranti, con la conseguenza che l'illegittimità di tale atto endoprocedimentale si riverbera necessariamente sugli esiti del procedimento (Cfr. C.d.S. sent. 5894/21).

L'illegittimità dell'atto endoprocedimentale incide sulla delibera anche quando esso si riferisca a candidato non prescelto dal Plenum del CSM e non proposto dalla competente Commissione, stante il legittimo interesse dello stesso a vedere valutato il proprio profilo professionale anche in comparazione con gli altri candidati sulla base di un legittimo parere del competente Consiglio giudiziario.

Nel caso che interessa, la mancata preferenza per la ricorrente e, prima ancora, la mancata proposta in suo favore da parte della Commissione potrebbero essere state decisamente influenzate dalle inopinate e inesistenti criticità allegare nel citato parere.

A riprova di questo è stato evidenziato come tale parere, pur concludendo positivamente per l'idoneità della dott.ssa Casella al posto da conferire, contiene riferimenti a pretese "criticità" relative all'espletamento, da parte della predetta, delle funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sicché lo stesso è, *in parte qua*, lesivo e illegittimo.

Tanto è dipeso dalle criticità segnalate dal presidente della Corte di Appello di Napoli nel proprio rapporto informativo, che inutilmente la ricorrente ha contestato presentando al Consiglio giudiziario documentata memoria, supportata dalle decisioni assunte dal CSM proprio sugli episodi allegati dal Presidente della Corte di appello e chiedendo di essere audita.

Ebbene, il Presidente della Corte di Appello invece di astenersi, in ossequio a quanto stabilito dal CSM nelle "*Linee guida per il funzionamento e l'organizzazione dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione*" (Delib. CSM 13.5.20), stante la ricorrenza di una "*situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi*", determinata dalla

presentazione, da parte della dott.ssa Casella, delle osservazioni al rapporto informativo, ha partecipato alla trattazione della pratica, avendo assistito all'audizione della ricorrente ed avendo persino messo a verbale le proprie amplissime ulteriori deduzioni integrative al rapporto, richiamate nel parere conclusivo dell'organo collegiale, astenendosi solo in occasione del voto finale.

È stato ancora dedotto che la violazione del dovere di astensione, imposto anche dal Consiglio, rende radicalmente illegittimo il parere reso dal Consiglio giudiziario, il che riverbera sull'esito del procedimento, avendo la ricorrente legittimo interesse ad essere valutata, prima dalla competente Commissione, e poi dal Plenum, sulla base del legittimo parere reso dal Consiglio giudiziario.

Detto parere, invece, nelle parti in cui riferisce di asserite criticità nell'operato della ricorrente, è illegittimo anche per difetto istruttorio e motivazionale: in esso, infatti, non si dà conto delle osservazioni formulate dall'odierna ricorrente in occasione dell'audizione e nella memoria depositata, con l'indicazione di elementi fattuali, prove documentali e decisioni istituzionali che smentiscono in radice la sussistenza di tali criticità.

Un'ulteriore illegittimità sarebbe poi ravvisabile in considerazione del fatto che all'integrazione del Rapporto informativo effettuata a verbale dal Presidente della Corte di Appello non è seguito il contraddittorio con la ricorrente.

In punto di fatto è stato poi rilevato come le asserite criticità siano insussistenti.

In particolare, è stato evidenziato:

-con riferimento al provvedimento di variazione tabellare asseritamente non comunicato tempestivamente al Presidente della Corte di Appello, che, con delibera n. 816/18, la Settima Commissione ha dato atto che trattavasi non di atto di variazione tabellare, ma di mera interlocuzione propedeutica alla futura variazione, la quale, una volta assunta con il decreto n. 272/18, è stata prontamente comunicata al Consiglio giudiziario;

- con riferimento alla mancata comunicazione del decreto 71/18 del 26.3.18, di assegnazione interna del magistrato dott. Sdino, che detto decreto è stato trasmesso al Consiglio Giudiziario ben prima delle osservazioni pervenute sullo stesso;

- che è solo frutto dell'omessa lettura della documentazione prodotta e dell'omesso ascolto di quanto illustrato dalla ricorrente nel corso della audizione il generico riferimento alla circostanza che non vi sarebbero state risposte (o che sarebbero pervenute in ritardo) a richieste della presidenza della Corte di Appello, essendo stato provato che tutti gli esposti nei confronti dei giudici di pace per i quali nel 2017 erano state chieste informazioni sono stati esitati;

- che sollecita e completa è stata, altresì, l'attività della ricorrente con riferimento ai ritardi del giudice Anastasio (esposto avv. Riello), magistrato la cui vicenda è originata da plurime segnalazioni effettuate proprio dalla ricorrente alla Corte di appello e alla Procura generale della Cassazione onde sollecitare l'azione disciplinare, attesa la gravità dei comportamenti del dott. Anastasio;

-che il rapporto per la settima valutazione di professionalità della dott.ssa Pupo - la cui stesura era stata delegata dalla ricorrente al Presidente di Sezione, dr. Sdino, che lo ha redatto in data 5 aprile 2022 e che è stato trasmesso al Presidente della Corte di Appello l'11 aprile 2022 e la cui redazione ha richiesto tempi più lunghi di quelli normalmente adottati, trattandosi di rapporto negativo;

- quanto alla pratica di incompatibilità riguardante il giudice Vecchione, che il Consiglio giudiziario, non condividendo l'impostazione della ricorrente sull'insussistenza della incompatibilità e, quindi, sulla inamovibilità del giudice dal posto assegnato sino alla decisione in merito da parte del CSM, ha più volte richiesto alla ricorrente l'espletamento di adempimenti istruttori, il che ha comportato la necessità di accertamenti ed il conseguente allungamento dei tempi di definizione della pratica. Il CSM, peraltro, deliberando l'archiviazione della pratica di incompatibilità con atto del 29 marzo 2022 (in allegato 16 alla memoria depositata dalla ricorrente al C.G.), ha ratificato la posizione assunta dalla deducente e smentito quella del Consiglio Giudiziario.

È stato ancora osservato che, nel parere, si dà conto che *“sono state trasmesse con ritardo alcune richieste di fruizione di congedo straordinario da parte dei magistrati ordinari”*.

Il Consiglio giudiziario ha, tuttavia, ignorato che la ricorrente (la quale, da quando ha assunto le funzioni di Presidente del Tribunale, e tranne brevi eccezioni temporali, svolge anche le funzioni di Dirigente amministrativo per la scopertura del posto) ha delegato l'attività relativa alle preparazione e predisposizione degli atti per l'invio delle pratiche di congedo straordinario (la cui competenza a provvedere è esclusiva della Corte di Appello) ad un Direttore amministrativo, ossia ad una unità di personale con qualifica elevata, in servizio presso la Segreteria della Presidenza, producendo al Consiglio Giudiziario una nota di chiarimento del Direttore a tal riguardo.

Conclusivamente è stato rilevato che le carenze motivazionali del parere *de quo*, che tace sugli elementi introdotti dalla ricorrente per confutare i rilievi mossi in sede di rapporto informativo, rafforzano l'ipotesi che l'allora Presidente della Corte di Appello, partecipando alle sedute in violazione del dovere di astensione, abbia esercitato un'impropria influenza sugli

altri componenti del consiglio giudiziario, a conferma dell'illegittimità di detto parere e, in via derivata, della delibera impugnata.

2. Violazione di legge. Eccesso di potere. Violazione art. 51 TU Dirigenza Giudiziaria.

Con questo motivo è stato dedotto che la nomina della dott.ssa Covelli è illegittima, ai sensi dell'art. 51 del TU sulla Dirigenza Giudiziaria, poiché, dopo la presentazione della domanda per il conferimento delle funzioni di Presidente di Corte di Appello, alla dott.ssa Covelli è stato conferito un nuovo incarico fuori ruolo che ha determinato la decadenza della domanda in precedenza presentata.

Nella delibera impugnata, a proposito del percorso professionale della dott.ssa Covelli, si afferma che la stessa sarebbe stata collocata *“fuori dal ruolo organico della magistratura come Capo dell'Ispettorato Generale presso il Ministro della Giustizia”* dal 19.5.2021.

A dire della ricorrente, tale indicazione sarebbe errata, trattandosi di incarico dirigenziale conferito alla dott.ssa Covelli nel 2021, quando presidente del Consiglio era il dott. Mario Draghi e Ministro della Giustizia la prof.ssa Marta Cartabia, sicché, ai sensi dell'art. 19 co. 8 D. lgs 165/01, tale incarico è “cessato” il 24.1.23, e cioè, allo scadere del 90° giorno dal voto di fiducia al nuovo Governo (la fiducia al nuovo Governo è stata votata il 26.10.22).

Pertanto, l'incarico dirigenziale fuori ruolo svolto dalla dott.ssa Covelli all'atto della nomina impugnata (peraltro non risultante nel fascicolo) avrebbe dovuto essere considerato come nuovo e conferito alla stessa *“in data posteriore alla presentazione della domanda a Presidente della CdA di Napoli, che è dell'8.9.22, essendosi il nuovo governo insediato a ottobre 22”*.

Ai sensi dell'art. 51 TU, la domanda della dott.ssa Covelli volta a concorrere al posto di Presidente della Corte di Appello di Napoli avrebbe, dunque, dovuto ritenersi decaduta per l'intervenuto, successivo conferimento di un incarico fuori ruolo, *“da intendersi necessariamente quale nuovo incarico andando per legge in cessazione quello conferito nel 2021 dal precedente governo”*.

Del resto – è stato ancora osservato - la *ratio* dell'art. 51 è *“nel senso che ove si riceva e si accetti, come avvenuto alla controinteressata in data sicuramente successiva all'insediamento del nuovo governo e quindi a partire dall'ottobre 2022, un incarico che comporta il fuori ruolo, ciò è incompatibile con la domanda in presenza presentata per un incarico in ruolo comportando la decadenza di questa”*.

Su tali premesse è stato dedotto che la nomina della dott.ssa Covelli è illegittima, essendo stata disposta *“in accoglimento di una domanda decaduta”*, nonché per aver

considerato, per altro con valenza rilevante, un incarico in atto in alcun modo allegato nel fascicolo, essendo quello cui la delibera fa riferimento cessato *ex lege* il 24.1.23.

3. Eccesso di potere. Violazione di legge. Violazione sotto molteplici profili TU Dirigenza Giudiziaria

Con questo motivo è stato dedotto che il conferimento degli incarichi direttivi avviene all'esito di procedure comparative che hanno riguardo alle attitudini e al merito, da valutarsi sulla base dei criteri che il CSM ha stabilito in sede di autovincolo.

Ai sensi dell'art. 26 TU, per l'incarico qui di rilievo, con riferimento alle attitudini, hanno "speciale rilievo" gli indicatori specifici previsti dall'art. 20: (i) l'esperienza in secondo grado; (ii) l'esperienza nella legittimità; (iii) l'attività di coordinamento nazionale; (iv) l'esperienza di direzione di uffici di primo grado.

È stato evidenziato come, con riferimento al primo indicatore, la delibera impugnata erroneamente affermi che ne sarebbero prive sia la controinteressata che la ricorrente, essendosi considerate solo le funzioni di appello, laddove l'esperienza di secondo grado comprende anche le funzioni del riesame che la ricorrente ha svolto per dodici anni.

In tal senso, d'altra parte, a dire della ricorrente, si sarebbe espresso il CSM nella recente delibera di conferimento di un incarico semidirettivo di secondo grado (delibera del 13.12.2023, relativa alla copertura del posto di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Napoli, vac. Dott. Roberto Vescia), ove rilevano gli stessi indicatori, essendo ritenuto che la candidata risultata vincitrice del concorso ne fosse in possesso, avendo acquisito "*la prospettiva del gravame operando per un significativo periodo quale giudice del riesame*".

Da qui, il primo, rilevante profilo di illegittimità degli atti gravati con riguardo a tale significativo indicatore, ritenuto erroneamente non posseduto dalla ricorrente.

Il CSM, inoltre, quanto all'indicatore specifico dell'esperienza di direzione di uffici di primo grado, ha assunto che le funzioni svolte dalla ricorrente e dalla controinteressata sarebbero "*sostanzialmente equivalenti*".

E ciò nonostante la ricorrente diriga dal 2017 un ufficio di grandi Dimensioni, ai sensi dell'art. 3, co.3, TU Dirigenza Giudiziaria, annoverando il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ben 91 magistrati e 10 Sezioni, laddove la controinteressata ha diretto il Tribunale di Viterbo, che non è ufficio di grandi dimensioni, essendo ad esso assegnati appena 11 magistrati ed essendo state istituite appena due sezioni.

Anche in relazione a tale profilo si assume che la delibera è illegittimità: l'equivalenza delle due esperienze sarebbe, infatti, smentita dalla rilevante differenza operata dallo stesso Testo Unico degli uffici ricoperti dalle due candidate.

L'art. 20 TU prevede poi che tali esperienze di Direzione siano valutate secondo i criteri di cui all'art. 7 e, quindi, sulla base dei risultati conseguiti.

La delibera non contiene alcun riferimento ai risultati conseguiti dalla ricorrente, benché questi siano di straordinario rilievo.

Impregiudicato il dedotto difetto motivazionale e istruttorio sul punto, sono stati richiamati, quali elementi indicativi dell'eccellenza e della completezza del lavoro svolto nelle funzioni direttive della ricorrente, quelli di seguito indicati:

- presidenza della conferenza permanente circondariale dal 2017: sono stati dismessi 2 edifici in locazione passiva ed aperte 2 nuove sedi del Tribunale penale e civile creando una vera e propria "cittadella giudiziaria"; sono state cambiate le misure di sicurezza degli edifici ed introdotto il servizio di portierato in tutte le sedi;

- gestione della emergenza da Covid 19 con la adozione di molteplici decreti organizzativi e protocolli per la celebrazione delle udienze penali e civili in perfetta sintonia con il personale Giudiziario ed amministrativo;

- coordinamento dei magistrati onorari in servizio presso il tribunale con importanti innovazioni tabellari quali gestione ruolo in affiancamento e gestione ruolo autonomo;

- coordinamento uffici giudici di pace (8 uffici di cui 2 ministeriali) e predisposizione delle tabelle relative;

- redazione 2 progetti tabellari per Tribunale, 8 progetti per gli uffici dei giudici di pace;

- redazione di variazioni e modifiche tabellari molteplici per tutti gli uffici;

- istituzione del modulo organizzativo dell'Ufficio del processo già nel 2019 nel settore civile e penale.

- coordinamento dal 2021 del nuovo Ufficio per il processo composto da 118 funzionari;

- creazione di un UPP centralizzato per attività delegate direttamente dal presidente del Tribunale composto da 22 unità;

- istituzione dell'attuale Sito web completamente rinnovato;

- buone prassi: apertura FRONT- OFFICE per i servizi di cancelleria; introdotti due sistemi di prenotazione per avvocati per accesso alle cancellerie inseriti sul sito : introdotta la pubblicazione sul sito degli statini delle udienze penali, civili e dei giudici di pace ; introdotto il sistema di organizzazione **oraria** dei processi penali e civili; istituzione di un Tavolo tecnico

per la gestione delle procedure di prevenzione patrimoniali; calendarizzazione delle riunioni con i Presidenti di Sezione;

- protocolli e convenzioni con le università e con il FORO tutti pubblicati sul sito;
- istituzione della Sezione autonoma per le misure di prevenzione nell'anno 2018 che è coordinata personalmente ancora alla attualità;

per il funzionamento dell'UPP, per la innovazione tecnologica;

- rilasciate deleghe organizzative ed istituiti gruppi di lavoro e commissioni per tabelle,

per il funzionamento dell'UPP, per la innovazione tecnologica;

- redazione rapporti per le valutazioni di professionalità dei magistrati e per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi;

- sorveglianza UNEP;

- diretta gestione delle funzioni amministrative di Dirigente amministrativo da luglio 2017 con importanti innovazioni in termini di organizzazione di tutti i servizi amministrativi, adozione di molteplici ordini di servizio in tema di distribuzione delle risorse, attività di indirizzo e diretta gestione del personale (oltre 400 unità di personale) e delle funzioni amministrative; redazione di relazioni ispettive e report statistici in occasione delle ispezioni ministeriali ; rapporti con le organizzazioni sindacali locali e regionali;

- partecipazione a 2 ispezioni ministeriali ordinarie ed 1 durante il COVID in cui sono state apprezzate le attività svolte nella qualità di Presidente del Tribunale e Dirigente amministrativo;

- presidenza della commissione scarto atti di archivio dal 2017. Attività giudiziaria;

- espletamento funzioni presidenziali in materia di famiglia tenendo le udienze presidenziali in materia di separazione e divorzio;

- funzioni presidenziali in materia di volontaria giurisdizione;

- presidenza Collegi della Sezione di prevenzione nelle udienze di ammissione ai controlli giudiziari;

- adozione di tutti i decreti di sequestro di prevenzione emessi dalla Sezione anche di urgenza nell'espletamento delle funzioni presidenziali.

È stato ancora rilevato come a tali eccellenti risultati conseguiti dalla dott.ssa Casella nell'esercizio delle funzioni direttive di un Tribunale di grandi dimensioni (del tutto ignorati nella delibera impugnata) deve aggiungersi che la stessa ha svolto funzioni semidirettive con 6 anni di Presidenza GIP, parimenti ignorate.

Al contrario, del tutto illegittimamente è stata considerata, al fine di ritenere la prevalenza della controinteressata in ordine agli indicatori specifici, il coordinamento nazionale

che la stessa avrebbe effettuato in virtù dell'incarico fuori ruolo di Capo dell'Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia, che al più rileva, ai sensi dell'art. 13 T.U., quale indicatore generale, trattandosi di funzione amministrativa, semmai assimilabile *in parte qua* a quella giudiziaria, e peraltro di natura requirente, come d'altra parte riconosciuto nell'atto gravato, e non giudicante, come è, invece, il posto di presidente di Corte di Appello.

Con riferimento agli indicatori generali, è stato osservato come non risultino considerate, in violazione dell'art. 8 TU, le esperienze maturate nel lavoro giudiziario e, quindi, la molteplicità delle esperienze maturate dalla ricorrente quale giudice penale nei vari settori - dibattimento penale, collegiale e monocratico, giudice delle indagini preliminari, pretore mandamentale, pubblico ministero, giudice della prevenzione -, e giudice civile dal 2017.

Altresì pretermessi risulterebbero i risultati conseguiti in relazione alla gestione degli affari, laddove la dott.ssa Casella ha gestito dibattimenti complessi e maxiprocessi al clan dei Casalesi, sequestrato e confiscato ingenti patrimoni agli imprenditori mafiosi, applicato misure cautelari quale Gip, ottenendo nel contempo ottimi risultati in termini di abbattimento delle pendenze ed arretrati.

Difetterebbe, ancora, la valutazione del merito e conseguentemente la valutazione complessiva dei due profili.

La delibera impugnata omettere ancora di considerare la sicura prevalenza della ricorrente con riguardo all'indicatore di cui all'art. 11 del TU, avendo la stessa composto il Consiglio Giudiziario (uno dei quattro organi cui la norma di autovincolo assegna "speciale rilievo") di Napoli, nel quadriennio ottobre 2011 - ottobre 2015.

Nella qualità di componente del Consiglio giudiziario, la ricorrente ha svolto le funzioni di Coordinatore della Commissione MOT per il primo biennio e, in tale ultima qualità, la stessa ha curato il coordinamento del tirocinio dei numerosissimi uditori giudiziari destinati alla Corte d'Appello di Napoli, nonché l'organizzazione dei numerosi incontri di studio decentrati destinati a detti uditori, ai sensi dell'art. 11 del decr. pres. 11/1/88.

Successivamente, e per l'ulteriore biennio, ha curato il coordinamento della "Commissione di vigilanza" del Consiglio, preposta alle verifiche in ordine all'andamento degli uffici giudiziari del Distretto, nonché all'individuazione della cd. *best practices*.

Al termine dell'incarico è stata destinataria di una nota di elogio dall'allora Presidente di Corte per l'impegno profuso nell'espletamento del ruolo di consigliere del CG e per i risultati conseguiti quale coordinatore delle due Commissioni indicate.

Sulla scorta dei rilievi illustrati è stato chiesto l'annullamento della delibera impugnata, in quanto illegittima sotto plurimi profili.

## II. Osservazioni dell'Ufficio Studi

### *II.1. La normativa primaria e secondaria di riferimento.*

Prima di analizzare le censure dedotte dalla ricorrente, appare opportuno procedere alla illustrazione del quadro normativo, primario e secondario, che regola il conferimento degli uffici direttivi requirenti di secondo grado.

Occorre in primo luogo dar conto che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella di cui al d.lgs. n. 160/2006, nel testo previgente rispetto a quello attuale, modificato dal d.lgs. 44/2024, nonché della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

A livello di normativa primaria, l'art. 12, 10° comma, del D.Lgs. n. 160/2006 (rubricato "*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*"), pacificamente applicabile all'ipotesi di conferimento degli uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado, pur se in esso non espressamente indicate, stabilisce che "*per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva*".

Il 12° comma dello stesso art. 10 aggiunge, poi, che "*ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare*".

Con il Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, adottato con circolare n. P-14858-2015 del 28/07/2015, il Consiglio Superiore della Magistratura ha integrato la normativa primaria, individuando, quali prerequisiti imprescindibili per il conferimento degli incarichi direttivi e

semidirettivi e per la relativa conferma (art. 1), l'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio, e stabilendo, altresì, che i parametri generali sono quelli del "merito" e delle "attitudini".

Il "merito" investe precipuamente la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire, in maniera completa, la figura professionale del magistrato, avuto riguardo ai (sub)parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell'impegno, definiti dall'art. 11 D.L.gs. n. 160/2006.

In particolare:

*a) la capacità si desume: dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall'attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate;*

*b) la laboriosità si desume: dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia e alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici; dai tempi di smaltimento del lavoro; dall'attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio;*

*c) la diligenza si desume: dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie; dalla partecipazione alle riunioni previste dall'Ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza e l'evoluzione della giurisprudenza;*

*d) l'impegno si desume: dalla disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se e in quanto rispondano alle norme di legge e alle direttive del Consiglio Superiore della Magistratura, e siano necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio; dalla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura o, comunque, atteso che l'ammissione ai medesimi non dipende solo dalla richiesta del magistrato, nella disponibilità a partecipare agli stessi, con la precisazione che i corsi rilevanti, fino a quando non sarà operativa la precisata Scuola, sono quelli organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura; dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, la quale, affinché sia evitata la corsa a iniziative inutili e scoordinate, assume rilevanza se richiesta".*

Con riguardo alle "attitudini", invece, il nuovo Testo Unico ha differenziato i relativi indicatori in "generali" e "specifici".

I primi si configurano come elementi di valutazione comuni alle procedure di conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali e hanno la funzione di ricostruire, in maniera completa ed esaustiva, la figura professionale del magistrato.

Essi sono desumibili:

- a) dalle funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse (art. 7);
- b) dalle esperienze maturate nel lavoro giudiziario (art. 8);
- c) dalle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici (art. 9);
- d) dalle soluzioni elaborate nelle proposte organizzative redatte sulla base dei dati e delle informazioni relative agli uffici contenuti nel bando concorsuale (art. 10);
- e) dalle esperienze ordinamentali e organizzative (art. 11);
- f) dalla formazione specifica in materia organizzativa (art. 12);
- g) dalle altre esperienze organizzative e ordinamentali maturate anche al di fuori dell'attività giudiziaria (art. 13).

Per ciò che concerne specificamente le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, il nuovo Testo Unico ha inteso “... *attribuire rilievo alla pluralità di esperienze nei vari settori e materie della giurisdizione e alla qualità del lavoro giudiziario svolto, ai risultati conseguiti in relazione alla gestione degli affari, all'efficace utilizzo delle tecnologie avanzate, alle esperienze e alle competenze organizzative e di coordinamento investigativo, nonché alla partecipazione a progetti e attività di innovazione e studio*”, dovendosi ritenere che “... *un patrimonio professionale variegato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e i positivi risultati conseguiti devono necessariamente assumere rilevanza nell'apprezzamento del profilo del magistrato e, in ultima analisi, nella valutazione attitudinale, atteso il compito di imprescindibile punto di riferimento nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali che compete al soggetto chiamato a rivestire incarichi direttivi o semidirettivi*” (così a pag. 7 della relazione introduttiva al nuovo Testo Unico).

Quanto alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici, il Testo Unico del 2015 ha valorizzato le deleghe organizzative ricevute e l'attività svolta in esecuzione delle stesse, l'attività di magistrato di riferimento per l'informatica, l'attività di coordinamento di fatto di settori o sezioni, nonché la collaborazione con la dirigenza su specifici progetti.

Con riguardo alle esperienze ordinamentali e organizzative, è stato conferito rilievo alle esperienze maturate, tra l'altro, presso il Consiglio Superiore della Magistratura e presso i Consigli giudiziari.

Con riguardo alle altre esperienze organizzative e ordinamentali maturate anche al di fuori dell'attività giudiziaria si è dato rilievo alla natura e alle competenze dell'ente conferente

l'incarico, con particolare riguardo al Ministero della Giustizia e agli organi costituzionali; all'attinenza del contenuto dell'incarico alla funzione giudiziaria; all'idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione della giustizia e ai risultati effettivamente conseguiti.

Gli indicatori specifici – introdotti per la prima volta dal nuovo Testo Unico – si differenziano, invece, in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso.

Attraverso di essi si dà “... *concreta attuazione all'innovativo principio della distinzione dei requisiti attitudinali in base alle tipologie di ufficio direttivo*” (così Relazione introduttiva al nuovo Testo Unico, pag. 17).

Scopo della relativa previsione è, infatti, quello di “... *individuare esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle determinate funzioni*”, in un'ottica volta evidentemente a “... *valorizzare la discrezionalità del Consiglio Superiore nell'adozione di scelte che siano opportunamente calibrate in ragione delle necessità degli uffici*” (così relazione introduttiva, pag. 5).

Relativamente al conferimento di funzioni direttive, giudicanti e requirenti, di secondo grado, l'art. 20 del nuovo Testo Unico individua, quali “specifici” indicatori dell'attitudine direttiva, “*l'esperienza in secondo grado, nella legittimità, l'attività di coordinamento nazionale, l'esperienza di direzione di uffici di primo grado, tutte valutate secondo gli elementi di cui all'articoli 7, 8 e 9*”.

Quanto, poi, al giudizio comparativo, il nuovo Testo Unico prevede che esso sia “*complessivo e unitario*” in relazione all'intero profilo professionale del magistrato e che tutti gli indicatori, attuativi ed esplicativi dell'art. 12, 10°, 11° e 12° comma, D.Lgs. n. 160/2006, concorrano nella formulazione del giudizio finale.

Tuttavia, con specifico riferimento al profilo attitudinale, l'art. 26 del nuovo Testo Unico precisa che, nell'ambito della valutazione, “*speciale rilievo*” è attribuito agli indicatori specifici, mentre quelli generali sono utilizzati esclusivamente quali “*ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale*”.

E ciò al fine precipuo di assicurare che gli elementi sottesi agli indicatori specifici “*proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva*” (in tal senso testualmente la relazione introduttiva al nuovo Testo Unico).

L'articolo 30 del Testo Unico, sui criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di secondo grado, prevede poi che hanno un valore tra loro pari ordinato gli indicatori di cui all'articolo 20.

## *II.2. I limiti del sindacato giurisdizionale.*

Ricostruito il quadro normativo di riferimento, giova richiamare, sia pur brevemente, i limiti del sindacato di legittimità che il Giudice Amministrativo può compiere in relazione agli atti con i quali il Consiglio Superiore della Magistratura conferisce incarichi direttivi o semidirettivi.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato e del T.A.R. del Lazio è univoca nel ritenere che il provvedimento con cui il C.S.M. conferisce gli uffici semidirettivi e direttivi, in ragione della delicatezza e complessità delle relative funzioni, ha natura ampiamente discrezionale ed è sindacabile, in sede di legittimità, limitatamente al vizio di eccesso di potere, per irragionevolezza, omissione, travisamento dei fatti o arbitrarietà (fra le tante più recenti, v. Consiglio di Stato, sez. V, dep.11 dicembre 2017, n. 5828; Cons. di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786; Cons. di Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2016, n. 5122).

In sostanza, la peculiare posizione costituzionale del C.S.M. non esclude la sottoposizione dei suoi atti a uno scrutinio di legittimità, ma, tenuto conto del margine di apprezzamento particolarmente ampio riconosciuto all'Organo di autogoverno, il sindacato del giudice amministrativo deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta e deve aver riguardo ai profili sintomatici (sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità) del vizio di eccesso di potere, senza in alcun modo impingere, neanche indirettamente, nel merito delle scelte dell'Organo di autogoverno.

Il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura è, quindi, consentito nella misura in cui assicura la verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l'effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione, senza poter trasmodare in un diretto apprezzamento che si estrinsechi in una valutazione specifica di merito (Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 607; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 08/11/2016, ud. 19/10/2016 - dep. 08/11/2016, n. 11055).

Resta così preclusa, in sede di sindacato giurisdizionale, una valutazione dell'opportunità e della convenienza dell'atto o della decisione, ovvero un giudizio di "non condivisibilità" della valutazione compiuta dal Consiglio, poiché ciò implicherebbe un inammissibile sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera di discrezionalità riservata al Consiglio (cfr., *ex multis*, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n. 2257/2022; T.A.R. Lazio, sez. I, sent. n. 11129/2022; Consiglio di Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 597 e 14

maggio 2015, sent. n. 2425; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 30/01/2018, ud. 17/01/2018 - dep. 30/01/2018, sent. n. 1075).

Da quanto evidenziato consegue che, in sede di sindacato di legittimità, è precluso al giudice amministrativo il riesame delle valutazioni effettuate dall'Organo di governo autonomo e il sindacato sulla maggiore o minore attitudine dei candidati, laddove detto apprezzamento consegua ad un *iter* logico corretto e ancorato ad elementi di giudizio correttamente assunti nella loro consistenza obiettiva e sussista un nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni (v. Consiglio di Stato, Sez. VII, n.6623/2023).

Tali principi sono enunciati anche nella sentenza n. 19787, resa a Sezioni Unite in data 05/10/2015, nella quale è stato affermato che il giudice amministrativo travalica i limiti esterni della giurisdizione quando, nel giudizio avente a oggetto la legittimità della delibera consiliare, operi direttamente una valutazione di merito del contenuto del provvedimento e ne apprezzi la ragionevolezza, non limitandosi a sindacarne la legittimità, anche a mezzo del vizio dell'eccesso di potere.

In particolare, il giudice amministrativo travalica i limiti esterni della giurisdizione quando, apparentemente esercitando l'ordinaria giurisdizione di legittimità, entra di fatto nel merito dell'atto amministrativo impugnato ed esercita una discrezionalità che appartiene all'Amministrazione (così Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 2312 del 17/02/2012).

Con specifico riguardo alle modalità della comparazione dei candidati, la giurisprudenza amministrativa ha sempre ritenuto che *“nelle procedure di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi della magistratura ordinaria, i candidati non devono essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti (attitudine e merito e, in via residuale, anzianità), ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti indicati”* (tra le numerose altre, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 ottobre 2016, n. 10017; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30/01/2018, n. 1075).

In particolare, è stato affermato che nessuna carenza motivazionale può rinvenirsi nel diverso grado di dettaglio con il quale sono *“ricostruite le carriere dei due aspiranti, essendo consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'asimmetria descrittiva integrata dalla previa individuazione del curriculum del magistrato ritenuto più idoneo sulla base dei parametri e degli indicatori delle prescrizioni consiliari e dalla successiva comparazione con gli altri candidati è in realtà apparente, laddove [...] faccia emergere gli elementi necessari e congrui ai fini della valutazione tecnico-discrezionale”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2911; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 30/01/2018, n. 1075).

Tali consolidati orientamenti trovano ulteriore conferma nella più recente giurisprudenza amministrativa, che ha ribadito che *“non ricorre un vizio di legittimità della delibera di nomina quante volte possa affermarsi che la diversa rappresentazione della carriera dei magistrati sia dovuta alla tecnica espositiva scelta, improntata a sinteticità e chiarezza, che trovi conforto nella effettiva acquisizione e valutazione del quadro conoscitivo che emerge dalla relazione predisposta per ciascuno dei candidati (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1448), evidenziando, altresì, che la scelta di dedicare maggior spazio al profilo professionale del magistrato cui è conferito l’incarico è giustificata e, anzi, ragionevole, poiché, rappresentando le esperienze professionali del magistrato distinte nei parametri del «merito» e delle «attitudini» con i risultati conseguiti in carriera, il CSM dà conto delle ragioni della preferenza accordata (id. 29 marzo 2021, n. 2647)”* (così C.d.S., Sez. VII, sent. n. 3996/2022, che ha confermato TAR, Sez. I, sent. n. 8595/2021, che aveva respinto il ricorso).

Nello stesso senso, ancor più recentemente, si è espresso il TAR Lazio, sez. I, nella sentenza n. 4861/2023 – laddove, in ordine al dedotto deficit motivazionale, rinvia *“all’univoca giurisprudenza, la quale reputa perfettamente legittimo che il CSM ricostruisca in delibera le carriere dei due aspiranti non in modo notarile e capillare, ma in maniera sintetica, anche eventualmente riservando maggior spazio all’illustrazione del cursus del magistrato proposto. Si tratta di una consentita tecnica espositiva, nei limiti in cui la delibera esaustivamente rappresenti anche i tratti essenziali che caratterizzano il curriculum degli altri candidati oggetto di raffronto. La comparazione, di per sé, ben si può risolvere in un giudizio complessivo, sintetico e sinottico, frutto della valutazione integrata dei requisiti e degli indicatori previsti dalla normativa de qua”* – e nella sent. n. 5664/2023 – in cui si legge che *“[...] è ben consentito al CSM un giudizio valutativo «complessivo ed unitario», che non richiede necessariamente una motivazione estesa, analitica e dettagliata: resta infatti sufficiente che dall’atto emergano le esaustive ragioni in base alle quali l’organo deliberante, procedendo all’apprezzamento complessivo dei candidati, si sia ragionevolmente persuaso della preferenza da attribuire ad un candidato rispetto agli altri”* ( nello stesso senso, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n.1292/2024).

### *II.3. La delibera impugnata*

Prima di illustrare le ragioni dell'infondatezza dei motivi di impugnazione è opportuno trascrivere i passaggi di interesse della delibera impugnata, che, nel testo integrale, si allega (all.1).

### **Omissis**

*“Tanto considerato, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nella presente procedura di concorso, la dott.ssa Maria Rosaria COVELLI risulta il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio di Presidente della Corte di Appello di Napoli.*

#### **3.1. Parametro del “merito”.**

*Ripercorrendo in breve la carriera della dott.ssa COVELLI, la candidata proposta dal 18.6.1984 al 16.6.1992, ha prestato servizio quale giudice del Tribunale di Milano nel settore civile, assegnata alla trattazione di controversie in materia di contratti e in materia commerciale e societaria; è stata applicata per alcuni periodi al dibattimento penale.*

*Dal 17.6.1992 al 28.7.2010 è stata giudice presso il Tribunale di Roma, assegnata alla terza sezione civile adibita alla trattazione di controversie in materia di appalti, di società e consorzi, di procedimenti di volontaria giurisdizione nella materia commerciale e societaria, di compravendite immobiliari. La sezione è stata nel tempo maggiormente specializzata e adibita alla trattazione di controversie in materia di associazioni, fondazioni, società, consorzi, cause di volontaria giurisdizione nella materia societaria, opposizioni allo stato passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, controversie in materia di SIM e intermediazione finanziaria e mobiliare in genere, in materia bancaria e di concorrenza sleale. La candidata in tale ambito si è occupata di controversie di particolare complessità nella materia societaria, contrattuale, industriale e delle associazioni (partiti politici e sindacati); per oltre un anno ha presieduto la terza sezione civile come facente funzioni.*

*Dal 29.7.2010 al 24.10.2016 la dott.ssa COVELLI ha assunto le funzioni semidirettive di Presidente della decima sezione civile presso il Tribunale di Roma, assegnataria delle controversie in materia di compravendita di beni immobili e della cd. area mercato; è stata coordinatrice e poi Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Roma, che si occupa del cd. contenzioso amministrativo.*

*Assegnata, su domanda, nel corso degli anni - sia presso il Tribunale di Milano che presso il Tribunale di Roma, sia quale giudice che quale Presidente - a numerose sezioni feriali, si è occupata anche di controversie in materia di diritto antitrust, di procedure esecutive e nella materia condominiale e possessoria.*

*Dal 25.10.2016 al 18.5.2021, la dott.ssa COVELLI è stata Presidente del Tribunale di Viterbo dove ha espletato le funzioni di Giudice Tutelare e le funzioni presidenziali nella materia del Diritto di Famiglia (tenendo le udienze presidenziali nei procedimenti di separazione sia consensuali che giudiziali e nei procedimenti di divorzio sia congiunto che contenzioso).*

*In tale periodo ha espletato anche ogni altra funzione presidenziale (nomina liquidatori; curatori speciali ecc..).*

*Ha presieduto il collegio fallimentare, il collegio dei reclami del Settore Lavoro e Previdenza e il collegio della Volontaria Giurisdizione. Ha trattato i procedimenti di accertamento tecnico preventivo -ATP.*

*La dott.ssa COVELLI ha presieduto, altresì, la Corte di Assise di Viterbo.*

*Dal 19.05.2021 è collocata fuori dal ruolo organico della magistratura come Capo dell'Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia.*

*Il parere attitudinale specifico, espresso in data 24.01.2023 dal Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, si esprime in termini ampiamente lusinghieri e richiama i precedenti pareri formulati in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità del magistrato, nei quali sono sempre stati attestati l'equilibrio, l'eccellente preparazione professionale, la diligenza, la laboriosità e le rilevanti doti direttive ed organizzative del candidato.*

*Già dalla ricostruzione della carriera del dott.ssa COVELLI si evincono, dunque, la vastità e la completezza del percorso professionale della candidata, che vanta una pluralità di esperienze giudiziarie che spaziano dal settore civile a quello penale, sempre nella funzione giudicante, nell'arco di un significativo periodo di servizio la cui qualità è stata oggettivamente riscontrata in ogni passaggio compiuto e in ogni funzione ricoperta.*

*Come anticipato, oltre alla qualità dell'attività prestata in servizio, tutti i pareri riportati in carriera confermano l'elevata laboriosità e produttività del magistrato.*

### **3.2. Parametro delle "attitudini"**

*Particolarmente elevato risulta il parametro attitudinale (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 20 T.U.) riconducibile alla dott.ssa COVELLI.*

*Sul piano degli indicatori specifici, con particolare riguardo **all'art. 20 T.U.** (esperienza in secondo grado, nella legittimità, l'attività di coordinamento nazionale, l'esperienza di direzione di uffici di primo grado, tutte valutate secondo gli elementi di cui*

*all'articoli 7, 8 e 9), il profilo professionale della dott.ssa COVELLI è caratterizzato da una pluralità di esperienze nei più vari settori e materie della giurisdizione ordinaria.*

*Segnatamente e per quel che rileva sul piano dell'art. 20 T.U. la candidata proposta ha svolto sia funzioni semidirettive di Presidente di sezione presso il Tribunale di Roma che direttive come Presidente del Tribunale di Viterbo.*

*L'attività della dott.ssa COVELLI, quale Presidente di sezione nonché di Presidente di Tribunale, si è contraddistinta sia per il raggiungimento di risultati concreti in termini di produttività che di eliminazione dell'arretrato e della riduzione dei tempi di durata dei procedimenti, (al riguardo si richiamano le numerose "best practices" attinenti all'organizzazione interna dell'ufficio, validate dal CSM).*

*In particolare, la candidata è stata per un anno Presidente facente funzioni della terza sezione civile del Tribunale di Roma nel 2010, assumendo formalmente funzioni semidirettive nel medesimo anno. In tale periodo la dott.ssa COVELLI ha svolto, quale Presidente delegato, attività finalizzate alla salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla riorganizzazione del sito web del Tribunale di Roma. Presso l'Ufficio del Ruolo Generale ha curato la raccolta e la sistemazione dei criteri utilizzati per l'assegnazione delle cause a tutte le sezioni civili del Tribunale, ai fini della redazione del progetto tabellare predisposto dal Presidente del Tribunale, con cui ha costantemente collaborato; ha operato anche quale componente del Comitato per le proposte di variazioni tabellari e quale componente del comitato per l'istituzione del Tribunale delle Imprese.*

*Dal 2016, come detto, ha, poi, assunto le funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Viterbo.*

*Tra le numerose attività espletate nello svolgimento di tali funzioni (per il cui esame completo si rinvia alle fonti di conoscenza) si segnalano: la predisposizione della proposta tabellare relativa al triennio 2017/2019, approvata dal CSM, e del DOG (documento organizzativo generale) e delle successive variazioni tabellari; la predisposizione delle tabelle feriali e delle Tabelle 2018/2020 dell'Ufficio del Giudice di Pace, pure approvate dal CSM.*

*Ancora, ha annualmente predisposto i programmi di gestione ex art. 37 DL n.98/2011, i programmi sulle attività annuali ex art. 4 D.lgs. n.240/2006 e la Relazione annuale sull'andamento generale dell'ufficio. Inoltre, la dott.ssa COVELLI: a) ha tenuto la riunione annuale sulla salute e sicurezza ex art. 35 T.U. D.lgs. n.81/2008; b) ha istituito il modulo organizzativo dell'Ufficio per il Processo sia in ambito civile che in ambito penale; c) ha nominato il presidente Vicario e rilasciato deleghe organizzative con riguardo alla gestione dei tirocinanti e all' Ufficio del Registro; d) ha costantemente vigilato sui giudici togati e sui*

got, redigendo i rapporti relativi alla professionalità dei giudici togati; e) ha espletato le funzioni di Giudice Tutelare, le funzioni presidenziali nella materia del Diritto di Famiglia (tenendo le udienze presidenziali nei procedimenti di separazione sia consensuali che giudiziali e nei procedimenti di divorzio sia congiunto che contenzioso); f) ha presieduto il collegio fallimentare, il collegio dei reclami del settore Lavoro e Previdenza e il collegio della volontaria giurisdizione; g) ha trattato i procedimenti di accertamento tecnico preventivo - ATP; h) ha trattato i procedimenti relativi alla composizione della crisi per sovraindebitamento; i) ha riorganizzato e coordinato la sezione civile (nei periodi di vacanza del posto di presidente di sezione) e il settore penale dibattimento e GIP/GUP, settori nei quali ha poi nominato i rispettivi coordinatori; l) ha coordinato i giudici onorari in servizio presso il Tribunale di Viterbo e l'Ufficio del Giudice di Pace di Viterbo; m) ha sorvegliato e si è rapportata costantemente con il dirigente dell'UNEP; n) ha presieduto la Conferenza Permanente e la Commissione Sorveglianza e Scarto materiale cartaceo; o) ha completamente riorganizzato il sito web del Tribunale di Viterbo e istituito un gruppo di lavoro ai fini della sua costante implementazione.

Di assoluto rilievo sono anche gli indicatori generali esistenti nel profilo della candidata proposta.

Sul piano dell'indicatore di cui **all'art. 8 T.U.**, molteplici sono le esperienze maturate dalla dott.ssa COVELLI nelle varie materie della giurisdizione, sempre con risultati di altissimo livello.

Come detto, la dott.ssa COVELLI esercita funzioni giurisdizionali da 39 anni rispetto alla data della vacanza odierna, nel corso dei quali ha svolto in maniera preponderante funzioni civili, anche in qualità di Presidente di sezione presso il Tribunale di Roma, occupandosi, tuttavia, seppur con minore intensità, anche della materia penalistica (**art. 8 T.U.**).

Ma sicuramente degna di nota è l'eccezionale esperienza della dott.ssa COVELLI in qualità di Capo dell'Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia (**art. 13 T.U.**).

In tale ruolo apicale ha svolto un'importante attività di complessiva riorganizzazione dell'Ufficio dell'Ispettorato Generale attraverso la periodica fissazione di riunioni sia con i magistrati che con i dirigenti e direttori ispettori. Ha, inoltre, coordinato l'attività degli ispettori, curato l'istituzione, anche in sinergia con il dirigente amministrativo dell'Ispettorato, di gruppi e tavoli di lavoro, in svariati settori, la programmazione e la realizzazione di un nuovo modello ispettivo e ha dato impulso a un deciso incremento dell'informatizzazione delle attività dell'Ispettorato.

*Ancora, nella predetta veste, ha provveduto alla riorganizzazione del sito web dell'Ispettorato; alla progettazione e alla realizzazione di una banca dati delle buone prassi adottate dagli uffici giudiziari, rilevate attraverso le ispezioni; al coordinamento della predisposizione di "prontuari" relativi alle spese di missione e all'attività ispettiva".*

*In veste di capo équipe, poi, ha svolto importanti attività ispettive relativamente a uffici giudiziari molto complessi (Catania, Venezia, Roma) e ha avuto modo di approfondire la competenza in materia ordinamentale.*

*La dott.ssa COVELLI ha, inoltre, curato - nell'ambito disciplinare - l'attività riservata interna (attività istruttoria propedeutica alla formulazione di proposte disciplinari al Ministro) e l'attività straordinaria e, ove richiesta, ha curato la formulazione di pareri per l'impugnazione delle sentenze disciplinari.*

*È, altresì, componente titolare del Consiglio di Amministrazione presso il Ministero della Giustizia.*

*È stata nominata Presidente della Commissione Interministeriale per la Giustizia al Sud e Isole; componente dei Comitati per il monitoraggio dell'efficienza della Giustizia Penale e della Giustizia Civile e del Comitato nella materia della Protezione Internazionale e Immigrazione presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.*

*La Dott.ssa COVELLI, ancora, è stata nominata: a) componente della Segreteria Tecnica della Commissione per l'attuazione della delega in materia di riforma organica del diritto societario e per l'attuazione del coordinamento e delle modifiche dei decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003 presso il Ministero della Giustizia (DM 10/10/91 e 30/9/2003); b) componente della Commissione di Studio istituita presso l'Associazione Nazionale Magistrati nella materia della "Responsabilità Civile dei Magistrati" e della Commissione di Studio istituita presso l'Associazione Nazionale Magistrati nella materia della "Riforma del Codice di Procedura Civile"; c) componente della Commissione per la "Customer Satisfaction" del Tribunale di Roma, istituita dal Presidente del Tribunale.*

*Il profilo della dott.ssa COVELLI si presenta, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, articolato, completo e arricchito da non comuni esperienze di rilievo organizzativo e ordinamentale.*

*1. Il giudizio comparativo. Comparazione con gli altri candidati.*

*L'art. 25 T.U. fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel proporre, all'Ufficio da ricoprire, il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare nonché, ove esistenti, a particolari profili ambientali.*

*Con riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.*

*Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del Testo Unico. Tale disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, T.U., attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D. L.vo n. 160/2006.*

*Il giudizio attitudinale è formulato in maniera “complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrale e non meramente cumulativa degli indicatori”.*

*Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che “speciale rilievo” è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.*

*L'ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Presidente della Corte di Appello di Napoli.*

*L'articolo 30 del Testo Unico, sui criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di secondo grado, prevede che a tal fine hanno un valore tra loro pari ordinato gli indicatori di cui all'articolo 20.*

*L'articolo 20, riguardo agli Uffici direttivi di secondo grado, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva l'esperienza in secondo grado, nella legittimità, l'attività di coordinamento nazionale, l'esperienza di direzione di uffici di primo grado, tutte valutate secondo gli elementi di cui agli articoli 7, 8 e 9 TU. Si tratta di tutte quelle esperienze che, per la specificità delle problematiche con le quali il magistrato si deve confrontare, aprono ad uno sguardo più ampio sulla giurisdizione (esperienza di appello e di legittimità) o pongono il magistrato davanti alla necessità di affrontare problemi organizzativi complessi.*

*Va, inoltre, evidenziato che, considerato il richiamo effettuato dalla citata disposizione all'art. 9 T.U., che attiene alle esperienze di collaborazione, vengono ad assumere rilievo, con valenza di indicatori specifici, in relazione alle esperienze di secondo grado, di legittimità e di coordinamento nazionale, anche le esperienze di collaborazione ivi maturate (e, quindi, a maggior ragione, anche le esperienze direttive e semidirettive, comunque richiamate dall'art. 7).*

*Ciò premesso, deve rilevarsi che il brillante percorso professionale sin qui maturato dalla dott.ssa COVELLI evidenzia un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di sicuro spessore, ma anche spiccate e comprovate attitudini organizzative e direttive, che la rendono il candidato certamente più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso, il tutto sulla base di una complessiva ed unitaria valutazione dei diversi indicatori, generali e specifici, previsti dal T.U. ed applicabili alla procedura in esame. In particolare, la preferenza accordata alla dott.ssa COVELLI trova fondamento, in prevalenza, nelle relevantissime doti organizzative e direttive che la candidata ha avuto modo di dimostrare nello svolgimento delle funzioni giudicanti, anche direttive e semidirettive, di primo grado, nonché nella ricchissima esperienza maturata fuori dal ruolo organico della magistratura.*

*Si procede, nei paragrafi che seguono, alla comparazione con gli altri candidati, con la precisazione preliminare che la valutazione comparativa è stata effettuata prendendo in esame l'intero percorso professionale degli aspiranti, come ricostruito attraverso i rispettivi fascicoli personali e la complessiva documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, con espressa indicazione, in questa sede, delle sole esperienze più significative dei candidati – con particolare riferimento a quelle ritenute maggiormente rilevanti sul piano degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel T.U. –, qui riportate per le finalità di stretta comparazione che ha condotto all'individuazione del candidato più idoneo a ricoprire l'ufficio a concorso”.*

#### **Omissis**

**4.2).** *Subvalente è anche il profilo della **dott.ssa Gabriella Maria CASELLA**.*

*La candidata è stata dal 2.12.1987 pretore mandamentale presso la Pretura di Trentola- Ducenta e poi di Santa Maria Capua Vetere in applicazione della L. 30/1989; dal 20.10.1989 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; dal 11.6.1996 giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 18.4.2011 Presidente di Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 5.5.2017 Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.*

*Sul piano degli indicatori specifici e con particolare riguardo a quanto previsto dall'art.20 T.U., (l'esperienza in secondo grado, nella legittimità, l'attività di coordinamento nazionale, l'esperienza di direzione di uffici di primo grado, tutte valutate secondo gli elementi di cui all'articoli 7, 8 e 9), deve evidenziarsi che la dott.ssa CASELLA ha svolto, funzioni semidirettive in qualità di Presidente di sezione presso il Tribunale di Santa Maria Capua*

*Vetere e funzione direttive come Presidente del medesimo Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.*

*D'altra parte, già in precedenza aveva svolto plurime e rilevanti esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici giudiziari.*

*Presso la Pretura di Trentola Dugenta ha svolto le funzioni di Pretore Dirigente; presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha svolto in diverse sezioni e in diversi periodi cronologici le funzioni di Presidente facente funzioni.*

*Passando agli indicatori generali, in ordine alle esperienze nell'attività giudiziaria (art. 8 T.U.), la dott.ssa CASELLA ha acquisito esperienza e professionalità con preponderanza nel settore penale della giurisdizione (come si evince dalle fonti di conoscenza in atti), svolgendo funzioni sia requirenti che giudicanti, anche semidirettive e direttive.*

*Particolarmente significative le esperienze ordinamentali (art. 11 T.U.): la dott.ssa CASELLA è stata componente del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Napoli dall'ottobre 2011 all'ottobre 2015; ha assunto, inoltre, la Presidenza della Conferenza permanente circondariale che si occupa di questioni logistiche, della vigilanza e della sicurezza degli uffici giudiziari, della manutenzione degli edifici e dell'affidamento dei servizi igienico – sanitari a tutela della salute dei dipendenti.*

*Passando alla comparazione con la candidata proposta deve affermarsi la sicura prevalenza della dott.ssa COVELLI nei termini di seguito precisati.*

*La dott.ssa COVELLI prevale, innanzitutto, sul piano degli indicatori specifici.*

*Nessuna delle due candidate in comparazione vanta esperienze in secondo grado o nelle funzioni di legittimità; entrambe, di contro, vantano esperienze direttive, semidirettive e organizzative in uffici di primo grado sostanzialmente equivalenti.*

*Purtuttavia solo la candidata proposta vanta quella che, per le ragioni già sopra esposte, può essere considerata una vera e propria esperienza di coordinamento nazionale e che la pone in posizione privilegiata sul piano della attitudine a ricoprire l'incarico direttivo in rilievo.*

*Ancora, la candidata proposta prevale sul piano degli indicatori generali e, segnatamente, sul piano dell'indicatore di cui all'art. 13 T.U.*

*Solo la dott.ssa COVELLI vanta, infatti, l'espletamento di una certa significativa esperienza fuori ruolo presso uffici di altissima responsabilità e, segnatamente, quale Capo dell'Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia, che conferma le elevate e non comuni doti organizzative e di coordinamento acquisite dalla candidata proposta.*

*Infatti, per come emerge dal parere attitudinale specifico Consiglio di Amministrazione presso il Ministero della Giustizia reso in data 24.01.2023, la dott.ssa COVELLI ha svolto un'importante attività di complessiva e "apprezzata" riorganizzazione dell'Ufficio apicale dell'Ispettorato Generale (così come sottolineato dal Ministro in sede di rapporto informativo) attraverso la periodica fissazione di riunioni sia con i magistrati che con i Dirigenti e Direttori ispettori. Ha, inoltre, coordinato l'attività degli ispettori; ha provveduto all'istituzione, anche in sinergia con la dirigente amministrativa dell'Ispettorato, di gruppi e tavoli di lavoro, in svariati settori; ha curato la programmazione e la realizzazione di un nuovo modello ispettivo; ha contribuito a un deciso incremento dell'informatizzazione delle attività dell'Ispettorato; ha provveduto alla riorganizzazione del sito web dell'Ispettorato, alla progettazione e alla realizzazione di una banca dati delle buone prassi adottate dagli Uffici giudiziari, rilevate attraverso le ispezioni; ha curato il coordinamento della predisposizione di "prontuari" relativi alle spese di missione e all'attività ispettiva".*

*In veste di capo équipe ha svolto importanti attività ispettive relativamente a Uffici giudiziari molto complessi (Catania, Venezia, Roma) e ha avuto modo di approfondire la competenza in materia ordinamentale.*

*La dott.ssa COVELLI ha, inoltre, curato - nell'ambito disciplinare - l'attività riservata interna (attività istruttoria propedeutica alla formulazione di proposte disciplinari al Ministro) e l'attività straordinaria e, ove richiesta, ha curato la formulazione di pareri per l'impugnazione delle sentenze disciplinari. È altresì componente titolare del Consiglio di Amministrazione presso il Ministero della Giustizia.*

*Si tratta, in definitiva, di esperienza che si connota, anche per l'impegno in concreto profuso, per l'assoluta eccezionalità e per la spiccata valenza requirente, connessa peraltro ai relativi compiti di controllo, nei termini sopra già evidenziati.*

*In sintesi un'esperienza che, per quanto espletata con collocamento fuori ruolo, si connota, per le sue caratteristiche intrinseche e per l'ampia visione delle plurime problematiche generali degli uffici giudiziari nazionali, come particolarmente proficua nella prospettiva dell'incarico direttivo odierno.*

*Ogni altra esperienza rilevante sul piano degli indicatori generali e riscontrabile nel curriculum della dott.ssa CASELLA come sopra ricostruito appare decisamente recessiva.*

*In ogni caso, quand'anche fosse raggiunta una pari valutazione comparativa – ma ciò non appare comunque possibile alla stregua delle complessive oggettive considerazioni che precedono – la dott.ssa Maria Rosaria COVELLI prevarrebbe sulla candidata in comparazione in forza del criterio di cui all'art. 24, terzo comma, T.U.*

**Omissis***II.4. Infondatezza dei motivi di impugnazione.*

La motivazione - sopra trascritta - della delibera impugnata, valutata alla luce dei criteri previsti dalla disciplina primaria e secondaria applicabile alla materia che interessa, nonché dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa circa gli obblighi motivazionali che gravano sul Consiglio nell'adozione di atti che, come quelli di nomina dei dirigenti, sono espressione di ampia discrezionalità, risulta del tutto immune dai vizi dedotti dalla ricorrente.

Il Consiglio, infatti, sulla base di un'analitica disamina del *curriculum* professionale della dott.ssa Covelli, ha indicato le esperienze positivamente valutate con riferimento ai parametri del merito e delle attitudini, specificandone la valenza come indicatori generali e specifici.

Quanto poi alla comparazione della dott.ssa Covelli con la dott.ssa Casella, il Consiglio, dopo aver illustrato il profilo professionale di quest'ultima, richiamando - come precisato nella premessa della parte dedicata alla comparazione - le esperienze più pregnanti e positivamente apprezzabili ai fini dei parametri del merito e delle attitudini, nonché del possesso gli indicatori - generali e specifici-, ha indicato, in modo chiaro, logico e congruo, nonché coerente con i criteri previsti dalla normativa primaria e secondaria, le ragioni per cui, in chiave prognostica, è stato ritenuto che la dott.ssa Covelli, rispetto alla dott.ssa Casella, presenti un profilo attitudinale che la rende più idonea a svolgere le funzioni direttive di Presidente della Corte di appello di Napoli.

Le censure proposte dalla ricorrente sono, dunque, infondate, come sarà evidenziato nel prosieguo, con l'esame degli specifici motivi di impugnazione.

**I motivo di impugnazione**

È opportuno rammentare brevemente che, con questo motivo, è stato dedotto che la delibera impugnata è illegittima per invalidità derivata dai vizi che inficiano il parere attitudinale specifico reso dal Consiglio giudiziario di Napoli il 9 gennaio 2023, in ragione della partecipazione, in violazione dell'obbligo di astensione, del Presidente della Corte di Appello di Napoli alle sedute in cui la pratica relativa alla dott.ssa Casella è stata trattata.

È stato, in particolare, evidenziato che la dott.ssa Casella ha presentato osservazioni al rapporto informativo redatto da Presidente della Corte di Appello, dunque, in considerazione dei principi generali in materia di imparzialità dell'agire della Pubblica Amministrazione, ed anche alla luce di quanto previsto dal Consiglio nella delibera del 13 maggio 2020, recante le

linee guida sul funzionamento dei consigli giudiziari, il predetto dirigente avrebbe dovuto astenersi, mentre lo stesso è stato presente persino in occasione dell'audizione della dott.ssa Casella ed ha financo dettato a verbale le repliche alle osservazioni presentate da quest'ultima.

In merito a tali deduzioni occorre precisare in fatto che, dalla consultazione degli atti acquisiti alla procedura, emerge che:

- nel rapporto informativo del 2.11.2022, pur ampiamente positivo, il Presidente della Corte di Appello di Napoli, a fol.11, ha dato atto di alcune criticità emerse con riferimento alle attività direttive della dott.ssa Casella, costituite dalla mancata o tardiva risposta a richieste di informazioni della Presidenza della Corte di Appello relative anche a pratiche riservate o di gabinetto, ovvero alla tardiva trasmissione di pratiche di congedo straordinario richieste dai magistrati, imputandone le cause all'assenza del dirigente amministrativo (all. 2);
- la dott.ssa Casella il 22.11.2022 ha sollecitato una integrazione del rapporto informativo, con l'indicazione specifica dei disservizi in esso segnalati, dei casi di tardiva o mancata risposta alle richieste di informazioni, relazioni o documenti, riguardanti anche pratiche riservate e di gabinetto (all. 3);
- il Presidente della Corte di Appello, il 9 dicembre 2022, ha depositato l'integrazione del rapporto informativo, contenente la specifica elencazione delle pratiche rispetto alle quali erano state riscontrate le criticità indicate nel rapporto informativo (all. 4);
- nella seduta del 19 dicembre 2022 la dott.ssa Casella, sua richiesta, è stata audita, presentando una memoria difensiva;
- nella seduta del 9 gennaio 2023 il Presidente della Corte di Appello, a verbale, ha effettuato deduzioni in merito a quanto rappresentato dalla dott.ssa Casella sia nel corso dell'audizione sia nella memoria depositata. All'esito dell'illustrazione di tali deduzioni, il Consiglio giudiziario, dopo aver rigettato a maggioranza la richiesta di ulteriori integrazioni istruttorie con l'acquisizione dei provvedimenti di variazione tabellare, ha messo al voto la proposta del relatore di esprimere parere favorevole in ordine all'idoneità della dott.ssa Casella a ricoprire il posto di Presidente della Corte di Appello di Napoli. Il Presidente della Corte di Appello dichiarava di astenersi "*per ragioni di sensibilità istituzionale, avendo redatto rapporto oggetto di osservazioni*" (all. 5);
- all'esito del voto veniva approvato, a larga maggioranza, il parere favorevole all'idoneità della dott.ssa Casella a ricoprire l'incarico di Presidente della Corte di Appello di Napoli, recante nella parte finale del par. 7 l'indicazione di alcune criticità, specificamente indicate nel rapporto informativo e nella successiva integrazione dello stesso (all. 6).

A fronte della sequenza procedimentale descritta e dell'esito del voto, risulta palese

come non siano ravvisabili vizi procedurali relativi all'*iter* di approvazione del parere del Consiglio giudiziario collegati alla violazione, da parte del Presidente della Corte di Appello, dell'obbligo di astensione, e non sia, dunque, ravvisabile alcuna illegittimità del parere attitudinale, e in via derivata, della delibera consiliare impugnata.

Vero è che il Consiglio, nella delibera del 13 maggio 2020, recante “*Linee guida per il funzionamento e l'organizzazione dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione*”, ha ritenuto maggiormente coerente con il dovere di imparzialità cui deve essere improntato l'agire della PA l'astensione dei dirigenti che hanno redatto atti della fase endoprocedimentale di competenza del Consiglio giudiziario laddove rispetto agli stessi siano presentate osservazioni da parte dei magistrati interessati.

Nondimeno, anche a voler prescindere dal fatto che le linee guida redatte dal Consiglio superiore costituiscono criteri di indirizzo, non viene qui in rilievo il caso in cui ha partecipato alla procedura amministrativa un soggetto in conflitto di interessi con la dott.ssa Casella.

Ed invero, innanzitutto il Presidente della Corte di Appello si è astenuto dal prendere parte al voto espresso nella seduta del 9 gennaio 2023; inoltre, la sua partecipazione ai lavori delle sedute del Consiglio giudiziario nel corso delle quali è stata trattata la pratica relativa alla dott.ssa Casella non ha inciso in alcun modo sui contenuti del parere approvato.

Anche nella parte in cui in esso si è dato conto che nel corso dell'istruttoria sono emerse alcune criticità nell'attività direttiva della dott.ssa Casella, sono stati considerati solo i contenuti del rapporto informativo e del parere integrativo predisposto in risposta ad una specifica sollecitazione in tal senso rivolta al Presidente della Corte di Appello dalla dott.ssa Casella, senza che siano state in alcun modo considerate le ulteriori deduzioni effettuate dal predetto dirigente in occasione della seduta del 9 gennaio 2023, e riportate a verbale.

A fronte di quanto sopra rilevato risulta evidente come la partecipazione del Presidente della Corte di Appello alle sedute in occasione delle quali la pratica è stata trattata non ha in alcun modo inciso sulle determinazioni assunte nel parere approvato dal Consiglio giudiziario, che - si ribadisce -, nella parte in cui riferisce di alcune criticità, risulta aver recepito i contenuti del rapporto informativo e delle successive integrazioni, atti la cui adozione era di competenza del Presidente della Corte di Appello, secondo quanto previsto dall'art. 52, co.2, del Testo Unico sulla Dirigenza.

Sulla base di quanto sopra illustrato, si attaglia al caso che interessa il principio affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza n. 4129/2023.

In detta pronuncia, in continuità con un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, è stato precisato che il conflitto di interessi è integrato da quella condizione

giuridica che si verifica quando, all'interno di una p.a., lo svolgimento di una determinata attività sia affidata ad un funzionario che è contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse della parte.

In ordine alle conseguenze giuridiche della mancata astensione del funzionario, è stato affermato che essa comporta un'illegittimità procedimentale che incide sulla legittimità dell'atto finale, a meno che non venga rigorosamente dimostrato che la situazione d'incompatibilità non ha in alcun modo influenzato il contenuto del provvedimento, facendolo divergere con il fine di interesse pubblico.

E proprio tale condizione risulta provata nel caso che interessa.

Come detto, nel parere adottato dal Consiglio giudiziario, si è tenuto conto solo delle circostanze riferite dal Presidente della Corte di Appello nell'adozione di atti rientrati nei suoi compiti istituzionali: lo stesso ha segnalato marginali criticità nell'ambito del rapporto informativo, imputandole all'assenza per un lungo periodo del Dirigente Amministrativo, e le ha poi meglio dettagliate, in risposta alle sollecitazioni della dott.ssa Casella, nel successivo atto integrativo.

Il Consiglio giudiziario, dal canto proprio, ha svolto le necessarie verifiche in ordine ai fatti segnalati, anche alla stregua di quanto dedotto dalla dott.ssa Casella in occasione dell'audizione e nella memoria presenta, deliberando poi di non procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori e infine approvando, a larga maggioranza, un parere di idoneità allo svolgimento dell'incarico dalla stessa richiesto.

Appare, quindi, evidente come sia radicalmente escluso che la partecipazione alle sedute in cui è stata trattata la pratica riguardante la dott.ssa Casella del Presidente della Corte di Appello abbia determinato uno sviamento dei contenuti del parere approvato dal Consiglio giudiziario, facendolo divergere dal fine di pubblico interesse.

Anche ove tali considerazioni si ritenessero non condivisibili, risulta, comunque, assorbente e risolutivo nel senso dell'inammissibilità della doglianza in esame il rilievo che il Consiglio giudiziario ha espresso un parere ampiamente favorevole in ordine all'idoneità della dott.ssa Casella a ricoprire l'incarico direttivo, rilevando come la stessa avesse maturato una rilevante esperienza direttiva presso un ufficio giudiziario di primo grado di grandi dimensioni.

Né può sostenersi che, pur a fronte del giudizio finale positivo, i contenuti del parere sono, comunque, lesivi della posizione della dott.ssa Casella.

Vero è che nella parte finale di detto parere si dà atto di alcune criticità, inerenti alla mancata trasmissione, in due circostanze, dei provvedimenti di variazione tabellare al Consiglio

giudiziario per il prescritto parere, alla mancata o tardiva risposta ad alcune richieste di informazioni formulate dalla Presidenza della Corte di Appello, al ritardo nella trasmissione di alcune richieste di fruizione di congedo straordinario da parte dei magistrati.

Tuttavia, tali criticità sono state ritenute non in grado di mutare il complessivo giudizio favorevole in ordine al concreto espletamento del ruolo direttivo svolto dalla dott.ssa Casella presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, richiamando a tal riguardo sia il parere favorevole alla conferma nelle predette funzioni espresso dallo stesso Consiglio giudiziario il 22 dicembre 2021, sia la complessiva, positiva attività dirigenziale svolta dalla stessa.

E la motivazione della delibera consiliare impugnata fornisce oggettiva conferma che tale motivazione del Consiglio giudiziario sia valsa ad elidere ogni negativa incidenza delle criticità sulla positiva valutazione dell'attività direttiva svolta dalla dott.ssa Casella e sul giudizio di piena idoneità di quest'ultima a ricoprire l'incarico richiesto.

Nella delibera, infatti, non è presente alcun riferimento alle criticità di cui si fa menzione nel parere espresso dal Consiglio Giudiziario, il profilo della dott.ssa Casella è stato positivamente valutato, e la sua recessività rispetto alla dott.ssa Covelli è stata motivata sulla eccezionalità dell'esperienza fuori ruolo da questa svolta come capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

Tanto a conferma che il Consiglio, sul piano delle valutazioni, ha condiviso il giudizio positivo di idoneità della dott.ssa Casella espresso dal Consiglio giudiziario e a smentita della veridicità della prospettazione di parte avversa, secondo cui proprio tali criticità potrebbero aver indotto il Consiglio a non formulare una proposta in favore della dott.ssa Casella e a ritenerla recessiva rispetto alla dott.ssa Covelli.

A fronte di quanto evidenziato deve ritenersi che il parere del Consiglio giudiziario è privo di qualsivoglia valenza lesiva della posizione della dott.ssa Casella, con la conseguenza che difetta un interesse, concreto ed attuale, della stessa ad ottenerne l'annullamento.

Come affermato anche di recente dal giudice amministrativo, nella sua massima espressione nomofilattica, la legittimazione e l'interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura.

Ai fini dell'interesse a ricorrere, si richiede, pertanto, che sussista una *“esigenza di tutela per effetto di un atto concreto e sincronicamente apprezzabile di esercizio di potere, che renda dunque necessaria l'azione in giudizio, onde ottenere tutela, e quindi "utile", a tali fini, la*

*pronuncia del giudice. È tale posizione giuridica, nei sensi sopra descritti, che legittima al ricorso avverso l'atto amministrativo lesivo, se ed in quanto, attraverso l'annullamento dell'atto, si conserva o consegue (o si può conseguire, anche attraverso il riesercizio del potere amministrativo) quella utilità di cui si è, o si ritiene di dovere diventare, o si intende diventare, "titolare"*(Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 3/2022, che richiama una precedente pronuncia n. 4/2011).

Ebbene, nel caso che interessa, la dott.ssa Casella, ai fini del conseguimento del bene della vita al quale aspirava – la nomina a Presidente della Corte di Appello di Napoli -, non ha la necessità di ottenere la tutela richiesta al giudice amministrativo, non essendo l'atto impugnato lesivo della sua posizione: il Consiglio Giudiziario di Napoli ha positivamente valutato l'idoneità della dott.ssa Casella a svolgere le funzioni direttive di secondo grado; i passaggi del parere del Consiglio giudiziario nei quali si riferisce di alcune criticità emerse nell'esercizio, da parte della dott.ssa Casella, delle funzioni direttive non hanno avuto alcuna incidenza sulla valutazione operata dal Consiglio, per come emerge in maniera inequivoca dal testo della delibera, a conferma ulteriore dell'assenza di pregiudizi derivati alla ricorrente dal parere attitudinale.

Da quanto premesso consegue, in via conclusiva, che il motivo di impugnazione in esame, con il quale è stata denunciata l'illegittimità del parere e, in via derivata, della delibera consiliare impugnata è inammissibile per carenza di interesse, il che rende superfluo soffermarsi sulle ulteriori questioni dedotte, relative alla violazione del contraddittorio e al difetto di istruttoria, da ritenere, comunque, infondate in ragione dell'*iter* procedimentale, sopra riassunto, seguito dal Consiglio giudiziario.

### **Il motivo di impugnazione.**

Infondato è altresì il secondo motivo di impugnazione.

Con questo è stato dedotto che la dott.ssa Covelli non avrebbe dovuto essere valutata poiché, avendo accettato un nuovo incarico fuori ruolo dopo aver presentato la domanda per partecipare alla procedura di interesse, quest'ultima era da ritenere decaduta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 51 T.U. Dirigenza Giudiziaria.

A dire della ricorrente, infatti, l'incarico fuori ruolo conferito nel 2021 alla dott.ssa Covelli, ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.lgs. 165/2001, sarebbe cessato il 24.1.2023 e, cioè, allo scadere del 90° giorno successivo al voto di fiducia espresso in favore del nuovo Governo succeduto a quello in carica al momento in cui era stata nominata Capo dell'Ispettore Generale del Ministero.

Alla dott.ssa Covelli, pertanto, dopo tala data, sarebbe stato conferito un nuovo incarico e, per effetto dell'art. 51 T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria, le domande in precedenza presentate e, dunque, anche quella relativa alla procedura concorsuale di interesse, sarebbero decadute.

L'assunto della ricorrente è infondato.

Dalla scheda personale della dott.ssa Covelli (all.7) risulta che la stessa è stata collocata fuori ruolo per svolgere l'incarico di Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia con delibera del CSM in data 5 maggio 2021 e che si è immessa in tali funzioni il 19 maggio 2021.

Con delibera del 20 marzo 2024 alla dott.ssa Covelli sono state conferite le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e contestualmente la stessa è stata ricollocata in ruolo, prendendo possesso delle funzioni di Presidente della Corte di Appello di Napoli il 7 maggio 2024.

A fronte di quanto sopra esposto, risulta evidente come la dott.ssa Covelli, a decorrere dal 19 maggio 2021 sino al 20 marzo 2024, abbia svolto, senza soluzione di continuità, le funzioni di Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, il che esclude che l'avvicendamento del nuovo al precedente esecutivo abbia comportato una cessazione dell'incarico allora in corso e l'attribuzione di un nuovo incarico.

D'altra parte, ove ciò fosse avvenuto, sarebbe stata necessaria una nuova delibera consiliare di autorizzazione al collocamento fuori ruolo della dott.ssa Covelli, ed invece, nessuna nuova delibera è intervenuta, a riprova che la stessa ha proseguito l'attività che stava svolgendo a seguito di una mera conferma nelle stesse funzioni.

A fronte di quanto sopra rilevato, appare evidente come difettino nel caso in esame le condizioni per ritenere che la domanda presentata dalla dott.ssa Covelli per partecipare alla procedura concorsuale per il conferimento dell'incarico direttivo di presidente della Corte di Appello di Napoli sia decaduta, ai sensi dell'art. 51 del T. U. sulla Dirigenza Giudiziaria: la dott.ssa Covelli è stata collocata fuori ruolo, con il suo consenso, con delibera del 5 maggio 2021 ed ha svolto detto incarico ininterrottamente sino alla nomina a Presidente della Corte di Appello, per effetto della conferma in dette funzioni, non rilevante ai fini dell'art. 51 T.U. Dirigenza, in base al quale l'effetto decadenziale consegue solo alla conferma fuori ruolo in diversa posizione.

La domanda per concorrere alla procedura concorsuale di interesse è stata presentata l'8 settembre 2022, quindi, dopo, e non prima, del suo collocamento fuori ruolo, disposto dal CSM con delibera in data 5 maggio 2021.

### III motivo di impugnazione

Infondato è, infine, il terzo motivo di impugnazione recante censure alle motivazioni della delibera nella parte relativa alla valutazione del profilo professionale della dott.ssa Covelli e della dott.ssa Casella, nonché alle ragioni della prevalenza accordata alla prima.

Tali censure sono incentrate sulla dimostrazione che:

- il profilo della dott.ssa Covelli è stato sopravvalutato e quello della dott.ssa Casella non adeguatamente considerato;

- la prevalenza accordata alla prima in ragione dell'incarico svolto fuori ruolo - Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia - è fondata sull'erronea qualificazione dello stesso come di coordinamento nazionale, nonché sulla valorizzazione di un indicatore generale (art. 13) a discapito di quelli specifici, e di speciale rilievo, vantati dalla dott.ssa Casella, costituiti dallo svolgimento di funzioni di secondo grado e dalla maggiore rilevanza dell'incarico dirigenziale dalla stessa ricoperto in ragione sia della qualificazione del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere come ufficio di grandi dimensioni, sia della maggiore importanza dei risultati conseguiti nello svolgimento di detta attività direttiva e che, peraltro, risulterebbero del tutto ignorati nella delibera.

Più nello specifico, è stato dedotto che un primo profilo di illegittimità nella valutazione operata dal Consiglio sarebbe ravvisabile laddove nella delibera è stato affermato che entrambe le aspiranti sono prive dell'indicatore di speciale rilievo di cui all'art. 20 del Testo Unico sulla dirigenza, costituito dall'esperienza in secondo grado.

La dott.ssa Casella, secondo quanto prospettato nel ricorso, sarebbe in possesso di tale indicatore in ragione dello svolgimento, per un tempo significativo, pari a dodici anni, delle funzioni di giudice del riesame, riconducibili all'esperienza di secondo grado, come ritenuto dallo stesso Consiglio in una recente delibera del 13.12.2023, ove, con riferimento all'aspirante cui è stato conferito l'ufficio di presidente di sezione della Corte di Appello (per il quale rileva l'analogo indicatore), è stato affermato che alla stessa non era mancata *“la prospettiva del gravame operando per un significativo periodo quale giudice del riesame”*.

Le illustrate deduzioni sono errate per le ragioni di seguito indicate.

La locuzione *“esperienza di secondo grado”*, presente nell'art. 20 del Testo Unico sulla Dirigenza, deve essere interpretata alla stregua della normativa ordinamentale e, in base a questa, e specificamente dell'art. 10, co. 2 e 4, del d.lgs. n. 160/2006 *“[le] funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello”*.

Il giudice del riesame appartiene al Tribunale e, dunque, le sue funzioni sono incluse tra quelle di primo grado.

In aggiunta al dato normativo concorre a dimostrare l'erroneità della lettura all'art. 20 del T.U. sulla Dirigenza offerta dalla ricorrente la *ratio* sottesa alla valorizzazione come indicatore specifico delle esperienze di secondo grado.

Tale *ratio* è, infatti, da individuarsi nella competenza acquisita dall'aspirante ad un incarico presso un ufficio di secondo grado nelle specifiche attività proprie di quest'ultimo; ed è incontestabile che le attribuzioni del Tribunale del riesame sono diverse da quelle specifiche della Corte di Appello, essendo il primo un organo competente a decidere solo i gravami aventi ad oggetto provvedimenti in materia cautelare, personale e reale.

Correttamente, pertanto, il Consiglio ha ritenuto di non poter riconoscere alla dott.ssa Casella esperienze riconducibili all'indicatore in commento in ragione delle funzioni di giudice del riesame.

E del tutto irrilevante sarebbe stato se, in altra delibera, il Consiglio avesse ritenuto diversamente, dovendo la correttezza della valutazione effettuata nella delibera impugnata essere operata alla stregua della normativa primaria, e non di eventuali precedenti consiliari da questa difforni.

Il fatto è che non risponde al vero che il Consiglio, nella delibera del 13 dicembre 2023, ha ricondotto le funzioni di giudice del riesame tra quelle di secondo grado.

In detta delibera, nella parte riguardante la comparazione dell'aspirante proposta per il conferimento dell'incarico semidirettivo di secondo grado con altra aspirante ritenuta recessiva, a fronte del fatto che entrambe avevano svolto le funzioni di giudice del riesame, è stato affermato: “ *Sotto il profilo delle esperienze giurisdizionali di rilievo ai fini dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b), T.U. (esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità), deve ritenersi, con ogni evidenza, la sostanziale equivalenza delle funzioni svolte presso il Tribunale del riesame, non avendo nessuno dei due candidati specifiche esperienze in uffici di secondo grado e di legittimità”.*

Risulta, dunque, evidente come il Consiglio, nella citata delibera, lungi dall'aver equiparato alle funzioni di secondo grado quella di giudice del riesame, ne ha, al contrario, rimarcato la diversità, negando ad entrambe le aspiranti che avevano svolto tali ultime funzioni, il possesso dell'indicatore specifico di cui all'art. 16, lett. b) del Testo Unico Dirigenza Giudiziaria (“*specifiche esperienze in uffici di secondo grado e di legittimità*”).

Del pari infondata è la doglianza relativa al giudizio di equivalenza espresso dal Consiglio con riferimento al possesso dell'indicatore specifico integrato dalla esperienza di direzione degli uffici di primo grado.

La pretesta prevalenza, in relazione allo stesso, della dott.ssa Casella è stata fondata sul rilievo che l'ufficio dalla stessa diretto è di grandi dimensioni, laddove quello diretto dalla dott.ssa Covelli è un ufficio con soli undici giudici ed articolato in due sezioni.

Ebbene, come desumibile dal rinvio operato dall'art. 20 all'art. 7 del Testo Unico sulla Dirigenza, la dimensione degli uffici non costituisce di per sé elemento dirimente per ritenere la prevalenza dell'aspirante che abbia diretto l'ufficio di maggiori dimensioni, dovendo, invece, aversi riguardo ai risultati conseguiti.

Nella delibera il Consiglio ha analiticamente indicato le ragioni per le quali i risultati conseguiti dalla dott.ssa Covelli nello svolgimento delle pregresse esperienze direttive, e prima ancora, in quella semidirettive, sono state ritenute eccellenti.

In particolare, è stato rilevato come “ [l]’attività della dott.ssa COVELLI, quale Presidente di sezione nonché di Presidente di Tribunale, si è contraddistinta sia per il raggiungimento di risultati concreti in termini di produttività che di eliminazione dell’arretrato e della riduzione dei tempi di durata dei procedimenti, (al riguardo si richiamano le numerose “best practices” attinenti all’organizzazione interna dell’ufficio, validate dal CSM).

*In particolare, la candidata è stata per un anno Presidente facente funzioni della terza sezione civile del Tribunale di Roma nel 2010, assumendo formalmente funzioni semidirettive nel medesimo anno. In tale periodo la dott.ssa COVELLI ha svolto, quale Presidente delegato, attività finalizzate alla salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla riorganizzazione del sito web del Tribunale di Roma. Presso l’Ufficio del Ruolo Generale ha curato la raccolta e la sistemazione dei criteri utilizzati per l’assegnazione delle cause a tutte le sezioni civili del Tribunale, ai fini della redazione del progetto tabellare predisposto dal Presidente del Tribunale, con cui ha costantemente collaborato; ha operato anche quale componente del Comitato per le proposte di variazioni tabellari e quale componente del comitato per l’istituzione del Tribunale delle Imprese.*

*Dal 2016, come detto, ha, poi, assunto le funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Viterbo.*

*Tra le numerose attività espletate nello svolgimento di tali funzioni (per il cui esame completo si rinvia alle fonti di conoscenza) si segnalano: la predisposizione della proposta tabellare relativa al triennio 2017/2019, approvata dal CSM, e del DOG (documento*

*organizzativo generale) e delle successive variazioni tabellari; la predisposizione delle tabelle feriali e delle Tabelle 2018/2020 dell'Ufficio del Giudice di Pace, pure approvate dal CSM.*

*Ancora, ha annualmente predisposto i programmi di gestione ex art. 37 DL n.98/2011, i programmi sulle attività annuali ex art. 4 D.lgs. n.240/2006 e la Relazione annuale sull'andamento generale dell'ufficio. Inoltre, la dott.ssa COVELLI: a) ha tenuto la riunione annuale sulla salute e sicurezza ex art. 35 T.U. D.lgs. n.81/2008; b) ha istituito il modulo organizzativo dell'Ufficio per il Processo sia in ambito civile che in ambito penale; c) ha nominato il presidente Vicario e rilasciato deleghe organizzative con riguardo alla gestione dei tirocinanti e all' Ufficio del Registro; d) ha costantemente vigilato sui giudici togati e sui got, redigendo i rapporti relativi alla professionalità dei giudici togati; e) ha espletato le funzioni di Giudice Tutelare, le funzioni presidenziali nella materia del Diritto di Famiglia (tenendo le udienze presidenziali nei procedimenti di separazione sia consensuali che giudiziali e nei procedimenti di divorzio sia congiunto che contenzioso); f) ha presieduto il collegio fallimentare, il collegio dei reclami del settore Lavoro e Previdenza e il collegio della volontaria giurisdizione; g) ha trattato i procedimenti di accertamento tecnico preventivo - ATP; h) ha trattato i procedimenti relativi alla composizione della crisi per sovraindebitamento; i) ha riorganizzato e coordinato la sezione civile (nei periodi di vacanza del posto di presidente di sezione) e il settore penale dibattimento e GIP/GUP, settori nei quali ha poi nominato i rispettivi coordinatori; l) ha coordinato i giudici onorari in servizio presso il Tribunale di Viterbo e l'Ufficio del Giudice di Pace di Viterbo; m) ha sorvegliato e si è rapportata costantemente con il dirigente dell'UNEP; n) ha presieduto la Conferenza Permanente e la Commissione Sorveglianza e Scarto materiale cartaceo; o) ha completamente riorganizzato il sito web del Tribunale di Viterbo e istituito un gruppo di lavoro ai fini della sua costante implementazione”.*

Né può sostenersi che il profilo della dott.ssa Casella, con riferimento all'indicatore in esame, non è stato valutato per l'omessa analitica indicazione di tutti i risultati conseguiti nello svolgimento delle funzioni semidirettive e direttive.

Come precisato nella parte introduttiva del giudizio comparativo, quest'ultimo è stato preceduto dall'approfondito esame dei *curricula* di tutti gli aspiranti, con richiamo, nel prosieguo, delle sole esperienze rilevanti ai fini del possesso degli indicatori generali e specifici.

A conferma che tale valutazione è stata effettuata, e con esito ampiamente positivo, vale d'altra parte la circostanza che, con riferimento all'indicatore relativo alle pregresse esperienze direttive, i profili delle due aspiranti sono stati ritenuti equivalenti, segno che i risultati

conseguiti dalla dott.ssa Casella sono stati ritenuti di eccellenza pari a quelli conseguiti dalla dott.ssa Covelli.

L'omessa analitica indicazione di tutte le attività (indicate nel ricorso) che attestano il notevole impegno organizzativo della dott.ssa Casella e il contributo dalla stessa apportato al miglioramento dei servizi resi dal Tribunale dalla stessa diretto non è, dunque, indice di una incompletezza valutativa, ma si risolve solo nell'adozione di uno stile motivazionale maggiormente sintetico, che non inficia la legittimità della delibera.

E' consolidato, infatti, l'indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui non ricorre un vizio di legittimità della delibera di nomina tutte le volte in cui possa affermarsi che la diversa rappresentazione della carriera dei magistrati sia dovuta alla tecnica espositiva improntata a sinteticità e chiarezza, purché non venga meno l'oggettività materiale degli elementi da valutare e che emergono dalla relazione predisposta per ciascuno dei candidati (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1448).

La scelta di dedicare maggior spazio al profilo professionale del magistrato cui è conferito l'incarico è giustificata e, anzi, ragionevole, purché il CSM dia conto delle ragioni della preferenza accordata ((v., *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, n. 1448/2020, id. 29 marzo 2021, n. 2647, Consiglio di Stato, Sez. VII, n.3996/2022, Consiglio di Stato, Sez. VII, n.7969/2022).

Nel quadro dei principi indicati, è, dunque, essenziale che la motivazione della delibera consenta una puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l'effettività della comparazione tra i candidati, e dunque, in definitiva, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, V, 11 febbraio 2016, n. 607; 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018).

Tale indirizzo trova conferma, da ultimo, nella già citata, recente, sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n.1292/2024, nella quale si afferma: “ *Nessuna carenza motivazionale può, del resto, rinvenirsi nel diverso grado di dettaglio con il quale sono "ricostruite le carriere dei due aspiranti, essendo consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'asimmetria descrittiva integrata dalla previa individuazione del curriculum del magistrato ritenuto più idoneo sulla base dei parametri e degli indicatori delle prescrizioni consiliari e dalla successiva comparazione con gli altri candidati è in realtà apparente, laddove - omissis - faccia emergere gli elementi necessari e congrui ai fini della valutazione tecnico discrezionale" (v., *ex plurimis*, [Cons. St., sez. V, 14 giugno 2017, n. 2911](#)). 9. Ne consegue che l'omessa dettagliata esplicitazione di tutti gli elementi curriculari riferibili all'odierno*

*appellante non può certamente ritenersi indicativa di una mancata valutazione degli stessi nell'ambito del giudizio comparativo, investendo questo profilo una scelta di carattere esclusivamente espositivo, che ha condotto l'organo di autogoverno, nell'esplicitazione dei criteri che orientano il vaglio attitudinale, ad adottare uno stile di maggiore concisione nella presentazione dei candidati, implicante il contenimento dell'illustrazione delle esperienze e dei titoli maturati da ciascuno e la concentrazione dello sforzo argomentativo nel successivo snodo della comparazione dalla quale si evince con chiarezza le ragioni della prevalenza accordata al vincitore della procedura sull'odierno appellante principale”.*

Ebbene, la motivazione della delibera impugnata soddisfa ampiamente tali requisiti.

In essa infatti è espressamente affermato che “ [l]a dott.ssa COVELLI prevale, innanzitutto, sul piano degli indicatori specifici.

*Nessuna delle due candidate in comparazione vanta esperienze in secondo grado o nelle funzioni di legittimità; entrambe, di contro, vantano esperienze direttive, semidirettive e organizzative in uffici di primo grado sostanzialmente equivalenti.*

*Purtuttavia solo la candidata proposta vanta quella che, per le ragioni già sopra esposte, può essere considerata una vera e propria esperienza di coordinamento nazionale e che la pone in posizione privilegiata sul piano della attitudine a ricoprire l'incarico direttivo in rilievo.*

*Ancora, la candidata proposta prevale sul piano degli indicatori generali e, segnatamente, sul piano dell'indicatore di cui all'art. 13 T.U.*

*Solo la dott.ssa COVELLI vanta, infatti, l'espletamento di una certa significativa esperienza fuori ruolo presso uffici di altissima responsabilità e, segnatamente, quale Capo dell'Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia, che conferma le elevate e non comuni doti organizzative e di coordinamento acquisite dalla candidata proposta.*

*Infatti, per come emerge dal parere attitudinale specifico Consiglio di Amministrazione presso il Ministero della Giustizia reso in data 24.01.2023, la dott.ssa COVELLI ha svolto un'importante attività di complessiva e “apprezzata” riorganizzazione dell'Ufficio apicale dell'Ispettorato Generale (così come sottolineato dal Ministro in sede di rapporto informativo) attraverso la periodica fissazione di riunioni sia con i magistrati che con i Dirigenti e Direttori ispettori. Ha, inoltre, coordinato l'attività degli ispettori; ha provveduto all'istituzione, anche in sinergia con la dirigente amministrativa dell'Ispettorato, di gruppi e tavoli di lavoro, in svariati settori; ha curato la programmazione e la realizzazione di un nuovo modello ispettivo; ha contribuito a un deciso incremento dell'informatizzazione delle attività dell' Ispettorato; ha provveduto alla riorganizzazione del sito web dell'Ispettorato, alla*

*progettazione e alla realizzazione di una banca dati delle buone prassi adottate dagli Uffici giudiziari, rilevate attraverso le ispezioni; ha curato il coordinamento della predisposizione di “prontuari” relativi alle spese di missione e all’attività ispettiva”.*

*In veste di capo équipe ha svolto importanti attività ispettive relativamente a Uffici giudiziari molto complessi (Catania, Venezia, Roma) e ha avuto modo di approfondire la competenza in materia ordinamentale.*

*La dott.ssa COVELLI ha, inoltre, curato - nell’ambito disciplinare - l’attività riservata interna (attività istruttoria propedeutica alla formulazione di proposte disciplinari al Ministro) e l’attività straordinaria e, ove richiesta, ha curato la formulazione di pareri per l’impugnazione delle sentenze disciplinari. È altresì componente titolare del Consiglio di Amministrazione presso il Ministero della Giustizia.*

*Si tratta, in definitiva, di esperienza che si connota, anche per l’impegno in concreto profuso, per l’assoluta eccezionalità e per la spiccata valenza requirente, connessa peraltro ai relativi compiti di controllo, nei termini sopra già evidenziati.*

*In sintesi un’esperienza che, per quanto espletata con collocamento fuori ruolo, si connota, per le sue caratteristiche intrinseche e per l’ampia visione delle plurime problematiche generali degli uffici giudiziari nazionali, come particolarmente proficua nella prospettiva dell’incarico direttivo odierno.*

*Ogni altra esperienza rilevante sul piano degli indicatori generali e riscontrabile nel curriculum della dott.ssa CASELLA come sopra ricostruito appare decisamente recessiva.*

*In ogni caso, quand’anche fosse raggiunta una pari valutazione comparativa – ma ciò non appare comunque possibile alla stregua delle complessive oggettive considerazioni che precedono – la dott.ssa Maria Rosaria COVELLI prevarrebbe sulla candidata in comparazione in forza del criterio di cui all’art. 24, terzo comma, T.U.”.*

Alla stregua di quanto riportato in delibera risulta evidente come il Consiglio abbia indicato con chiarezza le ragioni della prevalenza accordata alla dott.ssa Covelli e gli elementi valutati per ritenere che l’incarico dalla stessa svolto di Capo dell’Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia la renda maggiormente idonea allo svolgimento delle funzioni direttive che le sono state conferite danno conto della ragionevolezza e congruità della valutazione operata dal Consiglio.

Ed invero, quanto alle attribuzioni dell’Ispettorato generale, deve rilevarsi come siano sottoposti al suo controllo tutti gli uffici giudiziari, attraverso interventi ispettivi riconducibili essenzialmente alle tipologie indicate dall’art. 7 legge 12 agosto 1962, n. 1311 e che sono costituite dalle:

- **Ispezioni ordinarie**, disposte dal Capo dell'Ispettorato, di norma ogni triennio, allo scopo di accertare se i servizi siano svolti nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni vigenti;
- **Ispezioni straordinarie**, disposte dal Capo dell'Ispettorato, prima dello scadere del termine triennale, negli uffici in cui sono state riscontrate, o vengono segnalate, deficienze o irregolarità;
- **Ispezioni mirate**, disposte dal Ministro quando lo ritenga opportuno, e quelle parziali mirate ad accertare la produttività degli stessi, nonché l'entità e la tempestività del lavoro svolto dai singoli magistrati
- **Inchieste amministrative**, effettuate in esecuzione della decisione del Ministro, sul personale appartenente all'ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal Ministero della Giustizia.

All'esito di tali verifiche l'ispettore redige una relazione nella quale menziona succintamente le irregolarità e le lacune riscontrate nei servizi e formula le proposte atte ad eliminarle. I magistrati ispettori riferiscono inoltre sulla entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati, nonché sulla capacità, operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato.

L'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia ha, dunque, una competenza estesa a tutti gli uffici giudiziari nazionali e, anche in considerazione della natura delle attività che svolge, non pare dubbio che il magistrato posto al vertice di tale articolazione svolga funzioni di coordinamento nazionale con riferimento sia agli aspetti riguardanti l'organizzazione delle ispezioni, sia agli aspetti più squisitamente valutativi degli esiti delle stesse, stante la necessità di improntare tali valutazioni a criteri e parametri omogenei.

Alla stregua di quanto rilevato, è, dunque, corretta la valutazione del Consiglio che ha ritenuto la prevalenza della dott.ssa Covelli rispetto alla dott.ssa Casella innanzitutto con riferimento all'indicatore specifico dell'attività di coordinamento nazionale di cui all'art. 20 T.U. sulla Dirigenza giudiziaria.

Alla stregua dei criteri indicati all'art. 13 del Testo Unico sulla Dirigenza, è del pari ragionevole e congrua la valorizzazione, ai fini del conferimento dell'incarico in questione, sia della complessiva riorganizzazione dell'Ispettorato operata dalla dott.ssa Covelli attraverso le plurime iniziative dalla stessa intraprese e indicate nella delibera, sia della eccezionale competenza dalla stessa acquisita in ordine alle plurime e generali problematiche afferenti all'organizzazione del servizio giudiziario negli uffici nazionali.

A ciò aggiungasi che la dott.ssa Covelli ha curato - nell'ambito disciplinare - l'attività riservata interna (attività istruttoria propedeutica alla formulazione di proposte disciplinari al Ministro) e l'attività straordinaria; inoltre, ove richiesta, ha curato la formulazione di pareri per l'impugnazione delle sentenze disciplinari, ed è stata componente titolare del Consiglio di Amministrazione presso il Ministero della Giustizia.

A fronte di quanto da ultimo rilevato risulta palese l'infondatezza della ulteriore doglianza secondo cui non sarebbero state adeguatamente valorizzate le competenze ordinamentali della dott.ssa Casella.

Innanzitutto, nella delibera, a tal proposito, è stato evidenziato che significative sono le esperienze ordinamentali (**art. 11 T.U.**) che può vantare la dott.ssa CASELLA, essendo stata: componente del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Napoli dall'ottobre 2011 all'ottobre 2015; Presidente della Conferenza permanente circondariale che si occupa di questioni logistiche, della vigilanza e della sicurezza degli uffici giudiziari, della manutenzione degli edifici e dell'affidamento dei servizi igienico – sanitari a tutela della salute dei dipendenti.

Inoltre, non minori sono le competenze ordinamentali possedute dalla dott.ssa Covelli se solo si considera non solo che la stessa è stata componente del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, ma soprattutto che le conoscenze ordinamentali sono essenziali sia per lo svolgimento delle funzioni ispettive, sia per la valutazione dei loro esiti, come correttamente rilevato dal Consiglio nella delibera impugnata.

Alla luce di quanto sopra illustrato deve rilevarsi come le valutazioni espresse dal Consiglio nella comparazione forniscono un supporto motivazionale adeguato alla decisione con la quale, senza disconoscere le elevate qualità professionali della dott.ssa Casella, nel rispetto della disciplina di riferimento, in favore della dott.ssa Covelli è stata privilegiata l'esperienza svolta dalla stessa fuori ruolo, tanto con riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 20, quanto con riferimento all'indicatore generale di cui all'art. 13 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria.

A fronte della puntuale, corretta e completa indicazione degli elementi costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, della coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, della logicità della valutazione, dell'effettività della comparazione tra i candidati, e dunque, in definitiva, della adeguatezza della motivazione, la verifica giudiziale deve arrestarsi, come affermato dallo stesso giudice amministrativo, alla soglia dell'opinabilità (Consiglio di Stato sez. VII, 20/05/2022, (ud. 05/04/2022, dep. 20/05/2022), n.3996), non potendo spingersi sino a travalicare ambiti afferenti alla condivisione o meno del giudizio (Cons. Stato, V, 11 febbraio 2016, n. 607; 17 gennaio 2018, n. 271; 23

gennaio 2018, n. 342; 5 marzo 2018, n. 1345; 18 giugno 2018, n. 3716; V, 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018, n. 432; 4 giugno 2019, n. 3759, 5 giugno 2019, n. 3817).

Il ricorso proposto dalla dott.ssa Casella tende, invece, ad ottenere una rivalutazione della valenza delle proprie esperienze in rapporto a quelle vantate dalla controinteressata, al fine di essere ritenuta più idonea per attitudini e merito rispetto allo specifico Ufficio messo a concorso.

Appare, allora, evidente come, così impostato, il sindacato sollecitato esorbiti dal riscontro dei sintomi dell'eccesso di potere proprio del giudizio di legittimità, atteggiandosi piuttosto come di tipo "sostitutivo" e, in quanto tale, inammissibile.

A questo riguardo deve essere ribadito che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che intanto l'eccesso di potere per irragionevolezza in un giudizio di carattere discrezionale può essere ritenuto sintomatico dell'illegittimità dell'atto amministrativo, in quanto l'assenza di un plausibile fondamento giustificativo in quest'ultimo appaia evidente.

Nel caso che interessa, viceversa, il percorso argomentativo seguito dal Consiglio risulta congruo e razionale, nonché coerente quanto all'indicazione dei presupposti e alle conclusioni tratte in ordine alle garanzie di idoneità allo svolgimento dell'incarico da parte del nominato.

Il Consiglio, senza affatto sminuire il valore professionale della dott.ssa Casella, ha ritenuto di accordare la preferenza alla dott.ssa Covelli sulla base di elementi riscontrati dagli atti della procedura concorsuale, valutati in conformità ai criteri previsti dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria e all'esito di un percorso decisionale che dà conto in maniera logica ed esaustiva delle ragioni per cui ha ritenuto recessivo il profilo della dott.ssa Casella.

È in questa valutazione che, come noto, consiste il *proprium* della discrezionalità rimessa al Consiglio, discrezionalità che è sottratta al sindacato del giudice amministrativo laddove, come nel caso che interessa, la decisione sia stata fondata su un esame completo del profilo professionale del nominato e del ricorrente, siano state apprezzate le esperienze di ognuno alla stregua dei criteri indicati nella normativa primaria e secondaria e la prevalenza del nominato sia l'esito di un percorso decisionale esaustivamente e logicamente argomentato.

Accertato che l'Organo di autogoverno si è attenuto ai criteri generali di giudizio espressi attraverso gli indicatori attitudinali previsti dal Testo Unico sulla Dirigenza gli indicatori attitudinali previsti dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria e che, in concreto, ha attribuito la prevalenza sulla base di quelli ritenuti maggiormente idonei per l'incarico direttivo da conferire, con motivazione adeguata e supportata dagli atti del procedimento concorsuale, non residuano margini di sindacato da parte del giudice amministrativo, se non attraverso la

non consentita sostituzione di quest'ultimo nel merito delle scelte riservate al Consiglio Superiore della Magistratura (v. Consiglio di Stato, sez. V, 28/10/2019, n. 7394, Consiglio di Stato sez. V, 28/02/2020, ud. 28/11/2019, dep. 28/02/2020, n. 1448; nello stesso senso, ex plurimis, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n. 2257/2022; Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n. 3996/2022; T.A.R. Lazio, sez. I, sent. n. 11129/2022).

Sulla base di quanto sopra esposto deve ritenersi che il ricorso proposto dalla dott.ssa Casella sia, *in parte qua* (I motivo di impugnazione), inammissibile e, nel resto, infondato.

Sussistano, pertanto, nel merito, motivi più che fondati per costituirsi in giudizio e chiedere il rigetto della domanda di annullamento della delibera impugnata. >>

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che il ricorso al T.A.R. del Lazio proposto dalla dott.ssa Gabriella Maria Casella sia inammissibile e infondato.

Sussistono, pertanto, valide ragioni per resistere in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di annullamento della delibera consiliare adottata in data 20 marzo 2024, con cui è stato disposto il conferimento alla dott.ssa Maria Rosaria Covelli dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Napoli.

Per tali motivi,

delibera

di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato a resistere al ricorso al TAR del Lazio indicato in premessa, per quanto suddetto, dandone comunicazione al Ministro della Giustizia.

3.- Fasc. n. 17/AQ/2023. Relatore: cons. CARBONE E.

Dott. Giuseppe DI GIORGIO: ricorso al TAR Lazio per l'annullamento della delibera consiliare del 10 maggio 2023 con la quale è stato conferito l'Ufficio semidirettivo di Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte di Appello di Bologna al dott. Ciro CASCONI, della proposta di Quinta Commissione, del D.M. di nomina, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Il Consiglio,

- visto il ricorso al TAR Lazio proposto dal dott. Giuseppe DI GIORGIO per l'annullamento della delibera consiliare del 10 maggio 2023 con la quale è stato conferito l'Ufficio semidirettivo di Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte di Appello di Bologna al dott. Ciro CASCONI, della proposta di Quinta Commissione, del D.M. di nomina, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

- vista la sentenza n. 10208/2024 con la quale il TAR Lazio ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse

delibera

di prendere atto della sentenza del TAR Lazio n. 10208/2024.

4.- Fasc. n. 30/AQ/2023. Relatore: cons. MAZZOLA

Dott.ssa Roberta BUZZOLANI: ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera CSM in data 26 luglio 2023 con la quale è stato conferito l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento al dott. Giovanni DI LEO (14/CO/2022), della proposta di Quinta Commissione e del relativo DPR di recepimento.

Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visto il ricorso al T.A.R. del Lazio proposto dalla dott.ssa Roberta BUZZOLANI per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera CSM in data 26 luglio 2023 con la quale è stato conferito l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento al dott. Giovanni DI LEO (14/CO/2022), della proposta di Quinta Commissione e del relativo DPR di recepimento;

- vista la sentenza del TAR Lazio n. 8351/2024 che ha respinto il suddetto ricorso

delibera

di prendere atto della sentenza del TAR Lazio n. 8351/2024.



SESTA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

INDICE

**FORMAZIONE DECENTRATA..... 1**

1) - 1/FD/2024 - Conferma nomina formatori decentrati togati relativi al biennio 2024-2026 delle strutture territoriali dei distretti di Bari, Brescia, Catania, Genova, Lecce, Messina, Palermo, Torino, Trieste e Corte di Cassazione (1-Tog-2024). (relatore Consigliere D'AURIA) ..... 1

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**FORMAZIONE DECENTRATA**

1) - **1/FD/2024** - Conferma nomina formatori decentrati togati relativi al biennio 2024-2026 delle strutture territoriali dei distretti di Bari, Brescia, Catania, Genova, Lecce, Messina, Palermo, Torino, Trieste e Corte di Cassazione (1-Tog-2024).

**(relatore Consigliere D'AURIA)**

La Commissione, all'unanimità, propone al *Plenum* di adottare la seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura osserva:

Con la delibera quadro relativa ai rapporti tra il Consiglio Superiore della Magistratura e la Scuola Superiore della Magistratura nell'ambito dell'attività di formazione decentrata (delibera del 22 maggio 2013), il Consiglio ha dato atto che i formatori decentrati sono, a tutti gli effetti, collaboratori diretti della Scuola.

Ne consegue, in linea generale, che spetta alla Scuola provvedere alla designazione dei formatori decentrati. È stato, tuttavia, evidenziato che, poiché la stabilità dell'incarico e la previsione di un esonero percentuale dall'attività giudiziaria ordinaria sono fattori in grado di incidere sull'organizzazione interna degli uffici di appartenenza e sullo *status* del magistrato interessato, la valutazione dell'idoneità del magistrato a ricoprire l'incarico spetta, con riguardo a detti profili, al C.S.M.

In tale prospettiva, nella citata delibera si dà atto che Consiglio e Scuola convengono sulla necessità di una procedura condivisa, rispettosa delle reciproche attribuzioni, per la selezione dei formatori distrettuali, il tutto al fine di consentire, da un lato, che la Scuola possa procedere alla valutazione delle specifiche attitudini organizzative, formative e didattiche degli aspiranti e, dall'altro, che il Consiglio possa esaminare i profili di compatibilità dell'incarico con eventuali impedimenti di natura soggettiva o oggettiva.

Da ciò deriva che, alla luce della citata deliberazione, compete alla Scuola individuare i formatori decentrati, nel rispetto delle eventuali ragioni di incompatibilità preventivamente stabilite dal Consiglio, valutando il possesso dei requisiti attitudinali in capo agli aspiranti. Spetta, invece, al Consiglio verificare la compatibilità dell'incarico richiesto con le esigenze oggettive degli uffici giudiziari di appartenenza (anche attraverso la preventiva individuazione

di una lista di “incompatibilità” alla quale la Scuola deve attenersi), accertare l’esistenza di particolari circostanze lavorative che possano rivelarsi seriamente ostative al proficuo svolgimento dell’incarico di formatore decentrato o comunque creare un rilevante disservizio per l’ufficio di appartenenza del singolo magistrato e, infine, assodare l’inesistenza di elementi ostativi soggettivi in capo all’aspirante, quali la presenza di condanne oppure di pendenze penali e/o disciplinari.

Tutto ciò premesso, a seguito della scadenza del primo biennio di funzioni, si sono verificate 18 vacanze nell’organico dei formatori decentrati togati (2 posti presso il distretto della Corte d’appello di Bari, 1 posto presso il distretto della Corte d’appello di Brescia, 2 posti presso il distretto della Corte d’appello di Campobasso, 2 posti presso la Corte di Cassazione, 1 posto presso il distretto della Corte d’appello di Catania, 1 posto presso il distretto della Corte d’appello di Genova, 2 posti presso il distretto della Corte d’appello di Lecce, 1 posto presso il distretto della Corte d’appello di Messina, 1 posto presso il distretto della Corte d’appello di Palermo, 1 posto presso il distretto della Corte d’appello di Salerno, 1 posto presso il distretto della Corte d’appello di Torino, 1 posto presso il distretto della Corte d’appello di Trieste e 2 posti presso il distretto della Corte d’appello di Venezia).

Il Comitato Direttivo della SSM, con comunicazione dell’8.2.2024, ha disposto un interpello per verificare la disponibilità dei 18 formatori in scadenza ad essere confermati anche per il secondo biennio.

Con delibera assunta in data 3.4.2024, il Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura – in conformità alla deliberazione del 17.7.2013 con la quale il Consiglio ha preventivamente individuato le ipotesi di incompatibilità – ha comunicato che hanno risposto positivamente all’interpello 13 dei formatori in scadenza, mentre 5 formatori decentrati hanno risposto negativamente (per carico di lavoro e problemi personali), e segnatamente i dottori: Elena Quaranta e Martina Guenzi per il distretto di Campobasso, Mattia Caputo per il distretto di Salerno e Cristian Vettoruzzo e Marina Ventura per il distretto di Venezia.

Osservato che nella citata delibera il Comitato Direttivo della Scuola ha proposto, quindi, la conferma dei 13 formatori sotto indicati, avendo dato atto che gli stessi hanno svolto una proficua attività nel corso del primo biennio:

#### **DISTRETTO BARI**

- Gaetano LABIANCA, consigliere della Corte di appello di Bari;
- Annachiara MASTRORILLI, giudice del Tribunale di Bari;

**DISTRETTO DI BRESCIA**

- Angelina BALDISSERA, giudice del Tribunale di Brescia;

**CORTE DI CASSAZIONE**

- Pietro SILVESTRI, consigliere della Corte di Cassazione;

- Irene AMBROSI, consigliere della Corte di Cassazione;

**DISTRETTO DI CATANIA**

- Fabio Salvatore MANGANO, giudice del Tribunale di Catania;

**DISTRETTO DI GENOVA**

- Giancarlo VONA, sostituto procuratore presso il Tribunale di Genova;

**DISTRETTO DI LECCE**

- Giuseppe Nicola DE NOZZA, sostituto procuratore presso il Tribunale di Brindisi;

- Ida CUBICCIOTTI, giudice del Tribunale per i minorenni di Lecce;

**DISTRETTO DI MESSINA**

- Viviana CUSOLITO, giudice del Tribunale di Messina;

**DISTRETTO DI PALERMO**

- Giorgia SPIRI, già sostituto procuratore presso il Tribunale di Palermo;

**DISTRETTO DI TORINO**

- Chiara CANEPA, sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino;

**DISTRETTO DI TRIESTE**

- Irma Giovanna ANTONINI, giudice del Tribunale di Udine.

Tanto rappresentato, il Consiglio osserva che con riguardo alla posizione dei magistrati sopra indicati non si registra l'esistenza di particolari circostanze lavorative che possano rivelarsi seriamente ostative al proficuo svolgimento dell'incarico di formatore

decentrato o che possano comunque creare un rilevante disservizio per l'ufficio di appartenenza.

Si rileva inoltre l'inesistenza di elementi ostativi soggettivi in capo ai formatori da confermare, quali la presenza di condanne oppure di pendenze penali e/o disciplinari.

Si precisa, infine, che la conferma della dott.ssa Giorgia SPIRI deve intendersi efficace fino alla effettiva permanenza del magistrato nel distretto di Palermo, essendo stato di recente deliberato il suo tramutamento presso la Procura di Messina (delibera CSM in data 3.4.2024) ed integrando il trasferimento presso altro distretto una causa di decadenza dall'incarico (come da originario interpello della Scuola).

Tutto ciò premesso,

delibera

- di confermare quali formatori decentrati per il biennio 2024-2026 i dottori: **Gaetano LABIANCA** (consigliere della Corte di appello di Bari), **Annachiara MASTRORILLI** (giudice del Tribunale di Bari), **Angelina BALDISSERA** (giudice del Tribunale di Brescia), **Pietro SILVESTRI** (consigliere di Corte di Cassazione), **Irene AMBROSI** (consigliere di Corte di Cassazione), **Fabio Salvatore MANGANO** (giudice del Tribunale di Catania), **Giancarlo VONA** (sostituto procuratore presso il Tribunale di Genova), **Giuseppe Nicola DE NOZZA** (sostituto procuratore presso il Tribunale di Brindisi), **Ida CUBICCIOTTI** (giudice del Tribunale per i minorenni di Lecce), **Viviana CUSOLITO** (giudice del Tribunale di Messina), **Giorgia SPIRI** (già sostituto procuratore presso il Tribunale di Palermo), **Chiara CANEPA** (sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino) e **Irma Giovanna ANTONINI** (giudice del Tribunale di Udine);
- di invitare la Scuola Superiore della Magistratura a predisporre l'interpello per la nomina di 5 formatori decentrati per i distretti di Campobasso, Salerno e Venezia.”



**SETTIMA COMMISSIONE**

**ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO**

**INDICE**

1) 46/VV/2022 e 18/VQ/2022 - (Settima Commissione, relatori Cons. BISOGNI e BERTOLINI, Quinta Commissione, relatore Cons. MAZZOLA) Quesito in merito alla disciplina della reggenza dell'incarico di Presidente dopo la scadenza degli otto anni, in pendenza di domanda di incarico direttivo. .... 1

2) - 60/VV/2024 - (relatore Consigliere BIANCHINI) Quesito formulato dalla dott.ssa Cortucci, giudice del Tribunale di Napoli, in ordine al computo dell'anzianità di servizio nell'ufficio in caso di ricollocamento in ruolo. .... 3

3) - 8/PF/2024 - (relatore Consigliere BISOGNI) Revoca della destinazione del magistrato di pianta organica flessibile giudicante del distretto di Corte di Appello di Perugia, dott.ssa Elisabetta Massini al Tribunale di Perugia in sostituzione della dott.ssa Avila e contestuale destinazione della predetta dott.ssa Massini al Tribunale per i Minorenni di Perugia in sostituzione della dott.ssa Giulia Leoncini..... 4

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ODG 3945  
5.6.2024

Le Commissioni Settima e Quinta, propongono all'unanimità l'adozione della seguente delibera:

1) **46/VV/2022 e 18/VQ/2022 - (Settima Commissione, relatori Cons. BISOGNI e BERTOLINI, Quinta Commissione, relatore Cons. MAZZOLA)**

**Quesito in merito alla disciplina della reggenza dell'incarico di Presidente dopo la scadenza degli otto anni, in pendenza di domanda di incarico direttivo.**

Il Consiglio,

rilevato che con nota prot. - CSM n. 279 del 3 marzo 2022 il Presidente reggente del Tribunale per i Minorenni di Perugia ha chiesto se il magistrato che presiede un ufficio giudiziario e che abbia inoltrato domanda per il conferimento di un incarico direttivo *“debba continuare a presiedere lo stesso, in attesa del nuovo presidente, anche se nel frattempo abbia sostituito tale domanda per altro posto direttivo, continuando a pendere da prima della scadenza degli otto anni una domanda di tale tipo senza soluzione di continuità”*;

#### OSSERVA

Come è stato precisato dal C.S.M. in un precedente caso analogo (pratica n. 712/VV/2021, delibera del 7.12.2021), la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi costituisce disciplina particolare e specifica rispetto a quella generale prevista per la permanenza nell'incarico - né direttivo né semidirettivo - nello stesso ufficio disciplinata dall'art. 19 D.Lgs. 160/2006, distinguendosi in primo luogo per la diversità del periodo di permanenza possibile (pari a quattro anni, più ulteriori quattro anni a seguito di procedura di conferma); in secondo luogo, in quanto la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi non determina un'incidenza su provvedimenti tabellari, ma di trasferimento ordinario operati dal Consiglio superiore della magistratura.

L'art. 45, al primo comma, D.Lgs. 160/2006, introduce e disciplina la temporaneità degli incarichi direttivi, disponendo che le relative funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, *“per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione”* dell'attività svolta da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Al secondo comma si statuisce che *“alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra*

*funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.”*

Al terzo comma si prevede che *“all'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive.”*

Il C.S.M. ha già esaminato in altra delibera (del 22.12.2009) le due distinte fattispecie disciplinate dal secondo e dal terzo comma della norma in esame, chiarendo che la regola prevista nel secondo comma dell'art. 45 attiene all'ipotesi in cui il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, alla scadenza del termine di otto anni, non abbia presentato domanda per il conferimento di altra funzione ovvero nel caso di reiezione della stessa. Diversamente, ai sensi del terzo comma dell'art. 45, ove il magistrato in scadenza abbia fatto domanda per il conferimento di altra funzione ed il Consiglio superiore della magistratura non si sia ancora pronunciato, questi continuerà ad esercitare le funzioni direttive, quale reggente, fino alla presa di possesso da parte del nuovo titolare.

La conservazione delle funzioni direttive, nel ruolo di reggente, è riconosciuta possibile solo ai sensi del terzo comma e, dunque, in favore di quei dirigenti che hanno presentato domanda per il conferimento di altra funzione e sono ancora in attesa della decisione del Consiglio superiore della magistratura. Rientra in questa ipotesi il caso sottoposto all'odierno esame del Consiglio da parte del Presidente reggente del Tribunale per i minorenni di Perugia, a nulla rilevando che il dott. Cutrona abbia dapprima presentato domanda per le funzioni direttive di Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste e poi, revocando la prima domanda, abbia depositato istanza per il posto di Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia, in quanto la prima domanda è stata presentata in data 25.5.2021, ovvero prima della scadenza degli otto anni.

La conservazione delle funzioni direttive risulta, invece, esclusa per i magistrati che, alla scadenza del termine di legge, non hanno presentato domande per il conferimento di altre funzioni ovvero che le hanno già avute rigettate; la norma, invero, presuppone che il dirigente abbia positivamente esercitato le funzioni direttive nell'ottennio ed abbia quindi superato la verifica quadriennale di idoneità alla prosecuzione dell'incarico.

Il Consiglio, con delibera plenaria del 7 dicembre 2021, ha in conclusione affermato il principio – che si ritiene di ribadire – secondo cui *“il magistrato già confermato nelle funzioni direttive, ove alla scadenza del termine previsto dall'art 45 primo comma del D.Lgvo n.160*

*del 5 aprile 2006 abbia fatto domanda per il conferimento di altra funzione ed il Consiglio Superiore della magistratura non si sia ancora pronunciato, continuerà ad esercitare le funzioni direttive, quale reggente, fino alla presa di possesso da parte del nuovo titolare”.*

Pertanto,

delibera

di rispondere al quesito nel senso di confermare l’orientamento secondo il quale il magistrato già confermato nelle funzioni direttive, ove alla scadenza del termine previsto dall’art 45 primo comma del D.Lgvo n.160 del 5 aprile 2006 abbia fatto domanda per il conferimento di altra funzione ed il Consiglio Superiore della magistratura non si sia ancora pronunciato, continuerà ad esercitare le funzioni direttive, quale reggente, fino alla presa di possesso da parte del nuovo titolare.

\*\*\*\*\*

La Settima Commissione propone all’unanimità l’adozione della seguente delibera:

**2) - 60/VV/2024 - (relatore Consigliere BIANCHINI)**

**Quesito formulato dalla dott.ssa Cortucci, giudice del Tribunale di Napoli, in ordine al computo dell’anzianità di servizio nell’ufficio in caso di ricollocamento in ruolo.**

Il Consiglio,

- rilevato che con nota n. 18657 del 24 aprile 2024 la dott.ssa Daniela Cortucci, giudice in servizio presso l’ottava sezione penale del Tribunale di Napoli, ha chiesto al Consiglio Superiore della Magistratura di chiarire come debba essere effettuato il computo dell’anzianità di servizio nell’ufficio nel caso di collocamento fuori ruolo del magistrato;
- rilevato che la dott.ssa Cortucci rappresenta di aver esercitato le funzioni presso l’ottava sezione penale – settore Riesame del Tribunale di Napoli – dal 1° giugno 2010 al 09 settembre 2019 (data in cui è stata collocata fuori ruolo e destinata all’Ufficio Legislativo del Ministero) e di essere rientrata in ruolo il 19 ottobre 2021;
- rilevato che la dott.ssa Cortucci chiede l’indicazione di come debba essere effettuato il computo dell’anzianità di servizio presso un Ufficio, qualora sia stata presentata domanda di collocamento fuori ruolo, poiché, stante la carenza di organico, presso il Tribunale di Napoli si sta facendo ricorso frequente a provvedimenti di applicazione, assegnazione provvisoria o supplenza;
- rilevato, in termini generali, che il Consiglio Superiore della Magistratura è legittimato a dare pareri, oltre che al Ministro della giustizia nei casi di cui all’art. 10 della legge 24 marzo 1958

n. 195, ai magistrati su questioni in materia di interpretazione e di applicazione delle norme di ordinamento giudiziario e di organizzazione e di funzionamento degli uffici (cfr. delibera del 17 maggio 2007 e risoluzione del 16 settembre 1986);

- ritenuto, nello specifico, che la nota del 24.4.2024 richiede una valutazione che esorbita dalle competenze consiliari in tema di quesiti, dovendo piuttosto essere oggetto delle determinazioni organizzative del dirigente dell'ufficio, rispetto alle quali il Consiglio interviene con i tempi e le modalità stabilite dalla legislazione, primaria e secondaria;

- ritenuto, in ogni caso, utile precisare che per "anzianità di servizio", di cui alla Circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali del 20.6.2018, si intende l'anzianità effettiva di servizio presso un Ufficio giudiziario;

tanto premesso

delibera

di dichiarare non luogo a provvedere sul quesito, con la precisazione di cui in parte motiva.

### **3) - 8/PF/2024 - (relatore Consigliere BISOGNI)**

**Revoca della destinazione del magistrato di pianta organica flessibile giudicante del distretto di Corte di Appello di Perugia, dott.ssa Elisabetta Massini al Tribunale di Perugia in sostituzione della dott.ssa Avila e contestuale destinazione della predetta dott.ssa Massini al Tribunale per i Minorenni di Perugia in sostituzione della dott.ssa Giulia Leoncini.**

Il Consiglio;

- vista la nota prot. n. 3501/2024 del 07.05.2024 con cui il Presidente f.f. della Corte di Appello di Perugia ha formulato la proposta di destinazione della dott.ssa Elisabetta Massini, magistrato di pianta organica flessibile giudicante del distretto di Perugia, al Tribunale per i Minorenni di Perugia in sostituzione della dott.ssa Giulia Leoncini per tutta la durata del congedo per maternità di quest'ultima con decorrenza dal 20.07.2024 e contestuale revoca della destinazione in sostituzione della dott.ssa Massini al Tribunale di Perugia – Ufficio Gip/Gup;

- premesso che tale proposta è stata formulata sulla base della segnalazione n. 257/2024 del 12.03.2024 da parte del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Perugia che faceva presente la grave scoperta di organico dell'ufficio, pari al 50%, venutasi a creare a seguito del congedo per maternità della dott.ssa Giulia Leoncini, chiedendo in via alternativa l'applicazione del magistrato di pianta organica flessibile, ovvero l'applicazione infradistrettuale o extradistrettuale;

- rilevato che nella suddetta proposta si fa riferimento al precedente decreto n. 22/2024, già oggetto del parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Perugia, con cui - sul presupposto dell'applicazione infradistrettuale all'Ufficio di Sorveglianza di Perugia (gravato da una scopertura del 50%) del dott. Piercarlo Frabotta, in servizio presso l'Ufficio Gip/Gup del Tribunale di Perugia ove è attualmente destinato il magistrato di pianta flessibile, dott.ssa Massini, dell'insussistenza delle condizioni per una proposta di revoca della destinazione della dott.ssa Massini, almeno fino al rientro del dott. Frabotta dall'applicazione infradistrettuale e della mancanza delle condizioni per proporre un'applicazione extradistrettuale, essendo l'indice di scopertura della magistratura giudicante del distretto di Perugia inferiore alla media nazionale – veniva disposta l'applicazione a tempo pieno di più magistrati ciascuno per un periodo ben individuato fino al 20.07.2024;
- rilevato, altresì, che sempre nella proposta *de qua* si fa riferimento: - alla sopravvenienza costituita dalla delibera plenaria del 24.04.2024 (P9042 del 02.05.2024) con cui veniva disposto il trasferimento della dott.ssa Claudia Dentato all'Ufficio di Sorveglianza di Perugia ed alla sua presumibile presa di possesso entro il mese di giugno/luglio, stante anche la richiesta di anticipato possesso formulata dal dirigente dell'ufficio di destinazione; - alla concomitante cessazione dell'applicazione infradistrettuale presso tale ufficio del dott. Frabotta con conseguente rientro all'Ufficio Gip/Gup del Tribunale di Perugia dove è previsto il rientro anche della dott.ssa Angela Avila in vista della cessazione del periodo di congedo per maternità alla fine del mese di agosto p.v. ed in sostituzione della quale è attualmente destinato il magistrato di pianta organica flessibile dott.ssa Massini;
- considerato che nella proposta si evidenzia che all'esito del rientro del dott. Frabotta, ed al netto della revoca della destinazione della dott.ssa Massini, l'Ufficio Gip/Gup si troverà ad operare con 4 magistrati sui 5 previsti in pianta organica, che con tale contingente l'ufficio da novembre 2023 ad oggi è riuscito a fronteggiare le esigenze del carico di lavoro senza particolari criticità e che, da ultimo, la scopertura residua di un'unità è destinata ad essere riassorbita con il rientro della dott.ssa Avila dal periodo di congedo;
- rilevato che il dirigente, in ottica comparativa, ha messo in luce come per effetto del congedo per maternità della dott.ssa Leoncini, il tasso di scopertura del Tribunale per i Minorenni di Perugia venga ad attestarsi su una percentuale pari al 50%, essendo di fatto presenti solo due magistrati, come tali non in grado di garantire lo svolgimento di tutte le attività che prevedono decisioni collegiali;
- rilevato che il dirigente ha altresì dato atto dell'ulteriore impercorribilità dell'applicazione infradistrettuale che impatterebbe negativamente sulle tabelle feriali previste da ciascun ufficio,

venendo anche ad incidere, in termini di incertezza, sulla fruizione del congedo per ferie da parte di magistrati in servizio presso lo stesso Tribunale per i Minorenni;

- rilevato che si dà atto di aver operato una valutazione comparativa fra i due uffici ai sensi dell'art. 141, comma 2, della circolare in materia di applicazioni e supplenze, accordando prevalenza al Tribunale per i Minorenni di Perugia, a cui pertanto si propone di destinare la dott.ssa Massini in sostituzione della dott.ssa Leoncini, con contestuale revoca della destinazione in atto della predetta dott.ssa Massini al Tribunale di Perugia in sostituzione della dott.ssa Avila il cui rientro in servizio per cessazione del periodo di congedo per maternità è previsto alla fine del mese di agosto p.v.;

- considerato preliminarmente che presso il distretto di Corte di Appello di Perugia la dott.ssa Elisabetta Massini è l'unico magistrato di pianta flessibile giudicante in servizio, che con delibera plenaria del 26.10.2023 ne è stata disposta la destinazione al Tribunale di Perugia, in sostituzione della dott.ssa Serena Ciliberto e/o della dott.ssa Angela Avila a far data dal 18.11.2023, o comunque dall'eventuale diverso termine finale (antecedente o successivo) della fruizione del periodo di congedo parentale da parte della dott.ssa Teresa Grano, e per la durata di dieci mesi, o comunque per tutto il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa della dott.ssa Ciliberto e/o della dott.ssa Avila, se di durata inferiore;

- osservato che per entrambi gli uffici in comparazione ricorrono i presupposti di cui all'art. 136, comma 1 lett. b) della circolare recante *“Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”* (Delibera di Plenum in data 20 giugno 2018 come modificata alla data del 18 maggio 2022) e che pur essendo attualmente in atto la destinazione in sostituzione dell'unico magistrato di pianta flessibile al Tribunale di Perugia, a mente dell'art. 148-bis<sup>1</sup> ciò non osta alla modifica di tale precedente destinazione;

---

<sup>1</sup> 1 . Nel caso in cui tutti i magistrati della pianta organica flessibile siano già destinati in assegnazione o sostituzione e sopravvengano i presupposti per un'ulteriore assegnazione o sostituzione, l'eventuale modifica della precedente destinazione può avvenire secondo le procedure previste dagli articoli 140 o 145, tenuto conto dei criteri di priorità di cui agli articoli 146 e 147 e dei criteri per la designazione del magistrato di cui agli articoli 139 e 144, nonché della durata residua della precedente destinazione. 2. L'ipotesi di cui al comma 1 può comportare anche che un magistrato già destinato in assegnazione o in sostituzione venga distolto dalla precedente destinazione. In tal caso la proposta deve essere motivata specificamente su tale punto e deve essere comunicata anche al dirigente dell'ufficio da cui si propone di distogliere il magistrato, che può presentare osservazioni. 3. Laddove la proposta formulata riguardi un magistrato la cui assegnazione sia in corso, il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore Generale, unitamente alla proposta di nuova destinazione, trasmettono richiesta di cessazione dell'assegnazione in corso, motivando adeguatamente circa le ragioni con cui è stato individuato il magistrato già destinato ad altro ufficio o altre funzioni.

- rilevato che nel caso di specie il dirigente ha assolto all'onere di adeguata motivazione previsto dall'art. 148 bis, comma 3, avendo operato una comparazione tra i due uffici in ossequio all'art. 141, comma 2<sup>2</sup>, in esito alla quale sono state illustrate le ragioni di prevalenza delle esigenze di servizio del Tribunale per i Minorenni di Perugia che venendo ad operare con due soli giudici sui quattro presenti in pianta organica, di fatto si trova nella materiale impossibilità di comporre i collegi, a fronte di una situazione in netto e progressivo miglioramento del Tribunale di Perugia, ove è attualmente destinata in sostituzione la dott.ssa Massini, tenuto conto dell'imminente rientro dall'applicazione infradistrettuale del dott. Frabotta all'Ufficio di Sorveglianza di Perugia in concomitanza dell'arrivo presso tale ufficio della dott.ssa Dentato (previsto per giugno/luglio p.v.) e, a seguire, del rientro in servizio anche della dott.ssa Avila dal periodo di congedo per maternità, in scadenza nel successivo mese di agosto p.v.;
- rilevato che non vi è ragione per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il Presidente f.f. della Corte di Appello di Perugia in considerazione delle gravi ed oggettive esigenze di servizio del Tribunale per i Minorenni di Perugia nei termini in precedenza illustrati e della percentuale di copertura giuridica ed effettiva pari al 33%, essendo in servizio 2 giudici su 3 - uno dei quali (per l'appunto la dott.ssa Leoncini) in congedo per maternità – come tale largamente superiore a quella che si registra presso il Tribunale di Perugia (13% giuridica, 10% effettiva) e presso la Sezione Gip/Gup del medesimo Tribunale in via di progressivo riassorbimento per effetto del rientro in servizio dapprima del dott. Frabotta e successivamente della dott.ssa Avila previsti entrambi entro il prossimo trimestre;
- rilevato che la proposta risulta comunicata al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Perugia, al Presidente del Tribunale di Perugia e al magistrato di pianta organica flessibile e che non sono pervenute osservazioni;
- rilevato, in definitiva, che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 136, comma 1 lett. b), 141, comma 2, 148-bis, per procedere alla revoca della destinazione del magistrato di pianta organica flessibile giudicante del distretto di Corte di Appello di Perugia, dott.ssa Elisabetta Massini al Tribunale di Perugia in sostituzione della dott.ssa Avila ed alla contestuale destinazione della predetta dott.ssa Massini al Tribunale per i Minorenni di Perugia in sostituzione della dott.ssa

---

<sup>2</sup> Ove vi siano più assenze derivanti dall'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero più assenze riconducibili ad altre ipotesi tra quelle di cui all'articolo 136, il provvedimento di destinazione in sostituzione deve tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, desumibili dalla situazione complessiva e dal carico di lavoro degli uffici richiedenti, dalle materie trattate dai magistrati assenti, dalla prevedibile durata dell'assenza e da ogni altro elemento utile segnalato dagli uffici giudiziari

Leoncini con decorrenza dal 22.07.2024 e per tutta la durata del congedo per maternità di quest'ultima;

Tanto premesso,

delibera

di disporre, ai sensi degli artt. 136, comma 1, lett. b), 142, comma 2, 148-bis, della vigente circolare (Delibera di Plenum in data 20 giugno 2018 come modificata alla data del 18 maggio 2022), la **revoca** della destinazione del magistrato di pianta organica flessibile giudicante del distretto di Corte di Appello di Perugia, dott.ssa Elisabetta Massini al Tribunale di Perugia in sostituzione della dott.ssa Avila e la **contestuale destinazione** della predetta dott.ssa Massini al Tribunale per i Minorenni di Perugia in sostituzione della dott.ssa Leoncini, **con decorrenza dal 22.07.2024** e per tutta la durata del congedo per maternità di quest'ultima.





## SETTIMA COMMISSIONE

### ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

#### INDICE

- 1) **CSM-FT-VII-2024-00281** - Variazione urgente alla tabella di organizzazione per il quadriennio 2020-2023 del Tribunale di Termini Imerese - decreto n. 167 in data 7.12.2023, redistribuzione ruolo II ex Aiello tra i magistrati del settore civile - con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Palermo in data 11.01.2024. - **(Relatore Cons. FONTANA ROBERTO)**..... 3
- 2) **CSM-FT-VII-2024-00379** - Variazione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il quadriennio 2020-2023 del Tribunale di Pistoia - decreto prot. n. 677 in data 28.11.2023, assegnazione interna temporanea sul ruolo ex Barracca del dott. Emanuele VENZO, assegnazione interna dei giudici civili sul ruolo del dott. Venzo - con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Firenze in data 01.02.2024. - **(Relatore Cons. FONTANA ROBERTO)**..... 6
- 3) **CSM-FT-VII-2024-00628** - Variazione urgente alla tabella di organizzazione per il quadriennio 2020-2023 del Tribunale di Pordenone - decreto n. 186 in data 20.12.2023, assegnazione d'ufficio della dott.ssa BALLORE al settore gip-gup, e della dott.ssa Elisa TESCO al settore dibattimento penale, nomina della dott.ssa Maria Paola COSTA coordinatore UPP, redistribuzione del ruolo ex Toffolo - con il parere espresso dal

Consiglio Giudiziario di Trieste in data 21.02.2024. - (Relatore Cons. FONTANA  
ROBERTO).....

8

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ODG: 2024 58

La Settima Commissione all'unanimità, propone l'adozione delle seguenti delibere:

**1) CSM-FT-VII-2024-00281** - Variazione urgente alla tabella di organizzazione per il quadriennio 2020-2023 del Tribunale di Termini Imerese - decreto n. 167 in data 7.12.2023, redistribuzione ruolo II ex Aiello tra i magistrati del settore civile - con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Palermo in data 11.01.2024.

**Relatore Cons. ROBERTO FONTANA**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

- letto il decreto di variazione tabellare n. 167 del 7 dicembre 2023 del Presidente facente funzioni del Tribunale di Termini Imerese;
- visto il parere contrario espresso all'unanimità dal Consiglio giudiziario della Corte di appello di Palermo nella seduta dell'11 gennaio 2023;
- rilevato che il dirigente, preso atto del tramutamento della dott.ssa Maria Aiello alla sezione penale, ha provveduto alla redistribuzione dei fascicoli pendenti sul ruolo del predetto magistrato, assegnando i procedimenti uno ciascuno tra i giudici del settore civile in ordine di anzianità decrescente;
- rilevato che l'art. 167 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2023 stabilisce al primo comma che *“Nel caso di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro, il dirigente dell'ufficio indica le specifiche ragioni di servizio, che giustificano la misura, tra le quali rientra anche l'esigenza di definire i procedimenti che abbiano superato i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto), nonché i procedimenti di cui all'articolo 19, d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (in tema di riconoscimento della protezione internazionale), nonché i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la razionalità organizzativa del provvedimento medesimo”*, mentre al secondo comma dispone che qualora il dirigente provveda alla redistribuzione dei ruoli vacanti, deve dare atto della non utile esperibilità degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, nonché dei prevedibili tempi di copertura del posto vacante che devono essere presumibilmente non inferiori all'anno;
- rilevato, inoltre, che la Circolare richiamata prevede che la redistribuzione sia, di regola, parziale e riguardi le cause più urgenti e più risalenti, precisando che *“Il numero delle cause redistribute deve risultare tale da garantire l'efficiente gestione del ruolo dell'assegnatario”*;
- osservato che, nel caso in esame, il decreto n. 167 non presenta i requisiti richiesti dalla disposizione sopra richiamata: non sono specificatamente illustrate le ragioni della soluzione organizzativa adottata né sono chiariti i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la razionalità organizzativa del provvedimento medesimo;
- rilevato, infine, che è stata disposta una redistribuzione totale e non parziale dei procedimenti in aperto contrasto con il disposto della normativa secondaria indicata;
- ritenuto, per quanto esposto, che la variazione tabellare non può essere approvata, in quanto non è conforme alle previsioni della Circolare vigente.

Tanto premesso,

# 685

delibera

di non approvare il decreto di variazione tabellare n. 167 del 7 dicembre 2023 adottato dal Presidente f.f. del Tribunale di Termini Imerese.

2) **CSM-FT-VII-2024-00379** - Variazione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il quadriennio 2020-2023 del Tribunale di Pistoia - decreto prot. n. 677 in data 28.11.2023, assegnazione interna temporanea sul ruolo ex Barracca del dott. Emanuele VENZO, assegnazione interna dei giudici civili sul ruolo del dott. Venzo - con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Firenze in data 01.02.2024.

**Relatore Cons. ROBERTO FONTANA**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

- visto il decreto n. 677 del 28 novembre 2023, con il quale il Presidente del Tribunale di Pistoia ha disposto l'assegnazione interna extra tabellare, sul ruolo del dott. Francesco Barracca, del dott. Emanuele Venzo sino alla presa di possesso, programmato per gennaio 2024, della dott.ssa Giulia Pecchioli e l'assegnazione interna extra tabellare, sul ruolo del dott. Emanuele Venzo, sino alla presa di possesso della dott.ssa Pecchioli e comunque non oltre il 28.2.2024;
- letto il parere del Consiglio Giudiziario che, nella seduta del 1° febbraio 2024, ha espresso all'unanimità parere contrario sul presupposto che il Presidente del Tribunale non avrebbe potuto procedere all'assegnazione interna, essendo già ricorso precedentemente al medesimo istituto per la durata di sei mesi (dal 29.5.2023 al 28.11.2023);
- rilevato che il Consiglio giudiziario ha precisato che *“il provvedimento si traduce in una sostanziale proroga della precedente assegnazione interna, per una durata complessiva superiore al termine massimo previsto dalla normativa secondaria”*;
- ritenuto di condividere quanto espresso dal Consiglio giudiziario;
- rilevato che le disposizioni della Circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018 (art. 44 e ss.) non consentono di ricorrere due volte all'istituto dell'assegnazione temporanea per la copertura di un posto rimasto vacante;
- rilevato, in particolare, che l'art. 44 della Circolare prevede che *“L'assegnazione interna può essere disposta all'interno del medesimo ufficio per l'assegnazione temporanea a un posto vacante, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza”*;
- considerato, altresì, che il successivo art. 46, in merito alla durata dell'assegnazione interna, dispone che *“L'assegnazione interna non può durare più di novanta giorni, prorogabili, in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, per ulteriori novanta giorni”*;
- rilevato che, nelle more della presa di possesso della dott.ssa Pecchioli, il dirigente avrebbe potuto adottare altre soluzioni provvisorie previste dalla Circolare del 20 giugno 2018;
- ritenuto, in conclusione, che il decreto in esame non risulta conforme alla normativa secondaria sopra richiamata.

Tanto premesso,

delibera

di non approvare il decreto di variazione tabellare n. 677 del 28 novembre 2023 del Presidente del Tribunale di Pistoia.

**3) CSM-FT-VII-2024-00628** - Variazione urgente alla tabella di organizzazione per il quadriennio 2020-2023 del Tribunale di Pordenone - decreto n. 186 in data 20.12.2023, assegnazione d'ufficio della dott.ssa BALLORE al settore gip-gup, e della dott.ssa Elisa TESCO al settore dibattimento penale, nomina della dott.ssa Maria Paola COSTA coordinatore UPP, redistribuzione del ruolo ex Toffolo - con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Trieste in data 21.02.2024.

**Relatore Cons. ROBERTO FONTANA**

**Proposta singola**

Il Consiglio,

- letto il provvedimento prot. n. 186/2023 adottato in data 20.12.2023 dal Presidente facente funzioni del Tribunale di Pordenone, con il quale, in vista del trasferimento ad altro Ufficio della dott.ssa Monica Biasutti, giudice addetto al settore GIP/GUP, sono stati disposti:

- a. l'assegnazione d'ufficio della dott.ssa Francesca Ballore, giudice del dibattimento, all'Ufficio GIP/GUP;
- b. l'assegnazione d'ufficio della dott.ssa Elisa Tesco, giudice tutelare, alla sezione penale con funzione di giudice componente del Collegio penale al posto della dott.ssa Ballore e a far data dall'effettivo trasferimento di quest'ultima all'Ufficio GIP/GUP;
- c. la redistribuzione dei procedimenti civili già in carico al dott. Francesco Petrucco Toffolo, trasferito ad altro Ufficio;

- rilevato che il decreto n. 186 è stato adottato previo interpello, andato deserto, per la copertura del posto di magistrato addetto all'Ufficio GIP/GUP e previo interpello, anch'esso andato deserto, disposto tra i giudici della sezione civile per il posto di componente del collegio penale;

- rilevato che avverso il provvedimento hanno proposto osservazioni sia la dott.ssa Ballore sia la dott.ssa Tesco, entrambe trasferite in quanto magistrati con minore anzianità di ruolo tra i legittimati: la prima, rimarcando come il proprio trasferimento all'Ufficio GIP/GUP fosse scarsamente giustificato soprattutto alla luce dell'attuale organico della Procura e dell'intera sezione penale, dei carichi di lavoro dell'Ufficio del dibattimento e dell'Ufficio GIP/GUP anche in relazione agli obiettivi previsti dal P.N.R.R.; la seconda, evidenziando come la variazione tabellare avesse determinato un aggravamento della sezione civile a vantaggio della sezione penale; la dott.ssa Tesco ha lamentato, inoltre, che il provvedimento del Presidente del Tribunale non avesse considerato soluzioni alternative quale, ad esempio, quella del temporaneo funzionamento dell'Ufficio GIP/GUP con due unità stabili e con l'eventuale ricorso al contributo di tutti i giudici togati della sezione penale per la copertura del turno delle urgenze;

- rilevato che sono state presentate osservazioni anche dal dott. Giorgio Cozzarini, giudice della sezione civile, il quale ha lamentato le inevitabili ricadute sul suo ruolo (peraltro di recente assunto) derivanti dall'assegnazione della dott.ssa Tesco al dibattimento penale nonché dai criteri individuati per la redistribuzione dei fascicoli già assegnati al dott. Petrucco Toffolo;

- considerato che il Presidente facente funzioni ha presentato controdeduzioni richiamando le ragioni già poste a sostegno della variazione tabellare, necessitata dalla grave scoperta di organico dell'intero Tribunale, che dal mese di settembre 2023 presenta la vacanza di ben quattro posti;

- visto il parere contrario del Consiglio giudiziario di Trieste e letto il parere della Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze;

- rilevato che l'art. 72 della Circolare sull'organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020-2023 prevede, al primo comma, che *“Alle sezioni Gip/Gup dei tribunali, per assicurarne la piena funzionalità tenuto conto, in particolare, dei compiti gravanti sul tribunale capoluogo del distretto e delle attuali competenze del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare, è assegnato un numero di magistrati adeguato alle esigenze e ai flussi degli affari, e non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e a un decimo rispetto all'organico dell'intero tribunale”*;
- rilevato che la citata norma prevede altresì, al terzo comma, che il dirigente possa derogare, motivando espressamente, le ragioni per le quali non ritenga sussistere le condizioni per il rispetto di tali proporzioni, anche in relazione all'effettiva copertura degli organici delle procure della Repubblica e degli stessi Tribunali e precisa, infine, che *“Il dimensionamento della sezione Gip/Gup tiene espressamente conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento, avuto riguardo in particolare al numero di definizioni di procedimenti nel corso della fase delle indagini preliminari o all'esito dell'udienza preliminare”*;
- rilevato che il decreto n. 186, nel disporre l'assegnazione d'ufficio della dott.ssa Ballore, rappresenta che è *“necessario procedere alla copertura del posto anche in mancanza di aspiranti, trattandosi di posto a copertura obbligatoria, dovendosi rispettare il minimo tabellare di 3 Giudici pari ad un terzo dell'organico della locale Procura (9 unità)”*, ma non svolge alcuna analisi dei dati relativi alla copertura dell'organico della Procura ed al carico di lavoro dei giudici del dibattimento;
- rilevato, in particolare, che dai dati esaminati dalla Commissione flussi emerge una generale tendenza verso la riduzione di pendenze e di sopravvenienze, soprattutto avendo riguardo all'Ufficio GIP/GUP, laddove il dibattimento per il 2023 presenta un dato finale di 1.432 procedimenti pendenti, superiore all'anno 2019;
- osservato che il Consiglio giudiziario ha preso atto dei dati statistici analizzati dalla Commissione flussi, concludendo nel senso che *“non sussistono urgenti ragioni ed esigenze di servizio che giustifichino la modifica tabellare adottata dal Presidente ff del Tribunale di Pordenone in data 20 dicembre 2023, trattandosi di provvedimento non conforme alle previsioni della vigente Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti 2020”*;
- ritenuto che il Presidente del Tribunale, tenendo conto degli organici e dei dati dei carichi di lavoro di tutti i settori coinvolti, avrebbe potuto prevedere una deroga alla proporzione tra l'ufficio GIP/GUP e la Procura, come è espressamente previsto dall'art. 72, comma 3 sopra richiamato, al fine di evitare un aggravio per le sezioni dibattimentale e civile, trattandosi di settori con flussi oggettivamente più critici di quelli dell'ufficio GIP/GUP;
- rilevato, peraltro, che l'eventuale deroga alla regola della proporzione tra organici avrebbe avuto

durata temporanea stante l'arrivo di un nuovo magistrato previsto per il mese di ottobre 2024;

- ritenuto, in conclusione, che la variazione tabellare non sia conforme alle disposizioni della citata normativa di rango secondario.

Tutto ciò premesso,

delibera

di non approvare il decreto n. 186/2023 adottato in data 20.12.2023 dal Presidente facente funzioni del Tribunale di Pordenone.



**OTTAVA COMMISSIONE**  
**COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA**  
**ORDINE DEL GIORNO**  
**INDICE**

- 1) - 16/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di cinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di BERGAMO.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023). (relatore Consigliere NATOLI)..... 1
- 2) - 17/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di BRESCIA.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023) (relatore Consigliere NATOLI)..... 3
- 3) - 18/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di GRUMELLO DEL MONTE.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023). (relatore Consigliere NATOLI)..... 5
- 4) - 19/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di CHIARI.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023). (relatore Consigliere NATOLI)..... 7
- 5) - 36/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di otto posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BERGAMO.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023) (relatore Consigliere NATOLI)..... 8
- 6) - 38/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CREMONA.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario

n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023). (relatore Consigliere NATOLI) .....	10
7) - 39/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MANTOVA.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023). (relatore Consigliere NATOLI) .....	12
8) - 177/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quarantacinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di ROMA.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023). (relatore Consigliere NATOLI).....	14
9) - 252/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di quindici posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023). (relatore Consigliere NATOLI) .....	15
10) - 285/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di POTENZA.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023). (relatore Consigliere NATOLI).....	16
11) - 21/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di MANTOVA.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023). (relatore Consigliere MARCHIANO') .....	19
12) - 135/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CALTANISSETTA.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023) (relatore Consigliere MARCHIANO') .....	20

- 13) - 137/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di AGIRA (circondario di Enna).(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023) (relatore Consigliere MARCHIANO') ..... 22
- 14) - 140/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di LEONFORTE (circondario di Enna).(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023) (relatore Consigliere MARCHIANO')..... 23
- 15) - 141/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di PIAZZA ARMERINA (circondario di Enna).(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023) (relatore Consigliere MARCHIANO')..... 25
- 16) - 256/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VARESE.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023). (relatore Consigliere MARCHIANO')..... 26
- 17) - 260/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CASARANO (circondario di Lecce).(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023) (relatore Consigliere MARCHIANO')..... 28
- 18) - 272/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di trentaquattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di MILANO.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023). (relatore Consigliere MARCHIANO') ..... 30
- 19) - 13/CV/2024 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di tre posti alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale ordinario di NUORO.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023). (relatore Consigliere MARCHIANO') .....	32
20) - 31/CV/2024 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di SANT'ANGELO DI BROLO (circondario di Patti).(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023) (relatore Consigliere MARCHIANO').....	34
21) - 43/CP/2023 - Dott. Federico BIANCANI ed altri: istanza di misure cautelari ante causam ex art. 61 c.p.a. formulata al T.A.R. del Lazio per la sospensione immediata delle delibere del C.S.M. in data 27 luglio 2022, 16 novembre 2022 e 7 dicembre 2022, con le quali i ricorrenti non sono stati confermati come magistrati onorari minorili e per la dichiarazione della loro permanenza in servizio nelle predette funzioni fino alla definizione del giudizio.Ricorso al T.A.R. del Lazio con istanza di misure cautelari ex artt. 55 e 56 e richiesta di abbreviazione termini.Sentenza n. 7327 del 2 maggio 2023 con cui il TAR del Lazio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per contrasto con gli artt. 40, primo comma, lett. b), 42, secondo comma, 43, primo comma e 104, terzo comma del c.p.a.Avv. Maurizio CARDANOBILE: appello al Consiglio di Stato per la riforma/annullamento della sentenza del Tar del Lazio n. 7327/2023 resa nel giudizio instaurato dal ricorrente e da altri magistrati onorari per l'annullamento delle delibere del C.S.M. in data 27 luglio 2022, 16 novembre 2022 e 7 dicembre 2022, con le quali i ricorrenti non sono stati confermati come magistrati onorari minorili e per la dichiarazione della loro permanenza in servizio nelle predette funzioni fino alla definizione del giudizio. (relatore Consigliere NICOTRA) .....	35
22) - 221/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di un posto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERBANIA.(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023) (relatore Consigliere NICOTRA) .....	40
23) - 62/CV/2022 - Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di NAPOLI, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020. (relatore Consigliere CARBONE M).....	41

- 24) - 63/CV/2022 - Nomina e conferma degli esperti del Tribunale di sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15391/2021 del 29 luglio 2021. (relatore Consigliere CARBONE M)..... 43
- 25) - 192/VP/2024 - Dott.ssa Patrizia SALIERNO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO. Nota in data 24 novembre 2023 del Presidente della Corte di Appello di Napoli con cui trasmette gli atti relativi all'esposto dell'avv. Rossi Domenico, riunito ai procedimenti penali n. 6503/2020 e 799/2015 a carico del suddetto magistrato onorario, unitamente all'estratto del verbale del Consiglio Giudiziario del 13 novembre 2023. (relatore Consigliere CARBONE M)..... 44
- 26) - 587/GP/2024 - Avv. Paride TARQUINIO: ricorso al TAR del Lazio ex artt. 31e 117 c.p.a., teso alla dichiarazione di illegittimità del silenzio del C.S.M. in merito all'istanza presentata dal ricorrente in data 11 marzo 2024 volta ad ottenere un ulteriore provvedimento espresso rispetto alla delibera del 24 gennaio 2024, con la quale l'istante è stato escluso dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto per l'Ufficio del Giudice di pace di Termoli, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso. (relatore Consigliere CARBONE M)..... 48
- 27) - 245/CV/2023 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di RAVENNA. (Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023). (relatore Consigliere FORZIATI) .. 58
- 28) - 181/GT/2024 - Dott. Stefano VENDRAMINI BALSAMO, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di TRENTO. Procedura di valutazione per la conferma nell'incarico, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 e del d.m. in data 8 giugno 2023, dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato una anzianità tra i dodici e i sedici anni di servizio. (relatore Consigliere FORZIATI) ..... 59
- 29) - 518/GP/2024 - Dott.ssa Regina RENSI, aspirante ammessa al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di PRATO. Nota in data 20 marzo 2024 recante quesito in materia di compatibilità tra lo svolgimento del tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e lo svolgimento di consulenze tecniche di parte. (relatore Consigliere FORZIATI) ..... 63

30) - 564/GP/2024 - Dott.ssa Raffaella TUCCI: ricorso in riassunzione al T.A.R. del Lazio, previa adozione di misure cautelari, a seguito dell'ordinanza del T.A.R. per la Toscana n. 470-2024 dichiarativa di incompetenza territoriale, pronunciata nell'ambito del giudizio introdotto dalla ricorrente per l'annullamento: della delibera consiliare del 13 dicembre 2023 - pratica n. 147/CV/2023 - con la quale è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluso ogni interpretazione ed applicazione dell'art. 4 del bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023 volta a rendere criterio dirimente il requisito dell'età; della comunicazione della graduatoria della Sezione autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'appello di Firenze, nella parte in cui non ha tenuto conto dei titoli posseduti dalla ricorrente. (relatore Consigliere FORZIATI)..... 65

31) - 98/CV/2022 - Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di VENEZIA, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020. (relatore Consigliere ECCHER)..... 86

32) - 302/GP/2024 - Dott.ssa Silvia DI FONSO, nominata giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di pace di LATINA, assegnata, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, al Tribunale di Latina. Quesito concernente la corresponsione dell'indennità cd di risultato di cui all'art. 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 al magistrato onorario assegnato nei primi due anni dalla nomina all'Ufficio del processo. (relatore Consigliere ECCHER)..... 87

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

*Odg n. 2930 – Ordinario del 5 giugno 2024*

1) - **16/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di cinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di BERGAMO.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023).

**(relatore Consigliere NATOLI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di cinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di BERGAMO, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;
- vista la delibera consiliare in data 8 novembre 2023 (P/21234 del 14 novembre 2023) con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di cinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di BERGAMO;
- preso atto della rinuncia all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di BERGAMO, comunicata dagli aspiranti TRICERRI Valentina, MASCITTI Chiara e MARCHESI Chiara;
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti rinunciatari tramite l'ammissione al tirocinio di altrettanti aspiranti collocatisi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e

dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- rilevato che le domande degli aspiranti MARTINELLI Roberta, LEONCINI Andrea, FALETTI Paola LORENZINI Paola, PINELLI Michela Francesca, GIGLIO Alessandra, DI MARIA Silvia, TERZI Giulio, D'AMICO Annalisa e VIOLA Antonella non possono essere prese in considerazione in quanto gli stessi sono stati proposti per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario/vice procuratore onorario presso altra sede;
- ritenuto di dover escludere dalla procedura di selezione la seguente aspirante:

§ STOCCHI Silvia, atteso che, ai sensi dell'art. 5, del bando, non ha provveduto all'invio del file completo del modulo di domanda debitamente sottoscritto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo bando, il quale stabilisce che "[...] Completata la fase di registrazione, il candidato [...] deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda [...];

- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risultano ammissibili, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di cinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di BERGAMO, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso, gli aspiranti:

1. GUGLIELMI Angelo, 13/04/1977 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);
2. PRATELLI Serena Francesca, 13/02/1977 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);
3. BOGLIONI Angelo, 16/01/1977 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

#### d e l i b e r a

- a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di cinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di BERGAMO - in sostituzione degli aspiranti rinunciatari di cui in premessa e ad integrazione della delibera consiliare in data 8 novembre 2023 (P/21234 del 14 novembre 2023) - dei seguenti aspiranti:

- 1) GUGLIELMI Angelo;
- 2) PRATELLI Serena Francesca;
- 3) BOGLIONI Angelo;
- b) di escludere, per le motivazioni di cui in premessa, la seguente aspirante:  
§ STOCCHI Silvia;
- c) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

2) - **17/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di BRESCIA.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023)

**(relatore Consigliere NATOLI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<< Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di BRESCIA, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;
- vista la delibera consiliare in data 8 novembre 2023 (P/20983 del 13 novembre 2023) con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di BRESCIA;
- preso atto della rinuncia all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di BRESCIA, comunicata dagli aspiranti MARGIOTTA Federica e LINTHOUT Federico;
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti rinunciatari tramite l'ammissione al tirocinio di altrettanti aspiranti collocatisi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;

- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- rilevato che le domande degli aspiranti PERFETTO Valeria, MAGGIONI Federica, PIMAZZONI Giulia, SCALZILLI Ida, LEONCINI Andrea, DI MARIA Silvia, ALTAMURA Lucrezia, BERTICELLI Federica e D'AMICO ANNALISA non possono essere prese in considerazione in quanto gli stessi sono stati proposti per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario/vice procuratore onorario presso altra sede;

- ritenuto di dover escludere dalla procedura di selezione la seguente aspirante:

§ VIGGIANO Daniela, atteso che, ai sensi dell'art. 5, del bando, non ha provveduto all'invio del file completo del modulo di domanda debitamente sottoscritto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo bando, il quale stabilisce che“[...] Completata la fase di registrazione, il candidato [...] deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda [...]”;

- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risultano ammissibili, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di BRESCIA, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso, gli aspiranti:

1. TERZI Giulio, 20/06/1977 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

2. CAPELLETTI Silvia, 16/04/1977 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

#### d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di BRESCIA - in sostituzione degli

aspiranti rinunciatari di cui in premessa e ad integrazione della delibera consiliare in data 8 novembre 2023 (P/20983 del 13 novembre 2023) - dei seguenti aspiranti:

- 1) TERZI Giulio;
- 2) CAPELLETTI Silvia;
- b) di escludere, per le motivazioni di cui in premessa, la seguente aspirante:  
§ VIGGIANO Daniela;
- c) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

3) - **18/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di GRUMELLO DEL MONTE.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023).

**(relatore Consigliere NATOLI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di GRUMELLO DEL MONTE (circondario di Bergamo), di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;
- vista la delibera consiliare in data 8 novembre 2023 (P/20982 del 13 novembre 2023) con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di GRUMELLO DEL MONTE (circondario di Bergamo);
- preso atto della rinuncia all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di GRUMELLO DEL MONTE (circondario di Bergamo), comunicata dagli aspiranti BIEMMI Federico e MARTINELLI Roberta;
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti rinunciatari tramite l'ammissione al tirocinio di altrettanti aspiranti collocatisi nella graduatoria relativa alla sede

in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;

- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- rilevato che le domande degli aspiranti LORENZINI Paola, GRILLO Anastasia, PINELLI Michela Francesca e TERZI Giulio non possono essere prese in considerazione in quanto gli stessi sono stati proposti per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario/vice procuratore onorario presso altra sede;

- ritenuto di dover escludere dalla procedura di selezione la seguente aspirante:

STOCCHI Silvia, atteso che, ai sensi dell'art. 5, del bando, non ha provveduto all'invio del file completo del modulo di domanda debitamente sottoscritto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo bando, il quale stabilisce che“[...] Completata la fase di registrazione, il candidato [...] deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda [...];

- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risultano ammissibili, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di GRUMELLO DEL MONTE (circondario di Bergamo), ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso, gli aspiranti:

1. SOARDI Marialaura, 10/07/1976 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

2. CERVI Roberta, 06/11/1975 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di GRUMELLO DEL MONTE (circondario di Bergamo) - in sostituzione degli aspiranti rinunciari di cui in premessa e ad integrazione della delibera consiliare in data 8 novembre 2023 (P/20982 del 13 novembre 2023) - dei seguenti aspiranti:

1) SOARDI Marialaura;

2) CERVI Roberta;

b) di escludere, per le motivazioni di cui in premessa, la seguente aspirante:

1) STOCCHI Silvia;

c) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

4) - **19/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di CHIARI.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023).

**(relatore Consigliere NATOLI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di CHIARI (circondario di Brescia), di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;

- vista la delibera consiliare in data 8 novembre 2023 (P/20981 del 13 novembre 2023) con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di CHIARI (circondario di Brescia);

- preso atto della rinuncia all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di CHIARI (circondario di Brescia), comunicata dall'aspirante SAVONA Marta;

- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione della predetta rinunciataria tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di CHIARI (circondario di Brescia), ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso, l'aspirante BERTICELLI Federica, 19/05/1977 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

d e l i b e r a

- a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di CHIARI (circondario di Brescia) - in sostituzione dell'aspirante rinunciataria di cui in premessa e ad integrazione della delibera consiliare in data 8 novembre 2023 (P/20981 del 13 novembre 2023) - della seguente aspirante:
  - 1. BERTICELLI Federica;
- b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

5) - **36/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di otto posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BERGAMO.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023)

**(relatore Consigliere NATOLI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di otto posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BERGAMO, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;
- vista la delibera consiliare in data 8 novembre 2023 (P/20972 del 13 novembre 2023) con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di otto posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BERGAMO;
- preso atto della rinuncia all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BERGAMO, comunicata dagli aspiranti SAVANI Giulia e DE MAGISTRIS Gabriella;
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti rinunciatari tramite l'ammissione al tirocinio di altrettanti aspiranti collocatisi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di otto posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BERGAMO, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso, gli aspiranti:

1. CARUSO Patrizia, 21/04/1976 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

2. MIRABELLA Danila, 21/02/1976 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

## d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di otto posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BERGAMO - in sostituzione degli aspiranti rinunciatari di cui in premessa e ad integrazione della delibera consiliare in data 8 novembre 2023 (P/20972 del 13 novembre 2023) - dei seguenti aspiranti:

1) CARUSO Patrizia;

2) MIRABELLA Danila;

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

6) - **38/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CREMONA.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023).

**(relatore Consigliere NATOLI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CREMONA, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;

- vista la delibera consiliare in data 8 novembre 2023 (P/20970 del 13 novembre 2023) con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CREMONA;
- preso atto della rinuncia all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CREMONA, comunicata dall'aspirante PEZZONI Valeria;
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione della predetta rinunciataria tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- rilevato che le domande degli aspiranti SOARDI Marialaura e STAFFIERI Paolo non possono essere prese in considerazione in quanto gli stessi sono stati proposti per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario/vice procuratore onorario presso altra sede;
- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso, l'aspirante LEONE D'AGATA Andrea, 03/05/1976 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

d e l i b e r a

- a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CREMONA - in sostituzione dell'aspirante rinunciataria di cui in premessa e ad integrazione

della delibera consiliare in data 8 novembre 2023 (P/20970 del 13 novembre 2023) - della seguente aspiranti:

§ LEONE D'AGATA Andrea;

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

7) - **39/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MANTOVA.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023).

**(relatore Consigliere NATOLI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MANTOVA, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;

- vista la delibera consiliare in data 8 novembre 2023 (P/20968 del 13 novembre 2023) con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MANTOVA;

- preso atto della rinuncia all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MANTOVA, comunicata dall'aspirante GOLIA Mariangela;

- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione della predetta rinunciataria tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;

- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di

preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- rilevato che le domande degli aspiranti STAGNINI Emilio LUCENTE Marzia e STAFFIERI Paolo non possono essere prese in considerazione in quanto gli stessi sono stati proposti per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario/vice procuratore onorario presso altra sede;

- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MANTOVA, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso, gli aspiranti:

1) ANCESCHI Alessio, 09/12/1976 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

2) SANSONO Salvatore, 30/11/1975 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

#### d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MANTOVA - in sostituzione dell'aspirante rinunciataria di cui in premessa e ad integrazione della delibera consiliare in data 8 novembre 2023 (P/20968 del 13 novembre 2023) - della seguente aspiranti:

1) ANCESCHI Alessio;

2) SANSONO Salvatore;

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

8) - **177/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quarantacinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di ROMA.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023).

**(relatore Consigliere NATOLI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 13 dicembre 2023 è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quarantacinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Roma;
- preso atto della rinuncia all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace nella sede in esame della dott.ssa DE GROSSI Elisa (nota in data 9 aprile 2024);
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione della suddetta rinunciataria tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- considerato che il dott. CESARETTI Luca (nato il 14 agosto 1978), in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quarantacinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Roma, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso,

d e l i b e r a

- a) l'ammissione del dott. CESARETTI Luca al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quarantacinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di ROMA;
- b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

9) - **252/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di quindici posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023).

**(relatore Consigliere NATOLI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<< Il Consiglio,

- premesso che con delibere del 7 febbraio 2024 e 15 maggio 2024 è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di quindici posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;
- preso atto che, con nota in data 29 aprile 2024, la dott.ssa CAPPELLETTI Tiziana, ammessa al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano con la suddetta delibera consiliare del 7 febbraio 2024, ha comunicato la rinuncia all'ammissione al tirocinio;
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione della predetta rinunciataria tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio

nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di quindici posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso, l'aspirante CAMPANELLA Anna (nata il 2 aprile 1975) in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio;

d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di quindici posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO della dott.ssa CAMPANELLA Anna;

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

10) - **285/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di POTENZA.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023).

**(relatore Consigliere NATOLI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<< Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 17 gennaio 2024 è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Potenza;

- preso atto della rinuncia all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace nella sede in esame della dott.ssa PORCARI Mariabruna (nota in data 27 marzo 2024);

- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione della suddetta rinunciataria tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- considerato che le domande delle aspiranti GENTILE Alessandra e SCHETTINO Pasqualina e non possono essere prese in considerazione in quanto le stesse sono proposte per l'ammissione al tirocinio in altra sede del distretto;
- ritenuto di dover escludere dalla procedura di selezione gli aspiranti MARTUCCI Michele e PERCHINUNNO Matteo atteso che, ai sensi dell'art. 5, del bando, gli stessi, non hanno provveduto all'invio del file completo del modulo di domanda debitamente sottoscritto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo bando, il quale stabilisce che “[...] Completata la fase di registrazione, il candidato [...] deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda [...]”;
- ritenuto di dover escludere dalla procedura di selezione l'aspirante RUSSO Carlo atteso che, ai sensi degli artt. 3 e 5 del bando, lo stesso, non ha provveduto ad allegare al file di domanda il documento di identità ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo bando il quale stabilisce che “Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoelencati [...] c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore”, infatti, la mancata allegazione di una copia di un documento di identità in corso di validità alla domanda di partecipazione, rende la domanda trasmessa atto inidoneo a dispiegare gli effetti previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge. Tale allegazione non rappresenta, infatti, un mero formalismo, quanto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima

l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica;

- ritenuto di modificare, con riguardo ai titoli di preferenza dichiarati in sede di domanda dall'aspirante GATTO Sisto, il punteggio di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del bando (esercizio della professione di avvocato), atteso che lo stesso è iscritto all'ordine forense in qualità di avvocato a far data dal 2 ottobre 2014. Il periodo antecedente a tale data, dal 28 luglio 2011 al 1° ottobre 2014, in cui l'aspirante ha svolto la professione forense in qualità di avvocato stabilito ma non integrato, non può essere preso in considerazione ai fini del computo del predetto titolo in quanto non riconducibile all'esercizio della professione di avvocato di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del bando di selezione, il quale stabilisce che costituisce titolo di preferenza “l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato”, e che l'aspirante, ex art. 4, comma 2, deve “[...] indicare con esattezza le date di effettivo inizio [...] ovvero data di iscrizione agli albi professionali[...]”. Tali disposizioni, infatti, specificano chiaramente che per la nomina a magistrato onorario costituisce titolo di preferenza non il semplice esercizio della professione forense, riconosciuta ai sensi della normativa vigente in materia anche agli avvocati comunitari (Direttiva 98/5/CE, recepita con d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96), ma l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, in quanto solo tale iscrizione presuppone l'esercizio delle professioni di avvocato in maniera effettiva e regolare, ovvero senza alcuna limitazione. La disciplina di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 31, attuativa della direttiva n. 77/249, regolativa della prestazione di servizi legali da parte di cittadini degli stati membri UE, infatti, stabilisce che l'avvocato comunitario - stabilito ma non integrato - può svolgere liberamente attività stragiudiziale in altro stato membro, mentre potrà esercitare il patrocinio in giudizio in maniera occasionale, previa comunicazione dell'assunzione dell'incarico (tra gli altri) al Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha operato e a condizione che operi di concerto con un avvocato regolarmente abilitato all'esercizio della professione innanzi all'autorità adita (Cass., sez. VI pen., sent. 28 febbraio 2022, n. 7079). Sulla base della modifica del punteggio (punti 3140), il predetto aspirante è collocato, nella graduatoria della sede in oggetto in posizione non utile ai fini dell'ammissione al tirocinio;

- considerato che la dott.ssa CANNAVACCIUOLO Antonella (nata il 1° luglio 1979), in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre

posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Potenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso,

d e l i b e r a

- a) l'ammissione della dott.ssa CANNAVACCIUOLO Antonella al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di POTENZA;
- b) di escludere dalla procedura di selezione, per le ragioni esposte in motivazione, i seguenti aspiranti:
1. MARTUCCI Michele;
  2. PERCHINUNNO Matteo;
  3. RUSSO Carlo;
- c) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

11) - **21/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di MANTOVA.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023).

**(relatore Consigliere MARCHIANO')**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<< Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Mantova, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;
- viste le delibere consiliari in data 8 novembre 2023 e 6 marzo 2024 con le quali è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Mantova;

- preso atto della rinuncia al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Mantova, comunicata, in data 22 aprile 2024) dall'aspirante FALETTI Paola;
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione della predetta rinunciataria tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- rilevato che la domanda dell'aspirante ALTAMURA Lucrezia non può essere presa in considerazione in quanto la stessa è stata ammessa al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario presso altra sede;
- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, l'aspirante GUGLIELMI Angelo risulta ammissibile, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Mantova, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso;

d e l i b e r a

- a) l'ammissione dell'aspirante GUGLIELMI Angelo al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di MANTOVA;
- b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

12) - **135/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CALTANISSETTA.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023)

**(relatore Consigliere MARCHIANO')**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 10 gennaio 2024 (P/597 del 15 gennaio 2024) è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CALTANISSETTA;
- preso atto della rinuncia alla frequenza del tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CALTANISSETTA, comunicata dal dott. OLIVERI Arturo Maria;
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto aspirante rinunciataro tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- rilevato che la domanda degli aspiranti D'AURA Eliana, GIORDANO Alberta e SILVESTRI Sandro non può essere presa in considerazione in quanto gli stessi sono stati già proposti per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario/vice procuratore onorario presso altra sede del distretto;
- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CALTANISSETTA, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso l'aspirante FARACI Irene Stella (24/04/1979), in possesso del

titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio;

d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CALTANISSETTA dell'aspirante:

1) FARACI Irene Stella;

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

13) - **137/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di AGIRA (circondario di Enna).

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023)

(**relatore Consigliere MARCHIANO'**)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<< Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 10 gennaio 2024 (P/602 del 15 gennaio 2024) è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di AGIRA (circondario di Enna);

- preso atto della rinuncia alla frequenza del tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di AGIRA (circondario di Enna), comunicata dalla dott.ssa D'AMATO Cecilia;

- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione della suddetta aspirante rinunciataria tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;

- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di

preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- rilevato che la domanda degli aspiranti GIORDANO Alberta, GILESTRO Elisabetta, LO NARDO Eleonora e DI CARLO Daniela non può essere presa in considerazione in quanto gli stessi sono stati già proposti per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario/vice procuratore onorario presso altra sede del distretto;

- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di AGIRA (circondario di Enna), ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso l'aspirante LENTINI Alessandro (27/06/1975), in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio;

d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di AGIRA (circondario di Enna) dell'aspirante:

1) LENTINI Alessandro;

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

14) - **140/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di LEONFORTE (circondario di Enna).

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023)

(**relatore Consigliere MARCHIANO'**)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<< Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 10 gennaio 2024 (P/595 del 15 gennaio 2024) è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di LEONFORTE (circondario di Enna);
- preso atto della rinuncia alla frequenza del tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di LEONFORTE (circondario di Enna), comunicata dalla dott.ssa PEDALINO Rosa Elena;
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto aspirante rinunciataro tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di LEONFORTE (circondario di Enna), ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso l'aspirante SCIARRONE Amedeo (24/09/1976), in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio;

d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di LEONFORTE (circondario di Enna) dell'aspirante:

- 1) SCIARRONE Amedeo;

b ) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

15) - **141/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di PIAZZA ARMERINA (circondario di Enna).

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023)

**(relatore Consigliere MARCHIANO')**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 10 gennaio 2024 (P/594 del 15 gennaio 2024) è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di PIAZZA ARMERINA (circondario di Enna);
- preso atto della rinuncia alla frequenza del tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di PIAZZA ARMERINA (circondario di Enna), comunicata dalla dott.ssa BRUGALETTA Rosaria;
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione della suddetta aspirante rinunciataria tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a giudice

onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di PIAZZA ARMERINA (circondario di Enna), ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso l'aspirante SALERNO Isabella (07/04/1978), in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio;

d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di PIAZZA ARMERINA (circondario di Enna) dell'aspirante:

1) SALERNO Isabella;

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

16) - **256/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VARESE.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023).

(**relatore Consigliere MARCHIANO'**)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 7 febbraio 2024 è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Varese, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;

- preso atto che le dott.sse DAGGUNAGHER Erika (con nota in data 5 aprile 2024) e NERITO Sara (con nota in data 15 maggio 2024), ammesse al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario nella sede in esame con la suddetta delibera consiliare del 7 febbraio 2024, hanno comunicato la rinuncia all'ammissione al tirocinio;

- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione delle predette rinunciatarie tramite l'ammissione al tirocinio degli aspiranti collocatisi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- rilevato che le domande degli aspiranti CIACCI Luca e PIVATI Carmen non possono essere prese in considerazione in quanto gli stessi sono stati proposti per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario presso altra sede;
- ritenuto di dover escludere dalla procedura di selezione gli aspiranti LA GRECA Francesca e DE CASTRO Morgana, atteso che, ai sensi dell'art. 5, del bando, le stesse, non hanno provveduto all'invio del file completo del modulo di domanda debitamente sottoscritto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo bando, il quale stabilisce che “[...] Completata la fase di registrazione, il candidato [...] deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda [...]”;
- ritenuto di dover escludere dalla procedura di selezione l'aspirante CALI' Frida, ai sensi dell'art. 3, comma 3, il quale stabilisce che “[...] Completata la fase di registrazione, il candidato [...] deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda [...], atteso che, la stessa, non ha effettuato l'upload del file contenente la domanda ed i documenti previsti dal bando;
- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risultano ammissibili, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di due posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Varese, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso, gli aspiranti BALDASSARRI Fabio (nato il 13

settembre 1974) e ZOANI Massimo (nato il 30 ottobre 1972) in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio;

d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VARESE, degli aspiranti:

1. BALDASSARRI Fabio;
2. ZOANI Massimo;

b) di escludere dalla procedura di selezione, per le ragioni esposte in motivazione, i seguenti aspiranti:

1. LA GRECA Francesca;
2. DE CASTRO Morgana;
3. CALI' Frida;

c) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

17) - **260/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CASARANO (circondario di Lecce).

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023)

**(relatore Consigliere MARCHIANO')**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<< Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 10 gennaio 2024 (P/586 del 15 gennaio 2024) è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CASARANO (circondario di Lecce);

- preso atto della rinuncia alla frequenza del tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CASARANO (circondario di Lecce), trasmessa dall'aspirante ANTONUCCI Simona;

- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione della suddetta aspirante rinunciataria tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;

- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CASARANO (circondario di Lecce), ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso l'aspirante CARLA' Chiara Anna (02/09/1980), in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio;

#### d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CASARANO (circondario di Lecce) - in sostituzione dell'aspirante rinunciatario di cui in premessa e ad integrazione della delibera consiliare del 10 gennaio 2024 (P/586 del 15 gennaio 2024) - della seguente aspirante:

1) CARLA' Chiara Anna;

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

18) - **272/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di trentaquattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di MILANO.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023).

**(relatore Consigliere MARCHIANO')**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- premesso che con delibere del 7 febbraio 2024 e 3 aprile 2024 è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di trentaquattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Milano;
- lette le note in data 2, 9, 11, 22 aprile 2024 e 6 maggio 2024 del Presidente del Tribunale ordinario di Milano con le quali, rispettivamente, si trasmettono le dichiarazioni di rinuncia all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace nella sede in esame degli aspiranti: CIOFFI Denise Gigliola, CORNACCHIA Stefania, PASERO Carlo, RUSSO Teresa, FREGGIA Luca e BONANNI Simone;
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione dei suddetti rinunciatarî tramite l'ammissione al tirocinio degli aspiranti collocatisi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- considerato che le domande degli aspiranti TAIANI Giuseppe, MARZIANI Maria, RUSSO Maria Teresa, LOFARI Marianna, ROMEO Maria Cosimina, MELUCCI Marianna e LUCCHINO Giuseppe non possono essere prese in considerazione in quanto gli stessi risultano già ammessi al tirocinio in altre sedi del distretto;

- rilevato che l'aspirante FORLANI Marianna nella fase di compilazione della domanda, per mero errore materiale, inseriva il titolo di preferenza relativo all'esercizio della professione di avvocato nella parte riservata all'esercizio delle funzioni giudiziarie e pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del bando, veniva rettificata la posizione in graduatoria della suddetta aspirante risultante, sulla base del punteggio e dell'età anagrafica, in posizione non utile ai fini dell'ammissione al tirocinio;
- considerato che, alla luce dello scorrimento della graduatoria, in virtù del punteggio attribuito relativo al titolo di preferenza di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del bando (punti 3650) e dell'età anagrafica, seppur allo stato risulti in graduatoria in posizione utile per l'ammissione al tirocinio nella sede in esame, la domanda della dott.ssa FORLANI Marianna non può essere presa in considerazione in quanto la stessa risulta già ammessa al tirocinio in altra sede del distretto;
- ritenuto di dover escludere dalla procedura di selezione l'aspirante URSINO Valerio atteso che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, il quale stabilisce che “[...] Completata la fase di registrazione, il candidato [...] deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda [...], lo stesso, non ha effettuato l'upload del file contenente la domanda ed i documenti previsti dal bando;
- ritenuto di dover escludere dalla procedura di selezione l'aspirante BAGNATO Maria Elena atteso che, ai sensi dell'art. 5, del bando, non ha provveduto all'invio del file completo del modulo di domanda debitamente sottoscritto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo bando, il quale stabilisce che “[...] Completata la fase di registrazione, il candidato [...] deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda [...]];
- considerato, infine, che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risultano ammissibili, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di trentaquattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Milano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso, gli aspiranti: SIGGILLINO Maria (nata il 16 marzo 1977), PICARDI Pasquale (nato il 15 marzo 1977), RUSSO Olivier (nato il 4 marzo 1977), ATTANASIO Maria Antonella (nata il 26 ottobre 1976), MONACO Natalia (nata il 7 settembre 1976) e

D'ANNUNZIO Marco (nato il 28 luglio 1976) in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio;

d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di trentaquattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di MILANO, dei seguenti aspiranti:

1. SIGGILLINO Maria;
2. PICARDI Pasquale;
3. RUSSO Olivier;
4. ATTANASIO Maria Antonella;
5. MONACO Natalia;
6. D'ANNUNZIO Marco;

b) di escludere l'aspirante URSINO Valerio dalla procedura di selezione, per le ragioni esposte in motivazione;

c) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

19) - **13/CV/2024** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di tre posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NUORO.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023).

**(relatore Consigliere MARCHIANO')**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 24 gennaio 2024 è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di tre posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nuoro.
- preso atto della rinuncia all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario nella sede in esame della dott.ssa SERRAO Lucia (nota in data 9 aprile 2024);

- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione della suddetta rinunciataria tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- ritenuto di dover escludere dalla procedura di selezione l'aspirante MASALA Dario atteso che la domanda presentata risulta priva della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 5 del bando i quali, rispettivamente, stabiliscono che: “[...] Completata la fase di registrazione, il candidato [...] deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce [...]” e “Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate”;
- considerato che la dott.ssa BOGGIO Silvia (nata l'8 maggio 1976), in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di tre posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nuoro, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso,

d e l i b e r a

- a) l'ammissione della dott.ssa BOGGIO Silvia al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di tre posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NUORO;
- b) di escludere dalla procedura di selezione l'aspirante MASALA Dario, per le ragioni esposte in motivazione;
- c) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

20) - **31/CV/2024** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di SANT'ANGELO DI BROLO (circondario di Patti).

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023)

**(relatore Consigliere MARCHIANO')**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<< Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 24 gennaio 2024 (P/1518 del 29 gennaio 2024) è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di SANT'ANGELO DI BROLO (circondario di Patti);
- preso atto della rinuncia alla frequenza del tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di SANT'ANGELO DI BROLO (circondario di Patti), trasmessa dall'aspirante CANNELLA Angelo;
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto aspirante rinunciataro tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di SANT'ANGELO DI BROLO (circondario di Patti), ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso l'aspirante PERGOLIZZI

Viviana (14/05/1977), in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio;

d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di SANT'ANGELO DI BROLO (circondario di Patti) dell'aspirante:

1) PERGOLIZZI Viviana;

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

21) - **43/CP/2023** - Dott. Federico BIANCANI ed altri: istanza di misure cautelari ante causam ex art. 61 c.p.a. formulata al T.A.R. del Lazio per la sospensione immediata delle delibere del C.S.M. in data 27 luglio 2022, 16 novembre 2022 e 7 dicembre 2022, con le quali i ricorrenti non sono stati confermati come magistrati onorari minorili e per la dichiarazione della loro permanenza in servizio nelle predette funzioni fino alla definizione del giudizio.

Ricorso al T.A.R. del Lazio con istanza di misure cautelari ex artt. 55 e 56 e richiesta di abbreviazione termini.

Sentenza n. 7327 del 2 maggio 2023 con cui il TAR del Lazio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per contrasto con gli artt. 40, primo comma, lett. b), 42, secondo comma, 43, primo comma e 104, terzo comma del c.p.a.

Avv. Maurizio CARDANOBILO: appello al Consiglio di Stato per la riforma/annullamento della sentenza del Tar del Lazio n. 7327/2023 resa nel giudizio instaurato dal ricorrente e da altri magistrati onorari per l'annullamento delle delibere del C.S.M. in data 27 luglio 2022, 16 novembre 2022 e 7 dicembre 2022, con le quali i ricorrenti non sono stati confermati come magistrati onorari minorili e per la dichiarazione della loro permanenza in servizio nelle predette funzioni fino alla definizione del giudizio.

**(relatore Consigliere NICOTRA)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

Premesso che con delibera consiliare in data 15 febbraio 2023 veniva disposto di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio con il ricorso proposto dal dott. Federico BIANCANI ed altri: istanza di misure cautelari ante causam ex art. 61 c.p.a. formulata al T.A.R. del Lazio per la sospensione immediata delle delibere del C.S.M. in data 27 luglio 2022, 16 novembre 2022 e 7 dicembre 2022, con le quali i ricorrenti non sono stati confermati come magistrati onorari minorili e per la dichiarazione della loro permanenza in servizio nelle predette funzioni fino alla definizione del giudizio e nel ricorso al T.A.R. del Lazio con istanza di misure cautelari ex artt. 55 e 56 e richiesta di abbreviazione termini, per chiedere che il ricorso sia dichiarato sia dichiarato infondato, anche in relazione all'istanza cautelare;

Che in data 12 luglio 2023 veniva disposto di prendere atto la sentenza n. 7327 del 2 maggio 2023 con cui il TAR del Lazio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per contrasto con gli artt. 40, primo comma, lett. b), 42, secondo comma, 43, primo comma e 104, terzo comma del c.p.a., avendo rilevato che per ciascun ricorrente avrebbe dovuto essere presentato un autonomo ricorso, non trovandosi gli stessi in situazioni di fatto del tutto analoghe e non potendosi, peraltro, nemmeno escludere tra gli stessi, la eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi; fra gli atti impugnati, inoltre, non sussiste una connessione procedimentale, ovvero un rapporto di presupposizione giuridica o logica, trattandosi di delibere autonome che concernono le graduatorie formate per i diversi uffici oggetto di domanda;

Visto l'appello al Consiglio di Stato, proposto dall'avv. Maurizio CARDANOBILO, per la riforma/annullamento della sentenza del Tar del Lazio n. 7327/2023 resa nel giudizio instaurato dal ricorrente e da altri magistrati onorari per l'annullamento delle delibere del C.S.M. in data 27 luglio 2022, 16 novembre 2022 e 7 dicembre 2022, con le quali i ricorrenti non sono stati confermati come magistrati onorari minorili e per la dichiarazione della loro permanenza in servizio nelle predette funzioni fino alla definizione del giudizio;

Visto il parere dell'Ufficio Studi e Documentazione, con riferimento ai singoli motivi del ricorso in appello, ha evidenziato quanto segue:

#### **<<1. L'appello al Consiglio di Stato.**

Con atto pervenuto al Consiglio Superiore il 4 dicembre 2023, l'Avvocato Cardanobile, controinteressato costituito in primo grado, ha proposto appello al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza TAR Lazio – Roma sez. I, n. 7327/2023, resa a definizione del ricorso RG 547/2023.

In **fatto**, l'appellante ricorda che i ricorrenti in primo grado avevano, in maniera inammissibile, proposto un ricorso collettivo e cumulativo, con cui avevano impugnato e chiesto l'annullamento di numerose delibere di "non conferma" come magistrato onorario minorile. Tra queste delibere consiliari vi era anche quella del 7 dicembre 2022, protocollo 17/CV/2022, avente ad oggetto "Procedura di nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Bari, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020", recante graduatoria e posta a base della nomina dell'odierno appellante per il triennio 2023-2025 quale giudice onorario del Tribunale dei Minorenni di Bari.

L'avv. Cardanobile ricorda di essersi costituito con memoria depositata il 25 gennaio 2023 nel processo di primo grado, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, di aver depositato in data 2 febbraio 2023 ulteriori documenti in vista della camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare e di aver poi partecipato a mezzo del proprio difensore alla camera di consiglio del 8 febbraio 2023.

Egli ricorda che all'esito della camera di consiglio del 8 febbraio 2023, il ricorso è stato deciso con sentenza breve n. 7327/2023, pubblicata il 2 maggio 2023, che ha dichiarato il ricorso inammissibile e che la *"decisione oggi appellata richiama il granitico indirizzo giurisprudenziale che ha costantemente affermato il principio generale secondo cui il ricorso deve avere ad oggetto un solo provvedimento ed i vizi dedotti devono essere correlati strettamente a quest'ultimo e che in via eccezionale è possibile un'impugnazione congiunta, con unico ricorso, di più atti"*.

Nel caso di specie il ricorso di primo grado era stato presentato da 15 candidati avverso sette diverse delibere del Consiglio Superiore della Magistratura che avevano approvato le graduatorie dei giudizi onorari per i vari Tribunali dei Minorenni, e per ognuno dei ricorrenti risultava illustrata l'autonoma posizione concernente la delibera che ha approvato la graduatoria di interesse.

I ricorrenti, dunque, non si trovavano in situazioni di fatto del tutto identiche fra loro e tra gli stessi non si poteva neppure escludere, almeno potenzialmente, l'esistenza di un conflitto di interessi.

Di qui la decisione del TAR Lazio di dichiarare il ricorso inammissibile.

Segnala, tuttavia, l'odierno appellante che in *"maniera illogica"* il giudice di primo grado *"ha però affermato, per quanto in rilievo ai fini del presente appello, che «La peculiarità della questione controversa giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite»"*.

Sostiene, quindi, l'avv. Cardanobile che la “*statuizione sulle spese [sia] errata*”.

In **diritto**, egli formula il seguente motivo di impugnazione.

**“I) Violazione e falsa applicazione art. 26 c.p.a. e del principio della soccombenza – Motivazione illogica e contraddittoria – Ingiustizia manifesta”.**

Ricorda, innanzi tutto, l'appellante che in “*materia di spese di giudizio, l'istituto della condanna alle spese del giudizio si fonda sul principio di effettività del diritto di azione in giudizio, il quale implica che la parte riconosciuta vittoriosa non debba, in linea di principio, sostenere le spese sostenute per la difesa tecnica trattandosi, quindi di uno strumento atto ad evitare una diminuzione patrimoniale della parte vittoriosa, che ha dovuto svolgere attività processuale per ottenere tutela giudiziaria*”.

Egli sostiene di essere, nel caso di specie, “*destinato a sopportare ingiustamente le spese di un giudizio in cui è stato evocato e che lo ha visto pienamente vittorioso*”.

Dopo aver ricordato che “*in materia di spese di giudizio, nel processo amministrativo il Giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio e che tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua dell'eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall'altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12/05/2023, n. 4820)*”, l'avv. Cardanobile rileva che nel “*caso di specie, il capo della decisione impugnato è illogico ed errato nella parte in cui afferma sussistere i «giusti motivi», in base ai quali il Giudice può la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 26, D.Lgs. n. 104 del 2010*”.

A suo avviso, infatti, “*il Giudice di prime cure non ha descritto in cosa consista la peculiarità della questione controversa, solo affermata in maniera del tutto apodittica ed indimostrata, che giustificherebbe la compensazione delle spese di lite*” e “*i «giusti motivi», oltre a non essere analiticamente descritti, non sono neanche desumibili dal contesto della decisione e a ben guardare sono inesistenti nel caso in esame*”.

Ritiene l'appellante che dal “*tenore della decisione di primo grado addirittura emergono i presupposti per condannare, al contrario, parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in base in applicazione della ordinaria regola della soccombenza*” poiché “*il motivo che deve condurre alla condanna alle spese a carico di parte ricorrente in primo*

*grado ben può essere ravvisato, come puntualmente evidenziato dalla sentenza di prime cure, nell'indirizzo granitico della giurisprudenza amministrativa che impedisce di introdurre ricorsi collettivi e cumulativi in casi come quelli di specie, laddove il ricorso di primo grado risulta essere stato presentato da 15 candidati avverso sette diverse delibere del Consiglio Superiore della Magistratura che hanno approvato le graduatorie dei giudizi onorari per i vari Tribunali dei Minorenni, e per ognuno dei ricorrenti risulta illustrata l'autonoma posizione concernente la delibera che ha approvato la graduatoria di interesse”: risulta, dunque, “manifestamente ingiusto che l’odierno appellante non abbia visto riconosciuto in suo favore le spese di lite per un’ipotesi di pacifica inammissibilità del ricorso proposto in primo grado”.*

L’appellante chiede, pertanto, *“in riforma della decisione impugnata, che parte ricorrente sia condannata alle spese di lite di primo grado e di grado di appello nella misura dovuta per legge”.*

## **2. Osservazioni dell’Ufficio Studi.**

L’appello dell’avv. Cardanobile, controinteressato nel giudizio di primo grado, è volto a chiedere la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 7327 del 2023, pubblicata il 2 maggio 2023 (cfr. all. **n. 1**) nella sola parte in cui dispone la compensazione delle spese di giudizio: in particolare, egli chiede al Consiglio di Stato di condannare i ricorrenti in primo grado a rifondere le spese di lite in suo favore.

Appare evidente la carenza di interesse del Consiglio a costituirsi per resistere in giudizio: la sentenza impugnata, favorevole al CSM, risulta irrevocabile quanto al merito delle pretese avanzate dai ricorrenti e l’eventuale riforma del capo relativo alle spese riguarderebbe, in ipotesi, esclusivamente i rapporti tra ricorrenti appellati e controinteressato appellante.

## **3. Conclusioni.**

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che il Consiglio non abbia interesse a costituirsi nel giudizio di appello.>>>

Il Consiglio, condiviso il parere dell’ufficio Studi e Documentazione,

d e l i b e r a

a) di comunicare all’Avvocatura Generale dello Stato, alla luce delle considerazioni di cui in motivazione, che si ritiene che non vi sia nessun interesse del Consiglio a costituirsi nel giudizio di appello;

b) di dare comunicazione della presente delibera al Ministro della Giustizia.>>

22) - **221/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di un posto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERBANIA.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023)

**(relatore Consigliere NICOTRA)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di un posto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERBANIA, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;
- vista la delibera consiliare del 20 dicembre 2023 (P/25061 del 27 dicembre 2023) con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di un posto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERBANIA;
- preso atto della rinuncia all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERBANIA, comunicata dall'aspirante FONTANELLA Sofia Marta;
- dichiarata la decadenza dal diritto alla frequenza del tirocinio dell'aspirante GALGANO Anna che, oltre a non essersi mai presentata per l'inizio delle attività presso l'ufficio giudiziario, non ha effettuato alcuna comunicazione e non ha dato alcun riscontro ai solleciti dell'ufficio preposto;
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti aspiranti tramite l'ammissione al tirocinio degli aspiranti collocatisi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di

preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risultano ammissibili, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di un posto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERBANIA, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso, gli aspiranti:

- 1) BONAVITA Giuseppe, 14/06/1970 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);
- 2) PALMA Matteo, 09/04/1970 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di un posto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERBANIA - in sostituzione degli aspiranti di cui in premessa e ad integrazione della delibera consiliare del 20 dicembre 2023 (P/25061 del 27 dicembre 2023) - dei seguenti aspiranti:

- 1) BONAVITA Giuseppe;
- 2) PALMA Matteo;

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

23) - **62/CV/2022** - Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di NAPOLI, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020.

**(relatore Consigliere CARBONE M)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 7 dicembre 2022 si è provveduto alla conferma e nomina dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Napoli, per il triennio 2023-2025;
- letta la nota in data 3 maggio 2024 del Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli con la quale, preso atto della cessazione dall'incarico di giudice onorario nella sede in esame dei dott.ri: Francesca TESSITORE e Silvestro CALABRESE, si chiede di voler provvedere alla nomina di due giudici onorari, un uomo e una donna, in sostituzione dei predetti;
- visti gli artt. 4, 49 e 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visti gli artt. 2 e 6 del R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni";
- vista la Circolare consiliare P-15705/2020 del 13 novembre 2020 e il relativo bando P-15048/2021 del 26 luglio 2021 concernenti i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025;
- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Napoli di cui ai verbali delle riunioni tenutesi in data 30 novembre 2021, 1° dicembre 2021, 7 dicembre 2021, 14 dicembre 2021, 15 dicembre 2021, 21 dicembre 2021, 22 dicembre 2021, 28 dicembre 2021 e 29 dicembre 2021;
- visto il parere formulato in data 28 marzo 2022 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;
- ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla nomina di due giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Napoli (un uomo e una donna);
- considerato che in base all'ordine di graduatoria gli aspiranti: Salvatore DI DONNA (punti 32), per la componente maschile e Maddalena PANNONE, per la componente femminile, sono i primi collocati in posizione utile per la nomina;
- considerato, pertanto, che gli aspiranti: Salvatore DI DONNA e Maddalena PANNONE, primi collocati in graduatoria in posizione utile per la nomina, vantano un profilo professionale ed una esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati;

d e l i b e r a

di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di NAPOLI, per la restante parte del triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. DI DONNA Salvatore ;

## 2. PANNONE Maddalena.&gt;&gt;

24) - **63/CV/2022** - Nomina e conferma degli esperti del Tribunale di sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15391/2021 del 29 luglio 2021.

(relatore Consigliere **CARBONE M**)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<< Il Consiglio,

- premesso che con delibere del 7 dicembre 2022, 5 aprile 2023, 5 luglio 2023, 11 ottobre 2023, 6 dicembre 2023, 6 marzo 2024 e 3 aprile 2024 si è provveduto alla conferma e nomina degli esperti del Tribunale di sorveglianza di Napoli, per il triennio 2023-2025;
- lette le note in data 2 e 8 maggio 2024, del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli con le quali, preso atto della rinuncia all'incarico di esperto nella sede in esame della dott.ssa Monica TERLIZZI e delle dimissioni dall'incarico di esperto nella sede in esame presentate dalle dott.sse Roberta CALVO e Carla BUCCINO, si chiede di voler provvedere alla loro sostituzione con altri candidati tenuto conto della graduatoria definitiva;
- visti gli artt. 70 e 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà);
- vista la circolare consiliare prot. P-15391/2021 del 29 luglio 2021 e l'allegato bando relativi ai criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2023-2025;
- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di Napoli di cui ai verbali delle riunioni tenutesi in data 15 dicembre 2021, 12 gennaio 2022, 20 gennaio 2022, 27 gennaio 2022 e 28 marzo 2022;
- visto il parere formulato in data 11 aprile 2022 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;
- ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla nomina di due esperti del Tribunale di sorveglianza di Napoli, per il triennio 2023-2025, in sostituzione dei suddetti rinunciatari;
- rilevato che la domanda dell'aspirante Salvatore COPPOLA, non può essere presa in considerazione in quanto lo stesso è stato nominato in altra sede, ai sensi dell'art. 4, comma 1,

del bando il quale prevede che: “Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede...”;

- considerato che la dott.ssa Giulia BERARDINELLI, la dott.ssa Licia RAFANIELLO (punti 21) e la dott.ssa Sara MASTROBERTI (punti 20) sono i primi aspiranti collocati in graduatoria in posizione utile per la nomina e tenuto conto che vantano un profilo professionale ed una esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati;

d e l i b e r a

di nominare esperto del Tribunale di sorveglianza di Napoli, per la restante parte del triennio 2023-2025, gli aspiranti:

1. BERARDINELLI Giulia;
2. RAFANIELLO Licia;
3. MASTROBERTI Sara.

25) - **192/VP/2024** - Dott.ssa Patrizia SALIERNO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO.

Nota in data 24 novembre 2023 del Presidente della Corte di Appello di Napoli con cui trasmette gli atti relativi all'esposto dell'avv. Rossi Domenico, riunito ai procedimenti penali n. 6503/2020 e 799/2015 a carico del suddetto magistrato onorario, unitamente all'estratto del verbale del Consiglio Giudiziario del 13 novembre 2023.

**(relatore Consigliere CARBONE M)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<< Il Consiglio,  
vista la nota in data 24 novembre 2023 con cui il Presidente della Corte di Appello di Napoli ha trasmesso gli atti relativi all'esposto dell'avv. Rossi Domenico, riunito ai procedimenti penali n. 6503/2020 e 799/2015, a carico della dott.ssa Patrizia SALIERNO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO, unitamente all'estratto del verbale del Consiglio Giudiziario del 13 novembre 2023;

OSSERVA

Il procedimento

Con atto in data 7 agosto 2023 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, visti gli atti del fascicolo n. 33/2023 aperto nei confronti della dott.ssa Patrizia Salierno, vice procuratore onorario in servizio presso la Procura della Repubblica di Benevento, proponeva l'applicazione della sanzione della revoca per avere, il suddetto magistrato onorario, tenuto in ufficio una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli, avendo assunto provvedimenti fondati su grave violazione di legge e determinati da ignoranza o negligenza in violazione dell'art. 21, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 116/2017.

Più nel dettaglio, si contestava alla dott.ssa Salierno, quale vice procuratore delegato alla trattazione del procedimento penale n. 799/2015 mod. 21 bis, nei confronti di Schipani Nicola, difeso dall'avv. Domenico Rossi, nel corso delle udienze del 3.9.19 e del 6.12.22, di non essersi astenuta in violazione dell'art. 19, comma 3 e comma 5 del d.lgs. 13.7.2017, n. 116, che prevede l'obbligo dell'astensione per il vpo che in precedenza abbia assistito una delle parti in causa, e dell'art. 36, lett. h) c.p.p. che prevede l'obbligo dell'astensione in ragione dell'esistenza di gravi ragioni di convenienza.

Ancora, si contestava alla stessa di aver violato l'art. 335 c.p. che impone al pubblico ministero di iscrivere immediatamente nell'apposito registro il nominativo della persona cui il reato è attribuito, in quanto, quale vice procuratore assegnatario del p.p. 6503/2020 mod 44, iscritto a seguito di querela proposta da Luigi Tomacelli, ispettore capo della Polizia Penitenziaria presso la Casa circondariale di Benevento, non procedeva all'iscrizione a Mod.21 degli autori degli scritti ritenuti diffamatori, pur essendo stati i loro nominativi compiutamente indicati nell'atto di querela.

Omissione che, peraltro, la stessa reiterava anche a fronte dell'ordine di iscrizione impartito dal giudice di pace, in funzione di giudice delle indagini preliminari, con ordinanza del 12.07.22.

Per le ragioni sopra esposte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli chiedeva la revoca del v.p.o.

Le predette contestazioni traevano origine dagli esposti presentati da Tomacelli Luigi e da Schipani Nicola.

Con il primo esposto, datato 23 dicembre 2022, Luigi Tomacelli, ispettore capo della Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Benevento lamentava la mancata astensione della dott.ssa Salierno dalla trattazione del procedimento de quo, nel quale lo stesso era persona offesa del reato di diffamazione, in quanto ex avvocato del Foro di Benevento, legata, peraltro, da un rapporto di coniugio con Giuseppe Caporaso, collega dello

stesso Tomacelli e “sottoposto della comandante dell'istituto, presunta autrice del reato da me denunciato”.

Segnalava, inoltre, come la notizia di reato fosse stata iscritta nei confronti di ignoti nell'apposito registro, sebbene l'autrice del reato fosse, asseritamente, “chiaramente identificata o identificabile”.

Con il secondo esposto, recante data 13 gennaio 2023, Nicola Schipani, assistente capo di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Benevento, imputato nel procedimento penale n. 799/2015 mod. 21 bis rgnr - n. 137/2018 rg mod. 16 bis dinanzi al Giudice di pace di Benevento, per il reato di cui all'art. 582-56 c.p., 612 c.p. ed 81 cpv cp commesso, in data 27.2.2015, ai danni del collega Antonio Nardone, eccepiva la mancata astensione della dott.ssa Salierno presente all'udienza del 6.12.2022 nel procedimento a suo carico.

Il predetto vpo, infatti, secondo la prospettazione dell'esponente, avrebbe dovuto astenersi in quanto, ai tempi in cui esercitava la professione forense a Benevento, era stata il legale dello stesso Schipani fino a quando le era stato revocato l'incarico, circostanza a seguito della quale si erano registrati presunti attriti tra i due, anche afferenti ai pagamenti dei compensi “da quel momento l'Avv. Patrizia Salierno non mi ha più rivolto la parola, mostrando sempre un forte astio nei mie confronti”.

Esaminati gli esposti, il Consiglio giudiziario, nella seduta del 10 luglio 2023, disponeva la riunione dei fascicoli e la convocazione del magistrato onorario per la successiva seduta.

Dopo alcuni rinvii, da ultimo, in data 13 novembre 2023, si riuniva nuovamente il Consiglio giudiziario che, dopo aver ascoltato la dott.ssa Salierno, la quale si riportava integralmente alla memoria difensiva depositata, ritenendo la scarsa rilevanza del fatto contestato, proponeva l'archiviazione del procedimento.

La valutazione consiliare

Le valutazioni del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli meritano condivisione.

L'art. 21 comma 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 prevede che “ Il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità” e il comma 5 statuisce che “La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli”.

Occorre, pertanto, valutare se le contestazioni mosse alla dott.ssa Salierno assurgano a una gravità tale da integrare i presupposti previsti dalla norma sopra richiamata e, in particolare, se con le decisioni assunte e le condotte poste in essere nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali abbia o meno arrecato pregiudizio al prestigio delle relative funzioni.

Al riguardo, va detto che le ricostruzioni difensive effettuate dalla dott.ssa Salierno risultano in larga misura supportate dalle informazioni fornite, in merito alle vicende in esame, dal Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento al Procuratore della Repubblica con la nota in data 6 marzo 2023 presente in atti.

Quanto al procedimento n. 6503/20 mod. 44 e in particolare alla contestazione relativa alla mancata iscrizione nell'apposito registro del presunto autore del reato, il Procuratore aggiunto rilevava che la dott.ssa Salierno aveva, a ben vedere, motivato la scelta di non procedere alla iscrizione, anche a fronte dell'asserito ordine di iscrizione del giudice di pace, il quale, a sua volta, di fronte alla seconda richiesta di archiviazione, evidentemente condividendo le conclusioni nel merito, e senza ulteriormente soffermarsi su problematiche di identificazione ovvero di iscrizione di soggetti, disponeva l'accoglimento della richiesta di archiviazione (eloquenti sul punto le argomentazioni da pag. 3 a pag. 5 della nota in atti).

In relazione al procedimento 799/15 a carico dello Schipani, e oggetto del suo esposto, il procuratore Aggiunto evidenziava come il vpo in rilievo fosse stato presente in due sole udienze, quella del 3.9.19 e quella del 6.12.22 e come il procedimento si fosse concluso con una sentenza dichiarativa di prescrizione.

Con specifico riferimento agli addebiti mossi dall'esponente si evidenziava che effettivamente la Salierno risultava essere stata difensore dello Schipani, in precedenza, nell'ambito del procedimento penale 7222/14 RGNR, ma che era intervenuta revoca del mandato in data 11.8.2015 e che, per quanto evincibile dagli atti, i successivi contrasti “a mezzo di atti di richiesta di pagamento di prestazione professionali (da parte della Salierno) e di contestazione della debenza (da parte dello Schipani rappresentato dallo stesso Avvocato Rossi) si protraggono fino al 13.5.16 (data di consegna di documentazione afferente i mandati conferiti dalle mani della Salierno in quelle dell'Avv. Rossi)”.

In definitiva, alla luce dell'istruttoria svolta, non si rinvengono elementi a supporto delle contestazioni mosse con gli esposti in argomento e non si può che concordare con le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio giudiziario.

Da quanto sopra esposto si evince, infatti, che le condotte tenute dalla vpo non hanno recato concreto nocumento agli esponenti e, più a monte, appaiono riconducibili al novero delle più o meno condivisibili scelte processuali (nel caso della mancata iscrizione del soggetto

denunciato per diffamazione, la cui posizione risulta comunque archiviata nel merito) e del concreto apprezzamento della opportunità di astenersi (nel caso del procedimento a carico dello Schipani ove, comunque, l'apporto processuale è stato minimo).

Pertanto, attesa la scarsa rilevanza dei fatti contestati e in considerazione delle giustificazioni addotte e dell'assenza di ulteriori criticità con riferimento alle funzioni onorarie svolte, deve escludersi che sia ravvisabile alcuna inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Il procedimento in rilievo, dunque, deve essere archiviato, in assenza dei presupposti per la revoca dall'incarico alla dott.ssa Patrizia SALIERNO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO.

Alla luce di quanto fin qui esposto,

d e l i b e r a

l'archiviazione del procedimento nei confronti della dott.ssa Patrizia SALIERNO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO.>>

26) - **587/GP/2024** - Avv. Paride TARQUINIO: ricorso al TAR del Lazio ex artt. 31e 117 c.p.a., teso alla dichiarazione di illegittimità del silenzio del C.S.M. in merito all'istanza presentata dal ricorrente in data 11 marzo 2024 volta ad ottenere un ulteriore provvedimento espresso rispetto alla delibera del 24 gennaio 2024, con la quale l'istante è stato escluso dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto per l'Ufficio del Giudice di pace di Termoli, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

**(relatore Consigliere CARBONE M)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

Visto il ricorso al TAR Lazio proposto dall'avv. Paride TARQUINIO ex artt. 31e 117 c.p.a., teso alla dichiarazione di illegittimità del silenzio del C.S.M. in merito all'istanza presentata dal ricorrente in data 11 marzo 2024 volta ad ottenere un ulteriore provvedimento espresso rispetto alla delibera del 24 gennaio 2024, con la quale l'istante è stato escluso dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la

copertura di un posto per l'Ufficio del Giudice di pace di Termoli, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso ;

Visto il parere dell'Ufficio Studi e Documentazione, con riferimento ai singoli motivi del ricorso, ha evidenziato quanto segue:

#### <<I. Il ricorso

Con atto pervenuto al Consiglio il 20 maggio 2024 l'avv.to PARIDE TARQUINIO, in proprio, ha adito il Tar Lazio

contro

- Consiglio Superiore della Magistratura
- l'avv.to ITRO Fabio Maria
- l'avv.to MASELLI Rosalba

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal C.S.M. sull'istanza da lui stesso presentata in data 11/03/2024, volta ad ottenere “un provvedimento espresso e definitivo, ulteriore all'atto infra-procedimentale, rappresentato dall'ordine del giorno n. 90 del 24/01/2024, rinvenibile - sul sito web istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura - come detto dal pdf 7420 - ODG Speciale A 24 01 2024”, avente ad oggetto la sua esclusione dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto per l'Ufficio del Giudice di pace di Termoli, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

#### **In fatto**

In fatto è stato evidenziato che:

- con bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale, n. 28, dell'11 aprile 2023, il C.S.M. dava corso ad una procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del Giudice di pace di Termoli;

- il ricorrente presentava domanda di ammissione alla predetta procedura selettiva in data 22.04.2023 (protocollo n. 23221);

- il 5.6.2023 veniva pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura la graduatoria per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del Giudice di pace di Termoli e il ricorrente risultava essersi posizionato al numero 1, anche in virtù delle pregresse funzioni giudiziarie onorarie presso la Procura di Potenza, come Vice Procuratore Onorario;

- in data 22.11.2023 veniva pubblicata sul sito istituzionale del C.S.M. la delibera di ammissione al tirocinio relativa nel predetto ufficio giudiziario e gli ammessi erano gli avvocati ITRO FABIO MARIA e MASELLI ROSALBA, rispettivamente posizionati al quinto ed all'ottavo posto nella graduatoria provvisoria sopra menzionata, con punteggi pari a 3650, per esercizio pregresso della funzione di Avvocato.

E' stato ancora osservato che tale delibera, in modo del tutto illogico e contraddittorio, non teneva conto che il ricorrente aveva altresì quale titolo preferenziale, oltre quello dell'esercizio pregresso delle funzioni di Avvocato (punteggio 3650) - quale iscritto anche nell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 16.04.2021- anche quello ulteriore (punteggio 336) relativo alle pregresse funzioni di giudice onorario, svolgendo le funzioni di Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Potenza dal 09.06.2022, data di immissione in possesso, con un punteggio complessivo prima facie maggiore di quello attribuito ai controinteressati ammessi al tirocinio.

Con ricorso del 18/12/2023, notificato in data 27/12/2023, il ricorrente, infatti, impugnava la delibera consiliare con la quale venivano ammessi al tirocinio formativo gli Avvocati Itro e Maselli;

- al ricorso veniva assegnato il N.R.G. T.A.R. N. 16849/2023 ed in data 10.01.2024 si teneva udienza collegiale di discussione della misura cautelare della sospensiva ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;

- nelle more del giudizio, il C.S.M. non provvedeva ad emettere una formale delibera di esclusione del ricorrente dalla predetta procedura comparativa di valutazione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del Giudice di pace di Termoli;

-il ricorrente, in data 01/03/2024, a mezzo pec indirizzata al C.S.M, sollecitava un provvedimento espresso e definitivo, ulteriore rispetto all'atto infra-procedimentale rappresentato dall'ordine del giorno n. 90 del 24/01/2024, rinvenibile - sul sito web istituzionale del C.S.M. - come detto dal pdf 7420 - ODG Speciale A 24 01 2024, avente ad oggetto la sua esclusione dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto per l'Ufficio del giudice di pace di Termoli;

-la predetta richiesta del 01.03.2024, formulata a mezzo pec dall'odierno ricorrente, non veniva evasa dal C.S.M.;

- in data 11/03/2024, pertanto, il ricorrente inoltrava, a mezzo pec, al CSM un'istanza ad hoc, volta ad ottenere un provvedimento espresso e definitivo, ulteriore rispetto all'atto

infra-procedimentale rappresentato dall'ordine del giorno n. 90 del 24/01/2024, rinvenibile - sul sito web istituzionale del C.S.M. - come detto dal pdf 7420 - ODG Speciale A 24 01 2024, avente ad oggetto l'esclusione dell'Avv. Paride Tarquinio dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto per l'Ufficio del giudice di pace di Termoli;

- in data 06/05/2024 il ricorrente riceveva da parte del C.S.M. (nota prot n. 9275-2024, pratica n.372-GP-2024) una comunicazione di non luogo a provvedere sulla predetta istanza, nella quale veniva richiamata la delibera del 24/04/2024, mai formalmente adottata e pubblicata, sul presupposto errato che tale istanza avrebbe avuto natura di richiesta in autotutela, ritenuta poi inaccoglibile per l'assenza di elementi nuovi rispetto a quelli già posti a fondamento della decisione assunta con delibera consiliare di esclusione del 24.01.2024, anche questa mai formalmente adottata e pubblicata.

Tanto premesso, è stato evidenziato come, avendo natura solo infra-procedimentale l'ordine del giorno n. 90 del 24/01/2024, “rinvenibile - sul sito web istituzionale del C.S.M. - come detto dal pdf 7420 - ODG Speciale A 24 01 2024”, ed essendo interesse del ricorrente ottenere un provvedimento espresso di esclusione dalla procedura selettiva, l'inerzia del Consiglio seguita all'istanza volta ad ottenerne l'adozione lede irrimediabilmente il diritto di difesa e quello della certezza del diritto.

### **In diritto**

In diritto è stato dedotto che ricorrono tutti i presupposti per l'esperibilità dell'azione avverso il silenzio di cui all'art. 31 c.p.a.

Tale disposizione prevede testualmente: “1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere”; 2. “L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti” 3. “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione”.

L'azione avverso il silenzio (inteso come comportamento inadempiente da parte della P.A.) può, dunque, essere proposta quando siano decorsi i termini di conclusione del

procedimento, perduri l'inadempimento della P.A. e la natura dell'attività di quest'ultima sia di tipo vincolato, senza margine alcuno di discrezionalità.

E' stato ancora osservato che, nel caso in esame, l'attività cui il Consiglio era tenuto - la pubblicazione di una delibera di esclusione da una procedura pubblica comparativa - aveva certamente carattere vincolato, che erano decorsi i termini per concludere il procedimento, che sussiste l'interesse del ricorrente ad agire in giudizio.

La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 6252/2018) ha, infatti, affermato che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è necessario essere titolari di una posizione soggettiva meritevole di tutela cui è correlato l'obbligo di provvedere della PA, ed inoltre che sia possibile trarre una qualche utilità dalla decisione giurisdizionale.

A tal riguardo è stato rilevato che il ricorrente è titolare del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, "diritto inviolabile ed in quanto tale sempre meritevole di tutela che in caso di adozione e pubblicazione di una delibera di esclusione, sarebbe esercitato (a mezzo di impugnativa giudiziale della stessa) e permetterebbe di ottenere l'utilità (intesa come bene della vita) rappresentata dall'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto per l'Ufficio del giudice di pace di Termoli".

E' stato ancora evidenziato che, secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 5607/2018), l'azione contro il silenzio-inadempimento costituisce strumento per reagire all'inerzia "provvedimentale" dei pubblici poteri, configurabile allorché questi ultimi trascurino di esercitare le funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge per la cura di interessi pubblici, rispetto ai quali gli stessi si pongono in posizione di supremazia nei confronti del privato cittadino. E, nel caso de quo, non vi è dubbio che il C.S.M. si ponga in posizione di supremazia rispetto all'odierno ricorrente.

La consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis: Cons. Stato, Ad. plen. 9 gennaio 2002 n. 1; Id., sez. VI, 7 maggio 2003 n. 2412; Id., sez. VI, 7 gennaio 2008 n. 33) ritiene poi che il giudizio sul silenzio, pur se collegato sul piano sistematico al dovere imposto a tutte le Amministrazioni pubbliche di concludere i procedimenti avviati con l'adozione di atti espressi, postula sempre l'esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo, di tipo pretensivo.

Nel caso che interessa, la P.A. esercita sicuramente una potestà amministrativa e il ricorrente è titolare di un interesse legittimo pretensivo, inteso come posizione che si sostanzia in una pretesa nei confronti della Pubblica Amministrazione che permetta una possibile estensione della propria sfera giuridica, tenuto conto che l'utilità, in questo caso, come detto, è rappresentata dall'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice

onorario di pace per la copertura di un posto per l'Ufficio del giudice di pace di Termoli, a seguito dell'adozione e della pubblicazione della delibera consiliare di esclusione e della successiva impugnativa della stessa.

## **II. Osservazioni dell'Ufficio**

Il ricorso proposto dall'avv.to Tarquini è inammissibile e, comunque, infondato.

L'avv.to Tarquini lamenta che il Consiglio non avrebbe provveduto in ordine alla sua istanza di deliberare, in via definitiva, in ordine alla domanda presentata nell'ambito della procedura selettiva per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice di pace di Termoli, sul presupposto che, in ordine a tale domanda, sarebbe intervenuto solo un atto endoprocedimentale, e, nello specifico, l'ordine del giorno n. 90 del 24 gennaio 2024, avente ad oggetto la sua esclusione dalla procedura di selezione.

Assume ancora il ricorrente che il Consiglio avrebbe ommesso di provvedere in merito alla sua richiesta dell'11 marzo 2024 di decidere, in via definitiva ed espressa, la sua esclusione dalla procedura selettiva, avendo nella nota prot. n. 9275-2024, pratica n. 372-GP-2024, comunicatagli il 6.5.2024, erroneamente qualificato la sua istanza come richiesta di autotutela, richiamando, peraltro, la delibera del 24 aprile 2024 - mai formalmente adottata e pubblicata - e ritenendo assenti elementi nuovi rispetto a quelli valutati nella delibera del 24 gennaio 2024 - anche questa mai formalmente adottata e pubblicata - senza considerare la sua natura di atto endoprocedimentale.

Le illustrate doglianze del ricorrente sottendono un palese fraintendimento dei contenuti delle decisioni consiliari.

Non risponde al vero, infatti, che il Consiglio non ha deciso, con un provvedimento definitivo ed espresso, l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace di Termoli.

Vero è che nella delibera del 22 novembre 2023, per mero errore materiale, il Consiglio non ha provveduto in ordine alla domanda del dott. Tarquinio.

Nondimeno, con successiva delibera adottata nella seduta plenaria del 24 gennaio 2024, il Consiglio ha approvato all'unanimità la proposta della Ottava Commissione di escludere il dott. Tarquinio dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice di pace di Termoli.

Il testo della delibera approvata dal Consiglio il 24 gennaio 2024 ( all.1) si riporta di seguito:

“Il Consiglio,

-premessso che con delibera consiliare in data 22 novembre 2023 (P/22334 del 27 novembre2023) con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di TERMOLI, in relazione alla procedura di selezione di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;

- rilevato che, per mero errore materiale, nella suddetta delibera non è stata inserita la valutazione dell'aspirante TARQUINIO Paride;

- rilevata, pertanto, la necessità di integrare la delibera in data 22 novembre 2023 (P/22334del 27 novembre 2023) nei termini di seguito indicati: “ritenuto che non può essere presa inconsiderazione la domanda presentata dall'aspirante TARQUINIO Paride in quanto lo stesso già svolge le funzioni di vice procuratore onorario. Ciò discende dalle previsioni contenute all'art. 4, comma 2, lett. e) e comma 3, lett. a) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,con le quali il legislatore ha disciplinato l'esclusione dalla procedura selettiva degli aspiranti che “hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto” e, al contempo, in tema di valutabilità dei titoli preferenziali, ha riconosciuto rilievo alle precedenti esperienze giudiziarie, facendo esplicito riferimento al loro “esercizio pregresso”. In attuazione di tali previsioni, deve, pertanto, ritenersi che la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario si rivolga in via preferenziale ad aspiranti che abbiano in passato svolto funzioni assimilabili e che, quindi si tratti di incarichi, in quanto tali, già cessati, conseguendo a tale assunto l'esclusione degli aspiranti che stiano già esercitando le funzioni giudiziarie onorarie oggetto della presente procedura selettiva”;

delibera

- a) l'esclusione dell'aspirante TARQUINIO Paride dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di TERMOLI, per le ragioni esposte in motivazione;
- b) di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Consiglio, dunque, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, ha deliberato in via definitiva sulla domanda del ricorrente di partecipazione alla procedura selettiva per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di Termoli, escludendolo dalla stessa in quanto già titolare di un incarico onorario.

Non risponde al vero, pertanto, che sulla domanda del ricorrente è intervenuto un atto consiliare solo di natura endoprocedimentale.

Tal è certamente la proposta di delibera formulata dall'Ottava Commissione, e inserita nell'ordine del giorno relativo alla seduta plenaria del 24 gennaio 2024.

Nondimeno, la proposta della Commissione, come detto, è stata approvata dal Plenum, per come emerge dal resoconto sommario della seduta plenaria del 24 gennaio 2024, in occasione della quale tutte le pratiche di cui all'Ordine del giorno Speciale- Sezione A (tra le quali era inclusa, per ammissione dello stesso ricorrente, anche quella di interesse), risultano approvate con una sola astensione (v. all.2).

A fronte dell'adozione di una decisione espressa e definitiva di esclusione del dott. Tarquinio dalla procedura selettiva assunta con delibera plenaria del 24 gennaio 2024, deve poi ritenersi che il Consiglio abbia correttamente qualificato l'istanza dallo stesso presentata l'11 marzo 2024 per richiedere un provvedimento definitivo di esclusione dalla procedura selettiva e sulla quale (in tesi) si sarebbe formato il silenzio, come una sollecitazione volta a dar corso ad un procedimento di secondo grado.

Ed invero, allorquando l'Amministrazione ha già definito il caso con l'adozione di un provvedimento espresso che continua a produrre effetti, la stessa può riesaminarlo solo utilizzando i poteri di autotutela, soggetti a un particolare regime che ne regola la discrezionalità (cfr. , con riferimento ad un caso analogo, Cons. St. sez. VI, 6 aprile 2022 n. 2564 <<https://dejure.it/>>).

Senonché, in caso di presentazione di istanza di autotutela, l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto l'autotutela costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico.

Non è quindi configurabile un obbligo di provvedere della PA a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, in ragione della natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell'an, del potere di autotutela e del fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente.

Non essendo configurabile un obbligo giuridico di provvedere a seguito di istanza di autotutela, neppure la mancata attivazione e conclusione del relativo procedimento può legittimare l'attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi.

Tale principio trova conferma testuale nella lettera dell'art. 21-novies della legge n. 241 del 1990 <<https://dejure.it/>>, che prefigura l'iniziativa di annullamento dell'atto in termini

di mera "possibilità", e si giustifica alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati: "il potere di autotutela è incoercibile dall'esterno attraverso l'istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell'art. 117 c.p.a. <<https://dejure.it/>>., salvo i casi normativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia" (cfr. in tal senso, Cons. St., Sez. VI, 6 aprile 2022 n. 2564 <<https://dejure.it/>>; Consiglio di Stato sez. V, 09/01/2024, (ud. 19/12/2023, dep. 09/01/2024), n.301).

Qualificata l'istanza del dott. Tarquini come di autotutela, e impregiudicato quanto sopra illustrato in ordine al fatto che, avverso il silenzio serbato dalla PA in merito alla sollecitazione proposta dal privato per l'attivazione di un procedimento di secondo grado, non è esperibile l'azione di cui all'art. 31 c.p.a., deve, in aggiunta, rilevarsi come, nel caso che interessa, a ben vedere, non è neppure sostenibile che il Consiglio sia rimasto inerte.

Ed invero, nella delibera del 24 aprile 2024 (all.3), di risposta alla richiesta avanzata dal ricorrente di provvedere in via definitiva in ordine alla sua esclusione della procedura selettiva, il Consiglio ha precisato di aver ommesso, per mero errore materiale, di provvedere in ordine alla sua posizione nella precedente delibera del 22 novembre 2023, di approvazione della graduatoria degli ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice di pace di Termoli, di aver emendato tale errore materiale con la successiva delibera del 24 gennaio 2024, con la quale veniva deliberata la sua esclusione della procedura selettiva e, richiamando i contenuti della nota presentata dal dott. Tarquinio, non riteneva, sulla base della stessa, ravvisabili ragioni per un eventuale intervento, nelle forme dell'autotutela, sulla delibera approvata il 24 gennaio 2024. Il Consiglio, dunque, pur non essendovi obbligato, ha dato seguito alla richiesta del ricorrente, peraltro, rendendolo edotto dell'esistenza della delibera approvata dal Consiglio il 24 gennaio 2024, con la quale era stato escluso, in via definitiva, dalla procedura selettiva.

Alla stregua di quanto illustrato, le doglianze proposte dall'avv.to Tarquinio sono inammissibili o, comunque, infondate.

Il Consiglio ha, infatti, deliberato in via definitiva sulla esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura selettiva per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice di pace di Termoli e, pertanto, difettano in radice i presupposti per la proponibilità del ricorso ex art. 31 c.p.a.

Come affermato anche di recente dal giudice amministrativo, presupposto sostanziale del silenzio inadempimento avversabile ex art. 31 c.p.a. <<https://dejure.it/>>. è la sussistenza di

un obbligo di provvedere, ossia di adottare un provvedimento espresso a fronte dell'istanza del privato, in omaggio al precetto dell'art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990 <<https://dejure.it/>>.

In altri termini, l'omessa emanazione del provvedimento finale in tanto assume il valore di silenzio inadempimento, in quanto sussista un obbligo giuridico di provvedere, e cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; in mancanza di un simile presupposto, l'inerzia dell'amministrazione non può qualificarsi in termini di silenzio inadempimento (Consiglio di Stato sez. II, 19/02/2024, n.1606).

### **III. Conclusioni**

Alla luce di quanto sopra rilevato, il ricorso proposto dall'avv.to Paride Tarquinio per chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal C.S.M. sull'istanza presentata in data 11/03/2024, volta ad ottenere un provvedimento espresso e definitivo avente ad oggetto la sua esclusione dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto per l'Ufficio del Giudice di pace di Termoli, è inammissibile e, comunque, infondato.

Pertanto, è opportuno che il Consiglio si costituisca in giudizio per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.>>.

Il Consiglio, condiviso il parere dell'ufficio Studi e Documentazione,  
d e l i b e r a

a) di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio con il ricorso proposto dall'avv. Paride TARQUINIO ex artt. 31e 117 c.p.a., teso alla dichiarazione di illegittimità del silenzio del C.S.M. in merito all'istanza presentata dal ricorrente in data 11 marzo 2024 volta ad ottenere un ulteriore provvedimento espresso rispetto alla delibera del 24 gennaio 2024, con la quale l'istante è stato escluso dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto per l'Ufficio del Giudice di pace di Termoli, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato;

b) di dare comunicazione della presente delibera al Ministro della Giustizia.>>

27) - **245/CV/2023** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di RAVENNA.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023).

**(relatore Consigliere FORZIATI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<< Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 20 dicembre 2023 è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di Ravenna;
- letta la nota in data 10 aprile 2024 con la quale il dott. FEDERICI Andrea, dichiara di rinunciare all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace nella sede in esame;
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto rinunciataro tramite l'ammissione al tirocinio dell'aspirante collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo degli aspiranti già ammessi con la succitata delibera consiliare;
- considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- considerato che la domanda dell'aspirante GRAZIOSI Silvia non può essere presa in considerazione in quanto la stessa risulta ammessa al tirocinio in altra sede del distretto;
- considerato, infine, che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, risulta ammissibile, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di Ravenna, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso, l'aspirante SILVAGNI Elena (nata il 14 luglio 1980) in possesso del titolo

preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio;

d e l i b e r a

- a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di RAVENNA della dott.ssa SILVAGNI Elena;
- b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

28) - **181/GT/2024** - Dott. Stefano VENDRAMINI BALSAMO, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di TRENTO.

Procedura di valutazione per la conferma nell'incarico, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 e del d.m. in data 8 giugno 2023, dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato una anzianità tra i dodici e i sedici anni di servizio.

**(relatore Consigliere FORZIATI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";
- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante: "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57", in particolare l'art. 29 rubricato "Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio", il quale ai commi 1 e 3 prevede che: "1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età. ... 3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano

maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio”;

- visto il d.m. in data 3 marzo 2022, pubblicato sul B.U. del Ministero della giustizia del 15 aprile 2022, concernente: “Misure organizzative per l'espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei magistrati onorari ai sensi dell'art. 29, comma 1, 3, e 4 del Decreto legislativo n. 116/2017”;

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 26 aprile 2023, Prot. P-8962/2023 del 2 maggio 2023, riguardante la “Procedura di conferma nell'incarico dei magistrati onorari di cui all'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio”;

- visto il d.m. 8 giugno 2023, pubblicato nella G.U. n. 44 del 13 giugno 2023 riguardante la “Procedura di conferma nell'incarico dei magistrati onorari di cui all'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio”;

- vista la domanda di conferma nell'incarico presentata, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e del d.m. 8 giugno 2023, dal dott. Stefano VENDRAMINI BALSAMO, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Trento;

- rilevato che, dall'esame degli atti, risulta che il suddetto magistrato onorario, alla data del 15 agosto 2017, aveva un'anzianità di servizio compresa tra i dodici e i sedici anni e, pertanto, ai sensi dell'art. 29, era legittimato alla partecipazione alla procedura di conferma di cui al d.m. 8 giugno 2023, pubblicato nella G.U. n. 44 del 13 giugno 2023;

- visto il giudizio espresso dalla commissione di valutazione istituita presso il Tribunale ordinario di Trento in merito all'esito del colloquio orale svolto, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, dal predetto magistrato onorario;

- considerato che la decisione definitiva in merito alla conferma dei magistrati onorari ammessi alla stabilizzazione, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 116/2017, compete al Consiglio superiore della magistratura, come è dato desumere dall'art. 8 della citata circolare n. P-8962 del 2 maggio 2023, come pure che la decisione rimessa al Consiglio non riveste il carattere di atto “vincolato”, atteso che l'organo consiliare delibera sulla domanda di conferma dopo aver acquisito e valutato il giudizio espresso dalla commissione di valutazione;

OSSERVA

La commissione di valutazione istituita presso il Tribunale ordinario di Trento, in esito al colloquio orale a cui, in data 28.11.2023, veniva sottoposto il magistrato onorario in rilievo

nell'ambito della procedura di conferma, esprimeva “giudizio finale positivo”. In particolare, nella scheda di valutazione, alla voce “eventuali osservazioni aggiuntive”, si rileva che: “Il giudizio finale, pur dovendosi valutare le carenze di cui ai punti A e B risulta, complessivamente positivo”.

Il dott. VENDRAMINI BALSAMO, in sede di colloquio, era chiamato a confrontarsi con l'esame di un caso pratico avente ad oggetto un ricorso in opposizione avverso un ordine di sospensione della patente, per il periodo di tre mesi, sulla base delle circostanze afferenti a un incidente stradale e alla gravità dei danni causati, con richiesta di sospensiva urgente al giudice di pace.

Orbene, ai punti A e B della scheda di valutazione vengono, a ben vedere, segnalate criticità di non poco momento emerse in sede di esame del predetto caso, tali da minare in radice l'idoneità del candidato a svolgere l'attività giudiziaria a cui risulta preposto.

Più precisamente, in ordine al parametro di cui alla lettera “A”, concernente la “Valutazione in ordine alla capacità di analisi e comprensione del caso sottoposto” nella scheda di valutazione si osserva che “Nell'esame del caso sono emerse molteplici criticità. Il candidato ha palesato scarsa comprensione degli elementi di diritto e di fatto del caso sottoposto alla sua valutazione. E' emerso in più frangenti che non fosse chiaro il contesto cautelare del giudizio. Da un punto di vista fattuale, non ha notato che, al momento del suo eventuale giudizio sulla sospensione, non risultavano procedimenti penali in corso; ciò non ha nemmeno instillato un dubbio sulla ricostruzione dell'evento in esame e sulla fondatezza di quanto contestato. Non è stato altresì notato che la sospensione della patente di guida era stata disposta dopo che la destinataria del provvedimento aveva circolato senza limitazione alcuna per oltre un mese. Tali elementi sono stati valutati solo dopo segnalazione e ripetuta sollecitazione della commissione”.

Ancora, in ordine al parametro di cui alla lettera “B”, concernente la “Valutazione in ordine alla capacità di applicare al caso esaminato le norme sostanziali e procedurali di riferimento”, viene espresso il giudizio “Inadeguato” così motivato: “Non sono state immediatamente valutate le eccezioni della parte ricorrente ed in particolare non è stato preso in considerazione il disposto degli artt. 218, 222, c.2, e 223, c.2 del D.Lgs. 285/1192. Tanto è vero che la prima soluzione proposta dal candidato è stata quella di una riduzione della sospensione al minimo edittale di 15 gg. sulla base di una prassi consolidata dell'Ufficio; ciò senza valutare le norme richiamate nelle eccezioni di parte. La commissione, pur senza preclusione alcuna sulla decisione proposta, ha chiesto di motivare in diritto ed in fatto tale conclusione senza ottenere risposta se non quella, come detto, di una prassi dell'Ufficio. Solo dopo sollecitazione (ritiene

che vi sia una sorta di responsabilità oggettiva?) il candidato si è soffermato sul disposto delle citate disposizioni e sulla possibile correlazione delle stesse con il caso concreto. Tuttavia, una reale motivazione giuridica alla possibile riduzione della sospensione non è emersa, tanto è vero che il candidato ha concluso ammettendo che la sua determinazione era stata probabilmente frutto di un vizio di abitudine. In estrema sintesi il candidato è parso inadeguato”.

Risulta evidente come le criticità segnalate siano di particolare allarme sotto il profilo della capacità a cogliere e comprendere gli aspetti essenziali dei casi da decidere e di analisi delle prospettazioni di parte.

A ciò si aggiunga che, in ordine agli altri parametri di valutazione di cui alle lettere “C” e “D”, il giudizio di sintesi, pur formalmente positivo, è supportato da un percorso motivazione che lascia trapelare dubbi e perplessità della commissione esaminatrice.

Con riferimento al parametro di cui alla lettera “C”, concernente la “Valutazione in ordine alla preparazione giuridica e grado di chiarezza e completezza espositiva”, si osserva che “Il breve colloquio non consente alla commissione di potersi esprimere sulla preparazione giuridica generale del candidato. Si ritiene che la lunga esperienza quale giudice - ed anche come avvocato - debba deporre in senso positivo. Dubbi sussistono sulla chiarezza e sulla completezza espositiva ma legati al solo esame del caso concreto per i motivi esposti nei punti A e B che precedono. Non si ritiene di poter estendere tale valutazione su un piano generale ritenendo quindi il candidato adeguato”. A ciò si aggiunga che, in relazione al parametro di cui alla lettera “D”, si segnala che “Pur nel contesto delineato nei punti che precedono, si ritiene che il candidato si sia espresso in maniera adeguata”.

Orbene, alla stregua di quanto sopra deve affermarsi che, pur a fronte del giudizio finale “complessivamente positivo” espresso dalla commissione di valutazione, il candidato sia risultato sostanzialmente inidoneo a svolgere le funzioni a cui è preposto.

In particolare le lacune emerse all'esito del colloquio orale sono di gravità tale da risultare atte a giustificare un giudizio di non conferma nell'incarico. Il magistrato onorario infatti, nel rispondere ai quesiti posti dalla Commissione di valutazione, ha palesato gravi carenze nella conoscenza degli istituti giuridici, sostanziali e processuali in rilievo, incapacità argomentativa nell'esame delle prospettazioni di parte e non è risultato in grado di cogliere gli aspetti essenziali della vicenda sottoposta al suo esame.

Si tratta di quelle doti imprescindibili nell'esercizio di qualsiasi funzione giudiziaria, così che la mancanza delle stesse non può che comportare la non conferma del magistrato onorario in rilievo.

Né incidono sulle superiori considerazioni le osservazioni fatte pervenire dal dott. VENDRAMINI BALSAMO. La decisione di non conferma consegue, infatti, all'esito sostanzialmente negativo della prova sostenuta e non già a valutazioni afferenti alle modalità di svolgimento dell'attività di giudice onorario. Lo stesso dicasi in merito alle doglianze afferenti al merito del quesito giuridico sottopostogli, pacificamente rientrante tra le materie di competenza del giudice di pace.

Né possono infine assumere rilevanza, in questa sede, le deduzioni del magistrato onorario in merito a vicende personali che avrebbero compromesso la fase di preparazione alla prova, in quanto le stesse ben avrebbero potuto (e dunque dovuto) essere rappresentate e documentate alla commissione prima dello svolgimento della stessa, anche eventualmente a sostegno di una istanza di differimento.

Orbene, per tutti i motivi esposti, il Consiglio

d e l i b e r a

di non confermare il dott. Stefano VENDRAMINI BALSAMO nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di TRENTO, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.>>

29) - **518/GP/2024** - Dott.ssa Regina RENSI, aspirante ammessa al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di PRATO.

Nota in data 20 marzo 2024 recante quesito in materia di compatibilità tra lo svolgimento del tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e lo svolgimento di consulenze tecniche di parte.

**(relatore Consigliere FORZIATI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<< Il Consiglio,

- letta la nota in data 20 marzo 2024 con la quale la dott.ssa Regina RENSI, aspirante ammessa al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di PRATO, chiede di conoscere se l'espletamento del

tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace è compatibile con l'attuale svolgimento di consulenze tecniche di parte;

- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di PRATO, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;

- vista la delibera consiliare del 13 dicembre 2023 con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di PRATO, recante, fra gli altri, il nominativo dell'istante;

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;

- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, di “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” e, in particolare, l'art. 5;

- vista la circolare consiliare prot. n. P-20193/2017 del 17 novembre 2017 concernente “Nuove e più ampie ipotesi di incompatibilità previste per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari dalla riforma organica della magistratura onoraria: adempimenti conseguenti”;

- visto l'art. 3 del bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023, ai sensi del quale in sede di domanda di partecipazione l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi, fra l'altro, a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

- ritenuto, alla luce del quadro normativo di riferimento, che una situazione di incompatibilità effettiva di natura funzionale non sia rinvenibile nell'ipotesi di ammissione al tirocinio, atteso che a tale ammissione segue solo in via eventuale il conferimento dell'incarico e durante il suo svolgimento l'aspirante magistrato onorario non emette alcuna decisione; conseguenziale a tale ragionamento è la conclusione che il magistrato onorario ammesso al tirocinio e, all'esito dello stesso, destinatario dell'incarico professionale può “rimuovere ex post la preesistente causa d'incompatibilità”, prima dell'inizio dell'effettivo svolgimento dell'incarico affidato;

- ritenuto, pertanto, che l'attuale svolgimento di consulenze tecniche di parte non sia incompatibile con la frequenza del tirocinio finalizzato alla nomina a giudice onorario di pace di cui all'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

d e l i b e r a

di rispondere alla dott.ssa Regina RENSI che l'espletamento del tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace è compatibile con l'attuale svolgimento di consulenze tecniche di parte.>>

30) - **564/GP/2024** - Dott.ssa Raffaella TUCCI: ricorso in riassunzione al T.A.R. del Lazio, previa adozione di misure cautelari, a seguito dell'ordinanza del T.A.R. per la Toscana n. 470-2024 dichiarativa di incompetenza territoriale, pronunciata nell'ambito del giudizio introdotto dalla ricorrente per l'annullamento: della delibera consiliare del 13 dicembre 2023 - pratica n. 147/CV/2023 - con la quale è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluso ogni interpretazione ed applicazione dell'art. 4 del bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023 volta a rendere criterio dirimente il requisito dell'età; della comunicazione della graduatoria della Sezione autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'appello di Firenze, nella parte in cui non ha tenuto conto dei titoli posseduti dalla ricorrente.

**(relatore Consigliere FORZIATI)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

Visto il ricorso in riassunzione al TAR Lazio proposto dalla dott.ssa Raffaella TUCCI, previa adozione di misure cautelari, a seguito dell'ordinanza del T.A.R. per la Toscana n. 470-2024 dichiarativa di incompetenza territoriale, pronunciata nell'ambito del giudizio introdotto dalla ricorrente per l'annullamento: della delibera consiliare del 13 dicembre 2023 - pratica n. 147/CV/2023 - con la quale è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto; di ogni altro atto presupposto, connesso o

conseguenziale, ivi incluso ogni interpretazione ed applicazione dell'art. 4 del bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023 volta a rendere criterio dirimente il requisito dell'età; della comunicazione della graduatoria della Sezione autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'appello di Firenze, nella parte in cui non ha tenuto conto dei titoli posseduti dalla ricorrente;

Visto il parere dell'Ufficio Studi e Documentazione, con riferimento ai singoli motivi del ricorso, ha evidenziato quanto segue:

**<<I. Il ricorso al T.A.R. Toscana.**

Con atto notificato al Consiglio Superiore della Magistratura presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze in data 13.03.2024, pervenuto al C.S.M. il 15.03.2024, la dott.ssa RAFFAELLA TUCCI ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. della Toscana, contro:

- il Consiglio Superiore della Magistratura;
- il Ministero della Giustizia;
- la Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Firenze;

- la Corte di Appello di Firenze;

e nei confronti di:

- Dott.ssa Silvia Lupi;
- Dott.ssa Ilaria Alessandra Ribechini;
- Avv. Nicoletta Ughi;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

*“ 1. della delibera del CSM in data 13.12.2023, pubblicata il 15.01.2024 (pratica num. 147/CV/2023) con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Grosseto, nonché della graduatoria stilata;*

*2. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso: ogni interpretazione ed applicazione dell'art. 4 del bando di concorso “procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina di giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario” (GU n. 28 del 11 aprile 2023 Suppl. ordinario I- Corte di Appello di Firenze) volta a rendere criterio dirimente il requisito dell'età in spregio al principio generale che vuole proclamato vincitore della selezione il candidato/a che abbia maggiori titoli e per questo debba ottenere il punteggio più alto,*

- della graduatoria provvisoria della procedura per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento di nomina a GOP - ufficio di Grosseto,

- del parere Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Firenze con cui è stata comunicata al Consiglio Superiore della magistratura la graduatoria degli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva, nella parte in cui non è stato tenuto conto di tutti i titoli posseduti dalla ricorrente;

3. di tutti gli atti del procedimento selettivo che hanno portato alla formazione ed approvazione dei provvedimenti impugnati oltre agli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti e con declaratoria del dovere ed obbligo per la PA. di procedere in disapplicazione delle disposizioni di cui alla D.Lgs. n. 116/2017 art. 4, nella parte in cui dovesse ritenersi contrastante con i principi interni ed eurounitari in materia di procedure selettive volte a garantire ad ogni concorrente il diritto a vedersi in primo luogo attribuito il punteggio per ogni titolo posseduto, al di là ed a prescindere da ogni secondaria valutazione dei criteri da seguire per la formazione della graduatoria nelle posizioni a parità di punteggio, in quanto principio quest'ultimo volto a garantire la parità di trattamento ed imparzialità, e conseguente declaratoria e riconoscimento del diritto della dott.ssa Raffaella Tucci a vedersi riconosciuto e attribuito il maggior punteggio risultante dalla sommatoria di tutti i requisiti di preferenza indicati nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore (GU n. 28 del 11.04.2023 Suppl. Ordinario n. 1) per il distretto della Corte di Appello di Firenze, con obbligo per la PA resistente a valutare ogni titolo da essa posseduto ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del bando, con attribuzione del relativo punteggio e conseguente formazione della graduatoria ordinata sulla base del punteggio più alto, in luogo del diverso e non consentito criterio anagrafico della più giovane età, e per l'effetto a vedersi legittimamente collocata all'interno della graduatoria in prima posizione, vincitrice della procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore (GU n. 28 del 11.04.2023 Suppl. Ordinario n. 1) per il distretto della Corte di Appello di Firenze – Ufficio di Grosseto – e in ogni caso affinché possa correttamente essere collocata nella graduatoria approvata per l'Ufficio di Grosseto, in considerazione della validità triennale”.

#### **IN FATTO**

In fatto la ricorrente ha esposto quanto segue.

La dott.ssa Tucci ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice

procuratore (GU n. 28 del 11.04.2023 Suppl. Ordinario n. 1) per il distretto di Firenze, indicando quali titoli di preferenza l'esercizio della professione di avvocato - in quanto requisito previsto dall'art. 4 comma 1 lett. b) del bando di concorso - e il conseguimento del dottorato di ricerca in discipline giuridiche (specificamente in diritto e procedura penale), in quanto requisito previsto dall'art. 4 comma 1 lett. h) del bando di concorso. Indicava quali sedi in ordine preferenziale l'Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto, l'Ufficio del Giudice di Pace di Pisa e l'Ufficio del Giudice di Pace di Lucca.

La ricorrente ha evidenziato che al momento del deposito telematico della domanda il sistema informatico assegnava il punteggio di "3651".

Ha precisato che la domanda è stata presentata in relazione al bando pubblicato in G.U. n. 28 dell'11.04.2023 Suppl. Ord. n. 1 Corte di Appello di Firenze, il cui art. 4 comma 1, rubricato "Titoli di preferenza e criteri di valutazione" elenca nove titoli di preferenza dalla lettera a) alla lettera i), mentre al comma 2 specifica i criteri di valutazione disponendo che in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; b) la minore età anagrafica, c) il più elevato voto di laurea.

Ha osservato che dagli atti non emerge la nomina di una commissione di valutazione dei titoli di preferenza, sicché le graduatorie apparivano essere state formate tramite un sistema informatizzato, il medesimo che aveva assegnato automaticamente, al momento del deposito, il punteggio di 3651.

Ha rappresentato che sulla base della graduatoria provvisoria *"alla dott.ssa Tucci risultavano attribuiti 3650 (tremilaseicentocinquanta) punti con riferimento ai titoli posseduti e valutati, di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) del bando, ovvero: l'esercizio anche pregresso per almeno un biennio della professione di avvocato e 1 (uno) punto con riferimento al titolo di preferenza di cui all'art. 4 comma 1 lett. h) del bando ovvero il conseguimento del dottorato di ricerca, e, pertanto la ricorrente risultava avere un punteggio, oggettivo, perché derivante dalla sommatoria dei titoli di preferenza previsti dal bando di 3651 (tremila seicento cinquantuno)"*.

Ha riferito che ella confidava che nel dar luogo alla graduatoria definitiva le posizioni assegnate avrebbero tenuto conto del punteggio attribuito in virtù dei titoli preferenziali secondo il disposto del comma 1 dell'art. 4 del bando e, a parità di punteggio, dei criteri di valutazione dettati dal comma 2 dell'art. 4 del bando da attribuirsi alle posizioni con uguale punteggio.

La ricorrente ha illustrato che con delibera del CSM in data 13.12.2023, pubblicata il

15.01.2024, veniva approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Grosseto, delibera che riportava i nomi dei vincitori della procedura con indicazione del punteggio.

Ha evidenziato che tutti i vincitori della selezione riportavano un punteggio inferiore a 3651.

La ricorrente ha lamentato che nonostante ella avesse riportato un punteggio superiore a tutti gli altri 90 candidati, in virtù dei titoli posseduti e quindi ad essa attribuibili, era stata collocata in graduatoria in una posizione inferiore a quella che avrebbe dovuto avere e per l'effetto esclusa dall'elenco dei vincitori.

La graduatoria pertanto - ha dedotto - appariva elaborata senza tenere in considerazione tutti i titoli effettivamente posseduti, e ciò, secondo la prospettazione della ricorrente, a motivo di una erronea interpretazione dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116.

Ha evidenziato che la graduatoria formata appariva frutto di una valutazione limitata al singolo titolo di preferenza, graduando in base alla più giovane età e omettendo completamente la valutazione di tutti gli altri titoli di preferenza.

Lamentava che in tal modo il candidato più giovane di età con 10 anni di anzianità professionale (requisito preferenziale ex art. 4 comma 1 lett. b) superasse in graduatoria anche il candidato meno giovane che possedesse identica anzianità professionale ma anche ulteriori requisiti preferenziali, in quanto tali ulteriori requisiti non venivano presi in considerazione.

La ricorrente ha rappresentato che successivamente alla pubblicazione della delibera ella presentava istanza di autotutela ex art. 21-*octies* L. 241/1990 rimasta priva di riscontro.

Ha evidenziato che a seguito della delibera Consiglio del 13.12.2023 l'odierna ricorrente è stata esclusa dal tirocinio ai fini della nomina a GOP e ha dedotto l'omessa valutazione dei titoli in suo possesso e ritenuti dal bando utili all'attribuzione di un determinato punteggio, da quantificarsi secondo la ricorrente in 3651 punti, ossia 1 punto in più rispetto alla candidata risultata vincitrice.

Rappresentava poi che, nonostante l'espressa previsione del bando, non vi era traccia della logica seguita nella valutazione dei titoli, con conseguente assunzione di una decisione immotivata, contraddittoria, illogica ed arbitraria, per effetto della quale la dott.ssa Tucci era stata ingiustamente pretermessa in graduatoria.

#### **IN DIRITTO**

La ricorrente ha articolato, a fondamento dell'impugnazione, il seguente

motivo.

**1. “Violazione di legge: LEGGE N. 241/1990; artt. 3 e 97 Cost.; art. 14 Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali; art. 13 Trattato di Amsterdam; art. 21 Carta di Nizza; Direttiva 2000/78; D.Lgs. 9.7.2003 n. 216; Art. 3 e 6 Trattato di Lisbona, Direttiva 2002/73; art. 3, co. 7, l. 127/97; Regolamento 679/2016; art. 42 della Carta Europea dei diritti Fondamentali - Eccesso di potere per illogicità manifesta - Carenza di motivazione - Difetto d’istruttoria - Violazione giusto procedimento - Disparità di trattamento - Discriminazione - Erronea interpretazione dell’art. 4 del bando di concorso – Ingiustizia manifesta”.**

Nell’ambito del presente motivo di censura la ricorrente ha dedotto che nella procedura di selezione è stato attribuito il punteggio in modo automatico al momento della compilazione della domanda inviata tramite piattaforma informatica, non risultando in atti la nomina di una commissione di valutazione per la disamina dei titoli, per l’attribuzione del punteggio e la formazione della graduatoria.

Ha lamentato che i risultati generati dalla procedura automatizzata rendono evidente che quest’ultima non ha dato applicazione ai criteri oggettivi stabiliti dal bando né è stata oggetto di alcuna forma di controllo *in itinere* o revisione *ex post* da parte dell’Amministrazione.

Ha dedotto che tale *modus operandi* non ha consentito alla candidata la piena conoscibilità del modulo utilizzato e dei criteri applicati per la formazione della graduatoria e non ha consentito neppure l’imputabilità della decisione in ordine alla formazione della graduatoria all’organo titolare del potere, il quale non ha svolto la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo.

La ricorrente ha affermato che la corretta interpretazione del bando - ed in particolare dell’articolo 4 - avrebbe dovuto condurre alla valutazione della posizione della ricorrente alla luce dei “criteri di valutazione” di cui all’art. 4 comma 2 solo tra i candidati che avessero riportato lo stesso punteggio (3651 punti) dato dalla sommatoria di tutti i titoli di preferenza, ossia del titolo di cui alla lett. b e del titolo di cui alla lett. h.

Ha osservato che una interpretazione differente renderebbe la previsione di cui all’art. 4 illegittima in quanto discriminatoria, arbitraria e irragionevole.

L’interpretazione di far operare i criteri di valutazione (ed in particolare l’età), considerando il solo requisito del pregresso esercizio della professione di avvocato - e non anche l’insieme di tutti i titoli previsti come valutabili dal bando di selezione - renderebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, l’*agere* amministrativo viziato e gli atti emanati

meritevoli di annullamento, dovendosi in tal caso fare disapplicazione di ogni disposizione di legge, ossia dell'art. 4 del D.Lgs. n. 116/2017, collidente con i sovraordinati principi dettati dal diritto interno e da quello eurounitario.

Ha affermato che *“Il censurato metodo di valutazione rende evidente la distorsione a cui si presta l'aver completamente devoluto il giudizio di valutazione dei criteri “alla macchina” e per l'effetto la violazione dei principi che devono presiedere il procedimento amministrativo e l'attività della pubblica amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8/04/2019 n. 2270 e idem, 13/12/2019 n. 8472)”*.

Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che affinché il ricorso all'automazione da parte della pubblica amministrazione avvenga nel rispetto del principio di legalità, i processi decisionali automatizzati devono rispettare tanto le disposizioni che governano il procedimento amministrativo quanto quelle previste in materia di diritto alla protezione dei dati personali.

La ricorrente ha osservato che il Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) stabilisce principi generali e specifiche regole in materia di trattamento automatizzato di dati personali e che tali disposizioni stabiliscono, tra gli altri, requisiti di trasparenza e requisiti di legittimità di decisioni automatizzate che trovano applicazione anche nel caso in cui il trattamento di dati personali sia effettuato da un'autorità pubblica, disposto applicabile al caso di specie.

Ha dedotto che la formazione delle graduatorie costituisce una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produce effetti giuridici o incide in modo analogo significativamente sulla persona della ricorrente, e perciò rilevante ai sensi dell'art. 22 RGPD, evidenziando che la qualificazione di tale decisione come *“basata unicamente sul trattamento automatizzato”* deriverebbe dalla mancata risultanza della nomina di una commissione di valutazione.

Né il fatto che la graduatoria sia stata adottata con delibera del CSM varrebbe ad escludere la natura completamente automatizzata della decisione.

Alla natura di decisione totalmente automatizzata ai sensi del RGPD della procedura di formazione delle graduatorie conseguirebbe l'illegittimità dell'azione amministrativa e degli atti decisionali assunti.

In proposito affermava *in primis* l'illegittimità di decisioni amministrative totalmente automatizzate, in assenza di intervento umano di controllo o validazione. In secondo luogo deduceva che il RGPD sancisce il diritto dell'interessato a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, in quanto la

legittimità di tale tipo di procedure decisionali può derivare solamente dalla dimostrazione della sussistenza delle specifiche condizioni eccezionali individuate nel paragrafo 2 dell'art. 22 RGPD. Evidenziava che tali condizioni non sussistono nel presente caso, non potendo ritenersi che la decisione automatizzata subita dalla ricorrente sia giustificata dal consenso esplicito dell'interessato. Richiamava gli artt. 6 e 7 RGPD, nonché i considerando nn. 42 e 43, i quali chiariscono che non può ritenersi liberamente prestato il consenso qualora l'interessato non sia in grado di operare una scelta autenticamente libera o sia nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio e, in particolare, qualora esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica.

Affermava dunque la violazione dei principi di trasparenza, conoscibilità e comprensibilità della decisione automatizzata impugnata.

Aggiungeva che *“La decisione automatizzata non può quindi ritenersi autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, in quanto ex art. 22, § 2, lett. b), RGPD l'Amministrazione avrebbe dovuto: i) informare la ricorrente dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato (art. 13 RGPD); ii) fornirle informazioni sulla base giuridica della decisione automatizzata (art. 13, § 1, lett. c, RGPD); iii) fornirle informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato (art. 13, § 2, lett. f), RGPD); iv) fornirle informazioni sulle specifiche misure previste dalla legge a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato”*.

Richiamava *“il principio espresso dal Supremo Consesso, secondo cui l'amministrazione (...) deve positivamente assicurare la piena conoscibilità della regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico, dall'autore che ha elaborato l'algoritmo, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti”*.

Ha osservato quindi che le modalità con le quali la formazione delle graduatorie è stata demandata ad un procedimento automatizzato non risultano conformi ai principi di pubblicità, trasparenza, proporzionalità, logicità, ragionevolezza.

La ricorrente ha inoltre dedotto che costituisce obiettivo della disciplina in materia di protezione dei dati personali assicurare che il titolare di un trattamento adotti tutte le misure necessarie ad evitare che esso comporti un rischio per i diritti fondamentali degli interessati e, in particolare, quello di subire discriminazioni che trovino la propria origine in una cieca fiducia nell'utilizzo degli algoritmi. Argomentava quindi che la formazione automatizzata

della graduatoria è viziata anche in considerazione del fatto che il risultato generato non solo delude le legittime aspettative di chi aveva un punteggio superiore agli altri candidati, ma finisce per integrare anche un risultato avente carattere discriminatorio.

Deduceva che il criterio di valutazione dell'età anagrafica può trovare accoglimento solo se utilizzato a parità di titoli di preferenza complessivamente intesi: attribuire prevalenza del criterio della minore età anagrafica sul punteggio derivante dai titoli di preferenza significherebbe – secondo la prospettazione della parte ricorrente – dare legittimità a criteri di valutazione eccentrici, irragionevoli e fondanti una forma di discriminazione. Ciò inquinerebbe i principi di eguaglianza e i principi in ordine alla parità di trattamento in materia di occupazione e rapporti di lavoro, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, con particolare riguardo all'art. 14, del Trattato di Amsterdam che inserisce nel Trattato UE l'art. 13, clausola antidiscriminatoria, della Carta di Nizza - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con riguardo all'art. 21, della Direttiva 2000/78, del D.Lgs. 9.7.2003 n. 216 che ha attuato la predetta Direttiva e ha disposto l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato, garantendone la tutela giurisdizionale; del Trattato di Lisbona, della Direttiva 2002/73 su discriminazioni di genere nell'accesso al lavoro, condizioni di lavoro, formazione professionale; dell'art. 3 co. 7 l. 127/97 (ripreso dal c.d. decreto reclutamento, d.l. 80/21) che consente di preferire il candidato più giovane di età, solo se, concluse le operazioni di valutazione dei titoli e le prove di esame, più candidati ottengono pari punteggio; del Regolamento 679/2016 che impone il principio di non discriminazione algoritmica e il principio di non esclusività della decisione algoritmica ed integra la direttiva 95/46/CE; dell'art. 42 della Carta Europea dei diritti Fondamentali (*Right to a good administration*) «*che impone alla P.A. che intende adottare una decisione che può avere effetti avversi su di una persona di “dare le ragioni della propria decisione”*».

La ricorrente ha affermato che *“ogni eventuale e non creduto richiamo a possibili interpretazioni ed applicazioni fatte dalla PA resistente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 116/2017 (circostanza che si contesta), dovrà condurre ad una pronuncia volta a dichiarare l'illegittimità dell'interpretazione ed applicazione fatta di tale norma, financo a pervenire alla sua necessaria disapplicazione”*.

Ha dedotto che i criteri di valutazione previsti dal bando, come adottati per la formazione delle graduatorie definitive e richiamati nelle delibere di approvazione, omettendo

di conteggiare la totalità del punteggio dato dalla sussistenza dei plurimi titoli di preferenza, prima di operare la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 2 (anzianità professionale, età e voto di laurea), si tradurrebbero in un atto discriminatorio in pregiudizio della ricorrente e nella violazione dei principi interni e comunitari sopra citati.

La ricorrente ha affermato che i criteri di valutazione previsti all'art. 4 comma 2 del bando possono trovare legittimazione solo laddove intervengono in via sussidiaria per valutare i candidati che hanno ottenuto pari punteggio all'esito delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame.

Ha precisato che la previsione e l'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 4 del bando - per come interpretati e applicati per la formazione della graduatoria - costituiscono una discriminazione indiretta, in quanto sia pure apparentemente neutri hanno avuto l'effetto di mettere la ricorrente in una posizione di svantaggio rispetto agli altri candidati per ragioni legate ad uno dei fattori di discriminazione previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, ovvero l'età anagrafica. Ha sottolineato che nel caso di specie nessuna ragione legittima giustifica la discriminazione per età operata in danno della ricorrente, in considerazione della natura dell'attività lavorativa e del contesto in cui essa viene espletata; non sussiste nessuna ragione -ha aggiunto- in ordine alla maggiore capacità di svolgere le mansioni cui il bando è finalizzato da parte del "più giovane di età".

Ha dedotto che la dott.ssa Tucci a parità di punteggio per anzianità professionale di avvocato (requisito preferenziale di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) con i candidati vincitori, per l'Ufficio di Grosseto, a causa dell'omessa considerazione, ai fini del calcolo del punteggio, del requisito preferenziale di cui all'art. 4 comma 1 lett. h (dottorato di ricerca in diritto e procedura penale) è stata esclusa ingiustamente dall'elenco dei vincitori, a seguito dell'applicazione di criteri illegittimi e discriminatori. Come emerge dalla graduatoria, per l'Ufficio di Grosseto - ha aggiunto la ricorrente - se i titoli di preferenza fossero stati tutti considerati, ella avrebbe conseguito un punteggio per titoli di preferenza superiore a tutti gli altri candidati e i criteri sussidiari di cui all'art. 4 comma 2 (anzianità professionale, età, voto di laurea) non avrebbero dovuto operare con riferimento alla stessa, o comunque avrebbero potuto operare solo laddove vi fossero stati candidati con pari punteggio.

Ha ribadito poi che l'art. 4 del bando per come applicato collide con il principio di trasparenza, in quanto non consente di stabilire, con riferimento all'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, come gli stessi siano stati attribuiti.

## **II. L'istanza cautelare.**

In via cautelare la ricorrente ha domandato la sospensione dei provvedimenti impugnati, con adozione delle misure ritenute più idonee alla tutela delle proprie ragioni.

Con riguardo al profilo del *fumus boni iuris* ha richiamato i motivi di impugnazione.

Con riferimento al *periculum*, ha dedotto che i provvedimenti impugnati arrecherebbero alla ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, impedendo lo svolgimento del tirocinio in assenza del quale la ricorrente non potrebbe conseguire la nomina a GOP.

Inoltre, ha aggiunto, trattandosi di un incarico con durata predeterminata (3 anni), all'esito del giudizio risulterebbe non utile una pronuncia di merito favorevole, impedendo alla dott.ssa Tucci di poter ottenere i benefici, in termini di *curriculum*, utili a poter poi fruire in altre procedure dello specifico titolo dell'esperienza ricoperta nel rapporto con la p.a..

La ricorrente ha domandato pertanto la sospensione degli effetti della graduatoria impugnata e del procedimento *in itinere*, ordinando alle Amministrazioni resistenti il riesame della posizione della dott.ssa Raffaella Tucci al fine di giungere alla rivalutazione del punteggio attribuito alla stessa per i titoli posseduti, potendo nelle more del presente giudizio ammetterla anche con riserva alla partecipazione al tirocinio, onde poter pervenire alla decisione senza pregiudizio per i partecipanti alla selezione.

### **III. La difesa del Consiglio.**

Il Consiglio, nella seduta plenaria del 3.04.2024, deliberava di costituirsi in giudizio per dedurre l'infondatezza del ricorso e chiederne il rigetto sulla base delle considerazioni riportate nell'allegata delibera.

### **IV. L'ordinanza del T.A.R. Toscana.**

Il T.A.R. Toscana, con ordinanza n. 470 pubblicata il 18.04.2024 -allegata- ha dichiarato l'incompetenza territoriale del T.A.R. Toscana, individuando come territorialmente competente il T.A.R. Lazio, sede di Roma.

### **V. Il ricorso in riassunzione.**

Con ricorso notificato al Consiglio Superiore della Magistratura presso l'Avvocatura Generale dello Stato e pervenuto a questo Ufficio in data 20.05.2024 la dott.ssa Tucci ha riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma, riproponendo il contenuto del ricorso principale, insistendo per le domande ivi contenute – comprensive dell'istanza cautelare – e concludendo per l'accoglimento dello stesso.

**VI. Osservazioni dell'Ufficio Studi.**

Il ricorso in riassunzione proposto dalla dott.ssa Tucci non appare fondato, per le ragioni di seguito illustrate, sicché si ritiene opportuno che il Consiglio si costituisca in giudizio per chiederne il rigetto.

**VI. 1 Infondatezza delle censure avanzate.**

Deve rilevarsi che la ricorrente ha partecipato alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore (GU n. 28 del 11.04.2023) per il distretto di Firenze conseguendo il punteggio di 3650 per l'esercizio pregresso della professione di avvocato.

Si osserva che le doglianze avanzate dalla ricorrente non attengono ad una mancata attribuzione del punteggio all'esercizio pregresso di funzioni giudiziarie (art. 4, co. 3, lett. a), bensì vertono, piuttosto, sulla applicazione del criterio della non cumulabilità dei titoli di preferenza.

Ebbene, diversamente da quanto assunto dalla ricorrente, la delibera consiliare del 13.12.2023 che l'ha esclusa dalla graduatoria definitiva per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a magistrato onorario di pace, è conforme alla disciplina primaria (art. 4 D.Lgs. n. 116/2017) ed alla previsione del bando (art. 4).

Deve premettersi che la non cumulabilità dei titoli di preferenza è un criterio che è stato espressamente chiarito nella delibera del 24.01.2018, in risposta a quesito posto da un Presidente di Corte di appello, avente ad oggetto la predisposizione del bando per il conferimento di incarichi di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario, ai sensi degli articoli 6 e 32 comma 10 del D.Lgs. n. 116/17.

Nella predetta risposta a quesito, richiamato il quadro normativo di riferimento, anzitutto è stato *“considerato che la disciplina positiva sopra citata stabilisce specificatamente, come correttamente rilevato nel quesito posto dalla Sezione Autonoma del Consiglio giudiziario di ..., che i titoli di preferenza per la nomina a magistrato onorario vengono valutati nell'ordine indicato dal comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 116/2017 e dall'art. 4 dello schema di bando, derivandone pertanto l'impossibilità di procedere al cumulo dei diversi titoli riferibili al medesimo aspirante, e che solo a parità di singolo titolo (con punteggio calcolato tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 4 del medesimo art. 4 della maggiore anzianità professionale o di servizio nel limite massimo di dieci anni di anzianità, della minore età anagrafica ed infine del più elevato voto di laurea) possa essere preso in considerazione il titolo di preferenza successivo”*.

E' stato quindi deliberato "(...) di confermare, alla luce della disciplina positiva richiamata, che i titoli di preferenza per la nomina a magistrato onorario vengono valutati nell'ordine indicato dal comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 116/2017 e dall'art. 4 dello schema di bando, derivandone pertanto l'impossibilità di procedere al cumulo dei diversi titoli riferibili al medesimo aspirante, e che solo a parità di singolo titolo (con punteggio calcolato tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 4 del medesimo art. 4 della maggiore anzianità professionale o di servizio nel limite massimo di dieci anni di anzianità, della minore età anagrafica ed infine del più elevato voto di laurea) possa essere preso in considerazione il titolo di preferenza successivo".

La richiamata risposta a quesito del 24.01.2018 ha, correttamente, orientato il Consiglio nella predisposizione della graduatoria definitiva impugnata nel presente giudizio, trattandosi di delibera afferente alla predisposizione del bando per il conferimento di incarichi di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario, ai sensi degli articoli 6 e 32 comma 10 del D.Lgs. n. 116/17, nella quale il Consiglio, a specificazione dei principi espressi dalla legge ha inteso porre dei parametri regolatori della propria attività discrezionale futura.

Gli atti impugnati nella presente vicenda contenziosa risultano - in ossequio a principi di coerenza e logicità dell'azione amministrativa - uniformi al contenuto chiarificatore della delibera del 24.01.2018, che ha statuito la non cumulabilità dei titoli di preferenza.

Nel caso di specie alla ricorrente è stato riconosciuto il titolo preferenziale dato dall'esercizio anche pregresso per almeno un biennio della professione di avvocato, per il quale ha conseguito un punteggio (3650).

Ciò detto, la ricorrente assume che in forza della normativa primaria (art. 4 D.Lgs. n. 116/17) e della disciplina contenuta nel bando per l'ammissione al tirocinio, il Consiglio avrebbe dovuto attribuirle anche il punteggio per il conseguimento del dottorato di ricerca, che le avrebbe consentito di vedersi riconosciuto un punteggio superiore a tutti gli altri 90 candidati, in virtù dei titoli posseduti e quindi ad essa attribuibili, mentre è stata collocata in graduatoria in una posizione inferiore a quella che avrebbe dovuto avere e per l'effetto esclusa dall'elenco dei vincitori.

Deve osservarsi che la doglianza risulta infondata, evidenziato che la non cumulabilità dei titoli di preferenza è criterio applicato nel caso di specie in conformità alla fonte normativa primaria ed alla disciplina del bando.

Con riguardo alla disciplina normativa di riferimento, si osserva *in primis* che la legge n. 57 del 28 aprile 2016 nel delegare il Governo per l'attuazione di una riforma organica della magistratura onoraria ha chiarito come la delega si estenda anche alla revisione della

disciplina concernente “*i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio*” (art. 1, co. 1, lett. c)).

Nell’art. 2, comma 3, quali principi e criteri direttivi da rispettare nell’esercizio della delega conferita, in particolare in relazione ai requisiti di accesso alla magistratura onoraria, si è stabilito che il Governo si attenesse, su tale aspetto della riforma, alle seguenti direttive:

“3. *Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai segue principi e criteri direttivi:*

*a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti:*

*1) della cittadinanza italiana;*

*2) del possesso dei diritti civili e politici;*

*3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione;*

*4) della onorabilità, anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate;*

*5) della idoneità fisica e psichica;*

*6) dell'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;*

*7) della professionalità;*

*8) dell'aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni”.*

In attuazione della predetta delega è stato successivamente emanato il decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017 il quale, all’art. 4, comma 3, in attuazione della delega, nel regolare i criteri di nomina dei nuovi giudici onorari di pace ha previsto “**che costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine**” (grassetto aggiunto):

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

La legge delega n. 57 del 2016, all'art. 2, co. 3, nel dettare i criteri direttivi per la disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla magistratura onoraria, aveva indicato, fra i principi e criteri direttivi, *“prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore:*

*1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;*

*2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;*

*3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio;*

*4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università”.*

Il legislatore delegante ha previsto inoltre, che a parità di titolo preferenziale, abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica.

Dal confronto tra i due testi normativi emerge che nel decreto legislativo è stato previsto uno specifico criterio di *“ordinazione”*. È stata introdotta, pertanto, dal legislatore delegato una gerarchizzazione dei criteri di preferenza, oltre che un ampliamento degli stessi, fermo restando il fatto che i criteri preferenziali previsti dalla legge delega sono stati conservati in posizione poziore rispetto a quelli di nuova introduzione.

Una completa ricostruzione dell'opzione attuativa seguita con il decreto legislativo n. 116/2017 può aversi solo con la lettura sistematica del successivo comma 4, il quale ha previsto che, *“in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3, prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; b) la minore età anagrafica; c) il più elevato voto di laurea”* (grassetto aggiunto).

Il decreto legislativo pertanto, da un lato, ha introdotto un nuovo criterio di ponderazione, individuato nel più elevato voto di laurea; dall'altro, ha individuato anche il suo ambito operativo nell'esistenza di un *“uguale titolo di preferenza”*.

Ciò premesso, in conformità alle previsioni del decreto legislativo n. 116 del 2017 è stato adottato il bando per la “*Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario*” per la Corte di appello di Firenze pubblicato nella G.U. dell’11 aprile 2023 che, all’art. 4, co. 1, prevede titoli di preferenza e criteri di valutazione, disponendo che costituiscono **titolo di preferenza, nell’ordine:**

*“a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;*

*b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;*

*c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;*

*d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università’;*

*e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;*

*f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;*

*g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;*

*h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;*

*i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali”.*

Il successivo comma 2 stabilisce poi che “*in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell’ordine:*

*a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;*

*b) la minore età anagrafica;*

*c) il più elevato voto di laurea”.*

Ai fini del computo concreto dei titoli di preferenza, il bando, al successivo comma 4 dell'articolo 4, ha previsto nel dettaglio che “*titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni*” e al comma 5 che “*I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f), e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede*”.

In conclusione: la legge delega n. 57/2016 ha stabilito i titoli preferenziali; il testo del decreto legislativo ha introdotto espressamente un ordine e, a parità di titolo, una graduazione di ulteriori parametri di scelta; il bando di concorso ha attuato la norma primaria, in coerenza con l'interpretazione chiarita dal Consiglio nella delibera del 24.01.2018 con valenza generale.

La delibera che ha approvato la graduatoria finale escludendo la cumulabilità dei titoli, pertanto, è legittima perché ha seguito il medesimo criterio interpretativo seguito dal bando e stabilito nella normativa primaria.

Nella specie, il bando di concorso ha scelto la strada della gerarchizzazione dei criteri preferenziali, prevedendo che un criterio successivo contemplato dall'art. 4, comma 1, trovi applicazione solo nel caso di mancata sussistenza dei criteri anteriori; ha escluso, invece, la possibilità di attribuire punteggi progressivamente inferiori per i diversi criteri ivi previsti.

Ne consegue che la graduatoria deve necessariamente rispettare tale indicazione, fornita nel bando, che costituisce *lex specialis* della procedura.

E' consolidato, peraltro, nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui, il bando, costituendo la *lex specialis* del concorso pubblico, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione.

E tanto a tutela sia dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti - che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima - sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (v., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 06/05/2022, n. 3561; Consiglio di Stato sez. V, 27/12/2019, n. 8821).

Sul punto occorre evidenziare che il bando ha attuato in maniera lineare le prescrizioni di legge, provvedendo poi a specificare il criterio di computo in giorni dei titoli di preferenza di cui alle lettere *a), b), c), d), f) e i)* del comma 1.

La circostanza che la normativa primaria e la disciplina del bando abbiano introdotto un criterio di ordine successivo (e non cumulativo) di valutazione dei titoli, si evince in primo luogo dal fatto che la norma contiene un riferimento al “*titolo*” e non ai “*titoli*” di preferenza, come riportato tanto nel comma 3 quanto nel comma 4 dell’articolo 4 del D.Lgs. 116/2017 (e nell’articolo 4 commi 1 e 2 del bando); in secondo luogo, dall’uso dell’espressione “*nell’ordine*”; in terzo luogo, dall’assenza di un meccanismo di punteggi per i vari titoli.

Alla luce del chiaro dettato normativo, deve ritenersi corretto il criterio secondo cui le esperienze di cui all’art. 4, co. 3 D.Lgs. 116/2017 non possano essere valutate cumulativamente, ma vadano prese in considerazione, nella redazione della graduatoria, una per volta, nell’ordine previsto.

Nel caso di specie non vi era dunque possibilità di valutare il titolo di preferenza costituito dal dottorato di ricerca, in quanto a parità di titolo rappresentato dall’esercizio pregresso della professione di avvocato (art. 4 lett. *a)* D.Lgs. n. 116/17 e art. 4 co. 1 del bando), il Consiglio ha poi applicato il criterio di selezione suppletivo ovvero la minore età anagrafica che, nell’ordine, precede quello del voto di laurea (art. 4, co. 4, D.Lgs. n. 116/17 e 4 co. 2 del bando).

Emerge quindi che la delibera adottata – che ha richiamato espressamente il principio per cui “*i titoli di preferenza dichiarati dagli aspiranti devono essere valutati, sulla base della gerarchia dei criteri di preferenza tracciata dall’art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in ordine rigidamente graduato*” - è perfettamente conforme alla previsione di bando e quest’ultima costituisce conforme attuazione della disposizione normativa contenuta nella fonte primaria.

La motivazione, poi, non presenta alcuna lacuna o illogicità dovuta a disparità di trattamento per la mancata applicazione nei confronti del ricorrente, del cumulo dei titoli di preferenza.

Detto criterio è stato applicato dal Consiglio in sede di approvazione della graduatoria definitiva, nei confronti di tutti gli aspiranti.

Come detto il bando, conformandosi alla fonte primaria, ha previsto la gerarchizzazione dei criteri preferenziali, prevedendo che un criterio successivo contemplato dall’art. 4, comma 3, trovi applicazione solo nel caso di mancata sussistenza dei criteri

anteriori; ha escluso, invece, la possibilità di attribuire punteggi progressivamente inferiori per i diversi criteri ivi previsti.

Il comma 4 dell'art. 4, prevede che *“in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità, b) la minore età anagrafica; c) il più elevato voto di laurea.”*

Ne consegue che il Consiglio nell'approvare la graduatoria definitiva correttamente non ha attribuito il punteggio alla dott.ssa Tucci per il dottorato di ricerca, trattandosi di un titolo preferenziale irrilevante in presenza di quello previsto dalla lettera b), applicando poi il criterio suppletivo rappresentato dalla minore età anagrafica, in forza del quale è stata operata la scelta.

Infondati sono altresì gli ulteriori profili di censura con i quali è stata dedotta l'illegittimità della delibera per contrarietà alla normativa antidiscriminatoria, in danno della ricorrente, secondo la prospettazione di quest'ultima.

Deve osservarsi che non risulta perpetrata alcuna discriminazione, ossia alcuna disparità di trattamento in ragione dell'età.

La selezione è stata operata in prima battuta sulla base dei criteri prioritariamente indicati dal bando, in conformità con quanto disposto dalla norma primaria; solo all'esito della valutazione di questi è stato preso in considerazione il criterio della minore età anagrafica (indicato anch'esso dalla normativa primaria e dal bando, peraltro successivamente a quello dell'anzianità professionale con il limite della decennalità) per graduare, in via residuale, candidati che avevano il medesimo punteggio.

Per i medesimi motivi non sussistono, palesemente, i presupposti per la disapplicazione dell'articolo 4 D.Lgs. 116/2017, non essendo stati i candidati distinti tra loro in funzione dell'età, bensì sulla base dei parametri che costituiscono *“titolo”* di preferenza; solo in ipotesi di parità è stato previsto – ed applicato – il criterio dell'età anagrafica.

Non presenta poi alcuna rilevanza la circostanza che il sistema informatico avesse o meno indicato, al momento del mero deposito telematico della domanda, un punteggio di 3651 con riguardo alla ricorrente, non presentando lo stesso alcuna valenza provvedimentale e non collegandosi, con tutta chiarezza, a tale circostanza fattuale – assolutamente neutra – alcun consolidamento di posizioni giuridiche.

Neppure in sede di graduatoria provvisoria (che peraltro costituisce atto endoprocedimentale) tale punteggio veniva indicato.

Procedendo all'esame del rimanente profilo di censura, relativo alla prospettata illegittimità della delibera in quanto decisione totalmente automatizzata, la doglianza è chiaramente infondata.

Nel caso di specie non si tratta infatti di provvedimento reso con decisione algoritmica: il sistema informatico interviene solo nella fase del mero calcolo del punteggio, impostato dall'uomo e da questi verificabile e verificato.

I criteri sono indicati dal bando in ordine rigoroso e non viene resa dal sistema informatico una decisione basata su una sequenza finita e ordinata di operazioni; non si pone pertanto il prospettato problema di informazione del candidato e di conoscibilità del meccanismo informatico, perché l'intervento del sistema interviene soltanto ai fini dell'applicazione aritmetica di parametri già dettagliatamente fissati anche nel loro ordine.

Ciò che viene, in concreto, contestato dalla parte ricorrente è infatti proprio il criterio – esattamente conosciuto dalla partecipante – impostato a monte, ossia la mancata considerazione di plurimi titoli di preferenza ed in particolare di quelli costituiti dall'esercizio della professione di avvocato e dal conseguimento del dottorato di ricerca.

Nel caso in esame il Consiglio ha definito la procedura concorsuale con atto provvedimentale, ossia la delibera del 13.12.2023, dando applicazione al criterio della non cumulabilità dei titoli, in conformità al dettato normativo come sopra esplicitato.

Tanto considerato, non assume alcuna rilevanza, ai fini della qualificazione della decisione in esame come totalmente automatizzata, la nomina o meno di una commissione di valutazione.

In ragione di quanto osservato la delibera che ha approvato la graduatoria definitiva non può ritenersi viziata da violazione di legge o eccesso di potere per carenza di istruttoria, non trattandosi di decisione algoritmica o totalmente automatizzata come dedotto da parte ricorrente.

## **VI. 2 Infondatezza dell'istanza cautelare.**

L'infondatezza nel merito del ricorso conduce ad escludere anche la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta cautelare.

Con riguardo al *fumus boni iuris* si richiamano quindi le considerazioni sopra svolte con riferimento all'infondatezza delle doglianze avanzate.

Inesistente risulta, altresì, il *periculum in mora*, atteso che in caso di esito favorevole del giudizio di merito la dott.ssa Tucci potrà sempre essere ammessa al tirocinio, sicché nessun pregiudizio di impossibile riparazione appare configurabile.

Inoltre deve rilevarsi che la sospensiva invocata non gioverebbe alla ricorrente, che dovrebbe comunque attendere il giudizio di merito per vedersi eventualmente riconosciuto il titolo di preferenza. Non appare infatti applicabile al caso di specie la prospettata ammissione con riserva, che comporterebbe un sicuro danno alle esigenze dell'ufficio giudiziario cui sono destinati i magistrati onorari ammessi all'esito della procedura concorsuale; l'ufficio sarebbe infatti impegnato, con dispendio di corposa attività, in un tirocinio che si rivelerebbe – all'esito del rigetto del ricorso – reso inutilmente.

### **VII. Conclusioni.**

Alla stregua delle considerazioni che precedono sussistono validi elementi perché il Consiglio si costituisca in giudizio avverso il ricorso in riassunzione proposto dalla dott.ssa RAFFAELLA TUCCI dinanzi al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, al fine di chiedere il rigetto della spiegata domanda di annullamento - con le relative declaratorie richieste- nonché il rigetto dell'istanza cautelare.>>.

Il Consiglio, condiviso il parere dell'ufficio Studi e Documentazione,

### **d e l i b e r a**

a) di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio in promosso dinanzi al T.A.R. per il Lazio con il ricorso in riassunzione proposto dalla dott.ssa Raffaella TUCCI, previa adozione di misure cautelari, a seguito dell'ordinanza del T.A.R. per la Toscana n. 470-2024 dichiarativa di incompetenza territoriale, pronunciata nell'ambito del giudizio introdotto dalla ricorrente per l'annullamento: della delibera consiliare del 13 dicembre 2023 - pratica n. 147/CV/2023 - con la quale è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluso ogni interpretazione ed applicazione dell'art. 4 del bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023 volta a rendere criterio dirimente il requisito dell'età; della comunicazione della graduatoria della Sezione autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'appello di Firenze, nella parte in cui non ha tenuto conto dei titoli posseduti dalla ricorrente, al fine di chiederne il rigetto della spiegata domanda di annullamento - con le relative declaratorie richieste - nonché il rigetto dell'istanza cautelare;

b) di dare comunicazione della presente delibera al Ministro della Giustizia>>.

31) - **98/CV/2022** - Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di VENEZIA, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020.

**(relatore Consigliere ECCHER)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<< Il Consiglio,

- premesso che con delibere del 7 dicembre 2022, 5 aprile 2023, 12 luglio 2023 e 15 novembre 2023 si è provveduto alla conferma e nomina dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Venezia, per il triennio 2023-2025;
- letta la nota in data 3 maggio 2024, del Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia con la quale, preso atto delle dimissioni dall'incarico di giudice onorario nella sede in esame, per il triennio 2023-2025, del dott. Salvatore Antonio ME, si chiede di provvedere alla nomina di un giudice onorario uomo in sostituzione del predetto dimissionario;
- visti gli artt. 4, 49 e 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visti gli artt. 2 e 6 del R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni";
- vista la Circolare consiliare P-15705/2020 del 13 novembre 2020 e il relativo bando P-15048/2021 del 26 luglio 2021 concernenti i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025;
- visto l'art. 6, punto 10, della suddetta circolare consiliare il quale stabilisce che: "Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del Presidente interessato ed utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, il primo aspirante collocato in posizione utile in graduatoria [...]";
- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Venezia di cui ai verbali delle riunioni tenutesi in data 23 novembre 2021, 31 gennaio 2022 e 28 febbraio 2022;

- visto il parere formulato in data 6 aprile 2022 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia;
- ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla nomina di un giudice onorario uomo del Tribunale per i minorenni di Venezia;
- considerato che la componente maschile in graduatoria risulta esaurita si rende necessario, per la copertura del posto di giudice onorario resosi vacante, attingere alla graduatoria della componente femminile tra le aspiranti collocate in graduatoria in posizione utile per la nomina;
- considerato che la domanda dell'aspirante Maria Luigia PERROTTA, non può essere presa in considerazione in quanto la stessa è stata nominata in altra sede, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del bando il quale prevede che: “Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede...”;
- ritenuta inammissibile la domanda dell'aspirante Cristiana Maria Francesca PIAZZO, atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del bando, l'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione della domanda determina l'inammissibilità della stessa. La predetta aspirante, infatti, ha provveduto all'invio del file non allegando il modulo di domanda sottoscritto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del medesimo bando, il quale stabilisce che: “[...] Completata la fase di inserimento dei dati l'aspirante deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e [...] scansionarla in formato pdf ed effettuare l'upload del file [...]”;
- rilevato che in base all'ordine di graduatoria la prima aspirante collocata in posizione utile per la nomina a giudice onorario minorile nella sede in esame è la dott.ssa Sara MORATTI (punti 34);
- considerato, pertanto, che la dott.ssa Sara MORATTI è la prima aspirante collocata in graduatoria in posizione utile per la nomina e tenuto conto che vanta un profilo professionale ed una esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati;

d e l i b e r a

di nominare la dott.ssa Sara MORATTI giudice onorario del Tribunale per i minorenni di VENEZIA, per la restante parte del triennio 2023 -2025>>.

32) - **302/GP/2024** - Dott.ssa Silvia DI FONSO, nominata giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di pace di LATINA, assegnata, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, al Tribunale di Latina.

Quesito concernente la corresponsione dell'indennità cd di risultato di cui all'art. 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 al magistrato onorario assegnato nei primi due anni dalla nomina all'Ufficio del processo.

**(relatore Consigliere ECCHER)**

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 dicembre 2023 con la quale la dott.ssa Silvia DI FONSO, nominata giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di pace di LATINA, assegnata, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, al Tribunale di Latina, ha formulato un quesito concernente la corresponsione dell'indennità cd. di “risultato” di cui all'art. 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 al magistrato onorario assegnato, nei primi due anni dalla nomina, all'Ufficio del processo;
- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante: “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” ed in particolare, l'art. 23 del suddetto decreto rubricato “Indennità spettante ai magistrati onorari”;
- vista la circolare consiliare CSM P-22378/2023 del 27 novembre 2023 concernente: “Criteri e procedure per la valutazione della realizzazione degli obiettivi assegnati ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari ai fini della corresponsione dell'indennità variabile di risultato di cui all'art. 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.”;
- considerato, altresì, l'articolo 1, comma 3 della predetta circolare che detta disposizioni in merito alla corresponsione dell'indennità di risultato nel primo anno di svolgimento delle funzioni onorarie, prevedendo che in tal caso “...l'importo dell'indennità variabile deve essere calcolato tenendo conto della data di presa di possesso nell'incarico ed è parametrato all'importo dell'indennità fissa spettante al magistrato onorario nel medesimo anno”;
- rilevato, pertanto, che nella normativa primaria e secondaria non si rinvennero disposizioni che giustificano l'erogazione di un'indennità di risultato parametrata in misura differenziata per i magistrati nei primi due anni di svolgimento delle funzioni onorarie, rispetto a quella erogata agli altri magistrati onorari;

d e l i b e r a

di rispondere nei termini di cui in motivazione alla luce delle disposizioni sull'erogazione dell'indennità di risultato contenute nel decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e nella circolare consiliare CSM P-22378/2023 del 27 novembre 2023.>>

p.s. Gli allegati del parere dell'ufficio Studi e Documentazione sono consultabili nel fascicolo della pratica depositata nell'aula Plenum.



## NONA COMMISSIONE

## ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

## INDICE

**PROGETTI E COOPERAZIONI ..... 1**

1) - 58/GI/2023 - Delibera del Comitato di Presidenza in data 14 novembre 2023 di autorizzazione all'apertura di una pratica avente ad oggetto: nota pervenuta in data 30 ottobre 2023 da parte del dott. Bergantino del Ministero degli Affari Esteri relativa ad una richiesta di assistenza TAIEX a favore della Corte Suprema della Mongolia (Supreme Court of Mongolia) in materia di miglioramento dell'attività di ricerca nel processo decisionale di tipo giudiziario e sviluppo di database per la raccolta delle decisioni dei tribunali. (relatore Consigliere PAPA) ..... 1

**RAPPORTI ISTITUZIONALI IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE..... 30**

2) - 1/AI/2020 - Rete Europea di Formazione Giudiziaria (EJTN-REFJ). Attività del C.S.M.: JuLIA Project – 4th Transnational Training Event – Groningen (Paesi Bassi), 19 – 20 settembre 2024 (relatore Consigliere MORELLO)..... 30

3) - 74/IR/2010 - Rete di Formazione Giudiziaria Euro-Araba. Conferenza – The Future of Judicial Training in the Age of Digital Transformation – Riyadh, 6-7 maggio 2024 presa d'atto relazione finale. (relatore Consigliere CARBONE E.)..... 35

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**PROGETTI E COOPERAZIONI**

1) - **58/GI/2023** - Delibera del Comitato di Presidenza in data 14 novembre 2023 di autorizzazione all'apertura di una pratica avente ad oggetto: nota pervenuta in data 30 ottobre 2023 da parte del dott. Bergantino del Ministero degli Affari Esteri relativa ad una richiesta di assistenza TAIEX a favore della Corte Suprema della Mongolia (Supreme Court of Mongolia) in materia di miglioramento dell'attività di ricerca nel processo decisionale di tipo giudiziario e sviluppo di database per la raccolta delle decisioni dei tribunali.

**(relatore Consigliere PAPA)**

La Commissione propone al *Plenum* di adottare la seguente delibera:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura,  
premessò

- che in data 30 ottobre 2023 è pervenuta alla Nona Commissione da parte del Ministero degli Affari Esteri una nota relativa ad una richiesta di assistenza TAIEX, finanziata dalla Commissione Europea, che prevede una visita di studio a favore della Corte Suprema (Supreme Court of Mongolia) e del Consiglio Generale di Giustizia della Mongolia (*Judicial General Council*) (cfr. All.1);

- considerato che con nota in data 23 febbraio 2024 la Commissione Europea ha informato che, avuto riguardo alle istituzioni italiane, tale visita coinvolgerà il Consiglio Superiore, la Corte Suprema di Cassazione e la Scuola Superiore della Magistratura italiani (cfr. All. 2);

- considerato che la delegazione del *Judicial General Council* è particolarmente interessata ad approfondire numerose tematiche, quali la digitalizzazione delle attività istituzionali del CSM, le statistiche, la digitalizzazione della giustizia civile, penale ed amministrativa, software, hardware e dotazioni degli uffici;

- rilevato che, nella seduta del 6 marzo 2024, la Nona Commissione ha deliberato di ospitare in data 17 e 18 giugno 2024 presso la Buvette del Consiglio la delegazione della Corte Suprema e la delegazione del Consiglio Generale di Giustizia della Mongolia (cfr. All. 3);

- rilevato che in data 27 maggio 2024 il Segretario Generale della Corte di Cassazione ha inviato il programma complessivo della visita delle delegazioni mongole e la lista dei partecipanti (cfr. All. 4);

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di organizzare la visita di una delegazione di magistrati della Corte Suprema della Mongolia secondo l'allegato programma (cfr. All. 4);

- di approvare il relativo preventivo di spesa, da imputarsi agli indicati capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2024 (cfr. All. 5).».

**Da:** Twinnings <twinnings@esteri.it>

**Inviato:** lunedì 30 ottobre 2023 13:02

**A:** a.fraiegari@csm.it; [nona@csm.it](mailto:nona@csm.it)

**Oggetto:** I: TAIEX INTPA - SV - Judicial Research - Mongolia

Gentili,

Vi scrivo in virtù di una comunicazione ricevuta dalla Commissione Europea avente ad oggetto una richiesta di assistenza TAIEX a favore della **Corte Suprema della Mongolia** (Supreme Court of Mongolia) in materia di miglioramento dell'attività di ricerca nel processo decisionale di tipo giudiziario e sviluppo di *database* per la raccolta delle decisioni dei tribunali (maggiori informazioni all'interno del documento allegato).

Il progetto dovrebbe articolarsi secondo le modalità di una visita di studio a beneficio di un gruppo di funzionari mongoli.

In caso di diponibilità a dare seguito alla richiesta di assistenza TAIEX in parola, vi pregherei di darne comunicazione a questo Punto di Contatto Nazionale all'indirizzo [twinnings@esteri.it](mailto:twinnings@esteri.it).

Grazie per l'attenzione.

Cordiali saluti,

Gianfranco Bergantino



**Gianfranco Bergantino**

Funzionario Amministrativo Contabile Consolare  
Funzione presso la Direzione Generale per l'Europa  
e la Politica Commerciale Internazionale  
Ufficio II

**Ministero degli Affari Esteri**

**e della Cooperazione Internazionale**

Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma

[www.esteri.it](http://www.esteri.it)

**Da:** SROKA Lea Marlen

**Inviato:** venerdì 23 febbraio 2024 09:04

**A:** nona@csm.it; Michele Papa <m.papa@csm.it>; Eligio Paolini <e.paolini@csm.it>;

**Oggetto:** TAIEX Study visit Mongolia -Italy Digitalisation of the Judiciary 85358 and 84528

Good day,

My name is Lea Sroka, I am contacting you from the [TAIEX INTPA Team](#) of the European Commission.

Ms Civinini and Mr Grasso have already kindly approached you regarding a TAIEX study visit from a Mongolian Delegation consisting of staff from both the Supreme Court of Mongolia as well as the Judicial General Council of Mongolia. I am glad to hear that your institutions would be interested to graciously receive the counterparts for a programme of 5 days.

As I understand you are already in touch and discussing among the Italian judicial bodies, I am sharing an agenda template which you are welcome to start drafting the programme in.

I remain available for any questions you may have and look forward to hearing from you.

Kind regards,

Lea

Lea Marlen Sroka



**European Commission**

Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR)

TAIEX INTPA: [TAIEX \(Technical Assistance and Information Exchange\) \(europa.eu\)](#)



**Study visit of a delegation from the Supreme Court of Mongolia  
Rome, 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> June 2024**

CSM Buvette

**PROGRAMME**

**Monday 17th June (afternoon)**

**13:45-14:00** *Registration of participants*

**14:00-14:45** Welcome reception. Meeting with the Secretary General of the CSM Mr Roberto Mucci and with the President, Members and Judges in charge of the Ninth Committee. Discussion on the study visit topics:

**Perspectives for institutional cooperation between the judiciaries of Mongolia and Italy**

**Role, powers and functioning of the Italian High Council of the Judiciary  
Recent developments in the Legislation Reform of the Italian judicial system**

**14:45-15:00** Coffee break offered by the High Council for the Judiciary (CSM) at the CSM Buvette

**15:00-15:30** **Digitalisation of Justice**

**Speaker:** Judge Andrea Mirenda, Member of the Ninth Commission

**15:30-16:30** **The digitalization of the magistrate personal file with a view to the career advancement.**

**The professional evaluation process and the digitalization of the magistrate assessment file.**

**Speakers:**

-Ms. Zsuzsa Mendola, Judge in charge of the Ninth Committee

-Ms. Maria Iannone, Judge in charge of the Ninth Committee

**16:30-17:00** **Wrap up of day 1**

**Tuesday 18th June (morning)**

**9:00-9:15** *Registration of participants*

**9:15-10:15** Discussion on the study visit topics:

**Digitalisation of the High Council for the Judiciary**

**Speaker:** Mr. Giuseppe Gennuso, Director of the IT Department of the Council

**10:15-11:15** **The role of statistics in the management of the judiciary**

**Speakers:**

- Ms. Marilena Filomeno, Director of the Statistic Office of the Council
- Ms. Irene Rocchetti, Officer of the Statistic Office of the Council

The Statistic Office of the Council: function, structure, tools and instruments, outcomes, interaction with courts and prosecution offices

**11:15-11:30** **Break**

**11:30-12:00** **The Human Resources Department**

**Speaker:** Ms. Stefania Digilio, Director of the HR Department of the Council

The HR Department of the Council: function, structure, tools and instruments, outcomes, interaction with the other units/divisions

**12:00-12:30** **The role and the modalities of communication (the website, contents and management)**

**Speakers:**

- Ms. Ilaria Ciarniello, Director of the Secretariat Office of the Agenda, Minutes and Reports of the Council
- Ms. Silvia Grassi, Director of the Press Office of the Council

**12:30-13:00** **Wrap up of day 2**

Ministero della Giustizia  
Corte Suprema di Cassazione  
USCITA - 27/05/2024 11:07:32 - 0007124



## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SECRETARIATO GENERALE

Roma, 24 maggio 2024

*Ill.mo Prof. Michele Papa*  
*Presidente della Nona Commissione*  
*Consiglio Superiore della Magistratura*

Gentilissimo Professore,

con molto piacere, condivido il programma definitivo della Visita di studio della Corte Suprema e del Consiglio della Magistratura della Mongolia, organizzata nell'ambito del progetto TAIEX dell'Unione Europea, dedicata alla digitalizzazione della magistratura, all'applicazione della ricerca giudiziaria nel processo decisionale e alla formazione e sviluppo di una banca dati scientifica delle decisioni giudiziarie.

La visita di studio, che si avvarrà anche del contributo del Consiglio di Stato, del Ministero della Giustizia e della Corte d'Appello di Roma, si svolgerà a Roma dal 17 al 21 giugno 2024, grazie alla preziosa collaborazione che il Consiglio Superiore della Magistratura fornirà alle istituzioni ospitanti, Corte di cassazione e Scuola Superiore della Magistratura, attraverso sessioni appositamente strutturate, particolarmente utili per gli obiettivi del progetto e per le quali rinnovo i miei ringraziamenti.

Un cordiale saluto,

Il Segretario generale

*Stefano Mogini*



**TAIEX INTPA Study Visit on  
Digitalisation of the Mongolian  
Judiciary and application of judicial  
research in decision – making and  
development of scientific database  
on court decisions**

***Organised in co – operation with***

*Supreme Court of Cassation - Hosting Institution  
Italian School for the Judiciary - Hosting Institution  
High Council of the Judiciary  
Council of State  
Ministry of Justice  
Court of Appeal of Rome*

**17 - 21 June 2024**

***Venue:***

*Supreme Court of Cassation  
Italian School for the Judiciary  
High Council of the Judiciary  
Council of State  
Ministry of Justice  
Court of Appeal of Rome*

***Beneficiary:***

*Mongolia*

TAIEX Case ID INTPA IND/STUD 85358 and 84528

**TAIEX**

**MOVING FORWARD TOGETHER WITH EU EXPERTISE**



### Aim of the Study Visit:

---

**Supreme Court:** *Exchange experience in the field of judicial practice study and the use of case law in Italy. Italy has developed a sophisticated database for collecting court decisions and using it in judicial decision – making and academia. On the other hand, in Mongolia, judicial practice study is a relatively new concept. It is being nurtured under the administration of the Supreme Court of Mongolia to improve the efficiency and elaboration of judicial decision – making. The goal of the visit is to learn from good practices in Italy and apply them to the Mongolian system, where possible.*

**Judicial General Council:** *The digitalization process in the Mongolian judiciary, influenced by the world development trends, started in 1989 with buying a computer and printer and using newly developed registration software. Before that, orders and rulings were typewritten. The set of Laws on Court, approved in 2012 and entered into force on 15th April 2013, included crucial clauses about information technology providing a legal environment and financial conditions to integrate ICT in courts. So far, 29 programs are being maintained by the Judicial General Council. However, system maintenance, updates and capacity building for staffs are challenging due to lack of judicial budget, and necessary for executives and staffs to get expertise and study practices from EU countries, which already succeeded in it. As Government of Mongolia set a goal to be digitize court services in its Action Plan for 2021 – 2024 and Vision – 2050, the way of implementation is not clear for the judiciary. And the Judicial General Council is developing a comprehensive policy on integrating new trends of information technology, court services and management to set a framework. Having discussion within judicial authorities to share experiences and challenges faced by them will help decision makers and executives to be on same page regarding digitalization, which will lead to more comprehensive planning, execution, and results. Last but not least, implementing this program would be a big step to make court services more accessible for public. Due to lack of courthouse sufficiency, court hearing is being conducted in nonstandard circumstances, which invades human right to justice. With digitalization, court services and hearings will be available online resulting in improved accessibility for citizens by saving time and finance.*

### Organisation of the Study Visit:

---

The programme is designed over five days and involves alternating common sessions with thematic ones specifically addressed to the Supreme Court or the Judicial General Council.

---

DRAFT

---

**Participants - Supreme Court of Mongolia:**

---

Mr Battseren Bataa - The Supreme Court of Mongolia - Justice  
 Ms Arai Alyenbyek - Supreme Court of Mongolia - Judicial Research clerk  
 Mr Bodibileg Amarbayar - Supreme Court of Mongolia - Judicial Research clerk  
 Ms Darisuren Dashbaldan - Supreme Court of Mongolia - Judicial Research clerk  
 Ms Baasanbyamba Erdenebileg - Judicial Training, Research and Information Institute - Criminal Law Researcher

---

**Participants - Judicial General Council of Mongolia:**

---

Mr Zorigbaatar Enkhbat - The Judicial General Council of Mongolia - Member  
 Ms Baasanjav Navagchamba - The Judicial General Council of Mongolia - Member  
 Mr Davaadorj Gooshookhuu - Appeal court of Civil cases in Capital City - Chief Judge  
 Ms Altantuya Ravdandorj - First instance court of Civil Cases in Bayangol District - Judge  
 Mr Munkhtulga Tserenchimed - First instance court of Criminal Cases in Bayanzurkh District - Judge

---

**Participants - Supreme Court of Cassation:**

---

Mr Pasquale D'Ascola, Deputy President of the Supreme Court of Cassation  
 Ms Maria Acierno, Director of Ufficio del Massimario e del ruolo, President of Chamber  
 Mr Enzo Vincenti, Director of CED, Supreme Court Judge  
 Ms Matilde Brancaccio, Vice Secretary General of the Supreme Court of Cassation, Supreme Court Judge  
 Mr Gianluca Grasso, Supreme Court Judge  
 Mr Angelo Caputo, Deputy Director of the Research and Studies Office

---

---

Mr Alessio Scarcella, Deputy Director of the Electronic Documentation Center - CED

Mr Giovanni Fanticini, Coordinator Civil Sector of the Research and Studies Office

Mr Gennaro Sessa, Coordinator criminal Sector of the Research and Studies Office

Ms Anna Mauro, Judge of the Research and Studies Office

Ms Maria Cristina Amoroso, Judge of the Research and Studies Office

Ms Vincenza Bellini, Judge of the Research and Studies Office

Mr Alessandro Farolfi, Judge, Documentation and Studies Office

Ms Cecilia Bernardo, Judge of the Research and Studies Office

Mr Guido Romano, Judge of the Research and Studies Office

Eugenio Antonio Tassitano, Administrative director of the Research and Studies Office and civil administrative staff

Mr Stefano Golfieri, Officer in charge of the criminal sector and administrative staff of the criminal sector

Ms Ileana Fedele, Judge, Electronic Documentation Center - CED

Ms Lucia Marcon, Director of the CED Chancellery

Loredana Fornaciari, CED Staff

Mr Giuseppe De Anseris, CED Staff

Mr Giovanni Nardelli, CED Staff

---

### **Participants - Italian School for the Judiciary:**

Mr Vincenzo Sgubbi, Member of the Board of the Directors, Italian School for the Judiciary, Supreme Court Judge

Mr Federico Vianelli, Member of the Board of the Directors, Italian School for the Judiciary, Lawyer

Ms Giuliana Civinini, President of the CEPEJ Working Group on Cyberjustice, Trainer expert. Italian School for the Judiciary

Ms Antonella Ciriello, Supreme Court Judge, former member of the SSM, advisor for digitalization to the Ministry of Justice

---

---

**Participants - High Council of the Judiciary (CSM):**

---

President of the IX Commission CSM  
 Mr Andrea Mirenda, Judge, Member of the CSM  
 Mr Roberto Mucci, Secretary General of the CSM  
 Ms. Zsuzsa Mendola, Judge in charge of the Ninth Committee  
 Ms. Maria Iannone, Judge in charge of the Ninth Committee  
 Mr. Giuseppe Gennuso, Director of the IT Department of the Council  
 Ms. Marilena Filomeno, Director of the Statistic Office of the Council  
 Ms. Irene Rocchetti, Officer of the Statistic Office of the Council  
 Ms. Stefania Digilio, Director of the HR Department of the Council  
 Ms. Ilaria Ciarniello, Director of the Secretariat Office of the Agenda, Minutes and Reports of the Council  
 Ms. Silvia Grassi, Director of the Press Office of the Council

---

**Participants - Court of Appeal of Rome**

---

Mr Giuseppe Melià, President of the Court of Appeal  
 Mr Glauco Zaccardi, Judge of the Fourth Chamber and MAGRIF Labor Law Sector  
 Ms. Giovanna Ciardi, President of the Fifth Chamber Labor Law

---

**Participants - Council of State:**

---

Mr Luigi Maruotti, President of the Council of State  
 Mr Marcello Apicella, Diplomatic Councilor  
 Mr Claudio Contessa, President of Section of the Council of State  
 Mr Dario Simeoli, Councillor of State  
 Ms Brunella Bruno, Councillor of State, Head of the IT - SPI Service  
 Ms Marina Perrelli, Councillor of State

---

**Participants - Ministry of Justice:**

---

Mr Andrea Ostellari, Undersecretary of State, Ministry of Justice  
Mr Ettore Sala, Head of DDSC Department  
Mr Vincenzo De Lisi, Director General DGSIA  
Ms Gabriella De Stradis, Director General DGCOE  
Ms Giuliana Palumbo, Director General DGSTAT  
Mr Rosario Ammendolia, Magistrate - Legal Affairs for International Cooperation  
Mr Giuseppe Fichera, Deputy Head of Department DDSC  
Mr Alessandro Prosperini, Head of Office II - Civil Digital Jurisdiction  
Ms Aurora Garofalo, Head of Office III - Criminal Digital Jurisdiction  
Ms Marta Nicoletti Altimari, Head of Office I - Data, Documents and Interoperability  
Mr Luciano Cinfrignini, Head of Office IV - Central Offices and Administrative Systems  
Mr Giovanni Malesci, Head of CISIA in Naples  
Mr Alessandro Parisi, Head of CISIA in Rome

---

*Data Protection: Personal data contained in this document is processed in accordance with the privacy statement of the TAIEX instrument in compliance with Regulation (EU) 2018/1725. The chairperson should inform all persons attending the event that photographs/pictures should only be taken during a set period of time to allow for persons who do not agree to have their photographs taken to leave the room, unless all of the participants have provided their express consent to having their photograph taken. See [https://ec.europa.eu/neighborhood-enlargement/sites/neighborhood/files/taiaex\\_privacy\\_statement\\_online.pdf](https://ec.europa.eu/neighborhood-enlargement/sites/neighborhood/files/taiaex_privacy_statement_online.pdf)*

<b>Day 1: Monday 17 June 2024</b>	
Local time	<p style="text-align: center;"><b><u>Common Session for Judicial General Council and Supreme Court</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Venue: Italian School for the Judiciary – Scuola Superiore della Magistratura</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Chair: Mr Vincenzo Sgubbi, Supreme Court Judge, Member of the Board of the Directors, Italian School for the Judiciary</b></p>
<b>9:00 – 9:15</b>	Registration of participants
<b>9:30 – 10:00</b>	<p><b>Welcome and introduction:</b></p> <p>Mr Vincenzo Sgubbi, Supreme Court Judge, Member of the Board of the Directors, Italian School for the Judiciary</p> <p>Mr Pasquale D'Ascola, Deputy President of the Supreme Court of Cassation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The goals of the missions</li> <li>- The working method: a pragmatic approach in an exchange perspective</li> </ul>
<b>10:00 – 11:00</b>	<p><b>New Technology and Justice. The role of the judicial training. The experience of the SSM</b></p> <p><b>Speaker:</b> Ms Antonella Ciriello, Supreme Court Judge, former member of the SSM, advisor for digitalization to the Ministry of Justice</p>
<b>11:00 – 11:15</b>	Break
<b>11:15 – 12:30</b>	<p><b>Digitalisation of the Judiciary. An overview</b></p> <p>(This session should have the goal of giving to the participants a general knowledge on the state of digitalization of justice and an introduction to more specific sessions in the following days)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitalisation of civil justice</li> <li>- Digitalisation of Criminal Justice</li> <li>- Database</li> </ul> <p><b>Speaker:</b> Ms Antonella Ciriello, Supreme Court Judge, former member of the SSM, advisor for digitalization to the Ministry of Justice</p>
<b>12:30 – 14:00</b>	Lunch break
	Please be reminded to sign the attendance list. Separate sessions for the two groups are held in the afternoon.

Local time	<u>Participants: Judicial General Council</u>  <b>Venue: High Council of the Judiciary / Consiglio Superiore della Magistratura</b> <b>Piazza Indipendenza 6</b> <b>Chair: President of the Ninth Commission CSM</b>
13:45 – 14:00	Registration of participants
14:00 – 14:45	<p>Welcome reception. Meeting with the Secretary General of the CSM Mr Roberto Mucci and with the President, Members and Judges in charge of the Ninth Committee.</p> <p>Discussion on the study visit topics:</p> <p><b>Perspectives for institutional cooperation between the judiciaries of Mongolia and Italy</b></p> <p><b>Role, powers and functioning of the Italian High Council of the Judiciary</b></p> <p><b>Recent developments in the Legislation Reform of the Italian judicial system</b></p>
14:45 – 15:00	Coffee break offered by the High Council for the Judiciary (CSM) at the CSM Buvette
15:00 – 15:30	<p><b>Digitalisation of Justice</b></p> <p><b>Speaker:</b> Mr Andrea Mirenda, Judge, Member of the Ninth Commission</p>
15:30 – 16:30	<p><b>The digitalization of the magistrate personal file with a view to the career advancement.</b></p> <p><b>The professional evaluation process and the digitalization of the magistrate assessment file.</b></p> <p><b>Speakers:</b>  Ms. Zsuzsa Mendola, Judge in charge of the Ninth Committee  Ms. Maria Iannone, Judge in charge of the Ninth Committee</p>
16:30 – 17:00	<b>Wrap up of day 1</b>

<b>Local time</b>	<p align="center"><b><u>Participants: Supreme Court</u></b></p> <p align="center"><b>Venue: Supreme Court of Cassation Piazza Cavour</b></p>
<b>14:15 – 14:30</b>	Registration of participants
<b>14:30 – 15:00</b>	<p><b>Chair: Mr. Pasquale D'Ascola, Deputy President of the Supreme Court of Cassation</b></p> <p><b>Goal:</b> The session should provide general knowledge for the more specific activities of the following days</p> <p><b>The Court of Cassation in the era of NIT</b> A general overview</p> <p><b>Speakers:</b> Mr. Pasquale D'Ascola, Deputy President of the Supreme Court of Cassation Ms Matilde Brancaccio, Deputy Secretary General of the Supreme Court of Cassation, Supreme Court Judge</p>
<b>15:00 – 15:45</b>	<p><b>The Research and Studies Office – L'Ufficio del Massimario e del ruolo</b> <b>Presentation of the Research and Studies Office: history, evolution, functions, structure and organization</b></p> <p><b>Speaker:</b> Ms Maria Acierno, President of Chamber, Director of Ufficio del Massimario e del ruolo</p>
<b>15:45 – 16:00</b>	Break
<b>16:00 – 16:45</b>	<p><b>The Electronic Center of Documentation – CED</b> <b>Presentation of the CED: history, evolution, functions</b></p> <p><b>Speaker:</b> Mr Enzo Vincenti, Judge, Director of CED</p>
<b>16:45 – 17:15</b>	AOB and wrap up of day I

<b>Day 2: Tuesday 18 June 2024</b>	
Local time	<p><b><u>Participants: Judicial General Council</u></b></p> <p><b>Venue: High Council of the Judiciary / Consiglio Superiore della Magistratura</b></p> <p><b>Piazza Indipendenza 6</b></p> <p><b>Chair: Member of the CSM</b></p>
9:00 – 9:15	Registration of participants
9:15 – 10:15	<p><b>Discussion on the study visit topics:</b></p> <p><b>Digitalisation of the High Council for the Judiciary</b></p> <p><b>Speaker:</b> Mr. Giuseppe Gennuso, Director of the IT Department of the Council</p>
10:15 – 11:15	<p><b>The role of statistics in the management of the judiciary</b></p> <p>The Statistic Office of the Council: function, structure, tools and instruments, outcomes, interaction with courts and prosecution offices</p> <p><b>Speakers:</b> Ms. Marilena Filomeno, Director of the Statistic Office of the Council Ms. Irene Rocchetti, Officer of the Statistic Office of the Council</p>
11:15 – 11:30	Break
11:30 – 12:00	<p><b>The Human Resources Department</b></p> <p>The HR Department of the Council: function, structure, tools and instruments, outcomes, interaction with the other units/divisions</p> <p><b>Speaker:</b> Ms. Stefania Digilio, Director of the HR Department of the Council</p>
12:00 – 12:30	<p><b>The role and the modalities of communication (the website, contents and management)</b></p> <p>The HR Department of the Council: function, structure, tools and instruments, outcomes, interaction with the other units/divisions</p> <p><b>Speaker:</b> Ms. Ilaria Ciarniello, Director of the Secretariat Office of the Agenda, Minutes and Reports of the Council Ms. Silvia Grassi, Director of the Press Office of the Council</p>
12:30 – 13:00	Wrap up of day 2
13:00 – 14:30	Lunch break and transfer to the Court of Appeal

	<p style="text-align: center;"><b>Venue: Court of Appeal of Rome – Civil sector</b></p> <p>Welcome to the Court of Appeal</p> <p><b>Chair:</b> Giuseppe Meliadò, President of the Court of Appeal</p> <p><b>14:30 – 17.00</b> Fourth Chamber Labor Law</p> <p>Presentation of the Telematic Civil Process, characters and functionalities and practical demonstration (case management, use of templates, decision – making, digital signature and deposit)</p> <p>Q&amp;A</p> <p><b>Speaker:</b> Glauco Zaccardi, Judge, MAGRIE Labor Law sector</p>
	<p style="text-align: center;"><b><u>Participants: Supreme Court</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Venue: Supreme Court of Cassation Piazza Cavour</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Chair: Mr Angelo Caputo, Deputy Director of the Research and Studies Office</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>The Research and Studies Office (l'Ufficio del Massimario e del ruolo)</b></p>
Local time	<p><b>Goal:</b> The activities on Day 2 consist of a practical examination of the various functions of the Research and Studies Office. Participants will have the opportunity to learn how the office operates, how technology is used, what support the SCC judges receive, and the modalities</p>
<b>9:00 – 9:15</b>	Registration of participants, connection of participants, technical verifications
<b>9:15 – 9:40</b>	<p><b>Introduction:</b> Mr Angelo Caputo, Deputy Director of the Research and Studies Office</p>
<b>9:40 – 10:30</b>	<p><b>The administrative structure of the Research and Studies Office of the Supreme Court and illustration of the civil sector's operating system</b></p> <p><b>Speaker:</b> Eugenio Antonio Tassitano, Administrative director of the Research and Studies Office and civil administrative staff</p>
<b>10:30 – 10:45</b>	Break

<b>10:45 – 13:00</b>	<p><b>The activity of the civil sector: construction of the maxim and case – law reports:</b></p> <p><b>Speakers:</b></p> <p>Mr Giovanni Fanticini, Coordinator Civil Sector of the Research and Studies Office</p> <p>Ms Vincenza Bellini, Ms Cecilia Bernardo, Mr Guido Romano, Judges of the Research and Studies Office</p>
<b>13:00 – 14:00</b>	Lunch break
	Please be reminded to sign the attendance list
<b>14:00 – 16:00</b>	<p><b>The activity of the criminal sector: construction of the maxim and case – law reports:</b></p> <p><b>Speakers:</b></p> <p>Mr Gennaro Sessa, Coordinator criminal Sector of the Research and Studies Office</p> <p>Ms Anna Mauro e Ms Maria Cristina Amoroso, Judges of the Research and Studies Office</p>
<b>16:00 – 16:15</b>	Break
<b>16:15 – 17:00</b>	<p><b>Illustration of the criminal sector operating system:</b></p> <p><b>Speaker:</b> Mr Stefano Golfieri, Officer in charge of the criminal sector and administrative staff of the criminal sector</p>
<b>17:00 – 17:15</b>	AOB and wrap up of day 2

<b>Day 3: Wednesday 19 June 2024</b>	
<b>Participants: Judicial General Council</b>	
<b>Venue: Ministry of Justice – Via Arenula</b>	
<b>Chair: Mr Ettore Sala, Head of Department for Digital Transition, Statistical Analysis and Cohesions Politics</b>	
<b>Local time</b>	
<b>9:00 – 9:30</b>	Registration of participants
<b>9:30 – 9:45</b>	<b>Welcome and introduction of the session</b> Mr Andrea Ostellari, Undersecretary of State, Ministry of Justice Mr Ettore Sala, Head of Department for Digital Transition, Statistical Analysis and Cohesions Politics
<b>09:45 – 10:15</b>	<b>Presentation of the Department for the Digital Transition of Justice, Statistical Analysis and Cohesion Policies and introduction of the General Directorate for Automated Information Systems</b>  <b>Speaker:</b> Mr Ettore Sala, Head of Department for Digital Transition, Statistical Analysis and Cohesions Politics
<b>10:15 – 10:45</b>	<b>Presentation of the General Directorate for the Coordination of Cohesion Policies</b>  <b>Speaker:</b> Ms Gabriella De Stradis, Director General DGCOE
<b>10:45 – 11:15</b>	<b>Presentation of the General Directorate for Statistics and Organisational Analsys</b>  <b>Speaker:</b> Ms Giuliana Palumbo, Director General DGSTAT
<b>11:15 – 11:30</b>	Break
<b>11:30 – 12:00</b>	<b>Presentation of the General Directorate for Automated Information Systems</b>  <b>Speaker:</b> Mr Vincenzo De Lisi, Director General DGSIA
<b>12:00 – 12:30</b>	<b>International Office</b>  <b>Speaker:</b> Mr Rosario Ammendolia, Magistrate – Legal Affairs for International Cooperation
<b>12:30 – 13:00</b>	<b>Digitalisation of Civil and Criminal Justice</b>  <b>Speaker:</b> Mr Giuseppe Fichera, Deputy Head of Department DDSC
<b>13:00 – 14:00</b>	Lunch break  Please be reminded to sign the attendance list
<b>14:00 – 14.30</b>	<b>Telematic civil process</b>  <b>Speaker:</b> Mr Alessandro Prosperini, Head of Office II – Civil Digital Jurisdiction

14:30 – 15:00	<b>Telematic criminal trial and wiretapping system</b>  <b>Speaker:</b> Ms Aurora Garofalo, Head of Office III – Criminal Digital Jurisdiction
15:00 – 15:30	<b>Artificial Intelligence, DataWare and Data Management Policies</b>  <b>Speaker:</b> Ms Marta Nicoletti Altimari, Head of Office I – Data, Documents and Interoperability
15:30 – 16:00	<b>Central Ministerial Systems</b>  <b>Speaker:</b> Mr Luciano Cinfrignini, Head of Office IV – Central Offices and Administrative Systems
16:00 – 16:30	<b>Infrastructure, Cloud and Territorial Systems</b>  <b>Speakers:</b> Mr Giovanni Malesci, Head of CISIA in Naples Mr Alessandro Parisi, Head of CISIA in Rome
16:30 – 17:00	AOB and wrap up of day 3  <b>Speaker:</b> Mr Ettore Sala, Head of Department for Digital Transition, Statistical Analysis and Cohesions Politics

**Participants: Supreme Court**

**Venue: Supreme Court of Cassation  
Piazza Cavour**

**Chair: Director of the Electronic Documentation Center – CED**

Local time	<b>The Electronic Documentation Center – CED</b>  <b>The activities of day 3 consist of an applied study of CED activities with practical demonstrations, analysis of software and technical requirements</b>
9:00 – 9:30	Registration of participants, connection of participants, technical verifications
9:30 – 11:00	<b>Online services of the Court of Cassation:</b>  <b>Speakers:</b> Mr Enzo Vincenti, Director of the Electronic Documentation Center – CED Mr Alessio Scarcella, Deputy Director of the Electronic Documentation Center – CED Ms Ileana Fedele, Judge, Electronic Documentation Center – CED
11:00 – 11:15	Break
11:15 – 12:30	<b>The Data Processing Centre of the Court of Cassation and the 'Italgire' system:</b>  <b>Speakers:</b> Mr Enzo Vincenti, Director of the Electronic Documentation Center – CED Mr Alessio Scarcella, Deputy Director of the Electronic Documentation Center – CED Ms Ileana Fedele, Judge, Electronic Documentation Center – CED

<b>12:30 – 14:00</b>	Lunch break
	Please be reminded to sign the attendance list
<b>14:00 – 15:15</b>	<p><b>Using the system: search examples:</b></p> <p><b>Speakers:</b>  Ms Lucia Marcon, Director of the CED Chancellery  Mr Giuseppe De Anseris, CED Staff  Mr Giovanni Nardelli, CED Staff</p>
<b>15:15 – 15:30</b>	Break
<b>15:30 – 17:00</b>	<p><b>Using the system: search examples:</b></p> <p><b>Speakers:</b>  Ms Lucia Marcon, Director of the CED Chancellery  Mr Giuseppe De Anseris, CED Staff  Mr Giovanni Nardelli, CED Staff</p>
<b>17:00 – 17:15</b>	AOB and wrap up of day 3

DRAFT

<b>Day 4: Thursday 20 June 2024</b>	
<b><u>Common Session for Judicial General Council and Supreme Court</u></b>	
<b>Venue: Giustizia Amministrativa</b>	
Local time	
9:15 – 9:45	Registration of participants
9:45 – 10:00	<b>Reception of the group by Diplomatic Councilor Mr Marcello Apicella</b>
10:00 – 11:00	<b>Welcome and introduction: illustration of the functioning of the Presidential Council of Administrative Justice (self-governing body of the Administrative Justice)</b>  Speaker: Mr Luigi Maruotti, President of the Council of State
11:00 – 11:15	Break
11:15 – 13:30	<b>General presentation on the functioning of the Administrative Justice</b>  Speakers: Mr Claudio Contessa, President of Section of the Council of State Mr Dario Simeoli, Councillor of State
13:30 – 14:30	Lunch break
14:30 – 16:30	<b>The PAT (Administrative telematic process) and the use of artificial intelligence</b>  Speaker: Ms Brunella Bruno, Councillor of State, Head of the IT – SPI Service and staff
16:30 – 16:45	Break
16:45 – 17:45	<b>The Study Office</b>  Speaker: Ms Marina Perrelli, Councillor of State
17:45 – 18:00	AOB and wrap up of day 4

**Day 5: Friday 21 June 2024****Participants: Judicial General Council****Venue: Court of Appeal of Rome – civil sector**

<b>Local time</b>	
<b>9:00 – 9:15</b>	Registration of participants, connection of participants, technical verifications
<b>9:15 – 11:00</b>	<b>FIFTH CHAMBER LABOR LAW</b>  <b>The electronic civil trial in practice. Presentation/ demonstration. The hearing</b>  <b>Speaker:</b> Mrs Giovanna Ciardi, President of the Fifth Chamber Labor Law
<b>11:00 – 11:15</b>	Break
<b>11:15 – 12:30</b>	<b>The electronic civil trial in practice. Presentation/ demonstration. The support to judicial work and to registrar work</b>  <b>Speaker:</b> Judges of the Chamber (TBD) registrar (TBD)
<b>12:30 – 14:15</b>	Lunch break and moving to the Italian School for the Judiciary Please be reminded to sign the attendance list

**Participants: Supreme Court****Venue: Supreme Court of Cassation  
Piazza Cavour****Chair: Matilde Brancaccio Deputy Secretary General of the SCC**

During the session, the softwares available for the Supreme Court will be illustrated; the intention is to give an idea of the functionality, type of software, features (such as the need for a thesaurus, basic features, etc.).

<b>Local time</b>	
<b>9:00 – 9:30</b>	Registration of participants, connection of participants, technical verifications
<b>9:30 – 11:00</b>	<b>The softwares available for the Supreme Court</b>  <b>Speakers:</b> Ms Ileana Fedele, Judge, Electronic Documentation Center – CED Ms Loredana Fornaciari, CED Staff
<b>11:00 – 11:15</b>	Break

<b>11:15 – 12:30</b>	<p><b>Round table participants and SCC who actively took part to the exercise</b></p> <p>Ms Matilde Brancaccio, Deputy Secretary General of the SCC  Ms Ileana Fedele, Judge, Electronic Documentation Center – CED  Mr Alessandro Farolfi, Judge, Documentation and Studies Office</p>
<b>12:30 – 14:15</b>	Greetings – Lunch break and moving to the Italian School for the Judiciary
	Please be reminded to sign the attendance list
	<p style="text-align: center;"><b><u>Common Session for Judicial General Council and Supreme Court</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Venue: Italian School for the Judiciary</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Chair: Ms Giuliana Civinini, President of the CEPEJ Working Group on Cyberjustice, Trainer expert. Italian School for the Judiciary</b></p> <p>The afternoon concluding the visit should be devoted to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– a lessons learned and evaluation exercise</li> <li>– summarising, with a paper if appropriate, the results and how the knowledge gained can be used in the definition and implementation of the Mongolian strategy for the digitalisation of justice</li> <li>– reflect on the way forward</li> </ul> <p>One representative from each host institution should be present to give input from the specific perspective</p>
<b>14:15 – 16:00</b>	<p><b>Round table with participants and hosting institutions</b></p> <p>Mr Federico Vianelli, Member of the SSM  Mr Gianluca Grasso, Supreme Court Judge</p>
<b>16:00 – 16:15</b>	Greetings and conclusion of the visit



# TAIEX

MOVING FORWARD TOGETHER  
WITH EU EXPERTISE

---

Annual Activity Report

EN: [europa.eu/lbxCcUp](http://europa.eu/lbxCcUp)

FR: [europa.eu/lVqYK9J](http://europa.eu/lVqYK9J)

DE: [europa.eu/lKmmd4b](http://europa.eu/lKmmd4b)



-  [near-taix@ec.europa.eu](mailto:near-taix@ec.europa.eu)
-  [ec.europa.eu/taix](http://ec.europa.eu/taix)
-  [@eu\\_near](https://twitter.com/eu_near) | [#EUTaix](https://twitter.com/EUTaix)
-  [facebook.com/EUNEAR](https://facebook.com/EUNEAR)

**Consiglio Superiore della Magistratura****Visita di una delegazione della Corte Suprema e del Consiglio Superiore del Potere Giudiziario della Mongolia****Roma, 17-18 giugno 2024 – Buvette del C.S.M.**

## PREVENTIVO DI SPESA

**Lunedì 17 giugno 2024**

- Costo Coffee Break, €9,00 x 21 unità (IVA. esclusa) (fornitura soc. Giolitti Catering)	€	189,00
Spese varie (nella misura del 7%)	€	13,23
	<i>Totale €</i>	<i>202,23</i>



*Consiglio Superiore della Magistratura*  
*Nona Commissione*

Al Direttore  
dell'Ufficio Ragioneria

SEDE

Oggetto: **Pratica num. - 58/GI/2023** - Delibera del Comitato di Presidenza in data 14 novembre 2023 di autorizzazione all'apertura di una pratica avente ad oggetto: Nota pervenuta in data 30 ottobre 2023 da parte del dott. Bergantino del Ministero degli Affari Esteri relativa ad una richiesta di assistenza TAIEX a favore della Corte Suprema della Mongolia (Supreme Court of Mongolia) in materia di miglioramento dell'attività di ricerca nel processo decisionale di tipo giudiziario e sviluppo di database per la raccolta delle decisioni dei tribunali". **Roma, Sala Buvette 17-18 giugno 2024.**

Con riferimento al preventivo di spesa di euro 202,23 relativo al coffee break che sarà offerto durante la visita di una delegazione della Corte Suprema e del Consiglio Superiore del Potere Giudiziario della Mongolia presso la buvette del Consiglio il giorno 17 giugno 2024 alle ore 14,45, si chiede di voler attestare la disponibilità finanziaria nel relativo capitolo di bilancio del C.S.M. per l'anno 2024.

Roma, 28 maggio 2024

Il Direttore

Visto, si attesta l'esistenza di sufficiente  
disponibilità di fondi sul capitolo 3341  
del bilancio di previsione del CSM  
esercizio anno 2024  
Roma, 28 maggio 2024

Il Direttore dell'Ufficio Ragioneria

## RAPPORTI ISTITUZIONALI IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE

2) - 1/AI/2020 - Rete Europea di Formazione Giudiziaria (EJTN-REFJ). Attività del C.S.M.:

**JuLIA Project – 4th Transnational Training Event – Groningen (Paesi Bassi), 19 – 20 settembre 2024**

(relatore Consigliere MORELLO)

La Commissione propone al Plenum di approvare la seguente delibera:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la nota pervenuta dal Segretario Generale dell'EJTN (Rete Europea di Formazione Giudiziari) in data 6 maggio 2024, con la quale si invitano i membri della Rete alla partecipazione alla Conferenza “JuLIA Project – 4th Transnational Training Event - che avrà luogo presso l'Università di Groningen (Paesi Bassi) il 19 e 20 settembre 2024.(All. 1);

- rilevato che la Nona Commissione, nella seduta del 14 maggio 2024, ha deliberato la partecipazione dei Consiglieri Tullio MORELLO e Andrea MIRENDA, Componenti della Nona Commissione e del magistrato segretario addetto alla Nona Commissione dott.ssa Maria IANNONE alla Conferenza “ JuLIA Project – 4th Transnational Training Event - che avrà luogo presso l'Università di Groningen (Paesi Bassi) il 19 e 20 settembre 2024;

- considerato che tale riunione rientra tra gli impegni istituzionali assunti dal C.S.M. in qualità di Membro della Rete Europea di Formazione Giudiziaria;

- rilevato che i costi della partecipazione alla Conferenza saranno anticipati dal Consiglio per poi essere parzialmente rimborsati dall'E.J.T.N., come da preventivo allegato (All. 2).

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di autorizzare la partecipazione dei consiglieri Tullio MORELLO e Andrea MIRENDA, Componenti della Nona Commissione e del magistrato segretario addetto alla Nona Commissione dott.ssa Maria IANNONE alla Conferenza “JuLIA Project – 4th Transnational Training Event - che avrà luogo presso l'Università di Groningen (Paesi Bassi) il 19 e 20 settembre 2024;

- di autorizzare le relative spese di viaggio e di pernottamento, come da preventivo allegato (All. 2) e da attestazione di capienza di bilancio di previsione per l'anno 2024, per poi essere successivamente parzialmente rimborsate dalla Rete Europea di Formazione Giudiziaria (EJTN-REFJ);
- di autorizzare la corresponsione dell'indennità di presenza di cui all'art. 25.5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità da imputare agli indicati capitoli del bilancio di previsione della Nona Commissione per l'anno 2024.».

**Da:** EJTN <ejtn@ejtn.eu>

**Inviato:** lunedì 6 maggio 2024 10:04

**A:** A.Tahapary@ssr.nl; Alessandra Fraiegari

**Oggetto:** EJTN | JuLIA Project: 4th Call for Judges Opened for registration

Dear members and observers,

On behalf of **JuLIA** (Justice, Fundamental Rights and Artificial Intelligence, funded by DG Justice), we would like to invite you to their **4th Transnational Training Event that will be held in the University of Groningen (Netherlands) on September 19th and 20th of 2024.**

This **workshop is directed to judges** with experience in the following fields: IT law, administrative law, constitutional law, tax law, social security law, non-discrimination law, liability of public bodies, liability inherent to the use of AI systems or digital equipment/applications. In addition, judges who are interested in law, technology and AI in fields different from the ones mentioned above, but who would be interested in extending their AI interest to these fields are also welcome. The same could apply to public administration officials and lawyers, who also represent a target though to a more limited extent.

The **CALL for JUDGES** is already **open** until the **31st of May 2024**, and registrations can be done [here](#).

Attached, you will find a draft version of the **programme**. Please be informed that the JuLIA Project will **cover flight and accommodation costs** according to the [budget limitations](#) marked by the European Commission.

Best regards,

EJTN Secretariat



**European Judicial Training Network**

Rue du Commerce 123

1000 Brussels

## PREVENTIVO DI SPESA

Consiglio Superiore della Magistratura  
*JuLIA Project – 4th Transnational Training Event*  
*Groningen (Paesi Bassi), 19 – 20 settembre 2024*

- Spese di viaggio (€1.000 x 3 persone)	€	3.000,00
- Spese di albergo (€220 x 2 notti x 3 persone)	€	1.320,00
- Spese varie (in misura del 7%)	€	302,40
		<hr/>
	TOTALE	€ 4.622,40

La spesa sopraindicata è stata prevista nel bilancio di previsione per l'anno 2024 e vi è copertura.



*Consiglio Superiore della Magistratura*  
*Nona Commissione*

Al Direttore  
dell'Ufficio Ragioneria

SEDE

OGGETTO: **Pratica num. 1/AI/2020** – Pratica generale relativa all'attività della Rete Europea di Formazione Giudiziaria EJTN-REFJ.

**Partecipazione al 4th Transnational Training Event organizzato nell'ambito del Progetto JuLIA – Groningen (Paesi Bassi), 19-20 settembre 2024.**

Con riferimento al preventivo di spesa di euro 4.622,40 relativo alla partecipazione del Cons. Andrea MIRENDA, Vice Presidente della Nona Commissione, del Cons. Tullio MORELLO, Componente della Nona Commissione e della dott.ssa Maria IANNONE, Magistrato addetto alla Segreteria al 4th Transnational Training Event organizzato nell'ambito del Progetto JuLIA che si terrà dal 19 al 20 settembre 2024 a Groningen (Paesi Bassi), si chiede di voler attestare la disponibilità finanziaria nel relativo capitolo del bilancio del C.S.M. per l'anno 2024.

Roma, 15 maggio 2024.

Visto, si attesta l'esistenza di sufficiente  
disponibilità di fondi sul capitolo 3341  
del bilancio di previsione del CSM  
esercizio anno 2024  
Roma, 15 maggio 2024

Il Direttore dell'Ufficio Ragioneria

*Crusca*

Il Direttore

*Stefano Rogni*

3) - **74/IR/2010** - Rete di Formazione Giudiziaria Euro-Araba.

**Conferenza – *The Future of Judicial Training in the Age of Digital Transformation* –  
Riyadh, 6-7 maggio 2024**

**presa d’atto relazione finale.**

**(relatore Consigliere CARBONE E.)**

La Commissione propone al Plenum di approvare la seguente delibera:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- considerato che in data 12 ottobre 2010, ad Algeri, presso la Scuola Superiore della Magistratura algerina (École Supérieure de la Magistrature algérienne), è stata costituita la Rete Euro-Araba di Formazione Giudiziaria (REAFG) (Réseau Euro-Arabe de Formation Judiciaire, REAFJ);

- rilevato che con delibera in data 6 luglio 2011 il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha aderito alla REAFG;

- considerato che la Rete Euro-Araba di Formazione Giudiziaria riveste la forma di associazione senza scopo di lucro e vede la partecipazione di Stati membri dell'Unione Europea (Francia, Grecia, Italia, Olanda, Belgio, Spagna e Romania) e di paesi della Lega Araba (Algeria, Egitto, Iraq, Palestina, Giordania, Marocco e Yemen), nonché osservatori (Emirati Arabi Uniti, Bulgaria, Gran Bretagna, Libano e Oman);

- rilevato che in data 15 febbraio 2024 il Segretariato della Rete Euro - Araba ha diramato la convocazione della Conferenza “*The Future of Judicial Training in the Age of Digital Transformation*”, che si è svolta a Riyadh (Arabia Saudita) nei giorni 6 e 7 maggio 2024 (All. 1). In particolare, l’istituto di formazione giudiziaria presso il Ministero della giustizia del Regno dell’Arabia Saudita ha ospitato l’evento che ha visto la partecipazione di esperti internazionali sulla formazione giudiziaria nelle materie oggetto del seminario, avuto riguardo ai più recenti studi e tecniche in tema di formazione di giudici, pubblici ministeri, avvocati, formatori e operatori del sistema giudiziario e con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche in tema di intelligenza artificiale;

- rilevato che la Nona Commissione, nella seduta dell’11 marzo 2024, ha delegato a partecipare alla suindicata Conferenza i Consiglieri Andrea MIRENDA, Vice-Presidente della

Nona Commissione, Ernesto CARBONE, Componente della Nona Commissione, Dario SCALETTA, Componente della Nona Commissione, coadiuvati dalla dott.ssa Zsuzsa MENDOLA, Magistrato Segretario della Nona Commissione e dalla dott.ssa Simona Santarelli, Assistente linguistica della Segreteria della Nona Commissione;

- rilevato che sopravvenute circostanze hanno trattenuto a Roma il cons. Mirenda e la dott.ssa Simona Santarelli, che non hanno quindi partecipato alla missione;

- considerato che, all'esito della suindicata Conferenza, nella seduta del 20 maggio 2024, la Nona Commissione ha deliberato di prendere atto delle relazioni redatte dal Cons. Dario SCALETTA (all.1) e dal Cons. Ernesto CARBONE (all. 2);

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di prendere atto della relazione redatta dal cons Dario SCALETTA (all.1) e di quella redatta dal Cons.Ernesto CARBONE (All. 2)».



*Consiglio Superiore della Magistratura*

## **The Future of Judicial Training in the Age of Digital Transformation**

International Conference – Riyadh, May 6-7, 2024.

Mr. Dario SCALETTA

Member of the Ninth Committee - Italian High Council for the Judiciary

### **The Impact of Judicial Training on Autonomy and Independence**

#### **1. Introduction**

The **judicial training** is of crucial importance in guaranteeing the autonomy and independence of the judiciary and thus contributes to the protection of the rule of law and the fundamental rights of citizens.

This paper aims to explore how training affects the **autonomy and independence** of magistrates, and how these effects can be measured.

Best practices for measuring the impact of training represent a shared heritage in the European judicial and legal context.

The Magna Carta for Judges, adopted by the Consultative Council of European Judges, recognizes training as a crucial element in protecting the independence of judges and the quality and efficiency of the judicial system.

In this context, the Italian School of the Judiciary provides continuing training for judges and prosecutors, supported by the experience acquired from the High Council for the Judiciary, a body constitutionally appointed to guarantee the independence and autonomy of the Italian judiciary.

The training impact assessment is used to check whether the goals initially set for magistrate training have been achieved and to what extent an improvement is possible, considering both the short-term impact of training and the medium and long-term effects.

Over the past three years, the SSM has coordinated an evaluation subgroup within the context of the EJTN Methodology Group.

The result of this work is the updating of practices to facilitate the process of evaluating the effectiveness of judicial training events.

## 2. Autonomy, Independence, and Impartiality: the fine line between the magistrate-body and the magistrate-individual.

The **autonomy** of judges refers to their ability to make decisions independently and impartially, free from external influences or political pressures.

**Independence** is in this perspective a pre-requisite of autonomy and refers to their ability to act according to the law and justice, without undue interference by other State powers.

**Impartiality** is also an essential distinctive feature of a judge's status and his/her function, a prerequisite for the trust and confidence he/she must have and inspire in a democratic society. It finds its first basis in the constitutional principle of equality, whereby all citizens are equal before the law.

If we want to draw a distinguishing line between independence and impartiality, it can be said that both functional and institutional independence (autonomy) refer to the judge as a "body," while impartiality is a quality that can be attributed firstly to the judge as a "natural person" and secondly susceptible to verification only through analysis of the judge's concrete actions.

The **Italian Constitutional Court** has stated that judges must benefit from the same rights of freedom guaranteed to every other citizen: however, pointing out that the functions carried out and the qualifications held are not irrelevant and without effect on the constitutional system, the Constitutional Court has recognized that restrictions may be imposed against them, provided they are grounded in constitutional precepts and principles.

What should be remembered is that it also constitutes a disciplinary offense for Italian magistrates to "be a member or have a systematic and continuous participation in political parties."

## 3. Impact of Training on Autonomy and Independence.

The Charter of Judges, adopted by the Consultative Council of European Judges, recognizes **training** as "an **important aspect** in safeguarding the **independence of judges**, as well as the quality and efficiency of the judicial system" (point 8).

In this context, the Italian High School of the Judiciary provides continuous training for judges and prosecutors, supported by the experience acquired from the High Council for the Judiciary.

The School has exclusive competence in this area according to the reform of the judicial system (Legislative Decree No. 26 of 2006). Founded in 2011, the School offers a wide range of initial and continuing education courses, with a focus also on legal documentation.

As mentioned above, the training of magistrates has a significant impact on their autonomy and independence.

- First, **training increases legal knowledge**, providing magistrates with tools for a better understanding of laws and legal principles and enabling them to make more informed and independent decisions.

Training can therefore help to develop the skills needed to handle complex cases effectively and fairly. This includes legal analysis skills, ethical decision-making skills, and communication skills.

From this perspective, continuing training is essential to keep judges' knowledge and skills up-to-date concerning regulatory and technological developments in the evolving civil society. This ensures that they can meet the challenges of the contemporary judicial world competently and autonomously.

- Secondly, training **promotes professional ethics**: training programs often include modules about professional ethics, increasing awareness of the importance of independence and impartiality in the decision-making process.

In this regard, training contributes in a crucial way to judicial integrity, while encouraging the confidence of the citizens in the judicial system.

In addition, training can be essential in gaining valuable **conflict management skills**, as it often includes techniques for dealing with external pressures and conflicts of interest, helping magistrates to preserve their autonomy.

- Indeed, proper training can also be very useful in **increasing magistrates' awareness about the risk of undue influence**, to better understand the political implications of their decisions, and to act independently despite such pressures.

#### 4. Measurement methods

Given that the training of magistrates has a significant impact on the autonomy and independence of the judiciary, as it provides magistrates with the knowledge, skills, and tools necessary to make fair and independent decisions, **measuring this impact is essential to ensure quality and effectiveness of training programs and to preserve the integrity of the judicial system.**

Best practices for measuring performance indicators in training are mainly based on studies conducted by Donald Kirkpatrick.

His model, developed in 1959 and revised in 1994, proposes a “self” evaluation that aims to go well beyond the simple “initial reaction” to training and considers four levels:

- Reaction
- Learning
- Behavior
- Results

Examining each of these levels allows us to understand the degree of effectiveness of the training not only in the immediate but also in the medium and long term and above all allows us to identify possible areas of improvement in its effectiveness.

The first level examines the reaction of the participants in their first perception of the training experience, i.e. their level of satisfaction.

The second level instructs us toward a medium-term activity and concerns the evaluation of the effectiveness of learning.

It implies an adequate collection of data which leads to a more considered judgment on the training received by magistrates once they return to their daily work.

The third level focuses on the analysis of a magistrate's behavior in a workplace after completing a training program or event and aims to verify whether the training activity carried out has influenced the participating magistrates' behavior.

The fourth level concerns the evaluation of the results of training in the long-term judicial field, i.e. its effect on the work of judges and prosecutors and therefore consequently of the repercussions on citizens and the functioning of courts and public prosecutor's offices.

This impact can be measured by noting the changes in outcomes that occurred in a given court or prosecutor's office after the training was conducted.

Critical issues that arise from the use of this assessment method include the considerable time investment it requires to complete the assessment procedures and the costs of the use of Level 3 (behavior) and Level 4 (long-term outcomes).

The main advantage consists in the fact that through such a model it is possible to try to evaluate the effectiveness of the magistrates' training in a "scientific" way.

After research conducted in 2021 by the School for the Judiciary on the first 10 years of its activity, the Steering Committee decided to verify the quality of the training provided through a study conducted in collaboration with the Bologna branch of the Institute of Informatics Legal and Judicial Systems (IGSG-BO).

The research began by analyzing the data obtained **through the delivery of a questionnaire** for the medium and long-term evaluation of courses aimed at ordinary magistrates in training (MOT). The research also began with the creation of three discussion groups for medium-term evaluation of some ongoing training courses, with the participation of a selected number of trainees and expert trainers.

The objective was to verify whether the methods used allowed an effective ex-post evaluation of the training activity according to the Kirkpatrick methodology (levels 2 and 3) and to allow the collection of useful information to improve the training offer of the School after the training activities have been carried out.

Level 1 evolution was the subject of data collection by the School at the end of each training course. The data was reviewed in the SSM ten-year study and, in the last year, the Steering Committee revised the evaluation forms.

In the European overview, the study conducted by the School in collaboration with the CNR Institute represents one of the most complete studies in the field of the evolution of judicial training, in terms of breadth of data considered and methodological severity.

The results of the research show **positive feedback on the quality of training activities** in the short and medium-long term, both in the field of initial and ongoing training.

For the apprenticeship, there is a clear request for greater concreteness from the new magistrates, a need that has been satisfied in recent years **by expanding the opportunities for discussion** and the presence of **working groups**.

The **continuing training courses** also received **positive feedback** in terms of quality and the discussion group proved to be particularly effective in verifying the work carried out.

## 5. Final considerations

The main objective of the questionnaire disseminated by the School, in the study conducted above, was the ex-post evaluation of the initial training courses, with particular reference to the actual utility of the training activity concerning the daily work carried out by magistrates in the courts and the public prosecutor's offices.

The data collected were useful for the evaluation of the training courses carried out, but also and above all for the planning of future training initiatives.

The clear **utility** of the **questionnaire as a tool** for an ex-post evaluation of the courses by the SSM emerged.

The analysis of the effectiveness of initial and continuous training activities through questionnaires and discussion groups should therefore become periodic, aiming at analyzing the quality of initial training over time and, as regards continuous training, monitoring some courses selected annually on a rotating basis, to propose a training offer always in line with the needs of the Italian judiciary.

At the same time, the questionnaire approach provides **immediate feedback** on the methodology and speakers, allowing a better balance of the training offer based on participants' specific needs.

The choice of **theoretical practical training modules** through working groups also proved to be effective, encouraging greater interactivity and favoring fruitful forms of extended discussion oriented towards the analysis of practical cases.

Currently, the use of online questionnaires is predominant, but the integration of advanced technologies, such as artificial intelligence, could offer new opportunities for evaluating the impact of judicial training.

To date, **the main challenges in carrying out an impact assessment of judicial training**, especially for judges, **include the participation of stakeholders**, such as training institutions, judicial inspectors, courts, and Ministries of Justice.

It is essential to ensure a stakeholder management process that balances independence, supervision, review, and evaluation in a balanced way.

It should be emphasized that, although the data collected can be used to evaluate training, there is no direct link between this evaluation and changes in disciplinary roles or responsibilities. However, participation in periodic training courses is a regulatory requirement for Italian magistrates and can influence professionalism assessments and career advancement opportunities.

In conclusion, to measure the impact of magistrates' training on autonomy and independence, it is therefore possible and preferable to use different methodologies:

- **Pre- and Post-Training Evaluations:** compare the skills, knowledge, and attitude of magistrates before and after participating in the training. Assessments can be conducted through tests, practical exercises, or questionnaires.
- **Examine judges' decisions** before and after training to assess whether there are differences in law enforcement, decision-making independence, and adherence to ethical standards.
- Conduct **surveys and questionnaires to collect direct feedback** from magistrates on the quality of training and its impact on autonomy and independence. Questions may concern changes in attitude, perception of external pressures, and acquired skills.
- **Directly observe the behavior** and decisions of magistrates during and after training. This can be done through court visits or the analysis of audio or video recordings of hearings.
- **Conduct longitudinal studies** that follow magistrates over time, before, during, and after training, to evaluate the long-term effects on their autonomy and independence.

- **Compare the results** of trained magistrates **with** those of untrained **control groups** to specifically evaluate the impact of training on autonomy and independence.
- **Collect feedback from other stakeholders** in the judicial system, such as lawyers, jurists, academics, and members of civil society, to evaluate the effectiveness of the training and its impact on the autonomy and independence of judges.

Dr. Schulte



*Consiglio Superiore della Magistratura*

## **The Future of Judicial Training in the Age of Digital Transformation**

International Conference – Riyadh, May 6-7, 2024.

Mr. Ernesto CARBONE

Member of the Ninth Committee - Italian High Council for the Judiciary

### **Judicial Training – Opportunities and Challenges**

#### **Introduction**

By the principles of judicial independence, freedom of research and teaching, and good administration of justice – as set out in the Constitution of the Republic of Italy – the School for the Judiciary, established by Legislative Decree 30 January 2006, no. 26, ensures the implementation of the right to, and duty of, professional training of members of the judiciary. The School also performs other tasks in the areas of training and research, as provided for by the law and the School's charter.

The School is an independent entity with legal personality under public and private law, as well as full capacity vis-à-vis organizational, functioning, management, contractual, and accounting aspects of its activity. The charter of the School – which represents the expression of its autonomy – was adopted on February 6, 2012.

In Italy the Judicial School is the only body competent for judicial training.

The necessary relation between the School and the High Council for the Judiciary is laid down by Art. 105 of the Constitution, according to which every decision regarding the professional career of magistrates must be made within the autonomous government of the judiciary. This link aims at ensuring the respect of the cultural pluralism in the discussion, in sharing experiences, in methodologies as well as in the selection of trainers and trainees.

The drawing up of guidelines is closely related to this view, responsive to the need of a cooperative teaching approach at the planning level. Although the School is exclusively competent and autonomous in outlining programs and in implementing training activities, the opportunities of training programs based on the annual plan should not be disregarded, because it is the result of a discussion with other institutional stakeholders on fundamental principles.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or similar character.

The School cannot plan self-serving programs. On the contrary it should contribute to the dialogue and in organizing its own initiatives, according to specific inputs coming from the stakeholders, which pursuant to the Rules of procedure, are requested to cooperate before the planning of training programs.

### **Judicial school bodies**

The Board of Directors, the President, the Secretary-General, and the Deputy Secretary General. The Board of Directors is composed of twelve members: seven are chosen among judges and prosecutors, including retired ones; three among university professors, both in-service and retired and two among lawyers having practiced for at least ten years.

The High Council for the Judiciary appoints six judges and prosecutors and one university professor; the Minister of Justice appoints one judge or prosecutor, two lawyers, and two university professors.

The members of the Board hold office for four years and may not be immediately renewed.

The Secretary-General is chosen from ordinary magistrates who have obtained the fourth professional assessment or from first-level executives currently in service in the judicial administration.

The Deputy Secretary-General is chosen from ordinary magistrates who have obtained at least the second professional assessment or from second-level executives currently in service in the judicial administration.

The School is the sole agency competent in professional training of the judiciary. It is responsible, in particular, for:

- Organization of training initiatives for judges and prosecutors and, when required, for other legal practitioners;
- Initial and in-service training of honorary judges and prosecutors;
- Organization of training courses for judges and prosecutors who apply for the conferral of chief positions in first and second-instance courts and prosecution offices;
- Training of judges and prosecutors holding positions as chairs in courts and chambers as well as similar positions in prosecution offices;
- Training of judges and prosecutors serving as trainers;
- Decentralized training activities;
- Cooperating in activities connected with the initial training of judges and prosecutors, within the guidelines formulated by the High Council for the Judiciary and taking into account proposals by the local judicial councils;
- Training in Italy, at the request of competent self-government bodies, of foreign judges and prosecutors participating in training initiatives taking place within the European Judicial Training Network, as well as projects of the European Union and other States or international institutions, and implementation of programs of the Ministry of Foreign Affairs as well as coordination of training activities aimed at Italian judges and prosecutors organized by other States or international institutions, targeting the organization and functioning of the judicial system;
- Partnerships, at the request of competent self-government bodies, in activities relating to the organization and functioning of the judicial system in other countries;



- Conducting training programs in collaboration with similar structures of foreign States or professional associations;
- Publication of research and studies in the areas relating to training;
- Organization of activities and cultural exchanges, meetings, and research, concerning training;
- Organization, based on specific agreements or conventions, of seminars for legal practitioners or young lawyers enrolled in lawyers' specialization courses.

In adopting or amending its annual training program, the School takes into account the guidelines regarding judicial training it receives from the High Council for the Judiciary (CSM) and the Minister of Justice, as well as the proposals it receives from the National Bar Council and the National University Council. To achieve the above goals, the School may conclude agreements or memoranda of understanding with other public or private entities.

### **Italian assessment of the reality of judicial training globally**

In Italy there is a rise and increase of shared public interest in judicial training since it represents a pillar of judicial performance and judicial independence. It plays an essential role in providing judiciary with the appropriate competence and quality, on one hand, at a technical and legal level and, on the other hand, in relation to the role of the judiciary and to the consequences of judicial performance on the justice service. Particular attention is paid to addressing social needs in this historical age: judicial training takes into account also the general public feeling, so that justice can completely serve citizen, at every stage of the cultural and social development (for instance, the creation of the restorative justice, as a bottom-up process, coming from the common need to reform the punishment system; or dealing with the sensitive matters of judicial decisions concerning the end-of-life treatment or the immigration emergency).

Judicial training is also conceived as an ethical duty concerning professional development. The Magna Charta of the Consultative Council of European Judges (CCJE) states that "*Initial and in-service training is a right and a duty for judges. It shall be organised under the supervision of the judiciary. Training is an important element to safeguard the independence of judges as well as the quality and efficiency of the judicial system*".

However, it must be pointed out that Italian judges and prosecutors have to undergo training and professional development by law, since this is one of the relevant indicators for passing the professional assessment successfully. Besides, also the appointment for a semi-executive and executive position is related to the participation of judges and prosecutors in periodical training courses organized by the School.

Lastly it can be said that there is a rise and increase in governmental and public interest in judicial training and it is not declining in the latest years, but certainly it can be enhanced and improved. This is what the CSM wants to promote.

The Board of Directors of the Italian Judicial School (SSM) has indicated some specific and interesting topics for 2024 and from now on for the future training activities:

- digital communication and personal data protection;
- digitalization of both civil and criminal trial;
- the *NRRP (National Recovery and Resilience Plan)* and the organization of judicial offices;

- judicial system, ethics and judicial conduct;
- the gender-based violence and the fight against witnessing violence by minors;
- the exploitation of labor, illegal hiring (the so called “*caporalato*”) and accidents at work;
- the biolaw;
- the reform of business law and insolvency also related to the criminal liability;
- the fight against organized crime and capital measures;
- the instruments of international judicial cooperation in both civil and criminal field
- the criminal law concerning the occupational safety and health
- the environmental and urban environment crimes
- the cybercrime
- national and international corruption (OECD Convention on Bribery)
- fight against racism, xenophobia, intolerance and hate crimes;
- accountability and finance

Attention is also paid to:

- the training for candidates applying for executive and semi-executive positions;
- the training related to the change of functions
- the training for lay judges (*not professional judiciary*)
- the use of new technologies in performing judicial functions
- the judicial computer science
- ethical limbs
  - personal and professional judicial ethics
  - judicial conduct between ethics and disciplinary matters
  - the relationship between judges/prosecutors and lawyers and other judicial stakeholders
  - judiciary, mass media and social media
- The training of trainers: this can enhance the discussion with other professionals outside the judiciary, or specialized experts in the sectors concerned. For instance, the trainers need to acquire a good command of the AI topic, as a consequence of the quick and strong development of the matter: training carried out by specialized experts in this field, such as engineers and IT professionals, is therefore recommended.  
The trainers will be able to teach the new topics of digitalization to the judiciary, notably in relation to the trial digitalization.

#### **Elements of the judicial training process whose management and development faces the most difficulties and challenges**

To the increasing role and tasks of the Judicial School didn't correspond an increase in structure and staff (there is a lack of administrative staff and facilities). The most significant challenge, of the CSM and also of the Government, will be in the next months to allocate more financial resources to the Judicial School, in order to ensure increasingly growth and development and to reach maximum efficiency.

Furthermore, another important challenge is to encourage the cooperation between different professionals, in order to set side by side the judicial culture and the cultural diversity of



sciences. Besides, the role of judges and prosecutors requires a continuous confrontation with experts in other matters, since justice service has to cover a wide range of several scientific areas (*Iudex peritus peritorum*). For example, training sessions concerning occupational safety and health carried out by experts in case of an accident at work. This could result in an increase of the judge's competence and facilitate the issuance of judicial decisions more responsive to the justice of the specific case.

Therefore, among the future challenges, we could mention also the implementation of training sessions based on a wide range of sciences.

It is necessary to work on all three factors. The management is important. It shall be able to immediately meet training needs and train a judge/prosecutor on specific topics as soon as possible. The speed of execution is therefore particularly relevant. Partnerships are relevant, not only at national level, but mainly with foreign countries. For this reason, please let me thank the Saudi Arabian Government once again for hosting this important meeting. It is essential for everybody to exchange information, to share best practices. We can all improve ourselves. The investment in technologies is important since it can make training not only more effective but also faster.

Just to come back briefly on the speed topic. The real challenge is to immediately identify the needs and to train the judge/prosecutor (changes are by now very quick in every field, almost immediate).

In addition to promote a wide range of partnerships, to deal with investments in technologies and to aim at training judges immediately, also another aspect can be included within the elements which can speed up the development of judicial training: a deepen and continuous monitoring of judicial training methodologies adopted in other countries and of topics dealt with in judicial training across the Italian borders. This is in order to trigger a virtuous circle in increasing training within an international framework.

### **The relationship between university legal education and specialized judicial qualification**

The Italian Judicial School (SSM) has developed the so-called system of "**training cooperation**" with other bodies or institutions, that are **post-graduate schools** and universities, with the purpose of promoting a productive exchange of experiences, that means also exchange of organizational models.

In this regard the role of the European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) must be pointed out. The Network is a crucial actor in exchanging experiences and knowledge among judicial systems across Europe.

Despite the ordinary cooperation activities with universities, the Board of Directors has identified other cooperation actions, which have had a successful feedback among the trainees and which will be therefore promoted also in 2024. In particular, we referred to the following institutions: the Presidency of the Constitutional Court, the Council of Administrative Justice (CPGA), the Bank of Italy, the Italian National Anticorruption Authority, the School of economic-financial police of Financial Police Force, etc.)

In 2023, some requests for cooperation with the UNHCR have been tested by the School, in relation to judicial training activities on the Asylum and Immigration Law, as well as the request for cooperation with the National Coordinator on Combating anti-Semitism within the Presidency



of the Council of Ministers. This latest cooperation ended with the organization of a course on hate crimes.

As mentioned, cultural and social diversity -in the society in which judicial training is provided – can be transformed into an opportunity. This can happen through “training cooperation” with other bodies or institutions and with other professionals.

The opportunity is based on the enhancement of differences and novelties emerging in the context of collective needs: new events create new social needs. Connecting judicial training to the social and cultural development of the country, produces an efficient justice.

Furthermore, let me repeat what I already said about the importance of partnerships. Cultural diversity is a global heritage. The continuing confrontation with other countries is always an asset. For the trainer and for the trainee too. In my opinion, meetings and confrontation opportunities, like those that are taking place today and tomorrow, are of great importance.

**How can we ensure that the judicial and legal training process is economically feasible, without sacrificing efficiency and quality factors?**

I am quite strict-minded on this topic. When referring to training, and especially to judicial training, there’s no need to consider the economic feasibility of the process. Never forget that judiciary represents the judicial power, one of the three State powers. When topics concerning the country pillars are dealt with, the economic feasibility should remain in the backstage.

To an up-front position we must rather put wise choices, when we deal with planning training programs, trainers, training for trainers and venues where training can take place, including the distance learning.

**The use of new technologies for training**

The use of new technologies for training has become a critical issue that all training institutions have to face in order to seize the relevant opportunities. The Recommendations delivered by the European Commission to the training bodies and institutions in the Communication “Ensuring justice in the EU — a European judicial training strategy for 2021-2024” include:

- (a) Offer interactive, practical and accessible to all learners e-learning that is precisely tailored to training objectives;
- (b) Explore further the potential of modern techniques such as virtual face-to-face training and extended reality solutions;
- (c) Make more use of ‘capsule’ (short, up to date, tightly focused) e-training to address justice professionals’ immediate needs in the context of a concrete case;
- (d) Ensure that trainers are trained in exploiting the full potential of e learning methodologies;

In the past, the only distance learning tools were e-learning courses, sometimes created with a hybrid format (an initial or final “face-to-face” activity combined with an online training, generally available on a training platform such as Moodle). Regarding the online session, it




consisted of short interactions, possibly limited to short discussions (simultaneous or not) with the tutors, rarely in web-conference, preferably via chat, or it consisted of checks carried out via asynchronous conversations. The health emergency caused a revolution in training tools: on the one hand virtual classrooms have been created, which are based on e-learning and real-time learning on the web (webinars, videoconferences or virtual conferences) and which involve people in different locations who can interact with the speaker and other participants using videoconferencing facilities. On the other hand, live events have started to take place, with a large number of participants whose interactions are limited in exchanging messages via chat.

In addition to online courses with virtual classrooms, the Judicial School (SSM) has created its own YouTube channel, with sessions selected from its catalogue and thematic podcasts on legal research, and a Twitter channel for instant communication related to the main events.

Expanding distance judicial training implies economic benefits when, for example, there is no need to rent training spaces and recruit staff for preparing these spaces, or when there is no need to move trainers and individual participants and there are important savings accordingly.

Furthermore, another advantage consists of a greater flexibility in the use of content: each participant can connect remotely, even asynchronously, thus eliminating travel difficulties. This is already a main asset, understood as non-expenditure and greater usability by magistrates. This implies a potentially greater turnout of participants. Therefore, the training will reach more magistrates. So, distance learning represents a success in the cost-benefit challenge.

Regarding distance learning, therefore, we can even talk about a higher return. Both in terms of effectiveness of training (which expands more), and of economic advantages (as savings). As abovementioned, the economic feasibility must be held into the background when speaking about training of the judicial power.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. A. M.', written in a cursive style.